This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

1.65
6°3

MANUALE

DEL

DIRITTO ECCLESIASTICO

DI TUTTE LE CONFESSIONI CRISTIANE

DEL CAV. DOTTORE

FERDINANDO WALTER

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO NELLA R. UNIVERSITÀ DI BONN

TRADUZIONE DALL'ORIGINALE TEDESCO

SULLA NONA RECENTISSIMA EDIZIONE

DELL'AVV. FORTUNATO BENELLI

CORRETTA E PUBBLICATA COLL'AGGIUNTA DI NUOVE NOTE

PER USO DEGLI STUDIOSI

DALL'AVV. PR. P. C.

TOMO I.

PISA

PRESSO I FRATELLI NISTRI

1846

I Fratelli Nistri nel dichiarare, come fanno, che intendono porre questa loro Edizione sotto la tutela dei Concordati conclusi tra diversi Governi d' Italia in materia di ristampe, son lieti di potere annunziare al Pubblico, che questa Traduzione si può vantare in parte come più pregevole dell' ultima Edizione originale,— d'altronde arricchita di molte aggiunte al confronto di tutte le precedenti, — in quanto la cortesia del Chiarissimo Autore si è compiaciuta comunicar loro alcune aggiunte e correzioni, che l' Avv. Prof. Pietro Conticini ha tradotto a parte e inserito a' luoghi respettivi nel corpo dell' Opera.

PREFAZIONE (*)

La presente opera ha per iscopo di esporre la disciplina della Chiesa in confronto continuo colle idee primordiali e fondamentali di lei, e di mostrare con ciò, come quelle idee sono state custodite sotto forme le più diverse, accomodate alle varie situazioni delle terrene cose e mantenute in vigore anche in circostanze sfavorevoli o contrarie. Una siffatta esposizione non puramente narrativa, ma critica ad un tempo ed illustrativa, non solo presta a questa materia la sua principale attrattiva, ma ella è pure adattata alla tendenza del nostro tempo e veramente necessaria alla condegna estimazione del subietto, essendochè il giudizio su questa come sovr'altra qualunque vogliasi legislazione e costituzione si debba prima di tutto livellare a seconda delle primitive e fondamentali sue massime e della direzione ond'esse accennano la traccia.

Una conseguenza naturale di quello scopo si è, che la esposizione della ecclesiastica disciplina non può più rimanersi al Diritto del medio-Evo, che la Scuola ha chiamato Gius canonico comune, ma deve esser condotta sino ai dì nostri. Il che è stato fatto in ciascuna dottrina, se non affatto completamente, almeno tanto da potervi ognun riconoscere i rapporti che lo circondano, e riconnettere facilmente le condizioni giuridiche del proprio paese. Entrare più per minuto nelle singole specialità non si poteva di fronte al cumulo e varietà grande della materia,

(*) Tradotta a parte dallo Editore.

senza violare le giuste proporzioni dell'opera. E poi la enumerazione delle particolari disposizioni giuridiche conduce quasi inevitabilmente ad una certa aridità, che l'Autore si è, per quanto era nelle sue forze, studiato di tener lontana da questo libro. Del resto però ciò che tutt'ora è in vigore o tacitamente abolito dell'antica disciplina è stato ciò non pertanto accuratamente notato in ciascheduna dottrina, perocchè questo è importante sì per l'applicazione di essa, come a confutazione di coloro, i quali, o ignorando completamente, od alterando a disegno i tempi e le relazioni, dal medio-Evo fino a tutt'oggi fanno alla Chiesa rimprovero di proposizioni ed esigenze, che appartengono a tutt'altre circostanze ed alle quali è stato rinunziato già da gran tempo.

Ognuna Costituzione, dice Giovanni Müller (*), si riconosce al meglio dal suo primitivo spirito; in esso appunto si trovano per lo più i mezzi naturali del suo mantenersi. E questo secondo fatto designa l'altro punto di vista, che fu preso di mira in questo lavoro. Di quì cioè risulta, che nella Chiesa ancora la prosperità e conservazione dell'insieme dipendono dall'essere la legislazione e l'amministrazione animate e penetrate dalla coscienza delle idee fondamentali primitive, e dal risultarne tanto pei capi quanto pei sottoposti, l'amore e la venerazione della costituzione tradizionale, siccome pure un sentimento di comunanza vigile ed attivo. Ma il rinfrescare di tempo in tempo cotesta coscienza ed eccitarla per via di considerazioni comparative, è principalmente ufficio della scienza. Ove lo studio della storia sia diretto a cotesto scopo, se ne ottiene, come la egregia opera del Thomassin dimostra, non solo pel cuore, ma sì eziandio per la vera intelligenza della materia, un tutt'altro prò di quello che

(*) Nel Preambolo alla sua esposizione della Confederazione dei Principi (Opp. Tom. IX).

ne risulta, quando solamente si abusa della esposizione della storia per eccitare antipatie, fomentare pregiudizi, e per isviar l'occhio dall'intima vivace armonia dei rapporti.

Del resto la nostra esposizione, tanto rispetto agli antichi tempi, quanto rispetto ai nuovi, non deve limitarsi alla Chiesa Cattolica e alla Germania, ma sì abbracciare anche l'Oriente, la Inghilterra, la Olanda, la Danimarca e la Svezia. La dignità e grandiosità di questa materia risalta tanto più chiaramente, quanto più elevato e lontano è il punto di vista che si sceglie per la esposizione di lei. Il Diritto ecclesiastico dell'Oriente, fatta ragione della qualità delle sue sorgenti, è suscettibile di una storica trattazione molto precisa ed armonica. Nulladimeno però l'Autore ha dovuto quì, per non trascendere i debiti confini, arrestarsi ai punti principali, e solamente in alcuni casi, segnatamente in certe parti del diritto matrimoniale, la esposizione ha dovuto scendere più nei particolari. Con più speciale e minuta accuratezza però è stato trattato il nuovo Diritto ecclesiastico Inglese, poichè cotesto, a causa della sua intima connessione colla civile costituzione di quel paese maraviglioso, costituisce anche attualmente, almeno per ciò che riguarda la forma, un Tutto molto bene connesso ed armonizzante. Pur troppo però vi manca il processo di riforma, che la Chiesa Cattolica ha eseguito nei tre ultimi secoli per mezzo del Concilio di Trento, dei Concilj provinciali e delle leggi civili, e così quella nobile parte è divenuta poco a poco una massa inerte ed inanime. Un tal fenomeno potrebbe dare occasione a molte serie considerazioni.

Quando l'Autore pubblicò per la prima volta, nel 1822, questo Manuale, non aveva presentimento veruno nè della importanza, che questa scienza sì presto riacquisterebbe, nè del successo, che avrebbe il suo libro. Il Diritto canonico giaceva nei Compendj come intirizzito sotto forme

scolastiche tradizionali; lo spirito di esso era misconosciuto od anche a bella posta falsato, e nella vita pratica, dopo la grande scossa, che la Chiesa ha sofferto, mancavano le istituzioni esteriori le quali ne avrebbero potuto svegliare una viva intuizione. Senza guida, senza le convenienti preparazioni gettò l'Autore la sua prima Edizione, la quale non aveva nulla di particolare, da questo in fuori, ch'essa reclamava attenzione e rispetto per una materia, che si era avvezzi a considerare quasi come morta od a strapazzarla. Cotesto tuono piacque per la sua nuovità; presso molti ancora per il calore, dal quale era animato. Già nel 1823 comparve in luce la seconda Edizione, indi nel 1825 la terza, ciascuna delle due con correzioni ed aggiunte.

Dopo che l'Autore, per la più lunga pratica col suo soggetto, ebbe acquistato una maggior sicurezza, imprese nel 1829 a farne un'Opera del tutto nuova in una quarta Edizione. L'ordine fu completamente cambiato, le materie lavorate di nuovo per intero, la storia delle sorgenti appoggiata sul trattato dei Fratelli Ballerini, sviluppata diffusamente la ricerca sopra le false Decretali e messa insieme nel Libro VIII una serie di oggetti, che, o non suolevano trattarsi nel Diritto canonico, oppur trattarsi ma in luogo disconveniente e falso. Così rimasero anche la quinta e sesta Edizione, che seguitarono nel 1831 e 1833.

A misura però che l'Autore seguitava a vivere in intimità con questa materia, gli si rivelarono sempre nuovi aspetti di considerazione; ed anche le sue pratiche relazioni ridiventarono visibili, in seguito a diverse questioni del giorno. Ambedue queste circostanze condussero alla risoluzione di rifondere totalmente la settima Edizione, che venne in luce nel 1836. Per ciò che spetta alla parte pratica furono in essa accuratamente ed utilmente consultate le Costituzioni di Benedetto XIV e l'opera di cotesto Pontefice sul Sinodo Diocesano troppo, e direi

anzi del tutto, trascurata in Germania. Quelle Costituzioni sono così rimarchevoli, non tanto per la grande loro prudenza e moderazione, quanto anche per la erudizione di cui son piene, che lo studio di esse non può essere raccomandato abbastanza. Lo stesso è a dire dell'opera sul Sinodo Diocesano. La quale è da riguardare come una lunga Istruzione ai Vescovi destinata ad operare in via di dottrina, ciò che il Pontefice non credette opportuno di pronunziare in forma legislativa. In essa molti oggetti di suprema importanza e che penetrano nella odierna disciplina sono stati discussi con rara felicità e colla più grande profondità. Dopo cotest'accurata rifusione dell'opera non rimasero per l'ottava Edizione, che poi successe nel 1839, se non se alcune singole correzioni e supplementi. Sopra cotesta Edizione fu pubblicata a Parigi (1840) una Traduzione francese di A. de Roquemont.

Infrattanto l'interesse per questa materia era sempre andato crescendo per effetto di nuove combinazioni del tempo; le grandi contestazioni insorte avevano ricondotte ai principj fondamentali più intimi; si acquistarono nuove idee; si abbandonarono tesi non sostenibili. Da tutto ciò l'Autore, tenendo dietro attentamente ai fenomeni, ha tratto profitto per questa nuova Edizione. Le idee fondamentali sono state da per tutto messe in maggior rilievo, molte materie rilavorate affatto, tra le quali l'Autore richiama l'attenzione al §. 47 che tratta della Chiesa e dello Stato; il Discorso tanto agitato delle false Decretali è stato riveduto di nuovo e giustificato con nuove prove; diversi paragrafi sono stati aggiunti, tra i quali il §. 19 sul Primato sarà di certo accetto a molti, il §. 93 sui Libri Penitenziali a tutti. Anche il lato pratico è stato sempre più sviluppato, del che fan prova il §. 146 sui Coadiutori, i §§. 159 e 160 sui Concilj e il §. 226 sulla elezione dei Vescovi. A quest'oggetto la sopra lodata

opera del Sinodo Diocesano è stata anco una volta ripassata da capo in fondo. Lo spazio necessario a tutte queste ampliazioni è stato guadagnato colla omissione di alcuni pezzi dell'Appendice, i quali, oltrechè da un lato, a causa della loro troppo grande specialità, non convenivano troppo al carattere del libro, si possono poi trovare facilmente in altre collezioni.

In questa maniera si è l'Autore sforzato di tenere il suo libro in armonia coi bisogni e collo spirito dell'Epoca, obbedendo al dovere, che ad esso prescrivevano la sua missione e le sue convinzioni. Quali frutti egli abbia con ciò portati, quanto egli abbia per questa via influito sulle tendenze del tempo, sono questioni sulle quali egli non può aver voce. Se cosiffatta influenza fosse veramente stata tale e tanta, quale e quanta si va predicando, da alcuni per trarne lode, da altri per trarne biasimo e rimprovero a questo libro, gli converrebbe riguardare con gratitudine rispettosa un fatto così poco sperato, come un particolar favore della fortuna. Imperocchè lo avere in modo sensibile influito sul proprio secolo, per Chi comprende la vita nel suo vero significato, è un pensiero esaltante, una buona ventura, che non si dà tante spesso.

Bonn, li 4 Luglio 1842.

PROSPETTO

INTRODUZIONE

I. Del Diritto ecclesiastico in se.
A) Indicazione generale della materia. . . . . §. 1. pag. 1
B) Diversità prodotte dalla varietà delle professioni di fede . . . . . „ 2. „ 2
II. Del Diritto ecclesiastico considerato come scienza.
A) Nozione ed oggetto del medesimo. . . . . „ 3. „ ivi
B) Scienze ausiliari . . . . . „ 4. „ 4
C) Classificazione della materia.
1) Stile antico . . . . . „ 5. „ 5
2) Piano di quest' Opera . . . . . „ 6. „ 6
D) Sussidj letterarj . . . . . „ 7. „ 7

LIBRO PRIMO

PRINCIPJ GENERALI.

CAPITOLO I.

Fondamenti della Chiesa Cattolica.

I. Fondazione della Chiesa.
A) Gesù Cristo . . . . . „ 8. „ 15
B) Gli Apostoli, e le Comunità da essi fondate . . . „ 9. „ 16
C) Pietro, e sua vocazione . . . . . „ 10. „ 19
II. Stabilimento della nozione della Chiesa.
A) Sue proprietà essenziali . . . . . „ 11. „ 21
B) Lato terreno della Chiesa . . . . . „ 12. „ 23
C) Lato ideale della Chiesa. . . . . „ 13. „ 25
III. Della ecclesiastica potestà. . . . . „ 14. „ 26
IV. Trasmissione della potestà ecclesiastica . . . . . „ 15. „ 27
V. Degli organi della ecclesiastica potestà.
A) Per l'amministrazione dei Sacramenti. . . . . „ 16. „ 28
B) Del ministero d'insegnamento . . . . . „ 17. „ 30
C) Organi del regime della Chiesa.
1) Gerarchia della giurisdizione. . . . . „ 18. „ 33
2) Del primato in particolare . . . . . „ 19. „ 34
VI. Del rapporto tra il Clero ed i Laici.
A) Il Clero . . . . . „ 20. „ 40
B) Il Popolo . . . . . „ 21. „ 41

CAPITOLO II.

Fondamenti della Chiesa Orientale.

I. Storia della Chiesa in Oriente.
A) Sua separazione dalla Chiesa d'Occidente. . . . §. 22. *pag.* 43
B) Tentativi di riunione. . . . . „ 23. „ 45
C) Stato della Chiesa Greca sotto i Turchi . . . . „ 24. „ 46
D) Della Chiesa in Russia e nel Regno di Grecia . . „ 25. „ 47
II. Dottrina fondamentale della Chiesa Orientale.
A) Nozione della Chiesa . . . . . „ 26. „ 49
B) Della Potestà ecclesiastica . . . . . „ 27. „ 50
C) Ordine Gerarchico . . . . . „ 28. „ 52

CAPITOLO III.

Basi del Diritto ecclesiastico dei Protestanti.

I. Storia dello Scisma.
A) in Germania.
1) Origine della Chiesa Luterana . . . . . „ 29. „ 54
2) Origine della Chiesa Riformata . . . . . „ 30. „ 56
B) Scisma nei Regni del Nord. . . . . „ 31. „ 57
C) Scisma nella Svizzera, in Francia e nei Paesi Bassi . „ 32. „ 59
D) Scisma in Inghilterra, in Scozia ed in Islanda . . „ 33. „ 60
II. Linee fondamentali della nuova Costituzione ecclesiastica.
A) Nozione della Chiesa. . . . . „ 34. „ 62
B) Della ecclesiastica Potestà.
1) Principj generali . . . . . „ 35. „ 65
2) Forme speciali della Costituzione ecclesiasaica.
a) In Germania . . . . . „ 36. „ 68
b) Negli altri paesi . . . . . „ 37. „ 71
3) Teorie più moderne.
a) Sistema Episcopale. . . . . „ 38. „ 72
b) Sistema territoriale. . . . . „ 39. „ 74
c) Sistema collegiale . . . . . „ 40. „ 75
d) Teoria vera. . . . . „ 41. „ 76
e) Progetti per l'avvenire . . . . . „ 42. „ 77

CAPITOLO IV.

Rapporto della Chiesa collo Stato.

I. Punto di vista del Diritto astratto . . . . . „ 43. „ 79
II. Lo Stato Cristiano. . . . . „ 44. „ 80
III. Diritto positivo.
A) Considerazione dei tempi antichi . . . . . „ 45. „ 81
B) Transizione al tempo moderno. . . . . „ 46. „ 86
IV. Proposizione pel ristabilimento della pace . . . . . „ 47. „ 87
V. Vedute nello avvenire . . . . . „ 48. „ 93

CAPITOLO V.

Del Rapporto scambievole delle diverse Comunioni religiose.

I. Punto di partenza delle Confessioni. . . . . „ 49. „ 95
II. Punto di vista dello Stato.

A) Diritto antico. . . . . §. 50. *pag.* 96
B) Principj del Gius pubblico Germanico.
1) Del rapporto fra Cattolici e Protestanti. . . „ 51. „ 97
2) Rapporto tra i seguaci della Confessione di Augusta ed i Riformati. . . . . „ 52. „ 100
C) Stato della Chiesa nella Gran-Brettagna e nella Irlanda „ 53. „ 101
D) Stato della Chiesa negli altri Regni . . . . . „ 54. „ 104
E) Massime generali.
1) Punto di vista giuridico . . . . . „ 55. „ 107
2) Punto di vista politico. . . . . „ 56. „ 108

LIBRO SECONDO

DELLE SORGENTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.

CAPITOLO I.

Loro indole generale.

I. Sorgenti del Diritto ecclesiastico cattolico.
A) Prescrizioni di Cristo e degli Apostoli. . . . . „ 57. „ 111
B) Decreti dei Concilj . . . . . „ 58. „ 112
C) Costituzioni Pontificie . . . . . „ 59. „ 113
D) Concordati e Leggi secolari . . . . . „ 60. „ 115
E) Diritti particolari delle singole Diocesi e Chiese. „ 61. „ 116
F) Sorgenti di Diritto non scritto. . . . . „ 62. „ 117
II. Sorgenti del Diritto ecclesiastico Orientale . . . . „ 63. „ 118
III. Sorgenti del Diritto ecclesiastico Protestante. . . . „ 64. „ 119

CAPITOLO II.

Storia delle Sorgenti.

I. Stato del Diritto ecclesiastico fino al quinto secolo.
A) Singoli Concilj . . . . . „ 65. „ 121
B) Collezioni dei Canoni.
1) Nell' Oriente . . . . . „ 66. „ 122
2) Collezioni di Canoni in Occidente . . . . „ 67. „ 124
C) Leggi secolari . . . . . „ 68. „ 125
D) Lavori scientifici ed Estratti. . . . . „ 69. „ 126
II. Storia particolare del Gius ecclesiastico d'Oriente.
A) Da Giovanni Scolastico fino al Concilio Trullano.
1) Nuove Raccolte di Canoni. . . . . „ 70. „ 127
2) Sorgenti secolari del Diritto.
a) Collezioni ordinarie delle medesime. . . . . „ 71. „ 129
b) Collezioni speciali destinate per la Chiesa . . . „ 72. „ *ivi*
3) Collezioni miste di Leggi ecclesiastiche e secolari . . . . . „ 73. „ 130
B) Dal Concilio Trullano sino a Fozio.
1) Accrescimento della raccolta dei Canoni . . „ 74. „ 132
2) Collezione di Fozio . . . . . „ 75. „ 133
C) Da Fozio sino al tempo moderno.
1) Stato del Diritto ecclesiastico Greco.
a) Sorgenti e loro Collezioni. . . . . „ 76. „ 134

b) Commentarj. . . . . §. 77. *pag* 136
c) Estratti delle collezioni dei Canoni . . . . . „ 78. „ 138
d) Syntagma di Matteo Blastares. . . . . „ 79. „ 139
e) Stato attuale. . . . . „ 80. „ 140
2) Storia del Diritto ecclesiastico Russo.
a) Nei tempi antichi . . . . . „ 81. „ 141
b) Stato attuale . . . . . „ 82. „ 143
3) Sorgenti del Diritto ecclesiastico nella Servia, nella Bulgaria e nella Valachia . . . . . „ 83. „ 144
III. Storia del Diritto ecclesiastico occidentale.
A) Dal quinto fino al nono secolo.
1) Sorgenti sciolte . . . . . „ 84 „ 146
2) Collezioni delle sorgenti.
a) In Italia.
α) Raccolte delle Leggi ecclesiastiche . . . . . „ 85. „ 147
β) Leggi secolari . . . . . „ 86. „ 150
b) Collezioni nell'Affrica . . . . . „ 87. „ 151
c) Collezioni in Spagna . . . . . „ 88. „ 154
d) Sorgenti di Diritto in Inghilterra ed in Irlanda . „ 89. „ 156
e) Sorgenti di Diritto nella Gallia e nel Regno dei Franchi.
α) Raccolte di Canoni . . . . . „ 90. „ 158
β) Collezioni sistematiche . . . . . „ 91. „ 160
γ) Diritto secolare . . . . . „ 92. „ 162
3) Libri Penitenziali . . . . . „ 93. „ *ivi*
4) Rituali e Formularj . . . . . „ 94. „ 165
B) Collezione delle false Decretali.
1) Istoria della medesima. . . . . „ 95. „ 167
2) Scoperta della falsità . . . . . „ 96. „ 171
3) Indagini critiche . . . . . „ 97. „ 172
4) Influenza delle false Decretali sulla disciplina ecclesiastica . . . . . „ 98. „ 177
5) Altre Collezioni affini alle false Decretali . . „ 99. „ 189
C) Stato del Gius Canonico dal decimo fino al dodicesimo secolo.
1) Collezioni avanti Graziano. . . . . „ 100. „ 191
2) Collezioni di Graziano e del Cardinale Laborante „ 101. „ 200
3) Sorgenti del Diritto nei Regni del Nord. . . „ 102. „ 203
D) Stato del Gius Canonico dal XII al XV secolo.
1) Gius Comune.
a) Concilj Generali . . . . . „ 103. „ 205
b) Accettazione della Raccolta di Graziano nelle Università . . . . . „ 104. „ 206
c) Collezioni delle Decretali avanti Gregorio IX. . „ 105. „ 208
d) Collezioni delle Decretali dopo Gregorio IX. . . „ 106. „ 211
e) Lavori scientifici sul Gius Canonico. . . . . „ 107. „ 214
2) Sorgenti particolari di Diritto nei singoli Regni.
a) In Germania, in Francia, in Inghilterra ed in Ungheria. . . . . „ 108. „ 219
b) Sorgenti di Diritto nei Regni del Nord. . . . „ 109. „ 220

E) Il decimoquinto secolo.
1) I Concilj . . . . . §. 110. pag. 222
2) Reazione sopra i diversi Paesi . . . . . „ 111. „ 224
F) I tre ultimi secoli.
1) Stato del Diritto ecclesiastico cattolico.
a) Concilio di Trento. . . . . „ 112. „ 226
b) Sorgenti particolari di Diritto nei singoli Regni . „ 113. „ 227
c) Influenza di nuove opinioni dottrinarie. . . . „ 114. „ 229
d) Influenza della Rivoluzione Francese . . . . „ 115. „ 233
e) Sorgenti nuovissime del Diritto . . . . . „ 116. „ 235
2) Storia del Diritto ecclesiastico dei Protestanti.
a) In Germania e nei Regni del Nord. . . . . „ 117. „ 236
b) Francia, Paesi Bassi, Inghilterra e Scozia . . . „ 118. „ 239

CAPITOLO III.

Delle sorgenti di Diritto ecclesiastico che sono ancora in vigore.

Prospetto . . . . . „ 119. „ 241
II. Delle Collezioni del Gius ecclesiastico vigente.
A) Fondamento della loro autorità. . . . . „ 120. „ *ivi*
B) Forma delle Collezioni officiali.
1) Nel medio-Evo. . . . . „ 121. „ 243
2) Nuovi Cambiamenti subiti dalle medisime. . „ 122. „ 245
C) Dell'uso attuale del *Corpus Juris Canonici*. . . „ 123. „ 247
III. Del Concilio di Trento. . . . . „ 124. „ 250
IV. Delle regole della Romana Cancelleria . . . . . „ 125. „ 251

LIBRO TERZO

DELLA COSTITUZIONE DELLA CHIESA.

CAPITOLO I.

Del Papa e suoi Coadiutori.

I. Del Primato.
A) In generale . . . . . „ 126. „ 253
B) Diritti del Primato . . . . . „ 127. „ 255
C) Vedute dottrinali sul Primato . . . . . „ 128. „ 256
D) Diritti onorifici del Papa . . . . . „ 129. „ 258
E) Dello Stato della Chiesa. . . . . „ 130. „ 260
II. De' Cardinali.
A) Storia di questa Dignità. . . . . „ 131. „ 261
B) Diritto odierno . . . . . „ 132. „ 263
III. Della Curia Romana.
A) Congregazione dei Cardinali . . . . . „ 133. „ 264
B) Collegj Pontificii per il governo e per l'amministrazione della Giustizia . . . . . „ 134. „ 266
IV. De' Legati e Vicarj Apostolici.
A) Stato e vicende di queste cariche nei tempi antichi . „ 135. „ 269
B) Loro fortuna nel medio-Evo. . . . . „ 136. „ 270
C) Diritto odierno . . . . . „ 137. „ 272

CAPITOLO II.

Dei Vescovi e loro Ajuti.

I. Carattere ed essenza dello Episcopato . . . . . § 138. pag. 274
II. De' Capitoli.
A) Posizione primitiva del Presbiterio e del Clero. . „ 139. „ 276
B) Origine della vita canonicale . . . . . „ 140. „ 277
C) Cambiamenti nel medio-Evo . . . . . „ 141. „ 279
D) Diritto odierno.
1) Composizione dei Capitoli . . . . . „ 142. „ 280
2) Diritti dei Capitoli . . . . . „ 143. „ 281
E) Delle diverse cariche e Dignità nei Capitoli. . . „ 144. „ 284
III. Ajuti e Vicarj dei Vescovi.
A) Ordinarj . . . . . „ 145. „ 286
B) Ajuti straordinarj o Coadiutori propriamente detti . „ 146. „ 289
IV. Dei Parrochi.
A) Origine di questo ufficio. . . . . „ 147. „ 290
B) Della incorporazione delle Parrocchie. . . . . „ 148. „ 292
C) Dei Parrochi e loro Coadiutori secondo il Gius odierno . . . . . „ 149. „ 293
D) Della amministrazione delle Cappelle . . . . . „ 150. „ 294
V. Della Curia Vescovile . . . . . „ 151. „ 296
VI. Delle Esenzioni . . . . . „ 152. „ *ivi*

CAPITOLO III.

Degli Arcivescovi, Esarchi, Patriarchi e Primati.

I. Degli Arcivescovi.
A) Significato di questa Dignità . . . . . „ 153. „ 299
B) Diritti onorifici degli Arcivescovi . . . . . „ 154. „ 300
II. Degli Esarchi, Patriarchi e Primati . . . . . „ 155. „ 302

CAPITOLO IV.

Dei Concilj.

I. Introduzione. . . . . „ 156. „ 306
II. Dei Concilj generali.
A) Loro organizzazione. . . . . „ 157. „ 307
B) Rapporto dei Concilj generali col Papa . . . . „ 158. „ 309
III. Dei Concilj Provinciali e Nazionali . . . . . „ 159. „ 312
IV. Sinodi Diocesani e Capitoli Provinciali . . . . . „ 160. „ 315

CAPITOLO V.

Costituzione della Chiesa d'Oriente.

Introduzione . . . . . „ 161. „ 317
I. De' Vescovi e loro Ajuti.
A) Degli officj sacri . . . . . „ 162. „ *ivi*
B) Coadiutori vescovili d'altro genere. . . . . „ 163. „ 318
II. Degli Arcivescovi, Metropolitani ed Esarchi . . . . „ 164. „ *ivi*
III. De' Patriarchi e loro Corte . . . . . „ 165. „ 319
IV. Della supremazia ecclesiastica in Russia e nel Regno Ellenico . . . . . „ 166. „ 320

CAPITOLO VI.

Costituzione ecclesiastica dei Paesi Protestanti.

I. Costituzione in Germania.
A) Ministri della divina parola . . . . . §. 167. *pag.* 322
B) Organi del Governo esteriore della Chiesa . . . . „ 168. „ *ivi*
II. Costituzione ecclesiastica in Danimarca, nella Norvegia e nell'Islanda . . . . . „ 169. „ 324
III. Costituzione ecclesiastica della Svezia . . . . . „ 170. „ 325
IV. Costituzione della Chiesa Episcopale Anglicana. . . . „ 171. „ 326
V. Costituzione ecclesiastica in Ginevra, in Francia ed in Scozia . . . . . „ 172. „ 328
VI. Costituzione ecclesiastica nei Paesi Bassi. . . . . „ 173. „ 329

LIBRO QUARTO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CHIESA.

CAPITOLO I.

Amministrazione dei Sacramenti.

I. Natura di questa amministrazione . . . . . „ 174. „ 333
II. Diversi gradi nell'amministrazione dei Sacramenti. . . „ 175. „ 334

CAPITOLO II.

Amministrazione dell'Insegnamento.

I. Della conservazione del Dogma . . . . . „ 176. „ 336
II. Della propagazione della Dottrina. . . . . „ 177. „ 338
III. Dello allontanamento delle false dottrine . . . . . „ 178. „ 340

CAPITOLO III.

Amministrazione della Disciplina.

I. Della Legislazione.
A) Sua teoria. . . . . „ 179. „ 345
B) Dei Privilegi e delle Dispense . . . . . „ 180. „ 346
II. Della Giurisdizione ecclesiastica.
A) Sua applicazione.
1) Alle materie religiose. . . . . „ 181. „ 348
2) La Chiesa come Magistratura arbitramentale . „ 182. „ 350
3) La Chiesa come Foro privilegiato de' Chierici . „ 183. „ 351
4) La Chiesa come Foro delle persone bisognose di tutela. . . . . „ 184. „ 353
B) Dei Tribunali ecclesiastici . . . . . „ 185. „ 354
C) Della Procedura . . . . . „ 186. „ 358
III. Esercizio dell'alta sorveglianza . . . . . „ 187. „ 359
IV. Del potere penale della Chiesa.
A) Oggetti di esso.
1) Delitti religiosi. . . . . „ 188. „ 362
2) Giurisdizione penale della Chiesa su i delitti d'ufficio e di stato commessi dagli Ecclesiastici. „ 189. „ 364

3) La Chiesa come Foro privilegiato degli Ecclesiastici. . . . . § 190. pag. 365
B) Delle pene ecclesiastiche.
1) Loro diverse specie . . . . . „ 191. „ 368
2) Principj generali . . . . . „ 192. „ 374
C) Dei Tribunali. . . . . „ 193. „ 375
D) Della Procedura. . . . . „ 194. „ 378
L) Del diritto alle imposizioni ecclesiastiche.
A) Contribuzioni ordinarie dei Laici. . . . . „ 195. „ 382
B) Contribuzioni in casi particolari . . . . . „ 196. „ 383
C) Oneri speciali del Clero. . . . . „ 197. „ 384
D) Contribuzioni speciali al Papa. . . . . „ 198. „ 387
E) Contribuzioni in occasione della collazione degli Uffici ecclesiastici.
1) Introduzione istorica . . . . . „ 199. „ 388
2) Diritto odierno . . . . . „ 200. „ 389

INTRODUZIONE

§. 1. — I. *Del Diritto ecclesiastico in se.*

A) *Indicazione generale della materia.*

I confessori della dottrina rivelata da Cristo, quantunque divisi in diverse comunità locali *a*), si riguardarono però nel principio come una comunità sola *b*), la quale essi, per questo appunto che unica era e doveva essere, denominarono antonomasticamente la Chiesa, ossivvero la Chiesa di Cristo *c*). Cotesta chiesa si formò, giusta le leggi fondamentali impresse alla sua essenza, un certo ordinamento ed una certa disciplina, alla quale si riportava come a suo canone *d*), e ch'ella, per mezzo dei canoni o regole da lei medesima stabiliti, estese e confermò secondo il bisogno. Nell'Occidente la parola *canone* fu ritenuta a designare li statuti della Chiesa: ond'è, che dal XII secolo in poi, il complesso della disciplina ecclesiastica fu chiamato *Gius canonico e*). Verso questa stessa epoca

a) Ἐκκλησίαι, Act. XIII. 1.

b) Ἐκκλησία, Ephes. I. 22. 23. V. 23. Coloss. I. 18.

c) *Ecclesia, Christi ecclesia* è la denominazione usata dai Padri Apostolici. *Ecclesia Christiana* è posteriore.

d) Κάνων significava in generale *ordine, regola*. In questo significato è usato in *Philipp.* III. 16, Conc. Neocæs. a. 314. c. 14. Conc. Nicæn. a. 325, c. 2. 6. 9. 10. 13. 16. 18.

e) Prima di cotesta epoca siffatta espressione tecnica non si conobbe; ma o si diceva allegando « *Canones* » semplicemente, o si usava l'espressione *Canonum statuta, forma, disciplina*. Dopo il nono secolo si adottò anche la denominazione di *Canonica sanctio*, Nicol. 1. (c. 1. D. X.), *lex canonica, Carol. Imp. in Synodo Belvac. a* 845 *c.* 1. *Canonum iura*, Burchard. *Worm. in præf. decreti*. La espressione *Jus canonicum* in questo significato tecnico ebbe primieramente origine quando il diritto ecclesiastico incominciò a formare un corpo di disciplina scientifica. Essa, per quanto ho potuto riscontrare, si trova per la prima volta nella Somma di Sicardo. *Ved. Sarti de claris archigymnasii Bononiensis Professoribus*. T. I. P. II. p. 195.

però s'incontra già, come sinonimo di quella espressione, anche l'altra: *Diritto ecclesiastico f*).

§. 2. — B) *Diversità prodotte dalla varietà delle professioni di fede.*

La Chiesa di Cristo fu in origine, come la stessa fede cristiana, una ed indivisa. Nel seguito dei tempi però alcune singole parti si sono staccate da cotesta unità, dandosi la forma di Chiesa separata e distinta. Così la Chiesa d'Oriente, almeno in quanto alla sua costituzione, si è di buon'ora separata da quella d'Occidente. In quella prima si vide più tardi la Chiesa Russa, ed al presente anche quella del nuovo Reame di Grecia, farsi indipendenti. Nell'Occidente poi, pel grande scisma del XVI secolo, sonosi i Protestanti emancipati dalla Chiesa Cattolica Romana, e secondo la diversità dei luoghi e delle confessioni, divisi in particolari chiese, e comunioni. Quantunque tra le dottrine cristiane in conflitto una sola sia la vera, e per conseguenza una sola esser possa la vera Chiesa, pure tutti cotesti partiti religiosi hanno in fatto ed in politica preso una esteriore consistenza, e più o meno anche una giuridica personalità. Ond'è che il diritto ecclesiastico è distinto in tante ramificazioni, quante sono le comunioni cristiane legalmente riconosciute.

§. 3. — II. *Del Diritto ecclesiastico considerato come scienza.* A) *Nozione ed oggetto del medesimo.*

La disciplina ecclesiastica si mantenne lungo tempo, senza che su di lei si scrivesse o insegnasse in forma scientifica. Ciò solo avvenne dopochè, e per la moltiplicità dei gius scritti, e per le controversie che insorsero, e per la complicazione dei rapporti, fu eccitata la riflessione, e diretta la coscienza della Chiesa anche a questa parte

f) *Jus ecclesiasticum* è detto in un' antica somma del Decreto in Savigny, *Storia del gius rom. nel medio evo. Part. III.* §. 190.

della sua vita interiore. Allora il diritto ecclesiastico si formulò in una propria disciplina scientifica, che prese il nome di giurisprudenza ecclesiastica. La quale può spiegare i suoi effetti in triplice senso. Primo, essa raccoglie in una forma scientifica ciò che di fatto nella Chiesa ha forza di legge. Secondo, essa mostra in qual modo è nato il diritto vigente. Terzo finalmente, essa prova come questo diritto è di fatto razionale, lo che vuol dire, che esso corrisponde all'idea ed allo scopo della Chiesa. Da questa triplice direzione deriva pure un triplice metodo per trattare in una maniera scientifica il gius ecclesiastico, il pratico, cioè, l'istorico ed il filosofico. Tutti e tre però debbono essere congiuntamente impiegati, non senza stare in guardia sì dalla goffaggine e dal cattivo gusto dell'antico metodo puramente pratico, come pure dagli abusi d'istoria *g*) e di filosofia *h*), che il tempo moderno si è permessi sopra di questa scienza.

g) Tra gli altri abusi della istoria apparisce ad evidenza quello di avere isolato dalla vita della Chiesa un certo periodo di tempo, e segnatamente i tre primi secoli, e di aver presentate le forme già sviluppate in allora come l'ideale e la norma con che dovrebbero essere giudicate le istituzioni del tempo moderno. Un tal metodo, non ostante l'apparente dottrina su cui sostiensi, è tuttavia contrario affatto alla istoria; mentre esso, quasi che la ragione della Chiesa siasi esaurita in quel periodo, niega l'organico progresso nell'ulteriore sviluppo, e considera quest'ultimo soltanto come una degenerazione, o una serie di accidentalità. Per una strana contradizione coloro che ostentano tanta indifferenza per riguardo alle forme, son quelli stessi che vorrebbero qui assoggettare la vita della Chiesa a forme inalterabili. Il vero storico, al contrario, tenendo dietro di secolo in secolo al suo soggetto, ravviserà nella connessione dei rapporti e delle particolarità proprie di ogni epoca l'interna necessità che ha determinata la sua forma, e secondo questa, e non dietro un falso Ideale storico, regolerà il suo giudizio.

h) L'elemento essenziale della Chiesa cristiana è la rivelazione, che vuol dire, qualche cosa di positivo: da questa tesi dee prendere il suo punto di partenza ogni filosofia intorno al diritto ecclesiastico. Nei tempi moderni, al contrario, si è filosofato su questa materia in modo, che, astrazion fatta dal Cristianesimo, si è tentato di costruire sopra dei puri concetti razionali un sistema sulla Chiesa e sulla ecclesiastica potestà, sotto il nome di diritto ecclesiastico naturale. Un tal sistema però è inammissibile da un lato pel dritto della Chiesa Cristiana, posto che esso adotta un punto di partenza contro del quale quest'ultimo dee protestare in prevenzione: da un altro lato è pernicioso, poichè allontana lo sguardo e l'interesse dalla diritta via. Alcuni han preteso di applicare il lor diritto ecclesiastico naturale alla Chiesa Cristiana, almeno come norma de' suoi rapporti esteriori col-

§. 4. — B) *Scienze ausiliari.*

Il diritto ecclesiastico è una materia così svariata, che non si può trattare a fondo senza il sussidio di molte altre scienze. Tra le ecclesiastiche vengono in questa categoria la dogmatica e l'exegesi, avvegna che quest'ultima costituisca il fondamento di molte ecclesiastiche costituzioni: poi principalmente la cognizione della storia ecclesiastica *i*) e delle antichità cristiane *k*): inoltre la geografia ecclesiastica *l*), la statistica *m*), la cronologia *n*), la diplomatica della

l'autorità dello Stato, e colle altre società religiose. Ma le regole che la Chiesa ha da seguire, debbe ella stessa tracciarsele conforme alla sua natura e destinazione, ed i principj cui l'autorità dello Stato dee in questo rapporto subordinare le sue operazioni, debbono modellarsi, quando lo stato voglia esser cristiano, su questo punto di vista positivo; altrimenti essi rientrano nella teoria della legislazione civile.

i) Fra le opere d'istoria ecclesiastica gli Annali del Cardinale Cesare Baronio († 1607) con i suoi continuatori Odorico Rainaldo, Giac. Laderchio, Abramo Bzovio, Enr. Spondano, e con le rettificazioni del dotto Minorita Pagi († 1699) sono sempre indispensabili a cagione dei molti documenti che vi sono inseriti. Vi hanno pure le opere di Natale Alessandro, di Sebastiano il Nano di Tillemont, di Claudio Fleury, colla continuazione di Claudio Fabre, Bérault-Bercastel, Ducreux, Aug. Orsi, colla continuazione del P. A. Bechetti; Saccarelli, Leop. conte di Stolberg, continuate da Kerz; J. N. Hortig nella nuova ed eccellente elaborazione di Döllinger; Katercamp. Ign. Ritter, Othmar di Rauscher, Ruttenstock e Döllinger. I Luterani hanno i Centuriatori di Magdeburgo, e gli scritti di Arnold, Baumgarten, Pfaff, Walch, Semler, Mosheim, Schröckh, Schmidt, Spittler, Henke, Plank, Stäudlin, Gieseler, Neander, Engelhardt, Guerike, Hase, e Gfrörer. I Riformati posseggono le opere di Enrico Hottinger, Fed. Spanheim, Samuele Basnage, d'Hermann Venema.

k) Sull'antichità cristiane vi sono le opere di Schelstrate, Martene, Mamacchi, Selvagio, Pelliccia, e Binterim. I Protestanti hanno quelle di Bingham, di J. H. Böhmer, d'Augusti, Schöne, e Rheinwald.

l) Delle scienze ausiliari fanno menzione Doujat, *Prænotion. canonic. lib. V. c.* 16., e Glück *Præcogn. uberior. cap.* 3. *sect.* 3.

m) *Geografia e Statist. della Chiesa* di L. Fed. Stäudlin, Tubing. 1804. Th. II. 8.° In quest'opera si trovano anche i sussidj letterarj su la statistica ecclesiastica de' diversi paesi. Un'opera destinata soltanto per la Germania, fu quella di Fr. Xav. Holl *Statistica ecclesiæ germanicæ T. I. Heidelb.* 1779. 8.° Inoltre diversi tra gli Episcopati germanici hanno, per ciò che li riguarda, degli scritti d'ordinario assai dettagliati. Di ciò parla anche Glück *Præc. uberiora Cap. III. Sect.* 1. Tit. 1. §. 89. L'opera la più moderna in questo genere si è quella intitolata *Die alte unde neue Erzdiöcese Köln in Dekanate eingetheilt* di A. J. Binterim, e di J. H. Mooren. Mainz. 1828. Th. 3. 8.°

n) L'opera principale su questa materia è *L'art de verifier les dates* (par Dom.

Chiesa *o*). Fra le scienze profane, la cognizione accurata dello stato civile dei popoli presso i quali si sviluppò il gius canonico, si rende affatto indispensabile per trattarlo istoricamente. Bisogna perciò esser versati nel romano, e più ancora nel germanico diritto. Anche il gius Mosaico presenta il germe di diverse istituzioni ecclesiastiche *p*). Per la spiegazione delle sorgenti e dei documenti, giova consultare i Glossarj delle lingue greca *q*) e latina *r*) all'epoca del loro decadimento. Finalmente anche la numismatica può, sotto certi rapporti, esser d'un qualche giovamento *s*).

§. 5. — C) *Classificazione della materia*. 1) *Stile antico.*

I tentativi di classificazione delle materie del gius ecclesiastico ci si mostrano fino dal sesto secolo, nel cominciar che si fece a raccogliere le sorgenti del medesimo in ordine sistematico. Esso però presentava molte lacune, siccome quello che limitato era al solo ma-

Clement.) quatr. édit. Paris 1819-30. 35 vol. 8.°. I documenti generali sulla cristiana cronologia si trovano nel secondo volume di Ideler « Manuale della Cronologia mattematica e tecnica » Berlino 1825. Th. II. 8.°

o) I sussidj in questa materia si trovano nell'opera rimasta incompleta di Schönemann: *Versuch eines vollständigen Systems der allgemeinen besonders älteren Diplomatik*. Hamb. 1801. Leipz. 1818. Th. II. 8.

p) J. D. Michaelis Mosaisches Recht. Frankfurt 1777. Th. VI. 8.°

q) *Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ græcitatis* — auctore Carolo Dufresne Domino Du Cange († 1668). Lugd. 1688. Tom. II. fol.

r) *Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis* — auctore Carolo Dufresne Domino Du Cange: *editio nova locupletior et auctior opera et studio Monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri*. Paris. 1733-1736. 6 vol. f.°, *Glossarium novum ad scriptores medii evi cum latinos tum gallicos seu supplementum ad auctiorem Glossarii Cangiani editionem — collegit et digessit* D. P. Carpentier O. S. B. Præpositus S. Onesimi Dancheriensis. Paris. 1766. 4 vol. f.° Per l'uso manuale viene indicato (Adelung) *Glossar. manuale ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis*. Hal 1772. 6 vol. 8.° Tutte queste opere sono però addivenute superflue dopo il *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis conditum a Carolo Dufresne Domino Du Cange auctum a Monachis ordinis S. Benedicti cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii et aliorum digessit* G. A. L. Henschel. Parisiis 1840. 8 vol. 4.°

s) I sussidj letterarj per questa parte sono indicati in Glück *Præcognita uberiora* Cap. III. Sect. V. Una nuova opera su questa materia è quella di J. Appel *Repertorium der Münzkunde des Mittelalters*. Pesth. 1820. Th. IV. 4.°

teriale del gius scritto, dove moltissimi rapporti non erano contemplati. Le collezioni sistematiche del medio evo furono a vero dire più ricche, però tutt'altro che accurate e complete nel loro ordinamento. Esso ciò nonostante prevalse per lungo tempo, poichè sì nei verbali, come nei commenti scritti, era uso comune di riportarsi sempre a quelle collezioni. Nel rimanente la materia eravi trattata in modo puramente pratico, senza riguardo alcuno alla parte storica. Un passo al miglioramento si fece nel secolo XVI allorquando s'incominciò a trattare il diritto canonico in un ordine sistematico nuovo. Solo che in esso adottossi la divisione delle Istituzioni Giustinianee in persone, cose e azioni; divisione, che se ben si affà al diritto privato dei Romani, male e forzatamente si adatta alla materia del diritto ecclesiastico. Allora pure s'introdussero a poco a poco nei trattati delle ricerche istoriche sopra i di lui fonti, le quali riceverono un più ampio sviluppo, tostochè, dopo il grande scisma, si formò un diritto dei Protestanti, e poi allorchè si cercò di ricondurre a basi scientifiche i rapporti tra la Chiesa e la potestà temporale. Or fu che nei sistemi d'insegnamento o si trattò separatamente il diritto ecclesiastico dei Cattolici e dei Protestanti, e quello intorno ai rapporti tra la Chiesa e lo stato, oppure, dottrina per dottrina, si segnalarono via via le discrepanze del diritto della Chiesa Protestante, ed i rapporti col potere politico. Rispetto al diritto ecclesiastico dei Protestanti, si prese solamente in esame quello della Germania, e si lasciò affatto inosservato il diritto della Chiesa d'Oriente.

§. 6. — 2) *Piano di quest'Opera.*

La presente opera è distribuita nei seguenti punti di vista. Il primo libro contiene, quasi a modo d'introduzione, le dottrine generali che servono di base al subietto: nel secondo si tratta delle sorgenti del diritto ecclesiastico. I quattro successivi comprendono il gius pubblico della Chiesa, ossia le istituzioni che le si referiscono considerata nel suo tutto. In ordine a ciò, il terzo libro parla della costituzione della Chiesa, ossia delle persone che la governano: il

quarto delle ramificazioni, od obietti dell'ecclesiastica amministrazione: il quinto dei funzionarj ecclesiastici *t*): il sesto dei beni della Chiesa come mezzo onde provvedere ai suoi esterni bisogni. Il settimo libro, al contrario, si occupa della vita ecclesiastica e dei rapporti giuridici dei singoli componenti la Chiesa. L'ottavo in fine offre un prospetto dell'influenza, che lo spirito e la vita della Chiesa hanno spiegata sul diritto della civile società, ed i cambiamenti che ne sono derivati *u*). I rapporti della Chiesa con lo stato vengono discussi in genere nel primo libro, in specie poi in ogni trattato che vi ha relazione. Il diritto della Chiesa Greca e Protestante è congiunto a quello della Chiesa Cattolica, e tutti e tre sono stati fra loro strettamente connessi, o viceversa d'assai disgregati, secondo che sembrava richiedere la uniformità dei principj, o le particolarità dell'argomento.

§. 7. — D) *Sussidj letterarj.*

Oltre alle sorgenti, si trova intorno a questa materia larga copia di sussidj nelle numerose opere scientifiche pubblicate sotto forme, e vedute le più svariate. Noi faremo all'uopo parola di quelle che riguardano unicamente collezioni di diritto, o speciali dottrine. Le opere di contenuto più generale si possono ridurre alle classi seguenti: I. Opere bibliografiche, nelle quali vengono indicati i libri che trattano del diritto ecclesiastico *v*). II. Scritti che servon d'introduzione alla scienza, e che trattano in generale delle nozioni

t) Ciò che concerne ciascun officio in particolare forma il subietto del terzo libro. Ma la Chiesa, oltre di ciò, ha su gli officj e sugli ufficiali ecclesiastici in generale emesse molte disposizioni, le quali per maggior chiarezza si sono classate in un libro a parte.

u) Prima della quarta edizione di questo Manuale non erasi tentata una simile connessione. Per questa hanno ricevuto conveniente collocamento certe dottrine, le quali altrimenti solo forzatamente o per incidenza avrebber potuto portarsi nel sistema, come per esempio la teoria del gius canonico su i contratti, su le rendite, e su i testamenti. Da ciò ancora apparisce evidente la grande influenza della Chiesa sulle nostre civili istituzioni.

v) J. A. a Riegger *Bibliotheca juris canonici*. Vindob. 1761. 2 vol. 8.° Appartengono a questa categoria anche i cataloghi generali di Lipenio, Fontana, Camo ed Ersch.

preliminari, delle sorgenti, e della storia letteraria del diritto canonico *w*). Fra le molte opere di questo genere si distinguono quelle di Doujat e Glück. III. Opere storiche. Il primo ad aprirne la via fu il benemerito Vescovo Ant. Agostino *x*): nulladimeno non vi ha per anche un'opera la quale comprenda tutta la storia del diritto ecclesiastico. Thomassin ha trattata la storia della costituzione della Chiesa con profonda erudizione, e con vero spirito storico *y*). Le altre opere della scuola francese relative a questa materia sono da consultarsi con qualche precauzione *z*). In Germania Plank ha tolti i suoi materiali specialmente da Thomassin *a*). Vi sono diversi saggi sulla istoria delle sorgenti, ma e per essere incompleti, e per i resultamenti delle recenti scoperte sono divenuti presso che inutili *b*). La storia letteraria del gius canonico non è trattata in un li-

w) J. Doviat *Prænotionum canonicarum libri quinque*. Paris. 1687. 4.° Mitav. et Lips. 1776—79. 2. vol. 8.°, A. Plettenberg *Introductio in ius canonicum*. Hildesh. 1692., J. E. Floerke *Prænotiones iurisprud. ecclesiast.* Jenæ 1723. Halæ 1756. 8.°, F. X. Zech *Præcognita iur. can. ad Germaniæ catholicæ principia et usum accomodata.* Ingolst. 1749. 1766. 8.°, J. A. a Riegger *Prolegomena ad ius ecclesiast.* Vind. 1764. 8.°, J. Mulzer *Introductionis in iurisprud. ecclesiat. positivam Germanorum Pars I. sive Præcognita.* Bamb. 1770. 8.°, G. S. Lakics *Præcognita iur. ecclesiast. universi*. Viennæ 1775. 8.°, C. P. Glück *Præcognita uberiora universæ iurisprudentiæ ecclesiasticæ Germanorum*. Halæ 1786. 8.° C. Gärtner *Einleit. in das gemeine deutsche Kirchenrecht.* Augsb. 1817. 8.°

x) Ant. August. *Epitome iuris pontificii veteris.* Tarrac. 1586. fol.° Rom. 1614. Paris 1641. 2 vol. fol.

y) L. Thomassin, *Ancienne et nouvelle discipline de l'Église.* Lyon 1678. Paris. 1725. 3. vol. fol.° *Vetus et nova ecclesiæ disciplina circa beneficia.* Paris 1688. 3. vol. fol.° Magunt. 1787. 9 vol. 4.°

z) P. de Marca, *De concordia sacerdotii et imperii.* Paris. 1641. 4.° ed. Baluz. Par. 1663. fol.° ed. Böhmer. Francof. 1708. fol. cum notis Böhmeri et Fimiani. Bamberg. 1788. 6. vol. 4.°, L. E. du Pin *De antiqua ecclesiæ disciplina dissertationes historicæ*. Paris 1686. Colon. 1691.

a) G. J. Plank, *Geschichte der christlich-Kirchlichen Gesellschaftsverfassung.* Hannover. 1803. Th. V. 8.°

b) G. van Mastricht, *Historia iuris ecclesiastici et pontificii.* Duisb. 1676. 8.° Halæ 1719. 8.° J. Doujat *Histoire du droit canonique.* Paris 1677. 8.° J. G. Pertsch, *Kurze Historie des canonischen und Kirchenrechts.* Leipz. 1753. J. Mulzer, *Historia legum ecclesiasticarum positivarum, quibus in Germania utimur.* Bamb. 1772. 8.° J. M. Pichler, *Geschichte von dem Ursprung, Fortgang, und dermaligen Zustand des geistlichen Rechts in katholischen Ländern.* Ulm. 1773. L. J. Spittler, *Geschichte des canonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidor.* Halle 1778. 8.° ed accresciuta alquanto nelle opere complete di questo autore. Stuttg. 1827.

bro a parte, ma soltanto nelle introduzioni; con tutto ciò molto si è scritto in proposito nelle opere sulla storia delli Autori ecclesiastici *c*) e dei giuristi *d*). IV. Grandi commentarj sul diritto ecclesiastico attualmente in vigore. Le antiche opere di questo genere composte secondo l'ordine delle Decretali, sono da raccomandarsi unicamente per le speciali questioni che vi sono trattate, nel quale aspetto presentano per lo più erudizione profonda *e*). Fra l'opere sistematiche *f*) quella di Van Espen, sì per il gusto istorico, come per l'elevatezza dello stile onde è trattata, gode a ragione del pubblico favore, ed è molto in voga. Anche l'opera del Benedettino Zallwein, benchè ristretta alla costituzione della Chiesa ed ai rapporti fra la Chiesa e lo stato, sì per la sua profondità, come per l'aggiustatezza del criterio onde è scritta, e per essersi prese in essa a considerare le parti-

Th. I. M. Dannenmayer, *Historia juris ecclesiastici*. Vindob. 1806. 8. J. J. Lang, *Geschichte und Institutionen des katholischen und protestantischen Kirchenrechts*. Th. I. Tüb. 1827. 8.°

c) L. E. du Pin, *Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques*. Paris 1693. 19. vol. 4.°

d) G. Panziroli, *De claris legum interpretibus libri quatuor*. Venet. 1637. Lips. 1721. 4.° Una delle opere più interessanti è quella dell'abate Mauro Sarti e del suo continuatore Fattorini *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a sæculo XI. usque ad sæculum XIV*. T. I. P. I. Bononiæ 1769. P. II. 1772. f.° Di non poco vantaggio è altresì l'eccellente opera di Savigny, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. Zweite Ausgabe*. Heidelberg. 1834. 6 Th. 8.° Questa nel Tom. III, cap. XVII. tratta per minuto anche delle opere sulla storia letteraria del diritto.

e) L. Engel, *Collegium universi iur. canon. nov. ed.* Salisb. 1770. 4.° A. Reiffenstuel *Ius can. universum iuxta titulos librorum V. Decretalium*. Ven. 1704. 3 vol. fol. Ingolst 1743. 6 vol. fol., J Wiestner, *Inst. canon. sive Ius ecclesiast. ad Decretal. Gregor. IX. libros quinque*. Monach. 1705. 5 v. 4.°, F. Schmalzgruber, *Ius ecclesiast univers*. Ingolst. 1726. 3 vol. fol., V. Pichler, *Ius canon. secundum Gregorii IX. Decretalium titulos explanatum*. Aug. Vind. 1728. 1741. fol., F. Schmier, *Iurisprudentia canonico-civilis seu Ius canonicum universum iuxta libros V. Decretalium*. nov. ed. Avenion. 1738. fol., P. Boekhn, *Commentarius in ius canon. universum* nov. ed. Paris. 1776. 3 vol. fol.

f) A. Barbosa, *Iuris ecclesiastici universi libri tres de personis locis et rebus ecclesiasticis*. Lugd. 1699. fol., J. Cabassutius, *Theoria et praxis iuris cononici* nov. ed. Venet. 1757. fol., Z. B. Van-Espen, *Ius ecclesiasticum universum hodiernæ disciplinæ præsertim Belgii, Galliæ, Germaniæ et vicinarum provinciarum accommodatum*. Colon. Agripp. 1702. fol. nov. ed. Mogunt. 1791. 3 vol. 4.°, P. Gibert, *Corpus iuris canonici per regulas naturali ordine digestas*. Colon. Allobr. 1725. 3 vol. fol.

colari condizioni della Germania e del diritto ecclesiastico dei Protestanti, merita se ne faccia una peculiare menzione *g*). I moderni lavori degl'Italiani, a motivo dell'accuratezza colla quale sono trattate le questioni di diritto pratico, riscuotono lode e plauso particolare *h*). Un commentario pubblicato in Germania è, a vero dire, se si riguarda a' pensieri, rigorosamente ecclesiastico, ma non sodisfa alle più elevate esigenze scientifiche che in oggi si vogliono paghe *i*). Fra li scrittori Protestanti si distinguono il Carpzovio *k*) per la sua influenza sulla pratica della sua Chiesa, l'olandese Gisb. Voet *l*) per la profonda discussione dei principj fondamentali, e Böhmer *m*) per la storica erudizione. Il manuale di Wiese *n*) viene spesso citato a dir vero, ma la sua inesattezza, goffaggine, e bassa polemica, gli avrebbe da gran tempo dovuto meritare piuttosto una totale oblivione. V. Manuali più compendiosi. Dopo quello di Lancellotti *o*) molti ne sono venuti alla luce, ma tutti presto dimenticati. Quelli che apparvero in Francia *p*) e in Germania *q*), prendono d'ordinario in esame i particolari rapporti del

g) G. Zallwein, *Principia iuris ecclesiastici universalis et particularis Germaniæ:* nov. ed. August. 1781. 5 vol. 8.°

h) Ubaldi Giraldi, *Expositio iuris pontificii iuxta recentiorem ecclesiæ disciplinam.* Romæ 1769. 3 vol. fol., C. S. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum universum.* Venet. 1778. 4 vol. 4.°, Benedicti Papæ XIV, *De synodo diœcesana libri tredecim:* nov. ed. Augustæ Vindel. 1769. 2 vol. 4.°

i) *Kritischer Kommentar über das Kirchenrecht von A. Frey. Zweite Auflage fortgesetzt von I. Scheill.* Kitzingen. 1823. 5 Bde. 8.°

k) B. Carpzow, *Iurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis.* Lipsiæ 1649. Dresd. 1718. f.°

l) Gisb. Voetius, *Politica ecclesiastica.* Amstel. 1763. 4 vol. 4.°

m) J. H. Böhmer, *Ius ecclesiasticum Protestantium usum hodiernum iuris canonici iuxta seriem Decretalium ostendens.* Halæ 1714: nov. ed. 1756. 6 vol. 4.°

n) G. Wiese, *Handbuch des gemeinen in deutschland üblichen Kirchenrechts.* Leipz. 1799. 4 Th. 4.°

o) J. P. Lancelotti, *Institutiones iuris canonici quibus ius Pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur.* Perus. 1563. 4.°

p) Fr. de Roye, *Institutionum iuris canonici libri tres ad ecclesiarum Gallicarum statum accommodati.* Paris. 1681. 12.° Lips. 1722. 8.° Cl. Fleury *Institution au droit ecclésiastique.* Paris 1687. 1767. 2 vol. 12.° *Institutiones iuris ecclesiastici latinas reddidit et cum animadversionibus* J. H. Boehmeri *edidit* J. D. Gruber. Lips. 1724. Francof. 1759. 8.°

q) A. Schmidt, *Institutiones iuris ecclesiast. Germaniæ accomodatæ, edit. III.* Bamb. 1778. 2. vol. 8.°, Ph. Hedderich, *Elementa iuris canonici ad statum ec-*

proprio paese. In Italia, in Spagna e nel Belgio, il manuale dei Devoti è molto in voga, e giustamente apprezzato per causa del profondo sviluppo delle sorgenti *r*). Fra i trattati delli scrittori Protestanti taluni riguardano il diritto ecclesiastico cattolico in un con *s*) quello dei Protestanti, altri si occupano unicamente di quest'ultimo *t*). VI. Trattati di diritto ecclesiastico d'alcuni paesi in particolare. Ve ne hanno di tali sull'antico diritto pratico della Spagna *u*), della Francia *v*), dell'Austria *w*), della Prussia *x*), della Ba-

clesiarum Germaniæ præcipue ecclesiæ Coloniensis adcommodata: edit. II. Bonnæ 1791. 4 vol. 8.°, M. Schenkl, *Institutiones iuris ecclesiastici statui Germaniæ maxime Bavariæ accomodatæ,* edit. X cura J. Scheill. Landish. 1830. 2. vol. 8.°, J. A Sauter, *Fundamenta iuris ecclesiastici Catholicorum,* ed. III. Frib. 1825. 2. vol. 8.°, C. A. von Droste = Hülshoff, *Grundsätze des gemeinen Kirchenrechts der Katholiken und Evangelischen, wie sie in Deutschland gelten.* Zweite Auflag. Münster 1832. Th. 2. 8.° N. J. Cherier, *Enchiridion iuris ecclesiastici ed. II.* Pest. 1839. 2 vol. 8.°

r) J. Devoti, *Institutionum canonicarum libri IV.* Romæ 1785. 4 vol. 8.° Juxta edit. quart. Roman. Gandæ 1836. 2 vol. 8.°

s) G. L. Böhmer, *Principia iuris canonici edit. VII.* Götting. 1802. 8.° G. Wiese, *Grundsätze des Kirchenrechts Fünfte Ausgab.* Götting. 1827. 8.° Th. Schmalz, *Handbuch des kanonischen Rechts.* Dritte Aulf. Berlin 1834. 8.°, K. Fr. Eichhorn, *Grundsätze des Kirchenrechts der Katholischen und der Evangelischen Religionspartei in Deutschland.* Gött. 1831. 2 Th. 8.° J. A. von Grolman, *Grundsätze des allgemeinen, katholischen, und protestantischen Kirchenrechts.* Frankf. 1832. 8.° A. L. Richter, *Lehrbuch des kathol. und evang. Kirchenrechts.* Abth. 1. Leipz. 1841. 8.°

t) C. M. Pfaff, *Iuris ecclesiastici libri V.* Francof. 1732. 8.°, C. F. Hommel, *Principia iuris ecclesiastici Protestantium.* Wilt. 1770. 8.° J. L. von Mosheim, *Allgemeines Kirchenrecht der Protestanten.* Helmst. 1760. Frankf. 1801. 8.°, H. Stephani, *das allgemeine canonische Recht der protestantischen Kirche in Deutschland.* Tübing 1827. 8.° D. G. Jani, *die wahre evangeliske Kirche in Grundzügen des evangelischen Kirchenrechts dargestellt.* Adorf. 1836. 8.°, F. J. Stahl, *die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten.* Erlangen 1840. 8.° F. G. Puchta, *Einleitung in das Recht der Kirche.* Leipz. 1840. 8.°

u) Gundisalvus Suarez de Paz, *Praxis ecclesiastica et secularis cum actionum formulis et actis processuum hispano sermone compositis.* Salmant. 1583. Francof. 1661. f.°

v) *Maximes du droit canonique de France par* L. Dubois. Paris 1681. 1683. 1686. 1703. 2 vol. 12.°, *Histoire du droit public ecclésiastique français par* M. D. B. (du Boullay) Paris 1738. 1740. 2 vol. 12.° Lond. 1750. 3 vol. 12.° nouv. éd. (sans date d'année) 2 vol. 4.°, *Lois ecclésiastiques de France par* L. de Héricourt. Paris 1756. 1771. f.°, *Code ecclésiastique français d'après les loix ecclésiastiques de Hérieourt* par M. Henrion. sec. édit. Paris 1829. 2 vol. 8.°

w) G. Rechberger, *Handbuch des österreichischen Kirchenrechts.* Zweite Aufl. Linz 1816. 2 Th. 8.° In latino, Linz 1818. In italiano, Venezia 1819. A. W. Gustermann, *Oesterreichisches Kirchenrecht.* Wien 1812. 3 Bde 8.°

x) G. A. Bielitz, *Handbuch des preussischen Kirchenrechts,* Zweite Aufl. Lei-

viera *y*), e della Provincia ecclesiastica dell'alto Reno *z*); sul diritto dei Protestanti nella maggior parte dei Paesi Germanici *a*), e sulla condizione di quello nella Francia *b*), nell'Austria *c*), nella Transilvania *d*), nella Polonia, e nella Lituania *e*). Sul diritto ecclesiastico odierno dei Riformati nei Paesi Bassi è venuta novella-

pz. 1831. 8.° E. A. Th. Laspeyres, *Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preussens* Th. I. Halle 1840. 8.°

y) C. A. Gründler, *das im Königr. Baiern geltende Katholische und protestantische Kirchenrecht.* Nürnb. 1839. 8.°

z) J. Longner, *Darstellung der Rechtsverhältnisse der Bischöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz.* Tübingen 1840. 8.°

a) J. F. Reuchlin, *Repertorium für die Amtspraxis der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit in Würtemberg* Reutl. 1813. 2 Th. 8.°, J. C. Pfister, *Die evangelische Kirche in Würtemberg.* Tübing 1821. 8.°, C. Gaupp, *das bestehende Recht der evangelischen Kirche in Würtemberg.* Stuttg. 1830. 2 Th. 8.°. J. K. F. Schlegel, *Kurhannöverisches Kirchenrecht.* Hannov. 1801. 5 Th. 8.° J. A. Ziehnert, *Praktisches evangelisches Kirchenrecht mit besonderer Beziehung auf Sachsen und andere evangelische Länder.* Meissen 1826. 2 Th. 8.° C. G. Weber, *Systematische Darstellung des im Königreich Sachsen geltenden Kirchenrechts.* Leipz. 1819. Th. 1. Abth. 1. 2 Th. II. Abth. 1. 2. 3. C. L. Neubert, *Handbuch des im Königreiche Sachsen mit Einschluss der Ober-Lausitz geltenden Kirchen-Ehe-und Schulrechts.* Leipz. 1837. 3. Bde. 8.° K. W. Ledderhose, *Versuch einer Anleitung zum Hessenkasselschen Kirchenrecht. Neu bearbeitet von E. H. Peiffer.* Cassel. 1821. 8.° E. Zimmermann, *Verfassung der Kirche und Schule im Grossh. Hessen.* Darmst. 1832. 8.° P. L. Roman, *Versuch eines Badischen evangelisch-lutherischen Kirchenrechts* Pforzheim 1806. 8.° F. W. Siggelkow, *Handbuch des Mecklenburgischen Kirchen- und Pastoralrechts.* Rostock 1797. 8.° W. Otto, *Handbuch des besonderen Kirchenrechts der evangelisch-christlichen Kirche im Herzogthum Nassau.* Nürnb. 1828. 8.° C. F. Arndt, *Handbuch der im Herzogthum Anhalt-Dessau geltenden Vorschriften, welche das Kirchen-und Schulwesen betreffen.* Dessau 1837. 8.° F. A. Ludewig, *die Kirchenverfassung im Herzogthum Braunschweig.* Helmst. 1834. 8.° N. J. Johannsen, *Versuch das kanonische Recht so weit es für die Protestanten brauchbar ist, mit den eigenen Worten der Kirchengesetze für die Herzoghtümer Schleswig und Holstein zu belegen.* Friedrichst. 1804. 2 Th. 4.° B. F. Callisen, *Abriss des Wisseswürdigsten aus den die Prediger in Schleswig und Holstein betreffenden Verordnungen.* Zweite Aufl. Altona 1834. 8.°

b) *La discipline des églises reformées en France.* Saumur 1675. 12.° *Annuaire ou répertoire ecclésiastique à l'usage des églises reformées et protestantes de l'empire français* par M. Rabaut le jeune. Paris 1807. 8.°

c) J. Helfert, *Die Rechte und Verfassung der Akatholiken in dem Oesterreichischen Kaiserstaate.* Zweite Aufl. Wien. 1827. 8.°

d) Chr. Heiser, *Die Kirchenverfassung der A. C. Verwandten im Grossfürstenthum Siebenbürgen.* Wien. 1836. 8.°

e) H. G. Scheidemantel, *Kirchengesetzbuch für die evangelische Confession in Polen und Litthauen.* Nürnb. 1783. 8.°

mente in luce un' opera assai distinta *f*). Si trovano dei buoni lavori anche sul diritto ecclesiastico inglese *g*) e svedese *h*). VII. Repertorj. Opere di questa classe sono naturalmente da raccomandarsi solo per l'uso manuale, non già per lo studio scientifico *i*). VIII. Raccolta d'opere e dissertazioni sul diritto ecclesiastico *k*). IX. Scritti periodici. Son questi di molto giovamento alla scienza, poichè l' animano colla rapida comunicazione delle opinioni *l*).

f) *Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden in Nederland, door* H. J. Roijards. Utrecht 1834. 1837. 2 D. 8.°

g) R. Hooker, *Of the laws of ecclesiastical polity eight books.* Lond. 1617. 2 vol. f.° Oxford 1795. 3 vol. 8.°, E. Gibson, *Codex iuris ecclesiastici anglicani, or statutes, constitution. etc. of the Church of England methodically digested.* Second. edit. Lond. 1761. 2 vol. fol., R. Burn, *The ecclesiastical law.* Eigth edit. correct. b. R. Ph. Tyrwhitt. Lond. 1824, 4 vol. 8.°

h) L. G. Rabenius, *Lärobok i Swenska Kyrko-Lagfarenheten.* Orebro 1836. 8.° *Swea Rikes ecclesiastique Wark i alphabetisk Ordning af Swen Wilskmann.* Orebro 1781. 2 Del. 4.° Författings *Lexicon eller alphabet. Sammandrag öfwer nu gällande Ecclesiastik-Författningar uti Swerige Från* 16. *árhundr. till och med.* 1831. *Författ. af Magn. Ekdahl. Vice-Pastor.* Lindh. 1833. 4.° Più statistica che giuridica è l' opera di F. W. *von Schubert, Schwedens Kirchenverfassung und Unterrichtswesen.* Greifswald 1821. 2 Th. 8.°

i) L. Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica in novem tomos distributa: nov. edit. Romæ* 1784-90. 9 *vol.* 4.° *Recueil de jurisprudence canonique par* G. du Rousseau de la Combe. Paris 1748. 1755. 1771. f.° *Dictionnaire canonique par* Durand de Maillane. Lyon 1770. 4 vol. 4.° 1776. 5 vol. 4.° 1786. 6 vol. 8.° Andr. Müller *Lexicon des Kirchenrechts und der römisch-katholischen Liturgie.* Dritte Aufl. Würzb. 1841. 5 Th. 8.°

k) *Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti.* Lugd. 1549. 18 vol. f.° *Tractatus universi iuris.* Ven. t. 1584. 29 vol. f.° J. Th. de Rocaberti, *Bibliotheca maxima pontificia.* Romæ 1695. 21 vol. f.° G. Meermann, *Novus Thesaurus iuris civilis et canonici.* Hagæ 1751. 7 vol. f.° A. Schmidt, *Thesaurus iuris ecclesiastici.* Heidelb. 1772. 7 vol. 4.° Al. Gratz, *Nova collectio dissertationum selectarum in ius ecclesiasticum potiss. Germanicum.* Tom. I. Mogunt. 1829. 8.°

l) *Archiv der Kirchenrechtswissenschaft herausgegeben von G. E. Weiss.* Frankf. (dal 1830.) 8.° *Annalen des katholischen, protestantischen und jüdischen Kirchenrechts herausgegeben von* H. L. Lippert. Frankf. (dal 1831) 8.°

LIBRO PRIMO

PRINCIPJ GENERALI

CAPITOLO I.

FONDAMENTI DELLA CHIESA CATTOLICA

§. 8. — I. *Fondazione della Chiesa*. A) *Gesù Cristo*.

Venuto il tempo, in che, secondo le divine promesse, il caduto genere umano doveva ricevere un Redentore ed una nuova rivelazione, appariva Gesù nella Galilea e nella Giudea, parlava al popolo della grand' epoca che tosto era per compiersi *m*), e tra quelli che in Lui crederono *n*) sceglieva dodici a suoi apostoli *o*) e più altri settantadue *p*), ai quali tutti, previa comunicazione di doni soprannaturali, Egli imponeva d'annunziare agli uomini il prossimo regno di Dio *q*). Nei colloquj co'suoi discepoli rivelò loro la sua missione qual Cristo figliuolo di Dio *r*), e designò tale credenza come la base di quella Chiesa che doveva cominciare da loro in forma di una visibile comunità *s*), e della quale i poteri si sarebbero estesi anche nel mondo invisibile del cielo *t*). Alla vigilia della sua Passione, stata da lui soventi volte predetta, distribuì ai dodici Apostoli nella cena comune il pane e il vino da lui benedetti, designando l'uno

m) Matth. IV. 17—23.
n) Joann. I. 35—51., Matth. IV. 18—22., Marc. I. 16—20.
o) Luc. VI. 13—16., Marc. III. 13—19.
p) Luc. X. 1—16.
q) Matth. X. 1—42., Marc. VI. 7—13., Luc. IX. 1—6. X. 17—22.
r) Matth. XVI. 13—20. Marc. VIII. 27—30., Luc. IX. 18—21.
s) Ἐκκλησία, Matth. XVI. 18.
t) Matth. XVI. 19. XVIII. 17—18.

come suo corpo, l'altro come suo sangue, ed entrambi come il convito che essi dovrebbero celebrare in di lui memoria *u*). Dopo la sua resurrezione, nel qual tempo seguitò a mostrarsi visibilmente ai suoi discepoli pel corso di quaranta giorni, fe' nota agli undici Apostoli che gli erano rimasti fedeli l'alta destinazione che gli attendeva *v*), e conferì loro, unitamente alla facoltà di rimettere i peccati *w*), la solenne missione di aprire a tutti i popoli il regno dei cieli col battesimo e colla predicazione della sua dottrina *x*). Finalmente Ei si separò, promettendo loro, come già spesso avea fatto innanzi, la discesa dello Spirito Santo sopra di essi *y*) e la sua propria assistenza sino alla fine dei secoli *z*).

§. 9. — B) *Gli Apostoli, e le Comunità da essi fondate a*).

Dopochè gli Apostoli ebbero, colla elezione di Mattia, completato il primitivo lor numero *b*), e ricevuto il suggello della loro vocazione per mezzo del Divino Spirito sceso in forma visibile sopra di loro nel dì festivo di Pentecoste *c*), aprirono esssi tosto la lor missione presso i Giudei concorsi da tutte le contrade in Gerusalemme *d*) ed ordinarono la crescente comunità mediante la istituzione d'una carica speciale per la cura dei poveri e per l'amministrazione dei beni, onde potere senza impacci attendere unicamente al servizio della divina parola. Conseguentemente furono a loro mozione eletti dalla Comunità sette Diaconi, che gli Apostoli consacrarono al santo ministero con la preghiera e mediante la imposizione delle mani *e*).

u) Matth. XXVI. 26—29., Marc. XIV. 22—26., Luc. XXII. 14—20.
v) Luc. XXIV. 46—48., Act. I. 8.
w) Joann. XX. 21—23.
x) Matth. XXVIII. 16—20., Marc. XVI. 14—18.
y) Joann. XIV. 16—26. XV. 26. XVI. 13., Luc. XXIV. 49., Act. I. 4—8.
z) Matth. XXVIII. 20.
a) Su questo articolo merita d'esser notata la profonda ed ingegnosa opera di Rothe: *die Anfänge der christlichen Kirche und ihre Verfassung* T. I. Wittenb. 1837, 8.°
b) Act. I. 15—26.
c) Act. II. 1—4.
d) Act. II. 5—41.
e) Act. VI. 1—6.

Oltreacciò gli Apostoli istituirono a consultori *f*) circa al governo della comunità *g*) e per lo esercizio delle sacre funzioni *h*) dei seniori o inspettori *i*), dei quali come capo e direttore rimase in Gerusalemme Giacomo, dopo la dispersione degli altri apostoli *k*). Su questo modello furono ordinate anche le Comunità fuori della Palestina, in ciascuna delle quali furono installati seniori o ispettori *l*) e diaconi *m*). Sopra tutte le comunità però invigilavano con indivisa sollecitudine gli Apostoli, così che ognuno si occupasse non solamente di quelle da se fondate, ma di tutte le altre ancora *n*). Le visitavano in persona, indirizzavano ad esse lettere istruttive e monitorie, e mantenevano tra loro una stretta corrispondenza *o*). Per tal modo la loro missione ricevuta da Cristo riluceva agli occhi di tutti come un ministero dotato dei più alti poteri *p*). Quando poi collo estendersi del Cristianesimo venne a dilatarsi grandemente la sfera di attività degli Apostoli, eglino si posero al fianco uomini ormai sperimentati *q*), ai quali, come a proprj coadiutori, conferirono le speciali facoltà necessarie a siffatto carattere *r*). Finalmente,

f) Act. XV. 2. 4. 6. 23. XVI. 4.

g) Act. XX. 17. 28., I. Petr. V. 1. 2.

h) Jacob. V. 14.

i) Che la espressione ἐπίσκοποι nelle sacre carte si riferisca soltanto ai πρεσβύτεροι, apparisce ad evidenza dagli *Act.* XX. 17. 28., Tit. I. 5. 7.; inoltre da ciò, che, secondo Philipp. I. 1. I. Tim. III. 1. 8. Clemens ad Corinth. I. 42 44., al tempo degli Apostoli soltanto ἐπίσκοποι e διάκονοι erano impiegati nelle comunità.

k) Act. XXI. 18., Galat. I. 19 II. 12.

l) Act. XIV. 23., Tit. I. 5., I. Tim. III. 1—7.

m) Philipp. I. 1., I. Tim. III. 8—13., Clemens ad Corinth. I. 42. 44.

n) II. Cor. XI. 28.

o) Act. XV. 36—41., Rom. XVI. 16., I. Cor. XVI. 19. 20.

p) L'apostolato era una missione, una carica, (Act. I. 20. 25.) la quale, subitochè vi erano comunità composte di membra, doveva anche essere sopra queste visibile come una esterna organizzazione. A torto Rothe (pag. 307—10) combatte cotesta idea, ed è questo infatti il punto più debole del suo libro.

q) Così S. Paolo lasciò Timoteo in Efeso, e Tito in Creta I. Tim I. 3. Tit. I. 5, e chiama tanto l'uno che l'altro suo συνεργός. Rom. XVI. 21. II. Cor. VIII. 23. Da S. Pietro furono in Roma ordinati Lino e Clemente; da S. Giovanni Policarpo in Smirne, Irenaeus († 201), *contra hæres.* III. 3., Tertullian. († 215), *de præscript. hæret.* 32.

r) Tit. I. 5. II. 15., I. Tim. I. 3. 4. V. 19—22.

come gli Apostoli si andavano sempre più disperdendo oppur venivano successivamente richiamati da questa vita, così, o da loro stessi o dai loro coadiutori, venne in ciascuna delle più grandi comunità ordinato un Capo-ispettore *s*) per lo esercizio e continuazione dello apostolico ministero, il quale solo si appellò *Episcopus t*).

s) A ciò si riferiscono manifestamente gli ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν nell'Apocal. I. 20. II. 1. 8. 12. 18. III. 1. 7. 14. Rothe (pag. 311-523) cerca con molta dottrina ed acume di provare, che l'organizzazione dello episcopato in questa forma sia stata fissata dopo l'anno 70 da un decreto collettivo emanato dagli apostoli tutt'ora viventi. Ciò si può ammettere, poichè in tal concetto l'idea dell'episcopato, come continuazione dell'apostolato, non solo vi si contiene, ma vi campeggia anzi con manifesto disegno, siccome Rothe stesso dimostra, p. 494-523.

t) L'Episcopato non si è pertanto sviluppato dal Presbiterato, ma dalla carica degli apostoli e dei loro coadiutori. Che per essi la sfera di azione non fosse, come pei vescovi, circoscritta in locali confini, è cosa affatto indifferente. L'episcopato è quindi veramente di origine divina ed apostolica. La chiesa Episcopale dell'Inghilterra è concorde con la Cattolica nel difendere questa massima, ed ha su questo punto date opere molto dotte, quali son quelle di Hammond, Pearson, Beveridge, Dodwell, Bingham, Usser, ed altri. I Presbiteriani, al contrario, e la maggior parte degli scrittori protestanti della Germania, riguardano l'episcopato come un'opera della disciplina posteriore. Primieramente si appoggiano ai passi citati sopra (nota *i*), secondo i quali, al tempo degli Apostoli, ἐπισκοποι e πρεσβύτεροι eran come sinonimi, e nelle comunità erano solamente instituiti siffatti ἐπισκοποι ordinari e διάκονοι. Ciò nulla prova però rispetto alla question principale, per questo appunto che in quell'epoca la carica vescovile era tuttavia esercitata dagli apostoli. Così distingue anche Theodoret. (c. a. 440) ad I. Tim. III. 1. — In secondo luogo dalla primitiva sinonimia di quelle espressioni essi vogliono tirare la conseguenza, che la carica vescovile fosse compresa nel presbiterato e solo col volger degli anni ne sia stata disgiunta. Ma l'uso dei vocaboli nulla decide qui sulla realtà della cosa; poichè gli Apostoli, il ministero dei quali era certamente nella sostanza diverso da quello dei Presbiteri, denominaronsi più di una volta solamente πρεσβύτεροι, I. Petr. V. 1. II. Joann. I. I. — In terzo luogo invocano gli avversarj l'autorità di S. Girolamo *ad* Tit. I. 7. (presso Grazian. c. 5. D. XCV.), *ad* Evangelum *epist.* 101. (c. 24. D. XCIII.), — d'Isidor. Hispal. *etymol.* VII. 12. (c. 1. §. 12. D. XXI.): ma cotesti scrittori sono incorsi nello stesso errore, di non saper distinguere il ministero episcopale ch'esercitavasi dagli apostoli stessi prima della istituzione dei Vescovi, e di annettere troppa importanza all'usuale terminologia. Vedasi in proposito la storia della Chiesa Cristiana di Döllinger T. I. §. 30. Con questa erronea opinione fondamentale si riconnette il descrivere, come taluni han fatto, alla maniera superficiale moderna, i Vescovi quai direttori del Collegio dei Presbiteri; i quali solamente poco a poco e per via di una progressiva usurpazione si sono elevati ad una potestà superiore. Mancano però le prove speciali di ciò, e sarebbe infatti inconcepibile, come bene osserva Döllinger, che una tale usurpazione fosse avvenuta simultaneamente in comunità tanto fra loro distanti, e da per tutto con uguale successo.

Sicchè la organizzazione delle comunità venne a poggiare su tre essenzialmente distinte cariche *u*), cioè del Vescovo, del *Presbyterium* *v*) e dei Diaconi.

§. 10. — C) *Pietro, e sua vocazione.*

Nel modo istesso che Cristo aveva dato in deposito la sua dottrina ed i sacramenti a tutti gli Apostoli insieme uniti e formanti come una sola persona collettiva, così eglino pure proposero questa unità della fede e della vita spirituale, la unione a Cristo in un corpo solo, come' legge fondamentale alle comunità *w*). Ciascuna comunità in particolare fu assegnata al proprio vescovo, come a centro prossimo della unità di dottrina e di vita *x*). Anche i vescovi però abbisognavano parimente di un capo o centro visibile, per potersi sempre conservare un solo ed unico corpo in mezzo alla incessante loro diffusione pel mondo. Ma cotesto centro, per primitiva legge di

E si taccia pure, che già nell'antichità più remota, lo episcopato si presenta rivestito di una potenza e grandezza tutte sue proprie, le quali su questo appunto si fondano, che in esso veneravasi la continuazione dello apostolico ministero. Ignat. († 110) *ad Smyrn* 8., *ad Ephes.* 3. 4., *ad Trallian.* 2. 3. Un'arguta confutazione di quella falsa opinione ce la somministra anche Rothe, pag. 523-530.

u) Ignat. († 110) *ad Smyrn.* 8. « Omnes episcopum sequimini, ut Jesus Christus Patrem; et presbyterium ut apostolos. Diaconos autem revereamini ut Dei mandatum ». — *Ad Magnes.* 6. « Hoc sit vestrum studium in Dei concordia omnia agere, episcopo præsidente Dei loco, et presbyteris loco senatus apostolici, et diaconis, quibus commissum est ministerium Jesu Christi ». — *Ad Trallian.* 3. « Cuncti similiter revereantur diaconos, ut mandatum Jesu Christi, et episcopum ut Jesum Christum, qui est filius patris; presbyteros autem ut consessum Dei, et ut coniunctionem Apostolorum ».

v) Simbolicamente espressa la cosa, si pose il presbiterato al vescovo nel rapporto degli apostoli a Cristo. Ciò si addimostra dagli allegati passi di S. Ignazio. Sopra tal paragone riposa ancora il seguente passo, che falsamente vorrebbesi porre a profitto per prova dell'assersione, che in origine anche i presbiteri fossero considerati come successori degli apostoli. *Const. Apost. II.* 28 « *Presbiteris — seponatur dupla etiam portio in gratiam Apostolorum Christi, quorum locum tenent tamquam consiliarii episcopi et ecclesiæ corona* ».

w) I. Cor. XII. 12—13. Ephes. IV. 3—6.

x) Questo pensiero apparisce luminosissimamente presso S. Ignazio, *ad Smyrn.* 8., *ad Magnes.* 3. 6. 7. 13., *ad Philadelp.* 4., *ad Ephes.* 5. 6. 20. *ad Trallian.* 2. 7. Ved. Rothe, pag. 444-485.

fondazione della Chiesa, brillava già nella persona di Pietro *y*), cui Gesù, nell' atto di rivelare agli Apostoli la propria missione qual Cristo figlio di Dio e la fondazione della sua Chiesa, designato aveva in un modo espresso ed energico qual pietra fondamentale della medesima *z*). Ora avendo Pietro presieduta per ultimo la Chiesa di Roma ed ivi subìta morte di martire *a*), la promessa fatta per tutti i secoli alla sua persona venne trasmessa a cotesta chiesa: e quanto più la legge della unità impressa alla Chiesa venne a diventar convinzione, tanto più positivamente lo Apostolico seggio di Roma si riconobbe come quello, sul quale tale unità è fondata *b*), e con cui fa d'uopo che sian d'accordo tutti coloro che la ricercano *c*).

y) Origene († 234) in Rom. I. 5. 10. « Petro cum summa rerum de pascendis ovibus traderetur et super illum velut super terram fundaretur ecclesia etc. » — Cyprian († 258) epist. LXX. « Ecclesia una, a Christo domino supra Petrum origine unitatis et ratione fundata. » — Idem, *de unitate ecclesiæ apud Gratian.* (c. 18. c. XXIV. q. 1.) — Optat. Milev. (c. a. 350) adv. Parmen. VII. 3. « Bono unitatis beatus Petrus — et præferri Apostolis omnibus meruit, et claves regni cœlorum communicandas cæteris solus accepit ».

z) Matth. XVI. 18. 19., Joan. XXI. 15-17.

a) Cotesto istorico fatto è stato da alcuni revocato in dubbio, contro l'autorità dei più antichi Padri della Chiesa, per esempio di S. Ireneo; ma con ragioni così incredibilmente deboli, che ellene hanno a contradittori anche i più dotti Protestanti, come Blondel, Casaubono, Pearson, Cave, Basnage, Hammond, Hugo Grozio, Gieseler, Credner e altri. Rothe p. 355.

b) Cyprian († 258) epist. LV. « Post ista adhuc insuper pseudoepiscopo sibi ab hæreticis constituto navigare audent et ad Petri cathedram atque ad ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, a schismaticis et profanis litteras ferre, nec cogitare eos esse Romanos quorum fides Apostolo prædicante laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum ». — Optat. Milev. (c. a. 350) adv. Parmen. II. 2. « Igitur negare non potes, scire te in urbe Roma Petro primo cathedram episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus; unde et Cephas appellatus est ». — c. 25. c. XXIV. q. 1. (*Hieronym. c. a.* 386). — c. 35. c. II. q. 7. (*August. c. a.* 412).

c) Irenæus († 201), *contra hæres.* III. 3. *Ad hanc enim* (*Romanam*) *ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam.* Ad attenuare il peso di questo passo, si sono inventate varie spiegazioni non di rado contradittorie; ma questo appunto prova, che in esso è qualche cosa di molesto che non riesce di eliminare. L'ultimo tentativo di questo genere fatto da Gieseler è confutato da Döllinger, *Storia ecclesiastica T. I.* §. 33.

§. 11. — II. *Stabilimento della nozione della Chiesa.* A) *Sue proprietà essenziali.*

Pei fatti riferiti erano depositate nella Chiesa le essenziali sue proprietà: il riconoscervele ed esporle in forma scientifica era riserbato al progressivo svilupparsi della conscienza di esse. Per questa via si riuscì ben presto a ravvisare la Chiesa come il Corpo di Cristo, nel quale la vita che da Lui, come da suo capo, si trasfonde, unisce, penetra e santifica i credenti *d*); come un corpo insomma, nel quale l'opera della redenzione dura tuttavia, e spiega del continuo la sua efficacia *e*). Da questo modo di considerare la Chiesa sorse spontanea la nozione di lei qual Comunione visibile, universale (καθολική), una, apostolica, vera, santa e necessaria per la salute. I. È visibile, perchè i mezzi della redenzione, la dottrina ed i sacramenti, sono segni visibili, i quali solamente da un organo visibile possono essere amministrati. Quest'organo si rappresenta dall'episcopato. Sicchè la Chiesa *in cui* e l'Episcopato *per cui* deve compiersi l'opera della redenzione, sono inseparabili fra di loro *f*). II. È universale *g*), perchè l'opera della redenzione è destinata per tutti i popoli e per tutti i tempi, e la Chiesa, fino dalla sua origine, ha incessantemente diretta la sua missione a questo scopo *h*): III. Una è la Chiesa, perchè fino dalla sua origine riconosce come sua legge fondamentale *i*) la *unità* della

d) I. Cor. X. 16. 17. XII. 12-27., Rom. XII. 4. 5., Ephes. I. 22. 23. V. 23. 30., Coloss. I. 18.

e) Ved. Rothe pag. 282-294.

f) Cyprian († 258) epist. LXIX. «Unde scire debes episcopum in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo, et si qui cum episcopo non sint, in ecclesia non esse».

g) La espressione καθολικὴ ἐκκλησία trovasi già in S. Ignazio († 110) *ad Smyrn.* 8.

h) Irenæus († 201) contra hæres. I. 10. III. 11. IV. 36. V. 20.

i) Ignat. († 110) *ad Philadelph. c.* 4. «Operam igitur detis, ut una eucharistia utamini. Una enim est caro domini nostri Jesu Christi et unus calix in unitatem sanguinis ipsius; unum altare, sicut unus episcopus cum presbyterio et diaconis». — Idem *ad Magnes. c.* 7. «In unum convenientibus una sit oratio, una depre-

fede e la costante aderenza alla dottrina di Cristo *una, immutabile, indivisibile* in virtù della sua divina essenza, e dimostra anche esternamente cotesta interna unità nella unità del suo episcopato *k*). IV. Ella è apostolica, perchè conserva e perpetua l'autorità data da Cristo agli Apostoli nella non interrotta serie dei vescovi loro successori, ed è così in stato di provare in ogni tempo ed in tutti i luoghi la legittimità della sua esistenza *l*). V. È santa, e vera perchè deriva da Cristo, ed è a Cristo inseparabilmente congiunta per l'organo dell'episcopato, al quale Egli ha promesso la sua presenza, e l'assistenza dello Spirito Santo fino alla consumazione dei secoli *m*). VI. Si annunzia in fine la Chiesa come necessaria per la salute *n*), perchè la missione di Cristo è diretta essenzialmente alla redenzione ed alla santificazione dell'uman genere, e perchè la dottrina ed i sacramenti da Lui a questo

catio, una mens, una spes, in caritate, in gaudio inculpato. Unus est Jesus Christus, quo nihil præstantius est. Omnes itaque velut in unum templum Dei concurrite, velut ad unum altare, velut ad unum Jesum Christum, qui ab uno patre prodiit, et in uno existit, in unum revertitur ». — Cyprian. († 258) epist. LXX. « Et baptisma unum sit, et spiritus sanctus unus, et ecclesia una, a Christo domino supra Petrum origine unitatis et ratione fundata ».

k) Cyprian. († 258) *de unit. eccles.* (apud Gratian. c. 18. c. XXIV. q. 1). — Idem epist. LII. « A Christo una ecclesia per totum mundum in multa membra divisa, item episcopatus unus episcoporum multorum concordi numerositate diffusus ».

l) Tertullian. († 215), *de præscript. hæretioor.* c. 32. « Edant ergo (hæretici) origines ecclesiarum suarum: evolvant ordinem episcoporum suorum, ita per successiones ab initio decurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex Apostolis vel apostolicis viris, qui tamen cum Apostolis perseveraverint, habuerit auctorem et antecessorem. Hoc enim modo ecclesiæ apostolicæ census suos deferunt: sicut Smyrnæorum ecclesia Policarpum a Joanne conlocatum refert: sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum edit. Perinde utique et ceteræ exhibent, quos ab Apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habeant ».

m) La santità della Chiesa è confessata negli antichi simboli della Fede e nelle antiche liturgie, e significata dai Padri con espressioni le più diverse.

n) Ignat. († 110) *ad Ephes.* 5. « Nemo erret: nisi quis intra altare sit, privatur pane Dei. — Qui igitur non venit ad idipsum, hic iam superbit et se ipsum iudicavit ». — Origenes († 234) homil. 3. in Josuam c. 5. « Extra hanc domum, id est extra ecclesiam, nemo salvatur ». — Cyprian († 258) *de unit. eccles.* « Quisquis ab ecclesia segregatus adulteræ iungitur, a promissis ecclesiæ separatur, nec pervenit ad Christi præmia ». — Augustin. († 430) *de unit eccles. c.* 2. « Utique manifestum est, eum qui non est in membris Christi, christianam salutem habere non posse ».

oggetto espressamente istituiti *o*), solamente nella vera Chiesa possono rinvenirsi nella loro integrità e purezza. L'appello della Chiesa alla propria necessità coincide pertanto e si compenetra colla questione sulla verità e necessità delle opere stesse della redenzione (*) *p*). Quando però la Chiesa, nella convinzione di questa verità, virilmente combatte e condanna l'errore che le si oppone, come una diserzione da Cristo, essa ha compito tutto ciò che le incombe. Sull'interno dei singoli erranti essa non può giudicare; ma nello stesso modo che riconosce, oltre al battesimo d'acqua, un battesimo di desiderio *q*), così rilascia al giudizio di Dio il far coloro, che, secondo le loro forze hanno aspirato alla verità, e, senza colpa, sono rimasti attaccati all'errore, partecipi dei frutti della Redenzione in grazia del buon volere *r*).

§. 12. — B) *Lato terreno della Chiesa.*

Comecchè intimamente penetrata fosse la Chiesa della necessità della unità nella fede, e della costanza nella dottrina consegnatale, ella fu però sempre chiaramente conscia a se stessa, che l'ordinamento e la elaborazione della disciplina di che abbisognava per la temporale sua attività, è rimessa esclusivamente al suo arbitrio *s*). Non v'ha dubbio, che anche questo lato esteriore della Chiesa dee stare in un rapporto corrispondente allo scopo ed alla

o) Marc. XVI. 16., Joann. III. 36. XVII. 3.

(*) *Che vuol dire: per porre in questione la necessità della Chiesa, bisogna porre in questione la necessità delle opere della Redenzione.* (Nota dell'Ed.)

p) Ogni fede, ogni chiesa, siccome pure il sincero zelo per la scienza e l'entusiasmo di spandere una convinzione forte e reale, si appoggiano sulla credenza alla necessità e salutare virtù di ciò che si tiene per verità; poichè altrimenti, qual differenza vi sarebbe fra lo errore e la verità, e con qual diritto si arrogherebbe ella di combatterlo?

q) C. 34. 149. D. de cons. (Augustin. c. a. 412).

r) In questo modo si esprimevano già Clemente Alessandrino (c. a. 210). Stromat. VI. 15., Origene († 234), *Comment. in Epist. ad Rom.* II. 7.

s) Anche S. Paolo (I. *Cor. VII.* 12.) fa questa distinzione.

sostanza di lei. Non per questo però son necessarie o una rigida e stazionaria immobilità nelle istituzioni preesistenti, o un'assoluta uniformità delle medesime *t*); chè anzi su questo punto la Chiesa si mostra indulgente e pieghevole, secondo che ciò richiedono la vita dei popoli, e le particolarità di ciascuna epoca *u*). Così, ora in lotta cogli esterni rapporti, ora appoggiandosi ad essi, la disciplina ecclesiastica si è inalzata con processo veramente storico da un germe semplice al più grandioso organismo, di cui le parti, comunque disparate per varietà maravigliosa, son pur tenute insieme in un robusto complesso dal principio della unità *v*).

t) C. 11. D. XII. (Augustin. a. 400) c. 2. D. XIV. (Leo I. a. 443).

u) Un attento esame delle diverse epoche ce ne somministra la prova e ci mostra, che segnatamente le forme della amministrazione ecclesiastica e civile son sempre state in una corrispondente relazione tra di loro, ed hanno l'una su l'altra spiegata una reciproca influenza. Chi pertanto s'interni e familiarizzi nella organizzazione del medio evo, scendendo sino alle più minute particolarità, ed abbia tutto per simili paragoni, vi troverà la spiegazione di alcuni punti della ecclesiastica disciplina, che il genio torbido e caustico dell'epoca non sa mostrare altrimenti che in un odioso punto di vista. Il feudalismo in specie ed il ministerialismo hanno in molti modi contribuito a determinare lo spirito e le forme dell'amministrazione ecclesiastica. Il che apparisce singolarmente nell'antica costituzione della Corte papale e dello Stato ecclesiastico; nel sistema dei benefizj, nelle imposizioni per la romana Sede ed in molte usanze e formule antiche, parte delle quali si praticano tuttora. Anche la storia della giurisdizione ecclesiastica e delle esenzioni non può esser considerata fuori del contorno dei rapporti politici contemporanei a coteste istituzioni.

v) Sicuramente non potran mai venire in questo istorico concetto coloro i quali, secondo la prevenzione del loro ingenito, o quesito modo di vedere, voglion assolutamente riguardare la costituzione ecclesiastica soltanto come un' opera di umana usurpazione, e di mire egoistiche. Più giusto sarebbe il dire, che per mire siffatte, nella parte più nobile della istoriografia, come è l'ecclesiastica, è venuto in moda un sistema di trattazione, il quale, se venisse applicato del pari ad altre storie, per esempio alla Romana, sarebbe riconosciuto per la più solenne goffaggine. La caratteristica di tal sistema consiste nel tuono guardingo e timido che si prende fin da principio a fronte della materia, nello attenuare quanto è possibile i fatti e le autorità che si oppongono alla opinione preconcetta, nel procedimento assolutamente antistorico di riferire l'origine e l'epoca d'una istituzione ad un dato uomo o ad una data sorgente, dove accidentalmente se ne parla per la prima volta, ed in generale nel dar risalto all'arida lettera sopra la vivente tradizione.

§. 13. — C) *Lato ideale della Chiesa.*

Considerata la Chiesa per la sua indole di esterna visibile comunione, le appartengono tutti coloro i quali, per certi e determinati atti esterni, si confessano membri di lei. L'essenza però di questa comunione non consiste in cotesta visibile apparenza, ma ella ha un lato invisibile rimpetto a Dio, di cui quell'apparenza non è che una semplice forma esterna. Veri e perfetti membri della Chiesa sono per conseguenza quelli soltanto, che alla esteriore partecipazione congiungono anche il vivo sentimento interiore. Ciò non ostante, considerata sotto l'aspetto umano, appartengono a lei anche i cattivi, fino a che essi rimangono esternamente attaccati alla comunione *w*); come viceversa possono darsi dei membri, i quali le siano congiunti solamente nello spirito, senza alcun segno, o vincolo esterno *x*). I membri adunque che figurano come tali nella Chiesa visibile, possono esser diversi da quelli che lo sono di fatto davanti a Dio. Tuttavia, per ciò che concerne l'azione della Chiesa sulla terra, tale distinzione è indifferente *y*), poichè, in virtù della promessa di Cristo, ad onta della mescolanza di membri falsi, o soltanto apparenti, riman

w) Sopra questa dottrina si trovano molte autorità nella Dogmatica di Klee.

x) Bellarmin. *Controv. Tom. II. controv. I. lib. III. de ecclesia militante cap.* 2. «Notandum autem est ex Augustino in breviculo collationis collat. III., ecclesiam esse corpus vivum, in quo est anima et corpus. Et quidem anima sunt interna dona spiritus sancti, fides, spes, caritas; corpus sunt externa professio fidei, et communicatio sacramentorum. Ex quo fit, ut quidam sint de anima et corpore ecclesiæ, et proinde uniti Christo capiti interius et exterius; et tales sunt perfectissime de ecclesia; sunt enim quasi membra viva in corpore, quamvis etiam inter istos aliqui magis, aliqui minus vitam participent, et aliqui etiam solum initium vitæ habeant, et quasi sensum, sed non motum, ut qui habent solam fidem sine caritate. Rursum aliqui sint de anima, et non de corpore, ut catechumeni, vel excommunicati, si fidem et caritatem habeant, quod fieri potest. Denique aliqui sint de corpore, et non de anima, ut qui nullam habent internam virtutem, et tamen spe aut timore aliquo temporali profitentur fidem, et in sacramentis communicant sub regimine pastorum».

y) Optat. Milev. (c. a. 350), *de schismat. Donatist.* II. 11. «Ecclesia una est, cujus sanctitas de sacramentis colligitur, non de superbia personarum ponderatur». — Augustin. (c. a. 410) sermon. LXXI. c. 23. (c. 58. c. 1 q. 1)

pur sempre in sostanza la vera Chiesa, amministratrice dei veri mezzi di salute *z*).

§. 14. — III. *Della ecclesiastica potestà.*

Aveva Gesù Cristo, per la redenzione e santificazione del genere umano, istituiti dei segni precisi e degli atti santi *a*); aveva incaricato gli Apostoli di annunziare per tutto l'orbe la sua dottrina e i suoi precetti *b*); avevan questi per ultimo, unitamente ai poteri estesi fino al Celeste regno, ricevuta ancora la più larga autorità di ordinare temporali istituzioni corrispondenti a quel santo scopo *c*). La Chiesa non ha mai dimenticato nelle sue istituzioni questo triplice assunto, anche quando esso non era peranche, quanto alla forma scientifica ed alla terminologia, posto in rilievo con sufficiente precisione *d*). Ove i poteri competenti alla Chiesa raccolgansi cogli

z) Bellarmin., *de ecclesia militante lib. III. cap.* 9. « Dico igitur, episcopum malum, presbyterum malum, doctorem malum, esse membra mortua, et proinde non vera, corporis Christi, quantum attinet ad rationem membri, ut est pars quædam vivi corporis: tamen esse verissima membra in ratione instrumenti, id est papam et episcopos esse vera capita, doctores veros oculos, seu veram linguam huius corporis. Et ratio est, quia membra constituuntur viva per caritatem, qua impii carent: at instrumenta operativa constituuntur per potestatem sive ordinis, sive iurisdictionis, quæ etiam sine gratia esse potest. Nam etsi in corpore naturali non possit membrum mortuum esse verum instrumentum operationis, tamen in corpore mystico potest. In corpore enim naturali opera pendent ex bonitate instrumenti, quia anima non potest bene operari, nisi per bona instrumenta, nec opera vitæ exercere, nisi per instrumenta viva: at in corpore mystico opera non pendent ex bonitate aut vita instrumenti. Anima enim huius corporis, id est Spiritus sanctus, æque bene operatur per instrumenta bona et mala, viva et mortua ».

a) Matth. XXVIII. 19., Joan. XX. 21—23., Luc. XXII. 19., I. Cor. XI. 24.

b) Matth. XXVIII. 19—20., Marc. XVI. 15.

c) Matth. XVI. 19. XVIII. 18.

d) S. Tommaso d'Aquino in diversi luoghi divide la potestà spirituale in sacramentale e giurisdizionale. *Devot. lib. I. tit. II.* §. 1. Di qui è derivata l'altra distinzione di *potestas ordinis* o *ministerii*, e *potestas jurisdictionis*, la quale domina generalmente in tutti i moderni manuali di diritto canonico. Il ministero d'insegnamento *(potestas magisterii)* è in cotesta divisione espressamente o tacitamente compreso nella *potestas ordinis*. Ma questo è un errore, poichè ambedue, sì nell'obietto, come nel modo di operare, sono affatto diverse.

scolastici sotto la nozione di Potestà ecclesiastica, noi troviam questa divisa in tre capitali diramazioni: amministrazione dei sacramenti, insegnamento e giurisdizione, ossia governo della Chiesa.

§. 15. — IV. *Transmissione della potestà ecclesiastica.*

Siccome la Chiesa è una comunione visibile, nella quale i fedeli, per mezzo dei sacramenti e della dottrina di Cristo, ricevono dallo Spirito Santo una nuova vita spirituale, così coloro che presiedono alla Chiesa son gli organi pei quali cotesta vita si diffonde negli altri *e*). Tale carattere di Organi della vita non ponno essi riceverlo per forza umana, sibbene unicamente da Dio, e precisamente mediante un atto visibile in riguardo del visibile ordinamento della Chiesa. Come pertanto gli Apostoli avevano ricevuto da Cristo il Santo Spirito per l'alito della sua bocca *f*), così eglino pure, comunicarono ai diaconi eletti *g*), ai seniori (*Presbyteri*) *h*), ed ai loro apostolici coadiutori *i*) la consacrazione necessaria all'esercizio del loro ministero mediante la imposizione delle mani, e commisero a quest'ultimi di propagarla anche in altri in quel modo stesso *k*). Così nell'episcopato è riposta una particolare virtù di con-

e) Irenaeus († 201), *adv. hæres.* III. 24. «In ecclesia disposita est communicatio Christi id est Spiritus Sanctus, arrha incorruptelæ et confirmatio fidei nostræ et scala ascensionis ad Deum. In ecclesia enim posuit Deus apostolos, prophetas, doctores et universam reliquam operationem Spiritus; cuius non sunt participes omnes, qui non currunt ad ecclesiam. — Ubi enim ecclesia, ibi et spiritus Dei, et ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia. — Firmilian. (a. 256) in Cyprian. epist. LXXV. Hæretici si se ab ecclesia Dei sciderint, nihil habere potestatis aut gratiæ possunt; quando omnis potestas et gratia in ecclesia constituta sit, ubi præsident maiores natu, qui et baptizandi et manum imponendi et ordinandi possident potestatem».

f) Joann. XX. 22—23.

g) Act. VI. 6.

h) Act. XIV. 23.

i) *I.* Tim. *IV.* 14., *II.* Tim. *I.* 6. Il secondo passo addimostra chiaramente, che nel presbiterato, della cui imposizione delle mani fa menzione il primo passo, l'Apostolo intese compreso anche se stesso, nel modo stesso che Pietro pone Sè tra i seniori qual συμπρεσβύτερος. I. Petr. V. 1.

k) I. Tim. V. 22.

sacrazione, la quale, per mezzo della imposizione delle mani, spiega in triplice grado la propria azione nella ordinazione *l*) dei vescovi *m*), dei preti *n*) e dei diaconi *o*). Tale ordinazione fu da principio conferita soltanto in unione all'impiego in una data chiesa, ed anzi le ordinazioni assolute furono nei primi tempi positivamente vietate *p*). Tuttavia il ricevimento della consacrazione può di sua natura concepirsi anche disgiunto dalla immediata collazione di un impiego, ond'è che fino dal secolo duodecimo, per valide ragioni, la disciplina configurossi così, che la ordinazione si conferisce ora per lo più indistintamente ed in precedenza alla collazione degli ufficj *q*). Solamente per la consacrazione dei vescovi è rimasta in vigore l'antica regola.

§. 16. — V. *Degli organi della ecclesiastica Potestà.*

A) *Per l'amministrazione dei sacramenti.*

L'amministrazione del Battesimo, della Eucaristia, e degli altri sacramenti venne da Cristo affidata agli Apostoli *r*), e da questi trasferita nei seniori delle singole comunità *s*). In ordine a questo esempio, segnatamente il sacrificio del Corpo e del Sangue di Cristo, che, a norma delle sue prescrizioni, viene offerto nella celebra-

l) *Ordinatio* significava in origine la installazione d'uno impiegato ecclesiastico in generale, ed in questo senso quella parola incontrasi di frequente in S. Cipriano ed in altri. Nel senso speciale liturgico la troviamo però già adoprata da Firmiliano (not. *e*).

m) Conc. Nicaen. a. 325. c. 4. (c. 1. D. LXIV.), *Statuta eccles. antiq.* c. 2. (c. 7. D. XXIII.).

n) Cornel. Pap. epist. IX. *ad Fabium* a. 251. c. 6., *Statuta eccles. antiq.* c. 3. (c. 8. D. XXIII.).

o) *Statuta eccles. antiq.* c. 4. (c. 11. D. XXIII.).

p) *Conc. Chalced.* a. 451. c. 6. Il testo latino di questo passo presso Graziano (c. 1. D. LXX.) traduce le parole « μηδαμοῦ δύνασθαι ἐνεργεῖν » *nullum tale factum valere*, lo che dà un senso falso.

q) Così appunto si fanno adesso i Dottori, senza che perciò si sappia se, dove e quando eglino assumeranno una cattedra, o un impiego di stato.

r) Matth. XXVIII. 19., Joan. XX. 21—23., Luc. XXII. 19., I. Cor. IV. 1.

s) Act. XX. 17. 28., I. Cor. XI. 23., Jacob. V. 14.

zione della cena, dietro la primitiva tradizione apostolica fu amministrato anche da semplici preti. In rapporto a questo sacrificio, che la Chiesa venera come il suo massimo sacramento, si sviluppò la nozione del presbiterato come sacerdozio della nuova alleanza *t*), ed in questa parte i preti furono equiparati ai vescovi *u*). In virtù della ricevuta consacrazione sono quei primi abilitati del pari anche alle altre sacre funzioni *v*). In quanto però all'effettivo esercizio delle medesime, era questo, secondo la primitiva disciplina, limitato sommamente *w*); e sebbene più tardi abbia ricevuto una forma più libera rispetto ad alcune funzioni, pure l'esercizio di certe altre si è viceversa in modo più esplicito riservato esclusivamente ai vescovi. Per assistere al divino servizio furono impiegati i diaconi *x*): presto però altri uffici s' istituirono a questo oggetto *y*), come i Suddiaconi che ministravano al diacono nel divin sacrifizio; gli Accoliti per l'apparecchio dell'altare e dei sacri arredi; gli Esorcisti per le orazioni e la imposizione delle mani sugli energumeni; i Lettori per la lettura delle sante scritture; gli Ostiarj per la custodia e sorveglianza dei luoghi per le adunanze *z*). E poichè tutto ciò che si riferiva al servizio della Chiesa trattavasi con grande venerazione, così anche per coteste cariche inferiori aveva luogo, se non precisamente la imposizione delle mani, però una convenevole ceremonia e quasi una specie di consacrazione *a*). Le persone consacrate al di-

t) Cyprian. († 258) epist. LXIII., Idem adv. Judæos lib. I. c. 16—17., Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 1. *de ordine*.

u) Cyprian. epist. LVIII. « Cum episcopo presbyteri sacerdotali honore coniuncti ».

v) Hieronym. epist. CXLVI. ad Evangelum. c. a. 388. « Quid non facit excepta ordinatione episcopus, quod non faciat presbyter ». — Chrysostom. († 407) homil. XI. in I. Tim. 3. « Sola enim impositione manuum superiores sunt episcopi, et hoc uno videntur antecellere presbyteris ».

w) Ignat. († 110) ad Smyrn. 8. « Non licet sine episcopo neque baptizare neque agapen facere ».

x) Ignat. († 110) ad Trall. 2., Justin. Martyr. († 163) Apol. I. 67.

y) Di queste cariche fa menzione nell'ordine che sopra Papa Cornelio nell'anno 251, epist. IX. *ad Fabium*. c. 3. Però la disciplina locale ha su questo punto variato. *Devot.* lib. I. Tit. II. §§. 29—33.

z) C. 1. D. XXV. (Isid. c. a. 633).

a) *Statuta eccles. antiq.* c. 5. 6. 7. 8. 9. (c. 15—19. D. XXIII.)

vino servizio si distinsero quindi in tre categorie: Vescovi, Preti, e Ministri. Le cariche della più bassa liturgia andarono, a vero dire, di buon'ora in parte perdute; ciò nonostante le ordinazioni ad esse relative si sono tutte conservate come immagini della scala al sacerdozio *b*). Sicchè quel triplice ordine di persone sussiste tuttavia *c*), e chiamasi, nel linguaggio delle scuole, Gerarchia dell'ordine.

§. 17. — B) *Del ministero d'insegnamento.*

Gesù Cristo iniziò i suoi discepoli alla vocazione loro nel conversar famigliare ch'ebbe con essi per varj anni; ma non fece rediger loro nulla in iscritto, nè intorno alla sua vita, nè intorno alla sua dottrina; bensì nell'atto di conferire ad essi la solenne missione di predicare il Vangelo a tutti i popoli *d*), e di assicurargli dell'assistenza del Santo Spirito sino alla fine dei secoli *e*), venne a fondare nello episcopato un vivente ministero d'insegnamento, sempre presente ed indefettibile per la sua chiesa. Pieni di questa vocazione gli Apostoli, si dispersero ad annunziare in tutte le direzioni la divina parola, confermandola, or con la viva voce, ora con lettere *f*), ch'essi dirigevano ai loro discepoli, o ad alcune comunità. Poco a poco si composero ancora semplici narrazioni sulla vita di Cristo, o dagli Apostoli o da altri, seguendo la sempre viva orale tradizione, e si descrisse nel modo istesso anche ciò che dalla sua ascensione al cielo in poi era avvenuto tra i medesimi apostoli. Tutti questi scritti circolarono da principio alla spicciolata; le comunità se li passavano fra loro a vicenda *g*), per allegarli in contradizione di erronee dottrine che si andavano insinuando *h*). Tuttavia, quel che consideravasi come segno caratteristico della vera e genuina dottrina, era principalmente la con-

b) Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 2. et can. 2. *de ordine.*
c) Conc. Trid. Sess. XXIII. can. 6. *de ordine.*
d) Matth. XXVIII. 19—20., Marc. XVI. 15—16.
e) Joann. XIV. 16 17. 26. XV. 26. XVI 13., Act. I. 8.
f) II. Thess. II. 15.
g) Coloss. IV. 16.
h) II. Petr. III. 15—16.

cordanza colla tradizione *i*) propagata in ordine non interrotto nelle comunità apostoliche. Per riconoscere la quale, all' insorgere di questioni importanti e sostanziali, gl'Ispettori di più chiese si adunavano in sinodi *k*). Per questa via, sin dal principio del terzo secolo, fu, dietro scrupolose ricerche, fissato il catalogo delle scritture autentiche, per distinguerle dalle apocrife, che nel frattempo si erano a quelle frammiste *l*). A tutte queste sorgenti tradizionali e scritte si

i) Irenaeus († 201), *contra hæres.* III. 3. « Traditionem itaque Apostolorum in toto mundo manifestatam in omni ecclesia adest perspicere omnibus, qui vera velint videre. — Sed quoniam valde longum est, in hoc tali volumine omnium ecclesiarum enumerare successiones, maximæ et antiquissimæ, et omnibus cognitæ a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romæ fundatæ et constitutæ ecclesiæ, eam, quam habet ab apostolis traditionem, et annunciatam hominibus fidem, per successiones episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes, confundimus omnes eos, qui quoquo modo præterquam oportet colligunt. Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quæ est ab apostolis traditio. Fundantes igitur et instruentes beati apostoli ecclesiam, Lino episcopatum administrandæ ecclesiæ tradiderunt. — Succedit autem ei Anacletus: post eum tertium locum ab apostolis sortitur Clemens. — Huic autem Clementi succedit Evaristus, et Evaristo Alexander, ac deinde sextus ab apostolis constitutus est Sixtus, et ab hoc Telesphorus, qui etiam gloriosissime martyrium fecit: ac deinde Hyginus, post Pius, post quem Anicetus. Cum autem successisset Aniceto Soter, nunc duodecimum locum ab apostolis habet Eleutherius. Hac ordinatione et successione ea, quæ est ab apostolis in ecclesia traditio et veritatis præconiatio pervenit usque ad nos. — Idem IV. 63. « Agnitio vera est Apostolorum doctrina, et antiquus ecclesiæ status in universo mundo, et character corporis Christi secundum successiones episcoporum, quibus illi eam, quæ in unoquoque loco est, ecclesiam tradiderunt, quæ pervenit usque ad nos custodita sine fictione scripturarum tractatio plenissima, neque additamentum neque ablationem recipiens. — Tertullian. († 215) *de præscrit. hæretic.* 20—21. « Apostoli — in orbem profecti eandem doctrinam eiusdem fidei nationibus promulgaverunt, et proinde ecclesias apud unamquamque civitatem condiderunt, a quibus traducem fidei et semina doctrinæ ceteræ exinde ecclesiæ mutuatæ sunt, et quotidie mutuantur. — Quid autem prædicaverint, id est quid illis Christus revelaverit, et hic præscribam non aliter probari debere nisi per easdem ecclesias, quas ipsi Apostoli condiderunt, ipsi eis prædicando tam viva quod aiunt voce, quam per epistolas postea. Si hæc ita sunt, constat proinde omnem doctrinam, quæ cum illis ecclesiis Apostolicis matricibus et originalibus fidei conspiret, veritati deputandam ».

k) I più antichi sinodi conosciuti di questo genere sono quelli contro Montano, verso la metà del secondo secolo. *Euseb. hist. eccles. V.* 16.

l) Si veda in proposito la Introduzione di Hug alle scritture del nuovo Testamento.

tennero poi le opere, nelle quali, in mezzo al progressivo sviluppo scientifico, uomini pii ed illuminati elaborarono dogmaticamente gli articoli della fede trasmessi di padre in figlio, e gli difesero contro erronee dottrine. Quando però delle questioni gravi e complicate rendevano necessaria una decisione di tutto insieme il ministero insegnante, si ricorreva allora all' apostolica sede di Roma siccome a centro di esso, la quale o sola, o in unione agli altri membri del Corpo insegnante, emetteva la decisione definitiva *m*). Così la Cattedra di Pietro nella coscienza universale della Chiesa spiccò siccome quella, nel consentimento ed oracolo della quale era essenzialmente fondata la unità della dottrina *n*), così che, fuori della unione con essa, darsi non possa nè missione legittima d'insegnare, nè sicurezza della dottrina insegnata *o*). Su questo libero e vivo organismo, sostenuto dallo Spirito Santo, posa anche al presente il ministero insegnante della Chiesa; e sebben questi, fra le istoriche testimonianze della dottrina di Cristo, interroghi soprattutto con la più grande venerazione le sacre pagine, pur non sono esse, nè il più antico, nè il solo mezzo di trasmissione della medesima; anzi esse hanno ricevuto la loro esistenza, la loro interna luce ed il suggello della loro autenticità dalla orale tradizione, e dal vivo ministero insegnante: sicchè, laddove la lettera non basta, rimangono sempre soggette alla testimonianza ed alla interpretazione di esso *p*).

m) Sozomen. VI. 22. « Controversia iudicio Romanæ ecclesiæ terminata singuli quievere; eaque quæstio finem accepisse videbatur ». — Hieronym. († 422) ad Theophil. epist. LXI. « Vox beatitudinis in toto orbe personuit, et cunctis ecclesiis lætantibus diaboli venena siluere ». — Augustin. († 430) *contra Julian.* I. 5. « Roma locuta est, controversia finita est ».

n) Nella storia delle Eresie, sì d'Oriente che di Occidente, si può chiaramente vedere, come al sorgere di ogni scisma il bisogno della unità abbia costantemente, salendo dai Vescovi ad altri gradi gerarchici, cercato un centro di unione in cerchi sempre più larghi, e come solamente nella unione colla sede Romana sia rimasto in fine pienamente sodisfatto.

o) Cyprian. († 258) *de unit. eccles.* « Qui cathedram Petri, super quem fundata est ecclesia deserit, in ecclesia se esse confidit? » — Hieronym. ad Damas. in exposit. fidei c. a. 378 (c. 24. c. XXIV. q. 1). — Idem ad Damas. epist. XIV. a. 381. (c. 25. c. XXIV. q. 1). Molte altre autorità si trovano nella dogmatica di Klee.

p) Fuori della Chiesa pertanto (così Möhler nell'opera sulla unità della

§. 18. — C) *Organi del regime della Chiesa.*
1) *Gerarchia della giurisdizione.*

Nella missione conferita agli Apostoli di fondare il regno di Dio sulla terra, mediante la conversione dei popoli alla dottrina di Cristo, fu loro data ancora l'autorità di stabilire e mantenere nelle cristiane Comunità l'ordine che a quello scopo si conveniva. Nella coscienza di questa autorità, Essi istituirono gli ufficj necessarj *q*), nominarono i seniori *r*), fissarono le regole della disciplina ecclesiastica *s*), e gastigarono i disobbedienti con severe ammonizioni, o con totale espulsione *t*). Investirono di ugual potere i loro rappresentanti e successori *u*), ed affidarono così tutta la cura di ordinare e mantenere la disciplina ecclesiastica allo episcopato. Lo esercizio di cura siffatta spettava principalmente a ciascun vescovo pel distretto ad esso assegnato. Fra i vescovi poi, quelli delle più antiche e maggiori Comunità ottennero di buon'ora, sotto il nome di Metropolitani, un'autorità più estesa: tra i quali alcuni, per più e diverse ragioni, furono poco a poco contraddistinti di nuovo per ispeciali prerogative e coi nomi di Esarchi, Patriarchi, e Primati. Alla trattazione di affari importanti servivano i sinodi, che già nel terzo secolo si tenevano regolarmente *v*). Ma il capo di tutto il Corpo è sempre il Papa. Tale sistema di ufficj concernenti il regime della Chiesa viene oggi chiamato: Gerarchia della giurisdizione.

Chiesa) la Santa Scrittura e la tradizione non possono essere intese. Anzi: una setta fuori della Chiesa, la quale invochi la lettera dell'Evangelio cattolico, non ha guarentigia alcuna, che quello sia il vero Evangelio, o non piuttosto la Chiesa abbia rigettato per appunto il vero Vangelo.

q) Act. VI. 1—6.

r) Act. XIV. 23.

s) Act. XV. 28—29., I. Tim. III. 2—12.

t) I. Cor. IV. 18—21., II. Cor. XIII. 10., I. Tim. I. 20.

u) I. Tim. V. 19. 20., II. Tim. IV. 2., Tit. I. 5. II. 15, I. Petr. V. 2. 3.

v) I particolari su tutti i quì toccati punti ricorreranno più sotto nel trattato della costituzione della Chiesa.

§. 19. — 2) *Del Primato in particolare.*

Come la unità della dottrina e della vita non può senza l'unità dello episcopato sussistere, così non lo può neppure questa ultima, se nel suo centro non risiede una Autorità speciale, alla quale debbano esser subordinati gli altri membri. Quindi il primato di Pietro e dei suoi Successori si è stabilito con la unità della Chiesa ed in virtù di lei. La storia non lo ha creato; essa non ha fatto che esprimere ciò che già contenevasi, qual necessario ed essenziale elemento, nella idea della Chiesa *w*). È desso un ordinamento di Dio, come lo è pure la Chiesa istessa, la quale sussiste solo in forza della unità, come la unità sussiste in virtù del primato: sicchè egli appartiene ai primi principj vitali della Chiesa *x*): egli anzi porta la Chiesa in sè, stando

w) Infatti, dove incominciano le storiche testimonianze, il primato della Chiesa Romana ci si presenta, non come qualche cosa di nuovo, che sboccia adesso, sibbene come un fatto esistente da molto tempo, e ricevuto nella credenza della Chiesa. Così dice il *Conc. Constant.* I. a. 381. c. 3. « *Constantinopolitanæ civitatis Episcopus habeat oportet primatus honorem post Romanum Episcopum, propterea quod sit nova Roma* ». Cotesta aggiunta esser dovrebbe sufficiente a giustificare, perchè la Chiesa di Costantinopoli riportò così ad un tratto, contro l'antica pratica, la precedenza sulle chiese di Alessandria e di Antiochia. Degli scrittori moderni pretendono di trovarvi, che il Concilio fa derivare anche il primato della Chiesa Romana unicamente dalla preminenza dell'antica metropoli, che vuol dire da una ragione esclusivamente politica. Questa conclusione però è affatto arbitraria. La verità è, che anche l'Oriente riconobbe apertissimamente il primato di Pietro e la trasmissione di esso alla Chiesa Romana, del che nella dommatica di Klee, tra gli altri, si trova una folla di prove ed autorità. Ved. solamente le Const. 1. 7. 8. *Cod. Just. de summa Trinit.* (l. 1.). A conferma di quella opinione si cita persino il *Conc. Chalced.* a. 451. c. 28. Ma in cotesto luogo non si parla del primato, sibbene unicamente dei diritti esarcali. Ballerin. *Leonis Magni opera. T. II. p.* 515. Cotesto concilio appunto, nella lettera colla quale domandò la conferma del Can. 28., chiamò il Pontefice Romano « *vocis beati Petri omnibus constitutus interpres et ejus fidei beatificationem super omnes adducens* ». *Leon. M. epist. XCVIII. c.* 1. 4. *ed. Baller.*

x) Ved. §. 10. *note y. b. c.* Di questa idea è pieno segnatamente S. Cipriano, il quale la ripete sì di frequente, da rendere indifferenti quei passi della sua opera *De unitate Ecclesiæ*, i quali, per non trovarsi in molti manoscritti, sono da taluni creduti una interpolazione posteriore. E ciò dimostrano Constant., *epist. Roman. Pontif. præf.* c. 7. 8., e Döllinger, *Storia della Chiesa Cristiana* T. I. §. 33.

alla nozione che ne abbiam posta, giacchè soltanto dov'è unità ivi è la Chiesa *y*). Non per questo fu esso additato come un sistema già elaborato alla costituzione della Chiesa, ma fu deposto in essa come un germe fecondato, il quale si sviluppò nella vita della Chiesa medesima *z*). Col crescer del corpo intero anche il primato apparve in forme più rilevate *a*). La cattedra di Pietro fu venerata, tanto dall'Occidente quanto dall'Oriente, come il più puro deposito dell'apostolica tradizione *b*), ed in ciascun movimento occasionato da questioni di fede, invocossi la mediazione e la decisione di lei *c*). Nis-

y) Così anche S. Cipriano chiama la Chiesa Romana « *radix et matrix ecclesiæ catholicæ* », epist. XLV.

z) Jos. de Maistre, du Pape liv. I. ch. 6. « *La suprématie du* Souverain *Pontife n'a point été sans doute dans son origine, ce qu'elle fut quelques siècles après; mais c'est en cela précisément qu'elle se montre divine: car tout ce qui existe légitimement et pour les siècles, existe d'abord en germe et se développe successivement* ». Noi non dobbiamo pertanto rappresentarci la cosa così, come se la Sede Romana abbia fin di principio scorta nell'avvenire tutta la grandezza dei suoi alti destini, e solamente spiata la occasione di ridurli a compimento. La sua missione le fu indicata piuttosto dalle circostanze e dalle esortazioni della Chiesa.

a) In virtù di questo sviluppamento molte cose, non v'ha dubbio, vennero a mutarsi nella disciplina ecclesiastica: bisogna confessarlo francamente. Ella è quindi una pena inutile, una fatica perduta quella che molti difensori del Papato si danno, cercando ansiosamente di dimostrare la contestata antichità di certi diritti pontificj, senz'accorgersi, che così vengono in parte a mettersi nella falsa posizione de' loro avversarj. Essi potevano dire piuttosto, che l'avere l'antica disciplina ceduto spontaneamente e senza sforzo ad una più moderna, prova appunto, che quella non corrispondeva più al bisogno della Chiesa. L'antico non è buono perchè antico, come il moderno non è cattivo perchè moderno; senza questo tutto ciò che i nostri tempi hanno prodotto e producono esser dovrebbe il pessimo.

b) Irenaeus († 201) *adv. hæres.* III. 3. (§. 17. nota i). — Cyprian. († 258) epist. LV. (§. 10. not. b), Ambros. († 387) ap. Siric. epist. VIII. c. 4. « Credatur symbolo Apostolorum, quod ecclesia Romana intemeratum semper custodit et servat. » — Theodoret. (c. a. 440), epist. CXVI. ad Renat. presbyt. Rom. « Habet sanctissima illa sedes ecclesiarum, quæ in toto sunt orbe, principatum multis nominibus, atque hoc ante omnia, quod ab hæretica labe immunis mansit, nec ullus fidei contraria sentiens in illa sedit, sed apostolicam gratiam integram servavit ».

c) Leg. 7. pr. Cod. Just. *de summa Trinit.* (I. 1). Questo avveniva già nel 262 contro Dionisio di Alessandria. Athanas., *de sentent. Dionys.* n. 14., Idem, *de Synodis.* n. 43, più tardi, per la estirpazione dell'Arianismo in Oriente, Basil., *epist. LII. ad Athanas., epist. LXX. ad Damas.* a. 371. (Schönemann,

suna decisione dogmatica di qualsiasi concilio fu valida senza il di Lei suffragio *d*): non solo i Concilj provinciali *e*), ma gli ecumenici pure a Lei resero conto delle cose decise e la pregarono della sua approvazione *f*), oppure confermarono tutt'al più il decreto, che veniva loro presentato dal Romano Pontefice *g*). La Chiesa Romana fu proclamata come il principio e la chiave di tutto l'ordine gerarchico *h*), come il centro da cui nell'Occidente ebber principio tutte le chiese *i*), come la madre di cui la sollecitudine abbraccia tutti *k*). Dessa è che veglia alla custodia dei canoni *l*), a Lei bisognò aver ricorso per la conferma di gravi e difficili cose trattate nel concilio della provincia *m*); gli stessi Orientali, all'occasione di

epist. Roman. Pontif. p. 313); inoltre, contro lo scisma in Antiochia (381), Hieronym. *epist.* XVI. *ad Damas.* (Schönemann, p. 370); contro gli Apollinaristi (384) Damas. epist. XIV. *ad Oriental.*; contro Pelagio e Celestio (416), Conc. Carthag. et Milev. ad Innocent. I. (Schönemann, p. 616 621); contro Nestorio, Cyrill. Alessandr. epist. ad Coelestin. a. 430., Coelestin. *epist. XIV. ad cler. et popul. Constantin.*, Xyst. III. *epist. I. ad Cyrill.* a. 432. c. 3—6. (Schönemann, p. 778. 816. 894).

d) Conc. Rom. a. 372. c. 1. (Schönemann, p. 319).

e) Conc. Carthag. ad Innocent. I. 416. c. 1. Innocent. I. epist. XXIX. ad Carthag. conc. a. 417. c. 1. 2., epist. XXX. ad concil. Milev. a. 417. c. 2. (c. 12. c. XXIV. q. 1).

f) Così il concilio di Efeso (431) dava al Papa un minuto ragguaglio delle sue operazioni (Schönemann, p. 846) e scriveva in esso: « Necesse est ut omnia quæ consecuta sunt sanctitati tuæ significentur ». Nello stesso modo il concilio di Calcedonia ed il Patriarca Anatolio fecer rapporto (451) al Pontefice Leone delle cose trattate, implorando colle espressioni più umili e riverenti la sua approvazione e conferma (*Leon. M. epist. XCVIII. Cl. ed Baller*). Lo stesso fece il sesto concilio ecumenico, Mansi, Conc. T. XI. col. 907—9.

g) Così praticarono i tre pur or citati concilj.

h) Conc. Aquil. a. 381. c. 4., Honor. imper. rescript. c. a. 421. (Schönemann, p. 733), Bonifac. I. epist. XIV, a. 422. c. 1.

i) Innocent. I. epist. XXV. ad Decent. a. 416. c. 2. (c. 14. D. XI.)

k) Innocent. I. epist. XXX. ad Milev. a. 417. c. 2., Conc. Ephes. relatio ad Cœlestin. a. 431. Schönemann, p. 846), Leon. I. epist. XIV. a. 446. c. 11., Gelas. epist. VI. ad Honor., epist. XI. ad episc. Dardaniæ.

l) Siric. epist. V. ad episc. Afric. a. 386. c. 1., epist. VI. ad divers. episc. c. 1. 2., Coelestin. epist. IV. ad episc. Vienn. a. 428. c. 1.

m) Conc. Sardic. a. 344. c. 1., Innocent. I. epist. II. ad Victric. a. 404. I. 3. (6)., epist. XXIX. ad Conc. Carthag. a. 417. c. 1. 2., Leon. I. epist. V. c. 6. epist. VI. c. 5. epist. XII. c. 13. epist. XIV. c. 1. 7. 11., c. 7. pr. Cod. Iust. *de summa Trinit.* (I. 1).

innovazioni introdotte, La supplicarono a riconoscerle *n*); e negli sconvolgimenti delle cose a Lei, quasi ad asilo, si rifuggirono *o*). Anche nella disciplina tenne Ella rigorosissimamente alle tradizioni degli Apostoli e dei Padri; così, che la Sede Romana fu da ogni parte consultata su questo punto *p*): Essa presentò la osservanza della Chiesa Romana come norma all'altre chiese *q*); spedì in proposito istruzioni scritte ed ordinanze *r*) fin nell'Oriente *s*), ed insistè animosamente sulla loro esecuzione *t*). La sua considerazione come

n) Conc. Chalced. a. 451. ad Leon. c. 4. «Rogamus igitur et tuis decretis nostrum honora iudicium». La risposta di Leone a tal supplica è in epist. CV. ed. Baller.

o) Chrysostom. epist. ad Innocent. I. a. 404. c. 1. 7. (Schönemann p. 526), Bonifac. epist. XV. a. 422. c. 6.

p) Siric. epist. I. ad Himer. a. 385. c. 1. 20. (15)., Innocent. I. epist. II. ad Victric. a. 404. c. 1. 2., epist. VI. ad Exsuper. a. 405. c. 1., epist. XXX. ad Milev. conc. a. 417. c. 2.

q) Innocent. I. epist. XXV. ad Decent. a. 416. c. 1. 2. 3. (c. 11. D. XI.), Gelas. epist. IX. ad episc. Lucan. c. 9.

r) Si veggano le note *l. p. q.*

s) Innocent. I. epist. XXIV. ad Alexandr. c. a. 415.

t) Siricius epist. I. ad Himerium episcopum Tarraconensem a. 385. c. 15. (20). «Ad singulas causas de quibus per filium nostrum Bassianum presbyterum ad Romanam ecclesiam, utpote ad caput tui corporis, retulisti, sufficientia quantum opinor responsa reddidimus. Nunc fraternitatis tuæ animum ad servandos canones et tenenda decretalia constituta magis ac magis incitamus; ut hæc quæ ad tua rescripsimus consulta, in omnium coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem; et non solum eorum qui in tua sunt diœcesi constituti, sed etiam ad universos Carthaginenses ac Bæticos, Lusitanos atque Gallicios, vel eos, qui vicinis tibi collimitant hinc inde provinciis, hæc, quæ a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur. Et quamquam statuta sedis apostolicæ, vel canonum venerabilia definita, nulli sacerdotum Domini ignorare sit liberum: utilius tamen, et pro antiquitate sacerdotii tui dilectioni tuæ esse admodum poterit gloriosum, si ea quæ ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuæ sollicitudinem in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur: quatenus et quæ a nobis non inconsulte sed provide sub nimia cautela et deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant, et omnibus in posterum excusationibus aditus, qui iam nulli apud nos patere poterit, obstruatur». Considerando senza prevenzione questo ed altri passi di cotesta lettera, le idee emesse dall'Eichhorn. I. 79—81. 124. 125. vengono a confutarsi da se medesime unitamente alle loro applicazioni. Più energicamente ancora scrive Zosimus epist. IX. ad Hesychium Salonit. a. 418. c. 4. (2). «Sciet quisquis hoc, postposita patrum et apostolicæ sedis auctoritate, neglexerit, a nobis districtius vindicandum; ut loci sui minime dubitet sibi non constare rationem, si hoc putat post tot prohibitiones impune tentari». Nel modo istesso scrive

prima sede della Cristianità, risplendette eziandio nel suo rapporto coi Patriarchi *u*), dai ricorsi che le si portavano di Vescovi deposti, o accusati *v*), e dai decreti espressamente emanati su tali appelli *w*)

Leo I. epist. IV. ad episc. per Campaniam, Picenum, Tusciam et universas provincias constitutos a. 443. c. 5. « Omnia decretalia constituta, tam beatæ recordationis Innocentii, quam omnium decessorum nostrorum, quæ de ecclesiasticis ordinibus et canonum promulgata sunt disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari ». Veramente l'Eichhorn, a cui cotesto passo non accomoda, assicura (I, 84), che quella lettera è diretta unicamente agli *episcopi per universas provincias* (Suburbicarias) *constitutos*. Ma quell'aggiunta Suburbicarias non si trova nei MSS. E poi: siccome anche la *Campania, il Piceno* e la *Toscana* erano provincie *suburbicarie*, avrebbe dovuto dire « *et cæteras provincias* ». Anche la obiezione fatta dal Richter (Manuale di Diritto ecclesiastico §. 20. not. 7.) è, a fronte della testimonianza di tutti i MSS., inammissibile, perocchè dall'essere quella epistola stata inviata per mezzo di messi speciali a tre provincie, non viene la conseguenza, che essa non fosse emanata anche per le altre. Gli stessi Imperatori imposero severissimamente la ubbidienza alle prescrizioni della sede Romana. Nov. Valentiniani III. *de episcop. ordinatione* a. 445. « Cum igitur sedis apostolicæ primatum, sancti Petri meritum, qui princeps est episcopalis coronæ et Romanæ dignitas civitatis, sacræ etiam synodi firmarit auctoritas: ne quid præter auctoritatem sedis istius illicita præsumtio attentare nitatur. Tunc enim demum ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas. Hæc eam hactenus inviolabiliter fuerint custodita — hac perenni sanctione decernimus, ne quid tam episcopis Gallicanis quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat sine viri venerabilis papæ urbis æternæ auctoritate tentare. Sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicæ sedis auctoritas ». Il solo Eichhorn (I, 75—77.), il quale falsamente qualifica questo editto per un rescritto, seguita a contestare la recognizione del Primato ivi pronunziata con tanta chiarezza.

u) Il Pontefice sorvegliava la loro elezione (*Damas. ad Achol. a.* 380. epist. VIII. c. 3. epist. IX. c. 2.) e la loro ortodossia. Leon. M. epist. LXIX, LXX. a. 450. *ed. Baller.* La loro ordinazione veniva partecipata ad esso solennemente, Bonifac. epist. XV. *ad episcop. Maced. a.* 422. *c.* 6., Coelestin. *ad Nestor. a.* 430. *c.* 1., e si richiedeva la sua cooperazione per destituirli. Jul. I. epist. I. *ad Eusebian.* a. 342. c. 22. Esempj di ciò ce li danno Blasco, *de collect. Isidor. Mercat. cap. IX.* §. 1. (Galland. *T. II. p.* 69—72), e Döllinger, *Manuale di Storia ecclesiastica* T. I. §. 39.

v) Casi di questa sorta s'incontrano già nel terzo secolo, ed in seguito anche più frequenti. Ballerin. *Observ. de causa Celidonii* cap. V. (Opp. Leon. T. II. p. 927), Döllinger, *Manuale di storia ecclesiastica*, Vol. I. §§. 14. 39. Anche i Vescovi d'Oriente appellavano a lui, quando nella loro destituzione si mescolavano questioni di credenza, P. de Marca, *de concord. sacerd. et imper.* lib. VII. cap. 6—10.

w) Il Concilio di Sardica (344), secondo la retta interpetrazione dei Ballerini (Opp. Leon. T. II. p. 943—974) statuì sopra tal materia tre cose. 1.° Se un Vescovo condannato da un Concilio provinciale domandava la revisione

e provocazioni *x*). La sua sentenza fu quindi riguardata come suprema ed inappellabile *y*), e nella sfera della ecclesiastica amministrazione non si conobbe giudice a lei superiore *z*). In questa guisa la importanza del Primato si fu già di buon'ora sviluppata in ogni senso nella coscienza della Chiesa, e di qui, con uguale processo organico, sbocciarono poi fino ai nostri tempi le forme della successiva disciplina.

del suo processo, questa dovesse farsi primieramente da un sinodo più numeroso, mediante convocazione ad esso dei Vescovi delle provincie limitrofe (Conc. Antioch. a. 332. c. 12. 14.) ed a tale effetto non fosse rigorosamente necessario interpellare il Pontefice. Il Concilio nel Can. 3. ordinò però, in riguardo alla particolare riverenza dovuta al Papa, che tale interpellazione dovesse pure aver luogo, e rimettersi all'arbitrio del Papa stesso il decidere, se la istanza per la revisione dovesse accogliersi, o no. 2.° Accordata la revisione, potersi naturalmente sempre appellare dalla sentenza del maggior Concilio al Papa stesso, la pronunzia del quale avrebbe luogo in Roma, perocchè i Vescovi delle provincie limitrofe avessero ormai pronunziato. In vista di che il Can. 4. prescrisse, che prima della decisione emessa dal Papa non si dovesse ordinare un nuovo vescovo in luogo del deposto. Così interpretano quel canone anche i Commentatori greci Balsamone e Zonara (*Bevereg. Pand. canon* T. I. p. 487). Falsa è pertanto l'opinione di Eichhorn (I. 164), che cioè il Concilio concedesse al Pontefice soltanto una nuova investigazione sulla faccia dei luoghi, da eseguirsi per mezzo di commissarj. Del resto, esempj di tali appelli discussi a Roma occorrono frequentemente. Innocent I. *epist. XVII. ad episcop. Maced. c.* 14. (7), Leon. *I. epist. V. c.* 6. *epist. VI. c.* 5. *epist. XIV. c.* 7., Gelas. *epist. XV. ad epist. Dardan.* (*Mansi T. VIII. col.* 81. 82). 3.° Pel caso, che un vescovo condannato da un concilio provinciale, scansando la revisione in un sinodo superiore, appellasse direttamente al Papa, il Can. 7. (5) espresse rispettosamente il desiderio, volesse il Papa incaricare dello esame e della decisione i Vescovi delle provincie limitrofe, o soli, o in unione ad un legato colà spedito. Da ciò rilevasi però, che anche in cotesto caso il Papa poteva, se lo voleva, decidere da se stesso la cosa in Roma. E questo dice espressamente anche il Commentatore greco Teodoro Prodromus citato dal Ballerini.

x) Ad un Vescovo accusato fu concesso appellare al Papa anche prima della sentenza, qualora il Metropolitano od i Vescovi gli fosser sembrati sospetti. Conc. Roman. a. 378, ad Gratian. et Valentin. impp. c. 9., Rescriptum Gratiani a. 379. ad Aquilinum vicarium urbis c. 6. (Schönemann T. I. p. 359. 364).

y) Zosim. epist. XII. ad Conc. Carthag. a. 418. c. 1., Bonifac. epist. XIII. ad Rufum a. 422 c. 2., Gelas. epist. IV. ad Faust. a. 498. (in parte nel c. 16. c. IX. q. 3). epist. XIV. ad episc. Dardan. a. 498. (c. 17. 18. eod.)

z) Conc. Roman. III. sub Symmacho a. 501., Ennod. libell. apolog. a. 502. (c. 14. c. IX. q. 3), Aviti Vienn. epist. ad Senat. a. 502. (Mansi T. VIII. col. 293). Si veda ancora P. de Marca, *de concord. sacerd. et imper.* lib. I. cap. 11. Per i delitti e trasgressioni puramente civili poteva, senza dubbio, il Pontefice esser accusato presso l'Imperatore. A ciò si riferisce il Conc. *Roman. ad Gratian. imper.* a. 378. c. 11. (Schönemann. p. 360).

§. 20. — VI. *Del rapporto tra il Clero ed i Laici.* A) *Il Clero.*

Da tutti i fatti storici riferiti resulta, che il potere nella Chiesa non è, come nella civile società, sorto poco a poco e di mero fatto; che nè pure fu conferito da Cristo alla intera comunità, sibbene agli Apostoli, e loro successori e vicarj. Esiste adunque nella Chiesa, per le sue leggi fondamentali, uno stato speciale, in cui il potere si conserva e continua con ordine non interrotto. Questo stato però non è, nè esclusivo nè ereditario, ma l'accesso al medesimo è aperto a chiunque vi sia chiamato da una vocazione riconosciuta. Tale vocazione rivelasi da prima per mezzo di una voce interiore, viene poi riconosciuta dall'esame dei Superiori e dalla testimonianza della Comunità *a*), compita in fine per mezzo della consacrazione comunicata nella ordinazione. La Chiesa, fino dai primitivi tempi, ha col più deliberato proposito distinto siffatto stato dei specialmente chiamati, in contrapposto al resto della comunità, comprendendogli sotto il nome di Clero *b*). Solamente sulla origine di questa denominazione si sono in seguito formate opinioni diverse.

a) Lo esame della vocazione istituito dai Superiori ecclesiastici è ciò a cui si annette la massima importanza, posto che per indole della posizione che Eglino occupano, sono i più profondamente iniziati nello spirito dei rapporti di cui si tratta. Egli è perciò, che noi vediamo su tutti i punti della ecclesiastica costituzione lasciata con mirabile economia alla vita del popolo tutta l'azione di che abbisogna per mantenersi e svilupparsi, ma provveduto ad un tempo, che non la semplice maggiorità del numero, sibbene la intelligenza ed il senno abbiano la preponderanza.

b) Coloro che impugnano la primitiva distinzione fra Clero e Laici, si attaccano unicamente a quei testi dove κλῆρος viene impiegato a significare tutti i fedeli, *Ephes. I.* 11. 14., *Col. I.* 12. *I. Petr. V.* 3. A cotesti passi puossi però contrapporre l'altro in cui quella espressione serve ad indicare la speciale vocazione *Act. I.* 17.; specialmente poi le testimonianze della più remota antichità cristiana, come segnatamente le lettere di S. Clemente († 101) e di S. Ignazio († 110), dove il nome ed il rapporto sono determinati d'una maniera la più precisa. Il perchè lo stesso Mosheim, *Comment. de reb. Christian.* p. 131, dice: «Ego quidem ad eorum accedo sententiam, qui (has eppellationes) perantiquas et ipsis pene Christianarum rerum initiis æquales esse putant».

Alcuni hanno creduto, essere stata presa dalla circostanza, che Mattia, il primo che gli Apostoli inalzarono all'ecclesiastico ministero, fu eletto a sorte (κλῆρος) *c*), e che per ciò quella espressione sia stata ritenuta per gli ordinati in generale *d*). Altri la derivarono dalla sacerdotale tribù di Levi. Siccome, cioè, a questa tribù, nella divisione della terra di Canaan, non fu assegnato alcun pezzo di paese (κλῆρος), e viveva essa delle sole decime che le pagavano le altre tribù, così ella chiamossi la tribù che si era riservato Iddio per sua porzione di eredità (κλῆρος) *e*), e questo nome vuolsi passato più tardi al ceto sacerdotale cristiano *f*).

§. 21. — B) *Il Popolo.*

Non si creda però, che la potestà sia data al Clero come una sovranità in riguardo di lui medesimo; esso al contrario costituisce soltanto le membra principali del gran corpo, che si compone di tutti i fedeli sotto Cristo invisibile capo supremo di esso. In cotesta vita collettiva pertanto, anche alla Comune ed a ciascun singolo che ne fa parte è aperto il campo ad una grande influenza sull'amministrazione ecclesiastica, e dipende unicamente da esso medesimo l'estenderla più o meno. I. Poichè nella Chiesa tutti i fedeli rimangono santificati, e divengono membri viventi di Cristo, così tutti in questo senso conseguono una dignità sacerdotale *g*), ed uffici determinati ad essa corrispondenti, come la preghiera, ed altre parti del

c) Act. I. 26.

d) Augustin. († 430) in Psalm. LXVII. «Cleros et clericos hinc appellatos puto — quia Matthias sorte electus est, quem primum per Apostolos legimus ordinatum». — c. 1. D. XXI. Isidor. c. a. 630).

e) Num. XVIII. 20, Deuteron. XVIII. 1. 2.

f) C. 5. c. XII. q. 1. (Hieronym. a. 392), c. 7. eod. (Idem c. a. 410)..

g) I. Petr. II. 9. V. 3. Questa universale dignità sacerdotale di tutti i Cristiani è spessissimo rilevata nei Padri. Irenaeus († 201) *contra hæres IV.* 20., Tertull. († 215) *de orat. c.* 28. Origen. († 234) *Homil. IX. in Levit. n.* 9. È singolare, che cotesti passi si alleghino frequentemente contro la Chiesa Cattolica, come se Ella avesse mai negato questo comun sacerdozio. Essa non ha fatto che rigettare le false conseguenze che se ne tirano. *Conc. Trid. Sess. XXIII. cap.* 4. *de ordine.*

culto interiore. Essi possono persino, colla comunione della preghiera *h*), esercitare un'azione efficace sulla interiore, mistica vita della Chiesa, mediante la orazione pei peccatori nel sacrifizio della messa, colla preghiera per gli ordinandi; di modo che in tali casi il solo sacerdote eseguisce, è vero, l'atto esteriore, ma in realtà il popolo pure vi coopera spiritualmente *i*). II. Per ciò che spetta il ministero d'insegnamento, la vita spirituale dei laici esercita una rilevante influenza anche sulla forma della scienza cristiana, e per conseguenza sul ministero medesimo. A tale effetto può ognuno cooperare secondo la sua vocazione o di padre di famiglia, o di maestro, o di scrittore colla parola e coll'esempio, proporzionalmente alle proprie forze, ed alla propria posizione; e la Chiesa riconosce ed onora dovunque questa cooperazione dei Laici. III. Finalmente, è pure, come vedremo in appresso, accordata ai laici una larga parte in quasi tutti i rami della esteriore disciplina, e segnatamente nella collazione degli ufficj *k*) e nella amministrazione dei beni ecclesiastici. Essa apparisce particolarmente nel rapporto dell'Autorità temporale colla Chiesa, sempre che tal rapporto sia regolato e diretto secondo lo spirito del Cristianesimo *l*).

h) Questa spirituale comunione dei fedeli nella preghiera (*corpus mysticum*), è il lato più sublime della Chiesa.

i) P. de Marca, *diss. de disorim. cler. et laic.* II. 8. «Non alienum erit his adiungere, ex sacerdotii istius mystici et spiritualis dignitate (sc. omnium fidelium) fieri, ut sacrificium incruentum mediatoris, quod a solis quidem sacerdotibus proprie sic dictis consecratur, ab ecclesia i. e. ab universo fidelium cœtu et Christi sponsa, quæ non habet maculam neque rugam, Deo offerri dicatur: unde ex spiritus unitate mira fit rerum connexio: quam observavit Augustinus, ut tam ipse Christus per ipsam ecclesiam, quam ipsa per ipsum offeratur, quod singuli, qui mysteriis intersunt, pro modulo suo quotidie præstare possunt, ut docent, quæ recitantur in Missa».

k) Questo elemento, come apparirà dal seguito della nostra esposizione, non è stato mai trascurato: solo egli si è manifestato in vario modo, a seconda dello spirito e della organizzazione di ciascuna epoca; ora come acclamazione della Comunità, ora come concordato della Chiesa col sovrano, ora come presentazione del patrono della Chiesa, ora finalmente come denunzia dell'ordinando dal pergamo. L'idea fondamentale è sempre la medesima.

l) Per poco che si ponga mente alla istoria ed alla costituzione attuale, troveremo dappertutto prove di ciò.

CAPITOLO II.

FONDAMENTI DELLA CHIESA ORIENTALE *m*).

§. 22. — I. *Storia della Chiesa in Oriente.* A) *Sua separazione dalla Chiesa d'Occidente.*

I Vescovi ed i Padri dell'Oriente erano, come quelli dell'Occidente, penetrati dall'idea dell'unità della Chiesa, ed onoravano perciò l'apostolo Pietro, ed il Successore di Lui, come il Capo, ed il centro della medesima *n*). Dopo il Vescovo di Roma, ne venivano quelli d'Alessandria e di Antiochia, dotati entrambi di speciali ed antichi privilegi, che furono espressamente riconosciuti anche dal primo Concilio generale *o*). Poco tempo dopo però, fu nel concilio di Costantinopoli conferito al Vescovo della nuova Metropoli il grado immediatamente inferiore a quello del Vescovo di Roma *p*), ed in progresso assegnatagli anche una giurisdizione a quel grado corrispondente *q*). A malgrado della opposizione del Romano Pontefice, che combattè questi decreti come una violazione dell'ordine stabilito, essi ottennero per l'Oriente la sanzione della legislazione secolare *r*). Ciò non ostante il Romano Pontefice venne costantemente riconosciuto siccome il Capo di tutta la Chiesa, ed al giudizio di lui fu sempre appellato, specialmente duranti le vive controversie insorte intorno al dogma *s*). Ma lo spirito di parte risvegliato da queste di-

m) Una buona opera su questo tèma si è quella di H. I. Schmitt, *Storia critica della nuova Chiesa greca, e russa*. Magonza 1840. 8.°

n) Si trovano in proposito molte autorità nella dogmatica di Klee.

o) Conc. Nicæn. a. 325. c. 6. (c. 6 D. LXV).

p) Conc. Constant. a. 381. c. 3. (c. 3. D. XXII).

q) Conc. Chalced. a. 451. c. 28.

r) C. 16. C. *de sacros. eccles.* (1. 2), nov. Just. 131. c. 2.

s) C. 7. C. *de summa Trinit.* (1. 1).

spute, lo intollerabile mescolarsi degl'Imperatori nelle cose della religione e l'orgoglio dei loro Patriarchi, separarono sempre più l'Oriente dall'Occidente *t*). Ciò apparve già nella scissura insorta fra il Patriarca Giovanni il digiunatore, e il Papa Gregorio Magno, allorchè colui (587), sotto il titolo di Patriarca ecumenico, si arrogò di convocare un concilio generale. Una disputa assai più grave insorse, allorchè l'Imperatore Michele III, ad istigazione del suo Favorito fece deporre il virtuoso Patriarca Ignazio (858), ed inalzare di salto dalla condizione di laico al seggio patriarcale l'eunuco Fozio. Perocchè, avendo Papa Niccolò I. presa animosamente la difesa d'Ignazio, barbaramente perseguitato, contro lo stesso sinodo tenuto da Fozio (861), questi emanò una enciclica ai Patriarchi d'Oriente (867), nella quale accusò, nel modo più virulento, la Chiesa occidentale di false dottrine e di erronee pratiche, ed in un sinodo colla medesima enciclica convocato pronunziò l'anatema contro il Pontefice. Tutto ciò peraltro non ebbe per il momento conseguenze di sorta, poichè il nuovo imperatore Basilio (867) ristabilì Ignazio nella sua dignità, e Fozio fu scomunicato dal concilio ecumenico che il Papa, ad istanza dello Imperatore, convocò (869) in Costantinopoli. Ma dopo la morte d'Ignazio seppe Fozio (878) a forza di raggiri riacquistare il seggio patriarcale, e trarre artificiosamente profitto da un sinodo adunato in Costantinopoli (879-880) coll'annuenza del Papa, per far dichiarar nullo quel precedente concilio ecumenico, a causa della condanna ivi pronunziata contro di lui. L'anatema, che per questo il Pontefice fulminò di nuovo (881) contro di lui, fu sostenuto per verità dalla sua nuova destituzione sotto Leone (886), ma vi rimase però, da cotesta epoca in poi, un Partito scismatico, il quale anche verso la fine del decimo secolo riportò in varj sinodi la memoria di Fozio in onore. Una nuova disputa, insorta all'occasione che il Patriarca Michele Cerulario ed

t) L'andamento di questi scismi ed i tentativi di riunione sono narrati da Leo Allatius, *de ecclesiæ occidental. et orient. perpetua consensione.* Coloniæ 1648. 4.°, L. Maimbourg, *Histoire du schisme des Grecs.* Par. 1677. 4.°

altri (1053), sull'esempio di Fozio, attaccarono acremente con pubblici scritti la dottrina e le pratiche della Chiesa occidentale, ebbe, a malgrado della mediazione dell'Imperatore e delle solide confutazioni dei Latini, per conseguenza, che il Papa ed il Patriarca si escludessero a vicenda dalla comunione ecclesiastica (1054).

§. 23. — B) *Tentativi di riunione.*

Nel corso del XII. secolo furono, in diverse occasioni, annodate trattative coi Greci, ma senza verun successo, tuttochè gl'Imperatori della casa Comnena favorissero grandemente la riunione. Dopo lunghi sforzi, ebbe essa effetto sotto Gregorio X. nel secondo Concilio di Lione (1274), ma non più che dieci anni dopo fu rotta di nuovo dall'Imperatore Andronico II. Nel XIV. secolo gl'Imperatori, fortemente stretti dai Turchi, fecero dei passi energici pel ravvicinamento, e l'Imperatore Giovanni V. Paleologo scese perfino a giurare (1369) personalmente in Roma la formula della riunione. Il suo esempio però rimase senza effetto, perchè non arrivarono i soccorsi sperati dagli Occidentali. Nuove trattative furono aperte nel XV. secolo, per la prosecuzione delle quali fu convenuto si adunerebbe un concilio generale nell'Occidente. In seguito di ciò, l'Imperatore Giovanni VII. Paleologo si rese (1438) col Patriarca Giuseppe, ed un numeroso seguito a Ferrara. Colà in quell'anno, e nel susseguente a Firenze, furono dai più dotti uomini di ambe le parti discussi i singoli punti controversi, e finalmente nel 6 Luglio 1438 venne firmata la formula di riunione. Ma dopo il ritorno dell'Imperatore, il popolo, subornato dai Monaci, si dichiarò contro l'unione, ed anche una gran parte dei Vescovi tornò di bel nuovo a separarsi. Nulla di meno vi sono a tutt'oggi fra i Greci delle comunità ecclesiastiche, le quali riconoscono il Concilio Fiorentino ed il primato della Chiesa Romana.

§. 24. — C) *Stato della Chiesa Greca sotto i Turchi.*

Dopo la conquista di Costantinopoli (1453), Maometto II, che aveva trovato vacante la sede patriarcale, ordinò una elezione nella forma consueta; e, dopo che dal nuovo patriarca Giorgio Scholarius, conosciuto presentemente sotto il nome di Gennadio, ebbe avuta, in una solenne udienza, spiegazione succinta della dottrina cristiana, lo assicurò della sua protezione, accordandogli dei privilegi particolari *u*). Ma ben presto, tanto alla Chiesa di Costantinopoli, quanto agli altri Vescovadi, fu imposto un tributo. Nello stato di oppressione in cui trovavasi ormai la Chiesa Greca, era impossibile intavolare con essa nuove trattative: solamente per mezzo di missionarj e delle legazioni delle Potenze secolari, cercò la Chiesa Latina di esercitare sovr'essa qualche influenza. Col secondo di quei due mezzi anche i Teologi di Tubinga fecero, nel 1574, pervenire al Patriarca di quel tempo una traduzione della Confessione d'Augusta. Ma le discussioni che ne insorsero, a null'altro servirono, che a porre in chiaro la differenza delle due dottrine *v*). Più tardi, è vero, il Patriarca Cirillo Lukaris, il quale precedentemente aveva, ne' suoi viaggi, stretta una relazione con i Teologi dei Riformati, nella sua confessione di fede pubblicata nel 1629, fe' travedere una inclinazione ad alcune massime di Calvino; ma le sue tèsi furono rigettate come eresie in un sinodo tenuto a Costantinopoli (1638) ed in un altro tenuto a Jassy (1642). Pietro Mogilas metropolitano di Kiew compose parimente, contro quegli errori, un simbolo categorico o confessione, che fu nel 1643 firmato dai quattro Patriarchi e da più altri Vescovi, e dichiarato la vera dottrina della Chiesa Orienta-

u) Questi fatti si trovano descritti nell'Opera seguente: Turcogræciæ libri octo a Martino Crusio in academia Tybingensi græco et latino Professore utraque lingua edita, Basil. (1584). fol. p. 107. 120.

v) Acta et scripta Theologorum Wirtembergensium et Patriarchæ Constantinopolitani D. Hieremiæ: quæ utrique ab anno MDLXXVI usque ad annum MDLXXXI. de Augustana Confessione inter se miserunt: græce et latine ab iisdem Theologis edita. Witebergæ 1584. fol.

le *w*). Quando poi i Riformati di Francia sostenevano la conformità della loro dottrina con quella della Chiesa Greca, segnatamente sul dogma della Eucaristia, in opposizione a cotesto asserto si adunò (1672) un nuovo sinodo a Gerusalemme, il quale, oltre le sue proprie dichiarazioni, riconobbe anche gli atti dei due sinodi rammentati di sopra, ed approvò la confessione di Pietro Mogilas *x*). In cotesto sinodo gerosolimitano pertanto si hanno ad un tempo le sorgenti, d'onde può attingersi l'attuale dottrina della Chiesa Greca. Nell'intervallo che abbiam percorso anche la sua costituzione è stata definita con maggior precisione per mezzo di varie ordinanze, che la Porta Ottomanna ha confermate coi suoi editti, annoverandole tra i privilegi della Chiesa *y*).

§. 25. — D) *Della Chiesa in Russia e nel Regno di Grecia.*

Già nel nono secolo fu il Cristianesimo da Costantinopoli propagato fra i Russi; ma solamente dopo che il gran Principe Wladimiro ebbe (988) ricevuto il battesimo, arrivò a dominarvi universalmente. Vescovi e preti della Chiesa Greca, presto compierono la conversione del popolo, e sino da cotesta epoca, o, secondo altre relazioni, nel 1035, fu installato a Kiew un Metropolitano per tutta la Russia, la nomina del quale però e la sua consacrazione spettò

w) Venne in luce stampato per la prima volta in greco ed in latino per opera del Dragomanno Panagiota, con una prefazione del Patriarca Nectario. Amsterdam 1662. In seguito ne furon fatte diverse edizioni, tra le quali si distingue quella con traduzione in latino di Lor. Normann, Professore in Upsala, Lipsia 1695. 8.°. L'ultima edizione è questa: Ορθοδοξος ὁμολογια της καθολικης και αποστολικης εκκλησιας της ανατολικης, hoc est: Orthodoxa confessio catholicæ atque apostolicæ ecclesiæ orientalis cum interpretatione latina et versione latina. Wraistl. 1751. 8.

x) Gli atti di questo Sinodo si trovano in Harduin., *Acta concil.* T. XI. pag. 179—274.

y) Le notizie su questo proposito si trovano nella ΑΠΟΛΟΓΙΑ Ἱστορικὴ Καὶ Κριτικὴ Ὑπὲρ Τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου Τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας Κατὰ Τῶν Συκοφαντιῶν Τοῦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ Συγγραφεῖσα Παρὰ Κυρίλλου Κ. Καὶ Ἐπιμονον Ζήτησιν Τῶν Ὁμογενῶν 1815. (senza indicazione del luogo della stampa).

al Patriarca di Costantinopoli. Per questa unione colla Chiesa Greca, l'episcopato Russo si trovò naturalmente involto nello scisma di questa chiesa dalla Latina, e la ignoranza di quei tempi rinforzò talmente i pregiudizj instillati per tal circostanza contro l'Occidente, che i tentativi di riunione posti in opera da Innocenzo III (1208), da Onorio III (1227) e da Innocenzo IV (1248), come pur quelli rinnovati poi nel secolo XVI, rimasero infruttuosi. Questo stato di cose non soffrì verun cambiamento per tutto il tempo, che i Granduchi stettero sotto la dipendenza dei Tartari (1240-1481): anzi il Clero ed i Monaci si videro esentati dalla tassa personale introdotta nel 1257, ed ottennero dai Kan Tartari jarlyke, o lettere di franchigia, nelle quali quei despoti assicuravano alla Chiesa protezione e mantenimento dei suoi diritti e prerogative. In questo intervallo la sede del Metropolitano fu (1299) da Kiew traslatata a Wladimir, poi (1328) a Mosca. E fu da Mosca, che il venerabile e dotto Metropolitano Isidoro si mosse a prender parte attiva al Concilio di Firenze, ed alla riunione quivi conclusa; ma dopo il suo ritorno, gli fu mestieri cedere all'opposizione del Granduca Wasilio III. Wassiliewitsch. Profittando della condizione dei tempi, cotesto principe fece eleggere il nuovo Metropolita, non dal Patriarca (di Costantinopoli), com'era stato sino allor praticato, ma da se stesso lo nominò, e solamente lo presentò (1447) ai suoi Vescovi, perchè lo riconoscessero. Per tal modo egli si sottrasse alla subordinazione al greco Patriarcato, che gli riusciva molesta, ed investì se stesso della ecclesiastica supremazia. Ivano III. Wassiliewitsch andò anche più oltre coll'intrusione, poichè conferì di sua propria mano (1495) al Consacrato la investitura col baston pastorale. Finalmente, per essere perfettamente alla pari colla Chiesa Greca, Feodoro I. Iwanowitsch elevò (1589) il suo Metropolitano alla dignità di Patriarca, e seppe anche (1593) indurre gli altri quattro Patriarchi a riconoscerlo. Così rimasero le cose fino a Pietro I, il quale, nel sentimento della propria autocrazia, parendogli anche di troppo potente l'influenza del patriarca, risolvè di sbarazzarsene affatto. A tale oggetto, avvenuta la morte del Patriarca Adriano (1700), non gli nominò

alcun successore, ma fece rimpiazzare la sua carica per mezzo di un Esarca, e di un concilio. Finalmente, quando erasi fatto un po' l'uso a questo stato di cose, egli istituì (1721) il così detto Santo Sinodo come un collegio permanente sotto l'autorità dello Czar, e senza difficoltà ottenne ancora (1723), che questo ordinamento fosse riconosciuto dal Patriarca di Costantinopoli. La dottrina dogmatica della Chiesa Russa, durante queste innovazioni, rimase però in sostanza la medesima ch'era stata fissata dalla confessione di Pietro Mogilas, ed in altre più o men diffuse opere catechistiche *z*). Sul modello della costituzione della Chiesa Russa anche nel nuovo regno di Grecia l'amministrazione della Chiesa è stata, previa annuenza dei Vescovi, sottratta affatto alla influenza del Patriarca con un proclama reale del 23 luglio (4 agosto) 1833, e rimessa in mano di un Santo Sinodo permanente, sotto la supremazia del Re e di un Ministero di Stato appositamente istituito a cotesto oggetto *a*).

§. 26. — II. *Dottrina fondamentale della Chiesa Orientale.*

A) *Nozione della Chiesa.*

La Chiesa d'Oriente è basata, come la cattolica, sulla fede in Cristo qual Salvatore e Redentore del mondo, e nella Chiesa nata da Lui una, santa, cattolica ed apostolica *b*), e per conseguenza la sola vera che conduce a salute *c*). Ella pure insegna, che la

z) Christianæ orthodoxæ theologiæ in Academia Kioviensi a Theophane Procopowicz eiusdem Academiæ Rectore postea Archiepiscopo Nowogrodiensi adornatæ et propositæ. Regiom. 1774. 7 vol. 8.° — Dottrina ortodossa, ossia breve Compendio di cristiana Teologia per uso di S. A. I. Paolo Petrowitsch, composto dallo Jeromonacho Platon, attuale archimandrita del monastero di Troitz. (Traduzione dal Russo in Tedesco. Riga 1770, 8.°).

a) Il di più su questo articolo trovasi presso G. K. von Maurer, *das griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung*. Heidelb. 1835. 3. Th. 8.°

b) *Orthod. Confess. Part. I. qu.* 83. «Ecclesiam (docemur) esse unam, sanctam, catholicam et apostolicam».

c) Platon, *Dottrina ortodossa P. II.* §. 28. Oss. La Chiesa è una, perchè una sola è stata in ogni tempo la fede, un solo il fondamento della fede, ed un solo Capo, cioè Cristo: una sola è la via della salute. — La verità della nostra Chiesa ortodossa greco-russa poi è basata su prove irrefragabili. Da ciò tiriamo la conseguenza, che la nostra Chiesa ortodossa è, non solamente la vera, ma la unica e la medesima fino dal principio del mondo.

Chiesa di Cristo non consiste in una comunione invisibile e puramente spirituale, ma sì nella unione di tutti i fedeli coi loro visibili Capi e Pastori, posti veramente dal Santo Spirito, come vicarj di Cristo invisibile capo supremo di Lei *d*). Essa pure insiste per conseguenza su questa unità e congiunzione anche nelle stesse pratiche esterne, quantunque, al pari della Chiesa Cattolica, non le dichiari assolutamente essenziali *e*).

§. 27. — B) *Della Potestà ecclesiastica*.

Anche la Chiesa d'Oriente distingue nella Potestà ecclesiastica tre elementi; l'amministrazione dei sacramenti, il ministero d'insegnamento, e la direzione della disciplina *f*): ed in piena concordanza colla Chiesa Cattolica, insegna, che tal potestà è stata conferita ad un Ceto speciale, ch'ebbe principio negli Apostoli, si è continuato

d) *Orthod. Confess. Part. I. qu.* 85. « Docemur Christum solum ecclesiæ suæ caput esse. — Tametsi vero antistites in ecclesiis, queis præsunt, capita eorum dicuntur: sic illud tamen accipiendum, quod ipsi vicarii Christi, in sua quisque provincia, et particularia quædam capita sint. » — Synod. Hierosol. a. 1672. capit. X. (Harduin. T. XI. pag. 239). « Credimus ecclesiam — omnes prorsus in Christo fideles comprehendere: eos videlicet, qui ad patriam nondum pervenere, sed etiamnum peregrinantur in terris. Nequaquam vero hanc quæ in via, cum ea quæ in patria est, ecclesiam confundimus. — Huius autem catholicæ ecclesiæ — caput est ipse Dominus noster Iesus Christus, cuius et clavum ipse tenens, hanc sanctorum Patrum ministerio gubernat: ac singulis propterea ecclesiis, quæ vere ecclesiæ sunt, atque eius inter membra vere locum obtinent, præpositos et pastores, qui nequaquam abusive, sed verissime capitum instar illis præsint, episcopos Spiritus sanctus posuit. — Verumenimvero ita necessarium esse dicimus episcopatum, ut eo submoto, neque ecclesia neque Christianus aliquis esse aut dici possit ».

e) Platon, *Dottrina ortodossa Part. II.* §. 40, Oss. Vi sono nella Chiesa dei riti stabiliti dagli Apostoli o dai loro successori, e conservati da tutta la santa antichità, dalla osservanza dei quali, è vero, non dipende unicamente ed esclusivamente la nostra beatitudine, ma che pure hanno la loro grande utilità.

f) Platon, *Dottrina ortodossa Part. II.* §. 29, Oss. Il dovere dei Pastori e Maestri della Chiesa è, 1.° istruire la Comunità; — 2.° amministrare i sacramenti, recitar in pubblico le orazioni, conferire il battesimo e la comunione, confessare e simili. Inoltre dal nostro Redentore è stata conferita ai Pastori della Chiesa l'autorità di legare e di sciogliere, ossia l'impiego delle chiavi. Il quale consiste in ciò, ch'eglino possano e debbano, dopo amorevole avvertimento, escludere finalmente in nome di Cristo dalla comunione della Chiesa ogni cristiano miscredente, o pubblico peccatore ostinato, e dichiararlo non cristiano.

nei Vescovi loro successori *g*), e da questi si è propagato con successione non interrotta per mezzo della imposizione delle mani *h*). Ella distingue dunque il Sacerdozio spirituale competente a tutti i fedeli, quali membri santificati della Chiesa *i*), dal Sacerdozio sacramentale di che son rivestiti coloro i quali dalla Chiesa vengono destinati a particolari funzioni *k*). Essa riconosce infine, anche in quanto al rapporto delle sacre Scritture colla Chiesa, ch'elleno son venute dallo ispirato Ministero insegnante della Chiesa, da questo solo hanno ricevuta la loro divina autorità, la quale per conseguenza in tutti gli altri oracoli di cotesto Ministero debb'essere venerata *l*).

g) *Synod. Hierosol.* a. 1672. capit. X. (Harduin. Tom. XI. pag. 242). « Apostolorum successor episcopus, impositione manuum, et sancti Spiritus invocatione, datam sibi a Deo ex successione continua ligandi solvendique potestatem cum acceperit, viva Dei imago est in terris, et auctoris sacrorum Spiritus operationis participatione plenissima, fons omnium ecclesiæ catholicæ sacramentorum, quibus ad salutem pervenimus. — Transiisse autem ad nos usque magnum episcopatus sacramentum et dignitatem, manifestum ».

h) Platon, *Dottrina ortodossa Par. II.* §. 37. Oss. Nel governo ecclesiastico la Comunità, e per lei il Signore stesso, elegge un degno membro. — Dopo la elezione per tal modo eseguita succede la ordinazione a prete fatta dai pastori supremi della Chiesa, quali sono i Vescovi: la ordinazione in vescovo poi si eseguisce da altri Vescovi. La ordinazione si fa colla invocazione dello Spirito Santo e la imposizione delle mani d'avanti la Comunità, la quale allora esclama « Egli ne è degno ». Tal forma di ordinazione mediante la imposizione delle mani, ha il suo principio dai tempi degli Apostoli, dai quali si è a noi trasmessa con successione non interrotta.

i) *Orthod. Confess.* Part. I. qu. 108. « Sacerdotium duum est genus. Alterum spirituale; alterum sacramentale. Communione sacerdotii spiritualis orthodoxi omnes Christiani fruuntur. — Atque prout sacerdotium hocce est, ita eiusdem modi etiam fiunt oblationes: nimirum preces, gratiarum actiones, extirpationes pravarum corporis cupiditatum adfectionumque, voluntaria martyrii propter Christum perpessio; ceteraque huiusmodi ».

k) *Orthod. confess.* Part. I. qu. 109. « Sacerdotium id, quod Mysterium est, Apostolis a Christo mandatum fuit: deinceps per manuum illorum impositionem, usque in hodiernum diem ordinatio eiusdem peragitur, succedentibus in locum Apostolorum episcopis, ad distribuenda divina mysteria, salutisque humanæ obeundum ministerium ».

l) *Orthod. Confess.* Part. I. qu. 72. « Quidquid sancti Patres, in omnibus universalibus atque particularibus orthodoxis Conciliis, quocunque tandem loco habitis, statuerunt: id a Spiritu sancto profectum esse, credas oportet. — Ibid. Part. I. q. 96. Ecclesia — habet Spiritum sanctum, qui illam perpetuo docet et instruit. — Quando itaque non in illam credere profitemur, intelligimus nos credere in traditas divinitus sacras illius Scripturas, et inspirata a Deo dogmata. — Hinc

§. 28. — C) *Ordine Gerarchico*.

Per lo esercizio più comodo della ecclesiastica potestà, il territorio della Chiesa è diviso in più piccoli distretti, a ciascuno dei quali è preposto un Vescovo, qual capo e centro dell'amministrazione ecclesiastica. Da esso emanano gli altri ufficj, i quali hanno più o meno d'importanza, in ragione delle attribuzioni ad essi inerenti. Dopo il vescovo vengono i preti, quindi i diaconi, i suddiaconi, i lampadarj, i cantori ed i lettori *m*). Tra i vescovi ed i preti si ammette, come nella Chiesa Cattolica, una essenziale differenza *n*). Al di sopra dei Vescovi stanno nella Chiesa Greca, per la più stretta unione dei membri, i Metropolitani e gli Esarchi, e sopra questi i Patriarchi. Rispetto a questi ultimi si accorda alla Chiesa di Gerusalemme una preeminenza istorica, una politica preeminenza a quella sì dell'antica, che della nuova Roma *o*). A causa dello scisma però

adducimur ad fidem habendam non modo sacro Evangelio ab Ecclesia recepto, verum etiam reliquis omnibus sacris Scripturis, et synodicis Decretis. — Ieremias in Act. Wirtemb. pag. 142. Non nobis licet nostræ propriæ confidendo explicationi, aliquod divinæ Scripturæ dictum aliter intelligere, animadvertere aut interpretari, nisi quemadmodum theologis istis visum est, qui a sanctis Sinodis in S. Spiritu, ad pium scopum, probati receptique sunt. — Synod. Hierosol. a. 1672. capit. II. (Harduin. T. XI. p. 235). Credimus sacras scripturas a Deo fuisse revelatas, eisque propterea, non quidem ut libuerit, sed secundum ecclesiæ catholicæ traditionem et interpretationem, adhibendam esse fidem omni dubitatione maiorem. — Quamobrem eandem esse ecclesiæ catholicæ authoritatem credimus, quam sacræ Scripturæ. Enimvero utriusque auctor cum sit Spiritus sanctus, perinde est catholicam ecclesiam audieris, ac sacram Scripturam».

m) *Orthod. Confess.* Part. I. qu. 111. «Sacerdotium ceteros omnes in se continet gradus, qui nihilosecius legitimo ordine conferri debent: ut Lector, Cantor, Lampadarius, Subdiaconus, Diaconus. Ad officium Episcopi pertinet, ut in quocunque gradu quempiam constituit, clare et dilucide muneris illius rationes homini exponat, quod ipsi committit: sive divinum Liturgiæ officium sit: sive lectio Evangelii: sive Apostolicarum epistolarum: sive ut sacra vasa gestet: sive ut mundum ecclesiæ servet».

n) *Synod. Hierosol.* a. 1672. capit. X. (Harduin. T. XI. pag. 243.) «Superiorem vero esse simplici sacerdotio pontificiam dignitatem, vel inde liquet, quod sacerdotem consecret episcopus, non vero a sacerdote, sed a duobus tribusve Pontificibus, iuxta Apostolorum canones, episcopus consecretur, etc.»

o) *Orthod. Conf.* Part. I. qu. 84. «Inter particulares ecclesias illa mater reliquarum dicatur, quæ prima omnium præsentia Christi ornata fuit. — Est itaque

tal preeminenza può esercitarsi soltanto dal Patriarca di Costantinopoli, il quale per conseguenza forma ad un tempo il centro visibile della Chiesa Greca. Nella Chiesa Russa, si hanno tuttavia al di sopra dei Vescovi, Arcivescovi e Metropolitani, ma non son questi che meri titoli. Il capo visibile dei Vescovi è il Santo Sinodo. La distinzione tra la gerarchia d'ordine e di giurisdizione, non è espressamente formulata nel diritto ecclesiastico Greco e Russo, e ciò per questo, che quel Diritto è in generale men sistematicamente elaborato: nelle ecclesiastiche istituzioni però quella distinzione vi si ritrova.

haud dubie mater et princeps ecclesiarum omnium ecclesia Hierosolymitana, quoniam ex illa in omnes orbi terminos diffundi cœpit Evangelium; quamvis postea imperatores primos dignitatis gradus antiquæ novæque Romæ tribuerint, ob maiestatem imperii, quæ iis locis domicilium habebat».

CAPITOLO III.

BASI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO DEI PROTESTANTI.

§. 29. — I. *Storia dello Scisma.* A) *in Germania.* 1) *Origine della Chiesa Luterana.*

Una disputa teologica pubblicamente promossa l'anno 1517 da Martino Luther frate Agostiniano, professore a Wittemberg; diretta da primo contro certi abusi, in progresso poi contro alcune massime dogmatiche e finalmente contro l'autorità in generale del Ministero insegnante nella Chiesa, ebbe, dopo diverse confutazioni, amichevoli trattative ed inutili monitorj, per resultamento la scomunica fulminata dal Papa nel 3 gennajo 1521 contro Lutero ed i suoi partigiani, e poco dopo, secondo il gius imperiale allora vigente, il bando dell'impero pronunziato nella Dieta di Wormazia *p*) con un editto degli 8 maggio. Infrattanto le nuove dottrine tanto si erano propagate sotto la protezione dello Elettor di Sassonia, col mezzo di prediche e di opuscoli; e pel singolare scompiglio delle morali e civili condizioni in cotesti tempi tal numero di proseliti acquistato, sì tra la nobiltà e nel ceto dei cittadini, come tra gli ecclesiastici secolari e regolari, che la scomunica e il bando fecero poco frutto: chè anzi in molti luoghi, con fanatico zelo, e non senza violenza contro coloro che tuttavia reluttavano, si fecero innovazioni nel culto e nella dottrina. Quando finalmente lo Elettor di Sassonia, ed il Langravio d'Assia, nel 4 maggio 1526, strinsero perfino una formale alleanza per la difesa della nuova dottrina, e poco dopo anche

p) Su questi e sopra i successivi fatti io mi riporto alla profonda ed eccellente opera di K. A. Menzel, *Neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundesacte.* Breslavia 1826. (Fino al presente ne sono state pubblicate 9 parti, 8.°)

altri Stati dell'impero entrarono in quella lega, si giunse al punto, che la Dieta convocata in quell'anno stesso, si trovò costretta a rimettere interinalmente all'arbitrio di ciascuno Stato dell'Impero la esecuzione dello Editto di Wormazia *q*). Un altro decreto della Dieta di Spira (1529) volle per verità limitare tale libertà, a causa degli abusi che n'erano derivati *r*); ma gli Stati devoti alla nuova dottrina, opposero in comune una protesta contro siffatta misura. Nella Dieta di Augusta (1530) eglino presentarono inoltre una scritta confessione di fede composta dai loro Teologi *s*), e rigettarono il decreto imperiale proferito contro le innovazioni. Per questo modo essi andarono sempre più apertamente prendendo l'attitudine di Partito religioso e politico, la di cui crescente potenza opponeva all'Imperatore ostacoli d'ogni genere, tantochè egli medesimo credè bene di concludere a Norimberga (1532) una transazione, in forza della quale nessuno Stato dello Impero potesse, sino al futuro Concilio, (di cui prometteva l'Imperatore ottenere dal Papa la convocazione) esser molestato o aggredito per cause di fede. Ma i preparativi del Concilio esaltarono sempre più la veemenza della nuova Setta, e la spinsero a sottoscrivere in Smalcaldia (1537) certi Articoli da consegnarsi ai deputati, che a quello si sarebbero trasferiti. Nulla di meno la pace conclusa a Norimberga venne con varj decreti della Dieta imperiale confermata, e con esplicite clausole guarentita *t*). Ma quando gli Stati della Confessione Augustana non

q) Decreto della Dieta di Spira 1526, §. 4. « Noi Elettori, Principi e Stati dello Impero e loro Inviati abbiamo in questa presente Dieta, tutti unanimemente convenuto e concordato quanto segue: — che durante il tempo del Concilio o sivvero della Assemblea nazionale, con intervento pur nondimeno dei nostri sudditi, possa ciascuno in cose concernenti comunque lo Editto emanato da S. Maestà I. nella Dieta tenuta a Worms, vivere a suo beneplacito, governare e comportarsi come ciascuno spera e confida di poterne rispondere innanzi a Dio ed alla M. I. »

r) Decreto della Dieta di Spira 1529, §§. 3. 4.

s) Cotesta celebre Confessione fu da Melanchthon stampata in tedesco ed in latino durante ancor la dieta. In seguito egli ne fece anche altre edizioni, nelle quali però mutò diverse cose. Notizie più precise in proposito trovansi in C. A. Hase, *Libri symbolici ecclesiæ evangelicæ*. T. I. p. III—XIII.

t) Decreto della Dieta di Ratisbona 1541, §. 26., di Spira 1544. §§. 76—95., di Wormazia 1545, §. 11.

vollero riconoscere il Concilio pur finalmente convocato (1545) a gran pena, staccandosi ogni dì più decisamente dallo Imperatore, questi dovè risolversi finalmente a prendere forti misure: ed infatti nel 20 luglio 1546 pronunziò il bando sui Capi della Lega Smalcaldica. La fortuna delle armi a lui favorevole, lo pose in istato di proporre alla Dieta aperta in Augusta (1547) un progetto, al quale gli Stati partigiani della Riforma dovrebbero uniformarsi in fatto di dogma e di liturgia, fino alla decisione del Concilio universale *u*). Non solamente però la incominciata esecuzione di cotesto Decreto restò impedita (1552), al riprendere che inaspettatamente fecero i Collegati le ostilità; ma queste ebbero di più per effetto un trattato sottoscritto a Passavia nel 2 agosto 1552, in forza del quale fu nuovamente assicurata agli Stati della Confessione Augustana una perfetta pace sino all'aggiustamento delle religiose scissure. Tale assicurazione fu ripetuta nella Dieta d'Augusta (1555), dove si stabilirono al tempo stesso le condizioni speciali di quella pace *v*). Così la nuova dottrina, almeno nei territorj di quegli Stati dello Impero che la professavano, ebbe ottenuta una esistenza riconosciuta e guarentita anche dall'Impero.

§. 30. — 2) *Origine della Chiesa Riformata.*

Ma nel corso di tutti questi avvenimenti era tra gli stessi proseliti della nuova dottrina insorta una sempre crescente scissura, segnatamente nelle opinioni circa la Eucaristia. La quale scissura, già sin dall'anno 1530, mosse quattro città dell'alta Germania, le quali su questo punto tenevano da Zwingli contro Lutero, a presentare nella Dieta d'Augusta una Confessione separata *w*). Tal disputa fu, a vero dire, almeno apparentemente, aggiustata nel 1536; ciò non ostante rimase in buona parte dei Teologi tedeschi una inclinazione alle dot-

u) Decreto della Dieta di Augusta 1548, §§. 8—10. Questa deliberazione è stata poi chiamata l'Interim d'Augusta.

v) Decreto della Dieta d'Augusta 1555, §§. 7—30.

w) Questa è la così detta *Confessio tetrapolitana.*

trine dei Riformatori Svizzeri, e nel Catechismo di Heidelberga, composto per ordine dello Elettore Federigo III, ad uso del Palatinato (1563), e ben presto introdotto anche in altri paesi, fu effettivamente adottata la dottrina eucaristica di Calvino. Allorchè poi i Principi teneri della conservazione del Luteranismo in tutta la sua purezza, opposero a questo e ad altri deviamenti (1577) una particolare professione di fede, qual formula di conciliazione, i Riformati vennero qualificati dai Partigiani stessi della Confessione Augustana, come una terza Setta religiosa diversa realmente da loro. Il dubbio che di qui nacque, se i primi fosser compresi nella pace stipulata a favore di questi ultimi, fu nel trattato di Vestfalia (1648) deciso in favore dei Riformati *x*), e così anche a cotesta dottrina, alla quale parecchi Principi della Confessione d'Augusta eransi nel frattempo convertiti, fu assicurata esistenza tranquilla in tutta la estensione dello Impero. Siffatta equiparazione esteriore dei Luterani e dei Riformati non valse però a mitigare le interne discordie; anzi lo zelo religioso, con cui ciascuna Parte rimase attaccata alla propria dottrina, rese infruttuosi i diversi tentativi di riconciliazione. Solamente nel nostro secolo ha, in diversi paesi, potuto effettuarsi conciliazione siffatta in questo senso, che, prescindendo dalla questione di dogma, in pratica si è adottato un rito comune per la comunione *y*).

§. 31. — B) *Scisma nei Regni del Nord.*

Nel tempo che incominciarono nella Germania le dissensioni religiose, regnava in Danimarca e Norvegia Cristiano II, e nella Svezia Gustavo Vasa, stato proclamato re dopo la espulsione dei Danesi (1523). Questi prese ben tosto, sì per propria inclinazione, come in vista dei vantaggi che ne potrebbero derivare alla sua corona, parte alle nuove dottrine, che alcuni giovani ecclesiastici, i quali avevano

x) *Inst. Pac. Osn. Act. VII.* §. 1.

y) Così è stato fatto in Prussia, in Nassau, in Hanau, in Isenburg, in Fulda, nella Baviera Renana, in Waldeck, in Pyrmont ed in Baden.

studiato in Vittemberga, colle prediche diffondevano e cogli scritti. Con artifizj e coll'autorità della sua persona gli riuscì di ottenere dalla Dieta di Vesterasia (1527) un Decreto, che aboliva la giurisdizione delle chiese e dei conventi, assoggettava al Re i loro beni e le loro ricchezze, ed assicurava libertà e rispetto alla nuova dottrina. Anche un Concilio tenuto ad Orebro (1529) secondò i disegni del Re, in quanto, ritenuti gli antichi riti, adottò diverse misure e dichiarazioni favorevoli ai Novatori. Finalmente fu per ordine del Re (1531) eletto in arcivescovo di Upsala uno dei più animosi difensori del Luteranismo, e così poco a poco, prima in un Concilio di Orebro (1537), poscia in un'assemblea dei consiglieri del regno e dei vescovi (1540), e per ultimo in una dieta di Vesterasia (1554) il catechismo ed il culto venner mutati secondo le nuove massime. — In Danimarca, dove i Sovrani, per le stesse mire politiche, favorivano le innovazioni religiose, ebbero essi però a combattere con una forte opposizione dei Vescovi. Federigo I a mala pena potè ottenere dalla Dieta di Odensa (1527) un Editto di tolleranza per la nuova dottrina. Cristiano III però subito dopo il suo solenne ingresso in Kopenhagen (1536), con un ordine segreto, fece arrestare in uno stesso giorno tutti i Vescovi del regno, confiscare i loro beni, sopprimere la maggior parte dei capitoli e dei conventi, e destituire dalle loro cariche i parrochi, i quali non volessero insegnare conformemente alle nuove massime. Nella Dieta convocata subito dopo in Kopenhagen fu, a mozione del Re, decretata la totale abolizione dell'antica Costituzione ecclesiastica; quindi (1537) emanato un nuovo regolamento per la Chiesa, che venne adottato dalla Dieta di Odensa (1539). In pari modo, e non senza lunghe e moltiplici opposizioni, venne introdotta in Norvegia, dopo il 1537, la Riforma religiosa ed il Regolamento ecclesiastico Danese. Anche in Islanda nacquero verso il 1540 grandi commozioni per questa causa, le quali, in parte col tempo, in parte colla forza delle armi soltanto, furono represse.

§. 32. — C) *Scisma nella Svizzera, in Francia e nei Paesi Bassi.*

Come Lutero in Vittemberga, così, verso il 1519, insorto era in Zurigo il canonico Zwingli contro le dottrine e le istituzioni della Cattolica Chiesa, con prediche, con scritti e con pubbliche disputazioni, ed era già, da cotest'epoca al 1525, venuto a capo del suo piano d'innovazioni coll'appoggio dell'Autorità secolare. Questo esempio ebbe dei solleciti imitatori nelle altre città della Svizzera, e nell'anno 1536, in un Congresso tenuto a Basilea, si compose una Confessione comune per i Cantoni riformati z). — In Francia gli errori in materia di religione vi furon primieramente portati dalla Germania, per la diffusione delle dottrine e degli scritti di Lutero. Più tardi però la influenza dei Riformatori Svizzeri vi divenne preponderante, segnatamente di quelli di Ginevra, ove, sin dal 1536, dominava Calvino con assoluta autorità. In un Congresso tenuto a Parigi nel 1559 dai deputati di tutte le comunioni riformate di Francia, fu redatta una Confessione ed un ecclesiastico Regolamento secondo appunto le massime di cotesto Riformatore. Però, libertà piena di culto e civile tolleranza la ottennero solamente per lo Editto emanato in Nantes da Enrico IV nel 1598. — Nei Paesi Bassi, i proseliti di Lutero eransi da principio, siccome in Francia, a causa delle severe misure adottate dal governo, riuniti in piccole conventicole, che avevano in segreto i loro predicatori; ma poco a poco la maggior parte di loro abbracciarono le massime di Calvino, secondo le quali fu nel 1561 abbozzata la loro prima professione di fede. In seguito profittarono della insurrezione contro il dominio Spagnuolo, per istabilire in varie assemblee la loro religiosa Costituzione. Di lì in poi la religione riformata, non solo continuò i suoi

z) Su questa Confessione un'altra ne fu composta nel 1566, la quale, per la maggiore autorità che ottenne, è stata nelle collezioni de'libri symbolici messa in primo luogo, col titolo di *Confessio Helvetica I.* Quella del 1536, quantunque di data più antica, vi comparisce in ordine come *Helvetica II.*

progressi nelle provincie del Nord, ma fu elevata al grado di Chiesa dominante nella Repubblica dei Paesi Bassi uniti, fondata già nel 1579.

§. 33. — D) *Scisma in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda.*

In Inghilterra le dottrine di Lutero ebbero da principio un acerrimo oppositore nello stesso Enrico VIII. Ma in seguito, allorchè il Re sensuale cercava i mezzi di dare un legittimo colore al repudio della sua moglie ed al suo nuovo matrimonio, gli ostacoli che gli opponevano il Gius Canonico e la Sede Pontificia, lo determinarono a farsi capo della Chiesa ed arbitro della legge nel suo regno. E ciò fu posto realmente in esecuzione sino dal 1531 per mezzo di varie trattative col Clero e col Parlamento, e precisamente in sullo spirare dell'anno 1534 fu dal Parlamento accordata al Re e suoi eredi la esclusiva supremazia della Chiesa Inglese, unitamente a tutti i diritti ad essa inerenti *a*). A tale enormità tenne dietro la soppressione prima (1536) dei piccoli, poi (1537) dei grandi conventi; la diffusione di una edizione della Sacra Scrittura in inglese, e (nel 1538) la distruzione delle reliquie. Nel rimanente però il Re si attenne con tutto il rigore di un Capo ecclesiastico alle dottrine cattoliche; le raffermò (1539) con uno Statuto diviso in 6 articoli, ed in un giorno fece abbruciare, come eretici, tre che erano incolpati d' aver deviato dal dogma cattolico, ed appiccare per la gola, come rei di lesa maestà, altri tre che aderivano tuttavia al dogma della supremazia Pontificia. Sotto la minorità di Eduardo VI però (1547-53), il Partito che inclinava alla Riforma ecclesiastica nello spirito della scuola di Ginevra, ottenne la preponderanza, e nel corso dei primi anni furono, per decreti del Parlamento e regie ordinanze, revocati i sei articoli, introdotta la comunione sotto ambedue le specie, autorizzato il matrimonio dei preti e prescritta una nuova liturgia in lingua volgare. La Regina Maria (1553-58) ristabilì, a dir vero, la

a) Questi ed i successivi avvenimenti sono profondamente trattati nella *Storia d' Inghilterra* di *Giovanni Lingard*.

religione cattolica e la costituzione ecclesiastica com'era stata avanti di Enrico VIII. Ma Elisabetta, la quale, secondo i principj della Chiesa cattolica, non avrebbe avuto alcun diritto di successione alla corona, come colei ch'era nata da illegittimo matrimonio, dovè, per sostenersi, dichiararsi subito per la dottrina dei Riformati. Previa l'abolizione degli statuti della Regina Maria sulla religione, fece ella (1559) rinnuovar quelli di Enrico VIII sulla supremazia ecclesiastica, e le ordinanze di Eduardo; e, sul pretesto di altro simile scritto già compilato sotto Eduardo stesso nel 1552, redigere (1562) la Professione di fede della Chiesa Anglicana in XXXIX articoli. — Tutte queste innovazioni religiose sino dal tempo di Enrico VIII furono estese anche all'Irlanda; ma essendo la grande maggiorità della Nazione rimasta fedele alla religione dei padri, esse vi trovarono più d'una opposizione. — Nella Scozia, in allora tuttavia governata dai suoi propri Re, le impetuose prediche del riformatore Giovanni Knox cominciarono, sin dal 1547, ad infiammare il popolo ed a stimolarlo alle violenze contro il culto cattolico. Nell'anno 1557 i Riformati strinsero in Edimburgo una lega, alla quale dettero il nome di Congrega del Signore, in virtù della quale eglino si obbligavano ad abbandonare la Congrega di Satana, ossia la Chiesa Cattolica, ed a dichiararsi di questa aperti nemici. Finalmente, dopo una guerra civile suscitata dal fanatismo e favorita dalla Regina Elisabetta, in una assemblea degli Stati convocata senza ordine del Re, nel luglio del 1560, dai Lord della Congrega, fu redatta la professione di fede della Chiesa di Scozia, interdetto sotto pene severe l'esercizio del culto cattolico, abolita la potestà spirituale del Papa, e nel successivo anno decretata ed eseguita la distruzione delle chiese, dei sacri arredi, delle biblioteche e degli altri monumenti del Papismo.

§. 34. — II. *Linee fondamentali della nuova costituzione ecclesiastica.*

A) *Nozione della Chiesa.*

Lutero e gli altri Riformatori non si presentarono come fondatori di una nuova Setta religiosa diversa dalla Chiesa Cristiana, ma pretesero solamente di voler ristabilire la Chiesa nella sua purità primitiva. Pieni di questa idea, esposero anche nelle loro professioni di fede scritte, la teoria della Chiesa in modo, che, parte ignorando, in parte espressamente riprovando la cattolica Chiesa, vennero a prendere il di lei posto, quasi rappresentanti e costituenti eglino stessi la vera Chiesa di Gesù Cristo *b*). Essi quindi insegnarono: I. questa chiesa esser visibile, e riconoscersi a certi segni esterni, cioè: la vera dottrina dell'Evangelio, e l'uso dei veri sacramenti *c*). Appartenere ad essa, umanamente parlando, anche i cattivi, fintanto che si attengono alla comunione esteriore *d*). Davanti a Dio, per

b) Artic. Smalc. Part. III. Art. XII. *de ecclesia.* « Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia, quia re vera non sunt ecclesia ». — *Gallic. Conf.* Art. XXVIII. « Papisticos ergo conventus damnamus, quod pura Dei veritas ab illis exulet, in quibus etiam sacramenta fidei corrupta sunt, adulterata, falsificata, vel penitus etiam abolita, in quibus denique omnes superstitiones et idolomaniæ vigent. Ac proinde arbitramur omnes eos qui sese eiusmodi actionibus adiungunt, et iis communicant, a Christi corpore se ipsos separare ». — Nel medesimo senso parlano, *Helvet. Conf. I.* Cap. XVII., *Scotic. Conf.* Art. XVIII. XXII.

c) *August. Conf.* Art. VII. « Est autem ecclesia congregatio Sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta ». — *Belg. Conf.* Art. XXIX. « Credimus inprimis diligenter ac circumspecte ex verbo Dei discernendum esse, quænam vera sit ecclesia, siquidem omnes sectæ, quotquot hodie in mundo sunt, ecclesiæ nomen prætexunt. — Notæ quibus vera ecclesia cognoscitur hæ sunt: si ecclesia pura evangelii prædicatione, si sincera sacramentorum ex Christi præscripto administratione utatur ». — *Angl. Conf.* Art. XIX. « Ecclesia Christi est visibilis cœtus fidelium, in quo verbum Dei purum prædicatur, et sacramenta — administrantur ». — Lo stesso dicono, *Helvet. Conf. II.* Art. XIV. *Helvet. Conf. I.* Cap. XVII., *Gallic. Conf.* Art. XXVII., *Scotic. Conf.* Art. XVIII.

d) *Helvet. Conf. I.* Cap. XVII. « Non omnes qui numerantur in ecclesia, sancti et viva atque vera sunt ecclesiæ membra. Sunt enim hypocritæ multi. — Et tamen dum hi simulant pietatem, licet ex ecclesia non sint, numerantur tamen in ecclesia: sicuti proditores in republica, priusquam detegantur, numerantur et

dir vero, annoverarsi ad essa soltanto le persone veramente pie, e sotto questo rapporto esser la vera Chiesa invisibile e conosciuta dal solo Dio *e*). Del resto però, essere Ella a coloro che la cercano figurata abbastanza nella Chiesa visibile, conciosiachè la parola di Dio ed i sacramenti possano essere amministrati efficacemente anche dai cattivi *f*). II. Dover nella Chiesa di Cristo trovarsi unità e concordia nella dottrina evangelica e nei sacramenti *g*); e dovere i Direttori di essa vegliar solleciti alla conservazione di cotesta concordia *h*). Come possa ciò conseguirsi non fu detto, ma solamente impugnossi la necessità di un centro e di un supremo Capo visibile *i*), e stortamente alludendo alla cattolica Chiesa, si proclamò come indifferente la uniformità nei riti ed in altre parti della sua disciplina *k*). III. finalmente, le Professioni di fede scritte dichiararono esser la vera Chiesa necessaria alla salvezza, e posero per condizione a conseguire la beatitudine la unione con essa *l*). Nel se-

ipsi inter cives.— Concordano, *Belg. Conf.* Art. XXIX., *Gallic. Conf.* Art. XXVII., *Angl. Conf.* Art. XXVI., *August. Conf.* Art. VIII., *Apolog. Conf. IV. de ecclesia.*

e) *Helvet. Conf. II.* Art. XIV., *Helvet. Conf. I.* Cap. XVII., *Belg. Conf.* Art. XXVII., *Scotic. Conf.* Art. XVI.

f) *August. Conf.* Art. VIII. «Quamquam ecclesia proprie sit congregatio sanctorum et vere credentium: tamen, cum in hac vita multi hypocritæ et mali admixti sint, licet uti sacramentis, quæ per malos administrantur. Et sacramenta et verbum propter ordinationem et mandatum Christi sunt efficacia, etiamsi per malos exhibeantur. — Lo stesso dicono, *Apolog. Conf. IV. de ecclesia, Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII., *Angl. Conf.* Art. XXVI.

g) *August. Conf.* Art. VII. «Ad veram unitatem ecclesiæ satis est consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum». — *Helvet. Conf. I.* Cap. XVII. «In dogmatibus itaque in vera concordique prædicatione evangelii Christi, et in ritibus a domino diserte traditis, dicimus veram ecclesiæ constare concordiam».

h) Artic. Smalc. Part. II. Art. IV. *de papatu.* «Episcopi omnes, pares officio (licet dispares sint quoad dona), summa cum diligentia coniuncti sint unanimitate doctrinæ, fidei, sacramentorum, orationis, et operum caritatis.

i) *Apolog. Conf. IV. de ecclesia*, Artic. Smalc. Part. II. Art. IV. *de papatu, Helvet. Conf. II.* Art. XVIII., *Helvet. Conf. I.* Cap. XVII., *Gallic. Conf.* Artic. XXX.

k) *August. Conf.* Art. VII., *Apolog. Conf. IV. de ecclesia, Helvet. Conf. I.* Cap. XVII. XXVII., *Angl. Conf.* Art. XXXIV.

l) *Apolog. Conf. IV. de ecclesia.* «Neque vero pertinet (promissio salutis) ad illos, qui sunt extra ecclesiam Christi, ubi nec verbum nec sacramenta sunt, quia regnum Christi tantum cum verbo et sacramentis existit». — *Hel-*

guito de' tempi la idea della Chiesa invisibile si è, a vero dire, sempre più dilatata nei sistemi dommatici dei Protestanti, ed applicato ad essa ciò, che le antiche Confessioni aveano manifestamente inteso della visibile *m*); dimodochè, la proposizione: essere la Chiesa protestante la sola vera Chiesa beatificante, vuolsi che non emerga più così assoluta e pungente da quella idea *n*). Nella sostanza però tale asserzione costituisce tuttavia, e non può essere altrimenti (*), la base del loro sistema *o*).

vet. Confess. I. Cap. XVII. «Communionem vero cum ecclesia Christi vera tanti facimus, ut negemus eos coram Deo vivere posse, qui cum vera Dei ecclesia non communicant, sed ab ea se separant». — *Belg. Conf.* Art. XXVIII. «Credimus, quod cum sanctus hic cœtus et congregatio, servandorum sit cœtus, atque extra eam nulla sit salus, neminem cuiuscunque ordinis aut dignitatis fuerit, sese ab ea subducere debere, ut se ipso contentus separatim degat: sed omnes pariter teneri huic se adiungere, eique uniri, ecclesiæ unitatem conservare, se seque illius doctrinæ et disciplinæ subiicere. — Ut porro melius hoc observetur, omnium fidelium officium est, sese secundum Dei verbum, ab iis omnibus qui extra ecclesiam sunt disiungere, ut huic se congregationi adiungant, ubicunque illam Deus constituerit: quamvis magistratus principumque edictis adversantibus, quinimo licet mors aut qualiscunque corporis pœna subeunda esset». — In modo simile parlano, *Gallic. Conf.* Art. XXVI., *Scotic. Conf.* Art. XVI.

m) Per Chiesa invisibile, in questo largo senso, s'intende la unità dei veri adoratori di Dio, sia qualunque la loro confessione o religione. In Essa adunque sono eliminati tutti i segni visibili della Comunione, l'Evangelio ed i Sacramenti, e per conseguenza anche il Cristianesimo positivo è dichiarato cosa indifferente. La Chiesa invisibile non conduce oltre cotesta idea vaga e generale; anzi essa non può procurare ai suoi membri neppur la consolazione di scambievolmente conoscersi, poichè allora comincerebbe già a formare una Comunità visibile. Essa rimane pertanto assolutamente chiusa nel sentimento di ciascuno individuo. Or non v'ha dubbio esser dovere di tutte le confessioni, combattere siffatta teoria che scioglie qualunque comunione cristiana. Su questo proposito trovansi delle buone osservazioni anche in Rothe, pag. 99—138.

n) E pure cotesta proposizione trovasi riproposta sino ai tempi più recenti. Del che, fra le tante prove che ci somministrano i catechismi ed i pareri dei Teologi, basterà la seguente questione del piccolo Catechismo pel Margraviato di Baden = Durlach, (Carlsruhe 1770. pag. 19). «Tutti coloro i quali fanno esteriormente professione di appartenere alla Chiesa Cristiana, hanno eglino quella fede vera che fa beati?» *Risposta:* «No, ma solamente gli evangelici luterani».

(*) *Infatti senza cotesta idea, artificiosamente dissimulata per affettare tolleranza, non vi sarebbe ragione sufficiente di rimanere nel protestantismo, e lo zelo di far proseliti sarebbe un fatto strano ed inesplicabile, come lo stesso Ch. Autore osserva nella seguente nota.* (Not. dell'Edit.).

o) È ciò provato dal sollecito zelo dei Protestanti di spandere la loro convin-

§. 35. — B) *Della ecclesiastica Potestà.* 1) *Principj generali.*

Per verità i Riformatori si dichiararono nel modo il meno equivoco più particolarmente contro quella specie di Potere ecclesiastico, che in forma di una ordinaria giurisdizione munita di forza coercitiva competeva in allora ai Vescovi *p*), e ne attribuirono l'origine, lo che neppur s'impugnava dalla parte Cattolica *q*), alle concessioni ed ai privilegj del braccio secolare. Ma nello imprendere a stabilire la nozione della potestà ecclesiastica pura, secondo il Vangelo, non fecero che ripetere in sostanza ciò, che su questo punto insegnava anche la Chiesa Cattolica. Essi, cioè, attribuirono alla Chiesa una triplice Autorità: l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione dell'Evangelio *r*) ed il diritto di emanare ordinanze disciplinari, e sostenerle colla forza della parola e della scomunica *s*). Ed anzi cotesta triplice partizione si ridusse nei termini

zione religiosa per mezzo delle loro società per le missioni, e bibliche, e dal dolore o dispetto, che essi provano quando uno de' loro passa ad un'altra confessione: tutto ciò non avrebbe alcun senso, ov' essi ritenessero per ugualmente vera ogni confessione, e identico lo errore alla verità. La Chiesa Cattolica comprende benissimo, che nessuna confessione può dichiararsi indifferente sulla sua fede; ma almeno non si pretenda da Lei una simile indifferenza, nè si tacci d'intollerante se professa il contrario!

p) *August. Conf.* Tit. VII. *de potestate ecclesiastica,* Artic. Smalc. *Tractat. de potestate et iurisdictione episcoporum.*

q) Lo mostra la *Confutatio* opposta alla Confessione dei Protestanti nella Dieta di Worms. Part. II. art. VII.

r) *August. Conf.* Tit. VII. *de potestate ecclesiastica.* « Sic autem sentiunt, potestatem clavium seu potestatem episcoporum iuxta evangelium, potestatem esse seu mandatum Dei prædicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata, et administrandi sacramenta ». — Lo stesso dicono gli Art. Smalc. *Tractat. de potestate et iurisdictione episcoporum, Helvet. Conf. II.* Art. XVI. XIX., *Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII.

s) *August. Conf.* Tit. VII. *de potestate ecclesiastica.* « Liceat episcopis seu pastoribus facere ordinationes, ut res ordine gerantur in ecclesia. — *Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII. « Cumque omnino oporteat esse in ecclesia disciplinam, et apud veteres quondam usitata fuerit excommunicatio, fuerintque iudicia ecclesiastica in populo Dei, in quibus per viros prudentes et pios exercebatur hæc disciplina: ministrorum quoque fuerit, ad ædificationem disciplinam moderari hanc, pro conditione temporum, status publici, ac necessitate ». — Così parlano ancora gli Artic. Smalc. *Tractat. de potestate et iurisdictione episcoporum, Helvet. Conf.* II. Artic. XIX.

dell'antica distinzione della potestà, d'ordine e di giurisdizione *t*). I. Rispetto alla potestà d'ordine, col sopprimere il sacrifizio della Messa, si venne, è vero, a rigettare la principale funzione del sacerdozio *u*). Del resto poi, e per l'amministrazione dei sacramenti, e per lo insegnamento dello Evangelio, secondo gli ordinamenti dello stesso Gesù Cristo, si ritennero per necessarj *v*) certi speciali uffici, e si dichiarò, che non tutti, ma soltanto i legittimamente chiamati fossero ammessi al servizio della divina parola *w*). Di più: in vista appunto della dignità e santità di tal ministero, si reputò eziandio necessaria una consacrazione od ordinazione solenne *x*), ed in que-

t) *Apolog. Conf.* Tit. XIV, *de potestate ecclesiastica.* « Et placet nobis vetus partitio potestatis in potestatem ordinis et potestatem iurisdictionis. Habet igitur episcopus potestatem ordinis, hoc est ministerium verbi et sacramentorum; habet et potestatem iurisdictionis, hoc est autoritatem excommunicandi obnoxios publicis crimiuibus ».

u) *Apolog. Conf.* Tit. VII. *de numero et usu sacramentorum.* Tit. XII. *de missa, Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII.

v) *August. Confess.* Artic. V. « Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. — *Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII. « Deus ad colligendam vel constituendam sibi ecclesiam eandemque gubernandam et conservandam semper usus est ministris, iisque utitur adhuc et utetur porro, quoad ecclesia in terris fuerit. Ergo ministrorum origo institutio et functio vetustissima, et ipsius Dei, non nova aut hominum est ordinatio ». — *Gallic. Conf.* Art. XXV. « Credimus quoniam non nisi per evangelium fimus Christi compotes, oportere sacram et inviolabilem σύταξίαν eius authoritate in ecclesia sancitam conservari; ac proinde requiri in ecclesia pastores, quibus onus docendi verbi et administrandorum sacramentorum incumbat ».

w) *August. Conf.* Art. XIV. « De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere, aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus ». — Lo stesso dicono, *Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII., *Gallic. Conf.* Art. XXXI., *Angl. Conf.* Art. XXIII., *Scotic. Conf.* Art. XII.

x) *Apolog. Conf.* Tit. VII, *de numero et usu sacramentorum.* — « Sacerdotes vocantur ad docendum evangelium et sacramenta porrigenda populo. Nec habemus nos aliud sacerdotium. — Si autem Ordo de ministerio verbi intelligatur, non gravatim vocaverimus Ordinem sacramentum. Nam ministerium verbi habet mandatum Dei et habet magnificas promissiones. — Si Ordo hoc modo intelligatur, neque impositionem manuum vocare sacramentum gravemur ». — *Helvet. Conf. II.* Art. XVII. « Est enim hæc functio nulli, quem non et legis divinæ peritia et vitæ innocentia et Christi nominis studio singulari esse compererint et iudicarint ministri et ii, quibus id negotii per ecclesiam est commissum, concedenda. Quæ cum vera Dei electio sit, ecclesiæ suffragio et manuum sacerdotis impositione recte comprobatur ». — *Helvet. Conf. I.* Cap. XVIII. « Vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiæ. — Et qui electi sunt, ordinentur a senioribus orationibus publicis et impositione manuum ».

sto aspetto si riconobbe a buon conto nei chiamati ad un ufficio ecclesiastico un Ceto dotato di particolari prerogative, il quale sta in mezzo, per così dire, tra Dio ed il popolo *y*). II. Rispetto allo insegnamento, fu considerata come sorgente e norma esclusiva di esso la Sacra Scrittura *z*). Sulla importante questione: «Qual poi sia l'origine di quegli scritti, e chi ne guarentisca l'autenticità», i Luterani non si fermarono. Talune Confessioni dei Riformati dedussero tal certezza da una ispirazione immediata dello Spirito Santo *a*). Il caso, che potesse tra loro stessi nascer qualche disputa, per risolvere la quale ciascuna parte si appellasse alla Scrittura, sul presupposto dell'essere questa in se stessa completamente chiara *b*), si ritenne per impossibile. Ma come prima avvenne quel caso, Lutero istesso ebbe a ritornare sulla necessità di un'Autorità decidente in materia di fede *c*). E tale autorità si arrogarono, prima i Rifor-

y) *Apolog. Conf.* Tit. VII, *de numero et usu sacramentorum*. «Habet ecclesia mandatum de constituendis ministris, quod gratissimum esse nobis debet, quod scimus, Deum approbare ministerium illud, et adesse in ministerio. Ac prodest, quantum fieri potest, ornare ministerium verbi omni genere laudis adversus fanaticos homines, qui somniant spiritum sanctum dari, non per verbum, sed propter suas quasdam præparationes, si sedeant otiosi, taciti, in locis obscuris, expectantes illuminationem». — *Helvet. Conf. II.* Art. XV. «Atque hanc ob causam ministros ecclesiæ, cooperarios esse Dei fatemur, per quos ille et cognitionem sui et peccatorum remissionem administret, homines ad se convertat, erigat, consoletur, terreat, etiam et iudicet: ita tamen ut virtutem et efficaciam in his omnem Domino, ministerium ministris tantum adscribamus».

z) *August. Conf.* Tit. VII, *de potestate ecclesiastica*. «Competit episcopis — cognoscere doctrinam et doctrinam ab evangelio dissentientem reiicere. — Verum cum aliquid contra evangelium docent aut statuunt, tunc habent ecclesiæ mandatum Dei, quod obedientiam prohibet». — Anche più energicamente si spiegano *Helvet. Conf. II.* Art. I. II. III., *Helvet. Conf. I.* Cap. I. II., *Gallic. Conf.* Art. III. IV. V., *Belg. Conf.* Art. II—VII., *Angl. Conf.* Art. VI. VII. VIII. XX. XXI., *Scotic. Conf.* Art. XVIII. XIX. XX.

a) *Gallic. Conf.* Art. IV. *Belg. Conf.* Art. V.

b) Lutero nel suo scritto *de servo arbitrio*, in risposta alle acute osservazioni di Erasmo (1525), qualificò per dottrina diabolica l'asserzione, che la Scrittura sia oscura, e suscettibile di varie interpetrazioni. Menzel. *I.* 144.

c) Lutero nella sua lettera contro alcuni spiriti faziosi, diretta al Margravio Alberto di Brandeburgo nell'anno 1532 (ediz. di Halle, Part. XX. pag. 2089), difese la sua dottrina sulla Eucaristia nel modo seguente: Questo articolo non è una dottrina o una Tesi fuori della Scrittura e inventata dagli uomini, ma stabilito e fondato chiaramente nell'Evangelio con limpide, semplici e incontrovertibili parole

matori medesimi, dopo di loro i Teologi, i Sinodi ed il Poter secolare *d*): ed anche le diverse Confessioni di fede, che furono per questa via stabilite o adottate, addimostrarono, che la nuova Chiesa, come l'antica, non potea far senza di certi simboli di fede, nè di certi punti di appoggio alla interpetrazione ecclesiastica *e*). III. Circa alle forme del governo ecclesiastico nulla di generale fu stabilito, ma elleno si configurarono diversamente secondo le circostanze.

§. 36. — 2) *Forme speciali della Costituzione ecclesiastica.* a) *In Germania f*).

I primi cambiamenti nella dottrina e nel culto, mossero in Germania soltanto dal Clero e dal popolo. Ma ben tosto i Riformatori chiamarono in ajuto la Potestà secolare, e dopo che gli Stati dello Impero, per il decreto della Dieta di Spira (1526), ebbero ottenuto libertà di azione su questo punto, alcuni di loro pre-

di Cristo, e dal principio delle Chiese Cristiane fino a quest'ora per tutto l'orbe creduto ed osservato concordemente. — La quale testimonianza di tutte le sante Chiese Cristiane (quando anche non ne avessimo altre) dovrebbe bastare per farci attenere a questo articolo, e rigettare o non soffrire qualsivoglia spirito di fazione. Infatti è pericoloso ed orribile l'ascoltare e credere cose contrarie alla unanime testimonianza, fede e dottrina di tutte le sante Chiese Cristiane, quali fin dal principio, e per ormai 15 secoli, le hanno per tutto il mondo unanimemente conservate.

d) Su questo punto ci offre dovizia di dottrine Menzel, I. 262—69. 456—81. II. 12—16., 402—6. IV. 1—30.

e) Ogni Chiesa abbisogna di un simbolo, come espressione della comune credenza, e non rimane della Chiesa che l'apparenza esteriore, quando ciascuno può credere quel che vuole. Dee quindi ogni simbolo essere autorità in questo senso, che chi non l'adotta, non appartenga alla Chiesa. Questa proposizione si è a vero dire voluta combattere, quanto ai simboli protestanti, colla distinzione, ch'essi non sono formulati come norma della credenza, sibbene unicamente come confessione del comune convincimento. Ma ciò torna allo stesso, poichè ne consegue pur sempre, che chi non può confessare tale convinzione si scioglie dalla Comunione. Nè la Chiesa Cattolica dice più che così; perocchè, alla pari dei Protestanti, ella non ha un mezzo di costringere o tener fermo alla fede chi non vuol credere; e neppur essa può altro contro lo errore e la defezione, che protestare, opponendo il suo simbolo e la sua verità.

f) Richter nella *Zeitschrift für deutsches Recht von Reyscher*. Tom. IV. Fasc. I. (1841).

ser, già prima che fosse emessa la Confessione d'Augusta, una parte attiva alle innovazioni. Essi ordinarono visite alle chiese, per introdurre e propagare la nuova dottrina *g*); chiamarono nuovi istruttori, dove il bisogno lo richiedeva; fecero comporre dai più distinti Teologi del Partito una regola di dottrina e di costituzione ecclesiastica *h*); e deputarono tra i Parrochi alcuni come Soprintendenti, i quali invigilassero sugli altri, avessero cura degli esami e delle visite, e dovessero al bisogno informare l'Autorità secolare *i*). Il diritto di ordinare e l'uso della scomunica furono provvisoriamente, considerate le presenti strettezze, annessi al ministero parrocchiale *k*), e le parti della giurisdizione episcopale, che d'altronde si credevano derivare esclusivamente da una concessione del braccio secolare, dovettero, per la stessa ragione, ricadere al Sovrano *l*). Per tal modo, nel tempo che si negoziava la riunione colla Chiesa Cattoli-

g) La prima visita fu tenuta in Sassonia nel 1525, la seconda sotto la direzione di Lutero nel 1527, Seckendorf, *Commentarius de Lutheranismo, Lib. II.* §§. 8. e 36.

h) Il primo regolamento ecclesiastico è questo: *Reformatio Ecclesiarum Hassiæ juxta certissimam sermonum Dei regulam ordinata in venerabili Synodo per clementissimum Hessorum principem Philippum anno* 1526, *die* 20 *Octobr. Hombergi celebrata, cui ipsemet princeps interfuit* (Schminke, Monumenta Hassiaca T. I. p. 588). Il secondo composto da Melanchthon è quello intitolato «*Unterricht der Visitatorn an die Pfarhern im Kurfürstenthum zu Sachsen*». Wittenberg. 1528, 4.° (ripubblicato da G. Th. Strobel. Altenburg 1776. 8.°). Cotesto regolamento è stato poi adottato per modello da quasi tutti i paesi protestanti. La cooperazione dell'Autorità secolare, in questi, come in altri ecclesiastici regolamenti, è dimostrata dai proemj e dalle lettere di pubblicazione.

i) Questa organizzazione fu adottata per la prima volta nello Elettorato di Sassonia (1527) e quindi imitata generalmente negli altri territorj.

k) *Art. Smalc. Tract. de potestate et iurisdictione Episcoporum.* «Una res postea fecit discrimen episcoporum et pastorum, videlicet ordinatio: quia institutum est, ut unus episcopus ordinaret ministros in pluribus ecclesiis. Sed cum iure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris: manifestum est, ordinationem a pastore in sua ecclesia factam, iure divino ratam esse. Itaque cum episcopi ordinarii fiunt hostes ecclesiæ, aut nolunt impertire ordinationem: ecclesia retinent ius suum. — Constat iurisdictionem illam communem excommunicandi reos manifestorum criminum pertinere ad omnes pastores».

l) *August. Conf.* Tit. VII, *de potestate ecclesiastica.* «Si quam habent (episcopi) aliam vel potestatem vel iurisdictionem in cognoscendis certis causis, videlicet matrimonii vel decimarum etc. hanc habent humano iure; ubi cessantibus ordinariis coguntur principes vel inviti suis subditis ius dicere, ut pax retineatur». Lo stesso dicono gli Artic. Smalc., *Tract. de potestate et iurisdictione episcoporum*.

ca *m*), si formò una Costituzione provvisoria, nella quale il governo episcopale era, per la massima parte, rimpiazzato dall'autorità dei Sovrani *n*). A questo oggetto furono anzi istituite da essi delle speciali deputazioni amministrative, sotto il nome di Concistorj, o Consigli ecclesiastici *o*). Finalmente, poichè ogni dì più veniva meno la prospettiva di riunione, i Teologi fissarono in teoria ciò che già sussisteva in fatto, dichiarando in una assemblea tenuta a Naumburgo nel maggio del 1554, che, non potendosi più parlare di ritorno sotto l'autorità dei Vescovi, ciascun Sovrano fosse obbligato, per onore dello stesso Dio, a fare esercitare il necessario governo della Chiesa dai Concistorj suoi *p*). Questo era lo stato delle cose, quando un decreto della Dieta di Augusta (1555) sospese anche legalmente nello Impero ogni giurisdizione e qualunque diritto dei Vescovi contro gli aderenti alla Confessione di Augusta. Questa Costituzione, non solamente rimase ferma, anche nei territorj, dove, invece della Confessione d'Augusta, s'introdusse la dottrina dei Riformati, ma inoltre l'Autorità sovrana nelle cose di Chiesa, il dogma non escluso, venne per essa più che mai rinforzata *q*).

m) Anche nel progetto di riforma redatto a Wittenberga per la Dieta del 1545, fu, sotto certe condizioni, ammessa la necessità dell'episcopato e la subiezione ai vescovi. Menzel, II. 335—43., Seckendorf, *Comment. de Lutheranismo Lib. III.* §. 119.

n) Anche Melanchthon venne in soccorso di questa teoria nelle posteriori edizioni della Confessione d'Augusta, *August. Conf. variata.* Tit. *de coniugio sacerdotum.* «Sed non ad solos episcopos, verum etiam ad pios principes, ac maxime ad imperatorem pertinet, pure intelligere evangelium, diiudicare dogmata, advigilare ne impiæ opiniones recipiantur aut confirmentur, idololatriam omni studio abolere, — inquirere veram doctrinam, et curare ut boni doctores præficiantur ecclesiis, dare operam, ut rite diiudicentur ecclesiasticæ controversiæ».

o) Il primo saggio di questa istituzione lo avea fatto il Cancelliere Pontano in Vittenberga nel 1539. Seckendorf, *Comment. de Lutheran. Lib. III.* §. 72. Ma la vera sua installazione colà l'ebbe soltanto dietro le istanze avanzate dagli Stati nel 1542, e nell'anno successivo fu su questo modello organizzato anche dal Duca Maurizio di Sassonia un Concistoro in Lipsia. Seckendorf, *Comment. Lib. III.* §. 110.

p) Sopra cotesto congresso si consulti Menzel, III. 530—36. 573.

q) Così per ordine dello Elettore Federigo III si compose, ed a forza si introdusse nel Palatinato il Catechismo di Heidelberg. Così parimente, nel 1596, fu nel Principato di Anhalt prescritta dal Sovrano una nuova norma di dottrina ed una nuova liturgia redatte secondo le massime dei Riformati.

§. 37. — b) *Negli altri paesi.*

Nei regni del Nord l'andamento ivi preso dalle innovazioni religiose ridusse egualmente la Chiesa sotto la supremazia dei Re. Pur non ostante nella Svezia si mantenne la Costituzione episcopale: in Danimarca al contrario essa venne dal Re abolita; il quale non lasciò ai Soprintendenti fatti ordinare da Bugenhagen di Wittemberga (1537) quasi null'altro del ministero episcopale, che il nome. Questa Costituzione fu pure introdotta in Norvegia. Nella Svizzera avea già Zuinglio ceduto tutto il governo ecclesiastico alla Potestà secolare, la quale seppe ben tener fermo l'acquistato possesso. Calvino però voleva, che la Chiesa libera, sì dall'Autorità secolare, come dal regime episcopale, governar si dovesse da se medesima, parrocchia per parrocchia, per mezzo di un Presbiterio elettivo, composto dei pastori, dei seniori tra i laici e dei diaconi, e superiormente per mezzo di Sinodi composti dai deputati dei Presbiterj. E tal sistema fu veramente messo in esecuzione nella Francia e nei Paesi Bassi *r*). In Inghilterra però Enrico VIII, il quale coll'abolizione della supremazia Pontificia, avea ormai raggiunto il suo primo scopo, lasciò sussistere la Costituzione episcopale, la quale, poichè i Vescovi non frapposero ostacoli al progresso delle innovazioni religiose, rimase intatta anche in seguito. Sotto la Regina Elisabetta formossi, a vero dire, un Partito dei così detti Puritani, o non-Conformisti, i quali, oltre nuove riforme, desideravano la Costituzione presbiteriana pura. Da questi uscirono poi altre Sette col nome di Brownisti o Separatisti, poi degl'Indipendenti o Congregazionali, le quali non volevano Governo ecclesiastico a comune di sorta alcuna, nè per mezzo di vescovi, nè di sinodi, ma solamente comunità separate ed indipendenti. Pur non ostante, in mezzo a tante contese, la Costituzione episcopale fu conservata come la legalmente riconosciuta nell'Inghilterra e nell'Irlan-

r) *Gallic. Conf.* Art. XXIX. XXX., *Belg. Conf.* Art. XXX. XXXI.

da. In Scozia, al contrario, dove le innovazioni religiose mossero principalmente dai predicanti e dalle Comunità, presero esse per norma le dottrine di Calvino anche nello stabilimento della disciplina. Da ciò ebbe origine una lunga ed ostinata contesa tra il Regio Potere, che temea il principio democratico di questa Costituzione, ed il popolo, che stava ad esso gelosamente attaccato. Da prima tentò il Governo (1586) di mantenere la dignità vescovile, almeno per la presidenza nei Presbiterj; ma ella fu ben presto abolita affatto, e adottata dal Parlamento la Costituzione presbiteriana pura con i suoi sinodi provinciali e le sue generali assemblee. Dipoi Giacomo I ristabilì nel 1606 l'episcopato; Carlo I costretto dalla necessità lo soppresse di nuovo nel 1639; Carlo II lo ripristinò nel 1661; alla fine però la Costituzione presbiteriana ottenne la prevalenza in virtù d'un atto emanato da Guglielmo III subito dopo la rivoluzione (1690), e nella riunione dell'Inghilterra e della Scozia sotto un medesimo Parlamento (1707), venne anche raffermata per sempre come legge fondamentale della unione.

§. 38. — 3) *Teorie più moderne.* a) *Sistema Episcopale.*

Dopo che l'Autorità secolare in quasi tutti i paesi ebbe di fatti ottenuto la supremazia negli affari di Chiesa, per giustificare anche scientificamente questo assurdo stato di cose, s'inventarono successivamente diversi sistemi, tra i quali i più importanti sono i tre che seguono *s*). Il primo, il quale però si riferisce alla sola Germania, è il sistema episcopale *t*). Questo si parte dal fatto isto-

s) D. Nettelbladt, *de tribus systematibus doctrinæ et iure sacrorum dirigendorum Domini territorialis evangelici quoad ecclesias evangelicas sui territorii* (in Eiusd. Observ. iur. eccles. Halæ 1783. 8.° N. VI).

t) L'idea generale, su cui cotesto sistema è fondato, comparisce già sull'incominciare del XVII secolo. Ma quelli che tentarono per i primi di stabilirlo con maggior precisione, furono: M. Sthephani († 1646), *de iurisdictione,* Frf. ad Mœn. 1611, 4°., Th. Reinkingk († 1664), *tractatus de regimine sæculari et ecclesiastico.* Gies. 1619. 4.° Basil. 1623. 8.°. Ad essi tenne dietro B. Carpzovio († 1666) ed altri. I più moderni difensori di questo sistema sono, Fr. C. von Moser, *Vertraute Briefe über das protestantische geistliche Recht.* (Frf. am

rico, che pel decreto imperiale del 1555, la giurisdizione ecclesiastica dei Vescovi cattolici sugli aderenti alla Confessione Augustana fu sospesa fino all'amichevole composizione delle dispute religiose *u*). Da questo fatto pertanto si è voluto inferire, essersi quella giurisdizione devoluta provvisoriamente ai Sovrani, ed in essi per conseguenza la qualità di Vescovi interini essersi riunita a quella di Sovrano. Contro questa argumentazione però sta un'obiezione perentoria, che cioè da una sospensione non consegue devoluzione di sorta *v*), e che, anche nel punto di vista del Gius ecclesiastico cattolico, ai termini del quale convien pur ridurre la questione per determinare il senso di quel decreto, siffatta traslazione non era neppur possibile. Alcuni hanno, a dir vero, dato alla loro teoria un altro aspetto, dicendo, che in virtù della sospensione della ecclesiastica giurisdizione, questa non venne tanto ad essere devoluta alla Potestà secolare, quanto piuttosto revoluta ad Essa, come a sorgente dalla quale era in origine derivata *w*). Ma anche questa proposizione, secondo le massime primitive degli stessi Protestanti, non può sostenersi riguardo al Potere vescovile in se stesso, ma unicamente rispetto ad alcuni diritti speciali *x*); e quando fosse vera in quella generalità, essa condurrebbe piuttosto al sistema territoriale.

Main. 1761. 8.°) Elfter Brief. D. Nettelbladt, *Anmerkungen über die Kirchengewalt der evangelischen Landesherren* (nelle sue dissertazioni, Halle 1783. 8.°), *Ueber das bischöfliche Recht in der evangelischen Kirche in Deutschland.* Berlin. 1828, 8.° (Annali della Legislazione Prussiana, Fascic. 61).

u) Deliberazione della Dieta d'Augusta anno 1555, §. 20. « All'oggetto che ambedue i Partiti religiosi di sopra rammentati possano vivere e continuare tra di loro in una pace costante ed in buona sicurezza, la ecclesiastica giurisdizione non dovrà essere esercitata, contro i partigiani della Confessione Augustana, nè contro lor religione o credenza, nè contro istallazione di ministerj o pratiche religiose, ordinazioni o cerimonie, tanto istituite quanto da istituirsi, sino ad un finale accomodamento delle vertenze in materia di religione ».

v) Nettelbladt, *de rebus system.* §. 5. not. k., osserva molto a proposito che, « ius suspensum tantum, non est ius extinctum; hinc illud ipsum seu quoad substantiam manet penes eum, qui hactenus illud habuit ».

w) È questa segnatamente la opinione di Reinkingk.

x) La prova si contiene nei passi allegati al §. 36. not. *l.*

§. 39. — b) *Sistema territoriale*.

Verso il medesimo tempo, in cui sorgeva in Germania il sistema episcopale, erasi in Olanda, di mezzo alle dispute tra Gomarus ed Arminio, venuti a discutere anche i diritti dell'Autorità secolare negli affari ecclesiastici. Il che dette occasione ad Ugone Grozio d'intraprendere una disamina categorica su questo soggetto, in seguito alla quale egli attribuì quasi tutti i diritti del governo ecclesiastico al Potere politico come tale *y*). Anche più innanzi andarono Tommaso Hobbes e Benedetto Spinoza, i quali, secondo la filosofico-giuridica lor teoria, incorporarono ed assoggettarono a dirittura la Chiesa allo Stato. Su queste tracce Cristiano Thomasio architettò per la Germania un nuovo sistema, col quale egli ridusse i diritti dei Principi Evangelici in cose di religione ad un elemento di sovranità territoriale, come le altre regalie *z*). A lui tenne dietro I. H. Böhmer, tacciando al tempo stesso d'inconseguente il sistema episcopale, siccome quello, che tacitamente ammette come legittimo il potere della Gerarchia Cattolica, e solamente fa subentrare i Sovrani in luogo del Papa e dei Vescovi *a*). Dopo di lui anche il fecondo pubblicista J. G. Moser si fece particolar difensore della Sovranità territoriale, qual base del potere ecclesiastico negli Stati evangelici dell'Impero *b*). Questa teoria però sta in contradizione con la sostanziale distinzione stabilita dal Cristianesimo tra la Chiesa e lo Stato *c*),

y) Quest'opera venne alla luce soltanto dopo la morte dell'Autore sotto il titolo « *de imperio summarum potestatum circa sacra* ». Paris. 1646 e 1647.

z) A questo sistema si riferisce principalmente la sua Dissertazione, che s'intitola « *vom Rechte evangelischer Fürsten in theologischen Streitigkeiten*. Halle 1694. 4.°.

a) I. H. Böhmer, *de jure episcopali principum evangelicorum*. Halæ 1712. 4.° Questa dissertazione s'incontra anche nel suo *Ius eccles. Protest. Lib. I, tit. XXXI.*, §§. 19—64.

b) Nelle sue dissertazioni sul diritto ecclesiastico teutonico num. I.

c) Tal differenza è riconosciuta anche da Böhmer, *Ius parochiale* Sect. I. Cap. II. §. 46. 47.; e ciò non ostante pretende, non si sa come, che l'autorità ecclesiastica appartenga al Sovrano come tale.

ed anche le leggi dell'Impero, che si citano in appoggio, non somministrano prova alcuna che sodisfaccia *d*).

§. 40. — c) *Sistema collegiale*.

Al sistema territoriale si contrappose il sistema collegiale. Questo considera la Chiesa come una Associazione convenzionale distinta dallo Stato, libera e indipendente, la quale in origine si governò da se stessa coi principj della uguaglianza: poi, riacquistati, in occasione dello Scisma, i dritti collegiali poco a poco usurpatile dalla Gerarchia, gli trasferì nei Sovrani. Secondo questo sistema pertanto si distinguono nel Sovrano due spezie di diritti: diritti di maestà di fronte alla Chiesa, i quali, derivando dalla essenza del Potere politico, competono al Sovrano come Sovrano, e diritti di governo ecclesiastico, i quali, diritti collegiali in origine della stessa Chiesa, solamente per traslazione voglionsi trapassati nei Principi *e*). Ma questa teoria posa primieramente sopra un concetto del tutto falso dalla costituzione primitiva della Chiesa; e l'asserzione, che l'autorità abbia, quando che sia, risieduto nella Comunità tutta intiera, cotesta asserzione, io dico, resta, non ostante tutte le alterazioni di storia che in questo senso sonosi messe in opera, così trionfalmente conflittata dalla essenza della Chiesa Cristiana (ch'è società adunata dalla parola di Cristo, non già formatasi per virtù dell'arbitrio individuale), e poi dai fatti della storia apo-

d) La pace di Onasbrück Art. V. §. 30, sotto il nome di *Ius reformandi*, assicurò ad ogni Stato dello Impero il potere di statuire, in virtù della propria sovranità, qual religione e qual Chiesa dovesse ammettersi nel suo paese: ma da ciò non emerge un potere sull'interno della Chiesa medesima.

e) Di già i Riformati di Francia ed i Presbiteriani d'Inghilterra agirono e scrissero nello spirito di questo sistema, il quale ebbe in Olanda caldi propugnatori in Gisb. Voet († 1676) e nella sua Scuola. Nella Germania esso fu principalmente sviluppato da Chr. M. Pfaff, nelle sue *Origines juris ecclesiastici*, e ne' suoi discorsi accademici sul diritto ecclesiastico tanto particolare che generale dei Protestanti. A lui venner dietro J. U. de Cramer, *diss. de jure circa sacra collegiali et majestatico*. Marb. 1736, (in Opusc. T. II.) ed *Observ. jur univer.* (T. I. Observ. 416. 419.; I. L. von Mosheim, *Allgemeines Kirchenrecht der Protestanten*. Helmst. 1760., A. I. Schnaubert, *Beiträge zum deutschen Staats- und Kirchenrecht*. P. I. num. 2., ed ora anche molti altri.

stolica, che in fine altro scappa-via non rimane, oltre quello preso effettivamente da alcuni, di dire cioè, che la usurpazione dei diritti collegiali abbia avuto il suo principio nei medesimi Apostoli. Ma quando anche si conceda quella usurpazione, il sistema collegiale va però più oltre, supponendo, che i diritti collegiali sian ricaduti alle Comunità in occasione dello Scisma, e poi stati da esse espressamente o tacitamente trasferiti nei Sovrani. Ma nè la storia, nè le idee di quel tempo presentano una ragione plausibile di cotesta opinione.

§. 41. — d) *Teoria vera.*

Per giungere a stabilire una sodisfacente e solida teoria, bisogna prima di tutto riandare i fatti trasmessici dalla storia, e le idee dalle quali essi hanno avuto origine e vita. Tale ispezione ci dà i seguenti risultamenti. L'immischiarsi dei Sovrani nel governo ecclesiastico si fondò sulle reiterate sollecitazioni degli stessi Riformatori, i quali erano gli organi riconosciuti del Partito religioso da loro fondato. Siffatta rappresentanza non l'avevano essi come una commissione lor conferita dalle Comunità, ma perchè veneravasi in loro una potenza ed una verità superiori. Eglino agivano pertanto su questo, come sovra altri punti, in veste di Autorità. Ma quelle sollecitazioni furono accolte dai Sovrani, non già unicamente come Sovrani, sibbene come nutricatori e patróni della nuova Chiesa, e come i primi, e più potenti Membri di lei *f*); che vuol dire, solamente nel presupposto della loro personale partecipazione ed affiliazione. Egli è perciò necessario, che si distinguano la Sovranità, ed il governo ecclesiastico a quella congiunto, perchè funzioni basate su due diversi rapporti: dopo di che, la seconda di quelle due funzioni può convenientemente chiamarsi col sistema Episcopale: il diritto episcopale sovrano. Solamente non è permesso annodarvi l'idea, che tal potere ecclesiastico attribuito ai Sovrani, sia, nella sua sostanza, della natura medesi-

f) Lo dimostrano specialmente le dichiarazioni del Congresso di Namburgo del 1554. (§. 36. Not. *p*).

ma del potere pontificio od episcopale nel sistema cattolico. Il significato di quel Potere deve piuttosto determinarsi secondo le idee e le materiali condizioni dei tempi, nei quali un tale stato di cose venne a configurarsi. Da ciò consegue, ch'esso, riguardo alla disciplina, abbraccia tutto il governo ecclesiastico per quanto la natura della Chiesa protestante ne ammette o richiede uno; ma che rispetto alla fede, l'azione dei Principi può solo esser diretta a mantenere la dottrina vigente; la interpretazione e decisione però di dubbiose questioni dommatiche non è ad essi subordinata. Altri organi determinati per tal bisogna sicuramente non vi sono, ed in questo appunto si manifesta la piaga di quella Costituzione, specialmente in tempi agitati in fatto di credenza come son questi nostri.

§. 42. — e) *Progetti per l'avvenire.*

La incomodità della forma, che il regime ecclesiastico prese per la forza delle circostanze, ha in ogni tempo fatto nascere in Germania la tendenza nel campo del Diritto ecclesiastico protestante a preparare, per mezzo della interpretazione che si cercò di dare ai fatti storici e per via di razionali processi, una graduale riforma della Costituzione ecclesiastica. Ma le opinioni su questo punto sono molto divise. Alcuni tengono fermo alla base del sistema collegiale *g*). Altri vogliono nel governo ecclesiastico l'autorità del Ceto istruente con un discreto potere del Sovrano ed una subordinata cooperazione delle Comunità *h*). Altri di nuovo desiderano in un col diritto episcopale Sovrano una rappresentanza della Comunità per mezzo di Sinodi *i*). Altri ancora, sulla via delle astratte speculazioni, giungono al resultato, che il regime esteriore della Chiesa, benchè diviso da quello dello Stato, non può avere il suo punto di unione con quest'ultimo che nel Potere Sovrano *k*). Altri finalmente stabiliscono per iscopo definitivo

g) Così fa Puchta (§. 7. Not. *t*.).
h) È questa l'opinione di Stahl. (§. 7. Not. *t*).
i) Tal'è la opinione di Richter, Manuale §. 50.
k) C. W. Klee, *das Recht der Einen allgemeinen Kirche Jesu Christi aus*

ed ultimo la completa fusione della Chiesa nello Stato assoluto *l*). Tre sono i punti, dei quali il vero rapporto è d'importanza capitale nella Costituzione della Chiesa: la posizione del Ceto istruente, quella delle Comunità e quella del Potere politico come cristiana Autorità e come rappresentante degl'interessi ecclesiastici del paese. Se questo problema possa risolversi in modo diverso di quel che ha fatto la Chiesa Cattolica, non può insegnarlo che il tempo.

dem in der heiligen Schrift gegebenen Begriff entwickelt. Magdeburg. 1839. 2 T. 8.°. Questo scritto, d'altronde ingegnoso e degno d'esser letto, è costretto ad ammettere delle modificazioni nel caso in cui il Sovrano non professi la stessa fede.

l) Rothe, *die Anfänge der christlichen Kirche*, pag. 1—138.

CAPITOLO IV.

RAPPORTO DELLA CHIESA COLLO STATO.

§. 43. — I. *Punto di vista del Diritto astratto.*

La Chiesa Cristiana, la quale ha ricevuto immediatamente da Dio la sua missione a conservare e diffondere la divina parola, è per questo appunto stabilita siccome un ordine essenzialmente distinto dallo Stato *m*). Ma mentre essa comparisce come tale nella vita dei popoli, diversi rapporti possono immaginarsi tra essa e l'ordine politico. Prima di tutto Ella abbisogna, per la sua regolata operosità e sviluppo, che sia riconosciuto il suo diritto ad una libera esistenza. Essa fonda questa pretesa nello etico carattere della sua dottrina, nella sua pieghevolezza ad ogni forma di costituzione, nel prescrivere ch'ella fa espressamente, rispetto e sottomissione alla Potestà temporale *n*), e nel precetto che da lei muove di ogni maniera di virtù politica e civile *o*). Alla libertà dell'esistenza appartengono essenzialmente, la libera predicazione della dottrina, la tranquilla amministrazione dei sacramenti, la comunicazione e la libera corrispondenza coi Superiori legittimi, lo esercizio della disciplina interna, e finalmente la civile tutela per le persone, le istituzioni e la

m) È questo pure il concetto della *August. Conf.* Tit. VII, *de potestate ecclesiastica.* «Cum potestas ecclesiastica concedat res æternas, et tantum exerceatur per ministerium verbi: non impedit politicam administrationem; sicut ars concndi nihil impedit politicam administrationem. Nam politica administratio versatur circa alias res, quam Evangelium: Magistratus defendit non mentes, sed corpora et res corporales adversus manifestas iniurias, et coercet homines gladio et corporalibus pœnis, ut iustitiam civilem et pacem retineat».

n) Matt. XXII. 21., Rom. XIII. 1. 2., I. Tim. II. 1. 2.

o) Leibnitz, *epist. censor. contra Pufendorf* §. VI. « Tolle religionem et non invenies subditum, qui pro patria, pro republica, pro recto et iusto, discrimen fortunarum, dignitatum, vitæque ipsius subeat, si eversis aliorum rebus ipse consulere sibi et in honore atque opulentia vitam ducere possit».

proprietà della Chiesa. In questa posizione però Ella non ha nel braccio secolare una protezione positiva in favore della sua dottrina e della sua disciplina, ma pel mantenimento dell'una e dell'altra, di fronte a coloro che le professano, la coscienza di questi ultimi e la forza della sua parola sono i suoi soli mezzi di azione. Anzi, la legislazione dello Stato (*) può anche espressamente permettere delle azioni che la Chiesa proibisce, senza che Essa possa muoverne lagnanza, come di una violazione dei suoi naturali diritti. Tal violazione ha luogo soltanto allora quando il Potere politico, imponendo o vietando, si oppone direttamente ai diritti individuali ch'emergono dalla libertà di coscienza e di fede *p*).

§. 44. — II. *Lo Stato Cristiano q*).

Alla Chiesa non basta quel rapporto puramente negativo, ma ella è cosa essenziale alla tendenza del Cristianesimo compenetrarsi affatto colla vita civile e pubblica, e di elevare il corpo sociale al punto di vista, in cui la maestà della Religione sia riconosciuta, onorata e protetta anche dal Trono. In un siffatto Stato cristiano può la Chiesa esigere dall'Autorità, non solamente, ch'Essa non ponga al lato delle sue prescrizioni leggi che le paralizzino o indeboliscano *r*), ma sì eziandio ch'essa le sostenga per mezzo di civili ordinanze; ch'Ella gastighi le offese esterne alla Chiesa e alla Religione, prevenga le dissensioni o le soffoghi *s*); procacci i mezzi necessarj all'ordinario mantenimento del Culto e del Clero, che onori in fine i ministri della Chiesa con civili prerogative. Dal

(*) *Intendi dello Stato in generale, fatta astrazione da ogni idea di religione dominante, o presupposta una religione dominante, che non sia la Cristiana.* (Not. dell'Edit.)

p) Così pure si esprime il Codice Prussiano. P. II. tit. 11. §. 1. 2. 3. 4. 30.

q) (Pey) *De l'autorité des deux puissances.* Strasb. 1781. 3 vol. 8.°

r) Ella è quindi cosa affatto contraria alla essenza di uno Stato cristiano, che la civile legislazione nel diritto matrimoniale si ponga sopra un piede d'indipendenza, senza volere attingere dalla Chiesa veruno ammaestramento o notizia.

s) È ciò richiesto anche dalla *Helvet. Conf. II.* Art. XXVI., *Helvet. Conf. I.* Cap. XXX., *Belg. Conf.* Art. XXXVI, *Scotic. Conf.* Art. XXIV.

canto suo però deve anche la Chiesa dimostrare ad Autorità sì fatta la confidenza corrispondente a tal protezione, prestarsi a tutti i giusti desiderj e richieste di Lei relativamente alle istituzioni ecclesiastiche del paese, confermare le leggi e gli ordinamenti a ciò relativi previi concordati stipulati in proposito; estirpare al possibile gli inconvenienti e gli abusi che le vengono denunziati; non soffrire invasioni dei suoi ministri nella giurisdizione civile, vegliare con Essa al ben essere comune, e in tempi calamitosi venire in soccorso del Governo anche coi beni della Chiesa. In questo modo le due Potestà potranno operare insieme e di concerto per la respettiva loro destinazione, trattare pacificamente gli affari comuni, appianare con moderazione reciproca le insorte collisioni, e mostrarsi in generale l'una rimpetto all'altra, come due membra del corpo unico della Cristianità che mutuamente si ajutano. Così alla Chiesa diverrà facile e giocondo, sotto l'egida dello Stato, l'operare secondo la sua missione; lo Stato poi sarà santificato e fortificato nelle intime sue basi per mezzo della Chiesa *t*).

§. 45. — III. *Diritto positivo*. *u*)
Considerazione dei tempi antichi.

Nei primi secoli della Chiesa null'altro rimaneva ai seguaci di lei, posti com'erano tra la legge di Dio ed i tirannici precetti della pagana Autorità, che sopportar con rassegnazione le persecuzioni sollevate contro di loro per causa della Religione. Ma dopo che gl'Imperatori

t) Montesquieu, *Esprit des lois* liv. XXIV. ch. 6. «Bayle ose avancer que de véritables chrétiens ne formeraint pas un état qui put subsister. Pourquoi non? Ce seraient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, et qui auraient un très grand zèle pour les remplir; — plus ils croiraient devoir à la religion, plus ils penseraient devoir à la patrie. Les principes du christianisme bien gravés dans le cœr, seraient infiniment plus forts, que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, et cette crainte servile des états despotiques».

u) C. Riffel, *Geschichtliche Darstellung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat von der Gründung des Christenthums bis auf die neueste Zeit*. (Esposizione storica del rapporto tra la Chiesa e lo Stato, dalla fondazione del Cristianesimo, sino agli ultimi tempi) Th. I. Mainz. 1836. 8.°

ebbero abbracciato la fede Cristiana, Eglino se ne dichiararono zelanti e devoti protettori *v*), e gli stessi Papi, in seguito di tale dichiarazione, gli richiesero in molti e varj modi ed incontri di mantener ferma la unità e l'ordinamento della Chiesa colla forza della Imperiale Maestà *w*). Da codesta epoca in poi le cose della Religione furono annoverate tra gli affari più importanti dello Impero. Quindi ebbe origine l'idea delle due Potestà, che governano il mondo *x*), le quali debbono sostenersi a vicenda pella salute della umanità *y*). Ma sedotti da questa idea, e più dalla sconsigliata mania di tutto governare, gl'Imperatori d'Oriente si intrusero più e più sempre nella legislatura ed amministrazione della Chiesa; e dopochè, seguìto lo Scisma, la resistenza che i Papi soli virilmente loro opponevano tuttavia per salvare la ecclesiastica libertà *z*) fu cessata, la Chiesa, come tutto il resto, rovinò dalla sua dignità nelle catene di un meccanismo politico estremamente raffinato, ma irrigidito dal vano artifizio delle forme. Nell'Occidente i rapporti presero un'altra piega. Quivi la Chiesa divenne tutrice ed educatrice di popoli robusti novellamente convertiti, che Ella si affaticò ad elevare dalla selvaggia ed indomita libertà, all'Ideale di Stati Cristiani. Il Sacerdozio e l'Impero furon loro rappresentati come le due membra del gran corpo santificato della Cristianità *a*), come due spade che in comune la regolavano e proteggevano *b*);

v) Constantini imper., *epist. ad Melchiadem papam* (Epist. Roman. Pontif. ed. Schoenemann p. 201), Maximi imper., *epist. ad Siricium papam* (Schoenemann p. 419), Marcianus imper., *in conc. Chalced. act. VI.* (can. 2. D. XCVI.)

w) Coelestini papæ, *epist. ad Theodos. imper.* (Schoenemann p. 844), Leonis I, epist. 24. 54. 115. 125. 162. 164. *ed. Baller.*

x) Can. 21. caus. XXIII. q. 5. (Leo I. a. 450), can. 10. D. XCVI. (Gelasius papa Anastasio imper).

y) *Novella Iustin.* 6. *præf.*

z) Can. 12. D. XCVI. (Gelas. a. 494), c. 15. eod. (Idem a. 495), c. 4—8. eod. (Nicol. I. a. 865), c. 11. eod. (Ioann. VIII. c. a. 873).

a) *Conc. Paris.* VI. a. 829. lib. I. c. 3. «Principaliter totius sanctæ Dei ecclesiæ corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimus, divisum esse novimus».

b) *Constit. Frid. II.* a. 1220. c. 7. «Gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis». — Sachsenspiegel, Buch I. Art. 1. «Zwei swert liz Got in ertriche zu beschirmene die cristenheyt. Deme babste ist gesaczt das geistliche.

come il sole e la luna che illuminavano il firmamento della Chiesa *c*), e precisamente così, che lo Spirituale, siccome quello ch'è vòlto alle sublimi cose del Cielo, debba irradiare il Temporale *d*), ed esser Questi guidato e nobilitato da quello *e*). In tutti gli affari della vita, nei costumi e nelle leggi, nella scienza e nell'arte, e perfino nelle intricate questioni del gius pubblico e della politica *f*), la Idea cristiana fu quindi presa a norma, ed allo avanzamento di lei ogni cosa temporale subordinata *g*). Pieni di tal concetto i Papi ed i Vescovi, considerarono come il loro più sacro dovere, lo insorgere colle loro proteste contro le violazioni del Gius divino, che si manifestavano nell'amministrazione delle cose terrene, e, nella loro qualità di Custodi della legge Cristiana, il difendere lo impero di lei contro grandi e piccoli, con l'autorità del loro sacro carattere *h*).

deme keisere daz weltliche. — Daz ist die bezeichenunge. waz deme babste widerste des her nicht mit geystlichen gerichte getwingen mag. daz ez der keyser mit. weltlichem gericte twinge. deme babste gehorsam zu wesene. So sal och sin geystliche gewalt helfen deme wertlichen gerichte ab ez sin bedarf». (*Due spade lasciò Dio sulla terra a difesa della cristianità. Al Papa è data la spirituale, allo Imperatore la temporale. — Questa è la significazione. Quello che resiste al Papa e che egli non può forzare col giudizio spirituale, chè lo forzi lo Imperatore col giudizio temporale, affinchè il Papa sia obbedito. Così deve anche la sua spirituale potestà soccorrere il giudizio temporale se questi ne ha bisogno*).

c) Gregor. VII. epist. 25. VIII. 21.

d) Innocent. III. in c. 6. X. *de maior. et obedient.* (1. 33).

e) Gregor. VII. epist. VIII. 21. (c. 9. 10. D. XCVI).

f) Innocent. III. in c. 13. X. *de iudiciis* (2. 1).

g) Bonifac. VIII. in. c. 1. *extr. comm. de maior. et obedient.* (1. 8). Cotesto passo parla evidentemente soltanto della subiezione al Papa come organo del principio cristiano, non di obbedienza nelle cose puramente temporali. Ciò non ostante, come sin da quell'epoca fu male interpretato, così da Clemente V fu rettificato con un'apposita dichiarazione, (*c.* 2. *extr. comm. de privil.* (V, 7).

h) Hurter, *Storia del Papa Innocenzo III. Lib. XX. pag.* 708. Il Cristianesimo possedeva per tutti quelli che lo professavano una forza di conciliazione e di unione. I diritti di tutti eran posti sotto la sua salvaguardia, come pure erano da esso definiti e consacrati i doveri di tutti. Quegli che stava alla testa della grande associazione cristiana dovea proteggere i primi, e richiamare alla memòria i secondi. Per questa guisa venne a stabilirsi un governo cosmopolitico, il quale rispettava ogni legittima autorità nella sfera delle sue attribuzioni, e lasciava libera l'amministrazione al Principe ne'suoi rapporti con i sudditi: dove però si trattava di leggi concernenti unicamente l'uomo, o parificava il Principe a tutti gli altri, o, per un giusto riguardo alla considerazione dovutagli, in rapporto ad affari suoi propri, anzi che sottometterlo ai sudditi suoi, poneva al di sopra di esso un'Auto-

§. 46. — B) *Transizione al tempo moderno.*

La posizione, alla quale lo andamento ed il bisogno della cristiana civilizzazione d'Europa alzata avevano la gerarchia, era così elevata, che sostenere non si potea, se non usando del più gran senno e della più grande moderazione. Ma le troppo frequenti collisioni coll'Autorità temporale, le discordi elezioni dei Papi, i disordini che ne seguivano, urtarono e traviarono la opinione dei Popoli. Le pene ecclesiastiche, col troppo spesso applicarle, addivennero più indifferenti alle masse: congiunture difficili resero necessario adattarsi alla politica secolare, e i Capi della Chiesa, come pure quelli che stavano loro attorno, tenuti in sicurezza dalle formule di scolastici sistemi, zoppi ed insipidi, rimasero ingannati circa alla loro posizione ed ai bisogni delle Nazioni. Mentre così i due brillanti astri del medio evo, il Papato e l'Impero, tramontavano nell'oceano dei tempi, gli sguardi si rivolsero all'orizzonte opposto, al potere cioè sempre crescente dei Principi. Gl'interessi temporali nutriti dal nuovo universale commercio guadagnarono il di sopra: la finanza e la guerra introdussero una nuova politica e nuove scienze, ed anche le antiche furono sottratte inosservatamente alla mano del Clero. Tutto piegò ad un novello scopo, all'ingrandimento del Potere monarchico. Per questo modo, tanto il Papa *i*), quanto le vecchie fran-

rità, la di cui conservazione appoggiavasi alla stabilità della duplice rivelazione: di quella cioè, la quale si è mantenuta nel cuore d'ognuno, come una reminiscenza confusa dei primitivi rapporti tra Dio e la sua creatura, e di quella seconda, che ajuta cotesta prima a divenire una convinzione chiara e distinta nel deciso assoggettamento alla manifestata volontà di Dio. Papi e Regi doveano riconoscersi come servi di Dio nella verità e nella giustizia. Ma poichè la giustizia è l'applicazione della verità a tutti i rapporti della vita, e la verità è la conoscenza della eterna giustizia, come base, sorgente e radice di ogni umana volontà ed azione, così il Papa, finchè non si discostava da essa, poteva a buon dritto ricordare ai Re, che su questa sola base eglino avrebber potuto edificare con sicurezza, da questa sola sorgente derivare con diritto tutte le loro azioni, su questa sola radice innestati produrre frutti perfetti.

i) J. von Müller, *Storie universali, Lib. XIX. Cap.* 2. Nella introduzione delle milizie regolari proprie delle Corti, il danaro divenne la base delle mo-

chigie nazionali sostenute dalla Gerarchia si spiusero fuori di scena, in parte, siccome in Portogallo ed in Francia, colla cooperazione dello stesso Clero, il quale sperava momentanei vantaggi dal favore dei Principi, ed accrescimento di libertà dalla diminuzione della papale Autorità *k*). Da questo momento la Gerarchia vide sorgere nei gabinetti dei Re, nei Seguaci del moderno sistema amministrativo che tutto vuol dominare, nella gelosia dei Parlamenti e nello intemperante modo di pensare del secolo, avversarj sempre più forti: per ultimo vennero quelli, che si prefiggevano di abbattere e rovesciare, in un con la Chiesa, il principio dell'Autorità in generale. In questa guisa la Chiesa fu d'ogni parte oppressa, inceppata e presa in sorveglianza da uomini di stato di corte vedute e traviati *l*); e nella stessa proporzione la Chiesa diventò diffidente e ritenuta rispetto all'Autorità politica. Tutto questo prese in Germania libero corso, segnatamente dopo le violente riforme di Giuseppe II, quantunque alcuni amici dell'antica libertà e del vecchio ordine di cose, non mancassero di sconsigliare quelle pericolose misure *m*), dalle quali essi pre-

marchie: ben tosto le ricchezze della Chiesa, e specialmente le ragguardevoli somme che in allora colavano a Roma, furono riguardate con occhio d'invidia. Dopo che i Re per dei secoli ebbero lavorato, e pur con successo finalmente, allo abbassamento dei Grandi (*p. es. in Francia*) e che in altri paesi (*p. es. in Germania*) ebbero questi con industria senza pari fondato lo edifizio di una potenza indipendente, diventò insopportabile agli uni e agli altri, che un Principe ecclesiastico e forestiero regnar dovesse accanto a loro, anzi sopra di loro.

k) I. von Müller, *Op. cit. Lib. XIX. Cap.* 8. Fu una specie di congiura dell'alto Clero e del Poter secolare contro le Costituzioni nazionali. Sparì la considerazione degli Stati, le Corti furon guidate dal Clero, fino a che i Re, ingannati dalla apparente sottomissione dei popoli, nel XVIII secolo oppressero col peso d'una potenza illimitata i Gesuiti e la Chiesa.

l) I. von Müller, *Op. cit. Lib. XIX. Cap.* 9. Il Duca di Choiseul era avverso all'ordine de' Gesuiti: egli sapeva, che essi disapprovavano il suo ministero: infatti egli inclinava in tutto al partito nemico, o alle massime di quell'Ordine, e favorì per il primo quella scuola filosofica, la quale rovesciò il principio Cattolico e finalmente ogni Autorità.

m) J. von Müller, *Fürstenbund.* (Opp. T. 18. pag. 164). Se la Gerarchia fosse un male, sempre meglio però del dispotismo: sia pur essa un muro d'argilla, ella sta pur sempre contro alla tirannia: il Prete ha la sua legge, il Despota non ne ha veruna: l'uno persuade, l'altro costringe: il primo predica Dio, il secondo se medesimo. Si parla contro l'infallibilità; chi si attenterebbe di chiamare imprudente o ingiusta una ordinanza, e recusarle ubbidienza? — Contro il Pa-

sagivano maggiori sconvolgimenti *n*). Finalmente scoppiò la rivoluzione francese. Tenendo in mano il Proclama dei diritti degli uomini, quasi a dileggio di cotesti medesimi diritti, essa non solo spogliò la Chiesa dei suoi beni e di tutte le sue civili prerogative, ma, per meglio sottoporla alla dispotica sua volontà, esercitò ancora contro i suoi seguaci le più crudeli persecuzioni *o*). Più tardi recuperò, a dir vero, la Chiesa e pace e legale esistenza: ma in Francia, come in quasi tutti gli altri paesi, la sua costituzione, sì nella transi-

pa, come se fosse un gran male, che un sorvegliatore della morale cristiana potesse intimare all'ambizione ed alla Tirannide; sin qui, e non più oltre! — Contro la immunità personale, come se fosse una gran disgrazia, che qualcheduno senza correr pericolo della vita, potesse parlare per i dritti della umanità! — Contro le ricchezze del Clero, come se i Laici addivenissero migliori, quando il Prete stentasse con loro! — Contro la esenzione dalle imposte: il Clero francese paga quanto i Laici; — Contro le usurpazioni, senza calcolare ciò che i Principi avrebbero da restituire alla Chiesa per guerre, vessazioni, commende, pensioni, riunioni; — Contro i molti conventi, non contro il moltiplicarsi delle caserme: — Contro il celibato di 60,000 Ecclesiastici, non contro quello di 100,000 soldati. — Già il tanto celebrato Diritto Ecclesiastico universale (Hauptst. IV. §. 10) avea lungo tempo innanzi detto, fra le altre cose, anche questa: « Se il Clero è spogliato della sua considerazione e delle sue rendite, la religione cadrà, ed il dispotismo prenderà allora il di sopra ».

n) J. von Müller, *Lib. XXIII. Cap.* 9. Regnava, all'epoca della soppressione de' Gesuiti, una agitazione straordinaria, come se la potenza de' Principi fosse di bel nuovo minacciata d'un pericolo dal Clero: il Potere secolare prese da per tutto notizia sulla organizzazione de' conventi, molti ne furono aboliti, da per tutto sciolti i legami di soggezione verso i generali dell'Ordine ed il Papa: ogni prova di repugnanza all'intrusione secolare, di prodigalità, di povertà importuna, di avidità, di dispotismo e di crudeltà, divulgata non senza ingrandirla. Fra tutti i progetti di miglioramento, quel che più piacque alle Corti fu la confisca de' beni ecclesiastici. Quando però si videro le caserme crescere in proporzione, che scemavano i conventi, gli amici della libertà e del riposo riguardarono a malincuore la sfavorevole piega della necessaria riforma. I Principi ci guadagnarono un potere maggiore sul Clero; ma nel mentre che per i popoli il guadagno non parve sì grande, come avrebbe potuto essere, il numero dei malcontenti crebbe grandemente per quello degli Ecclesiastici, e gli uomini di senno presto si accorsero, che era caduto un antemurale comune di tutte le Autorità.

o) Uno spiritoso e memorabile rapporto sullo stato religioso della Francia presentato al Consiglio dei 500 nel 1797, e che si trova stampato presso Hermer, (*Staatsgesetzgebung über den christlichen Kultus am linken Rheinufer I.* 56. dice a questo proposito, tra le altre cose: « Les lois qui accompagnèrent ou suivirent la constitution anarchique de 1793 ne respirent que la haine prononcée « d'un culte et le mépris de tous, en parlant sans cesse de la liberté de tous. — « Ce principe — ne fut parmi nous qu'une amère dérision jointe à une cruelle « tyrannie ».

zione ad un nuovo ordine di cose, come di poi, rimase conquassata, calunniata, minacciata; prima da coloro i quali, schiavi del pregiudizio e delle abitudini, non erano in stato d'apprezzare i segni di un avvenire migliore; poi dagli aperti e coperti amici delle rivoluzioni, i quali avevano sperato la totale distruzione della Chiesa; finalmente dai molti, pei quali la Religione, sebbene eglino per se stessi vi siano indifferenti, pur tuttavia è, veduta negli altri, oggetto per lo più di un odio segreto.

§. 47. — IV. *Proposizione pel ristabilimento della pace.*

Duranti questi sconvolgimenti si costruì tra le mani dei Giuristi e dei Politici la Teoria dei diritti majestatici dello Stato rispetto alla Chiesa (*jura circa sacra*), la quale, ligia ai fatti, accolse più o meno in sè la tendenza superficiale e pregiudicata del tempo, e con ciò storse lo spirito e la espressione di cotesto rapporto sino a svisarlo affatto *p*). Egli è mestieri pertanto opporre a quella un'altra teoria I. La Chiesa e lo Stato, sebbene in sfere diverse, operano ambedue ad un medesimo fine, cioè il bene temporale ed eterno della Umanità: la Chiesa, educando gli uomini, indipendentemente dalla nazionalità, al regno di Dio, coi mezzi che a questo oggetto le sono stati dati dall'Alto; lo Stato, in quanto in esso la vita di ciascun popolo, in proporzione della sua intelligenza, si personifica e, quasi direi, s'incarna in un ordine giuridico e morale. Sicchè la Potestà ecclesiastica e la politica sono da un lato indipendenti a dir vero, ciascuna nella sua sfera, ed in ciò debbono a vicenda riconoscersi come un Ordine divino. Da un altro lato però debbono essi sinceramente e di buona voglia sostenersi a vicenda, perocchè il bene della Umanità riposa sulla concorde loro cooperazione *q*). II. Siffatto

p) Già lo sentiva lo stesso P. de Marca, ed il suo libro (*Concordia sacerdotii et imperii*) è rimarchevole appunto come un tentativo per destreggiarsi attraverso gli scogli (§. 7. not. z).

q) Egli è quindi falso, se la teoria che si dà nei compendj di Gius canonico contrappone la Chiesa allo Stato come cosa ad esso estranea, e della quale può fare a meno. Ancorchè il Potere Politico non voglia elevarsi al sublime punto

appoggio si manifesta per parte del Potere Politico nella civile tutela, che accorda alla Chiesa ed alle sue istituzioni. La quale tutela può esercitarsi in tre modi: interdicendo e punendo gli attacchi contro la Chiesa *r*), sostenendone col braccio secolare le prescrizioni e le decisioni, e concedendole privilegj civili, i quali aumentino la considerazione ed energia della Chiesa *s*). Sin dove poi il Potere Politico debba su questo punto procedere, ciò dipende dalla particolare condizione dei tempi e delle cose, e dee quindi necessariamente rimettersi, più che altro, all'arbitrio di Lui medesimo. III. In virtù dello interesse che l'Autorità secolare professa verso la Chiesa nell'esercizio di quella tutela, essa ha il diritto e il dovere di vegliare, dal suo politico punto di vista, all'esecuzione dei canoni per mezzo dei Superiori ecclesiastici. In questa parte però l'indole del rapporto indica di per sè la via da tenere, qual'è; che l'Autorità Politica, attentamente considerato l'organismo ecclesiastico (il quale possiede in sè tutti i mezzi necessarj alla conservazione di se stesso), chiami in ajuto e metta in movimento contro le trasgressioni di un organo l'attività di un altro *t*). Quel diritto non si può quindi estendere ad una vera tutela, per la quale, sotto il pretesto di una sorveglianza proteggitrice, vengano i Superiori ecclesiastici messi fuori della loro posizione, e l'amministrazione sia tirata nelle mani delle civili Magistrature *u*). IV. Siccome gli atti religiosi e le religiose istituzioni, che s'internano

di vista cristiano, dovrebbe esso nulladimeno accorgersi, che la vera ubbidienza e tutte le civili virtù hanno ferma radice solo nella religione, e ch' Esso ha in conseguenza il più grande interesse a mantenere la religione, se non altro per amor di se stesso. La polizia più raffinata e meglio organizzata, che dar si possa, non vale a rimpiazzare gli effetti del più semplice catechismo di villaggio.

r) Questa maniera di protezione si mostra nello esercizio della censura, nella punizione del sacrilegio.

s) A ciò si appoggiano i privilegi del Ceto ecclesiastico, e gli effetti civili della giurisdizione ecclesiastica.

t) Così praticarono i romani Imperatori, Carlo-Magno e S. Luigi. Molti esempj riporta P. de Marca, *de concord. sacerd. et imper. Lib. II. cap.* 10. 11. 12. *Lib. IV. cap.* 1. 2. 3. 4.

u) Giustamente dice Zallinger, *Instit. iur. natural. et ecclesiast. lib. V.* §. 366. « Abhorrent ab indirecta ecclesiæ in res civiles potestate; neque me in eo dissentientem habent. At ius circa sacra, quemadmodum id hodierni tractant scriptores non pauci, quale est, nisi indirecta circa res sacras potestas? »

ed immedesimano colla vita del popolo, per questo appunto reagiscono naturalmente sull' ordine civile, così la Chiesa dee aver riguardo anche a questo, e deve in tale rapporto prestarsi volenterosa a tutte le esigenze del Potere Politico, in quanto ciò far si possa senza pregiudizio della sua propria essenza. V. Occorrendo nuove Ordinanze sulla disciplina, le quali tocchino alla vita civile, è quindi necessario il concordarle coll'Autorità dello Stato, e dipende dall'esito delle trattative, se Essa vuole guarentir loro protezione civile, o semplicemente ammetterle, o rigettarle affatto *v*). VI. Siccome, in quanto agli ordinamenti circa alla disciplina, non sempre apparisce evidentemente la possibile reazione sulla vita civile, ed il Superiore ecclesiastico può, su questo punto, ingannarsi, così l'Autorità dello Stato può esigere, che avanti la loro esecuzione essi vengano esaminati, ma deve poi lasciar loro libero il corso, subito che apparisca essere l'obietto loro meramente ecclesiastico *w*). VII. Rispetto alle ordinanze, le quali riguardano unicamente la fede e la dottrina, non ha luogo quella ragione. La pretensione per parte del Governo, di prenderle in esame prima della loro promulgazione, non potrebbe altrimenti esser motivata, che in sul volersi convincere, che non vi siano mescolate prescrizioni d'altra natura *x*). Ma in quanto tal motivo si fonda pur sempre sopra una certa diffidenza, egli è più dignitoso e più conforme alla libertà della Chiesa, che il Potere Politico rinunzj

v) In cause di natura mista non può controvertersi l'*jus placiti regii*, ed è stato infatti sempre praticato in una od in altra forma. La stessa non-recepzione in Francia dei decreti disciplinari del Tridentino ce ne somministra un esempio.

w) Tal concessione ha la Chiesa Cattolica ottenuto in Prussia dal Re pel Rescritto ministeriale del 1.° gennajo 1841. Guarentigie simili si promettono dalla Carta Costituzionale dello Elettorato di Assia del 5 gennajo 1831 §. 135, del Regno di Hannover del 26 settembre 1833, §§. 63. 64.

x) Su questo ed altri simili argumenti estrinseci si appoggia unicamente il Van-Espen, nel suo *Tractat. de promulgat. leg. eccles. P. V.* (Oper. ed. Lovan. Th. IV. p. 164). Egli però va tropp'oltre, e fa dipendere in sostanza l'ammissione anche delle Bolle puramente dommatiche dal beneplacito del Governo. Lo confutano Zallwein, *Princip. iur. eccles.* T. I. Quæst. IV. Cap. II. §. V., Zallinger, *Instit. iur. natur. et eccles.* §. 401. Contro il Libro del Van-Espen si dichiarò anche il Cardinal Bissy nella sua istruzione pastorale stampata a Parigi nel 1722, colle seguenti espressioni: «Liber, qui nobis hic objicitur, anno primulum 1712 in lucem prodiit, eo utique consilio, ut constitutionem Unigenitus, quam tunc Romæ cudi sciebat auctor, in antecessum infirmaret».

affatto a quella pretensione, tantopiù, che Esso può anche farlo senza correre nessun rischio *y*). VIII. Poichè la concordia tra la Chiesa e lo Stato dipende in gran parte dalla personalità degl'Impiegati, così è dell'interesse di ambedue le Potestà lo accordare al Governo il diritto di escluder dalla elezione a Superiori Ecclesiastici le persone ad Esso peculiarmente esose. Una più diretta influenza del Potere Politico sulla nomina dei Ministri della Chiesa, presuppone un concordato speciale od altri particolari titoli di diritto. IX. Contro l'abuso di autorità per la parte di un ministro ecclesiastico, è, secondo i canoni, aperto il ricorso al Superiore della Diogesi, ed a questo dee prima rinviare l'Autorità dello Stato, quante volte essa venga invocata *z*). Tuttavolta Ella è in ogni tempo autorizzata ad intervenire ella stessa nello affare, come mediatrice e conciliatrice. Al contrario il diritto a decidere da sè l'Autorità dello Stato lo ha solamente, quando l'abuso viola apertamente e notoriamente le forme canoniche, o vi è pericolo nell'indugio *a*); ed anche allora lo ha pel

y) Così ha fatto il Re di Prussia nel suo ministeriale Rescritto di sopra allegato, il che può riguardarsi come un gran passo al ristabilimento del vero rapporto delle cose. Ciò che nella ottava edizione di questo Manuale (1839) si arrischiava di esprimere come un voto è, in virtù del lodato Rescritto, divenuto una realtà. Negli altri paesi bisognerà che si tenga questa medesima via. Una più accurata distinzione tra le Ordinanze di contenuto dommatico e puramente ecclesiastico e misto, tra il semplice esame ed il formale *Placet* l'avevano già fatta il Granduca di Sassonia Weimar, nello Editto del 7 ottobre 1823, §. 3, la Carta Costituzionale dell'Assia elettorale dei 5 gennajo 1831, §. 135, del regno di Hannover dei 26 settembre 1833, §§. 63. 64. I due ultimi documenti aggiungono inoltre la espressa assicurazione, che dopo averle prese in esame non ne impediranno la promulgazione. Vagamente al contrario si esprimono le Carte costituzionali del Würtemberg dei 25 settembre 1819, §. 72., del Granducato di Assia (*Darmstadt*) dei 17 decembre 1820, §. 4., della Sassonia-Coburgo degli 8 agosto 1821, §. 26, della Sassonia-Meiningen del 23 agosto 1829, §. 30. Il più largamente che far si possa e fino ad un punto, che non saprebbe giustificarsi, si trova esteso il *Placet* governativo nei §§. 3. 4. dello Editto emanato da dei Governi interessati nello Arcivescovado di Friburgo. Viceversa la Costituzione del Belgio dei 25 febbrajo 1831, art. 14. 16., guarentisce un'assoluta libertà relativamente alla promulgazione delle ordinanze ecclesiastiche, salvo al Governo il diritto di punire l'abuso in questa materia.

z) Lo stesso fa anche la citata Costituzione dell'Assia elettorale §. 135.

a) In queste presupposizioni procedono l'allegata Carta costituzionale dello Elettorato di Assia §. 135, ed il citato Editto della Sassonia-Weimar, §. 5.

solo fine d'impedirlo momentaneamente e di ricondurre le cose sulla via canonica *b*). X. Il Potere Politico ha diritto di reprimere, dietro lagnanze mosse, oppure di proprio moto, le usurpazioni d'un impiegato ecclesiastico nella civile giurisdizione *c*), ed è anche autorizzato a denunziarle, come contrarie ai canoni, al Superiore ecclesiastico, o, in casi particolari, ai tribunali laici, affinchè siano convenientemente punite. XI. Siccome il Potere Politico sa, che lo scopo e l'attività della Chiesa sono, secondo il suo principio, diretti esclusivamente al maggior benessere della Umanità, essendochè solamente in grazia di questa convinzione e per proprio interesse, Egli si colloca accanto alla Chiesa in qualità di Protettore, così Egli si pone in contradizione con se medesimo, quando, per la sola possibilità di un abuso, organizza delle speciali misure di sicurezza contro la Chiesa, come se tali abusi, o fossero ad ogni istante occorsi, o si dovessero ad ogni istante temere. Questa tendenza fu sconosciuta affatto nei tempi antichi, e non è che un prodotto del Diritto pubblico moderno, il quale, avendo fatto della diffidenza una massima di Stato, circondò sempre più la Chiesa di sentinelle *d*), rese più difficile la sua corrispondenza coi suoi Capi *e*), ruppe il legame delle

b) Sulla origine e sull'addotta restrizione di questa specie di *appellationes ab abusu*, conf. P. de Marca, *de concord. etc. Lib. IV. Cap.* 19. 20. Molto superficiale è su questo punto il Van-Espen, *Tract. de recursu ad Principem* (in Opp. Ed. Lovan. Th. IV. p. 289).

c) Sopra questa specie di *appellationes ab abusu*, Ved. P. de Marca, *de concord. etc. Lib. IV. Cap.* 21. Ambedue queste specie hanno una base affatto diversa. L'una posa sulla cooperazione del Potere politico alla osservanza dei canoni, l'altra sulla naturale difesa del suo proprio diritto. Ambedue furono per conseguenza trattate originalmente anche in Francia in una forma diversa, e solamente più tardi sono state ridotte sotto la medesima formula. P. de Marca, *de concord. etc. Lib. IV. Cap.* 19. §. 7.

d) Un procedere di questa sorta è quando, anche per le circolari che non contengono verun ordine nuovo, ma spettano unicamente all'amministrazione ed applicazione ordinaria, si richiede il *Placet* del Potere politico. È giusto il dire, che il Dritto patrio Prussiano non va tant'oltre (*P. II. Tit.* 11. §. 117.). Più chiaramente però si pronunzia contro siffatto procedere lo Editto di religione della Baviera del 26 maggio 1818, §. 59.

e) In Prussia però il Re ha ora, conformemente al sopra citato (Not. *w*) Rescritto ministeriale, resa affatto libera la corrispondenza tra i Vescovi e la Sede Romana. È questo un atto di magnanima fiducia che riporterà pace negli animi e benedizione al paese. In Baviera ha avuto luogo una dichiarazione simile. Rescritto ministeriale del 25 marzo 1841.

sue istituzioni, e così pose la base ad una profonda, interna discordia. Ma anche nel nudo punto di vista giuridico, può la Chiesa, alla pari di ogni privato, lagnarsi di misure preventive prese a suo carico, le quali quasi le imprimono nota d'infamia *f*). XII. I Pubblicisti Tedeschi ricavano il fondamento dei diritti majestatici sulla Chiesa dal concetto del così detto Gius di Riforma: lo che vuol dire, in fondo, dipendere innanzi a tutto dal mero Beneplacito del Potere politico, se e sotto quali condizioni vuole ammettere la Chiesa nel proprio paese. Ma questo, che come fatto è incontrovertibile, cessa di essere un diritto, quando il Potere politico è giunto a riconoscere il Cristianesimo: allora quest'ammissione diventa interesse e dovere, e dietro questi motivi hanno agito in ogni tempo i Sovrani nell'adozione del Cristianesimo. Quella teoria muove pertanto da un punto di partenza puramente fittizio, il quale sta in contradizione colla verità della storia. Può, a vero dire, dopo lo scisma della Chiesa Cristiana in diverse Confessioni, insorger la questione, se il Potere politico voglia tollerare, od ammettere una Setta religiosa divergente dalla credenza nazionale. Ma anche in cotesto caso Esso non agisce per verun conto a norma di quell'astratto diritto majestatico, sì bene nel sentimento di doveri, che gli prescrivono e lo spirito del Cristianesimo, ed il riguardo alla confessione ch'Egli professa *g*). XIII. Finalmente anche un diritto majestatico inventato da alcuni, quello, vo' dire, dell'alto dominio sopra i beni ecclesiastici, è stato per verità nuovamente abbandonato dai più. Pure in Francia, in Germania ed in Spagna si è in pratica agito secondo cotesto preteso diritto, quando, senza verun concordato coi rappresentanti della Chiesa, si sono indemaniati a prò dello Stato i beni e gl'istituti di lei *h*). Un contrapposto consolante a tali violenze

f) Il rapporto citato al §. 46. diceva precisamente: «La loi ne punit pas d'avance; elle ne persécute pas par précaution. — Toute mesure qui tend à gêner l'exercice d'un culte, et qui n'est pas expressément exigée par la tranquillité publique, est une vexation».

g) Di ciò si parlerà nel capitolo seguente.

h) Tutti i sofismi messi fuori per giustificare queste misure, e che anche oggidì vengono ripetuti dalle Tribune, si trovano già nel rapporto fatto da Talleyrand Vescovo d'Autun nell'assemblea nazionale del 1789.

fa ora il sentire, che recenti Costituzioni hanno di nuovo assicurato al Patrimonio ecclesiastico peculiar protezione dello Stato, un'amministrazione conforme alle intenzioni dei fondatori, e che sotto nissuna condizione potrà mai essere incorporato al patrimonio dello Stato *i*).

§. 48. — V. *Vedute nello avvenire.*

Eserciterà ella la Chiesa, resa più libera e sciolta d'ogni impaccio, anche una volta la sua ravvivatrice potenza sulla vecchia Europa? — oppure il Cristianesimo tollerato, e praticato soltanto come un mezzo tradizionale di educazione per le rozze masse, o come una pia occupazione di poche anime fedeli, dovrà irrigidire nel meccanismo delle moderne forme politiche, o perdersi sminuzzato in sette infinite? — Ecco le grandi questioni del giorno, circa le quali l'uomo di Stato sollecito del benessere delle future generazioni, emancipandosi dalle formule di pieghevoli sistemi scolastici e dalle fredde ispirazioni di una politica irreligiosa, dee sollevarsi alle grandi dottrine ed ai grandi avvertimenti della Storia. Ristabilire nella Chiesa, dopo tanti sconvolgimenti, il sentimento della sicurezza e del benessere; raffermare la sua considerazione col riconoscere apertamente i suoi diritti e le sue franchigie; appoggiare su queste basi il principio dell'autorità, che da per tutto vacilla; rialzare le civili virtù, il costume, la umanità, la bellezza e giocondità della vita colle inesauribili forze del Cristianesimo; .... ecco ciò, che voci commosse designano come i soli rimedj contro il minacciante universale rilassamento, e

i) Carta Costituzionale di Polonia dei 27 novembre 1815, §. 13., di Baviera dei 26 maggio 1818. Tit. IV. §§. 9. 10., Editto di Religione Bav. dei 26 maggio 1818. §§. 31. 44—49. Carta Costituzionale di Baden dei 22 agosto 1818. §. 20., di Würtemberg dei 25 settembre 1819. §§. 77. 82., del Granducato di Assia dei 17 decembre 1820, §§. 43. 44., della Sassonia-Coburgo degli 8 agosto 1821, §§. 29. 30, della Sassonia Meiningen dei 23 agosto 1829, Art. 33., dello Elettorato di Assia (Cassel) dei 15 gennajo 1831, §. 138., di Altenburgo dei 29 aprile 1831, §. 155., della Sassonia (Regno) dei 4 settembre 1831, §. 60., di Hannover dei 26 settembre 1833, §. 68.

contro un avvenire assiderato nel freddo della incredulità e dello egoismo *k*). Impresa assai penosa ella è questa, là dove, come nell'Austria, il Clero abituato ad una tutela divenuta per lui comoda, e quasi necessaria, può a mala pena capire lo spirito d'una posizione differente. Altri pericoli ne minacciano laddove, come nella Svizzera, nella Spagna e nel Portogallo, dei Governi rivoluzionarj mettono di nuovo in opera le arti usate da cinquant'anni contro la Chiesa: grandi lotte e reazioni sono inevitabili in codesti paesi. Ben diversa è la prospettiva nei paesi, nei quali, siccome in Francia e nel Belgio, la Chiesa, in mezzo al sovvertimento dell'ordine antico ed alle false dottrine dello indifferentismo, ha salvato almeno il vantaggio d'una indipendente esistenza. In cotesti paesi sia la bisogna del Clero, progredire nelle vie della sua missione colla virtù, collo spirito, colla scienza, lontano dal parteggiare politico di qual siasi colore, ed aspettare tranquillo il tempo, quando la Religione sarà chiamata di nuovo nel consiglio dei Principi.

k) Il riformato predicante Naville nel suo pregevole libro, *de la charité légale*, (Paris 1836. vol. 2. 8.°) T. II. p. 363, dice molto bene e giustamente: «La religion chrétienne montre à la société humaine le but qu'elle doit se proposer, et tend à la pénétrer de l'esprit dont elle doit être animée pour y parvenir. Si le progrès social prend une direction différente de celle que cette religion tend à lui imprimer, s'il repousse les secours qu'elle lui offre, s'il s'appuie sur la force, sur la loi, sur des théories d'économie politique, il conduit presque infailliblement au sensualisme, à la depravation, à la folie, au malheur».

CAPITOLO V.

DEL RAPPORTO SCAMBIEVOLE DELLE DIVERSE COMUNIONI RELIGIOSE.

§. 49. — I. *Punto di partenza delle Confessioni.*

La Chiesa Cattolica, intimamente convinta della verità e della forza santificante della sua dottrina, si studia indefessamente, a forma della obbligazione legatale da Cristo, di spargere il vero vangelo e di ampliare il regno di Dio. Essa pertanto chiama, fin dove giunger può la sua voce, tutti coloro i quali fuori della sua orbita si aggirano nello errore, e gli esorta per amore della salute eterna a congiungersi a Lei. Ma per combatter lo errore e ricondurre nel buon sentiero i traviati, essa non ha di sua natura altro mezzo, che una esposizione coscienziosa dei suoi principj e della sua interna verità: ogni altro mezzo atto ad ingenerar solamente una convinzione apparente od artificiale, è contrario al suo scopo ed alla sua dignità *l*). Quindi è che son da Lei proibite le conversioni per violenza, per seduzione o per promesse di vantaggi temporali. Dipiù: anche quegli che si accosta spontaneo non vuolsi ammesso precipitosamente nella Comunione, ma solo dopo una conveniente istruzione e prova, perocchè l'intima convinzione dell'uomo sia il requisito essenziale di cotesta ammissione. Finalmente la guerra contro l'errore deve esser sempre diretta alla cosa soltanto, e condotta senza dileggiamenti e senza amarezza: chè anzi, rimpetto ai singoli, senza riguardo alla diversità di religione, debbono adempirsi tutti i doveri che impone la carità, tra gli altri quello di pregare per essi. La Chiesa Greca riposa su

l) Can. 33. cas. XXIII. q. 5. (Augustin. a. 402). Perciò la Chiesa ha sempre vivamente disapprovate le persecuzioni e le conversioni coatte degli Ebrei: can. 3. D. XLV. (Gregor. I. a. 602), c. 6. eod. (*Conc. Tolet. IV.* a. 633), cap. 9. X. *de Iudæis* (V. 6).

i medesimi principj, comecchè essa, paralizzata dall'esteriori circostanze, non possa tanto pensare alla sua propagazione. Anche i simboli dei Protestanti pongono come condizione della salvezza il riunirsi alla vera Chiesa: ond'è, che gli Aderenti a quei simboli si adoprano in molti e diversi modi a diffondere le loro religiose convinzioni. Sicchè le diverse Confessioni stanno a fronte, ciascuna proclamandosi come la vera, e per conseguenza obbligata a confutare e convertire le altre.

§. 50. — II. *Punto di vista dello Stato* A) *Diritto Antico.*

Cod. Theod. XVI. 1. Cod. Just. I. 1. *De fide catholica.* C. Th. XVI. 4. *De his qui super religione contendunt.* Cod. Th. XVI. 5. Cod. Just. I. 5. *De hæreticis.*

Nello Impero Romano la legge civile fu da principio, verso la Chiesa, o indifferente, od ostile. Ma dopo che gl'Imperatori furono divenuti Cristiani, si sentiron mossi, come protettori della Chiesa, a reprimere, anche con mezzi esteriori di coazione, gli scismi e le innovazioni, ed a punire con la privazione dei civili diritti, e con la morte persino, le sette eretiche, segnatamente quelle, che avessero occasionato grandi commozioni e turbolenze. Coteste leggi furono più o meno abbracciate anche nei regni Germanici, postochè, per la stretta concatenazione della Chiesa con tutte le civili istituzioni, la resistenza all'Autorità ecclesiastica attaccava e rovesciava ad un tempo il fondamento della civile Costituzione *m*). Nel XIII secolo si videro i Principi provocati in certo modo dagli Eretici rivoluzionarj ed ostinati di quel tempo, ad aumentare il rigore di quelle leggi penali *n*), onde ovviare con la severità al rinnuovamento degli orrori e disordini, che per le fatte esperienze tutte le dissensioni re-

m) Per questo tutte le eresie di quel tempo hanno subito portato seco anche delle guerre civili.

n) Ricorrono qui particolarmente le leggi di Luigi IX (1228), e di Federigo II (1234).

ligiose portavan seco *o*). Anche nello Impero Russo la identità dei rapporti condusse allo stesso risultamento; e sebbene vi fossero tollerati forestieri di altre confessioni, pure l'eresie che pullularono dal seno istesso della Chiesa Russa furono, sino al passato secolo, punite col vivicomburio.

§. 51. — B) *Principj del Gius pubblico Germanico.*
1) *Del rapporto fra Cattolici e Protestanti.*

Il Diritto di che pur ora parlavamo era stato anche in vigore nella Germania sino al XVI secolo, e dovea pure essere applicato alle innovazioni religiose d'allora: ma le circostanze costrinsero lo Imperatore ad astenersene, e ad accordare agli Stati dello Impero che professavano la nuova dottrina, la pace ed il libero esercizio della loro religione (§. 29). Il trattato di Westfalia seguitò su cotesta base, e così venne fuori nel Gius pubblico Germanico il seguente sistema. Prima di tutto fu stabilita una perfetta uguaglianza giuridica tra gli Stati dello Impero di ambedue le Confessioni in quanto ai loro rapporti coll'Impero medesimo *p*); sicchè il passaggio da una Confessione all'altra non portò seco alcun cambiamento su questo punto. Fu inoltre ad ogni Confessione assicurato per sempre il possesso dei suoi beni ecclesiastici derivatile immediatamente dallo Impero, nel modo ch'essa posseduti gli avea al 1.° gennajo 1624, epoca presa per termine normale, e perciò ogni Stato ecclesiastico dello Impero che cambiasse religione, era obbligato, in virtù della riserva già formulata nel Decreto imperiale del 1555 *q*), a restituire i beni eccle-

o) In conseguenza la Eresia intanto solamente era punita dalla legge civile, in quanto essa degenerava in delitto civile, nel modo appunto che attualmente si puniscono coloro, i quali, collo insegnamento e col fatto spargono massime politiche erronee. Quando pertanto si parla contro la inquisizione e contro le pene della eresia, non se ne incolpi la Chiesa, sibbene il sistema politico di quei tempi. Ciò non ostante bisogna poi anche penetrarsi dello insieme e dello incrocicchiamento, per così dire, di tutte le relazioni sociali in quella età.

p) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §. 1.

q) Questo così detto *reservatum ecclesiasticum* è stato discusso con molta profondità da Menzel, III. 551—76.

siastici posseduti in grazia della carica *r*). Nel modo istesso i posti nei Capitoli di patronato diretto dello Impero, dovrebbero essere unicamente coperti da persone della Confessione, che posseduti gli aveva fino a quel giorno *s*). Inoltre: la pluralità delle voci non dovrebbe più decidere nella Dieta sulle cose di religione, ma si richiederebbe un amichevole accordo *t*); ond'è che tali materie venivano prima discusse e risolute dagli Stati cattolici ed evangelici separatamente, quasi due corpi distinti. Per riguardo all'esercizio della religione nei singoli territorj, fu ad ogni Principe conferito, in virtù della sua territoriale sovranità, il pieno e libero ius di riforma *u*); solo che ai sudditi di diversa credenza, dovrebbe esser lasciato il pubblico o privato esercizio della loro religione e la costituzione liturgica, tale quale essi l'avevano avuta in quella data località nel corso dell'anno 1624 *v*): anche a coloro poi, che non potessero addurre siffatto quasi-possesso, qualora il Principe intendesse di tollerarli nel paese, dovrebbe essere accordato il semplice culto domestico, o pure, in caso di emigrazione volontaria o coatta, la libera ritirata senza falcidia del patrimonio *w*). Rispetto ai Capitoli mediati, ai Conventi, alle Chiese, alle Scuole, agli Ospedali od altri beni ecclesiastici, fu parimente preso per norma decisiva lo stato del possesso del 1.° Gennajo 1624 *x*). In fine, la potestà e la

r) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §. 2. 14. 15.

s) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §. 23. Per questo motivo ebbero origine in Osnabrück e in Lubecca dei Capitoli misti.

t) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §. 52.

u) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §. 30.

v) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §§. 31. 32. 33.

w) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §§. 34. 35. 36. 37. Per la Slesia e per la bassa Austria per altro l'anno normale non valeva. In cotesti due paesi l'Imperatore si era riservato piena libertà, promettendo soltanto di non costringere ad emigrare alcuno tra gli aderenti alla Confessione d'Augusta, *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §§. 38. 39. 40. In seguito nacquero pure dei cambiamenti ne' territorj riuniti alla Francia da Luigi XIV nel 1680. In essi il Re aveva fatto del Cattolicismo la religione dominante, e quando Esso, nel trattato di Russwik (1697), restituì ogni cosa, stipulò all'art. 4. la conservazione dello attuale stato di religione. In conseguenza di ciò lo stato di possesso dell'anno normale rimase cambiato in 1922 luoghi.

x) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §§. 25. 26. 45. 46. 47.

giurisdizione episcopale, rispetto agli Stati che professavano la Confessione di Augusta e loro sudditi, fu dichiarata sospesa, come già erasi fatto anche nella Dieta del 1553 *y*). Così il rapporto delle due Confessioni fu regolato con precisione ed arte, se non che certamente solo in quanto tale rapporto concerneva lo esercizio della Religione nei limiti di un dato territorio; che vuol dire, non per massima generale di libertà e tolleranza uguali, sibbene unicamente dietro certe supposizioni, le quali in seguito motivarono collisioni diverse e reclami in materia di religione. Frattanto però, lo spirito di tolleranza s'insinuò sempre più nella pubblica opinione, e nella politica legislativa: il Decreto definitivo della Deputazione dello Impero attribuì assolutamente, e senza restrizione, ai singoli Principi, il diritto di tollerare i seguaci di altre religioni *z*); e l'atto della Confederazione Germanica fissò la piena uguaglianza dei diritti civili e politici per le Confessioni cristiane *a*). Da tutto questo non emerge, a dir vero, un uguale diritto al pubblico culto, ma può su questo punto aver sempre luogo una differenza: pur tuttavia anche cotesta uguaglianza è nello spirito del tempo, e più di una Carta costituzionale l'ha espressamente sanzionata *b*). In ogni caso però, bisogna, che alla Chiesa Cattolica soggetta ad un Principe protestante sia lasciata libera la comunicazione co' suoi Superiori gerarchici, perocchè ciò è essenziale alla sua natura, ed appartiene conseguente-

y) *Inst. Pac. Osn. Art. V.* §. 48.

z) Decreto definitivo della Deputazione dello Impero del 1803. §. 63. Prima di cotesta epoca era molto agitata la questione, se il Sovrano di una Confessione diversa da quella professata nel paese, potesse introdurre la simultaneità della propria confessione con quella dominante secondo l'anno normale.

a) Atto della Confederazione Germanica degli 8 giugno 1815, art. 16. Anche la massima parte delle Costituzioni dei singoli Stati della Confederazione hanno ripetuta cotesta massima, unicamente però a riguardo delle tre confessioni cristiane riconosciute, le quali sole erano indubitatamente state prese di mira anche nell'atto federale.

b) Carta costituzionale della Baviera dei 26 maggio 1818. Tit. IV. §. 9. Editto di Religione Bav. dei 26 maggio 1818. §. 24.; Carta costituzionale di Würtenberg dei 25 settembre 1819. §. 70.; dell'Assia Granducale dei 17 decembre 1820. Art. 21.; della Sassonia-Coburgo degli 8 agosto 1821. Art. 13.; della Sassonia (Regno) dei 4 settembre 1831. §. 56.

mente ai suoi diritti di coscienza. Viceversa la Chiesa Protestante soggetta ad un Sovrano cattolico, ha parimente diritto di avere una costituzione conforme al suo spirito, ed una libertà decorosa. In questa parte per altro, secondo la pratica dominante, la qualità di cattolico nel Sovrano, non suol fare verun ostacolo a ciò, che gli si attribuisca il diritto episcopale supremo come ad un Sovrano evangelico; solo che, egli non deve esercitarlo in persona, ma nominare a quest'oggetto appositi Dicasterj, composti unicamente di Protestanti. Su questo caso trovansi inoltre qua e là, nelle leggi fondamentali, guarentigie speciali *c*).

§. 52. — 2) *Rapporto tra i seguaci della Confessione di Augusta ed i Riformati.*

Nel rapporto coi Cattolici furono i Riformati espressamente parificati dal trattato di Westfalia ai seguaci della Confessione d'Augusta *d*). Ma come anche tra le due Sette protestanti erano insorte dispute sulla vicendevole tolleranza nei singoli territorj, così emanaronsi disposizioni esplicite anche su questo punto *e*). Si ordinò cioè, che per il presente star si dovesse alle transazioni, privilegi e compensazioni stipulate fra il Sovrano dell'un partito e le Comunità dell'altro: e che qualora per lo avvenire un Sovrano passasse dall'una confessione protestante all'altra, o pure acquistasse un paese in cui dominasse l'altra confessione, sarebbe assicurato ai sudditi il mantenimento del loro pubblico culto, dei loro regolamenti ecclesiastici, degli edifizi consacrati al servizio divino, delle scuole, delle fondazioni, ed anche la libera elezione dei loro clerici ed istruttori *f*). Riguardo poi allo ammettere l'altra Confessione in un paese, dove questa non avesse

c) Carta costituzionale di Würtemberg dei 25 settembre 1819. §. 76; dell'Assia elettorale dei 5 gennajo 1831. §. 134.; della Sassonia (Regno) dei 4 settembre 1831. §. 57.; Ordinamento territoriale di Brunswick dei 12 ottobre 1832. §. 214. Legge fondamentale di Hannover dei 26 settembre 1833. §. 61.

d) *Inst. Pac. Osn. Art. VII.* §. 1.

e) *Inst. Pac. Osn. Art. VII.* §. 1.

f) *Inst. Pac. Osn. Art. VII.* §§. 1. 2.

fino ad ora goduto di verun culto, conservarono certamente i Sovrani una perfetta libertà. Se non che, le discrepanze andarono sempre più ad appianarsi: dai Principi luterani segnatamente fu, dopo la fine del XVII secolo, frequentemente accordato agli Emigrati del Palatinato e di Francia il libero esercizio della loro religione, ed in parte ancora la conservazione del sistema presbiteriano francese. Oggi ambedue le confessioni vengono trattate da per tutto sul medesimo piede.

§. 53. — C) *Stato della Chiesa nella Gran-Brettagna e nella Irlanda.*

Siccome in Inghilterra lo scisma incominciò con Decreti del Parlamento, i quali ordinavano di riconoscere il Re come Capo della Chiesa anglicana *g*), così i Cattolici furono subito ridotti nella spiacevole alternativa, o di rendersi infedeli alla loro credenza, o inobbedienti alle leggi. A ciò si aggiunsero dure sanzioni penali, e per sino l'applicazione della pena dell'alto tradimento, contro coloro, i quali revocavano in dubbio l'ecclesiastica supremazia del Re, oppure difendevano quella del Papa *h*): e all'oggetto d'indagare le opinioni su questo punto, s'impose a tutti coloro i quali avevano da ricevere dalla Corona un impiego, o un feudo, poi anche ai membri della Camera bassa ed altri, un così detto giuramento di supremazia *i*). Nello stesso tempo fu dallo Stato prescritta officialmente una nuova liturgia come la sola legittima, e punita la inosservanza di essa *k*); più ancora la partecipazione ad un altro rito non conforme al prescritto, con graduali pene patrimoniali, e perdita della libertà *l*). Disposizioni speciali si emanarono contro i Cattolici. Al dire od udire la messa si comminarono esorbitanti ammende pe-

g) St. 26. Henr. VIII. c. 1., 35. Henr. VIII. c. 3., 1. Eliz. c. 1. §§. 16. 17.
h) St. 1. Edw. VI. c. 12. §§. 6. 7., 1. Eliz. c. 1. 27—30., 5. Eliz. c. 1. §.
i) St. 1. Eliz. c. 1. §§. 19—26., 5. Eliz. c. 1.
k) St. 5. et 6. Edw. VI. c. 1. §. 2., 1. Eliz. c. 2., 23. Eliz. c. 1. §. 5., 29. Eliz. c. 6.
l) St. 5. et 6. Edw. VI. c. 1. §. 6., 35. Eliz. c. 1. 2., 22. Car. II. c. 1.

cuniarie *m*); agli ecclesiastici Cattolici d'ogni sorta fu interdetta la dimora nel regno sotto pena del perduellione *n*); proibito ai Cattolici secolari di viaggiare al di là di cinque miglia dal loro domicilio *o*); di fare educare i loro figli fuori del regno nella fede cattolica *p*); di avere in casa armi o munizioni *q*); di dimorare entro un raggio di dieci miglia dalla Metropoli *r*); i loro battesimi, le loro nozze e tumulazioni assoggettate al Clero della Chiesa Anglicana *s*); inibito loro di essere procuratori, esecutori testamentarj, medici o speziali *t*); che più? — intimate le Autorità ad esigere il giuramento di supremazia da Chiunque paresse loro sospetto come Papista, e in caso di rifiuto, a punirlo colla prigione a vita e colla confisca del patrimonio *u*). Dopo le guerre civili, per impedire ancora la crescente potenza dei Presbiteriani, fu inoltre, pel così detto atto di corporazione del 1661, imposto per condizione a tutti quelli che aspirassero ad un pubblico impiego, il prendere la comunione secondo il rito prescritto dalla legge *v*), quindi, per apprensione contro i Cattolici, prescritto lo stesso coll'atto del 1673, e di più una dichiarazione scritta contro la transubstanziazione *w*); finalmente (1678) imposta persino, oltre il giuramento di supremazia, una solenne abjura dei dogmi Cattolici per poter sedere nel Parlamento *x*). Tutte queste disposizioni si estesero anche all'Irlanda, dove parvero tanto più dure, in quantochè i Cattolici formavano la grande maggiorità della popolazione, e ciò non ostante, con le decime ed altre imposte ecclesiastiche, decretate unicamente dai Protestanti, dovevano contribuire al mantenimento del culto straniero imposto loro

m) St. 23. Eliz. c. 1., 3. Iac. I. c. 5. §. 1.
n) St. 27. Eliz. c. 2., 1. Iac. I. c. 4. §. 1.
o) St. 35. Eliz. c. 2. §. 3., 3. Iac. I. c. 5. §. 7.
p) St. 1. Iac. I. c. 4. §§. 6—8., 3. Iac. I. c. 5. §. 16., 3. Car. I. c. 3.
q) St. 3. Iac. I. c. 5. §. 27—29., 1. Will. III. c. 15. §. 4—8.
r) St. 3. Iac. I. c. 5. §. 4., 1. Will. III. c. 9. §. 2.
s) St. 3. Iac. I. c. 5. §§. 13. 14. 15.
t) St. 3. Iac. I. c. 5. §§. 8. 22.
u) St. 7. Iac. I. c. 6. §. 26.
v) St. 13. Car. II. st. 2. c. 1.
w) St. 25. Car. II. c. 2.
x) St. 30. Car. II. st. 2. c. 1.

per forza. Dopo la rivoluzione fu, per vero dire, pubblicata da Guglielmo III (1689) una nuova formula di giuramento di supremazia, la quale, siccome quella che diretta era in un senso puramente negativo contro la supremazia d'ogni Potenza straniera, poteva esser giurata dai Protestanti dissenzienti *y*), e sotto tal condizione accordato loro lo esercizio della propria religione *z*). Riguardo ai Cattolici che non prestavano tale giuramento insieme colle accennate dichiarazioni, non solo rimasero le cose ai termini dell'antico diritto, ma furono anche emanate contro di loro nuove sanzioni penali; essi potevano ogni momento esser richiesti ad arbitrio del giuramento di supremazia *a*); non potevano tener cavallo che valesse più di cinque lire sterline *b*); i fondi che essi acquistavano, o per eredità, o per legato, dovevano ricadere ai loro più stretti congiunti Protestanti; le loro compre di terreni furono dichiarate nulle, ed i loro Vescovi e Preti minacciati della carcere a vita *c*). Ma poco a poco la Inglese politica entrò in altre vedute. Primieramente si compose (1778) una formula di giuramento, diretta unicamente ai doveri civili dei sudditi, senza toccare la supremazia ecclesiastica, e dietro la prestazione di tal giuramento furono i Cattolici dichiarati capaci ad acquistare ed ereditare dei fondi, ed i loro Cherici liberati dalle pene menzionate *d*). Qualche tempo dopo (1791) una nuova legge abolì a riguardo dei Cattolici, i quali giurerebbero una formula puramente civile simile a quella summentovata, la più gran parte delle sanzioni penali loro spettanti, e consentì loro lo esercizio del proprio culto e libertà d'insegnamento *e*). I vantaggi di questa legge furono nel 1793 estesi anche ai Cattolici di Scozia *f*). Nel medesimo anno i Cattolici d'Irlanda (non però quelli

y) St. 1. Will. III. c. 8.
z) St. 1. Will. III. c. 18., 10. Ann. c. 2. §. 7.
a) St. 1. Will. III. c. 15. §. 2., Will. III. c. 18. §. 12., 7 et 8. Will. III. c. 27., 1. Georg. I. St. 2. c. 13. §. 10. 11.
b) St. 1. Will. III. c. 15. §. 9. 10.
c) St. 11 et 12. Will. III. c. 4.
d) St. 18. Georg. III. c. 60.
e) St. 31. Georg. III. c. 32.
f) St. 33. Georg. III. c. 44.

d'Inghilterra) ottennero il diritto di concorrere alla elezione dei membri del Parlamento, di addivenire Giurati e di cuoprire diversi impieghi minori. Nell'anno 1828 fu anche abolito l'atto di corporazione e del testo *g*); ma ciò per altro giovò soltanto ai Protestanti dissenzienti, poichè per conseguire la maggior parte dei pubblici impieghi seguitò sempre a richiedersi il giuramento di supremazìa *h*). Se non che, poco dopo (1829), previa abolizione di tutte le opposte formule di giuramento, i Cattolici di tutti e tre i Regni, i quali presterebbero invece il semplice giuramento civile di sudditanza surrogato a quelle formule, furono dichiarati capaci di prender parte all'elezioni del Parlamento, a sedervi ed a coprire tutti i pubblici impieghi, pochi eccettuati *i*). Per queste leggi nulla, a dir vero, è stato mutato in quanto alle pretensioni della Chiesa dominante contro i Cattolici, sicchè essi debbono sempre pagare a Lei le decime ed altre imposizioni ecclesiastiche. Tuttavia nel 1833 sono stati, almeno in Irlanda, liberati dal contribuire ai dazi ecclesiastici che potranno essere imposti per l'avvenire.

§. 54. — *d*) *Stato della Chiesa negli altri Regni*.

Nei Regni e Stati cattolici dove non penetrò la nuova Dottrina, il Gius pubblico restò in complesso sulle antiche sue massime. Sicchè in Spagna, a Napoli, nella Sardegna, nello Stato Pontificio, nel Messico ed in Colombia, fu permessa una sola religione e proibito l'esercizio di ogni altro culto *k*). Il che per altro ha ricevuto una eccezione rispetto agli Ambasciatori delle estere Potenze: anche i forestieri di un'altra Confessione che vi si stabiliscono godono della protezione delle leggi, ed anco riguardo agli stessi nazionali non si fa conto delle convinzioni individuali fino a tanto che non vengano a bella posta

g) St. 9. Georg. IV. c. 17.

h) St. 1. Georg. I. st. 2. c. 13., 2. Georg. II. c. 31., 9. Georg. II. c. 26., 6. Georg. III. c. 53.

i) St. 10. Georg. IV. c. 7.

k) Costituzione del Mexico dei 31 gennajo 1824, Art. IV. Basi della nuova Costituzione della Repubblica di Columbia del 1830, Art. 15.

diffuse. Nel Portogallo e nel Brasile si permette persino ai forestieri lo esercizio domestico, o comunque altrimenti privato, della loro religione. *l*) Nel Granducato di Toscana è ad essi accordata una libertà di culto anche maggiore. In Francia, dopo diverse perturbazioni civili, ottennero i Protestanti già sotto Enrico IV per lo Editto di Nantes (1598) libertà di culto e diritti civili uguali ai Cattolici *m*). Ma poichè seguitarono sempre a tenere l'attitudine di un compatto Partito politico *n*), il Governo dovè adottare contro di loro delle violente misure, sinochè finalmente Luigi XIV revocò affatto (1685) quello Editto. A poco a poco le vessazioni andarono scemando, e Luigi XVI (1787) restituì loro con piccole restrizioni la libertà del culto e la uguaglianza dei civili diritti. Le nuove leggi costituzionali finalmente hanno, a dir vero, riconosciuta la religione Cattolica come la religione professata dalla maggiorità della Nazione; nel rimanente però parificate in tutto le tre Confessioni *o*). Nel modo istesso dispongono le leggi fondamentali della Polonia, della Città libera di Cracovia e della Repubblica di Hayti *p*). In Austria, e nei regni appartenenti a cotesto Impero, hanno i Greci scismatici sino dalla loro ammissione nel XVII secolo, e i Protestanti delle Confessioni

l) Costituzione del Portogallo dei 19 aprile 1826. Art. 6.; Id. del Brasile degli 11 marzo 1824, Art. 5.

m) Tratta di ciò la seguente opera: *De l'état des protestants en France depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours, par M. Aignan.* Paris. 1818. 8.° Lavoro d'altronde superficiale e passionato.

n) Mosheimii, *Instit. histor. eccles. Sæc. XVII.* Sect. II. P. II. §. II. « Referebat ab Henrici IV tempore Reformata ecclesia in Gallia civitatem quandam seu rempublicam in republica, magnis iuribus et privilegiis vallatam, quæ cum alia securitatis suæ causa oppida et castra, tum urbem munitissimam Rupellam possidebat, et suis præsidiis hæc omnia loca custodiebat. Huic reipublicæ non semper duces erant satis providi et regiæ maiestatis amantes. Hinc ea nonnunquam (nam quod res est, dici debet) motibus et bellis civilibus exortis, partibus eorum sese iungebat, qui Regi repugnabant; nonnunquam invito Rege agebat, Batavorum et Anglorum fœdera et amicitiam aperte nimis appetebat, aliasque suscipiebat et moliebatur paci publicæ supremæque Regis auctoritati ad speciem saltim adversa ».

o) Costituzione di Francia dei 4 giugno 1814, Art. 5. 6. 7., e dei 7 agosto 1830, Art. 5. 6.

p) Statuto organico per la Polonia dei 26 febbrajo 1832. §. 5.; Costituzione di Cracovia dei 3 maggio 1815. Art. 1. 2., di Hayti dei 2 giugno 1816, Art. 48. 49.

Augustana ed Elvetica solamente dal Proclama di Tolleranza di Giuseppe II (1781), libertà di culto e godimento di uguali diritti tanto civili che politici: ciò non ostante in diverse parti dello Impero s'incontrano restrizioni e modificazioni a coteste massime. Nei Paesi protestanti fuori della Germania il sistema di Diritto pubblico cambiò solamente in questo, che, come in Inghilterra, il diritto esclusivo di cittadinanza sino allora riconosciuto alla Chiesa Cattolica, le si tolse e si trasferì al Dogma novellamente adottato. In Svezia pertanto fu ammessa unicamente la Confessione d'Augusta, e solamente nel 1741 vi ottennero i Riformati, come per eccezione, libertà di culto. Più tardi quella eccezione fu, a vero dire, estesa ancora all'altre Confessioni cristiane *q*); pure a tutt'oggi i soli membri della Chiesa dominante son capaci dei pubblici impieghi, ed essi soli ed i Riformati possono essere eletti in deputati alla Dieta. Anche in Danimarca la Confessione d'Augusta è la sola dominante *r*). La conversione alla Chiesa Cattolica è punita coll'esilio dallo Stato e colla perdita della passiva testamentifazione *s*). In Norvegia parimente la sola Religione evangelico-luterana è dichiarata pubblica religione dello Stato *t*). Nella repubblica dei Paesi Bassi, al contrario, la Chiesa riformata fu la dominante fino a che, col rovescio di cotesto libero Stato operato dai Francesi (1795), Chiesa e Stato rimasero affatto separati, ed a tutte le Religioni furono accordati diritti sociali e civili uguali *u*). La stessa massima è sanzionata anche nel nuovo Regno del Belgio e negli Stati-Uniti dell'America settentrionale *v*). Dei ventidue

q) Decreto della Dieta dei 26 gennajo 1779. §. 7., Ordinanza Reale dei 24 gennajo 1781., Costituzione Svedese dei 7 giugno 1809. §. 16.

r) Legge Regia del 1665. Art. 1., Codice di Cristiano V. del 1683. Lib. II. Art. 1.

s) Codice di Cristiano V. Lib. VI. Cap. I. Art. 1.

t) Costituzione di Norvegia dei 4 novembre 1814. §. 2.

u) Costituzione della Repubblica Batava dei 23 aprile 1798. Art. 19—23.; — dei 16 ottobre 1801. Art. 11—15.; — dei 15 Marzo 1805. Art. 4. — Costituzione del Regno di Olanda dei 7 agosto 1806. §§. 6. 7. — Legge fondamentale del Regno dei Paesi-Bassi dei 24 agosto 1815. §§. 190—193.

v) Costituzione del Belgio dei 25 febbrajo 1831. Art. 14. 15. 16. — Costituzione degli Stati-Uniti dei 17 settembre 1787. Appendice, Art. III.

cantoni della Confederazione Elvetica, nove sono Cattolici *w*); sei Riformati *x*); sei misti (*) *y*) ed uno diviso *z*). In Russia hanno i forestieri, in virtù dei Manifesti del 1702 e 1735, libertà di pubblico culto: anche nel conferire pubblici impieghi non si ha riguardo alla Confessione; ma nessuno però può dalla Chiesa dominante passare ad un'altra. Finalmente nelle Isole Jonie *a*) e nel nuovo Regno di Grecia *b*), la Chiesa Greca è, a dir vero, la dominante, ma però anche alle altre Confessioni è stato guarentito libero culto ed uguaglianza dei civili diritti.

§. 55. E) *Massime generali.* 1) *Punto di vista giuridico.*

Lo ammettere o non ammettere dentro i limiti del proprio Territorio un Culto straniero, nel punto di vista del Dritto positivo in astratto, dipende dalla volontà del Potere Sovrano, il quale per conseguenza è nella facoltà di determinare le condizioni speciali di

w) Costituzione di Lucerna dei 5 gennajo 1831. §. 2.; di Uri dei 7 maggio 1820. §. 1.; di Schwyz esteriore dei 27 aprile 1832. §. 3.; di Unterwald superiore dei 28 aprile 1816. §. 3.; di Unterwald inferiore dei 12 agosto 1816. Art. 1.; di Zug dei 5 settembre 1814. §. 1.; di Friburgo dei 24 gennajo 1832. §. 7.; di Solura dei 29 decembre 1830. §. 48.; del Ticino dei 17 decembre 1814. §. 1.; del Valese dei 12 maggio 1815. §. 1.

x) Costituzione di Zurigo dei 10 marzo 1831 §. 4.; di Berna dei 6 luglio 1831. §. 11.; di Basilea del 4 marzo 1814. Art. 16.; del territorio di Basilea dei 27 aprile 1832. §. 10.; di Sciaffusa dei 4 giugno 1831. §. 2.; del paese di Vaud dei 4 agosto 1814. §. 36.; di Ginevra dei 24 agosto 1814. Tit. I. §. 2.

(*) *L'originale si serve della intraducibile espressione* paritätisch, *volendo dire: Cantoni dove le due Confessioni dominano promiscuamente sul medesimo piede di dritto* (Not. dell'Edit.)

y) Costituzione di Glaris dei 3 luglio 1814. §. 3—6.; di San Gallo del 1.° marzo 1831. §§. 8. 22. 117. 118.; dei Grigioni dei 9 giugno 1820. §§. 27. 28.; di Argovia dei 6 maggio 1831. §§. 14. 34. 42.; di Turgovia dei 14 aprile 1831. §§. 21. 39. 199.; di Neuchatel dei 18 giugno 1814. §. II.

z) Appenzel dei Rodi interni è cattolico, Costituzione dei 30 giugno 1814.; Appenzel dei Rodi esterni è riformato, Costituzione dei 28 giugno 1814.

a) Costituzione delle Isole Jonie del 1.° giugno 1818. Cap. I. §. 2. Cap. V. Sezione I. §. 1—4.

b) Protocollo della conferenza di Londra dei 4 febbrajo 1830.; Ordinanza Reale del 10 (22) febbrajo 1833.

ammissione siffatta. Dietro questo principio, tre sono soprattutto i casi possibili: I. Che sia permesso il pubblico esercizio di un'altra religione oltre quella del paese (*religionis exercitium publicum*). Da questo però non emerge ancora il carattere della Chiesa come corporazione giuridica, ma bisogna che le venga accordato in modo speciale. In cotesta prima ipotesi rimane inoltre sempre possibile una disuguaglianza di coloro che professano quella religione in quanto ai diritti politico-civili. II. Che la religione del paese sia la dominante, e l'altra semplicemente tollerata. Siffatta tolleranza può avere diverse gradazioni, e precisamente così: 1) che ai profitenti quella seconda sia permesso un culto in comune, ma però senza distinzioni esteriori (*religionis exercitium privatum*); 2) che siano loro permessi semplici esercizi devoti in casa, però coll'intervento di un ecclesiastico (*devotio domestica qualificata*), oppure 3) così, che siano permessi loro meri esercizi devoti in casa senza cerimonie di sorta (*devotio domestica simplex*). Nel rimanente poi possono i Seguaci di una religione semplicemente tollerata, essere parificati a quelli della dominante nei rapporti civili e politici. III. Che una straniera religione sia riprovata del tutto. Anche questo terzo caso si può configurare in gradazioni diverse, in quanto cioè, o sia comminata una pena allo esercizio di essa, o i seguaci della medesima siano dichiarati incapaci dei diritti civili, esiliati dal paese, o puniti corporalmente, inclusive colla morte.

§. 56. — 2) *Punto di vista politico.*

La unità della Religione, considerata ancora nel semplice rapporto della Politica, è per un paese una fortuna inestimabile; perocchè Essa rende possibile quella intima connessione fra la Religione e la costituzione dello Stato, la quale mantiene il più lungamente fresche e vigorose le forze nazionali, mentre che, al contrario, la coesistenza di più Religioni insieme, produce facilmente una indifferenza per tutte, la quale reagisce svantaggiosamente anche sulla civile società. Sicchè, già col ben inteso interesse dello Stato si giustifica, se un Go-

verno si studia di proteggere anche dal canto suo la Religione del paese contro gli scismi e le innovazioni. Ma quando, ad onta di questa sollecitudine, per la forza delle circostanze, una nuova Setta religiosa è giunta ad acquistarvi una esistenza di fatto, allora egli è coerente allo spirito del Cristianesimo di accordarle il suo proprio culto e la civil tolleranza, di cui la misura è poi da determinare coi riguardi dovuti alla opinione pubblica e ad altri nazionali rapporti. Ove per questa via siasi giunti a riconoscere in un Paese la parità delle Confessioni, deve il Governo mantenerla col massimo scrupolo, proteggere ugualmnte entrambe le Parti, allontanare da esse gli scismi, e non soffrire negli Stabilimenti d'istruzione comune cosa nessuna, fuori del catechismo, che sia contraria all'una od all'altra Confessione. Egli deve ancora accordare ad ambedue una libertà uguale nello sviluppo della loro vita ecclesiastica e della loro dottrina, anche allorquando, il che per esse è un dovere, si combattono a vicenda, finchè si osservi nella forma la debita moderazione. Parimente non deve il Governo impedire il passaggio dall'una Confessione all'altra, nè tal passaggio deve produrre mutamento alcuno dannoso alla persona che lo fa, sia riguardo agl'impieghi pubblici, sia nei civili rapporti d'altra natura. Con tutto ciò resta al Principe il dritto intero di dimostrare particolari riguardi a quella delle Confessioni alla quale personalmente aderisce, sino che l'altra non ne rimanga offesa, o i di lei Seguaci non vengano per cotesta predilezione tenuti indietro nei civili rapporti. Qualora poi volesse un Governo sciogliersi affatto dal Cristianesimo, e ritenere per superflua ogni Religione (posto che questa non continuasse ciò non ostante a propagarsi di generazione in generazione per mezzo della Chiesa, della famiglia e dei costumi), scompigli indicibili nascerebbero da quella pazza idea, dei quali le conseguenze dimostrerebbero, che nissuno Stato può senza religione sussistere *c*).

c) È degno di esser letto in questo proposito il discorso di Giusto Möser, *Sulla universale tolleranza*, nelle sue miscellanee. P. I.

LIBRO II.

DELLE SORGENTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO I.

LORO INDOLE GENERALE.

§. 57. — I. *Sorgenti del Diritto ecclesiastico cattolico.*
A) *Prescrizioni di Cristo e degli Apostoli.*

La Chiesa costituisce un Ordine indipendente diverso dallo Stato: in conseguenza Ella non può ricevere che da se stessa le norme pel maneggio di cotest'ordine. Il nucleo delle quali contiensi nei precetti che Gesù Cristo ha depositati, secondo la testimonianza delle sacre Scritture e della tradizione, nella Costituzione e nella disciplina della Chiesa. Questi precetti nella loro qualità di leggi fondamentali divine, non possono nella loro sostanza mutarsi, nè abrogarsi. Ad essi collegansi ancora quelli che furono dettati di proprio moto dagli Apostoli *d*), e dalle apostoliche Comunità. Siffatte aggiunte apostoliche, e della primitiva Chiesa debbono a vero dire trattarsi colla più grande venerazione, se non altro in riguardo dei loro Autori e dell'alta loro antichità; ciò non ostante esse differiscono dalle prime in quanto che, essendo emanate da un'Autorità puramente umana, non sono affatto immutabili *e*).

d) I. Cor. VII. 12. *Ego dico: non dominus.*
e) C. 8. D. XI. (Augustin. c. a. 400), c. 11. D. XII. (Idem eod.)

§. 58. — B) *Decreti dei Concilj.*

L'attività della Chiesa, nello stabilire ed elaborare la propria disciplina, può spiegarsi per mezzo di diversi organi esteriori. In primo luogo così, che i Direttori di lei tengano delle Assemblee per discutervi e risolvere in esse le prescrizioni riconosciute come necessarie. E questo, sull'esempio degli Apostoli *f*), si è praticato dai tempi più antichi fino ai moderni, ora così, che si convocassero i Presidi di tutte le chiese, o tutti ne riconoscessero almeno i decreti, ossivero così, che l'Assemblea si tenesse per una parte della Chiesa soltanto. Ventuno Concilj, salve alcune distinzioni, sono riconosciuti come ecumenici o universali, cioè: di Nicea (325), di Costantinopoli (381), di Efeso (431) e di Calcedonia (451); il secondo (553), ed il terzo di Costantinopoli (680): il secondo di Nicea (787), ed il quarto di Costantinopoli (869): il primo (1123), il secondo (1139), il terzo (1179), ed il quarto (1215) di Laterano: il primo (1245), ed il secondo (1274) di Lione: quello di Vienna (1311), di Pisa (1409), di Costanza (1414-18), di Basilea (1431-37), di Firenze (1439); il quinto di Laterano (1512-17), e quello di Trento (1545-63). I decreti dei Concilj costituiscono un' assai importante e ricca sorgente di Diritto ecclesiastico *g*). Se ne sono fatte modernamente delle Collezioni, ora generali *h*), ora particolari e destinate all'uso di alcuni Paesi *i*).

f) Act. XV. 1—31.

g) Mezzi ausiliari per lo studio dei Concilj sono «Cabassutii, *Notitia conciliorum Sanctæ Ecclesiæ*. Lugduni 1725. fol. Salmon, *Traité de l'étude des conciles et de leurs collections*. Paris 1724. 4.°, Walch, *Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenversammlungen*. (Abbozzo di una Storia completa dei Concilj) Leipz. 1759, 8.°. Binterim, *Prammatische Geschichte der deutschen National-provinzial-und vorzüglichsten Diöcesanconcilien*. (Storia pratica dei Concilj Germanici sì nazionali e provinciali come diocesani dei più rimarchevoli). Mainz 1835-40, 4. vol. 8.°

h) La prima raccolta fu quella di Giacomo Merlin, Parigi 1524. vol. 2. fol., ristampata a Colonia nel 1530. vol. 2., ed a Parigi nel 1535. vol. 2. 8.°. In seguito apparvero: quella di Pietro Crabbe, Colonia 1538. vol. 2. fol. e (accresciuta) 1551. 3. vol. fol., quella di Lorenzo Surio, Colonia 1567. vol. 5. fol., e

§. 59. — C) *Costituzioni Pontificie.*

Gregor. I. 2. Sext. I. 2. *De constitutionibus*; Gregor. I. 3. Sext. I. 3. Clem. I. 2. *De rescriptis.*

Un'altra forma di sorgenti di Diritto ecclesiastico sono le Costituzioni pontificie. Tal forma si sviluppò dalla natura ed attività del Primato *k*), e salì insieme con esso nel medio Evo ad un alto grado di considerazione. Le Costituzioni pontificie sono però, avuto riguardo al loro contenuto, di specie assai diversa: ordinanze generali per tutta la Chiesa (e queste costituiscono il minor numero), disposizioni legislative emanate dietro interpellazioni di Vescovi; decisioni di questioni giuridiche proposte al Papa; commissioni e

(accresciuta) Venet. 1585. vol. 5. fol., quella di Severo Binio, Colonia 1606. vol. 5. fol. e (accresciuta) 1618. vol. 5. fol. e per la terza volta, Paris. 1638, vol. 9. fol., quella di Jacopo Sirmond, Roma 1608, vol. 4. fol., e la gran Collezione della stamperia reale, Parigi 1644. vol. 37. fol. Le più utili sono le seguenti: *Sacrosancta concilia a Ph. Labbeo et Gabr. Cossartio cum duobus apparatibus.* Paris. 1671. 1672. 17 (18) vol. (Baluzio ne ha intrapresa la continuazione, ma non l'ha condotta a fine, Parigi 1683, fol.). *Acta conciliorum et epistolæ decretales ac constitutiones Summorum Pontificum* (cur. Joh. Harduin) Paris 1715. 11 (12) vol. fol., *Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta curante* N. Coleti. Ven. 1728—1734. 23 (25) vol. fol. Ed in aggiunta J. Dom. Mansi, *Supplementum ad collectionem conciliorum.* Luc. 1748—52, 6 vol. fol., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio — ed. Joan. Domin. Mansi* Florent. 1759—67. Tom. I—XIII. Venet. 1769—98. Tom. XIV—XXXI. fol. L'ultimo volume va soltanto fino alla metà del secolo decimoquinto.

i) *Concilia Germaniæ quorum collectionem Joh. Fr. Schannat primum cœpit, contin. Jos. Hartzheim, Herm. Schollius, Aeg. Neissen indic. digessit Jos. Hesselmann.* Colon. 1749—90. 11 vol. fol. — *Concilia antiqua Galliæ stud. Jac. Sirmondi.* Paris. 1629. 3 vol. fol., *Eorundem supplementum, ed. P. de la Lande.* Paris 1666. 1. vol. fol. *Concilia novissima Galliæ ed. Lud. Odespun.* Paris. 1646. fol., *Conciliorum Galliæ tam editorum quam ineditorum collectio stud. Congr. S. Maur.* Tom. I. Par. 1789. fol. (di più non è comparso in luce). — *Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniæ et novi orbis ed. Jos. Saenz. de Aguirre.* Rom. 1693. vol. 4 fol. *Collectio maxima conciliorum Hispaniæ epistolarumque decretalium celebriorum a Jos. Card. de Aguirre edita nunc vero ad iuris canonici corporis exemplum nova metodo digesta a Sylvestro Pueyo.* Matriti 1784. 1. vol. 4. — *Concilia Magnæ Britanniæ et Hiberniæ ed. Dav. Wilkins.* Lond. 1737. 4 vol. fol. — Car. Peterffy, *Concilia ecclesiæ Rom. Catholicæ in regno Hungariæ celebrata.* Pars I. Vien. 1742 fol. Pars II. Posou. 1742. fol.

k) Ved. su questo proposito §. 19. Not. *p*—*t*.

monitorj; istruzioni per i ministri ecclesiastici, rescritti in materie amministrative, e provvedimenti per singoli Regni o Vescovadi. Le disposizioni d'una forma speciale costituiscono per se stesse solamente una norma per il caso particolare, e precisamente nel presupposto, e non altrimenti, di certe condizioni intrinseche *l*) ed estrinseche *m*), relativamente alle quali si è in parte seguitata la teoria del Gius Romano su i Rescritti. In quanto però, in siffatte disposizioni, esprimevasi una generale opinione giuridica del Capo Supremo della Chiesa, furono esse nel medio Evo prese per norma della teorica e della pratica anche per altri casi simili. Presentemente l'epistole più importanti del Papa si spediscono in forma di Bolle, le altre in forma di Brevi *n*). Alla conservazione degli esemplari autentici è provveduto dalla Chiesa Romana per mezzo di un Archivio, del quale si fa menzione fino dal quarto secolo come di cosa esistente *o*). Ma prescindendo anche da ciò, sino dal quinto secolo si fecero collezioni delle Copie circolanti: collezioni incomplete, è vero; chè di complete non se ne hanno, neppure tra le moderne *p*).

l) Can. 15, caus. XXV. q. 2. (Theodos. a. 426) cap. 2. 20. 22. X. h. t. (1. 3), cap. 8. h. t. in VI. (1. 3).

m) Cap. 11. X. h. t. (1. 3), cap. 6. X. *de fide instrum.* (2. 22), cap. 5. 6. X. *de crimine falsi* (5. 20).

n) Le Bolle sono scritte in pergamena con antico carattere gallico, munite di un sigillo di piombo che vi è appeso, e spedite nella Cancelleria Apostolica. Il loro nome deriva dalla teca o bolla appesa alla pergamena, nella quale colavasi altre volte il sigillo di cera. Un breve, al contrario, è ordinariamente sottoscritto e spedito soltanto da un Segretario della segreteria Apostolica, e sigillato in cera rossa coll'anello del Pescatore. Devoti, *Instit. can. Proleg.* §§. 95—97.

o) Constant, *Epist. Roman. Pontif. præfat.* §. 44., Rösteil, *Descrizione della città di Roma.* Vol. II. P. II. pag. 284.

p) Bisogna pertanto cercare le Decretali e le Costituzioni pontificie in più e diverse opere. Una raccolta eccellente delle medesime sino al quinto secolo è quella intitolata: *Epistolæ Romanorum Pontificum et quæ ad eos scriptæ sunt a S. Clemente usque ad Innocentium III quotquot reperiri potuerunt — studio et labore domini Petri Constant presbyteri et monachi ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Tomus I. ab anno Christi* 67 *ad annum* 440. Parisiis 1721. fol. Non è venuto in luce altro che cotesta prima parte, di cui una ristampa con alcune omissioni ed aggiunte è una raccolta che va sotto il titolo: *Pontificum Romanorum a S. Clemente I usque ad S. Leonem M. epistolæ genuinæ et quæ ad eos scriptæ sunt quotquot hactenus reperiri potuerunt duobus voluminibus comprehensæ. Ex recensione et cum notis Petri Constantii et fratrum Ballerinionum. Curavit Cur.*

§. 60. — D) *Concordati e Leggi secolari.*

Altre fonti di Diritto ecclesiastico nascono dai rapporti del Potere Politico colla Chiesa. Appartengono primieramente a questa categoria i Concordati, che il Papa, come supremo Capo della Chiesa, conclude coi Governi secolari per regolare amichevolmente gli affari ecclesiastici di un dato Paese *q*). Siffatti concordati, come contratti quali sono veramente, debbono essere stipulati sinceramente ed in buona fede da ambedue le parti, adempiti con lealtà ed in casi dubbj interpretati di comune accordo previe amichevoli conferenze *r*).

Traug, *Gottl.* Schönemann. *Tomus I. continens epistolas a S. Clemente I usque ad S. Xystum III.* Götting. 1796. 8.° La seconda parte, la quale dovea contenere le lettere di Leone I secondo la edizione dei Ballerini, non è stata pubblicata. Tutte queste decretali unitamente alle posteriori sino al medio Evo sono state inserite nelle moderne raccolte dei Concilj. Per le decretali dal quinto secolo in poi vi sono ancora altri sussidj. Laerzio Cherubini raccolse per il primo le costituzioni da Leone I fino a Sisto V, che non erano inserite nelle collezioni del medio Evo, e le pubblicò per ordine di date, sotto il titolo di *Bullarium,* in un volume in foglio a Roma nel 1586: poi (accresciuto) in 3 vol. fol. Rom. 1617. Suo figlio Angelo-Maria Cherubini ne fece una terza edizione accresciuta in Roma stessa (1634), vol. 4 fol., alla quale Angiolo da Lantusca e Paolo da Roma aggiunsero un tomo di supplemento nel 1672. Tutti questi lavori ed altri precedenti furono accolti nelle due seguenti collezioni venute in luce quasi contemporaneamente, cioè 1.° *Magnum Bullarium Romanum a beato Leone Magno usque ad S. D. N. Benedictum XIII. Editio novissima* Luxemb. 1727. 8 vol. fol. Un'altra edizione di questa Collezione porta la data 1742. In aggiunta a cotesti 8 volumi altri undici ne vennero in luce sino al 1758 con Appendici ai precedenti e continuazioni sino a Benedetto XIV (1757). 2.° *Bullarum Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio, opera et studio* Caroli Cocquelines. Romæ 1739—48. 14 Tom. fol. in 28 volumi. Nelle date degli anni e nella distribuzione delle singole parti vi si trovano però molte anomalie. Con questa collezione si riconnette l'altra sotto il titolo: *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papæ XIV bullarium.* Romæ. 1754—1758. 4 vol. fol. Una moderna ristampa del quale con supplementi si è pubblicata a Malines 1826. vol. 13. 8.° Forma la ulteriore continuazione di cotesta raccolta l'altra sotto il titolo: *Bullarii Romani continuatio summorum Pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, et Pii VIII constitutiones — complectens quas collegit Andreas Advocatus Barberi.* Romæ 1835. 1837. 1838. Finora 3 Tomi in fol.

q) E. Münch, Vollständige *Sammlung aller älteren und neuren Konkordate.* Leipzig. 1830. vol. 2. 8.°

r) Ved. un giudizio sulle più recenti declamazioni contro i Concordati in Roskovany, *De primatu Romani Pontif.* §§. 78—84.

Circa ai rapporti politici e civili della Chiesa sono da consultare le Leggi fondamentali dello Stato *s*), e le Ordinanze sovrane che gli riguardano. I Concordati e le leggi concernenti lo Impero Germanico furono già tempo indietro raccolte insieme di più maniere *t*). Una Collezione di questo genere è ultimamente venuta in luce per gli attuali Stati della confederazione Germanica *u*). Oltre a cotesta poi altre particolari Collezioni delle recenti ordinanze toccanti il Dritto ecclesiastico sono state compilate per l'Austria *v*), per la Prussia *w*), per la Baviera *x*), pel Regno di Würtemberg *y*), pel Granducato di Baden *z*), pel Granducato di Assia *a*) e per la Prussia Renana della riva sinistra *b*).

§. 61. — E) *Diritti particolari delle singole Diogesi e Chiese.*

Greg. I. 2. Sext. I. 2. *De constitutionibus.*

In virtù della vita individuale propria dei singoli organi della Chiesa possono darsi ancora diverse sorgenti affatto particolari di Diritto *c*). Son queste gli Statuti dei Sinodi diocesani, le ordinanze

s) *Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe et des deux Amériques.* par M. M. Dufau, Duvergier et Guadet. Paris 1821—30. 7 vol. 8.°, Costituzioni europee dall'anno 1789 fino agli ultimi tempi, di Pölitz. Lipsia 1832. vol. 3. 8.°

t) P. J. a Riegger, *Corpus iuris publici et ecclesiastici Germaniæ academicum.* Vienn. 1764., Eiusdem, *Corpus iuris ecclesiastici novissimi.* Vienn. 1775., J. J. Schmaus, *Corpus iuris publici S. R. Imperii academicum.* Lips. 1774., C. Gärtner, *Corpus iuris ecclesiastici catholicorum novioris quod per Germaniam obtinet.* Salisb. 1797. 2. vol. 8.°

u) C. E. Weiss, *Corpus iuris ecclesiastici catholicorum hodierni quod per Germaniam obtinet.* Giss. 1833. 8.°

v) Applicazione pratica di tutte le Ordinanze emanate in materie ecclesiastiche dall'assunzione al governo di Francesco I. Vienna 1816—29. vol. 8. 8.°

w) Di Fürstenthal, Cöslin 1838. vol. 4. 8.°

x) Di Andr. Müller, Würzb. 1829. vol. 2. 8.°

y) Di Maurer, Wangen 1831. vol. 2. 8.°, e nella collezione delle leggi del Würtemberg fatta da Reyscher, Stuttg. 1834. vol. X.

z) Questa collezione venne alla luce in Friburgo nel 1838. 8.°

a) Di Schumann, Magonza 1840., 8.°

b) Di Hermens, Aquisgrana 1833. vol. 3. 8.°

c) Una indicazione molto accurata delle sorgenti e della letteratura sul Diritto

dei Vescovi, i privilegj de' Papi, degl'Imperatori e de' Principi; i particolari Concordati dei Vescovi col Sovrano, e gli Statuti de' Capitoli *d*) e di altre Corporazioni ecclesiastiche. In addietro anche le capitolazioni de' Vescovi coi loro Capitoli erano di molta importanza *e*).

§. 62. — F) *Sorgenti di Diritto non scritto.*

Greg. I. 4. Sext. I. 4. *De consuetudine.*

La legislazione non può, nè potrà mai abbracciare tutto il Diritto vigente: bisogna necessariamente, che molte parti di esso rimangano abbandonate al sentimento giuridico dei singoli, il quale nei casi occorrenti si pronunzia e si manifesta col fatto. Più atti uniformi di questa specie, espressione come essi sono di massime giuridiche ricevute dalla comune convinzione, costituiscono un' Autorità anche per lo avvenire, un Diritto di consuetudine *f*). È questo un importantissimo e indispensabile supplemento del Gius scritto, e la Chiesa lo riconosce espressamente come tale *g*), purchè non stia in opposizione col Gius divino, colla ragione, col buon costume, coll'ordine

ecclesiastico cattolico particolare vigente in Prussia, si trova sparsa nella opera del Barone de Kamptz, *Ueber die preussischen provinzial=und statutarischen Rechte* (Sui diritti provinciali e statutarj in Prussia). Scheill in M. Schenkl *Institt. iur. eccles. ed. deo.* Landishuti 1830. tom. II, p. 813—823 ha dato un estratto di cotest' opera, diocesi per diocesi della monarchia Prussiana. Un' opera apposita accurata e solida su questa materia si va pubblicando attualmente da H. F. Jacobson sotto il titolo: *Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des preussischen Staats mit Urkunden und Regesten* (Storia delle sorgenti sul diritto ecclesiastico nel Regno di Prussia ec.) Königsb. 1837. Finora vol. 2. 8.°

d) Il principio di una raccolta di cotesti Statuti per la Germania è l'opera intitolata: *Thesaurus novus iuris ecclesiastici potissimum Germaniæ seu Codex statutorum ineditorum ecclesiarum cathedralium et collegiatarum in Germania* — editus ab Andr. Mayer. Ratisb. 1791—94. 4 vol. 4.°

e) Molte di queste particolari sorgenti di diritto delle Corporazioni e dei Capitoli di Germania, le quali sicuramente non hanno al presente che una importanza puramente storica, si trovano nelle collezioni di Lünig e di Würdtwein.

f) C. 4. 5. D. I. (Isidor. c. a. 630).

g) C. 7. D. XI. (Augustin. a. 397), c. 6. D. XII. (Instit. Iustinian. a. 533), c. 7. eod. (ex Cod. Iust. VIII. 53), c. 8. eod. (Gregor. I. a. 591), c. 8. 9. X. h. t.

pubblico, collo spirito e coi diritti della Chiesa *h*). Un altro supplemento di non minore importanza è l'autorità della dottrina, l'autorità cioè delle opinioni di coloro, i quali come Istruttori o Scrittori, si occupano in modo scientifico del Diritto. Quest'autorità non agisce, a vero dire, così formalmente, però, nella sostanza, colla stessa energia della legislazione propriamente detta. Imperocchè essa unisce le singole disposizioni in un Tutto uniforme, ne riempie le lacune, scevra le cose antiquate, guida le decisioni dei Giudici, ed è pure la sorgente dalla quale emanano le nuove leggi. La Chiesa ha sempre riconosciuto questa dignitosa posizione della Scienza col designare, come ha fatto, quali Padri e Dottori della Chiesa, gli uomini distinti per dottrina e per virtù, consultando con particolare fiducia le loro opere, ed accogliendo tacitamente tra le sorgenti del Diritto dei lavori privati conformi alle sue vedute. Se un Diritto di consuetudine, o una opinione giuridica si manifesta in una serie di giudiciali decisioni conformi, concepite coerentemente all'uno od all'altra, esse acquistano, in virtù appunto di tal coerenza e conformità, una forza sempre maggiore, e da esse deriva poi l'autorità della pratica di giudicare, ossia dell'uso, come lo dicono, del fôro.

§. 63. — II. *Sorgenti del Diritto ecclesiastico Orientale.*

La Chiesa Greca annovera fra le sue Sorgenti del Diritto le prescrizioni di Cristo trasmesse per iscrittura od a voce, le antiche tradizioni, i decreti dei Concilj da lei riconosciuti, gli scritti dei Santi Padri e la consuetudine. In luogo delle Costituzioni Pontificie si venerano le ordinanze e l'epistole dei Patriarchi e di altri Prelati. Poche sono nell'insieme le nuove leggi emanate, ma a ciò si provvede col gius già stabilito. Nella Chiesa Russa però le sorgenti antiche del Diritto ecclesiastico son da cento anni in poi state in gran parte supplantate dalle ordinanze dei Czar e del Sinodo dirigente.

h) C. 8. 9. D. VIII. (Cyprian. a. 256 et 253), c. 4. 6. 7. eod. (Augustin. a 400), c. 5. eod. (Gregor. VII. c. a. 1075), c. 1. 3. 4. 5. 7. 10. 11. X. h. t.

Ed in ugual condizione andrà, col procedere dei tempi e delle cose, a trovarsi il Diritto ecclesiastico nel Regno Ellenico.

§. 64. — III. *Sorgenti del Diritto ecclesiastico Protestante.*

Nello stato attuale del Gius ecclesiastico dei Protestanti, esso fondasi principalmente sulle ordinanze della Chiesa e sulle leggi dei singoli paesi *i*). Le quali si trovano, parte nelle Collezioni di leggi, parte in opere compilate espressamente a quest'oggetto *k*). Tra le sorgenti più remote si annovera la Sacra Scrittura, posto che la divina parola che in quella è contenuta, non è già unicamente da riguardare, come alcuni sostengono, qual dottrina per la fede e per la santificazione interiore, sibbene ancora qual norma precettiva per la vita ecclesiastica esterna. Inoltre, rapporto a varie istituzioni si ha riguardo alla pratica della ecclesiastica antichità. Molto è stato ritenuto anche del Diritto canonico. In fine le generali nozioni sulla

i) Un registro accurato di esse per le provincie di Prussia, ce lo somministra la già lodata opera di Jacobson (§. 61. not. c).

k) Collezioni di questo genere sono: per la Prussia, Fürsthenthal, *Sammlung aller das Kirchen=und Schulwesen betreffenden Gesetze* (Raccolta di tutte le leggi concernenti la Chiesa e le Scuole); Cöslin 1838. 4. vol. 8.°; — per la Sassonia, *corpus iuris ecclesiastici Saxonici*, Dresd. 1773. 1784. 4.°, *Codex des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchen=und Schulrechts* (Codice del diritto vigente nel Regno di Sassonia relativamente al culto ed alla istruzione) Leipz. 1840. 4.°; — pel Würtemberg, Reischer, *Vollständige Summlung der Würtemb. Gesetze*. (Raccolta completa delle Leggi Würtembergesi) Stuttg. 1834. vol. 8. 9. — pel Granducato di Baden: J. H. Rieger, *Sammlung von Gesetzen und Verordnungen über das Evangelisch-protestantische Kirchen=, Schul=, Ehe=und Armenwesen im Grossherzogthum Baden.* (Raccolta di leggi ed ordinanze relative al culto, alla istruzione, al matrimonio ed ai poveri della confessione protestante evangelica). Offenburg. 1835. 3. vol. 8.°; — pel Granducato di Assia, Schumann, *Sammlung der das Kirchen=und Schulwesen betreffenden landesherrlichen und bischöflichen Verordnungen.* (Raccolta delle ordinanze Sovrane ed Episcopali riguardanti il culto e la istruzione). Mainz. 1840. 8.°; — per la Sassonia-Weimar: Teutscher, *Zusammenstellung der kirchlichen Gesetze im Grossherz. Sachsen-Weimar.* (Raccolta delle leggi ecclesiastiche nel Granducato di Sassonia-Weimar). Neustadt 1826. 8.°; — pel Mecklenburgo: G. C. B. Ackermann, *Kleine kirchliche Gesetzsammlung.* Schwerin 1820. 8.°, (Deiters), *Handbuch der im Grossherz. Mecklenburg-Schwerin gültigen Kirchengesetze.* Wismar. 1836. 4.° Lieff. 8.

essenza della Chiesa, specialmente in contrapposto del dogma cattolico, si attingono in particolar modo dai simboli delle varie Confessioni *l*), dei quali vi sono Collezioni tanto pei Luterani *m*), quanto pei Riformati *n*).

l) Le opere che ne facilitano la intelligenza, sono: Walch, *Introductio in libros Ecclesiæ Lutheranæ symbolicos.* Ienæ 1732. 4.°. Augusti, *Dissertatio historica et litteraria de libris Ecclesiæ Reformatæ symbolicis* (in fine della sua Collezione).

m) Edizione tedesca: J. W. Schöpff, *die symbolischen Bücher der evangel. luth. Kirche*, Dresden 1826, 2. B. 8.° Edizioni latine: J. A. H. Tittmann, *Libri symbolici Ecclesiæ evangelicæ ad fidem optim. exemplar.* ed. H. Mise. 1827. 8.°, C. A. Hase, *Libri symbolici Ecclesiæ evangelicæ sive Concordiæ.* Lips. 1827. 2 vol. 8.°

n) *Harmonia Confessionum fidei orthodoxarum et reformatarum ecclesiarum.* Genevæ 1581. 4.°, *Corpus et syntagma confessionum fidei.* Genevæ 1612. 1654. 4.°, *Corpus librorum symbolicorum qui in Ecclesia reformatorum auctoritatem publicam obtinuerunt.*, ed. J. Chr. G. Augusti. Elberf. 1827. 8.°, *Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum*, ed. H. A. Niemeyer. Lips. 1840. 8.°, Versioni tedesche: J. J. Mess, *Sammlung symbolischen Bücher der reformirten Kirche* (Collezione dei Libri simbolici della Chiesa riformata). Neuwied 1828. 2 Th. 8.°. *Die symbolischen Bücher der evangelisch-reformirten Kirche* (Libri simbolici della Chiesa evangelico-riformata). Neustadt. 1830. vol. 2. 8.°

CAPITOLO II.

STORIA DELLE SORGENTI.

§. 65. — I. *Stato del Diritto ecclesiastico fino al quinto secolo.* A) *Singoli Concilj.*

Lo attaccamento alle prescrizioni trasmesse dagli Apostoli e la semplicità dei rapporti resero da principio superflui lunghi Statuti in iscritto. Ma quando poi la vita ecclesiastica si andò più sviluppando, si tennero frequenti sinodi, i quali coi loro decreti, o confermarono o mutarono la vigente disciplina. Tra quelli i canoni dei quali si sono conservati, i più importanti sono quello di Ancira (314), di Neocesarea (314), di Nicea (325), di Antiochia (332) *o*), di Sardica (347), di Gangra (tra il 362 ed il 370), di Laodicea (tra il 347 e il 381) *p*), di Costantinopoli (381), di Efeso (431) e di Calcedonia (451) *q*). Tra questi Sinodi quelli soltanto di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia hanno, a dir vero, riscossa considerazione di ecumenici. Ciò nonostante anche i canoni dei rimanenti sono stati accolti nelle Collezioni con quelli di cotesti quattro, ed hanno con ciò acquistato valore di canoni generali. Tutti cotesti Concilj hanno dettati i loro decreti in lingua greca; solo

o) Cotesta data del Concilio di Antiochia, come quella del Concilio di Gangra, si fonda sulle convincenti prove dei Ballerini, *de antiq. collect. canon. Part. I. cap. IV.* (Galland, T. I. p. 363—74.) Asseman, *Bibl. jur. orient. Lib. I. Cap. III.* §§. 36—45., è d'altra opinione. Egli cerca di provare, che il Concilio di Antiochia deve, secondo la comune opinione, riportarsi all'anno 341, e quello di Gangra all'anno innanzi, cioè al 340.

p) Su questa data Ved. Ballerini, *Op. cit.* Part. I. Cap. III. §. 1. n. XII. (Galland, Th. I. p. 261).

q) Una peculiare edizione de' più antichi Concilj fino al settimo secolo, è quella di H. I. Bruns intitolata: *Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV. V. VI. VII.* Berol. 1839. 2 vol. 8.°

dei canoni di Sardica fu fatta contemporaneamente nel Concilio medesimo una redazione in lingua latina *r*).

§. 66. — B). *Collezioni dei Canoni s*). 1) *Nell'Oriente*.

Le più antiche Collezioni dei canoni dell'Oriente non sono pervenute sino a noi *t*): ciò nondimeno, tanto il loro carattere, quanto il successivo accrescimento loro si lasciano indovinare con sufficiente precisione, e dall'uso che se ne fece nelle Collezioni dell'Occidente e da altre circostanze *u*). La prima Collezione sembra che contenesse soltanto i canoni di Nicea, di Ancira, di Neocesarea e di Gangra: poichè rispetto a questi soltanto si trovano nelle successive Raccolte certe osservazioni sul loro vicendevole rapporto cronologico, le quali non mancherebbero al certo relativamente agli altri Concilj, se quel

r) Tal fatto è dimostrato dai Ballerini, *Op. cit.* Part. I. cap. V. (Galland, vol. I. p. 274—79).

s) I sussidj letterarj su questo articolo si dividono in due classi: I. Opere nelle quali sono raccolte le antiche collezioni. Tra queste è da segnalare come comune all'Occidente e all'Oriente la *Bibliotheca iuris canonici veteris opera et studio* Gul. Voelli et Henr. Justelli, Lut. Par. 1661. 2 vol. fol. Le Collezioni destinate per l'Oriente saranno rammentate più sotto (§. 70). — II. Dissertazioni sulla storia delle collezioni dei canoni. Le più importanti sono: Pasch. Quesnel, *Diss. tres de codice canonum Ecclesiæ Romanæ, de variis fidei libellis in antiquo Romanæ Ecclesiæ codice contentis, et de primo usu codicis canonum Dionisii exigui in Gallicanis regionibus* (in edit. Opp. Leon. M. Par. 1675. 2 vol. 4.°), Petr. de Marca, *de veteribus collectionibus canonum* (in Eiusd. Opusc. ed. Baluz. Paris. 1681), Petr. Constant, *Præfatio edit. Epistolarum Roman. Pontificum.* Tom. I. Paris. 1721. fol., P. et H. fratr. Ballerini *de antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum ad Gratianum usque* (in edit. Opp. Leon. M. Venet. 1753—57. 3 vol. fol.), August. Theineri, *Disquisitiones criticæ in præcipuas canonum et decretalium collectiones*. Romæ 1836. 4.°. Le dissertazioni di Quesnell, Marca, Constant, dei Ballerini ed altri si trovano riunite nell'opera seguente: *De vetustis canonum collectionibus Sylloge, collegit* Andr. Gallandius. Venet. 1778. fol. Magunt. 1790. 2 vol. 4.°. Noi citeremo secondo questa ultima edizione.

t) Ciò che si racconta di una Collezione di Sabino vescovo di Eraclea non ha verun fondamento. Ballerini, Part. I. Cap. I. §. V. (Galland. T. I. p. 242), Asseman, *Biblioth. iur. orient.* T. III. p. 344—47.

u) Ciò devesi alle sottili combinazioni dei Ballerini, Part. I. Cap. II. (Galland. Tom. I. p. 248—53).

primo Capilatore avesse raccolto anche quelli. Inoltre esistono indizj d'una traduzione latina fatta in Spagna, la quale comprendeva soltanto i canoni di quei quattro Concilj *v*). Il primo accrescimento che ricevette quella Raccolta fu per l'aggiunta dei canoni di Antiochi. La prova, che essi vi fossero aggiunti per supplemento resulta da ciò, ch'essi, benchè di tempo anteriori, erano però messi dopo i canoni di Gangra. Nel Concilio di Calcedonia furono letti dei passi di una Collezione così ordinata, nella quale i canoni di quei cinque Concilj erano numerati in serie progressiva *w*). Nel quinto secolo poi ne uscì una triplice classe di Codici. Un compilatore aggiunse a quei cinque Concilj i canoni di Calcedonia e di Costantinopoli, e pose i concilj di Ancira e di Neocesarea avanti il Niceno. Sopra di un Codice siffatto fecesi in Occidente la traduzione oggi detta *Prisca x*). Un altro compilatore inserì dietro ai canoni di Antiochia quelli di Laodicea e di Costantinopoli. Tal Collezione avea sott'occhio Dionisio, quando, verso la fine del quinto secolo, compose la sua traduzione *y*). Un terzo compilatore aggiunse a quei cinque Concilj quelli di Laodicea, di Costantinopoli e di Calcedonia. Da una Collezione di questo genere l'antica traduzione composta in Spagna, la quale originalmente comprendeva solamente quattro Concilj, fu accresciuta di quattro più *z*).

v) Ballerini, Part. I. Cap. II. numm. II. IV. V. Part. II. Cap. II. §. II. n. I—XIII. (Galland. T. I. p. 248. 250. 327).

w) Ballerini, Part. I. Cap. I. n. VI. (Galland. T. I. p. 242). Si è spesso asserito, che il Concilio di Calcedonia abbia da se composta una collezione officiale, e che questa sia la medesima che Christ. Justeau pubblicò sotto il titolo di *Codex canonum ecclesiæ universæ*. Paris. 1610., ed inserita da Enrico Justeau nella sua biblioteca. Ma gli atti del Concilio non parlano di ciò, e per quello che riguarda il Codice, se lo è fabbricato sulle sue erronee congetture lo stesso Justeau, partendo da quel falso supposto. Ballerini, Part. I. Cap. I. n. VII. XI. Cap. VI. n. I—IX. (Galland. T. I. p. 244—48. 279—85).

x) Ballerini, Part. I. Cap. II. n. II. III. VII. Part. II. Cap. II. n. XVII—XIX. (Galland. T. I. p. 248. 251. 332).

y) Dionysii exigui præfatio (Justell. T. I. p. 101), Ballerini, Part. I. Cap. II. n. VII. (Galland. T. I. p. 252).

z) Ballerini, Part. I. Cap. II. n. VII. (Galland. T. I. p. 251).

§. 67. — 2) *Collezioni di Canoni in Occidente.*

In Occidente, segnatamente nella Chiesa Romana, si aveano in origine soltanto i canoni di Nicea e quelli di Sardica: in molti MSS. erano questi ultimi aggiunti a quei primi sotto il medesimo nome *a*). Ben presto però, per mezzo di traduzioni di codici greci, si formarono Collezioni più vaste. Il codice del quale a cotest'uopo si fece uso dà prima in Spagna, conteneva probabilmente, com'io notava di sopra, soltanto i canoni di Nicea, di Ancira, di Neocesarea e di Gangra. A questi furono aggiunti i canoni di Sardica tolti dall'originale latino; poi qualche tempo dopo vi si aggiunse eziandio la traduzione dei canoni di Antiochia, di Laodicea, di Costantinopoli e di Calcedonia eseguita sopra un Codice greco accresciuto. Così nella seconda metà del quinto secolo fu compilata la Collezione usitata in Spagna, la cui versione latina è d'ordinario denominata la Isidoriana, poichè passò nella Collezione ispanica posteriore e da questa in quella falsificata d'Isidoro *b*). A cotest'epoca anche in Italia, secondo una menzione d'altronde assai vaga per verità, esisteva una Collezione dei canoni tradotti *c*), la quale è probabilmente quella stessa pubblicata da Justeau su di un antico manoscritto pieno di lacune, alle quali egli aggiunse poi arbitrarie mutilazioni *d*). In

a) Le prove ce le somministrano i Ballerini, Part. II. Cap. I. (Galland. T. I. p. 303—23).

b) Ballerini, Part. II. Cap. II. §. II. (Galland. T. I. p. 327—29).

c) Dionysii exigui præfatio: « Quamvis charissimus frater noster Laurentius, assidua et familiari cohortatione, parvitatem nostram regulas ecclesiasticas de Græco transferre pepulerit, confusione credo priscæ translationis offensus: nihilominus tamen ingestum laborem tuæ beatitudinis consideratione suscepi ».

d) Justell. *Biblioth.* T. I. p. 275—304. I Ballerini ne hanno fatta una nuova edizione (*Leonis Magni opera*, T. III. p. 473), completandola con altre cinque Collezioni nelle quali è stato fatto uso di questa versione. Cotesta edizione trovasi anche in Mansi, *Conc.* T. VI. col. 1005. Le prove della identità di questa Collezione colla già rammentata *Prisca translatio italica* di Dionisio, sono le seguenti. 1.° La parafrasi che vi s'incontra del sesto canone di Nicea, svela un traduttore informato della italica disciplina. 2.° Essa è stata adoprata in tre altre collezioni italiche del quinto secolo. 3.° Non esistono tracce di un'altra Collezione

quel presupposto pertanto la Collezione in discorso è oggi denominata *la Prisca,* ossia la Versione italica antica. Essa contiene i canoni di Ancira, di Neocesarea, di Nicea, di Gangra, di Antiochia, di Calcedonia e di Costantinopoli, tradotti in cattivo latino da un Codice greco. Dietro i canoni di Nicea sono inseriti quelli di Sardica nell' originale latino. Finalmente in una Collezione italica s'incontrano anche frammenti di una terza antica Versione, che fu composta sopra una Collezione greca proveniente dalla Chiesa di Alessandria *e*). Sicchè le Collezioni d'Oriente e di Occidente, all'epoca che discorriamo, nello essenziale concordavano tuttavia; soltanto differivano in quanto all'ordine ed all'essere più o meno complete.

§. 68. — C) *Leggi secolari.*

Dopochè gl'Imperatori furono divenuti Cristiani, anche le leggi civili acquistarono della importanza in cose di Chiesa. E poichè elleno toccavano ugualmente, tanto i rapporti della vita ecclesiastica quanto quelli della civile, così furono esse per la massima parte accolte più tardi nella Collezione degli Editti Imperiali che Teodosio II fece compilare in Costantinopoli (438), e che Valentiniano III confermò anche per l'Occidente. Ma indipendentemente ancora da quella Collezione, parecchi Rescritti, Editti ed Epistole degl'Imperatori, concernenti materie ecclesiastiche, son giunti sino a noi separatamente *f*). Il Gius ecclesiastico sì d'Oriente che di Occidente, era pertanto contenuto principalmente nelle raccolte dei Decreti conci-

ch' essere potesse la *Prisca translatio,* mentre al contrario le notizie che di questa s'incontrano convengono perfettamente alla nostra Collezione. Solo una circostanza sembra difficile a spiegarsi, cioè come questa collezione, che dev'essere posteriore al Concilio di Calcedonia, poichè ne contiene i canoni, abbia potuto esser denominata impropriamente *Prisca translatio* da Dionisio, il quale scriveva neppur 50 anni dopo. Ma quella espressione è assai relativa, e qui particolarmente sta in contrapposto colla traduzione fatta dallo stesso Dionisio. Ballerini, Part. II. Cap. II. §. III. (Galland. T. I. p. 330—34).

e) Ballerini, Part. II. Cap. IX. n. III. (Galland. T. I. p. 408. 409).

f) I più importanti tra questi son rammentati dal Haubold, *Instit. iur. Romani litterariæ* (Tom. I. Lips. 1809, 8.° §. 95).

liari, nel Codice di Teodosio II e nelle diverse leggi emanate posteriormente a cotesto Codice.

§. 69. — D) *Lavori scientifici ed Estratti.*

Il Diritto della Chiesa era in allora così strettamente intrecciato coi rapporti concreti della vita ecclesiastica, che non pareva ancora potersene far l'obietto di speciali ricerche scientifiche, ma si trattava complessivamente in connessione col tutto. Così nella seconda metà del terzo secolo ebbe in Oriente origine un'opera, la quale, sotto la forma d'una Epistola emanata dagli Apostoli, esponeva in sei libri un ristretto di tutta la vita ecclesiastica coi doveri ad essa relativi. A cotest'opera si aggiunse poi, quasi un libro settimo, una Raccolta (composta probabilmente in principio del quarto secolo) di prescrizioni morali e liturgiche per lo più; quindi un ottavo libro, che in forma di costituzioni emanate dai XII Apostoli in non so quale congresso, contiene disposizioni intorno alla ordinazione ed alle sacre funzioni dei Vescovi, ed alcune prescrizioni disciplinari. Quest'ultima parte, nell'attuale sua condizione, data dalla metà del IV secolo, sebbene alcuni brani di essa siano più antichi. Verso la stessa epoca e probabilmente dallo Autore medesimo, cotesto lavoro fu riunito ai sette libri precedenti, e così d'ora innanzi la intera Collezione fu dalla forma di questa ultima parte intitolata: *Constitutiones Apostolorum* (διατάξεις, o διατάγαι τῶν ἀποστόλων) *g*). Verso il principio del sesto secolo finalmente fu aggiunta all'ottavo libro, quasi capitolo ultimo, anche una Raccolta di ordinanze disciplinari, le quali in allora circolavano sotto il nome di *Canones Apostolorum*. Questa fu compilata in Oriente nella seconda metà del quinto

g) Io seguo qui la dotta ed ingegnosa opera di Drey, *Neue Untersuchungen über die Constitutionen und Canones der Apostel.* Tubing. 1832. 8.° Lo scritto di O. Krabbe, *Sulla origine e tenore delle Costituzioni apostoliche,* venuto alla luce poco tempo innanzi, Hamb. 1829, 8.°, ma sconosciuto per quanto sembra a Drey, concorda in parte nei resultati. La migliore edizione di queste Costituzioni è quella di *Jo. Cotelerii Patris apostolici.* Paris 1672. (ed. Clerici. Amstel. 1724. ed. Russel. Lond. 1746). Tom. I.

secolo per mezzo di estratti dalle così dette Costituzioni Apostoliche, dagl'in allora esistenti Decreti dei Concilj, specialmente di quel di Antiochia, e da alcune altre sorgenti. Ella conteneva in origine solamente cinquanta canoni, ma fu dopo qualche tempo accresciuta sino a LXXXV da un altro Compilatore *h*). Nella Chiesa Orientale acquistarono essi veramente riputazione di autentici *i*); nell'Occidente, al contrario, nissuno s'illuse circa la vera loro origine *k*). Nulladimeno, siccome essi potevano per il lor contenuto essere di qualche uso in appoggio della vigente disciplina, così Dionisio accolse la piccola collezione di cinquanta canoni nella sua traduzione, e con ciò procurò loro un posto tra le leggi della Chiesa *l*).

§. 70. — II. *Storia particolare del Gius ecclesiastico d'Oriente m*).

A) *Da Giovanni Scolastico fino al Concilio Trullano.*

1) *Nuove Raccolte di Canoni.*

Alle Collezioni Greche furono a poco a poco fatte (non si sa quando precisamente) tre nuove aggiunte: primieramente i canoni

h) La più moderna edizione dei canoni degli Apostoli è quella di Bruns, Tom. I.

i) Can. 4. D. XVI. (Conc. Trull. a. 692).

k) C. 3. §. 64. D. XV. (Conc. Rom. a. 494), c. 1. D. XVI. (a. 700).

l) C. 1. D. XX. (Leo IV. a. 850), c. 3. D. XVI. (Leo IX. a. 1504).

m) Le opere ausiliari su questo articolo sono le seguenti: 1.° Raccolte delle antiche Collezioni ed altre sorgenti: *Bibliotheca iuris canonici veteris opera et studio* G. Voellii et H Justelli (§. 66. not. *s*). Συνοδικον *sive Pandectæ canonum SS. Apostolorum et conciliorum ab ecclesia Græca receptorum Guil. Beveregius recensuit.* Oxonii 1672. 2 vol. fol. max., *Iuris orientalis libri III. ab. Em. Bonefidio digesti.* Lutet. 1573. 8.°, *Iuris Græco Romani tomi duo Joh. Leunclavii studio ex bibl. eruti editi cura Marq. Freheri.* Francof. 1596. 2 vol. fol., G. E. Heimbach Ανεκδοτα. Lips. 1838. 1840. 2 vol. 4.° — 2.° Dissertazioni critiche ed istorico-letterarie. Un'opera principale in questo genere è: Assemani, *Bibliotheca iuris orientalis canonici et civilis.* Romæ 1762—66. 5 vol. 4.° Cotesta opera fu distribuita in due parti, delle quali la prima dovea trattar le sorgenti del Diritto orientale scritto in lingua greca, l'altra quelle scritte in lingua siriaca ed araba. La prima parte si divide in V libri, ciascuno dei quali riempie un volume. Il primo comprende una dissertazione *de græcis tum editis tum ineditis canonum conciliorum patrumque collectionibus.* Il secondo libro si occupa soltanto del gius civile. Il

di Sardica *n*), i quali, come nell'Occidente, furono spesso anche là annoverati, sotto uno stesso nome, ai Niceni *o*); inoltre i canoni di Efeso ed i canoni degli Apostoli. Quelle Collezioni contenevano pertanto nel sesto secolo gli LXXXV Canoni degli Apostoli, ed i Canoni di Nicea, di Ancira, di Neocesarea, di Sardica, di Gangra, di Antiochia, di Laodicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia *p*). Ora con questi elementi si composero delle nuove Collezioni, le quali si distinsero dalle precedenti in questo, che elleno eran disposte, non più in un ordine cronologico, sibbene in ordine sistematico per maggior comodità dell'uso loro. Una delle medesime, in LX titoli, più non esiste *q*). Un'altra fu composta in Antiochia da Giovanni Prete, il quale precedentemente era stato Scolastico, e sotto Giustiniano diventò (564) Patriarca di Costantinopoli. Costui prese le sorgenti del Dritto tali quali egli le trovò in quelle Collezioni, vi aggiunse LXVIII Canoni ch'estrasse da tre lettere canoniche di S. Basilio, e divise il tutto in cinquanta *Materie* o *Titoli r*). Per una parte, in allora molto importante, della ecclesiastica disciplina, cioè il sistema penitenziario, fu fatto inoltre un estratto a parte dal Patriarca Giovanni il Digiunatore († 595) *s*).

terso, quarto e quinto contengono delle appendici ai precedenti, e trattano dei singoli Patriarchi, Concilj e Collezioni. La seconda parte non è stata pubblicata. Appartengono inoltre a questa categoria anche le opere di Fr. A. Biener, *de collectionibus canonum Ecclesiæ Græcæ*. Berol. 1827. 8.°, C. E. Zachariæ, *Historiæ Iuris Græco-Romani delineatio*. Heidelb. 1839. 8.°

n) Ballerini, Part. I. Cap. VI. (Galland. T. I. p. 279—90).

o) Ballerini, Part. I. Cap. VI. n. XIV. Part. II. Cap. I. n. XX. (Galland. T. I. p. 289. 318).

p) Ballerini, Part. I. Cap. II. n. VII. VIII. Cap. VI. n. XIII. (Galland. T. I. p. 251. 287).

q) Essa è rammentata solamente nella prefazione di Giovanni Scolastico.

r) Zachariae, §. 22. n. 2. Questa collezione è stampata soltanto presso Justell. T. II. p. 499. Assemann. (T. III. p. 354—451) ci dà un confronto di questa edizione con manoscritti assai divergenti.

s) Questo libro penitenziale è stampato in seguito del: J. Morini, *Comment. histor. de disciplina in administratione sacramenti pœnitentiæ*. Paris. 1651. Bruxell. 1685. Venet. 1702. fol. Per le notizie ad esso relative Ved. Assemann. T. III. p. 523—37., Fabric., *Bibliot. græc.* ed. Harless. T. XI. p. 110.

§. 71. — 2) *Sorgenti secolari del Diritto.* a) *Collezioni ordinarie delle medesime.*

Le ordinanze del Poter secolare in materie ecclesiastiche divennero sempre più importanti, particolarmente da Giustiniano in poi, il quale fu sempre zelantissimo nel sostenere la disciplina canonica per mezzo della civile legislazione *t*). Le leggi di questo genere furono raccolte colle altre nel nuovo Codice delle costituzioni, promulgato da Giustiniano l'anno 534. Rispetto alle costituzioni emanate posteriormente a cotesta epoca, ossia le Novelle, molte delle quali si riferirono anche al Diritto ecclesiastico, non se ne fece una Raccolta autentica, ma solamente delle collezioni private: tra le quali anche la Chiesa Greca si servì della nota Collezione di 168 Novelle, la quale, sul modello d'una più antica compilata regnando ancora Giustiniano, fu composta sotto Tiberio II, o poco dopo il suo regno (578–82). A queste novelle si accodarono in seguito anche quelle dei successivi Imperatori *u*). Tra le disposizioni generali del Dritto civile, quelle che erano necessarie od utili nel Diritto canonico, furono tolte dalle Pandette e dalle Istituzioni promulgate da Giustiniano nel 1533.

§. 72. — b) *Collezioni speciali destinate per la Chiesa v*).

In mezzo al gran numero delle costituzioni imperiali si fe'sentire il bisogno di estrarre e mettere insieme quelle che interessavano la Chiesa. Si hanno tre Raccolte di estratti di questo genere. La prima, stando a una prefazione che la precede, contiene estratti di circa dieci

t) L. 45. *Cod. de epise.* (1. 3), Nov. 6. c. 1. §. 8., Nov. 83. c. 1., Nov. 131. c. 1.

u) Queste si trovano in parte, per ciò che riguarda le materie ecclesiastiche, nelle collezioni di Bonefidio e Leunclavio.

v) Fr. Aug. Biener ha sparsa non poca luce sopra questa materia nei seguenti scritti: *Geschichte der Novellen Justinians.* Berlin 1824. 8.° *Beiträge zur Revision des Justinianischen Codex.* Berlin 1833. 8.° Il secondo di cotesti due lavori è anche inserito nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* (*Giornale di Giurisprudenza storica*) Tom. VII. pag. 115—206. 243—369.

novelle, divisi in LXXXVII capitoli: essa fu composta dal sopra rammentato Giovanni Scolastico, quando era già Patriarca, nei primi dieci anni dopo la morte di Giustiniano *w*). La seconda componesi di XXV capitoli senza prefazione di sorta, e contiene brani del Codice e delle Novelle, non già per estratti, ma per intiero. La sua origine si riporta verso la fine del sesto secolo: s'ignora però chi ne fosse il compilatore *x*). La terza è la più ricca, e dividesi in tre parti *y*). La parte prima contiene un estratto completo dei primi tredici titoli del Codice: inoltre alla maggior parte dei titoli sono aggiunti in fine dei παρατιτλα contenenti una serie di estratti del Codice e delle Novelle. La parte seconda presenta in sei titoli una serie di passi delle Pandette e delle Istituzioni relativi al Diritto ecclesiastico. La terza parte, divisa in tre titoli bastantemente lunghi, contiene degli estratti più o meno completi di trentaquattro Novelle. Anche qui ciascun titolo ha una giunta di Paratitli. Nei manoscritti si trovano come appendice di tutta l'opera quattro Novelle di Eraclio (610-41) sopra materie ecclesiastiche, le quali senza dubbio vi sono state aggiunte in seguito da un'altra mano. Quindi cotesta Collezione non fu composta sotto cotesto Imperatore, ma probabilmente poco dopo Giustiniano II (565-68) *z*). Falsamente e senza verun fondamento è stata attribuita a Balsamone, scrittore del XII secolo *a*).

§. 73. — 3) *Collezioni miste di Leggi ecclesiastiche e secolari.*

Per facilitare sempre più l'uso pratico dei due Diritti, ecclesiastico e secolare, si pensò anche di riunirli ambedue in una stessa Collezione,

w) Zachariae, §. 22. n. 3. Essa è ora stampata presso Heimbach, T. II. p. 202—234.

x) Zachariae, §. 22. n. 4.; ora stampata presso Heimbach, Tom. II. p. 145—201.

y) Zachariae, §. 22. n. 7.

z) Lo prova, in contradizione al Biener, Heimbach Tom. I. pag. XLIV—XLVII.

a) Di questa Collezione si è pubblicata da primo solamente una traduzione latina: *Paratitla ed. Jo. Leunclav.* Francof. 1593. 8.° Poi dal Fabrot su due MSS. del testo greco con quella traduzione a fronte presso Justell. T. II., p. 1217—1366.

ordinati sistematicamente per materie. Il primo lavoro di questo genere è il *Nomocanon b*). Esso componesi dei sopra rammentati cinquanta titoli di Giovanni Scolastico, solo che accresciuti in quanto sotto ogni titolo vi si trovano aggiunti alcuni brani di Gius civile ad essi relativi. La maggior parte di cotesti brani sono però tolti dalla collezione degli LXXXVII capitoli, e solo poche cose dal Codice e dalle Pandette. Segue per ultimo un'appendice di XXI Capitoli presi tutti da quegli LXXXVII. La confezione di cotesto *Nomocanon* è di poco posteriore alla morte di Giustiniano, ed è certamente erronea l'opinione, che ne sia stato autore Giovanni Scolastico. I manoscritti che se ne hanno, prescindendo da altre notabili differenze, discordano in questo, che in alcuni i canoni sono citati soltanto e solamente le leggi concordanti (συνᾴδοντα νόμιμα) copiate per intero *c*); altri, al contrario, presentano per intero tanto gli uni che le altre. Un'altra Collezione pertinente a questa categoria ci è nota soltanto per l'uso che più tardi ne ha fatto Fozio nella sua Collezione *d*). Dalla prefazione di essa ritenuta da Fozio *e*), risulta, che essa componevasi di due parti. La prima conteneva i canoni di dieci Concilj, gli stessi senza dubbio che furono raccolti da Giovanni Scolastico, quindi i Canoni degli Apostoli e quelli di un Concilio Cartaginese *f*), finalmente delle decisioni canoniche di SS. Padri. Nella seconda dava l'Autore un *Nomocanon* di XIV titoli, scrivendo insieme sotto di ciascun titolo i canoni ad esso pertinenti, ma solamente per semplici citazioni indicate secondo il

b) Zachariae, §. 22 n. 5. Si trovano alcune notizie sopra di ciò anche in Fabric., *Biblioth. græc.* ed. Harless. T. XII. p. 193.

c) La edizione di Justell. T. II. p. 603—72, è fatta sopra un manoscritto di questa specie. Le varianti a cotesta edizione prese dai manoscrittti sono raccolte dall'Asseman. T. III. p. 422—50.

d) Zachariae, §. 22. n. 6.

e) Ella trovasi in Justell. T. II. p. 789—92, e termina colle parole μισθὸν ἀπενέγκασθαι.

f) Questi canoni son quelli del Sinodo di Cartagine (419), in cui furono ripetuti quelli di tutti i Sinodi Affricani tenuti dal 394 in poi. Il compilatore gli rinvenne, senza dubbio, in un codice di Dionisio (§. 85), e li tradusse egli stesso in greco. Eglino trovansi sotto 135 numeri anche nella posteriore collezione greca. Bevereg. T. I. p. 509—680.

numero progressivo, ed estratti dai Libri Giuridici di Giustiniano. Prese questi ultimi principalmente dalla Collezione in tre parti, falsamente attribuita a Balsamone, la quale probabilmente è opera di questo medesimo Autore.

§. 74. — B) *Dal Concilio Trullano sino a Fozio.*

1) *Accrescimento della raccolta dei Canoni.*

Il quinto (533) ed il sesto Concilio ecumenico (680) si occuparono unicamente di questioni dogmatiche, nè emanarono veruna disposizione disciplinare. Giustiniano II convocò quindi (692) nel Trullo, cioè in una sala a volta del palazzo imperiale di Costantinopoli, un nuovo Concilio, il quale si occupò minutamente della disciplina della Chiesa orientale e stabilì in proposito CII canoni *g*). Segnatamente nel secondo erano enumerate le parti che dovrebbero aver forza di leggi ecclesiastiche *h*). E queste erano i canoni degli Apostoli, e dei dieci Concilj più volte mentovati; poi i canoni del sinodo di Cartagine già messi insieme nella pur or nominata Collezione adoprata da Fozio; inoltre anche i decreti di un sinodo tenuto sotto Nettario a Costantinopoli (394), poi le decisioni canoniche di dodici Patriarchi e Prelati ecclesiastici dell'Oriente dal terzo fino al quinto secolo, finalmente il canone di un Concilio tenuto sotto S. Cipriano a Cartagine (256). A tutto questo si aggiunsero i CII canoni emanati dallo stesso Sinodo Trullano, e più tardi ventidue canoni che furono stanziati nel settimo Concilio ecumenico, il secondo di Nicea (787). Di queste parti si compose il Diritto ecclesiastico dell'Oriente fino alla metà del IX secolo *i*). Un nuovo incre-

g) Can. 6. D. XVI. (*Petrus in Cono. Nicæn. II. a.* 787). Cotesto Sinodo è anche denominato *quinisexta*, πενθ' ἕκτη, perchè i suoi canoni furono riguardati dai Greci come un'appendice del quinto e sesto Concilio ecumenico. I Greci lo chiamano ancora il Sinodo sesto.

h) Can. 7. D. XVI. Cotesto passo esige peraltro d'esser completato e corretto col testo greco.

i) Una collezione composta presso a poco di questi materiali è quella pubblicata da Du Tillet sotto il titolo: *Decreta Apostolorum et sanctorum Conciliorum ex editione Joan. Tilii*, Paris. 1540. 4.° La seconda parte doveva contenere

mento ricevette a cotesta epoca per XVII Canoni ch'emanò il Sinodo sotto Fozio tenuto (861) contro il Patriarca Ignazio e suoi partigiani *k*), e per altri XXVII, o, stando ai MSS. dei Greci, XIV canoni emanati dall'ottavo Concilio ecumenico adunato in Costantinopoli nell'869. Quest'ultimo Concilio fu però rescisso da Fozio, dopo la sua restituzione nel seggio Patriarcale, in un Sinodo tenuto l'anno 869 nella Chiesa di Santa Sofia, e per conseguenza non più riconosciuto dai Greci nello avanzar dello Scisma. In luogo di esso cercò Fozio di sostituire cotesto suo proprio sinodo, il quale aveva, tra gli altri, emessi anche tre canoni disciplinari *l*).

§. 75. — 2) *Collezione di Fozio m*).

Ma Fozio era preoccupato ancora dal pensiero di completare la Collezione dei canoni. In cotesta mira, presa per base la sopra (§. 73) rammentata Collezione, di cui ritenne persino la Prefazione, la completò, come egli stesso dice in un'aggiunta a quella Prefazione *n*), coi pezzi di data posteriore. Anche la sua Raccolta si divide pertanto in due parti. La prima contiene, secondo l'Indice che la precede *o*), gli LXXXV Canoni degli Apostoli, i dieci Concilj più volte rammentati, i canoni del sinodo Cartaginese del 419, quello del sinodo di Costantinopoli del 394 *p*), centodue Canoni del sesto Sinodo *q*),

le decisioni canoniche, ma non è mai venuta in luce. La prima parte fu ristampata sotto questo titolo: *Apostolorum et SS. Conciliorum decreta e canonicorum Divi Hilarii Pictaviensis et Augustana bibliotheca græce et lat. edita a M. Elia Ehingero.* Witeb. 1614. 4.°

k) Questo concilio, che per motivo d'una interruzione fu tenuto in due tempi, è denominato *primo-secunda Synodus*, πρώτη καὶ δευτέρα.

l) Zachariae, §. 33. n. 2.

m) Zachariae, §. 51. n. 1.

n) Justell. T. II. p. 792—793.

o) Justell. T. II. p. 793—95.

p) Cotesto canone non è però nella collezione collocato in quest'ordine, ma è posto invece da ultimo per la ragione indicata alla fine dell'indice. E tale è il luogo che occupa ancora presso Beveregg. T. I. p. 678. Esso è citato nel *Nomocanon* Tit. IX. cap. 13.

q) Secondo il modo di esprimersi dei Greci, sotto cotesto nome s'intende qui il Sinodo Trullano.

ventidue del settimo Concilio ecumenico, diciassette del Sinodo tenuto a Costantinopoli nell'861, finalmente delle decisioni canoniche di SS. Padri. Il Concilio di Costantinopoli dell'879 non è, a dir vero, rammentato nell'Indice, e neppure allegato nella seconda parte: la Prefazione però ne fa menzione espressa, ed è di fatto coi suoi tre canoni contenuto nel corpo della Collezione *r*). Ma vi sono omessi affatto i canoni di parecchi Santi Padri rammentati dal Concilio Trullano, ed anche il canone del sinodo tenuto sotto S. Cipriano in Cartagine (256) *s*). Per ciò che riguarda la seconda parte, il *Nomocanon*, Fozio la lasciò intatta, e solamente vi aggiunse le citazioni dei nuovi canoni, e, stando ad una dichiarazione che s'incontra in fine della sua Prefazione, alcune disposizioni prese dalle sorgenti del Diritto civile. In cotesto medesimo luogo è indicato l'anno 6391, ossia 883 secondo l'Era nostra, qual epoca della confezione di cotesta Raccolta *t*).

§. 76. — C) *Da Fozio sino al tempo moderno.* 1) *Stato del Diritto ecclesiastico Greco.* a) *Sorgenti e loro Collezioni.*

La raccolta di Fozio non ottenne subito, per quanto sembra, piena considerazione, forse a motivo della seconda destituzione ch'egli subì sotto Leone (886): ma dopo che nel decimo secolo fu riposta in onore la sua memoria, quella Raccolta venne oltre modo in voga *u*). Unitamente ad essa si fece pur tuttavia uso ancora della

r) Beveregg. T. I. p. 360—64.

s) Questo è, a dire il vero, citato nel *Nomocanon*, Tit. XII. cap. 14. Ma la differente forma della citazione dimostra esser questa un'aggiunta posteriore.

t) Questa seconda parte è stampata sotto il nome di *Nomocanon*: Photii *Nomocanon græce cum versione latina Henrici Agilæi et commentariis Theod. Balsamonis. Christ. Justellus ex Bibliotheca Palatina nunc primum edidit.* Lutet. Par. 1615. 4.° La migliore lezione è quella presso Justell. Tom. II. p. 815—1140. La prima parte, al contrario, non è ancora stampata accuratamente. Nei manoscritti il *Nomocanon*, probabilmente secondo la distribuzione dello stesso Fozio, precede la gran Collezione. Ambedue formano un insieme, ed a torto il primo è stato stampato a parte come un'opera distinta ed indipendente.

u) Esiste in due manoscritti una Collezione, la quale contiene il *Nomocanon* di Fozio corretto da Michele Sebasto e da Teodoro Beste; *Zachariae*, §. 51. n. 6.

Collezione di Giovanni Scolastico *v*). Infrattanto però importanti cambiamenti ebbero luogo nelle sorgenti del Dritto cesareo. Già sotto Eraclio (610–641) cessò il latino di esser lingua officiale; ond'è che s'incominciò a servirsi delle Compilazioni Giustinianee, non più sul testo originale, sibbene sopra diverse traduzioni e raffazzonamenti delle medesime. Per questo gl'Imperatori furono mossi, in sul fine del nono secolo, a far comporre dalle opere di cotesto genere allora in corso una nuova Collezione, voglio dire i Basilici, i quali furono naturalmente adoprati anche nelle materie ecclesiastiche. Ma poichè per essi non erano abrogati i Libri di Giustiniano, chè anzi era stabilito dover questi valere alla pari di quelli qual fonte di Dritto scritto, così per lungo tempo si seguitò nella Chiesa a servirsi delle tre più antiche collezioni estratte dal Diritto Giustinianeo (§. 78). A poco a poco però si diffuse trai Giureconsulti pratici l'opinione, che qualunque disposizione del Diritto Giustinianeo non accolta nei Basilici non avesse più autorità; e nel XII secolo fu questa massima difesa ancora in rapporto alla pratica ecclesiastica. In un coi Basilici accolse la Chiesa Greca anche gli estratti promulgati dagli Imperatori Basilio e Leone: almeno essi furono, come lo attestano i manoscritti, copiati spesso insieme colle collezioni canoniche *w*). Del resto poi seguitarono ad emanarsi alla spicciolata Costituzioni Imperiali sopra materie di Chiesa, segnatamente da Leone il filosofo († 911), da Costantino Porfirogeneta († 961), da Alessio Comneno

v) Ciò risulta da un piccolo poema didascalico in 75 versi composto da Michele Psello per l'Imperatore Michele Ducas, verso il 1071, nel quale l'autore gli enumera le parti onde il *Nomocanon* si compone. Esse, da alcune aggiunte in fuori prese dalle lettere canoniche dei SS. Padri, combinano con quelle ricevute da Giovanni. Questo poemetto fu per la prima volta pubblicato da Fr. Bosquet, in fine della Sinopsi dello stesso Psello, a Parigi 1632. 8.°, quindi in Meermann, *Novus Thesaur.* T. I. p. 77. Esso non contiene nulla più che quella enumerazione. Egli è adunque affatto un errore l'ascriverlo, come si è generalmente praticato fino alla quarta edizione di questo manuale, fra i libri di istruzione e Trattati scientifici di Gius canonico. E così fanno a tutt'oggi anche Biener, *de collect.* p. 29., e Zachariae, §. 51. n. 2. A cio si fu indotti dal nome affatto arbitrario che gli fu posto di *Synopsis canonum*. Un errore è del pari quello del Douiat di aver preso un altro poemetto del medesimo Psello, sopra il dogma, per la prima parte di cotesta pretesa Sinopsi.

w) Biener, *de collect.* p. 27—29., Zachariae §§. 10. 25. 26. 27.

(† 1118), da Giovanni Comneno († 1143), da Isacco Angelo (1185–90) e da altri. Inoltre il Diritto ecclesiastico ricevette incremento sempre maggiore dai Decreti sinodali, che i Patriarchi di Costantinopoli emanavano col concorso dei Vescovi vicini, dalle lettere canoniche di Prelati famosi, dalle decisioni dei medesimi sopra interpellazioni avanzate loro e da piccoli trattati di Diritto ecclesiastico. Non poche di queste nuove aggiunte furono ancora a mo'di appendice, però senza ordine o scelta, copiate in calce alle Collezioni delle sorgenti *x*).

§. 77. — b) *Commentarj*.

Le prescrizioni ecclesiastiche, siccome quelle che agli atti della vita immediatamente si dirigevano, erano facili ad intendersi del pari che ad applicarsi, e non abbisognavano di una scientifica trattazione. Indi è, che solamente sul cadere dell' ottavo secolo fu da Teodoro Prodromo composto un commentario assai breve (tuttora inedito) sopra i canoni *y*). Un'altra Collezione, la quale contiene il testo dei canoni guernito di un commentario, è il *Nomocanon* di Doxapater *z*). Ma la massa sempre crescente delle sorgenti scritte, parte delle quali derivavano da un passato divenuto oramai quasi affatto straniero al mondo contemporaneo, doveva finalmente far sentire il bisogno di una più vasta elaborazione scientifica. La ricca Collezione di Fozio offriva una base adattata a tale uopo. Il monaco Giovanni Zonaras (lo istoriografo a tutti noto), scrisse verso il 1120 illustrazioni diffuse anzi che no alla parte di essa (ed è la maggiore) che contiene i Concilj e le lettere canoniche. Lo stesso fece Teodoro Bal-

x) Leunclavio ha riuniti molti di questi materiali nella prima parte. Il secondo libro di essa contiene Novelle degl' Imperatori sopra materie ecclesiastiche: il terzo e quarto, decreti sinodali dei Patriarchi, però senza nissun ordine, il quinto ed il sesto, lettere, decisioni e simili.

y) Queste notizie hanno appoggio sulla testimonianza del greco Nic. Comnenus Papadopolus, *Prænotiones mystagogicæ ex iure canonico* (Patav. 1696. fol.) p. 409. Altri ragguagli su di esso ce li dà Fabric. *Biblioth. græc.* T. XI. p. 45–46.

z) Zachariae, §. 51. n. 4.

samone intorno al 1170, tanto su quella parte quanto sullo estratto sistematico, cioè sul *Nomocanone*. Le annotazioni di Zonara riguardano per lo più il senso grammaticale. Quelle di Balsamone, al contrario, si occupano piuttosto delle questioni pratiche, della concilazione di apparenti contradizioni e del rapporto dei canoni con le leggi secolari. La sua massima in questo proposito è, che i primi hanno la preminenza sulle seconde, e che del Dritto Giustinianeo primitivo anche per la Chiesa ha vigore soltanto ciò ch'è stato accolto nei Basilici. In questo concetto, i testi del Dritto Giustinianeo riportati nei suoi Scolj al Nomocanone sono molto accuratamente collazionati coi Basilici. Del resto però la gran Collezione di Fozio non ha in questi commentarj conservato intieramente la sua forma primitiva: l'ordine dei Concilj è mutato, giacchè gli Ecumenici precedono insieme uniti, ed alcuni pezzi vi sono interamente aggiunti di nuovo, segnatamente il Concilio di Cartagine tenuto sotto S. Cipriano *a*), ed i canoni di varj SS. Padri nominati dal Concilio Trullano, ma omessi da Fozio. Probabilmente cotesti cambiamenti riconoscono per autore Zonara *b*).

a) Esso trovasi in Beveregg. T. I. p. 365—72.

b) Zachariae, §. 51. n. 7. 8. Dei commentarj di Zonara fu pubblicata da prima una traduzione latina de' suoi Scolj ai canoni degli Apostoli da Giov. Quintin, Parigi 1558; quindi la traduzione latina delle sue illustrazioni su i decreti de' Concilj per Ant. Salmatia, Milano 1613: in seguito questa traduzione col testo greco, Parigi 1618: finalmente anche i suoi commentarj sulle lettere canoniche, Parigi 1622. I commentarj di Balsamone apparvero dapprima in traduzioni latine, l'una di Genziano Hervet, Parigi 1561, e l'altra di Enrico Agileo, Basilea 1561 fol. Cristoforo Justeau pubblicò quindi il Nomocanone con gli scolj nella lingua originale e nella versione fattane da Agileo, Parigi 1615. Poco dopo fu pubblicata, ma sulla scorta di cattivi manoscritti, la collezione intiera coi commentarj greci e la traduzione di Hervet sotto il titolo seguente: *Canones SS. Apostolorum. Conciliorum generalium et provincialium, SS. Patrum epistolæ canonicæ. Præfixus Photii Nomocanon. Omnia cum commentariis Theodori Balsamonis. — E bibl. Jo. Tilii.* Lutet. Par. 1620. fol. La edizione del Nomocanone con gli Scolj fatta da Justeau è stata inserita da suo figlio, ma con delle correzioni, anche nella biblioteca di gius Canonico da esso pubblicata nel 1661. La gran collezione senza il *Nomocanon* è stata di nuovo pubblicata sopra assai buoni manoscritti da Beveridge nel suo Synodikon (1672), dove egli ad ogni passo del testo fa succedere prima il commentario di Balsamone, poi quello di Zonara. Sicchè in tutte queste edizioni si hanno ad un tempo le collezioni di

§. 78. — c) *Estratti delle collezioni dei Canoni.*

Per agevolare lo studio del Diritto furono composti anche degli estratti delle collezioni canoniche *c*). Un compendio (*Epitome*) di questo genere forse esisteva già, sotto il nome di Stefano di Efeso, nel quinto secolo *d*): a questo si aggiunsero ora gli estratti di altre parti posteriormente inserite nelle collezioni canoniche. Un compendio così accresciuto è stampato sotto il nome del Maestro e Logoteta Simeone *e*): l'ordine di esso avvicinasi a quello seguito da Zonara e da Balsamone. La *Synopsis* stampata sotto il nome di Aristeno *f*) contiene la stessa materia; soltanto l'ordine è diverso, e concorda più con quello indicato da Fozio nella sua prefazione. Questa *Synopsis* fu in seguito anche accresciuta e corredata di Scolj da Alessio Aristeno intorno al 1160 *g*). Finalmente si fecero degli estratti anche delle lettere canoniche e di altre sorgenti, e si aggiunsero a cotest'opera *h*). Un'altra *Synopsis* compose Ar-

Fozio stesso, ma con le variazioni ed aggiunte in allora in corso. Gio. Christof. Wolf ne' suoi *Anecdota græca sacra et profana*, T. IV. p. 113, dà la collazione del Synodikon di Beveridge con tre MSS.

c) Notizie più esatte in proposito ce le somministra Biener, *de collect. can. Eccles. Græc. p.* 32—36. J. W. Bickell. negli annali della letteratura giuridica tedesca in generale, Vol. X. Erlangen. 1829. pag. 164—169. Siccome non si hanno notizie abbastanza sicure per classare questi estratti secondo la loro data sotto epoche fisse, così noi gli presentiamo qui tutti messi insieme.

d) Ballerini, Part. I. Cap. I. n. VIII. (Galland. T. I. p. 245), Zachariae, §. 22. n. 1.

e) Zachariae, §. 51. n. 3. Trovasi presso Justell. T. II. p. 710—748. Le congetture che dal suo nome si son tratte sulla epoca della sua confezione mancano affatto di fondamento.

f) Zachariae, §. 51. n. 5. Trovasi presso Justell. T. II. p. 673—709. Il nome di Aristeno apposto a cotesta Raccolta è falso, come ha dimostrato anche Beveridge. Esso non ha fatto che i soli Scolj.

g) Questa Sinopsi accresciuta insieme cogli scolj, è stata inserita da Beveridge nella prima parte del Synodikon, ma per frammenti soltanto, di sorte-chè sotto ogni canone, dopo i commentarj di Balsamone e Zonara, trovansi e lo estratto ed i suoi scolj. In tal guisa la distribuzione si è dovuta adattare su quella di Zonara.

h) Zachariae, §. 51. n. 9. Questi estratti trovansi senza numerazione di pagine in Beveridge, nel secondo volume, subito dopo le lettere canoniche.

senio monaco del monte Athos circa l'anno 1256, giovandosi a quest'oggetto, in parte delle usuali collezioni canoniche, in parte ancora della Raccolta di LXXXVII Capitoli *i*). Inoltre Costantino Armenopolo scrisse, verso il 1350, un Compendio (*Epitome*) del Diritto ecclesiastico in sei sezioni, per il quale, secondo l'analisi che ce ne fa egli stesso nella prefazione, egli si servì della collezione di Fozio rifusa da Zonara, omettendone però alcuni brani *k*). Qui vuolsi pur rammentare la scompigliata Raccolta d'Autore ignoto pubblicata sotto il nome di *Nomocanon l*).

§. 79. — d) *Syntagma di Matteo Blastares.*

La pratica ecclesiastica abbisognava però anche di un'opera più estesa, nella quale il Diritto vigente fosse esposto in una forma più comoda che nella Collezione di Fozio e nei commentarj ad essa. E tale è il Syntagma di Matteo Blastares composto verso il 1335. Esso è diviso in capitoli, ora più lunghi ora più brevi, disposti per ordine alfabetico secondo la principale parola ossia il sostantivo della loro rubrica, e precisamente così, che sotto ciascuna lettera cominciano di nuovo i numeri dei capitoli. In ogni capitolo viene da prima un estratto delle Leggi ecclesiastiche relative alla materia trattatavi, quindi un estratto delle civili analoghe: rispetto a quest'ultime però non è per regola indicata la sorgente onde sono prese, la quale per conseguenza non si può con certezza determinare. Le prescrizioni ecclesiastiche sono attinte dalle ordinarie collezioni canoniche *m*). Questo Syntagma venne in gran credito presso il

i) Essa è stampata presso Justell. T. II. p. 749—84. Una collezione (*Sylloge*) del Cartofilace Arsenio ed una *secunda collectio canonum* del medesimo, son rammentate da Nic. Comnenus, *Prænotion. mystagog. ex iure canon. p.* 192. 210. 219.

k) Zachariae, §. 51. n. 11. Trovasi soltanto in Leunclav. *Iur. Græc. Rom. T. I. Lib. I.*

l) Essa fu edita nel 1677 con una traduzione e note in: J. Cotelerii, *Monumenta Ecclesiæ Græc.* T. I.

m) Zachariae, §. 51. n. 10. Questo Sintagma trovasi soltanto in Beveregg. T. II. P. II. Una parte di esso, che probabilmente trovossi copiata a parte, fu pubblicata dal Leunclav. *Iur. Græco-Rom. T. I. Lib. VIII.*

Clero, di che fan fede le molte copie che se ne trovano. Nella più parte dei MSS. si trova aggiunta un'Appendice di piccole opere allora in corso, la quale proviene dallo stesso Blastares.

§. 80. — e) *Stato attuale.*

La Collezione di Fozio cogli Scolj di Balsamone ed il Sintagma di Matteo Blastares, restarono in uso anche sotto la Turchesca dominazione, sol che tanto l'una che l'altra delle due opere si chiamò d'ordinario *Nomocanon*, od anche, per metafora, Πηδάλιον, che viene a dire timone o qualche cosa di simile. Parimente la Collezione ed interpretazione di Zonara mantenne la sua ecclesiastica autorità. Queste ed altre sorgenti furono pella massima parte diffuse per via di copie manoscritte: purnonostante si fecero anche venire dall'Occidente le edizioni stampate dal Beveridge, e dal Leunclavio *n*). Da questi materiali si composero ancora, sino al XVIII secolo, diverse traduzioni in greco moderno, Estratti e Manuali a comodo del Clero, parecchi dei quali sono stati stampati anche in Venezia *o*). Un estratto che trovasi in molti MSS. è il *Nomocanon* di Manuele Malaxus *p*) terminato, secondo che ce ne dice la Prefazione, nell'anno 1561. Un'Epitome composta da Cristoforo Monaco comparve in luce nel 1798 dalla Tipografia Patriarcale *q*). Finalmente nel 1800, ad istigazione del Patriarca e del Sinodo, fu intrapresa una gran Collezione a stampa *r*). Questa contiene l'antico testo greco, preso dal Beveridge, di tutti i Canoni conciliarj e dei SS. Padri riconosciuti da Fozio e Zonara in poi, e, per lo più, secondo l'ordine dello stesso Zonara. A cotesti canoni è aggiunta la interpretazione di autentici commentatori rifatta in

n) Zachariae, §. 54.
o) Zachariae, §§. 55. 56.
p) Zachariae, §. 55. n. 2.
q) Zachariae, §. 56. n. 7.
r) Kopitar ha dato per il primo delle esatte notizie su questo punto negli *Annali della letteratura*, vol. XXIII. (Wien. 1823). pag. 220. 221. vol. XXV. (Wien. 1824) pag. 152—157. Biener. *de collect. canon. Eccles. Græc.* p. 39—43.

greco moderno, e principalmente quella di Zonara, di Balsamone, talora quella di Aristeno, vale a dire la *Synopsis* ad esso attribuita; spesso quella di un anonimo, sotto la quale però non si può intendere altro che appunto gli Scolj di cotesto Aristeno. Nella interpretazione si è avuto inoltre riguardo ai canoni di quei Padri, i quali, sebbene non confermati da verun sinodo ecumenico, riscuotevano pur tuttavia antica considerazione, ed in questo numero sono principalmente le piccole opere che d'ordinario andavano aggiunte al *Syntagma* di Blastares (ved. sopra §. 79). Dalle antiche compilazioni del Diritto civile si prese nella interpretazione soltanto ciò che concordava coi canoni. A tutto questo si aggiunsero finalmente varie appendici, tra le quali anche dei formularj per gli atti ecclesiastici *s*). Su questa e sulle altre Collezioni si fonda anche attualmente il Diritto della Chiesa Greca.

§. 81. — 2) *Storia del Diritto ecclesiastico Russo.*

a) *Nei tempi antichi.*

Probabilmente, insieme colle altre greche istituzioni, fu nella Chiesa Russa introdotta ancora la Collezione di Fozio, e precisamente nell'idioma suo originale, posto che da principio gli ecclesiastici erano per lo più in quel paese Greci di nazione. Si vuole però, che già nel secolo XI vi sia esistita ancora la traduzione di un

s) Questa collezione è stata stampata in Lipsia sotto la direzione di Teodorito Monaco del monte Ato, a spese degli associati. Gli esemplari di essa sono assai rari, per la ragione che gli editori portarono seco in Grecia tutta la edizione. Il suo titolo è: Εἰς δόξαν Πατρὸς, Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἑνὸς Θεοῦ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ τῆς νοητῆς νηὸς, τῆς μιας, ἁγιας, καθολικῆς, καὶ ἀποστολικῆς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησίας· ἤτοι ἅπανιες οἱ ἱεροι και Θεῖοι Κανόνες, τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, των ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν τοπικῶν καὶ τῶν κατὰ μέρος Θείων πατέρων. Ἑλληνιστὶ μὲν, χάριν ἀξιοπίστιας, ἐκτιθέμενοι, διὰ δὲ τῆς καθ' ἡμᾶς κοινοτέρας διαλέκτου, πρὸς κατάληψιν τῶν ἁπλουστέρων ἑρμηνευόμενοι παρὰ Ἀγαπίου ἱερομοναχοῦ, καὶ Νικοδήμου μοναχοῦ. — Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βραϊτκοπφ καὶ Αἱρτελ. Αω (1800) Fol.

Nomocanon *t*). Più tardi (1274) Cirillo II Metropolitano di Kiew, pubblicò in un Concilio di Wladimir una traduzione della Raccolta di Zonara che egli avea ricevuta da Swiatislao Principe di Bulgaria (1270). Da cotesta epoca in poi s'incontrano frequentemente Collezioni di leggi ecclesiastiche in lingua slava. I manoscritti che se ne hanno, dividonsi in due classi. Gli uni si attengono a Zonara, sì per riguardo al testo come riguardo al piano: se non che gli Scolj aggiuntivi sono per lo più quelli di Aristeno, sol mescolati qua e là colle illustrazioni di Zonara medesimo. Gli altri contengono come elemento predominante la *Synopsis* stampata sotto il nome di Aristeno insieme cogli Scolj dello stesso; qualchevolta però danno i canoni nell'intero e non abbreviato loro contesto unitamente agli Scolj di Zonara. Nessuna pertanto di queste due classi presenta la collezione genuina di Zonara o di Aristeno, nè è possibile di precisare come cotesta mescolanza siasi formata *u*). Vuolsi che una nuova traduzione di un *Nomocanon* portato da Costantinopoli in Russia sia stata fatta da Cipriano Metropolitano di Mosca († 1406) *v*). Anche il *Syntagma* di Blastares fu tradotto in slavo. Oltre tutte queste collezioni mutuate dai Greci, ebbe pure la Chiesa Russa varie sorgenti di Gius tutte sue proprie. A questa categoria appartengono primieramente i privilegj e gli editti dei Granduchi: i più antichi tra i quali non si sono conservati nella primitiva loro forma *w*). Gli editti posteriori, specialmente le dispo-

t) Biener, *de collect. can. Eccles. Græcæ.* p. 51. 52.; Strahl, *Gelehrtes Russland* (Leipzig. 1828) pag. 74.

u) Biener, p. 53—58.

v) Biener, l. c. p. 58, Strahl, *Gelehrtes Russland.* pag. 73.

w) Si possiede ancora, a dire il vero, un Nomocanon di Wladimir (993), un Editto di Jaroslaw su i tribunali ecclesiastici (1051), e la rinnuovazione di queste due leggi per opera di Wassilj Dimitrijewitsch (1493). Ma questi documenti sono stati inventati dietro le vecchie leggende e sulle istituzioni esistenti. Essi debbono considerarsi sotto lo stesso punto di vista delle false decretali del Regno Franco. Delle autorità più speciali in proposito ci vengon somministrate da Biener, *de collect. can. Eccles. Græc. p.* 51. Strahl, *Beiträge zur russischen Kirchengeschicte* (Halle 1827) pag. 6. 10. 21. Idem, *Geschichte der russischen Kirche* (Storia della Chiesa Russa), part. I. (Halle 1830) pag. 83—95.

sizioni sulla giurisdizione dei Vescovi, furono di nuovo confermati nell'Uloschenia, o Diritto Patrio di Ivan III Wassiliewitsch (1498) e nel Sudebnik, o Codice di Ivan IV Wassiliewitsch (1550). Altre Sorgenti di gius proprie della Chiesa Russa furono le prescrizioni che i Metropolitani emanarono, or nelle loro lettere canoniche *x*), or nei concilj *y*).

§. 82. — b) *Stato attuale*.

In Russia sono oggi principalmente in uso due Collezioni. L'una è un Manuale del *Nomocanon* contenente degli estratti dei canoni conciliari e dei SS. Padri per l'uso giornaliero degli ecclesiastici *z*); l'altra è quella stampata a Mosca nel 1649 e 1650, la quale venne poi nel 1653 distribuita dal Patriarca Nicone alle Chiese dell'Impero colla inserzione di alcuni fogli ristampati *a*). Ella s'intitola Kormezaja Kniga, che vuol dire: Il libro per il Pilota, titolo che in generale dal XIV secolo in poi s'incontra spesso sulle canoniche Collezioni. È messa insieme dalle più antiche Raccolte slave mentovate di sopra e precisamente così, che gli Editori hanno, come si può riconoscere dalle stesse loro deposizioni, fatto uso di molti MSS. della Categoria di Aristeno e di uno di quella di Zonara. In quanto essa riguarda il Diritto ecclesiastico, è divisa in LXX Capitoli, dei quali XLI entrano nella prima parte, la quale contiene i canoni degli Apostoli, i Concilj e le lettere canoniche. Gli altri XXIX formano la parte seconda, in cui sono raccolte Leggi degli

x) Entra in questo numero l'epistola canonica del Metropolitano Giovanni I (1080) al Monaco Giacob: Strahl, *Geschichte der russischen Kirche*, part. I. pag. 114.

y) Il più importante Concilio fu quello di Cirillo II (1274), Strahl, *Gelehrtes Russland* p. 47. — Idem, *Geschichte der russischen Kirche*, T. I. §. 260.

z) Ella fu stampata a Kiew nel 1620. 1624. e 1629., in Mosca nel 1639, e in Lemberg nel 1646.

a) Ne parlano per minuto Kopitar nei suoi *Annali di letteratura*, vol. XXIII. (Wien. 1823) pag. 220—274. vol. XXXIII. (Wien. 1826) pag. 288—90.; Biener, *de collect. can. Eccles. Græc.* 60—72. Un'altra opera assai profonda su questa Raccolta, ma difficile a consultarsi per causa della lingua, è la seguente: Rosenkampff, *Obozrjenije Kormesej knigi.* Mosk. 1829, 8.°

Imperatori Bizantini e varie dissertazioni sopra materie canoniche. La prima parte è preceduta da parecchie notizie storiche relative alla Chiesa Greca e Russa, e dal *Nomocanon* di Fozio in quattordici titoli, senza per altro gli estratti delle costituzioni imperiali: cotesti estratti sono invece raccolti in compendio nella seconda parte al cap. 44. In fine della Collezione segue un avviso al lettore sul titolo e sulla edizione dell' opera, quindi lo Editto e la donazione di Costantino a S. Silvestro, ed un trattato polemico contro i Latini. Anche in altri luoghi dell'opera s' incontrano stranissime osservazioni contro la Chiesa Latina, quali correvano pegli antichi scritti polemici dell' Oriente. Nulladimeno cotesta Collezione riscuote anche presentemente grande considerazione, non solo nella Chiesa, ma sì eziandio presso i Tribunali secolari *b*). Le sorgenti moderne del Dritto canonico Russo hanno per base il Regolamento ecclesiastico di Pietro il Grande (1721); per il quale il Santo Sinodo fu sostituito al Patriarcato *c*). Ad esso fanno ora seguito le molte Ukasi emanate da cotesta epoca in poi sopra materie ecclesiastiche. Anche il secondo tomo delle Pandette del Diritto civile Russo, il quale contiene il Diritto sul matrimonio, appartiene a questa serie *d*).

§. 83. — 3) *Sorgenti del Diritto ecclesiastico nella Servia, nella Bulgaria e nella Valachia.*

Avevano appena i Serviani fondato un nuovo Regno nella Mesia superiore (630–640), che in questa nuova sede abbracciarono il

b) Nuove edizioni ne apparvero a Mosca nel 1787. 1804. 1816. Contengono queste alcuni leggieri cambiamenti che si trovano notati innanzi la prima parte. Anche la setta conosciuta sotto il nome degli Antichi credenti o de' Raskolniki, ne procurò una edizione a Varsavia nel 1786.

c) Cotesto Regolamento fu dapprima pubblicato in russo e in tedesco a Pietroburgo nel 1721, poi ristampato a Dansica nel 1725. 4.°, la quale ristampa trovasi ancora nella Statistica di Achenwall pag. 451. A Pietroburgo ne fu pubblicata a stampa una traduzione latina nel 1785. Questo Regolamento in fine trovasi anche in Haigolds, *Beiträge etc. Part. I. pag.* 147.

d) Biener, *de collect. can. Eccles. Græcæ pag.* 6. 7., fornisce notizie più precise su coteste Pandette.

Cristianesimo. Delle loro prime Collezioni di Dritto nulla ci è noto a dir vero; ma non è per questo men certo, avere essi fatto uso delle medesime traduzioni slave ricevute nella Russia *e*). In seguito venne in voga più specialmente il *Syntagma* di Matteo Blastares, del quale si hanno molte traduzioni slave con ortografia serviana. Dal medesimo si compose ancora un Estratto sotto il titolo di *Zakonnik*, il quale fu copiato insieme con altri estratti di canoni. Un MS. del XIV secolo contiene una copia di cotesto *Zakonnik*, dietro di esso un compendio del Codice Giustinianeo, e poi le leggi del Re Duschan dell'anno 6857 (1349). S'incontrano ancora nei manoscritti, dei Nomocanoni corrispondenti al Manuale stampato in Russia *f*). — I Bulgari, che fino dal 680 si erano stabiliti nella Mesia inferiore, ricevettero, probabilmente all'epoca stessa della loro conversione (865), una traduzione slava della Raccolta autentica di Giovanni Scolastico *g*). Ma dopo che la Bulgaria fu divenuta provincia greca (1018), vi furono senza dubbio introdotte anche le altre raccolte. — La Valachia finalmente, addivenuta nel XIII secolo un Regno indipendente, ebbe nel 1652 una Collezione canonica stampata nella lingua nazionale *h*). Ella si divide in due parti: la prima, in 417 capitoli, è una traduzione del *Nomocanone* di Manuele Malaxus di sopra mentovato (§. 80). La seconda, intitolata *Nomocanon*, comprende i canoni degli Apostoli, dei Concilj, di S. Basilio e di altri Padri contenuti nella *Synopsis*, insieme con gli Scolj di Aristeno. Le due opere originali greche non avevano

e) Secondo Kopitar vi è persino la presunzione, che dei brani della Kormczaia Kniga Russa provengano dall'Arcivescovo Serviano Daniele, morto nel 1340. *Wiener Jahrbücher* (Annali Viennesi) vol. XXIII. pag. 229.

f) Queste notizie si fondano sulle Comunicazioni (*Mittheilungen*) di Schaffarik negli Annali Viennesi T. LIII., foglio di annunzj pag. 34—43, Maciejowski, *Storia del Diritto Slavo tradotta* (dallo slavo in tedesco) da Buss, Part. I.

g) Il MS. di questa traduzione è descritto da Biener, *Collect. can. Eccles. Græc.* §. 10.

h) Zachariae, §. 57. n. 2. Le prime notizie precise su cotesta Collezione furono date da Kopitar negli Annali Viennesi, T. XXV. pag. 158—168. T. XXXIII. pag. 290. Biener, *de collect. can. Eccles. Græc.* p. 43—46.

nulla affatto di comune tra loro, e per errore soltanto furono qui riunite come due parti di una medesima Collezione.

§. 84. — III. *Storia del Diritto ecclesiastico occidentale.* A) *Dal quinto fino al nono secolo.* 1) *Sorgenti sciolte.*

Il Concilio di Nicea (325) era stato subito riconosciuto universalmente anche nell'Occidente. Al contrario i canoni disciplinari del Concilio di Costantinopoli (381), il quale anche in rapporto al dogma non ottenne che grado a grado l'autorità di Sinodo ecumenico, non vennero formalmente ricevuti nella Chiesa Romana *i*), ma vi furono solo tacitamente ridotti alla pratica coll'ajuto delle collezioni private *k*). Degli otto canoni del Sinodo d'Efeso (431) non si fece nell'Occidente conto veruno, giacchè non contenevano che delle disposizioni transitorie intorno a Nestorio: ma in vece loro furono accolte nella Collezione dei canoni due lettere di S. Cirillo a Nestorio, state lette ed approvate nel Concilio, la prima delle quali termina con dodici anatemi *l*). Circa al Concilio di Calcedonia (451) insorsero singolari complicazioni per questo, perchè ai XXVII canoni colà emessi in comune, gli Orientali ne aggiunsero tre altri, fra i quali il primo (il XXVIII), che appoggiandosi al terzo canone di

i) Ballerini, Part. II. Cap. I. §. II. (Galland. T. I. p. 306—9).

k) Il Codice greco che ha servito di testo alla così detta *Prisca*, conteneva dopo il Concilio di Calcedonia i Canoni di Costantinopoli distribuiti in quattro numeri, ma frammischiati con delle indicazioni erronee attinenti, non a cotesto concilio, sibbene a quello di Calcedonia. Leonis Magni *Opera, edit.* Baller. T. III. col. 553. Dionisio ha raccolto i medesimi quattro canoni, solo che il secondo ed il terzo sono riuniti sotto uno stesso numero. Giovanni Scolastico ne dà un quinto ed un sesto di più, e nella gran Raccolta di Fozio se ne trova anche un settimo.

l) Trovasene la prima traccia in un Estratto di canoni, l'autore del quale dee aver avuto sott'occhio un Codice, dove, sotto il nome del Concilio di Efeso, era riportata la lettera di S. Cirillo con gli anatemi. Ballerini, Part. IV. cap. IV. n. X. (Galland. T. I. p. 589). Le due lettere sono inserite sotto quel nome nella Collezione spagnola attribuita al Vescovo Isidoro, Ballerini P. III. cap. IV. §. II. (Galland. T. I. p. 504). Da cotesta raccolta passarono nel nono secolo in quella aumentata di Dionisio. Ballerini, Part. III. Cap. II. n. V. VI. (Galland. T. I. p. 488. 489).

Costantinopoli, conferiva dei diritti speciali al Vescovo di cotesta Metropoli. Per la opposizione fatta dal Papa, cotesti tre decreti non furon mai ricevuti nelle Collezioni canoniche dell'Occidente, ed in quelle dell'Oriente ben tardi *m*). Il quinto (553) e sesto (680) Concilio ecumenico non emanarono canoni. Il settimo (787) fu conosciuto nell'Occidente principalmente per la traduzione che ne fece Anastasio nel IX secolo. Questi fu pure l'autore della versione latina dell'ottavo Concilio ecumenico (896), al quale egli assistè in persona. Ma nello intervallo si aprì una nuova ed importante sorgente di Diritto nei decreti e nelle lettere che i Vescovi di Roma emanavano, ora in risposta ad interpellazioni avanzate loro, ora di proprio moto ai Vescovi di diversi paesi, sopra argomenti della ecclesiastica disciplina *n*). La diffusione delle medesime si effettuò per cooperazione dei Vescovi ai quali erano state da prima indirizzate *o*). Dopo il quinto secolo però furono anche inserite nelle Raccolte dei canoni *p*) ed in generale parificate ai decreti dei Concilj *q*).

§. 85. — 2) *Collezioni delle sorgenti*. a) *In Italia*. α) *Raccolte delle Leggi ecclesiastiche*.

Nella seconda metà del quinto secolo già esisteva in Italia la traduzione di una Raccolta greca di canoni, conosciuta attualmente sotto

m) Nella Prisca sono compresi i XXVII canoni di Calcedonia, poi quelli di Costantinopoli, e dietro questi, come se ne facesse parte, il canone XXVIII di Calcedonia. La Raccolta di Dionisio, e quella pure dello stesso Giovanni Scolastico contengono solamente quei XXVII canoni. La Collezione di Fozio è la prima che ne offre trenta.

n) Ved. §. 19. not *r. s. t.*

o) Siricius, *epist. I. ad Himer. Tarrac. a.* 385. *c.* 20. (15)., Innocent. I *epist. II. ad Victric. a.* 404. *c.* 1. *epist. XXIV. ad Alexandr. Antioch. a.* 415. *c.* 4. (3), Zosimus, *epist. IX. ad Hesych. a.* 418. *c.* 4. (2), Leo M. *epist. CLIX. ad Nicet. Aquil. c.* 7. *ed. Baller.*

p) Lo provano l'antica Collezione gallicana e le tre Raccolte italiche, delle quali sarà parola all'istante. Falso è pertanto ciò che Spittler ed altri dietro di lui francamente assicurano, che le decretali sono state inserite per la prima volta da Dionisio nelle Raccolte canoniche.

q) *Præfatio collect. Hispan. c. a.* 633. (Galland. T. I. p. 504). « Subjicientes etiam decreta præsulum Romanorum, in quibus pro culmine sedis Apostolicæ non impar conciliorum exstat authoritas ».

il nome di *Prisca* (§. 67). Poco dopo di essa però tre altre Collezioni vennero in luce, le quali, fra le altre cose, diversificarono da cotesta in ciò, ch'esse non accolsero solamente canoni di concilj, ma sì eziandio decretali pontificie *r*). Rispetto ai canoni Niceni la prima di coteste tre Collezioni fa uso di una versione affatto speciale, per gli altri di quell'antica Italica; le altre due fanno uso ora di questa, ora dell'antica spagnola. A queste tenne dietro la Collezione che il Monaco Dionisio *s*) compilò in Dalmazia per Stefano Vescovo di Salona *t*). Nella forma che questa prese nella seconda sua rifusione *u*) essa contiene prima di tutto la raccolta dei cinquanta canoni apostolici tradotti dal greco; quindi, attaccando con una nuova numerazione, i canoni di Nicea, di Ancira, di Neocesarea, di Gangra, di Antiochia, di Laodicea, e di Costantinopoli sotto 165 numeri progressivi, come trovava nel Codice greco ch'egli traduceva (§. 66): poi, sotto nuovi numeri, i XXVII canoni di Calcedonia tradotti da un altro manoscritto: finalmente i XXI canoni di Sardica copiati dall'originale latino, ed in 138 numeri gli Atti del Concilio Cartaginese del 419, nei quali erano inseriti anche i Decreti di Sinodi Affricani anteriori (§. 87). Più tardi compilò Dionisio un'altra Collezione, la quale comprende i decreti dei Vescovi di Roma quanti potè rinvenirne. Ora, poichè essa termina con Anastasio II († 498), e poichè, secondo la prefazione, doveva comprendere solamente i Decreti di Papi già defunti, bisogna che tal Raccolta sia stata composta sotto Simmaco (498-514). E siccome inoltre dalla stessa prefazione rilevasi, che a cotesta epoca la prima Collezione era terminata da lungo tempo, così da ciò si arguisce ancora, presso a poco, l'epoca in cui venne in luce. Se questa collezione fu fatta in Roma, lo che a dir vero è probabile ma non

r) L'una collezione è contenuta nel *Cod. Vat. Regin.* 1997, l'altra nel *Cod. Lucan.* 88. e *Colbert.* 784. la terza nel *Cod. Barber.* 2888. e *Vatic.* 1342. Ballerini, Part. II. Cap. IV. VI. VII. (Galland. T. I. p. 379—87. 389—400).

s) Ballerini, Part. III. Cap. I. (Galland. T. I. p. 471—81).

t) *Dionysii exigui præfatio,* Cassiodor. *de divin. leotion. c.* 23.

u) La collezione nella sua prima giacitura è conservata nel *Cod. Vatic. Palat.* 577. Ballerini, Part. III. cap. I. §. III. (Galland. T. I. p. 481—84).

certo, non si può, nel determinare cotesta epoca, rimontare oltre l'anno 496 (l'anno della morte di Gelasio), poichè Dionisio, come egli stesso dice, non vide mai questo papa, ed in conseguenza egli non viveva ancora a Roma sotto il pontificato di lui. Dopo quelle due Collezioni Dionisio ne fece finalmente, ad istigazione del Papa Ormisda, anche una terza, la quale doveva contenere solamente i Decreti conciliari greci, e precisamente in colonne divise, col testo e la traduzione a fronte: questa raccolta però è andata perduta *v*). Qualche tempo dopo fu da un tal Teodosio Diacono fatta una nuova raccolta, la quale contiene principalmente Decreti conciliari, ed in cui per i canoni greci si fece uso, ora dell'antica versione spagnola, or della Dionisiana, ed anche poi della terza rammentata di sopra al §. 67 *w*). Un'altra Collezione finalmente, la così detta *Avellana* o *Avellanica*, che venne in luce verso la metà del VI secolo, si distingue per la sua dovizia di storici documenti *x*). Tutte queste Collezioni furono però ben presto supplantate dalle due prime Dionisiane *y*): con tutto ciò la prima subì nel suo interno molti cambiamenti e addizioni. Anche alla seconda si aggiunse, subito dopo la morte di Simmaco, un'Appendice di Decreti, ch'erano sfuggiti a Dionisio, oppure stati emanati dopo il suo lavoro; una seconda appendice ricevè poi probabilmente sotto Gregorio II († 731). Finalmente cotesti supplementi furono incorporati per ordine cronologico nella stessa Collezione. Lo stato di quelle due Raccolte Dionisiane nell'VIII secolo si mostra particolarmente nel Codice di cui Adriano I fece un presente al Re Carlo (774) *z*). Più tardi vi si trovano due brani di

v) La notizia di questa Collezione è fondata sulla prefazione dello stesso Dionisio ritrovata in un MS. a Novara. Biener, *de collect. can. Eccles. Græc. p.* 11.

w) La descrizione secondo il *Cod. Capit. Veron.* 55. ce la somministrano i Ballerini, Part. II. cap. IX. (Galland. T. I. p. 403—9).

x) La descrizione di essa secondo i MSS. ce la danno i Ballerini Part. II. cap. XII. (Galland. T. I. p. 449—63).

y) Già Cassiodoro attesta, che la Chiesa Romana si serve principalmente di queste.

z) Ballerini, Part. III. Cap. II. (Galland. T. I. p. 485—88). Di questo genere erano i MSS. della Chiesa di Colonia, secondo i quali Hartzheim ha

più *a*), cioè un Concilio apocrifo di Silvestro, e, sotto il nome di canoni Efesini, le due sopra mentovate lettere di S. Cirillo a Nestorio *b*). Fu fatta ancora una collezione a parte di molti e varj documenti, sì autentici che apocrifi, i quali non si trovano presso Dionisio, ed aggiunta alla raccolta Dionisiana delle Decretali, quale essa circolava nell'ottavo secolo *c*). Vuolsi finalmente far qui menzione anche di una singolar Collezione del settimo o dell'ottavo secolo. Questa, dopo la lettera di Dionisio a Stefano ed i canoni Apostolici, contiene gli Statuti dei Vescovi di Roma da Lino in poi: ma delle costituzioni dei Papi più antichi fino a Siricio, le quali non esistevano più, essa dà soltanto il contenuto succintamente ed in forma storica, e per lo più da notizie ch'ella trovava su questo punto nel così detto ed a tutti noto Pontificale Romano. Seguono poi le lettere dei Papi posteriori estratte per la maggior parte da Dionisio *d*).

§. 86. — β) *Leggi secolari.*

Verso l'epoca in cui cessò in Occidente la Romana dominazione, il Gius Civile riposava per la massima parte sugli scritti dei Giurecon-

pubblicata la prima parte della Collezione di Dionisio, *Conc. Germ. T. I. p.* 131—235, Hartzheim, *Catalogus codicum mss. bibliothecæ Ecclesiæ Colon. p.* 63. 64. Un'altra ristampa della Collesione canonica di Dionisio, secondo un Codice di Chiemsee dell'ottavo secolo, trovasi in Amort, *Elementa iur. canon. veter. et moderni* (Ferrar. 1763. 3 vol. 4.°) T. I. p. 1—148.

a) Ballerini, Part. III. Cap. II. (Galland. T. I. p. 488—91). Il testo della Decretale di Leone IV. (c. 1. D. XX), al quale si riportano i Ballerini, non è peraltro sicuro, ma completato dai Correttori romani.

b) La prima edizione fu fatta su d'un manoscritto di questa specie: *Canones Apostolorum, veterum conciliorum constitutiones, decreta pontificum antiquiora* ed. Jo. Wendelstein, Mogunt. 1525. fol. Il *Codex canonum vetus Ecclesiæ Romanæ*. Paris. 1609. non è, per così dire, che una riproduzione della medesima. Una edizione corretta ed accresciuta esser doveva la seguente: *Codex Canonum vetus Ecclesiæ a Franc. Pithoeo ad veteres manuscriptos Codices restitutus et notis illustratus. Ex Biblioth. ill. Claudii le Pelletier.* Paris 1687. fol. Le edizioni di Chr. Justeau 1628. 8.° 1643. 8.° e dietro queste la *Biblioth. iur. can.* T. I. p. 101., presentano diversi piccoli cambiamenti arbitrarj.

c) Ballerini, Part. III. Cap. III. (Galland. T. I. p. 491—500).

d) Questa Raccolta è stampata in Zaccaria, *Dissertazioni varie italiane a storia ecclesiastica appartenenti*, Rom. 1780. 8.° Tom. II. Diss. IV., e quindi nella edizione Magontina di Galland. T. II p. 682—743.

sulti, sull'uso pratico dei quali nel fôro erano prescritte certe regole (*); inoltre sugli Editti imperiali raccolti nel Codice di Teodosio II e su i Rescritti degl'Imperatori riuniti in due altri codici (**). Questo stato di cose non soffrì nissun violento cambiamento per la invasione Germanica (476); mentre non solamente i sudditi di nazione Romana, ma il Clero ancora e la Chiesa continuarono ad esser giudicati nei tribunali secondo il Gius Romano (***). Dopo la riconquista d'Italia fatta da Giustiniano (554) furono, in luogo delle sorgenti mentovate, introdotte le Collezioni e le Novelle di cotesto Imperatore, le quali vennero per ciò in uso anche tra'Cherici ed alla stessa Corte Papale. Solamente invece delle Novelle originali si fe' uso quasi generalmente del compendio latino delle medesime (*Epitome Novellarum*) composto verso il 556 da Giuliano in Costantinopoli. Questo sistema non subì più verun cambiamento neppure nelle parti occupate dai Longobardi nel 568, e dopo che i loro Re, incominciando da Grimoaldo, ebbero abbracciato la fede cattolica (670), sostennero anche coi loro Editti le prescrizioni della Chiesa.

§. 87. — b) *Collezioni nell'Affrica.*

I soli canoni di Concilj stranieri ricevuti nell'Affrica furono quelli di Nicea, e precisamente nella traduzione che il Vescovo Ceciliano

(*) *Da tre Costituzioni di Costantino, una delle quali contenuta nel* Cod. Theod. (L. un. IX, 43), *altre due rimaste ignote sino al terzo decennio di questo secolo in cui furono ritrovate dal Ch. Prof. Clossius nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, e poi dalla più celebre Costituzione di Teodosio II e Valentiniano III conosciuta sotto il nome di* Legge sulle Allegazioni, o Legge citatoria. *Ved. del resto sullo stato delle sorgenti del Diritto civile in cotesti tempi* Savigny, Storia del Diritto Romano nel medio Evo. Tom. I. Cap. I. pag. 29., *della trad. Francese ed.* 2.ª. (Not. dell'Edit.)

(**) *Cioè nei Codici Gregoriano ed Ermogeniano.* (Not. dell'Edit.)

(***) *Su questo stato singolare del civile Diritto, designato coi nomi di* Diritto personale *o* Legge personale *in contrapposto a* Diritto territoriale, *verificatosi secondo Niebuhr in Roma stessa nei suoi principj e sino a che le tre razze fondamentali* Ramnes, Quirites o Tities, e Luceres *non vennero a fondersi in una, e rinnovatosi poi più modernamente in Oriente pei Greci caduti sotto la dominazione dei Turchi,* Ved. Savigny, *Storia del Diritto Romano nel medio Evo.* Tom. I. Cap. III. pag. 89, *della traduzione Francese,* ed. 2.ª. (Not. dell'Edit.)

avea di colà portata *e*). La disciplina ecclesiastica si formò quindi in coteste parti per mezzo dei Concilj nazionali, dei quali quello tenuto sotto Grato (348, o 349), un altro sotto Genetlio (390) e molti tenuti sotto Aurelio (393-429) si sono conservati *f*). Di una importanza particolare fu quello di Cartagine del 419, il quale nella prima seduta emanò subito XXXIII, o, secondo un'altra divisione, XL canoni, quindi inserì ne' suoi Atti anche i decreti dei sinodi tenuti sotto Aurelio dal 394 in poi, e con essi un estratto dei canoni redatti ad Ippona (393), che trovavasi inserito tra gli statuti del 394, e finalmente nella seconda seduta aggiunse altri VI canoni *g*). Lo stesso Concilio, per togliere di mezzo un dubbio, fece anche venire dall'Oriente una nuova traduzione dei Decreti Niceni. Ben presto però venner fuori anche vere e proprie Collezioni di canoni. La prima di esse pare che contenesse i decreti di Nicea secondo la traduzione antica ed i concilj Affricani anteriori ad Aurelio; la seconda i sinodi tenuti sotto Aurelio medesimo. Queste due Collezioni furono prodotte dallo Archivio ov'erano conservate in un Concilio tenuto a Cartagine nel 525. Una terza collezione, i materiali della quale possono riconoscersi nella posteriore Collezione spagnola dove essa fu inserita, della cui esistenza però si hanno già prove sulla metà del sesto secolo, conteneva otto Sinodi Affricani, tra i quali pure, sotto il titolo del IV Concilio Cartaginese del 389, un brano affatto estraneo di cui la patria è del tutto incerta *h*). Final-

e) Ballerini, Part. II. Cap. II. §. I. (Galland. T. I. p. 324).

f) I Ballerini coll'ordinario loro spirito ed acume hanno rischiarata la oscurità intorno alle sorgenti di diritto affricane, *de antiq. collect. canon. P. II. Cap. III.* (Galland. T. I. p. 334—78).

g) Sicchè gli Atti di questo Concilio formavano quasi una completa Raccolta nazionale. Dionisio gl'inserì nella sua Collezione (§. 85), ma mutilati, accresciuti di alcune addizioni e divisi in 138 numeri. Di là essi passarono, tradotti in greco, anche nelle Collezioni dell'Oriente (§. 73). Con questa traduzione accadde Chr. Justeau fe' stampare cotesta parte del Codice Dionisiano separatamente, come un Codice sinodale completo della Chiesa Affricana, sotto questo titolo anzi che no esagerato « *Codex canonum Ecclesiæ Africanæ*. Lut. Par. 1615. 8.°. In questa forma trovansi ancora in Justell. T. I. p. 305—469, ed in Mansi, *Conc.* T. II. col. 699—844. La ultima ristampa è in Bruns T. I. p. 155—202, e per giunta le indicazioni p. 398—402.

h) Questo pezzo porta anche nei MSS. il nome di *Statuta ecclesiæ antiquæ* e

mente comparvero anche delle compilazioni sistematiche. La prima fu la così detta *Breviatio* composta dal Diacono Fulgenzio Ferrando verso il 547. Ella consiste in un estratto di quasi tutti i decreti conciliari greci ed affricani ordinato per materie sotto una serie di CCXXXII numeri: in quanto ai concilj greci è presa per base l'antica versione spagnola *i*). Un altro lavoro di questo genere è la *Concordia* del Vescovo Cresconio, composta verso il 690. È costruita interamente sulle due Raccolte Dionisiane, solo che le parti di essa sono disposte, anzi che per ordine cronologico, per materie sotto CCC titoli, dei quali i primi LII vanno secondo la serie dei cinquanta canoni apostolici *k*). In testa all'opera, immediatamente dopo la prefazione, pose 300 brevi capitoli a modo d'indice, nei quali egli indicò la materia e le parti di ciascun titolo. Questi capitoli sono poi stati più tardi spesso copiati unitamente alle Raccolte di Dionisio, nelle quali pure si potevano ritrovare le loro citazioni, e finalmente stampati a parte, quasi un'opera indipendente, sotto il titolo di *Breviarium l*). L'ulteriore sviluppamento di cotesto stato di cose fu interrotto dagli Arabi, i quali fino al 707 tennero sotto la loro dominazione tutta l'Affrica cristiana.

. . . . . .

Statuta ecclesiæ Orientis. Sembra essere stato destinato ad un ristretto di disciplina ecclesiastica da doversi presentare ad Un che stava per essere ordinato Vescovo. Ballerini Part. II. Cap. III. §. IV. (Galland. T. I. p. 353—58). I Ballerini collo ajuto di diversi documenti ne hanno pubblicata una nuova edizione: *Leonis Magni opera, T. III. p.* 653., e dipoi Mansi *Conc. T. III. col.* 945. *T. VII. col.* 893.

i) Ballerini, Part. IV. Cap. I. (Galland. T. I. p. 571—78). Fu pubblicato per la prima volta da Francesco Pithou, Paris. 1588, 8.°; in seguito ne furono fatte diverse edizioni, tra le quali è da segnalare quella presso Justell. T. I. p. 448, Meermann, *Thesaur.* T. I.

k) Ballerini, Part. IV. Cap. III. (Galland. T. I. §. 582—87). La sola edizione a stampa si trova in Justell. Tom. I. App. pag. XXXIII. I MSS. di essa sono descritti da Henke, *Dissertat. de Cresconii concordia canonum*, Helmst. 1788. (*Opusc. acad. Lips.* 1802. *no. VI*). Binterim, *epistola catholica secunda*. Mogunt. 1824.

l) Esso comparve in luce per la prima volta unitamente alla *Breviatio* di Ferrando edita dal Pithou: in seguito più di una volta, ed ordinariamente insieme alla prefata *Breviatio*. Si trova anche in Justell. T. I. p. 456.

§. 88. c) *Collezioni in Spagna m).*

La Collezione usitata in Spagna conteneva, come si è notato di sopra, persino al quinto secolo solamente concilj greci, vale a dire in una versione particolare i canoni di Nicea, di Ancira, di Neocesarea e di Gangra; poi quelli di Sardica nel loro originale latino, finalmente, di nuovo in traduzione apposita, i canoni di Antiochia, di Laodicea, di Costantinopoli e di Calcedonia (§. 67). Però già nel sesto secolo si ebber colà Collezioni nelle quali, oltre alle materie accennate, trovavansi compresi anche dei concilj affricani, spagnoli e gallici, e decretali pontificie *n*). Una particolare considerazione ottenne accanto ad esse un compendio di disciplina ecclesiastica composto da Martino vescovo di Braga in Gallizia verso l'anno 572, principalmente secondo i Decreti dei concilj greci. Cotesto Compendio contiene LXXXIV capitoli divisi in due libri, il primo dei quali riguarda i Vescovi ed il Clero, il secondo i Laici *o*). Qualche tempo dopo da codesto compendio e da quelle Collezioni, non però senza porre a contributo anche dei Codici Gallici, si compose un rozzo Estratto in cui capitoli, canoni e decretali son riportati in succinto e solamente secondo il senso *p*). Ma nel settimo secolo venne in luce una nuova Collezione di gran lunga meglio ordinata *q*). Questa, sul

m) Delle Collesioni spagnole tratta Arevalo *in Opp. S. Isidori Hispalensis* (Rom. 1797), Tom. II. Part. III. Cap. 91.

n) Queste però sonosi perdute, e si conoscono soltanto per essere riportate nello Estratto del quale stiamo per far mensione. Ballerini, Part. III. Cap. IV. §. I. n. I. (Galland. T. I. p. 500). Il principio di questa collezione è contenuto nel *Cod. Capit. Veron.* 58., Ballerini, Part. II. Cap. II. §. II. n. XII. (Galland. T. I. p. 327).

o) Ballerini, Part. IV. Cap. II. (Galland. T. I. p. 578—82), Theiner, *Disquisit. critic. p.* 373—75. Se ne hanno delle edizioni presso Justell. T. I. App. p. VII., Lopez de Barrera, *Exercitatio historica de antiquo codice canonum ecclesiæ Hispanæ.* Rom. 1758. 4.°, Mansi, *Conc.* T. IX. col. 846—60.

p) Questo esiste nel *Cod. Capit. Veron.* 59, e nel *Cod. eccles. Lucan.* 88, Ballerini, Part. IV. Cap. IV. (Galland. T. I. p. 587—94).

q) Ballerini, Part. III. Cap. IV. (Galland. T. I. p. 500—26), (C. de la Serna Santander), *Præfatio historico-critica in veram et genuinam collectionem veterum canonum Ecclesiæ Hispanæ a divo Isidoro Hispalensi Metropolitano,*

modello di quella di Dionisio, dividesi in due parti. La prima contiene i concilj greci secondo l'antica versione spagnola, arricchita per altro del Concilio Efesino, ossia delle due lettere di S. Cirillo (§. 84); inoltre otto concilj affricani tolti dalla collezione affricana rammentata al §. 87; dipoi dieci Concilj gallici, poi quattordici spagnoli e tra mezzo anche i capitoli di Martino di Braga; finalmente, in fondo, delle Sentenze attribuite comunemente al Concilio di Agde (506). La seconda parte è tutta formata dalla seconda Collezione di Dionisio; solo che, parecchie decretali che Dionisio non ha, vi sono inserite sotto i Papi respettivi dai quali provengono. Tal Collezione dev'essere stata fatta dopo il IV Concilio Toletano (633), perocchè ella contiene anche i canoni in esso emanati; ma però innanzi l'anno 636, giacchè Isidoro di Siviglia, che morì in cotesto anno, se n'è servito. Si è persino attribuita a cotesto Vescovo la di lei composizione, il che però non si appoggia a verun fondamento sicuro. Più tardi poi fu poco a poco aumentata con altri materiali. Segnatamente nella prima parte furono inseriti il Concilio di Costantinopoli del 680 con cinque lettere Pontificie ad esso relative, inoltre varj Concilj gallici e spagnoli nei luoghi ove prima ricorrevano i concilj anteriori del medesimo nome. Anche la seconda parte, che termina con le lettere di Gregorio I, fu arricchita di tre aggiunte. Ma i manoscritti che si hanno di questa Collezione accresciuta, non concordano in tutte le parti *r*). Da una Raccolta per tal modo aumentata si fece ancora, verso la fine del secolo VII, un Estratto sistematico. Esso componesi di dieci libri, ed ogni libro di più titoli, nei quali la disciplina ecclesiastica viene accennata in brevi sentenze, che rin-

Hispanlarum Doctore primum ut creditur adornatam. Bruxellæ Reip. Gal. Anno VIII. (nel *Supplément au catalogue des livres de la Bibliothèque de M. C. de la Serna Santander.* Bruxelles an. XI. (1803). 8.°, Eichhorn, *über die spanische Sammlung* (tra gli atti dell' Accademia di Berlino, Anno 1834).

r) Le due parti della Raccolta sono stampate modernamente sopra tali MSS. *Collectio canonum ecclesiæ Hispanæ ex probatissimis et pervetustis codicibus nunc primum in lucem edita a publica Matritensi bibliotheca.* Matriti ex typographia regia MDCCCVIII. Fol. (Præfatus est Fr. Ant. Gonzales publ. matr. bibl. præfect. a. 1821). — *Epistolæ decretales ac rescripta Romanorum Pontificum.* Matriti ex typographia hæredum D. Joachimi de Ibarra. MDCCCXXI.

viano alle parti corrispondenti della Collezione secondo il numero respettivo *s*). Forse la stessa gran Collezione è stata per intero trascritta secondo cotest' ordine sistematico, e quello Estratto n'è stato l'indice. Tal congettura è sostenuta da questo, che veramente esiste nei MSS. una traduzione Araba ordinata in cotesto modo *t*); vero è però, che cotesta traduzione può anch'essere stata fatta posteriormente sulle tracce di quello Estratto. Insieme a queste Collezioni fece anche uso la Chiesa in parte del Codice di Teodosio II, in parte del così detto oggidì Breviario Visigotico, che vuol dire di un Estratto che Alarico II aveva fatto comporre (506) dalle sorgenti del Diritto Romano allora in uso. Più tardi, allorquando i Re di quella nazione, cominciando da Recaredo (589), ebbero abbandonato l'Arianismo, anche nel Codice Visigotico, nuovamente rifuso verso la fine del VII secolo, furono accolte costituzioni importanti per la Chiesa.

§. 89. — d) *Sorgenti di Diritto in Inghilterra ed in Irlanda.*

Nella Brettagna il Cristianesimo si diffuse fino dal tempo del dominio Romano, — nella Scozia e nell'Irlanda dopo il 430: ma di una Collezione giuridica in cotesti paesi nulla ci è noto. Sotto gli Anglo-Sassoni la disciplina ecclesiastica si formò principalmente per mezzo dei Concilj provinciali nei quali si adottarono espressamente i canoni dei Concilj ecumenici. Oltreacciò i Re attestarono la loro venerazione per la Chiesa con ordinanze importanti che essi emanarono a di lei prò nelle Diete *u*). Più tardi vi si diffusero ancora le

s) Ballerini, Part. IV. Cap. V. (Galland. T. I. p. 594—602). Edizioni di questo estratto sono: *Index sacrorum canonum quibus ecclesia præsertim Hispanica regebatur ab ineunte sexto seculo usque ad initium octavi* (Aguirre, Collect. Conc. Hispan. Tom. III), *Codex veterum canonum ecclesiæ Hispanæ ope Cajet. Cenni.* Rom. 1739. 4.°, Mansi *Conc.* T. VIII. col. 1179—1260.

t) Casiri, *Biblioth. Arabico-Hispanica Escurialensis. T. I. p.* 541. *No.* 1618. *Codex a Presbytero quodam Vincentio litteris Cufficis anno æræ Hisp.* 1087. (Chr. 1049) *descriptus.*

u) D. Wilkins, *Leges Anglo-Saxonicæ ecclesiasticæ et civiles.* Lond. 1721. fol., Schmid, *Gesetze der Angelsachsen* (Leggi degli Anglo-Sassoni) Part. I.

collezioni Dionisiane. Verso la metà del settimo secolo Teodoro Arcivescovo di Cantorbery raccolse i punti più importanti della disciplina ecclesiastica nei suoi Capitolari i quali esistono ancora, ma non più nella loro forma primitiva, sibbene in una raccolta estratta da essi *v*). Nella seconda metà dell'VIII secolo Egberto Arcivescovo di York compose una grande Collezione sistematica di Diritto ecclesiastico, tirata dalle sorgenti allora in uso; della quale però solamente alcune parti staccate sono stampate nelle Raccolte dei Concilj. Il medesimo scrisse ancora un piccolo dialogo sopra le istituzioni ecclesiastiche *w*). Più tardi, verso il 1040, fu dal Diacono Ukario fatto un estratto di quella gran Collezione *x*), che per equivoco si è attribuito allo stesso Arcivescovo Egberto *y*). Anche in Irlanda fu, probabilmente nel secolo VIII, composta una Collezione sistematica in LXV libri o titoli, per compilar la quale si fece uso delle raccolte Dionisiane ed anco di Concilj Romani, Gallici ed Irlandesi *z*).

Lipsia 1832. 8.°, *Ancient laws and institutes of England.* Lond. 1840 fol., In Canciani, *Barbarorum leges antiquæ* Tom. IV., trovasi solamente la traduzione latina.

v) Questa si trova in L. d'Achery, *Spicilegium* ed. nov. T. I. p. 486—91., Mansi, *Conc.* T. XII. col. 25—37. Ved. sopra di ciò Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 117—118.

w) Esso è stampato in Wilkins, *Conc. Britann.* T. I. p. 82—86., Mansi, *Conc.* T. XII. col. 482—88., *Ancient laws etc. p.* 320—25.

x) *Excerptiones e dictis et canonibus SS. Patrum concinnatæ et ad ecclesiasticæ politiæ institutionem conducentes.* Si trovano presso Wilkins, *Conc. Britann.* Tom. I. p. 101—12., Mansi, *Conc.* Tom. XII. col. 411—31., *Ancient laws etc.* p. 326—42.

y) L'errore è dimostrato da Jac. Waraeus, *Annotat. ad Sinod. S. Patricii in edit. Opp. S. Patricii.* Lond. 1656.; Ballerini, Part. IV. cap. IV. n. IV. V. (Galland. T. I. p. 605. 606).

z) Ballerini, Part. IV. cap. VII. §. I. (Galland. T. I. p. 609—11). Theiner, *Disquisit. critic. p.* 277. 278. Ne sono stampati soltanto dei brani sciolti. L. d'Achery, *Spicileg. ed. nov.* T. I. p. 492—507., Edm. Martene, *Thesaur. nov. Anecdot.* T. IV. p. 2—22., Mansi, *Conc.* T. XII. col. 118—44.

§. 90. — e) *Sorgenti di Diritto nella Gallia e nel Regno dei Franchi.* a) *Raccolte di Canoni.*

Già nel quinto secolo e sotto il pontificato di Gelasio fu nella Gallia improntata una grande Collezione canonica, la quale, in ordine confuso anzi che no, statuti conciliari e decretali contiene *a*). In quanto ai canoni greci vi si è adoprata l'antica versione ispanica; ma per quelli di Nicea, il compilatore ebbe sott'occhio un'altra versione particolare *b*), e per quelli di Calcedonia si giovò della così detta Prisca. Questa Raccolta rimase in uso anche presso i Franchi, ma ciò nonostante però vi si diffusero anche le antiche Collezioni italiche *c*) e le due di Dionisio *d*). Da questi materiali uniti ai canoni dei Concilj provinciali Franchi ebbero poi origine nuove Raccolte, molte delle quali non sono state ancora accuratamente descritte *e*). Una

a) Trattano di questa collezione: Coustant, *Præfat. n.* 70—88. (Galland. T. I. p. 75—87), Ballerini, *Observ. in dissert. XII.* Pasch. Quesnelli, (*Leon. M. opera T. III. p.* 753—76., Galland. T. I. p. 783—801), *De antiq. collect. can. Part. II. cap. VIII.* (Galland. T. I. p. 400—402), Savigny, *Storia del Gius Romano nel medio Evo, Tom. II.* §. 100. Questa Raccolta fu pubblicata colle opere di Papa Leone I, prima da Quesnell, e poscia molto accresciuta dai Ballerini, *Opera Leonis M.* T. III. p. 1—472. Per la sua origine gallica stanno i seguenti argumenti: 1.° Se ne trovano molti MSS. nella Gallia, e nissuno in altri paesi: 2.° Vi si trovano i Canoni di Ancira emendati nel modo istesso come nel Codice inframentovato (not. *g*) di origine decisamente Gallica, mentre le tre antiche collezioni italiche contemporanee (§. 85) non presentano coteste emendazioni. 3.° Una lettera dei Vescovi Gallicani a Leone (*Epist.* 68. *ed. Baller.*) s'incontra solamente in questa Collezione, ed in nissun'altra antica di cotesta epoca. 4.° Finalmente non abbiamo alcuno indizio, che Dionisio abbia conosciuto questa Collezione, e che questa abbia conosciuto Dionisio e siasene giovata, mentre esistono prove patenti, che di essa è stato fatto uso da' Collettori e Scrittori Franchi. Con tutto questo l'Eichhorn sostiene (I, 113), avere ella avuto origine in Italia!

b) Segnatamente quella che si trova nel *Cod. Vatic. Regin.* 1997 rammentato di sopra (§. 85. not. *r*).

c) Lo mostra la Collezione formante la prima parte del *Cod. Colbert.* 3368. La quale Collezione è tolta dalla seconda italica rammentata di sopra (§. 85. not. *r*), e dalla Raccolta gallicana, Coustant, *Præfat. n.* 100—104, Ballerini, Part. II. Cap. VIII. n. III. (Galland. T. I. p. 96. 402).

d) Lo dimostrano i Ballerini nelle loro *Observat. in dissert. XVI.* Pasch. Quesnelli (*Leon. M. opera T. III. p.* 1041).

e) Ballerini, Part. II. Cap. X. §. I. (Galland. T. I. p. 409).

di esse, compilata verso la metà del VI secolo, si può con certezza riconoscere in un Estratto al quale ella ha servito di fonte. Giudicandone pertanto da quello estratto, essa conteneva i Decreti Niceni secondo l'Epitome di Rufino; con essi, e sotto lo stesso nome, i Canoni di Sardica, principalmente poi Concilj Franchi e decretali pontificie *f*). Un'altra Collezione della medesima epoca contiene confusamente disposti canoni greci, affricani, gallici e lettere pontificie: i primi son tolti in parte dall'antica versione spagnola, in parte da quella di Dionisio *g*). Una terza, probabilmente venuta in luce nel VII secolo, contiene sotto CIII numeri molte decretali, ed inoltre concilj Franchi, Romani ed Italici, ed altre materie *h*). Una quarta collezione è specialmente diretta ai concilj Franchi *i*). Una quinta del VII secolo è rimarchevole per questo, che ella contiene oltre i concilj franchi, ancora gli spagnoli *k*). Ma da Carlo Magno in poi il Codice Adrianeo venne in cotesto Regno principalmente in voga *l*), e fu chiamato per antonomasia *Codex Canonum*. Ciò non ostante si sparsero ancora nella Chiesa Franca copie della accresciuta Collezione ispanica (§. 88), da prima genuine e fedeli *m*), poi frastagliate con varie aggiunte singolari e varianti *n*). Varj frammenti di esse fu-

f) I Ballerini (Part. II. Cap. X. §§. I. II. III), descrivono cotesto Estratto secondo il *Cod. Vatic. Palat.* 574. (Galland. T. I. p. 411—20).

g) Questa Collezione esisteva in un *Cod. Corbejens.*, Coustant, *Præfat.* n. 61—69., Ballerini Part. II. Cap. V. (Galland. T. I. p. 68—74. 387).

h) Essa è stampata, secondo un Codice di Diessen, in Amort., *Elementa iur. can.* (ed. Ferrar. 1767) T. I. p. 207—534.

i) Questa è contenuta nel *Cod. Vat.* 3827., Ballerini, Part. II. Cap. X. §. IV. (Galland. T. I. p. 420).

k) Questa forma la seconda parte del *Cod. Colbert.* 3368., Coustant, *Præfat.* n. 100—104., Ballerini, Part. II. Cap. X. §. V. (Galland. T. I. p. 96. 422).

l) Questa Collezione era adoprata esclusivamente alla Corte e nelle Diete, come dimostrano le citazioni nei Capitolari.

m) Una copia di questo genere è il Codice compilato per ordine di Rachione vescovo di Strasburgo (787), Granddidier, *Histoire de l'église et des evêques princes de Strasbourg* (Strasb. 2 vol. 4.°) T. I. p. 314., T. II. *Cod. dipl. p. CXLI.*, Koch, nelle *Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale.* T. VII. Part. II. p. 173—215.

n) I Ballerini danno la descrizione di tali Codici, Part. III. Cap. IV. §. V. (Galland. T. I. p. 517—20).

rono ancora inseriti nelle copie della Collezione Adriana *o*). Del resto nacquero ancora delle Raccolte particolari per le singole Chiese, nelle quali erano insieme trascritte l'Epistole dei Papi ed i Concilj relativi a quella data Diogesi e Provincia *p*). Inoltre anche i Vescovi provvidero alla disciplina delle loro diogesi per mezzo di piccoli codici i quali contenevano degli estratti delle sorgenti in vigore, unitamente ad ordinanze proprie. Tali erano i Capitoli di Bonifazio Arcivescovo di Magonza (745) *q*), di Teodolfo Vescovo d'Orleans (verso il 797) *r*), di Aitone vescovo di Basilea (verso l'820) *s*), di Erardo Arcivescovo di Tours (858) *t*), di Gualtiero Vescovo d'Orleans (871) *u*) e d'Incmaro Arcivescovo di Reims (852-874) *v*).

§. 91. — β) *Collezioni sistematiche.*

In un colle Collezioni ordinate semplicemente secondo la qualità estrinseca delle sorgenti, sorsero nel Regno dei Franchi anche dei lavori di altro genere, dove quelle sorgenti furono messe insieme per titoli e per materie. Tra le collezioni più compendiose di questo genere quattro son quelle che più precisamente si conoscono. La prima, in XCII titoli, ha attinto da diverse collezioni più antiche, tra le altre da quella di Dionisio, nel modo ch'ella esisteva prima di Adriano: essa fu pertanto composta almeno avanti la seconda metà dell'VIII secolo *w*). La seconda in LXIV titoli, sì per la materia,

o) I Ballerini ci danno la descrizione d'un Codice Adrianeo così aumentato, Part. III. Cap. V. (Galland. T. I. p. 526).

p) Per esempio per la Chiesa d'Arles, Ballerini Part. II. Cap. XIII. n. IV. V. (Galland. T. I. p. 466—70).

q) S'incontrano in L. d'Achery *Spicileg. ed. nov.* T. I. p. 507., Mansi *Conc.* T. XII. col. 383.

r) Si trovano in Mansi, *Conc.* T. XIII. col. 993—1008.

s) Si trovano in Mansi, *Conc.* T. XIV. col. 393.

t) Si trovano in Baluz, *Capit. reg. Franc.* T. I. col. 1283—95.

u) Si trovano in Mansi, *Concil.* T. XV. col. 505—509.

v) Ce li offre Mansi, *Conc.* T. XV. col. 475—504.

w) Ballerini Part. IV. Cap. VII. §. II. (Galland. T. I. p. 611—16). Giacomo Petit ne ha riprodotti dei pezzi nel suo *Pœnitentiale Theodori Cantuar.* T. I. p. 97—280.

come per la serie dei titoli, si connette esattamente alla prima *x*). La terza, in XXX titoli, è un estratto di una delle due precedenti *y*). La quarta, in LXXII capitoli, è dello stesso tempo e di natura simile alla prima, ma diversifica affatto nel piano *z*). In queste Collezioni, oltre alle leggi ecclesiastiche, s'inserirono anche le testimonianze dei Padri della Chiesa, con che queste ultime vennero poco a poco a far parte delle sorgenti del Diritto. Una Collezione sistematica assai più estesa venne fuori verso la fine del secolo VIII. Essa contiene soltanto parti della collezione Spagnola e dell'Adrianea, raccolte forse unicamente da un codice Adrianeo aumentato dalla raccolta Spagnola. Quest'opera è divisa in tre Libri, il primo dei quali tratta della penitenza e dei penitenti, il secondo delle accuse, ed il terzo della consacrazione e dello stato del Clero e dei Vescovi *a*). Contemporanea a questa è la Collezione distribuita in CCCLXXXI capitoli tolti dal Codice Spagnolo e Adrianeo, dai Padri della Chiesa e da un libro penitenziale Romano *b*). Prossimamente affine a queste due Collezioni è quella venuta in luce verso l'anno 825, di Alitgaro Vescovo di Cambrai *c*), in cinque libri. Un sesto libro che forma come un'appendice, contiene per lo più dei frammenti di un libro penitenziale, proveniente, per quel che se ne dice, dallo Archivio della Chiesa Romana (§. 93. num. 14).

x) Theiner, sopra Ivone, pag. 3. 4.

y) Theiner, sopra Ivone pag. 5. 6.

z) Ballerini, Part. IV. Cap. VII. §. III. (Galland. T. I. p 616—18).

a) Ballerini, Part. IV. Cap. VIII. n. I. II. (Galland. T. I. p. 619). La collezione è stampata in L. d'Achery, *Spicileg. ed. nov. T. I. p.* 509—64.

b) Wasserschleben, *Beiträge etc.* p. 3—9. 192. Questa collezione trovasi nei manoscritti anche aggiunta come libro quarto, ora alla precedente, ora ad una raccolta in tre libri attribuita ad Egberto (§. 93. num. 9). A torto Theiner, *disquisit. pag.* 334—36., la ritiene come un estratto di Burcardo di Worms (§. 100).

c) Ballerini, Part. IV. Cap. VIII. n. III. (Galland. T. I. p. 620). La collezione intiera trovasi in Canisii, *Lectiones Antiquæ ed. Basnag.* T. II. P. II. p. 81., Galland. *Biblioth. veter. patrum.* T. XIII. p. 521. Se ne trovano delle parti anche in Rabani Mauri, *Oper.* (ed. Colon. 1626). T. VI. Ved. in proposito Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 83. not. **.

§. 92. — γ) *Diritto secolare.*

Nei loro esterni rapporti la Chiesa ed il Clero venivano giudicati secondo il Diritto Romano. E questo attingevasi principalmente dal Codice di Teodosio II e dal Compendio dei Visigoti (*Breviarium Alaricianum*). Anche le Collezioni di Giustiniano però si sparsero dalla Italia trai Franchi, siccome pure le Novelle di quello Imperatore e la *Epitome* di Giuliano. Inoltre certi rapporti della Chiesa toccanti alla vita civile furono presi in considerazione nei varj Gius costituiti per le diverse nazioni, segnatamente in quello dei Ripuarj, dei Bavarj e degli Alamanni *d*). Ma di una singolare importanza furono i Capitolari che dai Re, unitamente agli Stati ecclesiastici e secolari del Regno, venivano emanati nelle Diete. Ov'essi trattano d'istituzioni ecclesiastiche, sono per lo più tratti dai Canoni e dai Padri della Chiesa. Essi circolarono da principio alla spicciolata. In seguito l'Abate Ansegiso ne fece (826) una Raccolta in IV libri, dei quali il primo contiene le leggi ecclesiastiche di Carlo ed il secondo quelle del suo figlio Luigi *e*).

§. 93. — 3) *Libri Penitenziali f*).

Un ramo di disciplina ecclesiastica considerato in quei tempi come importantissimo, il sistema penitenziale, fe'nascere ancora particolari

d) Questi, siccome pure i precedentemente mentovati Codici Visigotici e Longobardici, sono raccolti in F. Walter, *Corpus iuris germanici antiqui.* Berol. 1824. 3 vol. 8.°

e) La principal raccolta dei Capitolari fu sin quì la seguente: *St. Baluzius Capitularia Regum Francorum.* Paris. 1677. *cura P. de Chiniac.* Paris. 1788. 2 vol. fol. — Una ricompilazione critica affatto nuova comparve in luce nel 1835 nei *Monumenta Germaniæ historica* di Pertz, T. III. IV.

f) Molti ne sono raccolti in Ant. Augustin. *Collectio canon. pœnitent.*, Tarrac. 1582. Venet. 1584. 4.°, ed in fondo all'Opera del Morino (§. 70. not. *s*). Un catalogo, sebbene incompleto, con notizie letterarie trovasi in calce all'Opera del Salmon (§. 58. not. *g*). Importanti sono le notizie che possono attingersi in proposito da Wasserschleben, *Beiträge zur Geschichte der Vorgratianischen Kirchenrechtsquellen.* Leips. 1839.

Collezioni nelle quali, tra le altre cose, dietro la scorta dei Concilj e dei SS. Padri, furono per le diverse colpe accuratamente indicate le penitenze corrispondenti. Tra Collezioni siffatte meritano una speciale menzione le seguenti. I. Il Libro penitenziale di S. Colombano della metà del VII secolo *g*). II. Il Libro penitenziale attribuito all'Abate Commeano irlandese, morto verso il 661 *h*), il quale però è probabilmente più recente *i*). III. Il Libro penitenziale molto usitato di Teodoro Arcivescovo di Cantorbery († 690) *k*). IV. Un Libro penitenziale in XXVIII capitoli, il quale è forse della epoca stessa *l*). V. La Raccolta penitenziale di Beda († 735), la quale si è conservata soltanto per mezzo dei passi che se ne citano. VI. Un Libro penitenziale del primo quarto del secolo VIII, il quale viene erroneamente attribuito a Beda *m*). VII. Una Collezione penitenziale in XLVII capitoli, che forse è quella di Beda *n*). VIII. Il Libro *De Remediis Peccatorum* di Egberto Arcivescovo di Jorck, venuto alla luce nella seconda metà dell'ottavo secolo. Esso non è che una sezione della sua opera più grande (§. 89), la quale fu trascritta come un libro separato, ed in seguito attribuita a Beda *o*).

g) Trovasi nella *Biblioth. patrum*, Lugd. T. XII. p. 21.

h) Theiner, *Disquisit. critic*, p. 279—81. Trovasi nella *Biblioth. patrum*, Lugd. T. XII. p. 41., Gerbert, *Monum. liturg. Alem. T. II. p.* 12.

i) Vasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 83—85.

k) È stato conosciuto e stampato solamente nel 1840 nelle *Ancient laws and institutes of England p.* 277—306. Ciò che Giacomo Petit pubblicò sotto il titolo: *Theodori sanctissimi ac doctissimi archiepiscopi Cantuariensis pœnitentiale.* Lut. Paris. 1677. 2 vol. 4.°, non è già la collezione dello stesso Teodoro, ma è composto per la massima parte con frammenti sparsi nelle collezioni spagnole rimessi insieme, Ballerini, Part. IV. Cap. VI. n. I. (Galland. T. I. p. 602).

l) Esso è descritto da Bickell, negli Annali Critici del Richter (1839 pag. 397—402), secondo un MS. Viennese ed un altro di Würzburgo.

m) Ballerini, Part. IV. Cap. VI. n. III. Si trova in Martene, *Thesaur. nov. Anecd.* T. IV. p. 31—57., Mansi, *Conc.* T. XII. col. 498—520.

n) Essa è stampata da un Codice di Darmstadt in Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 124—145. In un MS. di Corvey questa collezione è attribuita realmente a Beda: Jacobson nei *Berliner Jahrb. für wissensch. Kritik.* (Annali Berlinesi di critica scientifica), 1841. num. 117. Affine a questa è la Collezione presso Morino, p. 32.

o) Ballerini, Part. IV. Cap. VI. n. II. V. (Galland. T. I. p. 603. 605). Trovasi in Mansi, *Conc.* T. XII. col. 489—98.

È tratto per l'intiero dalla precedente collezione in XLVII Capitoli *p*). IX. Una collezione penitenziale in tre libri attribuita all'Arcivescovo Egberto, la quale fu veramente composta a suo tempo, ma non da lui *q*). A questa collezione è stata qualche volta aggiunta, quasi un libro quarto, l'altra in CCCLXXXI capitoli rammentata di sopra *r*). X. Lo stesso è a dire di un' altra collezione assai meno estesa, della quale pure si vuole autore Egberto *s*). XI. Un libro *de remediis peccatorum* diverso affatto da quello di Egberto *t*). XII. Un estratto in XXXIII Capitoli, il quale, benchè senza fondamento, viene attribuito al Pontefice Gregorio III *u*). XIII. Come libri penitenziali possono in parte riguardarsi anche le tre collezioni di sopra mentovate (§. 91), cioè quella in tre libri, quella in CCCLXXXI Capitoli e quella di Alitgaro in cinque libri. XIV. Esiste una collezione sotto il nome di *Pœnitentiale Romanum*, la quale però di certo non proviene dalla Chiesa Romana *v*). Ella trovasi nei manoscritti ora separatamente e da sè *w*), ora, come fu sopra notato (§. 91), quasi un sesto libro in appendice alla collezione di Alitgaro *x*). Il suo rapporto con quest'ultimo non è però abbastanza chiaro *y*). Più tardi essa ha ricevute diverse

p) Wasserschleben, *Beiträge etc.* p. 125. Affine a questa raccolta è un estratto che trovasi in un Codice Viennese, Bickell presso Richter, (*Krit. Jahrbüch.* 1839. pag. 397. 398).

q) Di questa collezione solo pochi frammenti sono stampati presso Spelmann, *Conc. orb. Britann.* Tom. I. p. 276—78, Mansi, *Conc.* Tom. XII. col. 459—62. I Ballerini si erano prefissi di pubblicarla tutta, *De antiq. collect. can.* Part. IV. cap. VI. n. VI. (Galland. T. I. p. 607. 608).

r) Ved. §. 91. not. *b*.

s) Trovasi questa in Wilkins, *Conc. Britann.* T. I. p. 113—44., Mansi, *Conc.* T. XII. col. 431—59., ed anche nelle *Ancient laws etc.* p. 343—392, con alcune aggiunte.

t) Trovasi questo in Martene, *Thesaur. nov. Anecd.* T. IV. p. 22—30.

u) Si trova in Mansi, *Conc.* T. XII. col. 287—96.

v) Lo dimostra l'Autore anonimo in Aug. Maji *Scriptor. veter. nova collect.* T. VI. P. II. p. 161—91. Ved. anche Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 79. not. **.

w) In questa forma ella trovasi in Canisii, *Lection. antiq. ed. Basnag.* T. II. P. II. p. 132—39.

x) Ballerini, Part. IV. cap. VIII. n. III. (Galland. T. I. pag. 620).

y) Ved. la Dissertazione presso Maji, *Scriptor. etc.* T. II. P. II. p. 182.

aggiunte, parte genuine, parte apocrife *z*). XV. Una collezione penitenziale in CLXIX Capitoli, la quale sta in connessione stretta coi libri Penitenziali di S. Colombano, di Commeano e con quello romano di Alitgaro *a*). XVI. Una collezione in XLVII Capitoli, la quale ha una stretta affinità colla precedente *b*). XVII. Un libro penitenziale in XLVI capitoli, le cui sorgenti sono in parte incerte *c*). XVIII. Il Libro penitenziale di Teodulfo Vescovo d'Orleans (797), contenuto in una Ammonizione al Clero *d*). XIX. Il *Liber penitentium* di Rabano Mauro diretto ad Otgaro Arcivescovo di Magonza verso l'anno 841 *e*). XX. Un'altra collezione penitenziale dello stesso Rabano, in una prolissa lettera ad Eribaldo Vescovo di Auxerre (853), contiene gli stessi materiali del primo, ma in un altr' ordine *f*). XXI. Vi sono ancora altri libri penitenziali, ma o imperfettamente conosciuti *g*) o di minore rilievo *h*).

§. 94. — 4) *Rituali e Formularj.*

Oltre alle opere nelle quali erano raccolte le sorgenti di diritto ecclesiastico, vennero in luce anche degli appositi Repertorj delle

z) In questa forma accresciuta essa trovasi in Canisii, *Lection. antiq. ed. Basnag.* T. II. P. II. p. 121—31. Ved. in proposito Richter, *Beiträge etc.* p. 32. Tutt'altra cosa è però la collezione in IX titoli pubblicata da Ant. Agostino, alla quale egli dette arbitrariamente il titolo di *Pœnitentiale Romanum*. Ballerini Part. IV. cap. XVIII. n. XIII. (Galland. T. I. pag. 674).

a) Essa è stampata su di un MS. di Merseburgo da Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 82—110.

b) Ristampata in Mabillon, *Mus. Ital.* T. I. P. II. p. 392.

c) Pubblicato da Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 110—117.

d) Mansi, *Conc.* T. XIII. col. 1009—1022.

e) Ballerini, Part. IV. cap. VIII. n. IV. (Galland. T. I. pag. 621). Esso trovasi nella collezione di Agostino e nelle opere di Rabano Mauro Opp. T. VI.

f) Ballerini, Part. IV. cap. VIII. n. V. (Galland. T. I. p. 622). Essa è stampata in Canisii, *Lection. antiq. ed. Basnag.* T. II. P. II. p. 293., *Reginonis Prumiensis libri duo ed Baluz.* p. 465—519., Hartzheim, *Conc. Germ.* T. II. pag. 190.

g) Di alcuni fa mensione Wasserschleben, *Beiträge etc.* p. 28. 118—24. 145—150., Bickell, presso Richter, *Krit. Jahrb.* 1838, pag. 397. 398.

h) Molti di questi trovansi in fondo all'opera del Morino.

forme e regole per gli atti e per le pratiche più usuali che si ripetono sempre uniformemente, degli scritti insomma che presentavano il Diritto nella sua applicazione immediata. A questa serie appartengono da prima i Rituali, massimamente quelli della Chiesa Romana (*Ordines Romani*). Uno dei più antichi e più ricchi è quello che vuolsi rimontare sino al tempo di Gregorio il Grande († 604). Oltre i riti spettanti al culto ordinario, esso contiene eziandio quelli che in allora si praticavano nella ordinazione dei Vescovi e del Papa, nella dedica delle Chiese, nella benedizione dei Re e dell'Imperatore, e nell'apertura dei concilj ecumenici e provinciali *i*). Per gli atti fuori del culto si trovò un analogo soccorso nei Formularj che si composero sui negozi tanto civili quanto ecclesiastici occorrenti giornalmente. Nel regno dei Franchi vi erano più collezioni di questo genere. La più antica è quella del Monaco Marculfo, che scrisse nel 660. Altre ne furono pubblicate da Sirmond, Bignon, Lindenbrog, Baluze e Le-Peletier *k*). Vi si trovano, fra le altre, le formule per le lettere commendatizie che si davano agli ecclesiastici per viaggio, e particolarmente quelle per i diversi atti in iscritto necessarj nella nomina e nella istallazione di un Vescovo *l*). Un Formulario della Chiesa Romana era il libro di Cancelleria (*liber diurnus*), composto probabilmente poco dopo il 714 *m*). Esso tratta del cerimoniale delle lettere del Papa allo Im-

i) La prima edizione di esso comparve in luce a Colonia nel 1561, per opera di Giorgio Cassandero; poi, unitamente ad altri Scrittori antichi dello stesso tenore, presso Melchior Hittorp, *de divinis catholicæ ecclesiæ officiis ac ministeriis*. Colon. 1568. fol. Questa Raccolta fu con diverse aggiunte ripubblicata da Giorgio Ferrari, Rom 1591., e Paris. 1610. Di altri Rituali, detti anche *Ordines Romani*, sarà fatta parola in seguito allorchè parleremo della liturgia.

k) Le edizioni più complete di questi formularj trovansi nelle Raccolte pubblicate da Canciani e da me. Baluze non gli ha tutti.

l) Una collezione di veri manuali di questo genere, estratti in parte dalle opere d'Hincmaro di Reims († 882), in parte dagli Archivj e da altre sorgenti, trovasi pure in Sirmond, *Conc. Galliæ* T. II. p. 638; Baluz. *Capit. reg Franc.* T. II. p. 593 Sicchè formule propriamente come le ha dichiarate Sirmond non sono, benchè presentino con molta evidenza la pratica di quel tempo.

m) *Liber diurnus Romanorum pontificum ex antiquissimo codice ms. nunc primum in lucem editus opera et studio* Johannis Garnerii *presbyteri e*

peratore, all'Imperatrice, al Patrizio, all'Esarca, al Console, al Re ed al Patriarca; inoltre parla assai minutamente dell'ordinazione del Papa e dei Vescovi suburbicarj, della collazione del Pallio, dei rapporti d'affari tra il Papa ed i Vescovi Italiani ordinati da lui, dell'amministrazione ed alienazione dei patrimonj della Chiesa Romana; finalmente dei privilegj e concessioni di vario genere.

§. 95. — B) *Collezione delle false Decretali.*

1) *Istoria della medesima.*

Nel nono secolo apparve nel Regno dei Franchi una nuova Collezione, la quale è rimarchevole per questo, che, oltre a varj documenti apocrifi già nati a poco a poco precedentemente ed inseriti per ignoranza nelle private collezioni *n*), conteneva una grande quan-

societate Jesu. Paris. 1680. 4.° J. Mabillon, *Museum Italicum.* T. II. P. II. pag. 32. vi fece delle aggiunte, colle quali esso fu ripubblicato da Chr. God. Hoffmann, *Nova scriptorum et monumentorum collect.* (Lips. 1733. 2. vol. 4.°), T. II Per ultimo *cura P. J. Riegger,* Vienn. 1762. 8.° — Hoffmann ci dà nella prefazione la spiegazione dei destini di quest'opera rimasta lungamente sconosciuta.

n) I brani falsi che si trovavano già nelle Raccolte anteriori, sono i seguenti: 1) *Epistolæ II Clementis ad Jacobum fratrem domini.* Elleno sono molto antiche e state già tradotte dal Greco da Rufino. 2) *Canones Apostolorum.* 3) *Constitutum Domini Constantini imperatoris in gratiam Romanæ Ecclesiæ* (il famoso atto di donazione fatto da Costantino); Biener, *de collect. can. Ecclesiæ Græcæ* pag. 72. 4) *Capitulum editum a Silvestro papa,* Ballerini, *de antiq. collect. can. Part. II. Cap IV. n. VII.* (Galland. T. I. pag. 385). Questo è il *Canon. Silvestri,* Ballerini Part. II. Cap. VI. §. IV. Cap. VII. §. III. n. VI. (Galland. T. I. pag. 390. 394), Mansi T. II. col. 618. 5) *Constitutum Silvestri,* Ballerini Part. II. Cap. VII. §. III. n VI. (Galland. T. I. p. 394), Mansi T. II. col. 1081. 6) *Epistola* (synodi Nicænæ) *directa ad synodum Romæ.* 7) *Epistola Silvestri episcopi ad concilium Nicænum,* Ballerini Part. II. Cap. VII. §. III. n. IV. V. Part. III. Cap. III. §. V. n. LXXV. LXXVI. LXXVII. (Galland. T. I. p. 394. 494). Cotesti quattro pezzi sono di verso il tempo di Simmaco († 514). 8) *Gesta Marcellini, Liberii, Xysti, Poliseronii,* inventate verso la stessa epoca. 9) Undici lettere sulla causa d'Acacio inventate dai Greci prima del Sinodo ecumenico. 10) *Interlocutio Osii.* 11) *Epistolæ II Hieronymi ad Damasum et Damasi ad Hieronymum.* 12) *Epistolæ II Damasi ad Hieronymum et Hieronymi ad Damasum.* 13) *Epistola Leonis ad episcopos Germaniarum.* 14) Una lunga giunta apocrifa inserita nella lettera di Gregorio I a Secundino. Questa enumerazione è fondata sui dati esattissimi dei Ballerini. Spittler riguarda ancora come più antichi del falsificatore della raccolta spagnola, i seguenti brani. 15) *Epistola Stephani Archiepiscopi et trium concilio-*

tità di nuove falsificazioni. Secondo il codice più antico che di essa esista, ella dividesi in tre parti *o*). La prima contiene, dopo la prefazione, ch' è tolta in parte dalla Collezione spagnola descritta sopra (§. 88), e dopo alcuni altri pezzi destinati a servire d'introduzione, primieramente i canoni degli Apostoli, dipoi LIX tra lettere e decreti inventati dei primi trenta papi da Clemente fino a Melchiade († 313). Nella seconda, dopo una specie di proemio, vengono in primo luogo il falso atto di donazione di Costantino, quindi due pezzi d' introduzione, l'uno dei quali è di nuovo tolto dalla prefazione della Collezione spagnola, l' altro dalla gallica antica del quinto secolo; in fine i Concilj greci, affricani, gallici e spagnoli, precisamente secondo l'accresciuta Collezione spagnola, tale quale ella era verso il 683. La terza parte finalmente, dopo la prefazione, la quale pure è copiata dalla Collezione spagnola, contiene in ordine cronologico i Decreti dei Papi da S. Silvestro († 335) fino a Gregorio II († 731), tra i quali anche trentacinque decreti falsi e diversi concilj inventati. I pezzi autentici son tolti dalla Collezione spagnola, dalla gallica antica e dalla Dionisiana; non senza però delle giunte apocrife inserite in alcuni di essi. Dopo il decreto di Gregorio II, col quale in origine terminava il Codice, seguono alcuni brani della stessa mano che si riportano a Simmaco († 514), e segnatamente anche due sognati Concilj romani al medesimo attribuiti: poi, nuovamente della mano medesima, una seconda appendice. In testa a tutta la Collezione sta il nome di S. Isidoro *p*), al quale probabilmente già fin d'allora era attribuita

rum Africæ ad Damasum. 16) *Rescripta Damasi ad eosdem.* 17) Lettera di Damaso ai Vescovi di Numidia. 18) Il sesto e settimo capitolo della lettera di Vigilio a Profuturo. Ma questa opinione non è troppo sicura: Ballerini Part. III. Cap. IV. §. V. n. XVI. (Galland. T. I. p. 519).

o) La descrizione di questo *Cod. Vatic.* 630. ce la danno i Ballerini, Part. III. Cap. VI. §. V. (Galland. T. I. p. 542—53). Siccome in questi ultimi tempi esso era stato portato a Parigi, così Camus lo ha collazionato con altri quattro MSS. molto da quello divergenti: *Notices et extraits des manuscr. de la biblioth. nation.* T. VI. p. 265—301.

p) In quel MS. più antico di tutti, sta in fronte alla prefazione: « Incipit præfatio S. Isidori episcopi libri huius. Isidorus Mercator servus Christi lectori conservo suo et parenti in domino fidei salutem ». Il soprannome di *Mercator* manca

la compilazione della genuina Collezione spagnola *q*). La quale ne costituisce anche realmente la base, com'è provato dalla prefazione e dalla parte seconda; cosicchè, non si è fatto altro che inserirvi ai luoghi convenienti i nuovi pezzi falsificati. Gli oggetti, sui quali le false decretali più specialmente si diffondono, sono molto diversi. Esse trattano di questioni dogmatiche, della dignità e de' privilegj della Chiesa Romana, dell'alta gerarchia, delle accuse e persecuzioni dei Vescovi e dei Cherici, degli appelli alla S. Sede, degli usurpatori dei beni ecclesiastici, della ordinazione, dei Corepiscopi, dei Preti e dei Diaconi, del Battesimo, della Cresima e del Matrimonio; della Messa e del digiuno, della festa di Pasqua, della invenzione della Croce, della traslazione dei Corpi degli Apostoli, del Crisma, dell'acqua benedetta, della sacra delle Chiese, della benedizione dei prodotti delle campagne, dei vasi e paramenti sacri: diverse riguardano affari personali; la maggior parte dei testi contengono poi unicamente generali esortazioni di morale e di religione. La Collezione passò per la vera d'Isidoro di Siviglia *r*), della quale, come correva la voce, Riculfo Vescovo di Magonza (787–814) aveva ricevuto un esemplare dalla Spagna *s*). Le false Decretali venner pertanto

affatto negli altri MSS., oppure in taluni è mutato in *Peccator*, titolo che i Vescovi si davano di frequente. Secondo Blasco vi debbono essere ancora dei MSS. dove si legge *Peccator* di prima mano.

q) Si potrebbe essere indotti a ritenere questa opinione dal vedere, che nelle etimologie d'Isidoro trovansi inseriti dei brani interi dalla prefazione a questa Raccolta.

r) Hincmar. Rhem. († 882), *opusc. XLVIII.* c. 22—25. « Scriptum namque est in quodam sermone sine exceptoris nomine de gestis S. Silvestri excepto, quem Isidorus episcopus Hispalensis collegit cum epistolis Romanæ sedis pontificum a S. Clemente usque ad B. Gregorium, eundem S. Silvestrum decrevisse, ut nullus laicus crimen clerico audeat inferre etc ». Qui s'intende parlare dell'estratto fatto dal Pseudo-Isidoro del canone di Silvestro, falso, ma più antico. Incmaro lo combatte come incoerente alla disciplina ecclesiastica; del rimanente però egli stesso cita più volte nelle sue lettere gli altri decreti.

s) Hincmar. Rhem, *opusc. XXXIII.* contra *Hincmar. Laudun.* c. 24. « Si vero ideo talia quæ tibi visa sunt, de prafatis sententiis (*Angilramni*) ac sæpe memoratis epistolis detruncando, et præposterando, atque disordinando collegisti, quia forte putasti neminem alium easdem sententias, vel ipsas epistolas præter te habere, et idcirco talia libere te existimasti posse conligere: res mira est, cum de ipsis sententiis plena sit ista terra, sicut et de libro conlectarum epistolarum ab Isidoro, quem de Hispania adlatum Riculfus Magontinus episcopus,

come le altre, semprechè paressero atte ad appoggiare la disciplina dominante, citate dai Vescovi e dai Concilj Franchi, perlochè anche gli stessi Papi rimasero alla perfine ingannati sulla loro autenticità *t*). La Collezione si diffuse anche in Italia ed in Inghilterra, ed in MSS. del secolo duodecimo s' incontrano tuttavia copie ed estratti della medesima. Contuttociò ella subì, specialmente nella terza parte, diverse alterazioni; i pretesi brani di Simmaco già posti in appendice furono inseriti nel corpo della Raccolta; ne fu cambiato l'ordine; altri pezzi autentici vi furono accolti, siccome pure altri apocrifi accomodati *u*). Da questi codici le false Decretali passarono poi più o meno anche nelle Collezioni sistematiche le quali vennero in luce dal decimo fino al duodecimo secolo *v*).

in huiusmodi sicut et in capitulis regiis studiosus, obtinuit, et istas regiones ex illo repleri fecit». Poichè le false Decretali sicuramente non furono composte in Spagna, come sarà dimostrato più sotto, così bisogna intendere dell' autentica Collezione spagnola ciò che la finale di quel passo attribuisce a Riculfo.

t) Così appunto accadde da prima a Papa Niccolò I. Esso aveva imparato a conoscere le false decretali dalle allegazioni dei Vescovi Franchi nelle loro corrispondenze con Roma, e precisamente le citazioni soltanto, non già la intiera Raccolta. Più tardi però Incmaro e gli altri Vescovi le avevano impugnate in un caso particolare; non già perchè dubitassero della loro autenticità, ma solamente per la ragione che non trovavansi nel Codice dei Canoni ricevuto dall'uso, cioè nella collezione Dionisiana. Questa obiezione fu confutata dal Papa con argumenti plausibili, *Epist. XLII ad univers. episcop. Gall. a.* 865. (Mansi, *Conc. T. XV. col.* 693., *c.* 1. *D. XIX.*). Pure si vede da questa lettera, che il Papa si trovò in un certo imbarazzo, appunto perchè non conosceva per propria esperienza le decretali in questione. Per questo, tuttochè spesso ne abbia avuto occasione, non si è più mai ad esse appellato. Ciò mostrano Blondell, *Proleg. cap* 19., Blasco, *de collect. Isidor. cap.* 4. Nè si opponga a questa proposizione il *c.* 2. *c. XV. q.* 6, poichè questo testo, quando pur si ritenga per autentico, non è di Niccolò I, ma sì di Niccolò II Verso l' undecimo secolo soltanto incominciano i Papi ad allegare più frequentemente le false Decretali.

u) La descrizione di questi MSS. la danno i Ballerini, Part. III. Cap. VI. §. VI. Cap. VII. VIII. Su di un Codice così modificato e arricchito d'aggiunte, è stata fatta la edizione che forma tutta la prima parte della collezione de' Concilj di Merlin, Parigi 1524., Colonia 1530. Questa è la sola edizione che esista della Collezione come tale.

v) Blondell, *Proleg. a.* 18., dà prove molto esatte su questo punto.

§. 96. — 2) *Scoperta della falsità.*

Siccome i brani apocrifi accolti nelle successive collezioni non contenevano nulla che fosse in opposizione agli altri testi compresi nelle medesime, così in quell'epoca, nella quale nelle sorgenti del Diritto si aveva solamente riguardo all'applicazione e non alla storica loro origine, la loro falsità non potè essere conosciuta. Ma già nel quintodecimo secolo alcuni Dotti dichiararono false le Decretali attribuite ai più antichi Papi *w*), e nel secolo sedicesimo, specialmente dacchè la intera Collezione stampata giaceva aperta innanzi agli occhi di tutti, la falsità fu presto indubitata pei Critici di Germania *x*) e di Francia *y*). Giovandosi di questa scoperta per le loro polemiche mire, i Dotti protestanti collegatisi per la composizione di una Storia ecclesiastica portarono più oltre le prove della falsità *z*). Contro di essi tentò, è vero, il gesuita Torres di difendere l'autorità delle lettere *a*); ma il riformato predicante Blondel, in una

w) Nicolaus Cusanus, *de concordia catholica* Lib. III. Cap. II. Joan. a Turrecremata, *Summ. eccles.* Lib. II. Cap. 101.

x) Ciò è provato dalla testimonianza di Giorgio Cassander nella *Defensio insontis libelli de pii viri officio,* pubblicata da autore anonimo verso il 1564: De reliquis, quæ Clementis, Anacleti, Evaristi, Alexandri, Telesphori etc. nomine circumferuntur, qui credi possit, ut ea homo veritatis et sinceritatis amantissimus tantopere probet, cum pleraque eorum et olim ab ipsis pontificibus inter apocrypha sint reiecta, et postremis hisce sæculis nostraque etiam ætate a viris prudentissimis et doctissimis, adiectis gravissimis et firmissimis rationibus, in dubium sint vocata, in quibus est Nicolaus Cusanus, vir rerum ecclesiasticarum peritissimus acerrimique iudicii. — Erasmi vero nostri de his scriptis iudicium omnibus notum est ».

y) Già Dumoulin erasi espresso su questo punto con molta energia nella sua edizione del Decreto stampata nel 1554 presso Hugo a Porta al c. 2 D. XXII. Le Conte però espose nel modo più categorico le prove dell'apocrifità nella Epistola dedicatoria della sua edizione consegnata alle stampe prima del 1556, ma comparsa in luce solamente nel 1570. Questo brano di quella epistola cassato dai Censori, sicuramente per questo, si trova innanzi al IV Tomo delle *C. Molinæi Opera omnia.* Ed. Franc. Pinsson.

z) Ecclesiastica historia congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. Tom. II. (Basil. 1560) Cap. 7. Tom. III. (Basil. 1561) Cap. 7.

a) Franc. Turrianus, *adversus Magdeburgenses Centuriatores pro canonibus Apostolorum et epistolis decretalibus pontificum Apostolicorum lib. V.* Florent. 1572. Colon. 1573. 4.°

lunga dissertazione, pungente sì, ma pur condotta con acume e dottrina, messe la cosa fuori di dubbio *b*). Più tardi la critica penetrativa dei fratelli Ballerini ha dimostrato ancora la falsità di varj pezzi importanti, che lo stesso Blondel aveva ritenuti per autentici *c*). Da Blondel e dai Ballerini hanno tutti gli Autori successivi attinto, direttamente o indirettamente, i loro materiali storici e critici; solo che ognuno di essi ha cercato di mescolarvi qualche idea propria a seconda del vario punto di vista in cui s'era posto *d*).

§. 97. — 3) *Indagini critiche.*

Prima di tutto, per ciò che riguarda la patria di questa Collezione, nella seconda metà del secolo nono corse voce pel Regno dei Franchi, che Riculfo vescovo di Magonza (787-814) la ricevesse dalla Spagna *e*). Ma poichè in Spagna non si sono di lei trovati MSS. di sorta *f*), chè anzi in cotesto paese è senza interruzione rimasta in uso la Collezione genuina *g*); niun dubbio, che quella voce è fondata sopra uno scambio colla sincera Collezione spagnola che Riculfo aveva di colà ricevuto. Se pertanto quella tradizione manca di fondamento, la presunzione più naturale si è, che tal Collezione abbia avuto origine là dove prima comparve in luce, vale a dire nelle

b) *Dav. Blondelli, Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes.* (Genev.) 1628. 4.°

c) Ballerini, Part. III. Cap. VI. (Galland. T. I. p. 528—58).

d) Z. B. Van-Espen, *de collectione Isidori Mercatoris* (Oper. omn. T. III. Lovan. 1753), C. Blascus, *de collectione canonum Isidori Mercatoris.* Neap. 1760. 4.° (Galland. T. II. p. 1—150), Spittler, *Geschichte des canonischen Rechts* (Halle 1778) §§. 59—69., J. Ant. Theiner, *de Pseudo-Isidoriana canonum collectione.* Vratisl. 1827. 8.°. Eichhorn, *über die spanische Sammlung.* (§. 88. not. *q*). pag. 120—42. F. H. Knust, *de fontibus et consilio Ps.-Isidorianæ collectionis.* Götting. 1832. 4.°. Del contenuto dogmatico delle false Decretali tratta colla ordinaria sua penetrazione Möhler nel *Tübinger theolog. Quartalschrift.* Jahrg. 1829. Fasc. III. Jahrg. 1832. Fasc. I.

e) Veggasi il passo d'Incmaro allegato di sopra (§. 95. not. *s*).

f) Lo attesta C. de la Serna Santander, *Præfat. in veram collect. Eccles. Hispanæ* §§. 144. 145.

g) Ne danno la prova i Ballerini, Part. III. Cap. VI. n. XIV. (Galland. T. I. p. 541).

parti occidentali del Regno Franco. In appoggio di tal presunzione stanno anche i seguenti fatti allegati da Blondel e dai Ballerini. Primieramente i MSS. della Collezione falsificata sono di origine franca, e le false Decretali trovansi da prima citate soltanto presso scrittori Franchi. Inoltre vi si è fatto uso delle lettere di Bonifazio Arcivescovo di Magonza e di quelle scritte al medesimo, lettere ch' erano solamente conosciute nel regno dei Franchi. Finalmente la Collezione che ivi è presa per base, non è la ispanica pura, ma vi si trovano le lezioni e varianti, colle quali la Collezione spagnola circolava nel Regno Franco. — Rispetto all'epoca in cui furono per avventura composte le false lettere, Blondel ed i Ballerini hanno già osservato, che in esse stanno riportati alla lettera dei passi del Concilio di Parigi dell' 829, e che per conseguenza debbono essere state composte dopo di cotesto anno. Inoltre: il Falsificatore ha tolte diverse proposizioni da una lettera di Gregorio IV dell'832 *h*). Ch'egli poi avesse sott'occhio anche il Concilio di Aquisgrana dell'836, lo hanno congetturato i Ballerini e lo ha poi mostrato all' evidenza Knust. Altre circostanze ancora concorrono a provare, che le false Decretali furono composte solo dopo l'840 *i*). Da un'altra parte bisogna ch' elleno abbiano già esistito nell' 857, poichè ne furono allegati dei passi nella Dieta di quell' anno *k*). Una circoscrizione più esatta resulta ancora da ciò, che nella collezione giuridica di Benedetto Levita Magontino, composta tra l'840 e l'847, s'incontrano delle sentenze affatto somiglianti a quelle delle false Decretali. La relazione tra le une e le altre è tale, da designare quasi con certezza cotesto Benedetto come autore anche delle false lettere *l*). Il perchè la opinione, che queste ultime siano state com-

h) Cioè Gregor. IV. *epist. I. ad univers. episcop.* La data di questa lettera trovasi nello esemplare di Mabillon, *Vetera anal. p.* 298. Alcuni tra i moderni ritengono questa lettera per apocrifa; ma, come osserva Pagi al Baronio (anno 839), senza veruna prova.

i) Ballerini, Part. III. Cap. VI. n. XIII. (Galland. T. I. p. 540).

k) *Epistola synodalis Caroli post synodum Carisiacum a.* 857. (Mansi T. XV. col. 127., Pertz T. III. p. 453).

l) Ecco le ragioni di questo giudizio. 1) Nelle Decretali e nella Raccolta di Benedetto certi punti sono discussi con una uguale predilezione e colle stesse

poste nel secolo ottavo *m*), e precisamente, secondo che alcuni aggiungono, in Roma *n*), cade di per se: possono inoltre addursi, in

ripetizioni, segnatamente le accuse dei Vescovi, l'abolizione dei Corepiscopi, ed i Primati: 2) le false Decretali, non ostante la gran somiglianza, non compariscono però (lo che il voler provar quì porterebbe troppo in lungo) come una perifrasi dei passi di Benedetto, nè questi come un estratto di quelle, ma coteste due opere stanno fra loro come lavori della stessa epoca e della stessa mente: 3) quello che Benedetto dice nella prefazione all'oggetto di raccomandare il suo terzo libro, dove principalmente s'incontra la concordanza colle false Decretali, e nei versi dedicatorj (v. 38—50), somiglia perfettamente allo spirito ed allo stile della Raccolta falsificata: 4) al fine del suo terzo libro Benedetto cerca di rinforzare la considerazione della sua Raccolta colla autorità apostolica, ciò ch'è la formula ordinaria anche nelle Decretali.

m) Le ragioni che Febronio, Blasco, Theiner, ed Eichhorn adducono in appoggio di cotesta opinione, sono inattendibili. 1) S'invoca il Levita Benedetto il quale, stando ai termini della sua prefazione, avrebbe principalmente attinto dallo Archivio di Magonza e dai materiali ivi raccolti da Riculfo (787—814). Ma per rispetto alle false Decretali cotesto passo non prova nulla, a meno che non vi si apponga ciò ch'esso deve provare. 2) Un altro principale testimonio vuolsi che sia Incmaro, a sentimento del quale la Raccolta sarebbe esistita già sotto Riculfo (§. 95. not. *s*): ma tale notizia, come ho di sopra notato, riposa su di uno scambio colla Collezione spagnola autentica. 3) Si allegano due Collezioni del secolo ottavo, nelle quali vuolsi che siasi fatto uso delle false decretali, cioè i capitoli di Angilramno e quelli di Remedio di Coira. Ma queste raccolte pure son false, e vennero in luce solamente nel nono secolo (§. 99). 4). Parimente il *Capit. Aquisgran a.* 803. *c.* 4., dove in una citazione si vorrebbe trovare la cognizione d'una falsa decretale, è apocrifo, e niente più che un estratto da Benedetto VII 260, di fattura moderna; quindi a ragione omesso da Pertz 5) Eichhorn in quella dissertazione (pag. 132) adduce inoltre come prova affatto decisiva anche la circostanza, che nel *Capit. VI. a.* 806. *c.* 23. (Pertz T. III. p. 148) s'incontra una decretale inventata di Silvestro. Ma è cosa troppo notoria, che questa appartiene alle falsificazioni più antiche, ed esisteva già nel secolo sesto (§. 95. not. *n*). 6) Inoltre Eichhorn (pag. 135) sostiene, che Adriano I siasi riportato al falso atto di donazione di Costantino: ma Adriano non attingeva a questo documento, sibbene alle *Gesta Sylvestri*: oltre a ciò quell'atto di donazione è affatto indipendente dalle false Decretali d'Isidoro, ed è anche più antico. Gieseler, *Kirchengesch. Th. II.* §. 5. *not. p.* §. 20. *not. u.*, Biener, *de collect. can. Eccles. Græcæ* (*p.* 75). 7) Finalmente pretende l'Eichhorn (pag. 131. 132) di trovare anche nella lettera dei Vescovi Franchi diretta a Gregorio IV nell'anno 833, un richiamo alle false decretali. Ma la proposizione di cui si tratta è tolta in parte dalle antiche sorgenti autentiche (§. 19. not. 2), ed in parte dal falso, è vero, però molto più antico canone di Silvestro c. 20. (c. 13. C. IX. q. 3).

n) Questa opinione emessa da Febronio, da Theiner e da altri per mero spirito di partito, ha trovato un nuovo difensore anche in Eichhorn, il quale ritiene, che le false Decretali siano state composte in Roma nel secolo VIII, riunite in una collezione, dalla quale poi, nel nono secolo, furono nel regno de'

confutazione di essa, dei fatti particolari *o*). I materiali che hanno servito alla compilazione delle false lettere son molto svariati ed

Franchi prese, e con esse interpolata la Collezione spagnola. 1) Qual principale argumento in sostegno di questa tèsi rileva Eichhorn nel suo Diritto ecclesiastico (I, 158), che il Pontificale romano, col quale le false Decretali sono strettamente congiunte, nel nono secolo era sconosciuto fuori d'Italia. Ma questa assersione, la quale suppone un'ignoranza completa delle comunicazioni letterarie in quell'epoca, è stata già confutata da Knust, il quale ha altresì dimostrato, che Beda, Rabano Mauro ed Incmaro si son serviti di quel Pontificale. Perciò l'Eichhorn ha poi nella sua Dissertazione passato affatto sotto silenzio questo argumento. 2) Si appella nella sua dissertazione (pag. 122) alla esistenza di manoscritti nei quali le Decretali soltanto, non già i Concilj, trovansi riuniti. Ma secondo la descrizione de' Ballerini cotesti MSS. sono estratti e ricompilazioni più recenti, il formarsi delle quali, come dimostra Knust, era assai naturale. 3) Egli sostiene (pag. 122), che Incmaro (§. 95. not. *s*), parla soltanto di un *liber collectarum epistolarum*, che vuol dire di una collezione, nella quale non si contenegano Concilj. Ma ciò che Incmaro riferisce subito dopo di cotesto libro, mostra nel modo il più chiaro, ch'egli aveva sott'occhio la completa collezione Isidoriana. 4) Egli si appoggia ancora (pag. 127. 128. 139) alla dichiarazione dei Vescovi Franchi, i quali opposero contro le false Decretali, che esse non si trovavano nel *Codex canonum* (§. 95. not. *s*). Ma quella espressione si riferisce soltanto alla Collezione Dionisiana, la quale era divenuta quasi officiale (§. 90. not. *l*). 5) A pagg. 121. 129. 134. egli si riporta alla Collezione che dicesi consegnata da Papa Adriano I al Vescovo Angilramno, la quale era un estratto delle false Decretali. Ma il contenuto della medesima prova abbastanza, che essa non può provenire da quel Papa: Ballerini Part. III. cap. VI. n. VIII. (Galland. T. I. p. 533). 6) A pag. 126 egli è d'avviso, che lo stesso Niccolò I nella lettera di sopra allegata (§. 95. nota *s*), attesta come le false Decretali esistevano nell'Archivio della Chiesa Romana. Ma il Papa in quella lettera parla in generale dell'autorità che egli attribuiva ai documenti conservati in quell'Archivio, e non specialmente delle false Decretali. 7) Finalmente s'invoca ancora la lettera di Gregorio IV rammentata di sopra (not. *h*), nella quale s'incontrano delle proposizioni tolte dalle false Decretali. Ma ciò si spiega osservando, che, al contrario, il Falsificatore si è servito di quella lettera.

o) E tali sono i seguenti. 1) In due lettere pontificie del nono secolo s'incontra una enumerazione delle sorgenti di Diritto ecclesiastico ricevute in allora, dalla quale resulta apertamente, che la collezione unicamente usata a quel tempo in Roma era tuttavia la Dionisiana accresciuta. *Leo IV. a.* 850. *ad Episcop. Britanniæ* (*c. 1. D. XX*). *Nicol. I. a.* 863. *ad Hincmar. Rhem.* (Mansi, *Tom. XV. col.* 374. 2) Neppure nelle altre Collezioni italiane trovasi traccia alcuna di queste false Decretali, mentre d'altronde, se elleno fossero colà esistite fino d'allora, avrebbe dovuto incontrarsene qualche vestigio nella grande Appendice alla collezione Dionisiana, composta nell'ottavo secolo e contenente molti pezzi apocrifi. 3) Le false Decretali contengono dei brani intieri del Breviario Visigotico estratto dalle sorgenti del Gius Romano. Se esse fossero state composte a Roma, si sarebbe necessariamente fatto uso all'uopo delle collezioni di Giustiniano.

estesi *p*). Son presi dalla Sacra Scrittura, dai Concilj autentici, dai Decreti e dalle lettere, dai Padri della Chiesa ed altri Scrittori ecclesiastici, dallo antico Pontificale Romano *q*), dalle opere di storia ecclesiastica di *Rufino r*) e di Cassiodoro *s*) in voga nel nono secolo, dalle sorgenti di Diritto Romano riportate nel così detto Breviario dei Visigoti e loro interpetrazioni (*), e da altre parti del gius Romano *t*). Per ciò che spetta finalmente la intenzione del Falsificatore, essa fu quella, secondo ch'è detto nella propria sua prefazione *u*) e confermato poi dal contenuto della Collezione, di riunire in una medesima Opera tutta intera la disciplina ecclesiastica, a comodo del Clero e del Popolo *v*). Solo che, naturalmente, si

p) Queste sorgenti sono assai accuratamente enumerate da Blondel, *Proleg. cap.* 12. Knust ha trovato da aggiungervi poco.

q) È questo una Biografia dei Papi, che incomincia dall'apostolo Pietro. Le brevi notizie che ivi si danno su di un Pontefice si rincontrano molto sovente nei decreti che a lui vengono attribuiti; solo che più diffuse e vestite in forma di legge. Talora persino una decretale non contiene nulla più, che ciò che si contiene nella biografia. È questo il caso nella lettera di Anastasio I diretta ai Vescovi di Borgogna. Edizioni di cotesto *Liber Pontificalis* ve ne sono, fra le altre, di F. Bianchini, Roma 1718. vol. 4 fol., ed in Muratori, *Rer. Ital. scriptor. T. III. P. I.* Mediol. 1723. fol.

r) Rufino tradusse nove libri d'Eusebio, e scrisse in continuazione anche due libri, che vanno fino al 395.

s) M. A. Cassiodori, *Historia ecclesiastica quam tripartitam vocant* (in Opp. ed. Garet. Venet. 1728. 2 vol. fol.). Essa è un estratto di Socrate, di Sosomeno e di Teodoreto.

(*) *È noto come i frammenti di Gius Romano accolti nel Breviario Alariciano, ad eccezione delle Istituzioni di Gajo, sono accompagnati da una perifrasi in barbaro latino del tempo chiamata* Interpretatio. (Not. dell'Ed.)

t) Pel gran partito che l'Autore delle false Decretali ha tirato dalle Romane sorgenti del Diritto, esse diventano importanti anche per la storia del gius Romano nel medio Evo, al che nissuno ancora ha mai fatto attenzione.

u) « Quatenus ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta et sancti præsules paternis instituantur regulis, et obedientes ecclesiæ ministri vel populi spiritualibus imbuantur exemplis et non malorum hominum pravitatibus decipiantur ».

v) Egli è pertanto un fare molto leggiero e superficiale quello attribuire, come si è fatto, al falsificatore delle mire speciali, come sarebbe lo inalzamento della Sede Romana, la depressione dei Concilj provinciali, la elevazione dei Primati e la protezione del Clero contro le persecuzioni dei Laici. Con ugual dritto si potrebbe aggiungere, lo incremento della pietà religiosa, della moralità, l'ordine del culto, la guarentigia dei beni della Chiesa, poichè nelle false Decretali molto si parla, e con una scrupolosa premura, di tutti questi punti.

fermò più di tutto su quelle parti della ecclesiastica disciplina, che in allora erano le più minacciate o le più neglette. Su questa sola ragione, e non già sopra uno speciale favore dei Papi *w*), si fonda l'accoglienza e la diffusione che questa Collezione ottenne.

§. 98. — 4) *Influenza delle false Decretali sulla disciplina ecclesiastica.*

La più importante questione per il Diritto ecclesiastico è però il determinare, quale influenza abbiano esercitato le false Decretali sulla costituzione della Chiesa. Per opera dei Dotti della Scuola francese, ai quali, siccome è solito, tenne dietro in Germania il Febronio, è divenuta predominante la idea, che per esse siasi alterata essenzialmente la disciplina a pregiudizio delle prerogative dei Vescovi, e dei diritti dello Stato. Per discutere questa opinione bisogna prendere in esame due punti. Primo: se le false Decretali abbiano realmente statuito alcun Che di nuovo e di divergente dalla disciplina del IX secolo; secondo: se questo qualche cosa di nuovo abbia penetrato realmente nella vita della Chiesa e sia divenuto pratica. — I. Sulla nozione dello Episcopato, tanto in se stesso, quanto nel suo rapporto col Primato, le false Decretali si esprimono in modo che non ammette il benchè minimo biasimo *y*). Gli Apostoli, dicono esse, in comune con Pietro, ricevettero il potere immediatamente da Cristo; potere che poi trasmessero ai Vescovi loro successori *z*). Per la essenza della dignità sono pertanto i Vescovi del

w) Le idee false ed esagerate che furono emesse su tal proposito son confutate da Blasco, *de collect. Isidor. Mercat. Cap. IV.* (Galland. Tom. II. pag. 21—30).

x) P. de Marca, *de concordia sacerd. et imperii lib. III. cap.* 6., Baluzii, *Præfatio ad Ant. Augustini de emendat. Grat. dialog.* §. *I.* (Galland. T. II. p. 204), Coustant. *Præfat. n.* 157. (Galland. T. I. p. 143).

y) Le seguenti citazioni sono secondo la forma in che s'incontrano le false Decretali nelle più recenti collezioni de' Concilj.

z) Anacleti *epist. II. c.* 2. « Apostoli cum Petro pari consortio honorem et potestatem acceperunt. — Ipsis quoque decedentibus in locum eorum successerunt episcopi ». Quasi letteralmente da S. Cipriano, *de unit. Eccles. init.*, Firmilian. *inter Cyprian. epist. LXXV.* Il simile è detto in Anacleti epist. III. c. 3., Julii I epist. I. c. 4.

tutto uguali tra loro, sebbene si distinguano tra essi Metropolitani e Primati *a*). I Metropolitani, o Arcivescovi, sono i Vescovi delle più grandi città ed i Presidi delle provincie ecclesiastiche. Primati o Patriarchi son detti quelli tra i Metropolitani, che son posti come un Tribunale superiore ed in rapporto più stretto colla Sede Romana sopra gli altri Metropolitani *b*). Siffatta dignità però era a quel tempo di recente istituzione, ma a malgrado delle false Decretali non si è mantenuta. II. Della Chiesa Romana esse parlano in generale coi termini che s'incontrano nelle antiche sorgenti autentiche, e che erano a quel tempo ricevute dall'uso comune *c*). La Sede Apostolica di Roma, esse dicono, ha ricevuto da Cristo immediatamente il Primato di tutta la Chiesa nella persona di Pietro *d*), a cui, nella

a) Anacleti epist. III. c. 3.

b) Clementis epist. I. (c. 2. D. LXXX.), Anacleti epist. II. c. 4. (c. 1. D. XCIX.) epist. III. c. 3., Anicii epist. c. 2. (c. 2. eod.), Stephani epist. II. c. 6. (c. 1. D. LXXX.), Julii epist. I. c. 4. epist. II. c. 12. Ciò che dette al Falsificatore occasione di parlare con tanta premura di questa dignità, si fu la circostanza, che appunto in quell'epoca (844), e ciò è un nuovo argumento per determinare la data delle sue lettere, fu, dopo una lunga interruzione, nominato di nuovo un Vicario apostolico nel Regno Franco. Il nome Ei lo prese da ciò, che gli Esarchi, coi quali i Vicarj apostolici avevano grande rassomiglianza pel lato delle loro attribuzioni, nella Collezione Dionisiana sono chiamati Primati delle Diocesi, *Conc. Chalced. a.* 451. *c.* 9. 17. Egli compose finalmente la posizione giuridica di cotesta dignità, mettendo insieme le disposizioni ch'egli trovò nelle antiche sorgenti sui Patriarchi, Esarchi e Vicarj apostolici. Egli le applicò pure varj attributi desunti dai Primati della Chiesa Affricana, i quali però erano tutt'altra cosa. In alcuni luoghi si riporta persino al Concilio Niceno, per questo ch'esso aveva attribuito ai Vescovi di Roma, di Alessandria e di Antiochia particolari diritti esarcali. Julii epist. II. c. 12., Epist. Aegypt. pontif. ad Felic. II. (Mansi, T. III. col. 405), Felic. II. epist. I. c. 12. Del resto la opinione di Blasco il quale suppone, che il Falsificatore avesse preso principalmente di mira nei passi citati la elevazione della sede di Magonza, è certamente del tutto falsa, poichè i caratteri che stabiliscono pelle sedi Primaziali, o non convengono alla sede Magontina, o non le si possono applicare se non forzatamente.

c) Ciò è dimostrato da Incmaro, comecchè d'altronde autore di sensi liberi, il quale cita frequentemente cotesti passi autentici. *Opusc. XLIV. c.* 4. 5. 10. 11. 22. 23. 24. 29.

d) Anacleti epist. III. c. 3. (*c.* 2. *D. XXII*); copiato letteralmente dal *Conc. Rom. a.* 494. *c.* 2. (*c.* 3. *D. XXI*). Alcuni passi al contrario sembrano far derivare unicamente dalla elezione degli Apostoli il Primato di Pietro, Anacleti, *epist. II. c.* 2. (*c.* 2. *D. XXI*), (*Apostoli*) *ipsum principem eorum esse voluerunt.* Nello stesso tenore si esprime Anacleti *epist. III. c.* 3. (*c.* 2. *D. XXII*). Tutto questo può almeno provare con quanto poca, anzi punta, malizia sono state composte le false Decretali.

missione alla quale erano ugualmente chiamati tutti gli Apostoli, fu dato d'essere il primo fra loro *e*). La Chiesa Romana è adunque il fondamento ed il punto di partenza dell'ordine gerarchico *f*): il capo in cui si concentra la sollecitudine per tutta la Chiesa *g*). In Lei si è conservata sincera e genuina la tradizione apostolica *h*); ed anche per ciò che spetta alla disciplina si debbon prender per norma le regole consegnate presso di Lei *i*). III. Circa l'autorità e forza obbligatoria delle Decretali Pontificie, le false lettere non fanno che ripetere quello *k*) che avean già detto in proposito Siricio e Zosimo, ed inclusive colle stesse parole anche Leone I. *l*). Cotesti passi erano da gran tempo conosciuti universalmente per mezzo delle Collezioni dei canoni; e Carlo Magno aveva inoltre energicamente raccomandato ai suoi Vescovi il Decreto di Leone *m*). Sicchè la opinione, che le false Decretali abbiano pronunciato e messo in voga qualche cosa di nuovo su questo punto, è priva affatto di fondamento *n*). IV. Circa al rapporto del Papa coi Vescovi

e) Melchiadis *epist. proœm.*, Julii epist. I. c. 4., Vigilii epist. II. c. 7. « Licet omnium apostolorum par esset electio, beato tamen Petro concessum est, ut cæteris præmineret ». Copiato alla lettera da Leon. I. epist. XIV. c. 11.

f) Marcelli epist. I. (c. 15. c. XXIV. q. 1), Vigilii epist. II. c. 7. Questa proposizione era già pronunziata da lungo tempo (§. 19. not. *h*).

g) Julii epist. I. c. 4. copiato a parola da Leone I, epist. XIV. c. 11. La proposizione era del resto stata ripetuta più volte (§. 19. not *k*).

h) Lucii epist. c. 6. (c. 9. c. XXIV. q. 1), Felicis I, epist. III. c. 2., Marci *rescript. ad* Athanas. Questi tre passi, ripetizioni letterali, son presi dalla epist. Agathon. *ad Imperat. Constant. a.* 680. (Mansi, T. XI. col. 239). — Eusebii epist. III. (c. 11. c. XXIV. q. 1): parola a parola come nello *Exemplar precum Justiniani ad Agapetum* (Mansi, T. VIII. col. 847). Questa proposizione era da lungo tempo stata espressa anche in altra forma, Leon. I. epist. IX. (c. 16. c. XXIV. q. 1.) Veggasi anche il §. 19. not. *b*.

i) Calixti epist. I. c. 1. (c. 1. D. XII.), Julii epist. I. c. 4. (c. 3. D. XI.). Anche queste proposizioni non erano nulla di nuovo (§. 19. not. *q. r. s*).

k) Damasi epist. V. (c. 12. c. XXV. q. 1.)

l) Cotesti passi sono stati allegati di sopra al §. 19. not. *t*.

m) Capit. Caroli M. a. 789. c. 57. (58. ed. Pertz).

n) Questa opinione è stata inventata principalmente dall'Eichhorn, e sviluppata nel suo libro con sforzi penosi. Per provarla, egli comincia (I, 84) dallo alterare la iscrizione coll'arbitraria interpolazione del decreto di Leone mediante la parola *Suburbicarias* in apparenza affatto innocente (§. 19. not. *t*); quindi a pag. 153 allega cotesto testo accomodato a suo modo, come ad un'autorità certa. Finalmente, dietro queste premesse, pronunzia a pag. 165 e 166 il suo giudizio. Ma

le Decretali adoprano una formula usata originariamente in altro proposito, che cioè il Capo supremo della Chiesa ha chiamato i Vescovi ad una parte della universale sollecitudine che gl'incombe, non trasferito ad essi la pienezza della potestà *o*). Elleno insistono tuttavia molto energicamente su ciò, che le competenze siano osservate nei limiti stati fissati dalla organizzazione della Chiesa *p*). Quindi esse rinviano gli affari ch'eccedono la potestà vescovile al Metropolitano, il quale dee spedirli di concerto con tutti i suoi Vescovi *q*). Se vi ha discordanza fra loro, l'affare si porta allora al tribunale superiore, vale a dire al Primate *r*). Gli affari poi di maggior rilievo e difficoltà debbono esser rimessi alla Sede Apostolica *s*). V.

tutti cotesti raggiri non giovano ormai nulla di fronte alla chiara e generica disposizione di Carlo Magno, la quale ad un Germanista come Lui (*), non avrebbe dovuto essere ignota.

o) Vigilii epist. II. c. 7. (c. 12. c. II. q. 6). « Ipsa namque ecclesia, quæ prima est, ita reliquis ecclesiis vices suas credidit largiendas, ut in partem sint vocatæ sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis ». Questa espressione è tolta dalla lettera di Gregorio IV. (c. 11. c. II. q. 6) rammentata di sopra (§. 97. not. *h*). Questi l'aveva presa da Leone I, epist. XIV. c. 1. (c. 8. c. III. q. 6), dove essa viene usata però in un senso più ristretto, cioè contro il Vicario Apostolico di Tessalonia. Si è quindi apposta spesso alle false Decretali la mira di volere impugnare con ciò la potestà dei Vescovi, e rappresentarli unicamente quali delegati della Sede Apostolica. Ma a cotesta supposizione contradicono i luoghi citati sopra (not. *s*), nei quali la potestà dei Vescovi si fa derivare immediatamente da Cristo e dagli Apostoli ugualmente che quella del Papa.

p) Calixti epist. II. c. 3. (c. 1. 3. c. IX. q. 2), Sixti II epist. II. c. 3., Julii epist. II. c. 6.

q) Hygini epist. I. c. 2. (c. 4. c. IX. q. 3), Anicii epist. c. 1. 3. (c. 5. 6. eod.), Calixti epist. II. c. 3. (c. 7. eod.), Lucii epist. c. 3., Julii epist. II. c. 23.

r) Clementis epist. I. (Mansi T. I. col. 101), Anacleti epist. I. c. 3. 4., Pelagii II epist. VIII. (c. 5. D. XVII.).

s) Anacleti epist. I. c. 4. epist. III. c. 4., Gaji epist. c. 6., Marcelli epist. I. (c. 15. c. XXIV. q. 1.), Melchiadis epist. procem., Julii epist. I. c. 2. (c. 9. c. III. q. 6), epist. II. pr. et c. 2., Vigilii epist. II. c. 7. (c. 12. c. II. q. 6.), Pelagii II. epist. VIII. (c. 5. D. XVII.). Questi passi sono copiati alla lettera dai decreti d'Innocenzio I e di Leone I. (§. 19. not. *m*). Sotto altra forma si trova cotesta proposizione nella epist. I. Alexandri procem. (c. 14. c. XI. q. 1). La qual lettera è tolta dal *Conc. Rom. a.* 680. (Mansi, T. col. XI. 183). Siccome le false Decretali parlano di un Rapporto al

(*) *Allude all' Opera principale del sig. Eichhorn: Storia del Diritto pubblico e privato Germanico, Vol. IV.* 8.°. (Not. dell'Edit.)

Vogliono le false Decretali, che si tengano regolarmente dei concilj provinciali, ed inculcano ciò colla più grande energia *t*). Nuova sicuramente, in proposito appunto di siffatti concilj, è la massima introdotta dalle false Decretali, che tutti i sinodi abbisognino per convocarsi dell'approvazione del Papa *u*), o per lo meno della conferma susseguente di lui *v*); ma appunto perchè nuova, codesta massima non è passata nella pratica della Chiesa *w*). La patetica descrizione fatta da Spittler degli effetti che le false Decretali avrebbero con ciò prodotti, è adunque fondata sull'ignoranza del vero stato delle cose. VI. Rispetto all'ordinazione *x*) o traslazione

Papa sulle *Causæ majores*, così presuppongono la trattazione di esse nel Concilio Provinciale. Sicchè ingiusto è il rimprovero che si fa loro ordinariamente, ch'elleno abbiano, cioè, voluto devolvere al Papa il dibattimento di quelle cause. Dietro tutta la disciplina che il Falsificatore descrive, non gli poteva venire in mente cotesto scansamento del Concilio Provinciale. La miglior prova di ciò si è, che Incmaro, *Opusc. XXXIII. c.* 15., espone diffusamente cotesto diritto dei Concilj Provinciali, appoggiandosi alle false Decretali.

t) Anacleti epist. I. c. 4., Felic. II. epist. I. c. 3. 17., Julii epist. II. c. 17. Quì si potrebbero citare molti altri testi.

u) Julii epist. I. c. 2. (c. 9. c. III. q. 6.) epist. II. procem. « Non debere præter sententiam Romani Pontificis ullo modo concilia celebrari ». Testo copiato dalla *Histor. tripart. L. IV. c.* 9. 19., la quale tradusse così la testimonianza di Socrate II. 8. 17. Dunque si ha quì, anche nell'asserzione del Papa, un fondo di verità storica. L'*Epist. Aegypt. pontif. ad Felic. II.* (Mansi T. III. col. 404), Pelagii II. epist. VIII. (c. 5. D. XVII.) non sono che semplici ripetizioni di ciò. In forma alquanto diversa in Marcelli epist. I. et II. (c. 1. D. XVII), Julii epist. II. c. 29. (c. 2. eod.), Damasi epist. IV. c. 2. Come legge ecclesiastica formale ed applicabile ai Concilj provinciali, quella sentenza era sicuramente nuova.

v) Julii epist. II. c. 29. (c. 2. D. XVII), Damasi epist. IV. c. 2. Anche prima di cotesta epoca la conferma dei Concilj Provinciali per parte della Sede Romana non era nulla d'insolito, Leon. I. epist. XII. c. 13., Gelas. epist. XIII. *ad episc. Dardan.* (c. 1. c. XXV. q. 1), Hormisdae epist. XXVI. *ad Sallustium Hispalensem* (Mansi T. VIII. col. 433), Bonifac. II. *Authoritas a.* 530. *quæ synodus Arausica confirmata est.* Pratica universale della Chiesa non era, è vero; ma neppure lo è divenuta, siccome è stato detto, per effetto delle false Decretali.

w) Ciò sarà dimostrato più sotto alla dottrina de' Concilj provinciali.

x) Anacleti epist. II. c. 1. (c. 2. D. LXIV., c. 1. D. LXXV, c. 2. D. LXVI), Anitii epist. c. 1. (c. 4. D. LXIV., c. 1. D. LXVI.). Le parole *Authoritate apostolica* nel primo passo di Graziano, non significano, come credono alcuni, per ordine della Sede Apostolica, ma piuttosto: secondo lo universale ordinamento Apostolico, secondochè apparisce dal terzo passo di Graziano, che nell'originale è immediatamente legato con i due precedenti in uno e medesimo contesto.

dei Vescovi *y*) ed alla sacra delle Chiese *z*), le false Decretali non attribuiscono verun diritto particolare alla Sede Romana; e sulla conferma, sul giuramento d'investitura, sulla renunzia dei medesimi, sul pallio, sui privilegj e sulle dispense, nulla contengono affatto *a*). VII. In quanto ai rapporti della Chiesa col temporale, elle si limitano a ripetere la massima già stabilita da lungo tempo nel Regno Franco *b*); che, cioè, i Vescovi e gli altri Cherici dovrebbero convenirsi unicamente d'avanti ai loro giudici ecclesiastici e non d'avanti ai giudici secolari *c*). VIII. Esse rimettono le accuse contro i Vescovi primieramente al Concilio Provinciale *d*), ed alla

y) Evaristi epist. II. (c. 11. c. VII. q. 1.), Calixti epist. II. c. 3. (c. 39. eod.), Anteri epist. (c. 34. eod.), Pelagii II. epist. I. (c. 35. 36. eod.). Cotesti passi stabiliscono, è vero, la massima giuridica della ammissibilità delle traslazioni in generale coll'autorità della Sede Apostolica, ma lo esercizio della medesima nei singoli casi di traslazione effettiva, esse non lo attribuiscono niente affatto alla Sede Romana, siccome ha dimostrato il Blasco, *de collect. Isidor. Mercat. Cap. X* §. 1. (Galland. T. II. p. 83—86). Theiner invoca, è vero, il citato c. 34. c. VII. q. 1., ma appunto l'espressioni più decisive in cotesto passo sono aggiunte posteriori di Graziano. Del resto l'approvazione del Papa nella traslazione dei Vescovi era veramente in quel tempo pratica ricevuta nel Regno Franco, come dimostra Hincmar *Rhem.*, Opusc. XLV. c. 7.

z) Felicis IV. epist. I. c. 1. (c. 1. 2. D. I. *de cons.*). Theiner invoca, a dire il vero, il C. 5. eod., ma cotesto passo di Gelasio non è preso dalle false Decretali, sì bene autentico.

a) Lo mostra Blasco, *de collect. Isidori mercat.* Cap. X. (Galland. T. II. pag. 83—99).

b) Capit. Pippin. a. 755. c. 18., Capit. I. Caroli M. a. 789 c. 37., Capit. Francof. a. 794. c. 37.

c) Pontiani epist. I., Gaji epist. c. 2 (c. 1. c. XI. q. 1), Silvester, in Conc. Rom. II. (c. 9. 10. eod). Coteste proposizioni sono estratte letteralmente dalle Const. 12. 41. 47. C. Th. *de episc.* (*XVI.* 2). Vero è che il Gius Romano si riferiva unicamente a trasgressioni leggiere; le Decretali, al contrario, prendono quei passi in senso generico ed assoluto. Ma questo lo aveva fatto già molto innanzi la Interpretazione visigotica; ed esse (le Decretali) potevano ben fare altrettanto dietro ciò che i Capitolari avevano ormai stabilito in questo proposito.

d) Fabiani epist. III. c. 2. (c. 2. c. III. q. 6), Stephani epist. II. c. 7. Felic. I. epist. II., Felic. II. epist. I. c. 17., Sixti III. epist. III. Alcuni testi esigono un tribunale di dodici Vescovi. Anacleti epist. I. c. 3., Zephyrini epist. I. (c. 2. c. V. q. 4.), Pelagii II. epist. VIII. (c. 2. c. VI. q. 3). Questo numero era fissato dal Conc. Carthag. II. a. 390. c. 10. (c. 2. c. III. q. 8), Gregor. I. lib. V. epist. 53. (al. lib. IV. epist. 50).

Romana Sede soltanto in caso di appello *e*). Consentono tuttavia d'invocarne l'autorità anche innanzi la sentenza, qualora il Tribunale conciliare si mostri parziale *f*). In ambo i casi elleno rilasciano all'arbitrio del Papa, o di affidare la cognizione della causa ai suoi Vicarj, o di occuparsene da se *g*). Fin quì le false Decretali sono in armonia col Diritto antico. Molte di esse inconciliabili, colle altre pronunziano però la massima, che nelle accuse contro di un Vescovo spetti al Concilio provinciale solamente lo esame e la relazione, ma che la decisione definitiva non gli competa, se non in seguito di speciale autorizzazione a ciò ottenuta dal Papa *h*).

e) Anacleti epist. I. c. 4., Vigilii epist. II. c 7. (c. 13. c. II. q. 6). Pelagii II. epist. VIII. (c. 2. c. VI. q. 3). Ciò concorda intieramente col Concilio di Sardica. (§. 19. not. *w*).

f) Questa facoltà era già riconosciuta nell'antico Diritto (§. 19. not. *x*). Essa emergeva ancora dal *Conc. Chalced. a.* 451. *c.* 9. 17., il quale, in caso di dissidio col Metropolitano, permetteva il libero ricorso al Primate o al Patriarca di Costantinopoli. Le false Decretali applicarono questa regola alla Sede Romana, Anicii epist. c. 3., Victor. epist. I. c. 3. (c. 7. c. II. q. 6). Sixti II. epist. I. (c. 15. eod., c. 5. c. III. q. 6), Julii epist. II. c. 3. 4. 10., Felic. II. epist. I. c. 19. (c. 16. eod.). Altri passi sono concepiti sul modello del Gius civile, il quale in siffatti casi permetteva espressamente di appellare prima della sentenza. Così Fabiani epist. III. c. 2. (c. 2. 21. c. II. q. 6)., Felic. I. epist. II., Sixti III. epist. III sono copiate dalla *Interpretatio* delle *Const.* 2. e 15. C. Th. *de appell.* (XI. 30). Inoltre Eleutherii epist. I. c. 3. Felic. I. epist. I. c. 4. sono letteralmente copiate dalla *Interpr.* Nov. Martian. lib. III. tit. I. Le false Decretali pertanto non dissero nulla di nuovo con quella proposizione, ed i Papi l'avevano già espressa prima ancora di conoscerle: Gregor. IV. epist. I. a. 832. (c. 11. c. II. q. 6), Leon. IV. epist. II. a. 850. (c. 3. c. II. q. 4.). Anche Niccolò I, nella causa di Rothad Vescovo di Soissons (865), cercò dedurla, non dalle false lettere, ma dallo spirito del Dritto antico, segnatamente dal Concilio di Calcedonia, epist. XL. *ad Carol. Calv.*, epist. XLII. ad episc. Gall.

g) Victor. epist. I. c. 3., Sixti II. epist. I. (c 5. c. III. q. 6)., Marcelli epist. I., Julii epist. II. c. 3. 21. Pel caso del vero appello il Concilio di Sardica aveva deciso ciò nello stesso modo (§. 19. not. *w*). La estensione della massima all'altro caso ne veniva di sua natura. Che poi anche nel nono secolo vi siano stati appelli trattati in Roma stessa, lo prova Sergio II. a. 844. ad *episc. Transalp.* col. (Mansi, T. XIV. col. 806).

h) Eleuther. epist. I. c. 2. (c. 7. c. III. q. 6), Victor. epist. I. c. 3., Zephyrini epist. I. (c. 1. c. III. q. 8., c. 2 c. V. q. 4)., Sixti II. epist. I. (c. 5. c. III. q. 6), Marcelli epist. I., Melchiad. epist. procem., Julii I. epist. I. procem. c. 2. (c. 9. eod.), epist. II. procem., Felic. II. epist. I. c. 18., Damasi epist. IV. c. 2. Diversi passi esprimono quella massima collo annoverare a dirittura gli *judicia episcoporum* tra le *cause majores*, Melchiad. epist. procem.,

Or questa massima, stando alla lettera, era sicuramente una nuovità; ma le circostanze inclinavano di per se stesse, affatto indipendentemente dalle false Decretali *i*), ad un cambiamento di disciplina su questo punto *k*). Ma posto ancora ch'elle vi avessero contribuito, non se ne può per questo, considerando la rarità dell'applicazione di quella massima, dedurre, nè una corruzione della disciplina ecclesiastica, nè la rovina dei Concilj provinciali. IX. Le accuse contro dei Preti e Cherici minori son rinviate ai Metropolitani ed ai Primati in ultima istanza *l*). Egli è dunque un errore lo addebitare le false Decretali degli appelli dei semplici Preti a Roma, quali erano in quel tempo, senza dubbio, frequenti *m*), mentre esse anzi erano a ciò direttamente contrarie. Quegli appelli avevano il loro fondamento nello spirito e nella necessità del tempo, e mostrano la tendenza che i rapporti assumevano indipendentemente da ogni influenza delle false Decretali. X. Del processo accusatorio trattano esse molto minutamente e con fastidiose ripetizioni. Ciascuna pena, esse dicono, deve in generale essere inflitta solamente per via giuridica, in seguito di una regolare accusa *n*). I Vescovi che senza un preventivo giudizio e solamente per forza, vengono cacciati dalle loro sedi,

Julii epist. I. c. 2. (c. 9. c. III. q. 6), epist. II. c. 2; alcuni altri collo applicare espressamente agli *judicia episcoporum* la indeterminata espressione presso Innocenzio I epist. XXIX. *ad Conc. Carthag.* c. 2. *Epist. Aegypt. pontif. ad Felic. II.* (Mansi T. III. col. 406), *Epist. Stephani ad Damas.* (Mansi T. III. col. 430).

i) La prova di ciò si è, che nell'Oriente, dove le false Decretali non ebbero alcuna influenza, pure la disciplina subì verso questa epoca cambiamenti molto maggiori ancora, ed i Vescovi furono assoggettati direttamente al tribunale del Patriarca. *Conc. Constant. IV. a.* 869. c. 26.

k) Diversi esempj e l'alta posizione dei Vescovi nella Chiesa e nello Stato dovettero condurre alla idea, che gli *judicia episcoporum* si dovessero annoverare tra le *causæ majores* e trattare con una precauzione singolare. Questo pensiero sviluppava Niccolò I nella epist. XLII. indipendentemente affatto dalle false Decretali. Quindi gli stessi Vescovi del Sinodo di Troyes (867) pregarono il Papa a voler tener fermo su questo punto, che nissun Vescovo potesse esser deposto senza l'approvazione pontificia.

l) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. 7. c. III. q. 6).

m) È ciò mostrato da Incmaro, opusc. XLVII.

n) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. 4. c. II. q. 1), Marcelli epist. II. (c. 5. c. III. q. 6), Melchiadis epist. c. 1. (c. 13. c. II. q. 1).

debbono quindi, prima di tutto, esservi di nuovo riposti, e debbe poi lasciarsi loro un termine sufficiente per potersi difendere in faccia al proprio accusatore *o*). L'accusa viene regolarmente proposta nella provincia innanzi al Giudice ordinario del Vescovo *p*); l'accusatore non può tradurlo d'avanti un tribunale straniero *q*), come neppur lo accusato invocarne un siffatto, tolto il caso dell'appello *r*); perocchè la sentenza pronunziata da un giudice estraneo non sia obbligatoria *s*). Inoltre le accuse debbono esser proposte non in scritture, sì bene a

o) Zephyrini epist. II. c. 1. (c. 6. c. II. q. 2., copiata in parte letteralmente dalla *Histor. tripart. lib. VII. c.* 12.), Fabiani epist. II. c. 2. (modificata nel c. 2. c. III. q. 1.), Stephani epist. II. c. 2. (c. 3. c. II. q. 2), Felic. I. epist. II. (c. 8. c. III. q. 2.; una parte di cotesto passo, omessa da Graziano, è presa da Dionisio, *Synod. Afric. c.* 87), Gaji epist. c. 3. (c. 1. c. III. q. 1. c. 5. c. III. q. 2), Marcelli epist. II., Eusebii epist. II. (una parte di questo testo è tolta dalla *L. Wisigoth. lib. VIII. Tit.* 1. *c.* 2.; presso Graziano non se ne trovano che dei frammenti, c. 4. c. II. q. 2., c. 4. c. III. q. 1. c. 6. c. III. q. 2), Julii epist. II. c. 8. (c. 5. c. II. q. 2., in parte preso da Ennod. *libell. apol.* presso Mansi, T. VIII. col. 281), Felic. II. epist. I. c. 4. 8. (c. 7. c. III. q. 2.), Damasi epist. IV. c. 5. (alla lettera come nel testo di Zefirino sopra citato); *Synodus Rom. V. sub Symmacho* (Mansi T. VIII. col. 297): questo ed il sesto Sinodo sotto Simmaco sono ugualmente apocrifi, siccome i Ballerini hanno addimostrato; il testo che quì si riporta è la ripetizione litterale di quello di Eusebio); *Decreta Johannis*, epist. I. (c. 1. c. II. q. 2., c. 3. c. III. q. 1); questo secondo testo è redatto su d'una antica glossa estratta dalla interpetrazione del Breviario, (Savigny, *Storia del Gius Romano etc., cap. IX.* §. 41. *not. n*); Pelagii II. epist. II. (c. 2. III. q. 2). Il materiale di queste massime apparisce ancora, oltre alle già citate sorgenti, dalla Const. 3. C. Th. *ad L. Jul. de vi publ.* (IX. 10), Leon. I. epist. XCIII. c. 3., *Synod. Rom. III. sub Symmacho a.* 501.

p) Eleutherii epist. I. c. 3., Felic. I. epist. I. c. 4., Julii epist. II. c. 25. Questi passi trovansi presso Graziano sotto falso nome, c. 17. c. III. q. 6. Sono presi alla lettera dalla *Interpr. Novell. Martian. lib. III. tit.* 1.

q) Anacleti epist. I. c. 3. (c. 13. 15. c. III. q. 6), Hygini epist. I. c. 4., Fabiani epist. III. c. 2. 3. 4. (c. 1. 2. 3. c. III. q. 6), Stephani epist. II. c. 8. (c. 4. eod.), Felic. I. epist. II., Julii epist. II. c. 16. 17. 32., Damasi epist. IV. c. 9. (c. 7. c. III. q. 9). Cotesti passi son tolti dalla Const. 10. C. Th. *de accus. et insor.* (IX. 1.) e dalla loro interpetrazione. La stessa proposizione trovasi sotto d'una diversa forma in *Decret. Felic. I.* epist. II. (c. 16. c. III. q. 6), il qual passo è copiato alla lettera dalla *Rubr. Nov. Martian. lib. III. tit.* 1.

r) Cornelii epist. II. c. 1., Marcelli epist. I. Questo secondo testo è copiato alla lettera da Innocent. I. *epist. II. c.* 3. (c. 14. c. III. q. 6).

s) Zephyrini epist. I. (con aggiunte nel c. 1. c. III. q. 8), Calixti epist. II. c. 3., Fabiani epist. III. c. 5., Sixti II. epist. II. c. 3., Eusebii epist. III., Julii epist. II. c. 34., Sixti III. epist. III. Copiate alla lettera dalla Const. 2. C. Th. *de re judic.* (IV. 16) e dalla interpetrazione.

voce, alla presenza dell'accusato *t*), senza precipitazione *u*), e nelle forme legali prescritte *v*). Alle false accuse contro Vescovi ed altri Cherici sono comminate severe punizioni *w*). Nè si ammettono come accusatori contro di essi, se non uomini degni e di specchiata probità *x*). Sono escluse per conseguenza tutte le persone di mala condotta *y*), gli autori di gravi delitti *z*), anche quando deponessero contro un Vescovo qual proprio complice *a*); i detrattori della religione cristiana *b*), gli eretici, gl'idolatri, gli ebrei; tutti gli scomunicati e proscritti, i servi, i manomessi e quelli i quali, anche secondo le leggi civili, non possono accusare *c*). Inoltre non può

t) Telesphori epist. c. 4. (c. 1. c. III. q. 9), Calixti epist. II. c. 5. (c. 1. c. II. q. 8), Stephani epist. II. c. 5. (c. 5. eod.), Felic. I. epist. II. (c. 18. c. III. q. 9), Damasi epist. VII. (c. 8. eod.). Il materiale di questi testi è preso quasi alla lettera dalla *Interpr. Const.* 15. *C. Th. de accus. et inscript.* (IX. 1), *Interpr. Const.* 9. *C. Th. de fide test.* (XI. 39).

u) Fabiani epist. III. c. 4. (c. 5. c. II. q. 3), Sixti III. epist. III., letteralmente dalla *Interpr. Const.* 5. C. Th. *de accus. et inscript.* (IX. 1).

v) Eutychiani epist. II. c. 1. (c. 3 c. II. q. 8), Damasi epist. IV. c. 7. (c. 2. c. IV. q. 4). Il primo testo è copiato alla lettera dalla *Const.* 19. c. C. Th. *de accus. et inscript.* (IX. 1).

w) Gaji epist. c. 3. (c. 1. c. II. q. 3), Sixti III, epist. III. copiata alla lettera dalla *Const.* 41. C. Th. *de episc. et cler.* (XVI. 2).

x) Anacleti epist. II. c. 2. (c. 15. c. II. q 7), Euaristi epist. II. (c. 17. c. II. q. 7), Hygini epist. I. c. 3. (c. 52. eod.), Pii epist. I. c. 2. (c. 3. c. III. q. 4). La sorgente di queste proposizioni è il *Conc. Chalc. a.* 451. *c.* 21. (c. 49. c. II. q. 7).

y) Anacleti epist. II. c. 2. (c. 1. c. VI. q. 1), Pii epist. I. c. 2. (c. 9. c. VI. q. 1), Felic. I. epist. II. (c. 3. c. IV. q. 6). Copiate in parte dal *Conc. Carthag. II.* a. 390. c. 6., Carth. III. a. 397. c. 7. (c. 1. c. IV. q. 6), Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 34.

z) Clementis epist. I. (c. 5. c. VI. q. 1), Eutychiani epist. II. c. 1. (c. 3. §. 1. c. II. q. 8), Eusebii epist. III. (c. 9. c. III. q. 5). Gli ultimi due passi sono copiati alla lettera dalla *L. Wisigoth. lib. II. tit. IV. c.* 1.

a) Dionys. epist. II., Stephani epist. II. c. 8. (c. 1. c. III. q. 11), Julii epist. II. c. 18. (c. 5. c. XV. q. 3). Copiate a parola dalla *Const.* 12. *C. Th. de accus. et inscript.* (*IX.* 1) e dalla sua interpetrazione.

b) Anacleti epist. I. c. 1. (c. 2. c. III. q. 4), Hygini epist. II. (c. 1. eod.).

c) Calixti epist. II. c. 5. (c. 18. c. II. q. 7., c. 5. c. III. q. 4), Pontiani epist. II. (c. 4. c. III. q. 5), Fabiani epist. I. (c. 7. c. III. q. 4., c. 4. c. VI. q. 1), epist. II. c. 2. epist. III. c. 1., Stephani epist. I. c. 1. (c. 17. c. VI. q. 1), epist. II. c. 4. 9. (c. 6. c. III. q. 4., c. 8. c. III. q. 5), Eutychiani epist. II. c. 2. (c. 11. c. III. q. 4), Gaji epist. c. 1. (c. 25. c. II. q. 7), Euse-

lo inferiore farsi accusatore contro il superiore *d*), che vuol dire in generale, non lo può il laico contro l'ecclesiastico *e*). Il giudice dee tutto esaminare accuratamente *f*), e non deve pronunziare la condanna prima che la colpa sia costatata per mezzo di confessione o di testimoni ineccezionabili *g*). Si ammettono per testimoni soltanto quelli che potrebbero farla anche da accusatori *h*). Per porre in essere la prova piena contro di un Vescovo, si richiedono niente meno di settantadue testimoni *i*). Il deposto deve esser

bii epist. I. c. 1. (c. 5. c. III. q. 5., c. 19. c. VI. q. 1), Julii epist. II. c. 33. (c. 10 c. III. q. 5), Felicis II. epist. I. c. 14. (c. 11. eod.), Pelagii II. epist. II. (c. 6. eod.). Tutte queste proposizioni però erano già da gran tempo formulate: *Conc. Constant. I. a.* 381. c. 6., *Carth. VII.* a. 419. c. 1. 2., *Tolet. IV.* a. 633. c. 64. (c. 24. c. II. q. 7). Tra i proscritti vengono annoverati, tra gli altri, quelli che ricusano di obbedire alle leggi della Chiesa e della Sede Apostolica, Hygini epist. II. (c. 1. c. III. q. 4), Pii epist. I. c. 2. (c. 3. eod.). Anche questo è attinto dalla pratica di quel tempo, in cui alla scomunica, nel caso d'ostinazione, succedeva il bando civile. Capit. Pippin. a. 755. c. 9.

d) Questa massima è tolta dal Canone di Silvestro cap. III, apocrifo è vero, ma molto più antico (c. 10. c. II. q. 7).

e) Clementis epist. I. (c. 5. c. VI. q. 1), Marcellini epist. II. c. 3. (c. 3. c. II. q. 7), Eusebii epist. I. c. 1. (c. 5. 14. eod.), Silvester in *Conc. Roman. II.* (c. 2. eod.). L'ultimo passo, e per conseguenza anche la stessa massima, son presi a parola dalla antica biografia di Papa Silvestro. Siccome, secondo le nazionali istituzioni dei Germani, la prova nel giudizio criminale finiva sempre nel duello o nel giudizio di Dio, e tanto l'uno che l'altro esperimento era dalla Chiesa proibito ai Cherici, così neppure i Laici volevano ammettergli nei loro giudizj come accusatori. A ciò si riferiscono in modo esplicito anche le false lettere seguenti: Thelesfori epist. c. 1., Fabiani epist. II. c. 2. (c. 6. c. II. q. 7), Sixti II. epist. II. c. 5., Julii epist. II. c. 36. (c. 4. eod.). Del rimanente però questa massima non fu mai ridotta a pratica, e nei casi occorrenti ci si ajutava come potevasi il meglio. Non di rado anche degli Ecclesiastici dovettero sottoporsi a giudizj di Dio e duelli, nella qual bisogna si valevano di campioni noleggiati c. 1. 2. X. *de clerico. pugnant. duell.* (V. 4), c. 1. X. *de purg. vulg.* (V. 35).

f) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. 11. c. XXX. q. 5), Julii epist. II. c. 31. Copiate alla lettera dalla *Const. C. Th. de judic.* (II. 18), e dalla sua interpetrazione.

g) Zephyrini epist. I., Felic. I. epist. I. c. 5. (c. 5. c. II. q. 1), Julii epist. II. c. 26 in parte copiate alla lettera dalla *Interpr. Const.* 1. *C. Th. de pœn.* (IX. 40), da cui è tolto anche il can. 2. C. II. q 1.

h) Questo principio fu sempre in vigore, *Conc. Carth. VII. a.* 419. *c.* 4. (c. 1. c. IV. q. 2), ed è ripetuto nella maggior parte de' testi delle false Decretali che trattano della incapacità ad accusare.

i) Zephyrini epist. I. Questa proposizione è tolta dal falso, ma più antico, canone di Silvestro, cap. III. (c. 2. c. II. q. 4). Convocare settantadue Vescovi

sempre verbale *k*), e la sentenza definitiva dev'esser pronunziata alla presenza dell'accusato, affinchè esso non possa ignorarla *l*). Tutte queste proposizioni son tolte per la massima parte dalla natura del processo accusatorio e dal Gius Romano, il quale era in allora il Diritto personale del Clero e la norma dei tribunali ecclesiastici per la procedura. XI. Theiner, seguitando Sauter, attribuisce anche la massima, che il Capo supremo della Chiesa non ha sopra di se altro giudice che Dio, ad una invenzione delle false Decretali. Ma questa opinione ancora è senza fondamento *m*). XII. Il risultamento finale è pertanto, che le false Decretali non hanno fatta alcuna variazione sostanziale nella disciplina ecclesiastica: esse non furono che la espressione del loro tempo, il quale anche senza di esse avrebbe seguitato il proprio andamento *n*).

per giudicare un Vescovo, era un'antica pratica, di cui Gothofredo ad L. 20. *Cod. Theod. quorum appellat.* (XI, 36) arreca molti esempj. Tra i Germani cotesta pratica si tradusse in quella di settantadue testimoni detti *conjuratores*, i quali giuravano insieme l' accusa. Leon. IV epist. II. c. a. 850. (can. 3. Caus. II. q. 6). Nello spirito del Diritto Germanico cotesta forma era giusta, perocchè a tal giuramento teneva subito dietro la sentenza; sicchè i *Conjuratores* erano propriamente giudici. Ella stava però in opposizione collo spirito del Diritto canonico, ed a questa contradizione si riferisce il rimprovero di Fozio presso Baronio ann. 861. num. 46. Arroge, che quella regola non divenne mai pratica.

k) Calixti epist. II. c. 5. (c. 15. c. III. q. 6). Copiata alla lettera dalla *L. Wisigoth. Lib. II. Tit. 4. c.* 5.

l) Eleutherii epist. I. c. 3. (c. 2. c. II. q. 9), Felic. I epist. I. c. 6., Julii epist. II. c. 24. Questi testi son copiati alla lettera dagli *Statuta ecclesiæ antiqua, c.* 30. Un' altra formula per cotesto principio è in Felic I. epist. II. (c. 11. c. III. q. 9). Cotesta lettera è copiata parola per parola dalla *Interpr. ad Pauli recept. Sent. Lib. V. Tit.* 5. c. 6.

m) Due de' passi allegati da cotesti Scrittori non parlano, letti che siano nel loro insieme e come uno stesso contesto, solamente della Sede Romana, ma sì dei Vescovi in generale in rapporto coi Tribunali secolari. Anacleti epist. II. c. 2. (c. 11. D. LXXIX confrontata col can. 15. c. II. q. 7), Anteri epist. (c. 15. c. IX. q. 3). Il terzo testo però è tolto dal falso, ma assai più antico canone di Silvestro, composto poco dopo il 511. can. 3. 20. (can. 2. Caus. II. q. 4., can. 13. caus. IX. q. 3). Del rimanente questa proposizione era stata espressa e riconosciuta anche prima di questo falso Canone (§. 19. not. *y*. 2).

n) La osservazione, che alle false Decretali si attribuisce ordinariamente una troppo grande influenza sul cambiamento della costituzione ecclesiastica, e ch'essa altro in fondo non fecero che enunciare ed applicare ciò che da lunga pezza esisteva già, fu fatta, sebbene sia rimasta inosservata, anche da Schönemann ad G. L. Böhmer, *princip. jur. can. ed. VII.* §. 122. not. *b*. Con maggior preci-

§. 99. — 5) *Altre Collezioni affini alle false Decretali.*

Colle false Decretali si riconnettono ancora le collezioni seguenti composte nella epoca medesima. Occupa il primo posto la Raccolta in tre libri del Levita Benedetto già sopra mentovata. Ella si annunzia, a dir vero, come un complemento della Collezione dei Capitolari composta dall'Abate Ansegiso; e vi s'incontrano realmente dei brani di Capitolari. Egli è evidente però ch'ell'era propriamente destinata pel Clero e per l'uso dei Tribunali ecclesiastici: e per questo oggetto sono raccolti in essa frammenti della Sacra Scrittura, dei Padri della Chiesa, dei Concilj e delle Decretali, del Breviario dei Visigoti, del Codice di Teodosio II, della *Epitome Novellarum* di Giuliano e dei Codici Germanici; il tutto in gran disordine e senza indicazione della provenienza respettiva *o*). Questa Raccolta, stando alle sue prefazioni, fu composta al tempo in cui già regnavano i figli di Lodovico, che vuol dire dopo l'anno 840, ad insinuazione di Otgaro Arcivescovo di Magonza, che morì nel 847, non però messa in corso prima della sua morte. Essa fu da principio adoprata e citata come una Collezione particolare *p*), ed in questo concetto Isacco Vescovo di Langres ne fece, verso l'anno 859, un estratto di propria mano in XI Titoli, per uso della sua diocesi *q*). Più tardi però fu unita ai quattro libri di Ansegiso, quasi quinto, sesto e set-

sione e spirito si spiega su questo punto H. Luden, *Allg. Geschichte der Völker und Staaten des Mittelalters* (Storia universale dei Popoli e degli Stati del medio Evo), P. II, Tom. II. Cap. 10. §. 104. Lo stesso in: *Geschichte des teutschen Volkes* (Storia della Nazione Germanica) lib. XII. cap. 10. In queste opere trovasi quanto finora è stato detto di meglio sulle false Decretali. Gieseler ed Eichhorn al contrario hanno chiamato la opinione ivi dimostrata, la opinione degli Oltramontani o dei Curialisti. Ma l'artifizio d'indebolire con un nome di partito la impressione di una verità alla quale non si possono opporre buone ragioni e solidi argomenti è affatto indegno della scienza. E poi; forse che Schönemann e Luden, ambedue protestanti, appartengono agli Oltramontani ed ai Curialisti?

o) Ved. in proposito la dissertazione di Knust in Pertz, *Monum. German. histor. T. IV. P. II. p.* 19.

p) Le prove ce le somministra Baluze nella Prefazione alla sua edizione.

q) Esso trovasi in Baluz., *Capitul.* T. I. col. 1233—83.

timo libro. Ella stessa ebbe ancora varie appendici. La prima di esse comprende le LXXX Regole sulla vita monastica stabilite dal Concilio di Aquisgrana (817); le quali in parecchi MSS. son anche state riunite al terzo libro di Benedetto sotto una stessa serie di numeri *r*). Una seconda, una terza ed una quarta appendice son nella forma e nel contenuto simili alla collezione di Benedetto; solo che nella quarta sono riportate varie false Decretali col nome dei Pontefici loro pretesi autori. Appartiene inoltre a questa categoria una collezione in LXXII, o, secondo un' altra divisione, in LXXX capitoli o sentenze, alle quali Incmaro Vescovo di Laon si appellava in propria difesa contro Incmaro di Rheims *s*). Si vuole, che Angilramno Vescovo di Metz abbia avuta in regalo questa collezione da Adriano I, nella circostanza ch'egli fu a Roma per un affare nel 785 *t*). Ma tale asserzione è falsa. Quelle sentenze appariscono piuttosto come un estratto dai passi delle false Decretali che trattano delle accuse e degli appelli, ed il loro Autore deve sicuramente avere avuto sott'occhio quell'apocrifa Collezione *u*). Neppure mancano indizj, che cotesto Autore ed il Compilatore di quelle Decretali siano la medesima persona, di maniera che il Levita Benedetto avrebbe, presso a poco nella medesima epoca, composto i

r) Baluzius, *Præf. Cap. XLVIII.*

s) Parlano di questa collezione i Ballerini, Part. III. Cap. VI. (Galland. T. I. p. 533—36), Blascus *de collect. canon. Isid. Mercat. Append.* (Galland. T. II. p. 151—52), Camus, nelle *Notices et extr. des manusor. de la biblioth. national. T. VI. p.* 294—301., Theiner *de Pseudo-Isid. can. collect. p.* 28—38., Knust, *de fontibus Ps.-Isidor collect. p.* 16. 17.

t) Hincmar. *opusc. XXXIII. contra Hincmar. Laudun.* c. 24. «De sententiis vero, quæ dicuntur ex græcis et latinis canonibus, atque decretis præsulum et ducum Romanorum conlectæ ab Adriano papa, et Engelramno Metensium episcopo datæ, quando pro sui negotii causa agebatur etc». In qualche Manoscritto il titolo della Raccolta suona così, come se, al contrario, Angilramno la regalasse a Papa Adriano; opinione la quale, come può vedersi in Camo, è stata anche prima d'ora difesa con molti argumenti. Se non che, contro cotesta lezione stanno, non solo la maggior parte ed i migliori dei codici, ma eziandio il passo d' Incmaro.

u) Ciò non può più esser messo in dubbio dopo la prova addottane dai Ballerini. Camo e Theiner all'opposto, appoggiandosi al titolo, riguardano quella Raccolta come più antica delle false Decretali, e come la sorgente dalla quale elleno sono state attinte.

tre libri de' Capitolari, la Raccolta delle false Decretali e le sentenze Angilramniane. Ed infatti queste si trovano quasi tutte in quei tre libri *v*). Appartiene finalmente a questa serie la Collezione che dal suo primo Editore *w*) è stata affatto arbitrariamente attribuita a Remedio o Remigio Vescovo di Coira (800-820). Essa è tolta quasi per intiero dalle false Decretali, ma la sua origine e patria non sono ancor manifeste *x*).

§. 100. — C) *Stato del Gius Canonico dal decimo fino al dodicesimo secolo.*

1) *Collezioni avanti Graziano.*

La materia del gius ecclesiastico era sparpagliata in tante mai compilazioni, che il farne degli estratti e delle collezioni più comode divenne una stringente necessità. Ond'è che sorsero in forme le più svariate nuove Raccolte, nelle quali furono in parte anche riportati i canoni dei più recenti Concilj provinciali. Tali lavori non rimasero circoscritti al paese ove avevano avuto origine, ma si diffusero assai rapidamente per via di copie anche in regioni straniere. Così, per mezzo della scienza e della pratica, il Diritto comune a tutta la Chiesa si sviluppò sempre più, e l'esperienze di un paese furono introdotte nell'altro. Le Collezioni conosciute di questo genere sono le seguenti *y*). I) Una contenuta in un MS. del decimo secolo in CCCLIV ca-

v) Sono state stampate più di una volta, tra le altre in Mansi *Conc.* 7. *XII. col.* 903—36. In leggendo le note di Ant. Agostino che d'ordinario vengon con quelle stampate, è d'uopo aver presente, che all'epoca nella quale Ei le scrisse, non erasi ancora perfettamente riconosciuta la illegittimità delle false Decretali.

w) Goldast, *Rer. Alem. Scriptor. T. II. P. II. p.* 121—33., e dipoi in Hartzheim, *Conc. T. II. p.* 414—26.

x) Ved. Ballerini, Part. IV. Cap. VI. §. IV. n. XIII. (Galland. T. I. p. 540). Knust nel giornale di Ullmann intitolato: *Studien un Kritiken*, anno 1836. Fasc. I., Kunstmann, *die Canonensammlung des Remedius von Chur zum erstenmale vollständig herausgegeben* (la Collezione canonica di Remedio di Coira pubblicata intera per la prima volta), Tubinga 1836. 8° Richter nel Giornale intitolato: *Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft* (Annali di Giurisprudenza Germanica), anno 1837, Fasc. IV.

y) Le opere che ne trattano sono: Ballerini Part. IV. cap. X—XVIII. (Galland. T. I. p. 625—76.), Aug. Theiner, *über Ivo's vermeintliches De-*

pitoli tolti per intiero da Cresconio (§. 87), ma distribuiti con ordine sistematico sotto dodici rubriche *z*). II.) Una collezione inedita in CCCXLI Capitoli, la quale contiene un Estratto quasi cronologicamente ordinato della Raccolta Dionisiana e della spagnola falsificata *a*). III.) Una gran collezione inedita in dodici Parti dedicata all'Arcipresule Anselmo *b*). Essa riporta i Concilj greci ed affricani e le Decretali autentiche secondo la collezione Adrianea, ed i Concilj gallici e spagnoli secondo la Collezione spagnola autentica; inoltre vi si trova anche fatto uso di tutte le false Decretali. Bisogna pertanto, che il Collettore si sia servito del Codice Adrianeo aumentato coll'autentica Collezione spagnola *c*); inoltre poi anche della spagnola falsificata, o piuttosto di un Estratto che contenea solamente le Decretali false. Altri brani son tolti dal Registro di Gregorio I, dai libri di Giustiniano, dalla *Epitome Novellarum* di Giuliano e da due Concilj Romani tenuti sotto Zacharia (743) ed Eugenio (826). È quindi incontrovertibile, aver questa Collezione avuto origine in Italia sotto Anselmo II, il quale fu Arcivescovo di Milano dall'888 fino all'897 *d*). Di lei si son ritrovati degli estratti anche in due manoscritti, nei quali sono omessi segnatamente i testi del Gius Romano *e*). IV.) Una Collezione inedita in IX libri del nono

eret. Mainz. 1832 8.° In latino nelle *Disquisitiones criticæ* del medesimo pag. 139—215., Savigny, Storia del Diritto Romano nel medio Evo, 2. Ediz. Heidelberg. 1834. Tom. II. §§. 100—109., A. L. Richter, *Beiträge zur Kenntniss der Quellen des canonischen Rechts* (Contribuzioni alla cognizione delle sorgenti del Diritto canonico): Lipsia 1834. 8.°, Aug. Theiner, *Disquisitiones criticæ. Romæ* 1836. *pag.* 269—397., H. Wasserschleben, *Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen* (Contribuzioni alla storia delle sorgenti del Diritto ecclesiastico innanzi Graziano): Lipsia 1839, 8.°

z) Theiner, sopra Ivone, pag. 7—9.

a) Theiner, sopra Ivone, pag. 9—10.

b) Ballerini, Part. IV. cap. X. (Galland. T. I. p. 625—30), Theiner sopra Ivone, pag. 10—14., Savigny, *Op. cit. II.* §§. 100. 101. Richter, *Beiträge etc.* pag. 36—75.

c) Ved. in proposito §. 90. not. *o*.

d) Sarti, *de claris archigymnasii Bononiensis professor. T. I. P. II. p.* 189—91., dette un prospetto dei capitoli delle prime quattro parti sul difettoso Codice Vaticano 580, senza però aver riconosciuta la collezione nè profittato delle notizie de' Ballerini.

e) Savigny, *Op. cit.* T. II. §. 101.

o decimo secolo, le parti della quale son tolte dai Concilj, dalle Decretali, dalle Sacre Scritture, dai Padri della Chiesa e dal Diritto Giustinianeo *f*). V.) La Collezione di Reginone abate di Prüm composta tra il 906 e il 915 *g*). Questa doveva essere un manuale che il Vescovo portava seco in occasione della visita della Diogesi. Essa è perciò divisa in due libri. Il primo è preceduto dal registro degli articoli che il Vescovo doveva prendere ad esaminare sullo stato del culto e del clero; parimente il principio del secondo è preceduto dal registro delle questioni ch'esso dovea proporre nel Tribunal sinodale intorno allo stato morale dei laici: a ciascuno di questi registri vanno uniti, come autorità canoniche, i testi relativi che Reginone ha tolti principalmente dalle tre Collezioni Franche rammentate di sopra (§. 91), cioè da quella in tre libri, dall'altra in CCCLXXXI capitoli e da quella d'Alitgaro, poi dalla Epistola diretta da Rabano ad Eribaldo (§. 93. n. 20) *h*). In quanto ai Canoni Greci vi si trovano riportati or nella Versione Dionisiana, ora nella spagnola, perocchè così appunto trovavansi in quelle tre collezioni. A cotesti materiali trovansi frammischiati però anche dei passi presi dai Padri della Chiesa, dai Concilj franchi e germanici, dai Capitolari, dalla interpretazione del Breviario Visigotico, dalle false Decretali; finalmente dei canoni penitenziali, tolti per la massima parte dalla Collezione penitenziale rammentata di sopra al §. 93. num. 7. Più tardi fu nell'insieme arricchita di tre Appendici, ed in uno sconcio raffazzonamento che se ne fece, anche molti passi venner trasposti *i*).

f) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. VI (Galland. T. I. p. 671), Savigny, *Op. cit.* II. §. 102.

g) Ballerini, Part. IV. Cap. XI. n. I. II. III. (Galland. T. I. p. 631. 632. Savigny *loc. cit.* §. 102., Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 1—33.

h) Theiner (sopra Ivone, pag. 14) biasima i Ballerini di avere erroneamente sostenuto, che Reginone siasi ancora servito della Raccolta menzionata di sopra al n. 3. Ma la Collezione alla quale appellano i Ballerini non è cotesta, sì bene il libro penitenziale di Egberto, o piuttosto la raccolta in 381 capitoli ad esso aggiunta (§. 93. num. 9).

i) Sopra tali Manoscritti furono fatte le edizioni più antiche. La prima fu quella di I. Hildebrand, Helmst. 1659. 4.°, alla quale poscia tenne dietro l'altra assai migliore di Baluze, Paris. 1671. 8.° Una ristampa di quest'ultima venne in luce per opera del Conte Cristiani in Vienna nel 1765. 4.° presso

VI) In un codice di Lipsia incontrasi una Raccolta la quale contiene un estratto di Reginone nella sua forma genuina *k*). VII) Un codice di Darmstadt ci presenta una collezione di canoni in quattro libri, i di cui materiali son tolti dalla collezione franca in tre libri (§. 91), da Ansegiso, dai capitoli di Angilramno, dai Concilj germanici, da Decretali false ed autentiche e da Reginone nella sua forma originale *l*). VIII) Una collezione in un MS. di Wolfenbüttel contiene in CCXLVIII capitoli, primieramente la stessa serie di frammenti delle false Decretali che compongono la Collezione attribuita a Remedio di Coira (§. 99); poi, mescolati alla peggio, passi di Reginone, delle Decretali false ed autentiche, dei Concilj di tutti i paesi, e di Scrittori ecclesiastici. È questa forse la Raccolta composta da Rotgero Vescovo di Treviri verso il 922 *m*). IX) Una collezione in un MS. di Vienna contiene primieramente frammenti delle Decretali da Clemente fino a Gregorio II tolti dalla falsa collezione Isidoriana, quindi degli estratti di concilj, e finalmente una serie di passi di Padri della Chiesa e di decretali, presi per la massima parte da Reginone *n*). X) Una collezione inedita in cinque libri, probabilmente nata in Italia sulla metà del decimo secolo *o*). Costituisce la base della medesima la raccolta in LXV titoli composta in Irlanda (§. 89); però contiene inoltre dei pezzi presi dai Padri della Chiesa, da vite di Santi, da libri penitenziali, da false decretali, dalla *Epitome Novellarum* di Giuliano, da Capitolari e da leggi degl' Imperatori fino ad Enrico I (919–36). Di questa collezione

Hartzheim, T. II. p. 438. Una più accurata edizione di cotesta Raccolta nella sua forma primitiva, improntata su due MSS., è la seguente: *Reginonis Abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, — recens.* F. G. A. Wasserschleben. Lips. 1840, 8.°

k) Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 28. 29.

l) Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 20. 28.

m) Wasserschleben, in *Richters krit. Jahrbüch. etc.* 1838. p. 485—87.

n) Theiner, sopra Ivone, pag. 15. 17. Questi pone ciò non ostante siffatta Raccolta innanzi a Reginone, ma ciò è falso. Wasserschleben, *Beiträge etc.* §. 29.

o) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. IV. (Galland. T. I. p. 670). Savigny II. §. 104., Theiner, *disquisit. p.* 271—303.

è stato fatto anche un compendio in cinque libri *p*). XI) Abbone abate di Fleury compose in sulla fine del decimo secolo un trattato sulla Chiesa e sul Clero, diviso in LII capitoli, diretto al Re Ugo ed al suo figlio Roberto; nel quale sono intrecciati passi dei Concilj, delle Decretali, dei Capitolari, del Breviario dei Visigoti e di Giuliano *q*). XII) La collezione di Burcardo Vescovo di Wormazia *r*) composta dal 1012 al 1023 *s*). Essa è divisa in venti libri. In ciascun libro i singoli passi si succedono senza nesso ed in ordine molto arbitrario *t*). Nella prefazione sono indicate come sorgenti dell'opera, una Raccolta di canoni che non è designata con precisione, i canoni degli Apostoli, i Concilj trasmarini, Germanici, Gallici e Spagnoli, i decreti Pontificj, l'antico e nuovo Testamento, gli scritti degli Apostoli, diversi Padri della Chiesa e tre libri penitenziali *u*). Una indagine più accurata ha tuttavia dimostrato, che i singoli testi non son tutti tolti di prima mano dall'originale, ma sì principalmente dalla collezione rammentata al num. III, dedicata ad Anselmo *v*). Per tal modo si spiega ancora il perchè i Concilj greci presso Burcardo, ad eccezione di alcuni passi, s'incontrano riportati secondo la versione di Dionisio. Diversi passi prese egli da Reginone raffazzonato,

p) Theiner, *disquisit. p.* 304. 305.

q) Ballerini, Part. IV. Cap. XI. n. IV. (Galland. T. I. p. 632), Savigny *loc. cit.* §. 102. Esso è ristampato in Mabillon, *vetera analecta* (ed. II. Paris. 1723, fol. 7) p. 133—48.

r) Ballerini, Part. IV. Cap. XII. Cap. XVIII. n. XII. (Galland. T. I. p. 633—40. 674), Savigny *loc. cit.* §. 102.

s) Il primo anno rilevasi dal Lib. II. c. 227. (c. 1. D. LXXIII.), l'ultimo, dall'osservare, che i decreti del sinodo tenuto in quell'anno a Seligenstadt non sono inseriti nella raccolta, ma vi figurano soltanto come appendici.

t) D. Burchardi *Wormaciensis ecclesiæ episcopi Decretorum Libri XX ex Conciliis et orthodoxorum patrum Decretis, tum etiam diversarum nationum Synodis, seu loci communes congesti, in quibus totum Ecclesiasticum munus luculenta brevitate, et veteres Ecclesiarum observationes complectitur. Opus nunc primum excussum, omnibus Ecclesiasticis ac Parochis apprime necessarium.* Coloniæ MDXLIII. fol. min. — Altre edizioni comparvero in Parigi nel 1549. 8.°, ed in Colonia nel 1560. fol.

u) Questa prefazione si trova nelle edizioni con diversi cambiamenti aggiunti posteriormente. Essa fu stampata nella sua forma genuina dai Ballerini, Part. IV. cap. XII. (Galland. T. I. p. 635).

v) Theiner, sopra Ivone, pag. 13. 14. Richter, *Beiträge etc.* p. 52—75.

segnatamente quelli che quest' ultimo aveva presi dai Capitolari e da Rabano; solo che Burcardo, per rialzare la loro autorità, appose loro nella iscrizione il nome di qualche Concilio o di qualche Pontefice. Queste false indicazioni son poi passate anche nelle posteriori Compilazioni che da Burcardo hanno attinto. Della Raccolta di costui esiste anche un estratto inedito del tredicesimo secolo *w*). XIII) Una Collezione inedita in dodici libri, fatta in Germania od in Francia *x*). Essa è presa principalmente dalla Raccolta dedicata ad Anselmo, e da Burcardo *y*): contiene però ancora dei brani suoi proprj tolti da Concilj Germanici e da libri penitenziali. XIV) Una Collezione inedita in sei libri, dell'XI secolo, che si è trovata in un MS. a Tarragona *z*). XV) Una guida per la disciplina ecclesiastica tolta dall'estratto in cinque libri rammentato di sopra al num. 10, e da Burcardo *a*). XVI) Una Collezione canonico-penitenziale inedita in due libri, la quale è principalmente compilata con spogli di Alitgaro (§. 91), poi anco di Rabano Mauro e di Burcardo *b*). XVII) La ricca Collezione inedita di Anselmo Vescovo di Lucca († 1086) in tredici libri *c*). Nei primi sette libri si è specialmente utilizzata la Collezione dedicata ad Anselmo istesso, Burcardo negli altri sei. Quindi i Concilj greci vi sono quasi tutti riportati secondo la Versione Dionisiana; alcuni però anche nella spagnola, oppure in una versione particolare. XVIII) Una Collezione inedita in LXXIV titoli, i cui materiali son tolti affatto dalla

w) Theiner, sopra Ivone, pag. 61. Quel che si dice comunemente di un altro estratto che si pretende fatto di questa Collezione si fonda sopra un errore (§. 91. not. *b*).

x) Ballerini, Part. IV. cap. XVIII. n. VII. (Galland. T. I. p. 671), Savigny *Op. cit. II.* §. 104., Theiner *disquisit. p.* 308—33., Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 34—46.

y) Theiner sostiene invece, che Burcardo abbia attinto da questa collezione. Wasserschleben però ha reso più verosimile il contrario.

z) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. X. (Galland. T. I p. 673).

a) Theiner, *disquisit. p.* 305—7.

b) Theiner, *disquisit. p.* 336.

c) Ballerini, Part. IV. Cap XIII. (Galland. T. I. p. 640—45), Sarti, *de clar. archygimn. Bonon. profess. T. I. P. II. pag.* 191—94., Anselmi *epistola nunc primum vulgata acc. in decretum ms. Anselmi animadversiones M. A. Monsacrati.* Lucæ 1821. 8.° Savigny, II. §. 103. Richter, *de emendator. Gratiani* p. 4—8. Theiner, *disquisit. p.* 363—82.

precedente *d*). XIX) Una Collezione inedita in nove libri composta verso il cadere dell'undecimo secolo, la quale, oltre i materiali attinti da Anselmo e da Burcardo, ne contiene ancora dei proprj *e*). XX) Una Collezione in tredici libri, composta intorno all'epoca stessa, la quale ha tratto i suoi materiali principalmente da Anselmo e da Burcardo, diversi brani però da sorgenti ignote *f*). XXI) Una Collezione inedita in tredici libri, diversa affatto dalla precedente *g*). XXII) Il Capitolare del Cardinale Attone composto verso il 1081, il quale altro non è che un estratto delle Decretali false ed autentiche per ordine cronologico *h*). XXIII) La Collezione inedita del Cardinale Deusdedit in quattro libri, composta sul fine dell'undecimo secolo *i*). In questa i canoni greci appariscono per la massima parte nella Versione Dionisiana, alcuni però anche nell'antica italica e nella spagnola antica. Queste due sorte di passi si possono riportare alla terza delle tre sopra (§. 85) mentovate collezioni italiche antiche, di cui per conseguenza è verosimile che lo Autore si sia giovato. Diversi pezzi, rari però, sono stati attinti dagli Archivi Romani. XXIV) La Collezione inedita in dieci libri di Bonizone Vescovo di Sutri *k*). Ella fu composta poco dopo il 1089. XXV) Una Collezione inedita in due libri dell'undecimo o dodicesimo secolo *l*). Il primo capitolo del libro primo ha per titolo: *Del Primato della Chiesa Romana. m*). XXVI) Il Decreto in diciassette parti attribuito a

d) Theiner, *disquisit. p.* 338—41.

e) Ballerini, Part. IV. Cap. XIII. n. VIII. Theiner, *disquisit.* p. 383—97.

f) Savigny II. §. 103. Theiner, sopra Ivone, pag. 58—62.

g) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. VIII. (Galland. T. I. p. 672).

h) Esso è stampato in Mai, *Scriptor. veter. nova collect.* Tom. VI. P. II. pag. 60—100.

i) Ballerini, Part. IV. Cap. XIV. (Galland. T. I. p. 646—56), Zaccaria, *de duab. antiq. can. collect. Pars II.* (Galland. T. II. p. 743—63), Pertz *Italiän. Reise* pag. 86—88., Savigny II, §. 104.

k) Ballerini, Part. IV. Cap. XV. (Galland. T. I. p. 657—61), *Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale.* Tom. VII. P. II. p. 74—83.

l) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. num III. (Galland. T. I. p. 669).

m) Questo primo capitolo è stato qualche volta trascritto a parte, e pubblicato in cotesto modo da Wendelstein colla Raccolta Dionisiana. In seguito si è ancora inserito nelle Raccolte de' Concilj, Mansi *Conc.* T. I. col. 71—77.

Ivone Vescovo di Chartres *n*). Varie sono le opinioni sul suo rapporto colle due collezioni che seguono *o*). Esso è attinto probabilmente da Burcardo e da un'altra collezione sconosciuta: indi è che i canoni greci vi si trovano parte nella versione Dionisiana, parte nella versione spagnola. Se Ivone ne sia stato veramente l'autore, non è del tutto sicuro. Di questa opera esiste un estratto inedito in sedici parti, il quale probabilmente si deve ad Ugone di Chalons, contemporaneo d'Ivone *p*). XXVII) La Pannormia d'Ivone in otto parti composta verso il 1090 *q*). Cotesta collezione, gettata sopra un buon piano, è per la massima parte estratta dal Decreto e dalle Decretali di quel tempo: con tutto ciò, specialmente nel terzo e nel quarto libro, è stato profittato ancora della Raccolta di Anselmo di Lucca (num. 17) e di quella al medesimo dedicata (num. 3) *r*). Di questa collezione si è ritrovato anche un estratto in un MS. *s*). XXVIII) Una gran Raccolta divisa in tre

n) *Decretum D. Ivonis episcopi Carnutensis septem ac decem tomis sive partibus constans.*— Cura ac studio Jo. Molinaei. Lovanii MDCLXI. fol. Un'altra Edizione corretta sopra di un altro MS. fu improntata per cura di Giov. Fronto in *Opp. Ivonis.* Paris. 1647. 2 vol. fol. Del resto Sarti non ritiene cotesta Edizione per il Decreto nella sua forma vera, ma pretende di aver trovato l'opera genuina in un MS. del quale Egli avea promesso dare una descrisione nell'Appendice; promessa che il suo continuatore Fattorini non ha adempita, *de claris archigymnasii Bonon. profess. T. I. p.* 249.

o) Ballerini, Part. IV. Cap. XVI. (Galland. T. I. p. 661—66., Theiner, sopra Ivone, pag. 26—48., Savigny II. §. 106—9., Wasserschleben *Beiträge etc. p.* 47—77. Theiner al contrario, al cui sentimento ha in gran parte acceduto anche Savigny, ritiene per più antica la Collezione in tre parti (num. 28.); da essa e dalla Collezione di Burcardo essersi formata la *Pannormia* (num. 27); da questa poi, nuovamente collazionandola colla prima e con Burcardo, il *Decretum*, poco dopo la morte d'Ivone. Nulladimeno la opinione di Wasserschleben ha per se argumenti più forti.

p) Theiner, sopra Ivone, pag. 55—58. Savigny II. §. 106. not. *d.* Kind, *Summarium* 1832. Dispensa 15. pag. 270.

q) Ved. gli Scrittori rammentati nella nota *o*).

r) Due edizioni si hanno di questa Pannormia: *Liber Decretorum sive pannormia ed. Sebastian. Brandt.* Basil. 1499. 4.°, *Pannormia seu Decretum Ivonis Carnotensis restitutum, correctum et emendatum ed. Leleh. a Vosmediano.* Lovanii 1557. 8.° Essa non si trova nella Raccolta di tutte le Opere d'Ivone.

s) Theiner, sopra Ivone pag. 50. 51., Savigny II. §. 106. not. *d.* — Theiner attribuisce questo estratto ad Ugone di Chalons, ciò che Savigny giustamente impugna.

sezioni, non ancora stampata *t*). Ella ha questo di particolare, che le sezioni non son formate per materie, ma secondo la natura delle sorgenti. La prima sezione cioè contiene Decretali, false ed autentiche, per ordine cronologico; la seconda, Decreti conciliari in serie parimente cronologica; la terza, passi de' Padri della Chiesa e delle collezioni di Dritto Romane e Franche, distribuite sistematicamente sotto XXIX rubriche. Le sorgenti dalle quali sono attinte le prime due parti non si possono precisare con certezza: la terza parte però è uno spoglio del Decreto d'Ivone. Anche di questa collezione si trova parimente un estratto in un MS. *u*). XXIX) Una Collezione inedita in sette libri, composta sotto Pasquale II, e per conseguenza tra il 1102 ed il 1118 *v*). Essa è presa particolarmente da Anselmo (num. XVII), poi dalla Collezione a lui dedicata (num. III) e dalla pur or menzionata raccolta in tre sezioni. XXX) Dalla Pannormia, coll'ajuto della Raccolta in tre sezioni e di Burcardo, fu, verosimilmente da Idelberto Vescovo di Tours († 1134), fatta una nuova compilazione in dieci parti *w*). Probabilissimamente essa è identica con una collezione in dieci libri attribuita ad Ivone, della quale esiste tutt'ora un estratto composto da Aimone di Chalons († 1153) *x*). XXXI) Una collezione inedita in quindici libri, la quale dal MS. in cui fu trovata, vien detta la Collezione di Saragossa *y*). I materiali della medesima sono attinti princi-

t) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. II. (Galland. T. I. p. 669), Theiner, sopra Ivone, pag. 17—26. Savigny, II. §. 105—109. Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 47—57.

u) Theiner, sopra Ivone, pag. 48—50.

v) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. V. (Galland. T. I. p. 671), Theiner, *disquisit.* p. 345—56.

w) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. XIV. (Galland. T. I. p. 675), Theiner, sopra Ivone pag. 31—39., Savigny, II. §. 106. not. *f*. Nel MS. Viennese di questa collezione precede il Prologo dell'Autore, al quale segue quello d'Ivone, e non viceversa, come erroneamente asseriva il Theiner: Bickell negli Annali critici di Richter 1839, pag. 396.

x) Theiner, sopra Ivone pag. 51—55., Savigny, II. §. 106. not. *g*). D'altra opinione è Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 49. 60. 77. Questi ritiene la Collezione in dieci libri per più antica e diversa da quella.

y) Ballerini, Part. IV. Cap. XVIII. n. XI. (Galland. T. I. p. 673), Savigny II. §. 104., Theiner, *disquisit. p.* 356—59.

palmente da Anselmo di Lucca e dal Decreto d'Ivone. XXXII) Una Collezione inedita in dieci libri presa per intiero dalla precedente *z*). XXXIII) Una Collezione inedita in quattro parti compilate su Burcardo e sul decreto d'Ivone *a*). XXXIV) Un libro penitenziale in nove titoli *b*). Diversi pezzi raccoltivi addimostrano essere stato scritto nel secolo duodecimo. XXXV) La Collezione inedita di un Prete spagnolo di nome Gregorio, intitolata: *Polycarpus*, del secondo venticinquennio del XII secolo *c*). È divisa in otto libri, il materiale dei quali è tratto precipuamente da Anselmo di Lucca e dalla Collezione al medesimo dedicata. XXXVI) Entra finalmente in questa serie anche l'opera di Algero di Liegi sulla Misericordia e sulla Giustizia, composta già nel primo venticinquennio del secolo duodecimo *d*). Essa contiene un trattato in tre sezioni sulla disciplina ecclesiastica con corredo di allegazioni di testi, onde è visibile l'uso che l'Autore ha fatto di Burcardo e di Anselmo di Lucca *e*).

§. 101. — 2) *Collezioni di Graziano e del Cardinale Laborante.*

Alle compilazioni fin quì descritte si aggiunse quella che compose in Bologna, alla metà del dodicesimo secolo *f*), Graziano *g*) monaco del Convento di S. Felice, allora appartenente all'ordine dei

z) Theiner, *disquisit.* p. 360—62.

a) Theiner, sopra Ivone, pag. 62—63.

b) Ved. in proposito §. 93. not. *z*.

c) Ballerini, Part. IV. Cap. XVII. (Galland. T. I. p. 666—69), Theiner, *disquisit.* p. 341—45.

d) Martene, *Thesaur. anecdot. T. V. p.* 1020—1138.

e) Richter, *Beiträge etc.* pag. 7—17.

f) Su questa data ved. Savigny, IV. pag. 126. 130—134. Una cronaca citata dal Warnkönig, *Flandrische Rechtsgesch.* (Storia del Diritto Fiammingo), I. 49., indica l'anno 1151.

g) J. H. Böhmer, *de varia decreti Gratiani fortuna*, Halæ 1743. (in fronte alla sua Edizione del *Corpus iuris canonici*), P. J. de Riegger, *de decreto Gratiani.* Vindob. 1760. 8.° (Schmidt, *Thesaur. iur. eccl. T. I. n. III.*), J. A. a Riegger de Gratiano authore Decreti (Opuscul. Friburg. 1773. 8.° n. X.), Sarti *de clar. archigymn. Bonon. profess.* T. I. P. I. pag. 259—82. Molte notizie ed idee false sparse negli antichi trattati sono state rettificate da Sarti.

Camaldolensi *h*). Ella non è però una semplice Collezione, ma un Trattato scientifico e pratico di tutto il Gius ecclesiastico, nel quale le autorità testuali vengono letteralmente intrecciate, discusso il loro senso e conciliate apparenti contradizioni. Esso dividesi in tre parti principali. La prima tratta innanzi tutto minutamente delle sorgenti del Diritto ecclesiastico, poi degli esecutori delle leggi della Chiesa, ossia delle persone ecclesiastiche e loro uffizj. La seconda contiene XXXVI casi di Dritto (*causæ*) in modo, che prima è brevemente narrata la fattispecie, quindi sono enunciate le questioni giuridiche che ne insorgono, per la risoluzione delle quali vengono in ultimo addotti i testi relativi. Alla causa XXXIII la questione terza mena ad un Trattato diffuso sulla penitenza, il quale forma quasi una piccola opera da se. Probabilmente Graziano fu spinto a ciò dallo esempio delle precedenti Collezioni, nelle quali pure le materie penitenziali formavano una sezione a parte *i*). La terza parte tratta delle istituzioni liturgiche. Non è certo qual nome desse l'Autore a tutta la collezione *k*). Le autorità che vi si allegano sono tolte da sorgenti giuridiche di ogni sorta; Canoni apostolici, Decreti conciliari, autentiche e false Decretali; brani dei Padri della Chiesa, dei tre libri penitenziali dei quali si giovò anche Burcardo *l*), del libro di Cancelleria e del Rituale della Chiesa Romana (§. 94), del Gius Romano, dei Capitolari dei Re Franchi, ed anche di opere puramente storiche.

h) Sarti lo ha dimostrato per minuto. Graziano abbracciò cotesta regola o in un altro monastero dove egli stette precedentemente, oppure in Bologna.

i) Sarti è d'avviso che questo trattato sia stato in origine pubblicato a parte da Graziano, che forse sia stato così adoprato anche nelle scuole, e solo posteriormente incorporato da Esso nella gran Collezione.

k) I Glossatori si servono, citando, della espressione: *in Decretis*, colla quale intendono significare i passi presso Graziano. Lo stesso fa pure Alessandro III (1180) nel cap. 6. X. *de despons. impub.* (IV. 2). Qualche tempo dopo la Collezione è intitolata: *Discordantium canonum concordia*, e già nel secolo XIII si credeva che cotesto titolo provenisse veramente dallo Autore. Savigny III, §. 190, not. *a*. Ma contro cotesta opinione sta la circostanza notata da Sarti, che quel titolo manca nei MSS. più antichi quasi contemporanei alla confezione della Raccolta. Più tardi ella è stata comunemente denominata il Decreto di Graziano.

l) Son questi, il Penitenziale Romano (§. 93. num. 14), quello di Teodoro di Cantorbery (§. 93. num. 3.), e l'altro attribuito a Beda (§. 93. num. 6).

Tutti cotesti frammenti non sono però presi dalle loro sorgenti originali, ma sì raccolti da altre collezioni *m*). Tra queste appariscono come quelle adoprate da Graziano, Burcardo (§. 100 n.° XII), Anselmo di Lucca (num. XVII) *n*), la Collezione in nove libri (num. XIX) *o*), quella in tredici libri (num. XX) *p*), Ivone (num. XXVI. XXVII), la Collezione in tre sezioni (num. XXVIII) *q*), quella di Saragossa (num. XXX), il Policarpo (num. XXXIV) ed il Trattato di Algero di Liegi (num. XXXV) *r*). Da questo essersi valso Graziano di varie Collezioni si spiega ancora il perchè i Concilj greci, or vi si trovano nella Versione Dionisiana, ora nella spagnola; siccome pure il perchè talora i medesimi canoni appariscano, in un luogo secondo l'una, in un altro secondo l'altra versione *s*). Se Graziano avesse estratto direttamente i suoi brani dei Concilj greci dalla Raccolta Adrianea o dalla spagnola, egli avrebbe seguita regolarmente la stessa traduzione *t*). La sua opera, come Collezione, non fu pertanto diversa nella sostanza dalle precedenti: tutto al più si può dire, che si distinse da esse per la sua maggiore abbondanza *u*). Neppure fu essa la sola Opera di questo genere in quell'epoca, giacchè nel 1182 il Cardinal Labbrans pubblicò una Raccolta, che, rispetto

m) Ved. Theiner, *disquisit. append. II. p.* 41.

n) Theiner, *disquisit.* p. 376. 377.

o) Theiner, *disquisit.* p. 385. 386.

p) Theiner, sopra Ivone, pag. 60.

q) L'onore di questa scoperta è dovuto a Theiner, il quale però vi annette troppa importanza. (Sopra Ivone pag. 63—80). Ved. in contrario Wasserschleben, *Beiträge etc.* pag. 57—59.

r) Questa scoperta appartiene al Richter, *Beiträge etc.* pag. 7—17.

s) Così *Conc. Nicæn. c.* 17. (c. 2. D. XLVII. e c. 8. c. XIV. q. 4), *Conc. Laodic.* c. 12. (c. 4. D. XXIV., c. 6. D. LXI).

t) Sarti sostiene è vero quella opinione, perocchè Graziano abbia corretto nelle iscrizioni alcuni errori commessi da Burcardo e da Ivone. Se non che quelle iscrizioni corrette son prese indubitatamente da Anselmo o dalla Collezione in tre sezioni.

u) Erroneamente pertanto si attribuiscono a Graziano in cotesta compilazione delle mire particolari, quella, p. es., di porre in credito lo studio sino allor trascurato del Gius canonico, ossivvero quella di contrapporre una Collezione di diritto ecclesiastico a quelle di Giustiniano studiate ed interpretate con nuovo ed insolito ardore. Imperocchè non è realmente vero, che il Diritto canonico fosse trascurato, molto meno poi v'era penuria di collezioni per lo studio di esso.

alla materia, aveva una grande rassomiglianza con quella di Graziano. Ella è divisa in sei libri, dei quali i primi cinque si suddividono in più parti, e queste in titoli o rubriche, sotto le quali sono disposti i singoli testi. Il sesto libro non è che un Epilogo per dare una ricapitolazione di tutta l'opera *v*). Quel che si dice poi di una Concordia dei Canoni discordanti, che si pretende aver composta Omnibonus, si fonda sopra un errore *w*).

§. 102. — 3) *Sorgenti del Diritto nei Regni del Nord.*

In Inghilterra non furono fatte, nello intervallo di tempo che abbiam percorso, Raccolte di grande estensione o mole, ma solamente dei brevi compendj che rassomigliano ai Capitoli dei Vescovi nel Regno Franco. Appartengono a questa serie le leggi emanate pei Preti del Northumberland, probabilmente tra il 949 ed il 952 *x*); i Canoni venuti in luce sotto Edgaro verso il 960, dove si incontrano ancora molte disposizioni sulla penitenza *y*); inoltre i Canoni sulla riforma del Clero raccolti da Elfrico (probabilmente un monaco) verso il 970 pel Vescovo Wulfino *z*), e le leggi ecclesiastiche pubblicate dallo stesso Elfrico verso il 994 *a*), le quali non sono però che una traduzione anglo-sassone dei Capitoli di Teodolfo d'Orleans

v) Ughelli, *Italia sacra* T. III. *Archiepisc. Florent. n.* 30. Sarti, *de claris archigymn. Bonon. profess.* T.. I P. I. p. 248. Minutamente descrivono cotesta collezione Zaccaria, *Dissert. latin. de rebus ad histor. atque antiquit. ecclesiæ pertinentibus.* (Fulginiæ 1781. 4.°) T. II. Diss. XIV. (Galland. T. II. p. 767), Theiner, *disquisit. p* 399—447.

w) Sarti, *de clar. archigymn. Bonon. profess.* T. I. P. I. *p.* 282.

x) Trovasi in Wilkins, *Conc. Britann.* T. I. p. 218—221., *Ancient laws and institutes of England p.* 416—21. Mansi *Conc.* T. XIX. col. 67—70.

y) Sono stampati in Wilkins, *Conc. Britann.* T. I. p. 225—39., *Ancient laws etc.* p. 395—415. Mansi *Conc.* T. XVIII. col. 514—26.

z) Si trovano in Wilkins, *Conc. Britann.* T. I. p. 250—55, *Ancient laws etc.* p. 441—51. Più difettosamente, secondo Spelman, in Mansi *Conc.* T. XIX. col. 697—702.

a) Sono stampati in Wilkins, *Conc. Britann.* T. I. pag. 265—82. *Ancient laws etc. p.* 469—88. Presso Mansi trovansi ripetuti per isvista due volte; una volta nella versione latina del Wilkins, poi in quella di Spelman *Conc.* T. XIX. *col.* 179—94. 703—14.

(§. 90). Dello Estratto fatto verso il 1040 dalla grande opera dell'Arcivescovo Egberto, è stata fatta parola di sopra (§. 89). Fuori di ciò però la disciplina ecclesiastica fu energicamente protetta anche per mezzo delle Ordinanze emanate dai Re nelle Diete *b*). Entrano in questo numero le leggi di Alfredo il Grande (871-901; il suo trattato con Guthurno Re dei Danesi, che fu poi rinnovato sotto Eduardo il Vecchio verso il 905, diverse Ordinanze di Etelstano (928) e di Edmondo (944): inoltre la prima parte delle leggi di Edgaro (967), sotto cui si cominciò a dividere in due sezioni le ordinanze sopra gli affari ecclesiastici e secolari; poi il libro delle Costituzioni di Etelredo (1008), le deliberazioni della Dieta di Aenham (1009), le leggi ecclesiastiche di Etelredo (1012), e la costituzione sulla Pace della Chiesa (1014) *c*): finalmente la prima sezione delle leggi di Canuto il Grande emanate verso il 1032 *d*). I rapporti fondati su queste sorgenti del Diritto furono confermati e sviluppati sotto i Re Normanni, che dopo il 1066 occuparono il trono Inglese. Ciò mostrano le leggi di Guglielmo il Conquistatore (1066-87), la raccolta giuridica pubblicata sotto il nome di Eduardo il Confessore, la quale però appartiene al Regno di Guglielmo II (1087-1100) *e*), e le Carte di Enrico I (1116), di Stefano (1136), e di Enrico II (1155) sulle libertà della Chiesa Anglicana. Le più antiche Collezioni ecclesiastiche, composte in lingua anglo-sassonica, andarono in disuso, poichè ben presto i Vescovati furono quasi tutti

b) Sono inserite nelle Collezioni delle Leggi anglo-sassoniche di Wilkins, di Canciani e di Schmid. La massima parte sono inserite ancora nelle Collezioni conciliari di Wilkins e di Mansi.

c) Di questi quattro pezzi, che cadono sotto il Regno di Etelredo, il primo ed il quarto non trovansi nelle Raccolte dei Concilj; il terzo al contrario soltanto in esse.

d) Una nuova Edizione delle medesime si è fatta recentemente a Copenhagen col titolo: *Legum regis Canuti Magni quas Anglis olim dedit versionem antiquam latinam ex Codice Colbertino variantibus lectionibus atque observationibus additis cum textu Anglo-saxonico* edidit J. L. A. Kolderup-Rosenvinge. Hauniæ 1826. 4.°

e) I particolari su questo proposito ce li dà G. Philipps, *Englische Reichs- und Rechtsgeschichte* (Storia politico-giuridica d'Inghilterra) (Berlin, 1827. 8.°) §. XXV.

coperti da Prelati Normanni. Per questo vi si diffusero le Collezioni di Burcardo e d'Ivone, e più tardi anche quella di Graziano. — In Danimarca pure, in Svezia, in Norvegia ed in Islanda si formarono parimente, poco dopo la conversione al Cristianesimo, delle particolari sorgenti di Diritto ecclesiastico, le quali è però meglio di mettere insieme con quelle del seguente periodo. — Nella Ungheria, che aveva ottenuto istituzioni ecclesiastiche permanenti sotto Stefano suo primo Re (997–1038), furono molto importanti le ordinanze di cotesto Re emanate verso l'anno 1016, inoltre quelle di Andrea I (verso il 1048), e di Colomanno (verso 1103) *f*).

§. 103. — D) *Stato del Gius Canonico dal XII al XV secolo.*
1) *Gius Comune.* a) *Concilj Generali.*

Mentrechè in questa maniera la diligenza dei privati Compilatori, i Concilj provinciali e diocesani, e lo zelo di pii sovrani si adoperavano al bene della Chiesa, diverse complicazioni e dispute erano insorte, delle quali, secondo lo antico stile, cercossi la soluzione nei Concilj ecumenici. Ai quali però, poichè l'Oriente erasi sciolto dalla unità della Chiesa, presero parte soltanto i Vescovi dell'Occidente. Aprì la serie di cotesti Concilj il primo Lateranense che fu tenuto in seguito delle controversie sulle investiture nel 1123. Ad esso tennero dietro il Concilio Lateranense secondo (1139), il Lateranense terzo (1179) ed il Lateranense quarto (1215). Cotesti quattro Concilj, oltre gli affari politici e dogmatici pei quali furono principalmente convocati, emanarono ancora molti canoni disciplinari importantissimi e di una grande influenza. Lo stesso è a dire del primo Concilio di Lione (1245), del secondo parimente di Lione (1274) e di quello di Vienna (1311). Cotesti sette Concilj fecero degna sequela agli otto Concilj ecumenici dei primi secoli; e dove il contenuto delle sorgenti tradizionali del Diritto era oggimai insufficiente alle nuove condizioni ed ai nuovi bisogni del tempo, si affaticarono a provvedervi per la via di leggi generali.

f) Ellono si trovano ancora nella collezione de' Concilj di Mansi.

§. 104. — b) *Accettazione della Raccolta di Graziano nelle Università.*

Dopo la seconda metà dell'XI secolo erasi in Occidente svegliata un'attività intellettuale del tutto nuova, la quale ben tosto s'impossessò anche delle scienze e dette loro una nuova forma. Se ne fecero organi gli Stabilimenti d'istruzione ecclesiastici e secolari, i quali, sebbene oscuri e languidi, pure esistevano già da tempi più antichi. Tra questi Istituti furon ben presto singolarmente celebrati e tenuti in particolare onoranza quelli di Parigi e di Bologna. Quivi affluivano in larga copia i giovani di tutti i paesi, quivi imparavano a conoscere e ad intendere le Collezioni ricevute del Diritto pratico, di quì riportavano in patria la scienza acquistata e ve la diffondevano con gli scritti, o come causidici, o come giudici. Così le Università s'inalzarono a centro della vita intellettuale, e le loro opinioni, in quanto approvassero o rigettassero qualche cosa, fecero legge quasi per tutta Europa. Accanto alla legislazione positiva surse pertanto un nuovo elemento, l'autorità della Scuola, la quale dominò quasi intieramente la prima, e mantenne la uniformità in questa vasta materia. Quell'attività si manifestò per primo sulla Collezione di Graziano. Era questa venuta alla luce in Bologna, nell'epoca appunto, in cui la famosa Scuola dei legisti che da Lei prese il nome, vi fioriva in un grado eminente, e attesa la importanza che senza ciò siffatta materia offriva, ella divenne ben tosto un oggetto d'insegnamento e furon date lezioni sopra di essa, forse dallo stesso Graziano. Sicchè in Bologna, insieme colla Collezione, surse una nuova Scuola la quale, senz'altra particolare raccomandazione, conciliò ad essa considerazione e plauso per tutta Europa *g*). I Professori di essa furono chiamati *Magistri* e qualche tempo appresso *Doctores Decretorum,* come pure i

g) Secondo il Calendario di Bologna questa Raccolta dovrebbe credersi essere stata approvata e raccomandata assai caldamente da Eugenio III; ma la falsità di cotesto Calendario è oramai universalmente riconosciuta. Savigny, *Storia del Diritto Romano nel medio evo.* T. III. §. 4.

loro uditori venner denominati in generale Canonisti, Decretisti o Decretalisti *h*). Oltre all'insegnamento orale, l'attività dei maestri si occupava eziandio di lavori in scritto, i quali consistevano principalmente in glosse, ossia in interpretazioni che ciascuno aggiungeva al suo esemplare del testo, nello intendimento che fossero copiate e diffuse come un altro libro qualunque *i*). In principio coteste glosse erano assai brevi, di guisa che potevano essere scritte tra linea e linea (*glossæ interlineares*), ma ben presto divennero illustrazioni più diffuse poste sul margine del MS., le quali poco a poco preser forma di commentario continuo. Siffatto commentario di ciascun Giureconsulto il quale avesse illustrato il testo intiero, era denominato *Apparatus:* ordinariamente erano accolte in esso anche glosse di Scrittori precedenti. In processo di tempo le illustrazioni del testo furono elaborate con maggior connessione, e chiamate anche veramente commentarj. I primi glossatori della Raccolta di Graziano, per la maggior parte suoi alunni e successori a Bologna, probabilmente non composero che delle brevi glosse interlineari. Tra questi son rammentati specialmente Paucapalea, Onnibono, Sicardo, Ansaldo ed altri *k*). Più estese furono già le glosse di Rufino, di Silvestro, di Giovanni Faventino, di Giovanni Ispano, di Pietro Ispano, di Stefano di Tournay ed altri; le quali però o sono tuttora inedite, o si conoscono soltanto dagli Apparati dei posteriori maestri. Un gran Commentario tuttora inedito, intitolato: *Summa Decretorum,* fu incominciato da Uguccione da Pisa *l*), e dopo la sua morte (1210) continuato da Giovanni di

h) Che queste espressioni fossero adoprate come sinonime è dimostrato dal Savigny, Tom. IV. pag. 477.

i) Il rapporto di queste glosse dettate originalmente in scritto colle osservazioni fatte nelle lezioni orali e scritte posteriormente sul testo, è sviluppato assai chiaramente in Savigny, Tom. III. Cap. XXIV.

k) Le migliori indagini su questi e sui successivi Glossatori ci vengon date nella più volte citata Opera incompleta di Mauro Sarti († 1766) e Mauro Fattorini († 1789) Abati Camaldolensi. Notizie più precise su questo punto, come pure sopra altri sussidj storici, si trovano in Savigny, Tom. III. Capit. XVII.

l) Sarti, *de claris archigymnasii Bonon. profess.* T. P. I. p. 271. 273. 275. 279, ci dà notizie sulla indole e qualità di cotesto Commentario.

Dio verso il 1247, non però condotto a termine *m*). Finalmente Giovanni Teutonico scrisse verso il 1212 un Apparato sul Decreto, il quale intorno al 1236 fu da Bartolommeo da Brescia accresciuto e migliorato, ed in questa forma è stato accolto poi nelle edizioni a stampa.

§. 105. — c) *Collezioni delle Decretali avanti Gregorio IX n*).

Poco dopo Graziano il Gius ecclesiastico fu arricchito per nuovi Decreti dei Concilj ecumenici: inoltre, per la gran considerazione in che la Sede Pontificia tenuta era, Decretali e Rescritti d'ogni maniera erano stati emanati in tutte le direzioni, i quali, tuttochè destinati più specialmente per un dato luogo o paese, pure dalla teorica e dalla pratica furono presi per norma anche negli altri. E poichè questi brani del Gius circolavano alla spicciolata fuori della Collezione usuale, vennero nominati *Extravagantes*. Il loro numero, che ogni dì più accrescevasi, fe' presto nascere il bisogno di nuove Collezioni, delle quali si conoscono le appresso: I.) Una Collezione in cinquanta parti *o*), la prima delle quali contiene soltanto i Decreti del terzo Concilio Lateranense (1179); le altre poi comprendono le Decretali di diversi Papi, ed in ispecie ancor quelle di Alessandro III († 1181). Le più moderne sono di Clemente III († 1191). II) Una Collezione inedita, la quale, dopo i decreti del Concilio Lateranense, contiene sotto una serie di LXV titoli, le decretali dei Papi da Leone I fino all'ultimo quarto del XII secolo, poi canoni conciliari ed altro *p*). III) Una Collezione del pari in LXV titoli tirata dalla pre-

m) Sarti T. I. P. II. p. 194., Savigny, T. IV. pag. 425.

n) Di queste Collezioni trattano il Sarti, T. P. I. p. 256—58., Aug. Theiner, *Commentatio de Romanorum pontificum epistolarum decretalium antiquis collectionibus*. Lips. 1829. 4° (anche nelle sue *disquisit. criticæ p.* 1—109); *Recherches sur plusieurs collections inédites de decrétales du moyen âge par* Aug. Theiner. Paris. 1832. 8.° nelle sue *disquisit. criticæ p.* 111—37).

o) Theiner, *Commentar.* p. 5—11., Richter, *de ined. collect.* p. 14—17. Questa collezione trovasi nelle Raccolte de' Concilj, segnatamente in Mansi T. XXII, col. 248—454.

p) Questa Collezione è stata trovata e descritta da A. L. Richter, *de inedita Decretalium collectione Lipsiensi*. Lipsiæ 1836. 8.°

cedente *q*). IV) Una collezione di Decretali affatto simile in LIX rubriche è stata trovata in un manoscritto a Bruges *r*). V) Intorno alla stessa epoca, verso l'anno 1190, Bernardo in allora Proposto della Chiesa di Pavia, il quale insegnò a Roma ed a Bologna, compose un Breviario di Estravaganti, nel quale in parte egli messe insieme dei brani più antichi non raccolti da Graziano, ed in parte ancora le Decretali da Alessandro III fino a Clemente III *s*). Distribuì queste diverse parti per materie sotto titoli e rubriche, ed i titoli in cinque libri, i quali però non hanno veruna intitolazione. Si vede a colpo d'occhio che il Codice Giustinianeo ha servito di modello a questo lavoro. Egli attinse i suoi materiali principalmente dalle due Collezioni in LXV titoli, non senza però giovarsi anche dell'altra in cinquanta parti. Questo Breviario di Bernardo venne in uso, unitamente alla Collezione di Graziano, alla scuola di Bologna; fu anche glossato e, qual prima Collezione riconosciuta di estravaganti, denominato *Compilatio prima t*). Poco dopo se ne fece anche un estratto *u*). VI) Delle Decretali d'Innocenzio III (1198–1216) il Diacono Ranieri monaco a Pomposi abbozzò per il primo, nel terzo anno del pontificato di lui, una collezione estratta dai primi tre libri delle sue Geste, la quale però non è stata mai ricevuta dalla pratica *v*). VII) Una Collezione di Gilberto era fin

q) Questa Collezione è stata pubblicata sopra di un MS. di Cassel da J. H. Böhmer nella sua edizione del *Corpus jur. can.* T. II. App. col. 181—340.

r) Theiner, *Recherches p.* 19—25.

s) Sarti T. I. P. I. p. 302—5. P. II. p. 194. Theiner *Comment.* pag. 3—12. 41—46.

t) Ella fu stampata insieme ad altre tre collezioni antiche delle Decretali a Lerida nel 1576. fol. Questa edizione, oggi assai rara, venne alla luce per cura di Antonio Agostino quando era tuttavia Vescovo di quella città. Una nuova Edizione accresciuta e migliorata fu pubblicata da Ph. Labbé sotto il titolo seguente: *Antiquæ collectiones decretalium cura Antonii Augustini episcopi Ilerdensis et Jacobi Cuiacii Ic. celeberrimi notis et emendationibus.* Parisiis MDCIX. fol. I. A. Riegger voleva pubblicarla comparativamente alla collezione di Gregorio IX, ma di cotesta Edizione non venne in luce che il principio. *Bernardi Præpositi Papiensis Breviarium extravagantium cum Gregorii IX. decretal. collect. ad harmoniam revocatum. P. I.* Friburgi 1779, 4.°

u) Theiner, *Recherches* p. 26—31.

v) Theiner, *Comment.* p. 14. Questa collezione fu edita da Baluze nei suoi *Epistolarum Innocentii III. Romani pontificis libri undecim.* (Paris. 1682. 2 vol. fol.) T. I. p. 543—606.

quì conosciuta di solo nome *w*). Attualmente però è stato ritrovato a Bruxelles un manoscritto, il quale probabilmente non è altro che la collezione in discorso. L'Autore si è nel comporla giovato della Collezione di Ranieri, e vi s'incontrano Decretali dei primi cinque anni d'Innocenzio III *x*). VIII) A Gilberto successe Alano, della raccolta del quale nulla sappiamo di sicuro *y*). IX) Un'altra Collezione delle Decretali d'Innocenzio III fu composta da Bernardo di Compostella seniore, la quale, per questo ch'ella era stata compilata in Roma con estratti dagli Archivi Romani, fu nominata *Compilatio Romana z*); ma non fu ricevuta dalla pratica *a*). X) Siccome cotesta Collezione conteneva parecchie Decretali che la Romana Curia non aveva riconosciute per autentiche, così Innocenzio III fece nel 1210 raccorre insieme per Mastro Pietro di Benevento le sue costituzioni emanate fino a cotesto anno, e spedì la Collezione a Bologna, dove fu anche ricevuta e da varj, segnatamente dal Tancredo, glossata *b*). Sul modello della *Compilatio prima*, che fu seguìto poi anche da quasi tutti i successivi Compilatori, fu distribuita in cinque libri ed in titoli. Essa fu la prima collezione che venisse alla luce sotto l'autorità di un Pontefice; nulladimeno la Scuola, per le ragioni che anderemo accennando, la denominò *Compilatio tertia*. XI) Poco dopo la recezione di questa raccolta Giovanni Gallense, oriundo probabilmente del Principato di Galles, ne fece un'altra, la quale dovea contenere le Decretali anteriori ad Innocenzio III il più completamente di quanto sin ora fosse avvenuto. I materiali della medesima son tolti principalmente da Gilberto e da Alano *c*). Fu que-

w) Sarti T. I. P. I. p. 308.

x) Theiner, *Recherches* p. 32—43.

y) Sarti T. I. P. I. p. 309. Theiner, *Recherches* p. 44—46.

z) Sarti T. I. P. I. p. 313. P. II. p. 256. Theiner, *Comment.* p. 15.

a) Un brano di una Collezione attribuita a Bernardo di Compostella trovasi nelle *Antiquæ collect. decretal.* (ed. Paris. 1609) *p.* 721—30. Dicesi che sieno stati ora trovati de' MSS. di tutta la Raccolta in Basilea ed in Londra, *Hænel, Catalogi libror. manuscr.* (Lips. 1830. 4.°) p. 556. Theiner, *Recherches p.* 48—55.

b) Theiner, *Comment.* p. 15—17., *Recherches* p. 55—63. Essa forma la terza collezione in quella citata di Agostino e Labbé.

c) Theiner, *Comment.* p. 17—19., *Recherches* p. 32—43.

sta riconosciuta dalla Scuola e glossata; e poichè pel suo contenuto si connetteva immediatamente al Breviario di Bernardo, fu detta *liber secundus Decretalium*, o *secundæ Decretales d*). Per tal motivo la collezione di Pietro da Benevento venne a prendere il terzo luogo. XII) Oltre a queste, altre opere pur s'incontrano, dove sono raccolte per Rubriche le Decretali di Alessandro III e de' suoi Successori in un con quelle d'Innocenzio III. Tali opere sono però di un genere secondario *e*). XIII) Una nuova Collezione fu fatta dopo il IV Concilio Lateranense, la quale contiene in parte le costituzioni di esso concilio, in parte le decretali emanate da Innocenzio III dopo il 1210 *f*). Essa è stata denominata *Compilatio quarta*, e da Giovanni Teutonico specialmente corredata di glosse *g*). XIV) Onorio III successore d'Innocenzio fece ugualmente (1216-1227) raccogliere le sue decretali, e le spedì alle Università *h*). Questa raccolta fu di fatto riconosciuta come la *Compilatio quinta*; ma come essa venne ben tosto supplantata dalla collezione di Gregorio IX, così ella fu glossata solamente da Jacopo di Albenga Vescovo di Faenza *i*).

§. 106. — d) *Collezioni delle Decretali dopo Gregorio IX.*

Essendo le Decretali sparse in collezioni tanto diverse, Gregorio IX diè ordine a Raimondo di Pennafort († 1275) Auditore della Ruota e Penitenziere, di comporne una nuova, principalmente

d) È la seconda nell'allegata collezione di Agostino e Labbé.

e) Mansi, *Conc.* T. XXI. col. 1101. rammenta una Raccolta di questo genere la quale trovasi stampata anche in Baluze, *Miscellanea* ed. Lucca 1762. T. III. p. 367—91.

f) Theiner, *Comment.* p. 20., *Recherches* p. 58—63.

g) Con queste glosse essa trovasi nella citata Collezione di Agostino.

h) J. A. Riegger, *de collectione Decretalium Honorii III.* (Opusc. p. 221), Theiner, *Comment.* pag. 20—24., Savigny Tom. V. pag. 108. 109. 120. Tom. VI. pag. 455.

i) *Quinta compilatio epistolarum decretalium Honorii tertii P. M. nunc recens e tribus vett. MSS. in lucem edita et notis illustrata studio et industria Innoc. Cironii.* Tolosæ 1645. fol. J. A. Riegger ne ha pubblicata una nuova edizione corretta in Vienna nel 1762. 4.°

dalle cinque Raccolte ricevute e dalle sue proprie costituzioni emanate dall'ultima in poi. La qual Raccolta fu anche da Lui spedita nel 1234 alle Università di Parigi e di Bologna *k*). Ella, stando ai termini della lettera che l'accompagnava, dovea per le imperfezioni delle altre Collezioni, essere d'ora in avanti la sola adoprata nei Tribunali e nelle Scuole: nè senza una speciale autorizzazione del Papa potrebbe farsene alcuna nuova. Anche questa Raccolta, secondo l'uso omai ricevuto, fu distribuita in cinque libri ed in titoli. Poco dopo però le venner dietro tre piccole Collezioni composte tutte sotto gli auspicj dell'autorità pontificia, ed inviate alle due Università. La prima d'Innocenzo IV (1243-54) contiene i decreti del primo Concilio di Lione ed altre decretali di questo Papa *l*), e fu glossata da Enrico Cardinale di Ostia († 1254). La seconda di Gregorio X (1271-76) comprende soltanto i decreti del secondo Concilio di Lione, e fu ordinata in questo stesso concilio *m*). Sovr'essa ha scritto un commentario Guglielmo Durante, che aveva preso parte a quell'assemblea ecclesiastica per la compilazione delle deliberazioni. La terza componesi di cinque sole Decretali di Niccolò III (1277-80) *n*). Queste tre collezioni dovevano essere inserite in quella di Gregorio IX, ed a quest'oggetto erano i singoli passi ordinati in ciascuna secondo le rubriche alle quali appartenevano. Ma Bonifazio VIII (1295-1303) fece con esse, con alcune Decretali più antiche e colle sue proprie, comporre una Collezione affatto nuova, la quale, come supplemento dei V libri di Gregorio IX, fu denominata: *Liber sextus*, pubblicata a Roma in un concistoro di

k) Theiner, *Comment.* p. 25—38. 46—79.

l) Essa fu edita dal Böhmer nel suo *Corpus juris canon.* T. II. *App.* col. 349—68. La lettera colla quale essa fu inviata all'Università di Bologna trovasi ancora in Sarti, T. I. P. II. p. 124.

m) Essa trovasi nelle Raccolte de' Concilj. Böhmer ce ne dà qualche variante nel suo *Corpus juris can.* T. II. *App.* col. 369.

n) Essa trovasi riccamente glossata insieme colle due precedenti in un MS. della Biblioteca d'Erlangen, il quale contiene pure le bolle di pubblicazione di ciascuna delle tre, indirizzate all'Università di Parigi. Glüch, *Præcognita uberiora* p. 368. Glüch si riporta in questo anche all'autorità di Rudolfo; ma questi chiama il Papa, Niccolò IV, e non già Niccolò III.

Cardinali (1298), e spedita a Bologna ed a Parigi *o*). Del resto anch' essa fu distribuita in cinque libri ed in titoli. Dopo questa Collezione vennero pure in luce le Decretali di Bonifazio VIII e di Benedetto IX († 1304), le quali furono glossate alla spicciolata da Giovanni Monaco († 1313), ma non raccolte sotto l'autorità Pontificia. Clemente V al contrario (1305–14) fece riunire i decreti del Concilio di Vienna ed altre decretali da Lui stesso emanate in una collezione, la quale fu pubblicata nel 1313 in un concistoro di Cardinali e spedita alla Università di Orleans. Il suo Successore Giovanni XXII la spedì ancora nel 1317 a Parigi ed a Bologna. Ella è, secondo l'uso invalso, divisa in V libri. L'Estravaganti pubblicate dipoi non furono più raccolte sotto una forma autentica, ma, come quelle che erano venute alla luce dopo il *Liber sextus* fino a Clemente V, furono copiate alla spicciolata ed in questo modo glossate *p*). Così da Guglielmo di Monte Laone († 1346) furon glossate tre Estravaganti emanate da Giovanni XXII nel 1317. Parimente Zenzelino de' Cassani glossava (1325) venti Estravaganti emanate dallo stesso Pontefice dal 1316 sino al 1324, e queste, tra le quali si trovavano ancora quelle tre prime, assunsero per ciò il carattere di una piccola Collezione. Altre pure ve ne sono glossate da Giovanni Francesco de Pavinis († 1466); molte poi ancora le quali non sono state glossate. Coteste Estravaganti non ottennero quindi un' autorità incontestabile, come i Testi compresi nelle Collezioni universalmente ricevute *q*); e perciò furono, sì nei MSS. come ancora nell'Edizioni a stampa, aggiunte a capriccio, ora in

o) La Bolla di pubblicazione per Bologna è messa in testa delle edizioni a stampa. Quella diretta alla Università di Parigi è stata trovata in un MS. della Biblioteca di Giessen. Glüch, *Præcognita uberiora* p. 356.

p) La vera istoria di queste Estravaganti è stata per la prima volta schiarita nel seguente scritto: J. W. Bickell, *über die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen des* Corpus juris canonici, (Sulla origine ed uso odierno delle due Collezioni delle Estravaganti ec.). Marburg. 1825. 8.°

q) Così segnatamente il Concilio di Basilea distinse con molta precisione le riserve papali che si trovavano nel *Corpus juris*, da quelle che si fondano unicamente nelle Estravaganti.

grande ora in piccolo numero, alle Clementine. Ciò nonostante, verso la fine del xv secolo fu improntata a Parigi sotto la direzione di due dotti, Vitale de Thebes e Giovanni Chappuis, una edizione delle solite Collezioni, la quale ha avuto una speciale importanza per le Estravaganti *r*). Chappuis ne fece cioè due nuove raccolte. L'una di esse comprendeva le venti Estravaganti di Giovanni XXII glossate da Zenzelino, alle quali egli però (Chappuis) dette un ordine nuovo e una divisione in quattordici titoli *s*). Egli formò l'altra coll' Estravaganti sparse nell'Edizioni precedenti, e ch' egli perciò chiamò *Extravagantes communes*, portandone il numero fino a settanta. In una nuova Edizione del 1503 egli ve ne aggiunse altre cinque, tre delle quali già si trovavano fra quelle di Giovanni XXII, se non che or corredate della glossa di Guglielmo. Divise questa seconda Raccolta, all'oggetto di farla simile alle precedenti, in cinque libri ed in titoli. Il quarto libro però, per difetto di materie, è solamente accennato nella intitolazione. Da questo tempo in poi le sorgenti del Gius Canonico vennero regolarmente pubblicate in tre parti, delle quali la prima conteneva il Decreto, la seconda le Decretali di Gregorio IX e la terza il *Liber sextus*, le Clementine e le suddette due raccolte di Estravaganti.

§. 107. — e) *Lavori scientifici sul Gius Canonico t*).

La scientifica elaborazione del Diritto canonico procedette di pari passo colle Sorgenti. Delle Glosse e dello Apparato al Decreto è stato già discorso di sopra. Sulle Decretali di Gregorio IX scrissero Glosse e Apparati Vincenzio Ispano verso il 1240, Goffredo Tranense († 1245) e principalmente Sinibaldo Fiesco, il qua-

r) Le Decretali vennero in luce nel 1499; il Sesto, le Clementine e le Estravaganti unite insieme nel 1500; il Decreto nel 1502.

s) In alcune edizioni del XV secolo trovansi venti Estravaganti divise in quattordici titoli. Elleno sono però diverse da quelle rammentate di sopra.

t) Nelle seguenti indicazioni ci siamo giovati diligentemente di Sarti e di Savigny.

le di poi, sotto il nome d'Innocenzio IV, sedette Papa sul Trono apostolico (1243–54). Col soccorso di questi predecessori Bernardo di Botono da Parma († 1266) compose il grande Apparato, che diventò in certo modo l'apparato permanente e ordinario. Dopo di Lui anch'Egidio Fuscarario († 1289) e Giovanni di Andrea (1270–1348) composero, il primo un Commentario, l'altro una nuova compilazione di glosse sotto il titolo di *Novella* a quella Collezione. Il primo lavoro sul Sesto di Bonifazio VIII fu un commentario all'ultimo titolo (*de regulis juris*), che Dino, il quale aveva collaborato alla compilazione di esso, compose di commissione del Papa. Glosse e Apparati su tutta intera la Collezione scrissero poi Giovanni Monaco († 1313) di nazione Piccardo, Giovanni di Andrea, Guidone di Baiso e Zenzelino de'Cassani. Fra coteste glosse, quella fatta da Giovanni di Andrea nella sua giovinezza e poi più tardi da lui stesso corretta, ha ottenuto la preferenza. Diversa da questa Glossa è la Novella scritta dallo stesso Giovanni di Andrea sul Sesto. Desso fece ancora la prima glossa sulle Clementine (1326), la quale fu ritenuta e corretta da Francesco Zabarella († 1417). Ma oltre alle glosse ed agli apparati nacquero ancora altre opere più indipendenti dal Testo autentico. Entrano in questa categoria le così dette *Summæ*, ossia prospetti generali del contenuto d'interi titoli dei libri giuridici. Da prima servirono d'introduzione alle lezioni esegetiche, ma poi furono perfezionate e presero la forma di libri a parte. Una Somma di questo genere sul Decreto di Graziano fu scritta da Sicardo *u*), e, sebbene sotto altro titolo, da Onnibono *v*), sulla *Compilatio prima* dallo stesso di lei Autore Bernardo di Pavia *w*) e da Damaso verso il 1200;

u) Sarti, T. I. P. II. p. 195. ne dà qualche frammento. Savigny (T. III. pag. 515) fa menzione di un'altra antica *Summa* sul Decreto conservata in un MS. di Magonza.

v) Bickell alla pag. 5 del suo Programma di festa pubblicato a Marburgo nel 1827, sostiene cioè di aver trovato un simile estratto di Onnibono nella Biblioteca di S. Bartolommeo a Francfort.

w) J. G. la Porte-du Theil ne ha dato un cenno secondo il MS. nelle *Notic. et extr. des manuscr. de la Biblioth. nation.* T. VI. pag. 49.

sulle Decretali di Gregorio IX, da Goffredo Tranense. Da tali somme ebbe il primo principio la trattazione sistematica di questa scienza. Presto le somme si convertirono in grandi e diffuse opere. Di questa specie è la *Summa* di Uguccione da Pisa († 1210) sul Decreto, quella d'Enrico Cardinale d'Ostia († 1254) sulle Decretali di Gregorio IX. — Identiche presso a poco alle *Summæ* erano le Distinzioni del genere di quelle che composero, sul Decreto, Riccardo Anglo verso il 1190, sopra le Decretali, Pietro de Sampsone verso il 1240, e Giovanni de Deo, circa il 1247, su tutto il Diritto canonico. Dallo stesso Giovanni de Deo furono pur composti due brevi estratti del Decreto sotto i titoli di *Breviarium* e di *flos decretorum*. — Un'altra sorta di opere, le quali, come le *Summæ*, dovettero la loro prima origine alle Lezioni accademiche, furono le così dette *Repetitiones*, nelle quali i Maestri illustravano diffusamente dei punti più difficili delle fatte lezioni. Ripetizioni di questo genere sopra passi del Decreto, se ne hanno di Azone de Ramenghis, genero di Giovanni di Andrea. Nella medesima guisa ebbero origine i così detti *Casus*, ossia delle illustrazioni di singoli passi dei libri del Gius per mezzo di fattispecie reali, od ipotetiche ed inventate all'uopo. Di questi casi ad interpretazione del Decreto ne scrisse il Sanese Benincasa intorno all'anno 1200, dei quali si servì poi correggendoli Bartolommeo da Brescia. Sulle Decretali di Gregorio IX furono pur composti dei Casi da Bernardo di Compostella intorno al 1245, da Giovanni de Deo e da Bernardo da Parma. Viceversa dai singoli brani del testo furon sovente estratte le regole generali ivi contenute, notate nelle glosse e finalmente riunite in collezioni separate. Di questo genere sono i *Brocarda* o *regulæ canonicæ* di Damaso, che furono poi rifatte da Bartolommeo da Brescia. Anche dalle così dette *Disputationes*, che i Professori in quel tempo tenevano regolarmente, ne resultarono opere letterarie, essendo che i *Doctores* distendevano in scritto le loro tèsi o questioni tali quali erano state trattate oralmente, o come almeno avrebbero dovuto esserlo, e le pubblicavano. Di siffatte questioni o dispute raccolte insieme se ne

avevano di Damaso, di Bartolommeo da Brescia, di Giovanni de Deo, di Azone de Lambertacciis (Lambertazzi) verso l'anno 1280, di Jacopo de Baysio circa al 1286 e di molti altri. Talora esse ricevettero una particolare denominazione dal giorno della settimana in cui l'Autore teneva d'ordinario le sue *Disputationes* *x*). Tra il 1180 ed il 1190 Pietro di Blois, nipote probabilmente dello a tutti noto Scrittore di questo nome, compose una Rivista sopra diverse dottrine, con ispeciale riguardo alle antinomie contenute nelle sorgenti *y*). Delle materie speciali fu, tra le altre *z*), in diversi modi trattata la procedura d'innanzi a' Tribunali ecclesiastici, tanto importante in quei tempi *a*). Presto comparvero ancora delle grandi Opere sistematiche su tutto il Diritto pratico, nelle quali, oltre le materie processuali, anche il gius ecclesiastico e civile erano esposti principalmente nella loro applicazione ai singoli rapporti giuridici, e per conseguenza colla indicazione delle formule di azione ad essi corrispondenti *b*). Entra specialmente in questa categoria lo *Speculum* di Guglielmo Durante, la prima pubblicazione del quale si fece nel 1272 ed una seconda nel 1290 o in quel torno. Nel 1346 Giovanni di Andrea pubblicò delle addizioni a cotest'opera, le quali sono di un particolare interesse anche per la storia letteraria del Dritto nostro, con ciò sia cosa che presentino nella

x) Così, per esempio, i *dominicales* e *veneriales* di Bartolommeo da Brescia, i *mercuriales* di Giovanni d' Andrea.

y) Petri Blesensis *opusculum de distinctionibus in canonum interpretatione adhibendis sive ut auctor voluit speculum iuris canonici edidit. T. A. Reimerus.* Berolini 1837, 8.°

z) Trattazioni di questo genere sopra singole materie sono la *Summa de matrimonio* di Tancredo verso il 1210 (nuovamente ristampata da Wunderlich, Göttingen 1841. 8.°); la *Summa de electionibus* di Bernardo da Compostella il seniore; il *libellus electionum* composto da Guglielmo di Mandagoto verso il 1300, che fu poi rifatto da Giov. d'Andrea.

a) Appartengono a questo luogo gli scritti sull'*ordo judiciarius* di Riccardo Anglo, di Pietro Ispano, di Tancredi verso il 1240, di Giovanni de Deo e di Egidio Fuscarario verso il 1260.

b) Di questo genere sono ambedue le opere di Roffredo Epiphani composte tra il 1227 ed il 1243, *de libellis et ordine judiciorum*, e *libelli de jure canonico*. La prima di queste opere tratta del gius romano; la seconda, che non è terminata, parla del gius canonico, e sono insieme da riguardare come un solo tutto.

introduzione una notizia particolareggiata dei Canonisti fino ai tempi dell'Autore. In questa varietà di forme si mostra con quale ardore si afferrassero in cotesti tempi le materie del Diritto. A poco a poco però cotesto ardore diminuì, e nel XV secolo la letteratura giuridica si limitò quasi unicamente a commentarj diffusi e snervate *Lecturæ* sulle Collezioni giuridiche, le quali tutte altro non erano che un'esposizione delle lezioni fatte sopra di quelle. Di cosiffatti Commentarj sulle Decretali di Gregorio IX scrissero Baldo de Ubaldis († 1400), Pietro de Ancarano († 1415), Giovanni da Imola († 1436), Nicolao de Tudeschis († 1443) *c*), Alessandro Tartagni († 1477), Andrea Barbazia Siciliano († 1482), Francesco Accolti († 1486), Felino Sandeo († 1444-1503) e Filippo Decio († 1454-1536); sopra il Sesto, Pietro d'Ancarano. Giovanni da Imola ed Alessandro Tartagni; sulle Clementine, Pietro Ancarano, Giovanni da Imola, Nicolao de Tudeschis, Alessandro Tartagni ed Andrea Barbazia (*). Finalmente dovette anche il Decreto subire una totale ricostruzione sistematica, conciossiachè Giovanni da Torrebruciata (*a Turrecremata*) († 1468) lo smembrasse e lo rifondesse in un nuovo piano, ordinato principalmente sulle Raccolte delle Decretali. Ma questa intrapresa non ottenne gran plauso *d*).

c) Cotesto Niccolò, nato in Sicilia, fu dapprima Abate, dipoi Arcivescovo di Palermo, e perciò vien chiamato ora *Siculus*, ora *Abbas*, ora *Panormitanus*. Le sue opere sono state stampate più volte, e per ultimo a Venezia nel 1617 in 9 volumi in fol., sette de' quali contengono i citati Commentarj.

(*) *A pochi è ignoto come la maggior parte degli uomini quì rammentati si sono distinti anche come Civilisti. Quanto valessero come tali, e quali servigj abbiano reso alla scienza, Ved. in* Savigny, *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo,* Tom. III. Cap. XLII. e segg. *della traduzione francese, edizione seconda,* e Tableau par ordre alphabetique etc. *annesso all'opera ibid. p.* 205. (Not. dell'Edit.)

d) Quest'opera è stata stampata per la prima volta nell'ultimo secolo. *Gratiani, Decretorum libri V. secundum Gregorianos Decretalium libros titulosque distincti per Joannem a Turrecremata, ordinis prædicatorum, S. R. E. episcopum cardinalem Sabinum, nunc primum prodeunt ex codice bibliothecæ Barberinæ, præfatione, brevibus scholiis et quatuor indicibus illustrati cura Justi Fontanini Archiepiscopi Ancyrani.* Romæ 1727. fol.

§. 108. — 2) *Sorgenti particolari di Diritto nei singoli Regni.* a) *In Germania, in Francia, in Inghilterra ed in Ungheria.*

Nel mentre che per opera della legislazione e della pratica il Gius canonico comune si elaborava, anche il Diritto ecclesiastico dei singoli paesi progrediva nel suo sviluppo: il che si effettuò per mezzo di Concilj provinciali, di sinodali statuti e di leggi secolari. Leggi Imperiali di molta importanza sopra cose di Chiesa furono nella Germania il Trattato concluso a Vormazia nel 1122 tra Callisto II ed Enrico V, mediante il quale si pose un termine alla lunga contesa sulla investitura dei Vescovi *e*); inoltre la Bolla d'oro di Federigo II dell'anno 1213 *f*); diverse altre leggi emanate dallo stesso Imperatore nel 1220 sulle franchigie della Chiesa e sui diritti dei Principi ecclesiastici *g*), e finalmente due costituzioni di Carlo IV del 1350 e del 1377, colle quali egli confermò ed estese quelle franchigie *h*). Tutte queste leggi furono anche ratificate da diversi Papi e dal Concilio di Costanza *i*). — In Francia lo zelo con cui Luigi IX prese a cuore ogni parte della sua amministrazione, lo portò ad occuparsi pure delle cose della Chiesa e del Clero. Di peculiare importanza furono i suoi Statuti del 1255 sulla riforma dei costumi, e la Sanzione prammatica del 1268 sulla collazione delle cariche ecclesiastiche e sulla libertà delle elezioni *k*). — In Inghilterra Giovanni senza terra confermò nell'anno 1215 la libertà del Clero nelle elezioni con un solenne Documento, e la

e) I due documenti cambiati su questo articolo nella Dieta di Worms, sono stati impressi più volte. Meglio che da tutt' altri da Pertz, *Monument. etc.* Tom. IV. pag. 75.

f) Essa trovasi in Pertz, *Monumenta etc.* T. IV. pag. 224.

g) Trovansi queste inserite in Pertz, *Monumenta etc.* T. IV. pag. 236. 238. 243.

h) Elleno sono stampate in Goldast T. II. p. 92. T. III. p. 415.

i) Coteste conferme trovansi in Goldast T. II. p. 95—106.

k) Cotesti due monumenti trovansi in Mansi, *Conc.* Tom. XXIII. col. 877—84. 1259—62.

Magna Carta data da questo Re nello stesso anno ai Prelati e Baroni del regno conteneva la universale recognizione dei diritti e delle libertà della Chiesa. Di una particolare importanza per lo sviluppo dell'organismo ecclesiastico furono poi le ordinanze emanate intorno agli anni 1230 e 1268 sotto Ottone legato di Gregorio IX ed Ottobuono legato di Clemente IV, e commentate da Giovanni di Athon; inoltre i Decreti di varj Concilj provinciali tenuti sotto gli Arcivescovi di Cantorbery da Stefano Langton, fino ad Enrico Chichiley, glossati da Gugliemo Lindwood sotto Enrico V († 1422), e nel 1463 ricevuti eziandio nella Provincia di Yorck. In questo stesso intervallo di tempo si emanarono anche dai Re diverse leggi sopra materie ecclesiastiche, segnatamente sul rapporto della giurisdizione ecclesiastica e secolare. Sono di questa specie molte delle ordinanze di Enrico III († 1272) e di Eduardo I († 1307) *l*); inoltre gli articoli presentati al Re Eduardo II dai Prelati Inglesi († 1316), e la carta di Eduardo IV sulla libertà dei Cherici (1463) *m*). — In Ungheria il Legato Apostolico Gentile pubblicò sotto Carlo I negli anni 1308 fino al 1311 delle costituzioni per la Chiesa e pel Regno, relative principalmente ai rapporti politici che di quel tempo dominavano nel paese *n*).

§. 109. — b) *Sorgenti di Diritto nei Regni del Nord.*

Nei regni del Nord, dove il Cristianesimo aveva sino dal secolo XI poste ferme radici, la Chiesa fu costituita sul piede stesso degli altri Stati Cristiani, ed acquistò forza e stabilità, specialmente per le sollecite cure dei Re. Se inoltre vi si facesse uso di alcuna tra le Raccolte di leggi ecclesiastiche allora in corso, s'ignora. Certo è però che

l) *Antiquæ constitutiones regni Angliæ sub regibus Joanne Henrico III et Edoardo I circa iurisdictionem et potestatem ecclesiasticam, per* Gul. Pryne *archivorum regiorum custodem.* Londini 1672. fol.

m) Ambedue cotesti atti trovansi presso Wilkins, *Conc. Britann.* T. II. p. 406., T. III. p. 583. Quegli articoli trovansi pure in Mansi, *Conc.* T. XXIV. col. 561.; la carta di Eduardo in Harduin. *Conc.* T. IX. col. 1469.

n) Mansi, *Conc.* T. XXIV. col. 151—66.

presto vi si formarono ancora delle sorgenti particolari. Le più importanti tra quelle che riguardano la Danimarca *o*) sono, il Diritto ecclesiastico Scanico dato nel 1161 o 1163 dall' Arcivescovo Eskildo e confermato da Waldemaro I; il Diritto ecclesiastico Zelandese stabilito nel 1171 dallo Arcivescovo Absalon, il quale concorda nella sostanza col precedente; la Costituzione data nel Concilio di Vayle (1256) e confermata dal Papa nel susseguente anno; due ordinanze dell'Arcivescovo Pietro Hansen del 1345 e 1349 sulla giurisdizione degli ecclesiastici e sull'anno di grazia, e diversi altri decreti conciliari e statuti sinodali *p*). — In Svezia le Ordinanze concernenti la Chiesa venivano emanate per lo più nelle Diete, delle quali i Prelati erano i membri più potenti, in unione colle disposizioni del civile Diritto; e, sotto il nome di Kirkiubalker, formavano ordinariamente il primo capitolo dei varj Codici svedesi. Ciò mostrano il Wästgötha Laghbook e le Ostgötha Laghen, ambedue Codici della seconda metà del decimoterzo secolo; inoltre le Uplandz Laghen (1296), le Südermanna Laghen (1327), il Vestmanna-Helsinga-e Dahle-Lagh della prima metà del secolo decimoquarto *q*), e l'Allmen Schwerikes Lagbok composto l'anno 1347 e rifatto nel 1442 *r*). — In Norvegia vennero in luce sino dal XII secolo varie Collezioni di Diritto ecclesiastico *s*). Anche la seconda Sezione del Codice del Re Magno è intitolata: Kristinndòms Bólkr, ma essa contiene per la mag-

o) Le più antiche leggi ecclesiastiche Danesi trovansi in parte riunite in Thorkelin, *Raccolta delle leggi ecclesiastiche della Danimarca.* Kopenhag. 1781. 4.°

p) Notizie più accurate e sussidj ci sono offerti da Kolderup-Rosenvinge, *Grundriss der dänischen Rechtsgeschichte,* tradotta da Homeier: Berlino 1825. 8.°), §§. 37. 87.

q) Una raccolta di questi antichi libri di Diritto svedese pare che sia il *Corpus iuris Sueco-Gotorum antiqui.* Stockholm 1827. 1830. 2 vol. 4.°

r) Esso è stato pubblicato secondo una traduzione latina fatta nel 1481: *Leges Suecorum Gothorumque per Doctorem Ragvaldum Ingemundi ecclesiæ Ubsaliensis archidiaconum an. MCDLXXXI latinitate primum donatæ.* Stockh. 1614. 4.°.

s) Trovansi queste in danese presso Paolo *Samling af gamle Norske Love.* Kiöbenh. 1751. 1752. T. II. 4.° Un altro Diritto ecclesiastico molto antico l'*Ius Vicensium,* fu pubblicato da Giov. Finneo a Kopenhagen nel 1760, e da Magno Olao Beronio ad Upsala nel 1761, in 4.°

gior parte delle disposizioni politiche *t*). — L'Islanda finalmente, la quale nel 1000 fu dalla Norvegia convertita al Cristianesimo, ebbe due Collezioni di Diritto ecclesiastico. L'una fu compilata nel 1113 dai Vescovi Thorlak e Kettil ed approvata in una assemblea nazionale dal Giudice supremo e dai Maggiorenti del Popolo *u*). L'altra fu composta dall'Arcivescovo Arna nel 1275, quando l'Islanda era caduta di nuovo sotto il dominio della Norvegia *v*).

§. 110. — E) *Il decimoquinto secolo.* 1) *I Concilj w*).

Per la traslazione della residenza Pontificia in Avignone avvenuta sotto Clemente V (1305), i Papi e i Cardinali vennero interamente a trovarsi sotto la influenza della Corona francese. All'oggetto di emanciparsene, i Romani, nella occasione che Gregorio IX (1378) era morto in Roma nel breve soggiorno che vi fece, erano riusciti ad eleggere Urbano IV di origine Veneziano; ma quando il Partito francese fra i Cardinali gli oppose Clemente VII, nacque un lungo scisma nella Cristianità, l'una Parte riconoscendo per legittimi successori i Papi residenti in Roma e l'altra quelli che dimoravano in Avignone. Di qui la origine d'indicibili confusioni, di abusi e di scandali, per togliere i quali i Cardinali in un generale Concilio convocato a

t) L'originale di questo codice non fu stampato che in questi ultimi tempi col titolo: *Regis Magni Legum Reformatoris Leges Gula-Thingenses sive ius commune Norwegicum.* Hauniæ 1817. 4.°

u) *Ius ecclesiasticum vetus sive Thorlaco Ketillianum constitutum An. Chr. MCXXIII. Kristinrettr hinn gamli edr Thorlaks oc Ketils Biscups. Ex mss. Legati Magnæani cum versione latina, lectionibus variantibus, notis, collatione cum iure canonico, iuribus ecclesiasticis exoticis, indiceque vocum.* Ed. Grimus Johannes Thorkelin Isl. Hauniæ 1775. 8.°

v) *Ius ecclesiasticum novum sive Arnæanum constitutum anno Domini MCCLXXV. Kristinrettr hinn nyi edr Arna Biscups. Ex mss. Legati Magnæani cum versione latina, lectionum varietate, notis, collatione cum iure canonico, conciliis, iuribus ecclesiasticis exoticis, indiceque vocum primus:* edit. G. J. Thorkelin Isl. Hauniæ 1777. 8.°

w) Un'opera apposita su questo tema è stata pubblicata da Wessenberg, Costanza 1840., vol. IV. 8.° Essa però non sodisfa nè ai bisogni della scienza, nè a quelli della imparziale istoriografia, come dimostra l'analisi critica che ne ha fatta J. C. Hefele, Tübingen 1841. 8.°

Pisa (1409) elessero Alessandro V: il quale però, poichè gli altri due Papi insistevano sempre nelle loro pretese, non fece che aumentare lo scompiglio *x*). Finalmente riuscì al Concilio tenuto a Costanza (1414-18), previa condanna e ripudio di tutti e tre i Papi esistenti, di ottenere che Martino V da esso eletto fosse universalmente riconosciuto. Questo Concilio propose pure degl'importanti Decreti di riforma contro gli abusi invalsi nella disciplina ecclesiastica, rimettendone la sanzione ad ulteriori Concilj *y*). In conseguenza Eugenio IV convocò un nuovo Sinodo a Basilea (1431), il quale però subito dopo la prima seduta la ruppe con esso lui *z*). Tuttavia prima della decimaquinta seduta fu ristabilita l'armonia nel Concilio, ed il Papa lo riconobbe come legittimo. Ma in mezzo al mal umore che oramai vi regnava ben presto esplosero nuovi dissidj; ond'è che il Papa, dopo la venticinquesima seduta trasferì il Concilio da Basilea a Ferrara (1437), dove aprì un nuovo Concilio (1438) che fu continuato a Firenze (1439) e riconosciuto dalla Chiesa per il vero concilio ecumenico. Per questo l'adunanza rimasta a Basilea addivenne scismatica. Ciononpertanto essa proseguì nei suoi lavori, ripetè nella trentunesima seduta, come fatto aveva nella seconda e nella diciottesima, i Decreti del Concilio di Costanza, pei quali i Concilj ecumenici furono posti (ciò che era stato necessario nelle circostanze di quel Concilio) al di sopra dei Papi; dichiarò il Papa decaduto dalla sua dignità, e nominò (1439) il Duca Amadeo di Savoja sotto il nome di Felice V. Frattanto Eugenio si adoperava indefessamente a Firenze alla riconciliazione coi Greci, la quale anche gli riuscì veramente, almeno pel momento. Il Conciliabolo di Basilea si sciolse pure poco a poco (1443) da se, e finalmente

x) La storia di questo concilio, non riconosciuto come ecumenico dagli Scrittori Romani, fu scritta da Giovanni Lenfant. Amsterd. 1724. Vol. 2 in 4.°

y) Gli Atti di questo Concilio sono raccolti nell'opera di Herrm. von der Hardt, Frankf. e Lips. 1700. vol. 7. in fol. La storia di esso fu scritta da J. Lenfant, Amsterd. 1714 2 Vol. 4.° da Bourgeois Du Chastenet. Paris 1718. in 4.° e da C. Royko, Praga 1796. Vol. 5. in 8.°

z) La storia del Concilio di Basilea fu scritta da Giov. Lenfant. Amsterd. 1731. Vol. 2. in 4.°

anche lo Antipapa Felice V depose spontaneo la sua dignità. Così una volta, dopo tante commozioni, fu nella Chiesa ristabilito ordine e pace. Un nuovo scisma si suscitò pel Conciliabolo che alcuni Cardinali radunarono in Pisa contro Giulio II (1511). Esso però fu represso dal V Concilio Lateranense (1512-17, il quale emanò pure diverse leggi disciplinari utilissime: tuttavolta non fu da pertutto riconosciuto come ecumenico.

§. 111 — 2) *Reazione sopra i diversi Paesi.*

Coteste complicanze reagirono potentemente sopra i diversi paesi. La lunga contesa dei Papi e degli Antipapi aveva loro alienati i Popoli; lo spirito dei Prelati, l'interesse dei Principi condotto questi ultimi sulla via di provvedere colle proprie forze ai bisogni ecclesiastici del loro Stato. Nel seno della Chiesa cattolica gli elementi delle particolari individualità nazionali vennero a pronunziarsi più fortemente che mai. La prima volta che questo accadde fu al Concilio di Costanza, il quale fin da principio si costituì subito in quattro nazioni, che furono la Inglese, la Germanica, la Francese e l'Italiana, alle quali si aggiunse più tardi anche la Spagnola. Sul terminare delle sessioni (1418) furon persino da Martino V conclusi dei concordati speciali con tre di quelle nazioni: colla Inglese in perpetuo; colla Tedesca e colla Francese soltanto provvisoriamente per un quinquennio. L'ultimo (quello colla Francia) non ottenne però l'approvazione del Re e dei Parlamenti *a*). Le impressioni che quel Concilio lasciò, segnatamente in Germania, si appalesarono anche più apertamente all'epoca del Sinodo di Basilea. Durante le contese fra esso ed Eugenio IV, gli Elettori che si trovavano adunati in Francfort al Congresso della elezione eransi a vero dire provvisoriamente dichiarati neutrali nei 17 marzo 1438 *b*); ma

a) Questi trattati, nei quali per la prima volta s'incontra la denominazione di *Concordati*, trovansi tra gli altri in Mansi, *Conc.* T. XXVII. col. 1184—95.

b) Questa dichiarazione trovasi in Müller, *Reichstags-Theater unter Friedrich III.* Tom. I. pag. 31.

come le dissensioni continuavano, così gli Stati stimarono opportuno di accettare solennemente alla Dieta di Magonza dei 26 marzo 1439, un certo numero dei Decreti Basilejani sulla Riforma *c*). Finalmente nel lor Congresso a Francfort presero gli Elettori, nei 21 marzo 1446, la determinazione di porsi dalla parte del Conciliò di Basilea, anche contro la volontà dello Imperatore, ove Eugenio IV non approvasse quei decreti da loro accettati, e fecero notificare in Roma questa dichiarazione per mezzo di appositi ambasciatori. Ma pei maneggi dello Imperatore Federigo III e del suo Segretario intimo Enea Silvio(*), nei 4 ottobre 1446, si contentarono di una conferma condizionata, la quale fu chiesta al Papa per mezzo di una nuova ambasciata, e ch'Eugenio accordò realmente sul suo letto di morte in quattro Bolle dei 5 e 7 febbrajo 1447 *d*). Per altro, avuto riguardo alla sua infermità, egli fece una protesta contro tutto ciò che in coteste Bolle avesse potuto trovarsi di pregiudicevole alla verità, alla Chiesa o alla Sede Romana. La condizione dell'approvazione consisteva in una indennità pei diritti ai quali esso rinunziava. La precisa e definitiva liquidazione dovrebbe farsi prima in una Dieta ad Aschaffenburgo (1447), poi nel seguente anno a Norimberga. Ma in questo frattempo l'Imperatore concluse da se solo a Vienna nei 17 febbrajo 1448 una transazione col Legato del Papa Niccolò V, la quale, tolta quasi alla lettera dai concordati di Costanza, restituiva alla Sede Romana diversi ed importanti diritti *e*). Oltre questa nissuna alterazione do-

c) Le opere principali dove si trovano raccolti ed illustrati gli atti che seguono, son queste: J. B. ab Horix, *Concordata nationis Germanicæ integra variis additamentis illustrata.* Francf. et Lips. 1771—73. 3 vol. 8.°, C. G. Koch, *Sanctio pragmatica Germanorum illustrata.* Argent. 1789. 4.° Essi trovansi in parte ancora nelle Raccolte generali di Riegger, Schmauss e Gärtner.

(*) Piccolomini, *che poi fu Papa sotto il nome di Pio II.* (Not. dell'Edit.)

d) Queste bolle, le quali d'ordinario vengon denominate i Concordati dei Principi, sono state per la prima volta stampate negli Annali di Order. Raynald.

e) Questa Transazione veniva per lo innanzi chiamata ordinariamente: il Recesso di Aschaffenburg, per errore sul luogo ove essa fu conclusa. Koch per il primo ha rettificato lo errore.

vrebbe farsi alle quattro bolle *f*). Cotesti concordati di Vienna non erano, a vero dire, in se stessi una vera e propria legge dello Impero; ma il Papa, per mezzo di particolari negoziazioni, ne ottenne dove prima, dove dopo, la promulgazione nei diversi Arcivescovadi e Vescovadi *g*). Così poco a poco, sostenuti dalla pratica, furono ad ogni modo riconosciuti come leggi fondamentali sulle materie ecclesiastiche nella Germania *h*). Uguali commozioni produsse anche nella Francia il Concilio di Basilea, essendo che Carlo VII in una Assemblea tenuta a Burges (1438) fece solennemente accettare XXIII Proposizioni del medesimo, e registrare il tutto presso i diversi Parlamenti del Regno qual Sanzione Pragmatica. La quale restò anche per del tempo in vigore, non ostante la revoca fattane da Luigi XI (1461) ed una Bolla di Sisto IV (1471), colla quale cotesto Pontefice tentò di porre le cose sul piede dei concordati Viennesi *i*). Soltanto all'epoca del quinto Concilio Lateranense fu essa dopo molti maneggi solennemente riprovata, e nuovi concordati conclusi fra Leone X e Francesco I (1516) *k*).

§. 112. — F) *I tre ultimi secoli.* 1) *Stato del Diritto ecclesiastico cattolico.* a) *Concilio di Trento.*

I bisogni della disciplina ecclesiastica sui quali era stato trattato nei precedenti Concilj e colle diverse nazioni, furono di bel nuovo discussi al Concilio generale aperto in Trento sotto Paolo III (1545) per causa del nuovo scisma, continuato sotto Giulio III e terminato final-

f) La questione insorta sul fine del passato secolo, intorno al vero rapporto del concordato di Vienna con quelli dei Principi, ha, ora che vigono nuove leggi e nuovi rapporti, perduto il suo interesse pratico.

g) Da prima in Magonza, quindi in Treviri, in Frisinga, in Salisburgo, in Colonia, in Strasburgo, in Bamberga. Koch, *Sanctio pragmat. Germ.* p. 42—44.

h) Recesso Imperiale del 1497. §. 24., del 1498. §. 57., del 1500. tit. 45., Regolamento del Consiglio aulico Imperiale del 1654. Tit. VII. §. 24.

i) Questa Bolla trovasi nel C. 1. *Extr. Comm. de treuga et pace* (I. 9).

k) Coteste negoziazioni e concordati trovansi in Harduin, *Conc.* T. IX. col. 1640—44. 1661. 1713. 1781. 1809—31. 1867—90.

mente sotto Pio IV nel 1563 *l*). I decreti del medesimo sono concepiti colla più profonda penetrazione negli abusi dominanti, e con essi ha incominciato realmente un' era novella per la riforma della disciplina e dei costumi *m*). Per la esecuzione di cotesti Decreti sono stati tenuti nei diversi paesi, per lo zelo dei Metropolitani, molti Concilj Provinciali, sui quali principalmente riposa la disciplina attualmente vigente *n*). Nulladimeno parecchi decreti molto importanti, segnatamente quelli sopra i capitoli delle Cattedrali e delle Collegiate, a motivo della politica posizione di tali istituzioni, non poterono penetrare nella Germania, e solamente adesso, dopo che, colla ricchezza della Chiesa, anche molti abusi sono aboliti, si vedono poco a poco prender vita e venire in osservanza.

§. 113.—b) *Sorgenti particolari di Diritto nei singoli Regni.*

In occasione del grande Scisma comparvero in Germania molte leggi imperiali e trattati di pace, che nei loro effetti interessarono ancora la Chiesa Cattolica, in quanto da un lato guarentivano una civile esistenza nello Impero ad un nuovo Partito religioso, da un altro lato attaccavano direttamente la Chiesa nei suoi diritti e nel possesso dei suoi beni. Tra questi è il trattato di Passavia del 1552, il Decreto della Dieta Imperiale del 1555, e la pace di Vestfalia del 1648. Contro questi due ultimi atti, in quanto per essi veniva pregiudicata la Chiesa, emessero i Papi delle Proteste *o*), le quali però non han

l) Fra Paolo Sarpi, sotto il nome di Pietro Soave Polano, scrisse nel 1619 una storia superficiale e parziale di questo Concilio, alla quale fu contrapposta nel 1656 la profonda opera del Cardinale Sforza Pallavicini.

m) Come la Chiesa possa essere radicalmente riformata, sol che i Decreti del Tridentino siano messi ad esecuzione secondo il loro spirito e secondo la lettera, lo mostra il successo di S. Carlo Borromeo († 1584) Arcivescovo di Milano, il quale consacrò tutta la sua vita a cotesta impresa: *Acta Ecclesiæ Mediolanensis a S. Carolo Cardinali condita.* Patavii 1754. 2 vol. fol.

n) Questi Concilj sono stati fin quì troppo trascurati dalla scienza. Quelli di Germania, e specialmente della diocesi di Colonia, trovansi in Hartzheim.

o) Le Transazioni del 1555 e del 1648, non solamente sono stimabilissime pei loro sforzi a stabilire uno stato di pace durevole tra i diversi Partiti religiosi, ma si possono ancora politicamente molto bene giustificare, poichè, considerando la

potuto sciogliere la forza obbligatoria di essi pei contraenti medesimi e loro successori *p*). Nel rimanente lo stato delle sorgenti del Diritto restò immutato negli Stati cattolici dello Impero. — In Francia, di mezzo allo incessante e progressivo sviluppamento della pienezza del Regio Potere, la Legislazione si dette sempre più da fare colle cose di Chiesa. Importanti soprattutto furono, la Ordinanza del 1539 sulla Giurisdizione ecclesiastica; l'altra promossa dall' Assemblea degli Stati convocata a Blois del 1579, colla quale il Diritto del matrimonio fu nuovamente ordinato secondo i Decreti del Tridentino, e principalmente lo Editto del 1695. Accanto a queste sorgenti di Diritto una se ne aprì singolare e nuova nei protocolli e nelle decisioni delle Assemblee, che si tenevano dagl'inviati del Clero di cinque in cinque anni *q*). Il Clero stesso pubblicò inoltre a diverse epoche delle Raccolte di documenti importanti, come sarebbe a dire

situazione delle cose in quel tempo, non era aperta alcun'altra via per porre un freno allo spargimento del sangue. Considerati però nel punto di vista giuridico, bisogna pur convenire ch' essi furono ingiusti contro la Chiesa Cattolica. Imperocchè: 1.° Il patrimonio destinato e fondato per usi spirituali era proprietà delle Comunità e delle Corporazioni, non già degl' individui. Secondo questo principio, ovunque la intera comunità non passava alla nuova dottrina, i beni ecclesiastici avrebbero dovuto rimanere alla parte cattolica, o si sarebbe dovuto stipulare in proposito una amichevole composizione, ciò che però non avvenne. 2.° Quando le Potenze politiche paciscenti disposero dei beni ecclesiastici occupati di fatto, si permisero un'alienazione, la quale, secondo il Diritto ecclesiastico e secolare sino allora vigenti, non poteva aver luogo che per mezzo del Vescovo, ed anzi in alcuni casi soltanto coll' autorizzazione del Papa. 3.° Finalmente cotesti Trattati statuirono di propria autorità diverse prescrizioni circa la soppressione e gli ordinamenti interni di Vescovadi e Capitoli, per le quali, secondo il Dritto antico riconosciuto, sarebbe stata necessaria la cooperazione del Pontefice.

p) La Protesta pontificia fu una cautela che il Papa doveva al suo posto e alla sua coscienza, la quale però non può aver forza di alterare mai più l'ordine giuridico esterno già stabilito. È questa una cosa riconosciuta ancora dai membri della Corte di Roma. La prova di ciò, come pure la giusta analisi del nuovo stato delle cose, ce le dà A. Schmidt, *Instit. iur. eccles. German.* P. I. pag. 83—93.

q) Questi protocolli esistono parte stampati, e parte manoscritti soltanto. Lelong, *Biblioth. historiq. de la France* T. I. num. 6825—6955. Ne fu pubblicato un Estratto nell'opera seguente: *Collection des Procès-Verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, depuis 1560 jusqu'à présent, rédigés par ordre de matière par M. l'Abbé Antoine Duranthon.* Paris 1767—80. 9 vol. fol.

antichi Decreti conciliari, Capitolari, Ordinanze, Decreti dei Parlamenti, dichiarazioni e rimostranze relative ai suoi rapporti politici e religiosi *r*). — In Spagna furon conclusi dei trattati sui diritti della Corona nella collazione degli ufficj ecclesiastici dai Papi Adriano VI e Clemente VII con Carlo V, e più tardi (1753) da Benedetto XIV con Ferdinando VI. Anche sotto il Re Carlo III (1761) fu emanata una legge sulla pubblicazione delle Bolle Pontificie, e nel 1774 concluso un trattato su i Diritti di Nunziatura. — Napoli ebbe nel 1728 ottenuto la conferma degl'importanti privilegj del Regno di Sicilia per mezzo di una bolla di Benedetto XIII, e nel 1741 un ampio Concordato concluso tra Benedetto XIV e Carlo III. Per un Concordato simile concluso tra cotesto Pontefice ed il Re di Sardegna nel 1742, furono sopite ancora le dissensioni negoziate sino dal XV secolo sulla collazione degli ufficj ecclesiastici nella Savoja.

§. 114. — c) *Influenza di nuove opinioni dottrinarie.*

Fino dall'epoca del grande Scisma si manifestarono diverse opinioni più o meno sfavorevoli alla Sede Pontificia. I Concilj del XV secolo, le Negoziazioni colle Potenze secolari che occasionarono, e le ricordanze alle antiche dispute che quelle negoziazioni risvegliarono, dettero ad esse, dico a quelle opinioni, massimamente in Francia, alimento e sviluppo *s*). Per conseguenza dopo il XVI secolo le particolarità reali o immaginarie della Disciplina ecclesiastica fran-

r) La più moderna e la più completa di queste collezioni è la seguente: *Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France, augmenté d'un grand nombre de Pièces et d' Observations sur la Discipline présente de l' Église, divisé en douze tomes et mis dans un nouvel ordre.* Paris 1716—50. 12. vol. fol. Ne apparve un registro sotto questo titolo: *Abrégé du Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les Affaires du Clergé de France, ou Table raisonnée des Matières contenues dans ce Recueil (par M. l' Abbé de Saulzet).* Paris 1752. nouv. ed. 1764. 1 vol. fol.

s) N'è prova il seguente documento: *Les remontrances faites au Roi Louis XI. par sa cour de parlement sur les libertés de l'église Gallicane l'an.* 1461. Paris 1561. 8.°

cese, in quanto specialmente esse ristringevano le prerogative del Papa, vennero accuratamente registrate sotto lo antico nome di libertà della Chiesa Gallicana *t*), appoggiate con documenti *u*) ed autorità scientifiche *v*), e mantenute, sotto l'influenza della Corte che favoriva questa tendenza, dai Parlamenti stessi contro il Clero francese, che presto si accorse del pericolo di queste franchigie *w*). Più tardi, nel 1682, anche le differenze di Luigi XIV colla Sede Romana, nelle quali i Prelati vollero farsi accetti alla Corte, dettero luogo ad una Dichiarazione del Clero Francese sopra i limiti del potere Papale *x*), della quale per mezzo di un regio

t) L'opera principale fu la seguente: *Les libertés de l'église Gallicane dediées au Roy Henry IV (par Pierre Pithou)*. Paris 1594. 8.° Contemporaneamente comparvero ancora molti altri scritti simili, i quali, insieme a qualche altro più antico del medesimo genere, furono raccolti nelle opere seguenti: *Traités des droits et libertés de l'église Gallicane (recueillis par Jacque Gillot)*. Paris 1609. 4.° *Traité des droits et des libertés de l'église Gallicane avec les preuves (par Pierre Dupuy)*. Paris 1639. 3 vol. fol., *Traitez des droits et libertez de l'église Gallicane (par Jean Louis Brunet)*. Paris 1731. 2 vol. fol.

u) *Preuves des libertés de l'église Gallicane (par Pierre Dupuy)*. Paris 1651. 2 vol. fol. 1731. 2 vol. fol. 1751. 2 vol. fol., *Les libertés de l'église Gallicane prouvées et commentées par Durand de Maillane*. Lyon 1771. 5. vol. 4.°

v) Vi figura in special modo: P. de Marca, *Dissertationes de concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiæ Gallicanæ*. Paris. 1641. 4.° Quest'opera fu composta per ordine del Re. L'autore però la ritirò nel 1646 e l'assoggettò al giudizio della Sede Romana. Soltanto dopo la sua morte (1662), fu ripubblicata dal Baluze e da altri.

w) Contro l'opera del Dupuy del 1639 venne in luce la *Epistola Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum Parisiis degentium de damnandis voluminibus inscriptis: Traités des libertés de l'église Gallicane avec les preuves*. Par. 1639. 4.° Ma il Parlamento emanò nei 23 marzo 1640 un decreto, il quale inibiva la stampa e la diffusione di quella circolare. Reclamarono del pari i Vescovi contro la Raccolta dello stesso Dupuy del 1651, la quale, com' eglino si esprimevano, doveva intitolarsi piuttosto: *Les servitudes de l'église Gallicane*. Anche il mite Fenelon diceva: «Les libertés de l'église Gallicane sont de véritables servitudes. Il est vrai que Rome a de trop grandes prétentions; mais je crains encore plus la puissance laique et un schisme». *Lettre au Duc de Chevreuse de Cambrai 3 mai 1710. Correspondance T. I. lettre 125.*

x) Questa dichiarazione conteneva le seguenti quattro proposizioni: I. La potestà del Papa si estende unicamente alle cose spirituali, non alle temporali. II. I Concilj generali sono al di sopra del Papa. III. Il Papa è sottoposto alle leggi nello esercizio del suo potere. IV. Rispetto alle quistioni di fede il Papa ha un'autorità preponderante (*præcipuas summi Pontificis esse partes*); le sue decisioni tuttavolta non sono irrevocabili, che dopo l'annuenza della Chiesa.

Editto venne a tutti severamente prescritta l'osservanza come di una dottrina di stato *y*). Cotesto sbaglio del fare, senza un visibile motivo, oggetto di conciliarj decisioni delle opinioni puramente speculative ed astratte, le quali avrebbero dovuto trattarsi sul terreno della scienza, e d'imprimer loro inoltre il carattere di legge coattiva per mezzo della politica autorità, eccitò però una grande disapprovazione *z*). La Sorbona medesima arrischiò qualche resistenza, talmente che il Parlamento fece registrare a forza nei libri di Lei la dichiarazione in discorso. Contro di essa elevaronsi però un Concilio dei Vescovi Ungheresi, diverse Università e parecchi Teologi *a*); il Papa Alessandro VIII dichiarò nulli gli atti di quella Assemblea (1690), e lo stesso Luigi XIV ordinò finalmente che fosse impedita la esecuzione del suo editto *b*). Ciò nonostante quella dichiarazione

y) *Édit du Roi sur la déclaration faite par e Clergé de France enregistré le 24 mars.* Paris 1682. 4.°

z) Di cotesti quattro articoli, i quali più specialmente si annoverano fra le libertà della Chiesa Gallicana, il primo ed il terzo sono per se medesimi perfettamente giusti; ed anche gli altri due, proposti come semplici questioni scolastiche, possono essere discussi. Nulladimeno essi erano da rigettare, sia pel tuono perentorio in che son formulati, sia per le pratiche loro tendenze, come ancora per lo spirito e la incompetenza del Partito da cui provenivano. In generale, sì nella Chiesa, come nella politica, siffatte proposizioni generali ed astratte debbono giudicarsi, non tanto secondo la lettera, quanto principalmente secondo lo spirito e l'applicazione. In tempi concitati od in bocca della opposizione possono (chi non lo sa?) le verità più semplici ricevere i più insidiosi commenti. L'ambiguità pericolosa della cosa fu sentita ancora dal gran Bossuet, il quale assunse, è vero, per comando del Re la difesa dei quattro Articoli, ma variando e rivedendo il proprio lavoro ne trattenne sempre la pubblicazione, così che l'opera soltanto ventisei anni dopo la sua morte fu indiscretamente pubblicata a Luxemburgo 1730 secondo la redazione primitiva, poi sulla redazione seconda ad Amsterdam 1745. 2 vol. 8.° Tra le carte di Bossuet si erano trovati materiali per una rifusione anche più completa.

a) *Doctrina, quam de primatu, auctoritate et infallibilitate Romanorum Pontificum tradiderunt Lovanienses S. Th. magistri ac professores Declarationi Cleri Gallicani opposita per D. A. A.* (*J. A. d'Aubremont*). Leodii 1682. 4.° *Tractatus de libertatibus ecclesiæ Gallicanæ complectens amplam discussionem declarationis Cleri Gallicani anni* 1682. *auctore M. C.* (Charlas). Leodii 1689. 4.° Romæ 1720. 3 vol. 4.° Apparvero ancora degli altri di simili scritti.

b) Almeno Ei lo dichiarò (1693) in una lettera diretta a Innocenzo XII, la quale trovasi nelle Memorie di D'Aguesseau, Vol. XIII. delle sue opere.

fu tuttavia difesa in pubbliche disputazioni, e più tardi si ordinò nuovamente la esecuzione di quel vecchio Editto ad essa relativo *c*). Anche dopo la rivoluzione e sotto la restaurazione le massime gallicane sono state richiamate in vigore dalla Civile Legislazione, e prescritte come norme dello insegnamento nei Seminarj *d*): contro la qual misura però lo stesso Clero ha ora fatti vivi reclami, siccome contro una violazione della libertà dello insegnamento *e*). Infrattanto lo spirito degli Scrittori gallicani penetrò anche nella Germania. Segnatamente Niccolò d'Hontheim suffraganeo di Treviri, sotto il nome di Giustino Febronio, pubblicò (1763) contro il Papa uno scritto, compilato sulle opere dei Giansenisti e dei Protestanti *f*), il quale, sebbene condannato da Clemente XIII (1764), confutato da una folla di scritti contrarj *g*) e ritrattato finalmente dallo Autore medesimo (1778) *h*), salì pur tuttavia per le circostanze del tempo in grande considerazione. Sotto la influenza delle massime di questo libro e ad istigazione dell'Imperatore Giuseppe II, gli Arcivescovi di Magonza, Treveri, Colonia e Salisburgo fecero per mezzo di loro inviati redigere in un congresso ad Ems un progetto sul ristabilimento degli antichi diritti dei Metropolitani

c) *Arrêt du conseil du Roi du 24 mai 1766.*

d) *Loi organique du 18 germinal X. art. 24., Decret du 25 fevrier 1810.* Lo stesso hanno inculcato due circolari emanate dal Ministro dell'interno nel 1818 e 1824.

e) La opinione del Clero si trova espressa nella seguente spiritosa opera intitolata: *Les vrais principes de l'église Gallicane sur le gouvernement ecclésiastique, la papauté, les libertés gallicanes, les trois concordats, et les appels comme d'abus, par M. l'Abbé Frayssinous.* Paris 1818. 8.°

f) Justini Febronii, *de statu ecclesiæ et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis.* Bullioni (Francof.) 1763. 4.° Alla seconda edizione (1765) l'Autore aggiunse le risposte a tre scritti che nel frattempo eransi contro di lui pubblicati. Nel 1770 vi fu aggiunta una seconda parte, la quale sotto de' nomi immaginarj contiene delle repliche ad altre confutazioni. Parimente nel 1772 comparve un terzo volume, cui poscia tenner dietro, negli anni 1773 e 1774, la prima e la seconda parte di un 4.° volume.

g) I più dotti furono quelli degli Italiani Zaccaria, Pietro Ballerini, Viatore da Coccaglia e Mamacchi.

h) Justini Febronii, *Icti Commentarius in suam retractationem Pio VI Pontif. Max. Kalendis Novembris an. MDCCLXXVIII. submissam.* Francof. 1781. 4.°

(1786) *i*); la opposizione però degli altri Vescovi ne fece andare a vuoto la riuscita. Anche in Italia trovarono quelle massime dei protettori zelanti.... I saggi di riforma intrapresi dal Vescovo Scipione Ricci nel Sinodo diocesano di Pistoja (1786), furono a vero dire dopo quattro anni annullati, le proposizioni erronee di quel Sinodo condannate da una Bolla di Pio VI (1794) e più tardi (1805) ritrattate dal loro medesimo Autore. Tutti questi sintomi però indicavano esser venuta un'epoca difficilissima per la Chiesa.

§. 115. — d) *Influenza della Rivoluzione Francese.*

La Rivoluzione Francese portò un rovescio completo anche nel gius ecclesiastico, col secolarizzar, come fece (1789), i beni ecclesiastici, col bandire i Cherici che non vollero prestare il giuramento civile, collo abolire in fine (1793) la stessa Religione Cristiana. L'ordine non fu ristabilito che per il Concordato del 5 luglio 1801, e colla legge organica del 18 germinale anno X., commecchè cotest'ultima contenesse diverse disposizioni parziali in opposizione allo spirito del Concordato. Tal Concordato fu esteso anche alle parti della Italia riunite alla Francia, e per la Repubblica Cisalpina concluso un Concordato speciale nel 1.° giugno 1803, il quale fu mantenuto in vigore anche pel Regno d'Italia che poi ne surse nel 1805. In queste condizioni rimasero le cose, benchè lo Stato Pontificio fosse nel 1809 incorporato allo Impero Francese, il Papa condotto a forza in Francia, e in un Concilio nazionale tenuto a Parigi nel 1811 tentate innovazioni della ecclesiastica disciplina a prò dello Imperatore. Per la riuscita del qual tentativo lo Imperatore istesso estorse dal Pontefice prigioniero (1813) persino la sottoscrizione di un nuovo Trattato, il quale, pei successivi avvenimenti, non fu però messo ad esecuzione. Infrattanto la Chiesa Cattolica sofferse anche in

i) Risultati del Congresso di Ems, Francof. 1787. 8.° Feller, *Coup d'oeil sur le congrès d'Ems.* Dusseld. 1787. 8.°

Germania, per le conseguenze che portò seco la guerra dello Impero colla Repubblica Francese, dei cambiamenti assai svantaggiosi. Vero è che questi toccarono principalmente soltanto i beni e territorj di lei, i quali, a forma della intimazione premessa dal Trattato di Luneville (1801), furono, col Decreto definitivo della Deputazione dello Impero dei 25 febbrajo 1803, secolarizzati e convertiti in profitto di Principi secolari. L'ordinamento e l'amministrazione ecclesiastica delle Diogesi rimasero provvisoriamente in *statu quo*, da alcune modificazioni in fuori, rese necessarie dalla riunione della riva sinistra del Reno alla Francia. Ponderando tal circostanza, la Deputazione dello Impero aveva già trasferito la prima sede vescovile della Germania, quella cioè di Magonza, a Ratisbona, ed assegnatile in dote i principati di Aschaffenburg, di Ratisbona stessa, con alcune altre signorie e pertinenze. Alla effettiva esecuzione di questo piano mancava però tuttavia l'approvazione del Papa. Dopo diverse negoziazioni, venne anche questa con una Bolla emanata a Parigi nei 4 febbrajo 1805, la quale, tacitamente approvando quella deliberazione, elevò la Chiesa cattedrale di Ratisbona al grado di Metropolitana. Quali suffraganei di lei furono designati tutti i Vescovi della riva destra del Reno, i quali erano per lo innanzi stati sotto gli Arcivescovi di Magonza, di Salisburgo, di Treviri e di Colonia, ad eccezione però delle Diogesi poste nell'Austria e nella Prussia. Era questo lo stato delle cose, quando la caduta dell'Imperator dei Francesi (1814) portò seco in parte il ristabilimento di antiche istituzioni, in parte la fondazione d'istituzioni nuove. Il Papa riebbe dal Congresso di Vienna (1815) gli Stati della Chiesa. In quel Congresso furono pure aperte negoziazioni circa al ristabilimento della Costituzione ecclesiastica Germanica, ma queste non ebbero alcun successo; di maniera che non rimase al Papa altro espediente che quello di far presentare al Congresso, per mezzo del suo legato, una protesta contro la pace di Luneville e contro il Recesso della deputazione dello Impero del 1803, rimettendo alla Posterità il giudizio sulla ingiustizia fatta alla Chiesa.

§. 116. — e) *Sorgenti nuovissime del Diritto.*

Non essendosi nel Congresso di Vienna potuto effettuare un Concordato in comune intorno al ristabilimento di una costituzione ecclesiastica nella Germania, le negoziazioni col Papa a cotesto oggetto furono continuate separatamente dalle diverse Corti. Per questa via la Baviera concluse nei 5 giugno 1817 un Concordato formale. Senza la forma ordinaria d'un trattato, ma dietro ad una convenzione stipulata in Roma nei 25 marzo 1821 col cambio di una Nota diplomatica, nel 16 luglio successivo fu pubblicata una Bolla sulla organizzazione della Chiesa nel Regno di Prussia, che fu poi confermata come legge dello Stato con un ordine di gabinetto del 23 agosto. Nella maniera stessa fu nei 26 marzo 1824 emanata una Bolla pel Regno di Hannover. Inoltre le negoziazioni fatte in comune con Roma da molti Stati della Confederazione, come dal Würtemberg, dal Granducato di Baden, dall'Assia Elettorale, dal Granducato di Assia, Nassau, Mecklenburgo; dai Ducati di Sassonia, Oldemburgo, Waldeck e dalle libere città di Francfort, Lubecca e Brema, hanno avuto per risultato la erezione di un Arcivescovado a Friburgo in Brisgovia e dei quattro Vescovadi, di Magonza, di Limburgo, di Fulda e di Rottemburgo sul Necker ad esso sottoposti, nelle Bolle dei 16 agosto 1821 e degli 11 aprile 1828. I Cattolici del Granducato di Oldemburgo e della signoria di Jewer sono stati, dopo varie negoziazioni, annessi nel 1831 al Vescovado di Münster *k*). Il Regno di Sassonia non è soggetto ad alcun Vescovo ordinario, ma è amministrato negli affari ecclesiastici da due Vicarj Apostolici. Del rimanente in molti paesi della Germania, sì avanti, come dopo la formazione della Confederazione Germanica, sono stati emanati dei così detti *Religionsedicte* particolari, ossia Leggi sulla posizione politico-civile della Chiesa *l*). — Colla Francia

k) Questi atti trovansi nell'Archivio di Weiss. Vol. V. n. 16.

l) Editto di religione della Baviera dei 24 marzo 1809, Editto di Baviera del 26 maggio 1818 sopra i rapporti giuridici esterni degli abitanti del Regno intorno alla religione e alle associazioni ecclesiastiche: Dichiarazione di Wurtemberga dei 15 ottobre 1806 concernente la libertà del culto de' diversi par-

fu negli 11 giugno 1817 sottoscritto un nuovo Concordato, il quale però non potè, attesa la opposizione delle Camere, esser messo ad esecuzione che in parte *m*). Miglior successo ebbe il concordato con Napoli dei 16 febbrajo 1818. — Negli Stati del Re di Sardegna, sino dal 1814 fu tutto ristabilito sull'antico piede del 1798, e solamente emanata una bolla ai 17 luglio 1817 intorno alla nuova confinazione di varj Vescovadi. — Anche nel Regno di Polonia ha la Chiesa ricevuto una nuova organizzazione in forza di due bolle degli 11 marzo 1817 e dei 30 giugno 1818, e in virtù pure di una ordinanza imperiale dei 6/18 marzo 1817. — Negli 8 giugno 1827 fu concluso un Concordato anche coi Paesi Bassi. Finalmente anche in Svizzera, per una bolla degli 8 luglio 1823, è stata ultimata la erezione del Vescovado di San Gallo, e nel 26 marzo 1828 fu concluso un concordato coi Cantoni di Berna, Lucerna, Zugo e Solura (o Soletta) per la riorganizzazione e nuova circoscrizione del Vescovado di Basilea: al quale concordato hanno di poi acceduto anche altri Cantoni. Nelle nuove Repubbliche dell'America poi gli affari della Chiesa non sono ancora accomodati.

§. 117. — 2) *Storia del Diritto Ecclesiastico dei Protestanti.*

a) *In Germania e nei Regni del Nord.*

In mezzo alle controversie religiose del XVI secolo non si pensava da principio a formar una Setta religiosa separata, e per conseguenza

titi religiosi: Editto organico dei 14 maggio 1807 sulla costituzione ecclesiastica del Granducato di Baden; Legge del Granducato di Sassonia-Weimar dei 7 ottobre 1823 sulla organizzazione delle Chiese e Scuole Cattoliche; Mandati regj del Regno di Sassonia dei 19 e 20 febbrajo 1827; Ordinanza dell'Assia Elettorale dei 18 settembre 1829 sulla erezione del Vescovado di Fulda; Ordinanza del Granducato d'Assia del 30 gennajo 1830 sull'esercizio dei diritti di protezione e di sorveglianza Sovrana verso la Chiesa Cattolica del paese. Anche in altri paesi appartenenti alla provincia ecclesiastica del Reno è stata pubblicata una Ordinanza affatto simile a quest'ultima; ma le massime in essa contenute sono state condannate dal breve pontificio dei 30 giugno 1830, come sovversive della libertà della Chiesa.

m) Sopra di ciò comparvero in quell'epoca molti scritti tra favorevoli e contrarj.

non si erano tracciate anticipatamente le massime della nuova costituzione ecclesiastica, le quali soltanto poco a poco si svilupparono nelle teste dei principali propagatori, di dove passarono poi nei nuovi Regolamenti ecclesiastici composti sotto la loro influenza, nella Confessione consegnata alla Dieta di Augusta (1530), nell'apologia che ne fece Melantone (1531), e negli articoli di Smalcaldia (1537). Su questa norma pertanto furono quasi in ogni paese composti i Regolamenti ecclesiastici necessarj *n*). Inoltre vennero ordinariamente pubblicati eziandio degli Statuti concistoriali particolari e spesso ancora delle Ordinanze apposite pei tribunali matrimoniali. I rapporti esterni di gius pubblico della nuova Setta religiosa furono definiti dalle leggi dell'Impero e dai trattati di pace; al quale oggetto non furono di poca importanza i Decreti del corpo degli Stati Evangelici *o*). Ma i recenti ordinamenti e le innovazioni sulla organizzazione ecclesiastica riposano da per tutto sopra Editti dei Sovrani particolari *p*). — Anche nella Danimarca la nuova costituzione ecclesiastica è stata organizzata e regolata unicamente per mezzo di leggi regie. Le più importanti tra queste furono: la Ordinanza ecclesiastica di Cristiano III del 1537, confermata nella Dieta di Odensa del 1539 *q*); la legge del 1539 sulle rendite dei Preti e più specialmente sulle decime; gli Articoli di Ripen dati da Cristiano III nel 1542 come supplemento della ordinanza ecclesiastica; la Ordinanza di Fede-

n) Una Collezione delle medesime fu incominciata da J. J. Moser, *Corpus juris evangelicorum ecclesiastici*, sive Sammlung. Evangelisch=Luther. und Reform. Kirchenordnungen. Züllichau 1737, 2 Tom. 4.° Se ne trova un indice in H. C. König, *Bibliotheca Agendorum.* Zelle 1726. 4.° J. H. Böhmer, *Ius eccles. Prot.* Lib. I. Tit. II. §. 90.

o) Schauroth, *Vollständige Sammlung aller* Conclusorum *des Hochpreisl.* Corporis evangelicorum, continuata da Herrich. Ratisbona 1751—86. vol. 4 in fol.

p) Ne offrono degli esempi l'Editto di Baviera del 26 maggio 1818 sugli affari interni di tutte le Comunioni Protestanti; l'Editto del Granducato d'Assia dei 6 giugno 1832, concernente l'organizzazione dei Dicasteri istituiti per regolare gli affari ecclesiastici della Chiesa evangelica; l'Ordinanza ecclesiastica del Re di Prussia dei 5 marzo 1835 per le Comunioni evangeliche delle provincie di Vestfalia e del Reno.

q) *Ordinatio ecclesiastica regnorum Daniæ et Norwegiæ et ducatuum Slesvicensis, Holsatiæ etc. anno Domini MDXXXVII.* Hafniæ 1537.

rigo II del 1582 sulle cause matrimoniali; il terzo libro del gran Recesso di Cristiano IV del 1643, ed i privilegj conferiti al Clero dal medesimo Re nel 1661. L'attuale Diritto ecclesiastico Danese si fonda principalmente sul Codice pubblicato sotto Cristiano V nel 1683 *r*), il secondo Libro del quale si occupa per minuto di questo ramo. — In Norvegia parimente il Diritto ecclesiastico è stato raccolto nei codici compilati da Cristiano IV nel 1604 *s*), e da Cristiano V nel 1687 *t*). Quest'ultimo combina in molte cose col Codice Danese. — In Svezia il culto e la organizzazione della Chiesa non furono cambiati che a grado a grado. Un Regolamento ecclesiastico propriamente detto venne redatto soltanto nel 1572. Dopo molti e diversi cambiamenti fu poi nel 1686 introdotto un nuovo Regolamento ecclesiastico migliorato, il quale è tutt'ora in vigore. Se non che, da quell'epoca in poi molte mutazioni e nuovi ordinamenti si sono aggiunti *u*); e sin dal 1824 si sta lavorando ad un Regolamento ecclesiastico nuovo. Oltre a ciò ogni capitolo ha tuttavia le sue particolari sorgenti di Diritto, atti sinodali, e Regie ordinanze, delle quali si hanno raccolte apposite. Inoltre alcune sezioni del nuovo Codice universale del 1734 *v*) si riferiscono a questa branca, particolarmente quella del matrimonio (*Giftermälsbalk*) e quella dei delitti (*Missgärningabalk*). — Nella Russia infine è ultimamente, nei 28 dicembre 1832 (9 gennajo 1833 secondo lo stile nuovo), venuta in luce una Ordinanza sulla Costituzione della Chiesa Protestante *w*).

r) Ne sono state fatte delle frequenti edizioni in lingua danese. La traduzione latina venne in luce sotto il titolo seguente: *Regis Christiani Quinti Ius Danicum latine redditum ab Henrico Weghorst.* Hafn. 1698. 4.°

s) *Den Norske Low-bog offerseet corrigerirt oc forbedrit.* Kiöbenh. 1604. 4.°

t) Christian V. *Norske Low.* Kopenh. 1687. 4.°

u) *Samling af författningar och stadgar, som ändra eller förklara kyrkolagen af år* 1686 *och ännu äro til efterlefnad gällande, författad och utgifven på Kongl. Maj. nådiga befallning år* 1813. Stockholm. 1813. *Enblom Samling af för fattningar.* Stockholm. 1836.

v) Le traduzioni che ne sono state fatte sono: *Codex legum Sueticarum receptus* 1734. *in comitiis Stockholmensibus et latine versus a Christiano König.* Holmiæ 1743. 4.° *Project oder Entwurf des neuen Schwedischen Gesetzbuches, wie es von der Commission entworfen worden.* Stockholm. 1736. 4.°

w) *Basnizas likkumi preeksch Luttera draudschm Kreewjk walsti,* (Leggi ecclesiastiche per le comunioni Luterane dell'Impero Russo). Mitau 1834. 8.°

§. 118. — b) *Francia, Paesi Bassi, Inghilterra e Scozia.*

In Francia il primo Regolamento sulla disciplina ecclesiastica fu composto contemporaneamente alla Confessione di fede nell'assemblea di Parigi del 1559 *x*). Ad esso unironsi poi gli altri due stanziati dai sinodi nazionali e provinciali *y*). La costituzione attuale riposa sulla legge del 18 germinale anno X. — Nei Paesi Bassi diversi regolamenti ecclesiastici generali furono progettati nei Sinodi di Wesel (1568), Embden (1571), di Dortrecht (1574 e 1578), di Middelburgo (1581); dell'Aja (1586) e Dortrecht (1618) *z*): ma o non furon messi in esecuzione da per tutto, o non ebbero che una breve durata. In vece di essi fecersene degli speciali per ciascheduna provincia, ai quali venner poi dietro i decreti dei Sinodi e delle assemblee delle classi, e le ordinanze degli Stati generali e provinciali *a*). Le sorgenti moderne del Diritto ecclesiastico in cotesti paesi sono: il Regolamento universale del 7 gennajo 1816, quelli del Sinodo generale, gli altri emanati per le diverse provincie e le Ordinanze del Re e dei Magistrati civili *b*). Pei Luterani si è parimente pubblicato colà (1816) un nuovo Regolamento organico. — In Inghilterra i cambiamenti più importanti della Costituzione si sono effettuati per

x) Th. de Beze, *Histoire ecclésiastique des églises reformées au Royaume de France* (Anvers 1580.) T. I. p. 173—90.

y) *Tous les synodes nationaux des églises reformées de France par Mr. Aymon.* A la Haye 1710. 1736. 2 vol. 4.°

z) *Verzameling van de Kerchenordeningen der Ghereformeerde Nederlandtsche Kercken in de vier nationalen Synoden ghemaeckt and ghearresteert.* Delft 1612.

a) Le principali Raccolte di questi atti sono le seguenti: *N. Wiltens Kerkelijk Plakaatboek behelzende de Plakaten, Ordonnantien en Resolutien over de Kerkelijke Zaken. s' Grave* 1722—1807. 5 *vol., Kerkelijk Handboekje zijnde een kort uittreksel van de vornaamste Aeten der Nationale en Provintiale Synoden. 5e Uitg.* Dord. 1794. 8.°

b) Le Collezioni di queste sorgenti sono: *G. van der Tuuk Handboek voor Hervormde Predikanten en Kerkenraadsleden.* Leeuw. 1820—30. 4 *Deel,* Handelingen *van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden.* s'Grav. 1816—35. 20 Deel. 4.°

mezzo di Decreti del Parlamento *c*). Accanto però a cotesti decreti vi rimasero sempre in vigore anche le collezioni del Gius Canonico *d*) e le costituzioni dei Concilj Inglesi *e*), in quanto erano conciliabili col nuovo stato di cose. Inoltre in diversi Sinodi furono statuite eziandio delle prescrizioni sulla disciplina ecclesiastica. Entrano in questa categoria il libro dei Canoni sulla disciplina ecclesiastica del 1571; i capitoli delle costituzioni ecclesiastiche del 1597; gl'importanti CXLI Canoni del sinodo di Londra del 1603; le costituzioni di una assemblea tenuta a Dublino nel 1634, ed i Canoni del 1640 diretti specialmente contro i Cattolici *f*). — In Scozia il primo libro di Disciplina fu compilato da Giovanni Knox nel 1560, e confermato dagli Stati.

c) Non v'è una Raccolta completa degli atti del Parlamento concernenti la Chiesa: il perchè bisogna cercarli nelle Collezioni generali. Alla intelligenza del modo di citare servirà quel che io vado a soggiungere. Al termine di ciascuna seduta del Parlamento, gli atti emanati in essa vengono riuniti in uno statuto di più capitoli, ed alla fine di ciascun Parlamento si fa di nuovo una Raccolta di cotesti Statuti. Ora per citare un atto s'indica dapprima l'anno di regno del Sovrano in cui il Parlamento fu tenuto, dipoi il numero dello Statuto e del Capitolo.

d) Fu cioè sotto Enrico VIII ordinato, che si sarebbe fatto un compendio delle disposizioni tuttora applicabili dello intero Gius canonico, ma che nel frattempo però, sarebbe rimesso in vigore il Diritto sin or ricevuto in tutto quello che non fosse contrario alle leggi e consuetudini del Regno, ed ai privilegj della corona: 25 Henr. VIII. c. 19., 35. Henr. VIII. c. 16., 1. Elizab. c. 1., §. 10. Or come quel compendio non è stato mai fatto, così dura tuttavia la disposizione provvisoria.

e) Tra siffatte costituzioni, quelle de'Legati e de'Concilj provinciali citate di sopra al §. 108, godono anche al presente di una autorità peculiare. Esse son comprese precipuamente sotto l'espressione di «*legatine and provincial constitutions*».

f) Cotesti cinque frammenti trovansi in Wilkins *Cono. Britann. T. IV. p.* 263—269. 352—56. 380—405. 496—516. 543—49.

CAPITOLO III.

DELLE SORGENTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO CHE SONO ANCORA IN VIGORE.

§. 119. — *Prospetto.*

La Chiesa per sua natura riposa talmente sul diritto suo proprio, che rispetto alle istituzioni gerarchiche ed all'interna vita ecclesiastica, la validità del Gius Canonico è inseparabile dalla esistenza di Lei. Le sorgenti d'onde esso deve attingersi per l'odierna applicazione, sono in primo luogo le ordinanze espressamente promulgate per la Chiesa di un determinato paese. Appartengono a queste le bolle Pontificie, i Concordati, le disposizioni dei Concilj provinciali e più specialmente i Decreti del Concilio di Trento. Ma come queste sorgenti modificarono sempre l'antica disciplina soltanto in alcune parti, di maniera che il rimanente vien presupposto sempre in vigore, così entrano tuttavia tra le sorgenti del Diritto canonico anche certe Collezioni, le quali, messe insieme coi materiali atti ad autenticare la comune disciplina, sono, in questa qualità, state riconosciute dalla Chiesa.

§. 120. — II. *Delle Collezioni del Gius ecclesiastico vigente.*

A) *Fondamento della loro autorità.*

Le Collezioni canoniche che s'incontrano dal quinto secolo in poi ebbero in generale un doppio oggetto: primieramente di mettere insieme le ordinanze originalmente emanate per tutta la Chiesa, poi quello ancora di portare alla cognizione di tutti quelle disposizioni, le quali avevano in se stesse un'applicazione puramente particolare, ma che però potevano essere utili ed applicabili in generale anche ad

altri luoghi. Questa intenzione raggiunse il proprio scopo, mentre in effetto fu in tutti i paesi adottata una qualche Collezione, e furono riguardate d'or innanzi come fonti positive di gius i testi ivi compresi. Al che due circostanze contribuirono: 1.° il piano e la scelta del compilatore, o in altri termini la dottrina; 2.° la recezione spontanea, ossia la pratica. Così appunto avvenne della Raccolta di Graziano (§. 104); con questa sola differenza, che la dottrina e la pratica avevano ormai nelle Università un centro comune, da cui quella Collezione, supplantando le Collezioni più antiche, si diffuse per tutto l'Occidente ed ottenne autorità di Gius comune. Tra le collezioni di Decretali venute dopo a quella di Graziano, tre solamente hanno ottenuto forza di legge: 1.° Quella di Gregorio IX, per la quale, secondo la lettera di accompagnamento alle Università, tutte le precedenti vennero messe fuor di uso. — 2.° Quella di Bonifazio VIII pubblicata con una Bolla, la quale portava, che fra le decretali emanate dopo Gregorio, quelle soltanto dovessero aver vigore le quali fossero inserite nella nuova Collezione. — 3.° Quella di Clemente V (§. 106). I Papi hanno senza dubbio contribuito alla autorità di queste tre Collezioni, ma la loro cooperazione non consistè nel prescriverle come codici universali, in virtù soltanto della loro autorità. Essi trovarono piuttosto già formata la opinione della Scuola di fare delle Decretali emanate dopo Graziano una sorgente di gius comune ed universale *g*), e vollero solamente colle loro Raccolte autentiche ovviare agl' imbarazzi ed alle confusioni che nascevano dalle molte e diverse Collezioni private *h*). Sicchè la Dottrina e la pratica avevano anche in questa parte preparata almeno la via che i Papi aprirono. Finalmente anche alle due Raccolte di Estravaganti compilate da Giovanni Chappuis (§. 106), comecchè fossero Collezioni puramente private, fu, senza verun soccorso

g) Lo provano la *prima et secunda compilatio* (§. 105). Ed è per ciò, che i Pontefici non hanno officialmente pubblicate le loro Collezioni, ma solamente speditele alle Università.

h) Lo mostrano le Bolle che accompagnarono l'invio di quella Raccolta.

dei Papi, accordata dalla Scuola e dai tribunali autorità di Gius Comune *i*).

§. 121. — B) *Forma delle Collezioni officiali.*
1) *Nel medio-Evo.*

La Collezione di Graziano non ritenne alla scuola di Bologna la sua forma originale, ma subì sotto le mani dei Professori diversi piccoli cambiamenti. La prima parte fu, per maggior comodità dell'uso, divisa in CI distinzioni, la terza in V, e queste due divisioni, secondo notizie quasi contemporanee, ebbero per autore Paucapalea, uno degli scolari di Graziano *k*). Parimente il Trattato della Penitenza fu, non si sa da chi, diviso in VII distinzioni. Trovansi inoltre sparsi nel Decreto da circa cinquanta passi, i quali, come ha mostrato il confronto dei più antichi Manoscritti, non provengono dallo stesso Graziano; ma, secondo testimonianze quasi contemporanee, vi furono intercalate dallo stesso Paucapalea, e poi indubitatamente anche da altri. In principio la Scuola non gli prese in con-

i) Alcuni lo impugnano, a vero dire, e sostengono, non avere coteste collezioni, siccome quelle ch'eran lavoro privato di un'epoca più recente, acquistata veruna autorità nel loro complesso, ma solamente alcuni singoli luoghi averla acquistata per ispontanea recezione nella pratica; recezione che in caso di dubbio abbisogna di prova speciale. Ed è vero infatti, che nelle dispute del quindicesimo secolo si fece un contrapposto tra Diritto comune o scritto (sotto il qual nome intendevansi le quattro Collezioni riconosciute) e l'Estravaganti non per anco in allora raccolte insieme. Ma dal sedicesimo secolo in poi le due Raccolte di Chappuis figurarono in tutte le edizioni, e furono al pari delle altre citate ne' tribunali. Esse hanno adunque (e questa è pure l'opinione di Bickell) ricevuta dalla dottrina e dalla pratica una autorità di Gius comune. Così è accaduto anche in Francia, a confessione di Doujat, *Prænot. canon. lib. IV. c.* 24. §. 7. « *Indubitatum tamen est, non solum in scholis hunc librum* (*Sextum*) *doctrinæ causa exponi — sed et eiusdem iura in plerisque causis vigere, non secus ac ceterarum compilationum. — Nec multum diversa ratio est Clementinarum et Extravagantium* ». Del rimanente però tutta questa controversia è di poco rilievo in pratica, perchè la maggior parte dei testi contengono prescrizioni transitorie e locali, o rese inapplicabili dai cambiati rapporti, od anche modificate da nuove leggi e trattati, così che neppure presentano materia ad applicazioni analoghe.

k) Sarti, *de claris Archigymnasii Bonon. profess. T. I. P. I. p.* 281.

siderazione, chè anzi, con una espressione allora usuale, alla quale inoltre il nome stesso dello Autore facilmente portava in questo caso, furono iscritti PALEÆ (Loppa), in contrapposto del buon grano di Graziano. In processo di tempo però essi ottennero un'autorità pari agli altri testi *l*). In questa forma fu pertanto copiata e più tardi ancora stampata quella Raccolta *m*). Nel modo stesso le Collezioni di Gregorio IX, di Bonifazio VIII e di Clemente V, ciascuna colla sua glossa, furono moltiplicate per via di copie come opere separate, e così stampate dopo la invenzione della tipografia *n*). Ma poichè in queste quattro Collezioni era contenuto il Gius Canonico comune, così già nel XV secolo era uso invalso di designarle col nome di CORPUS JURIS, considerandole come parti di un medesimo TUTTO *o*). Elleno ottennero poi autorità di Parti di una e medesima Opera collettiva anche per questo, perchè ordinariamente furono pubblicate dalla stessa tipografia, nel sesto medesimo ed a poco intervallo l'una dall'altra. Dopo il XVI secolo si pubblicarono per solito in tre parti, la prima delle quali comprendeva il Decreto, la seconda le Decretali di Gregorio IX, la terza il Sesto, le Clementine ed ambedue le Raccolte delle Estravaganti. Finalmente

l) J. A. Riegger, *Observ. de paleis Decreto Gratiani insertis* (in Opusc. Friburg. 1773. 8.°). Nel 1827 il Professor Bickell, con un programma di festa a Marburgo, dette alla luce una nuova ed accurata indagine sulle Paleae, appoggiandola a de' MSS.

m) Le più antiche edizioni sono le due di Enrico Eggensteyn pubblicate a Strasburgo 1471 e 1472, quella di Pietro Schöffer pubblicata a Magonza nel 1472, e l'altra di Niccolò Jenson pubblicata in Venezia 1477.

n) Qual prima edizione delle Decretali di Gregorio IX vien considerata una senza data di luogo nè d'anno, stampata probabilmente a Magonza: vengono poi quelle di Magonza 1743, di Roma 1474, di Basilea 1478 e 1482, di Spira 1486, 1492. La collezione di Bonifazio VIII comparve in luce per la prima volta a Magonza nel 1465 e 1470; quella di Clemente V a Magonza nel 1460, 1467, 1471, e a Strasburgo nel 1471; poi riunite insieme ambedue a Roma nel 1472, e più volte in seguito, ora separatamente, ora insieme. Nello scritto allegato di sopra al §. 106. not. *p*, Bickell presenta un catalogo assai preciso di tutte coteste edizioni.

o) Così distinguevansi con molta accuratezza, segnatamente nei Concilj di Costanza e di Basilea, le riserve Papali che s'incontravano espressamente nel *Corpus Juris*, in contrapposto a quelle che si fondavano soltanto sulle Estravaganti,

fu posto loro in fronte anche il titolo collettivo di: *Corpus Juris Canonici p*).

§. 122. — 2) *Nuovi Cambiamenti subiti dalle medesime.*

Ma la critica operosità del XVI secolo portò essenziali miglioramenti anche nelle Raccolte canoniche *q*). Ciò ebbe principio colle edizioni di Antonio Demochares *r*), che per il primo nelle iscrizioni dei singoli passi del Decreto completò le citazioni troppo vaghe con più precise indicazioni; poi, tanto in esso quanto nelle Decretali di Gregorio IX, emendò il testo e messe insieme molte varianti mediante la collazione delle più antiche Raccolte delle Decretali. Dopo di lui venne Carlo Dumoulin *s*), il quale aggiunse a molti testi delle postille critiche, e per la prima volta numerò, come era già stato fatto nelle Decretali *t*), i singoli testi del Decreto, eccettuati soltanto i frammenti aggiunti dal Paucapalea e contrassegnati colla postilla: *palea*. A queste modificazioni si tenne la Edizione di Le Conte (*Contius*) consegnata alle stampe nel 1556, ma pubblicata soltanto dopo il 1569 *u*), dove cotesto celebre Editore,

p) Le numerose edizioni glossate della prima metà del sedicesimo secolo nella sostanza si rassomigliano perfettamente. La maggior parte di esse furon pubblicate dai seguenti editori: Paris. Ud. Gering et Berth. Rembolt, Paris. Thielmann Kerver et Joh. Petit., Basil. Joh. Amerbach et Petr. Froben, Lugdun. Fr. Fradin, Lugd. Hugo et heredes Aemonis a Porta. — Il titolo complessivo *Corpus Juris Canonici* fu applicato per la prima volta nelle edizioni non glossate della seconda metà del XVI secolo.

q) A. L. Richter, *de emendatoribus Gratiani dissertatio historico-critica.* Pars I. Lips. 1835. 8.°

r) Di Lui comparve per il primo in luce il Decreto, Paris. ap. Car. Guillard. 1547. 8.°, della quale edizione giovossi tosto in quella stampata a Lione Ugo della Porta nel 1548. Dipoi Egli pubblicò tre edizioni di tutte le sei parti, senza glossa, Paris. ap. Car. Guillard. 1550. 1552. 4 vol. 8.°, Lugdun. ap. Guil. Rovillium. 1554. 7 vol. 12.°, ed una colla Glossa, Paris. ap. Guil. Merlin. 1561. 3. vol. fol.

s) Sono di Lui due edizioni venute in luce a Lione presso Ugo della Porta nel 1554 e 1559, ambedue in 4.° ed in fol.

t) Le edizioni delle Decretali fatte nel XV secolo non offrono ancora questo cambiamento. Esso però s'incontra, e non per la prima volta, nella edizione Lionese di Fr. Fradin 1513.

u) *Antv. ap. Plantin.* 1569. 1570. 4. vol. 8.°

sulla scorta delle più antiche Collezioni di Decretali tuttora inedite, aggiunse a diverse decretali, e specialmente nella Raccolta di Gregorio IX, i testi omessi da Raimondo di Pennafort (*partes decisæ*). Seguendo cotesta tendenza scientifica del tempo, Pio IV nominò verso il 1563 per la correzione di coteste Collezioni un' apposita Congregazione di Cardinali e di Dotti *v*), i vasti lavori della quale furono terminati sotto Gregorio XIII nel 1580, e pubblicati in una nuova edizione autentica, dove fu ritenuta anche la Glossa *w*). Una serie di edizioni pubblicate in seguito hanno tutte per base questa edizione Romana *x*). Però vi furono aggiunte anche due appendici, l'una delle quali comprende le istituzioni di Lancillotti *y*), composte di commissione di Paolo IV, e che Paolo V, sul cominciare del XVII secolo, permise di aggiungere per illustrazione alle altre sorgenti. L'altra Appendice consiste in una privata Collezione pubblicata nel 1590, sotto il titolo di *Liber septimus Decretalium*, da Pier-Matteo di Lione, la quale contiene le nuove Estravaganti fino a Sisto V († 1590) *z*). Del rimanente però, a malgrado dei profondi sforzi dei Correttori Romani, rimasero tuttavia degli errori, nel Decreto segnatamente, i quali in parte furono rilevati in apposite dissertazioni *a*), e parte corretti in nuove

v) Gli atti di questa Congregazione sono ora pubblicati da Theiner, *Disquisit. critic. append. I.*

w) Essa comparve in luce a Roma *in ædib. populi Romani* 1582. 5. vol. fol. La Bolla di Gregorio XIII del 1580 adesso vien quasi sempre stampata o in testa o alla fine del Decreto.

x) Tali sono le seguenti: Rom. 1584. 4 vol. 4.°, Venet. 1584. 4 vol. 4.°, Lugd. 1584. 3 vol. fol, Paris. 1585. 3 vol. fol., Francof. 1586. 4 vol. 8.°, e molte altre ancora. L'ultima edizione glossata venne in luce *Lugdun.* ap. Huguetan. 1671. 3 vol. in fol.

y) J. P. Lancelotti, *Institutiones iuris canonici.* Perus. 1563. 4.°

z) Questa fu ricevuta per la prima volta nella edizione di Lione del 1671.

a) Ant. Augustinus, *de emendatione Gratiani libri duo.* Tarracon. 1587. 4.°, Paris. 1607. 4.° cum not. St. Baluzii. Paris. 1672. 8.° cum not. G. van Mastricht. Duisb. 1676. 8.° ed. J. A. Riegger. Vienn. 1764. 8.° ult. ed. in Galland. *Sylloge ed. Mogunt.* T. II. p. 185—613., St. Baluzii *Notæ ad Gratianum* (Galland. T. II. p. 479—572), Diomedes Brava (Guido Grandi) *Disquisit. critic. de interpolatione Gratiani.* Bonon. 1694. (in J. H. Böhmer, *Corp. iur. canon.* T. I. p. XLII.), C. S. Berardus, *Gratiani canones genuini ab apogryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum fi-*

edizioni critiche *b*), ma sempre incompletamente *c*). Gl'Indici finalmente costituiscono un'aggiunta di non piccola utilità. Se ne trovano ben per tempo di varie specie, ma i più importanti son quelli di Pietro Guenois, quattro sul Decreto e tre sulle Decretali, nei quali, sull'esempio di Demochares, si dà un'indicazione storica che rimonta alle fonti di tutti i testi inseriti in coteste Raccolte *d*).

§. 123. — C) *Dell'uso attuale del* Corpus Juris Canonici.

Il Decreto di Graziano fu destinato originalmente allo immediato uso pratico, ed anche dai Glossatori fu commentato unicamente sotto cotesto punto di vista. Ma per le Decretali che ad esso tenner dietro, pei nuovi Concilj e per altre sorgenti la disciplina in esso contenuta è stata tanto cambiata, che quella Collezione ha cessato, per la massima parte, di essere immediatamente applicabile al Gius attuale. Per la stessa ragione i commentarj ad essa non hanno più veruna importanza *e*). In quella vece però ha il Decreto, per la ricchezza dei suoi materiali, acquistata una importanza d'altro genere, quella cioè

dem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati. Taurin. 1752. 4. vol. 4.°, J. A. Riegger, *de Gratiani collectione illiusque methodo et mendis (in Obleotam. histor. et iur. ecclesiast.* Ulm. 1776 8.°), Jod. Le Plat., *de spuriis in Gratiano canonibus.* (in Z. B. Wan=Espen *Comment. in ius nov. can.* Bruxell. 1777. 2 vol. 8.°, Galland. T. II. p. 801—964).

b) *Corpus iuris canonici cum not. Pet. et Fr. Pitheorum ed. Claud. Le Pelletier.* Paris. 1687. 2 vol. fol. Lips. 1695. 1705. 2 vol. fol. August. Taurin. 1746. 2 vol. fol., *Corpus iuris canonici Gregorii XIII Pont. Max. authoritate post emendationem absolutam editum, rec.* J. H. Böhmer. Halæ 1747. 2 vol. 4.°

c) Una edizione distinta è questa: *Corpus iuris canonici emendatum et notationibus illustratum Gregorii XIII P. M. iussu editum. Post Iusti Henningii Boehmeri curas brevi adnotatione critica instructum ad exemplar Romanum denuo edidit Aemilius Ludovicus Richter.* Lipsiæ 1833. 2 vol. 4.°

d) Essi comparvero in luce per la prima volta nella edizione di Parigi del 1618. Böhmer ne ha presi quattro, emendandoli da molti (però non tutti) errori di stampa e inesattezze che li deturpavano.

e) J. Dartis, *Commentarii in universum Gratiani decretum* (in Oper. canon. Paris. 1656. fol.). Z. B. Van-Espen *Brevis commentarius ad Decretum Gratiani* (Oper. ed. Lovan. T. III).

di una Raccolta storica di estratti, dove si trovano riuniti quasi tutti i materiali necessarj per l'istoria di ciascuna disciplina. Sotto questo punto di vista esso è tuttora di una grande utilità reale e pratica *f*). Ciò non ostante esso è al disotto della critica storica, la quale è nel pieno diritto di stimare il merito storico di ogni testo, secondo la concordanza di esso colla sua sorgente e secondo l'autenticità della sua origine. In conseguenza si può lasciare affatto da parte il Decreto, e allegare direttamente le autorità in esso contenute secondo le opere originali *g*). Maggiore è senza dubbio il valore pratico delle Raccolte delle Decretali: e ciò non ostante il loro uso è ristretto per più motivi. E di vero: la loro destinazione non fu quella di servire come Codici, dai quali tutta la Chiesa dovesse esclusivamente ed uniformemente essere governata, ma sì come supplemento alle sorgenti particolari del Diritto. Inoltre: tali diritti e leggi formatisi in tempi assai remoti possono ricevere applicazione per quella parte soltanto, nella quale i presenti rapporti trovansi veramente in armonia con quelli d'allora. Tra quelle Collezioni adunque e la vita pratica sta tuttavia di mezzo la scienza, la quale scevra le cose antiquate, e collo spirito mitiga, restringe o estende la lettera. Questa operazione viene molto agevolata dai commentarj, in parte eccellenti, che sulle Decretali di Gregorio IX *h*) e sulle Clemen-

f) La maniera di citarlo è diversa per ciascuna delle tre parti. Nella prima, la quale componesi di 101 distinzione, i singoli passi, che prima si dicevano *capita* ed ora si chiamano *canones*, si citano in questo modo: *can. Presbyteros* 32. dist. 50., o c. 32. D. L. Nella seconda parte, divisa in 36 *causæ* suddivise in *quæstiones*, si cita come segue: *Can.* Saepe 72. XII. (*causa*) quæst. 2., oppure: c. 72. c. XII. q. 2. Nella *causa* 33 lo sviluppo della Questione III. forma un trattato speciale *de Pœnitentia*, il quale dividesi in 7 *distinctiones*. I passi di cotesta parte si citano come appresso: *Can. Perfecta* 8 *dist.* 3. *de pœnit.* oppure: *c.* 8. *D. III. de pœnit.* La terza parte, la quale dividesi in 5 *distinctiones*, per distinguerla dalla prima si cita in questo modo: *Can. Pervenit.* 12. *dist.* 3. *de consecr.*, oppure: *c.* 12. *D. III. de cons.*

g) Così pratica per es. il Devoti nelle sue Istituzioni.

h) Jan. a Costa, *Summaria et Commentarii in Decretales Gregorii IX novis.* ed. Neapol. et Lips. 1778. 2 vol. 4.°, Em. Gonzales de Tellez, *Commentarii ad Decretalium V. libros Gregorii IX.* novis. ed. Lugd. 1713. 4 vol. fol. Inn. Cironii *Paratitla in quinque libros Gregorii IX.* novis. ed. Vindob. 1761. 2 vol. 4.°, Prosper. Fagnani, *Jus canonicum sive commentaria in Decretales.* nov. edit. Colon. Allobr. 1759. 4 vol. fol.

tine *i*) sono venuti in luce *k*). Anche più ristretto naturalmente è l'uso del Gius Canonico presso i Protestanti. Il progetto di Lutero di abolirlo a dirittura, non ebbe per verità alcun successo, ed il bisogno della pratica e l'autorità della tradizione fecero sì, che si continuasse a riguardare le collezioni fino allor ricevute come sorgenti di gius comune. Se non che, per la totale mutazione dei rapporti esse hanno in molte materie perduta la loro applicazione, ed ancora nelle altre sono state frequentemente supplantate dalla nuova legislazione territoriale. Del rimanente poi l'autorità che quelle Collezioni ottennero nel medio Evo, non era ristretta alla sfera dell'amministrazione ecclesiastica. Esse furono anzi riguardate in tutti i Paesi come una norma per decidere, o direttamente o per analogia, nei casi contingibili, anche presso i Tribunali secolari, ed in Germania particolarmente vennero annoverate tra i fonti del Diritto comune dello Impero alla pari delle Collezioni del Gius Romano *l*). In questo trasporto del Gius Canonico alle materie civili si elevarono poi varie questioni circa al rapporto di esso col Gius Romano, e ben presto vennero fuori su questo tèma apposite Dissertazioni *m*). Attual-

i) Ant. Alteserrae *In libros Clementinarum commentarii* nov. ed. Halae 1782. 8.°, Clementis V *Constitutiones in Concilio Viennensi in Gallia editae anno MCCCXII. notis locupletatae auctae et illustratae a Hieron. Baldassino.* Romae 1769. 4.°

k) Il modo di citare le Raccolte delle Decretali è in sostanza identico. Nelle Decretali di Gregorio IX la forma è questa: *cap. Auditis* 29 *extra*, oppure: *c. de electione*, oppure: *c.* 29. *X. de elect.* (I. 6). Il libro sesto si cita come appresso: *cap. Statutum* 3. *de praebendis in VI.* oppure: c. 3. *de preb. in VI.* (III. 4). La collezione di Clemente V si cita nel modo che segue: *cap. Si plures* 3. *de praebendis in Clementinis*, oppure: *Clem.* 3. *de praebend.* (III. 2). Per le Estravaganti di Giovanni XXII è ricevuta questa forma: *cap. Sedes* 1. *Extr. Johann. XXII de concess. praebend.*, oppure: *c.* 1. *Extr. Joh. XXII. de concess. preb.* (4). Le Estravaganti comuni finalmente si citano come appresso: *cap. Salvator.* 5. *Extr. comm. de praebend.* (III. 2.).

l) Schwabenspiegel (*Speculum Suevicum*) *Kap. V.* ed. Senkenb. *Reichs-Hof-Raths-Ordnung.* del 1654. Tit. VII. §. 24.

m) De' trattati di questo genere scrissero Bartolo da Sassoferrato († 1355), Prosdocimo de Comitibus (verso il 1440), Geronimo Zanettino (verso il 1451), Salvano Bolognese (verso il 1460), Battista da San Biagio († 1497). Questi trattati trovansi riuniti nel *Primum Volumen Tractatuum ex variis iuris interpretibus collectorum*, Lugdun. 1549. fol.

mente però il Diritto Canonico ha quasi in ogni paese un' autorità puramente dottrinale nelle materie di gius civile.

§. 124. — III. *Del Concilio di Trento.*

I Decreti del Concilio di Trento emanati dalla più alta Autorità legislativa e resi obbligatorj da analoga promulgazione in quasi tutti i paesi cattolici, costituiscono pel Diritto ecclesiastico cattolico una sorgente di Diritto della più grande importanza pratica *n*). Sono ordinati secondo le XXV sessioni, nelle quali furono emanati, e contengono in parte dei brevi canoni come tèsi dogmatiche contro gli errori, per combattere i quali il Concilio era stato adunato, in parte delle ampie disquisizioni sopra uno od altro Dogma, divise esse pure in capitoli; finalmente ancora decreti su diversi articoli della disciplina ecclesiastica, per lo più divisi ugualmente in capitoli. Nella maggior parte delle Sessioni s'incontra, fra le altre cose, un Decreto sulla riforma, relativo agli abusi più gravi che in allora offendevano la disciplina ecclesiastica *o*). Alla esecuzione e interpretazione di tali decreti doveva il Papa o chiamare uomini stimabili raccolti dalla provincia interessata, o, se l'avesse creduto necessario, convocare un nuovo Concilio, o scegliere altro espediente che ei reputasse più opportuno al bisogno *p*). Pio IV istituì nel 1564 una congregazione di Car-

Opere più moderne su questa materia son quelle di Fortunius Garcia Hispanus, *De ultimo fine iuris canonici et civilis, de primo principio et subsequentibus præceptis, de derivatione et differentiis utriusque iuris, et quid sit tenendum ipsa iustitia;* (anche nel *primum Volumen Tractatuum*), J. Oldendorp, *Iuris civilis et canonici collatio.* Lugd. 1541., C. Rittershusen, *Differentiæ iuris civilis et canonici.* Argent. 1618. 1638., J. F. Böckelmann, *Differentiæ iuris civilis et canonici hodierni.* Trai. ad Rhen. 1694. 1737.

n) Della recezione del Concilio di Trento nei diversi Regni tratta Courayer in una Dissertazione unita alla sua traduzione di Fra Paolo Sarpi.

o) La prima ed autentica edizione fu pubblicata da Paolo Manuzio, Roma 1564. fol. È tenuta per la migliore quella di Gio. Gallemart, stampata a Colonia, prima nel 1619, poscia nel 1700 e 1722, e quindi edita nuovamente in Augusta nel 1781. In essa trovansi pure le dichiarazioni della Congregazione istituita per la interpetrazione di questi Decreti.

p) *Conc. Trid. Sess. XXV. Decret. de recipiendis et observandis decretis concilii.*

dinali all'oggetto di sorvegliare la osservanza del Concilio. Sisto V attribuì a cotesta Congregazione anche il diritto di emanare nei casi dubbj delle dichiarazioni autentiche, però soltanto rispetto a prescrizioni disciplinari e previa relazione al Pontefice *q*). In Francia, a vero dire, i decreti sulla disciplina non furono ricevuti per intiero; pur tuttavia dai Concilj provinciali e dalle Regie ordinanze furono poco a poco ed alla spicciolata ridotti a pratica.

§. 125. — IV. *Delle Regole della Romana Cancelleria.*

All'uso pratico delle sorgenti appartengono pure le regole della Cancelleria Apostolica, ossia delle istruzioni del Papa per i suoi Collegi governativi, sul modo di procedere in certi affari. Esse trattano specialmente della collazione degli ufficj ecclesiastici, i quali vengon conferiti dallo stesso Pontefice, dell'ammissibilità delle rassegne e degli appelli, delle clausule che si debbono aggiungere espressamente a certe concessioni, del piede monetario per le sportule della Cancelleria e della forma esterna dei Documenti pontificii. Il loro scopo è quello di prevenire l'arbitrio degl'impiegati subalterni e le troppo frequenti interpellazioni ai Superiori. Come semplici istruzioni esse valgono soltanto durante la vita d'un Papa; ciò nonostante esse vengono ordinariamente confermate, con qualche modificazione, dal Successore, subito nello ascendere al Trono, e ripubblicate dal Cardinale vice-Cancelliere. Pubblicazioni e registrazioni alla Cancelleria circa gli affari di competenza della Corte Romana, furono in uso in epoca assai remota. Così pertanto Giovanni XXII (1316)

q) *Const. Immensa Sixti V a.* 1587. Le risoluzioni di questa Congregazione dal tempo che Prospero Lambertini, divenuto in seguito Papa sotto il nome di Benedetto XIV, fu segretario di questa Congregazione, furono pubblicate in una Raccolta particolare sotto questo titolo: *Thesaurus Resolutionum Sacræ Congregationis Concilii.* Romæ 1745—1826. vol. 85. in 4.°, Un estratto alfabeticamente ordinato di coteste risoluzioni è l'Opera seguente: *Collectio Declarationum Sacræ Congregationis Cardinalium sacri Concilii Tridentini interpretum, opera et studio Joh. Fortunati de Comitibus Zambonji Romani jurisconsulti.* Tom. I. II. III. Viennæ 1812. 1813. Tom. IV. V. Mutinæ 1815. 1816. Tom. VI. Budæ et Vacii 1814. Tom. VII. VIII. Romæ 1816. 4.°

fece registrare alla Cancelleria le riserve da esso fatte intorno agli ufficj ecclesiastici. I suoi Successori continuarono in questa pratica, e la estesero anche ad altri affari di competenza della Cancelleria. Le più antiche Regole di Cancelleria stampate son quelle di Giovanni XXIII (1410) *r*) e di Martino V (1418). Queste ultime furono emanate nel Concilio stesso di Costanza *s*). Anche i Concordati colà conclusi con le diverse Nazioni furono comunicati alla Cancelleria, e secondo l'uso inseriti nei suoi Registri *t*). Niccolò V († 1455) riunì poi in una Collezione le regole dei suoi Predecessori, aumentate da quelle emanate da Lui medesimo, e questa Collezione è in sostanza ritenuta anche attualmente dalla pratica, salve alcune aggiunte e mofications. Il loro numero ammonta in essa a settantuno, o settantadue *u*). Nella loro applicazione però la Curia ha ora riguardo ai rapporti ecclesiastici dei singoli paesi. In Francia ne furono ricevute quattro, in Germania due, così che ancora i Tribunali nazionali decidevano secondo esse *v*).

r) Herm. von der Hardt. *Conc. Constant.* T. I. p. 954.
s) Mansi, *Conc.* T. XXVIII. col. 499—516.
t) Mansi, *Conc.* T. XXVII. col. 1184. 1189. 1193.
u) Le ristampe più moderne trovansi nel Bollario del Barberi (§. 59. not. *p*).
v) Si hanno sulle regole di Cancelleria commentarj del Gomez, del Rebuff, del Dumoulin, di Chokier. Il più recente sulle regole di Cancelleria di Clemente XII è: J. B. Rigantii, *Commentarii in regulas constitutiones et ordinationes Cancellariæ apostolicæ.* Romæ 1751. 4 vol. fol.

LIBRO III.

DELLA COSTITUZIONE DELLA CHIESA

CAPITOLO I.

DEL PAPA E SUOI COADIUTORI.

§. 126. — I. *Del Primato* w). A) *In generale.*

La Chiesa ha in molti e varj modi esternata nelle occorrenti occasioni, e per bocca dei SS. Padri e dei Concilj, la sua venerazione pel Successore del primo tra gli Apostoli *x*), e specialmente negli atti di riunione colla Chiesa Greca ha illimitatamente riconosciuto il Primato ed il Principato della Sede Romana in tutta la sua pienezza, eminenza ed universalità *y*). Il Papa è adunque la prima Autorità

w) A. de Roskovány, *de primatu Romani Pontificis eiusque iuribus.* Vindel. 1834. 8.°

x) Ved. §. 19.

y) *Conc. Lugdun. II. a.* 1274. « 8. Romana ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam ecclesiam catholicam obtinet, quem se ab ipso Domino in B. Petro Apostolorum principe sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit. Et sicut præ ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quæ de fide subortæ fuerint quæstiones, suo debent iudicio definiri. Ad quam potest gravatus quilibet super negotiis ad ecclesiasticum forum pertinentibus appellare, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius potest iudicium recurri, et eidem omnes ecclesiæ sunt subiectæ, et ipsarum prælati obedientiam et reverentiam sibi dant. Ad hanc autem sic potestatis plenitudo consistit, quod ecclesias cæteras ad sollicitudinis partem admittit, quarum multas et patriarchales præcipue diversis privilegiis eadem Romana ecclesia honoravit, sua tamen observata prærogativa tum in generalibus conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva ». — *Defin. S. oecum. Synod. Florent. a.* 1439. « Diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum Pontificem in

nella Chiesa, e come tale Egli non ha esternamente alcun giudice sopra di se *z*); ma, al pari dei Monarchi secolari, non è tenuto a render conto della sua amministrazione, che a Dio ed alla sua coscienza *a*). Nulladimeno nello esercizio della sua potestà lo spirito della sua posizione gli traccia di per sè le regole di usarne, come un padre amoroso, unicamente pel bene della Cristianità *b*). In conseguenza sono permesse contro la sua amministrazione rispettose osservazioni e rimostranze *c*), e nel caso di manifesta ingiustizia ancora la resistenza esterna *d*). Sicchè il Primato del Pontefice, qualunque nome dar se gli voglia, non è per verun conto arbitrario ed illimitato nel suo esercizio, ma d'ogni parte tenuto in freno e temperato dallo spirito e dalla pratica della Chiesa, dalla coscienza dei doveri annessi ai suoi diritti, dal rispetto per i concilj ecumenici *e*), dal riguardo agli antichi statuti e costumanze *f*), dalla tempra mite

universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri principis Apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiæ caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse ».

z) Ved. in proposito §. 19. not. *y*. 2.

a) In altri termini: la persona del Papa, come quella dei Re, è sacra ed inviolabile. Senza questa verità non può sussistere Monarchia veruna.

b) *Conc. Basil. Sess. XXIII. c.* 4. « Ipse autem summus Pontifex, tanquam communis omnium Pater et Pastor, non solum rogatus ac sollicitatus, sed proprio motu ubique investiget, investigarique faciat, et quam potest omnibus filiorum morbis conferat medicinam ».

c) In tutti i tempi hanno i Papi prestato orecchio alle rimostranze anche le più libere di uomini pii e d'animo retto. Ne sono di esempio il Papa Vittore e S. Ireneo, Gregorio VII e S. Pietro Damiani, Eugenio III e S. Bernardo, Clemente VIII ed il Cardinal Bellarmino. La memorabile rappresentanza di quest'ultimo, colla risposta del Papa trovasi in Hoffmann, *Nova scriptorum ac monumentorum collectio* T. I. p. 633.

d) Bellarmin., *de Roman. Pontif. Lib. II. cap.* 29. « Licet resistere pontifici — invadenti animas vel turbanti rempublicam, et multo magis si ecclesiam destruere videretur, licet in quam ei resistere, non faciendo quod iubet, et impediendo ne exequatur voluntatem suam. Non tamen licet eum iudicare, vel punire, vel deponere, quod non est nisi superioris ».

e) C. 7. c. XXV. q. 1. (Zosim. c. a. 418), c. 14. eod. (*Conc. Chalc. a.* 451), c. 1. eod. (Gelas. a. 495), c. 17. c. XXV. q 2. (Leo I. a. 452).

f) C. 6. c. XXV. q. 1. (Urban. inc. a.), c. 7. eod. (Zosim. a. 418), c. 19. c. XXV. q. 2. (Gelas. a. 494), c. 21. eod. (cap. inc.).

del suo governo *g*), dai diritti riconosciuti dell'Episcopato, dalla ripartizione delle attribuzioni sovr'esso fondata, dai rapporti colle potenze secolari e finalmente dallo spirito delle Nazioni *h*).

§. 127. — B) *Diritti del Primato.*

Sui diritti compresi nel Primato la Chiesa, aliena da discussioni generali di tal natura, ben poco ha definito, abbandonando il fissargli ai bisogni pratici della vita ed alla scienza. Nel punto di vista dell'attuale disciplina eglino possono ridursi alle seguenti categorie. I. Diritti derivanti immediatamente dallo scopo del Primato, che è quello di mantenere l'unità del Dogma e della morale. Tali sono la sorveglianza suprema su tutta la Chiesa, in qualunque forma necessaria od ammissibile a questo scopo; il prender cognizione delle discussioni intorno al Dogma, ed il diritto di emettere su di ciò, qualora sia necessario, istruzioni circolari e Decreti decisivi per tutta la Chiesa. II. Diritti di Legislazione sopra oggetti della universale disciplina. Siccome il Papa, in mancanza di un concilio generale, è la sola Autorità universale per la Chiesa, così da Lui solo possono essere modificati e abrogati i punti della disciplina stabiliti dalle leggi o dall'uso, come una norma obbligatoria per tutta la Chiesa. III. Sullo stesso principio sono fondati i suoi diritti di amministrazione e di cooperazione in tutti gli affari che interessano alla Chiesa intiera. Entrano in questa classe la convocazione dei concilj generali, la istituzione o soppressione delle feste generali, la direzione suprema delle missioni, le beatificazioni e canonizzazioni, e la conferma degli Ordini religiosi e degli stabilimenti di studj ecclesiastici superiori, fondati ed

g) Gregor. I. († 604) epist. VIII. 30. « Verbum iussionis pelo a meo auditu removete, quia scio, quis sum, qui estis. Loco enim mihi fratres estis, moribus patres ».

h) Bellarmin., *de Roman. Pontif. Lib. I. cap.* 3. « Probandum erit esse (in ecclesia) summi pontificis monarchiam, atque episcoporum (qui veri principes et pastores, non vicarii pontificis maximi sunt) aristocratiam; ac demum suum quendam in ea locum habere democratiam, cum nemo sit ex omni christiana multitudine, qui ad episcopatum vocari non possit, si tamen dignus eo munere iudicetur ».

ordinati ad assumere un carattere universale nella Chiesa. IV. Diritti competenti al Papa come custode delle leggi. Entrano in questa categoria il diritto di sorveglianza sugli altri Superiori ecclesiastici e la facoltà di ricondurli con ammonizioni e con pene allo adempimento dei loro doveri; il diritto di procedere in via straordinaria allorchè i Superiori immediati sono inattivi o impediti, e il diritto di decidere in ultima istanza sui reclami ed appelli che gli vengono presentati. V. Ha finalmente il Papa ancora il diritto di prendersi cura di quegli affari, di per se stessi puramente locali, ma che però, in vista della loro importanza, reclamano uniformità di trattazione, o un esame accuratissimo degl'interessi ai quali si connettono, e per conseguenza uno spirito amministrativo superiore, che si acquista soltanto col colpo d'occhio complessivo di tutti i rapporti. Tali sono la conferma, la traslazione e destituzione dei Vescovi; la erezione, traslocazione, riunione e divisione dei Vescovadi; le assoluzioni e le dispense maggiori; la verificazione delle reliquie e simili. Molti di questi diritti appartenevano certamente in altri tempi a delle Autorità intermedie, ai Metropolitani, ai Concilj provinciali ed ai Patriarchi; ma poco a poco, ed a misura che lo andamento della costituzione ecclesiastica produsse una maggiore centralizzazione degli affari, essi passarono nel Papa *i*).

§. 128. — C) *Vedute dottrinali sul Primato.*

I Concilj del quindicesimo secolo, non solo suscitarono delle controversie sopra ad alcune prerogative competenti al Papa, ma provocarono eziandio delle generali discussioni scientifiche sul principio della costituzione ecclesiastica e sul rapporto del Papa coi Vescovi, la impressione delle quali dura tuttavia nella dottrina moderna.

i) Molto sovente si legge l'accusa data ai Papi di avere usurpato i diritti dei Concilj Provinciali. Precisamente come i nostri Principi avocarono a sè i diritti delle Diete e delle antiche assemblee provinciali. Che perciò? ... la conseguenza che unicamente ne resulta si è, che se tali assemblee non erano più compatibili collo spirito del tempo, doveano adottarsi invece loro altre forme (§. 3. not. *g*).

Le teorie relative a questo punto possono ridursi a tre classi. Alcuni considerano in senso strettamente monarchico il Papa e la Chiesa come una sola e medesima cosa, e fanno derivare unicamente dal Papa ogni autorità nella Chiesa. Questa dottrina vien perciò denominata il sistema Papale. Altri ripongono la suprema autorità nel corpo dei Vescovi, così che il Papa non è di fronte ad esso il primo, ma sì al medesimo sottoposto. Cotesta teoria si appella in conseguenza il sistema Episcopale. Altri finalmente, ed è questa senza dubbio la opinione più retta, collocano il Papa ed i Vescovi nel rapporto scambievole di Capo a Membra, talchè, sebbene la pienezza dell'autorità riposi veramente nel corpo intiero dello Episcopato, nulladimeno, tanto di fronte a ciascun Vescovo in particolare, quanto di fronte alla totalità dei Vescovi, è sempre il Papa il Capo e l'Autorità suprema. Affine al sistema Episcopale è la distinzione adottata dalla scienza in diritti sostanziali ed accidentali del Primato. Si chiamano sostanziali quei diritti ch'emergono direttamente e necessariamente dalla idea del Primato, accidentali quelli che hanno per sè unicamente la storica autorità del possesso. Tal distinzione si può ammettere come una semplice astrazione, ma nulla vi guadagna nè la scienza, nè la pratica, e la sua stessa terminologia porta seco una idea accessoria del tutto falsa. Imperocchè anche i così detti diritti accidentali non sono per niente delle accidentalità, ma si connettono sempre, più o meno, ai bisogni della disciplina ecclesiastica e per conseguenza al fine del Primato: anzi può essere, che dei diritti i quali in un tempo si presentano come aventi un valore secondario, siano in un altro di una necessità assoluta per l'unità della Chiesa *k*). Alcuni Scrittori hanno però congiunta con quella distinzione ancora la tèsi, che i diritti accidentali, siccome quelli che unicamente derivano da una delegazione della Chiesa, possono esser ritolti, all'oggetto di ristabilire la pura disciplina dei primi tempi o quando il richieda il benessere della Chie-

k) Che cosa sarebbe adesso, per esempio, della unità, se il Papa non avesse il diritto di confermare i Vescovi?

sa medesima, anche contro la volontà del Papa *l*). Ma cotesta delegazione è una finzione vuota di realtà, di cui la storia nulla ci dice; ed il preteso ristabilimento dell'antica disciplina, in uno stato di cose tutto differente, non è, come hanno avvertito Storici gravi e di senno, che un vano pretesto, per cui si confondono le forme collo spirito *m*). Nè meglio si riesce a giustificare col bene della Chiesa tali attentati, perocchè appunto sulla questione: se qualche cosa appartenga al bene della Chiesa, non è permesso erigere i membri in giudici contro il Capo *n*). Anche gli stessi Scrittori protestanti hanno avvertito i Governi a non favorire siffatte massime, le quali, a parità di ragioni, potrebbero applicarsi contro di loro medesimi *o*).

§. 129. — D) *Diritti onorifici del Papa.*

L'altissima dignità del Papa si appalesa eziandio nei diritti di esteriore onorificenza, che a Lui competono per uso antico della Chie-

l) Cotesta proposizione, avanzata fra gli altri da Sauter, è stata ripetuta con vivo plauso dall'Eichhorn. Chi sostenesse colle dottrine della rivoluzion francese, che il Re non è altro che un impiegato ed un delegato della nazione, e potere essa perciò riprendersi a beneplacito i diritti da Lei conferitigli, potrebbe, e con ragione, esser perseguitato per massime pericolose allo Stato. Ma quando si tratta di deprimere il Papa, anche le argumentazioni le più cattive devono esser buone!

m) Giov. Müller, (Opere Vol. XVI. pag. 156) « Tostochè l'Imperatore « Giuseppe II ritornerà come uno dei discepoli, il Papa Pio VI celebrerà la « cena come Cristo nostro Signore! Allora anche il cuoco non assaggerà più « prima di dare in tavola ».

n) Tutti i rivoluzionarj inalberano per insegna il pubblico bene, e l'epoca più terribile della rivoluzion francese fu quella in cui era organizzato il comitato di salute pubblica!

o) Lessing diceva (Jacobi, Opere Vol. II. pag. 334): Essere una sfacciata adulazione ai Principi ciò che sostengono Febronio ed i suoi seguaci; perocchè tutte le loro ragioni contro i diritti del Papa, o non sono ragioni, o si ritorcono due e tre volte contro dei Principi stessi. Ciò potersi da ognun comprendere, ed essere cosa strana e sintoma cattivissimo, che nessuno lo abbia ancor detto con tutta la libertà ed energia, che tal soggetto avrebbe ammesso e meritato, fra tanti che avrebbero avuto la più imperiosa missione a ciò. — Gio. Müller, *Fragment:* Che cosa è il Papa? (Opere. Vol. VIII.) Si dice non esser egli che un Vescovo. Sì! precisamente come Maria Teresa non è che una Contessa di Habsbourg, Luigi XVI un Conte di Parigi, l'eroe di Rossbach e di Leuthen (Federigo II) uno di Zollern. Si sa quale fu il Papa che incoronò Carlo Magno primo Imperatore; ma chi ha fatto il primo Papa? ...

sa e del Diritto internazionale. Le sue insegne sono un bastone Pastorale diritto, sormontato da una croce, ed una triplice corona d'oro denominata *Regnum*. Secondo un'antica tradizione questi ed altri distintivi si vogliono provenienti da Costantino *p*). Un'altra leggenda racconta di una corona ornata che Clodoveo spedì al Papa (510) *q*). L'uso di una doppia corona invalse molto probabilmente già sotto Niccolò II († 1061), benchè la sua invenzione si attribuisca a Bonifazio VIII (1297). La triplice corona poi si trova già indubitatamente sotto Clemente V († 1314), e non, come ordinariamente si dice, soltanto sotto Urbano V (1352). Il titolo d'uso nell'indirizzare il discorso al Papa è: Beatissimo Padre *r*). Egli però nelle sue Bolle chiama se stesso: *servus servorum Dei*. Questa denominazione se l'adottò per la prima volta Gregorio I nel sesto secolo, in contrapposto al Patriarca di Costantinopoli che si chiamava il Patriarca ecumenico. Il titolo di *Pontifex maximus* è in lui passato dagl'Imperatori Romani *s*). L'appellativo Papa stette in origine a designare qualunque Vescovo; ma dal sesto secolo in poi sotto questa denominazione s'intende più specialmente il Vescovo di Roma *t*). Parimente la espressione *vicarius Christi* era da prima comune anche agli altri Vescovi *u*). Alle distinzioni onorifiche di Diritto internazionale appartengono principalmente le ambascerie,

p) Questa leggenda è stata poi più precisamente formulata nel falso atto di donazione di Costantino. c. 1. 14. D. XCVI.

q) Questa notizia è riportata da Siegeb. Gemblac. ad a. 510.

r) *Vestra sanctitas, vestra beatitudo* è l'apostrofe usuale, che s'incontra nell'antica corrispondenza epistolare dei Vescovi.

s) Gl'Imperatori Romani rivestirono questa dignità fino a Graziano inclusive. Parlando del Vescovo Romano fu quel titolo adoprato da Tertulliano (*de pudicitia c.* 1.), ma ironicamente. Qual titolo officialmente riconosciuto s'incontra per la prima volta nella persona di Leone I, in una iscrizione, la quale, a relazione orale del Niebuhr, trovavasi nella Chiesa di San Paolo, prima dello incendio, che poi la consumò nel 1823. Gregorio I adopra spesso cotesto titolo parlando di se medesimo. Anche altri Vescovi però sono di frequente denominati *Summi Pontifices, c.* 13. *D. XVIII.* (*Conc. Agath. a.* 506).

t) Thomassin., *Vet. et Nov. eccles. discipl. P. I. L. I. c.* 4. Il titolo di *Sire* ha avuto una storia simile, e nel XIII secolo era tuttavia la denominazione di qualunque Signor di Feudo.

u) C. 19. c. XXXIII. q. 5. (*Hilar. diac. c. a.* 380).

che le Potenze cattoliche praticano di tenere alla Corte Pontificia. Nel ceremoniale delle medesime in oggi si passa sopra ad alcune formalità, che secondo i costumi di una volta erano necessarie. Una forma particolare di omaggio è il bacio del piede. Questo fu in origine un uso bizantino, il quale soleva praticarsi verso l'Imperatore ed i Vescovi. I primi esempj d'Imperatori che vi si assoggettarono, son quelli di Giustino sotto il Papa Giovanni I (525), e di Giustiniano sotto Agapeto. Presentemente però questa cerimonia è ristretta soltanto agli omaggi solenni.

§. 130. — E) *Dello Stato della Chiesa.*

Il Papa, oltre alla sua dignità spirituale, ha pure la sovranità temporale sullo Stato della Chiesa. Queste possessioni della Chiesa Romana si fondano sopra titoli giuridici, che rimontano ad epoche diverse, e sono stati nuovamente riconosciuti anche nel Congresso di Vienna (1815) *ν*). La loro grande importanza per tutta la Chiesa emerge da tre punti. I. Esse procurano al Papa quella posizione libera, che Ei deve avere necessariamente, onde poter trattare gli affari della Chiesa con tutti i Monarchi e Stati. Dimorando qual supremo Capo della Chiesa in territorio straniero, le comunicazioni sarebbero impedite in ogni evento di guerra, e gli affari della religione scompigliati da quelli della politica. II. Il Papa è per tal modo posto in istato di sopperire alle spese, che la sua posizione, il mantenimento dei suoi impiegati, gli stabilimenti per la propagazione del Cristianesimo, ed altre istituzioni, ch'Esso dee mantenere nello interesse di tutta la Chiesa, reclamano. Se queste spese dovessero esser coperte da' sussidj dei Principi e Popoli cattolici, ciò che sarebbe indispensabile in mancanza di possessioni proprie, i Pontefici verrebbero a trovarsi in una posizione disconvenevole, e gl'interessi più gravi, siccome la esperienza di altri tempi ha mostrato, dipenderebbero dal

ν) L'allegazione specializzata di cotesti titoli non appartiene a quest'opera, come neppure la civile costituzione dello Stato Pontificio.

favore del momento e da altre accidentalità *w*). III. Se il Papa fosse soggetto ad un altro Sovrano, egli potrebbe essere accusato ai Tribunali di esso, dal che deriverebbero, specialmente pel mescolarvisi degl'interessi politici e delle passioni, complicazioni perniciosissime. Il possesso d'uno Stato ecclesiastico indipendente è adunque della più alta importanza per mantenere la posizione che al Papa conviene.

§. 131. — II. *De' Cardinali* A). *Storia di questa Dignità.*

I coadjutori immediati e più intimi consiglieri del Papa sono i Cardinali *x*). Cotesta dignità è provenuta dallo antico *Presbyterium*, che secondo la regola generale della Costituzione primitiva, contornava anche il Vescovo della Chiesa Romana *y*). In origine furonvi indubitatamente annoverati tutti i Preti e Diaconi della Comunità Romana. Ben presto però venne a prendere un'altra forma, ed ecco come. Già di buon' ora furono istituite in Roma, prima XXV, poi più, Chiese principali (*tituli*) *z*), in ciascuna delle quali furono impiegati dei Preti fissi per la regolare amministrazione dei Sacramenti. Inoltre il Pontefice Fabiano ebbe, verso il 240, in seguito ad una divisione della Città in sette regioni ecclesiastiche da lui medesimo fatta precedentemente, preposto a ciascuna di esse un *Diaconus regionarius* incaricato d'invigilare sugli Ospizj dei

w) Qual nazione acconsentirebbe ancora al danaro di S. Pietro? E quanto non si è egli mai declamato contro le annate?

x) Su questo tèma hannosi opere apposite di Plato, del XVI secolo, di Coheli e Tamagna del XVII. Sopra la parte storica ved. anche Thomassin., *Vet. et nova eccles. discipl. P. I. L. II. c.* 113—116., Kleiner, *de orig. et antiquit. cardinal.* (*Schmidt, Thesaur. T. II. p.* 443).

y) Cornelius P. († 253) *epist. VI. ad Cyprian. c.* 2. «Omni igitur actu ad me perlato, placuit contrahi presbyterium».

z) Onofrio Panvinio ha fatte delle indagini sopra questi titoli e Diaconie in due opere: *De episcopatibus, titulis et diaconiis Cardinalium*. Venet. 1567. 4.° *De præcipuis urbis Romæ sanctioribusque basilicis*. Romæ 1570. 8.° Queste però abbisognano di molte correzioni; Mabillon, *Museum Ital.* T. II. p. XI—XIX. Falso in particolare è il supposto, che le sette regioni ecclesiastiche avessero un rapporto colle quattordici politiche di Augusto. Tale giudizio è confutato da Bunsen nella sua descrizione della città di Roma, Vol. I. pag. 217—32.

poveri e degl'infermi e sugli Oratorj annessi ai medesimi *a*). Ora cotesti Preti titolari e quei sette Diaconi furono, seguendo un uso di esprimersi ricevuto comunemente anche in altri rapporti, distinti coi nomi di *Presbyteri* e *Diaconi cardinales b*), e costituirono essi soli il *Presbyterium* del Vescovo. Dopo il nono secolo vennero pure associati al culto ed all'amministrazione sette Vescovi delle vicinanze di Roma e denominati parimente Cardinali. Il numero dei Cherici-Cardinali di Roma ammontava nel medio Evo a LIII, ossia sette Vescovi, ventotto Preti, diciotto Diaconi; cioè dodici *regionarii* e sei *palatini* in ajuto del Papa alla Chiesa di Laterano *c*). Come Cardinali però non godevano ancora di nissuna particolare distinzione, ma la gerarchica loro posizione, tanto fra loro, quanto di fronte agli altri ecclesiastici, era determinata dallo ufficio assegnato a ciascuno. La importanza della loro posizione, massimamente per la parte che avevano alla elezione del Pontefice, fece poco a poco riguardare il Cardinalato come una Dignità particolare ed altissima, superiore eziandio al grado degli Arcivescovi e Patriarchi Latini. Pio IV interdisse ancora (1567) a tutti gli altri Cherici di portare il nome di Cardinali.

a) Nel terzo secolo si fa menzione nella Chiesa Romana di 46 Preti e 7 Diaconi: Cornelius P. *epist. IX. ad Fabium, c.* 3: Nelle sottoscrisioni del Concilio Romano del 499 compariscono sessantasei preti intitolati a trenta Chiese, onde si arguisce, che ad una Chiesa erano ascritti più preti. Nulla sappiamo di più preciso rispetto ai tempi più antichi.

b) In cotesto tempo chiamavasi in generale *Episcopus, Presbyter, Diaconus cardinalis* colui ch'era ascritto stabilmente e permanentemente ad una Chiesa (*intitulatus, incardinatus*), per contrapposto a que' Cherici, i quali, o vi stavano solo di passaggio, o non avean l'obbligo di risiedervi permanentemente: c. 3. D. XXIV. (Gelas. a. 494), c. 42. c. VII. q. 1. (Gregor. I. a. 592), c. 5. 6. c. XXI. q. 1. (Idem. eod.), c. 5. D. LXXI. (Idem. a. 596) ibiq. corr. Rom.

c) Queste notizie trovansi nella relazione di Pandolfo da Pisa sulla elezione di Gelasio II (1118), presso Muratori, *Rer. Ital. Script. T. III. P. I. pag.* 381; inoltre in un antico Rituale ristampato nelle Note a cotest'opera e presso il Baronio *ad an.* 1057. n. 20.; finalmente nei Rituali di Pietro Malleo e del Cencio del dodicesimo secolo, ed in quello di Giovanni Diacono della fine del decimoterso. Mabillon T. II. pag. 160. 173. 567. 574. Più tardi però hanno i numeri molto cambiato.

§. 132. — B) *Diritto odierno.*

I Cardinali son nominati dal Papa a suo beneplacito, così però che vengano presi unicamente degli uomini distinti, e, per quanto è possibile, da tutte le Nazioni della Cristianità *d*). Inoltre diversi Sovrani hanno il diritto di raccomandargli dei Candidati. Il numero che, all'oggetto di risparmiare spese, il Concilio di Basilea volea ristretto a ventiquattro, fu da una Bolla di Sisto V (1586) fissato a settanta, fra i quali quattordici Diaconi, cinquanta Preti e sei Vescovi, poichè due dei sette Vescovadi ai quali era annessa tal Dignità erano stati riuniti nel frattempo. I Preti ed i Diaconi, onde conservare in qualche modo le immagini della primitiva loro posizione, prendono il loro nome da una Chiesa principale di Roma (*titulus*), ed hanno ancora diversi diritti speciali sulla chiesa alla quale eglino sono incardinati *e*). Per indole della loro destinazione sono i Cardinali gli amici ed i consiglieri del Papa; ond'è che deve passare tra Lui e Loro un rapporto di vera paternità guidato dallo spirito del Vangelo *f*). A discutere e regolare gli affari ecclesiastici servono i Concistori ordinarj o segreti; oltre a' quali vi sono pure dei Concistori straordinarj o solenni, destinati esclusivamente alle solenni aperture, udienze ed altre simili funzioni: a questi hanno accesso anche altri Prelati. Durante poi la vacanza della Sede Apostolica, l'attività dei Cardinali, tranne casi urgentissimi, si ristringe unicamente alla elezione del nuovo Pontefice, e l'amministrazione dello Stato della Chiesa viene affidata esclusivamente al Cardinal Camarlingo assistito da tre altri, cioè dal primo Cardinal Vescovo, dal primo Cardinal Prete e dal primo

d) *Conc. Trid. Sess.* XXIV. cap. 1. *de ref.*

e) *C.* 24. *X. de elect.* (1, 6), *c.* 11. *X. de maiorit.* (1, 33).

f) *Concil. Basil. Sess.* XXIII. c. 4. « Si quem ex Cardinalibus aliquid perperam facientem Papa cognoverit, paterna semper caritate et iuxta doctrinam evangelicam corrigat: ut sic alter in alterum, pater in filios et filii in patrem caritatis opera exercentes, ecclesiam exemplari ac salubri moderamine gubernent ».

Cardinal Diacono *g*). Dal XV secolo in poi la maggior parte degli Stati Cattolici hanno pure tra i Cardinali un Protettore a difesa dei loro affari. Nella Gerarchia ecclesiastica i Cardinali vengono immediatamente dopo il Papa; nella politica gerarchia il loro grado dipende dalle osservanze dei singoli Stati. Tra gli speciali diritti onorifici che ad essi competono, vi è il Cappello rosso loro concesso da Innocenzo IV (1245), ed il titolo di Eminentissimi, che fu loro conferito da Urbano VIII († 1644) per mettergli alla pari cogli Elettori ecclesiastici dell'Impero. Furono pure comminate delle severissime pene ecclesiastiche a chi attentasse alla loro persona *h*). In ragione proporzionale all'altezza del loro grado essi debbono però distinguersi per le loro virtù e per i loro costumi *i*).

§. 133. — III. *Della Curia Romana k*). A) *Congregazioni dei Cardinali.*

Per una savia istituzione di Sisto V vi sono delle Deputazioni permanenti o Congregazioni composte di Cardinali, alle quali con ordine determinato vengono distribuiti gli affari occorrenti. Colla esperienza divenuta tradizionale ed il grandioso colpo d'occhio di cotesti Collegj permanenti, è molto meglio provveduto ai Consigli del Papa, che non per mezzo di Concilj passeggieri e mutevoli. Alcuni di cotesti Collegj si riferiscono a Roma stessa come Diocesi e Vescovato da se, altri all'amministrazione dello Stato ecclesiastico; i più al governo di tutta quanta la Chiesa. Essi sono: I. la *Congregatio consistorialis* destinata a preparare gli affari, che debbono trattarsi nei Con-

g) Anticamente l'amministrazione in tempo di Sede vacante spettava all'Arciprete, all'Arcidiacono ed al Primicerio de' Notari. *Liber Diurn. Rom. Pontif. Cap. II. Tit.* 1.

h) C. 5. *de pœn.* in VI. (V. 9). Una prescrisione del tutto simile fu, com'è noto, emanata per gli Elettori dello Impero, ed in generale ambedue quelle istituzioni procederono di pari passo.

i) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 1. *de ref.*

k) J. B. Card. de Luca, *Relatio curiæ Romanæ.* Colon. 1683. 4.°, H. Plettenberg, *Notitia congregationum et tribunalium curiæ Romanæ.* Hildes. 1693. 8.°

cistori. Questa fu istituita da Sisto V ed organizzata poi con maggior precisione da Clemente IX. II. La *Congregatio S. Officii sive inquisitionis,* delegata ad esaminare e decidere le massime erronee in materia di dogma. Paolo III (1542) organizzò per il primo una Commissione straordinaria qual tribunale supremo ed universale contro l'Eresie. La quale fu estesa ed ampliata da Pio IV e Pio V, sino a che poi Sisto V ne fece una Congregazione permanente. Essa componesi di dodici Cardinali, di un Commissario, il quale sostiene le parti del Giudice ordinario, di un Consigliere o Assessore, di Consultori che il Papa stesso sceglie tra i più dotti teologi e canonisti, di Qualificatori ch'emettono pareri dietro interpellazione, di un Avvocato per difesa dello inquisito e di altre persone. Le sedute principali si tengono sotto la immediata presidenza del Papa. III. La *Congregatio Indicis,* che Pio V e Sisto V istituirono a sostegno dell'antecedente per prendere in esame i libri perniciosi. IV. La *Congregatio Concilj Tridentini Interpretum.* Questa fu stabilita da prima da Pio IV all'oggetto unicamente d'invigilare alla esecuzione dei Decreti del Concilio di Trento. Pio V e Sisto V le attribuirono ancora il diritto d'interpetrarli (§. 124). V. La *Congregatio Sacrorum rituum,* istituita da Sisto V per la liturgia e per le canonizzazioni. VI. La *Congregatio de propaganda fide* per la direzione delle missioni, fondata da Gregorio XV (1622) ed ampliata da Urbano VIII. VII. La *Congregatio super negotiis Episcoporum* e quella *super negotiis regularium,* che Sisto V fondò da prima come due separati collegj, ma che di poi riunì in un solo egli stesso. VIII. La *Congregatio immunitatum et controversiarum jurisdictionalium* istituita da Urbano VIII. IX. La *Congregatio examinis Episcoporum,* incaricata, siccome il nome accenna, di esaminare coloro che sono eletti ad un Vescovado. Cotesto esame si fa in presenza del Papa. X. La Congregazione istituita da Clemente IX (1669) contro l'abuso delle indulgenze e delle reliquie.

§. 134. — B) *Collegj Pontificii per il governo e per l'amministrazione della Giustizia.*

Col crescere degli affari venne ben presto a formarsi in Roma un vasto personale d'impiegati occorrenti al loro disbrigo, con forme officiali modellate sulle Romane e Bizantine da prima *l*), di poi su quelle del medio Evo. Col volger degli anni vi s'introdussero molte superfluità ed abusi, pei quali i Papi furono costretti a fare in molte parti delle riforme. Incominciarono queste già sotto Leone X, ma solamente da Pio IV († 1565) furono intraprese con energia, e proseguite da Pio V, Sisto V, Paolo V, Alessandro VII, Innocenzio XI ed Innocenzio XII. Ma nessuno penetrò così alla radice come Benedetto XIV († 1758), sulle basi del quale hanno seguitato ad edificare fino al dì d'oggi i Successori di Lui *m*). Siffatti Collegj Pontificii dividonsi in due categorie principali, che sono le così dette I. *Curia gratiæ*, II. *Curia justitiæ*. La prima comprende in se, quasi altrettante sezioni, i dicasteri seguenti: 1) La Cancelleria Romana, in cui si spediscono principalmente gli affari stati trattati nel Concistoro de' Cardinali. Il Capo che vi presiede chiamavasi in altro tempo *Scriniarius, Bibliothecarius, Cancellarius*. Ma nell'undecimo secolo la dignità di Arcicancelliere della Chiesa Romana fu concessa come un distintivo onorifico agli Arcivescovi di Colonia, in nome dei quali il vero cancelliere firmò d'ora innanzi gli atti *n*). Di quì sembra essere derivato, che dalla fine del dodicesimo secolo in poi il cancelliere si è sempre chiamato Vice-Cancelliere *o*). Più tardi, e segnatamente sotto Bonifazio VIII, fu

l) La maggior parte delle notizie su questo punto trovansi nelle lettere di Gregorio Magno († 604) e nel libro diurno (§. 94).

m) Chi s'interessa di queste indagini, può facilmente trovare nei Bollarj le disposizioni, che le riguardano.

n) Le prove su questo punto ci vengono somministrate da G. L. Boehmer, *de orig. præcip. iur. Archiepisc. Colon.* (Elect. iur. civ. T. II.).

o) Così anche in Germania la dignità d'Arcicancelliere dello Impero fu conferita all'Arcivescovo di Magonza; ma le sue funzioni presso l'Imperatore venivano disimpegnate da un Vicecancelliere.

impiegato a tale Dignità uno dei Cardinali. Cotesto Cardinale Vice-Cancelliere ha però sotto di se un Direttore di cancelleria (*Cancellariæ regens*) e molti altri impiegati. 2) La *Dataria Romana*, della cui competenza sono la maggior parte degli affari di grazia, segnatamente la collazione delle Prebende riservate al Papa, e le dispense nei casi che non esigono segreto. Nei tempi antichi gli affari di questo genere erano affidati ad un Primicerio o Protonotaro, la incombenza del quale consisteva, tra le altre, nello apporre la data alle concessioni scritte del Papa. Da ciò ha preso il suo nome l'intero dicastero. Attualmente la Dateria si compone del Cardinale Prodatario e di diversi officiali. 3) La *Pœnitentiaria Romana* concede le assoluzioni e dispense riservate al Papa; queste ultime però soltanto nei casi segreti e *pro foro interno*. Essa componesi del Cardinale *pœnitentiarius major*, di più prelati ed officiali, e si annette una grande importanza a ben cuoprirne i posti con abili Soggetti *p*). 4) La *Camera Romana* ha la direzione delle finanze del Papa. Anticamente cotesta cura incombeva all'Arcidiacono; ora però è affidata al Cardinal Camarlingo. Egli ha sotto di se un Auditore, un Tesoriere e dodici Cherici di Camera. Quell'Auditore camerale unitamente a diversi ufficiali costituisce un Tribunale indipendente, il quale è rivestito di una estesa giurisdizione. 5) La *Secretaria Apostolica* forma il gabinetto del Papa, d'onde vengono emanati i Brevi e le Bolle concernenti le negoziazioni con Potenze straniere. Attengono ad essa il Cardinal Segretario di Stato ed il Cardinal segretario dei Brevi. II. La *Curia Justitiæ*, o vogliam dire i Collegj Pontificii destinati all'amministrazione della giustizia, sono i seguenti: 1) La *Rota Romana*, il supremo Tribunale nella Chiesa Cattolica *q*).

p) Alle funzioni della Penitenzeria si riferisce la *Const. Pastor bonus. Benedict. XIV.* a. 1744., ed al di lei personale la *Const. In Apostolicae. Benedict. XIV.* a. 1744.

q) L'origine di questo nome è incerta. Alcuni lo fanno derivare dal turno degli affari, altri dal circolo in che sedevano gli Auditori; altri ancora dall'intavolato della sala d'adunanza, sul quale era figurata una ruota: Ducange, *Glossar.* s. v. *Rota Porphyretica*. Anche in Francia il Tribunale supremo di Normandia si chiamò dall'intavolato, *chambre de l'échiquier*, ed un altro in Parigi fu dalla tavola denominato *table de marbre*.

Una delle più antiche ordinanze ad essa relative è quella di Giovanni XXII (1326). Sisto IV († 1484) fissò fino a dodici il numero dei suoi membri (*auditores rotæ*), presi da diverse nazioni, ma stipendiati esclusivamente dal Papa. Essi erano divisi in tre Senati, ciascun dei quali conteneva un Relatore (*ponens*) e tre votanti (*correspondentes*). Benedetto XIV aveva fissato con maggior precisione i limiti giurisdizionali tra la Ruota e gli altri Tribunali Romani, e mutato anche qualche cosa sulla procedura *r*). Ma secondo la più recente organizzazione la Ruota componesi soltanto di dieci Auditori, e gli affari vengono distribuiti, non più fra tre sezioni, ma sì fra due solamente, di cinque membri ciascuna, oppure essi vengon trattati in pieno consesso *s*). Per l'assistenza alle Parti sono addetti alla Ruota dei Procuratori e degli Avvocati. Le decisioni di questa Corte di giustizia sono state più di una volta raccolte insieme, a motivo della loro importanza, qual serie di cose decise allegabili in casi simili *t*). 2) La *Signatura justitiæ*. Essa ha la incombenza di conoscere e decidere sopra diversi punti di Diritto, e particolarmente sulla ammissibilità degli appelli, delle delegazioni e delle recuse. Attualmente ella si compone di un Cardinal Prefetto, di sette (non più di dodici come una volta) Prelati votanti, e diversi Referendarj o Coadiutori *u*). Essa è denominata *signatura* per questo, che il Papa stesso ne firma i differenti rescritti. 3) La *Signatura gratiæ*. Appartengono a questa le cause, la decisione delle quali s'implora dalla Grazia personale del Papa. Indi è che il Papa la presiede in persona. Gli altri membri che la compongono, in parte son Cardinali scelti espressamente dal Papa istesso, in parte altri Prelati eminenti.

r) *Const. Iustitiæ et pacis. Benedict. XIV.* a. 1746.

s) Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di nostro signore Gregorio Papa XVI con moto-proprio del 10 novembre 1834 (Roma 1834. 8.°) §. 321—27. 377—81.

t) Le più antiche collezioni comparvero in Roma (Ubaldus Gallus) 1470. 1472. fol. (Lauer) 1475. fol., Mogunt. (Schoiffer) 1477. fol. Nuove Collezioni sono: *Decisiones Rotæ Romanæ recentiores in compendium redactæ*. Venet. 1754. 6. vol. fol., *Decisiones Rotæ Romanæ, coram Card. Rezzonico, nuperrime ex originalibus depromptæ*. Romæ 1760. 3 vol. fol.

u) Regolamento §§. 335—45. 384—86.

§. 135. — IV. *De' Legati e Vicarj Apostolici.* A) *Stato e vicende di queste cariche nei tempi antichi.*

La sollecitudine della Sede Apostolica, la quale si estende sopra tutta la Chiesa, esige, che il Papa possa tenere dei rappresentanti fidati, ove ciò sia necessario, nelle regioni ch'egli non può sorvegliare da se. Inviati di questo genere s'incontrano nelle storie sino dai tempi più antichi, or per uno or per altro scopo, talora precario, per esempio di rappresentare il Papa in un Concilio, talaltra permanente, come le nunziature alla Corte di Costantinopoli. Questi ultimi furono denominati *Apocrisiarii*, o *Responsales* *v*). Allorchè si fecero più frequenti i ricorsi alla Sede Apostolica, il Papa, onde agevolare le comunicazioni co' paesi più lontani, istituì i così detti Vicariati apostolici, che vuol dire, autorizzò nelle diverse provincie un Vescovo del paese a decidere gli affari ordinarj sulla faccia del luogo in nome del Papa, ed a riferire a Roma solamente dei più importanti e complicati *w*). In questo modo si trovano inalzati a Vicarj apostolici il Vescovo di Tessalonica pell'Illirio *x*), quello di Arles per le Gallie *y*), e quello di Siviglia per la Spagna *z*). In principio questo incarico era personale al Vescovo, ma per la frequente ripetizione divenne in fine permanente, così che ad una certa Sede vescovile od arcivescovile fosse annesso di per se il Vicariato apostolico nella Provincia. Questi Vicariati permanenti andarono poco a poco in decadimento fino all'ottavo secolo. Ma nel nono secolo diversi Arcivescovi furono di nuovo dichiarati Vicarj

v) Nov. 123. c. 25.

w) Su di questa distinzione ci dà molte autorità Constant. *epist. roman. pontif. Præf. n.* 23—25. (Galland. T. I. p. 23—28).

x) Innocent. I. *epist. XIII.* ad Rufum, Leon. M. *epist. VI.* ad Anastas. *epist. XIII.* ad Metropol. Illyr. *epist. XIV.* ad Anastas. c. 8. c. III. q. 6. (Leo I. Anastas. *epist. Thessalon. a. a.* 445), *c.* 5. *c. XXV. q.* 2. (Idem ad eund. a. 445).

y) C. 3. c. XXV. q. 2. (Gregor. I. c. a. 604), c. 9. eod. (Idem Virgilio Arelat. episc. a. 599).

z) C. 6. XXV. q. 2. (Hormisd. a. 517).

apostolici *a*); e le false Decretali cercarono ancora di definire con precisione le attribuzioni di questa dignità sotto il nome, in allora usuale, dei Primati. Se non che, per la gelosia degli altri metropolitani, non ebbe lunga durata *b*). Attesa però la corruzione della ecclesiastica disciplina, che risultava dal difetto di una conveniente superiore sorveglianza, i Papi, dopo la metà dello undecimo secolo, tentarono nuovamente, non senza qualchevolta appellarsi espressamente alle false Decretali, d'inalzare in diversi luoghi a Primati gli Arcivescovi più ragguardevoli. Ma nè pur ciò si mantenne, e tante collisioni e controversie ne nacquero *c*), che quella dignità si estinse di nuovo, o pure si convertì in un mero titolo onorifico *d*). Ma d'altra parte i Papi procurarono di riparare al male in un modo anche più efficace, o per mezzo di appositi Legati che staccavano dal loro fianco, o rivestendo di questa carica straordinaria qualche Arcivescovo dello stesso paese.

§. 136. — B) *Loro fortuna nel medio-Evo.*

Greg. I. 30. Sext. I. 15. *De officio legati.*

Nel medio-Evo si ebbero pertanto due specie di legati; tali cioè che avevano siffatta qualità già di per sè e come Arcivescovi di un dato paese *e*), e tali che realmente erano spediti in una data Pro-

a) Così Drogone di Metz nell'anno 844, Mansi, *Conc.* T. XIV. col. 806—8. Ugualmente l'Arcivescovo di Bourges, *Nicol. I. ad Rudolph. Bituric, archiepisc. a.* 864. (c. 8. c. IX. q. 3). Blasco però ritiene questo scritto per apocrifo. *De collect. canon. Isid. cap. XII.* (Galland. T. II. p. 108).

b) Lo mostra la opposizione dei Vescovi in occasione della elevazione dell'Arcivescovo Ansegiso di Sens nell'876; Mansi, *Conc. T. XVII. col.* 307—10. 315., Hincmar. Rem. *Opusc. XLIV.*

c) Ne danno esempj il c. 17. *X. de maior. et obed.* (I, 33), c. 4. X. *de dilat.* (II, 8).

d) Se le cose fossero andate secondo la intenzione de' Papi, i Primati avrebbero formata una istanza superiore, come i Vicarj Apostolici in altri tempi; allora, siccome giustamente osserva anche Thomassin, tanti affari non sarebbero andati direttamente a Roma, e si sarebbe risparmiato molto tempo e spesa. Non si può adunque imputare quì nè ai Papi, nè alle false Decretali, ciò che chiamasi corruzione della disciplina ecclesiastica.

e) Così, per esempio, gli Arcivescovi di Cantorbery e di York c. 1. X. h. t., c. 1. X. *de appellat.* (II. 28), e quello di Rheims, c. 13. X. *qui fil. sint legit.* (IV. 17).

vincia dal fianco del Pontefice *f*). Sì gli uni come gli altri avevano, quali luogotenenti del Papa, una giurisdizione precisamente definita e concorrente con quella dei Vescovi anche nella prima istanza *g*). Rispetto ai primi però la dignità di Legato diventò poco a poco permanente e con ciò quasi insignificante *h*). Ai Legati della seconda specie al contrario seguitarono a competere dei privilegj speciali. Essi potevano assolvere da parecchi fra i casi riservati, confermare la elezione di Vescovi ed Abati *i*), ed ove fossero al tempo stesso Cardinali, conferire eziandio i beneficj vacanti *k*). Inoltre la loro presenza sospendeva i poteri dei Legati della prima specie, e durante il loro soggiorno nella provincia nissuno Arcivescovo o Patriarca poteva farsi precedere, come ordinariamente, dalla sua croce *l*). Soltanto gli affari di somma e particolare importanza erano sottratti alla loro autorità, come sarebbero a mo' di esempio, divisione o riunione di Vescovadi, traslocamento o deposizione di Vescovi, siccome pure la collazione di dignità elettive *m*). Ma poco a poco i loro diritti furono sempre più limitati, e la loro ammissione fu subordinata al consentimento del Sovrano territoriale *n*). Il Concilio di Trento abolì affatto persino la loro giurisdizione concorrente con quella dei Vescovi *o*). Nel rimanente la istituzione seguitò ad aver vita, ed anzi in diversi luoghi furono stabilite Nunziature permanenti, tra perchè le ambascerie politiche ebbero presa cotesta forma, in parte perchè gli sconvolgimenti religiosi resero necessaria una vigi-

f) Questa distinzione trovasi assai precisa nei capp. 8. 9. X. 9. h. t., e c. 1. eod. in VI. L'espressione *de latere* è molto antica, c. 36. c. II. q. 6. (*Conc. Sard. a.* 347).

g) C. 1. X. h. t. Così nell'ordine temporale i Tribunali imperiali potevano concorrere coi Tribunali territoriali.

h) La stessa piega ha preso, com'è notorio, anche la dignità di Conte Palatino nella Costituzione dello Impero.

i) C. 9. X. h. t., c. 36. *de elect.* in VI. (I, 6).

k) C. 6. X. h. t., c. 1. eod. in VI., c 31. *de præbend.* in VI. (III. 4).

l) C. 8. X. h. t., c. 23. X. *de privileg.* (V. 33).

m) C. 3. 4. X. h. t., c. 4. eod. in VI.

n) Per esempio in Inghilterra, in Francia, in Spagna, Thomassin. *Vet. et nov. eccles. discipl. P. I. L. II. c.* 119.

o) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 20. *de ref.*

lanza più attiva *p*). Se non che negli ultimi tempi o sono anch'esse andate in disuso, o hanno preso una forma molto diversa.

§. 137. — C) *Diritto odierno.*

Attualmente i Legati e luogotenenti apostolici possono distinguersi nelle seguenti specie: — I. Legati nati, quelli cioè che sono tali in virtù di un' altra dignità ecclesiastica. In Germania hanno tal carattere gli Arcivescovi di Colonia *q*) e di Praga. Ma questa distinzione si ristringe oramai unicamente a dei meri diritti onorifici. Ben altrimenti è nella Sicilia: quivi il Re stesso riveste la dignità di Legato Apostolico, e fa esercitare da un tribunale speciale i diritti che ne emergono. Ciò è conosciuto sotto il nome di Privilegj del Regno di Sicilia. Questi si fondano sopra una (d'altronde lungamente contestata) Bolla di Urbano II a Ruggero (1099), e sono stati espressamente confermati da Benedetto XIII (1728). II. Ambasciatori veri e proprj del Papa, che nuovamente distinguonsi in varie specie: 1) *Legati a latere,* inviati di prim'ordine, i quali si prendono esclusivamente dal Collegio dei Cardinali, e ricevono le loro istruzioni direttamente dal Papa. Bisogna dire però, che in oggi si adoprano solamente per affari straordinarj e di altissima importanza. 2) Nunzj, inviati di second'ordine: al qual ministero si eleggono ancora altri Prelati, talora *cum potestate legati a latere*. Eglino sono o precarj, o permanenti. Le loro facoltà dipendono dalle speciali istruzioni, che loro son date, e la loro ammissione dal governo del Paese ove sono accreditati *r*).

p) Nunziature permanenti furono istituite a Vienna nel 1581, a Colonia nel 1582, a Lucerna nel 1586, a Brusselle nel 1597 ed a Monaco nel 1785. La fondazione di quest'ultima diè occasione alle grandi dispute sulla Nunziatura, che durarono fino alla rivoluzione francese.

q) Rispetto a questi tale qualità si fonda sulle Bolle di Urbano III, di Innocenzio IV, d'Urbano VI, di Sisto IV, di Giulio II, di Leone X, di Giulio III e di Pio IV. Colla ripristinazione dell'Arcivescovado anche questa dignità è risorta.

r) Il passo contrario del gius comune non è più in vigore, *c. un. Extr. comm. de consuet.* (I. 1).

Ordinariamente essi non hanno più che fare coll'amministrazione ecclesiastica interna, e non sono altro che semplici agenti diplomatici, per organo dei quali si effettuano le necessarie comunicazioni tra le Corti. 3) Internunzj o Residenti inviati di terzo ordine. III. Vicarj Apostolici. Questi hanno luogo nei Paesi, dove o non sono sedi vescovili, o dove la giurisdizione episcopale è interrotta, sia ciò per lunga vacanza di sede o per altre circostanze straordinarie. La loro nomina si fonda sul dovere della universale sorveglianza, che incombe al Papa, e sul diritto di devoluzione. Le loro attribuzioni dipendono dalle facoltà che a loro si conferiscono.

CAPITOLO II.

DEI VESCOVI E LORO AJUTI *s*).

§. 138. — I. *Carattere ed essenza dello Episcopato.*

Lo episcopato è in generale la continuazione e lo adempimento della missione, che Gesù Cristo conferì agli Apostoli per la sua Chiesa sino alla fine dei secoli *t*). Il potere ad esso inerente è adunque istituito da Cristo medesimo. Siccome però quella missione non fu conferita agli Apostoli separatamente e alla spicciolata, sibbene in corpo e come ad un Collegio indiviso, così anche l'Episcopato non è vero e legittimo, se non in quanto rientra in cotesta unità *u*). Il potere apostolico risiede adunque nella unità e nello insieme dello Episcopato, da cui si diffonde nei singoli membri *v*).

s) I. Helfert, *von den Rechten und Pflichten der Bischöfe und Pfarrer, dann deren beiderseitigen Gehülfen und Stellvertreter* (Dei diritti e doveri dei Vescovi e dei Parrochi, e dei Coadiutori e rappresentanti sì degli uni come degli altri). Prag. 1832. T. 2. 8.°

t) Le prove istoriche sono allegate di sopra (§. 9). Il concetto della Chiesa è attestato dai seguenti testi: Irenaeus († 201) *contra hæreses* IV. 26. « Quapropter eis, qui in ecclesia sunt, obaudire oportet, his qui successionem habent ab apostolis, sicut ostendimus ». — Cyprian. († 258) epist. LXIX. « Qui apostolis vicaria ordinatione succedunt. — *Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 4. de sacram. ordin. Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt.*

u) È facile, dietro ciò, il risolvere la nota controversia trattata per lo più, anche dal Bellarmino, molto seccamente ed in modo falso, se cioè i Vescovi abbiano ricevuto il loro potere direttamente da Dio, o soltanto indirettamente per l'organo del Papa. Da un lato egli è certo, che ciascun Vescovo partecipa al potere unicamente in forza del suo legame colla Unità, che vuol dire colla Sede Romana. Dall'altro canto egli è ugualmente certo, che Gesù Cristo ha istituito simultaneamente l'Episcopato in Pietro e negli Apostoli; che per conseguenza questi ultimi non hanno ricevuta la loro missione mediatamente dalla mano di Pietro.

v) Cyprian., *de unit. eccles.* « Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur ».

Questi però non amministrano tutto in comune, ma la loro sfera d'azione, in conformità di una antichissima organizzazione e corentemente all'ordine dei temporali rapporti, è divisa di spazio ed annessa a sedi fisse *w*). Ciascun Vescovo ha quindi una Diogesi (Παροικία), sulla quale egli deve esercitare la cura e l'autorità, che è stata conferita allo Episcopato in generale sopra tutta la Chiesa, ed è responsabile, come il vero Divin pastore, della salute spirituale della greggia affidatagli *x*). I diritti dello Episcopato sono pertanto di tre specie *y*). Primieramente in esso riposa la missione a mantenere e propagare la pura dottrina, e da Lui dee partirsi ogni funzione diretta all'istruzione cristiana della Diogesi. In secondo luogo Esso è l'organo, in parte immediato in parte mediato, dell'amministrazione del culto e della liturgia depositata nella Chiesa, in quanto, secondo la pratica primitiva, certe funzioni sono state riservate esclusivamente al Vescovo, altre affidate ancora al Sacerdozio *z*). In terzo luogo finalmente lo Episcopato abbraccia tutto ciò che è necessario al mantenimento della disciplina nella Diogesi, e in conseguenza singolarmente la legislazione in cose della Diogesi stessa ed il diritto ad essa corrispondente di dispensare, la giurisdizione spirituale ed il gius di punire; la ispezione sulle istituzioni ecclesiastiche, la collazione degli ufficj, l'amministrazione del patrimonio della Chiesa e l'esazione delle imposte ordinarie per provvedere ai bisogni della Chiesa medesima. All'alta importanza della Dignità Episcopale vanno annessi certi distintivi onorifici, siccome il trono o cattedra presso l'altare, gli abiti e le insegne pontificali *a*) e la titolatura. I diritti onorifici d'indole politica dipendono dalla costituzione particolare di ciascuno Stato.

w) Can. Apost. 34., c. 6. 7. c. IX. q. 2. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 27. c. VII. q. 1. (*Conc. Carth.* III. a. 397), *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 5. *de ref.*

x) *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 1. *de ref.*

y) Di cotesti rapporti sarà discorso più sotto trattando dell'amministrazione. Noi dobbiamo quì limitarci a darne soltanto un prospetto.

z) Ved. il di più in §. 175.

a) C. 1. §. 9. X. *de sacr. unct.* (I, 15), Thomassin. *Vet. et nov. eccli discipl.* P. I. L. II. c. 58.

§. 139. — II. *De' Capitoli*. A) *Posizione primitiva del Presbiterio e del Clero.*

Nei primi tempi del Cristianesimo lo esercizio del culto e delle sacre funzioni partiva direttamente dal Vescovo, di maniera, che senza di Lui o senza una speciale sua commissione, nulla poteva intraprendersi *b*). Sicchè la unità della Comunità della quale egli era il centro ed il capo, manifestavasi assai nettamente anche all'esteriore. Accanto e sotto di Lui stavano in prima linea i Preti e i Diaconi nei loro diversi ufficj. Dessi formavano specialmente il Presbiterio, col quale il Vescovo trattava consultivamente degli affari più importanti *c*), ed il quale, dopo la morte di Lui, fino alla nomina del successore, continuava l'amministrazione. Quindi ne venivano gli altri Cherici, cioè, secondo la costituzione della Chiesa Latina, i Suddiaconi, gli Accoliti, gli Esorcisti, i Lettori e gli Ostiarj *d*). Anche gli ufficj minori, secondo che le esigenze del servizio lo richiedevano, erano, talora più cumulati insieme, rivestiti da persone provette, ed era massima, non potersi ascendere ad un ufficio maggiore, se non per gradi e passando per gl'inferiori *e*). In seguito quei rapporti furono poco a poco ridotti ad un sistema gerarchico più elaborato, e messi in connessione colle Scuole episcopali, per forma, che i Cherici giovani fossero, secondo l'età e le cognizioni acquistate, ammessi agli ordini inferiori, senza esercizio effettivo delle funzioni annesse ai medesimi *f*). Di quì la divisione

b) Ignat. († 110) *ad Smyrn.* c. 8. « Non licet sine episcopo neque baptizare, neque agapen facere ». — Accadeva altrettanto della riconciliazione de' penitenti, c. 1. 5. c. XXVI. q. 6. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 14. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397). Molte altre testimonianze trovansi in Mamacchii, *Origin. et antiq. christian. lib. IV. part. I. cap. IV. §. III.*

c) C. 6. D. XXIV. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 6. c. XV. q. 7. (Ibid.), Bingham, *Origin. Christ.* L. II. c. 19.

d) Ved. in proposito il §. 16.

e) C. 3. D. LXXVII. (Siric. a. 385), c. 2. D. LIX. (Zosim. a. 418), c. 3. eod. (Gregor. I. a. 599).

f) C. 5. D. XXVII. (*Conc. Tolet.* II. a. 531).

dei Cherici in seniori, come i Preti ed i Diaconi, ed in juniori, ai quali appartennero tutti gli altri. Del resto tutti gli Ecclesiastici addetti ad una Chiesa erano registrati in un Albo o Catalogo detto Canone *g*), dal che, in contrapposto di quelli che non avevano impiego fisso, furon chiamati Canonici *h*).

§. 140. — B) *Origine della vita canonicale.*

Per render più stretta la unione col proprio Clero e consolidare con ciò sempre più la disciplina ecclesiastica, il Vescovo Agostino, sul cominciare del quinto secolo, introdusse nella sua Chiesa un tenore di vita simile a quello dei Monaci, riunendo i Cherici in una abitazione comune. Altri Vescovi imitarono tale istituzione, e poco a poco siffatta disciplina fu riguardata come la vera regola canonica e norma della vita clericale *i*). Crodogango Vescovo di Metz compose ancora per questo oggetto, verso il 760, un regolamento apposito *k*), il quale, per la semplicità, povertà e austerità dei suoi precetti *l*), oppose un forte argine al torrente della deprava-

g) *Conc. Nicæn.* a. 325. c. 16., *Conc. Antioch.* a. 332. c. 2.

h) *Conc. Arvern.* a. 535. c. 15.

i) *Conc. Vernens.* a. 755. c. 11. « De illis hominibus, qui dicunt quod se propter Deum tonsurassent — placuit ut in monasterio sint sub ordine regulari, aut sub manu episcopi sub ordine canonico ».

k) Esso trovasi ristampato in trentaquattro capitoli presso Labbé, *Coll. Conc.* T. VII. p. 144., Harduin. *Conc.* T. IV. p. 1181, Mansi, *Conc.* T. XIV. col. 313. La ristampa in ottantasei Capitoli presso Hartzheim, *Conc. German.* T. I. p. 96., Harduin. T. IV. p. 1198, contiene aggiunte posteriori. Io cito secondo la prima.

l) *Regula Chrodogangi* Cap. III. « Omnes in uno dormiant dormitorio — et per singula lecta singuli dormiant — et in ipsa claustra nulla femina introeat, nec laicus homo. — Cap. IV. Et postquam completorium cantatum habuerint, postea non bibant nec manducent usque in crastinum legitima hora; et omnes silentium teneant, et nemo cum altero loquatur — nisi si necesse fuerit, et hoc cum suppressione vocis cum grandi cautela. — Cap. XXI. Prima mensa episcopi cum hospitibus et cum peregrinis sit. — Secunda mensa cum presbyteris. Tertia cum diaconibus. Quarta cum subdiaconibus. Quinta cum reliquis gradibus. Sexta cum abbatibus, vel quos iusserit Prior. In septima reficiant, qui extra claustra in civitate commanent, in diebus dominicis vel festivitatibus præclaris ». Qui segue un preciso ordinamento di tavola. Il Cap. XXII tratta delle porzioni del cibo. Il Cap. XXIII delle razioni del vino che si dispensa a ciascuno, ed

zione *m*). Carlo Magno poi insistè energicamente perchè tutti i Cherici fossero, o monaci o canonici in questo senso *n*). Anche dal Concilio di Aquisgrana (817), nel pubblicare ch'esso fece un diffuso estratto di regole generali sulla disciplina ecclesiastica, composto da un Amalario prete di Metz, unitamente ad un catechismo redatto dal medesimo secondo la regola di Crodogango per i canonici in particolare *o*), fu caldamente raccomandata la vita canonica, e così poco a poco introdotto quasi da per tutto cotesto genere di vita, anche nelle Chiese non vescovili, dove pur si trovasse unito un numero sufficiente di ecclesiastici *p*). Nel rimanente però nulla si mutò per questo circa la precedente organizzazione del Clero, ma ella passò tacitamente nella nuova associazione. Sicchè la distinzione dei Cherici in seniori ed juniori, siccome pure la connessione di questi ultimi colla scuola vescovile, continuarono *q*), ed i Preti coi

aggiunge: «Si vero contigerit, quod vinum minus fuerit, et istam mensuram episcopus implere non potest — fratres non murmurent, sed Deo gratias agant et æquanimiter tolerent. — Cap. XXIV. Clerici canonici sic sibi invicem serviant, ut nullus excusetur a coquinæ officio. — Egressurus de septimana sabbato munditias faciat, vasa ministerii sui — sana et munda cellerario reconsignet. — Cap. XXIX. Illa media pars cleri, qui seniores fuerint, annis singulis accipiant cappas novas, et veteres quas acceperunt semper reddant, dum accipiunt novas. Et illa alia medietas cleri illas veteres cappas, quas illi seniores singulis annis reddunt, accipiant. — Camisiles autem accipiant presbyteri et diaconi annis singulis binos. — Calciamenta omnis clerus annis singulis pelles baccinas accipiant; solas paria quatuor».

m) Il gran merito di questa istituzione apparisce chiaro ove si conoscano i costumi del Clero di quell'epoca. Alla rozzezza dei tempi bisognava far argine con messi energici.

n) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 71. «Qui ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam, volumus ut episcopus eorum regat vitam. c. 75. Clerici — ut vel veri monachi sint, vel veri canonici. — Capit. I. a. 802. c. 22. — Canonici — in domo episcopali vel etiam in monasterio — secundum canonicam vitam erudiantur. — Cap. I. a. 805. c. 9. «Ut omnes clerici unum de duobus eligant, aut pleniter secundum canonicam, aut secundum regularem institutionem vivere debeant».

o) Mansi, *Conc.* T. XIV. col. 147—246.

p) Anche i Papi vi contribuirono, c. 3. c. XII. q. 1. (Eugen. II. a. 826).

q) *Regula Chrodogangi cap. II.* «Ubicunque se obviaverit clerus iunior, inclinatus a priore benedictionem petet; — nec præsumat iunior consedere, nisi ei præcipiat senior suus». — I primi non potevano neppur sedere in coro, ma stavano nelle panche inferiori (*in pulvere*). Al termine de' loro studj essi erano

Diaconi formarono una classe più elevata di Ecclesiastici, in cui seguitò a rappresentarsi l'antico rapporto del *Presbyterium*.

§. 141. — C) *Cambiamenti nel medio-Evo.*

Ma queste istituzioni non rimasero a lungo nella loro semplicità primitiva. Arricchite da fondazioni considerevoli, ed implicate nelle relazioni territoriali dei Vescovi, esse presero una direzione più mondana. In conseguenza, nell'intervallo tra il decimo fino al dodicesimo secolo, dove prima e dove dopo, si venne a scioglier nuovamente l'abitazione in comune *r*). Rimase, è vero, in vigore la distinzione dei Canonici in juniori e seniori *s*); i primi seguitarono ancora, finchè mantennersi le scuole episcopali, a convivere nel comune edifizio sotto la direzione dello Scolastico *t*); ma solamente i Canonici seniori, che oramai non visitavano le stanze capitolari *u*) altrimenti

solennemente emancipati dalla scuola. Ciò accadeva ordinariamente allo spirare del vigesimo anno, epoca nella quale si riceveva la ordinazione del suddiaconato, e che era spesso in quei tempi risguardata eziandio come l'età della maggiorità civile.

r) I Papi inculcavano sempre, a dir vero, l'antica disciplina; c. 6. §. 2. D. XXII. (*Conc. Rom.* a. 1063), c. 9. X. *de vit. et honest. clerio.* (III. 1.). Anche molti Vescovi dell'undicesimo e dodicesimo secolo si studiarono di ristabilirla sotto il nome di Regola di S. Agostino, ma ciò non durò che in pochi Capitoli. Diversi altri adottarono pure la regola Premonstratense. Di quì la distinzione de' Canonici in regolari (*canonici regulares*) ed in secolari (*canonici seculares*), c. 4. X. *de stat. monach. et canon. regular.* (III, 35), c. 43. §. 5. *de elect. in VI.* (I, 6).

s) Nei Capitoli delle Chiese Cattedrali i Canonici juniori erano denominati *domicellarj*, i seniori poi Canonici, o Capitolari; e nei Capitoli non Vescovili, ossia nelle così dette Collegiate: *Canonici minores*, e *majores*. Un cambiamento introdottosi nel frattempo si fu pur non ostante questo, che i Suddiaconi appartennero alla seconda delle due classi in conseguenza dello essere stati nel XII secolo posti tra gli ordini maggiori. Sicchè d'ora in poi bastò per aver voce in Capitolo la ordinazione a Suddiacono: Clement. II. *de ætat. et qualit.* (I. 6.).

t) Questo stato di cose durò fino a che non sursero le Università, perocchè d'ora innanzi i Domicellarj terminavano in esse i loro studj. Con ciò venne a cessare ancora la emancipazione dalla scuola episcopale. Nulladimeno si continuò ad osservarne il rito nelle ammissioni al Capitolo, e quest'uso si è mantenuto fino agli ultimi tempi.

u) Chiamavasi *Capitulum* presso i Benedettini la sala dove si adunavano, poi-

che all'oggetto di deliberare sopra i comuni affari, furono da ciò appunto collettivamente denominati Capitolo. Ora questi Capitoli si resero sempre più indipendenti dai Vescovi nell'amministrazione dei loro beni e dei loro affari interni. Essi addivennero distintissime Corporazioni dotate d'invariabili diritti di elezione, di un potere disciplinare su i membri del Capitolo *v*), di più o meno importanti esenzioni dalla giurisdizione vescovile e di altri privilegi. Per riguardo alle rendite fu ancora stabilito un numero fisso e chiuso di posti *w*), e in tutti o nella massima parte dei Capitoli, sì delle cattedrali come delle collegiate, non ostante le inibizioni dei Papi *x*), si pose per patto dell'ammissione la derivazione da schiatta nobile ed elevata. In questa forma i Capitoli, quali corporazioni politiche, quali Collegj elettivi e governativi dei Principi ecclesiastici, quali Stati provinciali e stabilimenti per i cadetti di case nobili, hanno prodotto non pochi vantaggi, segnatamente in Germania, ma hanno d'altronde per questo modo degenerato dalla loro idea primitiva.

§. 142. — *Diritto odierno.* 1) *Composizione dei Capitoli.*

Le nuove leggi hanno cercato di ricondurre i Capitoli alla loro primitiva destinazione, e specialmente di sviluppare in essi più fortemente lo elemento scientifico in conformità coi bisogni dei tempi. Lo stesso Concilio di Trento prescrisse, che i Canonicati non doves-

chè ivi leggevasi giornalmente un Capitolo delle loro regole. Sì l'uso, come il nome sono ripetuti nella *Regula Chrodogangi cap.* 8. « Ut quotidie omnis clerus canonicus ad capitulum veniant et istam — institutiunculam nostram — unoquoque die aliquod capitulum exinde relegant ».

v) C. 13. X. *de offic. iud. ordin.* (I, 31).

w) C. 8. X. *de conc. præbend.* (III. 8). Per lo innanzi, fino a che durò la vita comune, il numero ne era illimitato, e si estendeva finchè bastassero il locale e le rendite.

x) C. 37. X. *de præbend.* (III. 5). Secondo le idee sullo stato delle persone e le istituzioni politiche del medio Evo, quel diritto di nobiltà era ben fondato, almeno in Germania. Il Papa aveva poi senza dubbio, anche dal canto suo, il diritto di mantenere invariabile il punto di vista più elevato e superiore ad ogni mondana considerazione. •

sero esser conferiti in vista delle rendite, nè come appannaggi ai Cadetti, sì bene a coloro che fossero in grado di adempirne le funzioni, e che la metà almeno dovessero riserbarsi ai maestri, dottori o licenziati in Teologia, o in Gius Canonico. Inoltre pose qual condizione, per aver voce in capitolo, l'età almeno di 22 anni e l'ordine del suddiaconato; che tutti i membri, al possibile, od almeno la metà dovessero esser Preti *y*). Nei nuovi Concordati colla Baviera, colla Prussia e col Hannover siffatte qualità sono state specificate ancor di più. Ivi più non si parla dei privilegj della nascita. I Domicellarj o Canonici juniori sono del pari aboliti, perocchè la istruzione dei Chierici abbia preso un' altra forma. Qua e là però, specialmente in Prussia, vi sono dei Canonici onorarj presi dal Clero della Diogesi, e che hanno il gius del suffragio nella elezione del Vescovo.

§. 143. — 2) *Diritti dei Capitoli.*

Greg. III. 9. Sext. III. 8. Extr. Joh. XXII. Tit. 5. Extr. comm. III. 3. *Ne sede vacante aliquid innovetur,* Greg. III. 10. *De his quæ fiunt a prælato sine consensu capituli, III.* 11. *De his quæ fiunt a maiori parte capituli.*

Il Capitolo, come corporazione ecclesiastica qual esso è, ha il diritto di emanare statuti sopra i suoi affari interni, purchè questi non stiano in opposizione nè al gius comune, nè alle consuetudini ricevute *z*). Rispetto alla Diogesi non ha il Capitolo giurisdizione veruna a sede coperta, e solamente deve assistere il Vescovo come un Presbiterio o Senato. In questo spirito il Gius Canonico ha contemplati più casi, nei quali il Vescovo dee domandare al Capitolo il suo assenso o almeno il suo parere. Come però è stato dichiarato ammissibile un diritto di consuetudine derogatorio a questo principio *a*), così la interpellazione del Capitolo è in varj modi andata in

y) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 4. Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*
z) C. 8. X. *de constit.* (I, 2), c. 9. X. *de consuet.* (I, 4).
a) C. 6. X. *de his quæ fiunt* (III, 10), c. 3. *de consuet. in VI.* (I. 4).

desuetudine in conseguenza del nuovo andamento introdotto nella spedizione degli affari. In caso di vacanza della sede Episcopale per la morte del Vescovo, la giurisdizione relativa all'amministrazione provvisoria della Diogesi passa attualmente *ipso jure* nel Capitolo, come anticamente nel *Presbyterium b*). Una volta era in sua facoltà lo esercitarla collettivamente ed in massa, o nominare a tal uopo un Vicario Capitolare; ma attualmente quest'ultimo partito gli è ingiunto come un obbligo da adempirsi nel termine di otto giorni: in caso diverso questo diritto è devoluto al Metropolitano *c*). Quanto si estenda la giurisdizione del Capitolo, ed ora quella del suo Vicario, non è minutamente definito e per conseguenza tuttor controverso in parte *d*). Quello che può riguardarsi come espressamente stabilito si è, che, durante la vacanza della sede, in generale il Capitolo dee mantenere quel che sussiste, ma non può fare alcuna innovazione *e*), e segnatamente non accordare dimissorie per gli ordini nel corso del primo anno *f*). Naturalmente neppure i Poteri particolarmente delegati al Vescovo dalla Sede Apostolica passano nel Capitolo. Negli antichi tempi alla morte d'un Vescovo spesso inviavasi dal Metropolitano alla Chiesa vacante un Intercessore o Visitatore per il miglior mantenimento dell'ordine *g*). In processo di tempo questo diritto passò nel Papa, ed il Metropolitano lo ebbe solamente nel caso di mala amministrazione per parte del Capitolo *h*). Attualmente che non è più il Capitolo quegli che amministra, anche questo è cessato, ma è però rimasto

b) C. 14. X. *de maior.* (I, 33), c. 1. eod. in VI. (I, 17), c. 3. *de suppl. neglig. prælat. in VI.* (I, 8).

c) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 16. *de ref.*

d) Di ciò parla Benedict. XIV. *de synodo diœces.* lib II. cap. 9. lib. IV. cap. 8. n. 10. lib. XIII. cap. 25. n. 2. It. Ved. *Der Capitular = Vicar* (il Vicario Capitolare) di J. J. Ritter. Münster 1842. 8.°

e) C. 1. 3. X. *ne sede vacante aliquid innovetur.* (III. 9).

f) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 10. *de ref.* Con ciò è modificato il c. 3. *de tempore ordin. in VI.* (I, 9).

g) C. 22. c. VII. q. 1. (*Conc. Carth. V.* c. a. 401), c. 16. D. LXI. (Gregor. I. a. 602), c. 19. eod. (Idem. a. 594).

h) C. 4. *de suppl. neglig. prælat in VI.* (I, 8), c. 42. *de elect. in VI.* (I, 6).

nel suo pieno vigore il diritto del Papa. Alla vacanza della sede vescovile avvenuta per morte, è parificata quella accaduta per traslazione, renunzia o deposizione. Anche nel caso, che il Vescovo sia menato prigioniero dagl'Infedeli o Scismatici, ed ogni corrispondenza tra lui e la sua Diogesi sia resa impossibile *i*), il Capitolo, almeno provvisoriamente fino a che il Papa non abbia deciso, assume per analogia l'amministrazione e deve eleggere un Vicario *k*). Altrimenti procede la cosa nel caso in cui un Vescovo venga dal Governo temporale del paese espulso dal vescovado. Infatti, siccome lo stesso Governo ha interesse massimo al ristabilimento dello stato normale, d'ogni parte si offre al Capitolo ed al Papa la occasione di ottenere con preci e rimostranze il ricorso alle vie canoniche contro il Vescovo, o la restituzione di esso. Un simil caso pertanto, considerato nel punto di vista del Diritto ecclesiastico, può riguardarsi soltanto come uno avvenimento temporario e passeggiero, durante il quale il Vicario generale deve continuare le sue funzioni ed il Capitolo informare il Papa dell'accaduto *l*). Finalmente qualora un Vescovo venga sospeso o scomunicato, l'autorità del suo Vicario generale resta a dir vero immediatamente interrotta *m*); ma non per questo si scioglie il legame colla Diogesi: quindi la giurisdizione non si devolve al Capitolo, ma deve il Papa provvedere in tal caso in via straordinaria *n*).

i) Questa restrizione emerge dalla natura della cosa, ed è fissata eziandio da positive dichiarazioni, Benedict. XIV. *de synodo dioeces. lib. XIII. cap.* 16. *num.* 11.

k) C. 3. *de suppl. neglig. prælat. in VI.* (I, 6).

l) Così anche la Sede Pontificia ha intesa simil questione nella causa dell'Arcivescovo di Colonia. Altri al contrario hanno voluto applicarvi il *Cap. III.* citato di sopra, ma con errore manifesto. Poichè primieramente cotesto capitolo suppone una Potenza estera ostilmente animata contro la Chiesa come tale, e contro la quale il Capitolo non può operare con rimostranze giuridiche. Secondariamente in Germania, quando anche il Sovrano non professi la religione Cattolica, il Governo come tale non è un governo ereticale, ma sempre misto e imparziale: esso sta per la Chiesa Cattolica nel punto di vista Cattolico.

m) C. 1. *de off. vicar. in VI.* (I, 13).

n) Tale è pure la pratica, *Ferraris prompta bibliotheca canon. v. Capitulum, art. III. n.* 36.

§. 144. — E) *Delle diverse Cariche e Dignità nei Capitoli.*

Greg. I. 23. *De officio archidiaconi*, I. 24. *De officio archipresbyteri*, I. 25. *De officio primicerii*, I. 26. *De officio sacristæ*, I. 27. *De officio custodis*.

Fino dai tempi antichi furono nella Chiesa vescovile istituite a diversi fini delle cariche particolari. Tra i *Presbyteri*, p. es., quegli ch'era più anziano per ragione d'impiego andava innanzi agli altri, ed era per ciò chiamato *Archipresbyter* (primo Prete) *o*). Esso aveva particolarmente la sorveglianza sul regolare mantenimento del culto, e nel caso d'impedimento del Vescovo doveva esercitare le sue funzioni sacerdotali *p*). Fra i Diaconi parimente vi era un Primo, Primicerio o Arcidiacono, di cui servivasi principalmente il Vescovo nell'amministrazione del temporale; ed il quale, per questo perchè le qualità individuali di lui erano condizione molto importante pel disbrigo di tali ingerenze, veniva eletto dal Vescovo stesso, senza verun riguardo all'anzianità della ordinazione *q*). Collo estendersi della giurisdizione vescovile quella carica andò acquistando considerazione sempre maggiore *r*), talchè non più ad un semplice Diacono, ma sì ad un Prete fu conferita. All'Arcidiacono erano sottoposti anche il Primicerio, che era incaricato di dirigere i Cherici minori nel servizio del coro *s*), il Tesoriere o Sacrista, al quale incombeva la custodia del tesoro della Chiesa *t*), ed il Custode destinato ad invigilare sugli edifizi *u*). Nello introdursi della vita comune cotesti uffici naturalmente continuarono

o) Leon. M. epist. XIX. *ad Dorum.*

p) C. 1. §. 12. D. XXV. (Isid. c. a. 633), ibiq. corr. Rom. c. 1. 2. 3. X. h. t. (I, 24).

q) C. 24. §. 1. D. XCIII. (Hieronym. c. a. 388), c. 7. D. LXXXVIII. (*Statuta eccles. antiq.*).

r) C. 1. §. 11. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. 1. 2. 3. X. h. t. (I, 23).

s) C. 1. §. 13. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. 1. X. h. t. (I, 25).

t) C. 1. §. 14. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. 1. X. h. t. (I, 26).

u) C. 1. X. h. t. (I, 27).

a sussistere nella congregazione. L'Arcidiacono pertanto n'era il Superiore *v*), poi ne venivano gli altri secondo le loro diverse attribuzioni, cioè l'Arciprete, che spesso era chiamato, secondo l'uso dei chiostri, Decano *w*); il Maestro della scuola vescovile, o, come allora chiamavasi, lo Scolastico *x*); il Cantore che istruiva nel canto i Cherici *y*); il Custode *z*), il Portiere *a*) ed il Cellerario incaricato della domestica economia *b*). Col procedere dei tempi formaronsi su queste cariche diverse regole ed osservanze *c*): alcune di esse furono elevate a dignità o prelature, alle quali si annetterono grosse prebende e quasi niuna funzione effettiva *d*). Per questo motivo dopo il XIII secolo fu insistito, non solamente sulla regolare organizzazione della scuola episcopale, ma eziandio sulla nomina in ogni Capitolo di un Teologo per la istruzione nelle teologiche discipline *e*), e di un Penitenziere esperimentato e capace *f*). Ambedue

v) *Regula Chrodogangi c.* 25. « Archidiaconus vel præpositus in omnibus omnino actibus vel operibus suis sint Deo et episcopo fideles et obedientes, et non sint superbi, neque rebelles, vel contemtores; sed casti et sobrii, patientes, benigni, atque misericordes. — Diligant clerum, oderint vitia, in ipsa autem correptione prudenter agant, et ne quid nimis, ne dum cupiunt eradere æruginem, frangatur vas. Meminerint calamum quassatum non conterendum ».

w) C. 1. D. LX. (*Conc. Clarmont. a.* 1095), c. 2. eod. (*Conc. Later. I. a.* 1123), c. 3. eod. (*Conc. Later. II. a.* 1139), c. 7. §. 2. X. *de off. archidiac.* (I, 23).

x) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 48., *Regula Aquisgr. a.* 817. *c.* 135.

y) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 50. 51.

z) *Regula Chrodogangi c.* 27. « Custodes vero ecclesiarum qui ibi dormiunt, vel in mansiones iuxta positas, teneant silentium, sicut cæteri clerici, in quantum possunt ».

a) *Regula Chrodogangi c.* 27. « Portarius sit sobrius, patiens, qui sciat accipere responsum et reddere, et fideliter custodiat portas sive ostia claustri ».

b) *Regula Chrodogangi c.* 26. « Cellerarius vero debet esse timens Deum, sobrius, non vinolentus, non contentiosus, non iracundus, sed modestus, moribus cautus, et fidelis ».

c) C. 8. X. *de constit.* (I, 2), c. 6. X. *de consuet.* (I. 4).

d) Nell'antico Capitolo Cattedrale di Colonia vi erano sette prelature: il Proposto cioè, il Decano, il Custode, lo Ispettore del Coro che corrisponde senza dubbio al Primicerio, lo Scolastico, il Diacono seniore ed il Diacono juniore.

e) C. 1. 4. 5. X. *de magistr.* (V, 5), *Conc. Basil.* Sess. XXXI. c. 3., *Conc. Trid.* Sess. V. cap. 1. Sess. XXIII. cap. 18. *de ref.*

f) C. 15. X. *de off. iud. ordin.* (I, 31). *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 8. *de ref.*

questi uffici sono stati richiamati in uso anche dai nuovi statuti ecclesiastici; al contrario le dignità, che il Concilio di Trento cercò di subordinare a condizioni rigorose *g*), sono di molto diminuite. Nella Baviera ed in Prussia vi sono in ciascun capitolo due dignità; la prima è quella di Proposto, la seconda quella di Decano. Nel Hannover e nei piccoli stati della Confederazione Germanica una soltanto ve ne ha, quella di Decano.

§. 145. — III. *Ajuti e Vicarj dei Vescovi.* A) *Ordinarj.*

Greg. I. 23. *De officio archidiaconi,* I. 24. *De officio archipresbyteri,* Sext. I. 23. *De officio vicarii.*

I molti affari che incombono al Vescovo gli rendono necessarj ajuti e vicarj in ogni senso. Si dividono questi in due classi principali. E I. in *Ajuti nelle sacre funzioni*, i quali sono nuovamente di due specie. A. Ad ajutare e supplire il Vescovo nelle funzioni sacerdotali ordinarie alla Chiesa Cattedrale era destinato l'Arciprete unitamente al Presbyterium *h*), che vale a dire più tardi il Decano unitamente al Capitolo: ed anche nel tralignare che fecero i Capitoli dal primitivo loro carattere, fu non pertanto sempre fatto un obbligo ai Vescovi di deputare persone abili, che lo potessero ajutare nella cura delle anime come predicatori e come penitenzieri *i*). Nei nuovi Concordati pertanto la cura delle anime è nello spirito dello antico tempo affidata al Capitolo: dal seno del Capitolo deve il Vescovo eleggere uno per le funzioni ordinarie di Parroco, indi un Penitenziere ed un Maestro in divinità per ispiegare al popolo la Santa Scrittura. B. A rappresentare il Vescovo nelle funzioni pontificali servono i così detti *Vicarii in pontificalibus, episcopi titulares, episcopi in partibus infidelium.* Essi vengono ordinati sotto il titolo di un Vescovado, che attualmente si trova nelle mani degl'Infedeli o degli Scismatici.

g) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*
h) C. 1. 2. 3. X. h. t. (I, 24).
i) Le prove sono nelle note *e*) e *f*).

Tracce di questa istituzione s'incontrano già di buon'ora *k*), ma il suo completo sviluppo essa lo ebbe nell'Occidente, allorquando in Spagna molte città Vescovili restarono nelle mani degli Arabi; massimamente poi alloraquando, dopo il decimoterzo secolo, i Vescovadi eretti nella Palestina andarono un dopo l'altro nuovamente perduti sotto la dominazione degl'Infedeli. La collazione di siffatti Vescovadi titolari, in mancanza delle Autorità che dovrebbero cooperarvi se si trattasse di un vescovado ordinario, compete al Papa esclusivamente *l*). Nei tempi antichi furon pur consacrati per la campagna dei Vescovi rurali (*Chorepiscopi*), i quali potevano celebrare diverse funzioni pontificali per il Vescovo della città. Però ne fu ben presto limitato il numero *m*), e dopo il nono secolo, a motivo degli abusi che ne derivavano, furono a grado a grado intieramente aboliti *n*). II. Coadiutori per lo esercizio della giurisdizione. Appartengono a questa classe 1.° gli Arcipreti di campagna o Decani rurali. Allorchè cioè, anche per la campagna si fondarono Chiese e Oratorj, non ottennero questi diritti uguali, ma furono riguardate come chiese principali quelle dei villaggi e borghi più grandi, ed ai preti alle medesime addetti fu conferita la sorveglianza sui preti inservienti nelle cappelle minori del contado. Si applicò loro il rapporto stabilito nelle congregazioni dei Canonici tra i Preti ed il loro Arciprete. Per conseguenza il Prete d'una di queste Chiese principali della Provincia fu ugualmente denominato Arciprete *o*) o Decano rura-

k) C. 6. D. XCII. (*Conc. Ancyr.* a. 314), c. 5. eod. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 42. c. VII. q. 1. (Gregor. I. a. 592).

l) Clem. 5. *de elect.* (I, 3), *clem. un. de foro compet.* (II, 2). *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 2. *de ref.* Delle condizioni a ciò necessarie parla Benedict. XIV. *de Synod. dioeces.* lib. XIII. cap. 14.

m) *Conc. Neocaes.* a. 314. *c.* 13. *Conc. Ancyr.* a. 314. *c.* 13. *Conc. Antioch.* a. 332. *c.* 10., *Conc. Laod. c.* a. 372. *c.* 57. (*c.* 5. D. LXXX). *Capit. I. Carol. M.* a. 789. *c.* 9.

n) Benedict. Levit. *Capitul. lib. VI. c.* 121. 369. *lib. VII. c.* 260. 394. 402. 423. 424. Contro questi Vescovi di contado sono state ancora inventate diverse Decretali false. Can. 4. 5. D. LXVIII.

o) *Conc. Tiein.* a. 850. c. 13. « Singulis plebibus archipresbyteros præesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam iugi circumspectione custodiant ». Spetta pure a questo punto c. 4. X. h. t. (I, 23).

le *p*), ed il suo distretto una Decania *q*) o *Christianitas*. 2.° Gli Arcidiaconi. A questi fu di buon'ora conferita la più gran parte della amministrazione vescovile. Ma di fronte alla vastità delle Diogesi nei paesi germanici un solo non bastò più alla bisogna. In conseguenza, dopo l'ottavo secolo, le Diogesi furono quasi da per tutto distribuite tra più Arcidiaconi, e più tardi vennero cotesti Arcidiaconati uniti permanentemente a certe Prelature e particolarmente alla Prepositura del Capitolo della Cattedrale, ed a quella dei Capitoli di alcune collegiate. Il potere inerente a questa dignità era molto considerevole *r*): era ad essa in special modo annessa una giurisdizione quasi *ipso jure* emergente dalla carica, per cui gli Arcidiaconi stessi tenevano Vicarj o uffiziali *s*). Ma per opporre un argine al soverchio dilatarsi di cotesto potere, i Vescovi incominciarono dal secolo terzodecimo a delegare sovente dei commissarj loro propri (*officiales foranei*), ch'esercitavano al di fuori la episcopale giurisdizione ed in più maniere concorrevano cogli Arcidiaconi *t*). In seguito furono questi ultimi sempre più limitati *u*), e poco a poco aboliti quasi da per tutto. 3.° Il Vicario generale del Vescovo. Cotesta carica è stata istituita dopo il XIII secolo a fine di centralizzare nuovamente l'amministrazione nella città vescovile *v*). I poteri della medesima abbracciano ordinariamente, a meno che il Vescovo non abbia fatte delle riserve speciali, la giurisdizione vescovile ordinaria: ne sono eccettuati soltanto certi diritti, la delegazione dei quali deve essere espressamente specificata *w*); e segnatamente la collazione dei Benefizj *x*), la destituzione da un benefizio, da una carica o da

p) C. 7. §. 6. X. *de off. archidiac.* (I, 23).

q) *Capit. Carol. Calv.* apud Tolos. a. 844. c. 3. « Statuant episcopi loca convenientia per decanias, sicut constituti sunt Archipresbyteri ».

r) C. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X. h. t. (I, 23).

s) C. 3. pr. §. 1. *de appell.* in VI. (II, 15).

t) *Officiales foranei* sono rammentati in c. 1. *de off. ordin. in VI.* (I, 16), clem. 2. *de rescript.* (I, 2).

u) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. 20. *de ref.*

v) Esso è chiamato *officialis* oppure *vicarius generalis*, c. 3. *h. t. in VI.* (I, 13), *officialis principalis, clem.* 2. *de rescr.* (I, 2).

w) Benedict. XIV, *de synodo dioces.* lib. II. cap. 8.

x) C. 3. *de off. vicar.* in VI. (I, 13).

altra qualunque amministrazione *y*) e la concessione delle dimissorie per l'ordinazione *z*). Il Vicario generale del Vescovo non è però che un rappresentante suo personale; ond'è, che il suo mandato spira appena che muore il Vescovo, e non si può da esso appellare a quest'ultimo *a*). Nel seguito dei tempi la giurisdizione propriamente detta è stata ancora frequentemente separata dal resto dell'amministrazione e trasferita ad un Ufficiale particolare; ed attualmente in molte Diocesi gli è stato inoltre aggiunto un Collegio di consiglieri ecclesiastici per assisterlo nelle occorrenti deliberazioni.

§. 146. — B) *Ajuti straordinarj o Coadiutori propriamente detti b*).

Greg. III. 6. Sext. III. 5. *De clerico ægrotante vel debilitato.*

Se un Vescovo, o per età o per malattia, è impedito nello esercizio della sua carica, egli non può per questo essere costretto a dimettersi suo malgrado, e ciò per una massima ricevuta costantemente sin dai più antichi tempi *c*); ma, non volendo egli spontaneamente ritirarsi, debbe essergli dato un Ajuto. Anticamente il Metropolitano ed il Concilio provinciale erano quelli, che dovevano aver tal cura, anche *ex officio* alla occorrenza e senza istanza del Vescovo. Nulladimeno la Sede Romana fu spesso consultata su questo punto *d*), sinchè per ultimo Bonifazio VIII stabilì ciò per regola a causa della importanza dell'obietto *e*). Per accrescere l'interesse nell'ammini-

y) C. 2. *de off. vicar.* in VI. (I, 13).

z) C. 3. *de tempor. ordin.* in VI. (I, 9). Una eccezione ha però luogo nel caso in cui si tratti d'un *Episcopo in remotis agente.*

a) C. 2. *de consuetud.* in VI. (I. 4), c. 3. *pr. de appellat. in VI.* (II, 15).

b) Rispetto alla parte storica ved. Thomassin., *Vetus et nova eccles. discipl. P. II. lib. II. c.* 55. 56. 57. 59.

c) C. 1. c. VII. q. 1. (Gregor. I. a. 601), c. 2. eod. (Idem. a. 591), c. 3. (Idem. a. 593), c. 14, eod. (Idem. a. 603), c. 4. eod. (Nicol. I. a. 805), c. 5. X. h. t.

d) C. 13. c. VII. q. 1. (Gregor. I. a. 599), c. 14. eod. (Idem. a. 603), c. 17. eod. (Zacharias Bonifacio a. 748), c. 4. eod. (Nicol. I. a. 865), c. 5. 6. X. h. t.

e) *C. un. h. t. in VI.* Si ammette qui un'eccezione quando la contrada è remota, ed il Vescovo è d'accordo col Capitolo.

strazione e poichè altrimenti non sarebbe stato sì facile di trovare una persona adattata, si praticò già in antico di assicurare al Coadiutore il diritto alla successione nel Vescovado *f*). In seguito, specialmente per ovviare ad elezioni dissidiose, si profittò di cotesta pratica dando ad un Vescovo in piena salute e non bisognoso di ajuto un Coadiutore, al solo scopo della successione. Secondo il Diritto attualmente vigente però, Coadiutori con diritto alla successione, essendo che ciò sia contrario allo spirito delle leggi ecclesiastiche, non possono darsi che dal Papa, e per motivi urgenti e previa la più matura ponderazione *g*). Inoltre: qualora un Vescovo, il cui Capitolo ha il diritto della elezione, domandi un coadiutore siffatto, si richiede il consentimento dello stesso Capitolo *h*); non così però quando il Pontefice si veda richiamato da straordinarie circostanze a dare egli stesso un coadiutore colla pienezza dell'Apostolica potestà *i*). Segulta la vacanza della Sede Vescovile, il Coadiutore entra immediatamente e senz'altre formalità nel vacante ufficio *k*).

§. 147. — IV. *Dei Parrochi*. A) *Origine di questo ufficio*.

Secondo la organizzazione primitiva nella Città Vescovile era una sola Chiesa, il capo della quale era lo stesso Vescovo. Ma già nel

f) C. 12. c. VII. q. 1. (Paulin. a. 396), c. 14. eod. (Gregor. l. a. 603), Benedict. XIV. lib. XIII. cap. 10. n. 21. 22. 23. 26.

g) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *cap.* 7. *de ref.*

h) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 10. n. 24.

i) Sviluppa cotesta massima in due casi il Card. de Luca, *Theatr. veritat. et iustitiæ* (Coloniæ 1706) *Tom. I. de canonicis discurs.* 27. *n.* 4. *discurs.* 38. *n.* 3. — 5. *Tom. III. de regularibus discurs.* 53. *n.* 14—17. Dietro di essa ha agito la Sede Papale per l'accomodamento dell'affare di Colonia (*).

k) Ferraris, *Prompta biblioth. canon. v. Coadiutor n.* 26.

(*) *Relativamente a cotesto delicato e spinoso affare ved. un Opuscolo anonimo e senza data, ma secondo tutte le apparenze pubblicato in Roma con piena connivenza e forse d'ordine del Cardinale Segretario di Stato nei primi mesi del* 1838, *che s'intitola:* Esposizione di fatto documentata su quanto ha preceduto e seguìto la deportazione di Monsignor Droste Arcivescovo di Colonia. *Cotesto libro è rarissimo; non figura in alcun Catalogo librario, e fu quasi per caso, che io potei acquistarne un esemplare a Bologna nel mio primo ritorno dalla Germania nel Maggio* 1838. (Not. dell'Edit.)

terzo secolo nelle città vescovili più popolose furono erette altre Chiese (*tituli*) per la regolare amministrazione dei Sacramenti, e provviste di Preti e Diaconi dalla Chiesa Cattedrale. Parimente si fondarono ben presto delle piccole parrocchie anche nel contado, e fu preposto a ciascheduna un Prete sotto la sorveglianza del Vescovo *l*). Nelle Chiese delle città dove trovavasi raccolto un certo numero di ecclesiastici, crebbero collo svilupparsi della vita canonicale conventi o congregazioni, le quali, sotto la sorveglianza del loro Arciprete, avevano in comune cura del culto. Nelle campagne al contrario restò Rettore per lo più un solo prete, a cui fu però affidata la sorveglianza sui preti addetti agli oratorj minori, dal che esso pure fu sotto questo rapporto denominato ugualmente Arciprete. Di cosiffatti oratorj molti se n'eressero nei Chiostri, nelle Fattorie dei grandi Possessori di fondi rustici, oppure anche sul suolo proprio di Comuni indipendenti. Se non che da prima essi non potevano servire ad altro che alla celebrazione della messa *m*), e la Chiesa dello Arciprete rimase a rappresentare la vera comunità (*plebs*) e la Chiesa madre (*ecclesia baptismalis*) dove portavansi a battesimo i bambini e si pagavano le Decime *n*). A poco a poco però anche cotesti Oratorj vennero convertiti in tante piccole Parrocchie (*tituli minores o*).

l) *Conc. Neocæs. a.* 314. *c.* 13., *Conc. Antioch.* a. 332. *c.* 8., *Conc. Chalced.* a. 451. *c.* 17. (*c.* 1. *c. XVI. q.* 3). Ce ne offre una testimonianza sicura anche Athanas. († 375), *Apolog.* 2. « Mareotes ager est Alexandriæ, quo in loco nunquam episcopus fuit, imo nec chorepiscopus quidem, sed universæ eius loci ecclesiæ episcopo Alexandrino subiacent, ita tamen, ut singuli pagi suos presbyteros habeant ».

m) C. 35. D. I. *de cons.* (*Conc. Agath.* a. 506), c. 5. D. III. *de cons.* (*Conc. Aurel.* a. 511).

n) C. 45. c. XVI. q. 1. (Leo IV. c. a. 849), c. 56. eod. (*Conc. Ticin. a.* 855). — *Capit. Carol. Calv.* a. 870. *c.* 11. « Ut ecclesias baptismales, quas plebes appellant, secundum antiquam ecclesiæ consuetudinem, ecclesiæ filii instaurent ».

o) *Conc. Aurel. IV.* a. 541. c. 26. « Si quæ parochiæ in potentum domibus constitutæ sunt — clerici — corrigantur secundum ecclesiasticam disciplinam. — *Conc. Ticin.* a. 850. *c.* 13. « Singulis plebibus archipresbyteros præesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbyterorum, qui per minores tit[illegible]habitant, vitam iugi circumspectione custodiant ».

§. 148. — B) *Della incorporazione delle Parrocchie.*

Greg. I. 28. Clem. I. 7. *De officio vicarii,* Greg. III. 37. Sext. III. 18. *De capellis monachorum.*

Dopo il nono secolo accadde nelle Parrocchie un cambiamento singolare. Cioè: ai Capitoli ed ai Conventi, oltre la cura di anime che loro già di per se stessi incombeva, furono per diverse ragioni *p*) incorporate eziandio altre parrocchie in guisa, ch' eglino se ne godessero le ricche rendite, facendone esercitare le incombenze da un mercenario scarsamente salariato, le più volte preso a caso e senza veruna scelta *q*). Ed anche nelle parrocchie non unite dei Rettori negligenti presero a soldo mercenari siffatti per adempiere ai doveri del loro ministero. All'oggetto però di riparare ai grandi abusi che da ciò derivavano, le leggi disposero, che tali preti dovessero esser nominati con approvazione del Vescovo, ed ordinariamente a vita *r*). Ciò venne poi confermato con maggiore energia da molti Concilj provinciali *s*) e dal Concilio di Trento *t*). Tali Vicarj permanenti ottennero d'or innanzi la cura delle anime come uno ufficio effettivo, ed anche relativamente alla loro nomina e dimissione furono trattati come veri parrochi *u*). Ai Capitoli ed ai Conventi, dai quali essi avevano avuto origine, nulla pertanto della unione rimase oltre i

p) Qualche cosa di più preciso in proposito abbiamo in Thomassin., *Vet. et nov. eccles. discipl.* P. I. L. II. c. 25. L. III. c. 22. P. II. L. I. c. 36. P. III. L. II. c. 20.

q) I Monasteri dovevano solamente pagare qualche cosa al Vescovo, quasi come a Signore feudale, ognivolta che si cambiava la persona del rappresentante. Questa esazione però fu proibita; c. 4. c. I. q. 3. (Urban. II. c. a. 1095).

r) C. 6. c. XVI. q. 2. (Urban. II. c. a. 1095), c. 1. X. *de capell. monach.* (III, 37), c. 30. X. *de præbend.* (III, 5).

s) *Synod. Mogunt. a.* 1225. *can.* 12. « Enormis quædam consuetudo in quibusdam Alemanniæ partibus contra canonicas sanctiones invaluit, ut ponantur in ecclesiis conductitii sacerdotes vicarii temporales. Ne id fiat de cætero — omnibus modis inhibemus. Sed cum vicarius poni debet et potest, perpetuus instituatur, idque assensu et authoritate Diœcesani et Archidiaconi loci illius ».

t) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 7. *de ref.*

u) C. 3. 6. X. *de offic. vicar.* (I, 28), c. un. *de capell. monach.* in VI. (III, 18), clem. un. *de offic. vicar.* (I, 7).

temporali e certi diritti onorifici. Nulladimeno per ricordanza del rapporto precedentemente esistito furono essi chiamati parrochi originarj (*pastores primitivi*). Ma per lo scioglimento dei Capitoli e dei Conventi nei tempi a noi più vicini anche quella reminiscenza è rimasta cancellata; i diritti temporali son ricaduti al Sovrano del Paese.

§. 149. — C) *Dei Parrochi e loro Coadiutori secondo il Gius odierno v).*

Greg. III. 6. Sext. III. 5. *De clerico ægrotante vel debilitato,* Greg. III. 29. *De parochiis et alienis parochianis.*

I Parrochi *w*), secondo che rilevasi dalla storia di questo ufficio, sono gli antichi *Presbyteri*; solo che in relazione ad una certa e determinata comunità, di cui la cura spirituale è ad essi affidata esclusivamente dal Vescovo e sotto la loro propria responsabilità *x*). Sicchè il loro ufficio, considerato sotto questo aspetto, è realmente d'istituzione divina. Esso abbraccia la predicazione delle verità della religione *y*), la istruzione religiosa della gioventù *z*), l'amministrazione dei sacramenti *a*) e la cura dei poveri *b*). Senza il

v) E. Seitz, *Recht des Pfarramtes der Katholischen Kirche* (Diritto del Paroco nella Chiesa Cattolica), Regensb. 1840. T. 2. 8.°

w) Nel Decreto e nelle Raccolte delle Decretali non s'incontra ancora la espressione *Parochus,* ma viene chiamato *presbyter parochianus,* c. 3. D. XCIV. (Conc. Cabilon. a. 813), *rector ecclesiæ* c. 3. 4. X. de cler. ægrot. (III, 6), *plebanus* c. 3. X. de off. iud. ord. (I, 31), *parochialis ecclesiæ curatus* clem. 2. de sepult. (III, 7), *presbyter* c. 2. X. de paroch. (III, 29).

x) *Conc. Aquisgran. II.* a. 836. cap. II. art. V. « Presbyterorum vero, qui præsunt ecclesiæ Christi, et in confectione divini corporis et sanguinis consortes cum episcopis sunt, ministerium esse videtur, ut in doctrina præsint populis, et in officio prædicandi, nec in aliquo desides inventi appareant. Item ut de omnibus hominibus, qui ad eorum ecclesiam pertinent, per omnia curam gerant, scientes se pro certo reddituros rationem pro ipsis in die iudicii, quia cooperatores oneris nostri esse procul dubio noscuntur ».

y) Clem. 2. *de sepult.* (III, 7), *Conc. Trid.* Sess. V. cap. 2. Sess. XXIV. c. 4. *de ref.*

z) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 4. *de ref.*, Const. *Etsi minime* Benedict. XIV a. 1742.

a) C. 2. D. XXXVIII. (*Conc. Tolet. IV.* a. 633), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 7. 13. *de ref.*

b) *Conc. Trid.* Sess. XVIII. cap. 1. *de ref.*

permesso del Parroco nessuno può pertanto predicare nella sua comunità, nè celebrarvi la messa od altre funzioni sacre *c*). Neppure possono i parrocchiani ricorrere di proprio arbitrio ad un altro sacerdote per gli atti, relativamente ai quali sono dalla Chiesa rinviati al Parroco *d*). Uno diventa membro di una parrocchia col domicilio nella medesima *e*). Qualora una parrocchia sia troppo vasta per un solo Rettore, debbono per disposto del Concilio di Trento darglisi degli Ajuti *f*). Giusta l'odierna costituzione, questi Vice-Pastori (*Capellani, Cooperatores*) sono addivenuti un ministero ordinario con cura di anime. In caso d'impedimento straordinario può esser dato al Parroco un Vicario o Coadiutore *g*). In passato servivano principalmente ad assistere i Parrochi gli Ordini religiosi, i quali a quest' oggetto avevano delle stazioni determinate; nulladimeno cotesti ecclesiastici regolari abbisognavano dell' approvazione del Vescovo per ascoltare le confessioni, e dell'invito o permesso del Parroco per predicare nella Parrocchia e per amministrare l' eucaristia o l' estrema unzione *h*). Finalmente alla guardia della Chiesa e per altri servizi esterni sono stabiliti dei custodi, le attribuzioni dei quali sono state per lo più accuratamente determinate dai nuovi Concilj provinciali.

§. 150. — D) *Della amministrazione delle Cappelle.*

In una parrocchia trovansi di frequente, oltre alla Chiesa parrocchiale, degli Oratorj o Cappelle minori *i*), le quali, ove siano

c) C. 6. D. LXXI. (*Conc. Carth. I.* a. 348), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 4. *de ref.* Non deve ammettere cherici forestieri, se non si presentano con lettere del loro precedente Superiore (*litteræ commendatitiæ*) c. 1. 2. 3. X. *de clerio. peregr.* (I, 22). *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 16. *de ref.*

d) C. 2. X. h. t. (III, 29), clem. 1. pr. *de privil.* (V, 7), e. 2. Extr. comm. *de treug. et pac.* (I, 9).

e) C. 5. X. *de paroch.* (III, 29), c. 2. 3. *de sepult.* in VI. (III, 12).

f) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 4. *de ref.*

g) C. 3. X. *de clerio. ægrot.* (III, 6), *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 6. *de ref.*

h) C. 2. Extr. comm. *de sepult.* (III, 6), c. 1. Extr. comm. *de privil.* (V, 7), clem. 2. *de sepult.* (III, 7), clem. 1. pr. *de privil.* (V, 7).

i) Il nome viene probabilmente da *capa*, copertura che si metteva sopra gli

destinate al pubblico culto, debbono riguardarsi come attenenti alla Chiesa principale, ed il Sacerdote addetto ad esse è dipendente dal Parroco come un Cappellano *k*). Ognuno può tenere a suo grado in casa una cappella privata per il solo uso della preghiera; ma per celebrarvi la messa, in vista degli svantaggi che tali Oratorj privati arrecano al pubblico culto *l*), si rende necessaria la permissione del Papa, che non suol concederla se non sotto molte restrizioni *m*). Speciali privilegi hanno le cappelle alle Corti dei Principi. Sotto i Re Franchi v'eran di tali Oratorj in tutti i palazzi reali del Regno. Essi erano però soggetti alle restrizioni ordinarie, ed i Cherici ad essi addetti sottoposti all'autorità dei loro Vescovi. Lo stesso era negli altri regni. A poco a poco però gli ecclesiastici addetti alle Cappelle di Corte ottennero certe esenzioni dalla Giurisdizione Vescovile, le quali sono state loro confermate anche per mezzo di più recenti ordinanze *n*). Il Superiore del Clero addetto alle regie Cappelle Franche fu da prima chiamato semplicemente Cappellano, poi, dopo l'ottavo secolo, Arcicappellano. Per la parte che questi aveva agli affari di governo, diventò una dignità molto considerata, alla quale Carlo Magno, col consenso del Papa e del Sinodo del Regno, nominò più volte un Vescovo *o*). In seguito il nome di Arcicappellano si è di nuovo perduto.

altari e su i monumenti in campagna aperta, c. 26. *D. I. de cons.* (*Cone. Carth. V.* a. 401), *c.* 29. *eod.* (*Cone. Bracar. c. a.* 572). Un'altra etimologia, alquanto forzata, ce ne dà Ducange *Gloss.* v. Capella.

k) Alla riva sinistra del Reno vige in proposito il Decreto Imperiale dei 30 settembre 1807: Circolare del Ministro del culto degli 11 marso 1809.

l) Molto energicamente si esprime su questo punto lo stesso *Cone. Paris. VI. a.* 829. *lib. I. c.* 47.

m) *Const. Magno Benedicti XIV. a.* 1751. §§. 9—27. Rispetto all'autorizzazione del Governo temporale, sulla riva sinistra del Reno vige il Decreto Imperiale dei 22 decembre 1812.

n) C. 16. X. *de privileg.* (V, 33), *Cone. Trid.* Sess. XXIV. cap. 11. *de ref.*

o) Capit. Francof. a. 794. c. 53.

§. 151. — V. *Della Curia Vescovile.*

Al disbrigo degli affari in scritto, che lo Episcopato porta seco, sopperisce la Curia o Cancelleria Vescovile. In antico servivano a questo ufficio particolarmente i *notarii* o *exceptores*, il capo dei quali, siccome in Roma, chiamossi *Primicerius notariorum*, più tardi *Protonotarius*, il quale aveva ancora in custodia l'Archivio. Avevano rassomiglianza con questi i *Cartularii*, i quali ugualmente che quelli erano spesso impiegati in ambasciate ed in affari esterni *p*). Attualmente però sono adottate altre forme di attitazione. Secondo il disposto delle antiche leggi ecclesiastiche erano intorno al Vescovo i Sincelli, che accompagnavano costantemente la sua persona e servivano di testimonj alla sua vita privata. In seguito essi furono denominati familiari, o consiglieri. Anche i nuovi Concilj provinciali hanno raccomandata l' osservanza di questa pratica appoggiata sopra motivi molto plausibili.

§. 152. — VI. *Delle Esenzioni.*

Greg. V. 33. Sext. V. 7. Clem. V. 7. *De privilegiis et excessibus privilegiatorum.*

Tutti gl'individui e stabilimenti ecclesiastici appartenenti ad una diogesi sono di regola sottoposti al Vescovo siccome a loro Superiore ordinario *q*). Per ragioni particolari possono tuttavia farsi delle eccezioni a tal regola ed accordarsi delle esenzioni. Questi motivi si verificano allorquando uno Istituto ha mestieri d'una direzione e d'una sorveglianza superiori a quelle che potrebbero permettere i rapporti di località, o d'un incoraggimento speciale o di un certo lustro esteriore *r*). Tali eccezioni peraltro

p) Ne parla minutamente Thomassin., *Vet. et nov. eccles. discipl.* P. I. L. II. c. 104—106.

q) C. 7. *de offic. ordin.* in VI. (I, 16).

r) Per questi motivi anche attualmente le Università, e negli Stati commerciali i grandi stabilimenti di commercio, sono tuttavia esenti dalle autorità governative ordinarie, e sottoposte ad una protezione superiore.

debbono nel dubbio interpretarsi e applicarsi con restrizione, nè si estendono mai ai diritti onorifici, che si competono al Vescovo. Agli Istituti esenti appartengono specialmente i Conventi. In origine erano questi soggetti interamente al Vescovo *s*). Ben presto però furon loro conferite delle speciali franchigie e distinzioni, non solo dai Papi *t*), ma dagli stessi Vescovi e dai Concilj provinciali *u*) per forma, che in certi punti essi fossero esenti dall'Autorità vescovile, in certi altri ad essa soggetti *v*). Finalmente dopo l'undecimo secolo molti Conventi furono dai Papi affrancati e sciolti affatto dalla giurisdizione Vescovile e sottoposti immediatamente alla Sede Romana *w*). I troppo ripetuti privilegj di questa sorta eccitaron per ultimo grandi lagnanze *x*), siccome quelli che conducevano ad un totale indebolimento dell'Autorità vescovile, specialmente allorquando cotesti Conventi immediatamente soggetti alla S. Sede acquistarono anche un governo ecclesiastico ordinario sopra interi distretti. Così vennero a nascere delle prelature le quali non appartenevano a nessuna Diogesi (*Prælaturæ nullius Diœceseos*), ma esercitavano elleno stesse un'autorità vescovile (*jus episcopale vel quasi*) ed

s) C. 12. c. XVI. q. 1. (*Conc. Chaleed.* a. 451), c. 10. c. XVIII. q. 2. (Idem eod.), c. 16. eod. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), c. 17. eod. (*Conc. Arelat.* V. a. 554).

t) C. 6. c. XVIII. q. 2. (Gregor. I. a. 595), c. 5. eod. (Idem. a 601).

u) C. 34. c. XVI. q. 1. (*Conc. Herd.* a. 524), Thomassin., *Vet. et nova eccles. discipl.* P. I. lib. III. c. 29—38.

v) Segnatamente poteva un Monastero esser liberato dalle ordinarie imposizioni ecclesiastiche dovute al Vescovo, ed essere nel resto soggetto alla di lui autorità. Nel medio Evo si distinguevano le due maniere di soggezione col contrapposto di *lex diœcesana* e *lex jurisdictionis*. Anteriormente *lex diœcesana* denotava in generale potere episcopale, come resulta specialmente dal c. 1. c. X. q. 1. (*Conc. Herd.* a. 524), c. 34. c. XVI. q. 1. (Idem eod.). Uguccione il Glossatore nella interpretazione di cotesti passi introdusse per il primo quella distinzione, che fu poi ritenuta dai Papi, c. 18. X. *de off. jud. ordin.* (I. 31), c. 1. *de V. S.* in VI. (V. 12). Ved. in proposito anche Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. I. cap. 4. n. 3. 4.

w) I motivi di tal misura sono molto bene descritti da Hurter, *Storia del Pontefice Innocenzio III.* Par. III. pag. 488—502,

x) C. 12. X. *de excess. prælat.* (V. 31), c. 3. X. *de privil.* (V. 33), c. 1. 7. eod. in VI. (V, 7). Pur non ostante anche i Conventi hanno avuto a soffrire assai dai Vescovi. Clem., *un. de excess. prælat.* (V. 6).

avevano una specie di diocesi proprie (*Diœceses vel quasi*). Per ristabilir l'ordine il Concilio di Trento ha restituito ai Vescovi, almeno come delegati del Papa, la giurisdizione sopra gli esenti *y*), ed in certi punti assoggettatigli da essi interamente *z*). Anche le esenzioni nate nel volger dei tempi a favore di alcuni Capitoli Vescovili *a*), e quelle pure che erano congiunte a certi titoli onorifici concessi dalla Sede Pontificia *b*), sono state sostanzialmente ristrette da cotesto Concilio. Coll'abolizione di quegl'Istituti son pure venute a cessare le esenzioni.

y) *Conc. Trid.* Sess. V. cap. 2. Sess. VI. cap. 3. Sess. VII. cap. 14. Sess. XIV. cap. 4. *de ref.* Sess. XXII. *Decr. de observ. in celebr. miss.* Sess. XXIV. cap. 11. *de ref.*

z) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 10. 15. Sess. XXIV. cap. 4. *de ref.* Sess. XXV. c. 3. 4. 11. 12. 13. 14. *de regular.*

a) *Conc. Trid.* Sess. VI. c. 4. Sess. XXV. c. 6. *de ref.* Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 9. n. 2—9.

b) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. c. 11. *de ref.* Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 8.

CAPITOLO III.

DEGLI ARCIVESCOVI, ESARCHI, PATRIARCHI E PRIMATI.

§. 153. — I. *Degli Arcivescovi.* A) *Significato di questa Dignità.*

Secondo l'attuale costituzione varie Diogesi sono per lo più riunite in una provincia ecclesiastica sotto d'un Vescovo, il quale oggi dicesi Arcivescovo *c*), ed è al tempo stesso Vescovo di una di coteste Diogesi. I Vescovi riuniti sotto di lui si chiamano suoi Suffraganei *d*). La origine di questa istituzione rimonta fino ai tempi apostolici, ed ecco come: — Per ragioni troppo evidenti per aver bisogno di essere dimostrate, gli Apostoli si erano diretti primieramente alle Metropoli delle provincie Romane, rimettendo alle Comunità ivi da loro ordinate la cura di propagare ulteriormente il Cristianesimo nelle città minori della Provincia *e*). Il Vescovo della Metropoli aveva dunque per se, in parte la considerazione della Chiesa

c) Il titolo di *Archiepiscopus* non si trova prima del quarto secolo. In principio fu dato spesso più specialmente al Vescovo di Alessandria, dal quale sembra sia poi passato negli altri Esarchi. Più tardi passò nell'Occidente a tutti i Metropolitani. Nell'Oriente ei fu, dopo Giustiniano, applicato ancora ai Vescovi delle più grandi città.

d) C. 10. c. III. q. 6. (Nicol. I. a. 866), c. 11. X. *de elect.* (I, 6).

e) La relazione degli Apostoli colla divisione delle provincie in allora stabilita nell'Impero Romano, emerge dagli stessi loro scritti. Così essi parlano, per esempio, del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia, della Bitinia 1. Petr. I. 1., della Siria e della Cilicia, Act. XV. 41., della Macedonia e dell'Acaja, Rom. XV. 26. Scrivendo essi pertanto, come fecero spesso, alla Capitale, avevano in mente la intera provincia. Valga ad esempio l'Epistola a Corinto (*ad Corinthios*), qual Capitale dell'Acaja (II. Cor. I. 1); quella a Tessalonica (*ad Thessalonicenses*) qual Capitale della Macedonia (I. Thess. IV. 9. 10). Per questi motivi anche le Capitali delle provincie indicate ci compariscono in generale, per quanto può rilevarsi dai documenti storici, come le più antiche e le più cospicue sedi metropolitane.

madre, in parte l'origine Apostolica della sua Cattedra: per questo egli divenne il centro naturale dell'amministrazione dei negozj ecclesiastici i più importanti *f*), e dal quarto secolo in poi fu qualificato col titolo di Metropolitano, talora anche con quello di Primate, o di Esarca della Provincia. Anticamente i diritti dei Metropolitani erano molto considerevoli, mentre essi specialmente in unione coi Concilj provinciali, costituivano un gradino ordinario del Governo ecclesiastico. In seguito però i loro diritti sono rimasti in parte aboliti, in parte son passati nel Papa *g*); e quelli pure dei quali è stato loro caldamente raccomandato il mantenimento dal Concilio di Trento, non vengono più esercitati *h*). Ma di ciò parleremo più per minuto nelle diverse parti dell'amministrazione ecclesiastica. Del resto vi sono ancora dei Vescovi esenti, che non appartengono a nessuna Provincia, ma dipendono direttamente dal Papa (*).

§. 154. — B) *Diritti onorifici degli Arcivescovi.*

Greg. I. 8. *De usu et authoritate pallii.*

I particolari diritti onorifici di un Arcivescovo consistono principalmente nella Croce, che in circostanze solenni gli vien portata innanzi entro i limiti della sua Provincia *i*), e nel Pallio. È questo una fascia bianca di lana trapunta di croci, la quale si benedice in Roma sul sepolcro di S. Pietro, e si porta dallo Arcivescovo penzoloni dalle

f) C. 8. D. LXIV. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 2. c. IX. q. 3. (*Conc. Antioch.* a. 332), can. Apost. 33.

g) Di ciò non sono imputabili i Papi, ma sì principalmente gli stessi Metropolitani, i quali colla loro negligenza, col loro dispotismo tirannico ed avidità di dominare irritavano contro di sè la pubblica opinione. Le prove di ciò, unitamente ad una eccellente conclusione, ce le dà il profondo Thomassin., *Vet. et nov. eccl. discipl.* P. I. lib. I. c. 48.

h) È questa la miglior prova, che l'autorità Metropolitica nella sua antica estensione non conviene più alle odierne relazioni ed idee. I Vescovi medesimi non vi si saprebbero adattare; ed ove si volesse chiamare in soccorso il braccio della politica Autorità per sostenerla, ne resulterebbero ben presto, come nei tempi Franchi, collisioni ed intrighi di corte.

(*) *Fra questi sono in Toscana i Vescovi di Arezzo, Volterra, Cortona, Montalcino, Montepulciano e Pescia.* (Not. dell'Edit.)

i) *Clem.* 2. *de privil.* (V. 7).

spalle *k*). La concessione del Pallio s' incontra già in tempi non guari lontani dalla fondazione della Chiesa come una gran distinzione *l*). A poco a poco però se ne è regolato l'uso, annettendola alla dignità di Metropolitano come prerogativa ordinaria *m*). Secondo l'attuale costituzione, il Pallio vien riguardato come il simbolo della unione con la Sede Apostolica *n*). In conseguenza l'Arcivescovo, in prova della sua devozione ad essa, deve, nel termine di tre mesi dopo la sua nomina, fare delle pressantissime istanze per ottenerlo *o*). Solamente col ricevimento del Pallio si compie la investitura di tutti i diritti e prerogative competenti alla dignità arcivescovile *p*). Sicchè, per quanto i diritti della giurisdizione e dell'ordine vengano in se, quanto alla sostanza, ad acquistarsi mediante la conferma e consacrazione, pure non può l'Arcivescovo celebrare funzione alcuna pontificale od altrimenti solenne, prima di aver ricevuto il Pallio *q*), ed anzi non può neppure assumere

k) *Const. Rerum ecclesiasticarum* Benedict. XIV. a. 1748.

l) Il più antico documento nell'Occidente su questo punto, il quale però si riporta ad una consuetudine antica, è Symmach. *epist. ad Theodor. Laureac. c. a.* 501. (Mansi, T. VIII. p. 528). Altre testimonianze si trovano in c. 2. D. C. (Gregor. I. a. 597), c. 3. c. XXV. q. 2. (Idem. a. 604).

m) Su questo punto trovansi notizie precise presso Thomassin., *Vet. et nov. eccles. discipl.* P. I. lib. II. c. 53—57., e Roscovany, *de primatu Romani Pontificis* §. 1. 16—122. La opinione molto diffusa, che il Pallio sia stato originalmente un magnifico mantello, una parte dell'ornamento Imperiale, e che in conseguenza venisse unicamente concesso dagl'Imperatori o, colla loro permissione, dai Patriarchi, non ha per se prova alcuna.

n) C. 4. X. *de elect.* (I. 6).

o) C. 1. D. C. (Pelag. ann. inc.), c. 2. eod. (Gregor. I. a. 597).

p) C. 4. X. *de elect.* (I. 6.), c. 3. X. h. t. (I. 8).

q) C. 4. 28. §. 1. X. *de elect.* (I. 6). Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. II. cap. 5. n. 8. Mediante la distinzione degli atti in solenni e non solenni togliesi affatto l'apparente contradizione di cotesti passi coi c. 11. X. *de elect.* (I. 6), c. 1. X. *de translat. episc.* (I. 7). Più vaga è la distinzione che altri fanno sulle attribuzioni della giurisdizione in maggiori e minori, *Gonzales Tellez* in cap. 11. X. cit. Ma erronea è la opinione di Eichhorn (I. 672) e di altri, i quali credono autorizzato l'Arcivescovo ad esercitare tutti gli atti giurisdizionali, eccettuata soltanto la convocazione de' Concilj, anche senza Pallio. Perocchè è certo, che non poteva neppure visitare la Provincia: Ferraris, *Prompta biblioth. canon. v.* Archiepiscopus *art. III. n.* 14.

il titolo di Arcivescovo *r*). La consegna del Pallio si fa con certe solennità, dopo che lo Eletto ha prestato il giuramento di fedeltà *s*). In quanto all'uso del Pallio è stabilito per regola, che lo Arcivescovo possa portarlo solamente nei limiti della Provincia *t*), nell'interno di una Chiesa, nell'esercizio delle funzioni pontificali ed in certi determinati giorni *u*). Chi ha due provincie ha bisogno di due pallj; ed è così limitato alla persona dell'Arcivescovo, che deve esser con lui sepolto *v*). Anche talune sedi vescovili possono ottenere il Pallio come uno speciale distintivo *w*)(*); ma l'esercizio delle funzioni pontificali e giurisdizionali non dipende dal ricevimento di esso, perocchè un tal privilegio non può avere la mira di restringere i diritti esistenti *x*).

§. 155. — II. *Degli Esarchi, Patriarchi e Primati.*

Tra i Vescovi, quelli di Roma, di Alessandria e di Antiochia furono da tempo antichissimo distinti con privilegi speciali, che vennero confermati nel Concilio di Nicea *y*). Ma dopo il quarto secolo, all'oggetto di stabilire più stretti punti di unione tra i Metropolitani,

r) C. 3. X. h. t. (I, 8).

s) C. 4. D. C. (Johann. VIII. c. a. 873), c. 4. X. *de elect.* (I, 6), *Pontif. Roman. Tit. de pallio.*

t) Perciò gli Arcivescovi *in partibus* non ricevono il Pallio, poichè eglino sono sempre fuori della loro provincia. Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 15. n. 17.

u) C. 6. D. C. (Gregor. I. a. 595), c. 8. eod. (Idem a. 593), c. 1. 4. 5. 6. 7. X. h. t. (I, 8), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 11. num. 5—7.

v) C. 2. X. h. t. (I, 8). Questa misura si fonda su ciò, che lo Arcivescovado non possa essere usurpato col pallio del defunto, come accadde una volta in Inghilterra.

w) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. II. cap. 6. n. 1. 2. lib. XIII. cap. 15. n. 6—16.

(*) *In Toscana p. es. il Vescovado di Arezzo, per concessione di Clemente XII.* (Not. dell'Edit.)

x) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. II. cap. 6. n. 4.

y) *Conc. Nicœn.* a. 325. *c.* 6. (c. 6. D. LXV). La interpretazione di questo passo, del quale si hanno lezioni molto varie, è difficile. Alcuni credono, ch'esso tratti di cotesti Vescovi solamente come Metropolitani: più giusto è il riferirlo a diritti maggiori.

surse generalmente in Oriente una organizzazione, per cui, nel modo istesso che più Vescovadi componevano una provincia, più provincie furono unite in una Diogesi. Queste Diogesi coincidevano quasi interamente con le Diogesi politiche, nelle quali era diviso l'Impero Romano, e che sommavano a tredici. I Vescovi che presiedevano a tali diogesi ecclesiastiche furono chiamati, specialmente nel linguaggio dell'Oriente, Esarchi o Patriarchi *z*). I loro diritti consistevano nella ordinazione dei Metropolitani ad essi soggetti, nella direzione dei Sinodi diogesani, in una generale sorveglianza ed in una giurisdizione superiore per tutto il loro distretto *a*). Il Vescovo di Gerusalemme non appartenne da prima a questi Esarchi; egli aveva è vero, fino dagli antichi tempi, speciali diritti onorifici *b*), ma nissuna giurisdizione superiore; chè anzi era egli stesso soggetto al Vescovo di Cesarea come a suo metropolitano. Dopo lunghe contese, nel Concilio di Calcedonia gli fu ceduta dall'Esarca di Antiochia una parte della sua diogesi, e così egli pure entrò nel Ruolo degli Esarchi. Lo stesso accadde rispetto al Vescovo di Costantinopoli. Questi era in principio soggetto al Vescovo di Eraclea come suo metropolitano. In seguito, per ragioni politiche, cominciò dall'ottenere un grado più elevato *c*), e finalmente anche una diogesi separata *d*). Ora a questi Esarchi di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme fu dato più specialmente il titolo di Patriarca, e stabilito fra loro un certo ordine di grado *e*), il quale, dopo una lunga opposizione, fu pure riconosciuto dalla Chiesa Latina *f*), ed espressamente rinnuovato anche nel XIII secolo, allorchè, in seguito delle Crociate, quelle quattro sedi patriarcali furono per

z) Il nome di Esarca s'incontra non di rado anche pei semplici Metropolitani. Patriarca si chiamò spesso anche un Vescovo ordinario. Solamente dopo il Concilio di Calcedonia acquistò questo titolo una importanza maggiore.

a) *Conc. Chalced.* a. 451. c. 9. (c. 46. c. XI. q. 1), nov. 123. c. 22., nov. 137. c. 5.

b) *Conc. Nicæn.* a. 325. c. 7. (c. 7. D. LXV).

c) *Conc. Constant.* a. 381. c. 3. (c. 3. D. XXII).

d) *Conc. Chalced.* a. 451. c. 28.

e) *Nov. Just.* 131. c. 12.

f) *Conc. Constant. IV.* a. 869. c. 21. (c. 6. 7. D. XXII).

lungo tempo occupate dai Latini *g*). Poco dopo ricaddero, è vero, quelle quattro sedi in mano degl' infedeli e degli scismatici; ciò nonostante però si continua a tutt'oggi nella Chiesa Latina a consacrare dei Patriarchi col loro titolo *h*). Inoltre nell'Oriente i Caldei, Melchiti, Maroniti, Sirj ed Armeni uniti alla Chiesa Cattolica hanno tuttora i loro patriarchi. Nella Chiesa occidentale non penetrò la istituzione delle Diogesi e degli Esarchi: qualche cosa di analogo si conobbe in coteste parti, ma solamente nel rapporto del Vescovo Romano colle provincie suburbicarie *i*). Come però il Vescovo di Roma era anche l'anello, che univa l' Occidente all'Oriente, così relativamente all'Oriente esso venne spesso denominato Patriarca *k*), e posto alla testa degli altri quattro. Ciò tuttavolta non era che un'idea astratta e generica *l*), d'onde non emergevano proprj e veri diritti giurisdizionali. Nel posto degli Esarchi entrarono in certo módo in Occidente i Vicarj Apostolici, i quali in processo di tempo furon chiamati più specialmente Primati *m*). Da ciò ebbe origine finalmente un titolo permanente (§. 135), a cui però

g) C. 23. X. *de privil.* (V. 33).

h) C. 3. Extr. comm. *de elect.* (I. 3).

i) Ciò nonostante la differenza consiste in questo, che in coteste Provincie, non solamente la ordinazione degli Arcivescovi, ma sì ancor quella dei Vescovi si faceva dal Vescovo di Roma. Qual fosse del rimanente la estensione di quelle provincie, è gran soggetto di discorsi e disputazioni: *Fimian.* ad P. de Marca lib. I. cap. 3. n. 6. *Benedict. XIV. de synodo diœces.* lib. II. cap. 2. n. 2. La prima menzione di ciò si trova nel *Conc. Nicæn. can.* 6. secondo la versione della Prisca e di Rufino, *hist. eccles.* X. 6. Ma nella interpretazione di questi passi si parte sempre dallo arbitrario supposto, che le provincie suburbicarie dell'ordine ecclesiastico esser dovessero identiche alle regioni suburbicarie dell'ordine civile. Che fossero quest'ultime io l'ho dimostrato nella mia Storia del Gius Romano, *lib. I. cap. XXXVIII. not.* 21.

k) Per esempio nelle acclamazioni al Concilio di Calcedonia, tra le quali ve ne ha una così concepita: «*Sanctissimo et beatissimo universali magnæ Romæ patriarchæ Leoni*».

l) Nè pure i passi allegati da Devoti, *Inst. Can.* lib. I tit. III. §. 34, provano di più.

m) Pelliccia, *de christianæ ecclesiæ politia lib. I. Sect. IV. cap. V.* §. 2. Prima anche i Metropolitani semplici erano chiamati così. Leon. I, *epist. CVIII. cap.* 1. Più specialmente era questo il caso nella Chiesa Affricana, dove però questa dignità non era annessa ad una determinata Città, sì bene all'antichità della ordinazione.

non sono oggi annessi che certi diritti puramente onorifici, segnatamente la presidenza ai Concilj nazionali e la incoronazione del Re. Anche la qualifica di Patriarca s'incontra di quando in quando come un titolo onorifico. Il più antico Patriarcato di questo genere era quello di Aquileja, da cui dopo il sesto secolo ebbe origine per divisione anche l'altro di Grado. Più tardi (1451) fu quest'ultimo trasferito a Venezia, e soppresso affatto quello di Aquileja (1751). Un semplice titolo di onore si è pure il nome di Patriarca dell'Indie occidentali, conferito da Paolo III al gran Cappellano del Re di Spagna e quello di Patriarca di Lisbona, che l'Arcivescovo di quella Metropoli ottenne da Clemente XI.

CAPITOLO IV.

DEI CONCILJ.

§. 156. — I. *Introduzione.*

È nella natura degli umani rapporti, che per mezzo della comune discussione dei pubblici affari si sveglino più profonde vedute, si raffermi la concordia e rinforzi l'autorità delle risoluzioni da prendersi. Questa idea è stata, fino dai tempi più antichi, accolta dalla Chiesa nella sua costituzione *n*) ed applicata a seconda dei rapporti esistenti *o*). La mira di ciò non è peraltro la rappresentanza degli individui appartenenti alla Chiesa come tali, ma sì quella della Intelligenza vivente nella Chiesa. La natura stessa della istituzione pertanto assegna in tali adunanze ai Presidi della Chiesa la vera direzione e decisione, ed ai Laici solamente una posizione subalterna *p*). Ma poichè nella vita della Chiesa sono da prendere essenzialmente in considerazione lo spirito ed i bisogni del ceto Laicale, così in uno stato Cristiano emerge da ciò il diritto all'Autorità secolare di cooperare ancora alla convocazione di tali Assemblee e di proporre ad esse gli oggetti da discutersi, come pure d'interloquire nella deliberazione.

n) Act. XV. 1—29.

o) Così nel secondo secolo contro i Montanisti: Euseb., *hist. eccles.* V. 16. Verso il cadere di cotesto secolo era già in Grecia ridotto a forma regolare il tenere concilj. Tertullian., *de jeiun. c.* 13. Ugualmente di buon' ora anche in Cappadocia, Firmil., inter Cyprian. *epist. LXXV.* Parimente nell'Affrica, Cyprian. *epist. LIII. LXVI. LXXI.*

p) Ed in questa posizione essi vi figurano già nel più antico tempo. Erano ammessi in piedi soltanto come uditori: *pro fide et timore*: Cyprian., *epist. XI. XIII. XXXI.*

§. 157. — II. *Dei Concilj generali.* A) *Loro organizzazione.*

Dai Concilj locali si sviluppò dopo il quarto secolo, quando la Chiesa fu pervenuta ad uno stato di pace, l'idea di convocare dei Congressi ecclesiastici universali contro i grandi sconvolgimenti dai quali era in allora combattuta la fede. E poichè siffatti sconvolgimenti penetravano assai profondamente anche nella vita civile, e la Chiesa esisteva solamente entro i limiti dell'Impero Romano, così cotesti Sinodi, nella esteriorità della loro convocazione e del loro ordinamento, presero l'aspetto d'un affare di Stato e vi si mescolò eziandio la politica: ma ciò non può servir di norma per altri tempi e per altre circostanze. La convocazione di tali concilj è piuttosto da considerare per indole della cosa, come essenzialmente attenente al governo ecclesiastico. Il pensiero fondamentale ne è questo, che ivi si esprima la intelligenza collettiva della Chiesa. In conseguenza debbono prima di tutto essere invitati al Concilio universale i Vescovi, come ordinarj maestri e Pastori della Chiesa medesima. Coerentemente a cotesta idea fondamentale hanno inoltre ottenuto dalla pratica seggio e voce nei Concilj generali eziandio i Cardinali, quando anche non siano Vescovi: inoltre i Prelati e gli Abati rivestiti d'una giurisdizione effettiva, ed i Generali degli ordini monastici. Possono pure esservi chiamati ed avervi voce i Vescovi titolari, ma ciò non è necessario, perocchè essi non sono membri ordinarj del Governo ecclesiastico *q*). Egli è poi coerente alla idea di un siffatto Concilio ammettervi pure, con voce consultiva sui suoi lavori, Teologi distinti, Dottori in gius canonico ed ancora uomini segnalati per ingegno e dottrina non comuni dal ceto dei Laici *r*). Anche i Principi cattolici si vogliono invitare al Concilio perchè vi prendano parte, o in persona o per mezzo di Ambasciatori, però soltanto in qualità di Pro-

q) D'altra opinione è Ferraris, *Prompta biblioth. canon.* v. *Concilium* art. I. n. 29.

r) Ferraris, *Prompta biblioth. canon.* v. *Concilium art. I. n.* 31—44.

tettori e rappresentanti della politica Cristiana *s*). È poi contrario allo spirito di questa istituzione, che i Vescovi vi si facciano rappresentare per via di procuratori *t*). Del resto però, all'oggetto che il Concilio valga come ecumenico, non è necessario, che tutti gl'invitati v'intervengano realmente: il numero dei membri si considera come un'accidentalità, e non vi si annette per ciò che una importanza secondaria *u*). L'atto stesso della convocazione del Concilio deve partirsi dal Papa *v*). Nei casi straordinarj, e segnatamente quando la Sede Papale è in disputa, essa, vo' dire la convocazione, può farsi per mezzo del Collegio dei Cardinali, o in qualunque altro modo conveniente; se non che un tal concilio, come mancante del Capo è imperfetto, e la sua missione si limita propriamente a ristabilire le cose nel loro stato normale *w*). Le adunanze son presiedute dal Papa, o in persona o per mezzo dei suoi

s) C. 2. D. XCVI. (Marcian. Imper. a. 451), c. 7. eod. (Nicol. I. a. 865), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 9. n. 1. 2.

t) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 12. n. 5. 6. Questo principio fu difeso dalla maggiorità de' Canonisti anche nel Concilio di Trento. Pio IV peraltro ammise i Procuratori con voce consultiva.

u) Melchior Canus, *de locis theolog.* lib. V. cap. 3.

v) Questo punto, sì per l'essenza del Primato, come per la pratica ricevuta, non può andar più soggetto a controversia. Si oppone, a dir vero, che i primi Concilj Ecumenici non furono intimati dal Papa, sì bene dall'Imperatore. Ma ciò si connetteva coi singolari rapporti rammentati di sopra, ed è poi pur vero, che i Papi ancora vi cooperarono sempre in qualche maniera. Rispetto al Concilio di Nicea la prova di ciò emerge dal Prosphoneticus *Conc. Const. III.* Act. XVI. (Mansi, *Conc.* T. XI. col. 903): « Constantinus semper Augustus et Sylvester laudabilis magnam atque insignem in Nicæa Synodum congregabant ». Del Concilio di Costantinopoli dice la *Epistola synodica ad Damasum* a. 382. (Schoenemann, *epist. pontif. Roman.* p. 391): « Conveneramus enim Constantinopolim secundum litteras a reverentia vestra anno superiori ad piissimum imperatorem Theodosium missas ». In quanto al Concilio di Efeso, Nestorio era già condannato da Celestino in un Sinodo Romano, sicchè cotesto Concilio non fu che un ulteriore sviluppo di esso. Per questo dice esso medesimo nella sua *Sententia depositionis contra Nestorium* (Mansi, *Conc.* T. IV. col. 1211): « Coacti per epistolam sanctissimi patris nostri et comministri Cælestini Romanæ ecclesiæ episcopi ». Circa al Concilio di Calcedonia il Papa e l'Imperatore si erano precedentemente concertati insieme. *Leon. M. epist. LXXXIII. ed. Baller.*, e lo Imperatore nella sua lettera di convocazione si riportò espressamente al Papa. (Mansi, *Conc.* T. VI. col. 551).

w) In questo spirito ha agito il Concilio di Costanza.

Legati *x*). Alla quiete e alla dignità delle discussioni è provveduto per mezzo di una Procedura, che lo stesso Concilio stabilisce colla guida dell'antiche esperienze *y*). Si premettono ancora solennità religiose, e tutta la Cristianità viene esortata ad unirsi nella preghiera alle operazioni del Concilio. I Decreti da esso emanati, per valere come decisioni della intera Chiesa, abbisognano essenzialmente della ratifica della Sede Romana *z*): la forma in cui cotesta ratifica si pronunzia è affatto indifferente, e dipende dalle circostanze. La promulgazione dei Decreti del Concilio e quanto altro attiene alla loro esecuzione, naturalmente incombe del pari al Pontefice. Del resto i Concilj ecumenici non vengono convocati regolarmente ad epoche determinate, sì bene unicamente ove motivi stringenti il richiedano; sul che si consulta la pubblica opinione: la importanza poi della cosa rende necessario, che si concerti coi Principi della Cristianità.

§. 158. — B) *Rapporto dei Concilj generali col Papa.*

Ove uno penetri colla mente nelle viscere di questa istituzione, si vede, essere il Concilio ecumenico un'Assemblea, dove il Capo e le

x) Al Concilio di Nicea presiedette Osio di Cordova, che il Papa aveva già innanzi inviato nella causa d'Ario allo Imperatore ed in altri luoghi, e che secondo una testimonianza espressa faceva anche quì le veci del Papa: *Gelasius Cyzicenus, histor. concil. Nicæni* c. 5. 12. Il Concilio di Costantinopoli non fu veramente in origine ecumenico, ma solo col tempo ne acquistò l'autorità mediante l'adesione della Chiesa. Nel Concilio d'Efeso tenne la presidenza Cirillo di Alessandria, che era luogotenente del Papa: Mansi, *Conc.* T. IV. p. 1279. Al Concilio di Calcedonia presiederono parimente i Legati Pontificii: Mansi, *Conc.* T. VI. col. 566. 1081. Notizie più minute su questo proposito ce le dà P. de Marca, *de concord. etc.* Lib. II. cap. 3—6.

y) Notizie più positive su questo punto s'incontrano in August. Patric. Piccolomin. a. 1488. *Sacrar. ceremoniarum Roman. eccles.* lib. I. sect. XIV. (Hoffmann, *nov. monument. collect.* T. II. p. 458).

z) Questa proposizione emerge dalla natura del Primato, come il diritto del Veto nella monarchia, ed è pur riconosciuta fino dai tempi più antichi. Socrates II. 8. 17., Sozomen. III. 10., Ferrandus Diacon. Chartag. *in epist. ad Anatol.* Indi è, che parlando del Concilio di Nicea, così si esprime *Synodus Romana ad clerum et monach. orient.* (Mansi, T. VII. col. 1140): «Patres apud Nicæam congregati confirmationem rerum atque auctoritatem S. Romanæ ecclesiæ detulerunt». Così pure praticarono anche i successivi Concilj (§. 19. not. *f*, *n*). E contro tutte queste testimonianze Eichhorn scrive pur non ostante (II, 4), che in allora non esistè verun Primato Romano, o che almeno esso non era riconosciuto dalla Chiesa Greca!

membra colla concorde loro testimonianza si oppongono ad una qualche innovazione sul dogma, ed intendono coll'amichevole loro concerto di dare ai Canoni che sembrano necessarj al bene della Chiesa, una speciale forza e sanzione. In questo senso hanno sempre anche i Papi considerata la cosa, e riconosciuto umilmente le massime fissate dai Concilj ecumenici come un'autorità obbligatoria anche per loro *a*). La tendenza lasciata nella Dottrina dalle commozioni del secolo sestodecimo, a sminuzzare dietro aride regole razionali le questioni fondamentali della costituzione e tirarle all'ultime estremità, si è mostrata attiva anche su questo articolo. Il Papa, domandano alcuni, è egli superiore alla legge, o vi è soggetto? Tal questione, considerata a mente fredda, si risolve in una questione di semplici parole *b*). Il Papa, dimandano altri, sta egli sopra, o sotto il Concilio generale? Qui è necessaria una distinzione. Se in cotesta questione s'intende di parlare di un proprio e vero Concilio ecumenico, cioè il Papa ed i Vescovi insieme uniti, la questione è del tutto oziosa *c*). Se al contrario s'intenda l'adunanza dei Vescovi separata dal Papa e con esso in opposizione, allora è chiaro, ch'essa non obbliga il Papa coi suoi Decreti, e che, tolto il caso di manifesta eresia *d*), non lo può

a) C. 7. c. XXV. q. 1. (Zosimus c. a. 418), c. 17. c. XXV. q. 2. (Leo I. a. 452), c. 1. c. XXV. q. 1. (Gelas. a. 495), c. 9. eod. (Hormisd. c. a. 519), c. 16. eod. (Leo IV. c. a. 850), P. de Marca, *de concord.* lib. VI. cap. 7. 8.

b) Thomassin., *Vet. et nova eccles. discipl.* P. II. lib. III. c. 28. « Illud altissime animo infigi operæ pretium est, quod pontifices, qui ab aliquibus domini canonum vocantur, dispensatores tantum eorum sint, nec his vocibus domini canonum, aliud significetur, quam eximia quædam potestas de iis dispensandi, ubi ecclesiæ vel necessitas cogit vel invitat utilitas. Eodem redit et alia illa conflictatio verborum, cum de re conveniat, ubi aiunt alii, pontificem esse supra canones, alii canonibus subesse. In ipso iure sunt, quæ illi, nec desunt, quæ huic faveant verborum consuetudini. Porro utrobique una sententia est, posse pontificem de canonibus dispensare, eoque nomine esse quodammodo supra canones: sed cum dispensare non possit, nisi iuxta canonicas regulas, ex utilitate et necessitate ecclesiæ, eo sensu subest canonibus ».

c) Thomassin., *diss. de synod. Chalced. n.* 14. « Ne digladiemur maior synodo Pontifex, vel pontifice Synodus œcumenica sit; sed agnoscamus succenturiatum synodo pontificem se ipso maiorem esse; truncatum Pontifice synodum se ipsa esse minorem ».

d) Perocchè il Papa avrebbe allora cessato di essere membro della Chiesa. Bellarmin., *Controv.* Tom. I. controv. *III, de summo pontif.* lib. II. c. 30.

giudicare nè deporre *e*); poichè altrimenti il primato del Papa verrebbe a degenerare e a risolversi in un concetto diverso affatto da quello ch'è realmente *f*). E per questa ragione appunto anche l'appello ad un Concilio generale, all'oggetto che l'Assemblea decida nuovamente sopra una decisione del Papa, è contrario al principio della costituzione *g*). Ammesso potrebb'essere solamente nel senso, che il Papa istesso possa ripigliare nuovamente in esame la cosa in unione cogli altri Vescovi. Come però apparisce manifesta la impossibilità di adunare appositamente un Concilio generale per ogni singola questione, e come per conseguenza anche un appello in quel senso altro non sarebbe che un pretesto per sospendere una cosa e per ricusare la debita obbedienza ad una decisione della Sede Apostolica, così tali appelli sono stati generalmente proibiti nel modo più energico *h*). Ove poi in occasione di uno scisma, il

e) Anche il moderno Diritto costituzionale riconosce questa massima, e dichiara sacra ed inviolabile la persona del Principe. In questo una monarchia elettiva non differisce da una ereditaria, perocchè esse non si distinguono l'una dall'altra che pel modo di determinare la persona del monarca: ciò che attiene alla essenza della dignità sovrana è in ambo i casi esattamente la stessa, e tale dignità è sempre inseparabile dalla persona di colui, che ne fu una volta legittimamente investito. Falsa è pertanto la induzione, che ciò che fu concesso per elezione, possa esser nel modo stesso ritolto: da ciò conseguirebbe pure, che il Capitolo il quale ha eletto il proprio Vescovo, potesse nuovamente destituirlo. Il sostenere poi persino, che i Vescovi potrebbero, laddove lo credessero necessario, disgiungere dalla sua dignità la persona del Papa, non è che lo artificioso sofisma, con cui la Rivoluzione Francese, separando la Dignità regia dalla persona di Luigi Capeto, lo sottopose alla mannaja del carnefice.

f) Frequentemente a dir vero si rappresenta il rapporto in modo, come se il Papa governi solamente in nome dei Vescovi dispersi così, che quando questi sono riuniti, Egli allora rientri nella classe dei membri ordinarj. Ma la supremazia del Papa non è opera dei Vescovi, appunto come non è una semplice emanazione del Papa il potere episcopale. Tali questioni sono discusse minutamente da Bellarmin., *Controv.* T. I. controv. I. *de concil.* Lib. II. cap. 13—19.

g) Ciò è dimostrato dallo stesso protestante Mosheim nella sua dissertazione: *De Gallorum appellationibus ad Concilium universæ ecclesiæ unitatem ecclesiæ spectabilem tollentibus* (*Dissert. ad histor. eccles. pertinent.* vol. I).

h) Siccome fecero Martino V in una Bolla emanata nel Concilio di Costanza, poi Pio II, Giulio II, e Paolo V. Contro tali appelli si dichiarano anche Fleury, *discours sur les libertés de l'église gallicane* n. 17., Thomassin., *dissert. in conc. general. n.* 12. P. de Marca, *de concordia* lib. IV. cap. 17., Zallwein, *Princip. iur. eccles.* T. IV. quæst. III. cap. 2. §. 7.

legittimo Papa sia dubbio, e così la Chiesa trovisi priva di Capo certo e riconosciuto, allora sicuramente, come accadde a Costanza *i*), conviene ricorrere alla decisione del Concilio *k*). Ma casi straordinarj di questa sorta non possono stabilire una regola per l'andamento ordinario del rapporto.

§. 159. — III. *Dei Concilj Provinciali e Nazionali.*

Collo svilupparsi del sistema de' Metropolitani nacque ancora la massima, che ogni metropolita dovesse coi Vescovi della provincia tenere due volte all'anno *l*), o secondo leggi posteriori almeno una volta *m*), un concilio. Questa disposizione però non fu osservata negli Stati Germanici *n*), perocchè i Vescovi troppo erano inviluppati negli affari temporali, e gli affari della Chiesa venivano in parte discussi nelle Diete dell'Impero. Anche i tentativi dei Papi e dei Concilj generali diretti a ristabilire l'antica disciplina riuscirono senza frutto *o*). Ed anche le più recenti ordinanze, le quali ingiungono, sotto la comminazione di certe pene, doversi tenere dei Concilj provinciali almeno

i) *Conc. Constant.* Sess. V. «S. Synodus declarat, quod ipsa — potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cuiuscunque status vel dignitatis, etiam si papalis existat, obedire tenetur in his, quæ pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis, et reformationem dictæ ecclesiæ in capite et membris». Cotesto decreto fu ripetuto al Concilio di Basilea nella seconda, decimottava e trentunesima sessione, ed in quest'ultima segnatamente in una forma alquanto più generale. Ma per causa dei continui dissidj con Eugenio IV, esso non ha mai ottenuto la vera approvazione del Papa; ed anche nei Concordati colla nazione Germanica quel Papa non accettò quella proposizione che limitatamente, e nella parte in che essa è compatibile colla natura del Primato. Nel quinto Concilio Lateranense fu perfino pubblicamente combattuta (Harduin., *Acta conc.* T. IX. col. 1621), e riprovata solennemente insieme alla Sanzione pragmatica francese, nella quale era stata ricevuta: c. 1. *de concil.* in VII. (III. 7).

k) Ferraris, *Prompta biblioth. canon. v. Concilium* art. I. n. 22—26.

l) C. 3. D. XVIII. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 4. eod. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 6. eod. (*Conc. Chalc.* a. 451).

m) C. 7. D. XVIII. (*Conc. Nicæn.* II. a. 787).

n) Di ciò si lamentava, già molto tempo avanti le false Decretali, S. Bonifazio, ed ugualmente il *Conc. Paris. VI.* a. 829. c. 26.

o) C. 25. X. *de accusat.* (V, 1), c. 16. X. *de iudæis* (V, 6), Thomassin. (*Vet. et nov. eccles. discipl.* P. II. lib. III. c. 57.) mostra gli sforzi dei Papi.

ogni triennio *p*), non sono più osservate, poichè da un lato vi ha poco bisogno di nuove leggi, e dall'altro le questioni di gius che prima davan molto da fare, oggi sono trattate presso il Tribunal vescovile o metropolitano *q*). I membri da convocarsi a tali concilj sono prima di tutto i Vescovi suffraganei, ed i Prelati e gli Abati investiti di una giurisdizione quasi vescovile *r*). I Vescovi esenti debbono scegliersi uno dei metropolitani limitrofi al Concilio del quale si aggregano *s*). I convocati debbono intervenirvi o, nel caso di un legittimo impedimento, spedirvi dei Procuratori *t*), ai quali il Concilio può anche, se vuole, accordare voce deliberativa *u*). Nel caso di Sede vacante lo invito si dirige al Capitolo, ed il suo Vicario, qualora s'intervenga, ha di diritto la voce deliberativa *v*). Inoltre debbono essere invitati a parte, anche a Sede coperta, i Capitoli come tali *w*); ma i loro deputati vi hanno soltanto voce consultiva *x*). La convocazione si fa dal Metropolitano o, nel caso d'impedimento, dal Vescovo più anziano della Provincia *y*). Da questo, e non già dal Vicario Capitolare, dee farsi pure la convocazione, qualora la sede metropolitana sia vacata per morte *z*). Non è necessaria la interpellazione del Pontefice. I Decreti vengono stanziati alla

p) *Conc. Basil.* Sess. XV, *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 2. *de ref.*

q) Ond'è che Sauter, *Fundam. jur. eccles.* P. I. §. 96, gli dichiara affatto inutili al dì d'oggi. Ma questa asserzione è troppo assoluta. Veggasi in contrario Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. I. cap. 6. n. 5.

r) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 2., Ferraris, *Prompta biblioth. canon. v. Concilium* art. II. n. 11. 12. 17.

s) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 2. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 8. n. 13—15.

t) C. 10. D. XVIII. (*Conc. Carth.* V. a. 401), c. 9. eod. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 13. eod. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 14. eod. (*Conc. Tarrac.* a. 516).

u) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 12. n. 6., Ferraris, *v. Concilium* art. II. n. 18.

v) Ferraris, *v. Concilium* art. II. n. 15. 16.

w) C. 10. X. *de his quæ fiunt* (III, 10).

x) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 4. n. 1. lib. XIII. cap. 2. n. 6., Van-Espen, *Ius eccles.* Part. I. tit. 20. cap. 1. n. 14. 15. 16., Ferraris, *v. Concilium* art. II. n. 19—24.

y) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 2. *de ref.*

z) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. II. cap. 9. n. 8., Ferraris, *v. Concilium* art. II. n. 3—10.

maggiorità dei suffragi, quand'anche il Metropolitano sia di parere contrario *a*). Essi, allorchè non riguardino questioni di fede *b*), non hanno d'uopo, nè secondo l'antico *c*), nè secondo l'odierno diritto *d*), della conferma pontificia. Come però dai Concilj Provinciali potrebbero a poco a poco farsi delle innovazioni sulla disciplina stabilita dal Concilio di Trento; e poichè d'altronde fu dallo stesso Concilio caldamente raccomandata al Papa la osservanza dei Decreti Tridentini, così Sisto V incaricò la Congregazione istituita a cotesto oggetto (§. 124), di provvedere a ciò, che i decreti dei Concilj provinciali fossero sottoposti al di lei esame ed approvazione, prima di essere promulgati *e*). Non di rado ancora hanno i Metropolitani spontaneamente implorata dal Papa la conferma di essi. Ciò non ostante tali Decreti non obbligano fuori della Provincia *f*): e quantunque confermati, possono per regola essere di nuovo abrogati da un Concilio posteriore *g*). Oltre ai Concilj provinciali si tennero nell'Impero Romano dei grandi Sinodi di uno intero paese *h*). Da questi ne derivarono negli Stati Germanici i Concilj nazionali *i*), i quali

a) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 2. n. 4., Ferraris, *v. Concilium* art. II. n. 43—46.

b) Perocchè allora ciò è nella natura della cosa, e riconosciuto sino dai più antichi tempi. Le prove trovansi nel §. 19. not. *e*, ed in Coustant., *epist. Roman. Pontif. præf. n.* 21. (Galland. T. I. p. 20).

c) I passi delle false Decretali, che Graziano ha inseriti nella dist. XVII, non sono stati adunque ricevuti dalla pratica. La Glossa istessa alla Dist. XVIII lo dice.

d) Lo attestano Thomassin., *Vet. et nov. eccles. discipl.* P. II. lib. III. c. 57., Schmalzgruber, *Ius. eccles. univ. Diss. procem.* §. VIII. (ed. sec. Ingolst. 1728. T. I. p. 74), Blascus, *de collect. can. Isidor.* cap. IX. (Galland. T. II. p. 82).

e) Questa misura fu prescritta dalla *Const. Immensa Sisti V*, a. 1587, diretta alla *Congregatio Concilii Tridentini interpretum*, in conformità della quale la Congregazione istessa emanò nel 1596 una enciclica universale, la quale ha pure ricevuto esecuzione. Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 3. n. 3.

f) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 3. n. 4. 5.

g) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 5. n. 9. 10. 11.

h) Per esempio nell'Affrica, *Conc. Carth.* III. a. 397. c. 2., *Codex eccles. Afric.* c. 94. 95. Questi gran Sinodi furono spesso denominati, in contrapposto de' Concilj Provinciali, *plenaria et universalia concilia:* Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. I. cap. 1. n. 2.

i) Diffusamente ne tratta Thomassin., *Vet. et nov. discipl.* P. II. lib. III. c. 45—56, P. de Marca, *de concord.* lib. VI. cap. 16—28.

non sono per questo mai addivenuti un elemento integrante dell'ecclesiastica disciplina.

§. 160. — IV. *Sinodi Diogesani e Capitoli Provinciali.*

Fino dai tempi anchi *k*), all'oggetto di ravvivare la disciplina ecclesiastica, ed a quello specialmente di pubblicare le deliberazioni proferite dai Concilj provinciali *l*), furono dai singoli Vescovi, una o due volte all'anno, tenute delle assemblee unitamente al Clero della Diogesi *m*). Questa pratica è stata raccomandata eziandio da più moderne ordinanze *n*); ma, con gran detrimento della disciplina, è in oggi poco osservata *o*). A Sede coperta la convocazione può farsi soltanto dal Vescovo o dal suo Vicario Generale a ciò espressamente autorizzato: a Sede vacante poi dal Vicario Capitolare, o dall' Apostolico *p*). Debbonvisi invitare prima di tutto i Parrochi, quindi il Vicario Generale, ed i Canonici della Cattedrale e delle Collegiate: i semplici beneficiati ed i Cherici, solamente quando si tratti di restaurare la morale disciplina o di affari concernenti tutto il Clero in generale *q*). Questo Sinodo per altro ha un carattere meramente consultivo e non deliberativo *r*); il perchè non vi si possono ammettere Procuratori *s*). Non è necessaria la spedizione a Roma dei suoi decreti prima della loro pubblicazione *t*). Congressi più piccoli finalmente erano quelli, che gli Arcipreti di contado tenevano in principio di ogni mese coi preti del loro distretto *u*). In que-

k) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. I. cap. 2. n. 6. 7.

l) C. 17. D. XVIII. (*Conc. Tolet.* XVI. a. 693).

m) Bendict. XIV, *de synodo diœces.* lib. I. cap. 6. n. 1. 2. 3.

n) C. 25. X. *de accusat.* (V. 1), *Conc. Basil.* Sess. XV, *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 2. *de ref.*

o) Di ciò si duole assai vivamente Benedetto XIV, *de synodo diœces.* lib. I. cap. 2. cap. 6. n. 5.

p) Tutte queste questioni sono accuratamente discusse da Benedetto XIV, *de synodo diœces.* lib. II. cap. 4—12.

q) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. III. cap. 1—7.

r) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 1. 2.

s) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 3. n. 7.

t) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 3. n. 6. 7.

u) Ducange, *Glossarium v. Kalendæ.*

sti pubblicavansi i regolamenti delle Diogesi, si concertavano i mezzi per assicurarne l'osservanza, ed in seguito vi si compilavano persino degli Statuti *v*). Attualmente però sono in qualche modo succedute in lor vece le conferenze Pastorali *w*).

v) Binterim, *Denkwürdigk. der christkathol. Kirche*, (Cose memorabili della Chiesa Cattolica) Tom. I. Part. I. pag. 524.

w) Van-Espen, *Ius eccles.* P. I. tit. 6. c. 4.

CAPITOLO V.

COSTITUZIONE DELLA CHIESA DI ORIENTE.

§. 161. — *Introduzione.*

La costituzione della Chiesa greca e russa concorda per la massima parte fino all'istituzione del Patriarcato, ed è in complesso, almeno in quanto ai nomi ed alle forme, quella stessa ch' esisteva in Oriente nel nono secolo. Essa componesi di ecclesiastici secolari, e di monaci, e questi ultimi, come anche in Occidente nel medio-Evo, debbono riguardarsi come il più elevato elemento intellettuale. In conseguenza anche i Vescovi vengono eletti unicamente da questo Ceto, ed ordinariamente tra gli Archimandriti e gli Egumeni, ossia gli Abati e Priori dei monasteri. Quest'alto Clero, dal Vescovo in su, è compreso in Russia sotto il nome di *Archijereien.*

§. 162. — I. *De' Vescovi e loro Ajuti.* A) *Degli officj sacri.*

Il Vescovo è il Capo dell' amministrazione ecclesiastica di una Parrocchia o Eparchìa. Da lui, come dal centro, si dipartono gli altri officj sacri, ed egli è che conferisce, mediante la ordinazione, i poteri ai medesimi necessarj. Sotto di lui pertanto stanno come suoi rappresentanti ed ajuti, sì nella Chiesa Vescovile, come distribuiti nelle diverse chiese della Diogesi, i Preti ed i Popi, i Diaconi, gl'*Hypodiaconi*, i Lampadarj, i Salmisti o Cantori, e gli Anagnosti o Lettori. Per questi tre ultimi ha luogo la stessa ordinazione, talchè dal Lettore fino al Prete inclusive non vi sono che quattro sole ordinazioni. Oltre questi assistenti vincolati dagli ordini vi sono pure dei Tesorieri o depositarj delle chiavi, dei Custodi, dei Coristi, dei Campanai ed altre genti di Chiesa; ma questi non vengono abilitati

alle respettive funzioni mediante ordinazione di sorta. In Russia il Santo Sinodo ha con una ordinanza fissato per ogni chiesa, in ragione della sua grandezza ed importanza, il numero preciso dei diversi ministri che debbono esservi addetti.

§. 163. — B) *Coadiutori vescovili d'altro genere.*

Nella Chiesa greca avevano i Vescovi anticamente d'intorno a se un personale molto brillante e numeroso. Attualmente però esso è d'assai diminuito. Un' idea di quali cariche avessero ivi luogo sarà data più sotto parlando della costituzione della gran Chiesa di Costantinopoli. In Russia il Vescovo ha nella sua Chiesa un Protopopo o *Protoierei* ed un Proto-Diacono, i quali disbrigano in complesso gli affari, che anticamente disbrigavano l'Arciprete e l'Arcidiacono. Anche nelle Chiese di campagna vi sono dei Protopopi per sorveglianza sui Popi ordinarj del loro distretto. Allo esercizio della giurisdizione però serve il concistoro Vescovile, il quale componesi di tre membri, che sono o Archimandriti, o Egumeni, o Protopopi. A questo sono sottoposti eziandio dei Tribunali inferiori, denominati *Cantoirs*, ne'quali d'ordinario seggono due membri e loro cancellieri. Ciascun Vescovo ha pure il numero che gli occorre di ufficiali di Cancelleria. — Nel regno Ellenico ogni Diogesi ha un Protosynkellos qual consigliere vescovile, ed un Arcidiacono, qual primo segretario del Vescovado.

§. 164. — II. *Degli Arcivescovi, Metropolitani ed Esarchi.*

Gli Arcivescovi della Chiesa greca non erano affatto uguali ai Metropolitani, ma solamente Vescovi di città più ragguardevoli. Essi non avevano pertanto alcun vescovo sotto di sè. Ma oggi che la maggior parte dei Metropolitani hanno perduto i Vescovi loro soggetti, ambedue queste dignità sono addivenute una cosa quasi del tutto identica. La carica di Esarca poi è abolita fin dal secolo decimo, e non è oggi che un semplice titolo. La differenza

tra Metropolitani, Arcivescovi e Vescovi esisteva prima ugualmente nella Chiesa Russa. Ma dopo Pietro I essa è stata nella sostanza totalmente soppressa, e quelle dignità non si distinguono più tra di loro, che per la precedenza, il titolo ed il vestiario. In ogni rimanente ellono sono ugualmente soggette al santo Sinodo. Per tal modo il rapporto dei Metropolitani coi Vescovi ha nell'Oriente preso la stessa forma come nell'Occidente.

§. 165. — III. *De' Patriarchi e loro Corte.*

I Capi della Chiesa greca sono i quattro Patriarchi, trai quali il più distinto è quello di Costantinopoli. Questi ebbe poco a poco formata intorno di sè una corte assai brillante *x*). Le prime dignità (*ὀφφικία, ἀρχόντικα, ἀξιώματα*) erano *ὁ μέγας οἰκονόμος* (il grand'Economo), che amministrava le rendite della Chiesa e poteva associarsi dei sottoufficiali; *ὁ μέγας σακελλάριος* (il gran Sacellario), che aveva la sorveglianza dei Conventi di uomini del Patriarcato e più specialmente quelli della città; *ὁ μέγας σκευοφύλαξ* (il gran Guardaroba), destinato alla sorveglianza degli arredi sacri con giurisdizione in tutto ciò che ad essi si riferiva; *ὁ μέγας Χαρτοφύλαξ* (il gran Cancelliere), che faceva le veci dell'Arcidiacono, ed aveva perciò una amministrazione assai estesa; *ὁ Σακελλίου*, che aveva la vigilanza sulle Chiese della città e sui monasteri delle donne. Questi cinque dignitarj si chiamavano riuniti Exokatacolen. Sotto il Patriarca Xifilino, nel XII secolo, fu loro aggiunto anche il *πρωτέκδικος*, o gran Difensore, il quale era presidente di un Tribunale ed aveva sotto di se dodici assessori *y*). Gli Exokatacoli, anche quando erano solamente diaconi, ebbero a poco a poco ottenuta la preminenza su i Vescovi, ed in questo aspetto possono esser paragonati ai Cardinali Diaconi. Altre dignità di ordine

x) Georgius Codinus Curopalata, *de officiis magnæ ecclesiæ et aulæ Constantinop. cur. Goar.* Paris. 1648. Venet. 1729. fol., Leo Allatius, *de perpet. consens. orient. et occident. eccles.* lib. III. cap. 8. no. 6.

y) Simeon Thessalon., *de sacris ordinat. c.* 13., Pelliccia, *de christianæ reipublicæ politia* lib. I. sect. II. cap. 5.

superiore erano pure ὁ πρωτοσύγκελλος, il primo dei Sincelli, i quali aveano quì un'importanza molto maggiore che in Occidente; inoltre ὁ πρωτονοτάριος (Protonotario), il gerente della Chiesa; ὁ καστρήνσιος, l'inspettore degli abiti; ὁ ρεφερενδάριος, (Referendario), che serviva alle legazioni; ὁ λογοθέτης, il custode dei sigilli; ὁ ὑπομνηματόγραφος, che teneva i protocolli; ὁ ὑπομιμνήσκον, che riceveva i memoriali pel tribunale ecclesiastico; ὁ διδάσκαλος, lo Scolastico di Occidente. Oltre a queste vi erano pure diverse altre cariche concernenti unicamente il culto, come il Protopapas e simili. Tutti questi officiali erano distribuiti nel coro destro e sinistro a diversi ordini. Sotto il dominio dei Turchi però coteste istituzioni sono andate molto in decadimento, ed ora non ne rimangono che i titoli. Attualmente la corte del Patriarca consiste in un Sinodo di otto Vescovi, alle sedute del quale possono prender parte anche due dei Metropolitani limitrofi. Per l'amministrazione dei beni appartenenti alla Chiesa Patriarcale è istituito un comitato speciale, che si compone di quattro di quei Vescovi, di quattro dei Principi più ragguardevoli e di quattro cittadini.

166. — IV. *Della supremazia ecclesiastica in Russia e nel Regno Ellenico.*

Il Capo supremo della Chiesa Russa, dacchè i Granduchi si furono resi indipendenti dal Patriarca di Costantinopoli, fu il Patriarca di Mosca. Era questi, e per la sua dignità e per la opinione del popolo, costituito in grandissima considerazione: egli aveva il seggio accanto al Granduca, una pingue rendita ed una corte numerosa: negli affari più rilevanti di Stato veniva consultato, e senza di lui non si concludeva nè guerra, nè pace. Ma Pietro I trasferì nel santo Sinodo il governo supremo della Chiesa Russa. Cotesto Sinodo componevasi da principio di dodici membri; in seguito però questo numero fu ora aumentato, ora diminuito. Essi vengono nominati dall'Imperatore tra i Vescovi, gli Archimandriti, gli Egumeni ed i Protopopi. Ad essi è aggregato pure un membro secolare qual Procu-

ratore supremo della Corona. Il Sinodo ha la sua residenza a Pietroburgo; ciò non ostante anche a Mosca esiste un Collegio dipendente da esso. — Il santo Sinodo nel Regno Ellenico è organizzato sullo stesso piede. Componesi di cinque membri nominati dal Governo, tre dei quali almeno debbono esser Vescovi: gli altri due possono essere anche Preti o Jeromonachi; inoltre di un Procuratore di Stato e di un Segretario.

CAPITOLO VI.

COSTITUZIONE ECCLESIASTICA DEI PAESI PROTESTANTI.

§. 167. — I. *Costituzione in Germania.* A) *Ministri della divina parola z).*

Il ministero della divina parola è affidato esclusivamente all'ufficio Parrocchiale. Son pure a vero dire nominati qua e là anche dei Vescovi, ma ciò non sono che meri titoli. In quanto ai diritti e doveri del Parroco, ed alla nozione di Parrocchia, il gius ecclesiastico Protestante è concorde con quello dei Cattolici. Le Comunità più vaste sono talvolta servite da più ecclesiastici, i quali si distinguono, ora coi titoli di Diacono, Arcidiacono e Pastore, ora con quello di Parroco e sopra-Parroco. Differiscono da questi ecclesiastici aggiunti i Coadiutori ed i Sostituti, i primi dei quali corrispondono ai Cappellani, ed i secondi ai Vicarj della Chiesa Cattolica. Talora i parrochi di una città formano un collegio particolare chiamato Ministerium, dove si discutono gli affari concernenti la cura d'anime. Al Parroco va spesso aggiunto, quasi la eletta della Comunità, il Consiglio Ecclesiastico o Presbiterio, in cui si è creduto di ristabilire il rapporto dell'antico *Presbyterium* col Vescovo. Ma la sua attività nella più parte dei luoghi si è ristretta unicamente all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

§. 168. — B) *Organi del Governo esteriore della Chiesa a).*

Il governo ecclesiastico, per la tendenza che i rapporti hanno preso in occasione dello scisma, è passato da per tutto nelle mani

z) Eichhorn, *Diritto ecclesiastico* I. 698. 699. 751—67.
a) Eichhorn, *Diritto ecclesiastico* I. 711—51.

dei Principi secolari. Questi però non lo esercitano direttamente da se, ma sonosi a tale oggetto istituiti dei Collegi permanenti, sotto il nome di Concistori, i membri dei quali vengono scelti fra i teologi ed altri uomini dotti in queste materie; di guisa che, sotto la forma d'impiegati regj, nella sostanza ha ivi luogo una cooperazione per parte degli organi della Chiesa. In origine siffatti Concistori erano ad un tempo autorità amministrative e Tribunali ecclesiastici, specialmente in cause di matrimonio. In seguito però fu ad essi tolta in diversi paesi, segnatamente in Prussia, la Giurisdizione, e trasferita negli ordinarj Tribunali civili. Sotto i Concistori stanno i Soprintendenti, gl'Ispettori, i Metropolitani, i Decani, i Preposti od Efori. Questi però non hanno alcuna giurisdizione, ma solamente un diritto di sorveglianza su i Parrocchi della loro Ispezione, ed in conseguenza possono paragonarsi ai Decani rurali della Chiesa Cattolica. Oltre agli affari deferiti ordinariamente ai Concistori, altri ve ne hanno pure, che il Sovrano si è riservato per se, e dei quali si fa render conto dal Concistoro supremo, o dal competente Ministero di Stato. Entra in questo numero segnatamente la legislazione. Anche nella costituzione concistoriale però hanno luogo Sinodi di circondario e provinciali, per cui le comunità ed il ceto insegnante cooperano al mantenimento della disciplina ecclesiastica *b*). Del rimanente poi il governo della Chiesa per mezzo di Concistori è ammissibile anche sotto un Sovrano cattolico, o sotto un Sovrano riformato per gli aderenti alla Confessione di Augusta, o viceversa: solamente che almeno i membri ecclesiastici debbono essere addetti alla confessione, che son chiamati a dirigere. Qualche volta però i Riformati soggetti ad un Sovrano di diversa confessione hanno ottenuto una costituzione presbiteriale simile a quelle di Francia e dei Paesi Bassi *c*).

b) Per esempio in Vestfalia e nella provincia del Reno, secondo il regolamento ecclesiastico dei 5 marzo 1835.

c) Eichhorn, *Diritto ecclesiastico* I. 766—801. Richter, *Diritto ecclesiastico* §. 31.

§. 169. — II. *Costituzione ecclesiastica in Danimarca, nella Norvegia e nell' Islanda d).*

La costituzione ecclesiastica del Regno di Danimarca è a dir vero, di nome almeno, basata tuttavia sopra i Vescovi; ma questi non hanno più alcuna giurisdizione, sì bene un mero diritto di sorveglianza: per la qual cosa essi possono paragonarsi ai Soprintendenti generali. Il Re è il supremo Vescovo, Legislatore e Giudice, e tutti i Vescovi sono a lui immediatamente soggetti. Per lo esercizio di questi diritti regj Cristiano VI (1737) aveva istituito a Kopenhagen un apposito Collegio incaricato della ispezione generale della Chiesa; ma sino dal 1791 è stato soppresso, e le sue ingerenze sono state devolute, parte alla Regia Cancelleria e parte al Collegio delle missioni. Fra i Vescovi quello di Kopenhagen ha un grado superiore agli altri. Ma quello di Selandia è il vero Vescovo metropolitano, che ordina gli altri ed unge il Re. Ad ogni Vescovo è aggiunto, qual Commissario del Re, un Balì capitolare il quale disbriga tutti gli affari esterni del Capitolo. Nei Capitoli vi hanno inoltre dei Proposti, uno per comunello, ai quali compete la sorveglianza sui loro respettivi distretti ed anche una certa giurisdizione negli affari ecclesiastici. Essi vengono eletti dai Pastori del circondario e dal loro seno, e sono confermati dal Vescovo. I Proposti d'ogni Capitolo si riuniscono annualmente in un Sinodo, che è presieduto dal Balì capitolare e dal Vescovo, ed al loro ritorno comunicano ai loro Pastori ciò che è stato deliberato. È permesso ai Pastori, quando l'età o l'infermità o la vastità della Parrocchia lo rendano necessario, tener per ajuto un Diacono od un Cappellano, ma debbono mantenerlo a loro spese. Finalmente in ciascuna Comunità si elegge un certo numero di ausiliarj destinati ad ajutare il Pastore specialmente nello esercizio della disciplina ecclesiastica. Anche in Norvegia ed in Islanda è stata introdotta una costituzione ecclesiastica uguale a questa.

d) Fr. Münter, *Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des Nordens*. (Magazzino pella Storia ecclesiastica e Diritto ecclesiastico del Settentrione), T. I. pag. 123—51.

§. 170. — III. *Costituzione ecclesiastica della Svezia e).*

Il Capo della Chiesa Svedese è il Re, il quale, secondo la espressione del Regolamento ecclesiastico, è a tale oggetto benedetto da Dio. I diritti inerenti a questo titolo sono esercitati dalla così detta Spedizione ecclesiastica, la quale forma una sezione della regia Cancelleria istituita nel 1809. Dopo il Re vengono i Vescovi, tra i quali ha la preminenza l'Arcivescovo di Upsala. In questo paese lo Episcopato si è mantenuto nei suoi diritti antichi, anche per ciò che riguarda la esterna amministrazione e giurisdizione. Ciascun Vescovo ha nella sua Chiesa un Capitolo cattedrale o Concistoro ecclesiastico al lato, dove ei presiede, e col quale dirige in comune certi determinati affari. Sono membri del medesimo il Proposto o Pastore della Chiesa Cattedrale, e in Upsala e Lunda i Professori ordinarj di Teologia; negli altri vescovadi poi i Lettori, ossia i Maestri ordinarj del Liceo, dei quali quattro almeno debbono essere ordinati. La carica di Decano si muta in giro tra i Lettori. Talvolta la carica e le rendite di Proposto della Cattedrale sono annesse al Vescovo. Un Vescovado dividesi in Contratti, i superiori dei quali appellansi Proposti, ed esercitano un diritto di sorveglianza. La maggior parte dei Proposti delle Cattedrali sono in pari tempo proposti di un Contratto. I Contratti finalmente dividonsi in Pastorati, ai quali presiede un Parroco (*Kyrkoherde*). Essi contengono ordinariamente più Parrocchie, e quasi sempre altrettante Chiese. La comunità dove risiede il pastore si chiama Comunità madre, le altre annesse o filiali. Non di rado però i Pastorati sono, quasi Prebende, uniti ad una dignità ecclesiastica o ad una cattedra, o per sempre o per la persona dello attuale titolare, ad oggetto di aumentarne la rendita, ed allora essi sono amministrati da un Vice-Pastore o Aggiunto, ma con assegnamenti minori. Oltre ai Pastori vi sono ancora in quasi tutte le parrocchie di città e di campagna, dei

e) Münter, *Magazin etc.* T. I. pag. 331—47.

Comministri o Cappellani, quali Coadiutori dotati regolarmente. Quando la grande estensione della parrocchia o la età o la malattia rendono necessaria l'opera di altro ecclesiastico, possono allora i Pastori, coll'autorizzazione del Concistoro, tenere a proprie spese un aggiunto, come coadiutore straordinario. L'esercizio della disciplina ecclesiastica in ogni parrocchia è affidato a un consiglio ecclesiastico in parte elettivo (*Kirkorād*), di cui il Pastore è Presidente, ed il quale per la inquisizione di accaduti disordini e per la esecuzione dei suoi Decreti ha i *Sexmän* ai propri ordini. Le Assemblee di tutti gli ecclesiastici d'un Vescovado sono i Sinodi Vescovili, i quali oggidì non si tengono che di rado.

§. 171. — IV. *Costituzione della Chiesa Episcopale Anglicana.*

La Costituzione della Chiesa Anglicana è esteriormente rimasta quasi la stessa, com'era al principio del XVI secolo; meno che il Re, non solo di nome, ma ancora di fatto, ha preso il posto del Papa *f*). A lui sono sottoposti in Inghilterra gli Arcivescovi di Cantorbery e di York, il primo dei quali è il più distinto, e si appella Primate o Metropolitano di tutta l'Inghilterra. Ha pure una specie di corte ecclesiastica, della quale fanno parte anche quattro Vescovi. — In Irlanda vi sono quattro Arcivescovi. Quindi seguono i Vescovi, le attribuzioni dei quali sono quelle stesse della Chiesa Cattolica. Ciascun Vescovo ha un capitolo (*chapter*), alla testa del quale è un Decano (*dean*), rivestito di una dignità munita di giurisdizione. I Vescovadi sono divisi in Arcidiaconati (*archdeaconries*) e questi in Decanati rurali (*rural-deanries*). L'Arcidiacono ha tuttavia un tribunale ecclesiastico particolare, ch'egli fa amministrare da un suo officiale. I Decanati rurali però sono parte andati in disuso, parte divenuti semplici titoli. Lo stato delle Par-

f) *Anglic. Conf.* art. XXXVII. Secondo una legge di Enrico VIII. (35. Henr. VIII. c. 3), il Re porta fra gli altri titoli quello di Difensore della fede e di Capo supremo in terra della Chiesa, sì d'Inghilterra come d'Irlanda. Il titolo di Difensore della fede era già stato conferito ad Enrico da Leone X, per aver esso, poco tempo prima, scritto contro Lutero.

rocchie (*parishes, parsonages*) *g*) per ultimo è strettamente connesso agli antichi rapporti. Anche qui, cioè, li Conventi avevano di buon'ora acquistato la metà quasi dei benefizi parrocchiali del paese per via d'incorporazione (*appropriation, impropriation*) e precisamente in due maniere. In talune Parrocchie l' appropriazione abbracciava tanto lo spirituale che il temporale, così che la cura delle anime era esercitata o direttamente dagli stessi monaci, oppure da un Vicario da essi eletto a lor grado e da loro stipendiato. In altre l'appropriazione abbracciava solo il temporale, e la cura delle anime era affidata ad un Vicario permanente costituito a vita e stipendiato regolarmente. Le leggi posteriori ordinarono che anche nel primo caso fosse assegnata dal monastero una dote stabile, ma siffatta disposizione non potè essere da per tutto osservata. Colla soppressione de' Monasteri nel XVI secolo, le Parrocchie appropriate ricaddero alla Corona; ma poco a poco furono da questa riconcedute nuovamente a delle Corporazioni ecclesiastiche o a secolari, e precisamente alle condizioni medesime, alle quali erano state possedute dai Monaci *h*). Sicchè vi sono attualmente delle Parrocchie, di cui le principali rendite son passate ad una Dignità o Corporazione ecclesiastica, oppure ad un Secolare, mentre la cura delle anime è però affidata ad un Vicario nominato a vita, e regolarmente provvisto o con beni di suolo o con tasse, per lo più colla piccola decima; e ve ne sono altre, nelle quali la Vicaria non è che un impiego di curato conferito e stipendiato dal Proprietario della parrocchia (*stipendiary curacy*). Nulladimeno neppure in queste ha più luogo una deposizione arbitraria. Allato a queste Parrocchie impropriate, altre però ve ne sono, che vengon conferite a dei Rettori ordinarj. Ma neppur questi le amministrano da per loro, e si fanno rappresentare per lo più da un curato, che stipendiano colle pingui loro rendite. Di tali curati spesso se ne mantengono anche dai Vi-

g) *Persona*, nel senso di curato di anime, trovasi usato già nelle più antiche sorgenti, c. 1, c. 1. q. 3. (Urban. II. a. 1095).

h) 31. Henr. VIII. c. 15. « Impropriations shall be held by laymen as they were held by the religious houses from which they were transferred ».

carj nominati a vita. Oltre alle parrocchie vi sono nella Chiesa Episcopale anche molte cappelle. Tra le quali si distinguono specialmente le regie Cappelle di Saint-James e di Windsor. Il Clero della Corte componesi di circa cento persone, tra le quali occupano il primo posto il Decano della Cappella Reale ed il grande Elemosiniere.

§. 172. — V. *Costituzione ecclesiastica in Ginevra, in Francia ed in Scozia.*

In Ginevra Calvino organizzò la Chiesa affatto sui principj della costituzione presbiteriana. Egli istituì un Concistoro permanente composto di ecclesiastici e di anziani, onninamente indipendente dall'autorità dello Stato, e Sinodi periodici. Ma dopo la sua morte fu al Concistoro sostituito un Collegio composto unicamente di ecclesiastici (*la vénérable compagnie*), e questo subordinato al magistrato. Anche secondo la nuova costituzione del 1814 il Consiglio ecclesiastico è sotto molti rapporti dipendente da quello di Stato. — In Francia, al contrario, fu mantenuta la costituzione presbiteriana. In ogni chiesa era un Concistoro composto di Ecclesiastici, di Anziani e di Diaconi. Ogni Concistoro inviava un ecclesiastico ed un Anziano ai Colloquj, che si tenevano due volte all'anno da certi circondarj, come pure ai sinodi che una volta all'anno adunavansi dalla provincia; e ciascun sinodo provinciale eleggeva poi dal suo seno due ecclesiastici e due anziani pel Sinodo generale, che da principio tenevasi pure ogni anno, e che dopo il 1598 si tenne soltanto ogni triennio. I Concistori erano subordinati ai Colloquj, i Colloquj ai Sinodi provinciali e questi al Sinodo generale. Ma i Sinodi generali furono proibiti da Luigi XIV fino dal 1660, e per la revoca dello Editto di Nantes (1685) rimase abrogata l'intera costituzione. Secondo la Legge del 18 germinale X, ciascuna comunità ecclesiastica dei Riformati ha un Concistoro, e cinque di queste comunità formano il distretto di un sinodo, al quale ogni comunità deputa un ecclesiastico ed un anziano. Le comunità della Confessione

Augustana hanno ugualmente ciascuna un concistoro; cinque di queste comunità concistoriali formano il distretto d'una Inspezione, alle cui assemblee ciascuna comunità invia un ecclesiastico ed un anziano, e la quale nomina dal suo seno un ecclesiastico in qualità d'ispettore permanente: finalmente vi sono due Concistori generali, ognuno dei quali componesi di un secolare qual Presidente, di due ecclesiastici come ispettori e di un deputato di ciascheduna ispezione. — In Scozia parimente dal 1592 la Costituzione presbiteriana pura è la dominante. L'infimo grado della medesima è formato dall'essemblea parrocchiale, la quale si compone degli ecclesiastici e degli anziani. Più comunità parrocchiali stanno sotto un Presbiterio comune. Vien poscia il Sinodo provinciale, e finalmente l'Assemblea generale.

§. 173. — VI. *Costituzione ecclesiastica nei Paesi Bassi.*

Nei Paesi Bassi fu parimente adottata la costituzione Presbiteriana pura, e come in Francia vi furono stabilite tre specie di Assemblee; il Concistoro cioè o Consiglio ecclesiastico, l'Assemblea della Classe ed il Sinodo provinciale *i*). Fu pure stabilita la convocazione di un Sinodo nazionale ogni tre anni *k*); ma ciò non fu mai portato esattamente ad esecuzione, ed il primo sinodo nazionale propriamente detto, quello di Dordrecht (1618), fu anche l'ultimo. Secondo il Regolamento del 1816 la costituzione è la seguente. Ciascuna comunità ha il suo Consiglio Ecclesiastico, il quale componesi dei Predicanti ivi ordinati e degli Anziani eletti, ed è incaricato di sorvegliare il culto e la vita ecclesiastica della Comunità. Per la cura dei poveri sono

i) Sinodo d'Embden 1571, art. 8. 9., Statuti del Sinodo d'Embden, capit. III., Sinodo di Dordrecht 1578. art. 16. 34—43., di Middelburg 1581. art. 20. 34., dell'Aja 1586. art. 26. 43., di Dordrecht 1618. art. 29. 47. 48. 49.

k) Sinodo di Vesel 1568. art. 3., d'Embden 1571. art. 9., Statuti del Sinodo d'Embden, cap. IV., Sinodo di Dordrecht 1578. art. 45., di Middelburg 1581. art. 35., dell'Aja 1586. art. 44., di Dordrecht 1618. art. 50.

nominati dei Diaconi. Più comunità riunite formano un Circolo, dove i Predicanti al medesimo appartenenti, sotto la presidenza di un Pretore elettivo, tengono a beneplacito dei congressi per la comunicazione scambievole d'idee religiose e di osservazioni. Più circoli formano una Classe, la quale è amministrata da un comitato di Moderatori composto di un Presidente, di un Assessore, di uno scrivano, di due fino a quattro predicatori, e di un Anziano, che ogni anno si cambia. Eglino si adunano regolarmente sei volte all'anno, vegliano sulla Classe, e segnatamente sulla nomina e dimissione dei predicatori, decidono in prima istanza le controversie che insorgono tra i Consigli ecclesiastici, giudicano in seconda ed ultima istanza quelle nelle quali viene appellato ad essi dal Consiglio Ecclesiastico: esercitano inoltre una censura sui Predicatori, sugli Anziani e sui candidati della Classe. Accanto a questo Comitato permanente ha luogo pure un'assemblea di classe, destinata particolarmente alla revisione di certi conti, alla quale ciascuna comunità deputa i suoi Predicatori ed uno o più anziani. Più classi finalmente son riunite sotto un Governo provinciale, al quale vien nominato un predicatore da ciascuna classe, ed un anziano scelto da una sola classe, la quale ogni anno si muta. Questi si adunano tre volte all'anno, e sono incaricati della superiore ispezione e della esecuzione delle leggi ecclesiastiche nella loro provincia. Essi decidono pure in ultima istanza, sull'appello interposto, le cause che pendevano in Prima Istanza presso i Moderatori della classe, e possono, previa inquisizione, sentenziare contro i Predicatori, i Candidati e gli Anziani fino alla destituzione. Dei membri che compongono il governo provinciale, se ne dimette ogni anno un terzo, a turno determinato, e viene rimpiazzato da nuovi membri. Al quale rimpiazzo i moderatori di ciascheduna Classe propongono sei soggetti, che il Governo provinciale riduce a tre, trai quali in fine il Re elegge uno. In pari modo per ogni membro si nomina un Secondo, per rappresentarlo in caso d'impedimento. Il presidente però vien nominato dal Re stesso fra i Predicatori appartenenti al Governo provinciale. Presidente tra i moderatori di ciascuna Classe è il Predicatore, ch'è

membro di questa classe nel Governo provinciale, ed il suo Secondo è suo assessore nella classe. Lo Scrivano poi e gli altri moderatori, dei quali annualmente la metà si dimette, sono nominati dal Re tra sei soggetti proposti dall'assemblea annuale di ciascheduna classe, e dal governo provinciale ridotti a tre. I membri di tutti questi Collegj amministrativi votano del resto secondo il proprio loro convincimento, nè sono vincolati dal mandato della Corporazione che rappresentano. Finalmente la suprema ispezione ecclesiastica è affidata ad un Sinodo, al quale ogni Governo provinciale deputa annualmente uno dei suoi membri insieme con un Secondo che lo rappresenti in caso di bisogno. Da una provincia, la quale si muta a turno, si elegge inoltre un Anziano pel Sinodo, come si elegge pel medesimo oggetto un membro da ciascuna delle tre Facoltà Teologiche: quest'ultimo però con voce meramente consultiva. Il segretario perpetuo del Sinodo poi vien nominato dal Re. Il Sinodo si aduna una volta all'anno, ed è Corte giudiciale di Appello e Corpo Legislativo: però alle sue sedute assiste un Commissario del Governo, e le sue ordinanze debbono esser sottoposte alla sanzione del Re per mezzo del Ministero del Culto. Sicchè la Costituzione ecclesiastica dei Paesi Bassi è la presbiteriana primitiva, modificata essenzialmente dalla minima partecipazione degli Anziani e dalla predominante influenza del Potere politico.

LIBRO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CHIESA

CAPITOLO I.

AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.

§. 174. — I. *Natura di questa amministrazione.*

Il primo oggetto del governo ecclesiastico è l'amministrazione dei mistici Sacramenti istituiti da Gesù Cristo, mediante i quali, a chi li riceve degnamente, viene comunicata una grazia straordinaria. In essi pertanto Iddio agisce direttamente ed in modo soprannaturale sull'uomo; e sebbene vi sia di mezzo un Prete, che ne adempie i segni esterni, questi non determina nulla da per se stesso, nè può esser riguardato altrimenti che come un semplice istrumento. Indi avviene, che ove l'atto sacramentale sia debitamente consumato in tutte le sue parti, le qualità personali ed i meriti del Ministro non hanno importanza alcuna *l*), ed il sacramento è in se e per se stesso valido *m*). La Chiesa orientale è basata su gli stessi

l) La stessa economia della Chiesa conduce a questi principj. Imperocchè da una parte i Sacramenti debbono emanare da un centro esterno determinato, perchè altrimenti il culto consisterebbe unicamente in atti interni dell'anima, e perciò ogni Comunione esteriore sarebbe inutile. Dall'altra poi la efficacia di quegli atti sacramentali deve pure essere indipendente dalle qualità personali del prete, perchè altrimenti anche il fedele meglio preparato non potrebbe mai esser sicuro di aver realmente ricevuto un sacramento.

m) C. 78. 87. 98. c. I. q. 1. (Augustin. c. a. 400), c. 30. 32. 33. 35. 47. eod. (Idem c. a. 412). Sopra di ciò è fondata la validità del Battesimo amministrato dagli Eretici, c. 35. 46. 48. eod. (Augustin. c. a. 412), la validità della ordinazione fatta da Vescovi scismatici o eretici, c. 6. D. XIX. (Anastas. II.

principj. Ma i Protestanti ancora gli riconoscono assai nettamente, stando alle loro Confessioni di fede *n*), e la loro pratica applicazione rifulge soprattutto nella costituzione della Chiesa Anglicana *o*).

§. 175. — II. *Diversi gradi nell' amministrazione dei Sacramenti.*

L'amministrazione dei Sacramenti è stata depositata nello Episcopato, e da esso distribuita per modo, che certe funzioni sono riserbate esclusivamente a lui e certe altre possono esercitarsi ancora dai Preti. I confini di tale distinzione però hanno cambiato a seconda della disciplina dei tempi. Giusta l'attuale costituzione della Chiesa occidentale, le sacre funzioni possono distinguersi in tre classi. La prima comprende quelle, che in origine erano del tutto inibite ai preti *p*), od al più solamente permesse loro dietro speciale autorizzazione del Vescovo *q*), e che attualmente sono rimesse una volta per sempre al Parroco o possono celebrarsi anche da qualsiasi prete come tale. La seconda classe comprende quelle, che veramente sono riserbate al Vescovo, alle quali però spesso vengono delegati dei preti; come sarebbero la benedizione dei Cimiterj, il porre la prima pietra di una nuova chiesa. La terza classe finalmente comprende le funzioni che vengono esercitate unicamente dai Vescovi. Entrano in questo numero l'ordinazione dei Cherici, la consacrazione dei Vescovi, l'amministrazione della Cresima, la unzione dei Re, la benedizione degli Abati e delle Abbadesse, la consacrazione del Crisma e quella delle Chiese e degli Altari *r*). Nella Chiesa

a. 497). Nulladimeno anche la Chiesa ha talvolta risguardato come nulle tali ordinazioni, e su cotesta questione molto dipende dalle circostanze. Una profonda dissertazione su questo tema si trova in Cabassutii, *Notitia conciliorum* cap. LXXX.

n) Le prove si hanno al §. 34. not. *f*.

o) Il Prete Cattolico, il quale passa alla Chiesa Anglicana, non è ordinato di nuovo, poichè esso lo fu già da un Vescovo, benchè, secondo loro, Eterodosso.

p) C. 1. c. XXVI. q 6. (*Conc. Charth.* II. a. 390), c. 2. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397).

q) Ved. §. 16. not. *w*, §. 139. not. *b*.

r) C. 1. §. 9. D. XXV. (Isid. a. 633), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 4. *de ordine*.

d'Oriente sussiste in complesso la stessa distinzione: solamente l'amministrazione della Cresima è ivi, fino dai tempi antichi, affidata ai preti. Anche nei paesi Protestanti, dove tutt'ora sono dei Vescovi, è riserbato a questi esclusivamente il diritto di ordinare, ed in Inghilterra quello eziandio di cresimare.

CAPITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DELL' INSEGNAMENTO.

§. 176. — I. *Della conservazione del Dogma.*

La rivelazione abbisogna prima di tutto di un organo che la custodisca, e ne renda testimonianza con infallibile certezza. Quest'organo è lo Episcopato, a cui Cristo dette ad annunziare la sua dottrina, ed a questo oggetto promise l'assistenza dello Spirito Santo sino alla fine dei secoli *s*). Vera dottrina di Cristo è pertanto ciò, che la universalità del Ministero insegnante riconosce ed attesta come tale *t*). Il Ministero insegnante è, nello stato ordinario, localmente diffuso e spartito; pur nonostante, quando le circostanze il richiedono, può esser riunito localmente in un Concilio. E questo avviene ordinariamente allorchè sono insorte delle controversie sul Dogma, per sopire le quali è mestieri di una espressa decisione del Ministero insegnante. Il concilio non crea in tal caso nissuna verità di fede, ma la Chiesa adunata esprime solamente ciò, che la Chiesa dispersa ha custodito come tradizione *u*), e tutto al più presenta questa sua

s) Veggasi in proposito il §. 17.

t) Vincent. Lerin, *commonit.* a. 434. c. 2. « In ipsa enim ecclesia catholica magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc enim est vere proprieque Catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quæ omnia fere universaliter comprehendit. Sed hoc ita demum fiet, si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem. Sequemur autem universitatem hoc modo, si hanc unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur ecclesia. Antiquitatem vero ita, si ab his sensibus nullatenus recedamus, quos sanctos maiores ac patres nostros celebrasse manifestum est. Consensionem quoque itidem, si in ipsa vetustate omnium vel certe pene omnium sacerdotum pariter et magistrorum definitiones sententiasque sectemur ».

u) Vincent. Lerin, *commonit.* a. 434. c. 23. « Hoc inquam semper, neque quicquam præterea, hæreticorum novitatibus excitata conciliorum suorum decretis catholica perfecit ecclesia, nisi quod prius a maioribus sola traditione susceperat, hoc deinde posteris etiam per scripturæ chirographum consignaret ».

credenza, ferma tenendone la sostanza, in una formula più precisa e corrispondente più esattamente ai bisogni intellettuali del tempo *v*). Se le opinioni sono divise, allora l'adesione della Sede Romana è quella che decide, poichè il vero ed infallibile Ministero insegnante è là soltanto dove esiste la unità *w*). Tali decisioni dogmatiche, siccome quelle che nulla statuiscono di nuovo, ma dichiarano solamente la tradizione ricevuta, sono obbligatorie per la coscienza colla stessa forza e per gli stessi motivi, che obbligano in generale alla rivelazione ed alla Chiesa di Cristo quale organo della medesima. Quindi la loro forza obbligatoria non dipende nè da una formale pubblicazione *x*), nè dall'esser ricevute dal Governo dello Stato *y*).

v) Vincent. Lerin, *commonit.* a. 434. c. 23. « Fas est ut prisca illa cælestis philosophiæ dogmata processu temporis excurentur, limentur, poliantur: sed nefas est ut commutentur, nefas ut detruncentur, ut mutilentur. Accipiant licet evidentiam, lucem, distinctionem; sed retineant necesse est plenitudinem, integritatem, proprietatem. Nam si semel admissa fuerit hæc impia fraudis licentia, horreo dicere, quantum excindendæ atque abolendæ religionis periculum consequatur. Abdicata etenim qualibet parte catholici dogmatis, alia quoque atque item alia ac deinceps alia et alia, iam quasi ex more et licito, abdicabuntur. — Christi vero ecclesia, sedula et cauta depositorum apud se dogmatum custos, nihil in his unquam permutat, nihil minuit, nihil addit, — sed omni industria hoc unum studet, ut vetera diligenter sapienterque tractando custodiat ».

w) Ved. §. 17. not. *o*.

x) Van-Espen, *de promulgatione legum ecclesiast.* P. V. cap. 2. §. 1. « Indubitatum est ecclesiam Catholicam eandem semper et ubique fidem ex traditione Apostolica sive scripto sive sine scripto conservasse, nec circa articulos fidei quidquam novi post tempora Apostolorum accidisse. Ulterius certum est, nequaquam necessarium esse ad hoc, ut quis fide divinâ dogma aliquod revelatum credere debeat, dogma illud aliqua positivâ lege fuisse ipsi propositum aut intimatum; sed sufficere ut quacunque ratione ipsi constet, articulum illum sive scripto sive non scripto a Deo esse revelatum et ab ecclesia declaratum et definitum. Itaque nequaquam dependet a publicatione vel executione decreti seu bullæ dogmaticæ, ut quis dogmati assensum fidei præbere teneatur; eo quod prævenienda omnem publicationem et executionem teneatur quis fide divinâ credere dogma, quod ipsi sufficienter constat ex divinâ revelatione esse traditum. Quapropter Placitum regium nequaquam spectat ipsum fidei assensum præstandum dogmati, de quo fidelibus sufficienter constat esse divinitus revelatum; sed duntaxat externum illud, quod consistit in ipsa dogmatis externa propositione, publicatione et executione ».

y) P. de Marca, *de concordia etc.* lib. II. cap. 10. §. 9. « Confirmatis (a principe sæculari) de fide decretis contumacia quidem refragantium legibus plectitur, ac si in leges imperatorias peccatum fuisset. Sed non indigent ea decreta imperio principis ut Christianos adstringant, cum iure divino nitantur, quod cæteris omnibus præcellit ».

Anche la Chiesa d'Oriente riconosce, a dir vero, in se stessa un Ministero insegnante vivo ed infallibile per l'assistenza del S. Spirito *z*); nella specialità dei casi però ella sta ferma agli antichi Padri ed ai primi sette Concilj ecumenici. Talchè, per quanto sembra, non ha da cotesto tempo in quà gran fede nella propria infallibilità, ed è, conviene pur dirlo, caduta sotto il dispotismo della lettera. Presso i Protestanti finalmente, i quali pretendono attingere la dottrina soltanto dalle sante Scritture *a*), il mantenimento del dogma dipende dalla retta interpretazione di quelle. Ma come questa interpretazione è abbandonata unicamente alla scienza, così la certezza del dogma istesso riposa unicamente sull'umana intelligenza.

§. 177. — II. *Della propagazione della Dottrina.*

Tre modi vi hanno di propagar la dottrina. I. La predicazione. Siccome questa costituisce una delle più importanti funzioni del Ministero insegnante e della cura delle anime, così anticamente nessuno poteva predicare senza il permesso speciale del Vescovo. In seguito, a vero dire, cotesta funzione è stata annessa regolarmente allo ufficio parrocchiale ed agli altri Benefizi curati; ma anche al presente gli altri preti hanno bisogno di un permesso speciale del Vescovo *b*). Con questo poi anche i Diaconi possono predicare *c*): non lo possono, per regola, i Laici, poichè la cattedra cristiana richiede non solamente scienza, sì bene ancora pratica nella vita spirituale *d*). Del resto le leggi ecclesiastiche hanno caldamente raccomandato ai Vescovi, conformemente alla sentenza degli Apostoli *e*), di esercitare anche in persona questo nobilissimo ministero, o, nel caso di legittimo impedimento, di farsi almeno supplire da abili

z) Le prove sono al §. 27. not. *l*.

a) Ved. in proposito il §. 35. not. *z*. *a*.

b) Van-Espen, *Ius eccles.* P. I. tit. 16. cap. 11. n. 1—9. 23.

c) Devoti, *Inst. canon.* lib. I. tit. 2. §. 26.

d) C. 29. D. XXIII. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 19. c. XVI. q. 1. (Leo I. a. 453), c. 12. 14. X. *de hæret.* (V. 7), c. 2. eod. in VI. (V. 2).

e) Act. VI. 2. 3. 4., I. Cor. 1. 18., II. Tim. 4. 2.

rappresentanti *f*). Nella Chiesa orientale ugualmente ciascun prete ha bisogno per predicare d'uno speciale permesso del Vescovo *g*). I Protestanti hanno dichiarato la predicazione come parte principale del servizio divino *h*); pure gli statuti ecclesiastici ne fissano sovente la durata. In Svezia la Comunità viene dopo la predica esaminata sul contenuto di essa. Del resto presso i Protestanti, ad eccezione dell'Inghilterra, anche i non ordinati sono ammessi alla predicazione. II. Il Catechismo. Nei tempi antichissimi la istruzione catechistica nelle verità cristiane precedeva ordinariamente il Battesimo, ed era distribuita per varie classi, e dispensata parte pubblicamente dal Vescovo e da altri ecclesiastici a ciò da lui delegati, parte privatamente da altre persone, che ne erano incaricate, ed ancora dai laici; e per le femmine inclusive da pie donne. Attualmente poi il Battesimo precede l'istruzione, la quale si amministra, parte dal Parroco a certi determinati tempi nella Chiesa *i*), in parte dagl'istruttori in religione addetti alle scuole. La scelta di cotesti maestri, siccome quelli che debbono esercitare una parte dell'ecclesiastico insegnamento, compete esclusivamente al Vescovo. Nella Chiesa d'Oriente l'istruzione catechistica è affidata in parte ai Preti del luogo, in parte ai Monaci. Presso i Protestanti essa costituisce una parte del ministero parrocchiale; la nomina dei maestri in religione nelle scuole si fa in Germania dai Concistori. III. Le Missioni alla conversione degl'infedeli. L'Istituto più solido a quest'oggetto, è il Collegio fondato a Roma per la propagazion della fede, dove giovani missionarj sono istruiti nelle lingue e nelle cognizioni necessarie, ed al quale sono addette delle stamperie per gl'Idiomi più diversi. Quest' istituto importantissimo e dispendioso, merita la più energica protezione di tutto il mondo cattolico. La sua direzione è affidata ad una Congregazione di Cardinali, alla quale son sottoposti anche i Vicarj Apostolici delegati

f) C. 6. D. LXXXVIII. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 15. X. *de off. iud. ord.* (I. 31), *Conc. Trid.* Sess. V. cap. 2. Sess. XXIV. cap. 4. *de ref.*

g) *Synod. Hierosol.* a. 1672. cap X. (Harduin. T. XI. col. 243).

h) *Helvet. Conf.* I. Cap. 23., *Helvet.* II. Art. 23.

i) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 4. *de ref.*

nei diversi paesi ove trovansi le missioni. Al mantenimento di cotesto Collegio provvedesi con diverse rendite del Papa, e segnatamente con una parte dei danari, che si ritirano per le dispense. Negli ultimi tempi anche la Francia ha fatto molto per le Missioni. Nella Chiesa Russa e tra i Protestanti trovansi pure degl'istituti per le missioni.

§. 178. — III. *Dello allontanamento delle false dottrine.*

I mezzi, che la Chiesa adopera per tener lontane le false dottrine, sono i seguenti: I. La redazione di Simboli di fede dove sono sommariamente raccolte le proposizioni fondamentali della dottrina Cristiana, e quelle segnatamente che sono state soggetto di controversia. Nella Chiesa Cattolica si hanno otto di questi simboli: l'Apostolico, il Niceno, il Costantinopolitano, l'Atanasiano, il Lateranense del 1215 *k*), quello del Concilio di Vienna *l*), il decreto di Eugenio IV per gli Armeni e quello di Pio IV *m*). La Chiesa d' Oriente servesi del Simbolo Niceno originale, e dello Atanasiano. Il simbolo Apostolico, il Niceno e l'Atanasiano sono stati riconosciuti eziandio nelle Confessioni di fede dei Protestanti. Presso i Luterani hanno inoltre acquistata autorità di Simbolo la Confessione di Augusta, l'Apologia di essa, gli articoli di Schmalcaldia, i due Catechismi di Lutero, ed in varj paesi anche la formula di concordia *n*). Presso i Riformati la cosa non è sì ben definita *o*). II. La composizione di Catechismi per l'istruzione religiosa. Gode di una speciale autorità nella Chiesa cattolica il Catechismo Romano pubblicato da Pio V nel 1566. Il fissare dei Catechismi diogesani è affare dei Vescovi. III. La pubblica ripro-

k) C. 1. X. *de summa trinit.* (I, 1).

l) Clem. un. *de summa trinit.* (I, 1).

m) Const. Iniunctum nobis Pii IV. a. 1564. (c. 4. *de summa trinit.* in VII. (I. 1).

n) Cotesti scritti sono stati quindi stampati insieme anche sotto il titolo di Concordia. Hase, *Libri symbolici ecclesiæ evangel. Proleg. loc. VII.*

o) Augusti, *Corpus librorum symbolicorum* p. 578—616.

vazione di massime erronee e contrarie alla fede della Chiesa. Questa ordinariamente si fa dalla Sede Romana, poichè, attesa l'impossibilità di adunare un concilio generale per ogni dubbio o errore che insorga, l'unità della dottrina non può sussistere senza una Autorità la quale dichiari in ultima istanza ciò che è, o no, conforme alla fede della Chiesa. E siffatta autorità è stata in ogni tempo riconosciuta nella Sede Romana, come prerogativa della essenziale sua destinazione *p*). Non può però il Papa, più di quel che lo possa un Concilio, aspettare in tali dichiarazioni dottrinali una immediata ispirazione divina, ma deve cooperarvi colla massima attività scientifica, che da esso dipende. Nell'antico tempo tali questioni veniano decise soltanto coll'assistenza del Presbiterio o d'un sinodo di Vescovi *q*). Attualmente precedono tal decisione le più accurate e coscienziose indagini nella Congregazione del Santo Uffizio ed i pareri dei Teologi i più distinti per forma, che il Papa pronunzia la sentenza appoggiato esclusivamente alla scienza della Chiesa e quale organo ad un tempo di quella scienza. Se egli debba in ciò riguardarsi come assolutamente infallibile, è una questione teoretica non ancora decisa *r*); egli è però concordato universalmente, che ad una decisione di questo genere si deve provvisoriamente obbedienza *s*), e che, coll'accettarla che fa la Chiesa, acquista piena autorità di dogma. Inoltre quello che in tali decisioni teoretiche, come nei Decreti dogmatici dei Concilj *t*), e pei motivi medesimi, importa per la coscienza dei Fedeli, è unicamente una sufficiente

p) Ved. §. 17. not. *m*. §. 19. not. *o*.

q) Lo mostra Coustant, *epist. Rom. Pontif. præf. nn.* 33. 34.

r) Bellarmin., *Controv.* T. I. *controv.* III. *de summo Pontif.* lib. IV. cap. 1—14., Klee, *Dogmatik.* T. I. pag. 244—55., Weninger, *die apostolische Vollmacht des Papstes in Glaubensentscheidungen* (l'Apostolica plenipotenza del Papa in decisioni di fede), Innsbruck 1841. 8.°

s) Zallwein, *Principia iuris eccles.* T. I. Quæst. IV. cap. 2. §. 4. « Neque ex eo, quod Pontifex non sit infallibilis, hisce decretis quasi provisionalibus, usque dum plenius controversia eliquetur, refragari licebit; sed eisdem omnino standum erit, quin sine maxima temeritate (plus dico) sine suspicione erroris et hæreseos ea respuere, contemnere liceat ».

t) Conf. §. 176. not. *x*. *y*.

morale certezza della loro esistenza *u*). Ove pertanto le nuove leggi territoriali subordinano l'ammissione dei Decreti dogmatici all'approvazione Sovrana *v*), ciò si riferisce unicamente alla pubblicazione da farsi, non alla loro forza obbligatoria per la coscienza, poichè questa è affatto indipendente dalla formale pubblicazione *w*). Del resto le decisioni dogmatiche vengono redatte con molta circospezione e le dottrine riprovate precisamente qualificate *x*). Presso i Protestanti è l'Autorità temporale quella che procede, in caso di bisogno, contro le dottrine non conformi a quelle della Chiesa. IV. La pubblica condanna dei libri pericolosi e contrarj alla religione. Qui, in quanto il Papa, come capo della Chiesa, dichiara, che le opinioni esposte nel libro sono contrarie alla fede ed alla dottrina della Chiesa, le sue decisioni rientrano precisamente sotto il punto di vista precedente *y*). Per conseguenza i fedeli, appena che ne sono venuti in

u) Zallinger, *Institt. iur. natur. et eccles.* §. 400. « Si de legibus declaratoriis sermo est, per quas nempe summus pontifex ius divinum circa dogmata aut mores e. g. condemnando theses vel libros aut ius positivum antea existens declarat et authentice interpretatur, certe sufficiens est ea promulgandi ratio (ut affigantur Romæ in acie campi Floræ et ad valvas Basilicæ apostolorum); cum ipse S. Augustinus satis esse dudum pronunciarit, damnationem erroris factam in uno loco in aliis innotescere. Ius enim authentice declaratum non novum existimatur ius, sed prius existens nunc ita propositum, ut aliter exponi nefas sit ».

v) In Prussia però non è più così. Ved. §. 47. not. *x*. *y*.

w) Questa distinzione tra il diritto di coscienza ed il diritto esteriore emerge dalla natura stessa della cosa, ed è (ciò che bisogna ben notare) la base del gius pubblico odierno, il quale dichiara espressamente, che ciò che riguarda unicamente la religione interiore (*sacra interna*), la fede e la coscienza, non può formar subietto di prescrizioni civili. Ved., per esempio, il Diritto nazionale Prussiano. Part. II. Tit. XI. §§. 1. 3.

x) Una proposizione qualificata può in conseguenza essere, « *hæretica, erronea, hæresi proxima, hæresin sapiens, suspecta de hæresi, schismatica, blasphema, impia, scandolosa, seditiosa, piarum aurium offensiva, male sonans, simplicium seductiva, temeraria, periculosa, improbabilis, damnabilis* ». La qualificazione poi o è semplicemente *specifica sive precisa*, o *cumulativa sive in globo*. Ved. in proposito Zallweim, *Principia iuris eccles.* T. I. Quæst. IV. cap. 2. §. 6.

y) I Giansenisti hanno a dir vero immaginata la distinzione, che la Chiesa può unicamente decidere, se una data opinione dommatica è erronea; la questione, al contrario, se tale opinione trovisi realmente nel libro, riguarda un fatto, relativamente al quale il giudizio della Chiesa non è irretrattabile. Ma egli è evidente e palpabile, che in questo modo, non solamente si offende la riverenza dovuta alla ecclesiastica Autorità col pretesto della precipitazione

cognizione, sono obbligati in coscienza e per dovere verso la verità ad evitare il pericolo, ed il contatto coll'errore *z*). Del resto le proibizioni dei libri vengono spesso emanate anche a nome soltanto della Congregazione del S. Ufficio o di quella dell'Indice *a*). Quest'ultima pubblica pure il catalogo dei libri proibiti dalla Chiesa *b*). V. All'oggetto di prevenire la pubblicazione di libri perniciosi, tutte le opere che trattano di cose spirituali debbono esser sottoposte, prima di stamparsi, all'esame del superiore ecclesiastico e munite del suo permesso. Fu Leone X quegli ch'emesse (1515) tale prescrizione, rinnuovata poi dal Concilio di Trento *c*). VI. La Chiesa raccomanda quelli Scrittori, che si sono peculiarmente distinti per una scienza veramente cristiana e per aver combattuto contro l'errore, e che perciò vengono denominati Padri e Dottori della Chiesa. VII. Poichè per mezzo di false traduzioni della S. Scrittura si potrebbe corrompere la dottrina; così per coloro, che non sono in grado di servirsi del testo originale, si è fatta una traduzione autentica *d*) nella così detta Volgata *e*). Lo aver cura di traduzioni

e della insufficiente cognizione di causa, ma che il procedere contro i cattivi libri diventerebbe elusorio. Perciò Fenelon, Bossuet e molti altri si sono virilmente pronunziati contro tali sotterfugi: Devoti, *Inst. can.* lib. IV. tit. 7. §. 7. not. 2. 3., Zallwein, *Princip. iur. eccles.* T. I. Quæst. IV. cap. 2. §. 5.

z) Il Breve di Gregorio XVI contro gli scritti di Lamennais in molte diogesi non è stato formalmente pubblicato. Dovrebbero per questo i Confessori, ove fossero consultati su questi scritti, dichiararne lecita la lettura?

a) Le regole su questo punto sono fissate dalla *Const.* Sollicita Benedicti. XIV. a. 1753.

b) È ciò per disposizione del *Conc. Trid.* Sess. XVIII. *de librorum delectu.* Sess. XXV, *de indice librorum, Const.* Dominici Pii IV. a. 1564.

c) *Conc. Trid.* Sess. IV. in fine.

d) *Conc. Trid.* Sess. IV. *de edit. et usu sacror. libror.* Non per questo la traduzione è posta al di sopra del testo originale, nè spacciata come non suscettibile di essere migliorata. Chè anzi Clemente VIII, nella Prefazione alla sua edizione della S. Scrittura, ha dichiarato espressamente il contrario rispetto ad amendue coteste proposizioni.

e) Fino dal tempo degli Apostoli il vecchio Testamento era letto per lo più in una traduzione greca, la quale probabilmente era quella dei 72 Interpetri, composta, come si crede, per ordine di Tolomeo Filadelfo II. (avanti G. C. 265). Vi erano pure traduzioni latine in gran numero, e divergenti. La più accreditata era quella conosciuta sotto il nome di *Versio Itala, vulgata, communis, vetus,* contenente tanto l'antico che il nuovo Testamento. Da questa e da una nuova versione, previa collazione del testo originale, a cui San Giro-

esatte e fedeli nella volgar lingua è affare dei Vescovi. Essi debbono pure, con riguardo ai paesi ed ai tempi, cercare di prevenire gli abusi che potrebbero ingenerarsi dalla lettura della Bibbia fatta senza preparazione e senza guida, specialmente nelle classi non istruite *f*). Nella Chiesa Greca e Russa vigono le medesime disposizioni riguardo alla lettura ed alle versioni della Sacra Scrittura *g*). Presso i Protestanti poi non si hanno su questo punto prescrizioni di sorta, chè anzi per mezzo delle Società bibliche si cerca di promuoverne quanto è possibile la lettura. VIII. Per assicurarsi, che gli stessi ministri del culto non diffondano dottrine contrarie alla Chiesa, si esige da essi, in occasione della loro investitura, la professione d fede *h*) ed un giuramento di religione. Queste guarentigie son prestate dai Curati al Vescovo, dai Canonici e dignitarj al Vescovo ed al Capitolo, dal Vescovo al Papa *i*). Anche il Papa fa una simile professione di fede *k*). Lo stesso praticasi nella Chiesa orientale allorchè si consacrano i Vescovi, ed anche i Protestanti prestano, quando vengono ordinati, un giuramento di religione *l*).

lamo († 420) fu per la sua dottrina esortato da Papa Damaso, è derivata quella traduzione, che sotto il nome di Volgata è in uso dal sesto secolo in poi in tutta la Chiesa occidentale.

f) Benedict. XIV, *de synodo diœcees.* lib. 6. cap. 10. Che dalla lettura delle sacre scritture siano provenuti degli abusi, anzi degli errori mostruosi, non abbisogna, mi pare, di prova speciale. Sicchè merita ben la pena, io credo, che si parli di misure preventive.

g) *Synod. Hierosol.* a. 1672. cap. XVIII. q. 1. (Harduin. T. XI. col. 255).

h) C. 2. D. XXIII. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 6. eod. (*Conc. Tolet.* XI. a. 675). La forma attuale è la professione di fede introdotta da Pio IV (1564).

i) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 1. 12. Sess. XXV. cap. 2. *de ref.*, *Const. Iniunctum nobis* Pii IV. a. 564., *Const. In sacrosancta* Pii IV. a. 1564.

k) Anticamente il Papa doveva anzi fare una triplice professione di fede. *Liber diurnus Roman. Pontif.* Cap. II. tit. 9.

l) Seguendo le false idee sulla libertà di coscienza si è spesso parlato in questi ultimi tempi contro cotesto giuramento di religione. Ma esso non lede menomamente la libertà di coscienza, perocchè nessuno è costretto ad assumere un impiego d' insegnamento contro la sua volontà e coscienza: neppure è costretto a ritenerlo, una volta assuntolo, quando ciò che deve insegnare non può più conciliarsi colle sue convinzioni e colla sua coscienza. Fino a tantochè però egli rimane nello impiego, può certamente la Chiesa esigere una guarentigia, ch' egli lo disimpegnerà allo scopo pel quale gli fu conferito. Negarle tal diritto vorrebbe dire lasciare la sua confidenza e la sua dottrina in balia al tradimento ed al capriccio di ogni Predicatore.

CAPITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLA DISCIPLINA.

§. 179. — I. *Della Legislazione.* A) *Sua teoria.*

Dalla nozione della Chiesa, considerata come associazione indipendente e distinta dallo Stato, scaturisce essenzialmente il diritto di legislazione intorno ai suoi proprj affari. Lo esercizio di questo diritto in materie d'alta e comune disciplina, compete, in mancanza di Concilj Generali, alla Sede Romana *m*). Dai tempi i più antichi fino ai più moderni hanno però i Pontefici fatto uso di questo diritto soltanto come mezzo diretto a mantenere e completare l'ordine canonico ricevuto *n*), ed è nello spirito della costituzione di usare della legislazione con cautela e sobrietà, e di emanare nuove leggi soltanto allora, quando lo esiga un bisogno fortemente sentito *o*). Perciò elleno sogliono esser precedute da mature ed accurate consultazioni, anticamente col Presbiterio o con un Sinodo *p*), oggi colle respettive Congregazioni. Sulle materie d'indole locale la legislazione compete ai Concilj provinciali ed ai Vescovi *q*). Al diritto di emanar leggi corrisponde nei sudditi il dovere di riceverle e di pubblicarle *r*). La natura della Chiesa però, quale associazione fondata sulla coscienza e sulla convinzione com'essa è, porta con se, che le sue disposizioni non siano concepite col linguaggio imperativo della legge, ma sì col tuono della esortazione e dello ammaestramento, ed esponendo i motivi che le giustificano. Compete inoltre ai Vescovi

m) Le istoriche testimonianze a sostegno di questa proposizione desunte dalli antichi tempi sono nel §. 19. not. *t*.

n) Ved. il §. 126. not. *e. f.*

o) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VI. cap. 1. n. 2.

p) Leo I. epist. XVI, c. 7. *ed Baller.* Altre testimonianze ci somministra Coustant, *epist. Roman. Pontif. præf.* n. 33.

q) Tal distinzione è assai bene sviluppata da Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. IX. e XII.

r) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. IX. cap. 1. lib. XIII. cap. 4.

il diritto di avanzare rispettose rappresentanze contro le leggi disciplinari generali che non convengono ai rapporti locali, e di proporre le necessarie modificazioni *s*). La forza obbligatoria delle leggi per i singoli fedeli presuppone la loro promulgazione *t*); sulla forma della quale nulla è legalmente stabilito *u*). Cotesta forza svanisce ogniqualvolta la legge è abolita da una nuova, o abrogata tacitamente da una legittima consuetudine *v*). Nella Chiesa Russa la legislazione appartiene all'Imperatore ed al Santo Sinodo. Le professioni di fede dei Protestanti riconoscono, a vero dire, il potere legislativo della Chiesa *w*); ma il suo esercizio, tanto in Germania, che in Danimarca ed in Svezia, è caduto nelle mani del Sovrano. Anche in Inghilterra le leggi sopra materie ecclesiastiche sono emanate esclusivamente dal Re e dai Parlamenti; e nella stessa Olanda i progetti del Sinodo generale debbono attualmente esser presentati al Re.

§. 180 — B) *Dei Privilegi e delle Dispense.*

Greg. V. 33. Sext. V. 7. Clem. V. 7. *de privilegiis.*

Ove l'applicazione d'una legge generale non è più conciliabile col bene dell'Universale o dei singoli, secondo le massime generali di giustizia debbono ammettersi delle eccezioni. Ciò si effettua o in forma di un privilegio, per cui si accorda una esenzione permanente dalla regola di gius, o in via di dispensa, come un'esenzione pel caso speciale. Dietro l'analogia della Legislazione queste eccezioni dovrebbero partire dalla stessa Autorità che ha fissata la regola *x*). Nei primi tempi della Chiesa però il diritto di dispensa fu considerato piuttosto

s) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. IX. cap. 8.

t) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 4. n. 1. 2. P. De Marca, *de concord.* lib. II. cap. 15. Un esempio contenente l'applicazione di questa massima, ce l'offre il c. 13 X. *de pœnitent.* (V, 38).

u) Sulla forma usitata nei tempi antichi ved. §. 84. not. *o.*

v) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 5.

w) *August. Conf.* Tit. VII. *de potestate ecclesiastica, Belg. Conf.* Artic. XXXII., *Gallic. Conf.* Artic. XXXII., *Angl. Conf.* Artic. XXXIV.

x) La ragione di ciò trovasi nel c. 16. X. de M. et O. (I. 33), clem. 2. *pr. de elect.* (I. 2).

come parte del Potere esecutivo, ed in conseguenza esso competeva, anche ove si trattasse di leggi generali, ai Concilj provinciali ed ai Vescovi. Ma ben presto nei casi più importanti fu interpellata la Sede Romana *y*); e per questo, poichè il mantenimento della disciplina esigeva una certa severità ed uniformità nelle dispense, il diritto di accordarle è insensibilmente passato nel Pontefice *z*). Secondo il diritto odierno adunque la facoltà di dispensare dalle leggi generali compete al Papa esclusivamente *a*): ai Vescovi solamente nei casi, pei quali ne sia stato loro espressamente conferito il diritto dalle leggi ecclesiastiche *b*). Ma dal XVII secolo in poi, per maggior comodità dei Fedeli, la facoltà di concedere certe altre dispense determinate viene dal Papa conferita ai Vescovi per mezzo di speciali autorizzazioni (*facultates*), delle quali bisogna ogni cinque anni domandar la rinnuovazione. Il Papa, poichè non ha superiore, si fa, per ciò che spetta la sua persona, dispensare dal proprio confessore. Le dispense debbono però accordarsi soltanto dietro matura ponderazione, nel concorso di un motivo legittimo e gratuitamente *c*): lo esame dei fatti è commesso al superiore ordinario *d*). Presso i Protestanti il diritto di dispensare è ugualmente annoverato in parte tra le prerogative del potere legislativo, in parte tra quelle del potere amministrativo, e limitato dalle medesime regole.

y) C. 56. C. L. (Siric. a. 385), c. 41. c. 1. q. 1. (Innocen. I. a. 414) c. 18. c. 1. q. 7. (Leo I. a. 442), c. 6. eod. (Gelas. a. 494).

z) Le prove in appoggio a questa proposizione ce le dà Thomassin., *Vet. et nov. eccles. discipl.* P. II. lib. III. c. 4—29.

a) C. 4. X. *de concess. præbend.* (III. 8), c. 15. *de tempor. ordin.* (I. 11).

b) Ce ne offre degli esempj il *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 6. *de ref.*

c) C. 16. c. 1. q. 7. (Cyrill. c. a. 432), c. 6. eod. (Gelas. a. 494), c. 17. eod. (*Conc. Meldens.* a. 845), c. 30. 38. X. *de elect.* (I. 6). c. 11. X. *de renunt.* (I. 11), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 18. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo dioecesana.* lib. XIII. cap. 5. n. 7.

d) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 5. *de ref.*

§. 181. — II. *Della Giurisdizione ecclesiastica.* A) *Sua applicazione.* 1) *Alle materie religiose.*

Greg. II. 1. Sext. II. 1. Clem. II. 1. *De iudiciis*, Greg. II. 2. Sext. II. 2. Clem. II. 2. *De foro competenti.*

L'Autorità della Chiesa racchiude virtualmente anche il diritto di decidere, conformemente alle sue proprie leggi e precetti, le questioni che insorgono nel suo seno, in quanto esse cadono sotto un punto di vista ecclesiastico, e di eseguire la sentenza pronunziata con mezzi di coazione spirituale. In questo senso la giurisdizione costituisce un elemento essenziale del Potere ecclesiastico, e come tale, non solo è stata dagl'Imperatori Cristiani *e*) riconosciuta *f*), ma si protetta eziandio con mezzi di coazione civile. Un tale stato di cose fu altresì più sviluppato per le leggi degl' Imperatori Bizantini, d'onde passò poi anche nella Chiesa Russa. Lo stesso accadde nell'Occidente, e, coerentemente al principio religioso di quell'epoca, tutti i rapporti giuridici, nei quali anche remotamente si mescolassero doveri di religione e di coscienza, furono devoluti ai Tribunali ecclesiastici *g*). In questa categoria si annoverarono segnatamente le cause matrimoniali, a cagione della santità di questo legame, in conseguenza anche le questioni concernenti la legittima filiazione, per la sua dipendenza dalla validità del matrimonio *h*); inoltre i testamenti, perocchè lo esatto adempimento di essi era riguardato come un dovere di coscienza *i*); tutte le obbligazioni guarentite da un giuramento in vista della santità di questo atto *k*), e le controversie sull'ammissione della ecclesiastica sepoltura *l*), sul gius di Patronato e le decime *m*), perchè que-

e) C. F. A. Jungk, *de origin. et progressu episcopalis iudicii in causis civil. laicor. usque ad Justinianum.* Berol. 1832. 8.°

f) C. 1. C. Th. *de relig.* (XVI. 11), *Nov.* Valentin. III. *de episc. iudic.* (Novell. lib. II. Tit. 35).

g) C. 8. X. *de arbitr.* (I. 43), X. c. 2. *de iudic.* (II. 1).

h) C. 12. X. *de excess. prælat.* (V. 31), c. 5. 7. *qui fil. sint. legit.* (IV. 17).

i) C. 3. 6. 17. X. *de testament.* (III. 26).

k) C. 3. *de for. compet.* in VI). (II. 2), c. 2. *de iureiur.* in VI. (II. 11).

l) C. 11. 12. 14. X. *de sepult.* (III. 28).

m) C. 3. X. *de iudic.* (II. 1), c. 7. X. *de præscript.* (II. 26).

ste pure posavano sopra obbligazioni verso la Chiesa *n*). Qual mezzo coattivo allo adempimento delle loro sentenze, i Tribunali ecclesiastici non avevano, a vero dire, a loro disposizione che pene spirituali; ma i Tribunali secolari erano espressamente intimati a prestar loro soccorso, ove lo reclamasse il bisogno *o*). Ambedue le giurisdizioni stavano adunque fra loro nel più stretto rapporto *p*). Dopo il XVI secolo però la giurisdizione della Chiesa, nella maggior parte dei Paesi cattolici, è stata a poco a poco ristretta di bel nuovo alle materie puramente religiose, e tra le miste le sono rimaste quasi unicamente le matrimoniali *q*). In alcuni paesi, segnatamente in Francia, i Tribunali ecclesiastici sono anzi stati affatto aboliti. Quivi pertanto i rapporti di gius ecclesiastico, o sono trattati semplicemente in via amministrativa, oppure, in quanto vi si connettano diritti privati, appartengono ai Tribunali civili. In Inghilterra, al contrario, i Tribunali vescovili sonosi mantenuti in tutti; in Russia ed in Svezia in alcuni dei loro antichi privilegi. In Danimarca si posson dire aboliti. Nella Germania protestante furon loro sostituiti i Concistori. In Prussia però la giurisdizione ecclesiastica è stata in seguito devoluta ai Tribunali

n) La estensione della giurisdizione ecclesiastica in Francia è molto ben dimostrata da un antico ed eccellente Codice del 1283. Beaumanoir, *Coutume de Beauvoisis* chap. XI. « *Bonne chose et pourfitable seroit selone Dieu et selone le siecle, que chil qui gardent la Justiche espirituel se melassent de che qui appartient à Espiritualité tant seulement, et lessassent justichier et esploitier à la laye Justiche les cas, qui appartiennent à la Temporalité, si que la la Justiche espirituel et par la Justiche temporel drois fu fez a chacun* ». Esso riporta però alla giurisdizione ecclesiastica tutte le cause intorno alla fede, al matrimonio, ai beni della Chiesa, ai testamenti, alla filiazione legittima, al diritto di asilo, alla magìa, alle contese dei Crociati, alle vedove, agli orfani ed alle decime ecclesiastiche. Lo stesso era, come lo addimostra il libro giuridico del Brachton, in Inghilterra. Anche in Germania vigeva lo stesso stato di cose; il che però si può rilevare solamente in parte dal Sachsenspiegel, e da altri Diritti nazionali antichi.

o) *Conc. Arelat.* VI. a. 813. c. 13., *Conc.* Mogunt. a. 813. c. 8., Capit. I. Ludov. a. 823. c. 6., *Conc. Pontingon.* a. 876. c. 12.

p) C. 2. *de except.* in VI. (II. 12).

q) Per disposto del *Conc. Trid.* Sess. XXIV. *can.* 11. *de matrim.* Questo punto è stato riconosciuto ancora nei nuovi Concordati della Baviera. Benedetto XIV, *de synodo diœcesana* lib. 9. cap. 9., si esprime con molta moderazione e circospezione sul restringimento della giurisdizione Episcopale.

ordinarj. Anche in Olanda i Sinodi non conoscono più delle cause matrimoniali, ed ogni rimanente è trattato piuttosto come una cosa d'amministrazione.

§. 182. — 2) *La Chiesa come Magistratura arbitramentale.*

Poichè la Chiesa dee riguardare il contendere innanzi ai Tribunali secolari per lo meno come contrario allo amor cristiano, ed anche come peccaminoso, ove si connetta alla coscienza di non aver ragione, alla mala fede, perciò sino dai tempi apostolici fu prescritto, che i Cristiani in generale non dovessero portare le loro controversie avanti il Giudice secolare, ma sopirle amicabilmente per via di transazione, dietro la sentenza del Vescovo *r*). In questo spirito Costantino accordò il diritto tanto all'attore che al reo convenuto, di portar la causa al Vescovo anche contro la volontà dell'avversario; ordinando, che la sentenza del Vescovo dovesse essere eseguita senza ulteriore appello dai Magistrati civili *s*). Gl'Imperatori successivi restrinsero, è vero, questa disposizione al caso in cui il Vescovo fosse stato da ambedue le parti spontaneamente invocato come arbitro *t*). Ma i vantaggi, che guarentiva cotesta così semplice amministrazione di giustizia e la fiducia di che in allora godevano i Vescovi, attirarono loro,

r) I. Cor. 6. 1—6., c. 7. D. XC. (*Statuta eccles. antiq.*).

s) *Constantini imper. constit. de episcopali iudicio* (in *Cod. Theodos. cum comment. Jac. Gothofredi ed. Ritter.* Tom. VI. P. I. p. 338. P. II. append. p. V). Gothofredo ha per vero dire impugnata l'autenticità di questa Costituzione, ma con ragioni preponderanti è stata dimostrata da Gustavo Hænel, *de constitutionibus quas Jacobus Sirmondus* Parisiis a. MDCXXXI. edidit dissertatio. Lipsiæ 1840. 4.°. A cotesta legge si riferisce anche il passo di Sozomen, *histor.* I. 9. « Illud est maximum reverentiæ imperatoris erga religionem argumentum, quod — illis, qui erant in iudicium vocati, dedit potestatem, si modo animum inducerent magistratus civilis rejicere, ad episcoporum iudicia provocandi; atque eorum sententiam ratam esse, et aliorum iudicium sententiis plus habere authoritatis, tanquam ab ipso imperatore prolatam statuit. Quin etiam iussit, ut magistratus res iudicatas re ipsa exequerentur, militesque eorum voluntati inservirent ».

t) C. 7. 8. *Cod. Just. de episc. audient.* (I, 4), *nov.* Valentin. III. *de episc. iudic.* (Novell lib. II. tit. 35.), c. 29. §. 4. *Cod. Just. de episc. audient.* (I, 4).

come per lo innanzi, una folla d'arbitramenti di questo genere *u*). Anche fra i Germani la dominante pietà religiosa procacciò adito continuo a quell'ammonizione della Chiesa, e molte liti furono sopite per la semplice mediazione dei Vescovi e dei Preti *v*). Tuttavolta ciò era parimente cosa spontanea, e non una obbligazione *w*). Ma a poco a poco siffatto uso è venuto meno: solamente presso i Greci la maggior parte delle contestazioni, che fra di loro insorgono, si risolvono per questa via. Ciò che pei Laici era semplice esortazione fu dichiarato un obbligo per gli Ecclesiastici, perocchè questi dovevano risplendere come modelli nelle prove dello spirito cristiano. Quindi fu loro proibito, sotto la comminazione di pene ecclesiastiche, di ricorrere ai Tribunali secolari in caso di contestazioni, che potessero insorgere fra di loro, ed ordinato ch'essi dovessero dirigersi al loro Vescovo, e questi al Sinodo *x*). Lo stesso fu prescritto nei regni Germanici *y*), ed anco dei più recenti concilj provinciali moderni hanno rinforzata cotesta massima *z*).

§. 183 — 3) *La Chiesa come Foro privilegiato de' Cherici.*

Le azioni civili contro di un ecclesiastico potevano portarsi anche innanzi al Vescovo, ed al reo convenuto era imposto, sotto la mi-

u) Augustin. († 430) Confess. VI. 3. «Secludentibus me ab eius (Ambrosii) aure atque ore catervis negotiosorum hominum, quorum infirmitatibus serviebat». — Idem, *de oper. monach.* c. 37. «Quantum attinet ad meum commodum, multo mallem per singulos dies certis horis — aliquid manibus operari, et cæteras horas habere ad legendum et orandum, — quam tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis sæcularibus vel iudicando dirimendis, vel interveniendo præcidendis».

v) C. 1. c. XV. q. 4. (*Conc. Tarrac.* a. 516).

w) Benedetto Levita ha in vero accolta quella Costituzione di Costantino come una legge del Codice Teodosiano, poi rinnuovata dall'Imperator Carlo ne' suoi *Capitul.* lib. II. c. 366. Da lui essa passò, sotto il nome dell'Imperator Teodosio, nelle collezioni di Anselmo e di Ivone. Da queste la prese Graziano c. 35. 36. 37. c. XI. q. 1., e così anche Innocenzio III si riporta ad essa nel c. 13. X. *de iudiciis* (II, 1). La pratica però non l'ha mai riconosciuta.

x) C. 46. c. XI. q. 1. (*Conc. Chalc. I.* a. 451), c. 1. 2. 6. 7. D. XC. (Statuta eccles. antiq.).

y) C. 6. c. XI. q. 1. (*Conc. Matisc. I.* a. 583), c. 42. eod. (*Conc. Tolet. III.* a. 589), c. 39. eod. (Greg. I. a. 601), Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 27.

z) *Conc. Bituric.* a. 1584. Tit. XXV. c. 10.

naccia di pene ecclesiastiche, di riconoscere questo tribunale *a*). Ma per l'attore questo non era un obbligo, almeno rispetto ai Laici; i quali potevano citare i Cherici anche davanti ai Tribunali secolari *b*). Questa disposizione però fu mutata da Giustiniano mediante una costituzione, colla quale prescrisse, che Monaci e Cherici dovessero esser citati d'innanzi al Vescovo *c*); i Vescovi poi senza eccezione, d'innanzi al loro Superiore ecclesiastico *d*). Ora tale prescrizione fu estesa ancora a Roma, e di là a tutto il resto dell'Occidente *e*). Per un certo tempo vi furono pure per simili casi dei Tribunali misti *f*). Cotesto privilegio, sostenuto dall'autorità degl'Imperatori *g*) e del gius canonico *h*), perdurò in tutti i paesi cristiani per tutto il medio-Evo e precisamente così, che, poichè apparteneva all'onore del Ceto, non si poteva ad esso rinunziare liberamente *i*). Nulladimeno esso riferivasi soltanto alle obbligazioni personali. I rapporti reali e feudali nei quali un cherico si trovasse impegnato erano di competenza del giudice secolare *k*). La pratica e le leggi dei singoli paesi fecero ancora nuove eccezioni *l*). Anche nel caso in cui l'attore fosse un ecclesiastico, tanto secondo il Gius antico *m*), quanto secondo il Gius del medio-Evo *n*), si rimase alla regola:

a) C. 43. c. XI. q. 1. (*Conc. Carth. III.* a. 397).

b) *Nov.* Valentin. III. *de episc. iudic.* (Novell. lib. II. tit. 35), c. 25. 33. C. *de episc.* (I, 5), c. 13, C. *de episc. audient.* (I, 4).

c) *Nov.* 79. *nov.* 83. *præf. nov.* 123. c. 21.

d) *Nov.* 123. c. 8. 22.

e) Cassiodor., Varior. VIII. 24., c. 15. c. XI. q. 1. (Pelag. II. a. 580), c. 38. eod. (Gregor. I. a. 603), Edict. Chlotar. II. a. 615. c. 4., Capit. Carol. M. ad leg. Langob. c. 99.

f) Capit. Carol. M. a. 794. c. 28.

g) Auth. Statuimus Frider. II. ad c. 33. *de episc.* (I, 3).

h) C. 17. X. *de iudic.* (II, 1), c. 1. 2. 9. X. *de for. comp.* (II, 2).

i) C. 12. 18. X. *de for. compet.* (II, 2).

k) C. 5. 13. X. *de iudic.* (II, 1), c. 6. 7. X. *de for. compet.* (II, 2).

l) Beaumanoir, *Cout. de Beauvois.* chap. XI. annovera fra queste le azioni resultanti da affari commerciali, nel caso che l'ecclesiastico eserciti simile professione.

m) *Conc. Agat.* a. 506. c. 32. (c. 17. 47. c. XI. q. 1.; solamente bisogna in cotesti passi, leggere invece di *clericum nullus, clericum nullum* ec.), *Conc. Epaon.* a. 511. c. 11., *Conc. Aurel.* III. a. 538. c. 32., Benedicti Levita *Capitular.* lib. II. c, 157.

n) C. 5. 10. 11. X *de for. compet.* (II, 2).

Actor sequitur forum rei ». Negli ultimi tempi però il privilegio della giurisdizione ecclesiastica negli affari puramente civili è stato ritolto al Clero quasi da per tutto.

§. 184. — 4) *La Chiesa come Foro delle persone bisognose di tutela.*

Poichè la Chiesa prese sotto la sua protezione tutti gl'interessi della umanità, i poveri, le vedove, gli orfani e le altre persone bisognose di ajuto, furono posti sotto la particolar protezione dei Vescovi *o*). Per esercitarla con maggior sicurezza furono persino nominati dei difensori appositi, i quali dovessero rappresentare tutte queste persone innanzi ai Tribunali secolari *p*). In questo spirito agirono ancora i successivi Concilj *q*) e le Diete *r*), raccomandando caldamente alla protezione dei Vescovi le vedove, gli orfani e le altre persone abbandonate. I Re convalidarono queste disposizioni intimando ai loro Conti di sostenere con ogni attività i Vescovi in tal bisogna *s*), e di spedire prima di tutto le cause delle vedove e degli orfani al pari che quelle delle Chiese *t*). Ma in fine, dopo che i Tribunali secolari inselvatichirono completamente, tutte coteste persone furono poste sotto la giurisdizione della Chiesa *u*). Per motivi simili anche i Pellegrini ed i Crociati ottennero questo privilegio. In generale i Tribunali ecclesiastici erano il

o) Ambrosius († 387) *de offic.* II. 29. « Egregie hinc vestrum enitescit ministerium, si suscepta impressio potentis, quam vel vidua vel orphana tolerare non queat, ecclesiæ subsidio cohibeatur; si ostendatis, plus apud vos mandatum domini, quam divitis valere gratiam. Meministis ipsi, quoties adversus regales impetus pro viduarum imo pro omnium depositis certamen subierimus. Commune hoc vobiscum mihi ».

p) C. 10. c. XXIII. q. 3. (*Conc. Carth.* V. a. 401).

q) *Conc. Turon.* II. a. 567. c. 27., *Conc. Matisc.* II. a. 584. c. 12., *Conc. Tolet.* IV. a. 633. c. 32.

r) *Conc. Francof.* a. 794. c. 38., *Conc. apud Caris.* a. 857. c. 2. *Capit.* Lothar. I. ad leg. Langob. 102.

s) *Conc. Magunt.* a. 813. c. 8., Capit. I. Ludov. a. 823. c. 6.

t) *Conc. Vernens.* a. 755. c. 23, Capit. II. Carol. M. a. 805. c. 2., *Capit.* Carol. M. ad leg. Langob. c. 58., Capit. I. Ludov. a. 819. c. 3.

u) C. 11. 15. X. *de for. compet.* (II. 2), c. 26. X. *de verb. signif.* (V. 40).

rifugio di coloro, i quali non potevano esporsi al duello, con cui per regola terminavano i processi nei Tribunali civili e feudali. Ma ben presto cotesta giurisdizione fu di nuovo ritolta ai Vescovi. Pure la idea della Chiesa vive tuttora nell'istituto del così detto diritto dei Poveri.

§. 185. — B) *Dei Tribunali ecclesiastici.*

Greg. I. 23. *De officio archidiaconi*, Greg. I. 29. Sext. I. 14. Clem. I. 8. Extr. comm. I. 6. *De officio et potestate iudicis delegati*, Greg. I. 30. Sext. I. 15. *De officio legati*, Greg. I. 31. Sext. I. 16. Clem. I. 9. Extr. comm. I. 7. *De officio iudicis ordinarii*, Sext. I. 13. *De officio vicarii*.

Le persone dalle quali si esercitava la giurisdizione ecclesiastica erano diverse, a seconda dei varj rapporti. I. Le contestazioni ordinarie furono nei primi tempi decise dal Vescovo unitamente al suo Presbiterio *v*). Nei Paesi Germanici l'amministrazione della giustizia cadde precipuamente nelle mani dello Arcidiacono, ma vi presero parte anche i Sinodi diocesani. Nei luoghi ove furono introdotti i Tribunali misti, il Vescovo o l'Arcidiacono assisteva coi suoi Chierici al Tribunale del Conte o Centenario *w*). Di qui venne che, secondo il costume germanico, i laici assistenti fossero interpellati sul Diritto da applicarsi alle cause ecclesiastiche, almeno a quelle che avevano, più che altro, carattere di civili *x*). Ma poco a poco cessò cotesta mistura, ed allora la giurisdizione ecclesiastica fu regolarmente amministrata dagli officiali dei Vescovi, o dal Vicario generale assistito da Chierici scientificamente educati. Accanto a questa istituzione seguitarono tuttavia per un certo tempo a sussistere i

v) C. 6. c. XV. q. 7. (*Statuta eccles. antiq.*).

w) Così praticavasi generalmente in Inghilterra. Guglielmo il Conquistatore ha per il primo di nuovo separati affatto i Tribunali secolari dagli ecclesiastici, con vantaggio di questi ultimi. *Privileg. Eccles. Line.* presso Wilkins, *Leg. Anglo-Sax.* p. 292.

x) Lo mostra assai chiaramente il divieto d'Innocenzio III nel c. 3. X. *de consuet.* (I, 4), e di Urbano V in un Rescritto del 1367 presso Cancian i, *Leg. Barbar. ant.* Vol. II *col.* 348.

Tribunali arcidiaconali, sino a che poi poco a poco rimasero affatto aboliti. Nel medio-Evo la giurisdizione del Papa concorreva con quella ordinaria del Vescovo, per modo, che già nella prima istanza potevasi ricorrere ad esso, ed il Papa istesso aveva pur facoltà di avocare a se anche le cause, che già pendevano avanti i tribunali inferiori *y*). A questa concorrenza servivano specialmente i Legati Pontificj residenti nei diversi paesi *z*). Attualmente però tal concorrenza è abolita, e qualunque causa ecclesiastica in prima istanza dev'esser portata avanti il Tribunale vescovile *a*). Mediante questi diversi rappresentanti, che il Papa ed i Vescovi si eleggevano, anche la dottrina della giurisdizione delegata, che nel Diritto Romano era tuttavia poco sviluppata, si venne elaborando con maggior precisione nel Diritto canonico *b*). — Presso i Greci la giurisdizione è ancora per la più parte esercitata personalmente dai Vescovi: in Russia servono a

y) C. 1. X. *de off. legat.* (I, 30). c. 56. *de appell.* (II, 28).

z) La ragione, per cui nel medio-Evo le decisioni pontificie godevano di una così grande fiducia, era perchè le parti stesse riconoscevano nel Papa la superiorità dell'ordine scientifico. Avvenne presso a poco lo stesso dei nostri Spruchcollegien, che nissuno vorrà per questo tacciare di usurpazione, giacchè nissuno fu mai costretto a ricorrere ad essi (*).

a) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 20. *de ref.*

b) I principj sopra questa materia sono molto bene esposti da Eichhorn, I. 548. II. 169—77.

(*) *Per la intelligenza di questo paragone è necessario far notare ai lettori Italiani, che in tutte le Università Germaniche mantenute sul loro antico piede e non riformate, come quelle dell'Austria, la Facoltà di Giurisprudenza costituisce una Camera o Consulta permanente autorizzata ad emettere sentenze arbitramentali, e voti sopra cause pendenti innanzi ad un Tribunale di Stato estero. Ai quali il Tribunale consulente si tiene ordinariamente nel decidere la causa, in grazia della gran riputazione di scienza in che son tenuti i Corpi insegnanti, di guisa che cotesti voti si considerano come sentenze. Di quì appunto il nome di* Spruchcollegium (*Collegio delle pronunzie, — delle sentenze*), *che si dà alle Facoltà di Giurisprudenza considerate in cotesta loro qualità. Tal Camera o Consulta, che d'ordinario ha uno statuto proprio, è diretta da un presidente e da un segretario, ambedue elettivi dal corpo dei Professori ordinarj. Nè i Professori straordinarj, nè i privati istruttori* (Privatdocenten), *siccome quelli che non sono membri effettivi della Facoltà, entrano a far parte dello* Spruchcollegium. *I voti di esso distesi da un Relatore a turno sono retribuiti di un onorario, che si divide tra i membri. Lo* Spruchcollegium *non può essere consultato nè emetter voti in cause pendenti innanzi a Tribunali del medesimo Stato al quale appartiene la Università.* (Not. dell'Edit.)

quest'oggetto il Concistoro episcopale ed i *Cantoirs*. — In Inghilterra ciascuna diogesi ha un concistoro episcopale presieduto dal Cancelliere o Officiale, e in molte diogesi sussistono tuttavia i Tribunali arcidiaconali. — In Svezia la giurisdizione ecclesiastica è amministrata direttamente dal Capitolo. — Dei Concistori in Germania è stato già discorso più di una volta. II. Le azioni civili contro di un Vescovo, secondo le leggi ecclesiastiche e secolari dell'Impero romano, dovevano intentarsi d'avanti al Metropolitano, e quelle contro il Metropolitano avanti l'Esarca della diogesi *c*). Nel Regno Franco però esse erano riservate al Re *d*), e nel medio-Evo alla Corte dei Pari. Anche al presente nella maggior parte dei paesi il fôro competente dei Vescovi sono i Tribunali superiori. III. L'Appello dai Tribunali vescovili interponevasi anticamente presso degli arbitri o presso al Metropolitano od al Concilio provinciale *e*); posteriormente innanzi all'officiale arcivescovile *f*), e da esso al Papa o suo legato *g*). Pure non sempre fu osservato quest'ordine; chè anzi non era infrequente il declinare dalla Istanza episcopale e lo appellare alla Sede Romana anche innanzi la sentenza definitiva *h*). Ma questo doppio abuso fu temperato dagli stessi Pontefici *i*). Dopo il XII secolo, per maggior comodo delle parti, s'introdusse l'uso, che i Papi non più avocassero direttamente a Roma le cause, sulle quali era stato ad essi appellato, ma le facessero decidere nella Provincia da giudici delegati, come in altri tempi dai Vicarj Apostolici. Quest'uso fu poi ben presto regolato precisamente per via di leggi *k*). In questo spirito furono concepite le disposizioni dei Concordati di Costanza nel 1418 e dei più recenti Concilj. Ai termini di questi ultimi l'ap-

c) C. 46. c. XI. q. 1. (*Conc. Chalc.* a. 451), *Nov. Just.* 123. cap. 22.

d) Capit. III. Carol. M. a. 812. c. 2.

e) C. 35. c. II. q. 6. (*Conc. Milevit.* a. 416), c. 15. D. XVIII. (*Conc. Bracar.* c. a. 572).

f) C. 66. X. *de appell.* (II. 28), c. 1. *de off. ordin.* in VI. (I. 16), c. 3. *de appell.* in VI. (II. 15).

g) C. 1. X. *de off. legat.* (I. 30), c. 52. 66. X. *de appell.* (II. 28).

h) C. 5. 7. 66. X. *de appellat.* (II. 28).

i) C. 59. 66. X. *de appellat.* (II. 28).

k) C. 28. X. *de rescript.* (I. 3), c. 11. X. *de rescript.* in VI. (I. 3).

pello è ammesso soltanto da una sentenza definitiva; ed in caso di richiamo ad un Legato o alla Sede Romana, la causa deve esser decisa sulla faccia del luogo da giudici delegati (*judices in partibus*), i quali in conformità delle antiche prescrizioni, debbono essere designati dai Concilj provinciali o diocesani *l*). In mancanza di questi concilj la nomina di tali giudici spetta al Vescovo in unione col suo Capitolo *m*). In generale poi gli appelli vogliono ammessi unicamente nelle contestazioni giuridiche, non negli affari meramente amministrativi *n*). — Nella Chiesa Russa si può appellare dai *Cantoirs* al Concistoro, dal Concistoro al Vescovo, e da questo al Sinodo. — In Inghilterra l'appello va dall'Arcidiacono o suo Officiale al Vescovo: se poi la causa è stata iniziata al Tribunal vescovile, allora esso va da questo all'Arcivescovo, oltre il quale non v'è richiamo ad altra istanza. Se la lite ha avuto principio presso un Arcidiacono dell'Arcivescovo, allora si appella al Tribunale arcivescovile, e da questo allo stesso Arcivescovo. Il tribunale dell'Arcivescovo di Cantorbery è denominato Corte degli Archi (*court of arches*). A questa corte va ora unita quella delle Parrocchie esenti (*court of peculiars*). Per lo innanzi la prima era presieduta dall'Officiale, e la seconda da un Decano speciale. Ogni Arcivescovo ha inoltre una corte privilegiata (*prerogative court*) per le cause testamentarie, nel caso che i beni del defonto siano sparsi in diverse diogesi della provincia. Da questa corte privilegiata, ove la causa sia stata agitata in prima istanza innanzi all'Arcivescovo, si appella al Re nella cancelleria, il quale deputa sotto il gran sigillo una Commissione (*court of delegates*) per conoscerne *o*). — In Svezia gli appelli vengono portati dai Concistori al Tribunale aulico e al Re.

l) *Conc. Basil.* Sess. XXXI. Decret. de causis et appellationibus. *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 20. Sess. XXV. cap. 10. *de ref.*

m) *Const.* Quamvis paternæ Benedict. XIV, a. 1741., Benedict. XIV, *de sinodo diœces.* lib. IV. cap. 5.

n) Ne offre una enumerazione precisa la importante Const. *ad militantis etc.* Benedict. XIV a. 1742.

o) Quest'ordine degli appelli è stato così regolato da Enrico VIII, 24. Henr. VIII. c. 5. st. 6. 7. 8. 12., 25. Henr. VIII. c. 19. st. 4.

§. 186. — C) *Della Procedura.*

La procedura d'avanti al Vescovo fu certamente in principio molto semplice, fino a che l'estensione degli affari e la complicazione dei rapporti non resero necessarie delle forme processuali più precise *p*). Furon queste senza dubbio modellate su quelle del Gius Romano, e si mantennero nei Tribunali ecclesiastici, sebbene variamente modificate, anche nei Regni Germanici, poichè la legge Romana era il diritto personale del Clero. Per la unione coi tribunali secolari però anche le forme di procedura Germanica v'ebbero di quando in quando accesso. Ma dopo il XII secolo il Processo canonico fu elaborato con massima precisione in parte dai rescritti Pontificj, in parte dai Glossatori coll'ajuto del Gius Romano *q*), e con ciò poco a poco supplantata affatto la procedura germanica anche nei Tribunali secolari. In mezzo ai continui progressi che fa la scienza della procedura, non possono però i Tribunali ecclesiastici rimanere stazionarj alla procedura canonica, ma son forzati a regolarsi secondo le leggi del loro paese. La esecuzione delle sentenze si effettua con mezzi di coazione spirituale (i quali però hanno oggimai raramente luogo) e col soccorso del braccio secolare, in quanto le leggi del paese consentano d'invocarlo. In Inghilterra poi si è mantenuta interamente nei Tribunali ecclesiastici l'antica procedura, e chi non obbedisce alla sentenza è scomunicato; dopo di che, previa denunzia alla cancelleria, si emana contro di lui un mandato di arresto (*writ de excommunicato capiendo*) *r*).

p) Ciò resulta evidente dalle *Const. Apost.* lib. II. c. 49—51. Ivi hanno i Cristiani un palazzo di giustizia loro proprio, e settimanalmente un determinato giorno di udienza. Il Vescovo si asside nella Tribuna circondato dai suoi Presbiteri e Diaconi; si presentano le parti, vengono sentiti i testimoni. Quindi i Presbiteri e i Diaconi tentano lo accomodamento amichevole; e se questo non riesce, il Vescovo pronunzia la sentenza.

q) Nelle Raccolte delle Decretali una gran parte del primo libro e tutto il secondo trattano della procedura.

r) Questa procedura è stata più precisamente fissata e modificata nel 1813, 53. Georg. III. c. 127.

§. 187. — III. *Esercizio dell'alta sorveglianza.*

L'ordine nella Chiesa riposa sulla osservanza dei suoi precetti. Egli è dunque essenzial dovere degl'impiegati d'invigilare, ciascuno nella diversa sfera del proprio ministero, su questo punto. Essi lo adempiono in parte per via d'indagini, che istituiscono sulla faccia del luogo, in parte per via di rapporti che ricevono da altri. Ambedue questi modi furono praticati già dagli Apostoli *s*), e col volger dei tempi ricevettero, unitamente alle altre istituzioni, un più preciso sviluppamento. I. La ordinaria sorveglianza della Diogesi appartiene al Vescovo. Per le visite necessarie a tale uopo erano in Oriente, già nel quarto secolo, eletti dei Preti viaggiatori (*περιοδεύται*, *circuitores*) *t*). Nell'Occidente poi i Vescovi esercitarono quest'ufficio per più lungo tempo in persona, e precisamente così, che ogni anno dovesser fare il giro delle Chiese della loro diogesi *u*). La qual pratica fu confermata nei Concilj e nelle Diete del Regno Franco *v*). La inquisizione del Vescovo visitatore era diretta non solamente sul Clero e sullo stato delle Chiese, ma ancora sui costumi della Comunità. All'oggetto di sostenere il Vescovo in tal bisogna, si aggiunse nel nono secolo una nuova istituzione *w*). Cioè: in ogni Comunità furono scelti e sottoposti a giuramento *x*), dei testimoni o scabbini sinodali in nu-

s) Act. XV. 36., I. Cor. I. 11., Coloss. I. 4.

t) C. 5. D. LXXX. (*Conc. Laod.* c. a. 372), c. 42. §. 9. C. *de episc.* (I, 3).

u) C. 10. c. X. q. 1. (*Conc. Taracon.* a. 516), c. 12. eod. (*Conc. Bracar.* II. a. 572), c. 11. eod. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

v) Capit. I. Carlom. a. 742. c. 3., Capit. Pippin. a. 744. c. 4., Capit. Carol. M. a. 769. c. 7. 8., Eiusd. Capit. I. a. 813. c. 16., Eiusd. Capit. a. 813. c. 1., Capit. Carol. Calv. a. 844. c. 4—6.

w) Più chiaramente che in qualunque altro documento si riconosce da due Regolamenti di visita composti in cotest'epoca, l'uno da Hincmaro di Rheims (Opp. T. I. p. 716), e l'altro da Reginone (§. 100. n. 5).

x) La elezione ed il giuramento trovansi nel c. 7. c. XXXV. q 6. Cotesto passo, che falsamente qui si attribuisce a Eutichiano, trovasi in Reginone al principio del secondo Libro; ignorasi affatto di dove questi l'abbia tolto. Nelle denunzie di matrimonj incestuosi assoggettavansi al giuramento anche dei testimoni speciali, per deporre della prossimità della parentela. C. 5. 6. 8. c. XXXV. q. 6.

mero di sette o più, i quali dovessero, a richiesta del Vescovo, ragguagliarlo nel sinodo annuale dei disordini accaduti nel frattempo *y*). Ma poco a poco tali visite furono trasferite esclusivamente agli Arcidiaconi, e finirono collo spettare *de jure* ed interamente all'Arcidiaconato, addivenuto infrattanto un officio indipendente. Se non che, sotto la influenza della distinzione dei ceti avvenne, che gli ordini superiori ne furono di nuovo esenti, e si riunirono in un sinodo proprio sotto l'immediata direzione del Vescovo. Inoltre gli Arcidiaconi stessi esclusero dal loro sinodo gli artigiani e l'altra gente di umile condizione, e gli collocarono nel sinodo dello Arciprete. Per tal modo formaronsi, in coerenza allo stato civile delle persone, tre specie di sinodi *z*). Nel rimanente la procedura rimase la stessa, e dai Concilj del XII fino al XVI secolo fu insistito incessantemente sulla nomina degli scabbini sinodali. Da cotest'epoca in poi però vennero gradatamente meno *a*). Tuttavia il Concilio di Trento ha caldamente raccomandata ai Vescovi, agli Arcidiaconi ed ai Decani la visita dei loro distretti *b*). Oltre questi sinodi distrettuali servivano alla sorveglianza, specialmente dei Clerici, ancora i Sinodi diocesani, nei quali essi rendevan conto al Vescovo dello esercizio del loro impiego. Ed a quest'oggetto dovevano infatti presentarsi per regola ogni anno al Vescovo nel tempo pasquale *c*). Oggi in vece sono succedute ad essi le relazioni in iscritto. II. L'alta sorveglianza della provincia compete al Metropolitano. Questa era una volta di molto estesa. Secondo il quarto Concilio Lateranense dovevano anzi esser nominati in ogni diocesi dei testimoni sinodali, i quali potessero fare al Concilio provinciale od all'Arcivescovo le necessarie denunzie *d*); ma ciò non si è mantenuto. Bensì anche at-

y) Tali questioni, come apparisce da Hincmaro e da Reginone, erano poste una dietro l'altra in un ordine determinato, e si estendevano ad ogni parte di disciplina ecclesiastica.

z) Così spiegasi il Sachsenspiegel, Lib. I. art. 2.

a) Benedict. XIV, *de synodo dioeces.* lib. IV. cap. 3.

b) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. *de ref.*

c) Capit. Carlom. a. 742. c. 3., Capit. Pippin. a. 744. c. 4., Capit. Carol. M. a. 769. c. 8.

d) C. 25. X. *de accusat.* (V. 1).

tualmente è tuttavia ingiunto ai Metropolitani di sorvegliare segnatamente sulla residenza dei Vescovi *e*) e sopra i Seminarj ecclesiastici *f*). Anticamente facevano pure delle visite per la provincia; il che però fu proibito in Oriente, poichè ingenerava collisioni *g*). In Occidente non se ne hanno tracce fino all'undecimo secolo, alla qual epoca furono di bel nuovo ripristinate *h*). Per Gius nuovissimo le visite provinciali non possono farsi se non se per un determinato motivo, che deve essere approvato dal Concilio provinciale *i*). In conseguenza di tale disposizione elleno sono andate in disuso. III. L'alta sorveglianza su tutta la Chiesa incombe al Papa *k*). Le visite necessarie a quest'uopo facevansi una volta per mezzo principalmente dei Legati *l*). Ed a questo medesimo oggetto fu inoltre ingiunto ai Vescovi l'obbligo di comparire di tempo in tempo, in persona o per mezzo di delegati, alla Sede Apostolica *m*); la quale disposizione è stata loro caldamente richiamata in vigore anche nei tempi moderni *n*). Ad essa riconnettonsi i rapporti categorici in iscritto che i Vescovi, secondo un'istruzione di Benedetto XIII del 1725, debbono rimettere sullo stato della loro Chiesa alla Congregazione istituita per l'interpretazione dei Decreti Tridentini *o*). IV. Presso i Russi ed i Protestanti sono in vigore istituzioni analoghe per lo esercizio dell'alta sorveglianza.

e) *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 1. Sess. XXIII. cap. 1. *de ref.*

f) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 18. *de ref.*

g) *Conc. Constantin. IV.* a. 869. c. 19.

h) C. 16. X. *de præscript.* (II. 26), c. 14. 25. X. *de censib.* (III. 39), c. 1. 5. *de censib.* in VI. (III. 20).

i) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. *de ref.*

k) *Epistola Synodi Sardic.* a. 347. *ad Julium urbis Romæ episcopum.* « Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, id est ad Petri Apostoli sedem, de singulis quibusque provinciis domini referant sacerdotes ».

l) C. 17. X. *de censib.* (III. 39), c. 1. *Extr. comm. de consuet.* (I. 1).

m) C. 4. X. *de iureiur.* (II. 24).

n) *Const.* Romanus Pontifex Sixti V a. 1585., Zallwein, *Princip. iur. eccles.* T. II. *quæst. III.* cap. 7. §. 5., Benedict. XIV, *de synodo dioecesana* lib. XII. cap. 16.

o) Di ciò tratta assai per minuto Benedetto XIV, *de synodo dioecesana* lib. XIII. cap. 7—25.

§. 188. — IV. *Del potere penale della Chiesa.* A) *Oggetti di esso.* 1) *Delitti religiosi.*

Greg. V. 3. Extr. comm. V. 1. *De simonia et ne aliquid pro spiritualibus exigatur*, Greg. V. 4. *Ne prælati vices suas vel ecclesias pro annuo censu concedant*, Greg. V. 5. Clem. V. 1. *De magistris et ne aliquid exigatur pro licentia docendi*, Greg. V. 6. Clem. V. 2. Extr. Joh. XXII. Tit. 8. Extr. comm. V. 2. *De Iudæis, Sarracenis et eorum servis*, Greg. V. 7. Sext. V. 2. Clem. V. 3. Extr. comm. V. 3. *De hæreticis*, Greg. V. 8. Sext. V. 3. Extr. comm. V. 4. *De schismaticis et ordinatis ab eis*, Greg. V. 9. *De apostatis et reiterantibus baptisma*, Greg. V. 10. *De his qui filios occiderunt*, V. 11. *De infantibus et languidis expositis*, Greg. V. 12. Sext. V. 4. Clem. V. 4. *De homicidio voluntario et casuali*, Greg. V. 13. Extr. Joh. 22. Tit. 9. *De torneamentis*, Greg. V. 14. *De clericis pugnantibus in duello*, V. 15. *De sagittariis*, V. 16. *De adulteriis et stupro*, V. 17. *De raptoribus incendiariis, et violatoribus ecclesiarum*, Greg. V. 18. Extr. comm. V. 5. *De furtis*, Greg. V. 19. Sext. V. 5. Clem. V. 5. *De usuris*, Greg. V. 20. Extr. Joh. XXII. Tit. 10. Extr. comm. V. 6. *De crimine falsi*, Greg. V. 21. *De sortilegiis*, V. 26. *De maledicis*, Greg. V. 36. Sext. V. 8. *De iniuriis et damno dato.*

Considerata la Chiesa come una istituzione, la quale ha per iscopo principalmente la correzione ed il miglioramento dell'uomo, il diritto di essa di ammonire, di gastigare e di escludere per ultimo dalla sua Comunione i suoi membri disobbedienti, è inseparabile dalla sua essenza *p*). Per questo i Vescovi, autorizzati a ciò dagli Apostoli *q*), esercitarono fino dai primi tempi della Chiesa una disciplina severa, e vegliarono con la più scrupolosa sollecitudine sulla fede e su i costumi delle Comunità loro affidate. Il Decalogo costituiva la base dei criminali giudizi *r*). La pena ecclesiastica però non ebbe mai altro scopo che l'emenda del reo, ed il mantener pura la Co-

p) Matth. XVIII. 15—18., II. Cor. XIII. 2. 10.

q) Tit. II. 15., I. Tim. V. 20.

r) C. 81. §. 2. D. I. *de pœnit.* (Augustin. c. a. 415). Le prove speciali, come pure in generale la migliore discussione su questo rapporto pel tempo antico, trovansi presso Bingham, *Origines eccles.* lib. XVI. cap. 4—14.

munità: infatti ella consisteva in penitenze più o meno austere, ossivvero, nei casi estremi, nella esclusione dalla Comunione ecclesiastica *s*), la quale allora non si poteva più riacquistare, se non mediante rigide espiazioni in forma di pubbliche penitenze. Ma non poteva la Chiesa infliggere veruna pena civile; e solamente in casi di necessità Ella invocava il sostegno del Braccio secolare *t*). Nei Regni Germanici lo esercizio di questa giurisdizione penale ecclesiastica ricevette nei Tribunali sinodali una forma anche più precisa *u*). Da per tutto furon composti dei libri penitenziali, ossia dei codici penali ecclesiastici, più o meno particolareggiati, dove le pene erano bene spesso assai dure *v*), poichè in allora alcuni delitti, o non erano puniti dalla legge civile, od erano espiabili con danaro. Contro chi si mostrasse recalcitrante alla Chiesa, il Braccio secolare dovea, secondo le leggi di quel tempo, procedere ancora con mezzi di coazione civile *w*), e lo spirituale ed il temporale erano tra di loro mescolati così, che la scomunica ed il bando servivano l'una all'altro di sostegno scambievole *x*).

s) I. Cor. V. 1—6., I. Tim. I. 19. 20.

t) C. 19. c. XI, q. 1. (*Conc. Carth.* III. a. 397).

u) Ved. in proposito §. 187.

v) C. 8. c. XXXIII. q. 2. (Paulin. ad *Heistulf.* c. a. 794), c. 17. c. XII. q. 2. (Nicol. I. c. a. 860).

w) *Decretio Childeberti* c. a. 595. c. 2. « Qui vero episcopum suum noluerit audire et excommunicatus fuerit, — de palatio nostro sit omnino extraneus, et omnes facultates suas parentibus legitimis amittat ». — *Capit. Pippin.* a. 755. c. 9. « Quod si aliquis (excommunicationem) contempserit, et episcopus emendare minime potuerit, regis iudicio exilio condemnetur ». — *Capit. Reg. Franc.* lib. VII. c. 432. « Quod si aliquis tam liber quam servus — episcopo proprio — inobediens vel contumax, sive de hoc sive de alio quolibet scelere extiterit, omnes res eius a Comite et a Misso Episcopi ei contendantur, usque dum episcopo suo obediat, ut pœniteat. Quod si nec se ita correxerit, a Comite comprehendatur, et in carcerem sub magna ærumna retrusus teneatur, nec rerum suarum potestatem habeat, quousque Episcopus iusserit ».

x) *Constit. Friderio.* II. a. 1220. *c.* 7. « Quia gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis, excommunicationem, si sic excommunicatos in ea ultra sex septimanas perstitisse — nobis constiterit, nostra proscriptio subsequatur, non revocanda nisi prius excommunicatio revocetur — *Etablissem. de St. Louis* liv. I. chap. 121. « Se aucuns escommuniés un an et un jour, et li officians mandats à la Justice laie, que il le contrainsist par la prise de ses biens, ou par le cors, — la Justice doit tenir toutes ses choses en sa main, sauf son vivre, jusques à tant que il se soit fet assoudre ».

Così rimasero le cose per tutto il medio-Evo. Il Decalogo seguitò sempre ad essere la base dei giudizi *y*). In conseguenza la Chiesa tenne ferma, e per quanto sembra con buon successo, la massima, che anche la violazione di un diritto civile, sotto lo aspetto del peccato o della invasione dell' altrui proprietà, potesse essere deferito al tribunale ecclesiastico, e come tale punito *z*). Solamente i delitti che fossero già pendenti innanzi ai tribunali secolari, o stati ormai giudicati, non potrebbero più denunziarsi al Sinodo *a*). Poco a poco però questo esercizio della ecclesiastica disciplina è andato presso di noi affatto in disuso. Ha sempre, a vero dire, la Chiesa il diritto di punire con pene ecclesiastiche i delitti contro la Religione e la Morale nel punto di vista di peccati; ma Ella non si vale che rarissime volte delle pubbliche penitenze. Anche i danni civili risultanti dalla scomunica sono stati parimente, o limitati dalle nuove leggi territoriali o aboliti per intiero. Presso i Greci però il Patriarca ha tuttavia il diritto di giudicare tutti i delitti, fino alla carcere ed alla galera inclusive, e le sue sentenze sono energicamente sostenute dalla Porta. Anche in Russia la penale giurisdizione della Chiesa si è mantenuta in parte nella sua primitiva estensione: lo stesso è nell' Inghilterra, dove la scomunica è sostenuta da mezzi di coazione civile *b*).

§. 189. — 2) *Giurisdizione penale della Chiesa su i delitti d'ufficio e di stato commessi dagli Ecclesiastici.*

Greg. III. 1. Sext. III. 1. Clem. III. 1. Extr. comm. III. 1. *De vita et honestate clericorum,* Greg. V. 23. *De delictis puerorum,* V. 24. *De clerico venatore,* V. 25. *De clerico percussore,* V. 26. *De ma-*

y) *Glossa* al Sachsenspiegel I. 2. Perciò anche nel quinto libro delle Decretali, lo che fin quì non era stato osservato, i titoli sono disposti secondo l'ordine del Decalogo. Il che ha la sua ragione in ciò, che a questa Collezione han servito di modello gli antichi libri penitenziali, i quali per lo più seguono l'istesso ordine.

z) C. *Novit.* 13. X. *de iudic.* (I. 13). *Etabl. de St. Louis* liv. I. chap. 84. « Quand en la terre au Baron a aucun usurier — li meubles si doivent être au Baron, et puis si doivent estre pugnis par saint Eglise pour le peché. Car il appartient à sainte Eglise de chastier châcun pecheur de son pechié selon droit escrit en Decretales, el titre des Juges, au chapitre Novit. ».

a) C. II. *de except.* in VI. (II. 12), Glossa al Sachsenspiegel I. 2.

b) Ved. in proposito §. 186. not. *r*.

ledicis, V. 27. *De clerico excommunicato, deposito vel interdicto ministrante*, V. 28. *De clerico non ordinato ministrante*, V. 29. *De clerico per saltum promoto*, V. 30. *De eo qui furtive ordinem suscepit*, Greg. V. 31. Sext. V. 6. Clem. V. 6. *De excessibus prælatorum et subditorum*.

Siccome un Ecclesiastico riceve il proprio ufficio e lo stato esclusivamente dalla Chiesa, così Ella può in punizione privarlo dell'uno e dell'altro, sempre ch'ei violi le condizioni, sotto le quali gli vennero conferiti. Questo principio, fondato nella natura stessa del rapporto, fu già riconosciuto anche dagl'Imperatori Romani *c*), i quali hanno prestata man forte alla Chiesa contro gli Ecclesiastici recalcitranti *d*). In conseguenza, anche attualmente, nella maggior parte delle legislazioni particolari dei diversi paesi, concedesi ai Superiori ecclesiastici una giurisdizione criminale, in forza della quale essi possono punire le prevaricazioni di ufizio e i delitti di stato degli Ecclesiastici loro soggetti con pene disciplinari, colla sospensione e destituzione dall'impiego *e*). Dove questo diritto è riconosciuto espressamente dalla lettera della legge, anche i Tribunali secolari hanno naturalmente l'obbligo di sostenere, al bisogno, il Tribunale vescovile nell'esercizio della sua autorità. Dove al contrario le leggi tacciono su questo punto, può la Chiesa trovarsi in grande impaccio per eseguire la sua sentenza contro un Ecclesiastico, che non ostante si mantiene in possesso dei temporali. Per evitare i disordini bisognerebbe pertanto, che questo punto fosse da per tutto esattamente definito.

§. 190. — 3) *La Chiesa come Foro privilegiato degli Ecclesiastici.*

Per poter meglio mantenere la necessaria disciplina rispetto agli Ecclesiastici, avuto riguardo alle prerogative del loro stato, fu inten-

c) Const. 23. C. Th. *de episc.* (XVI. 2), Const. 1. C. Th. *de religion.* (XVI. 11), *Nov.* Valentin. III. *de episcop. iudic.* (Novell. lib. II. Tit. 35), Const. 29. §. 4. *de episcop. audient.* (I. 4), *Nov. Just.* 83. pr. c. 1. (c. 45. c. XI. q. 1).

d) C. 19. c. XI. q. 1. (*Conc. Carth.* III. a. 397).

e) Per esempio secondo il Diritto nazionale Prussiano. Part. II. Tit. 11. §§. 125—126.

zione della Chiesa, che anche i delitti civili dei Cherici dovessero essere esclusivamente giudicati innanzi ai suoi tribunali *f*). Se non che il Diritto secolare ammise ciò unicamente pei delitti più leggieri; i gravi volle che fossero di competenza dei giudici secolari *g*). E questo in sostanza era tuttavia lo stato delle cose anche sotto Giustiniano *h*). Nell'Occidente però la Chiesa tenne fermo, per quanto le fu possibile, all'antica massima *i*), e riuscì veramente ad ottenere, che le accuse contro i Cherici fossero portate almeno davanti a dei Tribunali misti *k*); finalmente poi, che gli Ecclesiastici fossero esentati affatto dalla giurisdizione secolare e rinviati ai loro Vescovi *l*). La ragione di tale esenzione fu senza dubbio questa, che la produzione delle prove avanti i Tribunali secolari per mezzo del duello e di altri giudizj di Dio, non era compatibile collo stato ecclesiastico. Nel medio-Evo questo privilegio vivamente difeso dalla Chiesa *m*), fu riconosciuto da quasi tutte le legislazioni secolari, non però da pertutto senza qualche restrizione *n*). Negli ultimi tempi però, dacchè le condizioni sociali si sono totalmente cambiate, tal

f) C. 43. 44. c. XI. q. 1. (*Conc. Carth.* III. a. 397).

g) Le leggi romane sembrano, a vero dire, rinviare assolutamente alla Chiesa le accuse contro i Cherici, *Const.* 12. 41. 47. C. Th. *de episc.* (XVI, 2). Ma Gotofredo ha provato, che questa disposizione si deve intendere solamente dei delitti leggieri.

h) *Nov. Just.* 123. c. 8. c. 21. §. 1.

i) C. 6. c. XI. q. 1. (*Conc. Matisc.* I. a. 581), c. 42. eod. (*Conc. Tolet.* III. a. 589), *Conc. Matisc.* II. a. 585. c. 9. 10.

k) *Edict. Clotar.* II. a. 615. c. 4. « Ut nullus iudicum de quolibet ordine Clericos de civilibus causis, præter criminalia negotia, per se distringere aut damnare præsumat. — Qui vero convicti fuerint de crimine capitali iuxta canones distringantur et cum Pontificibus examinentur ».

l) *Capit. Pippini.* a. 755. c. 18., *Capit. Caroli M.* a. 789. c. 37., *Capit. Francof.* a. 794. c. 37.

m) C. 4. 8. 10. 17. X. *de iudic.* (II. 1), c. 12. 13. X. *de for. compet.* (II. 2).

n) Nei paesi che facevan parte dell'impero romano, dall'Auth. *Statuimus, Frider II.* ad Const. 33. C. *de episcop.* (I, 3). In Francia dagli *Etablissem. de St. Louis* liv. I. chap. 82. « Se li Rois ou Quens, ou Bers, au aucun an Justice en sa terre prent Cler, ou Croisié, ou aucun homme de Religion, tous foust-il lais, l'en de droit rendre a Sainte Eglise de quelques meffet que il face ». In Inghilterra nel tredicesimo secolo, quando scriveva Bracton, esso non conoscevasi ancora, ma vi fu ben introdotto poco dopo, 3. Edward I. c. 2., 25. Edward, III. st. 3. c. 4.

privilegio è stato nella maggior parte dei paesi anche di più limitato, ed in molti persino abolito affatto. Una singolare configurazione venne tal privilegio a prendere in Inghilterra. Ivi esso competeva una volta non solo ai veri Cherici, ma ancora ai laici, che sapessero leggere. L'effetto era questo, che il reo convenuto, dopo essere stato dichiarato colpevole dal Tribunale secolare, veniva rinviato al Vescovo, e da Esso, in unione con altri dodici Cherici, coerentemente alla procedura del tempo, giudicato di nuovo. Più tardi (1489) cotesto benefizio di legge venne accordato ai laici per una volta sola: ai quali, quando ne aveano profittato, facevasi, per segno di recognizione, un marchio a fuoco nel pollice sinistro *o*). Nel 1576 Elisabetta abolì affatto quella procedura dinanzi al Vescovo, e le sostituì la pena della prigione, che il giudice secolare poteva nel suo prudente arbitrio estendere sino ad un anno *p*). Più tardi poi (nel 1707) fu pure abolita la distinzione fra Laici che sapessero leggere e gl'illitterati, e concesso a tutti i Cittadini senza eccezione, d'invocare una volta almeno nel corso di lor vita il benefizio dei Cherici (*benefit of clergy*) *q*). Finalmente fu ancora, per mezzo di nuove leggi, permesso ai giudici di sostituire in parecchi casi al marchio del pollice, la multa, la prigione ed altre pene afflittive. Così, per una singolare complicazione, un privilegio del Clero addivenne una prerogativa di tutta la nazione, di cui lo effetto si fu, che gli Ecclesiastici quantunque volte fossero condannati ad una pena civile, ed i Laici almeno una volta in loro vita ottenessero mitigazione della medesima, e conservassero la capacità giuridica, la quale avrebbero perduta per effetto della pena ordinaria. Però sino dai tempi più antichi erano eccettuati certi delitti, ai quali non si estendeva quel privilegio. Nel 1827 finalmente un tal benefizio fu del tutto abolito *r*).

o) Questa restrizione fu fatta dallo Statuto 4. Henr. VII. c. 13.
p) Ciò avvenne per lo Statuto 18. Elizab. c. 7.
q) Così fu disposto dallo Statuto 5. Ann. c. 6.
r) Ciò per disposizione dello Statuto 8. Georg. IV. c. 28. §. 6.

§. 191. — B) *Delle pene ecclesiastiche.*
1) *Loro diverse specie.*

Greg. V. 37. Sext. V. 9. Clem. V. 8. Extr. comm. V. 8. *De pœnis,* Greg. V. 38. Sext. V. 10. Clem. V. 9. Extr. comm. V. 9. *De pœnitentiis et remissionibus,* Greg. V. 39. Sext. V. 11. Clem. V. 10. Extr. comm. V. 10. *De sententia excommunicationis (suspensionis et interdicti).*

Le pene ecclesiastiche si distinguono in comuni e proprie, cioè che si applicano ai soli Chierici. I. Alle prime appartengono le seguenti: 1) Le penitenze ecclesiastiche. Consistevano queste in preghiere, digiuni ed elemosine, nell'indossare abiti di penitenza ed altre mortificazioni corporali, che nel caso di delitti gravi duravano spesso degli anni *s*), ed erano talmente rigorose, che durante il tempo della penitenza bisognava astenersi da ogni occupazione temporale, e non si poteva neppure contrarre un matrimonio *t*). Attualmente però queste pubbliche penitenze son cadute per la maggior parte in disuso. 2) A coloro dei quali la età e la salute erano troppo deboli per siffatte penitenze, era accordata la commutazione in un'ammenda pecuniaria, che si erogava nel riscattare prigionieri o schiavi, nel soccorrere i poveri, nell'edificare chiese o ponti, e in altri provvedimenti di utilità pubblica *u*). Altre piccole pene pecuniarie s'infliggevano inoltre dai Tribunali ecclesiastici, le quali pure dovevano essere utilizzate in prò di qualche scopo pio *v*). Ambedue queste istituzioni sono oggi andate in disuso. 3) Alle penitenze andava congiunta, non già la

s) C. 6. c. XXVI. q. 7. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 66. X. I. *de pœnit.* (Hieronym. a. 408), c. 81. §. 3. eod. (Augustin. c. a. 415), c. 84. eod. (Idem. a. 401), c. 8. c. XXXIII. q. 2. (Paulin. *ad Heistulf.* c. a. 794, c. 17. c. XII. q. 2. (Nicol. I. c. a. 860).

t) C. 4. D. V. *de pœnit.* (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 2. 3. eod. (Leo I. a. 443), c. 12. c. XXXIII. q. 2. (Siric. a. 385), c. 14. eod. (Leo I. a. 443), c. 13. eod. (Leo IV. c. a. 85o).

u) Le prove trovansi nei libri penitenziali.

v) C. 3. X. *de pœn.* (V. 37), Conc. *Trid.* Sess. XXV. cap. 3 *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. X. cap. 9. 10.

esclusione dalla Comunione Cristiana, sì però quella da certe parti del culto comune. La quale esclusione aveva quattro gradi. Il primo (*fletus*, πρόκλαυσις) consisteva in questo, che i penitenti rivestiti d'abiti di penitenza dovevano star fuori innanzi alla chiesa. Nel secondo (*auditio*, ἀκρόασις) essi erano ammessi nell'interno della chiesa, ma solamente per udirvi la lettura dei sacri libri, ed in un luogo separato. Nel terzo (*substratio, genuflexio*, ὑπόπτωσις) si facevano in certi giorni delle preghiere sovr'essi, prostesi col corpo in terra. Nell'ultimo finalmente (*consistentia*, σύστασις) essi potevano assistere intorno all'altare insieme coi Fedeli alle pubbliche preghiere, ma erano tuttavia esclusi dalle oblazioni e dalla comunione. Anche tutte queste separazioni furono dette *excommunicationes* *w*). In seguito a dir vero cotesti quattro gradi andarono insensibilmente in disuso; ma la esclusione dalle sacre funzioni e dai sacramenti fu, come pena ecclesiastica, conservata sotto il nome di scomunica minore *x*). Questa s'incontra ancora nei Decreti dei più recenti Concilj *y*), e nei regolamenti ecclesiastici dei Protestanti. 4) L'anatema, per cui il colpevole viene affatto separato dalla Chiesa, qual corpo di Cristo *z*). Anch'esso fu detto già fino dai primi tempi Scomunica *a*), ed anzi oggi sotto cotesta parola si sottintende generalmente ed ordinariamente lo anatema *b*). Il diritto d'infliggere cotesta pena,

w) La differenza tra queste minori scomuniche ed il grande Anatema emergeva dalla natura stessa della cosa, nè è stata inventata più tardi, come altri sono d'avviso.

x) Gratian. ad c. 24. c. XI. q. 3., c. 2. X. *de except.* (II. 25), c. 10. X. *de cleric. excomm.* (V. 39).

y) *Conc. August.* a. 1548. c. 19., *Conc. Constant.* a. 1567. P. I. Tit. X. c. 4., *Conc. Camerac.* a. 1604. Tit. V. c. 3., *Conc. Paderborn.* a. 1688. P. II. Tit. IV. c. 12.

z) I. Cor. V. 5., I. Tim. I. 20., c. 21. c. XI. q. 3. (Origen. c. a. 217), c. 33. eod. (Augustin. c. a. 412), c. 32. eod. (Idem. c. a. 415).

a) Quando pertanto l'Anatema e la Scomunica vengono in contrapposto, dee sotto l'ultima intendersi la minore, c. 12. c. III. q. 4. (Johann. VIII. c. a. 873), Gratian. ad c. 24. c. XI. q. 3., c. 10. X. *de iudic.* (II. 1). Quando, al contrario, la scomunica viene distinta dalla esclusione dai Sacramenti, la prima è allora sinonimo di Anatema, c. 2. X. *de except.* (II. 25), c. 59. X. *de sentent. excomm.* (V. 39).

b) C. 59. X. *de sentent. excomm.* (V. 39).

siccome lo riconoscono anche le Confessioni scritte dei Protestanti *c*), è fondato nella essenza istessa della Chiesa e nell'esempio degli Apostoli. Lo anatema viene, secondo le circostanze, pronunziato alcuna volta con formule e ceremonie molto solenni *d*); ma ciò non altera in nulla la sua intima essenza. Per tener viva la memoria di questa severa pena, i delitti ai quali era comminata venivano, secondo un'antica usanza, pubblicati di nuovo ogni anno. Di quì ebbe origine la Bolla, che una volta leggevasi *solemniter* ogni anno nel Giovedì della settimana santa a Roma ed in altre diocesi *e*). Nella Chiesa Orientale si pratica anche attualmente lo stesso nelle funzioni della così detta Domenica ortodossa (*). Gli effetti dello anatema erano così rigorosi, che, secondo le parole degli Apostoli *f*), non era permesso avere contatto alcuno collo scomunicato neppure nei rapporti ordinarj della vita *g*). Cotesta massima una volta riconosciuta dal Dritto pubblico interno dei Regni Germanici, condusse di per se al

c) *August. Conf.* Tit. VII. *de potestate ecclesiastica*, *Helvet. Conf. I.* Capit. XVIII., *Belg. Conf.* Art. XXXII, *Gallic. Conf.* Art. XXXIII, *Angl. Conf.* Art. XXXIII.

d) C. 106. 107. c. XI. q. 3. (*Capp. incert.*). Grande entusiasmo per una verità è naturalmente accompagnato da una viva avversione allo errore: di quì le aspre formule di scomunica praticate negli antichi tempi. La più dura era quella designata sotto il nome di *Anathema Maranathae*. Bened. XIV, *de synodo diœcesana*, lib. X. cap. 1. n. 7.

e) Tra le recensioni fin quì stampate di questa Bolla: *In Cœna Domini*, la più antica è quella di Urbano V (1362), la più recente quella di Urbano VIII (1627). Vengono in esse scomunicati, tra gli altri, i pirati, chi saccheggia bastimenti arenati, chi spoglia pellegrini e chi fornisce ai Turchi armi o munizioni da guerra. Queste ed altre simili disposizioni son da spiegare dalla posizione che il Papa prese in altri tempi nel Diritto internazionale Europeo.

(*) *I Greci chiamano Domenica ortodossa, o più veramente Domenica della Ortodossia, la prima domenica della quaresima Greca corrispondente ordinariamente alla terza domenica della quaresima Latina, e ciò perchè in cotesto giorno si celebra la festa di Santa Teodora in commemorazione dello avere cotesta Imperatrice ristabilito il culto delle immagini e posto un termine alla eresia degl' Iconoclasti.* (Notizia comunicata allo Ed. da un giovine Giureconsulto Greco).

f) Matt. XVIII. 17., II. Joann. 9—11., II. Tim. IV. 15., II. Thess. III. 14., I. Cor. V. 11.

g) Can. Apost. 10., c. 19. c. XI. q. 3. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 24. eod. (Chrysost. c. c. 404), c. 7. eod. (*Conc. Brecar.* c. a. 572), c. 18. eod. (Isid. c. a. 630).

bando civile *h*). In vista però degl'imbarazzi che nascevano dall'applicazione di quella massima, furono ammesse limitazioni di vario genere *i*), ed anche in pena della contravvenzione fu statuita, non più, come prima, la maggiore, sì bene la minore scomunica *k*). In seguitò poi anche questa si limitò al caso, che colui, col quale si è avuto contatto, sia stato scomunicato nominatamente per mezzo di una sentenza giudiciale, e reso come tale pubblicamente noto *l*). Del resto vuolsi, che le scomuniche siano applicate con moderazione, e solamente nel concorso di motivi proporzionali *m*). E poichè alla scomunica andavano congiunte delle pene civili, così, per istornare queste ultime, si ricorse talvolta, fino dai tempi antichi, al compenso di una nuova procedura d'avanti ai tribunali secolari. Per questo anche al presente, secondo le leggi Austriache, la sentenza ecclesiastica dev'essere confermata dal Giudice secolare. In ogni caso la pena dura soltanto fino alla emenda del colpevole *n*), e la riconciliazione colla Chiesa può, secondo le circostanze, operarsi solennemente *o*). 5) L'interdetto. Questo consiste nella proibi-

h) Siccome la connessione del bando civile e della scomunica era in quell'epoca una regola, così si spiega come i Concilj poterono talvolta pronunziare a dirittura anche la prima, *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 19. *de ref.* Essi lo fecero in virtù del gius pubblico in allora vigente, che vuol dire per delegazione del Potere temporale, perocchè di per sè stessi non ne avevano l'autorità. Ben poteva però la Chiesa escludere di proprio diritto gli scomunicati dai suoi tribunali come accusatori, testimoni o procuratori. Da ciò conseguitava ancora la incapacità a testare, perchè sì nella confezione come nella esecuzione di un testamento era necessario lo intervento del Potere ecclesiastico.

i) C. 103. c. XI. q. 3. (Gregor. VII a. 1079), c. 110. eod. (Urban. II c. a. 1093), c. 31. X. *de sentent. excomm.* (V. 39).

k) C. 2. X. *de except.* (II. 25), c. 29. X. *de sent. excomm.* (V. 39), c. 3. eod. in VI. (V. 11).

l) Cotesta limitazione fu introdotta dalla *Const.* ad evitanda, emanata da Martino V nel Concilio di Costanza: Benedict. XIV, *de synodo diœcesana*, lib. XII. cap. 5. n. 4. Essa fu inserita anche nei concordati colla nazione Germanica: Hartzheim, *Conc. Germ.* T. V. p. 133. 147. Ad essa pure si riferiscono il *Conc. Basil.* Sess. XX. cap. 2. *Conc. Lateran.* V. Sess. XI. §. *Statuimus insuper.*

m) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 3. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. X. cap. 1. 2. 3.

n) C. 11. X. *de constit.* (I. 2), c. 1. *de sent. excomm.* in VI. (V. 11).

o) C. 108. c. XI. q. 3. (Cap. incert.).

zione delle funzioni sacre, senza però lo scioglimento della comunione ecclesiastica in se stessa. Nel medio-Evo fu per lo più applicato a intere città o provincie, le quali si fossero rese colpevoli di un grave misfatto contro la Chiesa. Pure anche in cotesta epoca vi furono portate diverse mitigazioni ed eccezioni *p*), ed ora è affatto fuor d'uso. II. Le pene proprie dei Cherici sono: 1) La sospensione. Nei primi tempi, quando ogni cherico aveva ordinariamente anche un impiego permanente presso una data chiesa, la sospensione estendevasi tanto ai diritti dell'ordine in generale, quanto allo ufficio ecclesiastico in particolare *q*). Secondo l'attuale disciplina vi son tre specie di sospensione: la sospensione dall'ordine soltanto, la quale ha luogo quando lo Ecclesiastico non sia provvisto d'ufficio; la sospensione dall'ufficio e dall'ordine insieme *r*), e la semplice sospensione dal godimento delle rendite dell'ufficio *s*). Essa può esser pronunziata per un tempo determinato o per un tempo indeterminato (*fino a nuov'ordine*), o per sempre: in ogni caso però solamente previa opportuna ammonizione e disamina *t*). Affine a questa pena è quella, per cui s'interdice ad un Ecclesiastico la celebrazione dei divini misteri e l'accesso alla chiesa *u*). 2) Pene disciplinari per la infrazione della disciplina ecclesiastica. Queste possono essere: la relegazione in un luogo isolato per far penitenza e dedicarsi alla meditazione; il digiuno, ed anche la reclusione per un discreto tempo *v*). Una volta si praticarono pei Cherici minori anche delle

p) C. 11. X. *de sponsal.* (IV. 1), c. 11. X. *de pœnit.* (V. 38), c. 43. 57. X. *de sent. excomm.* (V. 39), c. 17. 19. 24. eod. in VI. (V. 11), c. 2. *Extr. comm.* eod. (V. 10).

q) C. 32. D. L. (*Conc. Ancyr.* a. 314), c. 52. D. L. (*Conc. Herd.* a. 524), c. 1. X. *de cler. venat.* (V. 24).

r) C. 7. §. 3. X. *de elect.* (I. 6), c. 2. X. *de calumn.* (V. 2), c. 1. *de sentent. et re iudic.* in VI. (II. 14).

s) C. 16. *de elect.* in VI. (I. 6).

t) C. 26. X. *de appellat.* (II. 26).

u) C. 1. 20. *de sentent. excomm.* in VI. (V. 11), *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 1. *de ref.*

v) A questo oggetto la Chiesa aveva, già sotto i Romani, delle case speciali di correzione dette Decanica, Gothofr. ad const. 30. C. Th. *de hæret.* (XVI. 5). Anche i monasteri furono impiegati a quest'uso, c. 2. c. XXI. q. 2. (*Conc. Hispal.* II. a. 619).

pene corporali *w*). 3) La destituzione dall'ufficio ecclesiastico. Secondo l'antica disciplina corrispondeva a questa pena la degradazione di un Ecclesiastico da un ordine più elevato ad un inferiore *x*). Di questa e della pena della traslocazione ad essa affine, secondo la odierna disciplina, sarà parlato nella dottrina degli ufficj ecclesiastici. 4) La esclusione dal Ceto ecclesiastico. Questa, secondo l'antica disciplina, era compresa implicitamente nella destituzione dall'ufficio, poichè il destituito era con ciò privato di tutti i diritti dell'Ordine e solamente ammesso alla comunione dei Laici *y*). Ciò si chiamava deposizione *z*), od anche degradazione *a*). Secondo l'attual disciplina la destituzione dall'ufficio non importa necessariamente la esclusione dal Ceto ecclesiastico; ma questa costituisce, sotto l'antico nome di deposizione o degradazione, una pena da se *b*). La quale si applica ora come pena di delitti ecclesiastici gravi, ora (come nell'antico Gius la deposizione) *c*), all'oggetto di spogliare preventivamente della sua dignità ecclesiastica un Cherico, sul quale per un delitto civile deve essere inflitta una pena dal braccio secolare *d*). Ella si effettua o semplicemente ed a voce, o, come già nello antico Gius la deposizione *e*), in forma solenne con cerimonie simboliche *f*). Alla seconda di queste due forme non è però permesso procedere che nei casi tassativamente indicati dalla legge, oppure contro di un Cherico

w) C. 1. c. XXIII. q. 5. (Augustin. a. 412), c. 6. c. XI. q. 1. (*Conc. Matiso.* I. a. 581), c. 8. D. XLV. (*Conc. Bracar.* III. a. 675), c. 1. X. *de calumn.* (V. 2).

x) C. 9. D. XXVIII. (*Conc. Neocæs.* a. 314).

y) C. 1. c. I. q. 7. (Cyprian. a. 256), *can. Apost.* 24., c. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. 7. D. L. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 4. X. *de excess. prælat.* (V. 31).

z) C. 5. D. LXXXI. (*Conc. Nicæn.* a. 325), *can. Apost.* 24.

a) C. 3. 5. D. XLVI. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 8. D. LXXXI. (*Conc. Cabil.* II. a. 813).

b) C. 13. X. *de vita et honest.* (III. 1), c. 6. X. *de pœn.* (V. 37).

c) *Nov. Just.* 83. *præf.* §. 2. *Nov.* 123. c. 21. §. 1.

d) C. 10. X. *de iudic.* (II. 1), c. 7. X. *de crim. falsi* (V. 20).

e) C. 65. c. XI. q. 3. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

f) C. 2. *de pœn.* in VI. (V. 9), c. 1. *de hæret.* in VI. (V. 2), *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 4. *de ref.*

che rimane ostinato ed impenitente *g*). 5) La reclusione a tempo od a vita, in un chiostro o in una prigione *h*). In altri tempi questa pena andava ordinariamente congiunta alla degradazione *i*). Attualmente non si pratica quasi più. 6) La consegna al braccio secolare *k*). Deve però la Chiesa, in cotesto caso, supplicare che si risparmi la vita del colpevole *l*).

§. 192. — 2) *Principj generali.*

Le pene ecclesiastiche, generalmente parlando, non possono consistere che nella privazione dei vantaggi, che la Chiesa istessa comparte, che vuol dire, nel caso estremo e tutto al più, nella esclusione dalla Comunione o in detrimenti, ai quali il colpevole si assoggetti spontaneamente per iscampare a quell'estremo male. Quindi la scomunica è il punto d'appoggio della disciplina ecclesiastica. Allorchè la Chiesa infligge anche delle pene civili, ciò avviene in virtù d'una giurisdizione conferitale dal braccio secolare. Del rimanente le pene ecclesiastiche vengono ancora distinte in varie specie. Alcune son pene meramente salutari (*pœnæ medicinales*) o censure, e colpiscono il reo solamente fino a tanto che ei non rientri in se stesso, e non dia una conveniente soddisfazione. Altre sono pene veramente punitive (*pœnæ vindicativæ*), le quali debbono servire alla giustizia, quasi proprio e conveniente risarcimento del fallo commesso. Le censure sono la scomunica, lo interdetto e la sospensione, almeno quella che vien pronunziata per un tempo indefinito *m*). Inoltre le pene sono, o tali che colpiscono il reo solamente quando elle sono

g) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. IX. cap. 6.

h) C. 35. X. *de sent. excomm.* (V. 39), c. 27. §. 1. de V. S. (V. 40), c. 3. *de pœn.* in VI. (V. 9).

i) C. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. 7. D. L. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 8. D. LXXXI. (*Conc. Cabilon.* II. a. 813), c. 7. D. LXXXI. (Eugen. II. a. 826), c. 4. X. *de excess. prælat.* (V. 31), c. 6. X. *de pœn.* (V. 37).

k) C. 10. X. *de iudic.* (II. 1), c. 9. X. *de hæret.* (V. 7).

l) C. 27. X. de V. S. (V. 40).

m) C. 20. X. de V. S. (V. 40).

state contro di lui pronunziate mediante una sentenza del Giudice (*pœnæ ferendæ sententiæ*), o tali che la Legge ha direttamente annesse al fatto in se stesso, così come se esse fossero state realmente pronunziate (*pœnæ latæ sententiæ*). Tal distinzione non è più a dir vero di molta importanza pratica, poichè la ignoranza libera dalle pene della seconda specie, e per la verificazione del fatto delittuoso è pur sempre necessario uno esame giudiciale ed una sentenza, la quale dichiari, che la pena è stata realmente incorsa *n*). Tuttavia l'uso troppo frequente delle Censure della seconda classe è con ragione biasimato *o*).

§. 193. — C) *Dei Tribunali*.

Le autorità competenti nello esercizio della giurisdizione penale ecclesiastica son le seguenti. I. Sopra i delitti ecclesiastici dei Laici giudicava in origine il Vescovo unitamente al suo Presbiterio. Nei Regni Germanici sopperivano principalmente a questa bisogna gli Arcidiaconi, che nei Tribunali sinodali veniano assistiti dai Testimoni sinodali *p*). Più tardi fu loro sostituita la carica dell'Officiale vescovile *q*), e i Testimoni sinodali furono rimpiazzati dai Promotori o Fiscali vescovili *r*). Le Corti arcidiaconali continuarono a vero dire, ciò nonostante, a sussistere; ma finalmente il Concilio di Trento ritirò loro affatto gli affari criminali e gli rinviò esclusivamente al Tribunale vescovile *s*). — Nella Chiesa Greca e Russa vige la stessa massima. — In Inghilterra però le Corti arcidiaconali si sono tuttavia mantenute nella loro antica competenza, e vi si conservano a tutt'oggi gli Scabbini sinodali (*sidesmen, questmen*); solo che il loro ufficio va spesso congiunto a quello degli Anziani (*church-*

n) C. 19. *de hæret.* in VI. (V. 2), clem. 2. de *pœn.* (V. 8).
o) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. X. cap. 1. 2. 3.
p) Ved. in proposito §. 187. not. *x*.
q) Ved. in proposito §. 145. not. *v*.
r) Van-Espen, *Ius eccles. univers.* Part. III. tit. 6. cap. 5. n. 9—27. tit. 8. cap. 1. n. 12.
s) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 20. *de ref.*

wardens). — In Svezia, dove le pene ecclesiastiche appartengono tuttora alle istituzioni di polizia del paese, le minori di esse vengono pronunziate dai Consigli ecclesiastici e dai Concistori, le maggiori dai Tribunali secolari e la grande scomunica dal Re. — In Danimarca e in Olanda lo esercizio della Disciplina ecclesiastica è affidato principalmente ai Consigli della Chiesa. — In Germania si vuole effettuato dai Concistori, e qua e là dai Presbiterj e dai Sinodi. II. Le accuse contro i Preti ed i Diaconi per delitti ecclesiastici erano in Oriente di competenza esclusiva del Vescovo *t*). In Occidente bisognava lo intervento di un determinato numero di Vescovi *u*). Ciò però è andato da lungo tempo in disuso: solamente quando la sentenza importa degradazione, è necessario il deliberare con altri degni e distinti ecclesiastici ed il concorde loro suffragio *v*). — In Inghilterra parimente siffatte accuse sono di competenza del Tribunal vescovile. In Olanda la criminale giurisdizione sugli Ecclesiastici si esercita principalmente dal Governo provinciale. In Danimarca dalla Corte Prevostale, che in ogni Vescovado si aduna due volte all'anno dal Balì e dal Vescovo insieme. — In Svezia, al contrario, essa viene amministrata dai Tribunali secolari; se non che assiste alle sedute un Deputato del Concistoro, e la effettiva deposizione viene eseguita dal braccio ecclesiastico. — Nei Paesi della Germania sono i Concistori quelli che procedono contro le prevaricazioni in ufficio degli Ecclesiastici. III. Le accuse contro un Vescovo erano di competenza del Concilio Provinciale *w*), e in Affrica di una Corte composta di dodici Vescovi *x*); quelle contro un Metropo-

t) C. 6. c. XI. q. 3. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 2. c. XXI. q. 5. (Idem eod.), const. 29. C. *de episc. audient.* (I. 4), *Nov. Just.* 137. c. 5.

u) C. 3. c. XV. q. 7. (*Conc. Carth.* I. a. 348), c. 4. eod. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 5. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 1. 7. eod. (*Conc. Hispal.* II. a. 619), *Conc. Tribur.* a. 895. c. 10.

v) *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 4. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcees.* lib. IX. cap. 6. n. 7.

w) C. 1. c. VI. q. 4. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 46. c. XI. q. 1. (*Conc. Chalced.* a. 451), *Nov. Just.* 123. c. 22. *Nov.* 137. c. 4. 5.

x) C. 3. c. XV. q. 7. (*Conc. Carth.* I. a. 348), c. 4. eod. (*Conc. Carth.* II. a. 390).

litano, degli Esarchi della Diogesi *y*), e nell'Occidente del Papa *z*); finalmente le accuse contro uno dei grandi Esarchi o Patriarchi, del Papa esclusivamente, siccome Capo supremo della Chiesa *a*). In seguito però le accuse contro i Vescovi furono, attesa la importanza di tali cause, portate nell'Oriente direttamente innanzi ai Patriarchi *b*), nell'Occidente avanti alla S. Sede. E quest'ultimo partito si prese in principio solamente allorquando il Vescovo accusato avesse invocato la Sede Romana prima della sentenza *c*); dopo il secolo decimo poi, nel caso di accuse gravi, dove si trattava a dirittura di deposizione sempre *d*) così, che allora il Papa, o inviava un Legato per esaminare lo affare, o delegava cotesto esame ad un Vescovo limitrofo, oppure chiamava a Roma lo accusato e decideva di Lui in un Sinodo romano *e*). Cotesta massima è anche attualmente in vigore *f*). — In Russia i Vescovi sono sottoposti al Sinodo; in Inghilterra al loro Arcivescovo; in Svezia e in Danimarca al Re. IV. L'appello di un Prete già condannato interponevasi anticamente al Concilio Provinciale *g*); attualmente seguesi l'ordine stesso, che è prescritto nelle altre cause ecclesiastiche. In caso di condanna di un Vescovo, ove il Concilio non fosse stato unanime, si deveniva alla pronunzia di una nuova sentenza in unione coi Vescovi della

y) C. 46. c. XI. q. 1. (*Conc. Chalced* a. 451), *Nov. Just.* 123. c. 22. *Nov.* 137. c. 4. 5.

z) *Epistola Romani concilii* a. 378. *ad Gratian. et Valentin. impp.* c. 9. *Rescriptum Gratiani* a. 379. *ad Aquilinum vicarium urbis c.* 6. (Schoenemann, *epist. Roman. pontif.* T. I. p. 359. 364). Gregor. M. epist. lib. VII. (al. IX), epist. 8. (c. 45. c. II. q. 7).

a) Ved. in proposito §. 19. not. *u*.

b) *Conc. Constant. IV.* a. 869. c. 26.

c) Gregor. IV. *epist. I.* a. 832. (c. 11. c. II. q. 6), Leon. IV. *epist. II.* a. 850. (c. 3. c. II. q. 4). Ved. anche il §. 98. not. *f*.

d) Questa massima è stata sviluppata per la prima volta da Niccolò I. (§. 98. not. *k*).

e) Se ne incontrano degli esempj in P. de Marca, *de concord.* lib. VII. cap. 25. 26.

f) C. 2. X. *de translat. episc.* (I. 7), *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 8. Sess. XXIV. cap. 5. *de ref.*

g) *Conc. Nicaen.* a. 325. c. 5., c. 2. c. XXI. q. 5. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 4. c. XI. q. 3. (*Conc. Sardic.* a. 347), c. 5. eod. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 35. c. II. q. 6. (*Conc. Milev.* a. 416), Const. 29. *C. de episc. audient.* (I. 4).

provincia limitrofa *h*). L'appello però interponevasi al superiore Concilio dello Esarcato *i*) o alla Sede Romana *k*). Oggi, che sulle accuse gravi giudica il Papa stesso, gli Appelli non possono aver luogo che nelle cause leggiere.

§. 194. — D) *Della Procedura l*).

Greg. V. 1. Sext. V. 1. *De accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus,* Greg. V. 2. *De calumniatoribus,* V. 22. *De collusione detegenda,* V. 34. *De purgatione canonica,* V. 35. *De purgatione vulgari.*

Già nei più antichi tempi si tennero corti regolari per punire i delitti, nelle quali il Vescovo con i suoi Preti e Diaconi ascoltava l'accusatore e l'accusato; interrogava i testimoni, e dietro ciò pronunziava la scomunica od altre pene ecclesiastiche *m*). Contro persone poi che menassero vita peccaminosa doveva il Vescovo, anche senza accusa, procedere *ex officio n*). Cotesta idea fu in seguito sviluppata nei Tribunali sinodali in una attività officiale largamente estesa. Il processo a dir vero, poichè la imputazione facevasi dietro interrogatorio del Vescovo per mezzo dei Testimoni sinodali e pubblicamente, era qui accusatorio, in apparenza almeno. Ma poichè cotesti uomini facevano le loro denunzie in virtù di un obbligo officiale e giurato imposto loro, così non erano in sostanza veri e proprj accusatori, ma sì piuttosto dei testimoni privilegiati e dotati di una speciale

h) *Conc. Antioch.* a. 332. c. 14. 15. (c. 1. 5. c. VI. q. 4).

i) *Conc. Antioch.* a. 382. c. 12. (c. 2. c. XXI. q. 5), *Nov. Just.* 123. c. 22.

k) Ved. §. 19. not. *w*.

l) F. A. Biener, *Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions Processes* (Contribuzioni alla Storia del Processo inquisitorio): Leipzig 1827. 8.°, K. Hildenbrand, *die Purgatio canonica* und *vulgaris*. München 1841. 8.°

m) Tertullian. († 215) *Apologet.* c. 39., *Constit. Apost. II.* 46—55. Nè si oppone il passo di S. Agostino contenuto nel can. 19. Caus. III. q. 1. citato da Eichhorn. (II. 76), poichè esso parla unicamente di ciò che far deve un Vescovo come pastore delle anime, allorquando un delitto non gli venisse denunziato formalmente per via d'accusa, ma ne fosse informato segretamente.

n) C. 17. D. XLV. (Origen, c. a. 217).

credibilità. Ond'è, che l'accusato dovea di fronte ad una tale denunzia, quand'anche essa non fosse appoggiata su verun altro argumento, dimostrare la propria innocenza, coerentemente ai principj della procedura Germanica, nella forma volgare per via di giuramento sostenuto da Congiuratori; e quando egli fosse di basso stato, assai complicato il caso o urgente il sospetto, anche per mezzo del giudizio di Dio *o*). L'uso dei giudizj di Dio fu a vero dire più volte proibito dai Papi *p*); ma solamente il divieto del quarto Concilio Lateranense del 1215 *q*) operò decisivamente, e da cotesta epoca in poi vennero insensibilmente a cessare *r*). Però la necessità del giuramento di purgazione durò tuttavia nell'antico modo *s*), anche dopo la cessazione dei Tribunali sinodali, nei Tribunali officiali, dove i Fiscali vescovili, come in altri tempi gli Scabbini sinodali, proponevano l'accusa *t*). Solamente dopo il decimosesto secolo cessò questa maniera di processo, in seguito delle riforme che s'intrapresero sulla procedura col sussidio del Diritto Romano. Ma in altra maniera si sviluppò la procedura nelle accuse contro gli Ecclesiastici. Rispetto a queste, in vista delle gravi conseguenze per l'ufficio, fu sempre proceduto rigorosamente innanzi al Vescovo o ad un Concilio nelle forme accusatorie, e fu imposto allo accusatore l'onere della prova piena *u*). Questa massima rimase in vigore

o) C. 24. c. XVII. q. 4. (*Conc. Mogunt.* a. 847), c. 15. c. II. q. 5. (*Conc. Tribur.* a. 895), c. 24. 25. eod. (*Conc. Salegunst.* a. 1022). Ved. anche Hildenbrand, pag. 98—122.

p) C. 22. c. II. q. 5. (Nicol. I. 867), c. 20. eod. (Stephan. V. c. a. 886), c. 7. §. 1. eod. (Alexand. II. c. a. 1070), c. 3. X. *de purg. vulg.* (V, 35). Ved. anche Hildenbrand, pag. 113—116.

q) C. 9. X. *ne clerici vel monachi* (III, 50). Per questo appunto anche molti passi del ius antico, nei quali parlavasi dei giudizj di Dio, furono mutati nella inserzione che se ne fece nelle Raccolte delle Decretali, c. 1. X. *de purgat. canon.* (V, 34), c. 2. X. *de poenitent.* (V, 38).

r) Hildenbrand, pag. 166—74.

s) Biener (pag. 37) è a dir vero di parere diverso. Ma Hildenbrand lo confuta (pag. 163).

t) Hildenbrand, pag. 164. 165.

u) I. Tim. V. 19., c. 4. c. II. q 3. (*Conc. Eliber.* a. 313), c. 5. c. XV. q. 7. (*Conc. Carth.* III. a. 397). Molti esempj ne riporta Devoti, *Instit. canon.* lib. IV. tit. 1. §. 5. not. 4.

anche nei Paesi Germanici. Solo che, per mantenere immacolata la ecclesiastica dignità, s'introdusse ora l'uso, che quando non era stata in vero addotta la prova, ma non ostante era da temere, che l'accusa lascerebbe cattivo nome all'accusato, tuttochè assoluto, il Vescovo imponesse allo assoluto, semprechè ciò gli sembrasse necessario per l'opinione pubblica, un giuramento di purgazione, o che questi lo prestasse spontaneamente *v*). La differenza tra questo giuramento canonico ed il volgare germanico consisteva in questo, che il secondo doveva esser prestato per l'immediata confutazione dell'accusa ed indipendentemente da ogni riguardo al cattivo nome. Pure anche nel giuramento di purgazione canonica potevano i congiuratori apparire molto opportuni come testimoni della buona fama, ed è per ciò che vi furono realmente introdotti *w*). Inoltre per gli Ecclesiastici venne per lungo tempo in uso anche la purgazione per mezzo della Eucaristia *x*). Con quella forma il giuramento di purgazione canonica era però divenuto talmente simile al giuramento volgare Germanico, che dopo il dodicesimo secolo furono ambedue compresi sotto la denominazione di purgazione canonica, e sotto quella di purgazione volgare furono compresi solamente i giudizj di Dio *y*). Se un Ecclesiastico accusato non poteva presentare il numero necessario di congiuratori, gliene veniva,

v) C. 6. c. II. q. 5. (Gregor. I. a. 592), c. 8. 9. eod. (Idem. a. 599), c. 7. eod. (Idem. a. 603), c. 5. eod. (Gregor. II. a. 726), c. 18. eod. (Leo III. a. 800), c. 1. c. XV. q. 5. (Stephan. V. inc. anno), c. 2. c. VIII. q. 5. (Urban. II. c. a. 1089). Veggasi anche Hildenbrand, pag. 35—54. 73.

w) Hincmar. *Capitul.* a. 852. c. 23. 24. (c. 16. c. II. q. 5.), *Conc. Mogunt.* a. 851. c. 8. (Pertz, *monum.* T. III. p. 413), c. 12. c. II. q. 5. (*ex conc. Mogunt. cit.*), c. 13. eod. (Cap. incert. c. a. 900). In questo spirito s'inventò anche un minuzioso processo dello Imperatore Carlo sopra questa questione, Benedict. Levit. *Capitul.* lib. I. c. 35. 36. (c. 19. c. II. q. 5), lib. III. c. 281. In un senso più limitato si espressero a dir vero le false Decretali, Cornelii *epist. II.* c. 1. (c. 1. 2. 3. c. II. q. 5), Sixti III. *epist. III.* (c. 10. eod). Ma ciò restò senza conseguenza. Gli stessi Papi prescrissero in fine tali giuramenti coi Congiuratori, c. 7. §. 1. c. II. q. 5. (Alexand. II. c. a. 1070), c. 17. eod. (Innocent. II. a. 1131), c. 10. X. *de accusat.* (V. 1), c. 7. 8. 9. X. *de purgat. canon.* (V. 34). Ved. su tutto questo Hildenbrand, p. 54—84. 185.

x) C. 23. 26. c. II. q. 5. (*Conc. Wormac.* a. 868), c. 4. eod. (*Conc. Trib.* a. 895). Ved. Hildenbrand, pag. 27—31. 71. 72.

y) Hildenbrand, pag. 94—98. 121. 122. 161.

se non la prova della sua reità, pure una certa cattiva fama che in generale si attaccava al suo nome. Per la qual cosa egli veniva ad ogni modo destituito dal suo officio, poichè la Chiesa, nell'interesse dell'ordine pubblico, non poteva nelle sue cariche tollerare persone di cattiva riputazione *z*). Innocenzio III andò anche più oltre in cotesta idea ed ordinò, che ancora dietro una voce appoggiata a motivi verosimili, benchè non fosse stata presentata accusa di sorta, dovesse aver luogo una inquisizione *ex officio a*). Cotesto Pontefice elaborò inoltre anche una procedura basata sulla denunzia o delazione, ordinandola in modo, che da una parte ella somigliasse ad un processo accusatorio temperato, dall'altra poi coincidesse colla inquisizione *ex officio*. Da quello essa distinguevasi per le conseguenze meno rigorose, che la denunzia aveva sì per l'accusatore come per l'accusato; da questo per ciò, che il delatore poteva essere attivo nella produzione delle prove. Il carattere proprio della denunzia fatta in quel modo consisteva poi in questo, che essa, quando apparisse credibile, sebbene del resto non fosse sostenuta dalla pubblica voce, dava luogo ad una inquisizione officiale *b*). Il sistema della purgazione canonica era benissimo compatibile con queste nuove procedure, e di qui è che rimase ancora per lungo tempo in uso *c*). Ma dopo il decimosesto secolo venne a cessare per più ragioni, e specialmente perchè, sotto la influenza del Gius Romano, caddero in disuso i suoi sostegni principali, i Congiuratori *d*). Diversa era naturalmente la procedura nei delitti di pubblica notorietà. Per questi non vi fu mai bisogno nè di un'accusa formale nè di una formale produzione di prove *e*), e la

z) C. 7. X. *de purgat. canon.* (V. 34), c. 5. X. *de adulter.* (V. 16), c. 11. X. *de simon.* (V. 3). Ved. Hildenbrand, pag. 84—94.

a) C. un. X. *ut eccles. benefic. sine deminut. confer.* (III. 12), c. 31. X. *de simon.* (V. 3), c. 17. 24. X. *de accus.* (V. 1). I requisiti speciali di questa procedura sono indicati nel c. 21. X. *de accusat.* (V. 1).

b) C. 16. 19. X. *de accusat.* (V, 1), c. 31. X. *de simon.* (V. 3).

c) C. 19. c. 21. §. 2. X. *de accusat.* (V. 1), c. 8. X. *de cohab. cleric.* (III. 2), c. 10. 12. X. *de purgat. canon.* (V. 34). Ved. Hildenbrand, pag. 123—51.

d) Hildenbrand, pag. 151—60.

e) C. 15. c. II. q. 1. (Ambros. c. a. 384), c. 16. eod. (Nicol. I. a. 868), c. 17. eod. (Stephan. V. c. a. 885), c. 23. X. *de elect.* (I. 6), c. 21. X. *de iureiur.* (II. 24), c. 8. 10. X. *de cohab. cleric.* (III. 2),

purgazione per giuramento era a dirittura inammissibile *f*). Una procedura particolare aveva pur luogo, quando taluno opponeva la eccezione di un delitto commesso a tal altro, che voleva comparire come accusatore o come testimone, o che aspirava alla ordinazione o ad un officio ecclesiastico. Il germe di cotesta singolar procedura trovasi già nell'antico Diritto *g*); ma dalle Decretali, e specialmente da quella d'Innocenzio III, fu poi meglio sviluppato *h*). Così dalla legislazione di cotesto Pontefice fu stabilito un quintuplice sistema di Procedura, cioè: 1) per via di accusa, 2) per via d'inquisizione, 3) per via di denunzia, 4) per via di eccezione e 5) per via di notorietà *i*).

§. 195. — I. *Del diritto alle imposizioni ecclesiastiche.*

A) *Contribuzioni ordinarie dei Laici.*

Greg. III. 30. Sext. III. 13. Clem. III. 8. Extr. comm. III. 7.

De decimis, primitiis et oblationibus.

La Chiesa abbisogna, pel mantenimento del culto e dei suoi ministri ecclesiastici, di certe rendite, che, nel difetto di ogni altro mezzo, debbono somministrarsi da coloro, i quali godono dei vantaggi della unione ecclesiastica. Coerentemente a questo principio, fino dai tempi più antichi furono introdotte delle Contribuzioni permanenti, sotto forma di oblazioni, primizie e decime; e queste, come elementi ordinarj del patrimonio ecclesiastico, sonosi in parte conservate sino al presente. Indi è, che ancora di queste dovremo trattare nel sesto libro. Le contribuzioni ecclesiastiche tanto di questa, che di altra specie, considerate nella loro essenza, sono sempre, come la partecipazione alla Chiesa in generale, prestazioni volontarie; e dovrebbero possibilmente esser trattate come tali anche nella forma esteriore, cioè nel modo di perciperle. Ma nel conflitto

f) C. 15. X. *de purgat. canon.* (V. 34).

g) C. 22. c. II. q. 7. (Augustin. a. 387), c. 24. eod. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633), c. 1. D. LXXXI. (Augustin. c. a. 412).

h) C. 1. X. *de except.* (II. 25), c. 2. §. 1. X. *de ordin. cognit.* (II. 10), c. 16. 23. X. *de accusat.* (V. 1).

i) C. 16. *de accusat.* (V. 1), c. 31. X. *de simon.* (V. 3).

cogl'interessi terreni ciò non può sempre farsi, ed è perciò, che il Potere secolare si è trovato spesso nel caso di dover fare una obbligazione civile di tali contribuzioni. Da un'altra parte però il braccio secolare può anche pretendere uno immediato diritto di sorveglianza su questo punto, e provvedere colle sue leggi a ciò, che i fedeli non vengano troppo aggravati con imposizioni ecclesiastiche.

§. 196. — B) *Contribuzioni in casi particolari.*

Le contribuzioni pe' casi particolari sono: I. Gli emolumenti che si pervengono agli Ecclesiastici nello esercizio di certe funzioni sacre (*jura stolæ*). A tutto rigore le funzioni del culto dovrebbero farsi gratuitamente; pur nonostante furono permessi certi donativi spontanei, che poco a poco, poichè non è facil cosa trovare ad essi un conveniente surrogato, addivennero una osservanza regolare *k*). Coteste contribuzioni sono, sotto nomi diversi, ammesse eziandio nell'Oriente e ne' Paesi Protestanti. Anzi anche i membri di Confessioni straniere aventi lor domicilio entro la parrocchia, vanno qua e là soggetti al pagamento dei diritti di stola al Parroco. Ma quest'obbligo è sempre fondato sopra particolari leggi dello Stato, per le quali una data Chiesa è dichiarata dominante, ai Ministri della quale solamente è attribuita pubblica fede per ciò che spetta ai libri di chiesa. II. L'attitazione in scritto necessaria al buon ordine della Chiesa, rende indispensabile lo impiego di un numero maggiore o minore di persone di cancelleria presso le diverse Autorità, al cui mantenimento è giusto contribuiscano coloro, che ne pretendono i servigj. Su ciò si fondano i diritti di cancelleria, che si debbono pagare per la spedizione di certi documenti officiali, e specialmente di quelli pei quali sono accordate dispense e petizioni di genere analogo *l*).

k) C. 4a. X. *de simon.* (V. 3).

l) Falso è in conseguenza il riguardare come prezzo della dispensa o dell'assoluzione coteste sportule, che si pagano soltanto per la spedizione degli atti. E forse che anche nei Tribunali non hanno luogo le sportule, le spese di bollo, ed altri diritti di cancelleria?

All'oggetto di precludere l'adito agli arbitrii, siffatti emolumenti sono per la Cancelleria Romana stati fissati sino dal 1316 sopra di un piede fisso *m*), e poco a poco tassati in una tariffa minutamente specializzata *n*). Anche nella Cancelleria del Patriarca di Costantinopoli gli atti diversi che se n'emanano, hanno una sportula fissa. III. In casi straordinari può imporsi una tassa di sussidio (*subsidium charitativum*) *o*), ma di questa misura non si contano che pochi esempj *p*).

§. 197. — C) *Oneri speciali del Clero.*

Greg. III. 39. Sext. III. 20. Clem. III. 13. Extr. comm. III. 10.
De censibus, exactionibus et procurationibus.

Agl'impiegati ecclesiastici erano una volta imposti diversi oneri e contribuzioni particolari; perocchè in loro, siccome quelli, che erano mantenuti, e per lo più doviziosamente, dal patrimonio della Chiesa, si potea presupporre tanto maggiore volenterosità in contribuire alle mire della Chiesa medesima. Siffatte imposizioni erano specialmente le seguenti: I. Il *Cathedraticum*, tributo annuale, che tutte le Chiese della diocesi pagavano come una specie di omaggio alla Sede Episcopale. Ordinariamente consisteva in danaro *q*), qualchevolta anche

m) C. un. Extr. Johann. XXII. *de sent. excomm.* (13).

n) Le antiche tariffe della Cancelleria Romana sono state pubblicate più di una volta: a Roma nel 1512 e 1514, a Colonia nel 1515 e 1523, a Parigi nel 1520, a Vittenberga nel 1538 nel decimo quinto volume della gran Raccolta pubblicata a Venezia nel 1524 sotto il titolo di *Tractatus*; poi da Laur. Bank a Franeker 1651, e ad Herzogenbusch (Bosco-Ducale in Brabante) 1706. Una nuova del 1616 trovasi presso Rigant. *Commentar. in regulas Cancellar. apostol.* Tom. IV. pag. 145. La *Taxe de la Chancellerie Romaine.* Rome 1744, 12.° è pure una edizione di essa.

o) C. 6. X. *de censib.* (III. 39), c. 1. *de penit.* in VI. (V. 10), c. un. *Extr. comm. de censib.* (III. 10).

p) Un esempio degli ultimi tempi ce lo dà la Regia Ordinanza di Gabinetto di Prussia dei 3 Aprile 1825, colla quale i Vescovi sono autorizzati a percipere per ogni battesimo, matrimonio ed inumazione una piccola imposizione da erogarsi pel mantenimento delle Chiese Cattedrali.

q) C. 1. c. X. q. 3. (*Conc. Bracar.* a. 572), c. 8. eod. (*Conc. Tolet.* VII. a. 646).

in prodotti naturali *r*). Offrivasi per lo più nell'annua assemblea dopo Pasqua, e di qui fu detto anche *synodaticum s*). Attualmente questo tributo si è perduto nella maggior parte dei Paesi Cattolici *t*). In Inghilterra sussiste ancora; così pure nella Chiesa Greca, sol che sotto un altro nome. II. La ospitalità gratuita (*procuratio, parata, circada, circatura, comestio, albergaria, mansionaticum, servitium, fodrum*), che si doveva al Superiore ecclesiastico nel tempo della visita. Per ovviare ad ogni abuso ne fu di buon'ora fissata precisamente la misura, sì dalle leggi ecclesiastiche *u*), come dalle secolari *v*). Analoghe disposizioni furon emanate ancora nel medio-Evo fino al Concilio di Trento *w*). Non si potevano esigere in occasione della visita donativi in danaro, sotto qualunque siasi pretesto o titolo *x*); pur non ostante fu permesso transigere col Visitatore per redimersi dalla ospitalità in natura mediante una compensazione in danaro *y*). Da ciò è derivata nell'Inghilterra una contribuzione permanente agli Arcidiaconi, quantunque essi non facciano più visite. Emolumenti di visita e diritto di ospitalità gratuita sono espressamente riconosciuti nei Regolamenti ecclesiastici di Danimarca ed in molti della Germania, non però come un obbligo degli Ecclesiastici, ma sì delle Comunità. III. Nel secolo XIII, quando le Prebende erano molto ricche, i Papi concessero talvolta ad un Vescovo, pel pagamento dei suoi debiti, il privilegio speciale di percipere la prima annata di frutti da tutti i benefizj della sua Diogesi, che sarebbero vacati nei prossimi due, tre, cinque o sette anni *z*). In seguito, alla occasione di urgenti strettezze, usarono qual-

r) *Capit. Carol. Calv. apud Tolos.* a. 844. c. 2. 3.

s) C. 16. X. *de off. iud. ordin.* (I, 31).

t) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. V. cap. 6. 7.

u) C. 6. c. X. q. 3. (*Conc. Tolet.* III. a. 586), c. 10. eod. (Pelag. II. c. a. 590), c. 8. eod. (*Conc. Tolet.* VII. a. 646). c. 7. eod. (*Conc. Cabil.* II. a. 813).

v) *Capit. Carol. Calv. apud Tolos.* a. 844. c. 4. 6.

w) C. 6. 23. X. *de censib.* (III. 39), c. *un. Extr. comm. de censib.* (III. 10), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. X. cap. 10. n. 6.

x) C. 1. §. 5. c. 2. *de censib.* in VI. (III, 20).

y) C. 3. *de censib.* in VI. (III. 20), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. *de ref.*

z) C. 32. X. *de V. S.* (V. 40), c. 10. *de refer.* in VI. (I. 3).

che volta di questo diritto a loro proprio vantaggio. Clemente V segnatamente (1305) messe questa imposizione sulle Prebende, che vacherebbero in Inghilterra nei due anni successivi, e Giovanni XXII (1319) su quelle di tutti i Paesi, che vacherebbero nel prosssimo triennio *a*). Ma questa maniera d'imposizioni non è più in uso; perocchè le annate che sussistono ancora, non si prelevano da tutte le prebende, ma solamente da quelle che conferisce il Papa, ed appartengono ad un'altra categoria. IV. In alcuni casi particolari fu dai Papi e dai Concilj imposta ai Ministri della Chiesa una decima od altra quota delle loro rendite a titolo di contribuzione straordinaria (*exactio*), come per sovvenire alle spese delle Crociate (*decimæ Saladinæ*), per erigere delle nuove cattedre *b*); con che però non se ne abusasse *c*). V. In Inghilterra Enrico VIII dopo avere abolite le contribuzioni in favore del Papa, messe (1534) un' imposta assai più gravosa sui Vescovadi ed altri impieghi ecclesiastici, la quale consisteva nella intiera rendita del primo anno, e nella decima parte di quelle di tutti gli altri *d*). A quest'oggetto fu ancora (1535) fatta una stima precisa dei beni e delle rendite di tutte le Chiese, Monasteri e Fondazioni ecclesiastiche *e*). La Regina Anna però renunziò a queste rendite della Corona pel miglioramento delle Parrocchie più povere, formandone un fondo perpetuo, che viene amministrato da una Corporazione apposita (*governors of the bounty of queen Anne*) *f*). — Anche in Svezia le rendite del Clero son gravate di varie piccole imposizioni destinate ad usi ecclesiastici.

a) C. 11. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2).

b) Clem. 1. *de magistr.* (V. 1), *Conc. Trid. Sess.* V. cap. 1. Sess. XXIII. cap. 18. *de ref.*

c) C. 6. §. 1. X. *de censib.* (III, 39).

d) Così dispose lo Statuto 26. Henr. VIII. c. 3. §. 9.

e) Questo lavoro è stato stampato di recente nella raccolta degli atti pubblici edita dal Governo Inglese, *Valor ecclesiasticus temp. Henr. VIII. institutus*. 1810—34. 6. vol. fol.

f) Così dispose lo Statuto 2 e 3. Ann. c. 11.

§. 198. — D) *Contribuzioni speciali al Papa.*

I possessi o patrimonj onde la Chiesa Romana fu di buon' ora dotata, si riferirono propriamente al solo Vescovado di Roma, e divennero insufficienti allorchè il tempo ebbe elevato il Papa ad una posizione, la quale imponevagli spese molto considerevoli nell'interesse di tutta la Chiesa ed anche del gius internazionale Europeo. Questa considerazione mosse i Principi ed i Popoli a fargli pervenire, sotto diversi titoli e forme, delle contribuzioni in danaro. Oltre quelle già rammentate, occorre segnalare particolarmente le seguenti. I. Una contribuzione diretta che dovea riscuotersi in ogni comunello per il Papa. Cotesto censo romano (*Romfeoh, denarius S. Petri*) fu pagato dall'Inghilterra dall'ottavo secolo in poi, non senza però frequenti interruzioni. Il Patriarca greco percipeva una imposizione analoga sulle case, ma solamente nei limiti della sua provincia. II. In seguito, allorchè i Principi, secondo le idee del tempo, spesso brigavano ed ottenevano dai Papi il titolo di Re, o raccomandavano i loro regni alla tutela speciale del Padre della Cristianità, si obbligavano ordinariamente, in segno del loro omaggio, ad un tributo annuale. Censi di questo genere pagavano la Polonia, l'Inghilterra, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, il Portogallo, l'Aragona e Napoli. III. Simili contribuzioni pagavano pure molte Chiese e Monasteri, o come canoni di protezione, o in riconoscimento delle franchigie ottenute *g*). Questa rendita era assai rilevante *h*).

g) C. 8. X. *de privileg.* (V. 33).

h) Molto utile su queste materie è il libro de' censi della Chiesa Romana del 1192 composto dal Cardinal Cencio, che poscia addivenne Papa sotto il nome di Onorio III. Esso trovasi stampato presso Muratori, *Antiquit. Ital. medi Æv.* T. IV. p. 851. Ved. in proposito Pertz, *Italienische* Reise, pag. 89—99., e specialmente Hurter, Papa Innocenzo III. Part. III. pag. 121—49.

§. 199. — E) *Contribuzioni in occasione della collazione degli Ufficj ecclesiastici*. I) *Introduzione istorica*.

Nella collazione degli ufficj ecclesiastici hanno pur luogo delle imposizioni speciali, l'origine delle quali rimonta ad un'epoca remota. Quantunque da sempre mai sia massima stabilita, che la ordinazione in se stessa dee conferirsi gratuitamente *i*), pure poco a poco, probabilmente ad imitazione delle istituzioni romane *k*), divennero usuali certi donativi d'onore (συνήθεια, *consuetudines*), che terminata la ordinazione si facevano, parte all'Ordinante pel suo personale incomodo (*pro inthronisticis*), parte ai suoi Ufficiali di Cancelleria (*notarii*). Giustiniano prescrisse a cotesti donativi una certa proporzione *l*). Naturalmente coteste tasse furono introdotte anche alla Cancelleria Romana pei Vescovi che venivano confermati o consacrati a Roma *m*). La Tariffa subì però, non si sa quando, questa modificazione, che fu portata al valore medio di un'annata di rendite *n*). Simili emolumenti esigevano i Metropolitani dai Vescovi ch'eglino consacravano; i Vescovi ed i Capitoli dai Beneficj che conferivano. In seguito di tale uso anche Bonifazio IX (1392) prescrisse, che dalle prebende conferite direttamente da Ro-

i) *Can. Apost.* 28., c. 8. c. I. q. 1. (*Conc. Chalced.* a. 451), c. 31. C. *de episc.* (I. 3), *Nov. Just.* 123. c. 2., c. 22. c. I. q. I. (*Conc Bracar.* II. a. 572), c. 3. D. C. (Gregor. I. a. 596), c. 116. 117. c. I. q. I. (Idem. eod. ann.), *Conc. Trid.* Sess. I. cap. 1. *de ref.*

k) Anche nei tempi del Paganesimo il conseguimento delle dignità sacerdotali portava seco grandi spese. *Sveton. Calig.* 22., *Claud.* 9.

l) I cinque Patriarchi pagavano 20 libbre d'oro, ossia 1440 solidi; gli altri Arcivescovi e Vescovi in ragione delle loro rendite pagavano, all'Ordinante da 100 fino a 12 solidi; agli Officiali di Cancelleria, da 300 fino a 6 solidi: *Nov.* 123. c. 3. Pel basso Clero questi diritti non potevano mai oltrepassare il valore dei frutti d'un anno: *Nov.* 123. c. 16. L'iscrizione (ἐμφάνεια, *insinuatio*) nella matricola della Chiesa doveva farsi del tutto gratuitamente. *Nov.* 56. c. 1., *Nov.* 131. c. 16.

m) C. 4. c. I. q. 2. (*Conc. Roman.* a. 595).

n) Si asserisce, che di ciò parli di già la *lectura Hostiensis ad C. Inter cætera* 15. X. *de offic. iud. ord.* (I, 31). Ma questo è un errore nato dal Commentario di Giovanni di Andrea a quel passo.

ma, si dovesse pagare alla Camera Pontificia la metà delle rendite del primo anno *o*). Nel Concilio di Costanza tutti questi diritti finanzieri furono a vero dire segnalati tra i punti da riformarsi *p*): ma siccome non si potè assegnare alcun' altra sorgente di rendite pel mantenimento degl' impiegati del Papa, così le cose rimasero presso a poco sul loro antico piede *q*), che la Nazione Germanica riconobbe espressamente nel suo speciale concordato *r*). Più lestamente procedette all'opera il Concilio di Basilea, ed abolì a dirittura ed interamente (dopo aver prima promessa in genere una indennizzazione) gli emolumenti di conferma e le annate *s*). Ma la esecuzione di cotesto decreto incontrò quasi in ogni paese un ostacolo insuperabile appunto nella difficoltà di trovare siffatta compensazione; ed anche in Germania, dove i Concordati dei Principi avevano accettati quei Decreti Basilejani, bisognò nei Concordati di Vienna (1448) ritornare letteralmente alla transazione di Costanza.

§. 200. 2) *Diritto odierno.*

Dalle cose fin qui discorse è facile dedurre le varie tasse, che sono anche oggi in uso. Elleno sono: I. I donativi d'onore per la concessione del Pallio. II. I così detti *servitia communia*, che si prestano dai Vescovadi e dalle Abbazie concistoriali, ragguagliati al valore di un' annata di frutti, secondo l'antica e molto bassa tariffa della Camera Apostolica *t*). Questi possono ravvi-

o) *Oderic. Raynald. ad ann.* 1392. c. 1. «Ingravescentibusque rei pecuniariæ difficultatibus ob continuos armorum fragores sanxit, ut redigendorum ex omnibus sacerdotiis, quæ a sede apostolica conferrentur, vectigalium, quæ primo labente anno obvenirent, dimidia pars in fiscum pontificium inferretur».

p) *Conc. Constant.* Sess. XI.

q) *Conc. Const.* Sess. XLIII.

r) *Concord. Nat. Germ.* a. 1418. c. 3.

s) *Conc. Basil.* Sess. XII. XXI.

t) C. 1. *Extr. comm. de treug. et pac.* (I, 9). Nel concordato colla Baviera è stata promessa una nuova stima. Nella Bolla per la Prussia si è fatta realmente. Il fiorino d'oro della tesoreria di Roma ragguaglia a 4 fiorini, 50 kr. del Reno (*).

(*) *Pari, presso a poco, a Lire* 12. 1. 8. *Toscane.* (Not. dell'Edit.)

sarsi nelle remunerazioni onorifiche, le quali, secondo la prescrizione di Giustiniano, si dovevano al Patriarca o al Metropolitano ed a' suoi Chierici, e per conseguenza in Roma al Papa ed ai Cardinali. Di qui è derivato anche il loro nome, che già s'incontra nel 1317. Secondo i Concordati di Costanza e di Vienna, una metà si paga nel primo anno e l' altra nel successivo. Nella Chiesa Greca le retribuzioni onorifiche dei nuovi Vescovi al Patriarca sono state determinate dal Sinodo e dagl'Ispettori delle Comuni proporzionalmente allo stato di ciascuna diogesi. III. I così detti *servitia minuta*, o più propriamente le sportule di Cancelleria, che si repartiscono in cinque porzioni fra gli ufficiali inferiori della Cancelleria pontificia. Questi pure si trovano già nell'accennata costituzione di Giustiniano, e sono da per tutto più o meno in uso. IV. Le annate propriamente dette. Queste debbono pagarsi da tutte le Prebende, che il Papa conferisce fuori del Concistoro, e consistono nella metà del valore dei frutti d'un anno. La loro origine rimonta alla surriferita Costituzione di Bonifazio IX. Sono state espressamente confermate dai Concordati di Costanza e di Vienna, però con questa restrizione *u*), che i Benefizj, i quali non rendono più di ventiquattro ducati, ne sono affatto esenti. Ora, poichè tutti i Benefizj della Germania, del Belgio, della Francia e della Spagna son valutati a ventiquattro ducati, senza riguardo alla loro rendita effettiva, così questa tassa è in certo modo soppressa. V. *I quindennia*, che debbono pagarsi ogni quindici anni da quei Benefizj, i quali sono stati uniti per sempre a Corporazioni ecclesiastiche, e che perciò non possono restar mai più vacanti, in compenso delle annate perdute *v*). Questa imposizione riconosce la propria origine da Paolo II (1470), ma è quasi da per tutto tacitamente abolita.

u) C. 2. *de annat.* in VII. (II, 3).
v) C. 4. 7. *de annat.* in VII. (II, 3).

FINE DEL TOMO PRIMO.

MANUALE

DEL

DIRITTO ECCLESIASTICO

DI TUTTE LE CONFESSIONI CRISTIANE

DEL CAV. DOTTORE

FERDINANDO WALTER

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO NELLA R. UNIVERSITÀ DI BONN

TRADUZIONE DALL'ORIGINALE TEDESCO

SULLE ULTIME EDIZIONI ORIGINALI, IX E X

DELL'AVV. FORTUNATO BENELLI

CORRETTA E PUBBLICATA COLL'AGGIUNTA DI NUOVE NOTE

PER USO DEGLI STUDIOSI

DALL'AVV. PR. P. C.

TOMO II.

Con Appendice contenente i Concordati fra la S. Sede
ed alcuni Stati d'Italia.

PISA

PRESSO I FRATELLI NISTRI

1848

Nell'atto di ripetere quì la dichiarazione inserita nel T. I. « che questa Edizione è posta sotto la tutela dei Concordati conclusi tra diversi Governi d'Italia in materia di ristampe » *i Fratelli Nistri si fanno un dovere di prevenire il Pubblico, che essendo nel frattempo di questa pubblicazione venuta in luce una decima edizione originale dell'opera con un importantissimo cambiamento, che il Ch. Autore ha fatto al* §. 251 *relativo alla* proprietà sui beni di Chiesa *e con rilevanti modificazioni nello sviluppo della dottrina del* Giuramento *contenuta ai* §§. 354 *e seg., essi hanno fatto tradurre a parte ed imprimere in un foglietto separato coteste mutazioni ed aggiunte, che si trovano in fine del Tomo dopo l'Indice alfabetico delle materie.*

PROSPETTO

LIBRO QUINTO

DEI MINISTRI DELLA CHIESA.

CAPITOLO I.

Della educazione dei Cherici.

I. Ordinamenti dei primi tempi . . . . . §. 201 *pag.* 1
II. Istituzioni del medio-Evo. . . . . „ 202 „ 2
III. Stato attuale . . . . . „ 203 „ 5

CAPITOLO II.

Della Ordinazione.

I. Significato dell'Ordinazione . . . . . „ 204 „ 6
II. Gradi dell'Ordinazione.
A) La Tonsura ed i sette Ordini . . . . . „ 205 „ 7
B) Distinzione degli Ordini in maggiori, e in minori . . „ 206 „ 8
III. Della facoltà d'ordinare . . . . . „ 207 „ 10
IV. Della capacità ad essere ordinato . . . . . „ 208 „ 12
V. Del titolo della Ordinazione . . . . . „ 209 „ 15
VI. Del modo di procedere nell'Ordinazione . . . . . „ 210 „ 16
VII. Dei Doveri degli Ordinati. . . . . „ 211 „ 17
VIII. Dell'obbligo al Celibato.
A) Introduzione storica. . . . . „ 212 „ 18
B) Diritto odierno . . . . . „ 213 „ 22
C) Osservazioni generali . . . . . „ 214 „ 23
IX. Diritti generali di stato competenti agli Ecclesiastici . . . „ 215 „ 27

CAPITOLO III.

Degli Uffici ecclesiastici in generale.

I. Nozione dell'Ufficio ecclesiastico. . . . . „ 216 „ 29
II. Divisione degli Uffici ecclesiastici. . . . . „ 217 „ 30
III. Della instituzione degli Uffici ecclesiastici . . . . . „ 218 „ 32
IV. Della mutazione degli Uffici ecclesiastici . . . . . „ 219 „ 33
V. Della residenza de' Ministri ecclesiastici . . . . . „ 220 „ 35
VI. Della cumulazione degli Uffici ecclesiastici . . . . . „ 221 „ 37

CAPITOLO IV.

Della Provvisione degli Uffiej ecclesiastici.

I. Prospetto. . . . . §. 222 *pag.* 39
II. Diritto della Chiesa Cattolica.
A) Provvisione dei Vescovadi.
1) Antichi tempi . . . . . „ 223 „ 40
2) Pratica seguitata nei Regni Germanici . . . . „ 224 „ 41
Transizione alla forma moderna. . . . . „ 225 „ 43
4) Diritto odierno . . . . . „ 226 „ 44
B) Della elezione del Papa.
1) Diritto antico . . . . . „ 227 „ 49
2) Diritto odierno . . . . . „ 228 „ 51
C) Provvisione delle altre dignità ed Ufficj.
1) Regola primitiva. . . . . „ 229 „ 52
2) Provvisione dei Capitoli.
a) Per elezione. . . . . „ 230 „ 53
b) Per mandati Papali e per concessioni di espettative . „ 231 „ 54
c) Per riserve Pontificie. . . . . „ 232 „ 56
d) Ordinamenti moderni. . . . . „ 233 „ 59
3) Influenza del Giuspatronato.
a) Introdusione storica . . . . . „ 234 „ 59
b) Diritto attuale. . . . . „ 235 „ 62
4) Dei tersi che godono del pieno diritto di Collazione „ 236 „ 68
5) Collazione straordinaria in virtù del diritto di devoluzione . . . . . „ 237 „ 68
6) Della istituzione canonica e dell'Investitura . . „ 238 „ 70
III. Stato della Chiesa Orientale. . . . . „ 239 „ 72
IV. Stato dei Paesi Protestanti . . . . . „ 240 „ 73
V. Requisiti comuni . . . . . „ 241 „ 75

CAPITOLO V.

Della perdita degli Uffiej ecclesiastici.

I. Della dimissione volontaria . . . . . „ 242 „ 78
II. Della destituzione . . . . . „ 243 „ 80
III. Della traslazione . . . . . „ 244 „ 81

LIBRO SESTO

DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA.

CAPITOLO I.

Storia dei beni ecclesiastici.

I. Stato dei tempi più antichi . . . . . „ 245 „ 83
II. Origine dei Benefiej . . . . . „ 246 „ 85

III. Origine delle Decime . . . . . §. 247 *pag.* 86
IV. Passaggio dei beni ecclesiastici e delle Decime in mani secolari . . . . . „ 248 „ 88
V. Ulteriori vicende de' beni ecclesiastici e delle Decime . . „ 249 „ 89
VI. Vicende de' beni ecclesiastici ne' tempi moderni . . . . „ 250 „ 91

CAPITOLO II.

Del patrimonio ecclesiastico in generale.

I. Della proprietà sui beni ecclesiastici. . . . . „ 251 „ 93
II. Dell'acquisto dei beni ecclesiastici . . . . . „ 252 „ 94
III. Dell'alienazione dei beni ecclesiastici . . . . . „ 253 „ 96
IV. Degli elementi del Patrimonio ecclesiastico.
A) Fondi, rendite e capitali . . . . . „ 254 „ 99
B) Delle primizie, delle oblazioni e delle decime . . . „ 255 „ 100
V. Dei privilegi dei beni ecclesiastici . . . . . „ 256 „ 101

CAPITOLO III.

Delle prebende.

I. Nozione delle Prebende . . . . . „ 257 „ 106
II. Della fondazione delle Prebende. . . . . „ 258 „ 107
III. Della mutazione d'una Prebenda . . . . . „ 259 „ 108
IV. Dei diritti dei Prebendati.
A) In generale . . . . . „ 260 „ 109
B) Particolarmente nei Capitoli . . . . . „ 261 „ 110
V. Della successione ereditaria dei Beneficiati.
A) Diritto antico . . . . . „ 262 „ 114
B) Del diritto di spoglio . . . . . „ 263 „ 115
C) Diritto odierno . . . . . „ 264 „ 117
VI. Dell'amministrazione delle Prebende vacanti . . . . . „ 265 „ 118

CAPITOLO IV.

Delle fabbriche ecclesiastiche.

I. Introduzione storica . . . . . „ 266 „ 120
II. Divisione delle cose ecclesiastiche . . . . . „ 267 „ 121
III. Delle cose sacre.
A) Cose consacrate. . . . . „ 268 „ 122
B) Cose benedette . . . . . „ 269 „ 124
C) Dei privilegi delle cose consacrate . . . . . „ 270 „ 125
IV. Degli ordinarj beni di Fabbriche . . . . . „ 271 „ 126
V. Del mantenimento e dei restauri delle Chiese e delle case parrocchiali . . . . . „ 272 „ 128

LIBRO SETTIMO

DELLA VITA ECCLESIASTICA.

CAPITOLO I.

Delle funzioni sacre in generale.

I. Dei sacramenti. . . . . §. 273 *pag.* 133
II. Dei sacramentali . . . . . „ 274 „ 135
III. Della Liturgia.
A) Nella Chiesa Cattolica e Greca . . . . . „ 275 „ 136
B) Della liturgia nella Chiesa protestante . . . . . „ 276 „ 139

CAPITOLO II.

L'ingresso nella Chiesa.

I. Della scelta della Confessione religiosa . . . . . „ 277 „ 141
II. Ammissione nella Chiesa ed effetti di esse. . . . . „ 278 „ 143
III. Del Battesimo in particolare . . . . . „ 279 „ 144
IV. Della Cresima . . . . . „ 280 „ 147

CAPITOLO III.

La vita spirituale.

I. Della celebrazione della Eucaristia.
A) Primitiva forma di essa. . . . . „ 281 „ 149
B) Del ricevimento della Eucaristia . . . . . „ 282 „ 151
C) Del sacrifizio della messa . . . . . „ 283 „ 154
D) Delle elemosine e lasciti per messe . . . . . „ 284 „ 157
II. Della Confessione e della penitenza.
A) Elementi essenziali . . . . . „ 285 „ 158
B) Disciplina antica e moderna . . . . . „ 286 „ 160
C) Massime sull'indulgenza . . . . . „ 287 „ 163
III. Della preghiera.
A) In generale . . . . . „ 288 „ 166
B) Delle ore canoniche. . . . . „ 289 „ 167
IV. Del digiuno. . . . . „ 290 „ 169
V. Delle forme storiche del divin culto.
A) Venerazione dei Santi . . . . . „ 291 „ 171
B) Venerazione di tempi santi. . . . . „ 292 „ 173
C) Venerazione di santi luoghi . . . . . „ 293 „ 174

CAPITOLO IV.

Del matrimonio.

I. Essenza del Matrimonio . . . . . „ 294 „ 176
II. Storia del Diritto matrimoniale cristiano.
A) Della legislazione in materie matrimoniali . . . . „ 295 „ 178

B) Della giurisdizione in cause matrimoniali . . . . . §. 296 *pag.* 179
III. Della celebrazione del Matrimonio.
A) Requisiti ordinarj . . . . . „ 297 „ 180
B) Forma della celebrazione.
1) Diritto antico . . . . . „ 298 „ 182
2) Diritto odierno . . . . . „ 299 „ 183
3) Casi particolari . . . . . „ 300 „ 186
4) Del matrimonio come sacramento . . . . . „ 301 „ 189
IV. Degli Sponsali.
A) Condizioni per contrarli . . . . . „ 302 „ 190.
B) Effetto degli Sponsali . . . . . „ 303 „ 192
V. Degl'impedimenti matrimoniali in generale . . . . . „ 304 „ 195
VI. Impedimenti dirimenti.
A) Di gius privato . . . . . „ 305 „ 197
B) Motivi pubblici di nullità.
1) Diversità di religione . . . . . „ 306 „ 201
2) Vincolo precedente. . . . . „ 307 „ 202
3) Delitto . . . . . „ 308 „ 204
4) La cognazione.
a) Della maniera di computare la prossimità della cognazione . . . . . „ 309 „ 205
b) Gradi proibiti di cognazione . . . . . „ 310 „ 208
c) Della cognazione similitudinaria . . . . . „ 311 „ 212
5) Affinità.
a) Affinità vera . . . . . „ 312 „ 214
b) Dell'affinità similitudinaria . . . . . „ 313 „ 218
VII. Impedimenti impedienti . . . . . „ 314 „ 220
VIII. Della dispensa dagl'impedimenti matrimoniali. . . . . „ 315 „ 221
IX. Della inibitoria e dell'azione di nullità. . . . . „ 316 „ 223
X. Degli effetti del matrimonio.
A) Rapporti generali . . . . . „ 317 „ 224
B) Della prova della filiazione in giuste nozze . . . . . „ 318 „ 228
XI. Del divorzio.
A) Dottrina fondamentale della Chiesa Cattolica . . . . . „ 319 „ 229
B) Della separazione di mensa e letto . . . . . „ 320 „ 231
C) Diritto ecclesiastico Greco . . . . . „ 321 „ 233
D) Diritto ecclesiastico de' Protestanti . . . . . „ 322 „ 235
XII. Delle seconde nozze . . . . . „ 323 „ 236
XIII. Del matrimonio tra persone di diversa confessione cristiana . . . . . „ 324 „ 238

CAPITOLO V.

La morte cristiana.

I. Della estrema unzione. . . . . „ 325 „ 242
II. Della sepoltura Cristiana . . . . . „ 326 „ 243
III. Dei suffragi pei defonti . . . . . „ 327 „ 245

CAPITOLO VI.

Degl' Istituti ecclesiastici particolari.

I. Degl'Istituti di Beneficenza.
A) Cura dei poveri in generale . . . . . § 328 *pag.* 247
B) Ospizj pei bisognosi. . . . . „ 329 „ 249
II. Degli Ordini religiosi.
A) Loro base in generale . . . . . „ 330 „ 252
B) Prospetto istorico degli Ordini religiosi . . . . . „ 331 „ 253
C) Costituzione interiore degli Ordini religiosi. . . . „ 332 „ 255
D) Degli Ordini femminili. . . . . „ 333 „ 256
III. Delle Confraternite o Compagnie . . . . . „ 334 „ 258
IV. Degli Ordini cavallereschi spirituali. . . . . „ 335 „ 259
V. Degl' Istituti d'insegnamento.
A) Delle Scuole elementari . . . . . „ 336 „ 262
B) Delle Scuole superiori . . . . . „ 337 „ 263
C) Delle Università.
1) Carattere generale delle medesime . . . . „ 338 „ 264
2) Delle Facoltà Teologiche . . . . . „ 339 „ 265
3) Dei Dottori in Teologia . . . . . „ 340 „ 267
VI. Dell'Arte nella Chiesa . . . . . „ 341 „ 268

LIBRO OTTAVO

DELLA INFLUENZA DELLA CHIESA SUL DIRITTO SECOLARE.

I. Influenza della Chiesa sul Diritto internazionale . . . „ 342 „ 271
II. Influenza della Chiesa sul Diritto politico . . . . . „ 343 „ 273
III. Influenza della Chiesa sulla polizia dello Stato. . . . „ 344 „ 275
IV. Influenza della Chiesa sul Diritto penale . . . . . „ 345 „ 276
V. Influenza del Gius canonico sul Diritto di procedura. . . „ 346 „ 278
VI. Influenza della Chiesa sul Diritto civile.
A) Vedute generali sull'uso del Diritto Romano . . . „ 347 „ 279
B) Sulla condizione servile . . . . . „ 348 „ 280
C) Sui Testamenti . . . . . „ 349 „ 282
D) Possesso, Prescrizione e Contratti. . . . . „ 350 „ 284
E) Contratto fenebre e Censo. . . . . „ 351 „ 285
F) Sulla obbligazione nascente da voti . . . . . „ 352 „ 287
G) Sul Giuramento.
1) Essenza del medesimo. . . . . „ 353 „ 288
2) Effetto del Giuramento . . . . . „ 354 „ 290
VII. Del Calendario Cristiano. . . . . „ 355 „ 291
VIII. Considerazione finale . . . . . „ 356 „ 293
Appendice I. . . . . „ 295
Appendice II. . . . . „ 297

LIBRO V.

DEI MINISTRI DELLA CHIESA

CAPITOLO I.

DELLA EDUCAZIONE DEI CHERICI *a*).

§. 201. — I. *Ordinamenti dei primi tempi.*

Siccome i Cherici di ciascuna diogesi, secondo lo spirito delle istituzioni primitive, sono Coadiutori e luogotenenti del Vescovo, de' quali Egli risponde come di se stesso davanti a Dio, così ne conseguita ad Esso l'obbligo di dirigerne la cultura e la educazione fino al punto, da poter loro affidare con sicurezza una parte delle cure episcopali. Nel sentimento di questo dovere hanno i Vescovi, subito nei primi tempi, fondato degli stabilimenti, nei quali i giovani Cherici fossero sotto i loro occhi, e spesso ancora da loro medesimi, educati ed istruiti *b*). Lo scopo principale di questa istruzione era la Sacra Scrittura: però neppure la dottrina profana era trascurata in quanto potesse essere necessaria *c*). A poco a poco anche queste istituzioni furono messe in armonia coll'altra dei gradi inferiori, così che la istruzione e la educazione nella vita ecclesiastica procedessero di pari

a) Aug. Theiner, *Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten* (Storia degli stabilimenti di educazione ecclesiastica). Mainz 1835, 8.°

b) Socrat. *Hist.* lib. I. c. 11. « Alexander Alexandriæ episcopus — pueros — in ecclesia educari iubet, studiisque doctrinæ erudiri; et maxime omnium Athanasium. Quem quidem, cum iam adolevisset, diaconum ordinavit ».

c) Sozomen. *Hist.* lib. III. c. 5. « Eusebius cognomento Emisenus — ab ineunte ætate ut mos patrius fert sacris in litteris educatus, deinde disciplinis humaniorisis litteraturae institutus ».

passo. Stabilimenti analoghi sursero ancora nell'Occidente *d*); dove essi mancavano supplirono i Conventi, nel seno dei quali si crearono da per tutto istituti d'insegnamento in parte assai floridi; fu ancora imposto ai Preti del contado d'istruire i chierici inservienti alla loro chiesa, almeno nei principj fondamentali *e*). L'ultima preparazione al presbiterato doveva però sempre acquistarsi nello Istituto vescovile *f*).

§. 202. — II. *Istituzioni del medio-Evo.*

Le Scuole episcopali acquistarono base più ferma allorquando s'introdusse nel Clero la vita canonicale, posto che la istruzione dei chierici adolescenti sotto la guida di un grave e degno fratello della Congregazione fu dalla Regola convertita in dovere *g*). Per le premure di Carlo Magno e del suo figlio Luigi *h*) fiorirono ora da per tutto nel Regno Franco Scuole vescovili, alle quali furono unite collezioni di libri contenenti, secondo le prescrizioni dello stesso Carlo *i*), copie corrette della Sacra Scrittura, Padri della Chiesa, raccolte di canoni, libri liturgici, Opere sull'Istoria ecclesiastica e profana, e degli Scrittori Romani sulla Grammatica, sulla Rettorica e

d) *Conc. Tolet.* II. a. 531. c. 1. (c. 5. D. XXVIII), *Conc. Tolet.* IV. a. 633. c. 21. 22. 23. (C. 1. c. XII. q. 1).

e) *Conc. Vasion.* II. a. 529. c. 1. « Placuit ut omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, iuniores lectores — quomodo boni patres, spiritualiter nutrientes, psalmos parare, divinis lectionibus insistere, et in lege domini erudire contendant, ut sibi dignos successores provideant ».

f) *Conc. Turon.* III. a. 813. c. 12. « Sed priusquam ad consecrationem presbyteratus accedat, maneat in episcopio, discendi gratia officium suum, tamdiu, donec possint et mores et actus eius animadverti: et tunc, si dignus fuerit, ad sacerdotium promoveatur ».

g) *Regula Chrodogangi* ed Hartzheim c. 48., *Regula Aquisgran.* a. 816. c. 135.

h) *Const. Carol. M. de scholis per singula monasteria et episcopia instituendis,* Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 70., *Præceptum Carol. M. de scholis græcis et latinis instituendis in ecclesia Osnabrugensi,* Capit. I. Carol. M. a. 805. c. 2—5., Capit. Ludov. a. 823. c. 5.

i) *Const. Carol. M. de emendatione librorum et officiorum ecclesiasticorum.* Cap. I. Carol. M. a. 789. c. 70.

sulla Dialettica *k*). Nel senso istesso agirono i Papi per l'Italia *l*), ed in Roma segnatamente dallo istituto della Chiesa di Laterano uscirono degli uomini distintissimi *m*). Le Scuole episcopali sopravvissero allo scioglimento della vita canonicale e ritennero la forma di Convitti *n*). Nulladimeno i Canonici lasciarono qua e là decadere affatto la carica di Scolastico per appropriarsene le rendite *o*): in altri luoghi ella si convertì in una semplice dignità, alla quale era annesso il diritto di approvare coloro, che volevano essere Maestri nella scuola cattedrale o altrove, e di percipere per questo certe tasse. In conseguenza verso la fine del secolo dodicesimo non solamente fu questo abuso vietato *p*), ma fu eziandio ordinato di fondare presso ogni Chiesa Cattedrale, come anche nelle altre dove ciò fosse possibile, una cattedra di Grammatica: poi di erigere una cattedra di Teologia in ciascuna Chiesa Metropolitana e di dotarla di rendite fisse sui beni del Capitolo *q*). Tuttavolta queste disposizioni non poterono impedire la caduta delle Scuole episcopali, perocchè divenisse uso universale di studiare le scienze più elevate e le teologiche discipline alle Università, le quali in parecchie città si erano organizzate, sviluppandosi in parte da quegl'istituti ecclesiastici. L'attenzione dei Papi e dei Vescovi, la liberalità dei Principi e dei privati, si volsero ora esclusivamente a coteste Università, e le Scuole episcopali finirono gradatamente in un totale decadimento. Ma dopochè anche nelle Università cessò la forza dello entusiasmo primitivo ed

k) Ce ne dà un esempio la Collezione della Chiesa di Colonia, di cui gettò le fondamenta lo Arcivescovo Ildebaldo verso la fine dell'ottavo secolo. Harzheim, *Catalogus codicum mss. bibliothecæ ecclesiæ Coloniensis.* Colon. 1752. 4.°

l) C. 12. D. XXXVII. (Eugen. II. a. 826).

m) *Liber. Pontif. in vita Leonis III. et Paschalis I.* (ed. Vignol. T. I. p. 236. 320).

n) Lo mostra la Ordinanza di Willigisio Arcivescovo di Magonza dell'anno 976, in Guden. *Codex diplomat.* T. I. p. 352.

o) Lo mostra la Decretale d'Alessandro III. nel cap. 1. Compil. II. *de magistr.* (V, 3).

p) C. 1. 2. 3. X. *de magistr.* (V, 5).

q) C. 1. 4. 5. X. *de magistr.* (V, 5). Più di una volta lo Scolastico della Chiesa Cattedrale è stato obbligato a mantenere colla sua prebenda il maestro di grammatica. Ducange, *Gloss. v.* Scholiasticus.

ebbe incominciato a predominare, negli studj una pedantesca monotonia di formule, nei costumi una indescrivibile ruvidezza, la Chiesa allora si vide costretta a mettere di bel nuovo, coerentemente all'antica forma, la educazione dei Cherici sotto la sorveglianza immediata dei Vescovi. A quest'oggetto nel 1563 il Concilio di Trento ordinò, che in ogni Chiesa Vescovile fosse fondato un Collegio, nel quale, come in un Semenzaio ecclesiastico (*Seminarium*), i giovani della Diogesi o della Provincia, che si destinavano allo stato clericale, dovessero a dodici anni compiti esser mantenuti, educati ed istruiti nelle scienze necessarie, fino al compimento del loro ecclesiastico tirocinio *r*). Già precedentemente, nell'anno 1552, Ignazio di Lojola, per la formazione di ecclesiastici abili per la Germania, la quale tanto ne abbisognava, avea fondato a Roma un Collegio di questo genere, il quale fu dipoi (1573) approvato ed esteso da Gregorio XIII *s*). Su questo modello e conforme al Decreto Tridentino furono fondati in Roma da Pio IV (1565) il Collegio Romano, del pari aumentato notabilmente da Gregorio XIII (1585), poi anche nella maggior parte delle altre Diogesi Collegj e Seminarj, e per lo più, come pure molti altri stabilimenti pubblici d'educazione, furono posti sotto la direzione dei Gesuiti. Cotest'Ordine si è con ciò acquistato per la Chiesa e per la scienza un merito, che dalla imparziale istoriografia dovrà, quando che sia, essere condegnamente apprezzato *t*).

r) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 18. *de ref.*

s) Jul. Cordara, *Collegii Germanici et Ungarici historia.* Romæ 1770. fol.

t) A correzione di alcuni pregiudizi ed illusioni, si legga solamente la dipintura, che un Protestante contemporaneo abbozza della incredibile barbarie, che dominava nel XVII secolo nelle Università Protestanti, e la onorevole testimonianza, che esso rende agli stabilimenti di educazione dei Gesuiti. Meyfart, *Christliche Erinnerung von der aus den Evangelischen hohen Schulen in Teutschland an manchem Ort entwichenen Ordnungen* (Ricordo cristiano relativamente all'ordine sparito in qualche luogo dalle Università in Germania). Schleissingen 1636. 4.° §. 159.

§. 203. — III. *Stato attuale.*

La soppressione dei Gesuiti e degli altri Ordini religiosi produsse una lacuna nel sistema istruttivo dei Cherici. I Seminarj propriamente detti, che già esistevano, furono a vero dire conservati per la massima parte, ed anche nei nuovi Concordati fu provveduto al loro mantenimento. Se non che in Germania il sistema di educazione prese questa piega, che in Seminario si passa soltanto il tempo ultimo preparatorio al ricevimento degli ordini, e gli studj propriamente detti si fanno nei Ginnasj e nelle Università posteriormente fondate dai Sovrani, in parte coi beni della Chiesa. Questa pratica è a dir vero contraria allo spirito del Concilio di Trento; ma dove questo abuso non può correggersi, deve il Vescovo far valere almeno il diritto di tenere un occhio vigile su questi stabilimenti d'istruzione, affinchè nulla vi si insegni di non cristiano, o coloro i quali si consacrano allo stato ecclesiastico non siano in precedenza stornati dalla loro vocazione; e può con fiducia ripromettersi da un Governo Cristiano, che gli consenta quella influenza, senza la quale Egli non può assumere la responsabilità dei suoi cherici. Viceversa poi anche il Governo, posto che ad esso pure dee stare per molte ragioni a cuore la educazione scientifica del Clero, ha il diritto di deputare un suo rappresentante alle prove, che precedono l'ammissione allo stato ecclesiastico. Nella Chiesa Greca la istruzione dei Cherici è affidata quasi esclusivamente ai Monaci, ed in complesso molto male ordinata. In Russia, specialmente ad istigazione di Pietro I, sono stati fondati a cotest'oggetto nel Monastero principale di ogni Prelato dei Seminarj o Collegj, tra i quali alcuni sono venuti molto in fiore. Presso i Protestanti l'insegnamento teologico è regolarmente amministrato negl'Istituti secolari ordinarj; qua e là si trovano a questo scopo ancora dei Seminarj, i quali però non sono che puri stabilimenti governativi. Solamente in Inghilterra si è conservata una stretta connessione delle Università colla Chiesa.

CAPITOLO II.

DELLA ORDINAZIONE.

§. 204. — I. *Significato dell' Ordinazione.*

Greg. I. 16. *De sacramentis non iterandis*, V. 28. *De clerico non ordinato ministrante.*

Oltre alle qualità morali ed intellettuali, che vengono d'ordinario compartite per mezzo della educazione ecclesiastica, il Ministro della Chiesa ha d'uopo, pell'esercizio delle sacre funzioni del suo ministero, di una grazia soprannaturale e di una speciale abilitazione. La quale egli non acquista *ipso facto* col conseguire dell'ufficio, ma secondo l'ordinamento lasciato da Cristo e dagli Apostoli, è necessaria per tale acquisto una consacrazione speciale mediante la imposizione delle mani, ossivvero una ordinazione *u*). Siffatta consacrazione è tale per sua natura, che si conferisce una volta sola per sempre: ella è in conseguenza permanente ed indelebile *v*), e non può esser ripetuta *w*). Sicchè per essa si acquista, secondo il linguaggio della scuola, uno stato ecclesiastico distinto da quello dei Laici ed anche da quello degli inservienti della Chiesa, stato, che si denomina clericale. Con queste idee armonizza ancora il Gius ecclesiastico Greco. I Protestanti al contrario impu-

u) Ved. §. 15. La Ordinazione non è pertanto la collazione dell'ufficio effettivo, e tanto meno la mera installazione solenne in un officio di già conferito. Tal era il suo carattere anche nel tempo antico. A dire il vero le Ordinazioni assolute erano in allora proibite (§. 15), ma non consegue da ciò, che la ordinazione consistesse nella semplice collazione dell'ufficio.

v) C. 97. c. I. q. 1. (Augustin. c. a. 400) ibiq. Gratian., *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 4. et can. 4. *de sacr. ord.*

w) C. 107. D. IV. *de cons.* (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 1. D. LXVIII. (Gregor. I. a. 592), c. 3. X. *de sacram. non iter.* (I. 16), *Conc. Trid.* Sess. VII. can. 9. *de sacram.*

gnarono affatto da principio il carattere dell'ordinazione come di una consacrazione distinta dall'ufficio *x*): ma in seguito si fece un ritorno all'antica idea *y*). Anche presso di loro pertanto v'ha una ordinazione, senza la quale le sacre funzioni annesse all'ufficio ecclesiastico non ponno essere esercitate. Cotesta ordinazione vuolsi, a dir vero, conferita per regola solamente in correlazione ad un impiego determinato; ciò non ostante si danno ancora delle ordinazioni assolute pei Missionarj, o pei Candidati del Ministero aggiunti per ajuto ad un Parroco. Il carattere, che per essa si acquista, dura oltre il cambiamento o la perdita dell'ufficio: il perchè la ordinazione non può essere ripetuta *z*). In questo aspetto pertanto essa conferisce pure un carattere indelebile, comecchè tal carattere, di fronte alle altre istituzioni della Chiesa Protestante, separato dall'ufficio, non abbia valore, che meriti di esser preso in considerazione. Soltanto nella Chiesa Anglicana risalta esteriormente di più, essendochè per la sola ordinazione si acquisti la qualità sacerdotale, che non si cancella neppure colla perdita dell'ufficio.

§. 205. — II. *Gradi dell'Ordinazione.*
A) *La Tonsura ed i sette Ordini.*

Secondo la disciplina antica era massima, che i ministri della Chiesa solamente da un officio minore salir potessero ad uno mag-

x) Lutero alla Nobiltà cristiana della Nazione Germanica: « Tutti i Cristiani appartengono veramente al ceto ecclesiastico, nè vi ha altra differenza tra di loro, che quella dell'ufficio. Quindi la consacrazione del Vescovo non è altro, che un prendere ch'egli fa in vece e persona dell'intera associazione, uno dalla massa, i quali hanno un ugual potere, e comandargli di esercitare per gli altri cotesto potere ».

y) Le prove trovansi nel §. 35. not. *w*. *x*. *y*.

z) Sicchè neppur presso i Protestanti è la Ordinazione, come frequentemente dicono i loro scrittori, la semplice collazione dell'ufficio, o la solenne testimonianza di cotesta collazione; perocchè allora ella dovrebbe ripetersi quantunque volte alcuno passa ad un altro impiego. La contradizione delle opinioni dominanti su questo punto è, almeno in Germania, sì grande, che un Giureconsulto Protestante (Hommel, *Epit. jur. sacr.* c. XVI. §. 5.) ebbe a dire egli stesso con energico laconismo « Cæterum in hac materia tam parum constantes sunt Evangelici, ut quid sibi velint, plane nesciant ».

giore *a*). Era però comune a tutti i Cherici in generale il radersi i capelli qual simbolo dell'abbandono d'ogni senso mondano *b*). Di quì è, che già nel sesto secolo invalse la pratica di far precedere la tonsura alla ordinazione e la idea, che per essa sola si diventasse cherico *c*), e che, qualora anche esteriormente tenesse modi da cherico, il tonsurato pure godesse dei privilegj civili dello stato ecclesiastico *d*). Alla tonsura succedono a vero dire come prima le ordinazioni ad Ostiario, a Lettore, ad Esorcista, ad Accolito, a Suddiacono, a Diacono ed a Prete *e*). Solo che però nei primi quattro ordini più non si guarda allo esercizio effettivo delle funzioni ecclesiastiche, che ne derivano, e assai di rado vi si guarda nella ordinazione a Suddiacono ed a Diacono: sicchè cotesti gradi si percorrono oggi solo simbolicamente in commemorazione dell'antica disciplina *f*). Il Concilio di Trento ha esternato il desiderio di restituirli nell'antico loro valore reale *g*); ma ciò non può effettuarsi. Nella Chiesa Orientale vi sono fino dagli antichi tempi quattro ordinazioni, alle quali vanno a tutt'oggi annessi gli ufficj effettivi. Presso i Protestanti non ve ne ha che una sola, quella cioè all'ufficio della predicazione: la Chiesa Inglese soltanto conserva ancora, oltre la consacrazione del Vescovo, quella del Prete e del Diacono, come una istituzione divina ed apostolica.

§. 206. — B) *Distinzione degli Ordini in maggiori, e minori.*

Gli ufficj furono in origine divisi in quelli coi quali era congiunto il presbiterato (*sacerdotium*), ossia la celebrazione del mistico Sacrificio, ed in quelli che si riferivano unicamente al servizio

a) Ved. §. 139.
b) C. 7. c. XII. q. 1. (Hieronym. c. a. 410).
c) Devoti, *Instit. can.* lib. I. tit. 1. §. 11. not. 1. 2.
d) C. 7. X. *de cler. coniug.* (III. 3), c. 1. eod. in VI. (III. 2), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 4. 6. *de ref.*
e) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 2. et can. 2. *de ordine.*
f) Ved. §. 116.
g) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 17. *de ref.*

(*ministerium*) od all'assistenza in esso. Ai primi apparteneva lo Episcopato ed il Presbiterato propriamente detto, ai secondi tutti gli altri *h*). Tra i quali il Diaconato, siccome quello, che proveniva da istituzione apostolica, fu trattato con ispeciale distinzione, — distinzione poi poco a poco estesa al Suddiaconato. La cosa trovasi già espressa nel quinto secolo nella circostanza dell'essere le prescrizioni sul celibato state, come sarà mostrato più sotto, estese anche ai suddiaconi. Anche più sensibilmente emerse tal distinzione nelle organizzazioni dei Capitoli *i*); ma con tutto ciò sino all'undecimo secolo non fu il suddiaconato annoverato tra i maggiori ufficj ecclesiastici *k*). Nel secolo dodicesimo fu ciò fatto da varj Scrittori, la sentenza dei quali addivenne generale dopo il tredicesimo secolo *l*). Da cotesta epoca in poi pertanto i gradi della ordinazione si distinguono in quattro minori *m*) e tre maggiori *n*). La ordinazione al Sacerdozio, secondo le comuni tradizioni della Chiesa, tanto orientale che occidentale, vien riguardata come un sacramento, il quale ha avuto principio cogli Apostoli, si è propagato nei Vescovi, ch'eglino istituirono, e di là fino a noi scendendo si è rinnuovato costantemente nella consacrazione dei vescovi e dei preti *o*). Se, ed in quanto la ordina-

h) C. 11. D. XXIII. (*Statuta eccles. antiq*).

i) La distinzione caratteristica tra i suddiaconi e gli altri Cherici minori si mostra in questo, che i primi mangiavano ad una tavola a parte, e non erano più soggetti alla severa disciplina della scuola (§. 140).

k) C. 4. D. LX. (Urban. II. a. 1091). In un altro rapporto però cotesto Pontefice pone il suddiacono allo stesso livello del diacono e del prete, c. 11. D. XXXII. (Urban. II. c. a. 1090).

l) C. 9. X. *de ætat. et qualit. præficiend.* (I, 14).

m) Gli Ecclesiastici rivestiti degli ordini minori sono d'ordinario anche compresi sotto l'espressione generale di Cherici, mentre che i tre ordini maggiori vengono designati per il loro proprio nome. Questa osservazione è importante per la trattazione delle sorgenti. Ce ne offrono degli esempj i c. 5. 7. X. *de cleric. coniug.* (III, 3), c. 1. *de cleric. coniug.* in VI. (III, 2), clem. 1. *de vita et honest. cleric.* (III, 1).

n) C. 1. X. *de tempor. ordinat.* (I, 11), c. 1. X. *de cleric. coniug.* (III, 3), *Conc. Trid. Sess.* XXIII. cap. 2. *de ordine.*

o) II. Tim. I. 6., c. 7. C. I. q. 1. (Augustin. c. a. 400), c. un. §. 1. X. *de sacr. unct.* (I. 15), c. 3. X. *de presbyt. non baptiz.* (III. 43), *Conc. Trid. Sess.* XXIII. cap. 3. et can. 3. *de ordine.* — *Orthod. confess.* P. I. quæst. 108 109. (§. 27. not. *i. k*).

-zione al diaconato pure, od anche al suddiaconato, sia già un sacramento, è questione teoretica, sulla quale le opinioni sono diverse *p*). I Protestanti poi hanno pienamente rigettato il valore sacramentale della ordinazione.

§. 207. — III. *Della facoltà d'ordinare.*

Greg. I. 13. *De ordinatis ab episcopo qui renuntiavit,* I. 22. *De clericis peregrinis.*

La facoltà d'ordinare Preti o Diaconi, coerentemente alla disciplina apostolica *q*), compete soltanto ai Vescovi *r*). Il suddiaconato ed i quattro ordini minori possono essere conferiti straordinariamente, coll'autorizzazione del Papa, ancora da un Prete *s*). Gli Abati benedetti hanno, già in forza del loro ufficio, il diritto di conferire i quattro ordini minori ai Regolari loro soggetti *t*). Questo diritto nei Vescovi deriva dal carattere speciale, che loro conferisce la consacrazione; ond'è, che ancora l'ordinazione fatta da un Vescovo scomunicato o eretico o sciematico, è in se stessa valida, semprechè siano state osservate le altre prescrizioni *u*). Ciononostante non è ad un Vescovo permesso di ordinare chiunque, ma questa facoltà è, per ragioni d'ordine, subordinata a diverse condizioni. In questa categoria è sino dai più antichi tempi la massima, che un Vescovo non può intraprendere ordinazioni fuori della propria diogesi *v*). Viceversa però non era vietato di ordinare presso di se un

p) Un'accurata discussione di tal questione trovasi presso Benedetto XIV, *de synodo diœces.* lib. VIII. cap. 9.

q) Ved. il §. 15. not. *g. h. i. k*, §. 16. not. *v*.

r) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 4. *et can.* 7. *de ordine.*

s) Devoti, *Instit. can.* lib. II. tit. 2. §. 100.

t) C. 11. X. *de ætat. et qualit.* (I. 14), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 10. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. II. cap. 11. n. 8—14.

u) Ved. in proposito il §. 174. not. *m*. Le consacrazioni dei Vescovi Anglicani però non son risguardate dalla Chiesa Cattolica come vere consacrazioni, se non per altro per questo, che il rito ha deviato dalla forma primitiva: Devoti, *Instit. can.* lib. II. tit. 2. §. 100.

v) C. 6. 7. c. IX. q. 2. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 8. 9. eod (*Conc. Constant.* I. a. 381), *can. Apost.* 34., *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 5. *de ref.*

laico dell'altrui diogesi *w*); soltanto fu rigorosamente tenuto fermo sul punto, che un Vescovo non dovesse chiamare a se un cherico già ordinato in altra diogesi *x*), attesochè coll' ordinazione era sempre, secondo la disciplina di quel tempo, congiunto lo impiego permanente presso una data Chiesa. Allorchè poi, secondo la nuova disciplina, la ordinazione fu separata dall'ufficio, e che per conseguenza l'Ordinante non ebbe più verun peculiare interesse d'investigare il merito di coloro, che gli chiedevano la ordinazione, le ordinazioni degli estradiogesani furono solamente permesse qualora l'Ordinando presentasse un permesso scritto del Vescovo, nella diogesi del quale era nato o domiciliato, o copriva un qualche impiego *y*). La pratica aggiunse a cotesti tre casi, sui quali si fonda il diritto di ordinazione, anche l'altro caso, che il candidato sia ben conosciuto personalmente dal vescovo per rapporti di stretta familiarità durante un triennio. Su queste basi ha il Concilio di Trento seguitato ad edificare, comminando una pena, sì pell'Ordinante come pell'Ordinato, alle ordinazioni irregolarmente fatte senza lettere dimissorie *z*). Presso i Protestanti in Inghilterra, in Danimarca ed in Svezia la ordinazione si fa ancora dai Vescovi; negli altri paesi dai semplici Ecclesiastici ordinati.

w) Le prove in proposito ce le dà Hallier, *de sacris ordinationibus* Part. II. sect. 5. cap. 3. art. 1. §. 4.

x) C. 3. D. LXXI. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 1. eod. (*Conc. Sardic.* a. 347), c. 6. eod. (*Conc. Carth.* I. a. 348), c. 2. eod. (Innoc. I. a. 404).

y) C. 1. 2. 3. *de tempor. ordin.* in VI. (I, 9). Di tali lettere se ne incontrano anche nei tempi antichi e sotto differenti aspetti; ora come titoli di congedo accordato dal Vescovo ad un Cherico ordinato sotto di lui, c. 6. D. LXXI. (*Conc. Carth.* I. a. 348), c. 8. eod. (Augustin. c. a. 392); ora come commendatizie di Cherico in viaggio c. 9. eod. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 7. eod. (*Conc. Chalced.* a. 451). Per maggior sicurezza vi si inserivano certi segni o cifre particolari, da cui esse presero il nome di *litteræ formatæ* c. 1. 2. D. LXXIII.

z) *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 2. 3. Sess. XXIII. cap. 8. 9. *de ref.* Disposizioni più precise su questo soggetto emanò poi la *Const.* Speculatores Innocent. XII. a. 1694.

§. 208. — IV. *Della capacità ad essere ordinato.*

Greg. I. 12. *De scrutinio in ordine faciendo,* Greg. I. 17. Sext. I. 11. *De filiis presbyterorum ordinandis vel non,* Greg. I. 18. *De servis non ordinandis,* I. 19. *De obligatis ad ratiocinia non ordinandis,* I. 20. *De corpore vitiatis non ordinandis,* Greg. I. 21. Sext. I. 12. *De bigamis non ordinandis,* Greg. III. 43. *De presbytero non baptizato,* V. 29. *De clerico per saltum promoto,* V. 30. *De eo qui furtive ordinem suscepit.*

Assolutamente incapaci ad essere ordinati sono soltanto i non battezzati e le femmine: i primi, perchè non può acquistare il sacerdozio speciale chi ancora non è, mediante il battesimo, consacrato al sacerdozio generale *a*); le seconde, perchè l'assunzione di un ufficio pubblico repugna alla destinazione naturale del loro sesso *b*). La ordinazione pertanto conferita sì agli uni che alle altre è affatto inefficace. Ma prescindendo anche da coteste due classi di persone, non tutti possono essere ammessi indistintamente all'ordinazione; chè anzi per l'alta importanza di questo atto si sono stabilite delle prescrizioni molto precise sulle qualità personali a ciò necessarie. Entrano in questo numero innanzi tutto l'età, ch'esser deve proporzionale alla dignità dell'ordine *c*), una fermezza di fede nella dottrina della Chiesa (il perchè i neofiti non possono esser subito ordinati *d*) e sufficienti cognizioni *e*). Inoltre

a) C. 1. 3. X. *de presbyt. non baptiz.* (III, 43).

b) I. Cor. XIV. 34., I. Tim. II. 12., c. 29. D. XXIII. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 20. D. IV. *de cons.* (*Statuta eccles. antiq.*)

c) C. 4. D. LXXVIII. (*Conc. Neocæs.* a. 314), c. 4. D. LXXVII. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 2. eod. (Zosim. a. 418), c. 6. eod. (*Conc. Agath.* a. 506), clem. 3. *de ætat. et ordin. præficiend.* (I. 6), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. c. 12. *de ref.* Le pene della trasgressione sì di queste come delle altre prescrizioni sono definite dalla *Const.* Cum ex sacrorum Pii II. a. 1461, dalla *Const.* Sanctum Sixti V. a. 1589, dalla *Const.* Romanum Clement. VIII. a. 1595. Il Gius ecclesiastico greco rilevasi dal c. 4. D. LXXVII. (*Conc. Trull.* a. 692), Nov. Leon. 16. 75.

d) I. Tim. III. 6., c. 1, D. XLVIII. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 2. eod. (Gregor. I. a. 599), c. 9. D. LXI. (Ambros. c. a. 396), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XII. cap. 1. n. 4. 6.

e) C. 3. D. XXXVI. (Origen. a. 217), c. 2. eod. (Zosim. a. 418), c. 1. eod. (Gelas. a. 494), c. 4. D. XXXVIII. (Cœlestin. a. 429), c. 3. eod. (Leo I. a. 449), c. 1. eod. (*Conc. Tolet. IV.* a. 633)., *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 4. 11. 13. *de ref.*

è necessaria una condotta specchiata e costumi irreprensibili *f*). In conseguenza, giusta l'antica disciplina, la sola pubblica penitenza ecclesiastica, siccome quella che lasciava arguire un peccato grave sebbene rimasto segreto, escludeva dall'ordinazione *g*). In seguito però invalse la massima, che si dovesse guardare solamente ai delitti divenuti pubblicamente notorj, che quelli poi rimasti segreti, dopo la subizione della penitenza, non si dovessero riguardare come causa d'impedimento *h*), eccetto i casi, pei quali fosse nelle leggi espressamente stabilito il contrario. Rientra in questa eccezione l'omicidio sebbene involontario, semprechè presenti anche una lontana imputabilità *i*), la reiterazione del Battesimo *k*), la Simonìa *l*), una trasgressione commessa nel ricevimento di un ordine *m*), l'esercizio illegale delle funzioni ecclesiastiche *n*), ed il matrimonio contratto da ecclesiastici costituiti negli ordini maggiori *o*). Irregolari sono inoltre i figli illegittimi a causa della macchia dei natali onde sono coperti *p*); poi coloro, che sonosi da se stessi mutilati *q*), coloro che hanno servito in guerra *r*) o seduto come giudici

f) I. Tim. III. 2. 10., Tit. I. 6. 7., c. 4. D. LXXXI. (*Conc. Nicæn.* a. 325).

g) C. 56. D. L. (Siric. a. 385), c. 60. eod. (Innocent. I. a. 404), c. 59. eod. (Gelas. a. 494), c. 55. eod. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 5. D. LI. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

h) C. 28. D. L. (Isidor. a. 605), Gratian. ad c. 32. D. L., c. 4. 17. X. *de tempor. ordin.* (I. 11), c. 56. *de testib.* (II, 20).

i) C. 5. 6. D. L. (Nicol. I. c. a. 876), c. 1. 2. 6. 7. 10. 11. 12. 18. 20. X. *de homic.* (V. 12), clem. 1. eod. (V. 4), *Conc. Trid.* Sess. XIV, cap. 7. *de ref.*

k) C. 65. D. L. (*Conc. Carth.* V. a. 401). c. 2. X. *de apost.* (V, 9).

l) C. 2. D. XXXIII. (Gennad. c. a. 490), *Const.* Sanctum Sixti V. a. 1595.

m) C. 1. X. *de cleric. per saltum promoto* (V. 29), c. 1. 2. 3. X. *de eo qui furtive ordin. suscep.* (V. 30), c. 32. X. *de sentent. excomm.* (V, 39).

n) C. 1. 2. X. *de cleric. non ordinato ministr.* (V. 28), c. 10. X. *de cleric. excomm.* (V. 27), c. 1. *de sentent. et re iudic.* in VI. (II. 14), c. 1. 18. 20. *de sentent. excomm.* in VI. (V, 11).

o) C. 4. 7. X. *de bigam. non ordinand.* (I, 21).

p) C. 1. 2. *de fil. presbyter.* in VI. (I. 11), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 15. *de ref.*

q) C. 7. D. LV. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 4. 8. eod. (*Can. Apost.*), c. 3. 4. 5. X. *de corpore vitiat.* (I, 20).

r) C. 4. D. LI. (*Conc. Tolet.* I. a. 400), c. 2 eod. (Innocent. I. a. 402), c. 1. eod. (Idem a. 406), c. 24. X. *de homicid.* (V, 12).

in un giudizio capitale *s*), ed hanno ottuso per ciò la squisitezza di sentimento, che dee distinguere un ecclesiastico; coloro che si ammogliarono per la seconda volta, o con una vedova *t*), ed i figli degli Eretici *u*). Debbono pure escludersi coloro, i quali sono deturpati da corporali difetti, che gli inabilitino all'esercizio delle funzioni spirituali, o che potrebbero eccitare scandalo nella Comunità *v*). Neppure voglionsi infine ordinare coloro, i personali rapporti dei quali starebbero in collisione coi doveri dello stato ecclesiastico, come sarebbero le persone implicate in rendimento di conti dipendenti da affari temporali *w*), mariti senza il consenso della moglie *x*), servi ed addetti alla gleba prima di avere ottenuta la libertà *y*). Ciò nulla ostante la irregolarità può, semprechè concorrano dei motivi plausibili, esser sanata per via di dispensa, ed il diritto di concederla compete in molti casi ai Vescovi *z*). Per convincersi poi della capacità e del merito dell'Ordinando, già le leggi ecclesiastiche antiche ebber prescritto, che si sottoponesse ad un rigoroso esame e che si raccogliesse la testimonianza della Comunità sul suo conto *a*): coerentemente a ciò anche attualmente è prescritta la produzione di attestati del Parroco e della Scuola circa al sapere ed alla moralità, ed inoltre un rigoroso esame scientifi-

s) C. 30. c. XXIII. q. 8. (*Conc. Tolet.* IX. a. 675), c. 5. 9. X. *ne clerici vel monachi* (III. 50), c. 21. X. *de homicid.* (V. 12), c. 10. X. *de excess. prælat.* (V, 31). A proposito di coteste proibizioni è mestieri di richiamarsi alla mente il carattere dei Tribunali criminali nel medio-Evo.

t) C. 2. D. XXXIII. (Gennad. c. a. 490), c. 9—18. D. XXXIV., c. 2. 6. X. *de bigamis* (I, 21).

u) C. 15. *de hæret.* in VI. (V, 2).

v) C. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. 2. c. VII. q. 2. (Idem a. 495), c. 2. 6. 7. X. *de corpor. vitiat.* (I. 20), c. 2. 3. 4. X. *de clerico. ægrot.* (III, 6).

w) C. 3. D. LIV. (*Conc. Carth.* I. a. 348), c. 1. D. LIII. (Gregor. I. a. 598), c. un. X. h. t. (I, 19).

x) C. 5. 6. X. *de convers. coniugat.* (III, 32).

y) C. 1. 21. D. LIV. (Leo I. a. 445), c. 12. eod. (Gelas. a. 494), c. 1. 2. 5. X. h. t. (I, 18).

z) C. 1. *de filiis presbyt.* in VI. (I. 11), *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 7., Sess. XXIII. cap. 14., Sess. XXIV. cap. 6. *de ref.*

a) C. 2. D. XXIV. (*Conc. Carth.* III. a. 397). c. 5. D. LXI. (Leo I. a. 442), c. 3. D. XXIV. (Gelas. c. a. 494), c. 6. eod. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 5. eod. (*Conc. Nannet.* c. a. 890), c. 1. X. *de scrutin.* (I, 12).

co *b*). Del resto la ordinazione tocca sì da vicino la coscienza del Vescovo, che nel caso di rifiuto dalla sua parte il Candidato non può dimandargliene il motivo, nè appellare, ma può soltanto avanzare un ricorso alla Santa Sede, la quale allora incarica il Metropolitano o un Vescovo limitrofo d'interrogare il Prelato de' motivi del suo rifiuto; e qualora non ne produca uno plausibile, di ordinare il ricusato *c*). Nel Diritto Ecclesiastico orientale e protestante s'incontrano disposizioni analoghe sulla capacità degli Ordinandi.

§. 209. — V. *Del titolo della Ordinazione.*

Secondo la disciplina antica, non poteva la ordinazione aver luogo assolutamente, ma solo in rapporto a un impiego permanente in una Chiesa determinata *d*). Per questo modo la ordinazione già di per se assicurava il mantenimento dell'Ordinato. Cotesta regola fu a vero dire ripristinata nel secolo undecimo *e*), però non più a rigore osservata, posto che ormai molti chiedevano la ordinazione, o col solo fine di appartenere allo stato ecclesiastico o con quello di consacrarsi allo insegnamento o di sedere nei Tribunali ecclesiastici, oppure ancora di coprire degli impieghi civili. Per la qual cosa la Chiesa si trovò costretta a prender delle misure, affinchè dei cherici ridotti alla miseria non fossero a carico del loro ceto. A tal oggetto ordinarono i Papi, che il Vescovo dovesse mantenere egli stesso, sino al loro conveniente collocamento *f*), i cherici da lui ordinati senza un titolo certo, e che non avessero un patrimonio in proprio. Da ciò si la teoria che la pratica han derivati tre diversi titoli di ordinazione; quello del benefizio, quello del patrimonio e l'altro consistente

b) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 5. 7. 12. 13. 14. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. IV. cap. 7. n. 1. 2.

c) Ciò viene stabilito da più e diverse dichiarazioni: Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XII. cap. 8. n. 4.

d) *Conc. Chaloed.* a. 451. c. 6. Ved. in proposito il §. 15. not. *p.* Il titolo a cui riferivasi l'ordinazione era quindi annunziato in avanti dall'Arcidiacono. Se ne trova un esempio nella nota dei Correttori Romani al c. 1. D. LXX.

e) C. 2. D. LXX. (Urban. II. *in conc. Placent.* a. 1095).

f) C. 4. 16. 23. X. *de præbend.* (III, 5).

in questo, che un terzo (sia questi un particolare o il Sovrano) s'incarichi del mantenimento dell'Ordinando sino a tanto che non sia provvisto d'impiego. Se l'Ordinando è un cherico regolare, il suo rapporto coll'Ordine al quale appartiene gli tien luogo di titolo *g*). Pei Cherici secolari però la ordinazione, che tuttavia costituisce la regola è quella ad un benefizio determinato, e la ordinazione che si fonda sul titolo del patrimonio o su quello di una pensione si ammette solamente, dove esiste un bisogno vero e reale di ecclesiastici *h*). Inoltre è ingiunto, che siffatti ordinati senza benefizio siano, secondo lo spirito del Dritto antico, addetti al servizio di una determinata chiesa *i*). Nella verificazione dello ammontare del patrimonio proprio, o della pensione accordata è raccomandata grande circospezione *k*). Pel Vescovo poi, che conferisce un ordine maggiore senza titolo, è mantenuta in vigore la obbligazione di sostentare l'Ordinato *l*); e colui che produsse un titolo falso è sospeso, fino alla produzione di un altro titolo vero, dallo esercizio delle funzioni ecclesiastiche *m*).

§. 210. — VI. *Del modo di procedere nell'Ordinazione.*

Greg. I. 11. Sext. I. 9. *De temporibus ordinationum.*

Gli ordini debbono conferirsi nella loro conveniente successione di grado, incominciando dalla Tonsura *n*). Sono prescritti fra essi, come anticamente tra gli ufficj *o*), certi interstizi o intervalli, dai

g) Di qui la distinzione che s'incontra nei manuali in *titulus beneficii, patrimonii, mensæ sive pensionis* e *professionis religiosæ sive paupertatis*.

h) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 2. *de ref.*

i) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 16. *de ref.* Come ciò debba farsi lo spiega benissimo Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XI. cap. 2. n. 4. 7—10. 13—15.

k) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 2. *de ref.* Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XII. cap. 9.

l) C. 30. 37. *de præbend.* in VI. (III, 4).

m) C. 1. D. LXX. (*Conc. Chalc.* a. 451), *const.* Romanus pontifex Pii V. a. 1568.

n) C. 1. D. LII. (Alexand. II. a. 1065), c. 1. X. *de cleric. per saltum promoto* (V, 29).

o) C. 3. D. LXXVII. (Siric. a. 385), c. 2. eod. (Zosim. a. 418).

quali però può il Vescovo dispensare nel concorso di motivi legittimi *p*). Il luogo ordinario della ordinazione è nella Chiesa Vescovile *q*), e precisamente nel tempo della messa, che si celebra dallo stesso Ordinante. Ciò è comandato però soltanto per gli ordini maggiori, ed anche rispetto ad essi la cosa non è di tanta importanza, che da essa dipenda la validità dell'atto *r*). Alla collazione degli ordini maggiori sono assegnati certi determinati giorni *s*): su questo punto però i Vescovi ottengono ordinariamente dal Papa degli indulti speciali. Finalmente debbono nella collazione degli ordini osservarsi le formule e cerimonie raccolte secondo l'antichissima tradizione nel Pontificale Romano *t*). Anche nei Rituali greci e protestanti occorrono parimente delle disposizioni precise sopra la ordinazione.

§. 211. — VII. *Dei doveri degli Ordinati.*

Greg. III. 1. Sext. III. 1. Clem. III. 1. Extr. comm. III. 1. *De vita et honestate clericorum*, Greg. III. 2. *De cohabitatione clericorum et mulierum*, Greg. III. 50. Sext. III. 24. *Ne clerici vel monachi sæcularibus negotiis se immisceant*, Greg. V. 24. *De clerico venatore*, V. 25. *De clerico percussore*.

Nell'atto della ordinazione l'Ordinato giura nelle mani del Vescovo rispetto ed obbedienza sì a Lui che a' suoi Successori: per questo giuramento rimangono gli Ecclesiastici vincolati verso del Vescovo, come i Vescovi verso il Papa per quello che prestano essi. Per ciò che risguarda poi la vita esteriore la Ordinazione, insieme coll'alta dignità che conferisce agli Ecclesiastici, impone ad essi

p) C. 2. X. *de eo qui furtive* (V, 30), c. 13. 15. X. *de tempor. ordin.* (I, 11), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. c. 11. 13. 14. *de ref.*

q) C. 6. D. LXXV. (*Ordo Roman.* c. a. 800), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 8. *de ref.*

r) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VIII. cap. 11. n. 3—8.

s) C. 4. 5. D LXXV. (Leo I. a. 445), c. 7. eod. (Gelas. a. 494), c. 6. eod. (*Ordo Rom.* c. a. 800), c. 2. 3. 8. 13. 16. X. *de tempor. ordin.* (I, 11), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 8. *de ref.*

t) Una disquisizione su di ciò che costituisce l'essenziale in coteste formalità ce l'offre Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VIII. cap. 10.

anche l'obbligo di mostrarsi in ogni incontro degni del loro stato per irreprensibilità di condotta, purità di costumi, osservanza del decoro ecclesiastico nel vestiario e nei portamenti esterni, per la scelta di occupazioni e passatempi decenti, per garbo nei modi, per dolcezza, per liberalità ed ospitalità nel commercio sociale. Questi doveri sono stati bene spesso e caldamente raccomandati dalla Chiesa tanto ne'suoi più antichi canoni *u*), quanto nel medio-Evo *v*) e nei tempi moderni *w*), ed imposto agli Ecclesiastici il carico d'influire sugli altri colla loro vita e col loro esempio, ugualmente che colle loro dottrine. Gli eccessi o violazioni di questi obblighi di stato debbono in conseguenza essere repressi e puniti ad arbitrio del Vescovo. Nella Chiesa Russa e presso i Protestanti vi sono su questa materia delle leggi secolari analoghe, non di rado assai minute.

§. 212. — VIII. *Dell'obbligo al Celibato.*

A) *Introduzione storica.*

La renunzia alla vita coniugale, per darsi tutto interamente alle Cose divine, si qualifica da se stessa come uno stato di superiore perfezione, ed è stata da Cristo medesimo e dagli Apostoli riconosciuta per tale *x*). Siffatta renunzia sembrò poi specialmente degna di coloro, i quali in contatto giornaliero coi santi misteri, dovevano ad essi esclusivamente volgere la mente loro ed il cuore *y*). Al conseguimento pertanto di cotesto nobile scopo lavorò incessantemente la Chiesa per modo, che ciò, che, qual cosa chiaramente fondata sulla esortazione di Cristo e dello Apostolo, era divenuto autorità, per lo spirito della Chiesa, per lo esempio di tutti i Vescovi più

u) Trovansi questi per la maggior parte presso Graziano, Dist. XXXIV. XXXV. XLII. XLIV. XLV. XLVI. XLVII.

v) Coteste prescrizioni trovansi nei titoli corrispondenti delle raccolte delle Decretali.

w) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 1., Sess. XXIV. cap. 12., Sess. XXV. cap. 14. *de ref.*

x) Matth. XIX. 12., I. Cor. VII. 7. 8. 32. 33. 34. 38.

y) Origenes († 234) *in libr. Numer. homil.* XXIII. c. 3.

famosi e maestri della Chiesa medesima e per la pratica più comune, fosse gradatamente elevato a legge *z*). Indi è, che già in diversi Concilj del quarto secolo fu pronunziata la destituzione dall'ufficio contro il Prete *a*), anzi ordinariamente anche contro il Diacono *b*), il quale togliesse donna dopo l'ordinazione, ed imposta persino agli Ecclesiastici, dal Vescovo scendendo fino al Suddiacono, che fossero stati ordinati a matrimonio già contratto, l'astinenza dal commercio coniugale colle loro mogli *c*). Quest'ultima disposizione fu proposta anche nel Concilio di Nicea, ma non stanziata *d*), perchè in penuria di ecclesiastici bisognava spesso lasciar correre, e passar sopra a quei Cherici, che, ordinati quando erano già mariti, seguitavano nel coniugale loro commercio *e*). Ma dopo il quarto secolo le leggi della Chiesa occidentale dettero a questi rapporti uno sviluppo più decisivo e pronunziato. Elleno comandarono l'astinenza assoluta dal commercio matrimoniale, non solo ai Preti, ma ancora ai Diaconi *f*), e proibirono in conseguenza di

z) Eichhorn (I, 517) combatte l'autorità giuridica di queste leggi col passo *I. Tim.* IV. 3. Ma ogni uomo imparziale scorge di leggieri la differenza tra una proibizione fondata sul disprezzo assoluto dello stato matrimoniale, e l'inculcazione di un dovere particolare, a cui taluno si è volontariamente sottoposto in vista d'uno scopo più elevato; tra le aberrazioni degli Gnostici e la tendenza reale del Cristianesimo.

a) C. 9. D. XXVIII. (*Conc. Neocæs.* a. 314).

b) C. 8. D. XXVIII. (*Conc. Ancyr.* a. 314).

c) *Conc. Eliber.* a. 305. c. 33. 65.

d) Socrates, *Hist. eccles.* I. 11.

e) Epiphan. († 403) *advers. hæres.* lib. II. tom. I. hæres. 59. c. 4. « Ita enim profecto sese res habet, ut post Christi in orbem terrarum adventum eos omnes, qui secundum priores nuptias mortua uxore alteri sese nuptiis illigarint, sanctissima Dei disciplina reiiciat: propterea quod incredibilis est sacerdotii honor et dignitas. Atque istud ipsum sacrosancta Dei ecclesia cum omni provisione diligentiaque servat. Quin cum insuper, qui adhuc matrimonio degit, ac liberis dat operam, tametsi unius sit uxoris vir, nequaquam tamen ad diaconi, presbyteri, episcopi aut subdiaconi ordinem admittit: sed eum duntaxat, qui ab unius uxoris consuetudine sese continuerit, aut ea sit orbatus; quod in illis locis præcipue fit, ubi ecclesiastici canones accurate servantur. At enim nonnullis adhuc in locis presbyteri, diaconi et subdiaconi liberos suscipiunt? Respondeo: non illud ex canonis authoritate fit, sed propter hominum ignaviam, quæ certis temporibus negligenter agere ac connivere solet; et ob nimiam populi multitudinem, cum scilicet qui ad eas se functiones applicent, non facile reperiuntur ».

f) C. 3. 4. D. LXXXII. (Siric. a. 385), c. 3. D. LXXXIV. (*Conc. Carth.*

altrimenti ordinare uomini già ammogliati, che dopo lo aver essi fatto voto di castità *g*). Finalmente l'obbligo al celibato fu esteso al suddiaconato, e fu anche per la collazione di cotest'ordine ad uomini già ammogliati prescritto, ch'essi dovessero promettere di contenersi *h*) o di separarsi a dirittura dalle loro mogli *i*). La trasgressione però di tutte queste leggi non portava seco lo scioglimento del matrimonio, ma solamente la remozione dalle funzioni ecclesiastiche. Ora nella Chiesa d'Oriente fu proibito il matrimonio anche a coloro, che erano entrati celibi nel chericato, dal suddiacono in su *k*), e Giustiniano aggiunse persino a cotesta proibizione la importante sanzione, che non solo i trasgressori sarebbero puniti colla espulsione dal ceto ecclesiastico, ma inoltre i figli sarebbero tenuti per illegittimi, e conseguentemente per nullo il matrimonio *l*). Pur tuttavia si deviò dalle massime della Chiesa latina in questo, che si ammettessero senza alcuna riserva gli ammogliati fino all'Ordine del sacerdozio *m*), e solamente nella ordinazione a Vescovo si esigesse la separazione dalla moglie avuta finora *n*). Più tardi anzi invalse la consuetudine di permettere il matrimonio agli Ecclesiastici, non solo innanzi la ordinazione, ma per due anni anche dopo: l'Imperatore Leone però ristabilì l'antico Diritto. Se non che egli fece sott'altro rapporto questa mitigazione, che gli Ecclesiastici, i quali si ammogliavano dopo l'ordinazione, non più dovessero esser affatto remossi

II. a. 390), c. 13. D. XXXII. (*Conc. Carth.* V. a. 401), c. 4. 5. D. XXXI. (Innoc. I. a. 404), c. 2. D. LXXXII. (Idem a. 405), c. 1. D. XXVII. (Mart. Brac. a. 572).

g) C. 10. D. XXXI. (Leo I. a. 443), c. 6. D. XXVIII. (*Conc. Aurel. II.* a. 452), c. 7. eod. (*Conc. Arel.* IV. a. 524).

h) C. 1. D. XXXII. (Leo I. a. 445), c. 5. D. XXVIII. (*Conc. Tolet.* a. 531), c. 1. D. XXXI. (Greg. I. a. 591).

i) C. 1. D. XXXII. (Leo I. a. 445), c. 5. D. XXVIII. (*Conc. Tolet. II.* a. 531), *Conc. Turon.* II. a. 567. c. 19., *Conc. Altissiod.* a. 570. c. 20—22.

k) *Const. Apost.* VI. 17., *Conc. Chalced.* a. 451. c. 14., *Can. Apost.* 25.

l) C. 42. §. 1. c. 45. C. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 6. c. 5., *Nov.* 22. c. 42., *Nov.* 123. c. 14.

m) *Nov. Just.* 6. c. 5., *Nov.* 123. c. 12., c. 7. D. XXXII. (*Conc. Trull.* a. 692), c. 13. D. XXXI. (Idem eod).

n) C. 42. §. 1. C. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 123. c. 1., *Conc. Trull.* a. 692. c. 48.

dal Ceto chericale, ma solamente destituiti dal loro ufficio, e mantenuti del rimanente a quei servizj di chiesa, coi quali era compatibile il matrimonio *o*). Nella Chiesa Latina furono infrattanto più di una volta e con molta energia ripetute le antiche disposizioni contro i matrimonj dei Preti *p*); le quali vennero anche estrinsecamente corroborate per la organizzazione dei capitoli. Ma dopo lo scioglimento del convitto canonicale ed il decadimento della disciplina ecclesiastica, che ne conseguitava, quelle disposizioni ebbero così poca virtù, che in tutti i paesi, e persino sotto gli occhi del Papa, videsi nuovamente molti Preti ammogliati *q*). Per la qual cosa il Clero si trovò incatenato al mondo con diversi legami, e la Chiesa, al momento appunto, che in faccia alla ruvidezza dei tempi abbisognava di supremi sforzi intellettuali, paralizzata dai suoi ministri e subordinata ai temporali interessi. Finalmente Gregorio VII, per salvare la libertà della Chiesa *r*), ristabilì l'antica disciplina con un colpo decisivo, fulminando (1074) la scomunica, sì contro gli stessi preti ammogliati, come contro dei laici, che si sarebbero confessati da loro o avrebbero ascoltata la loro messa *s*). Il matrimonio in se

o) *Nov. Leon.* III. 79, Balsamon *ad Conc. Trullan. can.* 6.

p) *Conc. Roman.* a. 743. c. 1. 2., *Conc. August.* a. 952. c. 1. 11., c. 16. 17. 18. D. LXXXI. (Alexand. II. c. a. 1065). In Inghilterra furono già nel decimo secolo adottate dal Re Edgardo delle misure energiche contro i Preti ammogliati: Mansi, *Conc.* T. XVIII. col. 479. 483. 527.

q) Desiderius († 1087) apud Mabillon. *Act. Sanctor. ordin. S. Benedict.* Sæc. IV. P. II. p. 451. « Itaque cum vulgus clericorum per viam effrenatæ licentiæ nemine prohibente gauderetur, cœperant ipsi presbyteri ac diaconi, qui tradita sibi sacramenta dominica mundo corde castoque corpore tractare debebant, laicorum more uxores ducere, susceptosque filios hæredes testamento relinquere, nonnulli etiam episcoporum, verecundia omni contempta, cum uxoribus domo simul in una habitare. Et hæc pessima et execranda consuetudo intra urbem maxime pullulabat, unde olim religionis norma ab ipso Apostolo Petro ejusque successoribus diffusa processerat ».

r) Gregor. VII. epist. III. 7. « Non liberari potest ecclesia a servitute laicorum, nisi liberentur clerici ab uxoribus ».

s) Bisogna che Gregorio VII abbia in sostanza avuto per se lo spirito de' suoi contemporanei, altrimenti come avrebb' egli potuto con le sole armi spirituali vincer la prova e mantenere il di sopra? Ella è del resto cosa sorprendente come degli Scrittori protestanti, segnatamente Giov. Muller, Hüllmann, Giov. Voigt, e sopratutto Luden abbian giudicato anche su questo punto quel grand' Uomo con molta più profondità e giustizia dei Cattolici. Sicuramente che non mancò allora, come in altri tempi, la opposizione dei libertini.

stesso rimase però valido, e, come per lo innanzi, non portò seco altro che la remozione dalle funzioni ecclesiastiche *t*). Ma poco dopo, com'era avvenuto in Oriente sotto Giustiniano, i matrimonj dei Cherici dal Suddiacono in su, furono a dirittura dichiarati nulli *u*). Rispetto ai gradi inferiori le prime leggi non operarono in modo così assoluto, ma ci si regolò piuttosto secondo le consuetudini inveterate di ciascheduna Chiesa *v*). Ond'è, che ancora nell'Occidente seguitarono per lungo tempo ad esservi cherici ammogliati di questa categoria, i quali esercitavano delle funzioni ecclesiastiche *w*). Ma dopo il dodicesimo secolo le leggi sul celibato, ritemprate a maggior rigore, si estesero eziandio ai cherici minori, di guisa, che il matrimonio di questi dovesse, è vero, rimaner valido, ma portar seco immediatamente *et ipso facto* la perdita dell'ufficio *x*) e dei privilegi inerenti allo stato clericale *y*). Quest'ultima conseguenza è stata in seguito mitigata nel concorso di certe circostanze *z*), ed è stato ancora permesso di affidare in caso di necessità ad uomini coniugati le funzioni degli ordini minori *a*).

§. 213. — B) *Diritto odierno.*

Greg. III. 5. Sext. III. 2. *De clericis coniugatis,* Greg. IV. 6. *Qui clerici voventes matrimonium contrahere possunt.*

I. La disciplina attuale della Chiesa Cattolica rispetto ai matrimonj dei Preti è tuttor fondata sul Diritto del medio-Evo, siccome quello ch'è stato confermato espressamente dal Concilio di Trento. I Che-

t) C. 10. 11. D. XXXII. (Urban. II. a. 1089).

u) C. 8. D. XXVII. (*Conc. Later.* I. a. 1123), c. 40. c. XXVII. q. 1. (*Conc. Later.* II. a. 1139).

v) C. 4. D. LXXXIV. (*Conc. Carth.* V. a. 401), c. 15. D. XXXII. (*Conc. Chalc.* a. 451), c. 14. D. XXXIV. (*Conc. Agath.* a. 506).

w) C. 14. D. XXXII. (*Humbert. Card.* a. 1054).

x) C. 1. 2. 3. 5. X. *de cleric. coniug.* (III, 3).

y) C. 7. 9. X. *de cleric. coniug.* (III, 3).

z) C. 1. *de cleric. coniug.* in VI. (III, 2), clem. 1. *de vit. et honest.* (III, 1), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 6. *de ref.*

a) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 17. *de ref.*

rici pertanto costituiti negli ordini maggiori, non solamente non possono ammogliarsi, ma il loro matrimonio è in faccia alla Chiesa nullo e delittuoso, e porta seco *ipso jure* la perdita dell'ufficio ecclesiastico *b*). Se e come siffatta unione possa civilmente riguardarsi come un matrimonio, ciò dipende dalle leggi civili di ciascun paese. Cherici ammogliati insigniti degli ordini minori, che esercitino effettivamente delle funzioni ecclesiastiche, secondo l'attuale costituzione non se ne troveranno sì facilmente. II. Nella Chiesa d'Oriente gli Ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori non possono, coerentemente alle antiche prescrizioni, ammogliarsi dopo l'ordinazione. Come però, al contrario, i già coniugati ponno essere ordinati, così è invalso l'uso, che ogni Ecclesiastico ordinariamente si ammogli poco tempo prima di ricevere la ordinazione. Solamente non si ammettono agli ordini coloro, che son passati a seconde nozze, o hanno sposata una vedova *c*). Inoltre non possono gli Ecclesiastici, sotto pena del perdere l'ufficio, dopo la morte della loro moglie prenderne una seconda. I Vescovi debbono anzi vivere assolutamente celibi *d*), ed è per ciò ch'essi vengono per regola scelti tra 'l ceto monastico. III. I Protestanti hanno a dir vero riconosciuta la preminenza del viver celibe per la ecclesiastica vocazione *e*), ma dispensato pur non ostante i loro predicatori da tutte limitazioni legali di questo genere *f*).

§. 214. — C) *Osservazioni generali.*

I. L'obbligo degli Ecclesiastici a viver celibi si fonda principalmente sul carattere e sulla dignità del sacerdozio, il quale

b) C. 1. 4. X. *de clerico. coniug.* (III, 3), c. 1. 2. X. *qui clerici. vel vovent.* (IV, 6), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 9. *de sacram. matrim.*

c) *Nov. Just.* 6. cap. 1. §. 3. cap. 5., *Nov.* 22. cap. 42., *Nov.* 123. cap. 1. 12.

d) *Nov. Just.* 6. cap. 1. §. 7.

e) *Helvet. Conf.* I. Cap. XXIX. « Aptiores autem hi (scil. qui donum habent cœlibatus) sunt curandis rebus divinis, quam si privatis familiæ negotiis distrahuntur ».

f) *Helvet. Conf.* II. Art. XXVII., *Angl. Conf.* Art. XXXII., *August. Conf.* Tit. II. *de coniugio sacerdotum.*

vuol esser conferito solamente a coloro, che hanno compreso cotesta missione altissima in tutta la sua estensione, e che col proponimento il più serio ed irrevocabile han detto addio alle cose mondane. Già nell'Antichità pagana fu annessa allo stato verginale un'alta e particolare onoranza, e richiesta dagl'inservienti ai Misteri continenza o parziale o totale. La Chiesa adunque, in questa come in molte altre instituzioni, non ha fatto altro, che ritenere e sviluppare una verità attestatata dal sentimento universale. II. Gli obblighi estesi, che secondo la disciplina della Chiesa Cattolica sono imposti all'ecclesiastico come Pastore di anime, non sono neppure conciliabili con la vita conjugale. Le cure domestiche stornano lo spirito da quelle di universale interesse, paralizzano il sacrificio di se stesso al letto degl'infermi, il coraggio nei tempi di persecuzione, impediscono la liberalità verso i poveri e tolgono le ore superflue, che dovrebbero esser consacrate alla preghiera ed allo studio. Se dunque la Chiesa può esigere da colui, il quale ha scelto questo ministero, ch'egli diventi interamente ed esclusivamente il padre della sua Comunità, in tal potere ha il suo fondamento e la sua giustificazione anche il precetto del viver celibe. III. La Chiesa considera in generale ogni destinazione sì nello Stato che nella Chiesa, come una vocazione divina rivelata per mezzo d'interne disposizioni e tendenze. Essa pertanto lascia a dir vero libera affatto la scelta *g*), ma esige, che questa sia fatta con ponderazione *h*), e che la missione una volta scelta sia esercitata nella vita

g) Egli è pertanto un errore pretto il considerare il Celibato come una violenza contraria all'ordine giuridico. La Chiesa non obbliga già nessuno ad abbracciare lo stato ecclesiastico; essa obbliga soltanto ad osservarlo una volta abbracciato, perchè se n'è assunto con Lei solennemente l'obbligo e perchè la indulgenza verso la leggerezza rovescerebbe tutta la sua disciplina.

h) La sentenza di Gesù Cristo: *Tutti non intendono questa parola* (Matt. XIX. 11), nulla prova pertanto contro il Celibato, perchè qui appunto la Chiesa presuppone uomini che l'abbiano intesa. A ciò non si può neppure obiettare, che molti di coloro che abbracciano lo stato ecclesiastico non lo fanno per una vocazione decisa e ben provata, ma sì per motivi secondarj ed accidentali; perocchè ciò proverebbe soltanto, che i Vescovi dovrebbero usare più scrupolosamente dei numerosi mezzi, che loro offre la legislazione della Chiesa ed il sistema di educazione ecclesiastica, per iscuoprire la vera vocazione.

con virile serietà. All'obbligo degli Ecclesiastici al celibato è contrapposta la legge non meno gravosa pei Laici della indissolubilità del matrimonio, ed il credere, che al degno esercizio dello stato matrimoniale si richieda una minor forza morale che per la vita celibe, non può avere per fondamento altro che una superficiale idea di cotesti rapporti determinata da sensualità. Principalmente per questa sublime serietà morale, con cui la Chiesa concepisce e regola i rapporti della vita, Essa ha inspirato alle Nazioni venerazione pella sua santità ed obbligato al rispetto anche i suoi avversarj imparziali. Sicchè i nemici di Lei sanno ben essi il perchè eglino l'attaccano con tanto calore appunto da questo lato! IV. Nella Chiesa Orientale gli Ecclesiastici secolari sono a dir vero ordinariamente ammogliati; ma appunto per questo motivo lo stato monastico si è elevato molto al di sopra di loro nella opinione pubblica, ed ha tratto a sè quasi esclusivamente la confidenza nel confessionale e le scientifiche occupazioni. Parimente nell'Occidente, ove si permettesse il matrimonio agli Ecclesiastici, presto si formerebbe in coloro, che, penetrati dallo spirito della sublime loro vocazione, se ne tenessero lontani, uno spontaneo ceto monastico; ad essi precipuamente si volgerebbe il rispetto e la confidenza del popolo, per loro si fonderebbero gl' instituti, ed alla fine il celibato ed il monachismo sarebbero, come nel medio-Evo, per l'elargizioni dei Principi e dei Vescovi, ristabiliti sott'altra forma. V. I Vescovi ammogliati poi sono assolutamente incompatibili colle istituzioni della Chiesa: per essi la collazione degli ufficj sarebbe, come addimostra lo stato della Chiesa Inglese, esposta al più intollerabile nepotismo, e la dissipazione del patrimonio ecclesiastico *i*) al più

i) La Chiesa reclama a favore dei Vescovi una ricca dotazione, non perchè essi ne facciano un mezzo di pompa esteriore e di vanità, sì bene perchè eglino possano, conforme ai doveri del loro ufficio, cooperare degnamente e grandiosamente alle opere religiose, scientifiche e filantropiche. Il matrimonio dei Vescovi farebbe svanire affatto questa gran mira. Senza dubbio molti Vescovi Inglesi hanno fondato degli stabilimenti magnifici, ma costoro furono appunto persone non ammogliate.

gran pericolo *k*). Ad ambedue questi mali non si potrebbe ovviare che per mezzo di una sorveglianza rigorosa, o per parte del Papa, o, come nella Chiesa Svedese, per parte del Governo; con ciò però lo spirito e la libertà della Costituzione rovinerebbero affatto. VI. Se poi ai Preti fosse permesso il matrimonio e non lo fosse ai Vescovi, deriverebbe da ciò la tacita disapprovazione pel matrimonio dei Preti, assicurato un nuovo incoraggiamento e recognizione allo stato monastico volontario, e così aperto l'adito nella Costituzione all'intimo dualismo, che opprime la Chiesa Greca. VII. L'ordinario rimprovero che il celibato conduca alla immoralità, nasce da poca fiducia nella forza morale della volontà. D'altronde nello stato attuale dei sociali rapporti, pochissimi sono in grado di ammogliarsi alla età, in cui la passione è più forte di quanto possa esserlo mai, e così con quel rimprovero si viene in fondo a stimatizzare colla taccia sottintesa d'immorale e di libertina tutta la nostra gioventù. E poi lo stesso matrimonio non difende, come la esperienza dimostra, l'uom molle e voluttuoso dalla concupiscenza. Sicchè in ogni stato quel che più importa è l'impero sopra se stesso, del quale impero men che a tutt'altri mancherà la forza allo ecclesiastico, ove la educazione clericale con Ascetica intelligente sia diretta su questo punto, e sia mantenuta viva in esso la coscienza della sua dignità come uomo e come prete. VIII. L'obiezione, che il celibato sia dannoso allo Stato non merita più nissuna confutazione, dacchè ogni giorno ed in coloro che emigrano e in quelli che, come gli Svizzeri, vendono la loro vita al servizio militare straniero, si hanno d'innanzi agli occhi le vittime infelici della politica di popolazione.

k) La Chiesa Greca ha di buon'ora fatta esperienza dell'una e dell'altra conseguenza, e di quì la prescrizione, che possano essere eletti Vescovi solamente coloro, i quali non hanno nè figli nè nipoti: Const. 42. §. 1. C. *de episc. et cler.* (I, 3), Nov. 6. cap. 1. §. 4. Nov. 123. cap. 1.

§. 215. — IX. *Diritti generali di stato competenti agli Ecclesiastici.*

Greg. II. 2. Sext. II. 2. Clem. II. 2. *De foro competenti,* Greg. III. 49. Sext. III. 23. Clem. III. 17. Extr. comm. III. 13. *De immunitate ecclesiarum.*

Il decoro ed i riguardi speciali, che lo stato clericale richiede sono stati riconosciuti negli Stati cristiani anche con diverse prerogative civili. Entrano in questo numero: I. La esenzione dalle pubbliche personali gravezze, dall'alloggiare le truppe, dai servigi signoriali e di guerra *l*). II. La immunità dalle contribuzioni e dalle imposte. La estensione di questo privilegio ha però molto variato a seconda del sistema daziario di ciascuna epoca *m*). Attualmente esso è molto ristretto. I paesi, nei quali sussiste ancora nella più grande estensione che tutt'altrove, sono la Russia e l'Inghilterra. III. La esenzione dagli ufficj pubblici e comunali, perocchè questi siano incompatibili colle occupazioni di chiesa *n*). IV. Il privilegio del fôro consistente nella eccezionale traducibilità innanzi ai soli Tribunali ecclesiastici, o alle supreme Corti secolari: di questo fu già trattato nel tema della giurisdizione. V. Il benefizio della competenza (*beneficium competentiæ*), in virtù del quale, ov'eglino siano perseguitati per debiti, dev'esser loro lasciato tanto, che basti al necessario loro sostentamento. Cotesto beneficio, d'istituzione civile romana, non ha per rispetto ai cherici fondamento su leggi espresse *o*), ma solamente sulla equità e sulla pratica. VI. All'oggetto di proteg-

l) C. 8. 10. 14. C. Th. *de episc.* (XVI, 2), Const. 1. 2. Cod. Just. *de episc.* (I, 3), c. 69. c. XII. q. 2. (*Conc. Tolet.* III. a. 589), Benedict. Levit. Capitul. lib. III. C. 185. 290. 467.

m) C. 8. 10. 14. 15. 26. 36. C. Th. *de episc.* (XVI, 2), Const. 1. 2. 3. 6. C. Just. *de episc.* (I, 3), Auth. ad Leg. 2. C. eod., c. 4. 7. X. *de immunit.* (III, 49), c. 4. *de censib.* in VI. (III, 20), clem. 3. eod. (III, 13).

n) C. 1. 2. 7. 9. 11. 19. 21. 24. C. Th. *de episc.* (XVI, 2), Const. 6. 52. Cod. Just. *de episc.* (I, 3), c. 40. c. XVI. q. 1. (Justinian. c. a. 532).

o) Il Cap. Odoardus 3. X. *de solut.* (III, 23), che ordinariamente si cita in appoggio, non lo prova.

gere da villania e brutalità gl'inermi ministri della Religione e della pace, le leggi della Chiesa hanno comminato l'anatema a coloro, che inferirebbero un' ingiuria reale ad un Ecclesiastico (*privilegium canonis*) *p*). Anche secondo le leggi civili le ingiurie fatte loro sono da per tutto severamente punite siccome ingiurie qualificate.

p) Benedicti Levitæ Capitular. lib. I. c. 192., c. 29. c. XVII. q. 4. (*Conc. Later.* II. a. 1139), c. 5. 6. 14. 17. X. *de sentent. excom.* (V, 39). In leggendo queste leggi è d'uopo farsi presente l'epoca in che elleno furono emanate.

CAPITOLO III.

DEGLI UFFICJ ECCLESIASTICI IN GENERALE.

§. 216. — I. *Nozione dell' Ufficio ecclesiastico.*

Greg. I. 33. Sext. I. 17. *De maioritate et obedientia.*

Sotto il nome di Ufficio ecclesiastico s'intende il diritto e il dovere di applicare ed esercitare effettivamente il potere ecclesiastico in certi determinati rapporti, in virtù di una carica permanente conferita a quest'uopo. Ordinariamente si riferisce ad una tra le divisioni geografiche del territorio ecclesiastico, e designa allora l'esercizio della potestà ecclesiastica in un certo luogo e sopra certe persone. La somma delle facoltà inerenti a siffatta carica si chiama potestà d'uffizio (*majoritas*), alla quale corrisponde la obbedienza dei sottoposti. Le persone alle quali essa compete appellansi Superiori Ecclesiastici, e vengono tutti insieme considerati nella Chiesa come uno stato particolare, che si denomina *status ecclesiasticus in specie*. Ora da cotesta nozione dell'ufficio ecclesiastico derivano i seguenti corollarj: I. Non è vero ufficio ecclesiastico il godimento delle rendite ecclesiastiche od altri utili diritti attribuito senza obblighi determinati. Nel medio-Evo, allorchè la Chiesa era in stato di mantenere un gran numero di persone col suo considerevole patrimonio, vi erano senza dubbio molti ufficj, i quali non portavano seco in proporzione che pochi servigi effettivi. Nulladimeno quella massima fu sempre nella sostanza ritenuta *q*). Secondo la comune intelligenza la rendita annessa a cotesti ufficj era sicuramente risguardata come la cosa principale:

q) Cap. 15. *de rescript.* in VI. (I, 3).

di qui è, che la voce **benefizio**, la quale indica propriamente soltanto la dotazione di un ufficio, è stata adoperata ad esprimere l'ufficio stesso *r*), e la posizione giuridica del beneficiato spesso tirata al punto di vista di gius puramente privato *s*). Dall'altro lato però ne risultava per i ministri ecclesiastici, come per gl'impiegati secolari dal sistema feudale, il vantaggio di una posizione eminentemente indipendente ed assicurata. II. Parimente le funzioni ecclesiastiche conferite per un tempo determinato, o, come i così detti **benefizj manuali**, revocabili a beneplacito, non possono chiamarsi veri **uffici ecclesiastici**. Rapporti di questo genere, particolarmente per ciò che spetta la cura delle anime, sono anzi contrarj allo spirito della costituzione, con ciò sia cosa che in essi non può formarsi un vero legame tra il Superiore e la Comunità *t*). III. Finalmente neppure le fondazioni di private persone, al godimento delle quali è annesso l'obbligo di dir la Messa o qualche altra sacra funzione, quand'anche tal godimento sia conceduto permanentemente ed a vita, fino a tanto che il Vescovo non le abbia erette in titolo di un benefizio, non possono esser considerate come veri benefizj, perocchè questi non possano esser fondati da private persone. Quindi anche i beni di simili fondazioni non sono già patrimonio della Chiesa, ma proprietà di famiglia.

§. 217. — II. *Divisione degli Ufficj ecclesiastici.*

Gli ufficj ecclesiastici possono esser divisi di più maniere. I. Alcuni si riferiscono all'amministrazione dei Sacramenti, altri alla giurisdizione ed all'amministrazione esteriore. I primi si chiamano **ufficj spirituali o liturgici** (*officia sacra*). Secondo l'attuale costituzione appartengono a questa categoria solamente i

r) Anche il Papato fu in questo senso denominato *Beneficium*, c. 1. X. *de maledic.* (V, 26).

s) C. 40. *de præbend.* in VI. (III, 5). In cotesto passo si distingue un *jus ad præbendam* ed *in præbenda*, come in allora nella Scuola un *jus ad rem* ed *in re*.

t) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 7. Sess. XXIII. cap. 16. Sess. XXIV. cap. 13. *de ref.*

Parrochi coi loro diversi Ajuti, i Canonici per causa del servizio di coro, ed i Vescovi a motivo dei diritti di ordinazione loro riservati. Una volta erano da annoverare in essa tutti i gradi dall'Ostiario inclusive sino al Prete, essendochè questi in allora erano degli ufficj effettivi. Ove ad un ufficio spirituale siffatto sia annessa la cura delle anime, appellasi Benefizio curato *u*); in caso diverso poi Benefizio semplice *v*). II. Gli ufficj che si riferiscono unicamente all'amministrazione esteriore si suddividono nuovamente in due classi. A) Alcuni contengono una giurisdizione effettiva in proprio nome, e questi appellansi Dignità *w*), Prelature. In origine si comprendevano in questa categoria solamente i Vescovi, gli Arcivescovi, i Patriarchi ed il Papa. Per privilegio però e per consuetudine hanno in seguito preso posto trai Prelati ancora i Cardinali ed i Legati pontificj; gli Abati ed i Superiori degli ordini monastici. Del rimanente anche le cariche più elevate dei Capitoli appellansi Dignità *x*) o Personati *y*). Oggi però chiamasi personato più specialmente la dignità, che conferisce soltanto un diritto onorifico senza un significato reale. A questa distinzione tra le dignità e gli altri ufficj si riferisce pure la divisione dei benefizj in maggiori e minori *z*). B) Altri ufficj si occupano a vero dire della amministrazione esterna, ma essi però non hanno una giurisdizione reale, almeno in proprio nome. Questi si chiamano impieghi ecclesiastici, o semplicemente *officia*. Sono di questa specie i Coadjutori della giurisdizione vescovile, gli Ufficiali, i Vicarj generali, i Consiglieri vescovili ed i Commissarj; inoltre gli Arcipreti, i Decani ed i Primicerj per la sorveglianza della disciplina e della liturgia; gli Amministratori dei beni ecclesiastici, ed altre cariche destinate alla

u) C. 11. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2).

v) C. 38. X. *de præbend.* (III, 5).

w) Tit. X. *de præbend. et dignit.* (III, 5).

x) C. 8. X. *de constit.* (I, 2), c. 6. X. *de consuet.* (I, 4), c. 28. X. *de præbend.* (III, 5).

y) C. 8. X. *de constit.* (I, 2), c. 8. X. *de rescript.* (I, 13), c. 13. 28. X. *de præbend.* (III, 5).

z) C. 8. X. *de rescript.* (I, 3), c. 7. §. 2. X. *de elect.* (I, 6), c. 8. 28. X. *de præbend.* (III, 5).

gestione di affari ecclesiastici particolari. Ma di questi ufficj molti ne sono andati in disuso, molti altri sonosi convertiti in semplici personati.

§. 218. — III. *Della instituzione degli Ufficj ecclesiastici.*

Poichè gli ufficj ecclesiastici son destinati all'esercizio dell'ecclesiastica potestà, perciò la loro instituzione (*constitutio sive erectio beneficii*) non può farsi legittimamente che dalla Chiesa stessa. In conseguenza la istituzione dei Vescovadi facevasi nei primi tempi dal Concilio Provinciale *a*); dopo l'ottavo secolo però si fece spesso dal Papa *b*); e questa pratica è attualmente, trattandosi di ufficj ecclesiastici maggiori e di Corporazioni, divenuta gius comune. La instituzione degli ufficj ecclesiastici o Benefizi inferiori spetta al Vescovo *c*). È però necessaria ancora l'annuenza del Potere secolare, da cui non di rado se ne fa la prima mozione. Nella fondazione di un novello Ufficio il Potere ecclesiastico ne dee però prendere in esame il bisogno e la opportunità, la collisione possibile di esso coi diritti dei terzi *d*), infine anche la quantità della dotazione *e*). Del modo come questa può esser costituita, si parlerà più sotto nel sesto libro. Relativamente ai Vescovadi in particolare vige la ben fondata prescrizione, ch' essi debbano esser eretti solamente nelle città più grandi e ragguardevoli *f*). — Alla fondazione di un Ufficio si parifica la mutazione di un Ufficio già esistente in un altro (*immutatio beneficii*), o la ripristinazione di un Ufficio soppresso

a) C. 50. c. XVI. q. 1. (*Conc. Carth.* II. a. 390).

b) Se ne incontrano degli esempj in Mansi, *Concil.* T. XII, col. 316. 320. Nulladimeno anche nel secolo decimoterzo occorrono dei casi di un Vescovado eretto da un semplice Arcivescovo, c. 16. X. *de M. et O.* (I, 33).

c) C. 3. X. *de eccles. ædif.* (III, 48), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 13. *de ref.*

d) C. 36. X. *de præbend.* (III, 5).

e) C. 9. D. I. *de cons.* (Nov. Justin. a. 538), c. 8. X. *de consecr. eccl.* (III, 40), c. 3. X. *de eccl. ædific.* (III, 48).

f) C. 5. D. LXXX. (*Conc. Laod.* c. a. 372), c. 4. eod. (Leo I. a. 442), c. 53. c. XVI. q. 1. (Gregor. III. c. a. 738).

(*restitutio beneficii*). Nella Chiesa Russa e nei Paesi Protestanti la fondazione di nuovi ufficj si fa per lo più dal Sovrano.

§. 219. — IV. *Della mutazione degli Ufficj ecclesiastici.*

Gli Ufficj ecclesiastici una volta eretti, continuano a sussistere fino a che non vi si apporti per via legittima una mutazione (*innovatio*). Questa però non può legalmente operarsi, se non per mezzo delle medesime Autorità, le quali hanno cooperato ad erigerli, che vuol dire, trattandosi dei maggiori, del Papa *g*), o del Vescovo trattandosi degli altri *h*). Nella maggior parte degli Stati è anche necessario un concerto col Governo. Quanto alla forma, una mutazione può farsi in diversi modi. I. Per divisione (*sectio, divisio*), che ha luogo allorchè di un Ufficio se ne formano più *i*). Trattandosi di Parrocchie ciò si fa specialmente allorquando la popolazione è troppo considerevole per un solo Rettore, oppure diverse località sono troppo distanti dalla chiesa parrocchiale. Debbono però riservarsi certi diritti onorifici alla Chiesa madre *k*). II. Per riunione (*unio*). La quale ha luogo o così, che due Ufficj si confondano interamente tra di loro (*unio per confusionem*) *l*), oppur così, che ambidue seguitino ad essere sì di nome come di diritto due Ufficj distinti, e solamente sieno riuniti nella persona del medesimo Rettore (*unio per æqualitatem*) *m*), oppure finalmente così, che l'uno sia annesso e subordinato all'altro (*unio per subiectionem*). Tra due parrocchie unite in cotesto modo l'una appellasi Chiesa

g) C. 48. 49. c. XVI. q. 1. (Greg. I. a. 592), c. 55. eod. (Greg. III. c. a. 738), c. 1. X. *de translat. episc.* (I, 7), c. 1. X. *ne sed. vacant.* (III, 9), c. 5. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2).

h) C. 8. X. *de excess. prælat.* (V, 31), clem. 2. *de reb. eccl. non alien.* (III, 4), *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 6. Sess. XXI. c. 5. Sess. XXIV. cap. 15. *de ref.*

i) C. 8. 10. 20. 26. 36. X. *de præbend.* (III, 5).

k) C. 3. X. *de eccles. ædif.* (III, 48), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 4. *de ref.*

l) C. 1. X. *ne sede vacant. aliq. innov.* (III, 10).

m) Ce ne danno degli esempj i cann. 48. 49. c. XVI. q. 1. (Greg. I. a. 592).

madre, l'altra Chiesa filiale. Del resto rimangono all'Ufficio annesso tutti i diritti, che possono essere compatibili colla subiezione: neppure rimane alterato nulla intorno alla giurisdizione alla quale sottostava finora *n*). Le unioni si vogliono però in generale fare soltanto nel concorso di gravi motivi e col consenso degl'interessati, segnatamente del patrono *o*). Le unioni, mediante le quali diversi Ufficj vengono riuniti in una persona soltanto a vita (*unio temporaria*), sono anzi assolutamente proibite siccome quelle, che violano indirettamente il divieto della cumulazione degli Uffizj *p*). III. Per incorporazione, la quale si effettua collo immedesimare l'ufficio ad una Corporazione ecclesiastica o ad un altro Uffizio *q*). Nel medio-Evo molte Parrocchie furono incorporate ai Capitoli ed ai Monasteri. In principio coteste incorporazioni comprendevano sì lo spirituale che il temporale; ma in seguito le leggi ordinarono, che lo spirituale fosse amministrato da un Vicario permanente (§. 148). In questo modo pertanto lo spirituale fu nuovamente separato in quanto all'esercizio, e solo il temporale rimase propriamente incorporato. Talvolta delle Chiese sono state incorporate ai Monasteri ancora così, che fossero affatto sottratte alla giurisdizione del Vescovo e assoggettate al Prelato, come a loro vescovo *r*). Gli effetti della incorporazione consistono fra gli altri in questo, che l'Ufficio incorporato non può dirsi mai vacante, finchè sussiste la Comunità od il Benefizio da cui dipende: ciò non ostante alla morte o dimissione di ciascun Vicario si dee sollecita-

n) C. 2. X. *de religios. domib.* (III, 36).

o) Che cosa debba tenersi circa al patronato per rapporto all'ufficio annesso, sarà detto più sotto nel trattare di quella dottrina.

p) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 4. Sess. XXIV. cap. 17. *de ref.*

q) Nelle sorgenti cotesta mutazione di forma ora prende il nome di incorporazione, ora quello di unione; perciò bene spesso l'una confondesi coll'altra. Ma la differenza capitale tra esse consiste in questo, che nella unione gli ufficj vengono interamente riuniti anche rispetto allo spirituale, ed alla morte del possessore essi divengono vacanti simultaneamente, lo che non accade nella incorporazione.

r) Le Chiese di questa specie furono denominate *ecclesiæ pleno*, o *utroque jure subiectæ*: c. 3. §. 2. c. 21. X. *de priv.* (V, 33).

mente pensare alla nomina di un nuovo *s*). In generale però le incorporazioni non sono favorite, ed anzi le mire d'interesse che in questa operazione sono da temere, hanno fatto sì che venissero limitate di più maniere *t*). IV. Per soppressione totale (*suppressio, extinctio*), che è quando l'Ufficio viene del tutto abolito *u*). V. Le mutazioni, che non riguardano l'Ufficio in se stesso, ma solamente la dotazione annessagli, ricorrono nel sesto libro.

§. 220. — V. *Della residenza de' Ministri ecclesiastici.*

Greg. III. 4. Sext. III. 3. *De clericis non residentibus in ecclesia vel præbenda.*

Un obbligo comune a tutti i Ministri ecclesiastici è quello del soggiorno personale e permanente nel luogo, dove essi debbono esercitare le funzioni loro incombenti. Quest'obbligo ha il suo fondamento nella natura stessa della istituzione *v*), ed è poi stato fino dai primi tempi assai distintamente pronunziato dalle leggi, sì per i Vescovi come per gli altri beneficiati *w*). Nè pure i grandi pericoli o le malattie contagiose autorizzano ad allontanarsene; anzi egli è allora, che il Pastore fedele dee mostrarsi sollecito d'ogni cura per la sua greggia *x*). Nè anche alle Corti dei Principi dovrebbero i Vescovi andare, meno che dietro invito espresso, o per adoprarsi in difesa dei per-

s) Clem. un. §. *Quidam etiam, de excess. prælat.* (V, 6), clem. un. I. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 5).

t) Clem. 2. *de reb. eccles. non alien.* (III, 4), *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 6. Sess. XXIV. cap. 13. 15. Sess. XXV. cap. 16. *de ref.*

u) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 15. *de ref.*

v) Così concepita la vecchia controversia, se quest'obbligo derivi *ex jure naturali et divino*, o soltanto *ex jure mere ecclesiastico*, diventa di niun rilievo ed oziosa anzichè no: Benedict. XIV, *de syn. diœces.* lib. VII. cap. 1.

w) C. 19. 23. c. VII. q. 1. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 24. 25. eod. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 21. eod. (*Conc. Carth.* V. a. 401), c. 20. eod. (Gregor. I. a. 596).

x) C. 49. c. VII. q. 1. (Gregor. I. a. 593), c. 48. eod. (Idem a. 599) ibiq. Gratian., c. 47. eod. (Nicol. I. a. 867), Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XIII. cap. 19.

seguitati *y*). Tutti questi precetti furono ripetutamente confermati dalle leggi degl'Imperatori Romani *z*) e dei Re Franchi *a*). Ma dopo l'ottavo secolo bisognò in molte cose recedere dal rigore canonico a favore dei Vescovi, essendochè le loro occupazioni nelle Diete, all'armata o negli ufficj di Stato, i viaggi a Roma, più tardi la loro partecipazione alle Crociate ed altre circostanze gli ritraevano dalla loro residenza *b*). Per ciò cotest'obbligo è stato ai Vescovi ingiunto nuovamente nel modo più energico dal Concilio di Trento *c*), del quale a sorvegliare la osservanza fu istituita da Urbano VIII (1636) un'apposita Congregazione, e la dispensa da esso subordinata all'approvazione del Pontefice *d*). Anche in ordine agli Ufficj minori, segnatamente nei Capitoli, dopo l'abolizione della vita comune insorsero grandi abusi, i quali resero necessario esasperare le leggi sulla residenza con molte sanzioni penali *e*). Si ammessero tuttavia certi motivi di scusa, i quali dovrebbero valere come residenza effettiva (*residentia ficta*), segnatamente l'età e la malattia *f*), la prestazione di servigi necessari od utili alla Chiesa *g*), gli studj fuori di paese *h*). Qual mezzo a sostenere le leggi sulla residenza furono pur mantenute nei Capitoli, come una specie di rendite, le distribuzioni quotidiane, le quali, salve poche eccezioni, dovrebbero dispensarsi ai presenti nel senso proprio della parola *i*).

y) C. 27. c. XXIII. q. 8. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 28. eod. (*Conc. Sard.* a. 347), c. 26. eod. (Gelas. a. 494).

z) Nov. Just. 6. c. 2., Nov. 67. c. 3., Nov. 123. c. 9.

a) Capit. Germ. a. 744. c. 5., Capit. Vernens. a. 755. c. 13., Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 23., Capit. Francof. a. 794. c. 5. 39.

b) Nulladimeno in principio si chiedeva almeno la dispensa dal Papa e dal Concilio Provinciale. *Capit. Francof.* a. 794. c. 5. 39.

c) *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 1. Sess. XXIII. cap. 1. *de ref.*

d) *Const.* Ad universae Benedict. XIV. a. 1746.

e) C. 2. 6. 8. 10. 11. 17. X. h. t. (III, 4), c. un. eod. in VI. (III, 3), c. 13. 14. 28. 30. 35. X. *de præbend.* (III, 5).

f) C. 1. X. *de cleric. ægrot.* (III, 6).

g) C. 7. 13. 14. 15. X. h. t. (III, 4).

h) C. 4. 12. X. h. t. (III, 4), c. 5. X. *de magistr.* (V, 5).

i) C. 7. X. h. t. (III, 4), c. 32. X. *de præbend.* (III, 5), c. 30. *de elect.* in VI. (I, 6), c. un. h. t. in VI. (III, 3).

Anche nel Dritto nuovo le sanzioni penali *k*), le scuse legali *l*), e la pratica delle distribuzioni giornaliere *m*) sono state confermate con molto vigore. Ciò non ostante ai Membri di ciaschedun Capitolo sono accordati ogni anno tre mesi a titolo di legittime vacanze *n*).

§. 221. — VI. *Della cumulazione degli Ufficj ecclesiastici.*

Un Ufficio ecclesiastico porta seco per regola tanti doveri, che il loro fedele e coscienzioso adempimento esclude di per se ogni altra occupazione: molto meno bastano le forze di una sola persona per reggerne due ad un tempo. Per questa ragione hanno le leggi, sin dai più antichi tempi, rigorosamente vietato siffatte riunioni *o*) e dichiarato, che chiunque ottenga due benefizj debbe rinunziarne uno *p*). Ma poichè questa rennnzia di rado si faceva spontaneamente, perciò Innocenzio III ordinò, che per l'accettazione del secondo Ufficio il primo sarebbe risguardato come *ipso jure* vacante, e come tale se ne dovrebbe disporre *q*). In via di eccezione però possono cumularsi due Ufficj, allorchè le rendite di un solo di essi non bastano al decente mantenimento del Rettore, ed uno di essi è un benefizio semplice, al quale non è congiunta nessuna cura d'anime, ma solamente le ordinarie funzioni del divino servizio, senza l'obbligo di una personale residenza *r*). Siffatti Ufficj son perciò detti compatibili (*beneficia compatibilia*), tutti gli altri incompatibili. Del rimanente possono cu-

k) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 1. Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*

l) *Conc. Trid.* Sess. V. cap. 1. Sess. XXIV. cap. 8. *de ref.*

m) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 3. Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*

n) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*

o) C. 2. c. XXI. q. 1. (*Conc. Chalc.* a. 451), c. 1. D. LXXXIX. (Greg. I. c. a. 596), c. 3. §. 1. c. X. q. 3. (*Conc. Tolet.* XVI. a. 693), c. 1. c. XXI. q. 1. (*Conc. Nicæn.* II. a. 787), c. 3. 13. X. *de præbend.* (III, 5), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 17. *de ref.*

p) C. 4. X. *de ætat.* (I, 14), c. 7. 14. 15. X. *de præbend.* (III, 5).

q) C. 28. X. *de præbend.* (III, 5), clem. 3. 6. eod. (III, 2), c. 4. *Extr. comm.* eod. (III, 2), *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 4. *de ref.*

r) C. 2. D. LXX. (Urban. II. a. 1095), c. 4. X. *de ætat.* (I, 14), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 17. *de ref.*

mularsi anche degli Ufficj incompatibili, previa dispensa del Papa, la quale però non vuole accordarsi sennonchè per motivi plausibili *s*). In Germania questo avveniva assai di frequente rispetto ai Vescovadi e Capitoli, a causa specialmente della politica posizione di cotesti istituti. Il Papa Clemente XII (1731) emanò però in contrario delle istruzioni limitative *t*), ed ora il nuovo stato delle cose ha di per se portato su questo punto una semplicità ed un rigore maggiore.

s) C. 28. X. *de præbend.* (III, 5), c. 1. *de consuet.* in VI. (I, 4), c. 3. *de offic. ordin.* in VI. (I, 16).

t) Benedict. XIV, *de synodo dioeces.* lib. XIII. cap. 8. n. 6—9.

CAPITOLO IV.

DELLA PROVVISIONE DEGLI UFFICJ ECCLESIASTICI *u*).

§. 222. — I. *Prospetto*.

La provvisione o collazione di un Ufficio ecclesiastico (*provisio beneficii*) risulta di due atti distinti: 1.° la scelta d'una persona capace ad esserne investita (*designatio personæ*); 2.° il conferimento effettivo dell'Ufficio (*collatio*). Il dritto tanto all'uno che all'altro di cotesti atti appartiene naturalmente solo alla Chiesa, nè può in conseguenza arrogarselo il Sovrano, come tale *v*). Ben può però la Chiesa accordare alla Comunità, o in uno Stato cristiano al Sovrano, o ancora ad altri membri dello Stato, ai quali per avventura ella sia debitrice di riguardi speciali, una partecipazione nella scelta della persona, sempre però in modo, che da Lei muova la voce decisiva, affinchè non le si possa imporre una persona non adattata. Coerentemente a questi principj la forma della collazione variò a seconda dei tempi e delle circostanze. Di rado gli atti, che la costituiscono vengono riuniti in una stessa mano, ma sono per lo più repartiti fra diverse Autorità. Di più: oltre al modo ordinario di procedere, un altro particolare se n'è formato per certi casi od ufficj. Ond'è che attualmente il diritto di collazione si distingue in pieno (*jus provisionis plenæ*), e diviso (*jus provisionis minus plenæ*), e la provvisione in ordinaria e straordinaria. Colui che

u) Ved. J. Helfert, *von der Besetzung, Erledigung und dem Ledigstehen der Beneficien nach dem gemeinen und dem besonderen Oesterreichischen Kirchenrechte* (Della provvisione e vacanza dei Benefizi secondo il Diritto canonico comune e particolare Austriaco) Wien 1828. 8.°

v) Su questa massima sono principalmente fondate la libertà e l'indipendenza della Chiesa. Ove cessi di esser riconosciuta, la Chiesa allora viene a degenerare in uno Istituto puramente politico.

illegalmente s' intrude in un Benefizio, debbesi dal medesimo allontanare anche sotto la comminazione, occorrendo, di pene canoniche e perde tutti quei diritti ch'egli per avventura potesse avervi *w*).

§. 223. — II. *Diritto della Chiesa Cattolica.*

A) *Provvisione dei Vescovadi x*). 1) *Antichi tempi.*

Nei primi tempi della Chiesa la nomina dei Vescovi facevasi d'ordinario, coerentemente allo esempio degli Apostoli *y*), così, che i Vescovi limitrofi, coll'intervento del Clero e del Popolo della Chiesa vedovata del suo pastore, eleggessero il nuovo Vescovo, lo esaminassero, e subito lo consacrassero *z*). A poco a poco però questi tre atti vennero sempre più a separarsi, e subirono pure qualche cambiamento. I. La forma della elezione fu accomodata alla costituzione municipale, e repartita tra il Clero, il Magistrato o Consiglio della città, i Magnati e la Borghesia. Ciò non ostante, per eliminare la influenza della moltitudine popolare, il vero atto di elezione dipartivasi unicamente dal Clero, ed ogni restante consisteva in una raccomandazione o approvazione, o serviva di testimonianza sul merito dell'Eletto *a*). In generale i voti erano meno contati pel numero, che valutati secondo le qualità personali ed i lumi superiori del raccomandante. In conseguenza tanto più si aveva riguardo anche ai desiderj dell'Imperatore, e non di rado, in occasione di elezioni discordi, cotesti desiderj dettero per se soli il tratto alla bi-

w) C. 31. X. *de iur. patron.* (III, 38), c. 18. *de præbend.* in VI. (III, 4).

x) *Tradition de l'église sur l'institution des evêques* (par de la Mennais). Paris 1818. 3 vol. 8.; Staudenmaier, *Geschicte der Bischofswahlen mit besonderer Berücksichtigung der Rechte und des Einflusses christlicher Fürsten auf dieselben* (Storia delle Elezioni dei Vescovi con ispeciale riguardo ai diritti ed alla influenza dei Principi Cristiani sopra di esse), Tübingen 1831. 8.°

y) Act. I. 15—26. VI. 1—6. XV. 22.

z) Questo procedimento si trova assai chiaro in Cyprian. († 258) epist. LII. LXVIII. (c. 5. c. VII. q. 1).

a) C. 6. D. LXIII. (*Conc. Laodic.* c. a. 372), c. 15. D. LXI. (Coelestin. I. a. 428), c. 26. D. LXIII. (Idem eod.), c. 2. D. LXII. (Idem a. 429), c. 1. eod. (Leo I. a. 443), c. 19. 27. D. LXIII. (Idem a. 445), c. 11. eod. (Gelas. a. 493).

lancia, onde mantenere la pace della Chiesa. II. Alla elezione succedeva l'esame per mezzo del Metropolitano in unione coi Vescovi presenti della provincia. Il quale esame facevasi con grande scrupolo e rigore, affinchè nissuno immeritevole salisse al Vescovado; e dal risultamento di esso dipendeva la legittimità della elezione *b*). L'esame e la conferma di un Metropolitano eletto facevansi dall'Esarca o dal Patriarca *c*). Trattandosi finalmente di Patriarchi, la conferma consisteva nella recognizione espressa o tacita per parte del Papa, al quale per conseguenza se ne dava parte dopo la ordinazione *d*). III. Seguitava finalmente la consacrazione Episcopale o subito o, al più tardi, dentro tre mesi per mano del Metropolitano e dei Vescovi comprovinciali, o almeno di due sino a tre dei medesimi *e*).

§. 224. — 2) *Pratica seguitata nei Regni Germanici.*

Nei Regni Germanici le elezioni dei Vescovi conservarono in teoria la loro antica forma e libertà *f*); ma in pratica i Re vi acquistarono una influenza sempre maggiore *g*), e in Spagna il diritto di nomina, salva la conferma riservata al Metropolitano, fu espressamente trasferito dai Vescovi nel Re *h*). Negli altri paesi a dire il vero la cosa non andò così; chè anzi la libertà della elezione fu talora espressamente guarentita ad alcune Chiese per mezzo di re-

b) C. 1. 8. D. LXIV. *Conc. Nicen.* a. 325), c. 3. D. LXV. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 6. LXI. (*Conc. Laodic.* a. 372), c. 5. D. LXV. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 2. §. 3. D. XXIII. (*Statuta eccles. antiq.*).

c) Innocent. I. epist. XXIV. ad Alexandr. episc. Antioch. a. 415, c. 1. (Schoenemann, *epist. Roman. pontif.* T. I. p. 603), *Conc. Chalced.* 1. 451. c. 28.

d) Ved. §. 19. not. *u*.

e) C. 1. D. LXIV. (*Conc. Nicen.* a. 325), c. 5. eod. (Innocent. I. a. 404), c. 2. D. LXXV. (*Conc. Chalced.* a. 451), Can. Apost. 1.

f) C. 5. D. LXIII. (*Conc. Paris.* III. a. 557), c. 8. eod. (*Conc. Bracar.* a. 572), c. 2. D. LXV. (Idem eod.), c. 34. D. LXIII. (Capit. I. Carol. M. a. 803. c. 2).

g) *Edict. Chlothar.* a. 615. c. 1. Le prove trovansi anche nelle formule di Marculfo e di altri, dove si tratta della provvisione dei Vescovadi.

h) C. 25. D. LXIII. (*Conc. Tolet.* XII. a. 681).

gie lettere di franchigia; ma in generale la collazione dei Vescovadi dopo il decimo secolo, specialmente in Germania ed in Inghilterra, dipese unicamente dal volere del Re. Cotesta influenza divenne poi ancor più forte per un' altra circostanza. Fino dai primi tempi l'anello ed il pastorale furono sempre le insegne dell'Episcopato, e questi distintivi non erano in fondo, e nel loro genuino significato, che semplici emblemi delle sue attribuzioni spirituali. Come però, secondo la costituzione politica di quel tempo, all'uso di quelle insegne era annesso il godimento di beni demaniali e di altre prerogative signoriali, la collazione dei quali e delle quali spettava al Re, così le insegne in discorso si ricevevano dalle mani di esso. Ma cotesta in se stessa accidentale formalità, acquistò ben presto una importanza reale per la sostanza della cosa. L'ufficio spirituale divenne come una cosa secondaria: la solenne tradizione d'ambedue quelle insegne fu risguardata come una infeudazione ordinaria, e così la Chiesa incatenata da tutti i lati dal Potere secolare. La subornazione ed il favore di corte, non il merito ecclesiastico, decisero oramai della collazione de' più importanti Uffici, e gli fe' cadere nelle mani di Vescovi indegni, i quali, al pari dei grandi del secolo, vivevano dediti alla caccia, al giuoco ed al lusso nei vestimenti. Ad estirpar questi abusi i Papi ne attaccarono colle più energiche proibizioni la radice, voglio dire la collazione secolare delle dignità ecclesiastiche *i*): da ciò però sorsero in Germania grandi questioni, le quali solamente nel 1122 poterono essere sopite col trattato di Worms. Nel quale l'Imperatore restituì a tutte le Chiese la libertà canonica dell'elezioni e rinunziò alla investitura mediante l'anello ed il pastorale. Dal canto suo il Pontefice acconsentì, che la elezione dei Vescovi e degli Abati della Germania dovesse farsi in presenza di delegati Imperiali, senza violenza o simonia, e che lo Eletto dovesse poi ricevere dall'Imperatore l'infeudazione delle regalie collo Scettro. La elezione in se stessa dovrebbe ora, giusta le leggi della Chiesa, farsi dal solo Capitolo, sic-

i) C. 20. c. XVI. q. 7. (Alexand. II. a. 1059), c. 13. eod. (Greg. VII. a. 1078), c. 12. eod. (Idem a. 1080), c. 16. 17. eod. (Paschal. II. a. 1106).

come quello, che costituiva il Clero propriamente detto della Chiesa Episcopale, in unione cogli abati e coi monaci *k*). Nulladimeno i ministeriali della Curia Vescovile seguitarono ancora per qualche tempo ad esercitare sulla elezione una influenza spesso molto potente. Ben presto però il diritto esclusivo di elezione competente ai Capitoli fu confermato da Federigo II nella Bolla d'oro emanata ad Egra nel 1213, ed ogni consuetudine contraria alla libertà ecclesiastica (nel che si comprendeva principalmente quella partecipazione dei laici), venne dallo stesso Imperatore e dal Papa Onorio III nel 1220 condannata di nuovo *l*). Per questo modo videsi finalmente consolidata la libertà di elezione nella Chiesa. Lo stesso avvenne nel 1208 in Aragona, nel 1215 in Inghilterra e nel 1268 in Francia per la pragmatica sanzione di S. Luigi. Simile ordinamento fu nel medesimo secolo introdotto anche nella Svezia e nella Norvegia.

§. 225. — *Transizione alla forma moderna.*

Anche dalle elezioni rimesse ormai esclusivamente ai Capitoli derivarono però diversi inconvenienti, trai quali quello di condurre facilmente (semprechè specialmente vi si associassero interessi politici) a delle interne scissure o collisioni col Principe del paese. Al contrario la nomina per mezzo del Sovrano apparve più conforme al principio monarchico, quale si sviluppò negli Stati moderni, ed esercitata da Principi devoti ed illuminati essa procurò anche veramente alla Chiesa degli essenziali vantaggi. Indi è che cotesto modo di procedere fu, dopo il XV secolo, introdotto in molti paesi per mezzo di speciali concordati e d'indulti Pontificii, e confermato eziandio dai Concordati moderni. Esso vige attualmente nel Portogallo, in Spagna, in Francia, a Napoli, in Sicilia, in Sardegna ed in Austria. In Germania, stando ai Concordati di Vienna, la elezione dovrebbe farsi

k) C. 35. D. LXIII. (*Conc. Lateran.* II. a. 1139).

l) C. 51. 56. X. *de elect.* (I, 6). In proposito di coteste leggi dell'Impero veggasi il §. 108.

tuttavia dai Capitoli: ma in Baviera per l'ultimo Concordato la nomina è pur deferita al Re. Nei paesi acattolici però, la nomina dei Vescovi cattolici per l'organo del Sovrano repugnando allo spirito di questi rapporti, è stata mantenuta la forma elettiva. E questo è il caso in Prussia, in Annover, nei piccoli stati della Confederazione Germanica, in Olanda ed in Svizzera. Ciò non ostante anche in cotesti paesi è in diversi modi lasciata al Sovrano la possibilità di escludere almeno le persone, che gli dispiacciono. Anzi nel Regno di Polonia è ai Capitoli accordato solamente il diritto di raccomandare certe determinate persone ad una Dignità vacante; la nomina effettiva si fa dal Re.

§. 226. — 4) *Diritto odierno.*

Greg. I. 5. Sext. I. 5. Extr. comm. I. 2. *De postulatione prælatorum,* Greg. I. 6. Sext. I. 6. Clem. I. 3. *De electione et electi potestate.*

L'odierna disciplina rispetto alla collazione delle Sedi Vescovili è pertanto la seguente. I. La designazione della persona si effettua o per elezione del Capitolo o per nomina Sovrana. Riguardo alle elezioni il giusstabilito nel medio-Evo dagli statuti conciliari e dalle Decretali costituisce anch'oggi la norma legittima. In conseguenza il diritto di elezione compete per regola unicamente ai Canonici della Chiesa cattedrale: dell'intervento dei Vescovi comprovinciali e degli Abati più non si parla, ammenochè non sussista in proposito una particolare consuetudine *m*). La elezione si deve fare dentro i tre mesi dalla incominciata vacanza della Sede, altrimenti essa è devoluta alla prossima Autorità superiore *n*). Si vogliono invitare alla medesima (e ciascuno nominatamente) *o*), tutti i Canonici, che hanno voce attiva, in quanto non vi si oppongano partico-

m) C. 4. X. *de postul.* (I, 5), c. 5o. X. *de elect.* (I, 6), c. 3. X. *de caus. possess.* (II, 12).

n) C. 35. D. LXIII. (*Conc. Later.* II. a. 1139), c. 41. X. *de elect.* (I, 6). Mediante cotesto secondo passo è mutato il c. 12. X. *de concess. præb.* (III, 8).

o) C. 35. 42. X. *de elect.* (I, 6), Van-Espen, *Ius eccles.* P. II. sect. 3. tit. 4. cap. 3. n. 12—15.

lari motivi *p*); ed anche gli assenti, dato che il luogo di lor dimora non sia troppo lontano *q*); in caso contrario il Canonico non invitato è autorizzato ad impugnare la elezione *r*). I legittimamente impediti possono nominarsi un Procuratore nel grembo del Capitolo; ma non si ammette l'invio del voto per ischeda o lettera *s*). Non v'è per regola obbligo d'intervenire *t*). Alla elezione definitiva debbono precedere discussioni consultive intorno alle persone, che potrebbero per avventura essere elette *u*). Rispetto all'atto di elezione è essenziale, che i voti, in un'adunanza convocata a quest'oggetto, sian resi singolarmente da ciascun votante (*singillatim*), a voce o meglio in scritto, ma sempre segretamente, in mano di almeno tre Scrutatori eletti a ciò dal Collegio; che da questi siano registrati in carta, e sia fatto conoscere subito il resultato nell'adunanza medesima, e dichiarato eletto quegli, che ha per se la maggiorità delle voci *v*). Al quale risultamento non basta una maggiorità meramente relativa, ma si richiede una maggiorità assoluta di voti *w*). Nel caso di parità dei suffragi non può il Presidente decidere, ma

p) Sono esclusi coloro, che sono sospesi dal loro ufficio, c. 8. X. *de consuet.* (I, 4), c. 16. X. *de elect.* (I, 6) o incorsi nella scomunica maggiore, c. 59. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris, *Prompta biblioth. canon.* V. *Electio* art. II. n. 9., o privati del diritto di suffragio in forma di pena, sia per questa volta, sia per un tempo determinato, o per sempre, c. 2. X. *de postul.* (I, 5), c. 42. 43. X. *de elect.* (I, 6). clem. 1. *de regular.* (III, 9), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 2. *de regular.*: esclusi pure sono coloro, i quali, quando avviene la elezione, non sono ancora Suddiaconi, clem. 2. *de ætat.* (I, 6), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 4. *de ref.*

q) C. 18. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris v. *Electio* art. III. n. 2. 3.

r) C. 28. 36. X. *de elect.* (I, 6), Van-Espen, P. II. sect. 3. tit. 4. cap. 3. n. 26—29. 31., Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 2. 3. 4.

s) C. 42. §§. 1. 2. X. *de elect.* (I, 6), c. 46. eod. in VI. (I, 6).

t) C. 42. X. *de elect.* (I, 6).

u) C. 21. 52. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 5.

v) C 42. 55. 57. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris v. *Electio* art. I. n. 22. 23., Van-Espen P. II. sect. 3. tit. 4. cap. 4. n. 10—17 20—24. Stando a cotesti passi nel fare lo scrutinio dei voti si dee por mente se la *maior pars* sia anche la *senior pars*. Ma questo non si pratica più, giacchè condurrebbe a discussioni odiose ed interminabili: Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 44., Van-Espen P. II. sect. 3. tit. 4. cap. 3. n. 33. 34. cap. 4. n. 22. 23.

w) C. 48. 50. 55. X. *de elect.* (I, 6), c. 23. eod. in VI. (I, 6).

si deve procedere ad un nuovo scrutinio *x*). Il non intervento di uno o più membri non è di ostacolo alla elezione, come neppure lo è lo allontanarsi di alcuni dalla seduta, e fosse pure tra questi lo stesso Presidente, purchè rimanga la pluralità del Capitolo *y*). Anzi, ove il termine legale della elezione spiri, o tutti fino ad uno siano incapaci di eleggere, la elezione può esser fatta da cotest'uno, sol che non di se stesso *z*). Una scheda in bianco vale come rinunzia al diritto di votare *a*). Un voto condizionale o alternativo non si conta *b*). Ove si trovino più schede di quel che siano i votanti, la elezione rimane valida, semprechè, fatta detrazione dei voti esuberanti, l'eletto abbia pur sempre a suo favore la maggiorità *c*). Invece di eleggere da loro stessi, possono gli Elettori, purchè si trovino tutti concordi, delegare ad una o più persone il loro diritto *d*). Si ammette ancora una elezione per quasi-inspirazione, quantunque volte senza scrutinio tutti si uniscono subito per acclamazione sopra di una persona *e*). Qualunque estrazione a sorte relativamente all'affare della elezione è vietata, poichè con questo mezzo i lumi ed il merito vengono subordinati al caso *f*). Egli è pure della essenza della elezione, ch'ella sia libera, vale a dire più specialmente, che per la influenza del Poter secolare non sia ristretta a troppo poche persone *g*). Una tale elezione è pertanto nulla, e chi l'accetta diventa ineligibile *h*). Nulle parimente sono tutte le Capitolazioni concluse prima della elezione fra gli elettori e l'eligendo *i*). Finalmente sono gli elettori obbligati in coscienza ad eleggere solamente

x) Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 45.
y) C. 19. 28. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 18—222.
z) Ferraris v. *Electio* art. II. n. 5. 6. art. IV. n. 24. 25.
a) Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 26.
b) C. 2. *de elect.* in VI. (I, 6).
c) Ferraris v. *Electio* art. IV. n. 27. add. ad art. IV. n. 8—11.
d) C. 42. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris v. *Electio* art. I. n. 24—31.
e) C. 42. X. *de elect.* (I, 6), Ferraris v. *Electio* art. I. n. 32—35.
f) C. 3. X. *de sortileg.* (V, 21).
g) Ferraris v. Electio art. IV. n. 52.
h) C. 43. X. *de elect.* (I, 6).
i) *Const. Ecclesiæ Catholicæ Innocent. XII.* a. 1695., Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 13. n. 11—24.

uno, il quale possieda tutte le qualità necessarie alla dignità Vescovile; in caso contrario essi perdono per quella volta il loro diritto d'elezione *k*). Ove manchi una di coteste qualità, non può aver luogo elezione propriamente detta a tutti gli effetti canonici che le son proprj, ma solamente una petizione al Papa (*postulatio*) per l'opportuna dispensa ed ammissione. Pure anche ciò non si ammette che in caso di piccoli difetti *l*): trattandosi di difetti di maggior rilievo neppure la postulazione è permessa *m*). Nella nomina dei Vescovi per l'organo del Sovrano questi pure deve naturalmente aver riguardo alle qualità canoniche *n*). II. La elezione deve esser notificata il più presto possibile allo Eletto, il quale dee dichiarar se l'accetta, e nel caso affermativo domandare la conferma nello spazio di tre mesi dall'accettazione *o*). Cotesta approvazione o conferma si dava anche nel medio-Evo dal Papa, ma soltanto quando trattavasi di Metropolitani *p*); trattandosi di semplici Vescovi dal loro Arcivescovo *q*). A poco a poco però l'esame e la conferma anche di questi ultimi, tra perchè i Metropolitani procedevano con negligenza in questa bisogna, e per dare un contrappeso alla nomina Regia, furono dalla pratica universale trasferiti nel Papa. Il che espressamente o tacitamente è riconosciuto ancora da tutti i Concordati. La conferma però si concede soltanto sul fondamento di un'accurata disamina e di un esatto rapporto sul di lei risultato *r*). Prima della conferma non può esercitarsi nessun atto di episcopale giurisdizione, sotto pena di perdere il diritto acquistato dalla elezio-

k) C. 7. 25. X. *de elect.* (I, 6), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 2. Sess. XXIV. cap. 1. *de ref.* Ferraris v. *Electio* art. III. n. 7—18.

l) C. 6. X. *de postul.* (I, 5), c. 13. 19. 20. X. *de elect.* (I, 6).

m) C. 1. X. *de postul.* (I, 5), c. un. *Extr. comm. de postul.* (I, 2).

n) Van-Espen, P. I. tit. 13. cap. 5. 6.

o) C. 6. 16. *de elect.* in VI. (I, 6).

p) C. 28. X. *de elect.* (I, 6).

q) C. 20. 32. 44. X. *de elect.* (I, 6).

r) C. 16. *de elect.* in VI. (I, 6), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 2. Sess. XXIV. cap. 1. *de ref.* La forma di procedere su questo punto è tracciata dalla *Const. Onus Apostolicae* Gregorii XIV, a. 1592, e dall'Instruzione di Urbano VIII del 1627., Van-Espen., P I. tit. 14. cap. 3. 4.

me *s*). III. La Consacrazione veniva nel medio-Evo tuttavia conferita, secondo l'antico stile, dal Metropolitano e dai Vescovi della provincia, non di rado poi anche richiesta allo istesso Pontefice in Roma. Attualmente ella deve farsi, dentro i tre mesi al più lungo dall'ottenuta conferma *t*), da un Vescovo a ciò delegato dal Papa e precisamente, almeno per regola, nella chiesa vescovile *u*). L'intervento di altri due Vescovi è a vero dire ancora come prima prescritto; pur tuttavia la validità dell'atto non dipende da cotesto intervento *v*). IV. Per rinforzare i legami della disciplina esigevasi nell'atto della consacrazione una promessa solenne d'obbedienza canonica e di rispetto ai legittimi superiori. Quest'uso incontrasi per la prima volta in Spagna nel settimo secolo *w*). Bonifazio nell'atto della sua ordinazione ad Arcivescovo di Magonza prestò al Papa cotesto voto in forma d'un giuramento; ma non si sa che gli altri Metropolitani lo imitassero. Ben però invalse l'uso, che questi esigessero dai Vescovi loro sottoposti un giuramento d'obbedienza e di devozione *x*). Gregorio VII (1079), stretto dalle circostanze dei tempi, prescrisse ancora ai Metropolitani una simile formula di giuramento, però assai più rigorosa *y*). La quale fu poi, per ovviare agli arbitrii, data per norma anco ai Metropolitani nella delazione del giuramento ai Vescovi lor sottoposti *z*). Ella costituisce tutt'ora la base della formula stabilita da Clemente VIII, solo che naturalmente il giuramento non si presta più al Metropolitano, sì bene al Vescovo consacrante. Oltre a ciò debbono i Vescovi nella più parte degli Stati prestare ancora al

s) C. 17. X. *de elect.* (I, 6), c. 5. eod. in VI. (I, 6), c. 1. *Extr. comm. eod.* (I, 3), Van-Espen, P. I. tit. 14. cap. 5.

t) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 2 *de ref.*

u) Van-Espen, P. I. tit. 15. c. 1. 3.

v) Benedict. XIV, *de synodo dioeces.* lib. XIII. cap. 13. n. 2—10.

w) C. 6. D. XXIII. (*Conc. Tolet.* XI. a 675).

x) Le prove di tutto ciò ce l'offre Thomassin, *vet. et nova eccles. discipl.* P. II. lib. 2. c. 44—46.

y) C. 4. X. *de iureiur.* (II, 24), c. 4. X. *de elect.* (I, 6), Thomassin. P. II. lib. 2. c. 46. n. 3. 8.

z) C. 13. X. *de maiorit.* (I, 33).

Sovrano un giuramento civile. Il quale in diversa forma si trova rimontare fino al settimo secolo *a*).

§. 227. — B) *Della elezione del Papa*. 1) *Diritto antico*.

La elezione del Vescovo di Roma non differiva in principio dalla elezione ordinaria, e facevasi dai Vescovi limitrofi, dal Clero e dal resto della Comunità *b*). L'eletto era immediatamente consacrato dal Vescovo d'Ostia. Dopochè gl'Imperatori Romani furono divenuti Cristiani, la libertà della elezione rimase in se stessa inalterata; ma alcune elezioni dissidiose dettero loro cagione di mescolarvisi *c*). Questa influenza, dopo la distruzione dell'Impero Occidentale, passò in un col possesso della Metropoli anche nei Re Germanici *d*). I quali, sebbene Ariani, ne fecero da principio uso solamente nei casi di necessità e con grande moderazione *e*), nel mentre che anche le leggi ecclesiastiche cercavano quanto fosse possibile di rinforzare la libertà e purezza della elezione *f*). Più tardi però Teodorico si arrogò prepotentemente il diritto di cotesta elezione *g*). Tale usurpazione fu in vero, dopochè i Romani di Costantinopoli ebbero riconquistato l'Italia dagli Ostrogoti, mitigata di nuovo; ciò non ostante

a) Ved. per gli ulteriori ragguagli su questo punto, Thomassin. P. II. lib. 2. c. 47—49.

b) C. 5. 6. c. VII. q. 1. (Cyprian. c. a. 255). La formula ordinaria di acclamazione si vede in Cipriano († 258), epist. XLVI. « Nos Cornelium episcopum sanctissimæ catholicæ ecclesiæ electum a Deo omnipotente et Christo domino nostro scimus ».

c) Segnatamente la contesa fra Siricio e Ursicino (385) *Rescriptum Valentinian. II. ad Pinian. Præf. urb.* (Mansi T. III. p. 654), e quella tra Bonifazio ed Eulalio (419), *Rescript. Honor. Aug. ad Bonifac. I.* (c. 2. D. XCVII., c. 8 D. LXXIX).

d) *Edict. Odoacr. Reg.* a. 483. Il passo relativo trovasi allegato nel c. 1. §. 1. D. XCVI. (Symmach. *in Concil. Roman.* a. 502).

e) *Liber Pontificum in vita Symmachi*. « Facta contentione, hoc construxerunt patres, ut ambo Ravennam pergerent ad iudicium regis Theoderici. Qui dum ambo introissent Ravennam, hoc iudicium æquitatis invenerunt, ut qui primo ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima cognosceretur, ipse sederet in sede apostolica. Quod tandem æquitas in Symmacho invenit ».

f) C. 2. 10. D. LXXIX. (Symmach. *in Conc. Roman.* a. 499).

g) Cassiodor. Varior. VIII. 15.

la elezione del Papa rimase in gran dipendenza dagl'Imperatori, ed ecco come. Seguita appena la morte di un Papa, subitamente se ne rendeva inteso l'Esarca di Ravenna; quindi veniva eletto il successore dal Clero, dagli Ottimati, dall'Armata Romana e dal Popolo, e l'atto di elezione colle sottoscrizioni spedito per mezzo dell'Esarca all'Imperatore *h*). Per la conferma bisognava inclusive pagare una somma considerevole, che Costantino Pogonato rimesse per il primo (680) al Papa Agatone *i*). Nel frattempo però le condizioni intrinseche della elezione del Papa furono regolate con maggior precisione per mezzo di Concilj Romani *k*); e dopochè nell'ottavo secolo l'Italia fu venuta sotto il dominio dei Franchi, questa elezione ottenne anche esteriormente, cioè quanto alla forma, una maggior libertà. Nulladimeno anche allora si doveva, pria di procedere alla consacrazione, aspettare il consentimento dell'Imperatore e prestare il giuramento alla presenza dei suoi Legati; il che però non fu sempre osservato *l*). In generale nel mezzo alle agitazioni, che sconvolsero l' Italia, nacquero diversi abusi nelle elezioni dei Papi, ai quali eglino stessi cercarono, per quanto fosse possibile, di riparare *m*). Dall' altra parte anche Ottone I nei trattati con Giovanni XII *n*) e con Leone VIII *o*), siccome pure Enrico II nel concordato con Benedetto VIII *p*), cercarono di mantenere nel loro vigore i diritti imperiali. Con tutto ciò rimase il dominio delle fazioni, fino a che Niccolò II, per ovviare alle ambiziose mire politiche dei

h) Le formule competenti trovansi nel *Liber diurnus* cap. II. tit. 1—7.

i) C. 21. D. LXIII. (*ex libr. pontif.*)

k) *Conc. Roman.* a. 606. (c. 7. D. LXXIX), *Conc. Roman.* a. 769. (c. 3—5. D. LXXIX).

l) *Constit. Hlotharii et sacram. Romanor. a.* 824, Einhardi *annal.* a. 827., Prudentii *annal.* a. 844., *Annal. Fuldens.* a. 885., Guilielm. *Biblioth. in Hadrian. II.* a. 867. (c. 29. D. LXIII). Il *pactum Ludovici* I. a. 817. (c. 30. D. LXIII) è apografo Pertz, *monum.* T. IV. App. p. 6—11. 159.

m) Stephan. VI. a. 897. (c. 28. D. LXIII). Johann. IX. *in Conc. Roman.* a. 898. c. 10. (Pertz, *monum.* T. IV. App. p. 158).

n) *Pactum.* Otton. I. a. 962. (Pertz, T. IV. App. p. 159). Da esso è preso c. 32. D. LXIII.

o) *Pactum.* Otton. I. a. 963. (Pertz, T. IV. App. 166), dal quale è preso il c. 33. D. LXIII.

p) *Pactum* Henrici II. a. 1020. (Pertz, T. IV. App. p. 173).

Cesari, al contegno tumultuario del popolo ed alle corruzioni per ogni lato, non riuscì ad emanare una nuova Costituzione. Ai termini della quale i Cardinali Vescovi dovrebbero preparare con ogni diligenza la elezione, poi convocare anche gli altri Cardinali, ed il resto del Clero ed il Popolo prestare in fine la loro annuenza: salvo in tutto il debito rispetto ai diritti Imperiali *q*). In realtà non si fece che ristabilire con ciò l'antica forma delle elezioni Vescovili. In seguito poco a poco cessò la partecipazione dell'Imperatore, di poi quella pure del Clero Romano, e la elezione del Pontefice rimase esclusivamente in mano dei Cardinali *r*).

§. 228. — 2) *Diritto odierno.*

L'ordinamento attuale della elezione del Papa è stato elaborato molto accuratamente per gran numero di leggi *s*) dettate dalle molte esperienze fatte in proposito. Soltanto i Cardinali veramente presenti, e che sono costituiti negli Ordini maggiori od hanno un breve speciale di dispensa, vi han voce. Gli assenti non vengono, come nei Capitoli, espressamente invitati, ma debbono presentarsi da per loro. Non è permesso inviare procuratori. Parimente sono eligibili per regola soltanto Cardinali *t*). Gli Elettori giurano di proce-

q) Nicol. II. in *Conc. Later.* a. 1059. (c. 1. D. XXIII., Pertz, T. IV. App. p. 176). A cotesto passo si riferiscono anche i c. 1. 9. D. LXXIX.

r) Questo passaggio resulta evidente dal confronto di Graziano ad. c. 34. D. LXIII. coll' ordinanza del terzo Concilio Lateranense 1179, nel c. 6. X. *de elect.* (I, 6).

s) Son queste il Decreto del terzo Conc. Lateranense (1179) nel c. 6. X. *de elect.* (I, 6); quello di Gregorio X. al Conc. di Lione (1274), c. 3. *de elect.* in VI. (I, 6), di Clemente V. al Conc. di Vienna (1311), clem. 2. *de elect.* (I, 3), di Clemente VI. (1351), di Giulio II. (1505), di Pio IV. (1562), di Gregorio XV. (1610), d'Urbano VIII. (1626) e di Clemente XII. (1731). Tutti questi Decreti, ad eccezione degli ultimi, trovansi insieme raccolti presso J. G. Meuschen, *Ceremonialia electionis et coronationis pontificis Romani.* Francof. 1732. 4.°

t) C. 3—5. D. LXXIX. (*Conc. Roman.* a. 769)., c. 1. §. 4. D. XXIII. (Nicol. II. a. 1059). Ciò è perfettamente coerente anche allo spirito dell'antico diritto ecclesiastico, c. 13. D. LXI. (Coelestin. a. 428), c. 19. D. LXIII. (Leo I. a. 445).

dere pel meglio della Chiesa secondo lor convinzione e coscienza. Il perchè, eglino son tenuti ad aver riguardo alle circostanze dominanti ed alla opinione delle Nazioni; ed i Principi Cattolici più ragguardevoli hanno persino il diritto di escludere uno, che fosse loro per avventura particolarmente inviso. Onde evitare i maneggi, l'atto stesso della elezione ha luogo in un edifizio diligentemente chiuso ed appositamente disposto a questo oggetto, dal quale non è permesso di uscire innanzi che la elezione sia terminata. Le forme poi di questa elezione son quelle stesse dei Capitoli, solo che la più ordinaria è quella dello scrutinio. In questa elezione però non la semplice maggiorità, ma due terzi di voti debbono riunirsi sopra il medesimo soggetto; ove ciò non riesca, si tenta allora l'accesso. Naturalmente non ha luogo conferma. La consacrazione fassi dal Cardinal Decano (il quale è tuttavia per lo più anche Vescovo d'Ostia) con riti particolari ed antichissimi: il medesimo è quegli attualmente, che eseguisce anche la incoronazione. Finalmente succede la installazione o presa di possesso in mezzo a grandi feste e solennità *u*).

§. 229. — C) *Provvisione delle altre dignità ed Ufficj.*

1) *Regola primitiva.*

Nei primi tempi della Chiesa i Seniori (*Presbyteri*) ed i Diaconi erano eletti dagli Apostoli sulla testimonianza della Comunità, e subito ordinati all'ufficio loro mediante la imposizione delle mani *v*). Su questo esempio anche nei secoli successivi la ordinazione agli ufficj ecclesiastici si fece dal Vescovo sotto la coopera-

u) Le sorgenti da consultarsi per l'istoria di queste pratiche, sono: *Liber diurnus* cap. II. tit. 8. 9., *Ordo Romanus* Tit. Qualit. ordinetur romanus pontifex, Cencii de Sabellis Cardin. (c. 1191), *Ordo Roman.* c. 48. (Mabillon. *Mus. Ital.* T. II. p. 210), *Cæremon. Roman. iuss.* Gregor. X. († 1276) *edit.* (Mabillon. T. II. p. 221), Jac. Gajetan. Cardin. († 1350) *Ordinarium S. Rom. Eccles.* (Mabillon. T. II. p. 243), August. Patric. Piccolomin. (c. 1490) *Sacrar. cæremoniar. Rom. eccles.* lib. I. sect. 1—4. (Hoffmann, *Nova monument. collect.* T. II. p. 275).

v) Act. VI. 2—6. XV. 22.

zione del suo Presbiterio e con tutto il riguardo possibile al voto della Comunità *w*). L'organizzazione della vita canonicale non apportò in principio alcun cambiamento sostanziale a siffatto procedere, ed anche la nomina ai diversi ufficj della congregazione dipendeva in sostanza dalla scelta e dalla decisione del Vescovo *x*). Ma più tardi, da una parte i Capitoli, i Principi ed i Papi dall'altra acquistarono una influenza sulla collazione dei canonicati; ed anche rispetto agli altri benefizj emersero diversi rapporti, in virtù dei quali altre persone conseguirono per favore speciale un diritto di presentazione e perfino quello di piena collazione. Il pieno e libero diritto di ordinazione competente al Vescovo, siccome quello che costituisce la regola primitiva, ha però sempre a suo favore la presunzione (*), ed ogni restrizione di esso deve, quasi eccezione, esser espressamente dimostrata. Dove cotesto diritto è ancora in vigore, esso è, conformemente allo spirito dell'antica costituzione, per tal modo inerente alla persona del Vescovo, che nè il Vicario generale senza una speciale delegazione, nè il Capitolo a sede vacante possono esercitarlo *y*).

§. 230. — 2) *Provvisione dei Capitoli.* a) *Per elezione.*

La posizione, che dopo l'undicesimo secolo presero i Capitoli come corporazioni independenti e separate dal Vescovo, esercitò

w) C. 2. D. XXIV. (*Conc. Charth.* III. a. 397), c. 6. eod. (*Statuta eccles. antiq.*). Il voto del Presbiterio esprimevasi, come avviene anche secondo il rito attuale, nell'atto della ordinazione per l'organo dell'Arcidiacono, c. 1. X. *de scrutinio* (I, 12).

x) *Conc. Aquisgran.* a. 816. c. 138. « Oportet ecclesiæ prælatos ut de congregatione sibi commissa tales eligant boni testimonii fratres, in quibus onera regiminis secure possint partiri. — C. 140. Debet procurare prælatus, ut fratribus cellerarium non vinolentum, non superbum, non tardum, non prodigum constituat ».

(*) *Vale a dire: ogni Benefizio si presume, nel dubbio, di libera collazione del Vescovo, in virtù del diritto di ordinazioni esclusivamente competente a quest'ultimo, attesochè* Beneficium datur propter officium, *e l'ufficio sta, rimontando alle origini, in necessaria ed inseparabile connessione colla ordinazione.* (Nota dell'Edit.)

y) C. 2. X. *ne sed. vacant.* (III, 9), *de offic. vicar.* in VI. (I, 13), c. un. §. 1. *ne sed. vacant.* in VI. (III, 8).

sulla loro provvisione una diversa influenza. In alcuni si mantenne l'antico diritto così, che il Vescovo in comune col Capitolo, ma però come Superiore di esso, conferiva le dignità e gli Ufficj ai membri di cotesta corporazione *z*). In altri fu adottata una divisione tra esso ed il Capitolo, oppure lasciata al Vescovo la collazione di tutte le Prebende *a*). In altri poi il Capitolo stesso ottenne, a modo delle corporazioni monastiche, la elezione dei suoi Superiori e membri, o così che agisse in cotesto affare affatto separatamente dal Vescovo *b*), o così che il Vescovo vi prendesse parte in qualità di semplice capitolare *c*). In taluni Capitoli invalse anche la consuetudine, che i capitolari potessero gradualmente, in ragione di anzianità, aspirare a salire ad una carica vacante, semprechè questa paresse offrir loro maggiori vantaggi *d*).

§. 231. — b). *Per mandati Papali e per concessioni di espettative.*

Greg. III. 8. Sext. III. 7. Clem. III. 3. Extr. Johann. XXII. tit. IV. *De concessione præbendæ vel ecclesiæ non vacantis.*

Il diritto elettivo dei Capitoli secondo la direzione, che cotest'Istituti presero ora generalmente, portò a questo, che spesso i canonicati fosser coperti unicamente per riguardi di ceto e di famiglia: gli stessi Re li considerarono in tutti i paesi quasi come semplici istituzioni di appannaggio, ed in molti modi si mescolarono nella collazione per via di commendatizie, delle quali non si potea convenientemente non far caso. Essi acquistarono persino in virtù della consuetudine il diritto di conferire ordinariamente una espet-

z) C. 5. X. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 10), c. 15. X. *de concess. præb.* (III, 8), c. 4. 5. X. *de his quæ fiunt a. præl.* (III, 10).

a) C. 3. X. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 10), c. 2. 5. X. *de concess. præb.* (III, 8).

b) C. 31. X. *de elect.* (I, 6), c. 3. X. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 10), c. 2. X. *de concess. præb.* (III, 8).

c) C. 15. X. *de concess. præb.* (III, 8).

d) C. 4. *de consuet.* in VI. (I, 4).

tativa sul primo posto che vacherebbe in ciascun Capitolo dopo la loro assunzione al soglio (*jus primarum precum*) *e*). Molto più poi poterono ancora i Papi, siccome capi di tutta la Chiesa e quelli alla provvidenza dei quali erano i Capitoli debitori di molti importanti prerogative, far valere un certo diritto di raccomandazione *f*). Da prima si esercitò in forma di preghiera officiosa (*preces*): da cui però ne vennero poco a poco mandati obbligatorj *g*), i quali in caso di renuenza erano portati ad esecuzione prima per via di un monito (*litteræ monitoriæ*), di poi per mezzo di un deciso comando (*litteræ præceptoriæ*), infine per via di un ordine esecutivo diretto allo Esecutore appositamente nominato (*litteræ executoriæ*) *h*). È giusto il dire però, che siffatti mandati venivano messi in opera per lo più soltanto a favore di ecclesiastici poveri *i*) o dotti, segnatamente delle in allora fiorenti Università *k*): inoltre per una Bolla di Alessandro IV († 1261) nissun Capitolo poteva mai essere aggravato che di quattro mandati tutto al più *l*). Del resto siffatte commendatizie papali e lettere di grazia si concedevano, non solamente per un posto vacante, ma spesso ancora pel primo vacaturo. Le concessioni di espettative erano a dire il vero state vietate per buone ragioni dal terzo Concilio Lateranense *m*): ma tal divieto non si estese alle espettative, che concedeva il Papa, siccome quelle, che non prendevano di mira un posto determinato, ma accennavano in genere a quello, che prima diverrebbe vacante

e) L'origine precisa di questa consuetudine è incognita. Ella rilevasi per la prima volta nei documenti del tredicesimo secolo. Anche molti Principi la invocarono contro i Capitoli Collegiati.

f) Il più antico esempio che si conosca è quello d'Adriano IV del 1154. (Mansi, *Conc.* T. XXI. pag. 805).

g) I più antichi son di Alessandro III, († 1181), c. 7. X. *de rescript.* (I, 3).

h) C. 30. 37—40. X. *de rescript.* (I, 3), c. 4. X h. t. (III, 8), c. 3. 4. eod. in VI. (III, 7).

i) C. 16. i. f. X. *de præbend.* (III, 5). Per questo tal mandato chiamossi anche *in forma pauperum*, o *in forma communi*: *Cum secundum Apostolum*, secondo le prime parole del testo citato, p. es. nel c. 27. *de rescript.* (I, 3).

k) Hurter, Papa Innocenzio III. P. III. pag. 106—11.

l) *Conc. Colon.* a. 1216. can. 13.

m) C. 2. 13. 16. X. h. t. (III, 8), c. 2. eod. in VI. (III. 7).

nel Capitolo. Durante il grande Scisma, quando da ambe le parti si profittò di questa pratica per procacciarsi aderenti e partigiani, i mandati e le espettative erano ormai divenuti sì frequenti, che riguardossi come un' agevolezza, quando Martino V al Concilio di Costanza si riservò la collazione, per mezzo di tali mandati, di soli due terzi di tutti i canonicati, che non fossero già riservati al Pontefice per altri titoli. Il Concilio di Basilea e poscia quello di Trento hanno però interdetta affatto la concessione dei mandati e delle espettative papali, e con ciò posto un termine a tutte le controversie su questa materia *n*). Nulladimeno il diritto imperiale della prima prece si è mantenuto fino alla dissoluzione dell'Impero Germanico.

§. 232. — c) *Per riserve Pontificie.*

Extr. comm. I. 3. *De electione*, Sext. III. 4. Extr. comm. III. 2. *De præbendis et dignitatibus.*

L'influenza dei Papi sulla provvisione degli Ufficj, favorita dalle circostanze dei tempi, crebbe sì fattamente, ch' eglino potevano riserbarsi la immediata collazione di classi intere di Ufficj ecclesiastici. I. Già nel decimoterzo secolo vigeva la consuetudine, che ove morisse in Roma un Prelato straniero, il Papa stesso ne nominasse subito il successore. Clemente IV († 1268) fece di cotest'uso una regola, e proibì ad ogni altro di devenire in simil caso alla collazione *o*). Lo stesso riservo fu ripetuto da Bonifazio VIII, da Clemente V e da Giovanni XXII *p*), e da cotest'epoca in poi inserito permanentemente tra le Regole di Cancelleria. Si risguardò come presenza in Roma anche la lontananza di due giornate legali di viaggio *q*). La ragione poi di questa riserva era perchè al

n) *Concil. Basil.* Sess. XXXI. *Decret. de collationibus beneficiorum, Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 19. *de ref.*

o) C. 2. *de præbend.* in VI. (III, 4). Questo passo è erroneamente attribuito a Clemente III.

p) C. 1. 3. *Extr. comm. de præb.* (III, 2), c. 4. *Extr. comm. de elect.* (I, 3).

q) C. 34. *de præbend.* in VI. (III, 4).

più presto possibile fosse ricoperto il posto vacato: quindi la provvisione pontificia doveva aver luogo dentro un mese, altrimenti questo diritto rimaneva perento. Neppure poteva esser fatto valere durante la vacanza della sede apostolica *r*), e secondo la pratica furono affatto eccettuate dalla regola le parrocchie, e altri uffici, le quali ed i quali fossero soggetti ad un giuspatronato laicale o misto. II. A questa riserva Giovanni XXII (1317) ne aggiunse un'altra, colla quale si riservò i Benefizj, che vacherebbero in conseguenza dell'accettazione di un benefizio incompatibile conferito dal Papa stesso *s*). III. Una terza riserva ebbe luogo per una Bolla di Benedetto XII (1335), mediante la quale, previa conferma delle altre due, avocò a se ancora gli Ufficj, che vacherebbero per deposizione o traslocazione dell'attuale possessore ordinate da Lui medesimo o dal suo Predecessore Giovanni XXII, oppure, che vacherebbero per rinunzia da lui stesso accettata, per cassata elezione o rigettata postulazione: inoltre quelli, i possessori dei quali erano stati da Esso o dal suo Predecessore promossi a Patriarchi, Arcivescovi o Vescovi; finalmente quelli, che sarebbero vacati per morte d'un Cardinale o di qualche altro Ufficiale della Curia Romana. Cotesta costituzione fu propriamente emanata per riguardo alle condizioni e rapporti del momento, e solamente come misura transitoria *t*). IV. Un'altra riserva nacque dal modo, che fu tenuto nel dare esecuzione alla surriferita dichiarazione di Martino V nel Concilio di Costanza, essendochè cioè, in virtù di quella dichiarazione venne ad arrogarsi la collazione di tutti i benefizj, che sarebbero vacati negli otto mesi di Gennajo, Febbrajo, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre e Novembre. La quale interpretazione fu in questi termini inserita ancora nelle Regole di Cancelleria. Ciò non ostante fu tal riserva diminuita subito di due mesi in favore dei Vescovi residenti, così

r) C. 3. 35. *de præbend.* in VI. (III, 4).

s) C. *Execrabilis* 4. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2), ossivvero c. un. *Extr.* Johann. XXII. eod. (3).

t) C. *Ad regimen.* 13. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2).

che il Vescovo dovesse conferire alternativamente col Papa. V. Nei Concordati conclusi per cinque anni in quel Concilio con i Prelati Germanici (1418) fu stabilito, che durante cotesto tempo dovessero esercitarsi le riserve delle Bolle di Giovanni XXII e di Benedetto XII, le Chiese Cattedrali provvedersi per elezione canonica, la quale sarebbe solamente confermata dal Papa; che gli altri Ufficj poi dovessero esser conferiti dal Papa, e dal Collatore ordinario alternativamente. Eccettuate furono le dignità maggiori delle Cattedrali e delle Collegiate, la elezione delle quali fu riservata al Capitolo. VI. Il Concilio di Basilea volle poi veder ristrette le riserve a quelle unicamente, che erano contenute nel *Corpus Juris*, il quale in allora non comprendeva per anche le due collezioni delle Estravaganti. Così vennero a cadere le rammentate due Bolle in un colle Regole di Cancelleria costrutte sopra di esse *u*). Ma per la opposizione di Eugenio IV cotesti decreti non ottennero la legittima sanzione ecclesiastica, ed anche quella ottenuta per l'Alemagna mediante i concordati dei Principi andò perduta pei concordati di Vienna (1448), i quali tornarono quasi letteralmente al tenore della Transazione di Costanza. Alla serie dei mesi papali si destinarono i mesi impari dell'anno, cioè Gennajo, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre. Dovesse però il Papa nominare dentro tre mesi una persona idonea, altrimenti il suo diritto ricaderebbe al Collatore ordinario. La pratica ha poi eccettuato da cotesta riserva, oltre alle dignità maggiori dei Capitoli, tutte le parrocchie e benefizj soggetti ad un Patrono laico, ed anche il diritto competente al Papa nei mesi riservatigli è stato non di rado trasferito per via d'indulti speciali al Vescovo od al Capitolo. VII. In Francia i decreti di Basilea furono per qualche tempo mantenuti in vigore dalla Pragmatica Sanzione, anche dopo il concordato tra Sisto IV e Luigi XI *v*), e finalmente pei concordati tra Leone X e Francesco I (1516) le riserve pontificie furono pressochè totalmente abolite.

u) *Conc. Basil.* Sess. XII. Decret. *de electionibus*, Sess. XXIII. Decret. *de reservationibus*.

v) C. 1. *Extr. comm. de treug. et pac.* (I, 9).

§. 233. — d) *Ordinamenti moderni*.

Pei nuovi Concordati la provvisione dei Capitoli è stata regolata in diverso modo. Il diritto d'elezione alle Dignità è per lo più abolito, ed anche quello di nomina ai semplici Canonicati d'assai ristretto. Nel Regno di Napoli gli ufficj rimasti vacanti nei primi sei mesi dell'anno debbono esser conferiti dal Papa, gli altri dal Vescovo, la prima dignità del Capitolo poi sempre dal Papa. In Prussia il Papa nomina il Proposto, ed il Vescovo il Decano; la collazione dei semplici Canonicati è divisa tra loro due secondo l'alternare dei mesi. In Baviera parimente il Papa nomina il Proposto; il Decano però è nominato dal Re. I semplici canonicati son conferiti nei mesi papali dal Re, negli altri per metà dal Vescovo e per metà dal Capitolo. Nel Vescovado di Basilea, secondo il più recente regolamento, il Decano è nominato dal Papa, il Proposto dal Governo; gli altri posti si conferiscono in parte dal Capitolo per via di elezione, in parte dai governi dei Cantoni respettivi. Nell'Annover e ne' più piccoli Stati della Confederazione Germanica tutti gli Ufficj, anche il Decanato, son conferiti alternativamente dal Vescovo e dal Capitolo. Nel Concordato colla Francia nulla di esplicito è detto su questo soggetto, che vuol dire la nomina è rilasciata tacitamente ai Vescovi. Lo stesso è nel Regno d'Olanda. Nel Regno di Polonia, secondo le ultime Bolle, le cose debbono rimanere alla precedente osservanza. Dappertutto però è stata riservata ai Governi una più o meno grande influenza.

§. 234. — 3) *Influenza del Giuspatronato* w).

a) *Introduzione storica*.

La Chiesa riconosce il dovere della gratitudine verso coloro, che hanno del proprio patrimonio fondato una Chiesa o dotato un Ufizio

w) Ph. Maier, *das Patronatrecht dargestellet nach dem gemeinen Kirchenrecht und nach österreichischen Verordnungen*. (Il Diritto di Patronato esposto secondo il Gius ecclesiastico comune, e le leggi Austriache): Wien 1824, 8.°, H. L. Lippert, *Versuch einer historisch-dogmatischen Entwicklung der Lehre vom Patronate* (Saggio di uno sviluppo storico-dogmatico della Dottrina del Patronato): Giessen. 1829. 8.°

ecclesiastico coll'accordar loro certi diritti, segnatamente quello d'influire regolarmente e permanentemente nella collazione dell'Ufizio medesimo. Il complesso di coteste prerogative si chiama *Diritto di Patronato o Giuspatronato:* il quale si è storicamente sviluppato nel modo ch'io vengo a dire. Negli antichissimi tempi della Chiesa coloro che fondavano uno stabilimento destinato al culto godevano, è vero, di certe distinzioni, ma non però di una speciale prerogativa nella scelta degli Ecclesiastici. Solamente nel quinto secolo fu nella Gallia accordato al Vescovo, che fondava una Chiesa in una Diogesi limitrofa, anche il diritto di nominare i Cherici per ufiziarla *x*). Altre persone laiche al contrario non conseguivano per fondazione siffatto privilegio, ma il pieno diritto di ordinazione restava al Vescovo *y*). Ben presto però furon loro concesse, in Oriente almeno, delle speciali prerogative, segnatamente in ordine all'amministrazione dei beni *z*), e finalmente consentito anche ai Fondatori il diritto di proporre all'Ufficio una persona degna *a*). Nel modo istesso e collo stesso procedimento storico sviluppossi ancora nell'Occidente questo rapporto di giuș solo che in origine il diritto di presentazione fu concesso al Fondatore semplicemente come diritto personalissimo e per conseguenza non trasmissibile *b*). A grado a grado esso prese poi carattere di ereditario. A questa metamorfosi, siccome pure allo ulteriore sviluppamento del giuspatronato laico, contribuirono principalmente due circostanze estrinseche. L'una si fu la istituzione degli Oratorj privati, che i grandi possidenti terrieri costruivano nelle loro Fattorie per se e per i loro dipendenti addetti alle medesime. Cotesti Oratorj consideraronsi naturalmente come loro

x) C. 1. c. XVI. q. 5. (*Conc. Arausic.* a. 441).

y) C. 26. 27. c. XVI. q. 7. (Gelas. c. a. 494), c. 10. eod. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), c. 6. c. X. q. 1. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

z) L. 15. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), L. 46. §. 3. C. *de episc.* (I, 3).

a) *Nov. Just.* 57. c. 2., *Nov.* 123. c. 18.

b) C. 31. c. XVI. q. 1. (Pelag. I. c. a. 557), c. 4. 30. c. XVIII. q. 2. (Idem. eod.), c. 32. Caus. XVI. q. 7. (*Conc. Tolet.* IX. a. 655).

piena proprietà *c*), che entrava a far parte della successione *d*), e nei quali essi impiegavano, quasi ministri di un culto domestico, gli ecclesiastici, che più loro piacevano. In progresso di tempo cotesti Oratorj privati vennero ingranditi e convertiti in Chiese parrocchiali, sulle quali si perse è vero la proprietà dei primi possessori, ma i successori vi conservarono per altro degli importanti privilegi. L'altra circostanza fu questa, che i Re Franchi, stretti dalla necessità, dovettero spesso impadronirsi dei beni ecclesiastici *e*), e concedere in feudo ai Laici diverse Chiese. Ciò portò alla conseguenza che coloro, i quali le ricevevano se ne considerassero come proprietarj, ne percipessero la maggior parte delle rendite, e non ostante la opposizione dei Vescovi, nella nomina degli Ecclesiastici si arrogassero un voto preponderante; ed anzi giungessero persino, come proprietarj o feudatarj della Chiesa, a conferire ai Preti, che si volevano in essa impiegare, l'investitura dell'ufficio ecclesiastico, e ad esercitare in conseguenza su loro gli stessi diritti, che esercitavano su i loro vassalli *f*). Per tal modo il Giuspatronato si estese anche a Chiese che non erano mai state Oratorj privati, ma sì Chiese pubbliche. Ma dopo il IX secolo questa parte della ecclesiastica disciplina fu per violenze del tutto guasta, come si può riconoscere dalle molte proibizioni, e si ripetè in piccolo il medesimo disor-

c) Patroni si chiamavano in generale i proprietarj terrieri di fronte ai loro coloni, Const. un. C. Th. *ne colon. inscio domin.* (V, 11), Const. un. C. Th. *de colon. Trac.* (XI, 51). Questa denominazione si estese naturalmente eziandio nel rapporto ai loro Oratorj, ed ai loro cappellani.

d) C. 35. c. XVI. q. 7. (Capit. Ludov. P. a. 829. c. 2), c. 36. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895).

e) C. 59. c. XVI. q. 1. (Capit. I. Carol. M. a. 803. c. 1), ibiq. Corr. Rom.

f) *Edict. Carol. M. ad Comites* a. 800. « Resonuit in auribus nostris quorundam præsumtio non modica, quod non ita obtemperetis Pontificibus nostris seu Sacerdotibus, quemadmodum canonum et legum continet authoritas, ita ut presbyteros nescio qua temeritate præsentari episcopis denegetis, insuper et aliorum clericos usurpare non pertimescatis, et absque consensu episcopi in vestras ecclesias mittere audeatis, nec non in vestris ministeriis pontifices nostros talem potestatem habere non permittatis, qualem rectitudo ecclesiastica docet ». Ciò è addimostrato eziandio dal c. 29. c. XVI. q. 7. (Leo III. c. a. 800), c. 37. eod. (*Conc. Mogunt.* a. 813), c. 38. eod. (*Conc. Cabilon.* II. a. 813), Capit. I. Carol. M. a. 813. c. 2., Capit. Ludov. a. 816. c. 9.

dine che ebbe luogo rispetto alle sedi Vescovili sotto l'investitura dei Re *g*). Invano e Vescovi e Concilj sforzaronsi di estirparlo *h*); ma finalmente il terzo e quarto Concilio Lateranense si occuparono molto seriamente sì degli abusi introdotti in questa materia *i*), come anche degli intrinseci suoi rapporti; e su cotesti Concilj, siccome pure sulle Decretali ad essi aggiunte, è tuttor basato l'odierno Gius Canonico.

§. 235. — b) *Diritto attuale.*

Greg. III. 38. Sext. III. 19. Clem. III. 12. *De iure patronatus.*

I. Il diritto di patronato nasce ordinariamente dalla fondazione di una Chiesa o di un Ufizio ecclesiastico. Tre cose costituiscono

g) Una chiara testimonianza del nono secolo l'abbiamo in Agobard. Archiep. Lugdun., *de privileg. et iure sacerdot. cap.* 11. « Increbuit consuetudo impia, ut pæne nullus inveniatur anhelans, et quantulumcunque præficiens ad honores et gloriam temporalem, qui non domesticum habeat sacerdotem, non cui obediat, sed a quo incessanter exigat licitam simul atque illicitam obedientiam non solum in divinis officiis, verum etiam in humanis, ita ut plerique inveniantur, qui aut ad mensas ministrent, aut saccata vina misceant, aut canes ducant, aut caballos, quibus fœminæ sedent, regant, aut agellos provideant. Et quia tales, de quibus hæc dicimus, bonos sacerdotes in domibus suis habere non possunt (nam quis esset bonus clericus qui cum talibus hominibus dehonestari nomen et vitam suam ferret?), non curant omnino quales clerici illi sint, quanta ignorantia cœci, quantis criminibus involuti: tantum ut habeant presbyteros proprios, quorum occasione deserant ecclesias seniores et officia publica. Quod autem non habeant eos propter religionis honorem, apparet ex hoc, quod non habent eos in honore. Unde et contumeliose eos nominantes, quando volunt illos ordinari presbiteros, rogant nos aut iubent, dicentes: Habeo unum clericionem, quem mihi nutrivi de servis meis propriis, aut beneficialibus, sive pagensibus, aut obtinui ab illo vel illo homine, sive de illo vel illo pago: volo ut ordines eum mihi presbyterum. Cumque factum fuerit, putant ex hoc, quod maioris ordinis sacerdotes non eis sint necessarii, et derelinquunt frequenter publica officia et prædicamenta ».

h) *Conc. Salegunst.* a. 1022. c. 13. « Nullus laicorum alicui presbytero suam commendet ecclesiam præter consensum episcopi, sed eum prius mittat episcopo, vel eius vicario, ut probetur, si scientia, ætate et moribus talis sit, ut sibi populus Dei commendetur. — *Conc. Bitur.* a. 1031. c. 21. Ut sæculares viri ecclesiastica beneficia, quod fevos presbyterales vocant, non habeant super presbyteros. Ut nullus laicus presbyteros in suis ecclesiis mittat, nisi in manu episcopi, quia episcopus curam animarum debet unicuique presbyterum commendare de parochiis ecclesiarum singularum ».

i) C. 30. X. *de præbend.* (III, 5), c. 4. 22. X. *de iur. patron.* (III, 38), c. 12. X. *de pœn.* (V, 37).

la fondazione di una Chiesa: a) assegnazione del suolo (*fundatio in specie*), — b) la effettiva costruzione (*extructio*), e — c) l'assegno delle rendite necessarie (*dotatio*) *k*). Per la fondazione di un Ufizio in una Chiesa già esistente basta l'assegno delle rendite. Straordinariamente il giuspatronato nasce ancora per prescrizione *l*), o pel possesso immemorabile *m*). Però sono prescritte regole precise circa la prova di quest'ultimo *n*). II. Il giuspatronato in origine era inerente alla persona: ma bene spesso, al pari di molti altri privilegi della Costituzione Germanica, ha subito tal metamorfosi, da valere come una pertinenza reale di un dato fondo *o*). Ciò si verificò più specialmente rispetto ai feudi ed alle baronie. Di quì è che attualmente il giuspatronato distinguesi in reale e personale. Quest' ultimo suddividesi in laicale ed in ecclesiastico, secondo che la persona a cui compete è un laico od un ecclesiastico, senza distinzione in quest'ultimo caso, se la persona è una Corporazione ecclesiastica, o una Dignità, o un'altra Chiesa semplice. I Patronati ecclesiastici ora provengono dalla effettiva fondazione di una Chiesa fatta da un altro istituto ecclesiastico *p*), ora hanno avuto origine dalla riserva stipulata nella divisione di un Benefizio *q*), o da donazioni, che i laici facevano del loro diritto di Patronato ad uno stabilimento ecclesiastico *r*). Non di rado anche nelle parrocchie incorporate, il Pastore primitivo, a cui compete il diritto di eleggere il Vicario permanente, si è chiamato Patrono. Ma questo non è un vero giuspatronato, poichè non si appoggia sopra verun precedente atto

k) C. 25, X. h. t. (III, 38), *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 12. *de ref.*

l) C. 11. X. h. t. (III, 38).

m) C. 1. *de præscript.* in VI. (II, 13).

n) *Conc. Trid.* Sess. XXV, cap. 9. *de ref.*

o) C. 7. 13. X. h. t. (III, 38).

p) Così le Congregazioni dei Preti hanno spesso fondate alla campagna delle cappelle, sulle quali si sono in seguito fondate delle parrocchie con Giuspatronato del Capitolo.

q) C. 3. X. *de eccles. ædif.* (III, 48), *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 4. *de ref.*

r) C. 7. X. *de donat.* (III, 24), c. 8. X. h. t. (III, 38), c. un eod. in VI. (III, 19)

di beneficenza verso la Chiesa, e in conseguenza non si posson qui, dalla presentazione in fuori, pretendere ancora gli altri diritti onorifici del Patrono. III. La Chiesa estende il dovere di gratitudine, su cui si basa il giuspatronato alla famiglia del Fondatore, e perciò lo lascia trasmettere anche a cotesta. Sul qual proposito la regola è questa: che il giuspatronato ricade agli eredi ordinarj del Fondatore *s*). Ciò non ostante può il Fondatore stesso stabilire, che senza riguardo alla successione ereditaria debba in generale competere ai suoi discendenti, ed essere esercitato dai medesimi in comune oppure dal maggior nato della famiglia. Inoltre la Chiesa ammette ancora la donazione del giuspatronato, perchè essa ritiene, che in ciò fare il donatore agirà sempre secondo lo spirito del primo fondatore. Solamente essa esige per una certa cautela come condizione della donazione l'assentimento del Vescovo, semprechè la donazione non sia fatta ad un Istituto ecclesiastico *t*). E questa condizione si vuol pure osservata nel caso, che il giuspatronato venga trasmesso in altri o per donazione *mortis causa* o per istituzione testamentaria. L'alienazione per danaro od altre cose di valore pecuniario, o, come dicono, a titolo oneroso, è assolutamente proibita; poichè sarebbe indecoroso e contrario all'essenza di tal rapporto giuridico, che un diritto concesso in grazia della pietà del Fondatore fosse dai suoi successori fatto oggetto di mercimonio *u*). Se il giuspatronato è realmente annesso ad un fondo, esso passa certamente allo acquirente insieme al fondo, senza riguardo alcuno alla natura dell'atto di alienazione *v*); purchè però (ciò ch'emerge dall'enunciato principio) il fondo non sia per questo stimato di più di quel che varrebbe senza l'annesso diritto di patronato. Qualora la proprietà del fondo venga divisa, come nel caso della enfiteusi e della infeudazione, il giuspatronato segue il domino utile anzi che il diretto, che vuol dire lo enfiteuta o il vassallo *w*). IV. I diritti e i doveri

s) C. 3. X. h. t., clem. 2. eod. (III, 12).
t) C. 8. X. h. t., c. un. eod. in VI. (III, 19).
u) C. 6. 16. X. h. t., *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 9. *de ref.*
v) C. 13. X. h. t.
w) C. 7. 13. X. h. t.

del Patrono sono: 1) Certe distinzioni onorifiche, segnatamente un posto distinto in chiesa, la precedenza nelle processioni *x*), la nominale menzione nelle preghiere ecclesiastiche *y*), la sepoltura in chiesa ed il lutto di questa alla di lui morte. 2) Ridotto che sia all'inopia può esigere di esser soccorso coi beni della Chiesa *z*). 3) Gl'incombe la protezione e sorveglianza sulla Chiesa e sopra i suoi beni, e nel caso di mala amministrazione deve farne denunzia al Vescovo *a*). Al contrario però non ha il Patrono il diritto di amministrarli da se *b*), molto meno un diritto su i beni o sulle rendite *c*). 4) Il privilegio più importante consiste nella presentazione all'Ufficio divenuto vacante. La quale però è attualmente regolata così, che il Patrono non fa che presentare una persona all'Ufficio: la collazione propriamente detta e la investitura poi (per le quali solamente si acquista il pieno diritto all'Ufficio) si fanno dal Vescovo *d*). La presentazione è inoltre subordinata a diverse condizioni. Essa deve cioè farsi a prò di una persona che ne sia degna, gratuitamente e dentro il tempo legale, che per il Patrono laico è fissato a quattro mesi, per l'ecclesiastico a sei *e*). La forma ordinaria della presentazione è per via di scritto. Il Patrono non può presentar se stesso, sì bene un suo figliuolo *f*). Egli può anche (secondo almeno la comune opinione) presentare più persone ad un

x) Anticamente le espressioni *processionis aditus* indicavano semplicemente l'ammissione alle pubbliche funzioni ordinarie, ed al Patrono non era in esse data alcun'altra distinzione, c. 26. 27. C. XVI, q. 1. (Gelas. c. a. 494). Più tardi però quelle voci ricevettero un altro significato, c. 25. X. h. t.

y) Già negli antichi tempi i nomi dei Fondatori venivano recitati pubblicamente e scritti nei Diptici: Sidon. Apollin. († 422) epist. II. 10. IV. 18., Paulinus († 431) epist. XXXII., *Conc. Emerit.* a. 666. c. 19.

z) C. 30. C. XVI. q. 7. (Conc. Tolet. IV. a. 633), c. 29. eod. (Leo III. c. a. 800), c. 25. X. h. t.

a) C. 60. c. XVI. q. 1. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633), c. 31. c. XVI. q. 7. (*Conc. Tolet.* a. 655).

b) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. Sess. XXV. cap. 9. *de ref.*

c) C. 6. c. X. q. 1. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633), c. 30. X. *de præb.* (III, 5), c. 4. 23. X. h. t.

d) C. 5. 29. X. h. t., *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 12. 13. *de ref.*

e) C. 3. 22. 27. X. h. t, c. un. eod. in VI. (III, 19).

f) C. 15. 26. X. h. t.

tempo, trattandosi di patrono laico, ed il patrono ecclesiastico può presentare più persone anche successivamente finchè, s'intende, il termine legale non sia per anco spirato *g*). Non così però che mediante la presentazione posteriore s'intenda ritrattata la prima *h*), ma solamente così che il collatore conservi la scelta tra i più presentati *i*). Nel caso di presentazione successiva per parte di un Patrono ecclesiastico, il primo presentato ha la preferenza *k*). Se il diritto di presentazione appartiene a più individui, *uti singuli,* allora, supposto che non sia disposto altrimenti, la maggiorità anche semplicemente relativa delle voci, è quella che decide: nel caso di parità di voti sta al Collatore la scelta *l*). Se il diritto di presentare compete ad una Corporazione, si procede secondo l'andamento ordinario per via di pluralità di suffragj *m*), a meno che non sia stato stabilito un altro modo, come, per esempio, quello del turno. Se la presentazione non è stata fatta entro il tempo legale *n*), o non gratuitamente *o*), essa va per cotesta volta perduta e si devolve al collatore. Ove sia stato presentato un incapace, dato che ciò siasi fatto per ignoranza, accordasi al Patrono un nuovo termine di quattro o respettivamente di sei mesi per la presentazione di un altro *p*). Se poi fu fatto scientemente, il Patrono ecclesiastico perde per questa volta il suo diritto di presentazione in pena della trasgressione *q*),

g) C. 5. 29. 31. X. h. t.

h) D'altra opinione, a dir vero, è Lippert nella sopracitata opera: *Patronatrecht. etc.* pag. 112—24. e nell'*Archiv.* di Weiss, Vol. III. n. IV. Veggansi però in contrario Vermehren nel medesimo *Archiv.* Vol. II. n. 6. Vol. V. n. III.

i) C. 24. X. h. t.

k) C. 24. X. h. t. La differenza consiste in questo, che al giuspatronato ecclesiastico si attribuisce in generale una forza più obbligatoria.

l) C. 3. X. h. t., clem. 2. eod. (III, 12).

m) C. 6. X. *de his quæ fiunt a prælat.* (III, 10).

n) C. 2. X. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 10), c. 27. X. h. t., c. 18. *de elect.* in VI. (I, 6).

o) C. 11. 13. 15. 34. X. *de simon.* (V, 3).

p) Ciò resulta per analogia dal c. 26. *de elect.* in VI. (I, 6).

q) C. 7. §. 3. c. 20. 25. X. *de elect.* (I, 6), c. 2. X. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 10), c. 18. *de elect.* in VI. (I, 6).

ed il Patrono laico può solamente farne una nuova in quanto non sia ancora spirato il primo termine *r*). V. Il giuspatronato si estingue: 1) Per la totale deperizione dell'Obietto, come sarebbe la rovina della Chiesa o la soppressione dell'Ufficio, al quale si riferisce. Lo stesso effetto ha pure la unione, qualora il Patrono vi abbia prestato il proprio consenso, e non siasi espressamente riservato il diritto di patronato *s*). 2) Per la estinzione del Subietto, come sarebbe la soppressione totale dell'Ufficio o della Corporazione a cui compete *t*). 3) Per renunzia espressa o tacita. La quale ultima ha luogo quando il Benefizio è stato convertito in Ufficio elettivo col consenso del patrono, o quando più volte esso è stato conferito, lui consapevole, liberamente. 4) Per pena in taluni casi, segnatamente in quello di abuso dei beni della Chiesa *u*), di non canonica alienazione del giuspatronato *v*), di mali trattamenti del Cherico rettore del Benefizio *w*). La differenza di confessione non è in Germania riguardata come un impedimento alla capacità ed esercizio del giuspatronato; ma egli è pur vero, che il possesso di tal diritto nelle mani di una persona, che non appartiene alla Comunione della Chiesa, sta in contradizione allo spirito di questa istituzione. Manco male,

r) Infatti, che il Patrono laico non perda neppure in questo caso il diritto di presentazione, resulta dal c. 4. X. *de off. jud. ord.* (I, 31). Nel diritto antico sicuramente la cosa era ben diversa: *Nov.* 123. c. 18.

s) C. 7. X. *de donat.* (III, 24).

t) Ciò è avvenuto spessissimo negli ultimi tempi, in occasione della soppressione di molti Istituti ecclesiastici. È singolare però che molti Scrittori abbiano attribuito in questo caso il giuspatronato al Sovrano, e formato della secolarizzazione un particolare titolo di acquisto. Ma quel diritto era inerente alla persona morale della Corporazione, non ai suoi beni: in questi solamente, e non già nella persona, è succeduto il Sovrano. Sotto quest'aspetto bisogna dire piuttosto, che quegl'Istituti come tali son venuti a mancare senza successore, ed in conseguenza il loro diritto di presentazione è ricaduto al Vescovo, siccome a Collatore ordinario. Del resto in Baviera tal questione è stata decisa dal Concordato, ed il diritto di presentazione è stato deferito al Re. In Prussia, secondo l'Ordinanza del 30 Settembre 1812, questo diritto è stato repartito alternativamente per mesi tra il Vescovo e il Governo.

u) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 11. *de ref.*

v) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 9. *de ref.*

w) C. 12. X. *de pœn.* (V, 37).

che almeno gli Ebrei, i quali per le frequenti compre di latifondi e tenute hanno acquistati dei diritti di patronato, sono stati dalla maggior parte delle civili legislazioni dichiarati incapaci del loro esercizio! VI. Le Cause di giuspatronato erano, secondo le Decretali, di competenza dei Tribunali ecclesiastici *x*), ma le moderne legislazioni hanno per lo più abrogata cotesta regola *y*).

§. 236. — 4) *Dei terzi che godono del pieno diritto di Collazione.*

Può in certi casi competere ad una terza persona non solamente la presentazione, sì bene ancora la effettiva collazione dell'Ufficio. Ma tal diritto si fonda sempre o sopra uno speciale privilegio, oppure sopra una osservanza prescritta. D'ordinario esso trovasi nelle mani di una Dignità ecclesiastica *z*), o di una Corporazione clericale. Ne godevano specialmente i monasteri sulle chiese ad essi pienamente incorporate *a*). I Laici poi, stando al rigore della disciplina, non avrebbero dovuto mai conseguirlo. Ciò non ostante in quasi tutti i paesi hanno i Re ed altri Principi sovrani avuto da conferire più di un Ufficio, segnatamente quelli delle cappelle reali. I Re di Francia, fra gli altri, esercitaron questo diritto, ed anche con una singolare estensione agli Ufficj, i quali vacassero in una Diogesi durante la vedovanza della Sede episcopale *b*).

§. 237. — 5) *Collazione straordinaria in virtù del diritto di devoluzione.*

Greg. I. 10. Clem. I. 5. *De supplenda negligentia prælatorum.*

Se la provvisione non è stata fatta canonicamente o nel termine stabilito dalla Legge, il diritto ad essa va per questa volta perduto, e passa

x) C. 3. X. *de iudic.* (II, 1).
y) Benedict. XIV, *de sinodo diœcesana* lib. IX. cap. 9. n. 6.
z) C. 6. X. *de institut.* (III, 7).
a) C. 18. X. *de præscript.* (II, 26), c. 3. §. 2. X. *de privileg.* (V, 33).
b) Il di più in questo proposito trovasi presso Van-Espen, *Ius eccles. univers.* Part. II. sect. 3. tit. 8. cap. 8.

per devoluzione ad una Autorità superiore. Se non che in ambedue cotesti casi si presuppone una negligenza colposa. Il termine legale pegli Ufficj ordinarj, che si conferiscon dal Vescovo, è di sei mesi *c*); per gli altri i termini sono diversi e di già stati occasionalmente indicati. Essi incominciano a decorrere dal giorno in cui si è conosciuta la vacanza dell'Ufficio nel luogo stesso dov'è fondato *d*). Spirato il termine legale la collazione posteriormente fatta rimane senza effetto, ammenochè non la sanzioni spontaneamente l'Autorità superiore *e*). L'ordine della devoluzione, considerato ne' suoi particolari, è il seguente. Trattandosi di Ufficj il Patrono od anche il Collatore dei quali è soggetto al Vescovo, il diritto di Provvisione è devoluto a quest'ultimo *f*), segnatamente ancora ove si tratti di tali Ufficj la collazione dei quali spetterebbe al solo Capitolo *g*). E questa regola milita ancora nel caso che il Vescovo, nella sua qualità di semplice capitolare, dovesse prender parte alla collazione (*h*) (*). Se questa deve farsi in comune dal Vescovo come Prelato e dal Capitolo, la negligenza dell'uno non può impedire il diritto dell'altro; se poi sono negligenti ambedue, subentra allora nel diritto di collazione l'Arcivescovo (*i*). Lo stesso vale anche quando il Vescovo solo è quegli a cui spetta la collazione, sia col parere del Capitolo o senza (*k*). Finalmente la provvisione dei Vescovadi nel caso di trascurata elezione nel termine definito dal Gius si devolveva in altri tempi all'Arcivescovo; oggidì si devolve al Papa. E questa disposizione, secondo ogni

c) C. 2. X. *de conc. præb.* (III, 8).

d) C. 3. X. h. t. (I, 10), c. 5. X. *de conc. præb.* (III, 8), clem. un. eod. (III, 3).

e) C. 4. 5. X. h. t. (I, 10).

f) C. 2. X. h. t. (I, 10), c. 12. X. *de iur. patr.* (III, 38), clem. un. *de suppl. neglig. prælat.* (III, 5).

g) C. 2. X. *de conc. præb.* (III, 8).

h) C. 15. X. *de conc. præb.* (III, 8).

(*) *Di guisa che in certo modo sia egli rimproverabile di complicità nella negligenza* (Nota dell'Edit.)

i) C. 3. 5. X. h. t. (I, 10), c. 15. X. *de conc. præb.* (III, 8).

k) Una volta il diritto passava in questo caso immediatamente al Capitolo, e solamente in secondo luogo all'Arcivescovo: c. 2. X. *de conc. præb.* (III, 8). Ma la pratica ha in generale derogato a quest'ordine di devolusione.

ragione di analogia, non può non applicarsi anche al caso, che il Principe sia quegli, che pecca di negligenza a nominare.

§. 238. — 6) *Della Istituzione canonica e dell'Investitura.*

Greg. III. 7. Sext. III. 6. *De institutionibus.*

Nei tempi antichi, quando la ordinazione si conferiva di regola solamente per un Ufficio determinato, in essa contenevasi ad un tempo non solo la collazione dell'Ufficio, ma sì eziandio, come anche attualmente nella consacrazione dei Vescovi, la esteriore installazione nel medesimo. In seguito però cotesti rapporti hanno preso tutt'altra piega. I. Laddove il diritto di libera collazione compete tutt'ora al Vescovo, il benefizio si acquista pienamente per mezzo di un solo atto, cioè la spedizione e l'accettazione della collazione *l*). II. Dove, al contrario, precede la elezione o la presentazione per mezzo di un terzo, sì l'una che l'altra non producono di per se sole che un semplice diritto personale all'Ufficio (*jus ad rem*); il pieno diritto sopra di esso (*jus in re*) *m*) si acquista solamente per la istituzione canonica (*institutio authorizabilis, sive collativa n*). In questa adunque si contiene la vera collazione. Per regola ella può esser fatta solamente dal Vescovo o da un suo delegato *o*), ed a sede vacante dal Capitolo *p*): per eccezione però anche gli Arcidiaconi *q*), ed altre Autorità inferiori hanno acquistato cotesto diritto quasi lor proprio. La istituzione canonica non può allo Eletto od al Presentato esser ricusata senza addurne dei motivi legittimi *r*), altrimenti è ammissibile un reclamo presso l'Autorità

l) C. 17. *de præbend.* in VI. (III, 4).

m) Questa distinzione di *jus ad rem* ed *in re* venne a dir vero fissata esclusivamente per le espettative, c. 40. *de præb.* in VI. (III, 4), c. 3. 8. *de concess. præb.* in VI. (III, 7): ma i Canonisti ne hanno estesa l'applicazione anche alle altre materie.

n) C. 1. *de regul. jur.* in VI. (V, 12).

o) C. 5. X. *de instit.* (III, 7), *Conc. Trid.* Sess. XIV. c. 12. 13. Il Vicario generale non ha bisogno a quest'uopo di una delegazione speciale: Benedict. XIV, *de syn. diœces.* lib. II. cap. 8. n. 2.

p) C. 1. *de institut.* in VI. (III, 6).

q) C. 6. X. *de institut.* (III, 7).

r) C. 32. c. XVI. q. 7. (*Conc. Tolet.* IX. a. 655).

superiore: in questo senso ella può chiamarsi una collazione necessaria (*collatio necessaria*). In tutti i casi, quando anche la istituzione compete ad un'altra Autorità, dovrebbe il Vescovo, secondo il Gius nuovissimo, sottoporre precedentemente il presentato o l'eletto ad un esame scientifico *s*); in pratica però ciò si fa solamente quando si tratta di Ufficj con cura d'anime; quando si tratta di Benefizj semplici vien supplito a cotesto esame per via di attestati in scritto *t*). III. Finalmente nei casi in cui il pieno diritto di collazione compete ad un terzo, l'Ufficio si acquista pienamente per mezzo della collazione, e la istituzione per parte del Vescovo non è necessaria. Pur tuttavia quando all'Ufficio è annessa una cura d'anime, allora in tutti i casi ne'quali o la istituzione o la intera collazione si fa da un terzo, la cura delle anime deve esser conferita specialmente ed a parte dal Vescovo *u*). Solamente per rispetto agli Abati che hanno una giurisdizione simile a quella dei Vescovi cotesta regola soffre una eccezione. IV. Il possesso necessario all'esercizio effettivo dell'Ufficio si acquista con la corporale immissione in esso (*institutio corporalis, investitura, installatio*). La quale installazione essa pure doveva farsi ordinariamente soltanto dal Vescovo; poco a poco però questa funzione passò agli Arcidiaconi *v*). Attualmente, trattandosi di Parrocchie, si compie per lo più dagli Arcipreti o dai Decani rurali per mezzo di certi segni simbolici. Nei Capitoli ella si effettua fra le altre coll'assegnazione di un posto nel Coro (*stallum*) *w*). L'investitura poi dei temporali viene attualmente conferita d'ordinario dall'Autorità secolare.

s) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 13. Sess. XXIV. cap. 18. Sess. XXV. cap. 9. *de ref.*

t) Di quest'uso fa fede Van-Espen, *Jus. eccles. univers.* Part. II. sect. 3. tit. 9. cap. 1.

u) C. 4. X. *de archidiac.* (I, 23). La rubrica di questo testo ha ingenerato l'opinione in quasi tutti i Canonisti, che l'*institutio autorizabilis* e questa collazione della cura d'anime sieno la stessa cosa; ma l'*institutio authorisabilis* non è altro che l'*institutio canonica* ordinaria. La vera teoria trovasi in Van-Espen al cap. citato.

v) C. 7. §. 5. X. *de offic. archidiac.* (I, 23).

w) C. 19. 25. X. *de præb.* (III, 5), c. 4. 7. X. *de conc. præb.* (III, 8).

§. 239. — III. *Stato della Chiesa Orientale.*

In Oriente la forma dell'elezioni dei Vescovi venne a configurarsi così: Il Clero insieme coi monaci e coi notabili della Città presentava una lista di tre candidati, tra i quali il Metropolitano sceglieva il più degno. La partecipazione del Popolo cessò pertanto quasi del tutto *x*). Gl'Imperatori, per lo contrario, acquistarono poco a poco una tale preponderanza, specialmente nella elezione dei Patriarchi *y*), che dopo il settimo secolo spesso la nomina si partì a dirittura da loro. Ciò non ostante il settimo e l'ottavo Concilio ecumenico ristabilirono la libertà dell'elezione *z*). Ma la forma di essa venne per altro a mutarsi in questo, che la influenza dei Laici cessò per intiero, ed i soli Vescovi della provincia designavano le tre persone, tra le quali il Metropolitano eleggeva il nuovo Vescovo. Parimente per la elezione d'un Metropolitano si proponevano tre candidati al Patriarca dai Metropolitani della diogesi *a*). Il Patriarca poi di Costantinopoli veniva eletto dall'Imperatore (fra tre soggetti, che il Sinodo dei Vescovi per lui convocato dalla Città e dai contorni, gli designava), rivestito del pastorale, del mantello imperiale e della croce al petto; poi, se non era ancor vescovo, consacrato dall'Arcivescovo d'Eraclea, e finalmente intronizzato *b*). Bene spesso però gl'Imperatori conferirono cotesta Dignità anche a puro lor beneplacito. Dopo l'invasione dei Turchi il Patriarca fu egualmente nominato per lo più a volontà della Porta, ed investito di quelle insegne dal Soldano *c*).

x) Const. 42. pr. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov. Just.* 123. c. 1., *Nov.* 137. c. 2.

y) C. 24. D. LXIII. (Gregor. I. a. 599).

z) C. 7. D. LXIII (*Conc. Nicæn.* II. a. 787), c. 1. 2. eod. (*Conc. Const.* IV. a. 870).

a) Balsamon *in Nomocan.* Tit. I. c. 23., Idem. *in Conc. Chalced.* can. 28., Matth. Blastar. litt. E. cap. 11., Simeon Thessalon. († 1430) *de sacris ordinat.* c. 6. (Maxima biblioth. veter. patrum. ed. Lugdun. T. XXII).

b) Queste ceremonie sono descritte dal pur ora citato Simeon Thessalon. c. 9—11.

c) Mart. Crusii, *Turcogræciæ libri octo* p. 107—9., Leo Allatius, *de eccles. occid. et orient. perpet. consens.* lib. III. cap. 8. n. 2.

Negli ultimi tempi poi la cosa ha preso quest'andamento, che il Patriarca, previa autorizzazione della Porta, viene eletto dal Sinodo patriarcale, confermato dal Gran Signore e rivestito del Kaftan, dipoi consacrato ed intronizzato. La nomina dei Vescovi si fa ugualmente da questo sinodo all'oggetto di evitare scompigli. Lo Eletto è, di commissione del Patriarca, consacrato da un Metropolitano e da due Vescovi, e confermato dalla Porta con un diploma o Barath *d*). — In Russia la elezione dei Vescovi cadde ben presto quasi intieramente sotto l'influenza dei Granduchi: solamente il Metropolitano di Kiew era eletto dal Patriarca di Costantinopoli, fino a che nel decimoquinto secolo i Granduchi avocarono a se la nomina e la investitura ancora di esso (§. 25), e così rimasero le cose fino a che sussistè il Patriarcato di Mosca. Anche attualmente i Vescovi vengono tuttavia nominati dall'Imperatore; ordinariamente fra due soggetti, che il Sinodo propone (e che per lo più son presi dagli Abati sedenti in esso sinodo), e consacrati dagli Arcivescovi e Vescovi del medesimo Sinodo. — Nel nuovo Regno Ellenico la nomina dei Vescovi si fa egualmente dal Governo sulla proposizione del Sinodo. Gli altri Ufficj ecclesiastici son conferiti nella Chiesa Orientale dai Vescovi. Pur tuttavia se ne trovano in Russia anche di tali, che sono soggetti al Giuspatronato.

§. 240. — IV. *Stato dei Paesi Protestanti.*

In Germania la nomina agli Ufficj parrocchiali appartiene per regola ai Concistori. Nulladimeno ha non di rado luogo una divisione del diritto di collazione in virtù di un giuspatronato competente al Principe o ad un qualche Particolare: talora è accordata anche alla Comunità una certa cooperazione in cotesta nomina, o così, in quanto ella può opporre una eccezione contro del nominato o presentato (il quale a cotesto oggetto Le si dee presentare mediante una predica di esperimento), oppure in quest'altro modo,

d) Ved. in proposito lo scritto allegato al §. 24. not. *y*.

ch'Ella stessa ha in qualche siasi forma, o per mezzo del Magistrato municipale, o per mezzo di una commissione, o per suffragio in massa, il diritto di presentare o di eleggere *e*). La installazione nell'Ufficio si fa per lo più dal Soprintendente *f*). — In Danimarca dopo la istituzione della Sovranità spirituale (1660) i Vescovi son nominati dal Re, i pastori poi dal Patrono, o da chiunque altro cui tal diritto competa; son presentati alla Comunità, e qualora questa non abbia nulla da opporre, confermati dal Vescovo, ed installati nella carica dal Proposto. La elezione dei Proposti è rimessa ai Pastori del circondario. — In Svezia tutti gli ecclesiastici del Capitolo inviano il loro suffragio per la elezione del Vescovo, e quando si tratta della elezione dell'Arcivescovo di Upsala, oltre al Capitolo Cattedrale di Upsala lo inviano pure gli altri Capitoli del Regno, ed i tre candidati sui quali cadono più suffragi sono proposti al Re. I Lettori (onde si compone il Concistoro episcopale) son nominati dal Concistoro stesso alla maggiorità dei voti, ed i Proposti contrattuali dal Vescovo, a proposizione dei Pastori del Contratto: i semplici Pastori e Cappellani poi, semprechè non vi sia di mezzo un Giuspatronato, o dalla Comunità fra i tre ecclesiastici inviati dal Concistoro, oppure dal Re. La nomina dei Proposti capitolari o Pastori della Chiesa cattedrale si fa parimente dal Re. — In Inghilterra i Vescovi sono eletti dai Capitoli previa una regia permissione, alla quale è sempre congiunta la designazione dell'eligendo, e confermati dal Re. La dignità di Decano si conferisce in alcuni Vescovadi per elezione del Capitolo, in alcuni altri dal Re: le altre prebende si conferiscono parte dal Vescovo solo, parte sulla presentazione di un Patrono, il quale quando si tratta delle più considerevoli è per lo più il Re stesso, parte poi anche liberamente dal Re. In quanto alle altre cariche vigono ancora la maggior parte delle istituzioni di Gius canonico:

e) Secondo il nuovo regolamento ecclesiastico per la Vestfalia e la Provincia Renana del 5 Marzo 1835, alle Comunità di quelle Chiese che non hanno un patrono è accordato il libero diritto di elezione.

f) Eichhorn, *Kirchenrecht* I. 758—61. II. 686. 714. 716. 724. 733.

solamente vi ha un grand'abuso circa l'alienazione del Giuspatronato. — In Francia i pastori vengono eletti dal Concistoro della Comunità e presentati al Governo per la conferma. In Olanda finalmente i Predicatori sono eletti dal Consiglio ecclesiastico e confermati dai Moderatori della Classe.

§. 241. — V. *Requisiti comuni.*

Greg. I. 14. Sex. I. 10. Clem. 1. 6. *De ætate et qualitate et ordine præficiendorum,* Greg. III. 8. Sext. III. 7. *De concessione præbendæ et ecclesiæ non vacantis.*

Affinchè un Ufficio ecclesiastico in generale sia coperto in forma canonica e regolare, è necessario il concorso dei requisiti seguenti: I. L'Ufficio deve esser vacante di diritto, altrimenti la collazione è nulla *g*), e colui che scientemente continua ad amministrarlo incorre nella scomunica *h*). Oggidì è assolutamente proibita persino qualunque concessione di una espettativa *i*). Se l'Ufficio è in vero vacante di diritto, ma alcuno ne ha tuttavia il possesso di fatto, cotesto possessore dev'essere ascoltato prima che il collatario ne sia investito *k*). II. La provvisione dee farsi entro il termine legale (§. 237). Il termine ordinario di sei mesi è ritenuto, anche nella maggior parte dei regolamenti ecclesiastici dei Protestanti, e precisamente così, che anche dove si dà un semestre di grazia, la provvisione effettiva non può esser fatta prima che sia decorso. III. Il collatario deve avere l'età competente. Secondo l'antica disciplina era questa naturalmente ed implicitamente contenuta nella età richiesta per l'ordinazione. Disposizioni particolari su questo punto divennero necessarie solamente da poi che s'inco-

g) C. 5. 6. c. VII. q. 1. (Cyprian. c. a. 255), c. 10. eod. (Leo IV. c. a. 847).

h) Gelas. a. 495. in c. 1. X. h. t. (III, 8), c. 40. c. VII. q. 1. (Gregor. I. a. 592).

i) C. 2. X. h. t. (III, 8), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 19. *de ref.*

k) C. 28. *de prœbend.* in VI. (III, 4).

minciò a separare completamente l'ordinazione dall'Ufficio. Stando al Diritto comune (il quale ha pur subìti spesso dei cambiamenti), la età prescritta pel Vescovo è di 30 anni; per le dignità, alle quali è annessa una giurisdizione, e per gli Uffici con cura d'anime di 25; per le altre dignità e personati di 22 *l*); finalmente pei Benefizj semplici di 14 anni *m*). IV. Il nominato deve (perocchè i Laici non possono conseguire verun Ufficio ecclesiastico) essere già cherico, ch'è come dire, deve almeno avere la tonsura *n*), e ricevere nel corso dell'anno gli altri ordini necessarj *o*). Ove ciò non segua, egli incorre immediatamente *et ipso jure* nella perdita del Benefizio, posto che questo sia parrocchiale *p*); s'è benefizio d'altra natura incorre pure in cotesta perdita, ma mediatamente e previa una ammonizione *q*), e deve restituire i frutti percetti nel frattempo. L'anno però si computa solamente dal giorno del conseguito pacifico possesso *r*): in altri tempi poteva ancora il Vescovo dispensare per sette anni *s*) a causa di studj; oggi lo può per un anno solo *t*). L'eletto a Vescovo, affinchè i laici non possano, come una volta, pervenire di salto a tal dignità *u*), dev'essere suddiacono almeno da sei mesi *v*). V. I nominati debbono possedere le cognizioni necessarie al loro Ufficio *w*), e darne una pruova, o mediante una dignità accademica, o mediante altre testimonianze *x*); e trattandosi di Uffici con cura d'anime, per mezzo d'un esame speciale (§. 238). In questo

l) C. 7. X. *de elect.* (I, 6), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*

m) C. 3. X. h. t. (I, 4), *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 6. *de ref.*

n) C. 6. X. *de transact.* (I, 36), c. 2. X. *de institut.* (III, 7).

o) C. 14. *de elect.* in VI. (I, 6), clem. 2. *de ætat.* (I, 6); *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 4. *de ref.*

p) C. 14. 35. *de elect.* in VI. (I, 6).

q) C. 7. X. *de elect.* (I, 6), c. 22. eod. in VI. (I, 6).

r) C. 35. *de elect.* in VI. (I, 6).

s) C. 34. *de elect.* in VI. (I, 6).

t) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 12. *de ref.*

u) C. 9. D. LXI. (Ambros. c. a. 396), c. 10. eod. (*Conc. Sard.* a. 347), c. 3. eod. (Hormisd. a. 517), c. 1. eod. (Gregor. I. a. 599), c. 3. D. LIX. (Idem eod).

v) C. 9. X. *de ætat.* (I, 14), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 2. *de ref.*

w) C. 7. X. *de elect.* (I, 6). clem. 1. *de ætat.* (I, 6).

x) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 2. Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*

spirito ha il Concilio di Trento prescritta intorno alla provvisione delle Parrocchie, la collazione delle quali compete al Vescovo o ad un Patrono ecclesiastico, una forma tutta particolare. Debbono d'anno in anno approvarsi dal Sinodo Diocesano, sulla proposizione del Vescovo, almeno sei esaminatori; quindi, avvenuta la vacanza d'una parrocchia, nominarsi dal Vescovo o da altri diverse persone atte a ciò, oppure invitarsi a darsi in nota per via di pubblica notificazione, dietro di che tutti i candidati esaminarsi da tre di que' sei Esaminatori ed eleggersi il più degno *y*). Ciò nulla ostante la intimazione del concorso non è stata ricevuta da per tutto. Trattandosi di parrocchie dipendenti da Patronato laicale, il presentato deve essere esaminato dalla stessa commissione *z*). In difetto di Sinodi diogesani anche il Vescovo solo è autorizzato a nominare gli Esaminatori, i quali però conservano sempre il nome di Esaminatori sinodali *a*). Presso i Protestanti in Germania han luogo per regola due esperimenti: uno mediante il quale lo esaminato è ascritto tra i candidati all'ufficio di Predicatore, ed un secondo che precede la effettiva collazione d'un Ufficio ecclesiastico. VI. Secondo la maggior parte delle particolari Legislazioni e dei Concordati più recenti nella collazione delle cariche ecclesiastiche deve aversi riguardo anche alla qualità d'indigeno. Anticamente, quando il Clero formava uno stato più indipendente dai rapporti nazionali, non vi si badava con tanto rigore. VII. La collazione deve farsi gratuitamente, ed il mercimonio degli Uffici ecclesiastici è severamente vietato, come una specie di simonia *b*).

y) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 18. *de ref.* Ne tratta accuratamente Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. IV. cap. 7. 8., Van-Espen, *Ius eccles. univers.* Part. II. sect. 3. tit. 5. c. 1—4.

z) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 18. *de ref.*

a) Van-Espen, Part. II. sect. 3. tit. 5. cap. 3. n. 7.

b) C. 9. c. I. q. 3. (Alexander. II. a. 1068). c. 2. eod. (Gregor. VII. c. a. 1075), c. 3. eod. (Idem a. 1078), c. 8. eod. (Urban. II. a. 1089), c. 6. 8. X. *de pact.* (I, 35), c. 12. 27. 33. 34. X. *de simon.* (V, 3).

CAPITOLO V.

DELLA PERDITA DEGLI UFFICJ ECCLESIASTICI.

§. 242. — I. *Della dimissione volontaria.*

Greg. I. 9. Sext. I. 7. Clem. I. 4. *De renuntiatione.*

La Chiesa considera un Ufficio come un complesso di doveri determinati e come un carico assunto, da cui uno non può sgravarsi a piacimento. Di quì è che la rinunzia alla dignità vescovile non si può fare che nel concorso dei motivi più gravi *c*) e coll'approvazione del Papa *d*). Rispetto agli Ufficj inferiori vi si richiede il consenso del Vescovo *e*). Il Papa poi, quando gli piaccia di rinunziare, non è vincolato che dalla voce della sua coscienza *f*). Presso i Protestanti è necessario rivolgersi ai Concistori o al Sovrano. Le renunzie coatte non sono obbligatorie *g*). Lo apporre condizioni alla renunzia, segnatamente quelle che hanno per oggetto d'assicurare un vantaggio a se stesso o ad un terzo, repugna alla rigorosa nozione ed indole dell'Uffizio, ed anche nella disciplina antica fu per lo più sconosciuto. Ma dopo il XII secolo, massimamente rispetto ai posti nei Capitoli, sonosi introdotte condizioni di varie specie. Tra le quali sono da notare il riservo di una pensione annua (*pensio*), oppure anche della facoltà di rientrare (*resignatio salvo*

c) C. 9. 10. X. h. t., Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 16. n. 1—4.

d) C. 2. X. *de translat. episc.* (I, 7), c. 1. 9. X. h. t. Questo argomento trovasi bene sviluppato in Hurter, Papa Innocenzio III. Par. III. pag. 249—57.

e) C. 4 X. h. t. Disposizioni più precise a questo proposito si hanno dalla *Const. Quanta ecclesiae* Pii IV. a. 1548., e dalla *Const. Humano vix* Gregor. XIII. a. 1583.

f) C. 1. *de renunt.* in VI. (I, 7).

g) C. 5. X. h. t., c. 2. 3. 4. 6. X. *de his quæ vi* (I, 40).

regressu, cum jure recuperandi) in certi casi, come per es. in quello della premorienza eventuale del risegnatario, la permuta con altro ufficio, e la risegna a favore d'un terzo (*resignatio in favorem*). Al presente però il riservo *cum jure recuperandi* è assolutamente proibito *h*). Lo è pure la permuta in se stessa; ella è però permessa in questa forma, che ambedue risegnino i loro Benefizj nelle mani del Vescovo, il quale effettua la permuta sotto la forma d'una traslazione *i*). Finalmente la risegna a favore d'un terzo si praticò solamente rispetto ai Canonicati; non senza che tuttavia anche per essa, siccome quella ch'era pur sempre un'eccezione alla regola, fosse in pratica necessario chiederne approvazione dal Pontefice. Inoltre per evitare l'apparenza di una trasmissione ereditaria, era dalla Regola di Cancelleria *de vigenti*, o *de infirmis resignantibus* limitata in questo, ch'essa era di niuno effetto, se il resignante moriva nei venti giorni successivi, di una malattia già incominciata al momento della rassegna. Ma quando, per eludere questa prescrizione, tali rassegne s'incominciarono a fare in stato di perfetta salute, tenendole però celate sino al termine della vita, per rimanere nel godimento delle rendite, allora fu stabilito per via di opportuni provvedimenti, ch'elle dovessero rendersi pubbliche entro un certo tempo dalla data ed in un modo determinato *k*). Alcune moderne legislazioni, per esempio l'Austriaca, le hanno anzi proibite del tutto: nulladimeno si possono dar dei casi, nei quali la loro ammissione, non solo non sia dannosa, ma utile al contrario all'interesse della Chiesa *l*). Del resto una rinunzia può farsi anche in modo tacito, segnatamente per il contrarsi di un matrimonio *m*), per l'accettazione d'un secondo Ufficio incompatibile,

h) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 7. *de ref.*

i) C. 8. X. *de præb.* (III, 5), c. 5. 7. 8. X. *de rer. permut.* (III, 19), c. un. eod. in VI. (III, 10), clem. un. eod. (III, 5).

k) Regula Cancell. *de publicandis resignationibus*, *Const. Humano vix* Gregor. XIII. a. 1583., *Const. Ecclesiastica* Benedicti XIV. a. 1746.

l) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 10. n. 13—20.

m) C. 1. 3. 5. X. *de cleric. coniug.* (III, 3).

per lo ingresso in un Ordine religioso *n*), e naturalmente ancora pel cambiamento di religione, su di che nelle leggi dell'Impero Germanico erano fatte delle speciali riserve (§. 51).

§. 243. — II. *Della destituzione.*

La remozione o destituzione da un Benefizio essendo una pena, non può essere inflitta che per causa di un delitto, ed anche allora soltanto per decreto del Giudice ordinario *o*) pronunziato dietro un esame nelle forme legali. Su questo principio riposa nella Chiesa, come nello Stato, la libertà e l'onore del ceto degl'impiegati. In uno stato Cristiano esso non può pertanto non essere riconosciuto anche dall'Autorità secolare. La Chiesa infatti si troverebbe posta fuori del gius, se i suoi ministri potessero esser deposti violentemente d'impiego dal Governo dello Stato ad esclusivo suo beneplacito *p*). Anche quando la perdita dell'Ufficio è annessa secondo i canoni immediatamente e *ipso jure* ad un dato delitto, bisogna prima che sia giudicialmente provato e deciso per mezzo di una sentenza esser quello stato commesso. Del rimanente poi l'applicazione tanto di questa, quanto anche della maggior parte delle altre pene canoniche, è attualmente rimessa più all'arbitrio del Giudice *q*); ciò non ostante ella suppone sempre naturalmente un grave delitto. Delle Autorità ecclesiastiche competenti a tal uopo abbiamo di già parlato al §. 193.

n) C. 4. *de regular.* in VI. (III, 14).

o) C. 38. c. XVI. q. 7. (*Conc. Cabilon.* II. a. 813), c. 1. c. XV. q. 7. (*Conc. Hispal.* II. a. 619), c. 7. X. *de restit. spoliat.* (II, 13).

p) Neppure si può in questa parte far valere il diritto del *Placet*. Infatti il *Placet* si concede alla istituzione canonica, e per conseguenza assolutamente com'essa, non già con riserva di revocarlo ad arbitrio.

q) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 6. *de ref.*

§. 244. — III. *Della traslazione.*

Greg. I. 7. *De translatione episcopi.*

Quando la traslazione da uno ad un altro Benefizio, soggetti ambedue allo stesso collatore, si fa col consenso del possessore, essa comprende allora da un lato la rinunzia del primo posseduto finora, da un altro la collazione del nuovo. Ove ella poi si faccia come una traslocazione contro la sua volontà, rientra allora per analogia nel caso della destituzione. In ambo i casi la traslazione, trattandosi di Ufficj minori, deve partirsi dal Vescovo *r*). Quella dei Vescovi si faceva una volta dal Concilio provinciale *s*), in seguito poi dal Papa *t*). Le traslazioni, segnatamente dei Vescovi, onde evitare che nascano cambi dannosi o maneggi egoistici per conseguire dei posti più lucrativi, non debbon farsi che per motivi stringenti e ad utilità della Chiesa *u*). Nella Chiesa d'Oriente e ne'paesi protestanti le traslazioni competono alle Autorità che ne hanno fatta la collazione.

r) C. 37. c. VII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*), Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 85. 200., c. 5. X. *de rer. permut.* (III, 19).

s) *Can. Apost.* 13., c. 37. C. VII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*).

t) C. 1. 2. X. h. t. Si confronti il §. 98. not. *y*. Alcune questioni pratiche su questo punto sono discusse da Benedetto XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. c. 16. n. 5—10. 13—17.

u) C. 19. c. VII. q. 1. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 25. eod. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 21. eod. (*Conc. Carth.* V. a. 401), c. 31. eod. (Leo I. a. 445), c. 37. eod. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 32. eod. (*Conc. Meldens.* a. 845).

LIBRO VI.

DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA *v*)

CAPITOLO I.

STORIA DEI BENI ECCLESIASTICI.

§. 245. — I. *Stato dei tempi più antichi.*

Nei primi secoli le rendite della Chiesa consistevano nelle oblazioni di pane, vino, incenso e olio *w*); in contribuzioni pecuniarie *x*), e nelle primizie dei prodotti agrarii, che secondo l'uso degli Ebrei venivano offerti a Dio *y*). Con questi donativi si sopperiva al mantenimento del culto, del Vescovo e degli altri Cherici; al sostentamento dei poveri, delle vedove e dei viaggiatori *z*). La distribuzione facevasi sotto la sorveglianza del Vescovo, in parte regolarmente ogni mese, in parte alla spicciolata mediante erogazioni di circostanza *a*). Poco a poco la Chiesa arrivò ancora a possedere dei fondi *b*),

v) J. Helfert, *von dem Kirchenvermögen.* (Del patrimonio ecclesiastico): Dritte Aufl. Prag. 1834. Tom. 2. 8.°

w) *Conc. Carth.* III. a. 397. c. 24., *Can. Apost.* 3.

x) Tertullian. († 215) Apolog. c. 39. « Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo possit, apponit: nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc quasi deposita pietatis sunt ».

y) *Conc. Carth.* III. a. 397. c. 24., *const. Apost.* II. 25. VII. 29. VIII. 30. 31. 40., *Can. Apost.* 3. 4.

z) Justin. († 163) Apolog. I. 66. 67., *Const. Apost.* II. 25. 35. VII. 29. VIII. 30., c. 23. C. XII. q. 1. (*Conc. Antioch.* a. 332), c. 6. C. I. q. 2. (Hieron. c. a. 382).

a) Cyprian. († 258) epist. XXXIV. « Cæterum presbyterii honorem designasse nos illis iam sciatis, ut et sportulis iisdem cum presbyteris honorentur, et divisiones mensurnas æqualibus quantitatibus partiantur », A ciò si riferisce anche il c. 6. Caus. XXI. q. 3. (Cyprian. c. a. 249).

b) Ciò si vede già nell'Editto di Licinio dell'anno 313 presso Lactant.

e dopo Costantino le furono persino assegnate rendite certe dai beni municipali *c*); talora anche dei fondi confiscati ai Tempj pagani *d*). La sorveglianza e l'amministrazione del Patrimonio ecclesiastico diventò d'ora in poi per il Vescovo un affare importante *e*), per cui gli venne ingiunto l'obbligo di eleggere un Economo tra il suo Clero *f*). Circa l'impiego delle rendite fu, secondo lo spirito dell'antico Diritto, stabilita la regola, che elle dovessero esser divise in quattro porzioni, una delle quali restava al Vescovo, la seconda era da lui repartita fra i Cherici, la terza impiegata a favor dei poveri, e la quarta al mantenimento del culto e degli Edifizi ecclesiastici *g*). In qualche luogo se ne facevano tre sole porzioni, perchè presupponevasi, che il Vescovo ed i suoi Cherici darebbero di per se ai poveri quel che potessero *h*). Il modo di percezione di coteste rendite variava secondo il loro obietto. I beni di suolo venivano affittati, ed il fitto pagavasi al Vescovo *i*). Delle oblazioni, al contrario, quelle soltanto che venivano fatte alla Chiesa Episcopale passavano nelle mani dell'Economo, per esser distribuite in quattro parti *k*): quelle di fuori rimanevano al Clero della Chiesa, alla quale erano state fatte, detratta però la porzione destinata al di lei mantenimento, la quale per qualche tempo ancora seguitò a consegnarsi al Vescovo *l*), ma che ben presto s'incominciò a lasciare essa pure

de morib. persecut. 48. « Et quoniam iidem Christiani non ea loca tantum, ad quæ convenire consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad ius corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, ea omnia lege, qua superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam hisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum reddi iubebis ».

c) Sozomen. V. 5., Theodoret. IV. 4., Const. 12. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2).

d) Const. 20. Cod. Th. *de pagan.* (XVI, 10).

e) C. 23. c. XII. q. 1. (*Conc. Antioch.* a. 332), can. 5. Caus. X. q. 1. (Idem eod).

f) C. 21. c. XVI. q. 7. (*Conc. Chalced.* a. 451), c. 22. eod. (*Conc. Hispal.* II. a. 619).

g) C 23. 25. 26. 27. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494), c. 28. eod. (Simplic. a. 475), c. 29. eod. (Gregor. I. a. 593), c. 30. eod. (Idem a. 604).

h) *Conc. Bracar.* I. a. 563. c. 7.

i) C. 23. 25. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494).

k) C. 25. 26. 27. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494).

l) C. 7. c. X. q. 1. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), c. 10. eod. (*Conc. Tarrac.* a. 516).

nella stessa Chiesa *m*). Tutti gli altri beni ecclesiastici della Diogesi seguitarono, conformemente all'antica costituzione, a formare una sola massa, della quale aveva il Vescovo la piena ed intiera disponibilità *n*). Ma a misura che andò sviluppandosi l'idea di Chiese e comunità parrocchiali, anche i rapporti patrimoniali ad esse relativi vennero ad essere più accuratamente distinti, e ad ogni Chiesa fu attribuito un diritto esclusivo sul patrimonio ad essa assegnato *o*).

§. 246. — II. *Origine dei Benefizj.*

La concessione di fondi ecclesiastici ad un Cherico in luogo della porzione di rendite annuali che gli sarebbe toccata, era da prima proibita *p*); in seguito fu permessa a mo' di eccezione *q*), naturalmente però soltanto di maniera ch'ella dipendesse affatto dalla volontà del Vescovo. Per ciò tal concessione si chiamò precaria *r*). Ma poco a poco la dotazione fissa delle Chiese in beni di suolo addivenne regola generale *s*), in guisa che ad ogni parrocchia fosse *ipso jure* annesso il godimento di certi immobili, quale stipendio dell'ufficio. Questa giuridica istituzione fu, alla pari dello stipendio annesso agl'impieghi di Stato, denominata Benefizio *t*). Ella ap-

m) C. 1. c. X. q. 3. (*Conc. Bracar.* II. a. 572), c. 2. eod. (*Conc. Emerit.* a. 666), c. 3. eod. *Conc.* Tolet. XVI. a. 693), *Capit. Aquisgran.* a. 816. (817). c. 4.

n) C. 7. c. X. q. 1. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), c. 2. eod. (*Conc. Tolet.* III. a. 589), c. 3. eod. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

o) Si vede già nell'Ordinanza del *Conc. Carpentorat.* a. 527, che il Vescovo deve lasciare a ciascuna Parrocchia le sue rendite pel mantenimento del suo clero e dei suoi edifizj, e solamente in caso di necessità può esigerne alcuna parte per la sua chiesa. L'istituzione dei benefizj ha dato compimento a quella distinzione.

p) C. 23. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494).

q) C. 61. c. XVI. q. 1. (Symmach. a. 502), c. 32. 35. 36. c. XII. q. 2. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 12. Caus. XVI. q. 3. (*Conc. Aurel.* I. a. 511).

r) C. 11. c. XVI. p. 3. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 72. C. XII. q. 2. (*Conc. Tolet.* VI. a. 638).

s) Ad ogni Chiesa dovea esser assegnato un intero *mansus* libero da tutte le pubbliche gravezze, *Capit. Ludov.* a. 816. (817), c. 10., *Capit. Wormat.* a. 829. c. 4.

t) Ducange, *Glossar.* v. *beneficia ecclesiastica.*

plicossi tuttavia principalmente a quelle Chiese soltanto, dove non esistevano congregazioni di Preti; perocchè in queste, a causa della vita comune, si mantenne ancora per qualche tempo l'antico stato di cose.

§. 247. — III. *Origine delle Decime.*

Una sorgente nuova e molto importante di rendite ecclesiastiche ebbe origine nelle decime. Esse fondaronsi sul principio: essere ognuno obbligato in coscienza a consacrare la decima parte dei frutti raccolti, alla gloria di Dio (da cui proviene la benedizione ed il prosperare del lavoro), al soccorso dei propri simili ed alla promozione degli stabilimenti di comune utilità *u*). Esse avevano pertanto per base il più grandioso concetto a cui possa elevarsi la imposizione delle tasse. Nulladimeno cotesto pagamento delle decime non fu qualificato come un obbligo, ma solamente come un sacrifizio meritorio *v*); ond'è che in Oriente esse non divennero mai una imposizione regolare. Ma in Occidente le leggi andarono, già nel secolo sesto, più innanzi *w*); e sin dai tempi di Carlo Magno l'obbligo della decima fu rinforzato così, che in caso d'inosservanza dovrebbero aver luogo pene ecclesiastiche *x*), ed in

u) *Const. Apost.* II. 25. 35. VII. 29. VIII. 30., c. 68. Caus. XVI. q. 1. (Cap. incert.).

v) Cyprian. († 258), *de unit. eccles. sub. fin.*, c. 65. Caus. XVI. q. 1. (Hieronym. a. 408), c. 66. eod. (Augustin. c. a. 420), c. 8. Caus. XVI. q. 7. (Idem. c. a. 405).

w) *Conc. Matiscon.* II. a. 585. c. 5. « Leges itaque divinæ — omni populo præceperunt decimam fructuum suorum locis sacris præstare. — Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas. — Unde statuimus, ut mos antiquus a fidelibus reperetur, et decimas ecclesiasticis famulantibus caremoniis populus omnis inferat, quas sacerdotes aut in pauperum usum, aut in captivorum redemtionem prærogantes, suis orationibus pacem populo et salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris ecclesiæ omni tempore separetur ».

x) *Conc. Cabilon.* II. a. 813 c. 19 (*Capit. Reg. Franc.* lib. II. c. 39), c. 2. C. XVI. q. 2. (*Conc. Mogunt.* a. 813), c. 3. eod. (Nicol. II. a. 1059), c. 6. D. XXXII. (Alexand. II. a. 1063), c. 5. c. XVI. q. 7. (*Conc. Rothomag.* a. 1189).

caso di bisogno anche civile coercizione *γ*). — In Inghilterra il diritto alle decime fu confermato alla Chiesa dai Re Offa (794) ed Ethelwulfo (855), in Svezia da Knut Eriksson (*) (1200). Il pagamento delle decime si faceva principalmente alle congregazioni dei Preti ed alle Chiese battesimali *ε*). Qui poi venivano, secondo l'antica regola, repartite in quattro porzioni *α*), sotto la sorveglianza del Vescovo *β*), al quale annualmente era reso conto delle due spettanti a lui ed alla cassa per i restauri della Chiesa *ζ*). La porzione destinata per i poveri era ordinariamente impiegata negli Ospizj, che i Vescovi ed i Capitoli, in conformità della regola canonica, fondavano pei poveri, pei malati, pei pellegrini e per gli esposti *δ*). Così, per mezzo dei benefizj ed altre fondazioni permanenti, fu provve-

γ) Capit. Carol. M. a. 779. c. 7., Capit. *de part. Saxon.* a. 789. c. 17., Capit. Francof. a. 794. c. 23., Capit. Langob. a. 803. c. 19. ed. Pertz., Capit. VI. Ludov. a. 819. c. 9. a. 823. c. 21. a. 829. c. 7. Anche dai beni e dalle rendite della Corona si pagavano le decime, Capit. *de part. Saxon.* a. 789. c. 16., Capit. *de villis.* c. 6. Oltre a queste decime ecclesiastiche, ve ne potevano pure esser altre, le quali, come un canone de' beni della Corona, andavano al Fisco (*decimae dominicae, regales, salicae*), come canone di altri fondi andavano ai proprietarj dei fondi stessi, per modo che in questo caso l'immobile andava soggetto a doppia decima, *Capit. Ludovi* a. 829. c. 10. Le seconde decime consistevano nella nona parte di ciò che restava dopo la detrazione della prima: di qui la espressione *decimae et nonae*. Anche i beni ecclesiastici furono allivellati in cotesta guisa, per forma che quella doppia imposizione fosse pagata alla stessa Chiesa, cioè la prima decima come chiesa, la nona (o seconda decima) come padrona diretta del fondo. Capit. Reg. Franc. lib. I. c. 157., *Capit. Carol. M.* a. 779. c. 13., Capit. Francof. a. 794. c. 23., Capit. Ludov. a. 816. c. 14., a. 823. c. 21., a. 829. c. 5.

(*) *Canuto figlio di Erico.* (Not. dell'Edit.)

ε) Capit. Langob. a. 803. c. 11. ed. Pertz., c. 44. C. XVI. q. 1. (Capit. Carol. M. a. 804), c. 46. eod. (*Conc. Cabilon.* II. 813), c. 45. edd. (Leo IV. a. 849), c. 56. eod. (*Conc. Ticin.* a. 855).

α) Capit. II. Carol. M. a. 805. c. 23., Capit. Carol. M. ad leg. Langob. c. 95., Capit. Reg. Francor. lib. VII. c. 375.

β) Capit. Carol. M. a. 779, c. 7, *Conc. Turon.* III. a. 813. c. 16. (Capit. Reg. Franc. Add. III. c. 82), Capit Reg. Franc. lib. I. c. 143.

ζ) Hincmar. Rem. Capitul. c. 16. (Opp. T. I. p. 717). « Ut ex decimis quatuor portiones fiant iuxta institutionem canonicam, et ipsa sub testimonio duorum aut trium fidelium studiose et diligenter dividantur. Et ut de duabus portionibus, ecclesiæ et episcopi, ratio reddatur per singulos annos, quid inde profecerit ecclesia ».

δ) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 73., *Regula Aquisgr.* a. 816. c. 141. 142.

duto il meglio che fosse possibile al buon impiego dei beni ecclesiastici.

§. 248. — IV. *Passaggio dei beni ecclesiastici e delle Decime in mani secolari.*

Nel mentre che i Capitoli e le Chiese per la liberalità dei Principi, per mezzo di pie fondazioni e per la percezione delle decime pervenivano a ricchezza considerevole, anche molte rendite ecclesiastiche cadevano per vie diverse in mano dei secolari. Già sotto i Merovingj riuscì bene spesso a dei Laici di estorcere dai Re, per via di suppliche e di potenti intercessioni, infeudazioni con beni ecclesiastici *e*). Carlo Martello *f*) e Carlomanno *g*) se ne valsero persino, stretti dal bisogno, a ricompensa dei loro soldati. Carlo Magno promise, è vero, per se e suoi successori, di non toccare mai più il patrimonio ecclesiastico senza l'assentimento dei Vescovi *h*); ma dopo Carlo il Calvo, che nuovamente si permise spesso di simili concessioni *i*), moltissime Chiese e Monasteri rimasero in mani secolari *k*). In tali concessioni

e) Contro cotesto abuso son dirette le proibizioni di molti concilj, *Conc. Arvern.* I. a. 535. c. 5., *Conc. Aurel.* IV. a. 541. c. 25., *Conc. Aurel.* V. a. 549. c. 14., *Conc. Paris.* III. a. 557. c. 2., *Conc. Turon.* II. a. 567. c. 24. 25.

f) *Chron. Virdun.* (Bouquet. T. III. p. 364). « Ausus est (Carolus) terras ecclesiarum diripere et eas comilitonibus illis contradere. Postremo non est veritus ipsos episcopatus laicis dare ».

g) *Capit. Carlomann.* a. 743. c. 2. (Benedict. Levit. Capit. lib. I. c. 3. lib. II. c. 425. La cosa fu ordinata così. La Chiesa doveva cedere una parte delle sue possessioni, che il Re assegnava in feudo o livello alle sue genti di guerra loro vita durante. Pure in riconoscenza della sua proprietà era riservato alla Chiesa un modico canone annuo su d'ogni comunello non libero. Di più: alla morte del concessionario il fondo non doveva passare a' di lui eredi, ma ritornava alla Chiesa; e se il Re volava di bel nuovo allivellarlo era necessario un nuovo atto o lettera di concessione.

h) Capit. Aquisgran. a. 816 (817), c. 1., Capit. Reg. Francor. lib. I. c. 77. lib. VI. c. 427. lib. VII. c. 142. 261.

i) Lo mostra la transazione conclusa coi Vescovi nel *Conc. apud Bellov. civitatem* a. 845. c. 3. 5.

k) Edict. Caroli II. *de tributo Nordmannico* a. 877. « De ecclesiis vero, quas comites et vasalli dominici habent etc. — Regino, *de eccles. discipl.* lib. I. c. 10. « Ut (episcopi) ecclesias tam a regibus in beneficium datas quam et aliorum summo studio provideant ».

si comprendevano non solamente i beni di suolo, ma sì eziandio le decime ed altre rendite *l*), ed agli Ecclesiastici era lasciato soltanto il necessario sostentamento. Non di rado poi anche gli stessi Vescovi, all'oggetto di procurarsi un potente protettore o una ragguardevole soldatesca, di cui avevan bisogno come Principi dell'Impero, dettero loro in feudo una parte delle decime *m*). Un'altra circostanza finalmente, che trasferì nei Laici le rendite ecclesiastiche, si fu il rapporto dei grandi possidenti terrieri coi loro privati Oratorj; essendochè questi divennero poco a poco Parrocchie, ed i loro fondatori, a malgrado delle proibizioni della Chiesa, presero per se le decime *n*).

§. 249. — V. *Ulteriori vicende de' beni ecclesiastici e delle Decime.*

Dopo l'undecimo secolo, in cui la Chiesa cominciò in generale ad affrancarsi dalle moltiplici vessazioni dei Laici, anche queste cose ricevettero un nuovo ordinamento. Molti Concilj dichiararono ingiusto il possesso delle rendite ecclesiastiche in mano dei laici, proibirono in termini rigorosissimi ai Vescovi la infeudazione delle medesime ai secolari, ed ingiunsero, niente meno che sotto pena della scomunica, di restituire alla Chiesa tutti i beni che da lei provenissero *o*).

l) Agobard. († c. 840), *de dispens. rerum eccles.* c. 15. « Nunc ipsi contra pietatem maiorum, si parietes sibi vindicare potuerint, non tantum ea, quæ a constructoribus conlata sunt, sed et multa quæ plerique fidelium pro sepulturis aut qualibet devotione alia ibidem sacraverunt, cum ipsis ecclesiis vendere licitum putant ».

m) Frideric. I. apud Arnold. Lubecc. *Chronicon.* lib. III. c. 18. « Scimus (quidem) decimas et oblationes a Deo sacerdotibus levitis primitus deputatas. Sed cum tempore Christianitatis ab adversariis infestarentur ecclesiæ, easdem decimas prapotentes nobiles viri ab ecclesiis in beneficio stabili acceperunt, quæ per se sua obtinere non valerent ».

n) *Conc. Confluent.* a. 922. c. 5. « Si laici proprias capellas habuerint, a ratione et authoritate alienum habetur, ut ipsi decimas accipiant, et inde canes et geniciarias suas pascant ».

o) *Conc. Remens.* a. 1094. c. 3. 4., *Conc. Rotomag.* a. 1050. c. 10., *Conc. Turon.* a. 1060. c. 3., *Conc. Roman.* V. a. 1078. c. 1., *Conc. Lateran.* I. a. 1123. c. 14. (C. 14. c. X. q. 1), *Conc. Lateran.* II. a. 1139. c. 10.

Disposizioni analoghe furono emanate verso la stessa epoca anche rispetto alle decime *p*). In questo spirito procedendo, cercarono ancora i Papi di ricondurre il diritto della decima alla sua destinazione primitiva e di sottrarlo all'ordinario commercio, in vista della spirituale sua natura *q*): se non che molte decime rimasero in fatto nelle mani dei Laici, i quali ne disponevano come di loro patrimonio ordinario. Il terzo Concilio Lateranense ne ordinò quindi di nuovo ai Laici la restituzione, e ne proibì ogni ulteriore alienazione *r*); ma con successo molto diverso. Presso alcuni operò effettivamente la restituzione, ma per lo più ai conventi ed alle pie fondazioni, anzichè alla Chiesa da cui la decima proveniva in origine; di modo che alla fine i Pontefici permisero ai monasteri siffatti acquisti, a condizione però che v'intervenisse il consenso del Vescovo *s*). Ma la maggior parte de'Laici ricusarono affatto ogni restituzione *t*). Indi è che quel decreto del Concilio fu poco a poco mitigato per via d'interpretazione in questo senso, che le decime già infeudate da lungo tempo dovessero rimanere ai possessori e solamente non essere ulteriormente alienate ai Laici, ma che però non si potessero ai secolari trasferirne delle nuove *u*). Ma neppur questa disposizione fu osservata; chè anzi le decime ormai cadute in mano de'Laici, seguitarono a riguardarsi da essi come lor patrimonio temporale ordinario e ad alienarsi indifferentemente per qualsivoglia titolo. In seguito di che elleno preser pertanto la natura d'una rendita fondiaria bene e legittimamente acquistata, in dominio del gius privato: solo qua e là si mantenne in uso una specie d'investitura di queste decime per parte della Chiesa.

p) C. 3. c. XVI. q. 2. (Nicol. II. a. 1059), c. 1. C. XVI. q. 7. (Gregor. VII. a. 1078), c. 3. eod. sive c. 13. C. I. q. 3. (Idem eod.), *Conc. Lateran.* II. a. 1139. c. 10.

q) C. 17. X. *de decim.* (III, 30), c. 7. X. *de præscript.* (II, 26), c. 9. X. *de rer. permut.* (III, 19).

r) *Conc. Lateran.* III. a. 1179. c. 14. Il Decreto è riportato ancora nel c. 19. X. *de decim.* (III, 30).

s) C. 7. X. *de his quæ fiunt a prælat.* (III, 10), c. 3. X. *de privileg.* (V, 33), c. 2. §. 3. *de decim.* in VI. (III, 13).

t) Ciò è provato dalla dieta di Gelnhausen (1186), dove Urbano III ne fece fare la proposizione dall'Imperatore Federigo I.

u) C. 25. X. *de decim.* (III, 30), c. 2. §. 3. eod. in VI. (III, 13).

§. 250. — VI. *Vicende de' beni ecclesiastici ne' tempi moderni.*

Prescindendo dalle violente commozioni del XVI secolo, i beni della Chiesa Cattolica non subirono sino agli ultimi tempi nessun essenziale cambiamento, ed anzi essi furono espressamente guarentiti in Germania dalla pace di Vestfalia *v*). Ma all'irrompere della francese rivoluzione tutti i beni ecclesiastici *w*), non esclusi i fondi pel mantenimento di fabbriche e le fondazioni di messe annesse alle Chiese *x*), furono in Francia dichiarati proprietà nazionale, e solo rilasciati provvisoriamente alle Comunità gli Edifizi ecclesiastici per lo esercizio del culto *y*). Solamente dopo la conclusione del Concordato restituironsi alla primitiva destinazione gli edifizi sacri, come pure le non ancora alienate case parrocchiali ed orti loro annessi, e si ordinò il ristabilimento delle Fabbriche ecclesiastiche che provvedessero al mantenimento del culto e degli edifizi ecclesiastici *z*): al quale oggetto furono poco a poco restituiti i fondi di Fabbrica e le fondazioni di messe in quanto non fossero già alienati *a*). Tutti questi cambiamenti colpirono pure i paesi germanici giacenti sulla sinistra ripa del Reno, essendochè ivi pure nell'atto stesso della occupazione Francese i beni ecclesiastici furono dai Commissari del Governo posti sotto l'amministrazione della nazione e più tardi dichiarati a dirittura proprietà nazionale *b*). Anche in Germania furono secolarizzati per indennizzazione dei Principi secolari tutti i territorj ecclesiastici, i dominj episcopali, i beni dei

v) Ved. in proposito il §. 51.

w) Legge del 2—4 nov. 1789.

x) Decreto del 13 Brumale II, (3. Nov. 1793).

y) Legge dell'11. Pratile III, (30 Maggio 1795), Decreto dei Consoli del 7 Nevoso VIII, (28 Dec. 1799) e 2 Piovoso VIII, (22 Genn. 1800).

z) Articoli organici del 18 Germinale X, (8 April. 1802), art. 72. 75. 76.

a) Decreto del 7 Termidoro XI, (26. Lug. 1803), del 28 Frimajo XII, (20 Dec. 1803). Decreti imperiali del 25 Ventoso e del 28 Messidoro XIII (6 Marzo e 7 Lug. 1806) del 17 Marzo 1809, dell'8 Nov. 1810.

b) Decreto dei Consoli del 20 Pratile X, (9 Giugno 1802).

Capitoli, le fondazioni, le Abazie ed i Monasteri *c*); ma conservati i beni della Chiesa propriamente detti ed i lasciti pii *d*). Simili cambiamenti avevano avuto luogo già prima in Russia dove, dopo diversi tentativi, furono da Caterina II nel 1764 tolti alle Chiese ed ai Conventi le loro possessioni, e sottoposte alla amministrazione di un apposito Collegio di economia; più tardi alle Corti Camerali, ed assegnati invece agli Ecclesiastici degli stipendj fissi. — In Inghilterra poi il patrimonio ecclesiastico è stato lasciato interamente alla Chiesa, in Svezia parzialmente. Per ciò che spetta in particolare alle decime ecclesiastiche, esse pure furono in Francia sacrificate, senza veruna indennità, alle idee dominanti *e*). In Germania per la soppressione delle Corporazioni ecclesiastiche, le quali in un colle Parrocchie ad esse incorporate avevano acquistati i diritti di decima annessi alle medesime, molte decime son ricadute ai Sovrani. In Inghilterra il sistema delle decime sussiste ancora in tutta la sua estensione. In Svezia il Clero ritira tuttora, oltre a molte altre piccole decime, il terzo di quelle dei prodotti di suolo: gli altri due terzi (dal 1528 in poi) appartengono alla Corona. In Danimarca le decime si repartiscono per uguali porzioni tra il Re, la Chiesa ed il Parroco.

c) Decreto definitivo della Deputazione dell' Impero del 25 Febbrajo 1803. §§. 34. 35. 36. 37. 61.

d) Decreto definitivo della Deputazione dell' Impero §§. 63. 65.

e) Decreto dei 4—11 Agosto 1789. art. 5. Son degne di esser lette le obiezioni dell'Abate Sieyes nella seduta del 10 Agosto.

CAPITOLO II.

DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO IN GENERALE.

§. 251. — I. *Della proprietà sui beni ecclesiastici.*

La proprietà sui beni ecclesiastici appartiene di sua natura alle singole Comunità religiose, e su questa idea si basa il più antico Editto che accordasse ai Cristiani libertà e tolleranza *f*). Se non che da principio s'intese per Comunità unicamente la Chiesa Episcopale, siccome quella che, secondo la costituzione d'allora, formava, in un con tutti i fedeli da lei dipendenti, un corpo unico, sì per rispetto alla vita spirituale, come rispetto al patrimonio. Collo sviluppo della costituzione parrocchiale si son cambiate le idee, ed ora nel modo istesso che ogni Parrocchia costituisce un tutto chiuso e separato rispetto al culto, così anche in rapporto ai beni che ella possiede deve esser risguardata come una persona giuridica. Ciò nulla ostante in pratica poco è questione di questo diritto di proprietà, conciossiachè secondo le prescrizioni del Gius canonico la sorveglianza sull'esatta amministrazione ed erogazione dei beni della Chiesa spetti al Vescovo colla più estesa plenipotenza *g*). Sicchè nell'ordinaria vita giuridica la Chiesa stessa o l'Istituto ecclesiastico figura come subietto del diritto *h*). Nel modo istesso procede la cosa nel gius ecclesiastico dei Protestanti *i*).

f) Ved. in proposito il §. 245. not. *b*.

g) C. 23. c. XII. q. 1. (*Conc. Antioch.* c. 332), Caus. 5. c. X. q. 1. (Idem eod.), *Can. Apost.* 40. (c. 22. Caus. XII. q. 1), c. 7. Caus. X. q. 2. (*Conc. Martin.* c. a. 572).

h) Const. 26. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), Const. 46. 49. Cod. *de episc. et cler.* (I, 3).

i) Eichhorn, *Kirchenrecht* II, 650.

Ma lo attribuire, come talora si è fatto, la proprietà dei beni ecclesiastici alla comunità municipale, anzichè alla comunità religiosa, è una pretta usurpazione del Potere secolare ed una flagrante violazione dei dritti naturali delle società religiose; attesochè i rapporti della comunità parrocchiale debbano separarsi da quelli della comune municipale, e non possano insieme confondersi *k*).

§. 252. — II. *Dell'acquisto dei beni ecclesiastici.*

Greg. III. 26. *De testamentis et ultimis voluntatibus.*

Finoattantochè le Comunità Cristiane non furono riconosciute dallo Stato come Corporazioni, esse non poterono a tutto rigore possedere ed acquistare direttamente, ma solo a nome d'una o più singole persone. Ciò però venne tacitamente a cambiarsi in conseguenza delle leggi che guarentirono ai Cristiani la libertà di religione, e cessò del tutto dopo l'editto di Licinio (313) *l*). Costantino poi attribuì pure (525) civile validità alle disposizioni d'ultima volontà a favore d'una chiesa, lo adempimento delle quali era fin allora dipeso unicamente dalla coscienza degli interessati *m*). Da cotest'epoca in poi ben presto si dichiarò civilmente valida qualunque istituzione ereditaria o legato a favore di cause pie, quando anche gli stabilimenti o persone istituite fossero nominate in modo affatto vago e indeterminato *n*), e s'ingiunse ai Vescovi di provvedere al loro adempimento *o*). Fu inoltre dichiarato, che in lasciti di questo genere non potesse l'Erede detrarre il quarto per se, ciò che finora gli era permesso ai termini della legge Falcidia *p*). Del resto

k) Simile confusione domina nel Diritto francese, dove le Chiese ed i Presbiterj restituiti furono dichiarati proprietà comunali: Parere del Consiglio di Stato del 2 Piovoso XIII, (22 Gennajo 1805).

l) Ved. il §. 245. not. *b*).

m) Const. 1. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2).

n) C. 26. C. *de SS. eccles.* (*I*, 2), Const. 24. 28. 46. 49. Cod. *de episc. et cler.* (I, 3).

o) Const. 28. 46. 49. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 131. c. 11.

p) C. 49. C. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 131. c. 12. Non è tuttavia inconcestato, se questa prescrisione debba esser intesa in un senso affatto assoluto.

però si doveva osservare la forma legale dei testamenti *q*), e la donazione doveva essere pubblicamente insinuata, semprechè trascendesse una certa somma *r*). Ma dopo il sesto secolo, dalla idea di pietà religiosa che specialmente si tenne ferma in ordine a cosiffatti lasciti, nacque la massima, che la mancanza di una mera formalità non si potesse qui trattare con tanto rigore come nei testamenti ordinarj, finchè pur rimanesse comunque una certezza della volontà del testatore *s*); chè anzi, anche un lascito di questo genere ordinato per semplice dichiarazione orale dovesse essere obbligatorio *t*). Questa teoria, in opposizione al gius Romano che era rimasto in vigore in varj paesi, si andò sempre più sviluppando, sin che nel dodicesimo secolo fu dai Papi convalidata colla massima, che un legato a favore di una Causa Pia, anche ordinato alla presenza di due o tre testimonj, sarebbe valido *u*). Un altro privilegio ottennero questi legati consistente in questo, che la loro esecuzione potesse ancora essere affidata interamente alla volontà di una terza persona *v*). Ambidue questi privilegi furono riconosciuti anche dalla pratica civile. Ciò non ostante è insorta controversia circa al significato del primo per sapere, se il numero prescritto dei testimonj fosse indicato come forma solenne, ossivvero soltanto come un mezzo di prova. Ove si ritenga quest'ultimo concetto, ciò che sembra più conforme allo spirito del

q) Const. 13. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2).

r) C. 19. C. *de SS. eccles.* (I, 2), Const. 34. pr. §. 1. Const. 36. pr. Cod. *de donat.* (VIII, 54).

s) *Conc. Lugdun.* II. a. 567. c. 2. «Quia multa tergiversationes infidelium ecclesiam quærunt collatis privare donariis, id convenit inviolabiliter observari, ut testamenta, quæ episcopi, presbyteri seu inferioris ordinis clerici, vel donationes aut quæcunque instrumenta propria voluntate confecerint, quibus aliquid ecclesiæ aut quibuscunque conferre videantur, omni stabilitate consistant. Id specialiter statuentes, ut etiamsi quorumcumque religiosorum voluntas aut necessitate aut simplicitate aliquid a sæcularium legum ordine videatur discrepare, voluntas tamen defunctorum debeat inconcussa manere et in omnibus Deo propitio custodiri».

t) C. 4. X. *de testam.* (III, 26). Questo passo è tolto da una lettera di Gregorio il Grande.

u) C. 11. X. *de testam.* (III, 26).

v) C. 13. X. *de testam.* (III, 26).

Gius Canonico, ne conseguita, che tal testamento è valido anche senza punti testimoni, tutte le volte che la prova sicura della volontà possa essere addotta per altro mezzo. La pratica ha poi introdotto anche un terzo privilegio, ed è, che quando anche il testamento sia nullo in tutto il resto, il legato a favore di Causa pia si sostiene valido. Tutti questi privilegi però sono stati non di rado ristretti, o soppressi affatto dalle moderne legislazioni. Attualmente i legati a favor d'una data Chiesa rimangono tutti a lei, e la detrazione d'una quarta (*quarta legatorum*) pel Vescovo, che una volta aveva luogo, quasi una conseguenza della distribuzione primitiva dei beni ecclesiastici *w*), non è più in uso. Del resto anche nella maggior parte dei paesi Cattolici l'acquisto di beni non è concesso alla Chiesa con libertà illimitata, ma esso è al contrario circoscritto di più maniere dalle così dette leggi di ammortizzazione, ordinariamente così, che le donazioni, i legati ed altre alienazioni a favore d'una Causa pia (*ad manum mortuam*) sono permesse soltanto fino ad una certa somma, oppure subordinate all'autorizzazione governativa. Leggi di questa natura s'incontrano fino dal XIII secolo, segnatamente per questo, che per le alienazioni degli immobili a Corporazioni ecclesiastiche o secolari parecchi obblighi feudali ed altre pubbliche gravezze soffrivano pregiudizio *x*). Anche in Russia fu emanata una legge simile da Iwano IV Wasiljewisch nel 1580.

§. 253. — III. *Dell'alienazione dei beni ecclesiastici.*

Greg. III. 13. Sext. III. 9. Clem. III. 4. Extr. comm. III. 4. *De rebus ecclesiæ alienandis vel non*, Greg. III. 19. *De rerum permutatione*, III. 20. *De feudis*, III. 21. *De pignoribus et aliis cautionibus*, III. 22. *De fideiussoribus*, III. 23. *De solutionibus*, III. 24. *De donationibus*.

Per conservare alla loro destinazione i beni ecclesiastici, le leggi della Chiesa, fino dai tempi più antichi, hanno con precisione in-

w) C. 14. 15. X. *de testam.* (III, 26).

x) La prima legge emanata in Inghilterra sulle alienazioni alla mano morta (*mortmain*) è di Enrico III. (1225), 9. *Henr. III.* c. 36. Più grandi restri-

dicato ai Vescovi le condizioni, nel concorso delle quali soltanto eglino possono fare o approvare una alienazione dei medesimi; e queste prescrizioni sono state ripetutamente rinforzate ed estese anche dagl'Imperatori Romani, dai Re Franchi e dalle Decretali. Secondo coteste leggi l'alienazione di un fondo ecclesiastico non è permessa altrimenti, che per un giusto motivo e nel concorso di certe formalità. Motivi legittimi sarebbero una urgente necessità, il pagamento dei debiti della Chiesa, il riscatto dei prigionieri, il mantenimento dei poveri in tempo di carestia (nei quali casi anche le cose sacre possono essere manomesse) *y*), oppure un vantaggio sicuro, che sia per ridondarne alla Chiesa *z*). Tra le formalità legali figura ordinariamente l'assentimento del Capitolo *a*) ed una volta anche la conferma del Concilio provinciale *b*). Come più tardi i Vescovi ed i Capitoli, mossi in parte anche dalla influenza di circostanze politiche, si permisero molte alienazioni arbitrarie, così gli stessi Pontefici ebbersene per un certo tempo riservata la conferma *c*): ma questa formalità è attualmente osservata in pochi paesi. Al contrario oggigiorno è quasi dappertutto necessario il consenso dell'Autorità secolare. Nell'alienazione fatta per pagare dei debiti si procedeva una volta secondo il diritto Romano, in un

zioni fecero Eduardo I. (1279 e 1285), e Riccardo II. (1392), 7. *Edward. I.* st. 2., 13. *Edward.* I. c. 32., 15. *Rich.* II. c. 5. Sotto Enrico VIII. (1532) elleno furono estese anco a quegl'Istituti ecclesiastici, che non erano Corporazioni, 23. Henr. VIII. c. 10. Ciò non ostante sono state ancora fatte dipoi diverse mitigazioni. La legge più recente su questo proposito è 43. Georg. III. c. 108. §§. 1. 2. 4.

y) C. 70. c. XII. q. 2. (Ambros. a. 377), c. 50. Caus. XII. q. 2. (*Conc. Carth.* VI. a. 419), Const. 21. C. *de SS. eccles.* (I, 2), *Nov.* 120. c. 9. 10., c. 14. 16. Caus. XII. q. 2. (Gregor. I. a. 597), c. 15. eod. (Idem a. 598), c. 13. eod. (*Conc. Constant.* IV. a. 869.), *Nov.* 120. c. 9. 20.

z) C. 52. c. XII. q. 2. (Leo I. a. 447), c. 20. eod. (Symmach. a. 502), c. 1. *de reb. eccles. non alien.* in VI. (III, 9).

a) C. 51. c. XII. q. 2. (*Conc. Carth.* VI. a. 419), c. 52. eod. (Leo I. a. 447), c. 53. eod. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 1. 2. 3. 8. X. *de his quæ fiunt a prælat.* (III, 10), c. 2. X. *de donat.* (III, 24), c. 2. *de reb. eccles. non alien.* in VI. (III, 9).

b) C. 39. c. XVII. q. 4. (*Conc. Carth.* VI. a. 419).

c) C. 2. *de reb. eccles.* in VI. (III, 9), c. un. *Extr. comm. eod.* (III, 4).

modo particolare *d*); presentemente è d'uopo riportarsi su questo punto alla legislazione di ciascun paese. Ove non siensi osservate tutte queste prescrizioni l'alienazione è nulla, e la Chiesa ha diritto di rivendicare le cose che ne furono obietto *e*). Se poi l'alienazione è validamente fatta, la Chiesa allora può chiedere la restituzione *in integrum* per causa di lesione *f*). La voce alienazione però è presa qui generalmente nel senso più esteso, ed abbraccia non solo i casi, nei quali la proprietà va interamente perduta, come la vendita *g*), la permuta *h*) e la donazione *i*) (dato ancor che quest'ultima fosse destinata alla fondazione di un istituto religioso *k*), ma si comprende ancora la costituzione di un'ipoteca *l*) o di una servitù, la renunzia ad un lucro certo, l'infeudazione *m*) e l'allivellamento di fondi già ridotti a cultura *n*). Presso i Protestanti vigono, circa l'alienazione dei beni della Chiesa, massime analoghe; solo che in Germania il Concistoro od il Principe han preso il luogo del Vescovo.

d) *Nov.* 120. c. 6. §. 2., Auth. *Hoc ius ad* Leg. 14. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2).

e) C. 42. c. XII. q. 2. (*Conc. Ancyr.* a. 314), c. 20. eod. (Symmach. a. 502), Const. 14. §. 1. Const. 21. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), Nov. 7. c. 5., Nov. 120. c. 9., c. 6. 12. X. *de reb. eccles. non alien.* (III, 13), c. 3. X. *de pignor.* (III, 21), c. 1. 2. *de reb. eccles.* in VI. (III, 9).

f) C. 1. X. *de in integr. restit.* (I, 41), c. 11. X. *de reb. eccles.* (III, 13).

g) C. 20. c. XII. q. 2. (Symmach. a. 502), Nov. 7. c. 1., c. 5. X. *de reb. eccles.* (III, 13).

h) Const. 14. 17. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), Nov. 7. c. 1. 5., Nov. 120. c. 7., c. 2. X. *de rer. permut.* (III, 19).

i) *Nov.* 7. c. 1. 5., c. 2. 3. X. *de donat.* (III, 24).

k) C. 74. c. XII. q. 2. (*Conc. Tolet.* IX. a. 655), c. 9. X. *de donat.* (III, 34).

l) Const. 21. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), Nov. 7. c. 5. 6., c. un. *Extr. comm. de reb. eccles.* (III, 4).

m) C. 2. X. *de locat.* (III, 18), c. 2. X. *de feud.* (III, 20), c. un. *Extr. comm., de reb. eccles.* (III, 4).

n) Const. 17. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), Nov. 7. c. 1. 3. 7., Nov. 120. c. 1. 5. 6., c. 5. 9. X. *de reb. eccles.* (III,) 13, c. 2. eod. in VI. (III, 9).

§. 254. — IV. *Degli elementi del Patrimonio ecclesiastico.* A) *Fondi, rendite e capitali.*

Greg. III. 14. *De precariis,* III. 18. *De locato et conducto,* III. 20. *De feudis.*

Il patrimonio della Chiesa, come qualunque patrimonio ordinario, può esser composto di più e diversi elementi. I fondi appartenenti alla Chiesa ordinariamente si affittano. A guarentigia però della ecclesiastica proprietà sono proibiti gli affitti a lungo tempo *o*), ed anzi secondo il Gius comune sono permessi solamente a triennio *p*), il che però non è rigorosamente osservato *q*). La concessione di un fondo in enfiteusi è permessa soltanto pei terreni nuovamente dissodati *r*) e per quelli già allivellati altra volta *s*): il rapporto giuridico che n'emerge è governato colle regole del Gius Romano *t*). Parimente non possono farsi, come fu già notato, infeudazioni nuove dei beni ecclesiastici, ma soltanto possono rinnuovarsi le antiche *u*). Una volta si davano frequentemente delle precarie anche sui beni ecclesiastici *v*). In luogo di queste invalse

o) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 11. *de ref.*

p) C. un. *Extr. comm., de reb. eccles.* (III, 4).

q) I moderni Concilj Provinciali e le nuove legislazioni hanno ordinariamente adottato come regola gli affitti per nove anni.

r) C. 7. X. *de reb. eccles. non alien.* (III, 13).

s) C. un. *Extr. comm. de reb. eccles.* (III, 4).

t) *Nov.* 7. c. 3. 7., *Nov.* 120. c. 6. 8., c. 4. X. *de locat.* (III, 18.).

u) C. 2. X. *de feud.* (III, 20), c. un. *Extr. comm. de reb. eccles.* (III, 4).

v) Una precaria consisteva in generale nella concessione di un fondo in usufrutto per un tempo indeterminato. Ciò era permesso, semprechè apportasse qualche vantaggio alla Chiesa; solo che ogni cinque anni doveva essere rinnuovato l'atto di concessione: c. 5. c. X. q. 2. (*Conc. Belvac.* a. 845), o c. 1. X. *de precar.* (III, 14). Un'applicazione molto frequente di tale istituzione era questa, che quando alcuno donava i propri beni alla Chiesa, egli si faceva concedere da essa in un documento a parte (*præstaria*) l'usufrutto vitalizio sui medesimi, e viceversa le faceva dal canto suo una lettera di supplica (*precaria*) per di lei sicurezza: Marculf. *form.* II. 5. 40. *Append.* 27. 28. 41. 42. La Chiesa poteva persino concedere in usufrutto vitalizio anche il triplo di ciò che le era donato in proprietà: c. 4. c. X. q. 2. (*Conc. Meldens.* a. 845), *Capit. Carol. Calv. in villa Sparnac.* a. 846. c. 22. Tuttavia ben presto le pre-

dopo il duodecimo secolo, specialmente in Inghilterra, l'uso di dare in affitto i beni e le rendite ecclesiastiche *w*). Ma poichè sovente se ne faceva uso all'oggetto di far passare il godimento dei beni della Chiesa in mano de' laici, come per l'avanti erasi fatto mediante le infeudazioni e le commende, così fu proibito di far tali locazioni ai laici *x*). Le rendite ed i censi appartenenti alla Chiesa sono governati coi principj ordinarj del Diritto. Anche rispetto ai capitali, che una chiesa impresta, essa non gode per Gius comune nè una ipoteca legale, nè un personal privilegio; ond'è che ordinariamente, sì dai Concilj provinciali come dalle leggi civili, è ingiunto agli amministratori degl' instituti ecclesiastici, di non prestare i danari della Chiesa altrimenti che contro una espressa ipoteca.

§. 255. — B) *Delle primizie, delle oblazioni e delle decime.*

Greg. III. 30. Sext. III. 13. Clem. III. 8. Extr. comm. III. 7. *De decimis, primitiis et oblationibus.*

L'entrata che proveniva alla Chiesa dalla offerta delle primizie dei prodotti delle campagne si è nell'Occidente perduta da per tutto; nell'Oriente però ella sussiste ancora. Le oblazioni, giusta l'attual consuetudine, rimangono ordinariamente alla Chiesa, alla quale esse furono fatte, e vanno, secondo che porta la volontà del donante o la osservanza, agli ecclesiastici, ai poveri od alla chiesa. Le decime finalmente rientrano tra le rendite del Parroco, e ciò costituisce la regola comune *y*). Secondo lo stretto Gius se ne dovrebbe, a dir vero, dar tuttavia una quarta parte al Vescovo *z*);

carle s'incominciarono anche a concedere molto arbitrariamente, ciò che fu proibito dal *Capit. Lothar. I. ad leg. Longob.* c. 21. Cotesto passo è ripetuto nel c. 6. c. X. q. 2., c. 2. X. *de precar.* (III, 14).

w) C. 2. X. *de locat. et cond.* (III, 18).

x) *Conc. Londin.* a. 1237. c. 8, *Conc. Lambeth.* a. 1281. c. 15., *Conc. Exon.* a. 1287. c. 25., *Conc. Cicestr.* a. 1249. c. 31.

y) C. 7. 13. 29. X. *de decim.* (III, 30).

z) C. 16. X. *de off. iud. in ordin.* (I. 31), c. 4. X. *de præscript.* (II, 26), c. 13. X. *de decim.* (III, 30).

ma ciò non è più in uso in nessun luogo. Cotesto diritto di decima estendesi però soltanto ai prodotti del suolo e dei bestiami; le decime personali, che ancora nel medio-Evo si esigevano sugli acquisti per esercizio di un' arte o mestiere *a*), son da per tutto andate in disuso. In loro vece si usò per un certo tempo di pagare sopra l'eredità d'ogni Parrocchiano qualche cosa alla Chiesa sotto il nome di *mortuarium b*), di cui parimente una quarta parte spettava al Vescovo *c*); ma tanto l'uno che l'altro ha dovunque cessato, ad eccezione dell'Inghilterra. Anche poi rispetto alle decime prediali ed a quelle sul bestiame sono invalse per consuetudine varie eccezioni e limitazioni. S'incontrano ancora ripartizioni del diritto alle decime, di guisa che ad uno spetti la grande, all'altro la piccola decima sui prodotti della campagna e del bestiame, o pure così che ad uno spetti il dritto alla decima solamente su certi immobili. Del resto per ciò che spetta alle speciali questioni giuridiche, che possono insorgere in materie di decime, il Dritto canonico (essendochè tali questioni erano di competenza dei Tribunali ecclesiastici) ebbe elaborato una teoria precisa sopra questa materia. Attualmente però tali cause si agitano quasi da per tutto davanti ai Tribunali secolari, ed oltre alle disposizioni del Gius canonico, debbono pur consultarsi la dottrina moderna, la moderna legislazione e la consuetudine.

§. 256. — V. *Dei privilegi dei beni ecclesiastici.*

Greg. II. 26. Sext. II. 13. *De præscriptionibus*, Greg. III. 49. Sext. III. 23. Clem. III. 17. Extr. comm. III. 13. *De immunitate ecclesiarum, coemeterii et rerum ad eas pertinentium.*

I beni ecclesiastici per un riguardo alla loro destinazione godevano una volta di varj privilegi generali, che in parte sonosi man-

a) C. 66. c. XVI. q. 1. (Augustin. c. a. 420), c. 4. Caus. XVI. q. 7. (Ambros. *ino. ann.*), c. 5. 20. 22. 23. 28. X. *de decim.* (III, 30).

b) Ducange *Glossar. v.* Abbadia, *Mortuarium*. L'espressione *Mortuarium* denota però qualche volta anche un legato: c. 14. X. *de testam.* (III, 26).

c) C. 16. X. *de off. iud. ord.* (I, 31), c. 4. X. *de præscript.* (II, 26).

tenuti sino ai dì nostri. I. Secondo un'ordinanza di Giustiniano, la quale presto fu estesa anche all'Occidente ed in particolare alla Chiesa Romana, non si poteva opporre a difesa contro un Istituto ecclesiastico, il quale rivendicasse immobili o diritti ond'era stato spogliato, che una prescrizione centenaria *d*). La quale però fu poi ristretta a 40 anni *e*). Senza dubbio una tale restrizione venne emanata anche per la Chiesa Romana, ed infatti fu per lungo tempo riconosciuta anche da essa *f*). Ma più tardi fu nuovamente fatto valere per essa il privilegio della prescrizione centenaria *g*). Del rimanente le cose mobili della Chiesa possono usucapirsi nell'ordinario termine di tre anni *h*). II. I beni della Chiesa godevano della immunità dalle gravezze ed imposizioni civili. Questa esenzione rimonta fino a Costantino *i*); ma essa non vigè sempre assolutamente senza restrizione; chè anzi sotto i di lui successori la Chiesa ebbe, e non senza vicende, la sola franchigia dalla maggior parte delle basse gravezze (*munera sordida*) *k*) e dalle imposizioni straordinarie *l*), ma non dalle ordinarie *m*). Nel Regno Franco poi i Re concessero ai fondi da essi donati alle Chiese ed ai Monasteri una piena immunità *n*), e vollero parimente, che alle singole Parrocchie fosse assegnata una certa misura di terreni (*mansus ecclesiæ*) liberi da ogni gravezza e prestazione *o*).

d) Const. 23. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), *Nov. Just.* 9.

e) *Nov.* 111. c. 1., *Nov.* 131. c. 6. (c. 3. Caus. XVI. q. 14), c. 4. 6. 8. X. *de præscript.* (II, 26).

f) C. 2. c. XVI. q. 4. (Gregor. I. a. 590).

g) C. 17. c. XVI. q. 3. (Johann. VIII. c. a. 878), Auth. *Quas actiones ad* Const. 23. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2), c. 13. 14. 17. X. *de præscript.* (II, 26), c. 2. eod. in VI. (II, 13), *Const. Ad honorandam.* Benedict. XIV. a. 1752. §. 30.

h) Auth. *Quas actiones* ad Const. 23. Cod. *de SS. eccles.* (I, 2). Gratian. §. 4. *ad* c. 16. Caus. XVI. q. 3.

i) Const. 1. Cod. Th. *de annon.* (XI, 1).

k) Quali esse fossero apparisce dalle Const. 15. 18. 21. 22. C. Th. *de extraord. muner.* (XI, 16).

l) C. 40. C. Th. *de episc.* (XVI, 2), *Nov. Just.* 131. c. 5.

m) C. 15. C. Th. *de episc.* (XVI, 2).

n) *Cono. Aurel.* I. a. 511. c. 5., *Const. Chlotar.* I. c. a. 560. c. 9. Ciò che si legge in Benedict. Levit., *Capitul. lib. II.* c. 109. è tolto da Giuliano, e non prova nulla rispetto ai tempi Franchi.

o) Capit. Reg. Franc. lib. I. c. 85., Capit. Ludov. a. 816. c. 10., Capit.

Rispetto agli altri immobili, che già pagassero un censo al Re, passati per avventura nella Chiesa a titolo di donazione, doveva seguitarsi a pagare il censo *p*). Quella esenzione aveva il suo fondamento in questo, che in allora la Chiesa sopperiva coi proprj beni non solamente al mantenimento del culto e degli ecclesiastici, ma sì eziandio di molti altri pubblici istituti, come l'insegnamento, la cura dei poveri e degl'infermi, alla costruzione delle chiese e d'altri monumenti, ed in conseguenza contribuiva sotto un'altra forma al bene comune. Oltre di ciò avevano i Re, quando viaggiavano per il Regno, il dritto di libero acquartieramento presso i Vescovi e gli Abati (*jus gistii, sive metatus*), ricevevano annualmente da questi, come dagli altri grandi del regno, secondo una consuetudine stabilita, donativi ragguardevoli (*dona gratuita*), e potevano, a motivo dei beni che essi possedevano dalla Corona, astringerli al servizio militare ordinario e a qualunque altro servizio pubblico *q*). Era inoltre espressamente imposto ai Vescovi l'obbligo di sovvenire in caso di bisogno alla civile Autorità con prestazioni volontarie *r*), e nei casi straordinarj fu inclusive imposta alle Chiese, coll'annuenza dei Concilj e de' Papi, una tassa regolare per il ben pubblico. In seguito il diritto del libero acquartieramento andossi a perdere, ovvero fu convertito in prestazioni fisse di una certa somma: parimente, in seguito della nuova organizzazione del sistema militare, è cessato l'obbligo di fornire all'armata una soldatesca effettiva; ma in quella vece i così detti sussidj straordinarj si sono, a forza del frequentemente ripetersi, convertiti in consuetudine permanente con rialzamento continuo, senza che per questo il Clero siasi creduto dispensato dall'obbligo di fare in tempi calamitosi delle oblazioni volontarie per

Ludov. a. 829. sect. I. c. 4., Capit. Carol. Calv. apud Tusiac. a. 865. c. 11., c. 24. c. XXIII. q. 8. (*Conc. Meldens.* a. 845), c. 25. eod. (*Conc. Wormac.* a. 868).

p) Capit. III. Carol. M. a. 812. c. 11., Capit. IV. Ludov. a. 819. c. 2.

q) Notizie più precise su queste prestazioni trovansi in Thomassin, *vet. et nov. eccles. discipl.* Part. III. lib. I. cap. 38-48.

r) C. 4. 7. X. *de immun. eccles.* (III, 49).

CAPITOLO III.

DELLE PREBENDE.

§. 257. — I. *Nozione delle Prebende.*

Le prebende o benefizj sono quella parte del patrimonio ecclesiastico, ch'è destinata alla dotazione degli ufficj della Chiesa. Secondo la disciplina odierna ad ogni uffizio deve per regola essere annessa tal dotazione, o in fondi o in altre rendite. In conseguenza l'ufficio e la prebenda son due correlativi affatto inseparabili, e tanto l'uno che l'altra si conferiscono a vita. Se non che l'Ufficio e non la rendita ad esso annessa deve considerarsi come la cosa principale (*beneficium datur propter officium*) *x*). In altri tempi accanto a queste prebende propriamente dette s'incontravano molti altri rapporti improprj di questo genere. Già di buon'ora si trovano esempj di un Vescovado o di una Badìa affidati alla amministrazione provvisoria di un ecclesiastico del vicinato. Più tardi si fece uso di questa forma per fare avere ad una sola persona, talora a vita, le rendite di più officj, senza offendere però, almeno direttamente, il divieto della cumulazione dei benefizj *y*). Siffatta amministrazione in apparenza affidata solo straordinariamente, si chiamò una commenda (*commenda, custodia, guardia*). A causa però dei molti abusi che ne derivavano, si cercò di limitarla grado a grado e di abolirla *z*). Un' altra specie di Prebende improprie s' introdusse allorchè le chiese ed i monasteri passarono nelle mani de' laici.

x) C. ult. *de rescript.* in VI. (I, 3).
y) C. 3. c. XXI. q. I. (Leo IV. c. a. 850), c. 54. §. 5. X. *de elect.* (I, 6).
z) C. 1. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 17. *de ref.* Sess. XXV. cap. 21. *de regular.*

Anche queste furono da principio denominate benefizj o feudi, e poi più tardi commende *a*).

§. 258. — II. *Della fondazione delle Prebende.*

Secondo la massima attualmente in vigore non può instituirsi un nuovo ufficio ecclesiastico, senza che prima si fondi una rendita fissa e sufficiente per il medesimo. Tal fondazione (*fundatio beneficii*) può farsi o da un particolare, o dalla Chiesa stessa *b*), o dal Governo secolare; o spontaneamente, o in virtù di una obbligazione speciale *c*). In caso di estremo bisogno tocca al Governo lo incaricarsene, in virtù del dovere, che in generale gl'incombe di provvedere al mantenimento della Religione. Ad una fondazione spontanea può il fondatore apporre le condizioni che vuole, purchè non siano contrarie alle regole canoniche od allo spirito della istituzione *d*). Quest'atto è in generale governato dai principj del puro Diritto privato, che la Chiesa è obbligata, anche in ossequio alla memoria del fondatore, a rispettare in ogni circostanza, per quanto è possibile. Nelle parrocchie incorporate il Vicario era in origine salariato dal Pastore primitivo; ma come lo stipendio era assai misero ed arbitrario, così i Papi ed i Concilj, dopo che ebbero introdotti i Vicarj permanenti, insistettero anche su questo, che di concerto col Vescovo fosse assegnata sulle decime e sulle altre rendite incorporate una porzione più certa e più suf-

a) Il di più sulle Commende trovasi in Thomassin, *vet. et nov. eccles. discipl.* P. II. lib. III. c. 10—21.

b) Ce ne dà un esempio la divisione degli Uffici ecclesiastici, c. 3 X. *de eccles. ædif.* (III, 48), *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 4. *de ref.*, o allorquando si sopprimono dalle Autorità ecclesiastiche degli stabilimenti religiosi, e se ne consacrano le rendite a nuovi uffici.

c) Così ai Principi Germanici è stato pure col Decreto della Deputazione dell'Impero del 1803, all'occasione della grande secolarizzazione, imposto l'obbligo di provvedere alla dotazione dei nuovi Vescovadi e Capitoli, che si sarebbero istituiti in seguito.

d) Clem. 2. pr. *de relig. dom.* (III, 11), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 5. *de ref.*

ciente alla loro posizione (*portio congrua, competens*) *e*). Dopo la confisca dei beni delle chiese e dei conventi l'obbligo di prestare cotesta porzione è passato naturalmente al Sovrano *f*).

§. 259. — III. *Della mutazione d' una Prebenda.*

Greg. III. 12. *Ut ecclesiastica beneficia sine deminutione conferantur*, III. 39. *De censibus, exactionibus et procurationibus.*

Risulta naturalmente dalla destinazione di una prebenda, ch'ella si debba conservare intera ed intatta fino a che dura l'Ufficio al quale è annessa. Diminuzioni dell'entrata ordinaria non possono in conseguenza farsi che per urgenti motivi, e dalla competente Autorità ecclesiastica. I casi di detrazione che s'incontrano nel Gius Canonico sono: I. Allorchè si smembra una parte delle rendite di un Ufficio per darsi ad un altro o ad una pia fondazione. Questo caso per altro va soggetto a molte difficoltà *g*). II. Allorchè s'impone ad un Ufficio l'obbligo di pagare in perpetuo ad alcuno un canone o censo (*census*). Siffatte prestazioni censuarie servivano in special modo, come generalmente nella Costituzione Germanica, a recognizione di vassallaggio o premio di un privilegio ottenuto, per esempio d'una esenzione *h*). Ove elle son passate in uso formano un gius quesito; ma non possono essere rincarate *i*), nè se ne possono imporre delle nuove senza una nuova beneficenza *k*). III. Una Prebenda può essere onerata dell'obbligo di prestare ad un altro ecclesiastico o laico una pensione vitalizia. Di pensioni di questa specie si hanno esempj già di buon'ora, per mantenere dei Vescovi destituiti, soccorrere degli Ecclesiastici più poveri, o ricompensare degli

e) C. 12. 30. 33. X. *de præbend.* (III, 5), c. 1. eod. in VI. (III, 4), c. 2. §. 2. *de decim.* in VI. (III, 13), clem. 1. *de iur. patron.* (III, 12), *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 7. Sess. XXV. cap. 16. *de ref.*

f) Una dissertazione assai diffusa su questa così detta congrua o competenza trovasi in Van-Espen, *Jus eccles. univers.* Part. II, sect. 4. tit. 3.

g) C. 9. X. *de his quæ fiunt a prælat.* (III, 10).

h) C. 6. X. *de relig. dom.* (III, 36), c. 8. X. *de privileg.* (V, 33).

i) C. 23. X. *de iur. patr.* (III, 38), c. 7. X. *de censib.* (III, 39).

k) C. 4. 7. 8. 13. 21. X. *de censib.* (III, 39).

utili servigi. Nel medio-Evo però se ne fece un grande abuso, mentre i Collatori dei Benefizj, o coloro che risegnavano a favore di un altro, si riserbarono spesso delle pensioni. Ond'è ch' elleno furono in seguito limitate *l*). Qualche cosa di analogo erano pure le così dette lettere di panatica o di panaggio (*Panisbriefe*), colle quali gl' Imperatori ed i Principi territoriali inviavano ad un Capitolo o ad un Monastero una persona perchè vi fosse nutrita *m*). IV. Un'altra diminuzione, che in altri tempi pur si praticò qualche volta, consisteva in questo, che i frutti del primo anno si ritenevano per il Vescovo o per un altro scopo (§. 197). Ma ciò non si dà più. E pure in molti Capitoli era ancora introdotto per antica consuetudine, che il nuovo venuto dovesse, per uno o più anni, prestar servigio senza percipere tutte le rendite; ma parte di queste fosse devoluta alla cassa dei restauri ecclesiastici, o ad un terzo a titolo di pensione, o alla massa delle prebende *n*). Tal detrazione chiamossi *annus carentiæ o*).

§. 260. — IV. *Dei diritti dei Prebendati.* A) *In generale.*

I diritti dei prebendati consistono nel godimento dei fondi, delle decime ed altre rendite componenti la dotazione dello Ufficio. La percezione delle decime si regola secondo le leggi vigenti e le consuetudini locali. Il prebendato ha sui fondi un diritto di usufrutto molto esteso, che tiene il mezzo tra l'usufrutto del Gius romano e il diritto del vassallo sul fondo feudale. Sicchè il prebendato può tanto lavorare il fondo a suo conto, quanto concederlo ad altri in enfiteusi temporaria o in affitto. Tal concessione però, ancorchè fatta per un certo numero di anni e con anticipazione di canone o di mercede, vale solamente per il tempo, che il

l) C. un. §. Omnibus X. *ut eccles. benef.* (III, 12), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 13. *de ref.*

m) Questa istituzione si trova anche in Francia fino dal decimoterzo secolo: Joinville, *Histoire de S. Louis*, ed. 1761. p. 12.

n) C. 2. Extr. Johann. XXII. de elect. (1).

o) Una prova più speciale di questa istituzione nei diversi Capitoli trovasi in Dürr, *Diss. de annis carentiæ* (Schmidt, *Thesaur. iur. eccles.* T. VI. n. V).

concedente cuopre l'ufficio *p*); quindi non obbliga il successore, a meno che non sia stata fatta sotto la guarentigia dell'Autorità superiore; ed il conduttore può solamente rivolgersi, pei diritti emergenti a suo favore dal contratto, contro il locatore e suoi eredi. Del resto può il prebendato mutare ancora la superficie del fondo, in quanto ciò ridondi a vantaggio *q*). Il suo diritto però non si estende oltre il godimento pienissimo del fondo; egli non può quindi alienar nulla della sostanza *r*). Deve inoltre mantenerlo in stato di coltivazione e sostenere le spese di mantenimento; in caso contrario egli od il suo erede possono esser tenuti al risarcimento dei danni. I restauri grandi e straordinarj però non stanno a suo carico *s*). Ma tutte queste cose sono d'ordinario regolate anche più precisamente dalle leggi civili dei diversi paesi *t*). Per ovviare inoltre ad ogni possibile contestazione, si richiede la redazione di un inventario o matricola parrocchiale. Per ciò che spetta poi all'uso delle rendite, questo è a dir vero principalmente rimesso alla coscienza del Prebendato; se non che lo spirito e la intima connessione di queste istituzioni gli fanno un obbligo di usarne soltanto pei suoi reali bisogni, e di erogare ogni soprappiù in opere pie e di beneficenza *u*).

§. 261. — B) *Particolarmente nei Capitoli.*

Greg. III. 5. Sext. III. 4. Clem. III. 2. Extr. comm. III. 2.
De præbendis et dignitatibus.

I Cherici addetti alle Chiese vescovili erano mantenuti con le oblazioni che vi raccoglievano, e con gli altri beni ecclesiastici *v*).

p) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 11. *de ref.*

q) C. 5. X. *de pecul. clerio.* (III, 25). L'usufruttuario secondo il gius romano non ha, come è noto, questo diritto.

r) C. 51. c. XII. q. 2. (*Conc. Carth.* a. 419), c. 18. eod. (Leo IV. a. 853).

s) La cosa è diversa rispetto al vassallo, poichè il suo diritto è ereditario.

t) Una legge circostanziata di questo genere è il Decreto del 6 nov. 1813.

u) Matth. X. 8., c. 22. Caus. XII. q. 1. (Can. Apost. 41), c. 28. eod. (Augustin. c. a. 417), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 1. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VII. cap. 2.

v) C. 24. 25. 26. 27. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494), c. 8. c. X. q. 1. (*Conc. Aurel.* I. a. 511).

Allorchè s'introdusse la vita comune, i Canonici ricevettero dalla chiesa cibo, bevanda, vestiario ed una parte ancora delle oblazioni che le si facevano (*elemosinæ*) *w*). Tutto ciò insieme chiamossi col nome di *Stipendium canonici* o *Præbenda x*). Inoltre un canonico poteva possedere anche un patrimonio in proprio o un benefizio in virtù di un ufficio ecclesiastico particolare; ed allora esso non poteva farsi fornire dal Capitolo che il puro necessario *y*). Il Vescovo, e sotto di lui l'Arcidiacono od il Proposto, aveva la direzione e la sorveglianza di tutto *z*). Da esso pur dipendeva l'ammettere nella Congregazione quel numero di Canonici a cui sopperire potesse il di lei patrimonio *a*). Però nel corso dei tempi tutto ciò prese grado a grado una forma diversa. Da prima furono dal Vescovo assegnati alla Congregazione sul patrimonio della Chiesa poderi determinati, tenute e decime, affidandone al Proposto la libera amministrazione. In seguito sciolsero poco a poco i Capitoli, dove prima dove poi, il convitto *b*), a misura che furono costruite per i canonici abitazioni separate intorno alla Chiesa cattedrale. Tuttavolta eglino seguitarono a mantenere per qualche tempo la tavola comune, fino a che questa pure si limitò poco a poco alle feste solenni e finalmente cessò del tutto *c*). Per ultimo essi devennero ad una divisione del patrimonio capitolare, repar-

w) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 4. 7. 8., *Regula Aquisgran.* a. 816. c. 120. 121. 222.

x) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 3. 5., Capit. *Reg. Francor.* addit. III. c. 112.

y) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 4., *Regula Aquisgran.* a. 816. c. 120., Capit. Reg. Francor. addit. III. c. 112.

z) Ciò risulta da molti passi della regola.

a) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 5., *Regula Aquisgran.* a. 816. c. 118.

b) Trithem. *in chronicon Hirsaugiense ad a.* 977. Molti, ed in specie Richter (*Kirchenrecht* §. 120. not. 10) riportano qui la Ordinanza di Günther Arcivescovo di Colonia dell'853. Ma l'obietto di essa è una donazione ordinaria, che l'Arcivescovo fece dei beni della Chiesa vescovile a dei Capitoli e Monasteri poveri della diocesi. In conseguenza erronea è la interpetrazione di Mooren, *Merkwürdigkeiten der Stadt Xanten*, Part. III. pag. 58—62.

c) La *mensa* o il *refectorium commune* è mentovata anche nel c. 9. X. *de const.* (I, 2) ed in documenti del 1200 e del 1215 presso Günther, *Codex diplomat. Rheno-Mosell.* T. II. p. 67. 114.

tendo i beni, le decime e le rendite in un numero determinato di Prebende *d*). Una porzione del patrimonio restò ciò non ostante sempre indivisa nelle mani del Proposto, e fu erogata a profitto del refettorio e delle distribuzioni fra i Canonici *e*). Fino a questi ultimi tempi si conservò nei Capitoli una siffatta massa comune di Prebenda, solo che la di lei amministrazione non competè più al Proposto *f*), ma passò quasi generalmente al Cellerajo del Capitolo *g*). Da essa furon tolte specialmente le distribuzioni giornaliere o danari di presenza, introdotte a sostegno delle leggi della residenza e dell'obbligo al servizio personale del Coro *h*). Il Concilio di Trento volle anzi che un terzo intero delle rendite del Capitolo fosse erogato in tali distribuzioni giornaliere *i*). In vista di coteste rendite, resultanti dalla massa comune della prebenda, si poterono nei Capitoli avere, oltre un numero fisso di prebende, anco dei Canonici soprannumerarj, i quali, ove possedessero le necessarie qualità personali, avevano al pari degli altri stallo in coro e voce in capitolo *k*); solamente che nella espettativa delle Prebende essi dovevano attendere che ne vacasse qualcuna *l*). In seguito però il numero dei Capitolari fu ristretto generalmente a coloro soltanto,

d) Capitoli di questo genere son rammentati nei capp. 6. 9. 12. X. *de constit.* (I, 2), c. 25. X. *de præbend.* (III, 5), c. 8. X. *de concess. præbend.* (III, 8). Pure vi furono ancora de' Capitoli dove ciò non ebbe luogo: c. 25. X. *de præbend.* (III, 5), c. 10. X. *de concess. præbend.* (III, 8), c. 8. eod. in VI. (III, 7).

e) C. 9. X. *de constit.* (I, 2), c. 9. 19. X. *de præbend.* (III, 5), c. 11. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2).

f) Il Capitolo di Colonia ottenne questa riforma nel 1374. Ei voleva repartire ancora cotesta massa tra i suoi membri, ma gli fu inibito: *Conc. Colon.* a. 1400. c. 19. 20. Di una riforma simile si fa espressa menzione anche negli antichi statuti del Capitolo di Ratisbona: Mayer, *Thesaur. nov. iur. eccles.* T. II. p. 4.

g) *Conc. Colon.* a. 1400. c. 32.

h) C. 7. X. *de cleric. non resident.* (III, 4), c. un. eod. in VI. (III, 3), c. 11. *Extr. comm. de præbend.* (III, 2), *Conc. Colon.* a. 1400. c. 7. 15. Gli antichi statuti del Capitolo di Magonza in Mayer, *Thesaur. nov. iur. eccles.* T. I. p. 4., mostrano come si procedeva per togliere queste distribuzioni agli assenti.

i) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 3. Sess. XXII. cap. 3. *de ref.*

k) C. 9. 19. X. *de præbend.* (III, 5), c. 8. X. *de conc. præb.* (III, 8).

l) Essi denominavansi quindi *Canonici in herbis, (Wartherren, Beichern).*

che avevano una Prebenda piena. Gli altri Canonici d'un Capitolo denominaronsi *extracapitulares*, domicellari, canonici juniori. Alla fine formossi ordinariamente anche per questi un certo numero fisso di Prebende sul patrimonio del Capitolo, le quali per altro ammontavano solamente alla metà o ad un terzo della prebenda di un Capitolare *m*). A ciascuna Prebenda apparteneva per regola anche un' abitazione officiale o curia *n*). A quest'oggetto erano nel Capitolo certe case canonicali, le quali a ciascuna vacanza venivano offerte ai Capitolari ed agli altri Canonici secondo l'ordine d'anzianità, per una tassa determinata *o*). In compenso di questa tassa e dei miglioramenti fatti alla casa il possessore aveva ancora il diritto di disporne per testamento a favore d'un confratello *p*), oppure, qualora egli non l'avesse fatto, la casa passava ai suoi eredi, i quali, contro una indennità pei miglioramenti, da valutarsi sopra una certa stima, dovevano rivenderla ad uno dei canonici *q*).

m) Nel Capitolo Cattedrale di Colonia vi erano in tutto 50 prebende. Il Papa e l'Imperatore ne possedevano una per ciascheduno, ed avevano in conseguenza il primo posto in coro ed i loro propri Vicarj. Delle altre 48 prebende una metà erano Capitolari, le altre Domicellari. Tra le 24 prebende de' Capitolari, otto ve ne erano Sacerdotali, ad ottenere le quali non era necessaria la nobiltà del sangue, ma solamente un grado accademico, e si conferivano per elezione del Capitolo. Le altre 16 erano prebende di nobiltà che venian coperte dai Domicellari in ragione di anzianità. Tra queste prebende di nobili trovavansi le sette Prelature (§. 144. not. *d*), le quali eran conferite per elezione del Capitolo, ed avevano a turno anche il diritto di conferire le prebende domicellari.

n) C. 25. X. *de præbend.* (III, 5), c. 8. X. *de cono. præb.* (III, 8).

o) *Constit. ecclesiæ metropolit. Coloniens.* a. 1423. c. 23. (Würdtwein, *subsidia diplom.* T. III. p. 98), *Statuta eccles. Ratisponens.* a. 1517. (Mayer, *Thesaur. nov.* T. III. p. 25), *Statuta des vormaligen erzbischöflichen Domkapitels zu Trier* (Statuti del Capitolo Arcivescovile di Treviri qual era una volta) (Trier 1834), pag. 77. 150—54.

p) Se ne incontra qualche traccia nella Metropolitana di Colonia fino dal nono secolo: Hartzheim, *Conc. German.* T. II. p. 357. Nell'epoca posteriore se ne hanno molte testimonianze, p. es. negli Statuti di Magonza e di Ratisbona: Mayer, *Thesaur. nov.* T. I. p. 10. T. II. p. 9. A ciò si riferisce anche la distinzione di *domus canonicales capitulares* ed *hereditariæ*: *Conc. Colon.* a. 1400. c. 34. 35. *Constit. eccles. metropolit. Coloniens.* a. 1423. c. 23., *Statuta des Domkapitels zu Trier.* Pag. 83—86. 154—58.

q) Per esempio nel Capitolo di Ratisbona: Mayer, *Thesaur. nov.* T. III. pag. 32.

§. 262. — V. *Della successione ereditaria dei Beneficiati.*

A) *Diritto antico.*

Greg. III. 25. *De peculio clericorum*, III. 26. *De testamentis et ultimis voluntatibus*, III. 27. *De successionibus ab intestato*.

Sul patrimonio, che un Ecclesiastico aveva portato seco nell'Ufficio, o aveva, sendo già in esso costituito, ereditato dai proprj congiunti, egli potè in ogni tempo testare liberamente o trasmetterlo ab intestato ai parenti *r*): solamente quando questi mancassero ricadeva alla Chiesa *s*). Questo diritto valeva ancora per i Canonici *t*), e la Chiesa adoprossi a mantenere negli Ecclesiastici la libertà di testare contro le opposte massime del diritto Germanico *u*). Rispetto ai beni acquistati nell'Ufficio invalse una singolare idea, cioè: La Chiesa considerò in generale i beni ecclesiastici come proprietà dei poveri, di cui fosse affidata a Lei l'amministrazione e la distribuzione soltanto. Dovessero in conseguenza i Cherici prendere dal patrimonio della Chiesa il puro necessario, il rimanente lasciarlo ai poveri *v*). Conformemente a questo principio, dopo la morte di un Cherico tutto ciò che da esso era stato acquistato nell'Ufficio ricadeva alla Chiesa *w*).

r) *Conc. Antich.* a. 332. c. 24., c. 21. c. XII. q. 1. (*can. Apost.* 39), c. 19. eod. (*Conc. Agath.* a. 506), Const. 42. §. 2. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 131. c. 13., Gregor. I. a. 597. in c. 1. X. *de testam.* (III, 26), c. 1. c. XII. q. 5. (Gregor. I. a. 602), *Capit. Francof.* a. 794. c. 41. (39)., c. 4. c. XII. q. 5. (*Conc. Paris.* VI. a. 829).

s) Const. 20. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 131. c. 13., c. 7. c. XII. q. 5. (cap. incert.).

t) Secondo la regola dell'Istituto essi non potevano, a vero dire, possedere nulla in proprio: ma questa disposizione era soltanto un consiglio, non un precetto; quindi è che nella Regola stessa si fa parola della loro privata proprietà: *Regula Chrodogangi antiq.* c. 31. *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 4., *Regula Aquisgran.* a. 816. c. 35. 120. 121. 122.

u) Taluni Capitoli, come per es. quello d'Osnabrück, ottennero su di ciò dal Papa un espresso privilegio: Moser II. pag. 91. 317. Anche gl'Imperatori agirono in questo spirito: *Constit. Friderici* I. a. 1165. (Pertz. T. IV. pag. 138).

v) C. 6. c. I. q. 2. (Hieronym. c. a. 382), c. 7. 8. eod. (Pomer. c. a. 496).

w) C. 1. c. XII. q. 3. (*Conc. Chart.* III. c. a. 397), Const. 42. §. 2. Cod. *de*

Consideravasi poi come proveniente dall'Ufficio tutto ciò, che l'Ecclesiastico aveva acquistato dopo l'ordinazione *x*), ed in parte ancora le donazioni e legati ad esso fatti *y*). Più tardi però si fecero diverse distinzioni; si permise pure di destinare qualche cosa anche degli acquisti fatti nell'Ufficio ad opere di beneficenza, inclusivamente a sollievo di parenti bisognosi e delle persone di servizio *z*). In Germania predominarono già di buon'ora consuetudini divergenti da queste regole *a*); ma nel medio-Evo fu in più luoghi ristabilito espressamente il gius comune *b*). Ciò nonostante fu poco a poco permesso agli Ecclesiastici di testare anche su i beni acquistati nell'Ufficio *c*), di guisa che la Chiesa succedesse in essi solamente in difetto di un testamento *d*). Finalmente anche questo cessò in quasi tutti i paesi, e solamente qua e là si mantenne dell'antico Diritto una tassa, che la Chiesa percipe sulla eredità degli ecclesiastici.

§. 263. — B) *Del diritto di spoglio.*

Siccome la eredità mobiliare di un Vescovo rappresentava una massa di beni acquistati nell'Ufficio, e come tale doveva ricadere alla

episc. (I, 3), *Nov.* 131. c. 2., Gregor. I. a. 597. in c. 1. X. *de testam.* (III, 26), c. 1. c. XII. q. 5. (Gregor. I. a. 602), Capit. Francof. a. 794. c. 41. (39), c. 4. c. XII. q. 5. (*Conc. Paris.* VI. a. 829), Capit. *reg. Franc.* lib. I. a. 150., *Conc. Lateran.* III. a. 1179. in c. 7, X. *de testam.* (III, 26).

x) Così dicono la maggior parte dei passi citati nella nota precedente. In Spagna però vi si fece una modificazione: c. 1. Caus. 12. q. 4. (*Conc. Tolet.* IX. a. 655).

y) C. 3. c. XII. q. 3. (*Conc. Agat.* a. 506), Const. 42. §. 2. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 131. c. 13., c. 2. c. XII. q. 3. (*Conc. Tolet.* IX. a. 655), *Conc. Altheim.* a. 916. c. 37. (Pertz T. IV. p. 560), mutato in c. 1. X. *de succes. ab intest.* (III, 27), c. 9. X. *de testam.* (III, 26).

z) C. 8. 9. 12. X. *de testam.* (III, 26).

a) *Conc. Tribur.* a. 895. ap. Reginon. II. 39. (mutato in c. 2. X. *de succes. ab intest.* (III, 27), *Conc. Altheim.* a. 916. c. 37., Henrici I. convent. Confluent. a. 922. c. 9., *Const. Frider.* I. a. 1165., *Sentent. Frider.* I. a. 1173. (Pertz T. IV. p. 17. 138. 142).

b) *Conc. Colon.* a. 1300. c. 5., *Conc. Prag.* a. 1355. c. 35.

c) *Conc. Herbip.* a. 1298. c. 12., *Conc. Trevir.* a. 1310. c. 78., *Conc. Colon.* a. 1662. P. II. tit. 13. cap. 3. §. 1.

d) *Conc. Colon.* a. 1662. P. II. tit. 13. cap. 3. §. 7., *Conc. Paderb.* a. 1688. P. III. tit. 5. §. 13.

Chiesa, così invalse l'abuso, che i Cherici della Chiesa vescovile, più tardi i Metropolitani, la sequestrassero per se, e senza regola, come sembrava lor meglio, ne disponessero *e*). A questo abuso un altro se ne aggiunse, il quale esercitossi d'altronde anche contro i Grandi del secolo, e fu, che appena morto un Vescovo i Ministeriali ed il Popolo subito ne usurpassero e ne mettessero a ruba il mobiliare d'ogni specie *f*). Finalmente in quasi tutti i paesi i Re attribuirono a se stessi cotesto diritto (*jus spolii, exuviarum*): lo stesso fecero in generale tutti i Protettori e Patroni delle Chiese e Monasteri rispetto alle eredità dei loro Cherici *g*). Più d'una volta i Concilj ripeterono le loro proibizioni contro questo abuso *h*), ma solamente col tempo riuscì alla Chiesa d'indurre i Sovrani a rinunziare a cotesta pratica *i*). Ottenutolo finalmente, si emanarono ancora molte e severe disposizioni contro le usurpazioni dei Patroni e Protettori, e così venne finalmente ristabilita la libertà della Chiesa *k*). Se non che allora cominciarono i Capitoli ed i Conventi stessi ad arrogarsi ed invadere la eredità dei Vescovi e degli Abati *l*), e viceversa i Vescovi, gli Arcidiaconi e gli Abati ad arrogarsi ed invadere quella dei loro Canonici, Cherici e Regolari *m*). Finalmente dopo la fine del secolo decimoquarto i Pontefici, sforzati da strettezze di finanza,

e) C. 43. c. XII. q. 2. (*Conc. Chalced.* a. 451), c. 38. eod. (*Conc. Herd.* a. 524), c. 48. eod. (*Conc. Trull.* a. 692).

f) Capit. Caroli II. apud Caris. a. 877. c. 4. Cotesto abuso divenne dominante anche in Italia, ed in Roma stessa, siccome pure in Oriente, secondo che apparisce dalla Bolla d'oro di Giovanni Comneno del 1120.

g) *Conc. Tribur.* a. 895. in c. 2. X. *de success. ab intest.* (III, 27), Henrici I. convent. Confluent. a. 922. c. 9. (Pertz T. IV. p. 17).

h) C. 46. c. XII. q. 1. (*Conc. Claramont.* a. 1095), c. 47. eod. (*Conc. Lateran.* II. a. 1139).

i) In Germania questa renunzia fu fatta per il primo da Ottone IV in occasione della sua nomina avvenuta nel 1197, e poi di nuovo nella capitolazione propostagli da Innocenzio III nel 1209; e quindi anche da Federigo II. 1213. 1216. 1219 e 1220. (Pertz T. IV. p. 205. 217. 224. 226. 231. 236).

k) *Conc. Colon.* a. 1266. c. 7., *Conc. Vienn.* a. 1267. c. 10., *Con. Londin.* a. 1268. c. 23., *Conc. Budens.* a. 1279. c. 46., *Conc. Salisb.* a. 1281. c. 15., *Conc. Colon.* a. 1300. c. 11.

l) C. 40. *de elect.* in VI. (I, 6).

m) C. 9. *de off. ordin.* in VI. (I, 16).

avocarono alla Camera Apostolica l'eredità dei Prelati e dei Beneficiati *n*). Ma tutto questo è ora andato in disuso anche negli Stati della Chiesa.

§. 264. — C) *Diritto odierno.*

In Oriente i Vescovi ricavano anche oggigiorno diversi emolumenti dalla eredità dei loro Cherici, ed anzi le eredità di parecchi Vescovi son devolute al Patriarca. In Occidente è a vero dire agli Ecclesiastici raccomandato come una cosa di coscienza, di non impiegare le rendite dei beni ecclesiastici unicamente nello arricchire i parenti *o*); ma in quanto alle esteriori disposizioni del Gius, sono, per ciò che spetta alla successione, pienamente parificati ai Laici, senza riguardo alcuno alla provenienza del patrimonio. Rispetto poi ai frutti dell'ultima annata si procede nel modo seguente: I. Il diritto alla parte dell'anno, che il Cherico ha seguitato a vivere ed a prestar servizio, che vuol dire il diritto ai frutti già guadagnati dell'ultimo anno, ancorchè questi non siano ancora percetti, si trasmette, secondo le regole ordinarie del diritto civile privato, agli eredi. Il modo di calcolare cotesti frutti è questo: si fa tutta una massa delle rendite ordinarie del Benefizio in quell'anno, senza contare gl'incerti, e poi si fa il ragguaglio della parte di detta massa corrispondente al tempo, che durante cotest'ultimo anno il cherico ha seguitato ad amministrare l'Ufficio. Nella medesima proporzione dividonsi anche le spese fatte su i frutti. Il cominciare dell'anno, eccetto il caso che sia determinato da una disposizione generale di Gius, si computa dal giorno della installazione nel Benefizio (*). II. Oltre l'anno di prestato servigio s'incontra frequentemente anche il quartale mortuario, ossia uno straordinario benefizio di legge, in forza del quale l'entrate di tutto il trimestre corrente al-

n) Thomassin, *vet. et nova eccles. discipl.* P. III. lib. 3. c. 57., tit. *de spoliis clerio.* in VII. (III, 3).

o) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 1. *de ref.*

(*) *Insomma si applicano quì le stesse regole del Gius Romano, che governano il reparto dell' ultima annata dei frutti del fondo dotale nel caso di scioglimento del matrimonio per morte della moglie.* (Nota dell'Edit.)

l'epoca della morte, che vuol dire, non solo i frutti già guadagnati, vanno a profitto degli eredi o dei creditori del defunto. III. In molti Capitoli fu introdotto persino un così detto sopranno, o anno di grazia (*annus gratiæ*), in virtù di cui agli eredi del defunto andavano per uno o più anni tutte l'entrate del Benefizio (delle quali in conseguenza rimaneva privo il successore) all'oggetto principalmente di sopperire alle spese funerarie e di pagare i debiti *p*). In diversi paesi protestanti siffatto benefizio è concesso anche oggidì alla vedova ed ai figli d'un Ecclesiastico defunto. Nel qual benefizio poi si comprendono, non solo le rendite ordinarie, ma ancora le eventuali o diritti di stola, ammenochè essi non siano assegnati a titolo d'indennità all'Ecclesiastico vicegerente. Ove il quartale mortuario e l'anno di grazia vengano a cumularsi, quest'ultimo comincia a decorrere dopo lo spirare del primo.

§. 265. — VI. *Dell'amministrazione delle Prebende vacanti.*

Nei primi tempi le rendite di un vescovado vacante erano amministrate dall'Arcidiacono e dall'Economo sotto la sorveglianza del Vescovo nominato dal Metropolitano o dal Papa visitatore della Chiesa vedovata, ed ogni avanzo era riserbato pel successore *q*). Parimente le rendite di un Ufficio ecclesiastico inferiore durante la sua vacanza rimanevano alla Chiesa cattedrale, siccome quella da cui provenivano gli stipendj ad esso assegnati. Nei Regni Germanici però, dove i Re riguardavano i beni delle Chiese vescovili e delle Badie come beni infeduati della corona, essi attirarono poco a poco nelle loro mani, coerentemente alle istituzioni del feudalismo, l'amministrazione delle rendite nel tempo intermedio (*jus regaliæ*). Parimente i Patroni ed i Protettori, in forza della tutela (*custodia, guardia*), ch'esercitavano sulle Prebende vacanti, si arrogarono i frutti raccolti nel frattempo. Cotesto diritto di regalia si è mantenuto

p) Dürr, *Diss. de annis gratiæ* (Schmidt, *thesaur.* T. VI. no. IV).

q) C. 45. c. XII. q. 2. (Greg. I. a. 593), c. 19. D. LXI. (Idem. a. 594), c. 16. eod. (Idem. a. 602).

in Francia fino alla rivoluzione *r*), ed in Inghilterra fino al presente. In Germania però Ottone IV nella sua Capitolazione del 1209, Federigo II nel 1213, 1216, 1219, e Rodolfo di Absburgo nella sua Capitolazione del 1274 vi rinunziarono. Come però gli stessi Capitoli e Conventi dopo la morte del loro Vescovo o del loro Abate usurpavano le rendite di coteste cariche, così furono richiamate in vigore sotto severe pene le antiche prescrizioni, che quelle rendite fossero erogate soltanto a prò della Chiesa, o messe da parte pel successore *s*). Secondo il Concilio di Trento il Capitolo stesso deve, nel termine di otto giorni, nominare un Economo per l'amministrazione dei beni *t*). Anche contro le usurpazioni dei Patroni e dei Protettori furono dopo il decimoterzo secolo emanate diverse leggi, e fu ingiunto ai Vescovi di nominare, in caso di vacanza prolungata, un economo, che avesse cura di conservare i frutti *u*). Ma i Vescovi stessi, gli Arcidiaconi e gli Abati incominciarono a impadronirsi di queste rendite, ed insensibilmente n'emerse, ad onta delle proibizioni della Chiesa *v*), una consuetudine talmente radicata (*jus deportus*), che gli stessi Pontefici fecero per mezzo dei loro commissarj percipere i frutti vacanti delle Prebende, delle quali essi avevano la collazione. Ma nei Concilj di Pisa e di Costanza essi rinunziarono formalmente a questo diritto *w*). Quello dei Vescovi e degli altri Prelati al contrario si mantenne in parte per assai lungo tempo, ma poco a poco è stato parimente abolito. Secondo il Diritto odierno i frutti delle Prebende vacanti vanno agli eredi, dove sussiste l'anno di grazia, od al Vicario *pro tempore x*), oppure vengono altrimenti erogati in prò della Chiesa.

r) P. de Marca, *de concord.* lib. VIII. cap. 1. n. 17—28.

s) C. 40. *de elect.* in VI. (I, 6), clem. 7. eod. (I, 3).

t) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 16. *de ref.*

u) C. 4. X. *de off. iud. ordin.* (I, 31), c. 12. X. *de pœn.* (V, 37), c. 13. *de elect.* in VI. (I, 6).

v) C. 9. X. *de off. ordin.* in VI. (I, 16), clem. un. *de suppl. neglig. prælat.* (I, 5), clem. 1. *de excess. prælat.* (V, 6).

w) *Conc. Pisan.* Sess. XXII., *Conc. Constant.* Sess. XLIII.

x) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 18. *de ref.*

CAPITOLO IV.

DELLE FABBRICHE ECCLESIASTICHE (*).

§. 266. — I. *Introduzione storica.*

Alle spese del Culto, ed in conseguenza all'acquisto degli arredi a ciò necessarj, alla illuminazione ed al mantenimento degli Edifizj fu sopperito in origine coi doni volontarj, in seguito col quarto delle rendite dell'intero Patrimonio della Chiesa, destinato a questo oggetto *y*). Allorchè poi i beni ecclesiastici cominciarono sempre più a dividersi secondo le diverse chiese, si destinò specialmente a quest'uso una parte delle oblazioni e decime raccolte in ciascuna chiesa *z*). Ma coll'essere, come lo furono frequentemente, le oblazioni state assegnate esclusivamente ai Cherici ed ai poveri *a*), ed i fondi della Chiesa e le decime caduti nelle mani di Laici, le Fabbriche ecclesiastiche perdettero una gran parte della loro rendita, e spesso avvenne ch'elle dovessero il loro mantenimento ad una stretta economia ed alle altrui largizioni. Nelle stesse Chiese cattedrali le oblazioni raccolte furono non di rado assegnate alla massa delle Prebende *b*).

(*) *Quì la parola Fabbrica significa quel che in Toscana si chiama l'Opera, cioè un Uffizio o Magistrato o deputazione incaricati dell'amministrativo-economico di una Chiesa: per es. l'Opera di Santa Maria del Fiore. Del resto il nome di Fabbrica in questo significato, comune in Francia e in Germania, è usato nel medesimo senso in altre parti d'Italia, fuori della Toscana.* (Nota dell'Edit.)

y) Ved. in proposito il §. 245. not. *s. g. h.*

z) Ved. il §. 245. not. *l. m.* e §. 247. not. *b. c.*

a) *Capit. Ludov.* a. 816. c. 4.

b) Ciò avvenne nel 1189 in Colonia, dove le oblazioni fatte ai corpi dei santi tre Re erano assai considerevoli, per opera dell'Arcivescovo Filippo di Heinsberg, il quale renunziò totalmente alla parte che a Lui ne spettava. Il Documento di cotesta rinunzia trovasi in Lacomblet, *Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins* (Libro di Documenti per servire alla Storia del basso Reno), Tom. I. N. 519.

Quì però supplì, dove ne fosse il bisogno, la liberalità dei Vescovi, dai quali in sul fiorire dell'arte furono persino ricostruite delle chiese più suntuosamente o fondatene delle nuove. Dall'entusiasmo eccitato con questi esempj ebbero origine poi collette *c*) e legati *d*) alla Fabbrica della Chiesa. Spesso ne nacque ancora un'apposita Corporazione o Confraternita, i Membri della quale si obbligarono ad un'annua regolare contribuzione per la edificazione della Chiesa Cattedrale *e*): nè fu raro che si convertissero in simili contribuzioni voti di difficile esecuzione, o restituzioni di beni illecitamente acquistati *f*), annettendo inoltre ad esse particolari indulgenze *g*). D'altra parte anche le Prebende furono riavviate di nuovo per vie diverse a cotesto scopo, imponendo ai Canonici di pagare nell'atto della loro recezione qualche cosa per gli abbellimenti della Chiesa *h*), ed assegnando le rendite dell'*annus cærentiæ* o dell'*annus gratiæ*, come pure la tassa delle case canonicali, alla Fabbrica della Chiesa *i*).

§. 267. — II. *Divisione delle cose ecclesiastiche.*

Gli oggetti appartenenti ad una Chiesa voglion distinguersi in due specie. Alcuni servono immediatamente di strumenti all'esercizio del Culto, ed in riguardo alla santità degli atti a cui sono adoprati vengono inaugurati con ispeciale solennità. Per questo sono chiamati cose sacre (*res sacræ*). Cotesta solennità ha, secondo l'importanza di quegli atti, o la forma d'una consacrazione, o quella d'una semplice benedizione; in conseguenza gli oggetti in discorso

c) Lo mostrano gli Statuti di Colon. a. 1327. c. 2. a. 1357. c. 4. ed. Hartzh.

d) *Statuta Colon.* a. 1300. c. 7. 13. 14. a. 1310. c. 5. a. 1357. c. 13.

e) Cotesta Confraternita fu confermata in Colonia dal Papa Giovanni XXII nel 1322: *Statuta eccles. Colon.* ed. 1554. p. 106. Ad essa appellano eziandio gli Statuti di Colon. a. 1357. c. 9.

f) *Statuta Colon.* a. 1354. c. 3. 4. a. 1356. c. 1.

g) *Statuta Colon.* a. 1357. c. 5.

h) Così praticossi nel Capitolo Cattedrale di Colonia secondo gli antichi Statuti tuttora inediti.

i) Statuti del Capitolo Cattedrale di Treviri, pag. 80. 151. 159. 160.

ora son detti *res consecratæ*, ora *res benedictæ*. Sì le une come l'altre si distinguono dalle temporali per la loro esclusiva destinazione al divino servizio; ond'è che ad esse non sono applicabili le regole sulla proprietà, ma elleno sono sottratte al comune commercio, e la loro profanazione è ordinariamente punita anche dalle leggi civili. Altre cose ecclesiastiche non hanno siffatta destinazione liturgica, ma servono invece a sodisfare i bisogni esteriori della Chiesa. In conseguenza collimano queste in grandissima parte colle cose temporali ordinarie, ed il loro uso e godimento vanno soggetti alle comuni regole sulle proprietà. L'unica differenza consiste in questo, ch'elleno sono poste sotto una speciale sorveglianza ed è resa difficile la loro alienazione. Le si chiamano cose ecclesiastiche in senso stretto (*res ecclesiasticæ in specie, patrimonium sive peculium Ecclesiæ*). Anche trai Protestanti le cose, che servono immediatamente al culto distinguonsi da quelle che compongono i beni della Chiesa, ed è del pari riconosciuto quanto alle prime, che in riguardo alla loro destinazione debbono essere trattate con una certa riverenza *k*). Anche presso di loro esse non possono alienarsi che per motivi urgenti, e sono guarentite dalle violazioni con più severe sanzioni penali. Solamente le ceremonie della consacrazione sono state presso di loro semplicizzate o abolite affatto.

§. 268. — III. *Delle cose sacre.* A) *Cose consacrate.*

Greg. III. 40. Sext. III. 21. *De consecratione ecclesiæ vel altaris,* Greg. III. 48. *De ecclesiis ædificandis vel reparandis.*

Alle cose ordinariamente comprese in questa categoria appartengono primieramente le Chiese, ossia gli edifizj destinati al culto ordinario ed alla custodia della Eucaristia. Per fondare una chiesa vi è bisogno del consenso del Vescovo *l*), il quale deve esaminare se vi è

k) *Helvet. Conf. I.* cap. XXII. « Propter verbum Dei et usus sacros scimus, loca Deo cultuique eius dedicata non esse profana sed sacra, et qui in his versantur, reverenter et modeste conversari debere, utpote qui sint in loco sacro ».

l) C. 10. c. XVIII. q. 2. (*Conc. Chalced.* a. 451), c. 44. c. XVI. q. 1. (Capit. Carol. M. a. 804). Alcuni testi richiedono il consenso del Papa: c. 4. 5. 6.

un giusto motivo *m*) ed una dotazione, che basti al mantenimento dell'edifizio, come a quello dei Cherici che debbono ufiziarla, e se la erezione della nuova Ufiziatura non stia per avventura in collisione con altri diritti legittimamente acquisiti *n*). Attualmente v'è inoltre bisogno dell'approvazione del Governo secolare. Dopo tutto questo vien designato il sito dal Vescovo o suo delegato con certe cerimonie e posta la prima pietra *o*). Presso i Protestanti si richiede ordinariamente, per la erezione di una nuova Chiesa, la speciale approvazione del Principe. Terminata la costruzione della Chiesa, essa vien consacrata dal Vescovo *p*) alla sua destinazione colle mistiche solennità prescritte dai canoni, tra le quali è inclusivamente quella di porre sopra o sotto l'altare le reliquie d'un Santo o d'un Martire *q*). Ciò appella all'uso, che anco i Cristiani dei primi tempi praticarono di conservare con la più sollecita diligenza gli avanzi terreni dei Martiri e di raccogliersi presso le loro tombe *r*). La commemorazione della Sagra della Chiesa si solennizza anche ogni anno nello stesso giorno con una festa (*encæniæ, anniversaria*) *s*). Tuttavia, per ovviare a diversi inconvenienti che invalsero in tali feste (*), i moderni Concilj hanno frequentemente ordinato, che le diverse feste

7. D. I. *de cons.* (Gelas. I. a. 494), c. 8. eod. (Nicol. I. inc. ann.). Ma cotesti passi si rapportano soltanto alle Chiese, sulle quali il Pontefice godeva dei diritti di Metropolitano.

m) C. 10. D. I. *de cons.* (*Conc. Bracar.* a. 572), c. 3. X. h. t. (III, 48).

n) C. 44. c. XVI. q. 1. (Capit. Carol. M. a. 804), c. 43. eod. (*Conc. Arelat.* VI. a. 813), c. 2. X. h. t. (III, 48), c. 2. X. *de nov. oper. nuntiat.* (V, 32).

o) *Nov. Just.* 5. c. 1., *Nov.* 67. c. 1., *Nov.* 131. c. 7., c. 9. D. I. *de cons.* (ex novell. cit.), Benedict. Capitul. lib. I. c. 382.

p) C. 26. c. XVI. q. 7. (Gelas. c. a. 494), c. 28. c. VII. q. 1. (*Conc. Aurel.* III. a. 538).

q) Ambros. († 397) epist. LIV., Paulin. († 431) epist. XII, c. 26. D. I. *de cons.* (*Conc. Carth.* V. a. 401).

r) C. 7. C. Th. *de sepulchr. violat.* (IX, 17) ibiq. Gothofr.

s) C. 16. 17. D. I. *de cons.* (capp. incert.), c. 14. X. *de pœn.* (V, 38), c. 3. eod. in VI. (V, 10).

(*) *Senza dubbio per causa dell'immenso concorso di gente, che in tempi più religiosi dei nostri affollavasi a tali feste, chi per vaghezza di vedere ed udire, chi pel desiderio di lucrare le indulgenze annesse alla circostanza, tanto che in nostra lingua* Sagra *divenne proverbiale e quasi sinonimo di gran folla.* (Nota dell'Edit.)

di Sagra in una stessa diogesi debbano celebrarsi tutte nel medesimo giorno *t*). La Chiesa debb'essere consacrata di nuovo quante volte abbia avuto luogo una totale sconsacrazione (*execratio*), che risulta dalla distruzione delle sue parti principali *u*). In passato si praticò pure di consacrarla di nuovo nel caso di una profanazione operata per omicidio o ferimento, o per polluzione *v*); attualmente si fa soltanto una riconciliazione dal Vescovo *w*). Se non vi è occasione opportuna per devenire alla solenne consacrazione della Chiesa, può questa adattarsi provvisoriamente alla celebrazione del servizio divino mediante una semplice benedizione. Oltre alla Chiesa anche gli altari, quand'essi sieno di pietra *x*), il calice e la patena *y*), che non possono essere nè di legno nè di vetro *z*), vengono consacrati da un Vescovo. I Protestanti pure nell' apertura di una nuova Chiesa praticano una solennità religiosa, e nella Svezia si consacrano tuttavia ancora gli altari.

§. 269. — B) *Cose benedette.*

Alle cose benedette appartengono primieramente i Cimiterj. I primi Cristiani, usando della libertà, che su questo punto accordava il Gius Romano, sceglievano specialmente a tale uopo la vicinanza delle tombe dei Martiri, per significare la comunione con esso loro anche nella morte *a*). Allorchè poi nel seguito i loro corpi si trasportarono nelle città, il sotterrare in vicinanza di essi avrebbe dovuto, secondo le prescrizioni del Gius Romano, cessare *b*); ma l'uso vinse

t) *Conc. Colon.* a. 1536. Part. IX. c. 11., *Conc. Camerac.* a. 1550. tit. VIII.
u) C. 24. D. I. *de cons.* (Vigil. a. 538), c. 6. X. h. t. (III, 40).
v) C. 19. 20. D. I. *de cons.* (capp. incert.).
w) C. 4. 7. 9. 10. X. h. t. (III, 40), c. 5. X. *de adulter.* (V, 16), c. un h. t. in VI. (III, 21).
x) C. 32. D. I. *de cons.* (*Conc. Agath.* a. 506), c. 31. eod. (*Conc. Epaun.* a. 517), c. 19. D. I. *de cons.* (cap. incert.), c. 1. 3. 6. X. h. t. (III, 40).
y) C. un. §. 8. X. *de sacra unct.* (I, 15).
z) C. 44. D. I. *de cons.* (*Conc. Tribur.* a. 895), c. 45. eod. (cap. incert.).
a) C. 19. c. XIII. q. 2. (Augustin. c. a. 421).
b) Const. 6. Cod. Th. *de sepulchro violato* (IX, 17) ibiq. Gothofr.

la legge *c*), e gli atrii delle Chiese furono finalmente convertiti da pertutto in Cimiterj ordinarj *d*). La sepoltura nello interno della chiesa fu però consentita soltanto per eccezione al Principe, al Patrono e agli Ecclesiastici superiori *e*). I moderni regolamenti di polizia hanno generalmente introdotto il traslocamento dei cimiterj fuori della città; pure essi debbono anch' oggi esser benedetti e riconciliati in caso di profanazione *f*). Anche i paramenti sacerdotali, la tovaglia dell'altare (*mappa*), il tovagliuolo (*corporale*) su cui si posa l'ostia consacrata, il tabernacolo o ciborio dove si custodisce l'Eucarestia, le croci e le immagini vengono benedette con una preghiera analoga al loro uso. Di una particolare solennità è la benedizione delle Campane. Ed infatti, ove si consideri quanto sono eloquenti coteste lingue metalliche, quante mai gioje od affanni esse annunziano, si vede, che la Chiesa ha ben ragione di ricordare ai fedeli anche in tal circostanza con pie e cristiane orazioni la serietà e le fortune della vita.

§. 270. — C) *Dei privilegi delle cose consacrate.*

Greg. III. 49. Sext. III. 23. *De immunitate ecclesiarum, cœmeterii et rerum ad eas pertinentium.*

I luoghi consacrati hanno ottenuto, in vista della loro venerabile destinazione, certe distinzioni e privilegi dalle leggi tanto ecclesiastiche che secolari. I. Non debbono tollerarsi in lor vicinanza occupazioni mondane e romorose, mercati e divertimenti strepitosi *g*). Non di rado sono state nominatamente vietate nelle Chiese o negli atrii

c) In Oriente la inumazione dei cadaveri nelle città fu anzi permessa da una legge espressa: *Nov. Leon.* LIII.

d) Ond'è che le memorie dei Martiri, ossia le Chiese, furono denominate anche Cimiterj. I Preti dei Cimiterj, che si veggono in Roma nel quinto secolo, sono i Preti delle Chiese principali.

e) C. 18. c. XIII. q. 1. (*Conc. Mogunt.* I. a. 813), c. 15. eod. (*Conc. Nannet.* c. a. 895), Capit. Reg. Franc. lib. I. c. 153.

f) C. 7. X. *de consecr. eccles.* (III, 40), c. un. eod. in VI. (III, 21).

g) C. 2. *de immunit. eccles.* in VI. (III, 23).

di essa le sedute giudiciali *h*), e le feste derivanti dal Paganesimo *i*). Anche i Protestanti, specialmente in Inghilterra ed in Svezia, hanno riconosciuto questi riguardi. II. Il furto, la rapina e la distruzione di cose ecclesiastiche voglionsi puniti con peculiare severità, in vista della perversità d'animo, che si rivela in un misfatto simile *k*). Tal massima è stata inclusivamente accolta anche in tutte le moderne legislazioni. III. Del diritto di asilo concesso in altri tempi ai luoghi consacrati, tornerà più opportuno il parlarne nel libro ottavo.

§. 271. — IV. *Degli ordinarj beni di Fabbriche.*

Greg. III. 15. *De commodato,* III. 16. *De deposito,* III. 18. *De locato et conducto,* III. 22. *De fideiussoribus,* III. 23. *De solutionibus.*

Finchè il quarto delle rendite destinato alla fabbrica ecclesiastica colò, come tutte le altre rendite, alla Chiesa Vescovile, esso pure fu amministrato e repartito sotto la immediata sorveglianza del Vescovo. Ma dopo che a ciascuna parrocchia furon direttamente assegnati beni di suolo, oblazioni e decime per sopperire al proprio bisogno, cotesti beni vennero allora amministrati dai Parrochi stessi unitamente ad alcuni membri della Comunità, e ne fu reso conto al Vescovo o all'Arcidiacono in occasione della visita *l*). Quella partecipazione della Comunità prese poco a poco questa forma, che da essa comunità si nominassero, sotto l'approvazione vescovile *m*), alcuni uomini probi (*provisores, iurati, vitrici*) e ad essi principal-

h) Capit. Carol. M. a. 813. c. 21., c. 1. 5. X. *de immunit. eccles.* (III, 48).

i) Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 196., c. 12. X. *de vit. et honest. cleric.* (III, 1).

k) Const. 10. Cod. *de episcop.* (I, 3), c. 21. c. XVII. q. 4. (Johann. VIII. c. a. 878), c. 6. eod. (Nicol. II. c. a. 1059).

l) Ciò resulta dagli antichi regolamenti di visita allegati al §. 187. not. *w*. Trovasene un frammento nel §. 247. not. *c*.

m) *Conc. Wirceburg.* a. 1287. c. 35. « Laicos in nonnullis partibus prætextu fabricæ ecclesiæ reparandæ per laicos sine consensu prælatorum — deputatos, præsentis constitutionis tenore huiusmodi officio ex nunc volumus esse privatos, et alios laicos vel clericos sine prælati seu capituli ecclesiarum reparandarum assensu prohibemus in posterum ordinari ».

mente venisse affidata l'amministrazione del patrimonio. Siffatti amministratori, conosciuti sotto i diversi nomi di Giurati, Preposti, Operaj, Camarlinghi ecclesiastici, sono attualmente introdotti in tutti i paesi, ed i nuovi concilj provinciali *n*) e le nuove legislazioni *o*) hanno ordinariamente emesse prescrizioni categoriche sulla loro posizione ed attribuzioni. Cotesto impiego vuolsi al postutto amministrare come una gestione la più coscienziosa di un altrui patrimonio. Sicchè cotesti operaj debbono esigere le rendite arretrate, affittare i beni di suolo alle condizioni le più vantaggiose possibili, dare a frutto i denari, ma senza usura, e rendere di tutto ciò annualmente conto fedele al Parroco o Decano *p*), oggi coll'intervento, per lo più, dell'Autorità locale. Cotesto rendimento di conti anticamente facevasi all'Arcidiacono in occasione della sua visita *q*); attualmente però si rimette al Vescovo o suo Commissario *r*), e ordinariamente anche all'Autorità civile superiore. I danni resultanti dalla negligenza degli amministratori debbono da essi risarcirsi del proprio *s*). Con tutto ciò può anche la Chiesa chiedere, alle stesse condizioni dei minori, la restituzione in intiero *t*). Dalle mallevadorie che l'operajo abbia per avventura prestato, da un mutuo o deposito ch'esso abbia ricevuto, la Chiesa è naturalmente obbligata solo in quanto tali contratti siano stati conclusi coll'annuenza del Vescovo o del Capitolo, o in quanto possa dimostrarsi esser da essi risultato

n) *Conc. Buscod.* a. 1571. tit. XXIV., *Conc. Yprens.* a. 1577. tit. XXVIII., *Conc. Audom.* a. 1583. tit. XXI., *Conc. Trid.* a. 1593. cap L., *Conc. Yprens.* a. 1609. tit. XX., *Conc. Audom.* a. 1640. tit. XIX., *Conc. Colon.* a. 1662. Part. III. tit. XIII.

o) Sulla riva sinistra del Reno è in vigore il Decreto del 30 Dicembre 1809.

p) *Conc. Exon.* a. 1827. c. 12., *Conc. Colon.* a. 1300. c. 16., *Conc. Magdeb.* a. 1313. c. 8., *Conc. Frising.* a. 1440. c. 9., *Conc. Bamberg.* a. 1491, tit. XXXVIII., *Conc. Swerin.* a. 1492. c. 40., *Conc. Basil.* a. 1503. tit. XXIV., *Conc. Tornac.* a. 1520. c. 9., *Conc. Osnasbr.* a. 1533. c. 10., *Conc. Hildesh.* a. 1539. c. 34.. *Conc. August.* 1567. Part. III. c. 19.

q) *Conc. Exon.* a. 1287. c. 12.

r) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 9. *de ref.*, *Conc. Atreb.* a. 1570. c. 30., *Conc. Camerac.* a. 1586. tit. XV. c. 9.

s) *Conc. Gandens.* a. 1571. tit. XVI. c. 3, *Conc. Buscod.* a. 1571. tit. XXIV. c. 9.

t) C. 1. 3. X. *de in integr. restit.* (I, 41).

un vantaggio alla Chiesa istessa (*versio in rem ecclesiæ*) *u*). Tutte queste regole militano anche nel caso che il Patrono, come pure talvolta accade, prenda parte all'amministrazione. — Nei Paesi protestanti della Germania, in Inghilterra ed in Svezia sono in vigore intorno agli amministratori ecclesiastici (*Churchwardens, Kyrkovärdar*) delle disposizioni del tutto simili. — In Danimarca per sorvegliare l'amministrazione dei beni di chiesa vi sono Intendenti nominati dal Re, i quali designano i curatori alle singole chiese lor sottoposte.

§. 272. — V. *Del mantenimento e dei restauri delle Chiese e delle case parrocchiali v*).

Greg. III. 48. *De ecclesiis ædificandis vel reparandis.*

Alle spese di mantenimento e restauro delle Chiese e dei Presbiterj fu sopperito in principio col quarto o col terzo di tutte le rendite ecclesiastiche destinato a tale uopo *w*). Era questo in conseguenza un obbligo che posava su tutto il patrimonio ecclesiastico. Allorchè poi nel seguito dei tempi porzione di questo passò per diversi modi in mano dei Laici *x*), passò pure con essa quell'obbligo *y*), ed anche i Cherici ne furono onerati pei benefizj,

u) C. 4. X. *de fideiuss.* (III, 22), c. 2. X. *de solut.* (III, 23), c. 1. X. *de deposit.* (III, 16).

v) J. Helfert, *von der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der kirchlichen Gebäude* (Della edificazione, manutensione e restaurazione degli Edifizj ecclesiastici), Praga 1834 8.° C. F. von Reinhart, *über kirchliche Baulast* (Sugli oneri relativi ad Edifizj di Chiesa), Stuttgart. 1836. 8.°, Gründler, *über die Verbindlichkeit zum Beitrag der Reparaturkosten geistlicher Gebäude* (Sulla obbligazione a contribuire alle spese di riparazione di Edifizj ecclesiastici), (Weiss. Archiv. Tom. V. N. 12), M. Permaneder, *die kirchliche Baulast oder die Verbindlichkeit zur baulichen Erhaltung und Wiederherstellung der Cultusgebäude,* München 1838, 8.°, C. A. Gründler, *über die Verbindlichkeit zum Beitrag der Kosten zur Erhaltung der Cultusgebäude,* Nürnberg 1839. 8.°

w) Ved. in proposito §. 245.

x) Ved. in proposito §. 243.

y) *Capit. Francof.* a. 794. c. 26 (24), *Conc. Mogunt.* a. 813. c. 42. (c. 1. X. h. t.), *Capit. excerpt. e canon.* a. 813. c. 24., Capit. Carol. M. *ad leg.* Lan-

che avevano dalla Chiesa, in quanto potessero fare avanzi sulle rendite dei medesimi *z*). Su tale stato di cose appoggiansi i Decreti del Concilio Tridentino *a*), secondo i quali le spese debbono essere principalmente a carico della Fabbrica. Il Concilio parla per vero dire solamente dei frutti e delle rendite; ma nissun dubbio che in caso di bisogno può esser manomesso anche il capitale, in quanto esso non sia gravato da fondazioni speciali, ed in quanto se ne lasci intatta tanta parte, quanta è necessaria al mantenimento del culto. Ove questi beni non bastino, debbono allora chiamarsi a contribuzione tutti coloro, che tirano rendite dalla Chiesa bisognosa di restauro. Tra questi è compreso anche il Patrono, non come tale, s'intende bene, ma in quanto egli percipa rendite dalla Chiesa. Ove ciò non sia, egli non è allora obbligato a nulla; e se ricusa di contribuire alle spese, non può per questo diminuirsi alcun che nel suo Giuspatronato. Tra le persone obbligate a siffatta contribuzione sono compresi inoltre anche i Parrochi ed i Beneficiati, in quanto eglino siano in grado di detrarre qualche cosa dai proventi del loro Ufficio, siccome pure coloro, che posseggono decime pertinenti alla Chiesa da restaurarsi: nel dubbio decide sull'obbligo della contribuzione l'osservanza locale *b*). Laddove le decime, per la incorporazione della Parrocchia ad una comunità religiosa e per la successiva secolarizzazione di quest'ultima, sono passate nel Sovrano, s'intende passato in lui anche cotesto dovere *c*). La repartizione delle contribuzioni, in mancanza di prescrizioni legislative o consuetudinarie, si fa in proporzione delle rendite, che ciascuno ritira dalla Chiesa. Se tutto ciò non basta

gob. c. 60., Capit. IV. Ludov. a. 819 (817). c. 5., Capit. Ludov. a. 829. c. 9. (8), Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 13., Capit. Carol. Calv. *in villa Sparnaco* a. 846. c. 53.

z) C. 22. c. XVI. q. 1. (Innocent. II. c. a. 1129), c. 4. X. h. t.

a) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 7. *de ref.*

b) In Francia, secondo la comune opinione della giurisprudenza, anche le decime laicali erano riguardate come soggette a contribuzione, che vuol dire erano considerate come spirituali secondo la origine loro.

c) Decreto definitivo della Deputazione dell'Impero dei 25 Febbrajo 1803. §. 36.

al bisogno, debbono allora chiamarsi a contributo i Parrocchiani, naturalmente però quelli soltanto, che attengono alla medesima confessione, essendochè qui si tratti precipuamente degl' interessi della comunità religiosa. Del resto i Diritti particolari deviano spesse volte da questa repartizione. Egli è segnatamente da riguardare come una pratica universale, che nel contado i parrocchiani, e precisamente la comunità locale come tale, senza riguardo a differenza di confessione religiosa, prestino sempre servizj manuali e di carreggiamento. Frequentemente s'incontra pure stabilita la usanza, che il Parroco debba mantenerne il Coro, i decimatori (tra i quali il Patrono) la navata, il popolo il campanile *d*). Anche le comunità filiali debbono contribuire, ammenochè non abbiano nel loro seno una chiesa regolarmente uffiziata per modo, che possano far di meno della chiesa parrocchiale. Nel Diritto Francese però la legislazione, dopo avere abolite le decime e indemaniati i beni di chiesa, ha accollate le spese pel mantenimento del culto e degli Edifizj ecclesiastici ai Comuni municipali *e*). Tutte queste disposizioni son pure applicabili ai restauri delle case parrocchiali, per quella parte in che essi non spettano unicamente al beneficiato *f*). I restauri delle Cappelle sono esclusivamente a carico di coloro, che ne risentono il vantaggio; ove questi si ricusino dee la cappella sopprimersi e riunirsi alla Chiesa madre *g*). Nel Diritto ecclesiastico Protestante si possono, in caso di dubbio, invocare le stesse massime; conciossiachè il Concilio di Trento non abbia fatta su tal materia veruna innovazione, ma solamente confermata la pratica omai ricevuta. Nella Germania ciò non ostante son gli

d) Così nella maggior parte dell'antica Diogesi di Colonia: *Conc. Colon.* a. 1662. tit. VII. cap. II. §. III. Disposizioni anche più precise su questo punto emanò la Ordinanza Arcivescovile dei 15 Febbrajo 1715.

e) Decreto del 30 Dicembre 1809. Cap. IV., Decreto dei 14 Febbrajo 1810. Le Comunità o parti d'una Comunità, che hanno una Chiesa propria o Cappella con servizio regolare, debbono mantenerla, ma sono d'altronde esenti dal contribuire al mantenimento della Chiesa Parrocchiale: *Parere del Consiglio di Stato* dei 7 Dicembre 1810.

f) In quanto a questo Ved. §. 260.

g) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 7. *de ref.*

Ecclesiastici, per disposto delle particolari Legislazioni, esonerati in generale dalla contribuzione; il Patrono al contrario vi è tenuto senza distinzione s'egli ritiri o no delle rendite dal Patrimonio ecclesiastico *h*). — In Inghilterra il mantenimento del coro è ordinariamente a carico del Parroco e quello della nave è a carico della Comunità. La somma necessaria viene poi decretata nell'Assemblea parrocchiale (*vestry*), e riscossa in forma d'imposizione. Ad essa dovevano, sino all'anno 1833, contribuire in Irlanda anche i Cattolici, tuttochè esclusi da siffatta adunanza. — Secondo il Regolamento ecclesiastico Danese i lavori relativi ad Edifizj ecclesiastici debbono sopportarsi dal patrimonio proprio della respettiva chiesa; in difetto di esso dalle Chiese vicine oppure dai parrocchiani: i quali debbono in ogni caso prestare gratuitamente l'opera di carreggiatore per il trasporto dei materiali. In Svezia finalmente la costruzione e il mantenimento delle Chiese sono ordinariamente a carico della Comunità; egli è permesso però sopperire alle spese dell'armatura delle campane e delle pareti della chiesa colla cassa ecclesiastica. In alcune provincie vige anche la consuetudine, che le chiese siano costruite e restaurate dal Patrono, le case parrocchiali dal Parroco.

h) J. H. Böhmer, *Ius eccles. Protest.* lib. III. tit. 48. §. 73—75., *Ius Paroch.* sect. VII. cap. 3. §. 5—7., G. L. Böhmer, *Princip. iur. can.* §. 597. Secondo il Diritto particolare Prussiano le spese pelle Chiese di campagna debbono sopportarsi per due terzi dal Patrono, e per un terzo dai Parrocchiani: rispetto alle Chiese di città questo reparto si fa in proporzione inversa.

LIBRO VII. (*)

DELLA VITA ECCLESIASTICA *i*)

CAPITOLO I.

DELLE FUNZIONI SACRE IN GENERALE.

§. 273. — I. *Dei Sacramenti*.

Greg. I. 16. *De sacramentis non iterandis*.

Poichè la santificazione dell'uomo si compie per Cristo nella Chiesa, così questa costituisce già di per sè ed in se un gran sacramento, da cui in varie forme e direzioni emanano all'uomo consacrazioni e benedizioni. La Chiesa ha subito nei primi tempi, come dimostrano le Costituzioni degli Apostoli ed altre opere liturgiche, formulato praticamente questo concetto fondamentale, e dai mezzi di giustificazione trasmessile da Cristo e dagli Apostoli, in unione con altre cerimonie e pratiche sacre, composto un ciclo bellamente congegnato per la vita spirituale nel divino servizio. Da questi materiali, incarnati per tradizione nella vita della Chiesa, furono poi nel progresso della scienza separati i mezzi di giustificazione più misteriosi e santi istituiti dallo stesso Gesù Cristo, dalle

(*) *Questo è il seguente Libro, sino alla fine dell'opera, sono stati tradotti per intiero dallo Editore.*

i) I. Helfert, *Darstellung der Rechte, welche in Ansehung der heiligen Handlungen, dann der heiligen religiösen Sachen sowohl nach kirchlichen als nach Oesterreichischen bürgerlichen Gesetzen Statt finden* (Esposizione dei diritti, che in ordine alle funzioni sacre, come pure alle cose sacre e religiose, hanno luogo tanto secondo l'ecclesiastiche quanto secondo le Leggi civili Austriache): Prag. 1828, 8.°

altre sacre cerimonie e messi insieme sotto la denominazione dei sette sacramenti *k*). La rettitudine di questo concepimento emerge in parte razionalmente dalla speculativa considerazione della Chiesa nel suo rapporto colle fasi principali della organica vita dell'uomo, in parte storicamente dal consenso della Chiesa orientale colla occidentale, giacchè di fronte allo scisma già di buon' ora avvenuto tra esse, siffatta concordanza non sarebbe potuta nascere, s'ella non fosse stata già contenuta implicitamente nella stessa materia primitivamente trasmessa. Quei sette sacramenti (μυστήρια), secondo le scritte professioni di fede della Chiesa orientale *l*) ed occidentale *m*), sono: il battesimo (τὸ βάπτισμα), la cresima (τὸ χρίσμα), la santa comunione (ἡ θεία κοινωνία, ἡ εὐχαριστία, τὸ κυριακὸν δεῖπνον), la penitenza (ἡ μετανοία), la estrema unzione (τὸ ἅγιον ἔλαιον), la sacra ordinazione (ἡ ἱερωσύνη, χειροτονία) ed il matrimonio (ὁ γάμος). Insieme colla missione di amministrare opportunamente cotesti sacramenti ha poi la Chiesa ricevuta la plenipotenza di stabilire (prescindendo dalle immutabili forme tradizionali), anche secondo il suo proprio giudizio, fatta ragione dei tempi e delle circostanze, le condizioni intorno alla valida o legittima loro dispensazione *n*). I Protestanti riconoscono come sacramenti d'istituzione divina solamente il battesimo e la cena, ossia la comunione *o*).

k) Sinchè non fu stabilita questa fraseologia, il che come pare non avvenne prima dell' undecimo secolo, potè ben essere, che uno Scrittore ammettesse più di sette sacramenti, un altro meno, secondo il punto di vista particolare, sul quale ciascuno considerava le sacre funzioni: esempio in can. 84. Caus. I. q. 1.

l) *Orthod. confess.* Part. I. q. 98., *Synod. Hierosol.* a. 1672. cap. XV. (Harduin. *Conc.* T. XI. p. 247).

m) *Conc. Trid.* Sess. VII. pr. et can. 1. *de sacram. in genere.*

n) Innocent. IV. ad c. 2. X. *de baptism.* (III, 42).

o) *August. Conf.* Art. IX—XIV., *Helvet. Conf.* II. Art. XX., *Helvet. Conf.* I. Cap. XIX., *Gallic. Conf.* Art. XXXV. XXXIV., *Belg. Conf.* Art. XXXIII., *Angl. Conf.* Art. XXV., *Scotic. Conf.* Art. XXI. Con tutto ciò neppure i Protestanti si tengono letteralmente alle sante Scritture in questa definizione dei sacramenti, perocchè in esse il battesimo e la cena non sono mai chiamati sacramenti. Or dunque, se una volta si è preso per norma, non la letterale espres-

§. 274. — II. *Dei Sacramentali.*

Greg. I. 15. *De sacra unctione*, III. 44. *De custodia eucharistiæ, chrismatis et aliorum sacramentorum*, III. 47. *De purificatione post partum.*

In certe circostanze vengono dai sacerdoti pronunziate delle preghiere concepite in formule solenni ed accompagnate da unzioni, consacrazioni o benedizioni. Solennità di questo genere sono chiamate sacramentali, per una certa rassomiglianza ch'esse hanno esteriormente coi sacramenti. Elleno occorrono ora come accompagnamento dei sacramenti, ora di per se sole e con altro scopo. La materia dell'unzione è, coerentemente all'uso antichissimo e primitivo *p*), olio d'oliva (*), o puro o mescolato col balsamo e specificato in crisma. Nella Chiesa Greca si aggiungono, oltre il balsamo, molte altre spezie e droghe. L'olio d'oliva puro vien preparato sì pel battesimo che per la estrema unzione, e conseguentemente si chiama ora olio dei catecumeni, ora olio degl'infermi *q*). Ambedue le specie, come anco il crisma, vengono benedetti ogni anno nel Giovedì Santo dal Vescovo, e spediti ai Parrochi perchè accuratamente le serbino al bisogno *r*). Se la porzione ottenuta da ciascun parroco viene a fine nel corso dell'anno, può esser allungata con olio non benedetto *s*). La consacrazione serve all'oggetto di destinare

sione biblica, ma solamente la biblica menzione dell'atto, perchè non si è ritenuto per sacramento ancora la cresima, mentre che questa pure ha per se la chiara testimonianza della Scrittura: Act. VIII. 14. 17? Perchè non la lavanda dei piedi, tanto più che a proposito di quest'ultima abbiamo un precetto del Signore: Johann. XIII. 13. 15.?

p) Marc. VI. 13. c. 5. §. 1. D. XI. (Basil. a. 375).

(*) *Quest'uso di adoprar l'olio come materia d'unzione sacra o dedicazione rimonta oltre i principj della Chiesa Cristiana, come si vede dalla Genesi XXVIII*, 18. (Nota dell'Edit.)

q) C. un. §. 2. X. *de sacr. unct.* (I, 15).

r) C. 1. c. XXVI. q. 6. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 2. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 4. D. XCV. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 18. D. III. *de cons.* (Pseudo-isid.), c. 1. X. *de custod. euchar.* (III, 44), c. 3. X. *de consecr. eccles.* (III, 40).

s) C. 3. X. *de consecr. eccles.* (III, 40).

solennemente, mediante la unzione, una persona o una cosa al servizio di Dio o della Chiesa. La benedizione poi consiste in preghiere proferite, o sopra di una persona affinchè Dio ne benedica le azioni, o sopra una cosa ond'Egli le comparta un uso salutare. Le consacrazioni hanno luogo, col crisma nella confermazione; nella ordinazione dei preti, coll'olio dei catecumeni; nel battesimo con ambedue. Inoltre i Vescovi, le chiese, gli Altari, i calici e le patene vengono consacrati col crisma; il fonte battesimale coll'olio dei catecumeni e crisma, le campane col crisma e coll'olio degl'infermi *t*). Tutte le consacrazioni sono accompagnate da benedizioni. Vengono semplicemente benedetti i Principi in occasione della unzione, i chierici quando sono ordinati al ministero dell'altare, gli abati, le abbadesse, gli sposi nelle nozze e le donne dopo il parto; inoltre le chiese, i cimiterj, i parati per la messa e l'acqua santa; finalmente i più importanti bisogni della vita ed utensili, il pane, il vino, il sale, i legumi, una casa o nave nuova, il letto nuziale, i campi, le armi, le bandiere ed altri simili oggetti. Tutti cotesti atti, come semplici cerimonie non hanno verun merito, ma essi lo acquistano per la pietà, per la fede ed elevazione dello spirito a Dio onde sono accompagnati. Chiunque però concepisce la vita nel senso cristiano, troverà degno, non che di approvazione, di molta lode, che la Chiesa cerchi in ogni occasione di ricondurre l'animo a Dio per mezzo dei suoi mistici segni e pratiche religiose.

§. 275. — III. *Della Liturgia*.

A) *Nella Chiesa Cattolica e Greca*.

Affinchè il culto comune esterno e gli atti religiosi stabiliti nella Chiesa vengano celebrati degnamente, è necessario che siano rivestiti di una forma determinata. Cotesta forma è ciò, che generalmente si chiama rito, e più specialmente liturgia quando si tratta del divino sacrifizio della messa. Sì l'uno come l'altra consistono in preghiere

t) C. un. §. 3—8. X. *de sacr. unct.* (I, 15).

ed atti esterni, per mezzo dei quali la Chiesa cerca di eccitare e fortificare il culto interiore. Considerato qual nuda forma, ciò appartiene per vero dire alle parti non essenziali della religione: nulladimeno però si riconnette assai strettamente coll'essenziale di essa, essendochè lo spirituale non può esser comunicato e rappresentato ai sensi dell'uomo altrimenti, che per mezzo della forma sensibile *u*). Di qui è che la Chiesa, sin dai più antichi tempi, come dimostrano i Rituali conservati sino a noi, massimamente quelli della Romana Chiesa *v*), ha sempre avuto molta cura, che le funzioni ecclesiastiche fossero rivestite di un apparato degno di loro *w*). Un'assoluta concordanza di tutti i paesi nel medesimo Rito non è per verità necessaria *x*); ciò non ostante meglio risponde alla essenza della Chiesa, che la interiore unità si manifesti ancora nella uniformità delle pratiche esterne. Alla quale uniformità serve in particolar modo una lingua ecclesiastica comune, ed è perciò che nella Chiesa Greca si è conservato il greco antico, nella Russa lo slavo, nella Cattolica il latino *y*). A promuovere sempre più quella uniformità, il Concilio di Trento ha commesso ai Papi la composizione di nuovi Rituali *z*), i quali da cotest'epoca in poi sono stati effettivamente pubblicati, e più volte riformati e corretti *a*). Anzi nel 1588

u) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 5. *de sacrif. missæ.*

v) Entrano, tra gli altri, in questa categoria i rituali composti sotto il titolo di *Ordines Romani*. Di una collezione di questo genere è stato già discorso al §. 94. Altre quindici di diversa epoca e contenuto si trovano in Joh. Mabillon, *Museum Italic.* Paris. 1689. 1730. T. II.

w) I preti ricevevano un tale *libellus officialis* in occasione della ordinazione: c. 2. D. XXXVIII. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

x) Così il rito greco diverge in molte parti dal latino, senza pregiudizio della unità cattolica: c. 11. X. *de temp. ordin.* (I, 11), c. 14. X. *de offic. jud. ordin.* (I, 31). Anche nel seno della Chiesa Latina possono alcuni paesi o Diogesi aver pratiche loro proprie e particolari (*): c. 10. D. XII. (Gregor. I. c. a. 603), c. 3. eod. (Leo IX. c. a. 1053).

y) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 8. et can. 9. *de sacro missæ.*

z) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *de indice librorum.*

a) Per le funzioni vescovili fu pubblicato, sotto Clemente VIII, il *Pontificale Romanum* (1596.) ed il *Caremoniale Episcoporum* (1600). Il primo fu

(*) *L'esempio per noi più solenne di difformità di rito nel seno stesso della Chiesa Latina, salva però la unità della fede, è quello della Chiesa e Diogesi di Milano, che tiene il rito lasciatole da Santo Ambrogio (detto perciò Ambrosiano) differente dal Romano.* (Nota dell'Edit.)

è stata per questo oggetto fondata un' apposita Congregazione di Cardinali. Pei riti della Chiesa di Roma vi sono inoltre degli speciali libri di cerimonie *b*); e la maggior parte delle Diogesi hanno ugualmente dei Rituali loro propri e formularj, la composizione e correzione dei quali compete ai Vescovi. Debbon del resto i Cherici non limitarsi già all' accurata celebrazione delle cerimonie, ma sì spiegarne con diligenza al popolo il senso e la relazione loro coi misteri che rammentano *c*). La cognizione pertanto delle medesime costituisce una parte non poco importante della Teologia. Negli ultimi tempi si è in Germania levata più d'una voce per la introduzione della lingua volgare nel culto, segnatamente nella messa. Ma il vantaggio, che si avrebbe in mira con tale innovazione, cioè la universale intelligibilità (la quale d'altronde è impossibile in un grande Edifizio), può di certo più sicuramente ottenersi per mezzo degli accennati sermoni intorno al significato delle pratiche liturgiche ricevute, senza bisogno di cambiare la venerabile antichità, la robustezza e la universale uniformità della lingua latina, col pericolo di traduzioni nuove, oscillanti e maculate da ogni maniera di brutte frasi. In ogni caso poi siffatta mutazione può muovere solamente dalle legittime Autorità ecclesiastiche *d*). Nella Chiesa orientale vi sono pure dei rituali determinati, tanto per le ordinarie funzioni dei Preti e dei Vesco-

riformato da Urbano VIII nel 1644, il secondo da Innocenzio X nel 1650 e da Benedetto XIII nel 1727. Per le funzioni dei Parrochi Paolo V emanò il *Rituale Romanum* nel 1614. Tutte queste opere furono ripubblicate nel 1725 da Benedetto XIV in forma di Collezione unica, coll'aggiunta di alcuni statuti ad esse attenenti.

b) (August. Patric. Piccolomin. c. a. 1490), *Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum cæremoniarum libri tres non ante impressi.* Venet. 1516. fol. (Hoffmann, *Nova monument. collect.* T. II. p. 269—740), *Sacrarum cæremoniarum sive rituum ecclesiasticorum S. Romanæ ecclesiæ libri tres auctore* Jos. Catalano. Romæ 1750. 2 vol. fol.

c) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 8. *de sacrif. missæ,* Sess. XXIV. cap. 7. *de ref.*

d) Con molta precisione e dignità si esprimono a questo proposito anche Van-Espen, *Ius. eccles. univers.* Part. II. sect. 1. tit. 1. cap. 2. 3., e Sauter, *Fundam. iur. eccles. cathol.* §. 649—52.

vi *e*), quanto per le solennità straordinarie *f*), e la Chiesa di Costantinopoli ha inoltre un particolar libro di cerimonie *g*).

§. 276. — B) *Della liturgia nella Chiesa protestante.*

I Protestanti, per effettuare la opposizione contro varie, in parte mal intese, dottrine della Chiesa Cattolica, hanno dichiarato i suoi riti e la concordanza in essi del tutto indifferenti, ed alcuni di essi persino peccaminosi: nulladimeno però han conservato un certo complesso di riti in grazia del buon ordine e come mezzo di edificazione *h*). Solamente si volle da per tutto sostituito l'idioma del paese al latino *i*). Su queste massime son basati i regolamenti ecclesiastici e i rituali, che dal secolo sestodecimo in poi sono stati composti nei paesi protestanti della Germania *k*). I quali (regolamenti) tutti sono, come dimostrano le prefazioni, stati emanati in nome della Potestà secolare in virtù del governo spirituale ad essa attribuito, e così quella Potestà è venuta, sì in teoria come in pratica, nel possesso del diritto liturgico. Se non che nello esercizio di esso la natura stessa della cosa rende necessaria una consultazione col Corpo insegnante ed un riguardo alle disposizioni morali della Comunità *l*). In Prussia fu promulgato nel 1821 un nuovo formulario, e dopo il 1829 poco a poco messo in pratica

e) *Euchologium sive Rituale Græcorum* ed. Ja. Goar. Paris. 1645. Venet. 1730. fol., *Allgemeines Ritualbuch* (*der griechisch-russischen Kirche*). Moskau 1834. fol.

f) Ἀρχιερατικὸς *Liber pontificalis ecclesiæ Græcæ* cura Isaac. Haberti. Paris. 1676. fol.

g) Constantini Porphyrogenneti († 979) *libri duo de ceremoniis aulæ Byzantinæ*. Lips. 1751. 1754. 2. vol. fol. nov. edit., Bonn. 1829. 2 vol. 8., Georg. Codinus Curopalata (c. 1460), *de officiis et officialibus magnæ ecclesiæ et aulæ Constantinopolitanæ*: ed. Jac. Goar. Paris. 1648. fol.

h) *August. Conf.* Art. XV., *Helvet. Conf.* II. Art. XXIII. XXV., *Helvet. Conf.* I. cap. XXVIII., *Angl. Conf.* Art. XXXIV.

i) *Helvet. Conf.* I. cap. XXII.

k) Danno un catalogo dei medesimi: C. König, *Bibliotheca Agendorum*. Zelle 1726. 4.°, J. W. Feuerlini, *Bibliotheca symbolica Evang. Lutherana*. Götting. 1752. 8. Norimb. 1768. 8.°

l) Eichhorn, *Kirchenrecht*. I, 682. II. 52—55.

da per tutto. — In Inghilterra erano stati in vigore fino dagli antichi tempi diversi rituali secondo le diverse Provincie, ed essi furono conservati anche sotto Enrico VIII. Eduardo VI però emanò nel 1549 un Rituale comune (*book of common prayer*) per tutto il Regno. Del quale furono pubblicate nuove edizioni con varj cambiamenti già sotto il medesimo re nel 1552, poi sotto Elisabetta nel 1558, e sotto Giacomo I nel 1603. Il Rituale, di cui tutt'ora si serve la Chiesa Anglicana, è stato emanato da Carlo II nel 1673. — La liturgia della Chiesa Danese si fonda sul Rituale ecclesiastico del 1685 e sul Libro d'Altare del 1688. — In Svezia fu per la prima volta nel 1529 composto in lingua svedese un nuovo Manuale per le funzioni spirituali, e nel 1531 un nuovo Messale. Più tardi fu ad essi sostituito il Manuale ecclesiastico del 1693. La liturgia attuale è stata introdotta nel 1811 da Carlo XIII, previa l'approvazione degli Stati del Regno.

CAPITOLO II.

L'INGRESSO NELLA CHIESA.

§. 279. — I. *Della scelta della Confessione religiosa.*

Il determinare in qual credenza debba un fanciullo essere educato, appartiene principalmente ai Genitori. Nè si creda che questo sia, considerato nel punto di vista della Chiesa, un diritto arbitrario: ogni Confessione prescrive come un dovere essenziale ai genitori, che a lei sono addetti, la educazione dei loro figli nella medesima fede. Il rinforzo di questo dovere per mezzo di coazione civile si fonda però sempre sopra una particolare preferenza e preponderanza, che il Potere Politico accorda ad una data Confessione, ch' è quanto dire, sull' adozione di una religione dello Stato. Sicchè quante volte le tre Confessioni cristiane sono ricevute in un paese con dritti uguali, la scelta tra le medesime pei figliuoli vuol rilasciarsi all' arbitrio puro dei genitori; così che, ove ambedue sono d'accordo, il potere politico non può menomare il loro naturale diritto di educazione. Se poi, in caso di disparere trai genitori, divien necessario lo intervento dei tribunali, la volontà del padre deve avere la preferenza *m*). Le convenzioni, mediante le quali i conjugi stabiliscono tra loro alcun che sulla religiosa educazione dei figli, nel punto di vista del civile diritto, hanno contro di se la difficoltà, che non volendo il padre tenere la sua promessa, bisognerebbe, ad istanza della madre, porre accanto al padre nel seno della famiglia una

m) La via più semplice pel Governo è pertanto di non far legge veruna sulla educazione dei figli, e rimettersi a dirittura alla volontà del padre. Una critica delle varie Legislazioni, in parte assai divergenti, in cotesto punto di vista, ci menerebbe qui troppo in lungo.

specie di tutela. Indi è, che le nuove legislazioni hanno spesso negata a convenzioni siffatte forza civile nel foro esterno, che vuol dire dichiarato un affare di coscienza il loro adempimento *n*). Dopo la morte del padre la determinazione in discorso circa ai figli passa alla madre, siccome quella, che ormai ha da portare la cura e responsabilità dei medesimi; quindi ella non può essere costretta a farli, contro le proprie convinzioni, educare in una fede straniera. In mancanza poi d'ambedue i genitori, i tutori debbono tenersi alle disposizioni, che trovano ordinate dai Genitori stessi su questo punto. Trattandosi di figli adulti, il decidere qual credenza vogliono professare è, nei paesi ove vige un' assoluta libertà di religione, rimesso alla loro libera scelta: alla quale, siccome trattasi di una cosa puramente personale di coscienza, null'altro è necessario, che una conveniente preparazione e maturità di giudizio. Ella non può farsi dipendere da un numero determinato di anni; pur non ostante in tutti i paesi protestanti è stabilito per termine il quattordicesimo anno compito *o*). Neppure v'è bisogno dell'annuenza dei genitori o tutori; nulladimeno si vuole, fin dove ciò può farsi, senza pregiudizio delle acquistate convinzioni, avere il maggior possibile riguardo ai doveri della pietà e riverenza filiale. Tutte queste massime, nei paesi dove le tre confessioni cristiane sono tra loro parificate, militano in particolare anche per rispetto al passaggio da una confessione ad un'altra; e quando le leggi dello stato vogliono, in aria di sorveglianza, ingerirsi in questa bisogna, n'emerge troppo facilmente una incomoda curatela, che non conviene allo stato di cultura dei nostri tempi. Con siffatta libertà, che le leggi fondamentali debbono riconoscere, non sta però in contradizione il subordinare una donazione o un legato alla condizione di non mutare religione, o il far dipendere un fedecommesso da una data professione religiosa, essendo-

n) Che ciò non ostante una tal promessa fatta con animo precedentemente deliberato di non tenerla sia una immoralità, ognuno ne converrà.

o) Cotesta disposizione si fonda sopra un Decreto del *Corpus Evangelicorum* dell'anno 1752.

chè l'onorato conserva sempre la libertà di rinunziare al profitto offertogli in grazia delle religiose sue convinzioni. In conseguenza neppure la condizione di mutare religione è da ritenere come assolutamente vietata *p*). Del resto la libertà di religione può ancora estendersi al passaggio di un Cristiano ad una setta religiosa non cristiana ☞; ciò non ostante è più conveniente ad uno Stato Cristiano limitare cotesta libertà *q*).

§. 278. — II. *Ammissione nella Chiesa ed effetti di essa.*

L'atto di recezione nella Chiesa si fa per mezzo del Battesimo, oppure, trattandosi di persone già battezzate in un'altra confessione, per mezzo dell'abjura, ossivvero professione di fede secondo la confessione alla quale si vuole essere ascritti *r*). Con essa acquistasi la partecipazione a tutti i diritti nascenti dalla ecclesiastica comunione *s*). Ella impone ancora però la obbligazione di professare le dottrine della Chiesa, di adempire gli atti religiosi ch'ella prescrive, e di obbedire alle sue leggi. Il luogo dove può essere questione di cotesti diritti e di cotesti doveri è ordinariamente quello del domi-

p) A questo proposito è manifestamente da distinguere, se la donazione condizionata è fatta nello intendimento affinchè, o semplicemente nel caso che il donatario muti la sua religione. Nella prima forma si conterrebbe il zimbello ad una turpitudine; nella seconda no, perocchè qui può servire ad assicurare i mezzi di sussistenza o d'indennizzazione per vantaggi, che vengano per avventura a perdersi nel cambiare di religione. Anzi nel dubbio si dee presumere questa seconda intenzione.

☞ *Tutto quello che il ch. Autore asserisce in questo luogo non deve già intendersi nel senso che il potere politico possa far professione aperta d'indifferentismo religioso, ma solamente nel punto di vista di diritto pubblico interno, o, come dicono, costituzionale, applicabile in special modo in quei luoghi ove la moltiplicità delle Confessioni Cristiane può rendere necessaria questa civil tolleranza, la quale coll'andare del tempo non può fallire allo scopo di ricondurre esse pure alla fede ed alla dottrina protestata nella Chiesa Cattolica.*

q) Così in Prussia, per rapporto al passaggio al Giudaismo: Ordine di Gabinetto del 19 Novembre 1814., Notificazione ministeriale dei 10 Marzo 1818.

r) L'uso di queste professioni di fede è antichissimo: Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. V. cap. 2. n. 9.

s) Il complesso di cotesti diritti viene spesso denominato *status ecclesiasticus communis*.

cilio, il quale, in complesso, vuolsi governare coll'analogia del domicilio civile *t*). All'autenticazione degli avvenimenti più importanti relativi alla vita ecclesiastica di una persona, segnatamente il battesimo, il matrimonio e la sepoltura, servono i libri di Chiesa, che il Parroco dee tenere *u*), ed i quali hanno dalla pratica e dalle particolari legislazioni ottenuto universalmente carattere di documenti pubblici, anche nei rapporti della vita civile *v*). Essi costituiscono pertanto, rispetto ai fatti nei medesimi registrati, una prova piena, la quale non può altrimenti esser conflittata, che mediante la controprova della falsità e della non identità delle persone in questione *w*). In caso che i libri parrocchiali manchino, o siano tenuti incompletamente, è naturalmente ammissibile qualunque altro mezzo di prova congeniale e adattato al fatto in disputa (*x*).

§. 279. — III. *Del Battesimo in particolare.*

Greg. III. 42. Clem. III. 15. *De baptismo et eius effectu*, Greg. III. 43. *De presbytero non baptizato.*

Il Battesimo è il sacramento mediante il quale, secondo la promessa del Cristo, si opera una rigenerazione spirituale dell'Uomo, e la remissione del peccato originale e delle altre colpe precedentemente commesse *y*). Cotesto sacramento apre dunque la via al ricevimento degli altri *z*). Ove però non possa conseguirsi il battesimo

t) Ved. in proposito Helfert, nell' Archiv. di Weiss T. V. fascicolo I.

u) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 1. 2. *de ref. matr.*, *Rituale Romanum* tit. ult.

v) Solamente il Diritto Francese fa una eccezione, avendo esso, durante la Rivoluzione, sostituito i Registri dello stato civile ai Libri parrocchiali. Sicchè questi secondi sono in Francia considerati, nei rapporti civili, come semplici documenti privati.

w) A. J. Binterim, *Comment. historico-critica de libris baptisatorum, coniugatorum et defunctorum, antiquis et novis, de eorum fatis ac hodierno usu*. Dusseld. 1816. 8.°, K. C. Becker, *Wissenschaftliche Darstellung der Lehre von den Kirchenbüchern* (Esposizione scientifica della Teoria dei libri parrocchiali), Francfurt 1831. 8.°

x) Il Diritto Francese è su questo punto molto istruttivo.

y) *Conc. Trid.* Sess. VII. *de baptismo*, *Ortohd. confess.* Part. I. qu. 102. 103.

z) C. 1. 3. X. *de presbyt. non baptiz.* (III, 43), c. 2. *de cognat. spirit.* in VI. (IV, 3).

vero e proprio (il battesimo d'acqua, — *baptismus fluminis*), lo supplisce e ne fa le veci il desiderio animato dalla fede di esser unito a Dio (*baptismus flaminis*) *a*), oppure il martirio patito per la fede cristiana (*baptismus sanguinis*) *b*); comecchè nè l'uno nè l'altro sia da considerare come sacramento. La materia con cui si battezza dev'essere acqua naturale *c*), e la forma consuonare colle parole di Gesù Cristo istitutive di questo sacramento *d*). Del resto, o che il battesimo si amministri per aspersione o per abluzione o per immersione, è indifferente per la validità dell'atto e dipende dagli usi di ciascheduna Chiesa *e*). La celebrazione dell'atto battesimale non si faceva in origine che coll'annuenza e dietro commissione del Vescovo *f*); in seguito però furono ancora designate qua e là nella Diocesi delle chiese particolarmente qualificate Chiese Battesimali *g*), ed in questo modo tale funzione è venuta a far parte delle ingerenze parrocchiali. I Diaconi possono solamente battezzare quando non possa aversi alcun prete *h*). In caso di necessità però anche il battesimo amministrato da un laico, da una femmina e persino da un eretico, da un ebreo, da un idolatra è valido, purchè sia stata osservata la forma conveniente ed il battezzante abbia nell'atto avuto la intenzione, che la Chiesa congiunge all'atto medesimo *i*). Ma nissuno può battezzare validamente se stesso, giacchè è

a) C. 34. 149. D. IV. *de cons.* (August. c. a. 412), c. 2. X. *de presbyt. non baptis.* (III, 43).

b) C. 34. D. IV. *de cons.* (August. c. a. 412), c. 37. eod. (Gennad. c. a. 492).

c) C. 5. X. *de baptism.* (III, 42).

d) C. 83. D. IV. *de cons.* (Zachar. a. 748), c. 86. eod. (Idem a. 746), c. 2. §. 4. X. *de summ. trinit.* (I, 1), c. 1. X. *de baptism.* (III, 42).

e) C. 79. D. IV. *de cons.* (Can. Apost. 50), c. 81. eod. (Hieronym. a. 386), c. 78. eod. (August. c. a. 410), c. 80. eod. (Gregor. I. a. 591), c. 85. eod. (*Cone. Tolet.* IV. a. 633).

f) Ne abbiamo la prova al §. 139. not. *b*.

g) Ved. in proposito §. 147.

h) Act. VIII. 12., c. 13. D. XCIII. (Gelas. a. 494), c. 19. D. IV. *de cons.* (Isidor. c. a. 610).

i) C. 21. D. IV. *de cons.* (Augustin. c. a. 392), c. 31. 32. eod. (Idem a. 412), c. 23. eod. (Isidor. c. a. 630), c. 24. eod. (Nicol. I. a. 866), c. 1. §. 4. X. *de summ. trinit.* (I, 1), *Cone. Trid.* Sess. VII. can. 4. *de baptism.*

sufficiente il battesimo di desiderio *k*). Per ciò che spetta la persona del battezzando, il battesimo può essere amministrato non solamente agli adulti, ma, secondo la pratica della più remota antichità, ancora ai bambini *l*). Solo richiedesi, per rispetto a questi ultimi, che la creatura sia viva, umanamente conformata e già veramente, almeno in parte, nata, uscita cioè dall'alvo materno *m*). Se, come per es. trattandosi di pargoli esposti, è dubbio, se eglino siano stati battezzati, o se lo siano stati validamente, vuolsi amministrar loro il battesimo *n*), ma però in formula condizionata *o*). Chi è nato e stato educato da genitori cristiani si presuppone battezzato, finchè non sia provato il contrario *p*). La istruzione relativa alla fede cristiana precede, negli adulti, al battesimo *q*); nei bambini ella lo sussegue, così però, che all'atto battesimale intervengano dei padrini, i quali assumano la guarentigia e con essa l'obbligo per l'infante di avere, occorrendo, cura della istruzione ed educazione di esso nel Cristianesimo *r*). Ciò è stato sempre fino ai moderni tempi ingiunto ripetutamente per molte ordinanze *s*); ond'è che debbono ammettersi per padrini solamente persone, che siano adatte ad adempire quell'obbligo *t*). Per un riguardo poi all'impedimento ma-

k) C. 4. X. *de baptism.* (III, 42).

l) *Cond. Trid.* Sess. VII. can. 12. 13. *de baptism.*

m) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VII. cap. 5.

n) C. 111. D. IV. *de cons.* (*Statuta eccles. antiq*), c. 113. eod. (Leo I. a. 443), c. 112. eod. (Idem. a. 451), c. 110. eod. (Gregor. II. a. 726).

o) C. 2. X. h. t. (III, 42), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VII. cap. 6.

p) C. 3. X. *de presbyt. non baptis.* (III, 43).

q) C. 58. D. IV. *de cons.* (*Conc. Laodic.* a. 372), c. 60. eod. (*Conc. Carth.* V. c. a. 401), c. 55. 59. eod. (*Conc. Bracar.* c. a. 572), c. 54. 95. eod. (Rhaban. c. a. 847).

r) C. 7. 8. 76. 77. 105. D. IV. *de cons.* (August. a. 395—412), c. 74. eod. (Isid. c. a. 610).

s) Capit. I. Carol. M. a. 813. c. 18., *Conc. Paris.* VI. a. 829. lib. I. c. 19., *Statut. Leodin.* a. 1287. lit. II. c. 9, *Conc. Tornac.* a. 1481. c. 1., *Conc. Warmiens.* a. 1497. c. 19., *Conc. Colon.* a. 1536. Part. VII. c. 4., *Conc. August.* a. 1548. c. 16.

t) C. 103. D. IV. *de cons.* (*Conc. Autissiod.* a. 578), c. 102. eod. (Theodor. c. 680), *Conc. Audomar.* a. 1585. tit. III. c. 6., *Conc. Paderb.* a. 1688. Part. II. tit. II. c. 19., *Conc. Culm.* a. 1745. cap. XV.

trimoniale, che nasce dalla cognazione spirituale, non possono esser padrini di un bambino che due persone tutto al più, un uomo e una donna *u*). Il luogo della funzione battesimale è ordinariamente la Chiesa parrocchiale *v*): in quanto al tempo nulla è prescritto. In origine era, per gli adulti, destinata a ciò la vigilia di Pasqua e di Pentecoste: ma questa pratica si è perduta, e solamente nella benedizione del fonte battesimale, che si celebra in cotesti due giorni, n'è rimasta traccia visibile. Le antiche cerimonie simboliche congiunte col battesimo vengono per la massima parte osservate tuttavia *w*). Nello essenziale di quasi tutti cotesti punti il Dritto ecclesiastico protestante collima col cattolico *x*).

§. 280. — IV. *Della Cresima.*

Secondo la testimonianza delle sante scritture gli Apostoli imponevano le mani ai battezzati, e con ciò compartivano ad essi il santo Spirito *y*). La Chiesa Greca e Latina han conservato cotesta pratica nella Cresima, qual sacramento, per cui si conferisce il rinforzamento della fede acquistata nel battesimo, e specialmente la grazia di confessar la medesima con virile costanza *z*). Ella si amministra, previa la invocazione del santo Spirito, mediante una unzione col crisma unita ad una formula apposita. Il ministro di questo sacramento, coerentemente allo esempio degli Apostoli, è d'ordinario soltanto un Vescovo *a*); straordinariamente però può essere a ciò delegato

u) C. 101. D. IV. *de cons.* (Walafr. c. a. 840), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 2. *de ref. matr.*

v) Clem. un. h. t. (III, 15).

w) C. 53. 61—70. 73. 78. 87—91. D. IV. *de cons.*

x) *August. Conf.* Art. IX., *Helvet. Conf.* II. Art. XXI., *Helvet. Conf.* I. cap. XX., *Gallic. Conf.* Art. XXXV., *Anglic. Conf.* Art. XXVII., *Scotic. Conf.* Art. XXI., *Belg. Conf.* Art. XXXIV.

y) Act. VIII. 14—17. XIX. 6.

z) C. 28. D. IV. *de cons.* (Gennad. c. a. 412), c. 5. D. V. *de cons.* (Rhaban. a. 847), *Conc. Trid.* Sess. VII. *de confirm.*

a) Innocent. I. epist. XXV. ad Decent. Eugub. a. 416. c. 3. (6), c. un. §. 7. X. *de sacr. unct.* (I, 15).

anche un prete *b*); e nella Chiesa Greca questa funzione è divenuta attribuzione ordinaria dell'ufficio sacerdotale *c*). Nella Chiesa Latina poi siffatta delegazione non può aver luogo se non coll'autorizzazione del Papa, ed anche allora l'olio crismatico col quale il prete cresima dev'essere benedetto dal Vescovo *d*). In origine la cresima fu amministrata ordinariamente subito dopo il battesimo, come si pratica anch'oggi nella Chiesa Greca; nella Latina però si richiede almeno la età di sette anni *e*). Dopochè i due sacramenti furono separati, venne ancora la necessità d'introdurre padrini particolari pella cresima. Circa ai doveri dei quali i nuovi Concilj si sono espressi nel modo istesso che circa ai padrini battesimali. Tanto il battesimo che la cresima non possono essere reiterati, e debbono da ognuno essere solennizzati nel giorno anniversario. I Protestanti hanno ritenuto una specie di cresima, non però come sacramento.

b) C. 1. D. XCV. (Gregor. I. a. 594).

c) Benedict. XIV, *de synodo dioeces.* lib. VII. cap. 9. Innocenzio III sembra a dir vero disapprovarlo al cap. 4. X. *de consuetud.* (I, 4): ma cotesto passo parla nell'originale solamente dei preti Latini, che dimoravano in Costantinopoli.

d) Benedict. XIV, *de synodo diocesana* lib. VII. cap. 7. 8.

e) Benedict. XIV, *de synodo diocesana* lib. VII. cap. 10.

CAPITOLO III.

LA VITA SPIRITUALE.

§. 281. — I. *Della celebrazione della Eucaristia.* A) *Primitiva forma di essa.*

La parte principale ed il centro, per così dire, del culto è costituito dalla celebrazione della Eucaristia istituita dal medesimo Gesù Cristo *f*). Ella facevasi già dai primi Cristiani *g*), e precisamente in questa forma, che prima si leggevano le sacre scritture, poi si predicava dal Vescovo, quindi venivano dalla congregazione offerti i donativi, cioè pane e vino con acqua; erano questi consacrati dal Vescovo per mezzo di preghiere ed azioni di grazia, e finalmente distribuiti ai presenti od inviati agli assenti per mezzo dei Diaconi *h*). Cotesta sacra funzione si componeva pertanto di quattro parti principali. La prima consisteva in sermoni istruttivi, ai quali potevano assistere non solo i Catecumeni, ma sì eziandio gli Ebrei, gli Eretici ed i Pagani *i*): tutti però, terminati i medesimi, venivano licenziati mediante un'apostrofe solenne *k*). La seconda par-

f) Matth. XXVI. 26—28., Marc. XIV. 22—24., Luc. XXII. 19. 20.

g) Act. II. 42. 46, I. Cor. XI. 20—29.

h) Justinus Martyr. († 163) Apolog. I. 67. « Die solis omnes qui in oppidis vel agris morantur conveniunt in eundem locum. Deinde — commentaria Apostolorum et scripta Prophetarum, quantum per tempus licet, leguntur. — Lectore quiescente, Præsidens orationem, qua populum instruit, et ad eorum quæ pulchra sunt imitationem adhortatur, habet. Tum simul consurgimus omnes, et precationes fundimus et sicuti iam diximus finitis precationibus nostris panis offertur et vinum et aqua. Consimiliter Præpositus ipse, quantum potest, vota et gratiarum actiones effundit, et populus fauste acclamat, dicens: Amen. Et distributio communicatioque fit eorum, super quibus gratiæ sunt actæ, cuique presenti; absentibus vero per Diaconos mittitur ».

i) C. 67. C. I. *de cons.* (*Statuta eccles. antiq.*).

k) Isidor. Hispal. Origin. VI. 19.

te si riferiva all'offerta del pane e del vino, che ogni fedele portava come suo contributo alla funzione *l*). Di coteste due specie prendevasi quel tanto, che abbisognava per la consacrazione, il rimanente poi messo da parte e distribuito ai Cherici ed ai poveri *m*). La Chiesa orientale ha conservato a tutt'oggi quest'antica funzione della oblazione nella sua forma primitiva. La terza parte comprendeva la Eucaristia, nella quale il pane ed il vino venivano sull'altare, mediante la consacrazione del sacerdote conforme alle parole di Gesù Cristo *n*), trasformati essenzialmente nel corpo e sangue del medesimo Gesù Cristo *o*), e questi offerti a Dio qual vero olocausto della nuova alleanza *p*). La quarta parte finalmente si riferiva alla Comunione ossia la distribuzione dei doni ormai consacrati alla Congregazione. Ma collo estendersi delle cristiane comunità coteste sacra funzione, mentre pur conservossi l'essenziale, prese gradualmente nel corso dei tempi una forma più libera in quanto ai riti esteriori.

l) A ciò si riferiscono *Cone. Carth.* III. a. 397. c. 24. (c. 5. D. II. *de cons.*), et 2. 8. D. XC. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 78. D. I. *de cons.* (Innoc. I. a. 416), c. 6. D. II. *de cons.* (*Conc. Trull.* a. 692).

m) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. V. cap. 8. n. 1. 2. Anche però una parte di esso veniva benedetta e dispensata, sotto il nome di *Eulogia*, a coloro che non erano preparati alla Eucaristia: Ducange, Gloss. v. *Eulogia*.

n) Joann. VI. 54—59.

o) Cotesto concetto, che nella Eucaristia divengono presenti il vero corpo ed il vero sangue del Redentore, è attestato da Ignat. († 110) *ad Smyrn.* c. 7., Justin. († 163) Apolog. I, 66., Irenaeus († 201) *contra hæres* IV. 18. 33. V. 2., Cyprian. († 258) epist. LIV. ad Cornel., epist. LXIII. ad Cecil., c. 38. D. II. *de cons.* (Ambros. c. a. 380), c. 40. 43. 55. 69. eod. (Idem c. a. 384), c. 35. eod. (Eucher. Lugd. c. a. 440), c. 73. eod. (Gregor. I. a. 593), c. 34. 41. eod. (Lanfranc. a. 1059), c. 1. §. 3. X. *de summ. trinit.* (I, 1), *Cone. Trid.* Sess. XIII. cap. 1. 2. 3. 4. et can. 2. 3. 4. *de euchar. sacram.*

p) Attestano questa idea dell'olocausto Justin. († 163), Tryphon. c. 41. 117., Irenaeus († 201) contra hæres. IV. 17. 18., c. 2. 3. D. II. *de cons.* (Cyprian. a. 254), c. 50. 53. eod. (Hilar. c. a. 384), c. 73. eod. (Gregor. I. a. 593), c. 71. eod. (Paschas. Radbert. c. a. 818), c. 37. 52. eod. (Lanfranc. a. 1059), *Cone. Trid.* Sess. XXII. cap. 1. 2. et can. 1. 3. *de sacrif. missæ.*

§. 282 — B) *Del ricevimento della Eucaristia.*

Greg. III. 41. *De celebratione missarum et sacramento eucharistiæ et divinis officiis,* III. 44. *De custodia eucharistiæ chrismatis et aliorum sacramentorum.*

Secondo l'uso primitivo tutti coloro, ch'eran presenti alla celebrazione della Eucaristia la ricevevano ancora effettivamente. Più tardi, allorchè col moltiplicarsi delle Comunità venne a moltiplicarsi ancora il divino servizio, si formarono su questo punto degli usi differenti *q*), la divergenza dei quali onde avesse pure un limite, fu alla perfine comandato, che ognuno dovesse veramente ricevere l'eucaristia almeno nelle tre maggiori solennità dell'anno *r*), oppure, secondo una posteriore ordinanza, almeno una volta all'anno nel tempo pasquale *s*). Un tempo ciò si faceva ordinariamente sotto ambedue le specie del pane e del vino; ciò tuttavolta non era assolutamente necessario *t*), poichè secondo la costante dottrina della Chiesa, Cristo si riceve intero sotto ciascuna delle due specie. Onde, nel tempo più antico, segnatamente duranti le persecuzioni e nelle malattie, spesso davasi ancora il solo pane consacrato, oppure, come per es. ai bambini di fresco nati, il solo consacrato vino. Così poco a poco nacque per molte ragioni la pratica nella Chiesa Latina, di amministrare l'eucaristia sotto la sola specie del pane *u*). Gli Orientali però hanno conservato la comunione sotto

q) C. 13. D. II. *de cons.* (Gennad. c. a. 492).

r) C. 19. D. II. *de cons.* (*Conc. Agath.* a. 506), c. 16. eod. *Conc. Turon.* III. a. 813), c. 21. eod. (cap. incert.).

s) C. 12. X. *de pœnit.* (V, 38), *Conc. Trid.* Sess. XIII. can. 9. *de euchar.*, Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. V. cap. 1. n. 7. Il tempo pasquale dura dalla domenica delle palme fino alla domenica dopo pasqua. I vescovi però ottengono la facoltà di estenderlo: Benedict. XIV, lib. IX. cap. 16. n. 3., lib. XII. cap. 6. n. 10.

t) Il *Can.* 12. D. II. *de consecr.* (Gelas. c. a. 495) si riferisce unicamente ai Preti, i quali dietro una ereticale opinione, allora in voga, non volevano prendere il calice.

u) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 1. 2. 3. et can. 1. 2. 3. *de commun. sub utraq. specie.* Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VI. cap. 9. Ciò

ambedue le specie. Il pane che si adoprava per la eucaristia, poteva in origine avere qualunque forma e dimensione; in seguito però fu il medesimo preparato in una forma determinata e contrassegnato con ispeciali caratteri, come a tutt'oggi si fa nella Chiesa orientale. Ma come cotesta forma presenta moltiplici difficoltà per la distribuzione ad un numero indefinito di comunicanti, così ne venne l'uso nella Chiesa Latina di consacrare per la Eucaristia solamente dei sottilissimi pezzetti rotondi di pasta di grano non lievitata, i quali in conseguenza tengono luogo attualmente del pane offerto (*oblata*). Il ricevimento seguitò sempre a doversi ordinariamente fare nel tempo di una messa, come funzione, che rappresenta la comune commemorazione della Cena, e segnatamente, siccome attestano le parole dei Rituali, subito dopo la comunione del sacerdote. Ma poichè già nei primi tempi la eucaristia veniva ai malati amministrata separatamente ed in conseguenza tenevasi in serbo per essi, così il ricevimento della comunione può anche andar separato dalla messa. Nella sostanza però anche in cotesto caso ella costituisce un atto immedesimato colla messa, giacchè l'Eucaristia, che si amministra, debb'essere stata precedentemente consacrata in una messa. La distribuzione facevasi in altri tempi dai diaconi *v*), oggi si fa sempre da un Prete; la prescrizione, che questi ne debba avere una particolare autorizzazione del parroco *w*), non è oggi più osservata altro che nel tempo pasquale e nel viatico agl'infermi. Per ricevere la eucaristia bisogna essere nell'età conveniente alla importanza dell'atto *x*), debitamente istruiti, digiuni affatto *y*), e purificati da gravi colpe

non ostante è lasciata al Papa la facoltà di accordare, nel concorso di gravi motivi, ad una persona o ad un popolo anche l'uso del calice: *Cone. Trid. Sess. XXII. Decret. super petitione concessionis calicis.*

v) C. 14. D. XCIII. (*Cone. Nicæn.* a. 325), c. 18. eod. (*Statuta eccles. antiq.*). c. 13. eod. (Gelas. a. 494).

w) Clem. 1. *de privil.* (V, 7).

x) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VII. cap. 12. n. 2. 3.

y) C. 49. D. I. *de cons.* (*Cone. Carth.* III. a. 397), c. 54. D. II. *de cons.* (August. c. a. 400). Una eccezione ha luogo, allorchè la eucaristia viene amministrata per viatico: Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VII. cap. 12. n. 4. 5.

mediante la confessione e la penitenza *z*); ciò non ostante il sacerdote non può negare la comunione neppure a colui ch'egli sa esserne indegno e che pubblicamente la domanda, ammenochè il suo stato di peccato non sia notorio *a*). La pratica di amministrare la eucaristia anche ai bambini di fresco nati subito dopo il battesimo, s'è nella Chiesa Latina perduta già da gran tempo *b*); nella Greca però si mantiene ancora. I malati gravi e in pericolo di morte, conformemente all'antichissima pratica della Chiesa, debbon ricevere la comunione come viatico *c*); e per questo la Eucaristia dev'essere sempre tenuta in serbo nella Chiesa *d*). I Protestanti hanno ritenuto la Eucaristia come sacramento e come solenne commemorazione della Cena, e ristabilito l'amministrazione di essa sotto ambedue le specie *e*); eglino impugnano è vero la transubstanziazione della specie mediante la consacrazione; pur nondimeno la Confessione Augustana ammette la presenza reale del corpo e sangue di Cristo nella Eucaristia, ed anche la Dottrina dei Riformati ammette la sunzione per modo soprannaturale ed incomprensibile di cotesto corpo e sangue *f*).

z) C. 64. D. II. *de cons.* (August. a. 412), c. 13. eod. (Gennad. c. a. 492), *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 7. *de euchar.*

a) C. 95. D. II. *de cons.* (Cyprian. c. a. 456), c. 67. eod. (August. a. 412), c. 2. X. *de off. iud. ordin.* (I, 31), Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VII. cap. 11. n. 3—8.

b) *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 4. et can. 4. *de commun.*, Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VII. cap. 12. n. 1.

c) C. 9. c. XXVI. q. 6. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 8. eod. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 7. eod. (*Conc. Arausic.* I. a. 441), c. 6. eod. (*Conc. Bracar.* c. a. 572). La obbligazione cessa però nel caso che il moribondo siasi per avventura comunicato nel medesimo giorno: Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VII. cap. 11. n. 2.

d) C. 93. D. II. *de cons.* (*Conc. Wormac.* c. a. 820), c. 1. X. *de custod. euchar.* (III, 44), *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 6. et can. 7. *de euchar.*

e) *August. Conf.* tit. III. *de missa*, *Helv. Conf.* I. cap. XXI., *Anglic. Conf.* Art. XXVIII. XXX., *Scotic. Conf.* Art. XXII.

f) *August. Conf.* Art. X., *Helvet. Conf.* II. Art. XXII., *Helvet. Conf.* I. cap. XXI., *Gallic. Conf.* Art. XXXVI. XXXVII. *Angl. Conf.* Art. XXVIII.

§. 283. — C) *Del sacrifizio della messa.*

Greg. III. 41. Clem. III. 14. *De celebratione missarum et sacramento eucharistiæ et divinis officiis.*

Il sacrifizio della messa è in sostanza l'antica liturgia, solo che in esso la comunità religiosa, ossia il popolo, non si considera come essenzialmente cooperante, sì bene accidentalmente od in modo puramente spirituale. Vi si richiede per conseguenza un Vescovo od un prete, che in coerenza alla ingiunzione di Cristo lo celebri *g*); inoltre del pane e del vino ed alcun poco d'acqua, che si offeriscono e si consacrano *h*), ed infine la consumazione di queste offerte fatta dal Sacerdote *i*). In origine fu senza dubbio la messa *k*) un' assemblea (*collecta, synaxis*), in cui i fedeli si radunavano per l'offerta e per la comunione, ed in questo senso desidera anch'oggi la Chiesa che in ogni messa abbia luogo ancora la Comunione *l*). Se non che tanto il concetto intrinseco della Eucaristia come sacrifizio, quanto anche molti altri motivi estrinseci portarono a separare cotesti aspetti, e così ebbe già di buon'ora origine l'uso di celebrare messe piane, ancorchè pochi fosser presenti e nissuno si comunicasse veramente, essendo che i presenti si considerino come sumenti spiritualmente la eucaristia, ed il sacrifizio venga offerto non pel solo sacerdote, ma per tutti i fedeli *m*). In ogni caso deve però esser presente una perso-

g) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 1. et can. 2. *de sacrif. missæ.*

h) C. 2. 3. D. II. *de cons.* (Cyprian. a. 254), c. 5. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 83. eod. (Ambros. a. 384), c. 8. 13. X. *de celebr. mis.* (III, 41), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 7. *de sacrif. missæ.*

i) C. 11. D. II. *de cons.* (*Conc. Tolet.* XI. a. 681), *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 8. et can. 10. *de euchar.*

k) *Missa catechumenorum, missa fidelium* chiamavasi in origine solamente il congedo o dimissione, che il Diacono pronunziava alla fine: c. 67. D. I, *de cons.* (*Statuta eccles. antiq.*), Isidor. Origin. VI. 19. Ma già nel quarto secolo anche l'intera funzione fu chiamata così: Ducange, Gloss. v. *Missa.*

l) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 6. *de sacrif. missæ,* Const. Certiore Benedict. XIV, a. 1742.

m) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 6. et can. 8. *de sacrif. missæ.*

na almeno come ministrante *n*). L'antica messa pubblica dei fedeli è anch'oggi rappresentata dalla messa parrocchiale, che giornalmente, o le domeniche almeno, si celebra ad un'ora determinata *o*) unitamente a un sermone sul vangelo a norma dell'antica regola *p*). Di qui pure venendo meno la pietà dei fedeli, ebbe origine il precetto, che ognuno dovesse tutte le domeniche ed altri giorni festivi assistere ad una messa almeno *q*), e segnatamente alla messa parrocchiale *r*). In quanto ai giorni nei quali la messa può celebrarsi, non fu mai stabilito nulla; ond'è che su questo punto s'introdussero usi diversi. Nella Chiesa Latina sino dai tempi più antichi la Eucaristia vien consacrata ogni giorno, eccetto il venerdì santo; nella Chiesa Greca però durante la quaresima non si consacra mai, fuori del sabato e della domenica; siechè per la comunione negli altri giorni servonsi i Greci, come i Latini nel venerdì santo, dei pani stati consacrati precedentemente. Quanto alla parte del giorno in cui la messa vuol esser detta, essa è dalle ore mattutine fino al mezzo giorno, ed il celebrante debb'esser inclusive digiuno sino dalla mezzanotte in dietro *s*): la primitiva istituzione di celebrare la Eucaristia nella notte, non s'è oggi mantenuta che nella messa del Santo Natale. Un tempo poteva un prete celebrar la messa anche più d'una volta il giorno *t*); in seguito però fu ciò, a scanso di abusi, vietato, tranne dei casi urgenti di necessità *u*). Al contrario ogni prete ha

n) *Conc. Mogunt.* a. 813. c. 43., *Conc. Paris.* VI. a. 829. Part. I. c. 48., Can. 61. D. I. *de cons.* (cap. incert. saec. noni).

o) C. 52. D. II. *de cons.* (Theodulf. c. a. 797), *Const.* Cum semper: Benedict. XIV, a. 1744.

p) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 8. *de sacrif. missae.* Sess. XXIV. cap. 7. *de ref.*

q) C. 64. D. I. *de cons.* (*Conc. Agath.* a. 506), c. 65. eod. (*Conc. Aurel.* I. a. 511).

r) C. 52. D. I. *de cons.* (Theodulf. c. a. 797), c. 4. 5. c. IX. q. 2. (*Conc. Nannet.* c. a. 895), c. 2. X. *de paroch.* (III, 29), c. 2. *Extr. comm. de treuga* (I, 9), *Conc. Trid.* Sess. XXII. *Decretum de observandis et evitandis in celebratione missae.* L'obbligo di assistere precisamente alla messa parrocchiale è però abolito in forza di una consuetudine universale: Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XI. cap. 14. n. 7—13.

s) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VI. cap. 8. n. 4—11.

t) C. 11. D. II. *de cons.* (*Conc. Tolet.* XII. a. 681).

u) C. 53. D. I. *de cons.* (Alexand. II. a. 1065), c. 3. 12. X. h. t. (III, 41), Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VI. cap. 8. n. 1—3.

l'obbligo di dire la messa le domeniche ed altri giorni festivi, affinchè ai fedeli non manchi opportunità di assistere al divino servizio *v*). Il luogo dev'essere per regola consacrato o almeno benedetto *w*). I vescovi hanno tuttavia ab antico il privilegio di servirsi della loro cappella domestica *x*), oppure di erigere in viaggio un altare portatile in un'altrui abitazione *y*). Per ciò che spetta in fine al rito nella messa, esso tende a rilevare il più possibile la dignità di questa funzione ed a condurre lo spirito alla considerazione del sublime mistero, che quì si rappresenta *z*). Solenni cerimonie del medesimo genere avevan luogo incontrastabilmente ancora nei primi tempi; ma noi non le conosciamo con precisione, perchè le opere liturgiche attribuite dall'epoche posteriori agli Apostoli ed agli Evangelisti non sono autentiche. Anche negli abiti esteriori non v'era un'assoluta uniformità. Ben per tempo però cercarono i Concilj provinciali di stabilire la concordanza colla liturgia della Chiesa metropolitana *a*), ed i Papi la concordanza colla Liturgia della Chiesa Romana *b*). Così ne venne, a seconda della diversità dei paesi, una liturgia ispanica o mozarabica, una liturgia gallicana, una liturgia ambrosiana ed una Romana. Quest'ultima fu da Carlo Magno introdotta ancora nel Regno Franco *c*), e sotto Gregorio VII in Aragona e poi nel rimanente della Spagna *d*). Attualmente ci si serve

v) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 14. *de ref.*

w) *Nov. Just.* 58. pr., c. 33. D. I. *de cons.* (*Conc. Aurel. incert.*), c. 34. eod. (*Conc. Trullan.* a. 692), Capit. Reg. Francor. lib. V. c. 383., *Conc. Trid.* Sess. XXII. *Decret. de observ. in celebr. miss.* Per cotesto decreto è ancora abolito il privilegio accordato nel cap. 30 X. *de privil.* (V, 33) ai Regolari: Const. *Magno*, Benedict. XIV, a. 1751. §. 28—33.

x) Const. *Magno*, Benedict. XIV, a. 1751. §. 1. 2.

y) C. 12. *de privileg.* in VI. (V, 7), Const. *Magno*, Benedict. XIV, a. 1751. §. 3—8.

z) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 5. et can. 7. 9. *de sacrif. miss.*

a) C. 31. D. I. *de cons.* (*Conc. Epaun.* a. 517), c. 31. D. II. *de cons.* (*Conc. Gerund.* a. 517), c. 13. D. XII. (*Conc. Tolet.* IX. a. 675).

b) C. 11. D. XI. (Innocent. I. c. a. 416).

c) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 78., Capit. III. a. 789. c. 7. 8., Capit. I. a. 805. c. 2.

d) Solamente in alcune Chiese il divino ufficio si celebra ancora, dietro una fondazione del Cardinale Ximenes, secondo la liturgia mozarabica.

d'ordinario del Messale Romano, che in conformità dei Decreti del Concilio di Trento *e*) fu pubblicato da Pio V nel 1570, e corretto da Clemente VIII nel 1604. In Oriente si segue ordinariamente la liturgia di San Basilio, ed in certi giorni determinati quella di S. Crisostomo. — Dalla pratica di tenere separatamente in serbo l'Eucaristia è poco a poco nata nella Chiesa Latina l'altra di esporla per le Chiese all'adorazione dei Fedeli chiusa in una teca trasparente o, come dicono, Ostensorio, e di portarla attorno in solenni processioni *f*). Nella Chiesa Greca ciò non si fa, fuor che nella quaresima, quando i pani precedentemente consacrati vengono portati sull'altare, ed anche allora solamente velati. I Protestanti hanno rigettata la idea della messa come sacrifizio *g*); con che il loro culto nei giorni, nei quali non si comunica, si è convertito in semplici preghiere e sermoni.

§. 284. — D) *Delle elemosine e lasciti per messe h*).

Considerata l'Eucaristia nel significato di sacrifizio, esso riguardossi sempre come più specialmente efficace per coloro, i quali avevano offerti i donativi a ciò necessarj ed erano stati raccomandati alla preghiera del sacerdote celebrante *i*). In questo senso ancora dei testatori ordinarono delle offerte in suffragio dell'anima loro *k*), o furon fatte per essi dai superstiti *l*). I donativi consistevano in ori-

e) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *De indice librorum.*

f) Gregor. Turon. *de gloria martyr.* l. 86, *Conc. Bracar.* III. a. 675. c. 6., *Conc. Trid.* Sess. XIII. cap. 5. et can. 6. *de euchar.*

g) *August. Conf.* tit. III. *de missa, Helvet. Conf.* l. cap. XXI., *Anglic. Conf.* Art. XXXI.

h) Con molta profondità è questo tema trattato da Benedetto XIV, *de synodo dioecesana* lib. V. cap. 8. 9.

i) Lo dimostra già San Cipriano († 258) epist. LXIV. *ad cler. et pleb. Furn. consist.*, Innocent. I. epist. XXV. c. 2. (5). *ad Decent. Eugub.* a. 416. (c. 73. D. I. *de cons.*).

k) C. 9. c. XIII. q. 2. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 10. eod. (*Conc. Vasens.* a. 442), c. 11. eod. (*Conc. Agath.* a. 506).

l) Tertullian. († 215), *de corona*, c. 3. *de exhort. castit.*, c. 11. *de monogam.*, c. 10., c. 49. D. I. *de cons.* (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 6. c. XXVI. q. 7. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 19. 23. c. XIII. q. 2. (Augustin. c. a. 421), *Const. Apost.* VIII. 41. 42.

gine in pane e vino; in seguito (non sappiamo a qual epoca) surrogaronsi in loro vece delle offerte in danaro, le quali poi, come tutte le altre, erano repartite frai chierici; di qui poi nacque finalmente anche l'uso di farsi dire appositamente una messa per uno scopo determinato, da un sacerdote, dando a lui solo una offerta a titolo di elemosina *m)*. Quest'uso vige anche adesso; però sono state emanate molte ordinanze e misure per ovviare a ciò, che in tal convegno si mescolino profane vedute d'interesse *n*). Ai Sacerdoti della Compagnia di Gesù è stato anzi vietato assolutamente dalla loro Regola di accettare donativi in ricompensa di funzioni spirituali. Per la celebrazione di tali messe particolari, e direi quasi private, sono stati spesso lasciati legati permanenti e fondati istituti, col reddito dei quali nel giorno anniversario della tumulazione, o più spesso, dovrebbersi celebrar delle messe *o*). Fondazioni di questo genere sono, secondo come vengono istituite, ora proprietà della famiglia *p*), ora proprietà della fabbrica ecclesiastica. In questo secondo caso elleno possono anzi, dato che con esse debba essere mantenuto un chierico apposito, costituire la fondazione di un Benefizio, il quale, ove nessuno altr'obbligo siavi annesso oltre quello di dire la messa, dicesi Benefizio semplice nel vero e proprio significato della parola. Fondazioni di messe appartenenti alla Chiesa possono essere trasformate per urgenti motivi dall'ecclesiastiche Autorità *q*).

§. 285. — II. *Della Confessione e della penitenza.*

A) *Elementi essenziali.*

Greg. V. 38. Sext. V. 10. Clem. V. 9. Extr. comm. V. 9.
De pœnitentiis et remissionibus.

Nel modo stesso che nel battesimo si rinnuova l'alleanza tra Dio e l'uomo da Lui diviso per il peccato originale, Cristo Gesù,

m) Questa pratica era già introdotta e diffusa nell'ottavo secolo: *Regula Chrodogangi antiq.* c. 32.

n) *Conc. Trid.* Sess. XXII. *Decret. de observ. in celebr. miss.*

o) Un esempio storico ce lo dà il testamento di Remigio († 533), arcivescovo di Reims.

p) Un caso di questo genere è rammentato al §. 216.

q) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 4. *de ref.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. V. cap. 10.

col legare, come fece, alla Chiesa la potestà di rimettere e ritenere i peccati *r*), ha istituito ancora un mezzo per cancellare i peccati commessi dopo il battesimo e rialzare lo spirito umiliato dalle proprie colpe colla certezza della riconciliazione *s*). Per divenire partecipe della grazia di questo sacramento tre cose sono necessarie; — un vero interno pentimento, una confessione sincera *t*) ai piedi di un sacerdote autorizzato a riceverla *u*), e la satisfazione per mezzo di certe opere di penitenza *v*). Nel concorso di coteste tre condizioni il confitente acquista, mediante l'assoluzione del sacerdote, la certezza del Divino perdono *w*); ma non però ugualmente la certezza della piena remissione della pena temporaria, che ciascheduna colpa porta seco, a satisfazione della divina Giustizia *x*). Tali sono le idee fondamentali, che la Chiesa orientale ed occidentale hanno sin da principio fissato su questo sacramento, rivestendole in una diversa disciplina a seconda della diversità dei

r) Joann. XX. 21. 22. 23.

s) C. 81. D. I. *de pœnit.* (Augustin. c. a. 415), *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 1. 2. et can. 1. 2. 3. *de pœnit.*

t) Circa la necessità della confessione orale si hanno tante mai antiche testimonianze, che diviene malagevole la scelta. Vedansi solamente Origen. († 234), *in Psalm.* XXXVII. homil. II. n. 6., Cyprian. († 258), *de lapsis* p. 382. 383. ed. Venet., c. 4. Caus. XXVI. q. 7. (*Conc. Laodic.* c. a. 372), c. 52. D. I. *de pœnit.* (Ambros. a. 374), c. 38. eod. (Idem a. 375), c. 39. eod. (Idem a. 380), c. 72. eod. (Hieronym. a. 390), c. 40. 41. eod. (Chrysostom. c. a. 400), c. 85. eod. (Augustin. c. a. 415), c. 88. eod. (Idem c. a. 428), c. 49. eod. (Leo I. a. 452), c. 89. eod. (Idem a. 459). Gli oppositori allegano in contrario Chrysostom. homil. XXXI. *in Hebr.* Ma cotesto passo si riferisce manifestamente, come già osservò Graziano in commento al can. 87. D. I. *de pœnit.*, soltanto alla questione, se sia necessaria una confessione pubblica nel cospetto della Comunità. Come si debba intendere il discorso di Graziano sull' obbligo della orale confessione, lo dimostra Sarti, *de claris archigymnas. Bononiens. professor.* T. I. P. I. p. 273.

u) C. 51. D. I. *de pœnit.* (Ambros. a. 375), c. 78. eod. (Idem a. 378), c. 85. eod. (Augustin. a. 415), c. 61. 89. eod. (Leo I. a. 459).

v) C. 56. D. I. *de pœnit.* (Ambros. a. 374), c. 76. eod. (Idem c. a. 387), c. 66. eod. (Hieronym. a. 408), c. 84. eod. (Augustin. c. a. 401), c. 63. eod. (Idem a. 428).

w) *Conc. Trid.* Sess. XIV, cap. 3. 4. et can. 4. 5. 6. *de pœnit.*

x) C. 42. D. I. *de pœnit.* (Augustin. c. a. 390), *Conc. Trid.* Sess. XIV, cap. 8. 9. et can. 12. 13. *de pœnit.*

tempi. I Protestanti hanno poi rigettato la confessione e la penitenza come sacramento. Pure la Confessione Augustana volle che fosse ritenuta l'assoluzione privata, mentre i simboli dei Riformati dichiararono sufficiente il pentimento e la confessione interna d'innanzi a Dio *y*).

§. 286. — B) *Disciplina antica e moderna.*

In casi di peccati pubblici la confessione, mediante la quale il peccatore cercava di conseguire la riconciliazione colla Chiesa, era sempre pubblica, ed anche circa i peccati segreti non di rado facevansi pubbliche confessioni dietro il consiglio del confessore, all'oggetto di addimostrare la grandezza del pentimento *z*). Ciò però andò ben presto in disuso, prima nella Greca *a*) poi nella Chiesa Latina *b*), a causa di varie conseguenze perniziose che ne derivavano. Sicchè la confessione fassi attualmente sempre in segreto. Ella debb'essere, almeno per rispetto ai peccati gravi e per quanto uno se ne ricordi, completa, e precisa in quanto alle circostanze essenziali, per formarne un giudizio retto *c*); il nome o la indicazione dei complici però non possono domandarsi *d*). Le pene consistevano, nelle pubbliche confessioni, in minori o maggiori scomuniche ed in pubbliche mortificazioni prescritte dai canoni *e*); lo stesso praticavasi, secondo le circostanze, anche a riguardo dei peccati commessi e confessati in segreto; d'ordinario però s'imponevano per questi opere di penitenza

y) *August. Conf.* Art. XI. XII. *et Abus. mutat.* tit. IV., *Helvet. Conf.* I. cap. XIV.

z) Una certissima testimonianza su questo punto trovasi presso Origen. († 234), *in Psalm. XXXVII.* homil. II. no. 6.

a) Pelliccia, *de christ. eccles. politia* lib. V. cap. 1. §. 3. cap. 3. §. 12.

b) C. 89. eod. (Leo I. a. 459).

c) C. 12. X. *de pœnit.* (V, 38), *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 5. et can. 7. 8. *de pœnit.*

d) Benedicti XIV, *Const. Suprema* a. 1745. *Const. Ubi primum* a. 1746. *Const. Ad eradicandum* a. 1746., *De synodo diœcesana* lib. VI. cap. 11. n. 1. 2.

e) Ved. in proposito il §. 191.

ugualmente segrete *f*). Più tardi finalmente le penitenze pubbliche furono mantenute in uso pei pubblici peccati soltanto *g*), ed anche per questi, comecchè la Chiesa tenga ferma tuttavia l'antica disciplina *h*), è ai Vescovi concessa la facoltà di convertirle in penitenze segrete *i*). La natura e la durata delle penitenze (pubbliche o segrete) dipendeva dal vescovo o dal prete *k*); nel seguito furon proposti dei libri penitenziali redatti con molta precisione e prudenza. Dopo il secolo terzodecimo però se ne recedè, poichè l'ordinamento e severità loro non eran più conciliabili coi nuovi rapporti. Sicchè il determinare le opere di penitenza è oggi di nuovo rimesso al prudente arbitrio del confessore *l*). La riconciliazione dei penitenti non aveva luogo in origine che dopo trascorso il tempo, spesso molto lungo, della penitenza, eccetto i casi di necessità, segnatamente trattandosi di malati *m*). Ma poco a poco divenne regola pei peccati segreti di compartire l'assoluzione subito dopo la confessione, coll'obbligo di eseguire posteriormente le opere di penitenza prescritte *n*). In quanto al tempo, entro il quale uno dovrebbe confessarsi, la pietà dei primi secoli rese per lungo tempo inutili prescrizioni in proposito; fu nel quarto Concilio Lateranense, che per la prima volta si stabilì, dover ciò farsi almeno una volta l'anno *o*). Per ciò che spetta in fine l'amministrazione di questo sacramento, ella si fonda sulla potestà lasciata da Gesù Cristo agli Apostoli, ed in

f) In Oriente v'erano sacerdoti appositamente destinati alla confessione, o, come oggi direbbersi, penitenzieri, i quali esercitavano ancora la sorveglianza sulle penitenze da loro imposte. Eglino furon però aboliti nel seguito, che vuol dire la esecuzione della penitenza fu senza sorveglianza rimessa alla coscienza di ciaschedun penitente: Socrates V, 19. Sozomen. VII, 16.

g) Già Benedetto Levita (Capitul. lib. I. c. 116) ce lo dimostra.

h) C. 1. 7. X. *de pœnit.* (V, 38).

i) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 8. *de ref.*

k) C. 5. c. XXVI. q. 7. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 4. eod. (*Conc. Laodic.* c. a. 372), c. 2. eod. (Leo I. a. 458), c. 84. D. I. *de pœnit.* (August. c. a. 401), c. 17. D. III, *de cons.* (Innoc. I. a. 416).

l) C. 8. *de pœnit.* (V, 38), *Conc. Trid.* Sess. XIV, cap. 8. 9.

m) C. 9. c. XXVI. q. 6. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 8. eod. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 17. D. III. *de cons.* (Innocent. I. a. 416).

n) *Statuta Bonifac.* a. 745. c. 31., Benedict. Levit. Capitul. lib. VI. c. 206.

o) C. 12. X. *de pœnit.* (V, 38).

conseguenza compete soltanto ai sacerdoti *p*). Nel sistema delle pubbliche penitenze la riconciliazione si compartiva ordinariamente dal Vescovo stesso *q*). I casi nei quali vuolsi che i Diaconi abbiano riconciliato dei penitenti sono di ambiguo significato, oppure eccezioni anomale, e le confessioni fatte ai Laici, che qua e là si trovano rammentate, altro non erano che esercizj di pietà ed atti di abnegazione *r*). Oltre l'ordine sacerdotale, si richiede poi, per potere amministrar questo sacramento (siccome quello in cui si contiene anche lo esercizio di una spirituale giurisdizione sopra una determinata persona), — richiedesi, io diceva, tanto nei Cherici regolari quanto nei secolari, o il possesso di un benefizio parrocchiale, oppure una speciale autorizzazione per parte del vescovo *s*). Siffatta autorizzazione vale anche per la confessione pasquale, e la prescrizione del Concilio Lateranense, che questa debba farsi presso il proprio parroco, è abolita per desuetudine universale *t*). Per mantenere la severità della disciplina possono però i Vescovi, od in ultima istanza il Papa, riservarsi esclusivamente per l'assoluzione i casi di più particolar gravità, ed allora l'assoluzione data da un altro prete non specialmente a ciò delegato è, tranne in punto di morte, illecita ed invalida *u*). Anche la confessione presso di un Cherico, il quale in rapporto ad un peccato d'impurità è per avventura complice del confitente, non opera assoluzione *v*). Del resto ogni confessore è obbligato, sotto severe pene, ad osservare il più

p) Vedansi i passi citati al §. 285. not. *u*. A ciò si riferisce la dichiarazione del *Conc. Trid.* Sess. XIV, cap. 6. et can. 9. 10. *de pœnit.*

q) C. 1. 5. c. XXVI. q. 6. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 14. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 63. 64. D. L. (*Conc. Agath.* a. 506).

r) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VII. cap. 16. n. 2—6.

s) *Conc. Trid.* Sess. XXIII. cap. 15. *de ref.*

t) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XI. cap. 14. n. 1—6.

u) *Conc. Trid.* Sess. XIV, cap. 7. et can. 11. *de pœnit.*, Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. V. cap. 4. 5. I casi riservati al Papa erano una volta moltissimi: c. 3. *Extr. comm., de pœnit.* (V, 9). Oggi poi sono i Vescovi autorizzati ad assolvere da tutti i casi, anche da quelli riservati alla Sede Apostolica: *Conc. Trid.* Sess. XXIV, cap. 6. *de ref.*

v) Benedicti XIV, *Const. Sacramentum* a. 1741. §. 4., *De synodo diœcesana* lib. VII. cap. 14.

profondo segreto su ciò, che gli è stato rivelato sotto il sigillo della confessione, e non può, senza l'assenso del penitente, in nissuna qualunque vogliasi circostanza lasciarne trapelare sentore alcuno, che mai potesse condurre allo scoprimento della persona *w*). Quindi non può un ecclesiastico venir giammai costretto a deporre in giudizio di ciò che ha saputo in confessione *x*), poichè ciò implicherebbe una coazione a ledere un dovere giurato di ufizio universalmente riconosciuto. Ben però possono e debbono i confessori, secondo le circostanze, spingere il penitente alla denunzia dei complici ai tribunali per via di esortazioni, oppure anco mediante denegazione dell'assoluzione *y*).

§. 287. — C) *Massime sull'indulgenza.*

I. Per mezzo della vera penitenza si conseguisce, è vero, il perdono del peccato; ma non sempre però (come fu di sopra osservato) anche la remissione di tutte le pene temporali. II. Secondo però la idea fondamentale della giustizia, Dio computa in contrapposto delle meritate pene i meriti delle buone azioni. III. E' si ammette pertanto una compensazione delle pene mediante le buone opere *z*), e ad ogni opera veramente buona è già di per se annessa una certa remissione. IV. In conseguenza la Chiesa può con ragione imporre invece di penitenza la esecuzione di altre buone opere. Questo fecesi spesso, segnatamente dopo l'ottavo secolo, nei casi, ove l'applicazione delle severe penitenze canoniche sarebbe stata inopportuna *a*). V. La Chiesa ha inoltre il diritto, per infiammare la devozione dei Fedeli, o per ottenere la loro cooperazione al conseguimento dei suoi più alti fini spirituali, di raccomandare certi

w) C. 2. D. VI. *de pœnit.* (Gregor. I. a. 600), c. 12. X. *de pœnit.* (V, 38).

x) C. 13. X. *de excess. prælat.* (V, 31).

y) Ad un caso di questa natura appella Benedetto XIV, nella *Const. Sacramentum* a. 1741., *De synodo diœcesana* lib. VI. cap. 11. n. 4—14.

z) *Conc. Trid.* Sess. VI. cap. 14. *de iustificatione.*

a) Ved. in proposito §. 191.

atti come più specialmente buoni e meritorj. Ella può farlo così ch'ella designi a dirittura la salutare efficacia dei medesimi ed annetta ad essi un certo grado di remissione. VI. Una buona azione può anche consistere nel dare del danaro, semprechè questo sia destinato a conseguire uno scopo santo. Sicchè la Chiesa può, come una volta Ella convertiva le penitenze in limosine, concedere indulgenze anche per le contribuzioni alla edificazione di Chiese o ponti, al soccorso dei poveri, alla liberazione di paesi cristiani dagl'Infedeli *b*). VII. Per rialzare il sentimento della gran comunione visibile ed invisibile, che costituisce la essenza della Chiesa, può la Chiesa medesima promettere indulgenze anco a coloro, i quali cooperano nella devozione a celebrare una solennità religiosa *c*). VIII. La Chiesa però bandisce l'indulgenza (siccome vien fatto espressamente rilevare tanto nei Brevi d'annunzio, quanto nel Catechismo) semplicemente come remissione di una meritata pena, e presuppone già cancellato il peccato mediante il pentimento, la confessione e la penitenza. Falso è pertanto il rimprovero, che le indulgenze siano mai state concesse in perdono dei peccati, e persino di peccati futuri. IX. Le indulgenze sono dunque vantaggiose *d*), in quanto esse contengono uno stimolo alla penitenza e all'emenda, alla riparazione di torti commessi ed alla pratica di buone opere *e*). X. La utilità delle indulgenze non si può mettere in dubbio, se non in quanto s'impugni assolutamente

b) C. 4. 14. X. *de pœnit. et remiss.* (V, 38).

c) Come sarebbero la consacrazione di un Vescovo, la sagra di una Chiesa: c. 14. X. *de pœnit.* (V, 38). Su questa mira si fonda ancora la grande indulgenza del Giubileo, quale anno di universale espiazione per tutta la Cristianità. Secondo la costituzione di Bonifazio VIII del 1300 esso doveva ripetersi ogni cento anni soltanto; ma da Clemente VI fu fissato, nel 1349, ad ogni cinquant'anni, poi ad ogni trentatre da Urbano VI, in fine da Paolo II nel 1470 e da Sisto IV nel 1473, ad ogni venticinquesimo anno: c. 1. 2. 4. *Extr. comm., de pœnit. et remiss.* (V, 9).

d) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *Decretum de indulgentiis.*

e) Se i Governi civili vogliono di ciò convincersi, possono farsi rimettere, per mezzo dei Vescovi, una statistica delle restituzioni di beni illegittimamente acquistati, le quali han luogo in un anno di giubileo per mezzo della confessione.

ed in generale il merito delle buone opere e la loro utilità per la salute dell'anima *f*). XI. Al rimprovero degli eretici, che nelle indulgenze il proprio merito dell'uomo vien posto troppo in alto rimpetto a Dio, la Chiesa oppone la espressa dichiarazione, che il valore delle nostre buone opere primieramente si fonda, non v'ha dubbio, soltanto sui meriti di Gesù Cristo *g*), e che per conseguenza anche le indulgenze vengono attinte al tesoro inesauribile dei meriti del Cristo *h*). XII. Poichè la Chiesa, intesa nel più sublime significato, costituisce un corpo mistico unito per mezzo dello amore e della intercessione, nel quale tutto è comune, per questo egli è ugualmente giusto il dire, che nelle indulgenze hanno parte ancora i meriti di tutti i santi e d'ogni persona pia. XIII. Le indulgenze però si vogliono in generale dispensare con una certa misura, dirigere secondo il bisogno e suscettività di ciascuna epoca, e principalmente adoprare al ravvivamento delle più alte cristiane virtù. XIV. Nelle indulgenze sono senza dubbio possibili degli abusi, ma questi non pregiudicano al retto uso, che se ne faccia, e la Chiesa è sempre intenta, per quanto arrivano le sue forze, alla estirpazione di essi. I confessori debbono essere convenientemente istruiti su questo punto *i*); non debbono dai Vescovi tollerarsi indulgenze apocrife, ma debbon prendersi dei concerti su questo punto colla Congregazione dei Cardinali istituita a tale uopo *k*). Segnatamente i questori, che avevano la missione di predicare le indulgenze e di raccogliere le pie offerte, che in contraccambio facevansi dai Fedeli, siccome quelli, dai quali spesso gran corruttela nasceva, furono di buon' ora ristretti, in fine aboliti affatto *l*).

f) Sull'origine ed andamento di questa celebre controversia vedasi K. A. Menzel, *Neuere Geschichte der Deutschen* (Moderna Storia dei Tedeschi), I. 49. 50. 77. 144. 145., II. 165—73., IV. 73—85. 168—90. 298—313. 361—69.

g) *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 8. *de pœnit.*

h) C. 2. *Extr. comm., de pœnit. et remiss.* (V, 9).

i) Ne dà un modello la *Const. Apostolica* di Benedetto XIV. a. 1749.

k) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *Decretum de indulgentiis*, Benedict. XIV, *de synodo dioecesana* lib. XIII. cap. 18. n. 1—11.

l) C. 14. X. *de pœnit. et remiss.* (V, 38), clem. 2. eod. (V, 9), *Conc. Trid.* Sess. XXI. cap. 9. *de ref.*

Inoltre per mantenere il rigore ed uniformità necessaria sono i Vescovi limitati ad una certa misura nella concessione delle indulgenze, e quelle d'universale estensione son riservate alla Sede Apostolica *m*).

§. 288. — III. *Della preghiera*. A) *In generale*.

Il requisito d'ogni e qualunque Culto, senza di cui non sarebbe questo che un complesso di pratiche materiali ed esterne, è la devozione ossia la preghiera. La quale consiste in un atto interiore, mediante cui l'animo s'inalza immediatamente al cospetto di Dio, e gli porge adorazione o grazie o supplicazioni. La fede nel merito e nella efficacia della preghiera, tanto per se che per altri, emerge spontanea dalla fede nella viva personalità di Dio. Ond'è che la Chiesa, fedele alle prescrizioni del Vangelo *n*), non solamente ha imposto a tutti i fedeli la preghiera come un dovere, ma sì introdotto ancora per fomentarla e promuoverla diverse devozioni pubbliche e comuni, le quali in preghiere unicamente consistono. In questa categoria sono da noverare segnatamente le devozioni vespertine e serali. La forma della preghiera può ciascheduno scersela secondo i proprj bisogni; nulladimeno di tempo in tempo hanno degli uomini pii, per ajutare la devozione o per fare argine ad un falso metodo di preghiera, composto libri di devozione. Libri di questo genere debbono, prima della loro pubblicazione, essere approvati dalla ecclesiastica Autorità. Per coloro poi, che non sanno leggere, o per i casi, nei quali le preghiere debbono essere recitate in comune od a mente, sono state fin dagli antichi tempi, dietro l'esempio del Redentore *o*), istituite formule permanenti di preghiera. Le più comuni sono le Litanie, il Rosario e l'*Angelus-Domini*, che secondo una istituzione di Gregorio IX e Calisto III giornalmente si recita all'alba, a mezzogiorno e la sera in commemorazione della incarnazione di Cristo, e viene ancora

m) C. 14. 15. X. *de poenit. et remiss.* (V, 38), c. 1. eod. in VI. (V, 10).
n) Luc. XVIII, 1., Rom. XII. 12., Ephes. VI. 18.
o) Matth. VI. 9—13., Luc. XI. 2—4.

indicato dal suono delle campane. Talvolta si fanno ancora pubbliche processioni (*litaniæ*). I libri simbolici dei Riformati hanno rigettato a dir vero il merito della orazione, e si son messi in guardia contro il pericolo che troppo si preghi con una specie di scrupolo e di angustia: ciò non ostante però hanno imposta la obbligazione di orare, non solo per se ma per gli altri ancora, ed in questo modo almeno riconosciuta di certo anche la efficacia della orazione *p*).

§. 289. — B) *Delle ore canoniche.*

Greg. III. 41. Clem. III. 14. *De celebratione missarum et sacramento eucharistiæ et divinis officiis.*

Oltre la celebrazione della Eucaristia, gli Apostoli osservarono sino dal primo tempo certe ore, sì del giorno che della notte, nelle quali, ora soli ora insieme colla Comunità, onoravano Dio con salmi ed inni, colla orazione e colla lettura dei libri santi *q*). I Cristiani, conformemente allo insegnamento ricevuto *r*), proseguirono cotesta pratica anco dopo i tempi degli Apostoli. Le ore comuni dell'ufficio divino erano la mattina innanzi l'alba e la sera verso il tramonto del sole. Nei monasteri poi furono coteste ore quotidiane di preghiera moltiplicate fino a sette, il mattutino cioè colle laudi, che recitasi nella notte, e Prima, Terza, Sesta e Nona, il vespro e la compieta, che si recitano di giorno. Cotesta distribuzione si estese poco a poco anche alle altre Chiese, particolarmente dopo la introduzione della vita canonicale. A queste ore canoniche prendevan parte ordinariamente anco i Laici; però non era loro prescritto. I Cherici poi dovevano, in grazia del loro impiego, intervenirvi tutti *s*). Cotesta obbligazione fu mantenuta in

p) *Tetrapol. Conf.* cap. VII. X. XXI., *Helvet. Conf.* II. cap. XXIII.

q) Act. III. 1. X. 9. XII. 12. XVI. 25.

r) Ephes. V. 19., Coloss. III. 16.

s) C. 3. D. XCI. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 13. D. V. *de cons.* (*Conc. Agath.* a. 506), c. 14. eod. (*Conc. Gerund.* a. 517), c. 1. D. XCI. (Pelag. I. c. a. 517), c. 42. §. 10. C. *de episc. et cler.* (I, 3), c. 9. D. XCII. (*Conc. Bracar.* c. a. 572), c. 2. D. XCI. ovvero c. 1. X. h. t. (*Conc. Nannet.* c. a. 895).

vigore durante tutto il medio Evo *t*), sì per lo esempio ed ammonizioni di Vescovi religiosissimi, come per i decreti dei Concilj *u*), segnatamente nelle Chiese capitolari e conventuali, ed anco il Concilio di Trento vuole obbligati i canonici delle Cattedrali al servizio del coro *v*). Per riguardo a questo servizio furono inclusive in ogni capitolo, all'occasione della divisione del patrimonio, formate accanto alle prebende capitolari maggiori ancora delle piccole prebende per un determinato numero di cherici, i quali disimpegnassero come vicarj il servizio corale. Coloro, i quali, a motivo di un legittimo impedimento, non potevano intervenire alla Chiesa erano, coerentemente all'antichissima pratica accolta anche dalla Regola di Crodogango, obbligati a recitare almeno da se le ore canoniche *w*). E questa disposizione è stata poi confermata ancora dal monito del Concilio di Basilea, per tutti i chierici, che hanno un benefizio o sono costituiti negli ordini maggiori *x*). Ordinanze più recenti stabiliscono persino pei Beneficiati, che trascurano questo dovere, una perdita proporzionale delle loro rendite in prò dei poveri *y*). Tuttavia son ammesse delle plausibili scuse. — I cantici, le orazioni e lezioni per le ore canoniche si presero da principio immediatamente dalle sacre scritture, dai libri dei salmi, dai martirologj ed altre opere. Gregorio VII ne fece fare invece un estratto, che si chiamò, a quanto pare, *Breviarium*. Un nuovo compendio compose nel 1241 il Generale dei Minoriti Aimone, che Gregorio IX approvò e Niccolò III introdusse in tutte le Chiese di Roma. Una successiva ricomposizione, che pubblicò il Cardinal Quignon nel 1536, fu a vero dire approvata, non però formalmente adottata. In conseguenza, coerentemente alla commis-

t) Le prove di ciò si trovano per minuto presso Thomassin, *vet. et nova eccles. discipl.* P. I. lib. 2. cap. 71—88.

u) C. 9. X. *de celebrat. miss.* (III, 41), clem. 1. eod. (III, 14).

v) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 12. *de ref.*

w) La prova di questa obbligazione mantenuta in ogni secolo, si trova parimente presso Thomassin.

x) *Conc. Basil.* Sess. XXI. c. 5.

y) C. 1. 2. *de fruct. benef. restit.* in VII. (I, 15).

sione ottenutasi dal Concilio di Trento, Pio V pubblicò nel 1568 un nuovo Breviario, del quale sotto Clemente VIII nel 1602 ed Urbano VIII nel 1631, vennero in luce Edizioni migliorate e corrette. Non pochi Ordini e Chiese però hanno conservato i loro antichi breviarj. Nella Chiesa orientale parimente il servizio delle ore canoniche si osserva tutt'ora, parte pubblicamente nelle Chiese conventuali e parrocchiali, parte privatamente ed ognun da se (non esclusi dei Laici) dietro una guida determinata *z*). I Protestanti poi lo hanno rigettato (*a*); pur non dimeno in Inghilterra se n'è conservato alcun che in forma compendiosa.

§. 290. — IV. *Del digiuno.*

Greg. III. 46. *De observatione ieiuniorum.*

Qual mezzo di risvegliare e tener pronto lo spirito alla penitenza, alla devozione ed all'abnegazione di se stesso è stato nella Chiesa introdotto anco il digiuno. Questa istituzione si fonda nella sua origine sull'uso degli Ebrei e sullo esempio del medesimo Cristo e dei suoi discepoli (*b*), e poco a poco è stato, per forza di consuetudine e di leggi, elevato in certi determinati giorni ad un dovere ecclesiastico. Ebbe ciò luogo primieramente rispetto ai digiuni quadragesimali, che si facevano innanzi alla Pasqua (*c*). La durata dei medesimi era però molto diversa nelle diverse Chiese, finchè poco a poco fu stabilita la misura, che tutt'ora si osserva (*d*). Della medesima epoca presso a poco sono i digiuni settimanali. Facevansi in origine ogni mercoledì e venerdì, per la ragione che nel primo di cotesti due giorni Cristo era stato tradito e nel secondo era

z) *Typicum Sabae Monachi seu ordo recitandi officium ecclesiasticum per totum annum.* Venet. 1615.

a) *Helvet. Conf.* 1. cap. XXIII.

b) Matth. IV. 1. 2. XVII. 21., Act. XIII. 2. 3. XIV, 22.

c) C. 3. D. XVIII. (*Conc. Nicaen.* a. 325), c. 8. D. III. *de cons.* (*Conc. Laodic.* c. a. 372), Can. Apost. 69., Benedict. XIV, *de synodo dioecesana* lib. XI. cap. 1. n. 4—6.

d) C. 5. D. IV. (Ambros. c. a. 380), c. 16. D. V. *de cons.* (Gregor. I. a. 593).

morto *e*). Nell'Occidente fu poco a poco introdotto il digiuno anche il sabato *f*); il digiuno nel mercoledì andò in quella vece in disuso. Sono state inoltre ritenute dal Giudaismo le quattro tempora come epoche ordinarie di penitenza *g*). Nella cristiana antichità si praticò eziandio di passare, a mo' di preparazione a certe maggiori festività, il giorno precedente in digiuno e la notte, dalla sera fino al mattino, in preghiere e cantici nella Chiesa *h*). Queste vigilie notturne sono a dir vero già da gran tempo andate in disuso; ciò non ostante il giorno, che precede ad una grande festività chiamasi anche oggi vigilia, e si passa digiunando *i*). Del resto tutte le domeniche *k*), inoltre tutto il tempo tra la Pasqua e la Pentecoste *l*), e la festa del santo Natale, tutte le volte che cade in sabato o venerdì *m*), sono eccettuati dal digiuno. — Il digiuno in se stesso consiste o in una effettiva diminuzione del pasto in generale, o nella semplice astinenza dai cibi più gustosi, segnatamente dalla carne *n*). Il proprio e vero digiuno durava una volta tutto il giorno fino alla sera *o*); attualmente però si accorda una volta, nel corso della giornata, un pasto completo ed inoltre ancora una piccola colazione. Ciò che può esservi di più speciale intorno al digiuno dipende dalle ordinanze locali e dalla consuetudine di ciascheduna

e) C. 16. D. III. *de cons.* (S. Apollon. a. 388), c. 11. eod. (Leo IV. c. a. 850).

f) C. 11. D. XIII. (Augustin. c. a. 400), c. 13. D. III. *de cons.* (Innoc. I. a. 416), c. 34. D. V. *de cons.* (Gregor. VII. a. 1078), c. 2. X. *de observ. ieiunior.* (III, 46).

g) C. 5. D. XXXI. (Leo I. c. a. 442), c. 6. eod. (Idem. c. a. 449), c. 2. eod. (*Conc. Mogunt.* a. 813), c. 5. eod. *Conc. Salegunst.* a. 1023), c. 4. eod. (Urban. II. a. 1095).

h) C. 9. D. LXXVI. (Ambros. c. a. 399).

i) C. 1. 2. X. *de observ. ieiun.* (III, 46), c. 14. §. 1. X. *de verb. sign.* (V, 40).

k) C. 7. D. XXX. (*Conc. Gangr.* c. a. 355), c. 15. D. III. *de cons.* (*Conc. Cæsaraugust.* a. 380), c. 9. eod. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 17. D. XXX. (*Conc. Bracar.* c. a. 572), c. 16. D. V. *de cons.* (Gregor. I. c. a. 593).

l) C. 11. D. LXXVI. (Hieronym. a. 385), c. 8. eod. (Ambros. c. a. 400), c. 10. eod. (Isidor. a. 633).

m) C. 3. X. *de observ. ieiun.* (III, 46).

n) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XI. cap. 5. n. 9—16.

o) Can. 50. D. I. *de cons.* (Theodulf. a. 797).

paese. Il Concilio di Trento ha fatto ancora un dovere espresso ai Vescovi di mantenere la disciplina relativa al digiuno, siccome uno esercizio molto efficace del padroneggiar se medesimo *p*). Nella Chiesa orientale parimente ella sussiste tuttavia con maggior vigore. I Protestanti poi hanno a dir vero riconosciuta l'antichità ed utilità di cotesta disciplina, ma non hanno voluto emanar precetti in proposito; in conseguenza ella è per loro andata interamente in disuso *q*).

§. 291. — V. *Delle forme storiche del divin culto.* A) *Venerazione dei Santi.*

Greg. III. 45. Sext. III. 22. Clem. III. 16. Extr. comm. III. 12. *De reliquiis et veneratione sanctorum.*

La vita della Chiesa si manifesta, come in ogni altra Associazione penetrata da vero spirito di comunione, anche nella venerazione ch'ella professa alla memoria di persone benemerite. Ma come nella Chiesa la pietà solamente e le sublimi virtù cristiane possono valere per meriti, così ella è autorizzata dietro le promesse del Cristianesimo a ritenere, che coloro, i quali ella qui basso celebra in questo modo, anche di là sian particolarmente glorificati nel cospetto di Dio, e che quindi la loro intercessione sia per godere presso di Dio una maggior forza e grazia. Su queste massime fondasi il culto dei Santi, i quali, secondo la dottrina della Chiesa, non son già obietto di adorazione, ma solamente vengono rappresentati come intercessori presso il Signore ed a causa della loro virtù come modelli d'imitazione *r*). Se alcuno sia veramente degno di tale commemorazione, è cosa, che dalla Chiesa sola può incontrastabilmente essere definita. Una volta cotesto onore era solennemente accordato dai Vescovi e dai Concilj, coll'assenso degli altri cherici e del popolo, — da prima quasi ai soli martiri, in seguito anche ad altri

p) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *Decretum de delectu ciborum.*
q) *August. Conf.* tit. V. *de discrim. cibor.*, *Helvet. Conf.* I. cap. XXIV.
r) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *de invocatione sanctorum.*

uomini e vergini. Dall'undecimo secolo in poi il diritto della canonizzazione, per impedire la precipitazione e l'abuso, è passato esclusivamente nel Papa *s*). Poco a poco si venne ancora a fare su questo punto una differenza tra la santificazione e la beatificazione, essendochè i beati son venerati soltanto in una certa parte della Chiesa ed in modo più limitato. Sì l'una come l'altra si fa dietro scrupolosissimo e lungo processo, che presso la Congregazione dei Cardinali, istituita a quest'uopo, si agita sulla vita e sui meriti del defonto in diversi intervalli, che insieme abbracciano più di un secolo, affinchè ancora si mostri, se la venerazione per esso si mantenga costante nel luogo ov'egli ha vissuto *t*). Per conservare e ravvivare la memoria dei Santi e delle loro virtù, è ammesso l'uso delle immagini *u*), benchè la Chiesa sia stata lungamente contraria a cotest'uso sino a tanto ch'ebbe a temere la mescolanza delle idee cristiane colle pagane. Già Gregorio I diceva, che le immagini sono i libri per coloro, che non san leggere *v*). Impressione anche più profonda fanno sui veneratori della cristiana antichità i veri avanzi terreni di santi personaggi. Indi è, che cotesti avanzi voglionsi trattare con venerazione: d'altronde però, all'oggetto d'impedire la frode e la supposizione di false reliquie, debbono essere scrupolosamente verificati e riconosciuti dal Vescovo *w*). In tutti questi punti la Chiesa orientale concorda colla occidentale; solo che le canonizzazioni trattansi in Grecia presso del Patriarca, in Russia presso il Sinodo, e non sempre, quello ch'è peggio, colle convenienti precauzioni. I Protestanti hanno a dir vero raccomandato la memoria dei Santi siccome un mezzo di eccitamento alla imitazione delle loro virtù; nel rimanente però rigettato la fede alla loro intercessione e l'uso delle reliquie e delle immagini *x*).

s) C. 1. X. *de reliq. et vener. sanct.* (III, 45).

t) Benedict. XIV, *de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione.* Edit. II. Patav. 1743. 4 vol. fol.

u) C. 28. D. III. *de cons.* (*Conc. Nicæn.* a. 787), *Conc. Trid.* Sess. XXV. *de invocat. sanctor.*

v) C. 27. D. III. *de cons.* (Greg. I, a. 600).

w) C. 2. X. *de reliq.* (III, 45), *Conc. Trid.* Sess. XXV. *de invocat. sanctor.*

x) *August. Conf.* Art. XXI., *Helvet. Conf.* II. Art. XXIII., *Helvet. Conf.* I. cap. IV. V.

§. 292. — B) *Venerazione di tempi santi.*

Greg. II. 9. *De feriis.*

La Chiesa solennizza la ricordanza di avvenimenti importanti del Cristianesimo per via di regolari giorni di commemorazione, i quali vengono festeggiati con servizio divino comune. Tale è la origine ed il significato dei giorni festivi. Al tempo già degli Apostoli il *sabbatum*, o giorno del riposo, fu trasferito alla domenica, siccome il giorno ebdomadario commemorativo della risurrezione del Signore, — e la passione, la risurrezione, l'ascensione di Cristo al Cielo e la discesa dello Spirito Santo solennizzata con una annuale festività *y*). A queste presto si aggiunsero la festa del natale di Cristo e giorni commemorativi della madre del Salvatore, degli Apostoli e Martiri, e così poco a poco molte altre *z*). Il diritto di ordinare giorni festivi compete per natura stessa della cosa unicamente alla Chiesa, e segnatamente al Papa, quando si tratta di una festività universale da osservarsi in tutta la Cristianità: in altri casi ai Concilj nazionali o provinciali ed ai singoli Vescovi *a*); in quanto però la festa in questione debba valere anche nei rapporti della vita civile, è necessaria inoltre l'annuenza della politica Autorità. Le stesse regole militano in ordine alla loro mutazione od abolizione *b*). La destinazione dei giorni festivi è poi generalmente questa, che in essi l'uomo si occupi principalmente in meditazioni spirituali, ed inalzi il suo cuore a Dio in esercizj di devozione *c*). Per questo han luogo delle particolari funzioni sacre innanzi e dopo mezzogiorno, e son proibiti, casi straordinarj eccettuati, tutti i lavori ed occupazioni, che non sono conciliabili con

y) C. 11. D. XII. (Augustin. a. 401).

z) C. 1. D. III. *de cons.*, c. 5. X. *de feriis.* (II, 9).

a) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 22. *de regular.*

b) Le massime in proposito sono sviluppate da Benedetto XIV in *Const.* Non multi a. 1748., *de synodo dioecesana* lib. XIII. cap. 18. n. 10—15.

c) C. 16. D. III. *de cons.* (S. Apollon. a. 388).

quella destinazione *d*). Il qual divieto è negli Stati Cristiani sostenuto ancora dalle leggi ed autorità temporali *e*). Son tuttavia tollerate in alcuni paesi le fiere di antica istituzione *f*). I Protestanti hanno del pari riconosciuta la necessità di alcuni tempi particolarmente destinati al divino servizio *g*); essi avevano ritenuto inclusive moltissime feste dei Cattolici, l'abolizione delle quali fu effettuata solamente nel secolo decimottavo per parte della politica Autorità. Coerentemente a cotesta pratica il diritto d'istituire ed abolir feste è presso di loro attribuito al Sovrano.

§. 293. — C) *Venerazione di santi luoghi.*

L'ammirazione e venerazione per le persone divenute ragguardevoli nella storia del Cristianesimo vien dalla Chiesa estesa in parte anche ai luoghi, dove coteste persone hanno vissuto e operato, o dove ancor si conservano reliquie delle medesime. In questo senso hanno già i primi fedeli visitato i luoghi santificati dalla passione e morte di Gesù Cristo e le tombe dei Martiri, ed ivi recitate le loro preghiere. Da ciò hanno avuto origine i pellegrinaggi. I luoghi più visitati furono sempre e sono Gerusalemme, Roma e Sant'Jacopo di Compostella: oltre questi luoghi, anche altri più vicini hanno in molti paesi attirato a se la devozione dei fedeli per congiunture ed avvenimenti diversi. I pellegrinaggi lontani s'intraprendono d'ordinario singolarmente e alla spicciolata, i più vicini sovente in processione. L'azione delle Autorità ecclesiastiche e secolari in simili occasioni debb'essere, l'ovviare agli abusi, che

d) C. 66. D. I. *de cons.* (*Statuta eccles. antiq.*), c. 1. c. XV. q. 4. (*Conc. Tarrac.* I. a. 516), c. 2. eod. (*Conc. Erphurt.* a. 932), c. 1. 3. 5. X. *de feriis* (II, 9). Di qui è che i giorni festivi vengono ancora chiamati *feriae*. Nel linguaggio della Chiesa però chiamansi *feriæ* tutti i giorni della settimana, e son distinti col numero progressivo di *feria prima, secunda* ec.

e) Const. 2. 3. 6. 7. 8. Cod. *de feriis* (III, 12), *Const. Childeb.* c. a. 554., *Præcept. Gunthramni a.* 585., *Decret. Childeb.* c. a. 595. c. 14., Capit. Germ. c. a. 744. c. 23.

f) Const. *Ab eo tempore* Benedicti XIV. a. 1745.

g) *Helvet. Conf.* I. cap. XXIV.

in esse hanno facilmente luogo, senza però impedire gli esercizj di vera pietà. Siccome un mezzo di rendersi presenti i luoghi della passione di Cristo è stata introdotta ancora la *via crucis*. La quale consiste in questo, che a delle determinate stazioni o fermate sono esposti dei quadri, ciascun dei quali in ordine progressivo contiene un tratto della storia della passione, innanzi a cui i fedeli, specialmente nel venerdì, come giorno della morte di Cristo, nelle ore pomeridiane della domenica e nella quaresima, si arrestano con brevi preghiere e meditazioni. Questa forma di devozione è molto antica, ed un trovato significantissimo cotesto congiungere persino la passeggiata con ricordanze cristiane.

CAPITOLO IV.

DEL MATRIMONIO *h*).

§. 294. — I. *Essenza del Matrimonio.*

Il matrimonio ha per base materiale il fisico rapporto dei sessi, allo accoppiamento dei quali secondo l'ordine di natura si riconnette la procreazione e conservazione della specie. Cotesto accoppiamento prende il suo proprio carattere umano da ciò, ch'esso non deve servire ad un piacere momentaneo come nei Bruti, ma, dietro il cenno di Dio, il quale a questo fine ha posto in cuore dei conjugi e dei genitori il sentimento di un amore durevole *i*), alla fondazione della famiglia, ch'è il mezzo proprio al genere umano per trasmettere ogni maniera di cultura morale *k*). A ciò si aggiunge in fine il carattere religioso, ove si consideri il matrimonio quale adempimento del volere di Dio, il quale fa in questa maniera continuare

h) E. von Moy., *von der Ehe und der Stellung der katholischen Kirche in Deutschland rücksichtlich dieses Punktes ihrer Disciplin* (Del matrimonio e della situazione della Chiesa cattolica in Germania relativamente a questo punto della sua disciplina), Landshut 1830. 8.° *Desselben, Geschichte des christlichen Eherechts* (Storia giuridica del matrimonio cristiano) del medesimo: T. I. Regensburg. 1833. 8.°; H. Klee, *die Ehe, eine dogmatisch-archäologische Abhandlung* (Il matrimonio: Dissertazione dogmatico-archeologica), Mainz. 1833. 8.°; F. Stapf., *vollständiger Pastoralunterricht über die Ehe* (Completo catechismo pastorale sul matrimonio), Frankf. 1838. 8.°; A de Roskovàny, *de matrimonio in ecclesia catholica.* Aug. Vindelic. 1837. 2 vol. 8.°

i) Matth. XIX. 3—9., Marc. X. 2—12.

k) Il rapporto sessuale è quindi sicuramente la base del matrimonio, poichè non si può parlare di matrimonio tra due persone del medesimo sesso. L'effettivo esercizio di esso non è però essenziale, poichè altrimenti i vecchi e le vecchie cesserebbero di essere marito e moglie. Egli è quindi anche possibile, che dei conjugati sacrifichino spontaneamente la reciproca comunione dei sessi ad uno scopo più sublime, e ciò non ostante seguitino ad essere marito e moglie: can. 9 Caus. XXVII. q. 2. (Augustin. c. a. 419).

l'atto creativo del primo uomo per mezzo dell'uomo stesso *l*), come propagazione della specie, nella quale e pella quale si è compita l'opera della redenzione di Cristo, come una scuola di rassegnazione e di abnegazione di se stesso *m*), e come un velo misterioso dello in se stesso impuro ed animalesco atto procreativo *n*). La essenza del matrimonio consiste dunque in un'associazione dell'uomo e della donna cementata per via di amore e di fedeltà, e santificata in sacramento dalla religione *o*), a comunanza di tutti i rapporti della vita, in quanto essi possono essere accomunati *p*). I Protestanti ancora hanno a dir vero riconosciuta la naturale santità ed istituzione divina dello stato matrimoniale, ma rigettato il suo carattere di sacramento *q*).

l) C. 12. c. XXXI. q. 1. (Augustin. a. 420).

m) Ephes. V. 21—33., I. Tim. II. 11—15.

n) Questa maniera speculativa di considerare il matrimonio domina nel seguente ingegnoso scritto: Adamo e Cristo in ordine alla dottrina del matrimonio; per J. H. Papst. Vienna 1835. 8.

o) Ephes. V. 32., c. 17. c. XXVII. q. 2. (Leo I. a. 443) ibique Corr. Rom., c. 5. X. *de bigam.* (I, 21), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 1. *de sacram. matrim.*

p) Il matrimonio insomma è, come lo Stato, un rapporto morale, che compenetra l'uomo da tutti i lati; ed un moderno Scrittore dice assai giustamente, il matrimonio come lo Stato è un associazione, che si contrae per la gioja e pel patimento, per la vita e per la morte. In esso possono certamente entrare anche degli elementi giuridici; ma non ne costituiscono la essenza, come non la costituiscono del pari nel rapporto tra genitori e figliuoli; ella è anzi una vera degradazione il trattare, come si fa, il matrimonio e lo Stato quali rapporti puramente giuridici. Ambedue però hanno in questo rapporto avuto lo stesso destino per la prossicità e superficialità delle così dette ricerche di gius naturale dei tempi moderni. Imperocchè nel modo istesso, che si notomizzò il mistero dello stato nella zoppa e falsa teoria del contratto sociale, così anche il matrimonio fu degradato al punto di vista di un contratto civile e di una obbligazione correspettiva. Per essere consequenti bisognava, a sostegno di tal concetto, cercare un determinato scopo e certe prestazioni ugualmente determinate. Alcuni trovarono l'uno e l'altre nel rapporto sessuale in se stesso, altri nella mira di procreare figliuoli, altri finalmente nello scambievole ajuto. Ci si attaccò insomma ad una qualche faccia isolata del rapporto matrimoniale, quasi ne fosse il principio fondamentale, mentre l'essenza di esso consiste veramente nella totalità di tutti quegli elementi.

q) *Apolog. August. Conf.* Art. VII. *de numero et usu sacramentor.*

§. 295. — II. *Storia del Diritto matrimoniale cristiano.* A) *Della legislazione in materie matrimoniali.*

Col nuovo modo di vedere, che il Cristianesimo aprì sulla essenza del matrimonio, la Chiesa venne a trovarsi il carico sulle braccia di svilnppare più precisamente la nozione affidatale, e, in lotta colle avversanti tendenze temporali, di rinforzarla ancora mediante la esteriore disciplina. E questo fecero già gli Apostoli nelle loro Epistole, i Santi Padri e i Concilj. Fu specialmente Santo Agostino, che dopo il secolo quinto sviluppò completamente, sì per rapporto al suo spirito come rispetto alla sua estensione, il Diritto matrimoniale cristiano. Ciò però non ebbe veruna influenza sulla civile legislazione, neppur dopo che gl'Imperatori furono divenuti cristiani, ma ella proseguì nella sua pagana tendenza. Solamente sotto i Germani nuovamente convertiti pervenne la Chiesa a completa libertà e robustezza; e comecchè subito non le riuscisse di procurare in ogni parte al suo Diritto matrimoniale il predominio sui costumi nazionali in opposizione con esso, pure egli fu poco a poco, per mezzo dei Decreti dei Concilj e delle Diete, ridotto in pratica completamente. La legislazione nelle materie matrimoniali fu d' or innanzi, come l'intera costituzione, mista; la Chiesa stabilì le prescrizioni necessarie, ed il braccio secolare dette loro espressamente o tacitamente efficacia civile. Tale stato di cose mantennesi nei Paesi cattolici sino ai tempi moderni. I Protestanti poi attribuirono subito di principio ai Sovrani, non solo il dritto di emanar leggi matrimoniali, ma eglino pretesero ancora effettivamente da Essi un nuovo Diritto matrimoniale, per la ragione che si era rigettata la base del Diritto cattolico. Così anche questa parte della legislazione ecclesiastica cadde nelle mani dei Sovrani protestanti. Nulladimeno nella redazione dei nuovi regolamenti matrimoniali ebbesi tuttavia riguardo alla Scrittura santa, ai libri simbolici ed al Diritto canonico, in quanto esso parve applicabile, e furono in conseguenza presi a collaboratori anche dei Teologi. Ma poco

a poco il Diritto matrimoniale dei Protestanti prese un carattere puramente mondano, e fu alla perfine tratto a far parte della ordinaria legislazione civile. — Per i Cattolici al contrario, in virtù della indipendenza, che la Chiesa mantenne di rimpetto al Potere politico, la ecclesiastica validità del Diritto matrimoniale canonico è rimasta dovunque intatta, e solamente la forza civile del medesimo è stata qua e là dalle moderne particolari legislazioni modificata o abolita affatto. Così in Francia ed in Prussia il matrimonio dei Cattolici nelle sue relazioni civili vien giudicato unicamente secondo le leggi secolari, in parte assai divergenti dal Gius canonico, e la osservanza dell' ecclesiastiche è semplicemente rimessa alla coscienza. Nel Codice Austriaco pure si è promulgato a dir vero un Diritto matrimoniale civile molto diffuso; ciò non ostante esso è principalmente elaborato secondo il Diritto canonico, di guisa che in cotesta legislazione quel contrapposto poco apparisce. — In Oriente la civile legislazione cominciò a vero dire dopo Giustiniano ad avvicinarsi sempre più alla ecclesiastica, e nel nono secolo si effettuò inclusive una fusione, per forma, che la benedizione ecclesiastica fu civilmente prescritta come essenziale. Ma nelle massime sostanziali il Diritto civile conservò una influenza preponderante, dalla quale la Chiesa Greca non ha saputo finora emanciparsi. Così è pure in Russia, dove anzi le leggi in materie matrimoniali si emanano unicamente dallo Czar.

§. 296. — B) *Della giurisdizione in cause matrimoniali.*

Con in mano la legislazione sulle materie matrimoniali dovette ancora la Chiesa esser sollecita di farla, per quanto poteva, eseguire mediante la sua disciplina; ed ella lo fece realmente, escludendo dalla sua comunione chiunque contraesse un matrimonio contrariamente ai Canoni *r*). Il matrimonio però (posto che il braccio secolare non interveniva) rimase valido nei rapporti civili. Ma ciò cambiossi in

r) Tertullian. († 215) *de pudicit.* Caus. 4., c. 1. c. XXVII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*).

Oriente dopo la fusione del Diritto matrimoniale ecclesiastico col civile, conciossiachè la Giurisdizione dei Vescovi in cause matrimonali fosse oramai riconosciuta per parte dello Stato e munita di effetti civili. Lo stesso accadde già di buon' ora nel Regno Franco *s*), e rimase dipoi senza interruzione in pratica per tutti i paesi Cristiani *t*). Anche i Protestanti trattarono da principio la giurisdizione in cause matrimoniali come una parte integrante della ecclesiastica Potestà, sol che, siccome non si sapeva subito ritrovarsi nei cambiati rapporti, ne fu rilasciato l'esercizio ai parrochi, i quali procederono in tal bisogna anzi arbitrariamente che no. In seguito fu trasferita ai Concistori. Finalmente poi le cause matrimoniali sono state in diversi paesi, segnatamente in Prussia ed in Svezia, rinviate ai Tribunali ordinarj. Lo stesso è accaduto in varj paesi cattolici in seguito della nuova legislazione. In ogni caso però il diritto di giudicare sui matrimonj secondo i loro ecclesiastici rapporti è inseparabile dalla essenza della Chiesa *u*). La civile efficacia delle di lei sentenze dipende sicuramente dal contegno del Potere politico; ma in uno Stato cristiano non dovrebbe loro, a causa del sovrano protettorato, esser denegata *v*).

§. 297. — III. *Della celebrazione del Matrimonio.*

A) *Requisiti ordinarj.*

Greg. IV. 1. Sext. IV. 1. *De sponsalibus et matrimonio,* Greg. IV. 2. Sext. IV. 2. *De desponsatione impuberum.*

Dappoichè il maneggio del Diritto matrimoniale fu totalmente rilasciato alla Chiesa, nacque per essa il bisogno di pronunziarsi per

s) *Decretio Childeberti.* c. a. 595. c. 2., *Capit. II.* Carlomanni. a. 743. c. 3.

t) C. 4. c. XXXI. q. 3. (Nicol. I. c. a. 863), c. 4. c. XXXIII. q. 2. (Idem a. 867), c. 10. c. XXXV. q. 6. (Alexand. II. c. a. 1067), c. 12. X. *de excess. prælat.* (V, 31).

u) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 12. *de sacram. matrim.*, Benedict. XIV, *de synodo dioecesana* lib. IX. cap. 9. n. 3—5.

v) Che significa infatti il tanto celebrato protettorato sovrano, se la Chiesa è lasciata senza appoggio in un punto così importante della sua disciplina? Questa cosa è riconosciuta anche dal Concordato bavarico.

via di leggi su tutte le parti del medesimo, anche sopra quelle, che in se stesse potrebbero appartenere ugualmente alla civile legislazione. Ella lo fece in modo da tenersi, quanto era possibile, strettamente attaccata alla natura della cosa e ai Diritti civili vigenti. Le condizioni essenziali sono conseguentemente le appresso. I. Una età sufficiente alla capacità della procreazione, poichè più presto mancherebbe un elemento essenziale alla nozione del matrimonio. In quanto al termine della pubertà il Diritto canonico si è tenuto fermo al Diritto Romano, il quale ebbe stabilito la età di quattordici anni pei giovinotti, quella di dodici per le ragazze *w*). Cotesta regola però si fonda sopra una semplice presunzione, la quale cessa tutte le volte ch'è contradetta dal fatto *x*). Secondo queste massime nè pure i matrimonj conclusi dai genitori pei loro figli impuberi sono per questi obbligatorj *y*), a meno che dai medesimi non siano resi tali dopo raggiunta la pubertà, od anche prima, mediante la copula *z*). Dove nuove legislazioni stabiliscono altri termini della pubertà, debbono gli ecclesiastici avere ad esse un riguardo. II. La intenzione d'ambe le parti di concludere insieme un matrimonio. Questa è così essenziale, che senza di essa non può sussistere il matrimonio *a*). D'altronde però ella può essere dichiarata ancora per via di cenni *b*), e trattandosi di assenti per mezzo di un Procuratore *c*). III. L'annuenza dei genitori poi, ove si riguardi semplicemente alla nozione naturale del matrimonio, non costituisce un requisito essenziale. In conseguenza il Diritto canonico ha è vero interdetto la conclusione di un matrimonio senza il consenso dei geni-

w) C. 10. X. *de despons. impuber.* (IV, 2).

x) C. 3. 8. X. *de despons. impuber.* (IV, 2).

y) C. un. c. XXX. q. 2. (Nicol. I. a. 863), c. 10. 11. 12. X. *de despons. impuber.* (IV, 2). Il passo contraddittorio in can. 2. Caus. XXXI. q. 2., ossia cap. 1. X. eod., è dubbioso.

z) C. 6. 9. 14. X. *de despons. impub.* (IV, 2), c. un. eod. in VI. (IV, 2).

a) C. un. c. XXX. q. 2. (Nicol. I. a. 863), c. 2. c. XXVII. q. 2. (Idem c. a. 865), c. 3. c. XXXI. q. 2. (Urban. II. c. a. 1090), c. 26. X. *de sponsal.* (IV, 1).

b) C. 23. X. *de sponsal.* (IV, 1).

c) C. ult. *de procurat.* in VI. (I, 19).

tori come una offesa del rispetto loro dovuto *d*), non per questo però dichiarato nullo il matrimonio effettivamente concluso *e*). Tale opinione prese già di buon' ora il di sopra nei paesi germanici contro il diritto Romano, il quale, almeno rispetto ai figli tutt'ora costituiti sotto la patria potestà, riteneva come essenziale alla validità del matrimonio il consenso del padre di famiglia *f*). Il Diritto ecclesiastico Greco poi si è tenuto al gius Romano *g*). Anco in molti Regolamenti ecclesiastici protestanti lo avere omesso di chiedere il consenso dei genitori è riguardato come un motivo di nullità; non è cotesta però una massima di Gius comune *h*); inoltre è da per tutto ammessa la mitigazione, che l'annuenza non possa dai genitori essere denegata senza un fondato motivo, e che, quando lo sia, possa esser supplita dal Magistrato.

§. 298. — B) *Forma della celebrazione.* 1) *Diritto antico.*

Greg. IV. 1. *De sponsalibus et matrimonio,* IV. 3. *De clandestina desponsatione.*

Nel tempo antico, quando in seno alla Chiesa vigeva un Diritto matrimoniale civile inconciliabile in molti punti colle massime del Cristianesimo, dovette la Chiesa, per la osservanza della sua disciplina, insistere su ciò, che i fedeli denunziassero i loro matrimonj presso del Vescovo; e solamente ove questi non avesse nulla in

d) C. 3. c. XXX. q. 5. (Nicol. a. 866), c. 1. eod. (Pseudoisid.).

e) C. 6. X. *de condit. appos.* (IV, 5), c. 6. X. *de raptor.* (V, 17), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 1. *de ref. matr.*

f) *Formul. Sirmond.* n. XVI. « Viventibus patribus inter filiosfamilias sine voluntate eorum matrimonia non legitime copulantur, sed coniuncta non solvuntur ». La sorgente di questa proposizione è manifestamente Paul. *Recept. sentent.* lib. II. tit. 19. §. 2., dove si ritrovano inclusive le ultime parole. Ma siccome elle stanno direttamente in opposizione alle massime del Gius Romano, così ellene sono probabilissimamente un'aggiunta dei Visigoti. In cotesto senso debbono intendersi ancora i passi riportati alla nota *d*.

g) Basil. can. 42. apud Joan. Scholast. tit. XLII. (Justell. T. II. p. 586.), Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. IX. (Justell. T. II. c. 1112), Simeon. Magistr. *epit.* (Justell. T. II. p. 739).

h) G. L. Böhmer, *Princip. iur. can.* §. 369.

contrario, il matrimonio diventava ecclesiastico *i*). Ordinariamente aveva dipoi luogo anche una benedizione ecclesiastica *k*). In seguito però, allorquando la posizione della Chiesa venne a cambiare, cotesto articolo fu trattato più liberamente. Secondo la massima dedotta dalla natura istessa del rapporto, che il matrimonio è, propriamente parlando, costituito dalla intenzione di ambedue le parti, ella (la Chiesa) dichiarò matrimonio pienamente valido, ancora ecclesiasticamente, qualunque unione conclusa tra Cristiani con cotesta intenzione, purchè ad essa non si opponessero ostacoli particolari, sebbene le mancasse ogni e qualunque formalità *l*). A dir vero fu, a scanso di possibili abusi, prescritta tuttavia, sì dalle leggi ecclesiastiche come dalle civili, la pubblicazione del matrimonio presso la comunità e la benedizione sacerdotale *m*). La inosservanza però di cotesta prescrizione non portava la nullità del matrimonio, ma solamente una punizione secondo le circostanze.

§. 299. — 2) *Diritto odierno.*

Dietro i rapporti finor descritti poteva frequentemente esser difficile distinguere un matrimonio concluso senza nessuna formalità, da un concubinato, ed in generale la Chiesa non aveva nelle mani mezzo veruno per esercitare una sorveglianza intera ed efficace sul diritto matrimoniale. Perciò il Concilio di Trento si

i) Ignat. († 110) ad Polycarp. c. 5. « Decet vero ut sponsi et sponsæ de sententia episcopi coniugium faciant ». — Tertullian. († 215) *de pudicit.* c. 4. « Penes nos occultæ quoque coniunctiones, id est, non prius apud ecclesiam professæ, iuxta mœchiam et fornicationem iudicari periclitantur ».

k) Tertullian. († 215) *ad uxor.* II. 9, *de monogam.* c. 11., *de præscript.* c. 40., c. 5. c. XXX. q. 5. (*Statuta eccles. antiq.*).

l) Gratian. ad c. 17. c. XXVIII. q. 1., Idem. ad c. 9. c. XXX. q. 5., c. 9. 25. 30. 31. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 2. X. *de clandest. despons.* (IV, 3), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 1. *de ref. matr.*

m) C. 6. c. XXX. q. 5. (*Conc. Arelat.* VI. a. 814), c. 1. eod (Pseudoisid.), c. 4. eod. (cap. incert. sæc. noni), Capit. I. Carol. M. a. 802. c. 35., Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 133., lib. III. c. 105. 179. 389. 463. Addit. IV. c. 2., c. 27. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 6. X. *qui matrim. accus.* (IV, 18), c. 3. X. *de clandest. desponsat.* (IV, 3),

trovò spinto a stabilire sulla celebrazione del matrimonio un regolamento minuzioso e contenente una importante riforma *n*). I. Primieramente si ritenne la massima, che al matrimonio debba precedere una trina proclamazione nella Chiesa. Essa però non è neppur oggi assolutamente necessaria alla validità del matrimonio, ma il di lei scopo consiste solamente nel far sì, che i terzi possano far valere le opposizioni ed eccezioni, che loro per avventura competono. Ov'essi trascurino di farlo, il loro diritto è perduto *o*). II. Nuova è poi la prescrizione, che ambedue le parti debbano dichiarare la loro intenzione innanzi il loro legittimo parroco e due testimonj almeno. Cotesta forma è dichiarata così essenziale, che senza di essa il matrimonio si vuole del tutto invalido. Tuttavolta lo scopo di siffatta disposizione è unicamente quello di avere una testimonianza sicura per potere con certezza distinguere il matrimonio come tale. Perciò non v'è bisogno, che le anzidette persone siano state espressamente invitate all'atto; anzi neppur la contradizione del parroco impedisce la validità del matrimonio, purchè solamente egli abbia udito realmente quella dichiarazione *p*). Se le due parti sono sottoposte a diversi parrochi, basta la presenza di uno di essi (*). Inoltre è valido il matrimonio benchè la dichiarazione dinanzi al parroco sia stata fatta *q*) entro l'anno in cui non aveva ottenuto ancora gli ordini maggiori *r*). III. Il matrimonio colebrato di questo modo deve, secondo l'antica pratica, essere confermato per mezzo della benedizione sacerdotale, e precisamente così, che questa sia compartita solamente dal parroco legittimo o da colui, che ne abbia da esso ricevuto l'incarico, per regola nella Chiesa. Anche altre cerimonie vengon osservate nella celebrazione

n) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 1. *de ref. matr.*

o) C. 6. X. *qui matrim. accus.* (IV, 18).

p) Van-Espen, *Ius eccles. univers.* Part. II. sect. 1. tit. 12. n. 25. 26., Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XIII. cap. 23.

(*) *Regolarmente però il matrimonio si celebra alla presenza del parroco della sposa* (Not. dell'Edit.)

q) Fagnanus ad cap. 5. X. *de ætat. et qualit. ordinand.* n. VIII.

r) Ved. in proposito §. 241. n.° IV.

del matrimonio *s*), ma tutto questo non è essenziale alla validità del medesimo. IV. Il parroco deve registrare il matrimonio concluso nei libri parrocchiali; il che però tiene unicamente alla prova del matrimonio, la quale, in caso di necessità, può essere addotta ancora per altro mezzo. V. In Oriente si rimase per un certo tempo al principio più libero in ordine alla celebrazione del matrimonio *t*). Pur tuttavolta già Giustiniano vi fece essenziali limitazioni *u*), e finalmente nel nono secolo la benedizione sacerdotale fu da Leone il Filosofo prescritta qual condizione essenziale alla validità del matrimonio *v*). Le denunzie precedenti nella Chiesa non sono però in uso. VI. Secondo i Regolamenti ecclesiastici dei Protestanti la celebrazione del matrimonio deve aver luogo, previe le denunzie, mediante la congiunzione sacerdotale; ma ordinariamente non si spiegano intorno al significato giuridico di quest'ultima formalità. Secondo la più comune opinione però, ella vien riguardata come essenziale *w*). Ciò non ostante la semplice mancanza di testimoni, oppure il non essere la congiunzione stata effettuata dal parroco competente non rende invalido il matrimonio. Le altre specialità dipendono dalle civili legislazioni dei varj Stati *x*). Singolare era già nell'antico tempo la pratica dei Paesi-Bassi; conciossiachè ivi i matrimonj si celebrassero in nome della civile Autorità, e la benedizione si riguardasse come una semplice cerimonia ecclesiastica. VII. L'effettivo congresso matrimoniale (*copula*) poi non è necessario alla giuridica esistenza del matrimonio *y*). Ciò non ostante egli si consi-

s) C. 7. c. XXX. q. 5. (Isidor. a. 633), c. 3. c. XXX p. 5. (Nicol. I. a. 866).

t) Const. 22., Const. 23. §. 7. Cod. *de nupt.* (V, 4), *Nov.* 22. c. 3., *Nov.* 89. c. 1. §. 1.

u) *Nov. Just.* 74. c. 4. 5., *Nov.* 117. c. 4.

v) *Nov. Leon.* 89.

w) Eichhorn, Diritto ecclesiastico II. 310—21.

x) Nel 1823 è stato in Inghilterra disposto da una legge categorica, che debbano osservarsi le precedenti denunzie, la celebrazione nella Chiesa, l'intervento dei testimoni e la inserzione nei libri parrocchiali, in parte anche sotto pena della nullità: 4. Georg. IV. c. 76.

y) C. 5. 35. c. XXVII. q. 2. (Ambros. a. 377), c. 1. 4. eod. (Chrysost. a 400), c. 6. eod. (Isid. c. a. 630). E nulla provano in contrario i c. 16.

dera come l'ordinario complemento o consumazione di esso *z*), e conseguentemente in un caso, di cui sarà parola più sotto, si ammette una differenza tra il matrimonio semplicemente celebrato o, come dicono, rato ed il matrimonio effettivamente consumato.

§. 300. — 3) *Casi particolari.*

In mezzo alla moltiplicità dei contatti, che il matrimonio ha colla vita civile, possono accanto al rapporto normale ed ordinario ch'esso presenta, configurarsi ancora diversi casi anomali. I. Il matrimonio secondo l'attuale disciplina deve, egli è vero, portarsi alla cognizione della Chiesa; non per questo però abbisogna di esser portato alla cognizione del pubblico. In conseguenza può il Vescovo, (però soltanto per molto gravi motivi) permettere uno sposalizio segreto col ministero del parroco o di un altro prete delegato a tale uopo, in presenza di due persone di confidenza, senza precedenti denunzie e senza inserzione nel libro parrocchiale ordinario *a*). II. Un matrimonio può celebrarsi, sotto la osservanza degli essenziali requisiti, anche sul letto di morte. Ma poichè questa libertà sembrava favorire il concubinato, così le leggi secolari hanno talvolta, per esempio l'antico Diritto Francese, negato a simili matrimonj gli effetti civili. III. Nei luoghi dove il Concilio di Trento non è stato pubblicato, i matrimonj senza nissuna formalità contratti, o, come dicono, clandestini, sono tuttora pienamente validi, — solo però per coloro, che veramente dimorano in quei paesi, non anco per coloro, i quali vi si portano unicamente per celebrare un matrimonio clandestino *b*). IV. Dove il Concilio

17. eod., perocchè in essi, siccome osservano ancora i Correttori Romani, il testo è affatto alterato.

z) C. 36. 37. c. XXVII. q 2. (cap. incert.), c. 5. X. *de bigam non ordin.* (I, 21).

a) Const. *Satis vobis* Benedicti XIV, a. 1741.

b) Così ha deciso in diverse dichiarazioni la Congregazione istituita per la interpretazione dei decreti Tridentini; Benedict. XIV, *de synodo dioecesana* lib. XIII. cap. 4. n. 10.

Tridentino è introdotto, ma non si può trovare un Sacerdote Cattolico, il matrimonio contratto senza prete, solamente in presenza di due testimonj, è valido *c*). V. Nei luoghi poi dove il Concilio di Trento è in vigore e n'è possibile l'osservanza, debb'essere osservato anche nei matrimonj tra un cattolico ed un' acattolica. Nei Paesi-Bassi erasi non ostante introdotto l'uso di celebrare tali matrimonj anche solamente innanzi la civile Autorità, e cotesta forma è stata finalmente, dopo matura ponderazione dei rapporti di quel paese *d*), riconosciuta per sufficiente anche dalla Chiesa *e*). Una Ordinanza simile è stata pubblicata per le Diocesi occidentali della Monarchia Prussiana *f*). Negli altri paesi poi si sta al Diritto comune. Può però la parte cattolica, osservata la forma ecclesiastica, sottomettersi alla celebrazione del matrimonio innanzi all'Autorità civile, od anche innanzi al parroco acattolico, in quanto ciò sia fatto per obbedienza alle leggi del paese, ed il parroco si consideri per lei come un impiegato civile *g*). VI. I matrimonj dei Protestanti vengono rispettati per tali anche dalla Chiesa Cattolica *h*). Ciò non ostante, ove un simile matrimonio sia portato in contestazione d'avanti un tribunale – matrimoniale cattolico, rispetto alla sua validità o nullità, esso può ivi esser giudicato secondo i requisiti, nel concorso dei quali un matrimonio sarebbe pienamente

c) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XII. cap. 5. n. 5.

d) Questi lavori preliminari si trovano in Cavalchini Archiepisc. Philipp. *Dissertationes de matrimoniis inter hæreticos ac inter hæreticos et catholicos initis in fœderatis Belgii provinciis.* Romæ 1741. 4.°, S. D. N. Benedict. XIV, *Declaratio super matrimoniis inter protestantes et catholicos nec non super eadem materia relationes antistitum Belgii et dissertationes.* Rev. P. D. Cavalchini Archiepisc. Philipp. *et quatuor insignium Theologorum. Editio in Germania prima.* Colon. 1746. 12.°

e) *Const. Matrimonia* Benedict. XIV a. 1741., *De synodo diœcesana* lib. VI. cap. 6.

f) *Const.* Litteris altero Pii VIII. a. 1830.

g) Questa massima è stata pronunziata dalla Congregazione del Santo Uffizio nel 1672, confermata da Benedetto XIV nei suoi scritti: *de synodo diœcesana* lib. VI. cap. 7., ed anco applicata ai Cattolici della Servia, i quali dopo lo sposalizio in Chiesa, ricelebravano i loro matrimonj innanzi al Cadì ottomanno: *Const. Inter omnigenas* a. 1744. §. 10.

h) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VI. cap. 6. n. 6—11.

valido anche tra' Cattolici *i*). VII. Poichè secondo le dottrine dei Protestanti il matrimonio non è un sacramento, ed il requisito della sacerdotale benedizione non fondasi sul Vangelo, ma unicamente sopra un precetto della Chiesa, il Sovrano può dispensare da essa — anche se medesimo *k*). Quindi i matrimonj di coscienza dei Principi protestanti son validi anche senza veruna formalità, purchè sia certo, che la congiunzione fu intesa come vero e proprio matrimonio *l*). VIII. La celebrazione del matrimonio per mezzo di un procuratore ha, secondo l'attuale disciplina, grandi perplessità contro di se. Perocchè il parroco ascolta in essa, non il consenso dello stesso contraente, ma solamente la dichiarazione del Procuratore; e siccome quegli nel momento ch'ella viene emessa può aver mutato intenzione *m*), così cotesta dichiarazione è meramente provvisoria e presuntiva, che ha bisogno di esser completata mediante la prova del veramente esistito consenso del Mandante. Ora poichè il Concilio di Trento ammette come prova siffatta soltanto la dichiarazione emessa in presenza del parroco e di due testimonj, quella dichiarazione provvisoria vuol essere ripetuta in questa forma

i) D'altra opinione è G. D. Berg. *über die Verbindlichkeit der kanonischen Ehehindernisse in Betreff der Ehen der Evangelischen* (Sul valore degl'impedimenti canonici al matrimonio per rispetto ai matrimonj degli Evangelici) Breslau 1835. 8.° Ma sebbene la Chiesa cattolica non prescriva le sue leggi per norma ai Protestanti, siccome quelli, che costituiscono una società religiosa da Lei separata, non per questo recede dal suo diritto di giudicare secondo le sue proprie leggi un matrimonio contratto presso di essi, tutte le volte ch'esso venga nei suoi effetti portato in contestazione nella di lei giurisdizione.

k) Eichhorn (Diritto ecclesiastico II. 329. 330) è di opinione diversa. Ma se la benedizione sacerdotale, come ciascuno concorderà di buon grado, non si fonda sul Vangelo, sì bene sopra un precetto della Chiesa, bisogna pure che la ecclesiastica Potestà possa dispensare da essa! E la Potestà ecclesiastica secondo i Protestanti non risiede nel Principe?....

l) La giustificazione di questa opinione mediante una profonda illustrazione degli Scrittori dissenzienti trovasi presso C. F. Dieck, *die Gewissens-Ehe, Legitimation durch nachfolgende Ehe und missheirath*, (Matrimonio di coscienza, legittimazione per susseguente matrimonio e nozze indecorose con persone di condizione inferiore) Halle 1838. 8.° La contraria opinione è nondimeno difesa da Wilda nella *Zeitschrift für deutsches Recht* (Giornale di diritto Germanico) di Reischer, Tom. IV.

m) C. ult. *de procurat.* in VI, (I, 19).

dai contraenti, e solamente allora la loro unione diventa matrimonio. Lo stesso è a dire nel Diritto ecclesiastico protestante della benedizione sacerdotale. IX. Il così detto matrimonio Salico o morganatico, o matrimonio dalla mano sinistra, è in faccia alla Chiesa un vero e proprio matrimonio. La sua singolarità colpisce unicamente i di lui effetti civili, in quanto la moglie ed i figli non seguono la condizione del marito, ed i secondi non acquistano i pieni diritti di successione competenti ai figli legittimi.

§. 301. — 4) *Del matrimonio come sacramento.*

Il matrimonio è un rapporto dell'ordine di natura, il quale per la legge della nuova alleanza è stato ricondotto alla sua purità primitiva ed elevato a stato sacramentale. La materia pertanto di questo sacramento è lo stato matrimoniale in se stesso; la forma consiste nel modo, con cui due persone entrano nello stato matrimoniale cristiano, modo che può, secondo la disciplina dei tempi, mutare, ed ha mutato di fatto; finalmente i conjugi medesimi sono quelli, che collo entrare per modo legittimo in questo stato compiscono il sacramento *n*). Questo concetto emerge dalla intima essenza di questi rapporti ed è quello, che predomina nella scienza *o*). Alcuni è vero sostengono, che dai conjugi tra loro si conclude soltanto il contratto matrimoniale civile, il quale non sale alla dignità di sacramento che mediante la benedizione sacerdotale. Ma questa opinione, non ostante alcune speciose ragioni, che possono allegarsi in di lei sostegno, ha troppi argomenti contro di se, per potersi sostenere *p*). Ove pertanto si parta dal primo concetto, siccome il solo

n) Thomas Aquin. in *quatuor libros sententiar.* lib. IV. dist. XXVI. qu. unic. art. I. « Dicendum quod verba exprimentia consensum de præsenti sint forma huius sacramenti, non autem sacerdotalis benedictio, quæ non est de necessitate sacramenti, sed de solennitate ». — Scotus in *quat libr. sentent.* lib. IV. dist. XXVI. qu. unic. « Ut plurimum ipsimet contrahentes ministrant sibi ipsis hoc sacramentum, vel mutuo vel uterque sibi ».

o) Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. VIII. cap. 13.

p) Ciò è dimostrato da T. M. Filser, *dogmatisch-canonistische Untersuchung über den Ausspender des Ehesacraments* (Disquisizione dogmatico-canonica sul ministro del sacramento del matrimonio), Augsb. 1842. 8.°

che retto sia, la distinzione tra contratto e sacramento sparisce *q*), e la unione di due persone di sesso diverso, o non è agli occhi della Chiesa matrimonio, che vale a dire, è qualche cosa d'illecito, oppure è al tempo stesso anche sacramento *r*). In questo punto di vista anche i matrimonj dei Protestanti son da considerare in se stessi come sacramenti *s*). Ma se la sacerdotale benedizione non è, secondo questa opinione, essenzialmente necessaria al sacramento *t*), non per questo però si può, senza necessità, omettere di domandarla; ed ove questo accada per disobbedienza alla Chiesa, il matrimonio sarà pur sempre, egli è vero, un sacramento, ma un sacramento profanato, senza la grazia sacramentale pei conjugi ed un peccato.

§. 302. — IV. *Degli Sponsali. A) Condizioni per contrarli.*

Greg. IV. 1. Sext. IV. 1. *De sponsalibus et matrimonio,* Greg. IV. 2. Sext. IV. 2. *De desponsatione impuberum*.

Al matrimonio precede ordinariamente una convenzione, mediante la quale le due parti promettonsi scambievolmente il matrimo-

q) In faccia allo Stato tal distinzione è in vero possibile. Così, p. es., le unioni contratte innanzi l'Autorità civile secondo le prescrizioni del Diritto francese, sono matrimonj civili; ma la Chiesa non gli può riconoscere come tali, fino a tanto che non sono dichiarati dinanzi al Parroco; allora poi sono ancora veri sacramenti.

r) Ferraris, *prompta bibliotheca canonica*. v. Matrimonium art. I. n. 16. 17. « Probabilius est, inter fideles sive baptizatos nullo modo, ne quidem per intentionem contrahentium, posse valide separari rationem sacramenti a contractu matrimonii; id est, probabilius nequit fidelis valide inire matrimonium solum ut contractum, non vero ut sacramentum. — Ratio est, quia ex institutione Christi in statu legis evangelicæ ratio sacramenti est essentialiter imbibita ratione contractus matrimonialis. — Christus Dominus inseparabiliter connexuit contractui matrimoniali rationem sacramenti, ut quamvis positio contractus pendeat a voluntate fidelium, eo tamen ipso non pendeat a voluntate fidelium ratio sacramenti; sed eo ipso, quod legitime ponatur contractus matrimonialis, statim ex Christi institutione sit ei annexa ratio sacramenti, taliter quod, quicunque fideles volunt vere contrahere matrimonium, volunt etiam virtualiter accipere sacramentum ».

s) Cavalchini Archiepisc. Philipp., *de matrimon. inter hæretic.* p. 42. « Negari autem debet, quod tales coniuges (acatholici) conversi possint ab invicem divelli, quia probabile est, eiusmodi matrimonia valere et esse vera sacramenta ».

t) Questo punto è trattato diffusamente da Benedetto XIV, *de synodo diœcesana* lib. VIII. cap. 12.

nio: ella vien designata col nome di sponsali (*). Affinchè questa convenzione produca effetti obbligatorj, debbono gli sposi essere innanzi tutto capaci della intenzione di obbligarsi. Affatto invalida ell'è pertanto pei pazzi *u*) e pei fanciulli sotto i sette anni *v*). Quest'ultima disposizione è stata espressamente stabilita anche per la Chiesa Greca *w*). Di niuno effetto son pure gli sponsali, che i genitori contraggono pei loro figli tuttora infanti *x*). Gli sponsali di giovinetti sopra i sette anni dovevano veramente osservarsi fino alla pubertà, ma potevano a cotest'epoca sciogliersi a dirittura, senza bisogno di addurre motivo alcuno oltre quello della mutata volontà *y*). In oggi però coteste prescrizioni raramente ricevono applicazione. Inoltre le leggi civili dei diversi paesi richiedono ordinariamente per la validità degli sponsali il consenso dei Genitori, benchè il Diritto canonico non lo dica espressamente in nissun luogo *z*). Una forma particolare, segnatamente lo intervento di testimonj e consegna di donativi è solita a vero dire, ma non però essenziale secondo il gius ecclesiastico cattolico, e si perfezionano mediante il puro consenso, purchè libero *a*) e dichiarato in modo non equivoco *b*), sebben d'altronde non sia necessario che venga espresso per appunto con parole *c*). Indifferente è del pari in oggi, che le parole sian concepite in presente (*ego te in meam accipio*) ossivvero in futuro (*ego te in meam accipiam*). Prima del Concilio di Trento al contrario ciò era della più grande importanza, poichè nel

(*) *Desponsatio, sponsalia de futuro* nel linguaggio dei Canonisti. (l' Edit.)

u) C. 24. X. *de sponsal.* (IV, 1).

v) C. 4. 5. X. *de desponsat. impub.* (IV, 2).

w) Nov. Leon. 109.

x) C. 29. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. un. pr. *de despons. impub.* in VI. (IV, 2).

y) C. 7. 8. X. *de despons. impub.* (IV, 2), c. un. §. 1. eod. in VI. (IV, 2).

z) Il cap. 3. X. *qui matrim. accus.* (IV, 18), al quale si appella l'Eichhorn (II, 434), mentova solo istoricamente e di fuga, che secondo le *Leges*, cioè secondo il germanico diritto del Mundium, è al matrimonio necessario l'assenso dei genitori e parenti. Da ciò nulla conseguita per la nostra questione.

a) C. 15. X. *de sponsal.* (IV, 1) c. 11. X. *de desponsat. impub.* (IV, 2).

b) C. 7. X. *de sponsal.* (IV, 1).

c) C. 23. X. *de sponsal.* (IV, 1).

primo caso veniva concluso un vero matrimonio (solo che informe) anzi che gli sponsali *d*). Egli è pertanto un mal inteso lo aver cercato di significare cotesta differenza col contrapposto di *sponsalia de præsenti* e *sponsalia de futuro*. Secondo il Rituale della Chiesa d'Oriente gli sponsali solenni si fanno, come una volta ancora nell'Occidente *e*), colla benedizione del prete e col cambio degli anelli; in conseguenza e' si trattano quasi come il cominciamento del matrimonio, e per ciò spesso congiungonsi colle vere nozze. In cotesto caso però precedono naturalmente degli sponsali non solenni. Nei Regolamenti ecclesiastici dei Protestanti è prescritta negli sponsali la presenza di testimonj o del parroco, ed altre solennità, il che però non è sempre osservato.

§. 303. — B) *Effetto degli Sponsali.*

Greg. IV. 4. *De sponsa duorum*, IV. 5. *De conditionibus adpositis in desponsatione*.

Il Diritto canonico ha trattato una promessa di questa natura, su cui l'altra parte appoggia il destino di tutta la sua vita, con molta serietà, e dichiarato ognuno obbligato nella sua coscienza all'adempimento di essa. In caso di necessità si volle perfino (lo che però oggidì non accade mai) che fossero applicati mezzi di coazione spirituale *f*). Quindi secondo il Dritto del Foro interno il recesso unilaterale è permesso unicamente per motivi determinati, segnatamente per causa di malattia e corporale mutilazione *g*), ovvero se l'altra parte viola doveri essenziali *h*), trai quali si annovera ancora il differire ch'ella faccia il matrimonio senza ragione. Lo scioglimento degli sponsali per mutuo consenso è sempre permesso, anche quando siano stati muniti da giuramento *i*). Qualora siano stati

d) C. 31. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 3. X. *de sponsa duor.* (IV, 4).
e) C. 50. c. XXVII. q. 2. (Siric. a. 385), c. 7. §. 3. c. XXX. q. 5. (Isidor. a. 633), c. 3. eod. (Nicol. I. a. 866).
f) C. 10. 17. X. *de sponsal.* (IV, 1).
g) C. 25. X. *de iureiur.* (IV, 24), c. 3. X. *de coniug. lepros.* (IV, 8).
h) C. 25. X. *de iureiur.* (IV, 24), c. 5. X. *de sponsal.* (IV, 1).
i) C. 2. X. *de sponsal.* (IV, 1).

contratti sotto una condizione, coll'apposizione di un termine, oppure sotto la promessa di una controprestazione lecita (*modus*), deve, nei due primi casi, aspettarsi lo adempimento della condizione o lo spirare del termine apposto *k*); nel terzo caso può l'altra parte, ove manchi la controprestazione, recedere dagli sponsali *l*). Nulladimeno tutte queste limitazioni possono ancora rimettersi espressamente o tacitamente *m*). Le condizioni illecite rendono gli sponsali affatto nulli. Se alcuno, mentre è tuttora impegnato in precedenti sponsali, ne contrae dei nuovi, questi secondi sono invalidi. Al matrimonio effettivo poi devon naturalmente cedere gli sponsali, benchè anteriori. Le molte collisioni, alle quali i matrimonj clandestini davano occasione nel medio-Evo furono decise dietro le massime seguenti. Nel concorso di più sponsali veri e validi, i più antichi andavano innanzi *n*); nel concorso di sponsali precedenti ed un posteriore matrimonio, aveva la preferenza il secondo, anche quando fosse stato celebrato senza veruna solennità ed in forma di sponsali *de præsenti* *o*); nel conflitto di più matrimonj ed in conseguenza anche nel conflitto di diversi sponsali *de præsenti*, ossivvero nel conflitto di un matrimonio senza forma ed un matrimonio formale, andava sempre innanzi il più antico *p*); nel concorso finalmente di sponsali più antichi confermati però da copula, ed un matrimonio più recente e formale, andavano pur sempre innanzi i primi, siccome quelli, che si erano convertiti in vero matrimonio *q*). Oggi però queste massime sono in parte naturalmente inapplicabili. Quanto agli effetti civili degli sponsali, questi dipendono dalle leggi di ciaschedun paese. Presa a rigore la cosa, non si dovrebbe attribuir loro effetto veruno, per-

k) C. 5. X. *de condit. adposit.* (IV, 5).
l) C. 3. X. *de condit. adposit.* (IV, 5).
m) C. 3. 6. X. *de condit. adposit.* (IV, 5).
n) C. 22. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. un. eod. in VI. (IV, 1).
o) C. 31. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 12. X. *de despons. impub.* (IV, 2), c. 1. X. *de sponsa duor.* (IV, 4).
p) C. 31. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 1. 3. 5. X. *de sponsa duor.* (IV, 4).
q) C. 15. 30. X. *de sponsal.* (IV, 1).

chè — una coazione a contrarre effettivamente il matrimonio non è applicabile, ed una indennizzazione in danaro non conviene ed è insufficiente. Di quì è, che anche presso i Romani dagli sponsali non nasceva mai diritto ad agire per la celebrazione del matrimonio *r*), ed anco le pene convenzionali ad essi aggiunte erano, affinchè la libertà del matrimonio non rimanesse inceppata, senza effetto *s*). Solamente la caparra, che per avventura si fosse data a guarentigia della osservanza della promessa (*arrha*), andava perduta per la parte, che si ritirasse dagli sponsali senza motivo plausibile *t*). Ma nella Chiesa Orientale, dove gli sponsali si congiungevano colla benedizione sacerdotale, la violazione dei medesimi fu qualificata come adulterio *u*). Pur non ostante, per mitigare alquanto questa severa disposizione, Leone il Sofo cercò di ravvicinare anche più al matrimonio cotesti sponsali solenni o formali, e prescrisse, che quella benedizione non dovesse mai essere compartita prima che le parti fossero giunte alla pubertà *v*). In fine Alessio Comneno decise nel 1084, che gli sponsali conclusi conformemente alla Costituzione dell'Imperator Leone con intervento della preghiera e della benedizione sacerdotale aver dovessero forza uguale come il matrimonio; quelli poi conclusi innanzi la età prescritta e senza quella solennità dovessero avere i civili effetti degli sponsali antichi. E questo Egli confermò anche nel 1092 mediante una minuta dichiarazione *w*). — Nelle Costituzioni ecclesiastiche dei Protestanti e nelle leggi particolari dei diversi paesi, tanto in Germania che fuori, è del pari generalmente riconosciuta la forza obbligatoria degli sponsali, ordinariamente

r) Const. 1. Cod. *de sponsal.* (V, 1).

s) Leg. 134. *pr.* Dig. *de verb. obl.* (XLV, 1), Const. 2. Cod. *de inutil. stipul.* (VIII, 39).

t) Const. 3. 5. Cod. *de sponsal.* (V, 1).

u) *Conc. Trullan.* a. 692. can. 98.

v) *Nov.* Leon. 74.

w) Balsamon *ad Photii Nomocanon* tit. XIII. cap. II. (Justell. T. II. p. 1085—90), Balsamon et Zonaras *ad Conc. Trullan.* c. 98. (Bevereg. T. I. p. 276. 277). Ambedue le Costituzioni, quella del 1084 e quella del 1092, trovansi ancora presso il Leunclavio (T. I. lib. II, pag. 126. 134) ed in appendice alle Edizioni Gothofrediane del *Corpus juris.*

però soltanto di quelli conclusi solennemente, ed in conseguenza non ammesso il recesso unilaterale, ammenochè per motivi determinati. Ma con tutto ciò una coazione diretta alla celebrazione del matrimonio non si ammette. Gli sponsali rinforzati dalla copula son però stati (ai termini del Diritto canonico antico) in Danimarca *x*), e per un certo tempo anche in Inghilterra *y*), considerati come vero matrimonio, ed in conseguenza dirimono in cotesti paesi il matrimonio susseguente, ancorchè solenne. Secondo la pratica germanica poi, confermata anco dal Diritto particolare Prussiano, almeno per il caso dello ingravidamento, la unione, se lo sposo rifiutasi ad ogni patto, vien dichiarata qual matrimonio in quanto agli effetti civili per la ragazza e per la creatura. — In Svezia lo ingravidatore doveva inclusive essere astretto al matrimonio *z*); il che però è attualmente mitigato.

§. 304. — V. *Degl' impedimenti matrimoniali in generale.*

L'amministrazione del Diritto matrimoniale Cristiano, di cui la Chiesa è incaricata, comprende essenzialmente la facoltà di stabilire le condizioni, nel concorso delle quali un matrimonio debbe essere permesso, o punibile, o per fino ancora una unione del tutto nulla in faccia alla Chiesa *a*). In coteste disposizioni Ella ha principalmente da prendere per norma soltanto la essenza morale del matrimonio, la rivelazione e il significato del sacramento, non anco necessariamente i costumi e le leggi nazionali, posto che in queste può la essenza del matrimonio esser falsata *b*), e la missione della Chiesa consiste ap-

x) *Jus Danicum* lib. III. cap. XVI. n. 16.

y) 32. Henr. VIII. c. 38. Secondo le nuove leggi però in nissun caso può più dagli sponsali nascere una coazione alla celebrazione del matrimonio: 26 Georg. II. cap. 33. §. 13., 4. Georg. c. 76. §. 27.

z) Giftermälsbalk Cap. III. §. 10. Secondo il Dritto nuovissimo il Re si è riservato la decisione, quando le parti non si accomodino colle buone: Regia Ordinanza del 3 Aprile 1810.

a) La Chiesa ha col fatto esercitato questo diritto sin dai più antichi tempi, e rivendicatolo ancora mediante il suo solenne Decreto in *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. 4. *de ref. matrim.*

b) Ciò è manifesto nei paesi, dove la poligamia contemporanea, o il matrimonio trai prossimi parenti, o i divorzi arbitrarj sono legalmente permessi. Di

punto nel ricondurre il matrimonio, indipendentemente dall'ordine temporale, alla sua purezza primitiva e di preservarlo da nuovi imbastardimenti. Il contegno del Potere politico verso la Chiesa può però in questo affare esser diverso. Negli Stati, ove la civile Legislazione si vuol tenere affatto indipendente dalla ecclesiastica, la Chiesa è sicuramente, nello stabilire i suoi impedimenti al matrimonio, ristretta unicamente alla coscienza dei suoi membri ed a sanzioni spirituali come nei primi tempi *c*). Il Potere politico deve però lasciarle in questo piena libertà, sicchè tanto meno può la Chiesa, in opposizione alle massime della libertà religiosa, esser costretta a riconoscere e confermare come matrimonio innanzi al suo Foro una unione valida secondo le leggi dello Stato, ma invalida secondo i principj ecclesiastici. Neppure può essere viceversa costretta a trattar come nullo dopo la sua celebrazione un matrimonio invalido secondo le leggi dello Stato, ma sostenibile in faccia alle ecclesiastiche *d*). È poi ben vero, che la debita osservanza delle leggi civili Le prescrive il dovere di non dar mano alla celebrazione di matrimonj siffatti e d'istruire i suoi Cherici in conseguenza. Ove al contrario il Potere politico voglia esser cristiano, non dee permettere alcuna unione, che la Chiesa proibisca per qualche impedimento essenziale da lei statuito *e*). Ad ogni modo gli riman pure intatto il diritto di stabilire anche dal canto suo delle condizioni, nel concorso delle quali una unione contratta in faccia alla Chiesa non debba aver

quì conseguita di per se, che la Chiesa non può riconoscere per materia del matrimonio il contratto civile in se stesso, ma solamente quello ch'ella trova in armonia colla dignità ed ordine naturale del matrimonio.

c) C. 1. c. XXVII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*).

d) Come per esempio, se dalle leggi civili fosse dichiarato nullo il matrimonio dei poveri contratto senza il permesso dell'Autorità, o quello degli addetti alla gleba contratto senza l'assenso del padrone: c. 8. c. XXIX. q. 2. (*Conc. Cabil.* a. 813), c. 1. X. *de coniug. servor.* (IV, 9).

e) Questa proposizione milita ancora per uno Stato di religione mista con parità di diritti, perocchè rientra in cotesta nozione, che nella legislazione si abbia ugual riguardo ai Cattolici ed ai Protestanti, ciascuno secondo i proprj dogmi. Ma non v'è più uguaglianza, quando per es. il Diritto ecclesiastico protestante è sostenuto dalla legislazione secolare, il cattolico al contrario abbandonato a se stesso come un Diritto di coscienza.

veruno effetto civile, che vuol dire non debba essere matrimonio in faccia allo Stato *f*), e la Chiesa deve, come nel precedente caso, avere a ciò scrupolosamente riguardo.

§. 305. — VI. *Impedimenti dirimenti*. A) *Di gius privato*.

Greg. IV. 5. *De conditionibus appositis in desponsatione*, IV. 9. *De conjugio servorum*, IV. 15. *De frigidis et maleficiatis*.

Gl'impedimenti matrimoniali più rilevanti son quelli, i quali non solamente sono di ostacolo alla celebrazione del matrimonio, ma rendono nullo ancora il matrimonio già celebrato. Questi distinguonsi nuovamente in due specie. Alcuni si fondano unicamente sopra un privato interesse, di guisa, che possono essere eliminati per mezzo di una rinunzia espressa o tacita delle parti; altri al contrario sono stati introdotti per motivi emergenti dalla disciplina dello stesso matrimonio. Impedimenti della prima specie sono i seguenti. I. Se il consenso al matrimonio fu estorto con timore e violenza, che vale a dire, se fu puramente esteriore e apparente, non vero *g*). Nel qual caso lo stesso giuramento del coatto non tiene *h*). Nell'applicazione di questa massima non si vuol però considerare come vera coazione qualunque siasi minaccia *i*). II. Se nel contrarre il matrimonio ebbe luogo un errore, al quale, secondo i dati psicologici desunti dalla natura del matrimonio, è forza attribuire una influenza essenziale sulla determinazione di una delle parti. Sulle specialità in questo proposito però la legislazione si è per buone ragioni astenuta dal pronunziare, ed ha rilasciato

f) La nota questione, se la politica Autorità come tale abbia facoltà di costituire impedimenti dirimenti, si scioglie in conseguenza da se. Sicuramente ch'ella può arrogarsi tal diritto in quanto il matrimonio tocca lo Stato. Non così però, che la Chiesa debba per questo riguardare il matrimonio per nullo anche in faccia a se stessa; però in questo ella dipende soltanto dalle sue proprie leggi.

g) C. 3. c. XXI. q. 2. (Urban. II. a. 1090), c. 1. eod. (Idem a. 1095), c. 14. X. *de sponsal.* (IV, 1).

h) C. 2. X. *de eo qui duxit in matrim.* (IV, 7).

i) C. 6. 15. 28. X. *de sponsal.* (IV, 1).

cotesto punto alla teoria ed alla pratica. L'antica giurisprudenza considerava com'essenziale solamente l'errore sulla identità della persona e sopra lo stato di libertà o non libertà di essa *k*); la scienza moderna e la pratica però annoverano a buon dritto in questa categoria *l*) anche altre qualità importanti concernenti la persona, p. es. una malattia morale continua, un delitto commesso, la gravidanza della sposa per còito con un terzo *m*). Se non che, in cotesti casi siccome pure nel matrimonio estorto per coazione, il diritto ad agire per la nullità del matrimonio va perduto per la successiva adesione spontanea al matrimonio stesso, la quale può anche consistere nella coabitazione matrimoniale e persino ancora nel decorso di un certo tempo *n*). III. Il consenso al matrimonio, secondo la disciplina odierna, si esprime a vero dire ordinariamente alla presenza del parroco in termini assoluti, e non può il parroco stesso, senza permesso dell'Autorità vescovile, accettare un consenso modificato da condizioni di sorta. Con tuttociò si può bene ammettere, che i conjugi abbiano in precedenza stabilito delle condizioni, e che consequentemente il consenso d'innanzi al parroco sia solamente prestato con tacito rapporto a coteste condizioni *o*). Ove con esse sia convenuto per il futuro alcun Che di contrario alla essenza del matrimonio, il matrimonio è nullo; conciossiachè una condizione di cotesta natura provi appunto, che le parti non ebbero in mira un vero matrimonio. Ove poi

k) C. 4. c. XXIX. q. 2. (*Conc. Wermer.* a. 752), Gratian. in c. XXIX. q. 1., c. 2. 4. X. *de coniug. servor.* (IV, 9). Eichhorn (II, 353) crede a dir vero, che la libertà o non libertà delle parti non tocchi per verun conto la essenza del matrimonio. Ma quelle due qualità non retroagiscono forse molto essenzialmente sulla *individua vitæ consuetudo?*

l) F. I. Stahl (*de matrimonio ob errorem rescindendo*, Berol. 1841. 4.°) è troppo rigorista.

m) Ciò non ostante la Pratica è su questo punto, e con ragione, molto scrupolosa e severa. Stapf, Istruzione pastorale sul matrimonio (pag. 107—130).

n) C. 21. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 2. X. *de eo qui duxit* (IV, 7), c. 2. 4. X. *de coniug. servor.* (IV, 9), c. 4. X. *qui matrim. accus.* (IV, 18).

o) Su questa dottrina conf. Sanchez, *de sancto matrim. sacram.* lib. V., Stapf, *Pastoralunterricht über die Ehe* (Istruzione pastorale sul matrimonio) pag. 130—36. Ciò, che ne dice Eichhorn (II, 355), prova ch'egli non ha veduto nè la teoria nè la pratica su questo punto.

sia per esso stabilito alcun Che altro d'impossibile fisicamente o moralmente, la condizione si ha per non apposta ed il matrimonio resta valido *p*). Se la condizione è concepita in modo, che il principio del matrimonio debba dipendere dalla verità o dallo avvenimento di una cosa di fatto lecita, il matrimonio riman sospeso fino alla verificazione della condizione; ambedue le parti però si debbono anche astenere dal commercio matrimoniale, perocchè in esso conterrebbesi un'abolizione tacita della condizione *q*). Le condizioni poi resolutive sono inefficaci, poichè non è in generale permesso di stipular nulla sopra lo scioglimento di un matrimonio validamente contratto. IV. La incapacità di una parte al concubito matrimoniale costituisce per l'altra un motivo legittimo di chiedere lo annullamento del matrimonio, perocchè bisogna ritenere, ch'ella abbia voluto il matrimonio in tutta la sua pienezza. Se non che tale incapacità debb'essere preesistita al matrimonio, ignota all'altra parte ed insanabile *r*). La impotenza sopravvenuta durante il matrimonio non si considera come impedimento dirimente, ma come un infortunio da sopportare per ambedue le parti alla pari di qualunque altra malattia *s*). Di più: in questioni d'impotenza non si sta ciecamente alla parola dei conjugi; ma si ordina prima una indagine medico-fisica *t*). Se l'esito di essa è dubbioso, i conjugi dovevano secondo l'antico Diritto seguitare per tre anni a coabitare insieme, e poi giurare inoltre la loro asserzione insieme con sette congiuratori presi tra i parenti *u*). Quest'ultima formalità

p) C. 7. X. *de condit. adposit.* (IV, 5), Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. XIII. cap. 22. n. 5—12.

q) C. 3. 5. 6. X. *de condit. adposit.* (IV, 5).

r) C. 2. c. XXXIII. q. 1. (Gregor. II. a. 725), c. 29. c. XXVII. q. 2. (Rhaban. Maur. a. 853), c. 2. 3. 4. X. *de frigid.* (IV, 15).

s) C. 25. c. XXXII. q. 7. (Nicol. I. a. 870).

t) C. 4. 14. X. *de probat.* (II, 19), c. 5. 6. X. *de frigid.* (IV, 15).

u) C. 2. c. XXXIII. q. 1. (Gregor. II. a. 725), c. 5. 7. X. *de frigid.* (IV, 15). La prova triennale s'incontra già nel Diritto Romano: *Nov. XXII, cap.* 6. Il giuramento si trova ancora nei Capitolari: *Capit. Pipin.* a. 752. c. 17., Benedict. Levit. *Capitul. lib. II.* c. 55. 91. Del resto pare che, secondo le idee di quei tempi, siasi cercata la ragione della impotenza in una fattucchieria o incantesimo: can. 4. Caus. XXXIII. q. 1. (Hincmar. Rem. a. 860); cap. 7. X. *de frigidis* (IV, 15).

è però oggi abolita. La parte impotente non può più contrarre matrimonio *v*); e se pure lo fa, ed ora si dimostra potente, deve tornare al primo matrimonio siccome quello, che fu dichiarato nullo per errore *w*). I matrimonj dei Castrati sono dichiarati nulli da una particolare Costituzione *x*). V. Il ratto violento fu nel Diritto Romano, cominciando da Costantino, trattato come un delitto gravissimo nel dominio del Gius penale *y*), ed anche dalla Chiesa furono in conseguenza sancite contro di esso severe pene ecclesiastiche e la scomunica *z*). In seguito Giustiniano *a*) andò persino (nel che fu seguito dal Gius ecclesiastico *b*)) a dichiarare assolutamente proibito il matrimonio tra il rapitore e la rapita. Nell'Occidente le leggi ecclesiastiche e secolari procederono di principio con uguale severità contro tale misfatto *c*). Poco a poco però, a misura che i tempi si fecero più civili, si recedè dalla precedente durezza e si dichiarò valido il matrimonio, semprechè la rapita restituita in piena libertà vi acconsentisse *d*). Sicchè attualmente il ratto si considera solamente nel punto di vista di una coazione *e*).

v) C. 2. c. XXXIII. q. 1. (Greg. II. a. 725), c. 5. X. *de frigid.* (IV, 15).

w) C. 2. c. XXXIII. q. 1., c. 5. 6. X. *de frigid.* (IV, 15). D'altra opinione è il c. 4. c. XXXIII. q. 1. (Hincmar. Rem. a. 860).

x) *Const. Cum frequenter* Sixti V. a. 1589.

y) Const. 1. 2. 3. C. Th. *de raptu virgin.* (IX, 24).

z) Basil. ad Amphiloch. c. 30., can. Apost. 67., c. 1. c. XXXVI. q. 2. (*Conc. Chaloed.* a. 451).

a) Const. un. §. 1. Cod. *de raptu virgin.* (IX, 13), *Nov.* 143. 150.

b) *Conc. Trull.* a. 692. c. 92., *Nov.* Leon. 35., Balsamon *ad Conc. Trull.* c. 92. (Bevereg. T. I. p. 266).

c) C. 2. c. XXVI. q. 2. (Symmach. a. 505), c. 3. c. XXXVI. q. 1. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), c. 6. c. XXXVI. q. 2. (*Conc. Paris.* III. a. 557), *Decret. Childeb.* a. 595. c. 4., *Edict. Chlotar.* II. a. 615. c. 18., c. 5. c. XXXVI. q. 2. (Gregor. II. a. 721), c. 4. eod. (*Capit. Aquisgr.* a. 816), c. 10. eod. (*Conc. Meldens.* a. 845), c. 11. eod. (*Conc. Aquisgr.* a. 847), Benedict. Levit. Capitul. lib. III. c. 183. 395.

d) Gratian. ad c. 7. et 11. c. XXXVI. q. 2., c. 7. X. *de raptor.* (V, 17).

e) *Conc. Trid.* Sess. XXIV, cap. 6. *de ref. matrim.*

§. 306. — B) *Motivi pubblici di nullità.*
1) *Diversità di religione.*

Poichè il matrimonio considerato nella sua pienezza dev'essere un accomunamento di tutti i rapporti della vita, bisogna certamente ch'esso abbracci anche la parte più nobile di lei, vo'dire la Religione. Senza questa gli mancherebbe ciò, che principalmente protegge cotesta unione contro la volubilità della passione, e tiene costantemente uniti i conjugi nelle gioje e nelle afflizioni. In generale l'effetto del matrimonio come ordinamento di salvezza è visibile solamente nella famiglia Cristiana. Ma tutto questo cessa quando trai conjugi sussiste una opposizione totale di Religione. Per ciò i matrimonj tra Cristiani e infedeli furono sino dai primi tempi assai biasimati *f*); di poi puniti dalle leggi civili i matrimonj tra i provinciali ed i Barbari ricevuti nel mondo Romano, siccome pure quelli tra i Cristiani e gli Ebrei *g*) (questi ultimi neppur sofferti dai Germani convertiti al Cristianesimo) *h*), finalmente dichiarati nulli generalmente per universale osservanza i matrimonj tra Cristiani ed infedeli *i*). Ciò è stato finora riconosciuto anche dal Dritto ecclesiastico protestante. Negli ultimi tempi però in alcuni paesi protestanti della Germania sono stati permessi i matrimonj cogli Ebrei sotto la condizione, che i figli diverrebbero Cristiani. Ma la Chiesa Cattolica sta in questo caso ferma alla sua massima della nullità di simili matrimonj; ond'è che qualora una siffatta coppia di conjugi si converta alla fede cattolica, bisogna che il matrimonio sia convalidato con una nuova celebrazione *k*).

f) C. 15. c. XXVIII. q. 1. (Ambros. c. a. 387), c. 9. §. 6. eod. (Augustin. c. a. 419).

g) Const. 1. C. Th. *de nupt. gentil.* (III, 14), const. 6. Cod. Justin. *de iudaeis* (I, 9).

h) C. 17. c. XXVIII. q. 1. (*Conc. Arvern.* a. 535), c. 10. eod. (*Conc. Tolet.* IV. a. 633).

i) A ciò si riferisce anche la Constit. *Singulari nobis* Benedicti XIV, a. 1749. §. 9. 10.

k) Const. *Singulari nobis* Benedicti XIV, a. 1749.

§. 307. — 2) *Vincolo precedente.*

Dovendo il matrimonio essere una mutua cessione, per così dire, di tutta intera la personalità; esso è nullo, quantunque volte uno dei conjugi aveva già precedentemente contratto impegni solenni, che lo tengono avvinto esclusivamente in altro legame. Il diritto canonico novera in questa categoria i casi seguenti. I. Un matrimonio tuttora sussistente. La poligamia distrugge la essenza del matrimonio, ed è proibita tanto dalle divine *l*), che dalle leggi ecclesiastiche *m*) e civili. Tra più unioni contratte come matrimonio da una stessa persona, la più antica si preferisce *n*). Nello spirito della Chiesa ciò vale pei matrimonj dei pagani, poichè appartiene alla nozione naturale del matrimonio *o*). Anche il matrimonio contratto da un pagano dopo la sua conversione è invalido, qualora fosse da pagano già maritato *p*). II. Un solenne voto di castità. Già nel più antico tempo la violazione di simil voto fu punita nel modo più severo e colla rejezione della comunione ecclesiastica *q*). Sicchè quando poi la Chiesa conseguì la piena giurisdizione sopra i matrimonj, dichiarò affatto nullo il matrimonio contratto contro tal voto *r*). Se non che per voto solenne nel senso indicato

l) Matth. XIX. 3—9.

m) C. 8. X. *de divort.* (IV, 19), *Conc. Trid. Sess.* XXIV. can. 2. *de sacram. matrim.*

n) C. 2. c. XXXIV. q. 1. (Innocent. I. a. 405), c. 1. eod. (Leo I. a. 458), c. 1. 3. 5. X. *de sponsa duor.* (IV, 4).

o) C. 8. X. *de divort.* (IV, 19).

p) Benedict. XIV, *de synodo dioeces.* lib. XIII. cap. 21. n. 4.

q) Siricius epist. X. *ad Gallos* c. a. 390. c. 1., c. 5. 9. D. XXVII. (Hieronym. c. a. 390), c. 1. c. XXVII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 10. eod. (Innocent. I. a. 404.), c. 12. 22. eod. (*Conc. Chale.* a. 451), c. 7. eod. (*Conc. Paris.* V. a. 614), c. 8. 17. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895). La distinzione tra il voto solenne ed il non solenne rilevasi già nel modo il più chiaro presso Siricio. Egli è per conseguenza un errore lo spacciare Graziano (il quale ha fatto l'applicazione di questa distinzione al can. 8. D. XXVII) come inventore di essa.

r) C. 6. D. XXVII. (Nicol. I. a. 865), c. 8. eod. (*Conc. Later.* I. a. 1123), c. 40 c. XXVII. q. 1. (*Conc. Later.* II. a. 1139), c. 3. 7. X. *qui clerio.* (IV, 6).

s'intese ormai, oltre il ricevimento degli Ordini maggiori, solamente lo ingresso in un Ordine religioso *s*). La Chiesa però attribuì a quest'ultimo una virtù annullatrice anche allora quando fosse fatto dopo di aver dichiarato il consenso al matrimonio, semprechè, s'intende, non avesse avuto luogo la effettiva copula maritale *t*); ed il Concilio di Trento ha esteso questa massima dai matrimonj clandestini del tempo antico ai matrimonj formali del Dritto nuovo *u*). Se poi il matrimonio è già perfettamente consumato, allora non può una parte fare i voti senza il consenso dell'altra parte; ed anche in cotesto caso il matrimonio in se stesso dura; ond'è, che quegli, il quale rimane nel mondo non può rimaritarsi *v*). III. Gli ordini maggiori. Questi però rendono solamente nullo il matrimonio posteriore, non mai quello già precedentemente contratto, quand'anco non sia consumato *w*). La disputa, in se stessa poco rilevante, s'essi abbiano cotesto effetto in virtù di un voto congiunto ad essi, o semplicemente per positiva disposizione della Chiesa, è stata lasciata indecisa anche dal Concilio di Trento *x*). Presso i Protestanti questo motivo di nullità, come pure il precedente sono aboliti.

s) C. un. *de voto* in VI. (III, 5), *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 9. *de ref. matrim.*

t) C. 28. c. XXVII. q. 2. (Greg. I. a. 597) ibiq. Gratian., c. 27. eod. (Theodor. Cantuar. c. a. 690) ibiq. Gratian., c. 2. 7. 14. X. *de convers. coniugat.* (III, 32), c. 16. X. *de sponsal.* (IV, 1).

u) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 6. *de sacram. matrim.*, Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 12. n. 7—9.

v) C. 22. c. XXVII. q. 2. (Basil. c. a. 362), c. 25. eod. (Gregor. I. a. 596), c. 21. eod. (Idem a. 601), c. 26. eod. (Nicol. I. a. 867), c. 4. 7. 8. 13. 18. X. *de convers. coniug.* (III, 32), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 12. n. 10—16.

w) C. un. *Extr.* Johann. XXII. *de voto* (6), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 12. n. 14.

x) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 9. *de sacram. matrim.*

§. 308. — 3) *Delitto*.

Greg. IV. 7. *De eo qui duxit in matrimonium, quam polluit per adulterium*.

La dignità morale, e per conseguenza la essenza più sublime dello stato matrimoniale, rimangono distrutte, tutte le volte che la determinazione al matrimonio fu accompagnata da mire gravemente delittuose, e tanto più se i delitti sono stati il mezzo, pel quale il matrimonio è stato effettuato tra due persone. Secondo cotesta massima costituiscono impedimento dirimente i seguenti delitti. I. L'Adulterio. Secondo il Diritto Romano questo delitto rendeva di per se solo a dirittura nullo il matrimonio tra l'adultero e l'adultera *y*). Tale disposizione però non fu accettata dalla Chiesa *z*); ma in essa l'adulterio fu, dopo fattane la conveniente penitenza, considerato come un ostacolo permanente al matrimonio, sol quando fosse congiunto con ispeciali circostanze aggravanti *a*). Graziano ridusse queste ai due casi, quando gli adulteri avessero insidiata la vita al conjuge innocente, o si fossero promessi il matrimonio in caso di morte del medesimo *b*). A questa disposizione rimase ferma anche la successiva legislazione *c*), benchè non sempre *d*), alla lettera *e*). II. L'omicidio di un conjuge commesso dall'altro conjuge. Secondo l'antico Diritto il conjuge omicida cadeva in

y) Leg. 11. §. 11., Leg. 40. Dig. ad *L. Jul. de adulter.* (XLVIII, 5), Const. 9. 27. Cod. eod. (IX, 9), *Nov.* 134. c. 12.

z) Augustin. *de nuptiis* l. 10. ed. Maur. T. X. p. 286. (c. 2. c. XXXI. q. 1). Alcuni MSS. e l'Edizioni più antiche hanno a dir vero: *fieri non potest*; ma tal lezione è affatto in opposizione col contesto.

a) C. 5. c. XXXI. q. 1. (*Conc. Meldens.* a. 845), c. 4. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895). In modo più generico si esprimono a vero dire il c. 1. eod. (*Conc. Triburt.* a. 845), ed il c. 3. eod. (*Conc. Altheim.* a. 916). Ma che la pratica non sia stata così severa lo mostra Reginone, *de eccles. discipl.* II. 236 (235).

b) Gratian. ad c. 3. c. XXXI. q. 1.

c) C. 1. 3. 6. 7. X. h. t. (IV, 7).

d) Io son debitore di questa interpretazione divergente dalla comune opinione alla Constit. *Redditae nobis altero ab hinc mense* Benedicti XIV, a. 1744. §. 21—36.

e) Lo mostra il cap. 5. X. h. t. (IV, 7).

un'assai grave penitenza a vita, e non poteva più maritarsi *f*). Secondo il Diritto nuovo il matrimonio del conjuge omicida è proibito solamente colla persona, colla quale egli aveva convenuto l'omicidio dell'altro conjuge *g*).

§. 309. — 4) *La cognazione.* a) *Della maniera di computare la prossimità della cognazione h).*

Per una legge di natura, la quale per motivi politici può essere rinforzata ed estesa, il matrimonio è proibito anche tra i prossimi parenti. Ma la prossimità della parentela può essere indicata in modo diverso. I. Il Diritto Mosaico non servivasi di una computazione generica per linee e gradi, ma designava ciascun parente con un nome particolare. II. Il Diritto Romano distingue i congiunti in ascendenti, discendenti e collaterali; egli determina poi la reciproca loro distanza così, che, cominciando da quegli, ch'è più vicino ad una data persona, conta i gradi fino all'altro *i*). Il sesto grado consideravasi come il confine ordinario della cognazione *k*). Siccome però l'Editto Pretorio aveva chiamato alla successione anche alcune persone del grado settimo, cioè i figliuoli dei cugini, così quel

f) Capit. Pippin. a. 752. c. 5., c. 8. c. XXXIII. q. 2. (Paulin. ad Heistulf. a. 794).

g) C. 1. X. *de convers. infid.* (III, 33).

h) Th. Laspeyres, *Dissertatio inauguralis canonica computationis et nuptiarum propter sanguinis propinquitatem ab ecclesia christiana prohibitarum sistens historiam*. Berolini 1824. 8.° Questo scritto, in se stesso lavorato con molta diligenza, diviene quasi inutile per l'applicazione di una computazione, la quale non si può sostenere, e per difetto di critica sull'età e sulla patria delle adoprate sorgenti.

i) Paulus, *sentent.* rec. IV. 11.. Leg. 9. 10. Dig. *de gradib. cognat.* (XXXVIII, 10), tit. *Inst. de gradib. cognat.* (III, 6). Cotesti passi sono però pienamente intelligibili solamente quando abbiasi sott'occhio la tavola sinottica od albero genealogico, in cui i Romani rappresentano la cognazione. Siffatto Schema preso da un MS. del Codice Teodosiano, trovasi presso Cujacio Observ. VI, 40., Heinecc., *Antiq. Rom.* lib. III. tit. VI., Ulpiani *Fragm.* ed Böching, Bonnae 1836. 8.° Ad esso riferisconsi pure l'espressioni: *linea, linea recta et transversa, gradus, descendentes, ascendentes, a latere juncti etc.*

k) Lo sviluppare più minutamente questa proposizione non è di questo luogo.

limite fu dagli Scrittori, che trattarono del Diritto di successione fissato al settimo grado *l*). Cotesta disposizione passò col Diritto Romano ai Visigoti; ond'è, che presso di loro è indicato come confine della cognazione ora il sesto *m*), ora il settimo grado *n*). III. Il Diritto Germanico non designava la cognazione per gradi, ma secondo la lontananza dal comun progenitore di tutta la stirpe, che vuol dire secondo i membri o generazioni provenienti da esso. Rispetto al limite della cognazione non v'era pratica uniforme. Alcuni Diritti fissarono cotesto limite al quinto membro, altri al sesto, altri finalmente al settimo *o*). IV. La Chiesa si servì da principio del modo di computazione del Diritto Romano, e questa pratica rimase costantemente in vigore nell'Oriente. Ma la Sede Romana, in rapporto come fu sempre coi popoli germanici, adottò il modo di computare per membri o generazioni *p*), il quale divenne d'ora in poi predominante nel Regno Franco *q*) ed in Inghilterra *r*). In

l) Paulus, *sentent.* — rec. IV. 11. §. 8.

m) Isidor. Origin. IX. 6. (c. un. c. XXV. q. 4).; L. Wisig. lib. III. tit. V. c. 1. lib. XII. tit. II. c. 6. tit. III. c. 8.

n) Così la *Interpretatio* a Paolo nel Breviario Alariciano (§. 88). Dallo stesso Breviario è preso pure anco il can. 6. Caus. XXV. q. 5., ed è un errore madornale lo attribuire, come si è fatto sempre, cotesto passo ad Isidoro di Siviglia.

o) L. Ripuar. tit. LVI. c. 3., L. Anglior. tit. VI. c. 8., L. Sal. ed. Herold. tit. XLVII. c. 4., Edict. Rothar. c. 153.

p) Tal maniera di computazione trovasi per la prima volta in una lettera di Gregorio Magno ad Agostino in Inghilterra dell'anno 603: Mansi T. X. col. 407. Frammenti della quale sono citati nel can. 20. pr. Caus. XXXV. q. 2., can. 2. §. 5. Caus. XXXV. q. 5. Se non che la lezione del primo passo vuol essere emendata col secondo.

q) In coteste parti trovasi chiarissimamente presso Bonifac. *epist. ad Zachariam* a. 741. c. 5. e Zaccaria la confermò col suo Decreto del 742, nel quale egli la spiegò ai Vescovi Franchi e rigettò un'altra computazione usuale, la quale era evidentemente la Romana, tradizionale nel Clero: Mansi T. XII. col. 356. Cotesto decreto è stato erroneamente attribuito a Gregorio Magno: Mansi T. X. p. 444. Frammenti di esso trovansi ancora presso Graziano, can. 3. 4. Caus. XXXV. q. 5. Dipoi la computazione canonica fu adottata anche nei Capitolari in materia d'impedimenti matrimoniali: *Capit. Compend.* a. 757. c. 1. 2.

r) Theodor. *Cantuar. Capit.* (§. 89. not. *v*.) c. 24. 25. 139., *Anonymi Poenitentiale* (§. 93. not. *s*.) lib. I. c. 28. (Mansi T. XII. col. 438), Hucarii *excerpt.* (§. 89. not. *x*) c. 138. (CXL). Le ragioni per le quali si vuole tuttavia dare per base a cotesti passi la computazione Romana non sono accettabili. L'ultimo è preso per vero dire da Isidoro (c. un. c. XXXV. q. 4).; ma i gradi Romani furono intesi per le generazioni canoniche.

Italia al contrario, dove il Diritto Romano seguitò a vivere nella tradizione, insorse nel dodicesimo secolo una disputa tra il Vescovo Pier Damiani ed i Giureconsulti di Ravenna *s*), in seguito della quale la computazione canonica di Alessandro II fu confermata come la legittima *t*). V. L'ordine del Diritto ereditario germanico condusse poco a poco a distinguere nella Teoria il cerchio più prossimo e più remoto di congiunti. Il primo finiva coi fratelli e colle sorelle. Al di là i congiunti chiamavansi *Magen* (stomachi). I figli di fratello e di sorella, i quali secondo la computazione ordinaria formavano il membro secondo, stavano pertanto, computando per *Magen*, nel primo gruppo cognatizio *u*). Questa computazione (conciossiachè in materia di matrimonio non possa essere questione d'altri parenti che nella serie dei *Magen*) trovò adito anche nella Chiesa *v*), e fu persino dichiarata ammissibile (come facilmente conciliabile colla computazione canonica) nella occasione che il Papa rigettò la computazione Romana *w*); più tardi poi del pari abo-

s) Petr. Damian. opusc. VIII. *de parent. gradib.* (Opp. T. III).

t) C. 2. c. XXXV. q. 5. (Alexand. II. a. 1065).

u) Specul. Saxon. 1, 3. §. 3. « *Ungetveider brüder kindere de stat an deme lede, dar sölderen unde arm to samene gat; altó dut die sústere kindere. Dit is de irste sibbe tale die man to magen rekenet* » (*) — A questa computazione si appoggia anche il can. 1. Caus. XXXV. q. 5. Sol che cotesto passo non si può, come sin ora si è fatto sempre sull'esempio di Graziano, attribuire a Isidoro, perocchè non si trova nei suoi scritti. Sicuramente egli è preso da una glossa del Breviario Visigotico o Alariciano.

v) *Synod. Theodon. Villan.* a. 1003. (Hartzheim, *Conc. Germ.* T. III. p. 29), *Conc. Salegunst.* a. 1022. c. 11.

w) C. 2. §. 9. c. XXXV. q. 5. (Alexand. II. a. 1065). Indi è che ancora nelle Decretali qualche volta vi si ha riguardo, c. 3. X. *de divort.* (IV, 19).

(*) *Nel riportare il testo dello Specchio Sassonico ho preferito di seguire la lezione del Prof. Homeyer nella Edizione recente di cotesto antichissimo monumento fatta nel* 1835 *sul MS. di Berlino del* 1369, *per offrire ad un tempo ai lettori un saggio dell'antico idioma germanico. In tedesco moderno il passo riportato suonerebbe così:* « die kinder vollbürtiger Brüder stehen an dem Gliede, wo die Schulter und der Arm zusammen gehen: so thun die Schwester-kinder. Dies ist die erste Sippzahl die man zu Magen rechnet » — *che vuol dire:* « *I figli di fratelli germani (cioè del medesimo letto) stanno nel membro dove si uniscono la spalla ed il braccio; così pure i figli di sorelle (germane). Ciò è il primo numero (ordine) di parenti, che si annovera tra i Magen.* (Nota dell'Edit.)

lita *x*). VI. Alcuni Scrittori in Germania ritengono ancora una singolare computazione, ch'eglino chiamano Isidoriana o Gregoriana *y*). Vuolsi che sia consistita in questo, di muovere colla computazione (siccome in quella per *Magen*), non dal progenitore comune, ma dai fratelli e dalle sorelle, nel rimanente poi di contare insieme i gradi in ambedue le linee come nel Dritto Romano. Ma Isidoro segue la computazione Romana pura per gradi *z*), Gregorio I la germanica pura per generazioni *a*), e l'unico passo, che si potrebbe apparentemente allegare per quella strana computazione, considerato che sia con ponderazione, è da intendere unicamente della computazione germanica per *Magen b*). Sicchè bisognerà pur finalmente che si rinunzi a cotesta favola!

§. 310. — b) *Gradi proibiti di cognazione.*

Greg. IV. 14. Clem. IV. 1. *De consanguinitate et affinitate.*

Il Diritto Mosaico proibisce il matrimonio non per gradi, ma tra dei congiunti nominatamente determinati, così che stando alla lettera, trai parenti del medesimo grado alcuni possono sposarsi, altri no *c*). Anche il Diritto Romano designa ordinariamente i parenti per via di nomi, in modo però ch'esso ha per base sempre la computazione per gradi, e per conseguenza enumera completamente le persone del medesimo grado. Secondo cotesto Diritto il matrimonio

x) C. 7. X. *de consang.* (IV, 14).

y) Essa è un trovato di G. Ennigio Boemer, e tanto Laspeyres, quanto ancora l'Eichhorn (II, 388) la ritengono tuttavia per ben fondata.

z) Lo provano ancora nel modo il più chiaro Isidor. *origin.* IX. 6. e le tre tavole cognatizie, che sono disegnate a fronte di questo passo.

a) Lo mostra la lettera di cotesto Pontefice citata sopra alla nota *p*. Quel che ciò non ostante adduce l'Eichhorn nella sua storia del Diritto Germanico (P. I. §. 183) in sostegno della supposta computazione Gregoriana non è che una sforzata catena di presunzioni gratuite ed insufficienti, le quali imbrogliano le cose senza necessità.

b) E cotesto passo è il can. 1. Caus. XXXV. q. 5. citato alla nota *a*. Poichè, cioè esso non è preso da Isidoro, perciò sparisce l'unica ragione apparente di metterlo in connessione colla computazione Romana.

c) Levit. XVIII. 7. 9. 13. XX. 17. 18. 19., Deuter. XXVII. 22.

era sempre vietato tra i parenti in linea retta, senza riguardo al grado (*in infinitum*) *d*); nella linea collaterale tra i fratelli e le sorelle *e*) e tra le persone, una delle quali sta all'altra in luogo di genitore o di genitrice (*loco parentum*), che vuol dire, l'una delle quali sta immediatamente a contatto dello stipite comune, l'altra n'è più lontana *f*). Tra i figli di fratelli e sorelle o, come noi diciamo, cugini, il matrimonio era una volta permesso *g*), ma fu vietato da Teodosio verso l'anno 385 *h*). La Chiesa introdusse è vero già di buon'ora proibizioni di matrimonio tra prossimi parenti; ma non trovasi alcuno esempio, che sia andata allora al di là del Diritto Romano *i*). Presso i Franchi però la proibizione fu estesa anche al matrimonio tra figli di figli di fratelli e sorelle, ossia biscugini *k*), cioè alla terza generazione secondo la computazione canonica *l*); anzi persino alla terza generazione inclusive da una e sino alla quarta dall'altra parte *m*), che vuol dire fino al settimo grado secondo la computazione Romana. Di più: in Spagna, riferendosi ad una espressione del Diritto Mosaico *n*), dichiararonsi non permesse le nozze tra i con-

d) Leg. 53. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2), Const. 17. Cod. *de nupt.* (V, 4), §. 1. J. eod. (I, 10).

e) Const. 17. Cod. *de nupt.* (V, 4), §. 2. J. eod. (I, 10).

f) Leg. 39. *pr.* Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2), Const. 17. C. *de nupt.* (V, 4), §. 3. 5. J. eod. (I, 10).

g) Leg. 3. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2).

h) Const. 1. Cod. Th. *si nupt. ex rescr.* (III, 10), Const. 3. Cod. Th. *de inc. nupt.* (III, 12).

i) Augustin. *de civit. Dei* XV. 16. « Experti etiam sumus in connubiis consobrinorum, etiam nostris temporibus propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat; quia id nec divina lex prohibuit, et nondum prohibuerat lex humana ».

k) Il matrimonio tra i cugini è proibito dal Can. 8. Caus. XXXV. q. 2. (*Conc. Agath.* a. 506); non solamente tra essi, ma ancora tra i biscugini dal *Conc. Epaon.* a. 517. c. 30., *Conc. Arvern.* a. 535. c. 12.; tra i primi soltanto dal *Conc. Turon.* II. a. 567. c. 21.; di nuovo tra gli uni e gli altri dal *Conc. Autisiodor.* a. 578. c. 31.; tra i primi solamente dal *Conc. Paris.* V. a. 615. c. 14. La designazione si fa in tutti cotesti passi non per gradi, ma coi nomi Romani.

l) Così computa il *Conc. Wermer.* a. 742. c. 1., Capit. Haylon. Basil. a. 820. c. 21.

m) Capit. Compend. a. 757. c. 1.

n) Levit. XVIII. 6.

giunti in generale *o*), ed in coerenza a cotesta massima siffatti matrimonj furono più tardi nel Codice visigotico proibiti realmente fino al sesto grado, il quale, secondo la teoria fondamentale dei Romani, costituisce il limite legale della cognazione *p*). Alla Corte Pontificia si ritennero nel settimo secolo come pienamente permesse le nozze solo nella quinta generazione *q*); ciò non ostante i matrimonj contratti nella quarta o terza generazione non per questo si dirimevano *r*); chè anzi furono espressamente consentiti come leciti ai popoli nuovamente convertiti *s*). Ma nel secolo ottavo il Pontefice proferì l'anatema su tutti i matrimonj tra parenti *t*). L'effetto non fu però da per tutto lo stesso. Per la Germania lo stesso Pontefice aveva, per riguardi particolari, limitato la proibizione alla quarta generazione *u*), ed a ciò restarono le cose per un certo tempo in cotesti paesi *v*). Per la influenza degli scritti d'Isidoro, il quale nel senso del Diritto Romano aveva designato il sesto grado come confine della cognazione, molti furono mossi a fissare le proibizioni del matrimonio alla sesta generazione *w*). Altri presero il divieto nel senso il più generale, fin dove fosse parentela discernibile *x*). Altri ancora, dei quali la mente era preoccupata dall'idea attinta nel Di-

o) *Conc. Tolet.* II. a. 531. c. 5.

p) L. Wisigoth. lib. III. tit. V. c. 1. lib. XII. tit. II. c. 6. tit. III. c. 8.

q) Theodor. Cantuar. Capitul. c. 24.

r) In quanto alla terza generazione, la prova sta nella lezione, che dell'or citato passo si presenta nella lettera di Rabano Mauro, da riportar più sotto alla nota *v*).

s) Come apparisce dalla Epistola di Gregorio, rammentata al §. 309. not. *p*.

t) Gregor. II. in *Conc. Roman.* a. 721. c. 4—9., Zacharias in *Conc. Roman.* a. 743. c. 15.

u) Gregor. II. epist. XIII. *ad Bonifac.* a. 726. c. 1.

v) Rhaban. Maurus epist. *ad Humbert.* episc. c. a. 847. (Regino, *de eccles. discipl.* II. 200), *Conc. Mogunt.* a. 847. c. 30.

w) *Anonymi pœnitent.* (§. 93. not. *m*) apud Mansi T. XII. col. 504., c. 21. c. XXXV. q. 2. (*Conc. Cabil.* a. 813), Benedict. Levit. Capitul. lib. I. c. 166. lib. II. c. 209. Che Isidoro abbia dato occasione a ciò, lo attesta espressamente il pur or citato Rabano Mauro. Ma neppure cotesto erudito osservò lo scambio introdottosi fra gradi e generazioni.

x) L. Langob. Lothar. I. c. 98. 99., Benedict. Levit. Capitul. lib. III. c. 179. Add. IV. c. 74., Nicol. I. *ad episc. German.* c. a. 859. (Mansi T. XV. col. 141), *Conc. Wormac.* a. 868. c. 32. (c. 18. c. XXXV. q. 2).

ritto Romano e nel Breviario Visigotico, che il grado settimo sia il limite della cognazione, fissarono la proibizione del matrimonio alla settima generazione *y*). In Inghilterra, dove Gregorio aveva proibiti i matrimonj soltanto nella seconda generazione *z*), il divieto fu gradualmente esteso ancora alla terza *a*), alla quarta *b*), alla sesta *c*) e alla settima *d*). Coerentemente alla consuetudine universale anche la Sede Romana prese oramai per confine la settima generazione *e*). Ma cotesta troppo grande estensione, la quale infatti era nata dallo scambio accaduto nel secolo ottavo tra la computazione romana e la canonica, mosse nel 1216 Innocenzio III a ristringere il divieto del matrimonio al quarto membro *f*), ed anzi fu dichiarato lecito il matrimonio anche quando non ambedue le parti, ma l'una solamente fosse costituita nel quinto membro *g*). E questo è ciò, che costituisce attualmente la regola nella Chiesa Cattolica, regola che però vien tuttavia mitigata per mezzo di facili dispense nei gradi meno prossimi. I regolamenti ecclesiastici dei Protestanti e le moderne legislazioni hanno poi permesso il matrimonio anche in gradi molto più vicini *h*). — In Oriente fu nel 405 nuovamente permesso da Arcadio il matrimonio trai cugini secondo il Diritto civile *i*);

y) Cotesto numero qual confine generale della cognazione trovasi per la prima volta in Gregor. III. epist. I. ad Bonifac. a. 731. c. 5. Poi nell'applicazione alle proibizioni nuziali in parecchie epistole inventate ed attribuite al Pontefice Gregorio I, delle quali Grasiano ha dei frammenti in c. 10. 20. §. 1. c. XXXV. q. 2., c. 2. C. XXXV. q. 8., e dopo il nono secolo in molti altri luoghi: c. 2. 7. c. XXXV. q. 2. (Pseudo-Isidor.), Benedict. Levit. Capitul. lib. I. c. 310. lib. II. c. 80. 139. lib. III. c. 432. Add. IV. c. 2. 74., *Conc. Duziac.* II. a. 873., Hincmar. Rhem. *epist. synod.* II. a. 879.

z) Nella lettera mentovata di sopra §. 309. not. *p*.

a) *Anonymi Pœnitent.* lib. I. c. 28. (§. 309. not. *r*).

b) *Leges Northumbr. presbyt.* a. 950. c. 61., *Conc. Aenham.* a. 1009. c. 12.

c) Canuti *leg. eccles.* c. a. 1032. lib. I. c. 7.

d) Hucarii *excerpt.* c. a. 1040. c. 137 (139), *Conc. Londin.* a. 1075.

e) *Conc. Roman.* a. 1059. c. 11. (c. 17. C. XXXV. q. 2), *Conc. Roman.* a. 1063. c. 9., c. 2. C. XXXV. q. 5. (Alexand. II. a. 1065), c. 1. X. *de consang.* (IV, 14).

f) C. 8. X. *de consang.* (IV, 14).

g) C. 9. X. *de consang.* (IV. 14). Pare che per lo innanzi ciò sia stato altrimenti: cap. 3. X. eod.

h) Eichhorn, *Diritto ecclesiastico* II. 393—405.

i) Const. 19. Cod. *de nupt.* (V, 4), §. 4. J. eod. (I, 10).

ma il costume rimase in opposizione a cotesta riforma *k*), e conseguentemente la Chiesa più tardi lo rivietò di nuovo espressamente *l*). Il divieto fu dai Basilici esteso ai biscugini *m*), e permesso il matrimonio trai figli dei biscugini *n*). Ma nacque ora dubbio sulla parentela nel settimo grado, finchè nel tempo del Patriarca Alessio Studita (1033-51) siffatta unione fu dal Sinodo dichiarata non invalida è vero, ma però illecita e punibile; finalmente anche nulla per un decreto sinodale sotto il Patriarca Luca (1176), decreto confermato ad un tempo dallo Imperatore Manuele Comneno *o*). Tutte queste limitazioni vigevano ancora per i parenti illegittimi *p*).

§. 311. — c) *Della cognazione similitudinaria.*

Greg. IV. 11. Sext. IV. 3. *De cognatione spirituali,* Greg. IV. 12. *De cognatione legali.*

Accanto alla vera cognazione, che fondasi sopra una vera procreazione, vi sono diversi artificiali rapporti configurati a similitudine della cognazione, i quali, in conseguenza appunto di cotesta similitudine, producono impedimento al matrimonio. Siffatta cognazione similitudinaria distinguesi in civile e spirituale, secondo che il rapporto, su cui si fonda, è creazione del diritto civile o dell'ecclesiastico. I. La cognazione civile nasce dall'adozione in luogo di figlio o nipote. Per Dritto Romano, secondo il quale l'adozione poteva farsi solamente dai maschi, il matrimonio colla fanciulla venuta in rapporto di figlia o di nipote era proibito assoluta-

k) Theodor. Cantuar. Capitul. c. 24. 139.

l) *Conc. Trull.* a. 692. c. 54. Sino al nono secolo le proibizioni non andarono più oltre, come risulta dal *Nomocanon* di Fozio, tit. XIII. cap. 2.

m) Basilic. lib. XXVIII. tit. 5. *de nupt. prohib.* c. 1., lib. LX. tit. 37. lex Jul. *de adulter.* c. 77.

n) Basilic. lib. XXXV. tit. 12. *de instit. sub condit. fact.* c. 5.

o) Tutta questa vicenda è narrata per minuto da Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. 2. (Justell. T. II. col. 1080—82).

p) Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. 5. (Justell. T. II. col. 1107).

mente e senza restrizioni, anche dopo sciolta l'adozione *q*). Le proibizioni rispetto alla linea obliqua fondavansi sul divenire che faceva l'adottato agnato degli agnati del padre adottivo. Era quindi interdetto il matrimonio (però soltanto durante l'adozione) del figlio o figlia adottivi col figlio o figlia veri dell'adottante, coi nipoti di esso procreati dai figli, siccome pure colla madre, colla sorella e colla zia paterna dell'adottante *r*); permesso poi coi cognati di lui, ossia congiunti per parte di donna *s*). La proibizione del matrimonio coi figli del padre adottivo fu più tardi ripetuta di nuovo in Oriente in modo assoluto *t*), ma verso il fine del duodecimo secolo non era più in vigore *u*), comecchè Balsamone ne faccia espressa menzione *v*). La Chiesa Latina si riportò in generale al Diritto Romano *w*). Oggi questo punto dipende dalle leggi territoriali. II. La parentela spirituale nasce dal Battesimo, poichè la Chiesa considerò questo sacramento come un rinascimento, nel quale il compare e la comare fan vece di genitori. Di quì è che in Oriente il matrimonio tra essi ed il battezzato fu proibito già da Giustiniano, poi lo fu ancora tra essi ed i genitori del battezzato, più tardi anche tra i figli rispettivi, e finalmente anche tra i parenti d'ambe le parti fin dove era proibito tra i parenti di sangue *x*). La Chiesa Latina si è tenuta una volta quasi col medesimo rigore lette-

q) Leg. 55. *pr.* Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2), §. 1. J. *de nupt.* (I, 10).

r) Leg. 12. §. 4. Leg. 17. pr. §. 2. Leg. 55. §. 1. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2). Nell'ultimo di cotesti passi si fa menzione a dir vero tra le persone vietate anche della sia materna; ma dai passi precedenti apparisce chiaro esser quella una giunta apocrifa.

s) Leg. 12. §. 4. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2).

t) *Nov. Leon.* 24. Anche le altre proibizioni rimasero: Basilic. lib. XXVIII. tit. 5. *de nupt. prohib.* c. 1. 8.

u) Lo prova il modo d'esprimersi di Demetrius Chomatenus Archiep. Bulgar. *de gradib. cognation.* (Leunclav. Tom. I. lib. V. c. 315).

v) Balsamon *ad Conc. Trullan.* c. 53. (Bevereg. Tom. I. pag. 220). Ma Balsamone parla di quella Novella come di una cosa già mezzo dimenticata.

w) C. 1. c. XXX. q. 3. (Nicol. I. a. 866.), c. 5. eod. (Paschal. II. a. 110). c. 6. eod. (Dig. lib. XXIII. tit. 2. fr. 17), c. un. X. *de cognat. legal.* (IV, 13).

x) Const. 26. Cod. *de nupt.* (V, 4), *Conc. Trull.* a. 692. c. 53., Basilic. lib. XXVIII. tit. V. cap. 14., Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. 5. (Justell. T. II. col. 1104), Idem *ad Conc. Trullan.* c. 53.

rale a cotesta idea, e l'ha perfino estesa ai Padrini, che intervengono nella cresima. In conseguenza fu proibito il matrimonio tra il battezzato ed il compare o comare *y*), tra esso ed i loro figli *z*), tra il compare e la comare *a*), finalmente anche tra i padrini ed i genitori del battezzato *b*). Quest'ultima proibizione però non fu in vigore universalmente *c*); l'applicazione di essa al marito, il quale sia stato per avventura compare del figlio suo e della sua moglie è stata pure decisamente rigettata *d*). Per Diritto nuovo poi la parentela spirituale per il battesimo nasce solamente tra il battezzante ed i padrini da una, ed il battezzato e suoi genitori dall'altra parte. Lo stesso vale per la cresima *e*). I Protestanti l'hanno affatto abolita.

§. 312. — 5) *Affinità.* a) *Affinità vera.*

Greg. IV. 13. *De eo qui cognovit consanguineam uxoris suæ vel sponsæ*, Greg. IV. 14. Clem. IV. 1. *De consanguinitate et affinitate.*

Alcune proibizioni del matrimonio nascono finalmente dall'affinità. I. L'affinità vera e propria è il rapporto, che nasce per causa del matrimonio tra l'uno dei conjugi ed i congiunti per sangue dell'altro conjuge. Le proibizioni del matrimonio per questo capo si fondano principalmente su ciò, che gli affini debbono considerarsi scambievolmente come veri parenti. La estensione di esse può però essere determinata diversamente dal Diritto positivo. Il Diritto mo-

y) C. 5. c. XXX. q. 1. (Rhaban. c. a. 840).

z) C. 1. c. XXX. q. 3. (Nicol. I. a. 866), c. 2. 3. eod. (Zachar. c. a. 745), c. 5. eod. (Paschal. II. a. 1110), c. 1. 3. 7. 8. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11), c. 1. eod. in VI. (IV, 3).

a) C. 5. c. XXX. q. 1. (Rhaban. c. a. 840), Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 421., c. 3. *de cognat. spirit.* in VI. (IV, 3).

b) C. 2. c. XXX. q. 1. (*Cone. Compend.* a. 757), c. 6. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11).

c) C. 3. c. XXX. q. 1. (Nicol. I. a. 860).

d) C. 1. c. XXX. q. 1. (*Suppos. epist.*), c. 4. eod. (*Cone. Cabilon.* II. a. 813), c. 5. i. f. eod. (Rhaban. c. a. 840), c. 6. eod. (Nicol. I. a. 864), c. 2. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11).

e) *Cone. Trid.* Sess. XXIV. cap. 2. *de ref. matrim.*

saico proibiva il matrimonio colla matrigna, colla figliastra e colla figlia di lei o del figliastro; colla suocera, colla nuora, e colla vedova del fratello e dello zio paterno *f*). Per Diritto Romano fu da prima proibito il matrimonio soltanto colla suocera e colla matrigna, e viceversa colla nuora e colla figliastra *g*); in seguito poi, senza dubbio per un riguardo alla decisione della Chiesa *h*), fu interdetto anche il matrimonio colla moglie del fratello defonto e colla sorella della moglie defonta *i*). Il Diritto canonico rimase ora per lungo tempo entro questi confini *k*); ma più tardi la Chiesa, tenendo fermo letteralmente alla massima, che tra i conjugi ha luogo la unità della carne (*et erunt duo in carne una*) *l*), dichiarò il matrimonio di un conjuge coi congiunti dell'altro ugualmente proibito, che s'egli stesso fosse ad essi parente come lo era l'altro conjuge. Inoltre l'affinità fu ora computata per gradi, e precisamente nel modo istesso come la vera parentela, coerentemente al rammentato principio *m*). Così la proibizione del matrimonio tra gli affini fu successivamente portata fino al terzo membro *n*), fino al terzo da una parte e il quarto dall'altra *o*); poi fino al quarto d'ambe le parti *p*), poi fino al sesto *q*); finalmente, in conformità della generale decisione del

f) Levit. XVIII. 8. 14—17. XX. 11. 12. 14. 20. 21., Deuteron. XXII. 30. XXVII. 20. 23. Il matrimonio però colla sorella della moglie dopo la morte di quest'ultima non era proibito (Levit. XVIII, 18), e la mensione della moglie dello zio materno (Levit. ex edit. vulg. XX. 20) non trovasi nel testo originale.

g) Leg. 14. §. 4. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 3), Leg. 4. §. 5. 6. 7. Dig. *de grad. cognat.* (XXXVIII, 10), Const. 17. Cod. *de nupt.* (V, 4).

h) *Conc. Eliber.* a. 313. c. 61., *Conc. Neocaesar.* a. 314. c. 2., Can. Apost. 18.

i) Const. 2. 4. Cod. Th. *de incest. nupt.* (III, 12), Const. 5. 8. 9. Cod. Just. eod. tit. (V, 5). Cotesti passi sono tutti senza eccezione più recenti dei citati Concilj.

k) Di ciò fa fede anche la lettera di Gregorio I citata al §. 309. not. *p*.

l) C. 15. c. XXXV. q. 2. (Augustin. c. a. 402).

m) C. 3. c. XXXV. q. 5. (Zachar. a. 642), c. 14. c. XXXV. q. 2. (*Conc. Maciens.* a. 814), c. 13. eod. (cap. incert. sec. noni).

n) Theodor. Cantuar. Capitul. c. 25., Hayton. Basil. Capitul. c. 21., c. 3. Caus. XXXV. q. 2. (cap. spur. sec. noni).

o) Capit. Compend. a. 757. c. 2.

p) *Conc. Mogunt.* a. 847. c. 30., *Conc. Aenham.* a. 1009. c. 12.

q) Canuti *leg. eccles.* c. a. 1032. lib. I. c. 7.

Pontefice *r*), a tutti gli affini *s*), ossia, che val lo stesso, fino al settimo membro *t*). Ma Innocenzio III la riportò di nuovo al quarto membro *u*). I Regolamenti ecclesiastici dei Protestanti e le civili legislazioni l'han sempre anche di più limitato *v*). Trai parenti respettivi dei conjugi poi nello scambievole loro rapporto non ha mai la Chiesa Latina ammesso affinità *w*). Solamente tra i figli di una donna procreati in seconde nozze ed i parenti del primo marito era una volta eccezionalmente proibito il matrimonio *x*); attualmente però ciò è del pari abolito dallo stesso Innocenzio III *y*). Intanto anche nella Chiesa Greca la proibizione del matrimonio tra gli affini fu allargata di molto *z*); per ultimo fino al sesto grado *a*), e da alcuni Patriarchi inclusivamente fino al settimo *b*); pure i loro successori stettero fermi al sesto grado *c*). Singolare si fu, che ancora i congiunti per sangue d'ambo i conjugi furono

r) Greg. II. in Conc. Roman. a. 721. c. 9. « Si quis de propria cognatione vel quam cognatus habuit duxerit uxorem, anathema sit ».

s) C. 10. c. XXXV. q. 2. (Epist. spur. sec. octav.), L. Langob. Lothar. I. c. 98. 99., Benedict. Levit. Capitul. lib. III. c. 179. Add. IV. c. 74. Conc. Wormac. a. 838. c. 32. (c. 18. Caus. XXX. q. 2), Hincmar. Rhem. *epist. synod.* II. a. 879.

t) C. 7. c. XXXV. q. 2. (cap. spur. sec. noni), Capit. Reg. Franc. Add. IV. c. 2., c. 1. X. *de consang.* (IV, 14).

u) C. 8. X. *de consang.* (IV, 14).

v) Eichhorn, *Diritto ecclesiastico* II. 415—19.

w) *Anonym. Pœnitent.* (§. 309. not. *r*), lib. I. c. 25., c. 5. X. *de consang. et affin.* (IV, 14).

x) C. 1. c. XXXV. q. 2. (Gregor. I. a. 602), c. 2—5. eod. (cap. incert.).

y) C. 8. X. *de consang. et affin.* (IV, 14).

z) Questo apparisce già nei Basilic. lib. LX. tit. 37. l. Jul. *de adulter.* c. 77.

a) Tal è il limite fissato in un Decreto sinodale sotto Michele Cerulario (1051—59), Leunclav. T. I. lib. III. p. 206.

b) Fino a cotesto punto andarono i Patriarchi Xifilino (1073—75), ed Eustrazio (1082—84), Leunclav. T. I. lib. IV. pag. 266. 268. Il Decreto del primo fu perfino confermato da un'aurea Bolla dell' Imperatore Niceforo Botoniata: Leunclav. T. I. lib. II. pag. 121.

c) Così computa il Patriarca Niccolò III (1084—1111), Leunclav. T. I. lib. III. p. 216. Che questo sia stato fermo come confine dal secolo decimosecondo in poi, lo prova anche Balsamone ad Photii *Nomocanon.* tit. XIII. cap. 2. (Justell. T. II. col. 1081. 1084), Matth. Blastar. *Syntagma* litt. B. cap. 8. (Bevereg. T. II. p. 147).

considerati come scambievolmente affini. Ond'è, che due fratelli, o il padre e il figlio di una famiglia non potevano sposare due sorelle, o la madre e la figlia di un'altra famiglia *d*). Anzi più tardi fu tal divieto esteso anche fino al sesto grado *e*); ma gl'Imperatori Alessio *f*) e Manuele Comneni *g*) vi fecero parecchie limitazioni *h*). II. Tra un conjuge e gli affini dell'altro conjuge non sussiste propria affinità. Ciò non ostante era per Dritto Romano proibito il matrimonio del patrigno colla moglie del figliastro, come pure il matrimonio della matrigna col marito della figliastra *i*). Questa prescrizione, accolta anche nei Basilici *k*), dette nella Chiesa Greca occasione a derivare generalmente impedimenti matrimoniali dalla affinità di una famiglia terza (ἐκ τριγενείας); se non che la Pratica non andò mai su questo punto al di là del Diritto civile *l*). Anche nella Chiesa Latina parte la influenza del Dritto Romano, parte l'idea adottata della unità della carne, portò ad interdire il matrimonio tra un marito e le affini della sua moglie defonta *m*); anzi qualora due donne fossero state maritate a due cugini, non fu permesso ad un uomo, il quale avesse sposata una di loro dopo rimasta vedova, di sposare in seguito, dopo la di lei morte, l'altra *n*). Così oltre la vera affinità se ne distinsero ancora una seconda ed

d) *Conc. Trullan.* a. 692. c. 54., Basilic. lib. LX. tit. 37. l. Jul. *de adulter.* c. 77.

e) Questo avvenne sotto il Patriarca Sisinnio (994—97), Leunclav. T. I. lib. III. p. 197.

f) Alessio dichiarò certi matrimonj di questa sorta pienamente permessi, Leunclav. T. I. lib. II. p. 134., e questa decisione fu adottata ancora dal sinodo tenuto sotto Niccolò III (1084—1111), Leunclav. T. I. lib. III. p. 215.

g) Manuele dichiarò in vero punibili alcuni matrimonj di questo genere, ma non invalidi: Leunclav. T. I. lib. II. p. 167.

h) Il contenuto di tutte queste Costituzioni, tanto ecclesiastiche che secolari, si trova messo insieme presso Balsamone ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. II. (Justell. T. II. col. 1082—84).

i) Leg. 15. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2).

k) Basilic. lib. XXVIII. tit. 5. *de nupt. prohib.* c. 3.

l) Le specialità in proposito trovansi presso Matth. Blastares *Syntagma* litt. B. cap. 8. (Beveregg. T. II. p. 49—51).

m) C. 12. c. XXXV. q. 2. (cap. incert.).

n) C. 22. c. XXXV. q. 2. (Paschal. II. c. a. 1110).

una terza specie *o*). Innocenzio III però abolì tutti gl'impedimenti matrimoniali di questa specie *p*). III. Secondo l'antico Dritto, ove si fosse avuto commercio illecito con una persona, era proibito ancora il matrimonio con una parente di sangue della medesima *q*). Per Dritto nuovo siffatta affinità illegittima costituisce un impedimento dirimente soltanto fino al secondo grado *r*). Ov'ella aggiungasi ad un matrimonio già sussistente, cioè per causa d'adulterio di un conjuge con un parente od una parente dell'altro, secondo l'antico Dritto rendeva del pari nullo il matrimonio, e la parte innocente poteva rimaritarsi *s*). Secondo il Dritto posteriore è deciso, che il vincolo sussista e, se la parte innocente vuole, anche il commercio maritale *t*).

§. 313. — b) *Dell'affinità similitudinaria.*

Corrispondentemente alla parentela similitudinaria nasce pure nei casi seguenti un'affinità similitudinaria. I. Per l'adozione. Il Diritto Romano inibiva quindi le nozze tra il figlio adottivo e la moglie del padre adottivo, e viceversa tra quest'ultimo e la moglie del figlio adottivo, anche dopo già sciolta l'adozione tanto nel primo che nel secondo rapporto *u*). Ciò è anche stato ritenuto in Oriente *v*). II. Dalla parentela spirituale. Indi è, che per Dritto antico era proibito il matrimonio tra il conjuge del compare o comare ed il battezzato e suoi genitori *w*). Pur tut-

o) Gratian. ad c. 21. c. XXXV. q. 2.

p) C. 8. X. *de consang. et affin.* (IV, 14).

q) C. 5. c. XXXV. q. 2. (*Conc. Compend.* a. 757), c. 6. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895). c. 2. 5. 7. 8. 9. X. *de eo qui cognov. consanguin. uxor.* (IV, 13).

r) *Conc. Trid.* Sess. XXIV, cap. 4. *de ref. matr.*

s) Capit. Wermer. a. 752. c. 2. 10. 11. 12. 18. (c. 21. 24. c. XXXII. q. 7), c. 19. eod. (*Capit. Compend.* a. 757), c. 20. eod. (*Conc. Mogunt.* a. 813).

t) C. 6. 10. 11. X. *de eo qui cognov. consanguin. uxor.* (IV, 13).

u) Leg. 14. pr. §. 1. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2).

v) Basilic. lib. XXVIII. tit. 5. *de nupt. prohib.* c. 2.

w) C. 1. c. XXX. q. 4. (Nicol. I. a. 865), c. 2. 3. eod. (cap. incert.), c. 4. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11), c. 1. eod. in VI. (IV, 3).

tavia le opinioni furono su questo punto divise fin da quel tempo *x*), ed oggi cotesto impedimento è tacitamente abolito *y*). III. Dagli sponsali. Già il Diritto Romano considerava la sposa del padre alla pari della matrigna del figlio, ed i genitori di uno sposo come suocero e suocera della sposa e viceversa, e ne derivava i corrispondenti impedimenti *z*). I quali sono ripetuti anco nei Basilici *a*). Ma ben presto si andò più innanzi *b*), e finalmente furono tra lo sposo ed i congiunti della sposa e viceversa, anzi tra li congiunti dell'uno e dell'altra scambievolmente, ammessi gli stessi impedimenti, come se avesse avuto luogo un vero matrimonio *c*). Alessio Comneno lasciò in vigore cotesto effetto anche per gli sponsali non solenni *d*), tuttochè del resto egli avesse dichiarato veri sponsali solamente i solenni *e*). Anche il Diritto ecclesiastico dell'Occidente estese molto gl'impedimenti matrimoniali tra lo sposo e i congiunti della sposa e viceversa *f*); ma oggi sono limitati al primo grado *g*).

x) C. 4. c. XXX. q. 4. (*Conc. Tribur.* a. 895), c. 5. eod. (Pascal. II. c. a. 1110). La distinsione, colla quale Graziano pretende di conciliare cotesti passi coi precedenti non ha fondamento alcuno ed è affatto arbitraria.

y) *Conc. Trid.* Sess. XXIV, cap. 2. *de ref. matr.*

z) Leg. 12. §. 1. 2. Leg. 14. §. 4. Dig. *de rit. nupt.* (XXIII, 2), Leg. 6. §. 1., Leg. 8. *de grad. cognat.* (XXXVIII, 10), §. 9. J. *de nupt.* (I, 10).

a) Basilic. lib. XXVIII. tit. 5. *de nupt. prohib.* c. 2., lib. XLV. tit. 3. *de gradib. cognat.* c. 4. 6.

b) Ciò apparisce già dallo Scholion *ad Basilic.* lib. XXVIII. tit. 5. c. 2.

c) Lo prova la Ordinanza del Patriarca Xifilino, congiunta alla conferma accordatale dall'Imperatore Niceforo (§. 312. not. *b*).

d) Risulta ciò dalla Ordinanza del 1084 citata di sopra (§. 303), Leunclav. T. I. lib. II. p. 126., Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. II. (Justell. T. II. col. 1085—89). Non vuolsi dissimulare però, che il senso di essa in questo rapporto è alquanto oscuro.

e) Ved. in proposito §. 303. not. *u*).

f) C. 11. c. XXVII. q. 2. (cap. inc.), c. 12. eod. (Greg. I. c. a. 595). c. 14. eod. (Idem. c. a. 600), c. 15. eod. (Julius cap. inc.), c. 32. eod. (*Conc. Compend.* a. 757), c. 31. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895), c. 3. 4. 8. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 4. 5. 12. X. *de desp. impub.* (IV, 2), c. un. *de sponsal.* in VI. (IV, 1).

g) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 3. *de ref. matrim.*

§. 314. — VII. *Impedimenti impedienti*.

Greg. IV. 4. *De sponsa duorum*, IV. 6. *Qui clerici vel voventes matrimonium contrahere possunt*, IV. 16. *De matrimonio contracto contra interdictum ecclesiæ.*

Oltre gl'impedimenti, che annullano il matrimonio contratto, vi sono ancora delle circostanze, nel concorso delle quali la Chiesa vieta di contrarre il matrimonio, la osservanza delle quali è conseguentemente un debito d'ufficio per lo Ecclesiastico, ma che non portano però seco l'annullamento del matrimonio una volta contratto. Siffatte circostanze sono le seguenti. I. La mancanza del consenso dei genitori *h*). II. Gli sponsali tutt'ora costanti con un'altra persona. Questa circostanza è anzi, ove gli sponsali siano solenni, valutata nella Chiesa Greca come un motivo di nullità *i*). III. Un voto non solenne di castità. La Chiesa considera cioè anche un voto di questo genere come una obbligazione contratta verso Dio, il recedere dalla quale di propria autorità non è permesso *k*). Ma il matrimonio in se stesso non ne rimane annullato *l*). IV. La proibizione per parte del Superiore ecclesiastico di celebrare il matrimonio fino a che non siano eliminate delle difficoltà sopravvenute *m*). Il Papa può pronunziare cotesto divieto anche sotto pena di nullità *n*). V. Sono inoltre da noverare in questa categoria tutti i casi, nei quali l'ecclesiastico non può cooperare alla celebrazione di un dato matrimonio a motivo delle leggi del paese, che vi si oppongono. VI. Coerentemente all'antica pratica, in forza della quale nei

h) Ved. in proposito §. 297.

i) Ved. in proposito §. 303.

k) Siricius epist. X. *ad Gallos* c. a. 390. c. 1. (4), c. 9. Caus. XXVII. q. 1. (Innocent. I. a. 404), c. 3. D. XXVII. (Theodor. a. 670), c. 2. c. XXVIII. q. 1. (Gregor. III. a. 739).

l) C. 2. D. XXVII. (August. a. 401), c. 41. Caus. XXVII. q. 1. (Idem. eod.), c. 1. Caus. XX. q. 3. (Leo I. a. 443), c. 3. 4. 5. 6. X. *qui clerici* (IV, 6).

m) C. 3. pr. X. *de clandest. despons.* (IV, 3), c. 1. 3. X. *de matrim. contracto contra interd.* (IV, 16).

n) C. 4. X. *de sponsa duor.* (IV, 4).

tempi dell'anno ecclesiastico, ove la Chiesa reclama più che mai la mente dei fedeli alla meditazione delle sue solennità, era inibita la celebrazione dei matrimonj *o*), è nell'Avvento e nella Quaresima proibita la solenne celebrazione del matrimonio *p*). I Regolamenti ecclesiastici dei Protestanti ancora hanno ritenuto questo divieto. VII. Una volta nasceva un impedimento anche dalle pubbliche penitenze (perocchè duranti le medesime non si potesse contrarre alcun matrimonio) e dal rapporto di catechista col catecumeno, volendo la Chiesa ch'esso non potesse avere altro carattere, che quel di padre a figlio e viceversa *q*). Ambedue questi impedimenti però sonosi dileguati col mutar della disciplina.

§. 315. — VIII. *Della dispensa dagl'impedimenti matrimoniali.*

La dispensa dagl'impedimenti matrimoniali si fonda sulle medesime massime, che militano per le dispense in generale *r*). Secondo la disciplina odierna pertanto per tutti gl'impedimenti impedienti, che nascono dagli sponsali e dal voto meno solenne di castità, e per tutti gl'impedimenti dirimenti senza distinzione è necessaria una dispensa del Papa. Nulladimeno lo esercizio di questa facoltà vien con certa misura per via di speciali autorizzazioni commesso ai Vescovi quali delegati della Sede Apostolica, di guisa che solamente i casi più particolarmente importanti vengon oggi rimessi allo stesso Pontefice. La petizione va allora, se lo impedimento è tale, che non ha bisogno di esser tenuto segreto, alla Dateria pontificia per organo della Curia vescovile, e viene ivi pagata una somma congruente allo stato ed al patrimonio dei supplicanti, affine di mostrarsi grati alla Chiesa della richiesta indulgenza; la qual somma viene impiegata nelle

o) C. 8. c. XXXIII. q. 4. (*Conc. Laodic.* c. a. 372), c. 9. eod. (*Conc. Bracar.* II. c. a. 572), c. 11. eod. (Nicol. I. a. 866), c. 10. eod. (*Conc. Salegunst.* a. 1023), c. 4. X. *de fer.* (II, 9).

p) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 11. *de sacr. matr.* cap. 10. *de ref. matr.*

q) C. 5. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11), c. 2. eod. in VI. (IV, 3).

r) Ved. in proposito §. 180.

missioni ed in altri utili bisogne *s*). Trattandosi d'impedimenti segreti, nei quali la dispensa è richiesta unicamente per la coscienza, la petizione va, senza indicazione dei veri nomi, per organo del confessore e della Curia vescovile, alla Penitenzieria Romana, e la concessione si fa *gratis*. Nella supplica debbono con sincerità scrupolosa essere addotti i motivi, che militano per la dispensa *t*), e si ha con gran cautela riguardo ai rapporti individuali, al grado, al patrimonio, alla età, all'opportunità del collocamento ed altre simili circostanze *u*). Ove si tratti di matrimonio già concluso, è questa una circostanza, quand'anche una sola delle parti sia stata in buona fede, che facilita la dispensa. Ove poi ambedue le parti abbiano agito in mala fede o con leggerezza, la cosa vuol'esser presa molto a rigore *v*). Se sia necessaria una nuova celebrazione del matrimonio dipende dalla natura della causa di nullità *w*). Per ciò che riguarda i limiti del dritto di dispensa s'intende già da se, che dalle prescrizioni essenziali emergenti dalla natura e dalla rivelazione, segnatamente dalla proibizione del secondo matrimonio vivente tuttavia l'altro conjuge, non è in verun caso permesso di dispensare; ma prescindendo ancora da ciò, si danno pure altri casi, nei quali non si dà mai dispensa, segnatamente nel caso ch'esista affinità di primo grado in linea discendentale, e se ha preceduto adulterio ed effettiva uccisione dell'altro conjuge *x*). Presso i Protestanti il diritto di dispensare compete sempre al Sovrano; in Inghilterra però esso è, in quanto una volta l'aveva il Papa, stato trasferito all'Arcivescovo di Cantorbery.

s) Pallavicin., *hist. conc. Trident.* lib. XIII. cap. 8. n. 21.

t) Const. *Sicuti accepimus* Pii V. a. 1566., Const. *Ad apostolicae* Benedict. XIV, a. 1742.

u) Quello ch'è a dire di più speciale su questo punto ce lo dà Stapf, Istruzione pastorale sul matrimonio, Part. I. Sez. IV. capp. 4. 5. 6.

v) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 5. *de ref. matr.* Ciò è stato nuovamente inculcato in termini espressi ed energici da un Rescritto di Gregorio XVI dei 22 Nov. 1836. al Prodatario Cardinal Pacca.

w) Stapf, Istruzione pastorale sul matrimonio, Sez. III. capp. 1. 2.

x) Benedict. XIV, epist. *ad Ignatium Realem* a. 1757. §. 13. 14. 15. (in eiusdem Bullar. T. IV. Append. II. p. 7. 8).

§. 316. — IX. *Della inibitoria e dell'azione di nullità.*

Greg. IV. 18. *Qui matrimonium accusare possunt vel contra illud testari.*

Da ogni legittimo impedimento al matrimonio nasce il diritto di fare opposizione alla celebrazione del medesimo. Trattandosi però d'impedimenti privati, questo diritto compete unicamente alla parte lesa; gl'impedimenti pubblici poi debbono farsi rispettare *ex officio* dal parroco *y*), e persino qualunque terzo estraneo è tenuto a denunziarli *z*). L'effetto allora consiste in questo, che, se la denunzia è in certo modo credibile e confortata da documenti *a*), la celebrazione del matrimonio dee provvisoriamente sospendersi e differirsi sino a che sia terminato l'esame per verificarne la sussistenza *b*). Se lo impedimento è dirimente, esso fonda il diritto di muovere un'azione di nullità anche contro il matrimonio già concluso. A promuovere quest'azione, come per la inibitoria quando lo impedimento è pubblico, sono autorizzati e respettivamente tenuti tutti coloro, i quali sono in grado di produrre gl'indizj necessarj, e che non sono per appunto specialmente sospetti *c*); il giudice stesso, ove abbia notizia della esistenza di un siffatto motivo di nullità, deve inquisire *ex officio d*). Si ammettono come mezzi di prova documenti e testimoni, e fra questi ancora parenti e casigliani *e*); non si ammette però ugualmente la delazione del giuramento *f*), e neppure senza restrizione la confessione dei conjugi, a

y) C. 3. pr. X. *de clandest. despons.* (IV, 3).

z) C. 7. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11).

a) C. 22. X. *de testib.* (II, 20), c. 12. 27. X. *de sponsal.* (IV, 1).

b) C. 3. pr. *de clandest. despons.* (IV, 3), c. 3. X. *de matrim. contract. contra interdict. eccles.* (IV, 16).

c) C. 2. 6. X. *qui matrim. accus.* (IV, 18), c. 7. X. *de cognat. spirit.* (IV, 11.).

d) C. 3. X. *de divort.* (IV, 19).

e) C. 3. c. XXXV. q. 6. (Urban. II. c. a. 1092), c. 3. X. *qui matrim. accus.* (IV, 18), c. 10. X., *de sentent. et re iudic.* (II, 27).

f) Il Diritto canonico non lo dice per verità espressamente, ma è stato con tutta ragione ricevuto dalla pratica, poichè la delazione del giuramento include in se una specie di transazione. Ora transazioni sulla esistenza del matrimonio sono generalmente proibite: cap. 11. X. *de transact.* (I, 36).

causa del pericolo di collusione *g*). In generale deve prodursi una prova certa e pienissima, e nel dubbio deve decidersi piuttosto per il matrimonio che contro *h*). Secondo una moderna e molto ben intesa prescrizione deve anzi in ogni Diocesi esser nominato un Difensore giurato, il quale, ove si presentino siffatti casi, deve combattere innanzi al Tribunale perchè il matrimonio sia tenuto fermo *i*). Ove sia deciso per la nullità, tal decisione contiene implicita la dichiarazione, che il matrimonio fin da principio non esisteva realmente, ma solo in apparenza; in conseguenza esso viene, ammenochè non abbia luogo una dispensa, retroattivamente abolito dalla sentenza con tutti i suoi effetti. La sentenza però, dato che qui non si tratta di diritti puramente privati, non passa mai in cosa giudicata, e può quindi sempre revocarsi per causa di un errore *k*). Del rimanente, ove sia stata contratta una unione non d'avanti la Chiesa, ma colla semplice intenzione delle parti, non v'è bisogno contro di essa, nei paesi dove è stato pubblicato il Concilio di Trento, di una formale azione di nullità, conciossiachè canonicamente considerata non abbia pur l'apparenza di matrimonio.

§. 317. — X. *Degli effetti del matrimonio.*

A) *Rapporti generali.*

Greg. IV. 10. *De natis ex libero ventre.*

Dalla essenza del matrimonio qual comunione, cementata per via d'amore e di fedeltà, di tutti i rapporti della vita nascono gli effetti seguenti. I. La obbligazione dei conjugi di far masserizia in comune, dividere scambievolmente le gioje ed i patimenti, e di ajutarsi l'un l'altro in tutte le situazioni secondo le proprie forze.

g) C. 5. X. *de eo qui cognov. consanguin.* (IV, 13).

h) C. 1. X. *de consanguin.* (IV, 14), c. 26. X. *de sentent. et re iudic.* (II, 27).

i) Const. *Dei miseratione* Benedict. XIV, a. 1741.

k) C. 7. 10. X. *de sentent. et re iudic.* (II, 27), c. 5. 6. X. *de frigid. et maleficio.* (IV, 15).

II. La obbligazione alla fedeltà conjugale. La quale nel suo più largo significato comprende tutto ciò, di che i conjugi son l'uno all'altro debitori per essenza del matrimonio; in particolare poi la obbligazione di omettere ogni commercio sessuale con una terza persona, perocchè questo sia l'estremo grado di alienazione. Ond'è, che siffatto trascorso è dai Tedeschi chiamato per antonomasia rottura del matrimonio (*Ehebruch*), parola forse più espressiva della romana Adulterio *l*). III. In ordine alla domestica economia, che si fonda col matrimonio, il marito ha per la posizione assegnatagli dalla natura la obbligazione di regolarla e di mantenerla, e la moglie deve mostrare ad esso qual capo della casa rispetto, ed obbedienza alle sue disposizioni *m*). Il marito ancora deve dal canto suo, quasi in compenso di tal subiezione, essere verso la moglie come la parte più debole amoroso, e prestarle il suo soccorso. Gli speciali rapporti patrimoniali dipendono dal Diritto civile dei varj paesi. IV. Circa al commercio matrimoniale il Diritto canonico contiene l'avvertimento, ch'esso debb'essere esercitato con casti costumi e non solamente per causa di sensualità *n*). Ond'è che una volta era ai conjugi imposta per alcuni giorni la continenza *o*), e le sentenze dei Padri, più tardi poi specialmente i libri penitenziali, prescrisser loro inoltre varie altre limitazioni nello spirito del Diritto mosaico *p*). Del rimanente però non può non

l) C. 4. c. XXXII. q. 4. (Ambros. c. a. 837), c. 18. Caus. XXXII. q. 5. (Augustin. c. a. 393).

m) C. 13. 17. c. XXXIII. q. 5. (Hilar. diacon. c. a. 380), c. 15. eod. (Hieronym. a. 386), c. 18. eod. (Idem c. a. 389), c. 12. 14. eod. (Augustin. c. a. 410).

n) C. 12. 14. c. XXXII. q. 4. (Hieronym. a. 386), c. 5. eod. (Idem a. 390), c. 3. Caus. XXXII. q. 2. (Augustin. c. a. 401), c. 7. c. XXXIII. q. 4. (Gregor. I. a. 640).

o) C. 33. D. XXIII. ovvero c. 5. Caus. XXX. q. 5. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 1. Caus. XXX. q. 5. (Pseudo-Isid.), Benedict. Levit. Capitul. lib. III. c. 463. In alcuni luoghi ne nacque nel medio-Evo la pratica di farsi dispensare da tale divieto mediante una certa somma, che i nuovi conjugi pagavano alla Chiesa, dal che poi dei moderni Scrittori hanno tessuto un'altra favola triviale.

p) C. 4. 5. c. XXXIII. q. 4. (Hilarius c. a. 386), c. 1. eod. (Hieronym. c. a. 400), c. 4. eod. (Idem. a. 408), c. 2. 3. eod. (cap. incert.), Benedict. XIV, *de synodo diœcesana* lib. V. cap. 1. n. 8. Coteste disposizioni hanno un rapporto fisico e morale molto profondo, del quale però non si può qui opportunamente discorrere.

dei conjugi sottrarsi di proprio arbitrio ai desiderj dell'altro *q*); per ciò anche il voto di non rendere il debito conjugale fatto senza l'assenso dell'altro conjuge è invalido *r*), ed anzi anche il consenso una volta prestato può sempre revocarsi *s*). Se non che per ovviare a cotesta revoca, esigevasi per solito dal conjuge, in occasione dell'assenso al voto dell'altro, del pari il voto formale di castità *t*); il diritto alla revoca cessa poi ancora, se egli ha successivamente commesso un adulterio, perocchè questo delitto libera in generale l'altro dall'obbligo alla coabitazione maritale *u*). V. Gli effetti del matrimonio in riguardo ai figli consistono primieramente in questo, che per il matrimonio, siccome quello, che si considera come un rapporto permanente ed esclusivo, si viene a render certa la derivazione della prole da un dato padre; ed a ciò che manca alla piena certezza di fatto supplisce il Gius positivo mediante la presunzione dedotta dalla essenza del matrimonio, che tutti i figli concepiti durante il matrimonio debbono ritenersi come generati dal marito. La più precisa computazione ed applicazione di questa regola dipende dal Diritto civile. A questa presunzione si riattaccano poi tutti i diritti e i doveri, che la natura ed il positivo Diritto stabiliscono tra genitori e figli. VI. Un favore speciale, che dalla Chiesa accordasi al matrimonio consiste in questo, che i figli generati fuori del matrimonio, pel susseguente matrimonio dei genitori vengono

q) I. Cor. VII. 4. 5., c. 3. c. XXXII. q. 2. (Augustin. a. 401), c. 5. c. XXXIII. q. 5. (Idem c. a. 415). Un Diritto, che, come quello della Chiesa, si dirige principalmente alla coscienza, può senza dubbio pronunziare su questo punto. Il Diritto civile al contrario, se non vuole occasionare processi scandalosi ed inutili, farà bene a tacere affatto su ciò, ed a non ammettere azioni di questo genere, giacchè un giudizio esecutivo all'adempimento di cotesto dovere sarebbe indecentissimo ed ineseguibile. Il Diritto ecclesiastico protestante ha sicuramente tagliato il nodo, accordando in siffatto caso un'azione pel divorzio.

r) C. 11. 16. c. XXXIII. q. 5. (Augustin. c. a. 410), c. 6. eod. (Idem c. a. 411), c. 4. eod. (Idem c. a. 415), c. 1. eod. (Idem c. a. 420), c. 3. eod. (*Conc. Compend.* a. 757), c. 3. 12. X. *de convers. coniug.* (III, 32).

s) C. 11. c. XXXIII. q. 5. (Augustin. c. a. 410), c. 6. eod. (Idem c. a. 411), c. 1. 9. 11. X. *de convers. coniug.* (III, 32).

t) C. 10. c. XXXIII. q. 5. (*Conc. Wormer.* a. 752), c. 4. 5. 6. 8. 13. 18. X. *de convers. coniug.* (III, 32).

u) C. 15. 16. 19. X. *de convers. coniug.* (III, 32).

legittimati *ipso jure* ed anche contro la loro volontà *v*). Anche il Diritto Romano nuovo conobbe già tal maniera di legittimazione, non però per tutti i figli procreati fuori della comunione matrimoniale, ma solamente per quelli procreati in concubinato, il quale allora era un'unione civilmente tollerata, che approssimavasi al matrimonio *w*). Ma cotesta distinzione cessa oggi, dacchè il concubinato non è più tollerato *x*). Del resto però è nello spirito della legittimazione, che al tempo, in cui la prole fu generata, debb'essere stato almeno possibile un matrimonio tra i genitori di lei. I figli pertanto generati in adulterio non rimangono legittimati dal susseguente matrimonio; ed ove tal matrimonio non sia, per motivi particolari, valido, non può in verun caso parlarsi di legittimazione *y*). Ai figli procreati nell'incesto tale legittimazione è applicabile, poichè il matrimonio susseguente mostra, che già all'epoca della procreazione il matrimonio era possibile per via di dispensa *z*). VII. Del resto anche un matrimonio in se stesso nullo, il quale però fu contratto in buona fede, senza conoscerne la nullità (*matrimonium putativum*), ha gli effetti del matrimonio legittimo per tutti, se ambedue i conjugi erano in errore, se no, soltanto per la parte innocente e per i figli *a*). Solo che il matrimonio debb'essere stato celebrato

v) C. 1. 6. X. *qui filii sint legitimi* (IV, 17).

w) Const. 5. 6. 7. 11. Cod. *de natur. liber.* (V, 27), *Nov. Just.* 12. c. 4., Nov. 18. c. 11., Nov. 19., Nov. 74. c. 1., Nov. 78. c. 4., Nov. 89. c. 8. 11.

x) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 8. *de ref. matr.*

y) Così evidentemente si vuole intendere il cap. 6. X. *qui filii sint legitimi* (IV, 17), o si consideri per se stesso in forma, com'è, di estratto, o si consideri nello intero contesto della Decretale ond'è preso, come si trova nelle Raccolte dei Concilj. Questa interpretazione è difesa, però semplicemente come sua privata opinione, da Benedetto XIV nella *Const. Reddita nobis altero ab hinc mense* a. 1744, e si può ritenere come decisa nella pratica. Ciò nonostante alcuni Scrittori sostengono tuttavia, che la Decretale appella al caso, in cui il matrimonio concluso fosse invalido per motivi particolari: F. C. Schweikart, *de matrimonii vi in liberis adulterinis legitimandis non deficiente.* Regiom. 1823. 8.° E. F. Dieck, *Beiträge zur Lehre von der Legitimation durch nachfolgende Ehe* (Contribuzioni alla Dottrina della legittimazione per susseguente matrimonio): Halle 1832, 8.°; Eichhorn, Diritto ecclesiastico II. 451.

z) La mia opinione è dunque perfettamente conseguente, e solamente non intesa da Eichhorn II, 451.

a) C. 8. 10. 14. X. *qui filii sint legitimi* (IV, 17).

pubblicamente e nella forma conveniente, perocchè altrimenti ambedue le Parti hanno il sospetto contro di se *b*).

§. 318. — B) *Della prova della filiazione in giuste nozze.*

Greg. IV. 17. *Qui filii sint legitimi.*

Se alcuno vuol far valere i diritti di figlio legittimo in una data famiglia, tre sono i punti, che gl'incombe di provare: primieramente, ch'egli è stato partorito dalla donna asserta sua madre; in secondo luogo, che cotesta donna era congiunta in matrimonio coll'uomo asserto suo padre; e in terzo luogo, ch'egli è stato anch'effettivamente generato da cotest'uomo. Il primo punto può esser dimostrato mediante il quasi possesso, la dichiarazione dei genitori, per mezzo di testimoni *c*) e per altri mezzi di prova. Il secondo punto si prova ordinariamente mediante l'atto matrimoniale; in mancanza di esso per mezzo dei testimoni stati presenti alla celebrazione *d*). Ove sia dimostrata la celebrazione del matrimonio ed i genitori siano stati incontestabilmente considerati come conjugi, non può dopo la loro morte opporsi al figlio la eccezione, che quel matrimonio è stato per qualche siasi motivo nullo *e*). Secondo la Pratica di molti paesi il figlio non ha neppur bisogno di provare, allorchè ambedue i genitori son morti, ch'egli erano veramente marito e moglie, semprechè eglino in generale siano stati pubblicamente considerati come marito e moglie. Il terzo punto finalmente in forza della presunzione legale rammentata di sopra riman provato già sol per questo, che il computo dimostri esser lui stato concepito durante il matrimonio. Ove al contrario a taluno venga contestata la legittima filiazione, la prova deve esser diretta contro cotesti tre punti.

b) C. 3. §. 1. X. *de clandest. despons.* (IV, 3).
c) C. 10. X. *de probat.* (II, 19). c. 3. X. *qui filli sint legitimi* (IV, 17).
d) C. 12. X. *qui filii sint legitimi* (IV, 17).
e) C. 11. X. *qui filii sint legitimi* (IV, 17).

§. 319. — XI. *Del Divorzio.* A) *Dottrina fondamentale della Chiesa Cattolica.*

Greg. III. 33. *De conversione infidelium.*

Il matrimonio come associazione, nella quale i conjugi con assoluta abnegazione si sono riconosciuti come appartenenti l'uno all'altro per tutta la vita ed han trovato la loro unità di spirito e di corpo, — il matrimonio, dissi, ove tal nozione sia misurata ed intesa in tutta la sua profondità, debb'essere una unione al di sopra del mutare delle inclinazioni, al di sopra delle passioni e persino delle colpe scambievoli, che vuol dire insomma una unione assolutamente indissolubile. Col Cristianesimo, il quale rivelò e rese intelligibile ai suoi seguaci il valore di cotesta nozione mediante il simbolo della unione di Cristo colla Chiesa *f*), anche la indissolubilità fu prescritta come la condizione fondamentale del matrimonio cristiano *g*). E questa istessa idea formularono già i più antichi Padri e Concilj nella sua piena luce *h*); e se alcuni per indulgenza trasportarono anche alla legge Cristiana l'eccezione in caso di adulterio *i*) ammessa da Cristo nella interpretazione della legge giudaica; se altri sotto la influenza della mondana legislazione tentarono altri accomodamenti, pure nello stesso modo perplesso, col quale eglino in parte si espressero *k*), contenevasi un cenno di

f) Ephes. V. 21—32.

g) Marc. X. 2—12., Luc. XVI. 18., I. Cor. VII. 10. 11.

h) Hermas Pastor II. mandat. IV. 12., Tertullian. († 215) *de patient.* c. 22., adv. Marcion. IV. 34., *de monogam.* c. 9., Origen. (234) in Matth. Opp. Tom. XIV. n. 24., Cyprian. († 258) Testim. III. 90. *Conc. Eliber.* a. 313. c. 8. 9. (c. 8. Caus. XXXII. q. 7), c. 7. eod. (Hyeronim. a. 388), c. 4. eod. (Augustin. c. a. 393), c. 2. 10. eod. (Idem a. 419). Questi ed altri passi sono trattati diffusamente presso Moy, *Geschichte des Eherechts* (Storia del Diritto matrimoniale). Ciò che su questo punto dice l'Eichhorn (II. 465) prova ch'egli non ha idea nessuna della essenza della tradizione.

i) Matth. V. 31. 32., XIX. 2—10. Bisogna leggere gl'interpreti in proposito.

k) *Conc. Arelat.* I. a. 314. c. 10., Capit. Wermer. a. 752. c. 2. 5. 9. 10. 18., *Capit. Compend.* a. 757. c. 7. 8., Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 87. Vi sono altri diversi passi di questo genere.

ciò, che lo spirito e la pienezza del Diritto Cristiano esigevano. Dopochè pertanto la Tradizione, purificata poco a poco da quelli oscuri miscugli, fu pervenuta in Teoria a convinzione chiara ed universale, questa dottrina fu tutelata contro i contraddittori anche per mezzo di un apposito canone *l*). Il vincolo del matrimonio è quindi tra'Cristiani assolutamente indissolubile *m*). E questa massima nel punto di vista della Chiesa Cattolica vale anche pel matrimonio degli Eretici, conciossiachè, sebben essi ritengano, secondo la loro interpretazione, il divorzio come conciliabile colla rivelazione, cotesto errore non tolga di per se la forza e la efficacia della Legge divina *n*). Anzi persino i matrimonj degl'infedeli contratti secondo le loro leggi vengono dalla Chiesa considerati, se non come sacramenti *o*), pur non ostante come veri e legittimi *p*), e conseguentemente, ove siano portati in discussione innanzi la Chiesa, riguardati come unioni indissolubili *q*). Una eccezione a cotesta massima si ammette, secondo la dichiarazione dell'Apostolo *r*), solamente allorchè dopo la conversione di un conjuge al Cristianesimo non può più proseguirsi la comunione matrimoniale a motivo dell'avversione dell'altro conjuge e degli scandali e bestemmie, che da essa emergono *s*); in questo caso il conjuge convertito non è più vincolato *t*).

l) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 7. *de sacram. matr.*

m) Lo sciogliersi del matrimonio, rato ma non ancora consumato, per il voto solenne di castità, di che al §. 307. not. *t. u.*, non è una eccezione al principio enunciato, ma spiegasi col cap. 5. X. *de bigam. non ordin.* (I, 21). Altri casi, nei quali vuolsi, che il Papa abbia dispensato, ciò che nei termini di un vero matrimonio è impossibile, si fondano sul fatto del non avere avuto luogo trai conjugi accoppiamento maritale per causa di avversione; che vuol dire son tutti casi, nei quali non era intervenuto vero consenso, ma sì un consenso forzato dalle circostanze.

n) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 22.

o) C. 7. X. *de divort.* (IV, 19).

p) C. 4. D. XXVI. (Ambros. a. 377), c. 3. eod. (Innocent. I. a. 414), c. 1. c. XXVIII. q. 1. (Idem a. 405), Gratian. ad c. 17. Caus. XXVIII. q. 1., c. 4. X. *de consang.* (IV, 14).

q) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 21. n. 8.

r) I. Cor. VII. 12. 13. 14. 15.

s) C. 4. c. XXVIII. q. 1. (Augustin. c. a. 412), c. 7. eod. (Idem a. 414).

t) C. 2. c. XXVIII. q. 2. (Hilar. c. a. 384) ibiq. Gratian., c. 7. 8. X. *de divort.* (IV, 19), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VI. cap. 4. n. 3.,

Il suo matrimonio però si ritiene come sciolto, non subito dopo la separazione, ma solamente allorquando sia realmente passato ad un altro matrimonio *u*). Tutti questi principj vengono per molti modi in discussione nella conversione degli ebrei e degl'idolatri, e parecchie difficili questioni su questo punto sono state decise per via di prescrizioni particolari *v*). Nel caso inverso poi, che un conjuge apostati dal Cristianesimo, il vincolo del matrimonio non rimane sciolto nè per lui nè per l'altro conjuge *w*).

§. 320. — B) *Della separazione di mensa e letto.*

Greg. IV. 8. *De coniugio leprosorum*, IV. 19. *De divortiis*, IV. 20. *De donationibus inter virum et uxorem*.

Non ripugna però punto alla proibizione del divorzio, che la Chiesa consenta per urgenti motivi una separazione di mensa e letto, o temporaria od anche perpetua *x*). Una separazione temporaria è ammessa in diversi casi, segnatamente a motivo di gravi bistrattamenti *y*). Altri casi dipendono dallo arbitrio del giudice. Una schifosa e contagiosa malattia non è però di per se motivo a ciò sufficiente, chè anzi è in tale emergenza, dove l'amore e la fedeltà dei conjugi deve principalmente mostrarsi *z*). La separazione perpetua poi può esser domandata solamente per causa di violazione della fedeltà conjugale; la qual colpa però viene oggi trattata con uguale

lib. XIII. cap. 21. n. 1. Spesso si assevera, a vero dire, che anche allora il vincolo matrimoniale seguita a sussistere. Ma vedasi in contrario A. J. Binterim, *de libertate coniugis infidelis factæ fidelis*. Confluent. 1834, 8.°

u) C. 8. i. f. *de divort.* (IV, 19), Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VI. cap. 4. n. 4.

v) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VI. cap. 4. n. 3. 5., lib. XIII. cap. 21. n. 2—7.

w) Gratian. ad. c. 2. Caus. XXIII. q. 2., c. 7. X. *de divort.* (IV, 19).

x) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. can. 8. *de sacram. matrim.*

y) C. 8. 13. X. *de restit. spoliat.* (II, 13),

z) C. 1. 2. X. *de coniug. leprosor.* (IV, 8). Egli è un errore madornale l'arguire, come talvolta si è fatto, da questi passi la opinione diametralmente opposta. Inoltre essi parlano della lebbra, la quale, come ognun sa, era nel medio-Evo una malattia del tutto particolare e terribile.

severità contro il marito, che contro la moglie *a*). A prova dell'adulterio sono sufficienti dei fatti fortemente sospetti *b*); può ancora a cotest'uopó essere addotta la confessione del conjuge reo *c*); se non che il giudice deve nel caso adoprare molta cautela, poichè potrebb'essere simulata *d*). Del resto poi non è adulterio quando la copula fu occasionata da violenza *e*) o da un errore scusabile *f*). Può inoltre l'attore essere respinto ov'egli siasi reso colpevole di uguale infedeltà *g*), o s'egli abbia sedotto l'altro al delitto *h*), oppure gli abbia di poi espressamente *i*) o tacitamente perdonato. Anzi la Chiesa esorta in spirito di carità a perdonare *k*); ma non per questo vuole, che il marito apparisca indifferente rispetto all'onore e alla colpa della moglie, e gli permette in conseguenza di riprenderla presso di se solamente dopo severe espiazioni *l*). L'effetto della separazione consiste generalmente parlando in questo, che per la parte innocente cessa l'obbligazione a vivere in comune. Il vincolo del matrimonio e l'obbligo dell'altro conjuge seguita tuttavia; sicchè la parte innocente può sempre, se vuole, ristabilire la comunione; ella v'è anzi costretta quantunque volte ella stessa abbia in

a) C. 4. c. XXXII. q. 4. (Ambros. c. a. 387), can. 20. Caus. XXXII. q. 2. (Hieronym. c. a. 400), c. 23. eod. (Innocent. I. a. 405), c. 5. Caus. XXXII. q. 6. (Augustin. c. a. 415), c. 4. eod. (Idem c. a. 419). Nel Diritto Romano era, come ognun sa, altrimenti: per questo cotesti passi mettono il contrapposto in rilievo con tanta precisione.

b) C. 2. c. XXXII. q. 1. (Hieronym. c. a. 388), c. 27. X. *de testib.* (II, 20), c. 12. X. *de præsumpt.* (II, 23).

c) C. 5. X. *de divort.* (IV, 19), c. 6. X. *de adult.* (V, 16).

d) In questo senso può qui riferirsi ancora il cap. 5. X. *de eo qui cognov. consang.* (IV, 13).

e) C. 7. c. XXXII. q. 5. (Augustin. a. 409), c. 3. 4. eod. (Idem a. 412), c. 14. eod. (Leo I. a. 442).

f) C. 1. c. XXXIV. q. 1. (Leo I. a. 458), c. 6. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895).

g) C. 1. c. XXXII. q. 6. (Augustin. c. a. 393), c. 4. X. *de divort.* (IV, 19), c. 6. 7. X. *de adulter.* (V, 16).

h) C. 6. X. *de eo qui cognov. consang.* (IV, 13).

i) C. 25. X. *de iureiur.* (II, 24).

k) C. 7. 8. c. XXXII. q. 1. (Augustin. c. a. 419).

l) C. 1. c. XXXII. q. 1. (Chrysost. c. a. 400), c. 4. eod. (cap. incert.), c. 5. eod. (Pelag. I. c. a. 557), c. 6. eod. (Theodor. Cant. c. a. 690), c. 3. X. *de adulter.* (V, 16).

seguito commesso un adulterio *m*). Come si debba procedere per rispetto ai beni patrimoniali dipende dalle leggi civili del paese *n*). Una volta il Giudice ecclesiastico, d'innanzi al quale trattavasi l'azione in separazione, aveva da decidere anche su questo punto *o*). Attualmente però cotesto punto è quasi da per tutto di competenza dei Tribunali civili. All'adulterio si equipara talora l'apostasia dell'uno dalla vera fede *p*), o la seduzione dell'altro ad azioni prave *q*). Se non che è più ragionevole il considerare la separazione, che può essere pronunziata in simili casi, piuttosto come separazione per un tempo indeterminato, che come perpetua, perocchè ella dura infatti fintanto che sussistono quei motivi. Le separazioni, di qualunque specie siano, non possono però mai farsi di proprio arbitrio, ma solamente collo intervento del Giudice ecclesiastico *r*), eccetto il caso che vi sia pericolo per una delle parti *s*).

§. 321. — C) *Diritto ecclesiastico Greco.*

La dottrina della Chiesa Greca concordava in origine con quella dell'Occidente in questo, ch'ella permetteva una separazione perpetua soltanto per causa di adulterio *t*), e, quando di due conjugi infedeli uno fosse passato alla fede cristiana, per causa di sdegnoso abbandono per parte dell'altro *u*). Ella ne divergeva soltanto in ciò, che alcuni Padri ancora nel primo caso si mostrarono indulgenti

m) C. 5. X. *de divort.* (IV, 19).

n) Le Decretali che trattano di questo soggetto seguitano a seconda dei diversi paesi, ora il sistema del Diritto Romano, ora le istituzioni germaniche: capp. 2—8. X. *de donat. int. vir. et uxor.* (IV, 20).

o) C. 2. 3. X. *de donation. int. vir. et uxor.* (IV, 20).

p) C. 21. X. *de convers. coniug.* (III, 32), c. 6. 7. X. *de divort.* (IV, 19).

q) C. 5. c. XXVIII. q. 1. (Augustin. c. a. 393), c. 2. X. *de divort.* (IV, 19).

r) C. 1. c. XXXIII. q. 2. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 3. 6. X. *de divort.* (IV, 19), c. 10. X. *de restit. spoliat.* (II, 13).

s) C. 8. 13. X. *de restit. spoliat.* (II, 13).

t) Basilius († 378) *ad Amphiloc.* can. 9. 48. 77., *Conc. Trullan.* a. 693. c. 87.

u) *Conc. Trullan.* a. 692. c. 72. ibiq. Balsamon et Zonaras, Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. I. cap. X.

circa al rimaritarsi in favore della parte innocente *v*). Il Diritto civile però declinò essenzialmente da cotesta dottrina. Ai termini di esso, secondo ch'era stato stabilito da Giustiniano, la separazione non fu a dir vero più come prima affatto arbitraria, però non solo permessa a causa di certi delitti *w*), ma sì eziandio per altri determinati motivi *x*), e permesso ai conjugi separati il rimaritarsi. Poco dopo venner persino riammessi nuovamente dallo Imperatore Giustino *y*) ancora i divorzj per pacifico accordo dei conjugi, che l'Imperatore Giustiniano aveva proibiti *z*). Tutte queste disposizioni, comecchè opposte direttamente alla rivelazione, furono ora poco a poco adottate anche dalla Chiesa *a*). Neppure i Basilici vi fecero alcuna mutazione, ma ripeterono letteralmente i motivi di divorzio enunziati nella Novella di Giustiniano *b*), ed a questi si tenne ancora la pratica canonica *c*). Il divorzio di comune accordo nuovamente introdotto da Giustiniano fu però tacitamente abolito, avendo i Basilici dichiarato generalmente inammissibile il divorzio per altre cause fuori di quelle allegate da essi *d*), senza far verun conto della Novella di quell'Imperatore *e*). Parimente sembra che anche la Costituzione dell'Imperatore Leone, il quale posteriormente stabilì come giusto motivo anche la demenza di un conjuge, non sia stata ricevuta *f*). Singolare è del resto il Diritto canonico greco anche in

v) Ephiphan. († c. 403) *Hæres.* LIX.

w) *Nov. Just.* 117. c. 8. 9. 13., Nov. 127. c. 4., Nov. 134. c. 10. 11.

x) *Nov. Just.* 117. c. 11. 12., Nov. 123. c. 40.

y) *Nov. Just.* 140.

z) *Nov. Just.* 117. c. 10. Nov. 134. c. 11.

a) Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. IV.

b) Basilic. lib. XXVIII. tit. 7. *de repudiis* c. 1.

c) Balsamon *ad Conc. Trullan.* c. 87. (Bevereg. T. I. p. 259), Balsamon et Zonaras ad Basilii can. 9. (Bevereg. T. II. p. 64), Balsamon ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. IV. (Justell. T. II. col. 1097), Matth. Blastar. *Syntagma* litt. Γ cap. XIII. (Bevereg. T. II. 73). Fa meraviglia il vedere con qual disinvoltura cotesti Scrittori passano sopra alla contradizione di queste leggi colla rivelazione e colla tradizione.

d) Basilic. lib. XXVIII. tit. 7. *de repudiis* c. 5.

e) Lo nota anche Balsamone ad Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. IV. (Justell. T. II. p. 1099).

f) *Nov. Leon.* 111. 112.

questo, ch'esso valutò come vero e proprio adulterio e come causa di divorzio soltanto la infedeltà della moglie, e non quella del marito *g*).

§. 322. — D) *Diritto ecclesiastico de' Protestanti.*

I Protestanti dichiararono, è vero, falsa la dottrina dell'assoluta indissolubilità del vincolo matrimoniale *h*); nulladimeno essi limitarono da principio il divorzio permesso al solo caso dell'adulterio. Presto però, dietro la interpretazione di Lutero, si aggiunse quello del maligno abbandono *i*). Finalmente tal facoltà fu estesa ancora ad altri casi. Come però i Regolamenti ecclesiastici sopra cotesti rapporti, o non si pronunziarono affatto o si espressero solamente in un modo vago; così il più rimase abbandonato alla interpretazione dei Giureconsulti ed alla Pratica de' Concistori. Su ciò pertanto sono fondate le moderne legislazioni. Nelle quali sono ancora riconosciuti ordinariamente in Germania come motivi legittimi di divorzio peccati carnali contro natura, insidie alla vita, odio irreconciliabile, sterilità volontaria, denegazione del debito conjugale e la condanna ad una pena infamante. In alcuni paesi è persino ammesso un divorzio per grazia del Principe! Per cause meno importanti può decretarsi ancora la separazione di mensa e letto, ma solamente per un tempo determinato. Del rimanente ciò, che il Diritto canonico dice circa la prova dell'adulterio e le eccezioni in contrario, si può applicare anche al Diritto ecclesiastico protestante. A prova dell'ingiusto abbandono si ventila un apposito processo di deserzione. Una volta fu almeno proibito alla parte colpevole il rimaritarsi; ma in oggi ciò non si prende tanto a rigore. — In Svezia pure il numero delle cause di divorzio è stato allargato dal moderno Diritto al cerchio sopra enun-

g) Balsamon *ad Conc. Trullan.* c. 87. (Bevereg. T. I. p. 259), Zonaras et Aristen. ad Basilii can. 9. 21. (Bevereg. T. II. p. 64. 78).

h) *Artic. Sohmalcald.* tit. *de potest. et iurisdict. episcopor.* « Iniusta etiam traditio est, quae prohibet coniugium personae innocenti post factum divortium ».

i) Ved. in proposito Lippert negli Annali, Fasc. I. pag. 101—53.

ciato *k*). — In Danimarca però elleno sono tuttavia limitate all'adulterio ed al perfido abbandono *l*). — In Inghilterra poi anche per causa di adulterio si decreta semplicemente la separazione di mensa e letto in conformità del Diritto canonico; solo che la parte innocente può, dietro sua propria istanza, ottenere, mediante un atto del Parlamento, l'autorizzazione di passare ad altre nozze.

§. 323. — XII. *Delle seconde nozze.*

Greg. IV. 21. *De secundis nuptiis.*

L'amore conjugale, considerato nel suo complemento, rimane fedele all'altro conjuge anche nella tomba, e seguita a vivere nella ricordanza del defonto. In cotesto aspetto il secondo od ulterior matrimonio fu nell'antica Chiesa, se non precisamente condannato, però disapprovato *m*); e coloro che si erano ammogliati per la seconda volta, coerentemente al precetto dell'Apostolo *n*); non furono ammessi agli ordini maggiori, atteso che si esigessero a ciò prove di una particolare perfezione. Cotesta idea della Chiesa trovò tanto più facilmente adito presso i Germani, in quanto che già trovavasi qualche cosa di simile nei loro costumi *o*). Per questo anche colei, che rimaneva fedele nella sua condizione di vedova era trattata con ispeciale considerazione. Del resto poi il Diritto canonico dell'Occidente tanto poco intese di limitare la libertà del rimaritarsi, ch'esso anzi abolì le pene comminate dal Gius Romano contro la vedova, che si rimarita-

k) Gifftermälsbalk Cap. XIII, Königl. Verordnung vom 27 April 1810, W. Ziemssen, *über die Ehe und Ehescheidung nach schwedischen Rechte* (sul matrimonio e sul divorzio secondo il Diritto Svedese); Greifswald 1841. 8.°

l) *Jus. Danic.* lib. III. cap. XVI. n. 15.

m) I. Cor. VII. 39. 40., can. 8. Caus. XXXI. q. 1. (*Conc. Nevocæs.* a. 314), c. 9. eod. (Chrysostom. c. a. 400), c. 10. 11. eod. (Hieronym. a. 390), c. 13. eod. (Augustin. a. 401), c. 12. eod. (Idem a. 420).

n) I. Tim. III. 2.

o) Tacit., *de morib. Germanor.* c. 19. « Melius quidem adhuc eae civitates, in quibus tantum virgines nubunt, et cum spe votoque uxoris semel transigitur. Sic unum accipiunt maritum, quomodo unum corpus, unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tanquam maritum sed tanquam matrimonium amant ».

va entro l'anno del lutto *p*). Solamente fu negata alle seconde nozze la solenne benedizione sacerdotale *q*). La Chiesa Greca al contrario ritenne certe pene canoniche contro le seconde nozze e delle ancor più severe contro le terze *r*), le quali furono inclusivamente confermate dal Diritto civile *s*). Finalmente dopo che nella Chiesa Greca era nato un grande Scisma sul quarto matrimonio dell'Imperatore Leone (901), fu nel decreto di unione di Costantino Porfirogenneta (920) proibito il quarto matrimonio assolutamente ed anche il terzo, semprechè si trattasse di persone oltre i quarant'anni ed esistessero figli da un matrimonio precedente *t*). Del resto il Diritto canonico, affinchè si possa contrarre un secondo matrimonio, esige sempre la prova certa e piena della morte; la semplice lunga assenza o prigionia non bastano a ciò *u*); pur non ostante può da tali circostanze amminicolate con altre nascere sicuramente una sufficiente presunzione della morte *v*). In caso di errore però deve ristabilirsi il matrimonio col primo conjuge creduto morto *w*). Il Diritto ecclesiastico greco fondossi sui principj me-

p) C. 4. 5. X. *de secund. nupt.* (IV, 21).

q) Benedict. Levit. Capitul. lib. I. c. 130. 408., c. 1. 3. X. *de secund. nupt.* (IV, 21).

r) *Cono. Neocaesar.* a. 314. c. 3., *Conc. Laodic.* c. a. 372. c. 11., *Basil. ad Amphiloe.* c. 4. Tutti cotesti passi furono accolti anche nella Collezione di Fozio.

s) *Nov. Leon.* 90.

t) Cotesta decisione si trova presso Balsamone *ad Basilii* can. 4. (Beveregg. T. II. p. 54), Leunclav. T. I. lib. II. p. 10.

u) C. 19. X. *de sponsal.* (IV, 1), c. 2. X. *de secund. nupt.* (IV, 21). Ciò è stato ripetuto ancora da molti Concilj provinciali più recenti, *Conc. Ypren.* a. 1577. tit. XIX. c. 3., *Conc. Constant.* a. 1609. Part. I. tit. XVII. c. 22., *Conc. Mechlin.* a. 1609. tit. IX. c. 10., *Conc. Bubood.* a. 1612. tit. X. c. 22., *Conc. Gandav.* a. 1613. tit. IX. c. 9., *Conc. Osnabr.* a. 1628. Part. I. cap. XX. §. 21., *Conc. Colon.* a. 1651. Part. IV. c. 27., *Conc. Paderborn.* a. 1688. Part. II. tit. X. c. 17.

v) I particolari in proposito dipendono dall'arbitrio giudiciale. Nei paesi dove le nuove Legislazioni si sono pronunziate su questo punto, anche i Tribunali ecclesiastici possono tenersi a quelle, perocchè coteste leggi dispongono tutte in generale con molta circospezione.

w) C. 2. c. XXXIV. q. 1. (Innocent. I. c. a. 405)., c. 1. eod. (Leo I. a. 458), c. 2. X. *de secund. nupt.* (IV, 21).

desimi *x*); solo che la cosa fu regolata con maggior precisione per mezzo delle leggi civili *y*).

§. 324. — XIII. *Del matrimonio tra persone di diversa confessione cristiana z).*

Poichè ognuna delle Confessioni Cristiane ritiene se stessa come l'unica vera; poichè su questa credenza basa tutta intera la educazione religiosa, e fa un dovere ai suoi membri di ritenere la convinzione impressa da cotesta istessa educazione per norma in tutti i rapporti di religione; — poichè inoltre ogni Confessione considera il matrimonio anche come una comunione della vita religiosa e come uno stato di scambievole edificazione, — specialmente poi vuole, che nella educazione dei figli l'articolo Religione sia da ambedue i genitori combinato e messo in pratica colla più gran serietà; per tutto questo in ogni matrimonio tra Cristiani di diversa confessione, a meno che l'uno o l'altro dei conjugi non professi un completo indifferentismo, nasce un' incompletezza della comunione della esistenza per rispetto agli stessi conjugi, per rispetto poi alla educazione della prole un conflitto inestricabile di convinzioni religiose, ed il pericolo per l'una o per l'altra confessione di vedersi disertare l'uno dei conjugi od i figliuoli almenò. Per questi motivi la Chiesa Greca ha proibiti assolutamente e dichiarati nulli i matrimonj tra ortodossi ed

x) Basil. *ad Amphiloc.* c. 31. 36., *Conc. Trullan.* a. 692. c. 93. Ibiq. Balsamon, Photii *Nomocanon* tit. XIII. cap. III.

y) *Nov. Just.* 22. c. 7. 14., Nov. 117. c. 11., Basilic. lib. XXVIII. tit. 7. *de repudiis* c. 2. 4., *Nov. Leon.* 33.

z) J. B. Kutschker, *die gemischten Ehen* (I matrimonj misti), *Dritte Auflage*, Wien 1842. 8.°, J. J. Döllinger, *über die gemischte Ehen* (sopra i matrimonj misti), Regensburg 1838. 8.°, A. Gründler, *über die Rechtmässigkeit gemischter Ehen nach dem in den deutschen Bundesstaaten geltenden katolischen und evangelischen Kirchenrecht* (sulla legittimità dei matrimonj misti secondo il Diritto ecclesiastico sì cattolico ch'evangelico vigente negli Stati della confederazione germanica), Leipzig 1838. 8.°, F. Kunstmann, *die gemischten Ehen*, Regensburg 1839. 8.°, M. J. Mack, *über die Einsegnung der gemischten Ehen* (sulla benedizione dei matrimonj misti), Tübing. 1840. 8.°

eretici *a*). In Russia per verità da Pietro I in poi (1719) sono stati permessi i matrimonj con Cristiani d'altra confessione; ma la perplessità della Chiesa per rispetto all'uno dei conjugi ed alla prole è stata eliminata per mezzo delle leggi civili, le quali in quel paese puniscono nel modo il più severo la diserzione dalla Chiesa ortodossa e fanno un dovere assoluto in simili matrimonj della educazione dei figli nella religione parimente ortodossa. Nel medesimo spirito anche la Chiesa occidentale ha dichiarato i matrimonj tra cattolici ed acattolici se non invalidi, però punibili nel tempo antico *b*), e nell'applicazione ai nuovi rapporti per lo meno sommamente rischiosi per il pericolo, che n' emerge per l'uno dei conjugi e pei figli *c*), e solamente permessi affatto ove tal pericolo non abbia luogo ed ove concorra un grave motivo *d*). In seguito di questi principj la Sede Romana ha nella emergenza di casi pratici pronunziata la regola, che gli ecclesiastici concorrano a celebrare matrimonj misti solamente quando la Chiesa fosse completamente guarentita per rispetto alla prole, ma che in caso contrario dovessero ricusare la loro cooperazione *e*). Ma poichè negli ultimi tempi anche le leggi territo-

a) *Conc. Laodic.* a. 372. c. 10. 31., *Conc. Trullan.* a. 692. can. 72. ibiq. Balsamon et Zonaras (Beveregg. T. I. p. 241), Photii *Nomocanon* tit. XII. cap. XIII.

b) C. 16. c. XXVIII. q. 1. (*Conc. Agath.* a. 506), c. 14. *de hæret.* in VI. (V, 2).

c) Su questo punto così si esprime il d'altronde sì benigno Van-Espen, *Jus eccles. univers.* Part. II. sect. 1. tit. 12. cap. 5. n. 38. « Neque enim ullus negat, quin Catholici gravissime peccare soleant, cum hæreticis matrimonia ineundo; hacque matrimonia ob multiplicia incommoda, ac praesertim praesentantem periculum perversionis ac haeresim parti catholicae nec non prolibus imminens, esse plane detestanda ». In questo senso parlano molti dei recenti Concilj che trovansi presso Hartzheim, p. es. *Conc. Colon.* a 1651. Part. IV. n. XXV., Conc. Paderborn. a. 1688. Part. II tit. 10. num. 24.

d) Benedict. XIV. de synodo dioeces. lib. VI. cap. 5. lib. IX. cap. 3., Reiffenstuel Jus. canon. lib. IV. tit. 1. §. 10. n. 366.

e) Una dimostrazione di queste prescrizioni unitamente ad una illustrazione profonda di questo subietto ce lo da Egger nella sua edizione di Stapf, Istruzione pastorale sul matrimonio (pag. 209-31); inoltre Scheill, in Schenkl *Inst. jur. eccles.* edit. decim. Landish. 1830. T. II. p. 409-43. Le più recenti costituzioni in proposito sono: la Const. *Litteris altero* Pii VIII. ad episc. regni Borussiae a. 1830., Const. *Summo jugitur studio* Gregorii XVI. ad episc. regni Bavariæ a. 1832., Istruzione del Cardinale Lambruschini ai Vescovi della Monarchia Austriaca del 22 maggio 1841.

riali dei diversi paesi hanno fissato disposizioni circa la religiosa educazione dei figli nati da matrimonj misti; così n'è nato uno spiacevole conflitto, il quale non può essere eliminato altrimenti, che mediante un coscienzioso discernimento ed un riguardo alle massime in collisione su questo punto. I. In un paese dove cattolici ed acattolici vivono insieme con diritti uguali, la Chiesa cattolica non può esigere l'appoggio del braccio secolare per le guarentigie, che le conviene di domandare in ordine alla religiosa educazione della prole, poichè da ciò nascerebbe una giuridica disuguaglianza per l'altra Confessione religiosa, oppure, ove questa affacciasse una uguale istanza, un conflitto inestricabile per la politica Autorità. II. L'Autorità politica al contrario non può costringer la Chiesa a recedere da coteste guarentigie, poichè se la Chiesa lo facesse si conterrebbe in ciò un religioso indifferentismo, pel quale ella verrebbe a porsi in contradizione col principio fondamentale della sua esistenza *f*). III. E' bisogna pertanto, che alla Chiesa cattolica sia lasciata la libertà di accordare o rifiutare la sua cooperazione alla celebrazione dei matrimonj misti, secondo che Le vengono o no prestate le guarentigie in discorso. IV. Gli sposi non possono muover querela sopra siffatta denegazione quasi come di una lesione di gius; non la parte cattolica, perchè, subito che domanda la benedizione della sua Chiesa, ella deve ancora adempire le condizioni imposte a ciò dalla Chiesa istessa; neppure la parte acattolica, poichè questa non ha verun diritto ad una funzione ecclesiastica per parte di una Chiesa, alla quale non appartiene. V. La obiezione, che per tale denegazione i matrimonj verrebbero ad impedirsi in detrimento del viver civile *g*), si elimina facilmente, ove il Potere politico separi l'elemento ecclesiastico dal

f) Ved. §. 11. nota *n*. *o*. *p*. §. 34. nota *o*.

g) Su questo argomento batte principalmente l'Eichhorn (II. 500-503), e pretende con esso giustificare l'impiego di mezzi coattivi contro la Chiesa per la nuziale benedizione, perocchè qui si tratti (dic'egli) non di un impedimento secondo il dogma, ma unicamente disciplinare. Or ne verrebbe la conseguenza, che ove il matrimonio di Uno stato Chierico cattolico è civilmente permesso, la Chiesa non potrebbe neppure in cotesto caso ricusare la sua cooperazione per la ragione, che il celibato non è altro che una legge disciplinare! Con futili argumenti di questa fatta in una sì difficile materia non si conclude nulla.

civile e pel caso, che la benedizione nuziale sia ricusata presso l'una Confessione, dichiari come civilmente bastevole un'altra forma di celebrazione *h*). VI. In quanto siffatte unioni rimangono senza dubbio concubinati in faccia alla Chiesa, può il Governo dello Stato aver ragioni per desiderare e la Chiesa per consentire, che la legislazione ecclesiastica, ad esempio di ciò che Benedetto XIV fece pei Paesi-Bassi, non consideri i matrimonj misti (quantunque non contratti nella forma prescritta dal Concilio Tridentino, ma celebrati però in altra forma civilmente valida) come concubinati, ma sì come veri e pienamente validi matrimonj *i*). VII. Per dar prova della massima possibile indulgenza è tollerato in alcuni luoghi, a fine di evitare mali maggiori, che quand'anche non vengano date le necessarie guarentigie, il Parroco cattolico assista pur non ostante alla celebrazione del matrimonio ed inserisca nel libro parrocchiale la fatta dichiarazione. Egli deve però astenersi da tutte le preghiere e cerimonie, per le quali e' potrebbe avere l'apparenza di approvare siffatta unione contratta in opposizione alle prescrizioni della Chiesa *k*). VIII. Il matrimonio poi di un cattolico con una protestante divorziata (e viceversa di una cattolica con un protestante), il di cui conjuge tuttora vive, è assolutamente inammissibile e nullo, perchè il divorziato nel punto di vista della Chiesa cattolica non può essere considerato come celibe *l*).

h) Così vien praticato in Francia, nel Belgio ed in Olanda, dove per conseguenza non occorrono mai questioni tra la Chiesa ed il Governo.

i) Così è stato fatto per le parti occidentali della monarchia Prussiana nel sopra citato Breve di Pio VIII.

k) Così dichiarano gli Editti citati sopra alla nota *e*.

l) La ragione di ciò è sviluppata nel §. 319, e la massima è pronunziata nei termini più energici in un Breve di Pio VII del dì 8 ottobre 1803 all'Arcivescovo di Magonza, e nella Enciclica di Gregorio XVI ai Vescovi della Baviera dei 27 maggio 1832.

CAPITOLO V.

LA MORTE CRISTIANA.

§. 325. — I. *Della estrema unzione m).*

Per fortificare il cristiano moribondo nelle tribolazioni di cotesto serio momento ed avviarlo con cuore tranquillo incontro al Tribunale del Signore, la Chiesa gli offre non solamente i sacramenti della penitenza e della Eucaristia, ma è pure istituito a cotesto scopo, come attestano la sacra Scrittura e la tradizione *n*), un sacramento apposito consistente in una unzione con olio unita ad una orazione del sacerdote e dei fedeli circostanti *o*). Una volta si richiedevano a tal funzione, come anche attualmente nella Chiesa Greca, più sacerdoti; oggidì però nella Chiesa Latina ne basta un solo *p*); il quale, tranne i casi di necessità, dev' essere il parroco legittimo od un vicario da lui delegato *q*). I laici non possono amministrare validamente questo sacramento *r*). L'olio, che a ciò si adopera, deve nella Chiesa Latina essere consacrato dal Vescovo *s*). Secondo la pratica della Chiesa Greca però l'olio, che il Vescovo consacra nel Giovedì santo, vien subito consumato nella unzione dei penitenti presenti, quasi malati spiritualmente, ed il vero olio degl' infermi vien quindi consacrato dagli stessi sacerdoti nel momento, in che ne hanno bisogno. Del resto la estrema unzione non vuolsi amministrare nè

m) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. VIII. cap. 1—8.

n) Jacob. V. 14. 15., c. 3. D. XCV. (Innocent. I. a. 416).

o) *Conc. Trid.* Sess. XIV. *Doctrina de sacram. extrem. unction. et* cap. 1. 3. et can. 1. 2. 3. eod.

p) C. 14. X. *de verbor. signif.* (V, 40).

q) Clem. 1. *de privil.* (V, 5).

r) *Conc. Trid.* Sess. XIV. cap. 3. et can. 4. *de extr. unct.*

s) Ved. in proposito §. 274. nota *q*.

a bambini nè ad ebeti, i quali non sono stati capaci di alcun peccato; debbe inoltre amministrarsi soltanto in caso di grave malattia, non in un pericolo della vita di altro genere, e solamente una volta nella medesima malattia. Un tempo ell'andava congiunta immediatamente alla confessione (ciò che conviene anche veramente al suo intrinseco significato), e si riceveva innanzi l'Eucaristia; attualmente però si segue per lo più l'ordine inverso. Ciò non ostante ella non vuol essere differita sino all'ultimo istante della vita, ma deesi profittare del tempo in cui l'ammalato è in pieno conoscimento *t*).

§. 326. — II. *Della sepoltura Cristiana.*

Greg. III. 28. Sext. III. 12. Clem. III. 7. Extrav. comm. III. 6. *De sepulturis.*

La Chiesa vuole, che secondo la costumanza di tutti i popoli civili, il cadavere di un fratello defonto sia trattato con rispetto, ed ha per conseguenza congiunta la tumulazione con varie solennità, mediante le quali Ella onora anche nella morte coloro, che durante la loro vita sonosi professati addetti alla di lei comunione. In questo modo la sepoltura è divenuta in tutti i paesi cristiani una funzione ecclesiastica. La celebrazione ed il luogo della inumazione è ordinariamente presso la Chiesa parrocchiale, alla quale il defonto appartenne in vita *u*). Hanno però luogo dell'eccezioni, qualora si abbia un sepolcro di famiglia *v*), oppure, ciò che ad ognuno è sempre permesso, abbiasi uno eletto un altro luogo di sepoltura *w*), oppure finalmente quando per avventura alcuno sia morto in un altro luogo, ed il corpo non possa trasportarsi al luogo del vero domicilio senza

t) L'abuso di differire l'olio santo fino all'ultimo momento, si riconnette con diverse idee false ed in parte superstiziose dei tempi antichi. La opinione poi, una volta molto diffusa, che l'ammalato dopo aver ricevuto questo sacramento non possa più testare, si fondava su certe vedute del Diritto Germanico.

u) C. 6. c. XIII. q. 2. (*Conc. Tribur.* a 895), c. 3. 5. X. *de sepultur.* (III, 28).

v) C. 1. 3. X. *de sepultur.* (III, 28).

w) C. 7. X. *de sepultur.* (III, 28), c. 2. §. 1., c. 4. *eod.* in VI. (III, 12). Discorda il cap. 3. X. *de sepultur.* (III, 28). I Commentatori l'hanno conciliato così, che la scelta sia in vero libera, ma che il luogo eletto debba esser consacrato.

molte difficoltà *x*). Una volta era inibito agli ecclesiastici di esigere alcun che per la sepoltura *y*); però non era loro vietato accettare donativi spontanei, i quali son poi passati insensibilmente in una consuetudine permanente *z*). Nei tempi moderni sono state, parte dai Concilj provinciali, parte di concerto colle Autorità locali, stabilite su questo punto certe tasse. Se il luogo di sepoltura è stato eletto in altro luogo, che presso la propria parrocchia, una volta doveva a questa darsi una parte determinata (*portio canonica, quarta funeraria*) di tutto ciò, che fosse stato legato alla Chiesa del luogo di sepoltura *a*). Oggi però questo non è più da per tutto in uso *b*). Del rimanente l'onore della ecclesiastica sepoltura, considerato ch'egli si fonda sulla comunione ecclesiastica *c*), può essere compartito soltanto a coloro, i quali stanno veramente in cotesta comunione; che vuol dir dunque, non agl'infedeli *d*), non agli eretici e loro fautori *e*), non agli scismatici *f*), non agl'interdetti o scomunicati *g*) nè a quelli, che colla omissione degli atti religiosi obbligatorj hanno manifestata la loro indifferenza verso l'associazione ecclesiastica *h*). Siffatto onore vien parimente negato in diversi casi a modo di pena, segnatamente ai suicidi *i*), a coloro che son rimasti morti in un torneo *k*) o duello *l*), ai manifesti usurai *m*), ai ma-

x) C. 3. *de sepultur.* in VI. (III, 12).

y) C. 12. c. XIII. q. 2. (Gregor. I. a. 599), c. 15. eod. (*Conc. Nannet.* c. a. 895), c. 13. X. *de sepult.* (III, 28), c. 8. 9. X. *de simon.* (V, 3).

z) C. 42. X. *de simon.* (V, 3).

a) C. 1. 8. 10. X. *de sepultur.* (III, 28), c. 2. eod. in VI. (III, 12), clem. 2. eod. (III, 7).

b) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 13. *de ref.*

c) C. 1. c. XXIV. q. 2. (Leo. I. a. 443), c. 3. eod. (Urban. II. c. a. 1095), c. 12. X. h. t.

d) C. 27. 28. D. I. *de cons.* (cap. incert.).

e) C. 8. c. 13. §. 5. *de hæret.* (V, 7), c. 2. eod. in VI. (V, 2).

f) C. 3. c. XXIV. q. 2. (Urban. II. c. a. 1095).

g) C. 37. c. XI. q. 3. (Gelas. I. c. a. 494), c. 12. 14. X. *de sepultur.* (III, 28), c. 20. *de sentent. excomm.* in VI. (V, 11). Secondo il Diritto nuovo però ciò deve limitarsi a coloro soltanto, i quali sono stati nominatamente scomunicati e pubblicamente fatti conoscere per tali (§. 191).

h) C. 12. X. *de pœnitent.* (V, 38).

i) C. 12. c. XXIII. q. 5. (*Conc. Bracar.* I. a. 561).

k) C. 1. X. *de torneament.* (V, 13).

l) *Conc. Trid.* Sess. XXIV. cap. 19. *de ref.*, *Const. Detestabilem* Benedicti XIV, a. 1752.

m) C. 3. X. *de usur.* (V, 19).

snadieri e saccheggiatori di Chiese *n*). Negli ultimi tempi l'Autorità ecclesiastica ha per vero dire perduto in varj paesi, segnatamente in Germania ed in Francia, la facoltà di disporre circa il luogo del seppellire: ma l'ordinamento della ecclesiastica solennità in occasione della tumulazione compete sempre per la natura istessa della cosa a Lei sola, ed in questo aspetto le sanzioni penali sopra notate sono anche attualmente mantenute in vigore, poichè la Chiesa, tuttochè, venerando con cieco rispetto gli arcani della divina Misericordia, lasci il resto al Giudizio di Dio, pur tuttavia per un riguardo alla sua propria dignità non può declinare dalla massima, di non stringersi nella morte a coloro, che vivendo hanno disdegnato la di lei comunione *o*). In casi dubbj però debbono i Parrochi procedere con cautela e non senza concerto coll'Autorità vescovile. — Le scritte confessioni dei Protestanti hanno del pari fatto un dovere di dare ai defonti onorevole sepoltura *p*); la pena poi della privazione della sepoltura ecclesiastica, pena che pur si trova eziandio nelle men recenti particolari legislazioni, è oggi andata molto in desuetudine.

§. 327. — III. *Dei suffragi pei defonti.*

La comunione della preghiera non è limitata ai viventi su questa terra, ma secondo la credenza concorde della Chiesa Latina e Greca possono anche per le anime dei trapassati, che aspettano tutt'ora nel Purgatorio di salire alla beatifica visione di Dio, offrirsi preghiere ed altre opere pie, specialmente il sacrifizio del corpo e sangue di Cristo *q*). Indi è, che sin dai più antichi tempi è stato istituito un servizio od uficio apposito pei defonti. La sera cioè precedente al giorno della tumulazione i cadaveri si portavano alla Chiesa; intorno ad essi

n) C. 2. 5. X. *de raptor.* (V, 17).

o) C. 1. c. XXIV. q. 2. (Leo I. a. 443), c. 37. Caus. XI. q. 3. (Gelas. c. a. 494).

p) *Helvet. Conf.* I. cap. XXVI.

q) C. 19. 23. c. XIII. q. 2. (Augustin. c. a. 431), c. 17. eod. (Greg. I. c. a. 593), c. 12. eod. (Greg. III. c. a. 721), c. 22. eod. (cap. incert.), *Conc. Trid.* Sess. XXV. *Decret. de purgatorio.*

recitavansi durante la notte salmi ed inni, poi nel seguente giorno celebravasi la messa, durante la quale facevansi per essi delle oblazioni. Coteste preghiere si sono conservate nel così detto anch'oggi Uffizio dei Morti; solo che questo, siccome pure la messa da morti, d'ordinario più non si recita innanzi al cadavere stesso, sì bene dopo la tumulazione, per solito d'innanzi ad un catafalco funebre, che rappresenta il cadavere. Le oblazioni poi si sono generalmente cambiate in consuetudine permanente e regolate per via di precise tariffe. Una volta l'esequie si ripetevano ordinariamente il terzo, il settimo o nono, il trentesimo o quarantesimo giorno, e poi nel giorno anniversario della morte *r*); ciò che si vede anche in oggi far molto spesso. Oltre a ciò ancora nelle altre messe pregasi pei defonti, o nominatamente od in generale *s*). A quest'oggetto già nell'antico tempo venivano i defonti inscritti nei Diptici presso ciascuna Comunità, e da quest'uso hanno poi avuto origine i registri mortuarj. L'esequie debbono farsi naturalmente nella Chiesa della parrocchia ordinaria del morto, e ciò costituisce un diritto preciso ed incontestabile, che nè per la elezione di un altro luogo di sepoltura, nè pel diritto d'inumazione concessa ad un' altra Chiesa non va perduto *t*). Del resto debbono è vero i Cristiani piangere sinceramente i loro morti, ma non abbandonarsi ad un turbamento smodato a foggia dei Pagani *u*), e molto meno manifestarlo mediante esagerate dimostrazioni o spese *v*). — I Protestanti hanno a dir vero raccomandata la memoria dei defonti, ma rigettata la preghiera pei medesimi insieme colla dottrina del Purgatorio *w*).

r) C. 24. c. XIII. q. 2. (Ambros. a. 395), *Nov. Just.* 133. c. 3. §. 1., c. 7. D. XLIV. ovvero c. 35. D. V. *de cons.* (*Conc. Nannet.* c. a. 895).

s) C. 72. D. I. *de cons.* (*Conc. Cabilon.* II. a. 813).

t) C. 9. X. *de sepultur.* (III, 28).

u) I. Thess. IV. 13. 14., c. 25. Caus. XIII. q. 2. (Cyprian. c. a. 255), c. 26. eod. (Chrysostom. c. a. 390), c. 28. eod. (*Conc. Tolet.* III. a. 589).

v) Augustin. *de Civit. Dei* l. 12. (c. 22. Caus. XIII. q. 2). « Curatio funeris, conditio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum ».

w) *Helvet. Conf.* I. cap. XXVI.

CAPITOLO VI.

DEGL' ISTITUTI ECCLESIASTICI PARTICOLARI.

§. 328. — I. *Degl' Istituti di Beneficenza.*

A) *Cura dei poveri in generale x).*

La Chiesa non solamente esorta i suoi membri alla mansuetudine ed alla beneficenza, ma s'interessa ancora direttamente dei poveri e di altre persone bisognose di soccorso. Indi è, che già nelle primitive congregazioni cristiane fu avuta una cura particolare di cosiffatte persone, ed istituito principalmente a cotesto scopo il ministero dei diaconi *y*). Allorchè crebbe il patrimonio della Chiesa, si destinò loro la quarta parte di tutte le rendite *z*), di cui la erogazione, coerentemente alla istituzione primitiva, venne affidata a dei Diaconi determinati. A quest'oggetto i poveri provveduti dalla Chiesa venivano registrati in una matricola o Catalogo, dal quale essi potevano venir cancellati per causa di cattivi costumi. Non però ci si limitò a cotesta ordinaria distribuzione, chè al contrario l'intero patrimonio della Chiesa considerossi come proprietà dei poveri, la quale era affidata alla Chiesa solamente per amministrarla e distribuirla *a*).

x) Sulla influenza della religione su questo soggetto tanto importante per la moderna amministrazione politica, e sopra l'alta importanza economico-sociale del Cristianesimo, che n'emerge, Vedasi Rubichon, *du mécanisme de la société en France et en Angleterre*. Paris 1833. 8.°, A. de Villeneuve-Bargemont, *Économie politique chrétienne ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme en France et en Europe*. Paris 1834. 3 vol. 8.°, F. M. L. Naville, *de la charité légale*. Paris 1836. 2. vol. 8.°

y) Act. IV. 34—37. VI. 1—6.

z) Ved. in proposito §. 245.

a) Questa regola trovasi confermata dalla Legislazione ecclesiastica e dalla pratica di tutti i secoli presso Thomassin. *vet. et nov. eccles. discipl.* P. III. lib. 3. cap. 26—33.

Ond'è che i Vescovi e i Papi esercitarono, spesso con sacrifizio del loro proprio patrimonio, una incredibile liberalità, ed i Concilj di tutti i tempi imposero loro l'obbligo di contribuire, per quanto fosse loro possibile, al sostentamento dei poveri *b*). Simili istituzioni ed obblighi furono poi in vigore anche per i conventi, dai quali pure furon del pari esercitate innumerevoli opere di carità d'ogni specie. Ancora i Laici però furono dalla Chiesa tenuti obbligati, e si volle che ogni anno all'occasione della visita pastorale fosse espressamente presa cognizione su questo punto *c*). Del resto poi la cura dei poveri affidata ai Diaconi subì nel volger dei tempi diversi cambiamenti. Nei Capitoli venne essa in mano della congregazione, nelle altre Chiese in quella dei parrochi, e precisamente così, che si destinassero a quest'oggetto una parte delle oblazioni fatte alla Chiesa *d*). Così poco a poco formossi con queste offerte ed altri donativi in quasi tutte le Chiese un apposito capitale pei poveri (*mensa pauperum, mensa S. Spiritus*), di cui l'amministrazione, colle medesime regole, come l'amministrazione delle Fabbriche ecclesiastiche; fu affidata a particolari Operaj, detti Padri dei poveri *e*). Nei tempi nuovi però l'amministrazione dei poveri fu sottratta quasi affatto alla Chiesa nella più parte dei varj paesi, ed affidata alle Autorità locali.

b) C. 1. D. LXXXII. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), *Conc. Ravenn.* a. 1311. c. 30., *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 1. *de ref.*

c) Regino, *de ecclesiast. discipl.* lib. II. cap. 5. n. 68. « Inquirendum de mendicis, qui per patrias discurrunt, et si unusquisque pauperem de familia sua pascat ». No. 72. « Inquirendum, si aliquis est, qui peregrino aut viatori hospitium contradicit ».

d) Capit. Aquisgran. a. 816. (817) c. 4.

e) *Conc. Buscod.* a. 1571. tit. XXIV., *Conc. Antwerp.* a. 1576. tit. XIII., *Conc. Yprens.* a. 1577. tit. XXVIII., *Conc. Audomar.* a. 1583. tit. XXI., *Conc. Buscod.* a. 1612. tit. XXI., *Conc. Camerac.* a. 1631. tit. XVII., *Conc. Audomar.* a. 1640. tit. XIX., *Conc. Colon.* a. 1662. Part. III. tit. XIII.

§. 329. — B) *Ospizj pei bisognosi.*

Greg. III. 46. Clem. III. 11. *De religiosis domibus, ut episcopo sint subiectæ.*

Per dare alla cura delle persone bisognose una base anche più ferma, i Vescovi fondarono coi loro risparmi ed altre pie donazioni appositi istituti per i poveri, malati, orfani, figli esposti, vecchi e viaggiatori poveri, facendoli dirigere da un ecclesiastico sotto la loro sorveglianza *f*). Siffatte case furon poi spesso fondate anche da persone private, ed allora elleno stesse e loro eredi erano quelli, che avevano a guidare la direzione interiore e nominare gl'inservienti. Se non che anche tali privati istituti furono dall'Imperatore Giustiniano assoggettati alla sorveglianza del Vescovo *g*). Nei Regni Germanici i monaci specialmente s'incaricarono di coteste opere di beneficenza; ed anzi presso i conventi (e più tardi, coerentemente all'introdotta regola canonica *h*), anche presso le Chiese vescovili) furono aperte apposite case per ricovero dei poveri e dei pellegrini, ed i Re stessi furono molto solleciti della conservazione di tali stabilimenti *i*). Accanto ai quali sorsero poi anche molti istituti privati di questo genere, e precisamente così, che la direzione loro fosse affidata o al Vescovo *k*), o agli eredi del fondatore, o ad altre persone nominate da esso *l*). In tutti i casi però essi erano considerati come Istituti ecclesiastici, ed erano per conseguenza sottoposti alla protezione e soprintendenza del Vescovo *m*). Pur non ostante di rado si trascurava

f) C. 10. c. XVIII. q. 2. (*Conc. Chalced.* a. 451).

g) Const. 42. §. 9., Const. 46. pr. §. 3. Cod. *de episc.* (I, 3), Nov. 131. c. 10.

h) *Regula Chrodogangi* ed. Hartzh. c. 45., *Conc. Aquisgran.* a. 816. c. 141.

i) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 73., L. Langob. Carol. M. c. 63.

k) La formula per una fondazione di questo genere trovasi presso Marculfo II, 1.

l) È il *Conc. Ticin.* a. 850. c. 15. che fa questa distinzione.

m) Capit. Carol. M. a. 793. c. 1., c. 3. X. h. t. (Eugen. II. a. 826), *Conc. Ticin.* a. 850. c. 15., Epist. episc. *ad Ludov.* Reg. Germ. a. 858. c. 10. (Walter T. III. p. 87., Baluz. T. II. col. 111), c. 4. X. h. t. (Urban. IV. a. 1264).

d'impetrare per maggior sicurezza anche il salvo-condotto e commendatizie dei Re a cotesti stabilimenti. L'interno ordinamento di tali Ospizj era diverso secondo le circostanze. In quelli eretti presso le Chiese vescovili, come in quelli eretti presso i conventi, un fratello della stessa congregazione era personalmente incaricato della cura e direzione. Il che dette occasione a ciò, che tali istituti fossero più di una volta dai Vescovi eretti in veri e proprj benefizj, e conferiti come tali. Parimente spesso anche i Re dettero in feudo gli ospizj di loro pertinenza *n*). Gl'inservienti, quelli specialmente alla cura dei malati, dovevano secondo la intenzione della Chiesa avere la tonsura, e menare una regolare vita ecclesiastica. Ond'è, che dopo il duodecimo secolo in molti di questi Ospizj fu introdotta formalmente una regola a foggia di quella dei Monaci *o*); e sorsero perfino Ordini religiosi particolarmente dediti alla cura dei malati, pei quali (Ordini) o furono eretti nuovi Ospitali, o furono loro dati quelli che già esistevano. Pur tuttavia molti Spedali rimasero nelle mani di altri rettori, i quali aveano inoltre saputo procacciarsi varie esenzioni dalla sopravveglianza dei Vescovi, di guisa che non di rado le rendite furono amministrate molto arbitrariamente. Per fare argine a quest'abuso, il Concilio di Vienna ordinò nel 1311, che in tutti questi istituti (bisognando ad istanza dei Vescovi), e non ostanti esenzioni riconosciute, il patrimonio fosse ricondotto alla sua primitiva destinazione, che non se ne facessero più collazioni in Benefizio, ma che ne fosse affidata l'amministrazione ad uomini probi ed intelligenti, i quali venissero come Curatori impegnati con giuramento, e dovessero annualmente, sulla base di un esatto inventario appositamente redatto, render conto al Vescovo od a Chi altri tal diritto competerebbe *p*). Soltanto gli Spedali, che si trovavano in mano di Ordini

n) Capit. Carol. M. a. 793. c. 6.

o) *Conc. Paris.* a. 1212. Part. III. c. 9., Constit. Edmund. Cantuar. a. 1236. c. 35., *Conc. Arelat.* a. 1260. c. 13., *Conc. Ravenn.* a. 1311. c. 25.

p) Clem. 2. pr. §. 1. *de relig. domib.* (III, 11), clem. 3. *de præbend.* (III, 5).

religiosi furono eccettuati da questa prescrizione *q*). Il Concilio di Trento seguitò a edificare su questo piano, ingiungendo ai Vescovi di soprintendere a tutti gli Spedali ancorchè esenti, tranne soltanto quelli tenuti da un Ordine religioso, di sorvegliarne l'amministrazione *r*), di visitarli *s*), di prender parte al rendimento dei conti *t*), con autorità, in caso di bisogno, di erogare le rendite anche ad un altro scopo strettamente affine alla loro destinazione *u*); — tutto questo però solamente in quanto non vi si opponga espressamente la legge fondamentale o Costituzione dell'Istituto *v*). Ma dopo il sedicesimo secolo, in molti paesi, segnatamente in Germania, nei Paesi-Bassi ed in Francia, l'amministrazione economica è stata poco a poco sottratta affatto alla sorveglianza dei Vescovi e posta sotto quella delle Autorità secolari (*). Inoltre attualmente i Rettori e gl'inservienti si prendono d'ordinario dal ceto laicale. Qua e là però (e non senza grande utilità della umanità sofferente, come la esperienza dimostra) si sono tuttavia conservati degli Ordini religiosi per la cura degl'infermi, e precisamente ora così, che sia rilasciata all'Ordine l'intera direzione dello stabilimento, ora così che l'Ordine disimpegni solamente il servizio dei malati, ed al resto dell'amministrazione venga provveduto da altri. Del resto la Chiesa ha voluto sempre, che in cosiffatti istituti ugualmente che il corpo, fosse curata anche l'anima. Indi è, che chi vi entrasse doveva confessarsi e sottoporsi agli esercizj di devozione soliti praticarsi nell'Ospizio. Molti di questi Ospizj, specialmente quelli degli Ordini religiosi, avevano persino sacerdoti loro proprj e proprj cimiteri *w*); negli altri la cura delle anime veniva esercitata dal parroco locale. Anche attualmente

q) Clem. 2. §. 2. *de relig. domib.* (III, 11).
r) *Conc. Trid.* Sess. VII. cap. 15. *de ref.*, Sess. XXV. cap. 8. *de ref.*
s) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 9. *de ref.*
t) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 9. *de ref.*
u) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 8. *de ref.*
v) Tal riserva non è a dir vero fatta rispetto al dritto di visita; ciò non ostante è in pratica ricevuto, che questo ancora possa essere escluso dalle Costituzioni dello stabilimento: Fagnan. ad c. 4. X. *de relig. domib.* no. XLIV.
(*) *Anche presso di noi, in Toscana, è avvenuto lo stesso.* (Not. dell'Edit.)
w) C. 2. *de eccles. aedif.* (III, 48), clem. 2. §. 3. *de relig. domib.* (III, 11).

la osservanza della disciplina religiosa entra, per la natura stessa della istituzione, trai diritti vescovili.

§. 330. — II. *Degli Ordini religiosi*. A) *Loro base in generale.*

Gli Ordini religiosi sono volontarie associazioni di uomini, i quali nello entusiasmo pei fini più elevati della esistenza, previo maturo scrutinio della loro volontà e delle loro forze, hanno presa la ferma risoluzione di consacrarsi esclusivamente ad essi. Per eseguire tal proposito e raggiungere un tanto scopo, è necessario però un ordinamento di vita e regola corrispondente al fine proposto, alla osservanza della quale ognuno si obbliga, al suo ingresso nell'associazione, con piena abnegazione delle sensuali sue inclinazioni, del suo attaccamento ai beni terreni e della propria sua volontà. E poichè bisogna presupporre, ch'esso proseguirà con virile costanza nella determinazione, che ha presa dietro opportuna e matura prova di se medesimo, è connaturale alla serietà della istituzione, che quella obbligazione ed i voti in essa compresi di castità, di povertà e di obbedienza si dichiarino irrevocabili *x*). Se non che, per impedire qualunque precipitazione, conviene che si premetta un tempo di prova (il così detto noviziato) *y*); sicchè tanto meno è valido un voto estorto per coazione e timore *z*). Del resto può una Regola, secondo il diverso modo di riferire a Dio la esistenza temporale, proporsi diversi scopi ed esser diretta, ora alla contemplazione e rigide penitenze, ora con fine di maggiore utilità comune alla istruzione della Gioventù o ad intraprese scientifiche più elevate; alla cura degl'infermi, all'ajuto dei parrochi nelle funzioni sacre e nella predicazione, ed alla conversione degl'infedeli. In questa materia la Chiesa, per questo ap-

x) C. 8. c. XX. q. 1. (Leo I. a. 443), c. 1. Caus. XX. q. 3. (Idem eod.), c. 3. eod. (*Conc. Chalced.* a. 451), c. 2. eod. (*Conc. Tolet.* VI. a. 638).

y) *Nov. Just.* 5. c. 2., c. un. D. LIII. (Greg. I. a. 598), c. 6. c. XIX. q. 3. (Idem a. 600), c. 16. X. *de regular.* (III, 31), *Conc. Trid.* Sess. XXV. c. 15. *de regular.*

z) C. 1. X. *de his quae vi* (I, 40), c. 14. X. *de regular.* (III, 31), *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 18. 19. *de regular.*

punto che presuppone libera determinazione, ha per missione piuttosto di procurare solamente, che tali istituzioni non deviino dall'ordine del Tutto, che d'influire sovr'esse per via di prescrizioni positive.

§. 331. — B) *Prospetto istorico degli Ordini religiosi a).*

I primi monaci furono eremiti, i quali sparsi nelle foreste e nelle montagne conducevano una vita contemplativa. Nel quarto secolo però Pacomio nell'Egitto riunì molti di cotesti Anacoreti in una casa comune (*Coenobium*), ch' egli edificò in un villaggio della Tebaide, e ben presto siffatti monasteri furono edificati nelle città della Palestina e dell'Asia minore. Il Vescovo Basilio il Grande († 378) dette agli esercizj di devozione la regola, che tutt' ora seguono nell'Oriente tutti i monaci. Verso l'epoca stessa anche in Roma ed in Milano, poi anche in altri paesi dell'Occidente, furono eretti dei Monasteri, ai quali furono date regole di vita dai loro Direttori od altri uomini illuminati. Una regola molto savia ed elaborata compilò nel 515 Benedetto Conte di Norcia pei monasteri ch'egli fondò in Subiaco e sul monte presso Cassino, e secondo essa furono poi poco a poco ordinati quasi tutti gli altri monasteri dell'Occidente. A cotest' Ordine hanno in quel tempo dovuto le scienze la loro conservazione e diffusione, molti popoli la luce del Cristianesimo, delle regioni intere la loro riduzione a cultura ed altre cognizioni di universale utilità, e migliaja d'uomini addetti alla gleba istituzioni signoriali miti ed umane. Allorchè dopo dei secoli i costumi ebber declinato dall'antica disciplina, nuovi conventi furono fondati da uomini zelanti, nei quali e' ristabilirono la Regola di Benedetto nel suo rigor primitivo, ed anco l'accrebbero con

a) La storia degli Ordini religiosi vuol essere edificata sulla cognizione la più accurata dei tempi, sui quali eglino hanno avuto influenza, e sullo studio delle Costituzioni o Regole loro. Una eccellente raccolta delle medesime ce ne presenta: Luc. Holstenii, *Codex regularum monasticarum et canonicarum quas SS. patres monachis et virginibus sanctimonialibus praescripsere*: Romae 1661. 3 vol. fol. August. Vindel. 1759. 6. vol. fol. Hurter pure nella sua Storia d' Innocenzio III. (P. IV), tratta molto bene anche degli Ordini religiosi nel medio-Evo.

nuove disposizioni analoghe ai tempi ed allo spirito del Fondatore. Così dal monastero fondato da Bernone a Clugnì nel 910, nacque per opera dell'Abate Odone suo successore l'Ordine largamente diffuso dei Cluniacensi; S. Romualdo fondò verso l'anno 1020 in un monastero a Camaldoli (un seno dell'Appennino casentinese) l'Ordine, che fu detto per ciò dei Camaldolensi; dal monastero fondato per Roberto a Citeaux (in Borgogna) nel 1098 ebbero origine i Cistercensi, i quali da San Bernardo, Abate che fu in un dei loro conventi a Chiaravalle (Clairveaux nella Sciampagna), anche Bernardini furono nominati. Una regola affatto rigidissima fondò nel 1084 Brunone Canonico di Reims nella gran Certosa presso Grenoble. In diverse Chiese si presero anche a modello le istituzioni, colle quali Santo Agostino aveva riuniti a vita comune i suoi Cherici. Sopra cotesto modello e in uno spirito molto rigido è specialmente concepita la Regola, colla quale Norberto fondò nel 1120 un convento nella solitudine di Premontré presso Laon (in Piccardia). La qual regola fu introdotta anche in alcuni Capitoli a conservazione della vita canonicale. Ma un nuovo slancio prese l'Ordine dei Minori fondato da S. Francesco d'Assisi nel secolo tredicesimo, la Regola del quale, approvata da Innocenzio III, conteneva l'obbligazione ad un' assoluta povertà. La stessa massima fu adottata nella Regola compilata pei Predicatori da San Domenico e confermata da Onorio III, siccome pure dai Carmelitani e dagli Eremiti di Santo Agostino. Ma il gran numero degli Ordini religiosi mosse oramai i Pontefici a proibire che s'inventassero nuove Regole, e a dichiarare come invalide d'ora innanzi quelle non confermate dall'Apostolica Sede *b*). Nulladimeno furono anche più tardi, non solo istituite nuove forme degli Ordini mendicanti, segnatamente i Cappuccini, i Minori Riformati ed i Fratelli della ospitalità o della misericordia, ma istituiti ancora gli Ordini dei Cherici Regolari. Tra i quali singolarmente famosa è la Compagnia di Gesù, stata fondata nel secolo sestodecimo da

b) C. 9. X. *de relig. domib.* (III, 36), c. un. eod. in VI. (III, 17).

Ignazio di Loyola, approvata da Paolo III nel 1540, soppressa da Clemente XIV nel 1773, e ristabilita da Pio VII nel 1814. In questa categoria entrano pure i Cherici delle scuole pie, o Scolopi approvati da Gregorio XV. Accanto a cotesti Cherici, propriamente detti Regolari, sorsero ancora altre congregazioni sacerdotali, viventi è vero in comune e dietro una certa regola, i quali però non emettevano formalmente alcun voto. Di questo genere si fu la Congregazione dell'Oratorio fondata in Roma da S. Filippo Neri nel 1565 e confermata da Paolo V nel 1612, e l'altra Congregazione dell'Oratorio di N. S. Gesù Cristo fondata in Parigi in principio del secolo decimosettimo. Ambedue coteste istituzioni si sono estese anche in altri paesi.

§. 332. — C) *Costituzione interiore degli Ordini religiosi.*

Greg. III. 31. Sext. III. 14. Clem. III. 9. Extr. comm. III. 8. *De regularibus et transeuntibus ad religionem*, Greg. III. 32. *De conversione coniugatorum*, Greg. III. 35. Sext. III. 16. Clem. III. 10. *De statu monachorum et canonicorum regularium*, Greg. III. 36. Sext. III. 17. Clem. III. 11. Extr. Johann. XXII. tit. 7. Extr. comm. III. 9. *De religionis domibus*.

La organizzazione degli Ordini riposa principalmente sulla Costituzione dei singoli Conventi, che loro appartengono. Ciascun convento forma come una famiglia da se, e tutte le funzioni in cotesto gran meccanismo domestico sono ordinate colla più grande precisione e distribuite ai singoli membri secondo le forze e capacità di ciascuno. In origine i monaci erano per lo più laici, e solamente i più distinti fra loro, massimamente dove il bisogno del culto lo richiedesse, erano ammessi agli ordini sacri *c*). Dal decimo secolo in poi però sono per la più parte anche cherici, e solamente si tengono alcuni laici (*conversi*) per i servigi ordinarj e lavori manuali. Alla testa e direzio-

c) C. 6. c. XVI. q. 1. (Hieronym. a. 372), c. 29. eod. (Siric. a. 385), c. 26. 27. eod. (Hieronym. c. a. 406), c. 3. eod. (Innocent. I. a. 404).

ne della casa sta un Superiore, ordinariamente eletto a vita *d*), detto ora Abate, ora Priore, ora Guardiano o Rettore, con un'autorità molto estesa e simile a quella del padre di famiglia *e*). Rispetto però a certe parti dell'amministrazione egli è subordinato o responsabile al consiglio ed assentimento di una Giunta ordinaria, detta Capitolo. Ai conventi del contado erano unite, in grazia della rurale amministrazione, delle fattorie conventuali (*grangiæ*) abitate da frati laici, e le quali avevano qualche volta anche degli Oratorj loro proprj *f*). Del resto secondo la Regola di San Benedetto non esisteva tra i singoli monasteri verun rapporto o connessione diretta mediante un governo comune; ed in Oriente è anche oggigiorno così. Negli Ordini, che posteriormente ne derivarono, segnatamente presso i Cluniacensi e Cisterciensi, l'Abate del monastero primitivo o Capo d'ordine, dal quale tutti gli altri erano derivati, fu considerato come il Capo di tutto l'Ordine (*): presso di lui tenevansi i Capitoli generali, ove convenivano tutti gli Abati, come da lui si ordinavano le visite conventuali *g*). Presso gli Ordini dei Mendicanti e dei Cherici Regolari i conventi di una data Provincia son riuniti sotto un Provinciale dell'Ordine, ed alla testa di tutto l'Ordine sta il Generale, il quale ordinariamente risiede in Roma.

§. 333. — D) *Degli Ordini femminili.*

Gli Ordini religiosi femminili hanno avuto origine nella maniera stessa che i maschili *h*). Già sino dai primi tempi della Chiesa vi

d) C. 2. 3. c. XVIII. q. 2. (Gregor. I. a. 595), c. 5. eod. (Idem a. 601), c. 42. X. *de elect.* (I, 6), c. 32. §. 1. c. 43. eod. in VI. (I, 6).

e) C. 16. c. XVIII. q. 2. (*Conc. Aurel.* I. a. 511), c. 9. eod. (Pelag. c. a. 557), c. 3. 26. X. *de appell.* (I, 28), c. 8. X. *de stat. monach.* (III, 35).

f) C. 26. X. *de censib.* (III, 39).

(*) *Lo stesso è a dire dei Camaldolensi, presso i quali l'Abate del sacro Eremo di Camaldoli è chiamato Maggiore, cioè l'Abate maggiore di tutti gli altri Abati dei diversi monasteri di cotesto Ordine.* (Not. dell'Edit.)

g) C. 7. 8. X. *de stat. monach.* (III, 35).

h) Il di più su questo punto trovasi presso Thomassin. *vet. et nov. eccles. discipl.* P. I. lib. 3. cap. 42—63.

furono vergini, le quali col loro vestiario e tenor di vita professavano lo stato ecclesiastico, o si facevano persino vestir solennemente del Velo dal Vescovo *i*), senza però d'altronde abbandonare la loro casa paterna. Le vedove parimenti prendevano frequentemente un abito religioso *k*), e tra esse prendevansi d'ordinario le Diaconesse. La Sorella dell'Eremita Antonio e quella di Pacomio fondarono poi abitazioni comuni anche per le donne, che volevano ritirarsi affatto dal mondo, e questa istituzione una volta creata si diffuse assai rapidamente per tutti i paesi cristiani. Servivano di regola per la vita comune i consigli, che uomini pii ed illuminati, segnatamente S. Agostino, Cassiano, Cesario ed Aureliano, avevan dato nell'Occidente ai singoli conventi. Più tardi fu quasi generalmente seguita la Regola di Benedetto. Sorsero poi, alla maniera dei Cherici canonici, delle congregazioni canonicali di donne *l*), per le quali nel Concilio di Aquisgrana dell'816 fu adottata un'apposita Regola composta da Amalario prete di Metz *m*). Più tardi sono poi nati altri diversi Ordini mediante l'adottar che si fece ordinariamente una regola composta per ordini monastici maschili. Così, p. es., da Angiola di Brescia († 1540) fu, a foggia dei Cherici regolari, fondato l'Ordine delle Orsoline per la educazione delle femmine. Nè mancarono associazioni, le quali vivevano a dir vero secondo una certa regola, ma che non si obbligavano per sempre per via di voti. Di queste specie furono le Canonichesse secolari *n*), tralignamento, a parlar propriamente, delle re-

i) C. 25. c. XXVII. q. 1. (*Conc. Eliber.* a. 313), c. 5. 9. D. XXVII. (Hieronym. c. a. 390), Can. 1. Caus. XXVI. q. 6. (*Conc. Carth.* II. a. 390), c. 2. eod. (*Conc. Carth.* III. a. 397), c. 9. 10. Caus. XXVII. q. 1. (Innocent. I. a. 404).

k) C. 1. c. XXVII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 33. eod. (Augustin. c. a. 401), c. 35. eod. (*Conc. Arans.* a. 441), c. 42. eod. (Gelas. a. 494), c. 7. eod. (*Conc. Paris.* V. a. 615), c. 2. eod. (Gregor. III. c. a. 739), c. 34. eod. (*Conc. Wormac.* a. 868)., c. 8. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895).

l) *Conc. Vernens.* a. 755. c. 11., *Conc. Mogunt.* a. 813. c. 13., *Conc. Cabilon.* a. 813. c. 53.

m) Ella trovasi presso Mansi *Conc.* T. XIV. col. 246.

n) Sulla loro disciplina si sono pubblicate diverse Ordinanze riformatrici: c. 43. §. 5. *de elect.* in VI. (I, 6), clem. 2. *de stat. monach.* (III, 10), *Conc. Colon.*

golari, e le Beghine o Pinzochere, le quali a causa di abusi insorti dovettero essere soppresse in molti paesi *o*). Anche presso dei Protestanti sonosi mantenuti a tutt'oggi in alcuni luoghi conventi di Signore, i quali però non sono naturalmente altro che Istituti di appannaggio.

§. 334. — III. *Delle Confraternite o Compagnie.*

Accanto agli Ordini religiosi s'incontrano le Compagnie o Confraternite pei Laici, i quali amano di occuparsi in esercizj spirituali senza però entrare in un Ordine. Di Fratellanze o Gilde, le quali si contraevano mediante giuramenti solenni, si fa menzione, indubitatamente come di avanzi del paganesimo, nelle Leggi di Carlo Magno e suoi successori. Elle vennero poco a poco indirizzate anche a fini religiosi, e la Chiesa si affaticò a purificarle da molti abusi ereditarii. Dopo il secolo sedicesimo sono, tra le altre, nate le Compagnie del SS. Sacramento, per accompagnare il medesimo agl'infermi; della Dottrina Cristiana pei fanciulli rimasti orfani; la Compagnia della Pacificazione per la riconciliazione delle inimicizie, ed altre per la imitazione di un qualche Santo. Tutte coteste associazioni però possono essere erette soltanto coll'approvazione del Vescovo *p*), e sono ancora soggette al diritto di visita del medesimo *q*). Al qual proposito vuolsi particolarmente fare attenzione di dare ai consorti di tali associazioni idee giuste sullo scopo e sui meriti delle medesime, e di non prometterne loro, come talora avviene, indulgenze esorbitanti.

a. 1536. Part. X. cap. 19., *Conc. Colon.* a. 1549. Med. III. cap. 7. Ma cotesti Capitoli di Signorine rimasero puri stabilimenti di provvisorio collocamento ed istituzioni imbastardite in gran parte, le quali da gran tempo aveano meritato la soppressione.

o) Clem. 1. *de relig. domib.* (III, 11), clem. 3. *de hæret.* (V, 3), c. un. Extr. Johann. XXII. *de relig. domib.* (7), c. un. *Extr. comm.* eod. (III, 9).

p) *Conc. Arelat.* a. 1234. c. 6., *Conc. Campinac.* a. 1238. c. 21., Const. *Quicunque.* Clement. VIII. a. 1600.

q) *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 8. *de ref.*

§. 335. — IV. *Degli Ordini cavallereschi spirituali.*

La Chiesa dichiara è vero peccaminosa la guerra offensiva, anche contro gl'infedeli, ma permessa la difensiva, ed anzi meritorio il fornir gli ajuti ad essa necessarj contro manifeste ingiustizie. Mossi pertanto dalla necessità del momento e dallo spirito dei tempi, uomini bellicosi e devoti sorsero nel medio-Evo, i quali giurarono d'impiegare il loro valore affatto in servigio della Chiesa. A tale oggetto si associarono gli uni agli altri e dettersi una speciale costituzione, ordinariamente così, che si prendesse per base alcuna delle già esistenti Regole monastiche (quella di San Benedetto per esempio, dei Canonici regolari o dei Cistercensi), aggiungendo ad essa i voti militari. Il mondo Cristiano accolse con gioja la nuova istituzione; Principi e Vescovi fecer loro ragguardevoli donazioni, ed i Papi li posero, quasi istituti religiosi di prim'ordine, sotto la immediata loro protezione, accordando ad essi anche il diritto di tenere nei loro conventi, a mo' degli Ordini monastici, proprj cappellani, oratorj e cimiteri *r*). Le speciali circostanze, alle quali coteste guerresche consorterie si riferirono, erano del resto diverse. Alcune avevano lo scopo di proteggere i pellegrini dalle aggressioni, come i Templarii *s*) ed i Cavalieri di

r) C. 10. X. *de sepult.* (III, 28), c. 10. X. *de decim.* (III, 30), c. 18. X. *de regular.* (III, 31), c. 4. 7. X. *de privileg.* (IV, 33), clem. 2. §. 2. *de relig. domib.* (III, 11). Ne sono però nati diversi abusi e contese: c. 3. 5. 7. 10. 11. 15. 20. X. *de privileg.* (V, 33).

s) La loro fondazione cade nell'anno 1118. Nove Cavalieri francesi andarono insieme a Gerusalemme, e fecero oltre ai tre voti monastici ordinarj un quarto voto, quello di proteggere i pellegrini. Balduino II dette loro un edifizio vicino al tempio di Salomone, d'onde il popolo li chiamò Templarii. Ugone di Payens loro condottiero ottenne da Onorio II la loro conferma nel 1128, ed una regola loro propria, che compose Bernardo di Chiaravalle. Ora ben presto si sparsero per molti paesi, essendo sostenuti dai Principi con ragguardevoli donazioni, dai Papi con privilegj di più maniere. Più tardi però l'Ordine fu accusato di vizj segreti e disordini, e finalmente dopo un processo crudele ed informe, soppresso da Clemente V nel Concilio di Vienna l'anno 1312, ad istanza di Filippo il bello.

San Giacomo dalla spada *t*). Altre formaronsi per difendere certi paesi contro gl' Infedeli, come i Frati ospitalieri o Giovanniti in Terra Santa *u*), i Frati dell' Ospedale dei Tedeschi a Santa Maria in Gerusalemme *v*) e l'Ordine di San Lazzaro *w*); in Livonia nel 1204

t) Tredici gentiluomini obbligaronsi per voto solenne ad assicurare la strada ai pellegrini, che si portavano a Compostella alla tomba di San Giacomo. Nell'anno 1170 si riunirono ai Canonici di Sant'Eligio, i quali avevano stabilito sulla medesima strada degli ospizj pei pellegrini, e nel 1175 ottennero dal Pontefice Alessandro III l'approvazione come di un Ordine distinto composto di chierici e di cavalieri. Ma in seguito la loro costituzione ha sofferto molti cambiamenti.

u) Quest'Ordine nacque da un Ospedale, che dei mercanti di Amalfi avevano fondato nel 1048 in Gerusalemme, e dedicato a San Giovanni Battista. Raimondo du Puy rettore del medesimo prese nel 1118 il titolo di Maestro, e dette ai Fratelli ospitalieri una regola, nella quale li obbligava, oltre ai tre voti, anche ad occupazioni guerresche. I membri si dividevano in tre classi: membri ordinarj, i quali dovevano essere di progenie cavalleresca, Cappellani pel divino ufficio e fratelli servigiali. Il tutto fu confermato da Innocenzio II nel 1130, dopo di che si sparsero ben presto per diversi paesi. Dopo la perdita di Terra Santa essi trasportarono la loro sede a Cipro, poi nel 1309 a Rodi, dove per la prima volta si denominarono Cavalieri, finalmente a Malta, che Carlo V regalò loro nel 1529. Tutto l'Ordine era diviso in otto Lingue secondo i paesi, i capi delle quali abitavano in Malta e formavano il Consiglio del Gran Maestro. Ad ogni Lingua era pure annessa permanentemente una delle otto maggiori dignità dell'Ordine. Ciascuna lingua dividevasi in Priorati, e questi ordinariamente in Baliaggi, ai quali erano sottoposte le singole case e poderi, che col titolo di Commende, simili ai benefizj ecclesiastici, erano conferiti ai Cavalieri. Già dopo lo Scisma del decimosesto secolo la Lingua Inglese si spense, però nel 1781 le fu sostituita la Lingua Bavarese. La Lingua Teutonica comprendeva una volta anche i Priorati di Danimarca e di Ungheria, in ultimo solamente quelli di Boemia e Germania. Quest'ultimo era governato dal Gran Maestro, il quale da Carlo V era stato nel 1549 elevato alla dignità di Principe dell'Impero. In questa forma di costituzione l'Ordine si mantenne fino agli ultimi tempi. In Francia però fu, durante la Rivoluzione, soppresso insieme alle altre Corporazioni ecclesiastiche, e ne furono confiscati i beni. Lo stesso accadde dopo il 1806 in Germania. In altri paesi però si è conservato a tutt'oggi, sol che la Sede del medesimo è stata da Leone XII trasportata nel 1826 da Catania in Sicilia, dove il Capitolo erasi ritirato dopo la presa di Malta, a Ferrara.

v) Quest'Ordine fu fondato nel 1190, in occasione della terza Crociata, da dei Crociati tedeschi, per la cura dei malati e direzione della guerra, e confermato da Celestino nel 1191. Esso dividevasi in tre classi, *a*) Cavalieri, *b*) Cappellani, e *c*) Fratelli servigiali. Più tardi rivolse le proprie armi contro i Prussiani idolatri e conquistò, durante il secolo terzodecimo, tutta la Prussia, la Curlandia, la Semigallia e la Livonia. Ond'è che nel 1309 la Sede del Gran Maestro fu trasportata oramai a Mariemburgo. In occasione dello Scisma del

l'Ordine dei Cavalieri della Spada, il quale fu nel 1237 incorporato all'Ordine dei Cavalieri Teutonici; in Spagna l'Ordine di Calatrava del 1158, confermato da Alessandro III nel 1164; in Portogallo l'Ordine d'Aviz del 1162, che Innocenzio III riconfermò di nuovo nel 1248; sulle rovine dell'Ordine dei Templarii fu ancora istituito in Spagna (1316) l'Ordine di Montesa, in Portogallo (1317) quello di Cristo. Vi furono inoltre Ordini ecclesiastici di questo genere istituiti a cotesto scopo, non però precisamente per il bisogno di un certo e determinato paese, come per esempio l'Ordine cavalleresco di Santa Maria Vergine in Italia approvato da Urbano IV. Anche agli Ordini equestri secolari furono annessi in quel tempo almeno i voti generici di difendere la fede cristiana, di proteggere vedove ed orfani, e di assistere gli oppressi; e per parecchi di essi fu persino anche impetrata la conferma pontificia. Ne sono esempio l'Ordine del Toson d'oro, fondato nel 1429 da Filippo di Borgogna, confermato da Eugenio IV nel 1433; inoltre l'antichissimo Ordine dell'Elefante in Danimarca, ripristinato da Cristiano I nel 1438, confermato da Pio II nel 1462 e da Sisto IV nel 1464;

sedicesimo secolo quei paesi andarono nuovamente perduti per l'Ordine, il quale per conseguenza rimase limitato alla Germania. Il gran Maestro dell'Ordine era Principe ecclesiastico, il quale risiedeva a Mergentheim. Si componeva inoltre di dodici Baliaggi i quali eran governati per mezzo di Commendatori; questi, insieme con alcuni Consiglieri, componevano ancora il Capitolo del Gran Maestro e lo eleggevano. Ogni Baliaggio si divideva in Commende, le quali erano rette da Commendatori di famiglie e divise in Ufficj. Dopo il 1805 però i beni dell'Ordine sono stati occupati dai Principi, nel territorio dei quali giacevano, e finalmente nel 1809 l'Ordine stesso fu soppresso.

w) In origine cotest'Ordine ebbe per fine soltanto la cura degl'infermi, particolarmente dei lebbrosi. Più tardi, probabilmente nel duodecimo secolo, ottenne ancora una destinazione militare. Nulladimeno la cura degl'infermi rimase sempre lo scopo principale, ed il Gran Maestro dell'Ospedale in Gerusalemme non poteva essere altri, che un Cavaliere lebbroso. Ciò però cessò poco a poco, ed Innocenzio VIII riunì nel 1490 quest'Ordine ai Giovanniti, la quale riunione però si effettuò solamente in Italia, non in Francia. Quindi è che Leone X bentosto lo ripristinò anche in Italia, finchè finalmente fu da Gregorio XIII nel 1572 riunito all'Ordine di San Maurizio. In Francia fu nel 1608 incorporato all'Ordine di Nostra Donna del Monte Carmelo, istituito da Enrico IV nel 1607 e confermato da Paolo IV.

poi l'Ordine equestre di San Giorgio in Baviera, rinnovato da Carlo Alberto nel 1729, confermato da Benedetto XIV; finalmente l'Ordine equestre di Santo Stefano Papa e Martire fondato in Pisa da Cosimo I de' Medici Duca di Firenze (dipoi Granduca di Toscana) nel 1554, approvato da Pio IV nel 1561. Del resto però in molti Ordini equestri ecclesiastici la stretta regola è stata già di buon' ora sostanzialmente modificata, per aver loro i Pontefici concesso di acquistar patrimonio, di far testamento e di menar moglie. Il perchè in seguito o sonosi affatto spenti, o sono degenerati in istituzioni puramente politiche.

§. 336. — V. *Degl' Istituti d'insegnamento x).*
A) *Delle Scuole elementari.*

Per la influenza, che la educazione e la istruzione esercitano nel nobilitar l'uomo, ha la Chiesa sempremai segnalato come una vocazione eminentemente meritoria l'occuparsi della gioventù, e cercato per ogni modo di darle impulso ad incoraggiarla. Per questo furono già di buon' ora istituite scuole popolari presso i monasteri dei Benedettini, più tardi presso i Capitoli *y*), e persino ai Preti del contado fu fatto un dovere d'istruire la gioventù in unione ad un Sagrestano capace a ciò *z*). Nel medesimo spirito anche i più recenti Concilj furono solleciti della opportuna fondazione di scuole parrocchiali, come anche d'impiegare maestri morigerati nelle medesime, siccome quelle, nelle quali non la istruzione solamente, ma sì la educazione cristiana dovrebb'essere la cosa principale. Indi è, che cotesti maestri venivano esaminati dalla ecclesiastica Autorità, ed i Parrochi, come pure i Decani di campagna, esercitavano una bene ordinata sorveglianza sopra il loro insegnamento e sulla lor disciplina *a*).

x) Thomassin, *vet. et nov. eccles. discipl.* P. II. lib. I. cap. 92—100.

y) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 70., Capit. I. Carol. M. a. 805. c. 2. 5.

z) Theodulph. Aurelian. epist. a. 835. c. 20., *Conc. Roman.* a. 853. c. 34., *Conc. Nannet.* a. 895. nel c. 3. X, *de vita et honest.* (III, 1).

a) Molti Concilj che di ciò trattano, trovansi facilmente in Hartsheim *Conc. German.* Index v. scholae.

Per un riguardo alle classi occupate al lavoro nei giorni feriali si vollero istituite ancora delle scuole domenicali o festive *b*). Inoltre diversi Ordini chericali si erano dedicati a cotesto scopo. Ma nei moderni tempi la direzione delle scuole elementari è andata sempre più separandosi dalla Chiesa, e divenuta un affare di Stato o municipale. Egli è però da sperare, che dopo amare e dolorose esperienze si debba ritornare, in quanto alla sostanza, alla idea fondamentale della Chiesa (*).

§. 337. — B) *Delle Scuole superiori.*

Per la istruzione nella Grammatica, nella Rettorica e nella Filosofia erano nell'Impero Romano Scuole municipali, i maestri delle quali godevano di uno stipendio fisso e di varj privilegi. Allorchè in seguito cotesti istituti caddero per la massima parte, i Monasteri ed i Capitoli attirarono a se più o meno anche quelle scienze *c*). Dopochè però col volger dei tempi anche questo fu andato in declinazione, i Concilj, all'occasione del nuovo slancio preso dalle Scienze, nuovamente prescrissero, dopo il secolo sestodecimo, ai Monasteri, ai Capitoli e persino alle Chiese parrocchiali più ragguardevoli il mantenimento o la ripristinazione di Scuole latine qual dovere urgentissimo, ed affidarono la soprintendenza e visita regolare delle medesime, nelle città allo Scolastico del Capitolo Cattedrale o collegiale, nel Contado ai Decani rurali *d*). Delle classi superiori però s'impossessarono i Collegi dei Gesuiti e di altri Ordini clericali. Per le rivoluzioni degli ultimi tempi il sistema delle

b) Hartzheim, *Conc. Germ.* Index v. scholae dominicales.

(*) *Alla idea, cioè, che la cosa principale nelle scuole è la educazione cristiana, senza di cui la istruzione non è che fomento di vanità, d'orgoglio e d'egoismo; di ciò che insomma è di più repulsivo ed antisociale al mondo.* (Nota dell'Edit.)

c) Ved. in proposito §. 202.

d) *Conc. Trevir.* a. 1549. tit. *de scholis*, Argent. a. 1549. cap. XXIV., Camerac. a. 1565. tit. III., Constant. a. 1567. tit. IV., Salisb. a. 1569. const. LIX., Camerac. a. 1586. tit. XXI. c. 2., Wratisl. a. 1592. tit. I. c. 14., Mechlin. a. 1607. tit. XX., Const. a. 1609. Part. I. tit. XXV.

scuole è stato, è vero, in quasi tutti i paesi separato affatto dalla Chiesa e sottoposto al Governo politico; ciò non ostante in Germania a ciascuna Confessione è stato dalle particolari Costituzioni assicurato il godimento pacifico del proprio patrimonio già destinato al mantenimento delle Scuole *e*). Egli è pure tuttavia necessario, che si rilasci ai Vescovi un diritto di sorveglianza sulla scienza per la conservazione del principio cristiano, specialmente sullo spirito delle lezioni di storia, perocchè altrimenti Essi non possono adempire i loro gravi doveri verso la Chiesa e verso lo Stato, se dalla Scuola viene estirpato quel che il Pastore delle anime avea piantato.

§. 338. — C) *Delle Università* 1). *Carattere generale delle medesime f*).

Nel secolo dodicesimo nacque in Bologna dalle Scuole, che ivi, secondo l'uso di quei tempi, erano stabilite presso la Chiesa Cattedrale e nei Monasteri, mediante la estensione della istruzione al Diritto Romano, di cui la tradizione erasi in ogni tempo mantenuta viva in Italia, una famosa Scuola di Gius *g*). Nel modo istesso Parigi mediante le sue Scuole capitolari e monastiche per lo studio della Teologia salì ad una considerazione estesissima. Ora il gran numero di studenti d'ogni nazione, che affluivano in coteste due città, rese ben presto necessarie ancora delle istituzioni esteriori. Il primo bisogno era, che fosse precisamente definita la giurisdizione sugli scolari forestieri. Il che quanto a Bologna fu fatto per una Costituzione di Federigo I dell'anno 1158 *h*), quanto a Parigi mediante un Privilegio di Filippo Augusto dell'anno 1200. In seguito di che gli scolari forestieri si divisero a Bologna, secondo la origine loro, in

e) *Instr. Pac. Osnabr.* Art. V. §. 31., Decreto definitivo della Deputazione Imperiale del 1803. Art. 63.

f) Abbondanti notizie su questo tema trovansi nella tante volte lodata Opera del signor di Savigny, Storia del Diritto Romano nel Medio-Evo.

g) Sarti *de clar. archigymnas. Bonon. profess.* T. I. P. I. p. 1—11.

h) Auth. Habita, Cod. *ne filius pro patre* (IV, 13).

Nazioni, e queste si riunivano in due grandi corporazioni (dei citramontani e degli oltramontani), le quali si governavano per mezzo di Rettori da loro stesse eletti. Anche in Parigi fu adottata la divisione in Nazioni, così però, che una Nazione comprendeva ad un tempo maestri e scolari, ed i primi solamente intervenivano alle Assemblee e vi rendevano il voto. Dal 1206 in poi vi furono quattro Nazioni: la francese, la inglese o germanica, la piccarda e la normanna. Alla testa di ogni Nazione era un Procuratore, ed i quattro Procuratori riuniti eleggevano il Rettore, il quale era Capo di tutta la Università. In tal guisa coteste Scuole si furono costituite in Università indipendenti *i*). I due Istituti non ricevettero una formale approvazione nè dal Papa nè dall'Imperatore, ma però tale approvazione si conteneva tacitamente, per ciò che spetta Bologna, nelle premure, che i Papi si davano per conservare le scuole maggiori, che là trovavansi; e la Università di Parigi era anzi, quasi un Istituto ecclesiastico di prim' ordine, costituita sotto la speciale sorveglianza del Papa, di guisa che più volte Egli le fece dare nuovi statuti per mezzo dei suoi legati. Sul modello della Scuola di Bologna furono poi fondate ben presto Università in altre città Italiane e Francesi, siccome pure in Inghilterra e Germania sul modello di quella di Parigi. Nel secolo decimoquarto però s'incominciò nella fondazione delle Università ad impetrare, oltre al Decreto del Sovrano territoriale, anche la bolla d'istituzione dal Papa, il quale nominava ordinariamente un Conservatore specialmente incaricato di mantenere i privilegj accordati colla medesima bolla. Nei paesi protestanti ciò è stato abolito.

§. 339. — 2) *Delle Facoltà Teologiche.*

Le prime Università non si occupavano di tutte quante le scienze, ma solamente di speciali rami di esse: quella di Bologna della Giurisprudenza, quella di Parigi della Teologia. In seguito poi sorsero

i) Così le chiama Innocenzio III (1208) nel cap. 7. X. *de procurat.* (I, 38).

in Bologna anche Maestri di medicina e di belle arti, e nella seconda metà del secolo decimoquarto vi fu da Innocenzio IV aggiunta inoltre una Scuola teologica. In questa guisa, secondo le varie scienze, nacquero diverse Sezioni o Collegi di Dottori, ciascun dei quali aveva un Priore suo proprio. Anche in Parigi la istruzione fu a vero dire estesa presto ad altri rami, ma ciò non operò subito la divisione dei maestri in Collegi. Solamente in sulla metà del secolo decimoterzo, all'occasione di una contesa della Università coi Frati mendicanti, i Dottori di Teologia si divisero da essa e formarono un Collegio indipendente retto da un Decano. L'esempio fu presto imitato dai Canonisti e dai Medici. Gli altri Maestri rimasero distinti in quattro nazioni, sinchè più tardi essi pure furono riuniti in una Facoltà, che si chiamò degli Artisti. Ora i diritti delle Facoltà teologiche parte son tali, che riferisconsi unicamente alla Diocesi, e parte tali, che riferisconsi a tutta quanta la Chiesa. I primi possono esser concessi anche dal Vescovo; i secondi consistono principalmente, come attesta la pratica ecclesiastica, nel diritto di dare pareri e consultazioni sopra affari ecclesiastici generali, di prender parte per mezzo di deputati ai Concilj ecumenici, e di creare Dottori di Teologia, i quali sono riconosciuti in tutta la Chiesa. Stando all'indole e all'organismo completo della Istituzione, siffatti diritti possono essere conferiti solamente dall'Autorità Pontificia. Le lezioni sul Diritto canonico sono a dir vero state sempre nelle Università comprese nella Facoltà di Giurisprudenza; ma in quanto elle costituiscono una disciplina teologica importantissima e sono destinate per i Teologi, la natura stessa della istituzione porta con se, che il Vescovo sia interpellato intorno all'impiego dei Professori di questo ramo d'insegnamento, e che questi, come i Dottori di Teologia, siano obbligati alla professione di fede prescritta dalla consuetudine universale *k*).

k) *Conc. Trid.* Sess. XXV. cap. 2. *de ref.*, Pius IV. in c. 2. *de magistr.* in VII. (III, 35).

§. 340. — 3) *Dei Dottori in Teologia.*

Greg. V. 5. Clem. V. 1. *De magistris et ne aliquid exigatur pro licentia docendi.*

La permissione d'insegnare in una Scuola capitolare o monastica, secondo l'antica organizzazione partivasi dallo Scolastico o da un altro Prelato, ed a queste si riferiva la prescrizione, che per siffatta permissione non si dovesse ricevere alcun danaro *l*). Dopo che però i Maestri abilitati a cotesto modo furono divenuti una corporazione, questa tirò a sè la nomina dei Dottori e Maestri, e da Essa cotesto dritto trapassò nelle singole Facoltà. Pur tuttavia, come tal dritto fondavasi sopra un assenso della Chiesa, in ogni promozione fu necessario chiedere l'approvazione del Cancelliere capitolare o di un altro prelato a ciò deputato *m*). La licenza così concessa valeva in origine indubitatamente per il solo stabilimento; ma successivamente le promozioni fatte da Università più specialmente famose acquistarono una importanza e considerazione universale *n*). Così il grado di Dottore divenne una dignità indipendente, la quale fu spesso ricercata anche senza la intenzione di voler veramente insegnare. — Per ciò che spetta la odierna disciplina, anch'oggi il grado di Dottore è da per tutto necessario per lo esercizio di una missione didattica o magistero nell'Accademia. Gli effetti poi del Dottorato Teologico in particolare consistono nel diritto d'intervenire ai Concilj, e di conseguire l'ecclesiastiche dignità, nelle quali richiedesi un grado scientifico. Questi diritti però presuppongono, che la Facoltà, dalla quale Uno è promosso sia rivestita di un'autorità obbligatoria per tutta la Chiesa, la quale autorità può esserle conferita solamente dal Pontefice. Contro le spese inutili, che andavano una volta congiunte con una promozione, già nel 1311 fu stabilita una certa misura dal Concilio di Vienna *o*).

l) C. 1. 2. 3. X. *de magistr.* (V, 5).

m) In Parigi doveva accordarla il Cancelliere della Chiesa Cattedrale e in concorrenza con esso quello di Santa Geneviefa; in Bologna l'Arcidiacono.

n) Una traccia di ciò mostrasi già nel cap. 5. X. *de magistr.* (V, 5).

o) Clem. 2. *de magistr.* (V, 1).

§. 341. — VI. *Dell' Arte nella Chiesa.*

Fra i mezzi principalissimi di nobilitare e rendere più splendido il culto e di elevare il senso interiore alle contemplazioni religiose, appartiene lo accoppiamento dell'arte alla Religione; ond'è che tutte ancora le religioni culte dell'antichità hanno più o meno attirata l'arte ai loro servigj. Ciò che poi ha in modo principalissimo vivificato e nutrito il senso artistico è stato la ricca materia poetica ed istorica ed il culto profondamente mistico offerto dal Cristianesimo, e la Chiesa, specialmente gli stessi Papi, hanno sostenuto questa tendenza colla più grandiosa liberalità. Così dai Vescovi del medio-Evo sono state fondate colle ricche rendite, che lor offriva il devoto zelo dei Fedeli, le Chiese sontuose che ancora ammiriamo. Inoltre l'ornamento delle Chiese con statue e pitture ha procurato agli artisti di tutti i tempi la più onorevole occupazione; e comunque spesso una devozione mal' intesa abbia ispirato affezione per rozze immagini e le abbia ornate in maniera disconveniente, pure la Chiesa fu sempre intenta con opportune prescrizioni a far sì, che il buon gusto *p*) fosse guidato dai lumi della Filosofia *q*). Principalmente la musica ha poi la Chiesa, fin dai più antichi tempi, preso in suo servigio e nominato per quest'oggetto cantori appositi. Nello sviluppo organico della vita canonicale ne nacquero nei Capitoli e nei Monasteri speciali scuole di canto *r*), ed il Cantore della Cattedrale dovette d'or innanzi essere al

p) *Conc. Trid.* Sess. XXV. *Decret. de invocatione sanctor.* « Omnis porro superstitio in — imaginum sacro usu tollatur ». Cotesta prescrizione è stata anche più precisamente formulata da molti nuovi Concilj provinciali.

q) *Conc. Colon.* a. 1662. P. I. tit. IX. cap. III. « In ornandis porro Sanctorum statuis — ab omni procaci venustate — et vano quovis ornatu abstineatur ». A questo tema appartiene ancora la Const. *Sanctae* Urban. VIII. a. 1642.

r) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 70., Capit. I. Carol. M. a. 805. c. 2., *Regula Chrodog.* ed Hartzh. c. 50., *Regula Aquisgran.* a. 816. c. 137. Altre notizie in proposito ce le dà Thomassin, *vet. et nova eccles. discipl.* P. I. lib. II. cap. 80.

tempo stesso il Direttore della musica ecclesiastica nella Diogesi. Allorchè in grazia di falsi artifizj s'incominciò a declinare dall'antico serio stile ecclesiastico, ben presto furono emanate ordinanze contro siffatta aberrazione *s*), le quali anche nei tempi moderni sono state ripetute più d' una volta *t*). E specialmente fu ordinato non doversi tollerare, che in tempo della elevazione si cantasse o suonasse l'organo *u*). In generale la musica di Chiesa è un oggetto molto importante, del quale i Vescovi dovrebbero occuparsi più di quel che si fa comunemente, concertandosi con uomini d'intelligenza e di gusto *v*).

s) C. un. *Extr. comm. de vit. et honest. cleric.* (III, 1).

t) *Conc. Colon.* a. 1536. P. II. cap. XV., August. a. 1548. cap. XVIII. Trident. Gener. a. 1562. Sess. XXII. *Decret. de observ. in celebr. miss.*, Camerac. a. 1566. tit. V. c. 3. 4., August. a. 1567. P. II. cap. 1., Constant. a. 1567. tit. XI. c. 6. 7., Mechlin. a. 1610. tit. XII. cap. VII., August. a. 1610. P. II. c. 13. 14. 15., Colon. a. 1662. P. I. tit. III. c. 10.

u) *Conc. August.* a. 1548. cap. XVIII., Atreb. a. 1570. *Statut. prædecessor.* cap. VIII.

v) L'Autore non può fare a meno di citare quì l'eccellente Scritto del venerato suo maestro ed amico A. F. J. Thibaut, sopra la purità della musica; Heidelberg 1826.

LIBRO VIII.

DELLA INFLUENZA DELLA CHIESA SUL DIRITTO SECOLARE

§. 342. — I. *Influenza della Chiesa sul Diritto internazionale.*

Greg. V. 15. *De sagittariis.*

Il Cristianesimo nel suo completo sviluppamento porta di sua natura a far sì, che tutti i Popoli cristiani, tuttochè conservando nel resto la loro nazionale indipendenza, considerino se stessi come affratellati, e conseguentemente come vietata qualunque violenza dell'uno contro l'altro. Dopochè pertanto sulle rovine dell'Impero Romano si furono inalzati diversi regni cristiani, cotesta massima fu anche esteriormente rappresentata nella dignità d'Imperatore di Occidente rinnuovata nell' 800 sul capo di Carlo Magno, postochè quella dignità, diversa affatto dalla Romana antica, fu principalmente destinata a conservare, quale Arbitro supremo, l'ordine giuridico e la pace tra le nazioni Cristiane, senza però invadere le loro proprie istituzioni e particolari Diritti. Allorchè gl'Imperatori non si poterono sostenere in cotesta posizione, ed i popoli abbisognavano pure di un centro di unione, essi, mancando ogni altro mezzo, lo trovarono nella Sede Apostolica, la quale divenne anche effettivamente il cuore delle nazioni europee. Ond'è, che presso di Lei si cercò accoglimento nella gran Lega degli Stati cristiani, ed Essa lo accordò, erigendo in regni (dietro loro istanza e ponderate le circostanze) paesi divenuti Cristiani, o popoli, che si erano resi indipendenti *w*). Oggi sono a Lei succedute Legazioni permanenti, Congressi dei Potentati; in certo mo-

w) Ciò avvenne per l'Ungheria nel 1073, per la Croazia nel 1076, per la Polonia nel 1080, pel Portogallo nel 1142 e 1179, per l'Irlanda nel 1156.

do anche la Santa Alleanza, e la recognizione di nuovi regni o nuove dinastie si effettua per mezzo di negoziazioni diplomatiche. Nulladimeno anche nei tempi nuovi hanno i Papi concesso ai Re certi titoli, che si rapportano a meriti verso la Chiesa, ed i quali vengono rispettati da tutte le Corti *x*). Anche sul mantenimento della pace potevano i Papi influire in quanto almeno essi frammettevansi come mediatori in occasione di dispute minacciose di guerra *y*), oppure in quanto, per la gran fiducia, che in essi avevasi, erano invocati come arbitri *z*). La Chiesa lavorò ancora all'oggetto di bandire affatto la guerra dal mondo Cristiano *a*), o di mitigarne almeno le crudeltà mediante la proibizione di armi troppo micidiali *b*). In quanto poi al diritto di conquista i Papi nol riconobbero mai, se non in quanto la conquista medesima condur dovesse principalmente alla conversione *c*), che vuol dire al bene del popolo soggiogato *d*).

x) Di questo genere sono i titoli di Difensore della fede dato da Leone X al Re d'Inghilterra e che i Monarchi di quel paese hanno sempre ritenuto anche dopo lo Scisma, quello di Cristianissimo al Re di Francia, quel di Cattolico al Re di Spagna, di Fedelissimo al Re di Portogallo, di Apostolico al Re d'Ungheria oggi Imperator d'Austria.

y) E per citare un esempio solo tra molti, Leone X nel 1520 spedì un Legato al Granduca di Russia per muoverlo a far pace col Re di Polonia.

z) C. 13. X. *de judic.* (II, 1). Così fecesi anche nella pace di Ryiswick del 1697 a proposito della Eredità allodiale del Palatinato.

a) Vi sono esempj di Monarchi, i quali interpellarono il Papa per sapere in quali casi e fino a qual segno potrebbero intraprendere una guerra senz'aggravio della loro coscienza. I Teologi della Corte Pontificia ritenner sempre per peccaminosa qualunque guerra, anche contro gl'infedeli, la quale non fosse intrapresa per allontanare un attacco, od un pericolo imminente. Chiunque ha seriamente meditato sopra la guerra, desidererà certamente, che in luogo di cotesta lite sanguinosa di popoli, l'esito della quale dipende dal caso, vi fosse un Tribunale ordinato, quand'anco dovesse esser composto di soli teologi!

b) Cap. un. X. *de sagittar.* (V, 15). I balistarii gettavano sul nemico grosse pietre per mezzo di macchine di projezione; i sagittarii lanciavano molte frecce in una volta.

c) In questo senso vogliono essere intese la permissione di occupare la Irlanda data da Adriano IV nel 1155 ad Enrico II Re d'Inghilterra, e la decisione pronunziata da Alessandro VI nel 1493 intorno alle pretensioni degli Spagnuoli e dei Portoghesi sul nuovo mondo: Cap. un. *de insul. novi orb.* in VII. (I, 9).

d) Si va domandando, con qual diritto il Papa abbia disposto di paesi stranieri. Ma o che ciò facciasi in quel modo, o per mezzo di un trattato Europeo

§. 343. — II. *Influenza della Chiesa sul Diritto politico.*

La Chiesa considera ogni ufficio come un complesso di obbligazioni, del fedele adempimento delle quali ciascuno è responsabile verso un Giudice supremo. La idea di una potestà illimitata e dispotica è quindi estranea alla Chiesa. Su questa massima i Vescovi fondarono il Diritto pubblico del medio-Evo *e*), fortificandolo per mezzo delle ammonizioni e dei giuramenti, che essi facevano ed imponevano ai Re in occasione della loro incorona-

o di un Protocollo, come è di stile nel Dritto Internazionale moderno, considerata la cosa secondo le regole del Gius privato, manca ugualmente una risposta soddisfacente alla questione (*). Il Papa almeno dava quel diritto, come dimostra la Bolla citata, soltanto come un mezzo di convertire, mitemente e con risparmio del sangue, al Cristianesimo gli abitanti di quei paesi. Al contrario nei nuovi Trattati di questo genere poco si parla dell'interesse dei vinti. Sicchè per lo meno è indubitato in che consistesse il guadagno della Umanità.

e) *Conc. Paris.* VI. a. 829. lib. I. c. 3. « Principaliter totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimus, divisum esse novimus ». — Lib. II. c. 1. « Rex a recte agendo vocatur. Si enim pie, et iuste et misericorditer regit, merito rex appellatur; si his caruerit, non rex sed tyrannus est ». — C. 2. « Regale ministerium specialiter est populum Dei gubernare, et regere cum aequitate et iustitia, et ut pacem et concordiam habeant studere. Ipse enim debet primo defensor esse ecclesiarum et servorum Dei, viduarum, orphanorum, caeterorumque pauperum, nec non et omnium indigentium. — Scire etiam debet, quod causa, quam iuxta ministerium sibi commissum administrat, non hominum, sed Dei causa existit, cui pro ministerio, quod suscepit, in examinis tremendi die rationem redditurus est ». — C. 5. « Nemo regum a progenitoribus regnum sibi administrari, sed a Deo veraciter atque humiliter credere debet dari ». — C. 8. « Necesse est, ut unusquisque fidelis tantae potestati ad salutem et honorem regni, secundum Dei voluntatem, utpote membrum capiti opem congruam ferat, plusque in illo generalem profectum et utilitatem atque honorem regni, quam lucra quaerat mundi ».

(*) *Infatti se ai Gabinetti, che per mezzo di commissarj diplomatici desidono oggi sugli affari di Stati esteri si ripetesse la domanda dell'Ebreo a Mosè:* quis te constituit Principem et judicem super nos? (Exod. II. 14.), *non si vede qual risposta potesser dare più sodisfacente di quella che avrebbe nel caso potuto dare il Pontefice. — Ved. anche Gioberti*, del Primato etc. (Nota dell'Edit.)

zione *f*). La regia Potestà pertanto tendeva solamente a proteggere e conservare, ed era, come qualunque altra, subordinata al Diritto divino ed umano. Ove insorgesse questione tra i Principi ed i Popoli circa la interpretazione di cotesti Diritti, si frapponeva (affinchè nissuna delle due parti fosse giudice in causa propria) il Papa; il quale dichiarava il senso e la estensione delle giurate scambievoli obbligazioni, scioglieva le spinosissime questioni di coscienza emergenti da tali giuramenti *g*), proteggeva colla sua morale autorità i Principi contro ingiuste ed arbitrarie decisioni dei Parlamenti o Stati del Regno *h*); viceversa poi proteggeva anche i popoli contro Principi dimentichi dei loro doveri con straordinarie misure, ch'egli adottava a tal uopo *i*), e tra queste, nei casi estremi, le minacce della scomunica *k*). Nel progresso dei tempi è certamente sorto nelle Monarchie un Diritto pubblico diverso affatto; nemmeno si parla più di ciò, che il Papa si mescoli e s'intrometta nei rapporti tra i Principi ed i Popoli *l*). Ma siccome la Politica europea non

f) Cotesti moniti e giuramenti sono sostanzialmente rimasti gli stessi fino ai moderni tempi. Così è detto nel *Pontific. Roman.* Tit. *de coronatione regum*: « Bene est ut te prius de onere, ad quod destinaris, moneamus. Regiam hodie suscipis dignitatem, — praeclarum sane inter mortales locum, sed discriminis, laboris et anxietatis plenum. Verum si consideraveris, quod omnis potestas a Domino Deo est, per quem Reges regnant — tu quoque de grege tibi commisso ipsi Deo rationem es redditurus. Primum pietatem servabis. — Iustitiam sine qua nulla societas diu consistere potest, erga omnes inconcusse administrabis. — Viduas, pupillos, pauperes, ac debiles ab omni oppressione defendes. Omnibus benignum, mansuetum, atque affabilem, pro regia tua dignitate te praebebis ».

g) Così Innocenzio IV ed Urbano IV dichiararono non obbligatorio il giuramento, che il Re d' Inghilterra rappresentava di aver prestato ai Baroni per coazione e senza riflessione, in pregiudizio del Paese.

h) Così Innocenzio III dichiarò ineseguibile la sentenza di morte, che in Inghilterra (1216) i Baroni avevano pronunziato contro il Re Giovanni senza terra.

i) Per esempio la costituzione di un Reggente o Luogotenente del Regno come fu fatto in Portogallo contro il libertino Sancio, il quale rovinava il regno; cap. 2. *de suppl. neglig. prælat.* in VI. (I, 8).

k) C. 2. *de sentent. et re iudic.* in VI. (II, 14). *Speculum Saxon.* (III, 57).

l) Anche Pio VI e Pio VII l'hanno espressamente dichiarato più d'una volta.

ha saputo ancora sostituire nulla al Papa pel caso di straordinarie commozioni della pubblica vita, in cui vi sarebbe bisogno di un Arbitro, così pur troppo spesso (come la storia dimostra) si passa sopra tacitamente in simili circostanze ai giuramenti prestati; oppure dei trattati giurati vengono sacrificati a ragioni di alta politica, oppur si vedono i popoli deporre di proprio moto i loro Re e giustiziarli. Sicchè in questa parte la nostra condizione sociale, a giudizio di un ingegnoso Scrittore *m*), si è nuovamente allontanata dal grado di perfezione, ch'era vicina a raggiungere nel medio-Evo. Sempre vero però, che la religione esercita tuttavia tacitamente una influenza mitigatrice e limitativa sul Potere politico; e, quello ch'è singolare, più che tutt'altrove, appunto nei Paesi, dove i Re hanno per la interiore costituzione poteri più illimitati.

§. 344. — III. *Influenza della Chiesa sulla polizia dello Stato.*

Greg. I. 35. *De treuga et pace.*

Lo sviluppo della vita ecclesiastica porta di per se alla umanità dei costumi, e con ciò al miglioramento dell'ordine sociale: e la Chiesa ha in ogni tempo volenterosa offerto a questo scopo le forze ch'erano a sua disposizione. Così in un tempo, quando le leggi erano senza forza veruna contro il sistema delle sfide e guerre private, ella protesse la pubblica tranquillità per mezzo della pace di Dio *n*), e della santità, ch'ella compartì a certe persone ed a certi arredi *o*), impedì il furore della vendetta sanguinosa mediante il Diritto di Asilo *p*), accrebbe la sicurezza delle vie con segni e simboli santificati che vi fece erigere *q*), perseguitò i Pirati colla

m) Chateaubriand, *Génie de Christianisme.* Part. IV. liv. 6. chap. 11.

n) C. 1. X. *de treug. et pac.* (I, 34).

o) C. 2. X. *de treug. et pac.* (I, 34).

p) Gio. Müller, *Considerazioni* (Opp. Tom. XV, pag. 383). Nel medio-Evo l'oppresso si rifugiava agli Avelli ed ai Santi dal furore della Nobiltà, e la Chiesa introdusse le tregue trai masnadieri.

q) *Conc. Claram.* a. 1095. c. 29.

scomunica *r*), proibì energicamente l'inumano ed empio uso del dritto di occupazione dei beni dei naufraghi gettati alla riva *s*), ed anch' oggi alza con forza la sua voce contro lo infame ed orribile commercio dei Negri *t*). La Chiesa si prese inoltre la cura di spargere i lumi del vero sapere mediante i suoi Istituti d'insegnamento e col combattere senza posa la superstizione profondamente radicata *u*), soccorse la umanità sofferente co'suoi Ospizj, prese a cuore i figliuoli appena nati contro la crudeltà di madri snaturate *v*); convertì penitenze canoniche in contribuzioni pecuniarie per la costruzione di strade e ponti, promise indulgenze a coloro, che correrebbero il mare contro i Pirati *w*), soppresse divertimenti nazionali barbari e crudeli *x*), biasimò il lusso inutile e la pompa dei vestimenti, migliorò la cultura delle campagne col suo proprio esempio, organizzò cacce generali contro belve devastatrici *y*), e provvide in parte persino alla illuminazione delle strade per mezzo delle lampade, che lo zelo devoto manteneva innanzi le sacre immagini erette per ogni dove.

§. 345. — IV. *Influenza della Chiesa sul Diritto penale.*

Secondo l'idea della Chiesa le pene civili non debbono avere in mira l'abolizione (chè ciò è impossibile) e molto meno la vendetta

r) Queste disposizioni dei Concilj sono state inserite ancora nella famosa Bolla della Cena (§. 191).

s) C. 3. X. *de raptor.* (V, 17).

t) Bolla di Gregorio XVI, del 3 Dicembre 1839.

u) C. 9. c. XXVI. q. 2. (Augustin. c. a. 426), c. 3. c. XXVI. q. 5. (*Conc. Bracar.* II. c. a. 572), c. 10. eod. (Gregor. I. a. 599)., c. 1. eod. (Greg. II. a. 271), c. 7. Caus. XXVI. q. 2. (Rhaban. Maur. c. a. 840), c. 1. Caus. XXVI. q. 3. (Idem eod.), c. 14. Caus. XXVI, q. 5. (Rhaban. Maur. c. a. 840), c. 12. eod. (Capitul. c. a. 850).

v) Regino, *de ecclesiast. discipl.* lib. II. cap. 68. (69).

w) Dee necessariamente agire tutt' altrimenti sullo spirito di un popolo il cercare di ricavarne prestazioni e sacrifizj pel comun bene col solo stimolo della lode del loro intrinseco merito, ch' è quello che la promessa di una indulgenza, rettamente intesa, significa, di quel che faccia il rappresentarle, siccome avviene nei nostri regolamenti di Polizia, come doveri coatti per via di pene pecuniarie.

x) C. 1. 2. X. *de torneam.* (V, 13), c. un. eod. Extr. Johann. XXII. (9), c. un. *de tauror. agitat.* in VII. (V, 18).

y) *Conc. Compostell.* a. 1114. c. 15.

del delitto o lo sterminio del delinquente, ma sì la emenda e la salute spirituale di lui, ed Ella spera più pel cuore del traviato dalla mitezza opportunamente diretta, che dalla punizione. Per questo i Vescovi interposero, ove il potessero, già sotto i Romani la loro intercessione presso l'Autorità temporale contro l'applicazione della pena di morte *z*). Anzi chiesero ed ottennero ancora di aver parte nella ispezione e sorveglianza delle pubbliche carceri *a*); e per un impulso profondamente umano si formò l'uso, che nei più solenni giorni festivi del Cristianesimo anche gl'infelici sostenuti nelle carceri non fossero dimenticati, e coloro, che vi erano ritenuti per trasgressioni più leggiere, ne fossero liberati *b*). Specialmente poi cercò la Chiesa di proteggere quei delinquenti, i quali col rifuggirsi a Lei avevan dato la prima prova di animo pentito *c*), e ben presto cotesto dritto di asilo (alcun che di simile al quale già s'incontrava anche nel Diritto del Paganesimo) *d*), ricevette conferma civile (però con diverse limitazioni) dagl'Imperatori Cristiani *e*). L'effetto di esso consisteva in questo, che il fuggitivo non potesse essere estratto dalla Chiesa per forza, e che il Vescovo si facesse nell'atto della estradizione promettere, che al delinquente sarebbe risparmiata la pena di morte o qualunque altra pena importante mutilazione. Per questa indulgenza Ei gl'imponeva però severe penitenze ecclesiastiche, e lo ammoniva ad avere in memoria il benefizio ricevuto dalla Chiesa, traendone motivo di seria e sincera emenda. Presso i Germani il dritto di asilo, qual salutare guarentigia contro una giurisdizione informe, arbitraria e crudele, e contro la dominante usanza della vendetta sanguinolenta, fu este-

z) C. 3. c. XXIII. q. 5. (Augustin. a. 408), c. 1. 2. eod. (Idem a. 412).

a) Const. 22. 23. Cod. *de episc. audient.* (I, 4), *Conc. Aurel.* V. a. 549. c. 20.

b) Const. 3. 4. 6. 7. 8. Cod. Th. *de indulg. crimin.* (IX, 38), Const. 3. Cod. *de episc. audient.* (I, 4), L. Burgund. tit. LII., Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 107.

c) C. 28. c. XXIII. q. 8. (*Conc. Sard.* a. 347), c. 10. 11. eod. (Gelas. c. a. 494).

d) Const. un. Cod. Th. *de his qui ad statuas confug.* (IX, 44), et un. C. J. eod. (I, 25).

e) Const. Th. *de his qui ad eccles. confug.* (IX, 45), Cod. Justin. eod. (I, 12), *Nov.* Just. 17. c. 7.

so inclusivamente ai Palazzi vescovili ed ai cimiteri *f*), e confermato dalle leggi secolari per devozione alla Chiesa *g*). Ciò non ostante anche a questo proposito furono come prima ammesse diverse eccezioni *h*). Le quali dai Papi stessi sono state nei tempi moderni estese per varj modi ancora di più *i*), e finalmente in molti paesi è stato il dritto di asilo interamente abolito dal Potere politico *k*).

§. 346. — V. *Influenza del Gius canonico sul Diritto di procedura.*

Greg. V. 35. *De purgatione vulgari.*

La Chiesa ha influito sulla procedura dei Tribunali secolari principalmente coll'esempio dato da Lei nei suoi proprj tribunali. Indi è che la procedura canonica è stata poco a poco adottata anche nei Tribunali secolari, e così cambiata sino alle fondamenta la procedura Germanica. In Francia quel primo fatto avvenne già sotto Luigi IX. Oltre a ciò ha poi la Chiesa oppugnato anche direttamente certi punti del processo Germanico, e cercato di abolirli. Uno di questi si fu l'uso barbarico del duello e di altri giudizj di Dio in ordine alla prova. Questo, siccome quello che si fondava sul presupposto di miracoli ordinarj, e per così dire obbligati, fu ben per tempo riprovato da Pontefici illuminati *l*). Ciò non ostante

f) C. 36. c. XVII. q. 4. (*Conc. Aurelian.* I. a. 511), c. 35. eod. (*Conc. Tolet.* IX. a. 655), c. 20. eod. (*Conc. Tribur.* a. 895), c. 6. eod. (Nicol. II. a. 1059), c. 5. 6. 10. X. *de immunit. eccles.* (III, 48).

g) *Decret. Chlotar.* II. a. 595. c. 13. 14. 15., L. Alemann. tit. III., L. Baiuvarior. tit. I. c. 7., Capit. Carol. M. *de partib. Saxon.* a. 789. c. 2., Eiusd. Capit. II. a. 803. c. 3.

h) Capit. German. c. a. 744. c. 21., Capit. Carol. M. a. 799. c. 8. c. 6. Caus. XVII. q. 4. (Nicol. II. a. 1059), c. 6. 10. X. *de immunit. eccles.* (III, 48), c. 1. X. *de homicid.* (V, 12), c. 1. eod. in VI. (V, 4).

i) Benedict. XIV, *de synodo diœces.* lib. XIII. cap. 18. n. 13.

k) In Inghilterra l'abolizione di cotesto diritto, conosciuto colà sotto il nome di *privilegio del santuario* (*privilege of sanctuary*), accadde nell'anno 1624., 21. Jam. I. c. 28. §. 7.

l) C. 22. c. II. q. 5. (Nicol. I. a. 867), c. 20. eod. (Sthephan. V. c. a. 886), c. 7. §. 1. eod. (Alexand. II. c. 1070)., c. 1. 2. 3. X. *de purgat. vulgar.* (V, 35).

corse gran tempo prima che ciò fosse riconosciuto effettivamente nella pratica. L'altro punto era il troppo frequente e inconsiderato uso del giuramento, segnatamente la proposizione, che quel che non si diffinisse in Giudizio, per notorio che fosse potrebbesi negare con giuramento, senza poterne esser convinto per deposto di quantunque vogliasi testimoni *m*). La Chiesa non poteva tollerar tale abuso a causa del pericolo evidente di manifesto spergiuro *n*). Di quì è pertanto, che anche le disposizioni dello Specchio Sassonico correlative a coteste massime, furono riprovate da Gregorio XI nel 1374 e poi nel Concilio di Basilea.

§. 347. — VI. *Influenza della Chiesa sul Diritto civile.* A) *Vedute generali sull'uso del Diritto Romano.*

Lo spirito della Chiesa tende a riconoscere e conservare le prerogative particolari e le buone consuetudini tradizionali dei Popoli, ed Ella stessa adatta per quanto è possibile le sue leggi allo stato respettivo dei rapporti esistenti. Quindi nel medio-Evo, quando i Pontefici eran chiamati a dirigere tutti i più alti interessi intellettuali, essi non hanno in nissun luogo, neppure in Italia, impedito il risorto studio del Gius Romano, anzi ve lo hanno piuttosto protetto ed incoraggito, siccome quello, ch' era ivi indigeno fin dagli antichi tempi: ma quando poi, troppo inerendo all'autorità della lettera, si cominciò ad applicare ad altri paesi, dove i rapporti erano totalmente differenti, — quando persin dei Cherici e Monaci insieme con questo studio accoglievano in sè lo spirito di tempi affatto diversi; allora sicuramente sembrò, che ciò portasse un mutamento pericoloso e violento nel precedente stato delle cose. Per questo motivo Onorio III, uomo d'altronde dotto e zelante fautore delle scienze, proibì che s'insegnasse in Parigi il Diritto Romano, poichè in quella Provincia vigevano solamente Diritti consuetudinarj e colà

m) *Specul. Saxon.* Lib. I. Art. 7. 18.

n) Contro siffatto abuso scagliasi già Agobard. *advers. legem Gundobaldi* (in Opp. ed. Baluz. T. I. p. 113).

studiavano principalmente i Cherici *o*). In appoggio di un divieto simile, che dovevasi estendere a tutta la Francia, all'Inghilterra, alla Scozia, alla Spagna ed all'Ungheria, cercò Innocenzio IV (1254) di ottenere la cooperazione dei Principi *p*). A proposito di siffatte Ordinanze non possono i Papi non avere anche attualmente dalla loro tutti quelli, i quali completamente riconoscendo il pregio scientifico del Diritto Romano, pure son molto dubbiosi circa la favorevole influenza, ch'esso può aver avuto sullo sviluppo dei nostri proprj Diritti nazionali e delle civili franchigie.

§. 348. — B) *Sulla condizione servile q*).

Greg. IV. 9. *De coniugio servorum*.

La servitù per la sua forma giuridica estrinseca è uno stato di rigorosa dipendenza da un padrone, nel quale Uno è stato posto dal bisogno, dall'abbandono o da altre sventure, e che si trasmette ai suoi discendenti. Concepita nello spirito dell'antico Diritto patriarcale, che in parte seguitò a vivere nel Gius Romano primitivo e nel Diritto Germanico, ella dovrebb'essere un rapporto domestico, pel quale il padre di famiglia fosse durevolmente legato con quelli, che la fortuna ha posto in sua balìa, affinchè dalla sua posizione di maggior cultura dirigesse la loro educazione, ordinasse il loro tenore di vita, li occupasse e provvedesse, e li guarentisse per questa via dalla dipendenza molto più oppressiva, nella quale, senza cotesta istituzione, necessariamente cadono i poveri,

o) C. 28. X. *de privileg.* (V, 33). Altri brani di cotesta Decretale sono, il c. 10. X. *de cleric. et monach.* (III, 50), il c. 5. X. *de magistr.* (V, 5). Ved. su questo punto Savigny, *Zeitschrift etc.* Tom. VIII. Fasc. II.

p) Matth. Paris. Addend. p. 124., Bulaeus, *Hist. Univ., Paris.* T. III. p. 265. 266.

q) Sulla benefica influenza del Cristianesimo sulla condizione dei non-liberi (servi, coloni, addetti alla gleba), Ved. Möhler nel Quadrimestre Teologico di Tubinga dell'anno 1834, fascicoli I. IV. (*).

(*) Ved. ancora *Forti, Istituzioni civili accomodate all'uso del Foro. Lib. II, cap. 9.* (Not. dell'Edit.)

benchè sotto altri nomi e forme, sempre però con pericolo del buon costume. Sicchè la servitù non doveva essere un complesso di puri diritti, ma di diritti congiunti con essenziali doveri; e lo stesso diritto di vita e di morte, che i Patriarchi e i padri di famiglia Romani avevano sui loro servi, come sui loro propri figli, considerato pel primitivo suo scopo, non puossi riguardare come una crudeltà, ma sì piuttosto come una funzione giudiciale, simile a quella, che oggi si esercita dallo Stato. Se non che tale stato di cose è suscettibile di degenerare grandemente in più di un senso. Imperocchè primieramente, siccome il padre di famiglia è responsabile del retto uso della potestà affidatagli solamente alla sua coscienza, così in mano di un padrone collerico e crudele se ne può fare grande abuso. Indi è che accanto alla servitù è necessaria una istituzione, che la protegga da siffatto tralignamento, ed in caso di necessità punisca ancora gli arbitrarj bistrattamenti dei servi. A quest'oggetto serviva la Censura nel Diritto Romano antico, tra i popoli Germanici la Chiesa *r*). In secondo luogo la forma giuridica di quella istituzione non debbe mai essere elaborata con rigidezza tale, che per essa venga distrutta interamente la personalità. Questa maniera di tralignamento fu dalla Chiesa corretta coll'accogliere nel suo seno anche i servi, e col guarentire ad essi, siccome a figli del medesimo padre, il diritto del connubio cristiano *s*). In terzo luogo per quelli, che possono governarsi e provvedere a se stessi in stato d'indipendenza debb' esser possibile una emancipazione, affinchè ancora la società riceva un accrescimento continuo di liberi cittadini. Il che la Chiesa favorì col raccomandare la manumissione come un' opera pia e meritoria *t*), e coll'offrire persino la sua cooperazione in essa mediante una nuova forma di manumissione (*manumissio in sacrosanctis ecclesiis*) *u*). Specialmente poi ha il Cristianesimo, col

r) *Conc. Agath.* a. 506. c. 52., c. 6. X. *de immunit.* (III, 49).

s) C. 5. c. XXIX. q. 2. (*Conc. Compend.* a. 757), c. 8. eod. (*Conc. Cabilon.* a. 813), c. 1. eod. (cap. incert.), c. 1. X. *de coniug. servor.* (IV, 9).

t) C. 68. c. XII. q. 2. (Gregor. I. a. 599).

u) Const. 1. 2. Cod. *de his qui in eccles. manumitt.* (I, 15), c. 6. D. LXXXVII. (*Conc. Araus.* a. 441).

bandire dal Mondo cristiano la massima dell'antico Diritto internazionale, che i prigionieri di guerra fossero ridotti in servitù *v*), e coll'aprire ai poveri una sorgente inesauribile di soccorso nella misericordia dei ricchi, influito sulla completa metamorfosi della condizione in discorso.

§. 349. — C) *Sui Testamenti.*

Greg. III. 26. Sext. III. 11. Clem. III. 6. *De testamentis et ultimis voluntatibus.*

Per Gius Romano i testamenti erano subordinati alle Autorità ordinarie; solamente quando essi contenevano un legato a favore di uno scopo pio (come il sostentamento dei poveri o il riscatto dei prigionieri) n'era, secondo le leggi degl' Imperatori Cristiani, affidato lo adempimento ai Vescovi *w*). Presso i Germani i testamenti furono in origine affatto sconosciuti e persino proibiti, per causa del pericolo dei prossimi eredi; ma tra 'l clero, il quale si governava secondo il Diritto Romano, i testamenti rimasero in uso, ed anche rispetto ai Laici riuscì la Chiesa a stabilire, che almeno i legati ordinati a favore di una Causa pia fossero ritenuti per validi. Parimente si mantenne riguardo ad essi la massima di Gius Romano, che i Vescovi dovessero aver cura della loro puntuale e coscienziosa esecuzione *x*). In questo modo tali legati e finalmente tutte le cause testamentarie in generale vennero sotto la giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Cotesta estensione ebbe un triplice motivo. Primieramente, per la pietà dominante dei tempi, in ciascun testamento era ordinariamente lasciato alcun che in favore di una qualche causa pia; in secondo luogo tutti i testamenti in generale eran fatti coll'intervento del Parroco, ed anzi i Concilj imposero ai parrochi stessi il dovere di ricordarlo per tempo; in terzo

v) Potgiesser, *de statu servorum* lib. I. cap. 2. n. 118.

w) Const. 28. §6. 49. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 131. c. 11.

x) C. 3. X. h. t. (Gregor. I. a. 594), c. 6. X. eod. (*Conc. Mogunt.* c. a. 850), Benedict. Levit. Capitul. Add. III. c. 87., c. 17. 19. X. h. t.

luogo finalmente la Chiesa riguardò lo adempimento dell'ultima volontà come un affare di coscienza, mentre al contrario i Tribunali secolari, in conformità del Diritto Germanico, opponevano molte e varie difficoltà. Ora dopochè le cause testamentarie furono riconosciute come un oggetto della giurisdizione ecclesiastica, i Papi furono mossi anche ad emanare diverse Costituzioni in proposito. Innanzi tutto essi stabilirono diversi privilegj per i legati in favore d'una Causa pia *y*). In secondo luogo Alessandro III confermò la pratica, secondo la quale un testamento poteva essere validamente fatto d'innanzi al Parroco e due sino a tre testimoni *z*), e molti Concilj prescrissero ciò inclusivamente come forma ordinaria *a*). In terzo luogo il Diritto canonico introdusse una mutazione essenziale al Diritto Romano anche in riguardo del contenuto. Secondo il Diritto Romano dovevano cioè gli eredi necessarj, i quali fossero onerati di un fedecommesso, imputare nella legittima dovuta loro la così detta quarta Trebellianica *b*). Tra i Glossatori però s'incominciò a dubitarne; dal che Innocenzio III fu spinto alla decisione, che i figli potessero prima detrarre la loro legittima, e poi ritenere cotesta Quarta sul rimanente *c*). I più recenti Concilj hanno a dir vero assoggettato di nuovo la esecuzione dei testamenti alla superiore sorveglianza dei Vescovi *d*); ma dopo il sedicesimo secolo in quasi tutti i paesi questa materia è stata devoluta all'Autorità secolare. Se non che le prescrizioni del Diritto canonico sono state ritenute per lungo tempo; ed in Inghilterra i testamenti sono anche oggidì di competenza dei Tribunali ecclesiastici.

y) Ved. in proposito §. 252.

z) C. 10. X. *de testam.* (III, 26).

a) Il di più su questo punto si trova presso Tomassin., *vet. et nov. eccles. discipl.* P. III. lib. 1. cap. 24.

b) Const. 6. Cod. *ad. SC. Trebellian.* (VI, 49).

c) C. Raynutius 16. X. *de testam.* (III, 26), c. Raynaldus 18. X. eod.

d) Clem. un. *de testam.* (III, 26), *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 6. *de ref.*

§. 350. — B) *Possesso, Prescrizione e Contratti.*

Greg. I. 35. Sext. I. 18. *De pactis,* Greg. II. 13. Sext. II. 5. *De restitutione spoliatorum,* Greg. II. 26. Sext. II. 15. *De praescriptionibus,* Greg. III. 18. *De emtione et venditione.*

Lo spirito della Chiesa esige, che ancora nel Diritto civile domini una coscienziosità rigorosa, e che questa sia in caso preferita ad una formale e puramente giuridica conseguenza. Dietro cotesto principio sono state cambiate le massime seguenti del Romano Diritto. I. In caso di possesso violentemente perduto, può lo spogliato dirigere l'azione possessoria anche contro il terzo possessore della cosa, tutte le volte che questi l'ha ricevuta scientemente, perocchè ciò facendo divien complice in certo modo del vero autore dello spoglio *e*). II. Chiunque è stato violentemente spogliato di un possesso può innanzi tutto esigere la restituzione, e non è obbligato ad impegnarsi precedentemente in un'azione, qualunque siasi, mossa contro di lui dallo spogliatore; ma può respingerla colla eccezione dilatatoria dello spoglio *f*). III. Per la prescrizione in virtù del continuato possesso si richiede essenzialmente per parte del possessore una buona fede costante *g*). Il che vale non solamente nel tema della usucapione, ma sì eziandio nel tema della prescrizione estintiva delle azioni, sia che si tratti di cose, sia che si tratti di dritti, rispetto ai quali possa esser questione di possesso. Alla prescrizione dei crediti, mediante la quale Uno vien liberato anche scientemente da un debito non esatto, cotesta massima non è applicabile. IV. La buona fede inoltre è necessaria non solo in principio della prescrizione, come per Dritto Romano, ma sì durante lo intero corso della medesima *h*). V. Tutte

e) C. 18. X. *de restit. spoliat.* (III, 13). Altrimenti procedeva la cosa nel Diritto Romano: L. 3. §. 20. Dig. *uti possid.* (XLIII, 17).

f) Questa massima si riferì da principio unicamente alle azioni di Vescovi espulsi dalla loro Sede (Ved. §. 98. nota *o*), ma più tardi fu resa generale: c. 1. *de restit. spoliat.* in VI. (II, 5).

g) C. 5. 20. X. *de præscript.* (II, 26).

h) C. 5. 20. X. *de præscript.* (II, 26). Questa opinione fu a vero dire espressa già di buon'ora una volta occasionalmente: Can. 5. Caus. XXXIV. q. 1.

le convenzioni legittimamente concluse debbono essere adempite *i*), e la forma delle medesime non è più d'una essenziale importanza. In conseguenza di che, la distinzione, che il Diritto Romano faceva tra patti e contratti, tra contratti formali e semplici è rimasta abolita. Però le nuove legislazioni hanno introdotto di nuovo diverse disposizioni formali nel punto di vista giuridico-civile.

§. 351. — E) *Contratto fenebre e Censo.*

Greg. V. 19. Sext. V. 5. Clem. V. 5. *De usuris.*

Se alcuno prende in prestito del danaro semplicemente per sodisfarè il suo momentaneo bisogno, ha qualche cosa di contrario alla carità Cristiana, che il mutuante voglia guadagnare alcun che dal bisogno dell'altro, segnatamente allorquando l'imprestito ammonta a piccola somma e d'altronde il danaro rimarrebbe ozioso presso di lui. In questo senso la Chiesa ha in coerenza della Legge mosaica proibite le usure come avanla condannabile *k*). Ove al contrario alcuno collochi presso un altro un capitale per ritirare egli stesso una parte del prodotto, allora è un tutt'altro negozio. Indi è, che nel medio-Evo fu infatti per tal contratto adottata una forma giuridica diversa affatto da quella del contratto fenebre. Colui, che impiegava il capitale fu cioè considerato come un compratore, l'altro come un venditore delle proporzionali rendite annue. Per ovviare in siffatta operazione, quanto fosse possibile, all'abuso ed allo scambio col contratto fenebre, fu

(Augustin. c. a. 413). Ciò non ostante la espressa dichiarazione di Graziano al can. 15. Caus. XVI. q. 4. prova, che fino al secolo duodecimo vigeva il puro Diritto Romano.

i) C. 1. 3. X. *de pactis.* (I, 35). In origine cotesti passi non ebbero a vero dire cotesto senso; ben però l'hanno nella forma come furono inseriti nella Collezione di Gregorio IX, e così gli ha intesi anco la pratica.

k) C. 2. D. XLVII. (*Conc. Nicæn.* a. 325), c. 1. eod. (Can. Apost.), c. 8. eod. (Basil. c. a. 370), c. 10. 12. Caus. XIV. q. 4. (Ambros. c. a. 390), c. 11. eod. (August. c. a. 414), c. 7. eod. (Leo I. a. 443), c. 9. eod. (Capit. Carol. M. a. 806). Nelle Decretali questo punto è trattato con molto rigore, però troppo alla lettera e senza distinzione dei rapporti.

stabilito, che non il primo, il quale avrebbe dato il capitale in danaro, ma solamente l'altro, quegli cioè che lo avesse ricevuto, potrebbe quando volesse intimarne la restituzione e liberarsi con essa dalla prestazione delle rendite annuali. Del resto poi, per guarentigia del compratore, la rendita poteva imporsi o sopra un fondo o sopra l'intero patrimonio, e con questo esser convertita in una obbligazione reale. Negozj di questo genere furono ammessi per validi anche dal Dritto canonico *l*) ed offrirono un mezzo, col quale, allorchè accanto alla ricchezza fondiaria s'incominciò a formare quella dei capitali, le massime del Diritto canonico si tennero in armonia coi bisogni del civile commercio. Anche in altro modo vengono poi a configurarsi i rapporti di credito fruttifero là dove esiste un maggiore movimento pecuniario e commerciale. Perocchè siccome quegli, che prende in prestito il danaro lo fa per lo più all'oggetto di speculare e di guadagnare con esso, e l'altro, che lo impresta, si priva con ciò del guadagno, che con esso potrebbe fare egli stesso; così non pare ingiusto, che questi pattuisca in proprio favore la prestazione di certe usure o come parte del lucro, che il mutuario fa sul capitale, o come riparazione della perdita del lucro, ch'egli medesimo potrebbe farvi sopra. Indi è, che nei tempi moderni in quasi tutti i Paesi si è colle nuove legislazioni dichiarata permessa una certa misura di usure, e limitata la nozione della usura (in senso odioso di estorsione ingiusta, in senso di avanla) ai frutti trascendenti quella misura. Nel Foro, come dicono, interno ossia di fronte al Diritto della Coscienza, tutto dipende ancora da un' accurata distinzione dei rapporti *m*). Gli stabilimenti pubblici sotto il nome di monti pii o monti di pietà, i quali prestano, dietro un pegno, danaro ai poveri contro un modico frut-

l) C. 1. 2. *Extr. comm. de emt. vend.* (III, 5). Una limitazione in proposito fa la Const. *Cum onus* Pii V a. 1568, colla quale il censo fu dichiarato lecito solamente nel rapporto ad un fondo nominatamente designato. Se non che in Francia, nel Belgio ed in Germania questa costituzione non è stata ricevuta.

m) Una molto precisa ed acuta illustrazione di questo soggetto nel segnalato punto di vista trovasi in Benedetto XIV, *de synodo diœcesana* lib. X. cap. 4—8., Devoti, *Inst. canon.* lib. IV. tit. 16.

to, per proteggerli dalla rapacità degli usuraj, sono però espressamente permessi *n*).

§. 352. — F) *Sulla obbligazione nascente da voti.*

Gregor. III. 34. Sext. III. 15. Extr. Joh. XXII. tit. 6. *De voto et voti redemtione.*

Il voto è la promessa di fare o dare una certa cosa per uno scopo pio, fatta per impulso di pietà e devozione. Già per Diritto Romano una siffatta promessa era civilmente obbligatoria anche per gli eredi, tutte le volte ch'era diretta alla dazione di una cosa determinata *o*). Ciò presupponeva naturalmente, che la promessa non fosse fatta interiormente soltanto, ma sì eziandio estrinsecata. La Chiesa però andò più oltre, e dichiarò obbligatorio in coscienza anche il voto interno siccome una promessa fatta a Dio *p*). Il Diritto canonico elaborò poi in un sistema ordinato cotesta massima pei Tribunali ecclesiastici. Affinchè cioè un voto sia valido e obbligatorio, bisogna prima di tutto, che sia diretto ad un'azione permessa *q*), gradita a Dio e non pregiudicevole ai diritti di terze persone *r*); bisogna inoltre, che sia stato emesso nella intenzione di veramente obbligarsi *s*), spontaneamente, senza timore, coazione od errore *t*). Se il voto riguarda un'azione personale del vovente, obbliga lui soltanto, non già il suo successore, ammenochè questi non ne abbia assunto sopra di se la esecuzione *u*); se esso è diretto poi ad una

n) *Conc. Lateran.* V. a. 1517. Sess. X., *Conc. Trid.* Sess. XXII. cap. 8. *de ref.*

o) L. 2. Dig. *de pollicitat.* (L, 12).

p) C. 1. c. XVII. q. 1. (Cassiodor. c. a. 540), c. 3. eod. (Gregor. I. a. 591).

q) C. 12. c. XXII. q. 4. (Ambros. a. 377), c. 10. eod. (Augustin. c. a. 415), c. 5. 13. eod. (Isidor. c. a. 620), c. 1. 15. eod. (*Conc. Tolet.* VIII. a. 653).

r) C. 6. c. XXXIII. q. 5. (Augustin. c. a. 411), c. 2. eod. (Alexand. II. c. 1065).

s) Cap. 3. X. *de voto.* (III, 34). In questo appunto il voto si distingue dal semplice proposito.

t) C. 1. X. *de his quae vi metusve causa fiunt.* (I, 40).

u) C. 6. X. *de vot.* (III, 34).

prestazione patrimoniale, allora anco l'erede ne rimane obbligato *v*). Un voto può essere sciolto solamente dalle Autorità ecclesiastiche; mediante una dichiarazione di nullità, se il voto è invalido; s'è valido, per via di dispensa. Invalido tra gli altri è il voto fatto dai figli impuberi senza il consenso dei genitori *w*), o quello fatto da un religioso o da una religiosa senza l'approvazione del superiore *x*), e tale invalidità è assoluta; invalido, ma solo in quanto lede i diritti del terzo, è il voto di un conjuge fatto senza il consenso dell'altro conjuge *y*). La dispensa vien concessa solamente per motivi sufficienti, e segnatamente allorquando l'adempimento conterrebbe pericolo, pregiudizio o particolari difficoltà *z*). Essa comprende o una semplice dilazione *a*), o commutazione in un altro obietto *b*), o totale abolizione. Ella può per regola esser concessa ancora dal Vescovo; in cinque casi però *c*), solamente dal Papa. La ragione, perchè in tutti questi casi dee decidere l'Autorità ecclesiastica, consiste in questo, di evitare che sopra un affare di coscienza sia giudice la parte istessa obbligata ed interessata.

§. 353. — G) *Sul Giuramento.* 1) *Essenza del medesimo d*).

Greg. II. 24. Sext. II. 11. Clem. II. 9. *De iureiurando.*

Presso tutti i popoli conosciuti dell'Antichità vi furon forme di affermazione, alle quali la fede o la morale annetteva una particolare

v) C. 18. X. *de censib.* (III, 39).

w) C. 14. c. XXXII. q. 2.

x) C. 2. c. XX. q. 4. (Basil. c. a. 362), c. 27. *de elect.* in VI. (I, 6). Una eccezione contiene il c. 18. X. *de regular.* (III, 31).

y) Dietro questa massima fu specialmente giudicato il voto di castità (§. 317. not. *r*). Una eccezione da essa conteneva il cap. 9. X. *de voto.* (III, 34).

z) C. 2. 7. X. *de vot.* (III, 34).

a) C. 5. 8. X. *de vot.* (III, 34).

b) C. 1. 2. 7. 8. 9. X. *de vot.* (III, 34).

c) Questi sono: il voto di castità perpetua; quello d'entrare in un Ordine religioso; il voto di fare un pellegrinaggio a Roma, al Santo Sepolcro e a San Giacomo di Compostella: c. 5. *Extr. comm. de pœnit.* (V, 9).

d) Una bell'Opera scritta con spirito sinceramente Cristiano su questo tema è quella, che ha per titolo: *Der Eid nach seinem Principe, Begriffe und Gebrauche* (il Giuramento considerato nel suo principio, nella sua nozione e nell'uso pratico), di C. F. Göschel, Berlin 1837. 8.°

obbligazione alla veridicità, e queste furono utilizzate in varj modi anche nel Dritto civile, segnatamente nel Processo. Vero è, che nel far ciò la religiosa relazione del giuramento fu piuttosto punita, che nettamente definita e riconosciuta. Di più: i giuramenti potevano presso i Romani *e*), come anche presso i Germani prestarsi sopra qualunque cosa di pregio. Ma ciò che dette veramente fermezza a questa istituzione fu il Cristianesimo per mezzo della fede in Dio qual giudice onnisciente e da per tutto presente. Di principio il giurare era a dir vero vietato ai Cristiani; ma tal divieto fondavasi manifestamente sull'abuso, che se ne faceva *f*). Ond'è, che i Padri della Chiesa dichiararono più tardi, il giuramento in se stesso non essere un peccato *g*), ma vollero solamente, che si giurasse sotto la invocazione di Dio *h*), non sotto quella di un altr'oggetto qualunque *i*). Il giuramento pertanto è oggi una dichiarazione, nella quale Dio viene invocato come testimone della verità e come vendicatore della conosciuta non verità; e la sua tanta importanza per la vita civile riposa sulla presupposizione, che tale convinzione sia veramente viva e presente in ogni coscienza. Sicchè in nissuna parte, quanto in questa, si mostra più chiaramente, come la Chiesa debba assistere lo Stato nella qualità di educatrice della coscienza. A cotesta idea bisogna che corrisponda anche la forma esteriore. Nella quale soltanto la invocazione di Dio costituisce un elemento essenziale: pure egli è molto opportuno rammentare il dovere della sincerità e la importanza dell'atto, mediante la presentazione degli evangelii *k*) ed altre solennità. In essa vuolsi anche aver riguardo alla diversità di religione.

e) L. 3. §. 4., L. 13. §. 6. Dig. *de iureiur.* (XII, 2).

f) Matth. V. 34—37., Jacob. V. 12., Gratian. ad c. 1. Caus. XXII. q. 1.

g) C. 2. c. XXII. q. 1. (Augustin. c. a. 394), c. 3. 15. eod. (Idem. a. 398), c. 8. eod. (Hieronym. c. a. 400), c. 5. 6. eod. (Augustin. c. a. 410), c. 4. 14. eod. (Idem c. a. 415).

h) C. 11. c. XXII. q. 1. (Chrysostom. c. a. 400), c. 7. eod. (Hieronym. c. a. 410).

i) C. 9. c. XXII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 10. eod. (Julian. Novell. c. a. 556).

k) A ciò si riferiscono le formule in fine del cap. 4. X. *de iureiurando* (II, 24).

§. 354. — 2) *Effetto del Giuramento.*

Il giuramento serve a rinforzare o un' asserzione (*jusjurandum assertorium*) o una promessa fatta (*juramentum promissorium*). In ambo i casi la natura del giuramento richiede, che sia prestato con pienezza di verità, colla debita ponderazione e libertà di spirito, e per un motivo, non solamente permesso, ma ancora rilevante *l*). In conseguenza un giuramento promissorio estorto per coazione *m*), o tale, di cui lo adempimento sarebbe moralmente vietato o contrario ai diritti dei terzi *n*), non tiene. Ove al contrario non si oppongano tali difetti intrinseci, il Diritto canonico partì dalla massima, che i Tribunali ecclesiastici dovessero considerare una promessa confermata per giuramento, come un obbligo sacrosanto di religione e di coscienza, a causa della santità dell'atto e della intervenuta invocazione del nome di Dio, senza badare se civilmente fosse esigibile o no, ed insistere sul di lei adempimento mediante l'applicazione delle pene ecclesiastiche *o*), e persino procedere alle censure ecclesiastiche contro i Tribunali civili, i quali scientemente omettessero di far caso di tali giuramenti: e ciò a motivo del favore dello spergiuro, che in cotesta non curanza si conterrebbe *p*). E secondo coteste massime ha proceduto nel medio-Evo anche la civile legislazione *q*). Nei nuovi Codici civili però il giuramento promissorio ora è stato passato affatto sotto silenzio *r*), che vuol dire reso civilmente ineffica-

l) Veritas, iudicium, iustitia, c. 2. Caus. XXII. q. 2. (Hieronym. c. a. 410), c. 26. X. *de iureiur.* (II, 24)

m) C. 8. 28. X. *de iureiur.* (II, 24), c. 2. *de pact.* in VI. (I, 18).

n) C. 2. 8. 12. (Ambros. c. a. 377), c. 3. 4. eod. (Idem c. a. 391), c. 22. eod. (Augustin. c. a. 396)., c. 13. eod. (Isidor. c. a. 620), c. 1. eod. (*Cone. Tolet.* VIII. a. 653)., c. 6. 7. eod. (Beda c. a. 720), c. 18. eod. (*Con. Oecum.* VII. a. 787), c. 1. 2. 13. 18. 19. 24. 27. 28. 33. X. *de iureiur.* (II, 24).

o) C. 13. X. *de iudic.* (II, 1), capp. 6. 20. 28. X. *de iureiur.* (II, 24), c. 2. *de pact.* in VI. (I, 18), c. 3. *de foro compet.* in VI. (II, 2), c. 2. *de iureiur.* in VI. (II, 11).

p) C. 2. *de iureiur.* in VI. (II, 11).

q) Auth. *Sacramenta puberum* Cod. *si adversus vendit.* (II, 28).

r) Così nel Diritto Francese, il quale non ne parla nè tra i mezzi di civil guarentigia pelle obbligazioni, nè nel Diritto penale.

ce, ora persino proibito come un abuso con penali sanzioni *s*). Non per questo però è abolita la efficacia del giuramento nel punto di vista del foro interiore. Se col giuramento è stato promesso qualche cosa d'ingiusto o d'illecito, allora egli è per vero dire già di per se stesso invalido e inefficace; ciò non ostante, per non farla da giudice di se stesso in affare di coscienza, si deve chiedere la interpretazione della Chiesa su questo punto, e far penitenza dell'abuso commesso del giuramento *t*). Parimente per l'abolizione di un giuramento prestato per coazione, per dolo o per errore è sempre per la coscienza necessario lo scioglimento per mezzo della Chiesa *u*). L'autorità legittima a ciò è in ambo i casi il Vescovo *v*); però in materie di speciale difficoltà ed importanza sovente si è interpellato il Papa *w*). Dove il giuramento rende tuttavia civilmente esigibile la promessa, è necessaria all'abolizione della obbligazione, che n'emerge, anche la cooperazione dell'Autorità secolare, ed allora l'abuso, che si commetta del giuramento può ancora avere per conseguenza pene civili.

§. 355. — VII. *Del Calendario Cristiano.*

La Chiesa nella sua influenza progressiva sulla vita dei popoli s'è impadronita ancora del sistema misuratore dei tempi, imprimendo ad esso i segni e le reminiscenze del cristianesimo. La prima occasione a ciò fu offerta dal bisogno di determinare l'epoca della solennità della Pasqua, sul qual punto nacquero già nel secondo secolo delle controversie. Cioè: l'Oriente solennizzava cotesta festa contemporaneamente alla Pasqua (*Passah*) degli Ebrei il quattordicesimo giorno del primo mese lunare, senza riguardo a qual giorno della settimana cadesse; l'Occidente poi nella prima domenica successiva,

s) Così nel Diritto Prussiano, Part. I. Tit. V. §. 199., Part. II. tit. XX. §§. 1425. 1426.

t) C. 12. §. 1., c. 18. X. *de iureiur.* (II, 24).

u) C. 2. 8. 15. X. *de iureiur.* (II, 24).

v) Su questo punto i pratici sono d'accordo.

w) Lo mostrano le Decretali citate.

poichè i Cristiani di origine pagana non volevano celebrare convito pasquale, ma solamente il giorno principale commemorativo della risurrezione. Dopo che Costantino ebbe cercato di riunire l'Oriente *x*), fu nel Concilio di Nicea del 325 confermato l'uso dell'Occidente. Per primo mese lunare s'intese, come gli Ebrei, quello, il plenilunio del quale cade nell'equinozio di primavera o dopo. Ma sul computo di questi termini insorsero delle differenze, di modo che qualche volta, per ottenere uniformità, l'epoca della solennità veniva combinata tra i capi della Chiesa e nei Concilj, ed annunziata per via di Encicliche *y*). Dopo Dionisio, l'autore della nota collezione canonica, il quale nel 525 proseguì le tavole pasquali di Cirillo, la computazione secondo il ciclo lunare Alessandrino di diciannove anni divenne poco a poco universale. Con ciò venne a stabilirsi anche l'Era cristiana, cioè la computazione dei tempi dalla incarnazione di Cristo, poichè Dionisio aveva proseguite le sue Tavole partendo da cotesto punto. Ora avendo la Chiesa con senno profondo diviso l'anno nei tre grandi cicli festivi di Pasqua, di Pentecoste e di Natale, ed intrecciato in essi le feste della SS. Vergine, degli Apostoli, dei Martiri e dei Santi, il Calendario crebbe complicandosi e diventò una Tavola domestica di ricordanze, la quale in certo modo acchiude in sè tutta la storia del Cristianesimo, ed offre giorno per giorno allo spirito suscettivo e capace di sentirle, nobili memorie ed auguste considerazioni. In quanto del resto alla lunghezza dell'anno, seguitarono i Cristiani fino al secolo sedicesimo il Calendario Giuliano stato in uso nell'Impero Romano. In esso era a dir vero preso per base l'anno solare, però secondo un computo non del tutto esatto. Ond'è che Gregorio XIII, previi accurati lavori preparatorj, pubblicò nel 1580 un Calendario corretto, che l'Imperatore Rodolfo confermò nel 1583 *z*). I Protestanti però non

x) Sozomen. *hist. eccl.* I. 16.

y) C. 24. D. III. *de cons.* (*Conc. Carth.* V. a. 401), c. 26. eod. (*Conc. Arel.* I. a. 524), c. 25. eod. (*Conc. Bracar.* II. a. 572); Du Cange, *Gloss.* v. *Paschalis epistola.*

z) Nel Calendario Giuliano l'anno solare è calcolato a 365 giorni e sei ore,

vollero, perchè veniva dal Papa, accettarlo. Solamente nel 1690 fu dagli Stati protestanti della Germania approvato un nuovo Calendario sotto il nome di Calendario Giuliano rettificato, il quale fu poco a poco introdotto anche negli altri paesi protestanti. Finalmente nel 1778 sonosi i protestanti in Germania intesi ad accettare la computazione Gregoriana sotto il nome di Calendario dell'Impero rettificato. I Russi ed i Greci però seguono anche attualmente il Calendario Giuliano.

§. 356. — VIII. *Considerazione finale.*

Ove si ricompongano insieme i tratti principali della quì sviluppata Legislazione, si riconosce la sublime serietà morale e la ideale tendenza di essa; e s'è riuscito all'Autore d'inalzare il Lettore al disopra di pregiudizj tradizionali o basse calunnie sino alla intuizione delle grandi verità della storia, Egli può bene chiudere la sua esposizione colle parole, che uno dei nostri più nobili Pensatori effondeva dalla pienezza del suo bel cuore: «L'antica Fede Cattolica è il Cristianesimo pratico e vivente. La sua presenza in ogni fase della vita, il suo amore per l'arte, la sua profonda umanità, la insolubilità dei suoi matrimonj, la sua filantropica espansività, la sua gioja nella povertà, la sua obbedienza e fedeltà la fanno riconoscere con sicurezza come la vera religione, e contengono i lineamenti fondamentali della sua costituzione» *a*).

e per questo ogni quattro anni s'intercala un giorno. Ma poichè in realtà fa solamente 365 giorni, cinque ore e 49 minuti, così quel Calendario rimaneva ogni anno 11 minuti indietro al vero stato del sole; — i quali sommati insieme fino al sedicesimo secolo formavano 10 giorni. Secondo il Calendario Gregoriano, a conguaglio di tal differenza, si omette ogni cento anni il giorno intercalare; poichè però in questo modo ogni quattrocento anni avanzano nuovamente 22 ore e 40 minuti, così ogni quattro secoli si osserva l'anno intercalare. Inoltre per raggiungere il sole nell'anno 1682 si omessero 10 giorni, di modo che dopo il 4 ottobre si scrisse subito 15 anzi che 5.

a) Novalis (Fr. von Hardenberg), Scritti: Berlin 1826. Tom. I. pag. 202.

APPENDICE I.

Conventio inter Sanctissimum Dominum Pium VII Summum Pontificem et Maiestatem suam Maximilianum Iosephum Bavariae Regem.

In nomine Sanctissimae Trinitatis.

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII et Maiestas Sua Maximilianus Iosephus Bavariae Rex debita sollicitudine cupientes, ut in iis, quae ad res Ecclesiasticas pertinent, certus stabilisque in Bavariae Regno terrisque ei subiectis constituatur ordo, solemnem propterea conventionem inire decreverunt. — Hinc Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII in Suum Plenipotentiarium nominavit Eminentissimum Dominum Herculem Consalvi sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem diaconum Sanctae Agathae ad Suburram Suum a Secretis Status; et Maiestas Sua Maximilianus Iosephus Bavariae Rex Excellentissimum Dominum Baronem Casimirum de Haeffelin, Episcopum Chersonesi, Suum Ministrum Plenipotentiarum apud Sanctam Sedem. — Qui post sibi mutuo tradita respectivae Plenipotentiae Instrumenta in sequentes articulos convenerunt.

Art. I. Religio Catholica Apostolica Romana in toto Bavariae Regno terrisque ei subiectis sarta tecta conservabitur cum iis iuribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.

II. Sanctitas Sua servatis servandis, Bavariae Regni Dioeceses sequenti ratione constituet: Sedem Frisingae Monachium transferet, eamque eriget in Metropolitanam, quae pro Dioecesi sua habebit territorium actuale Frisingensis Dioecesis, eius tamen ecclesiae antistes, eiusque Successores Archiepiscopi Monachii et Frisingae nuncupandi erunt. Eidem Antistiti Episcopales Ecclesias Augustanam, Passaviensem et Ratisbonensem praevia Metropoliticae qualitatis suppressione, in Suffraganeas assignabit. Antistes tamen Passaviensis Ecclesiae actu vivens exemtionis privilegio, quoad vixerit, gaudebit. — Bambergensem Cathedralem Ecclesiam in Metropolitanam eriget, illique in Suffraganeas assignabit Ecclesias Episcopales Herbipolensem, Eichstettensem et Spirensem. — Territorium Aschaffenburgense olim ad Moguntinam, nunc ad Ratisbonensem Dioecesim pertinens, et partem Bavaricam Fuldensis Dioecesis Herbipolensi Dioecesi adiunget. Partem autem Bavaricam Constantiensis Dioecesis cum exempto Territorio Campidunensi Augustanae

Dioecesi uniet. Simili modo partem Bavaricam Dioecesis Salisburgensis et territorium exemtae Praepositurae Berchtolgadensis partim Passaviensi, partim Monacensi Dioecesi uniet, cui quidem Dioecesi, praevia suppressione Sedis Chiemensis, huius quoque Ecclesiae Dioecesim assignabit. Novi singularum Dioecesium fines, in quantum necesse erit, designabuntur.

III. Capitula Metropolitanarum Ecclesiarum habebunt duas Dignitates, nempe Praepositum, ac Decanum, et decem Canonicos; Capitula vero Cathedralium Ecclesiarum habebunt pariter duas Dignitates, scilicet Praepositum, ac Decanum, et octo Canonicos. Quodlibet praeterea Capitulum tam Metropolitanum, quam Cathedrale habebit Praebendatos seu Vicarios saltem sex. Si vero in posterum Ecclesiarum istarum reditus per novas fundationes aut bonorum augmentationes incrementum tale perceperint, ut plures Praebendae erigi possint, Canonicorum et Vicariorum numerus ultra augebitur. — In quovis Capitulo Archiepiscopi et Episcopi ad formam sacri concilii Tridentini duos ex Canonicis designabunt, qui partes Theologi et partes Poenitentiarii respective agent. — Dignitates et Canonici omnes, praeter Chori servitium, Archiepiscopis et Episcopis in administrandis Dioecesibus Suis a consiliis servient. Archiepiscopis tamen et Episcopis plane liberum erit ad specialia munia et negotia officii sui illos pro beneplacito applicare. Simili modo Vicariorum officia Archiepiscopi et Episcopi assignabunt. — Maiestas tamen Regia iis qui officio Vicarii Generalis fungentur, quingentos florenos annuos, iis vero, qui Secretarii Episcopalis partes agent, biscentos florenos assignabit.

IV. Reditus Mensarum Archiepiscopalium et Episcopalium in bonis fundisque stabilibus liberae Archiepiscoporum et Episcoporum administrationi tradendis constituentur. — Simili bonorum genere et administrationis iure gaudebunt capitula Metropolitanarum et Chatedralium Ecclesiarum et Vicarii seu Praebendati praedictarum Ecclesiarum Servitio addicti. — Quantitas redituum annuorum, deductis oneribus, erit ut sequitur: Dioecesis Monacensis. Pro Archiepiscopo florenorum viginti millium, pro Praeposito florenorum quatuor millium, pro Decano florenorum quatuor millium, pro quolibet e quinque canonicis senioribus florenorum bis millium, pro quolibet e quinque Canonicis iunioribus florenorum mille sexcentorum, pro quolibet e tribus Vicariis senioribus florenorum octingentorum, pro quolibet e tribus Vicariis iunioribus florenorum sexcentorum. — Dioecesis Bambergensis. Pro Archiepiscopo florenorum quindecim millium, pro Praeposito florenorum trium millium quingentorum, pro Decano florenorum trium millium quingentorum, pro quolibet e quinque Canonicis senioribus florenorum millium octingentorum, pro quolibet e quinque Canonicis iunioribus florenorum millium quadringentorum, pro quoli-

bet e tribus Vicariis senioribus florenorum octingentorum, pro quolibet e tribus Vicariis iunioribus florenorum sexcentorum; — Dioeceses Augustana, Ratisbonensis et Herbipolensis. Pro quolibet Episcopo florenorum decem millium, pro quolibet Praeposito florenorum trium millium, pro quolibet Decano florenorum trium millium, pro quolibet e quatuor Canonicis senioribus florenorum mille sexcentorum, pro quolibet e quatuor Canonicis iunioribus florenorum mille quadringentorum, pro quolibet e tribus Vicariis senioribus florenorum octingentorum, pro quolibet e tribus Vicariis iunioribus florenorum sexcentorum; — Dioeceses Passaviensis, Eichstettensis et Spirensis. Pro quolibet Episcopo florenorum octo millium, pro quolibet Praeposito florenorum bis mille quingentorum, pro quolibet Decano florenorum bis mille quingentorum, pro quolibet e quatuor Canonicis senioribus florenorum mille sexcentorum, pro quolibet e quatuor Canonicis iunioribus florenorum mille quadringentorum, pro quolibet e tribus Vicariis senioribus florenorum octingentorum, pro quolibet e tribus Vicariis iunioribus florenorum sexcentorum. Quorum omnium reditnum summae salvae semper et integrae conservandae erunt, et bona fundique, ex quibus provenient, nec distrahi, nec in pensiones mutari poterunt. Tempore autem vacationis Archiepiscopalium et Episcopalium Sedium, Dignitatum, Canonicatuum, Praebendarum seu Vicariatuum, praedictae redituum Summae in utilitatem respectivarum Ecclesiarum praecipiendae et conservandae erunt. — Habitatio insuper tam Archiepiscopis et Episcopis quam Dignitatibus, Canonicis senioribus et Vicariis pariter senioribus, illorum dignitati et statui respondens assignabitur. Pro curia Archiepiscopali et Episcopali pro capitulo et Archivio Maiestas Sua domum aptam assignabit. — Ad negotium huiusmodi redituum, fundorum et bonorum assignationis intra trimestre post ratificationem praesentis Conventionis si fieri poterit, vel ad summum intra semestre perficiendum utraque Contrahentium pars Commissarios nominabit, ac de formali praedictae assignationis actu tria exemplaria in authentica forma expediri iubebit Regia Maiestas, unum pro Archivio Regio, alterum pro Nuntio Apostolico, tertium denique pro Archivio singularum Ecclesiarum. — Alia Beneficia, ubi exstant, conservabuntur. — Quod pertinet ad Dioecesim Spirensem, quoniam ob speciales circumstantias ei nunc fundi ac bona stabilia assignari non possunt, interea usque dum haec assignatio fieri valeat, providebitur a Maiestate Sua per assignationem praestationis annuatim solvendae in summa: Pro Episcopo florenorum sex millium, pro Praeposito florenorum mille quingentorum, pro Decano florenorum mille quingentorum, pro quovis ex octo Canonicis florenorum mille, pro quovis e sex Vicariis florenorum sexcentorum. — Fabricarum denique ipsarumque Ecclesiarum fundi, reditus, bona mobilia et immobilia conservabuntur et nisi pro Ecclesiarum manuten-

tione, pro divini cultus expensis et inservientium necessariorum salariis sufficiant, Sua Maiestas supplebit.

V. Sua singulis Dioecesibus Seminaria Episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem Dioecesibus in quibus desunt, sine mora cum eadem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur. — In seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate Dioecesium in iis recipiendos iudicaverint. Horum Seminariorum ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt iuxta formas canonicas. — Rectores quoque et Professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur, et quotiescunque necessarium aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur. — Cum Episcopis incumbat Fidei ac morium doctrinae invigilare, in huius officii exercitio etiam circa Scholas publicas nullo modo impedientur.

VI. Maiestas Sua Regia, collatis cum Archiepiscopis et Episcopis consiliis, assignabit pariter cum sufficienti dote domum, in qua infirmi ac senes clerici benemeriti solamen et asylum reperiant.

VII. Insuper Maiestas Sua considerans, quot utilitates Ecclesia atque ipse status a religiosis ordinibus perceperint ac percipere in posterum possint, et ut promptam suam erga Sanctam Sedem voluntatem probet, aliqua Monasticorum ordinum utriusque sexus Coenobia ad instituendam in religione et litteris iuventutem, et in parochorum subsidium, aut pro cura infirmorum inito cum Sancta Sede consilio, cum convenienti dotatione instaurari curabit.

VIII. Bona seminariorum, parochiarum, beneficiorum, fabricarum, omniumque aliarum Ecclesiasticarum fundationum semper et integre conservanda erunt, nec distrahi, nec in pensiones mutari poterunt. — Ecclesia insuper ius habebit, novas acquirendi possessiones, et quidquid de novo acquisierit, faciet suum, et censebitur eodem iure ac veteres fundationes ecclesiasticae, quarum, uti et illarum, quae in posterum fient, nulla vel suppressio vel unio fieri poterit absque Sedis Apostolicae auctoritatis interventu, salvis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis.

IX. Sanctitas Sua; attenta utilitate, quae ex hac conventione manat in ea, quae ad res Ecclesiae et Religionis pertinent, Maiestati Regis Maximiliani Iosephi eiusque Successoribus Catholicis per Litteras Apostolicas statim post ratificationem praesentis Conventionis expediendas in perpetuum concedet Indultum nominandi ad vacantes Archiepiscopales et Episcopales Ecclesias Regni Bavarici dignos et idoneos ecclesiasticos viros iis dotibus praeditos, quas sacri canones requirunt. Talibus autem viris Sanctitas Sua canonicam dabit institutionem iuxta

formas consuetas. Priusquam vero eam obtinuerint, regimini seu administrationi Ecclesiarum respectivarum, ad quas designati sunt, nullo modo sese immiscere poterunt. Annatarum vero et cancellariae taxae proportionabiliter ad unius cuiusque Mensae annuos reditus de novo statuentur.

X. Praeposituras tam in Metropolitanis quam in Chatedralibus Ecclesiis conferet Sanctitas Sua; ad Decanatus nominabit Regia Maiestas, quae etiam ad Canonicatus in sex mensibus Apostolicis sive Papalibus nominabit. Quoad alios autem sex menses, in eorum tribus Archiepiscopus et Episcopus, in reliquis vero tribus Capitulum nominabit. — In capitula ecclesiarum tum Metropolitanarum quum cathedralium in posterum alii non admittentur, quam indigeni, qui praeter qualitates a Sacro Concilio Tridentino requisitas, in animarum cura et sacris ministeriis cum laude versati sint, aut Archiepiscopo vel Episcopo in administranda Dioecesi adiutricem operam praestiterint, vel virtutis ac scientiae meritis conspicuos sese reddiderint. Vicariatus vero in iisdem Metropolitanis et Cathedralibus ecclesiis libere ab Archiepiscopo vel Episcopo conferentur. — Pro hac vice tamen, quoniam, capitulis nondum constitutis, omnia ea, quae hoc articulo statuta sunt, servari non possunt, Nuntius Apostolicus, collatis cum Maiestate Sua consiliis et auditis interesse habentibus, nova capitula constituet. Idem circa vicarios seu praebendatos observabitur. — Dignitates, Canonici et Beneficiati omnes residentiales uti a pluralitate beneficiorum et praebendarum iuxta sacros Canones prohibentur, ita ad residentiam secundum eorum Canonum rigorem, salva semper Sedis Apostolicae auctoritate, adstringuntur.

XI. Rex Bavariae ad ea Beneficia tam parochialia quam curata ac simplicia praesentabit, ad quae ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem, sive per constructionem acquisito eius antecessores Duces et Electores praesentabant. — Praeterea Maiestas Sua praesentabit ad ea beneficia, ad quae corporationes ecclesiasticae actu non existens praesentabant. — Subditi Maiestatis Suae, qui iure patronatus legitime, ut supra, gaudent, ad beneficia respectiva tam parochialia quam curata ac simplicia huiusmodi iuri patronatus subiecta praesentabunt. — Archiepiscopi vero et Episcopi praesentatis debita requisita habentibus, praemisso circa doctrinam et mores examine ab ipsis Ordinariis instituendo, si de parochialibus aut de curatis beneficiis agatur, canonicam dabunt institutionem. — Praesentatio autem ad omnia ista beneficia intra tempus a canonibus praescriptum fiet, secus ea libere ab Archiepiscopis et Episcopis conferentur. — Reliqua vero beneficia omnia tam parochialia quam curata ac simplicia, quae antecessores Antistites octo ecclesiarum Regni Bavariae conferebant, libere ab Archiepiscopis et Episcopis personis Maiestatis Suae gratis conferentur.

XII. Pro regimine Dioecesium Archiepiscopis et Episcopis id omne exercere liberum erit, quod in vim pastoralis eorum ministerii sive ex declaratione, sive ex dispositione Sacrorum canonum secundum praesentem et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam competit, ac praesertim: *a*) Vicarios Consiliaros et Adiutores administrationis Suae constituere Ecclesiasticos quoscumque ad praedicta officia idoneos iudicaverint; *b*) Ad statum clericalem assumere et approbatis a Sacris canonibus titulis ad ordines etiam maiores, praevio examine ab ipsis Archiepiscopis et Episcopis aut eorum Vicariis cum Examinatoribus synodalibus instituendo, promovere, quos necessarios aut utiles suis Dioecesibus iudicaverint, et e contrario, quos indignos censuerint, a susceptione ordinum arcere, quin ab ullo quovis obtentu impediri queant; *c*) Causas ecclesiasticas atque in primis causas Matrimoniales, quae iuxta canonem 12 sess. 24. Sacri Concilii Tridentini ad iudices ecclesiasticos spectant, in foro eorum cognoscere, ac de iis sententiam ferre, exceptis causis mere civilibus Clericorum, exempli gratia contractuum, debitorum, haereditatum, quas Laici iudices cognoscent et definient; *d*) In Clericos reprehensione dignos aut honestum clericalem habitum eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes, poenas a sacro Concilio Tridentino statutas, aliasque quas convenientes iudicaverint, salvo canonico recursu, infligere, eosque in seminariis aut domibus ad id destinandis custodire: censuris quoque animadvertere in quoscumque fideles ecclesiasticarum legum et sacrorum canonum transgressores; *e*) Cum Clero et Populo Dioecesano pro munere officii pastoralis communicare, suasque instructiones et ordinationes de rebus ecclesiasticis libere publicare; praeterea Episcoporum Cleri et Populi communicatio cum Sancta Sede in rebus spiritualibus et negotiis ecclesiasticis prorsus libera erit; *f*) Collatis cum Regia Maiestate, praesertim pro convenienti redituum assignatione, consiliis, parochias erigere, dividere vel unire; *g*) Praescribere vel indicere preces publicas aliasque pia opera, cum id bonum Ecclesiae vel Status aut Populi postulet, et invigilare, ut in ecclesiasticis functionibus praesertim autem in Missa et in Administratione Sacramentorum Ecclesiae formulae in lingua latina usurpentur.

XIII. Quoties Archiepiscopi et Episcopi libros aut in Regno impressos aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus, aut ecclesiae disciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit, ut eorum divulgatio debito modo impediatur.

XIV. Maiestas Sua prohibebit, ne catholica Religio eiusque ritus vel liturgia sive verbis, sive factis, sive scriptis contemnatur aut ecclesiarum antistites vel ministri in exercendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina et disciplina ecclesiae impediantur. Desiderans praeterea ut debitus, iuxta divina mandata, sacris

ministris honor servetur, non patietur quidquam fieri, quod dedecus ipsis afferre, aut eos in contemtum adducere possit, imo vero iubebit, ut in quacumque occasione ab omnibus Regni Magistratibus peculiari reverentia atque honore eorum dignitati debito cum ipsis agatur.

XV. Archiepiscopi et Episcopi coram Regia Maiestate iuramentum fidelitatis emittent sequentibus verbis expressum: « Ego iuro et « promitto ad Sancta Dei Evangelia obedientiam et fidelitatem Regiae « Maiestati; idem promitto, me nullam communicationem habiturum, « nullique consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque « intra neque extra conservaturum, quae tranquillitati publicae noceat, « et si tam in Dioecesi mea quam alibi noverim aliquid in Status dam- « num tractari, Maiestati Suae manifestabo ».

XVI. Per praesentem Conventionem leges, ordinationes et decreta in Bavaria huc usque lata, in quantum illi adversantur, abrogata habebuntur.

XVII. Caetera quae ad res et personas ecclesiasticas spectant, quorum nulla in his articulis expressa facta est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur iuxta doctrinam Ecclesiae, eiusque vigentem et approbatam disciplinam. Si vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Regia Maiestas secum conferre et rem amice componere sibi reservant.

XVIII. Utraque Contrahentium pars spondet, Se, successoresque Suos omnia, de quibus in his Articulis utrinque conventum est, sancte servaturum, et a Maiestate Regia praesens Conventio lex status declarabitur. — Praeterea Maiestas Sua Regia spondet, nihil unquam Se, successoresque Suos, quavis de causa, articulis huius conventionis addituros, neque in iis quidquam immutaturos, vel eosdem declaraturos esse absque Sedis Apostolicae auctoritate et cooperatione.

XIX. Ratificationum huius conventionis traditio fiet intra quadraginta dies ab eiusdem data, aut citius, si fieri poterit.

Datum Romae, die 5. Iun. anni 1817.

Hercules, Cardinalis Consalvi.

Casimirus Häffelin, Episcopus Chersonensis.

Nos praefatam Conventionem cum omnibus suis articulis acceptamus, ratihabemus, et confirmamus, simulque firmiter promittimus, Nos omnia, de quibus ita conventum est, sancte servaturos, atque curam habituros, ut ab omnibus subditis Nostris stricte observentur. — In quorum fidem praesentes hasce litteras propria manu subscripsimus et Sigillo Regio Nostro muniri iussimus.

Dabantur Monachii in Palatio Nostro Regio die vigesima quarta octobris anno Domini millesimo octingentesimo decimo septimo, regni autem nostri duodecimo.

Maximilianus Iosephus. (L. S.)

BAVIERA.

Editto sopra gli esterni giuridici rapporti del Regno di Baviera, in ordine alla Religione ed alle ecclesiastiche Società.

SEZIONE I.

Disposizioni generali sopra i rapporti di Religione.

CAPIT. I. — *Libertà di Religione e di coscienza.*

§. 1. Ad ogni abitatore del Regno è guarentita una piena libertà di coscienza per il §. 9. del Tit. IV. della Carta costituzionale.

§. 2. Egli non può in conseguenza essere assoggettato a coazione veruna in cose di fede e di coscienza: nè manco può ad alcuno, a qualunque Religione appartenga, essere inibita la semplice devozione domestica.

§. 3. Qualora poi più famiglie si vogliano riunire per l'esercizio della loro religione, si richiede sempre a tale oggetto la espressa approvazione del Re, a forma delle speciali disposizioni, che seguono nella Sezione II.

§. 4. Tutti i congressi segreti sotto pretesto del culto domestico sono proibiti.

CAPIT. II. — *Elezione della Confessione religiosa.*

§. 5. La scelta della confessione religiosa è rilasciata ad ogni abitante nello Stato secondo la sua libera convinzione.

§. 6. Il medesimo però deve avere raggiunto l'età richiesta a cotesto oggetto, la quale è per ambo i sessi fissata alla maggiorità legale.

§. 7. Poichè cotesta scelta presuppone una libera convinzione, perciò essa può competere soltanto a quell'individui, che non si trovino in uno stato di mente e d'animo, il quale li renderebbe incapaci a ciò.

§. 8. Nissuna Confessione può sedurre i membri dell'altra con dolo o coazione alla conversione.

§. 9. Se tale scelta viene, per uno dei motivi che sopra, combattuta da coloro, che hanno missione di dirigere la educazione religiosa, l'Autorità governativa competente deve esaminare il caso, e riferirne al Regio Ministero dell'interno.

§. 10. Il passaggio da una Chiesa ad un'altra deve sempre esser dichiarato personalmente presso il competente Parroco o Pastore sì della Chiesa nuovamente eletta, come di quella abbandonata.

§. 11. Per la mutazione di religione vanno perduti tutti i diritti inerenti alla ecclesiastica comunione della Chiesa abbandonata; ma non ha però veruna influenza sui generali diritti politico-civili, sulle onorificenze e dignità; eccettuato il caso, che il passaggio succeda verso una setta religiosa, alla quale è concessa solamente una partecipazione limitata al diritto politico-civile.

Capit. III. — *Rapporti religiosi dei figli nati da matrimonj misti.*

§. 12. Se tra dei genitori addetti a diverse confessioni religiose, è stato stabilito in un contratto matrimoniale valido, in quale religione debbono essere educati i figli, si deve stare alla convenzione.

§. 13. La validità di siffatte convenzioni nuziali, tanto rispetto alla loro forma, quanto rispetto al tempo della conclusione, si debbono giudicare unicamente secondo le leggi civili.

§. 14. Ove su questo punto non siano stati conclusi patti nuziali o altre convenzioni di sorta, oppure ove in esse non sia stato fissato nulla circa la religiosa educazione della prole, allora i figli seguono la religione del padre; le figlie vengono educate nella religione della madre.

§. 15. Del resto la diversità della confessione religiosa non toglie ad alcuno dei genitori i diritti, che d'altronde gli competono relativamente alla educazione.

§. 16. La morte dei genitori non altera nulla nelle disposizioni dei §§. 12 e 14 sopra la educazione religiosa dei figli.

§. 17. I divorzj, o qualunque altra maniera legittima di scioglimento del matrimonio, non possono avere influenza alcuna sulla religione dei figli.

§. 18. Se esiste una convenzione nuziale determinante la posizione religiosa dei figli, il passare dei genitori ad un'altra confessione religiosa non opera in essa mutazione alcuna, finchè il matrimonio rimane tuttora misto: se poi un coniuge passa alla religione dell'altro coniuge, ed il matrimonio cessa per ciò di essere misto, i figli seguono la religione, divenuta oramai la stessa, dei genitori, eccettuato il caso, che a forma del patto nuziale preesistente, fossero già ricevuti per mezzo della cresima o della comunione nella Chiesa di un'altra confessione: nel qual caso vogliono rilasciare nella medesima sino a che abbiano compito gli anni della discrezione.

§. 19. I figli elettivi (*) vengono educati secondo la confes-

(*) Pflegekinder *dice il testo, parola di cui pur troppo noi non abbiamo l'equivalente, e significa figli di congiunti o di amici rimasti orfani e senza mezzi di sussistenza, che alcuno prende a nutrire e ad educare*

sione religiosa ch'essi avrebbero dovuto seguire nel precedente loro stato (*).

§. 20. I figli naturali legittimati per (susseguente) matrimonio, in quanto alla educazione religiosa sono parificati ai figli legittimi.

§. 21. Gli altri figli naturali, ove siano riconosciuti dal padre, vengono trattati, in ordine alla educazione religiosa, alla pari dei legittimi; ove poi non siano riconosciuti dal padre, vengono educati secondo la confessione religiosa della madre.

§. 22. I trovatelli e figli naturali, dei quali è sconosciuta la madre seguono la religione della persona, che ha raccolto la creatura, in quanto cotesta persona appartenga ad una delle Chiese pubblicamente riconosciute, od alla confessione religiosa dell'Istituto straniero nel quale sono educati. Fuori di questi casi la loro religione si dirige secondo quella della maggiorità degli abitanti del luogo del ritrovamento.

§. 23. I superiori ecclesiastici, i prossimi parenti, i tutori ed i padrini hanno il diritto di sorvegliare, che vengano osservate le sopra espresse disposizioni. A quest'oggetto essi possono esigere la esibizione ed inspezione delle disposizioni relative contenute nel contratto nuziale o in altri documenti concernenti la educazione religiosa.

insieme coi propri. Il caso (e sia detto a lode della cordialità ed amor di famiglia, che distinguono la nazione germanica in generale) è tanto ordinario, che ad ogni passo s'incontrano famiglie numerosissime composte in parte di figli non proprii e mantenuti da uno stesso padre di famiglia, spesso tutt'altro che agiato, anzi per lo più bracciante, o semplice impiegato con stipendj assai limitati. Vero, che anche le leggi civili (specialmente dei paesi protestanti dove gli Orfanotrofii ed altri stabilimenti analoghi di beneficenza o non sono affatto o scarseggiano) estendono molto ed a gradi assai lontani l'obbligazione ad alimentare i figli dei congiunti, anche per semplice affinità (in grazia forse del regime di comunione che governa per lo più i matrimonj). Ma ciò non diminuisce la lode di che sopra, perchè la volenterosa alacrità con cui ciascuno si carica di quegl'infelici è sempre la medesima. Nissuna distinzione in veruna parte del trattamento; ed è un amore, una tenerezza il vedere qual delicata attenzione si adopri nel solennizzare i giorni natalizj dei figli non proprii alla pari od anche più lautamente di quelli dei figli proprii, e nel distribuire i donativi all'occasione del Santo Natale, affinchè i primi non abbiano nel confronto la minima occasione di riflettere alla disgraziata loro posizione e rimanerne mortificati. Io chiamo a testimoni di quanto dico tutti quegl' Italiani, che han dimorato in diverse parti della Germania tanto tempo che basti ad impararne e giudicarne i costumi. — Questa dichiarazione ci è sembrata indispensabile alla piena intelligenza del presente paragrafo. (Nota dell'Edit.)

(*) *Cioè viventi i genitori.* (Nota dell'Edit.)

SEZIONE II.

Delle Società religiose ed ecclesiastiche.

CAPIT. I. — *Loro accettazione e conferma.*

§. 24. Le tre confessioni Cristiane esistenti nel Regno sono riconosciute come pubbliche società ecclesiastiche con uguali diritti politici e civili, a forma delle speciali disposizioni che seguono appresso.

§. 25. Ai profitenti una religione non cristiana è a dir vero per i §§. 1 e 2 accordata una piena libertà di religione e di coscienza; ma come società religiose ed in ordine al Diritto civile dello Stato si debbono trattare secondo le leggi e Ordinanze particolari vigenti relativamente ai loro civili rapporti.

§. 26. Le Società religiose ed ecclesiastiche, che non rientrano tra quelle già riconosciute legalmente, non possono introdursi senza una espressa permissione del Re.

§. 27. Innanzi la loro accettazione esse debbono sottoporre all'ispezione ed esame del Ministero dell'Interno la loro formula o professione di fede e la interna loro costituzione ecclesiastica.

CAPIT. II. — *Diritti e facoltà delle Società religiose ed ecclesiastiche riconosciute ed approvate.*

§. 28. Le Società ecclesiastiche accettate con espressa approvazione regia godono dei diritti di pubbliche Corporazioni.

§. 29. Gli Edifizj dedicati all'esercizio del loro culto debbono essere protetti come altrettanti edifizj pubblici.

§. 30. Le persone destinate alla celebrazione del loro culto ed alla istruzione religiosa godono dei diritti e del rispetto di pubblici impiegati.

§. 31. La loro proprietà è posta sotto la speciale tutela dello Stato.

§. 32. Una società religiosa, la quale nell'atto della sua approvazione non ha ricevuto i diritti di società religiosa pubblicamente riconosciuta, non si riguarda come una pubblica Corporazione, si bene come una Società privata.

§. 33. È alla medesima accordato il libero esercizio del suo culto privato.

§. 34. Appartiene a cotesto esercizio lo stabilire tornate o congressi di devozione in certi edifizj a ciò destinati, e l'esercizio delle pratiche conformi alle sue massime religiose, tanto in coteste tornate, quanto nelle private abitazioni dei suoi membri.

§. 35. Alle Società ecclesiastiche private non è però permesso fare uso delle campane od altre distinzioni, che le Leggi o la consuetudine hanno esclusivamente appropriate alle Chiese pubbliche.

§. 36. Le persone da esse destinate alla celebrazione delle loro funzioni religiose non godono come tali di veruna speciale prerogativa.

§. 37. Gli ulteriori diritti ad esse competenti debbono essere misurati secondo il contenuto del documento della loro recognizione.

§. 38. Ad ogni Società religiosa privata o pubblica approvata compete, a forma delle disposizioni contenute nella Sezione III., la facoltà di ordinare sotto la protezione dello Stato gli affari interni secondo la formula e la costituzione dello Stato riconosciuta dalla sua chiesa.

A questa categoria appartengono gli oggetti:

a) della dottrina dogmatica, o catechismo,

b) della forma e celebrazione del culto,

c) del ministero ecclesiastico,

d) della istruzione religiosa del popolo,

e) della disciplina ecclesiastica,

f) dell'approvazione ed ordinazione dei ministri ecclesiastici,

g) della dedicazione o consacrazione degli edifizj destinati al culto e dei cimiterj,

h) dell' amministrazione e giurisdizione in affari puramente spirituali; cioè della coscienza o concernenti l'adempimento dei doveri religiosi ed ecclesiastici di una Chiesa secondo i di lei dogmi, libri simbolici e costituzione sopra i medesimi stabilita.

§. 39. Ai Superiori e Prelati ecclesiastici o loro rappresentanti compete in conseguenza il diritto in generale di sorveglianza cogli effetti che n'emergono, all'oggetto che le leggi ecclesiastiche siano osservate, mantenuto il culto in coerenza ad esse, tutelato il puro spirito della religione e della morale, e fomentata la diffusione di esso. La parte, che spetta a ciascun singolo di tale sorveglianza, viene determinata dai poteri annessi alla carica respettiva.

§. 40. La potestà ecclesiastica esercita il puro diritto di correzione secondo il grado, che le è proprio.

§. 41. Ogni membro di una ecclesiastica società è obbligato ad assoggettarsi alla disciplina ecclesiastica ivi introdotta.

§. 42. Quindi nissuna Potestà ecclesiastica è autorizzata a far valere con estrinseca coazione leggi di dogma contro i suoi membri.

§. 43. Se dei singoli membri danno a conoscere disprezzo del culto e delle pratiche di religione per mezzo di azioni pubbliche, o disturbano altri nella loro devozione, la Società ecclesiastica è autorizzata a negare l'accesso alle sue riunioni a siffatti membri indegni.

§. 44. Le Chiese riconosciute nel Regno come pubbliche corporazioni sono autorizzate a possedere proprietà e ad acquistarne anche in seguito, secondo le leggi vigenti in questa materia.

§. 45. La capacità della proprietà delle società ecclesiastiche non pubbliche viene determinata secondo il rescritto della loro recognizione, ovvero, se nulla è in quello stabilito, secondo i diritti delle associazioni private.

§. 46. A tutte le Confessioni religiose senza eccezione è pel §. 9. del Titolo IV. della Costituzione del Regno guarentito ciò ch'esse legittimamente possiedono in proprietà, tanto in beni immobili, quanto in Diritti, in Capitali, danaro contante, cose preziose o mobili d'altro genere sì destinate al culto che alla istruzione.

§. 47. Il patrimonio ecclesiastico non può sotto nissun pretesto essere incorporato allo Stato, nè venire alienato o erogato nella sostanza a vantaggio di un altro scopo fuori di quello determinato per l'atto di fondazione, senza il consenso degl'interessati, e, trattandosi d'istituzioni di universale utilità, senza l'assenso delle Camere.

§. 48. Se in esso, dopo ch'è sopperito bastevolmente nelle singole Comunità ai bisogni ecclesiastici locali, si verificano degli avanzi, debbono questi erogarsi a vantaggio della medesima Confessione, a forma delle disposizioni che appresso:

a) Pel mantenimento o restauro delle Chiese o altri edifizj ecclesiastici in altre comunità, che non hanno un patrimonio proprio a ciò sufficiente;

b) Per completare il mantenimento di singoli ministri ecclesiastici, ovvero

c) Per la fondazione di nuovi Benefizj parrocchiali necessarj;

d) In sovvenzioni di stabilimenti ecclesiastici di educazione;

e) In contribuzioni al mantenimento di persone ecclesiastiche divenute incapaci al servizio di Chiesa per età o malattia.

§. 49. In quanto nel sodisfare a siffatti scopi, dietro matura ponderazione, si possa risparmiare qualche cosa del patrimonio ecclesiastico, tal risparmio, d'intelligenza colle competenti Autorità ecclesiastiche, sarà impiegato principalmente al completamento d'Istituti scolastici, poi degli stabilimenti pei poveri, trai quali sono da annoverare gli Spedali.

SEZIONE III.

Rapporti delle Società ecclesiastiche riconosciute nello Stato col Potere politico.

CAPIT. I. — *In affari religiosi ed ecclesiastici.*

§. 50. Sua Maestà il Re ha in diverse Ordinanze espresso la seria Sua volontà, che la Potestà ecclesiastica non venga mai impedita nella sfera di azione, che le è veramente propria, e che il R. Governo secolare non debba mescolarsi in affari puramente spirituali di coscienza

e di dogma religioso, se non in quanto dian luogo all'esercizio del Regio diritto di tutela e sorveglianza suprema. I ministri e impiegati Regj dello Stato vengono nuovamente intimati alla rigorosa osservanza di quelle Ordinanze.

§. 51. In seguito di ciò, finchè la Potestà ecclesiastica non oltrepassa i limiti della sua propria sfera di azione, può la medesima invocare la protezione del Potere politico contro qualunque offesa dei suoi diritti e delle sue leggi, — protezione che non può esserle denegata dalle competenti Regie Autorità dello Stato.

§. 52. Ai membri di una Società ecclesiastica, i quali siano aggravati per atti della ecclesiastica Potestà contrarj all'ordine stabilito, compete poi anche la facoltà d'invocare contro di lei la Regia protezione Sovrana.

§. 53. Un tal ricorso contro un abuso della ecclesiastica Potestà può essere presentato, o alla competente Autorità Governativa, la quale dovrà subito riferirne al R. Ministero dell'Interno, ovvero direttamente a Sua Maestà il Re.

§. 54. Il R. Ministero dell'Interno farà esaminare gli avanzati Reclami, ed eccettuati casi di urgenza, deciderà quanto occorre solamente dopo aver sentito le relative Autorità ecclesiastiche.

§. 55. Il Sovrano in occasione di avvenimenti solenni può, per organo delle ecclesiastiche Autorità, ordinare nelle diverse Chiese del Suo Stato pubbliche preghiere e feste di ringraziamento.

§. 56. Il Medesimo è pure autorizzato, ov'Egli venga informato che in una associazione ecclesiastica si sono introdotti dissidj od abusi, a promuovere Concilj e Sinodi pel ristabilimento della unità e dell'ordine nella Chiesa sotto la Sua protezione, senza però mescolarsi Egli stesso in cose di dogma.

§. 57. Siccome la Sovrana soprintendenza si estende su tutti gli atti, avvenimenti e rapporti, che hanno luogo entro i limiti dello Stato, così il Potere politico è autorizzato a prendere cognizione di ciò, che s'insegna e tratta nelle adunanze delle ecclesiastiche Società.

§. 58. In conseguenza, a forma dei generali mandati vigenti da molto tempo su questo punto negli Stati del Re, nissuna legge, ordinanza o prescrizione di qualunque siasi natura può essere pubblicata o eseguita senza precedente esame ed approvazione di Sua Maestà. Le Autorità ecclesiastiche son tenute, dopo che abbiano ottenuto il Regio assenso per la pubblicazione (*Placet*), a far sempre menzione espressa di esso nel preambolo delle loro Ordinanze.

§. 59. Le Pastorali o Circolari delle ecclesiastiche Autorità, le quali si riferiscano unicamente al Clero loro sottoposto, e procedano da Ordinanze generali approvate, non abbisognano di nuova approvazione.

§. 60. L'esercizio della giurisdizione ecclesiastica compete è vero alla ecclesiastica Potestà a forma del §. 38. lit. *b.*; ma i tribunali istituiti a cotesto oggetto, siccome pure la loro costituzione, debbono essere prima della loro installazione confermati dal Re. Le R. Autorità competenti debbono ancora stare attente, che i sudditi del Re non vengano aggravati dalle Autorità ecclesiastiche con tasse contrarie alle leggi, o non siano nei loro affari trattenuti in modo ad essi pregiudiciale.

§. 61. Le approvazioni prescritte possono concedersi solamente dal Re, per organo del Ministero dell'Interno, al quale debbono essere inviate le leggi ed ordinanze ecclesiastiche da pubblicarsi, ed esposti per minuto gli ordinamenti di qualunque altro genere.

Capit. II. — *Nei loro atti e relazioni civili.*

§. 62. Le Società religiose ed ecclesiastiche debbono, negli affari che hanno comuni con altre società civili, regolarsi secondo le leggi dello Stato.

§. 63. A coteste leggi sono indistintamente e nella stessa maniera sottoposti nelle civili loro relazioni tanto i Superiori della Chiesa, quanto i singoli membri della medesima.

§. 64. All'oggetto di eliminare per l'avvenire ogni ritardo o perplessità, sono in conseguenza di tali relazioni dichiarati affari temporali:

a) Tutti i contratti e disposizioni di ultima volontà degli Ecclesiastici;

b) Tutte le disposizioni relative ai beni stabili, mobili, usufrutto, rendite, diritti delle Chiese e di persone ecclesiastiche;

c) Decreti e sentenze sopra delitti e pene degli Ecclesiastici, che hanno influenza sui loro diritti civili;

d) Leggi matrimoniali in quanto toccano al contratto civile e suoi effetti;

e) Privilegi, dispense, immunità, esenzioni a favore d'intere Società ecclesiastiche, di singole comunità o membri singoli di società siffatte, ovvero di luoghi e beni destinati al servizio religioso, in quanto tocchino rapporti civili o politici;

f) Norme generali sulla obbligazione alla costruzione e manutenzione delle Chiese e altri edifizj ecclesiastici;

g) Disposizioni sull'ammissione di Prebende ecclesiastiche;

h) Prescrizioni sulla formazione di liste o Registri ecclesiastici, come sorgenti dei quadri di popolazione, come registri dello stato civile, e sulla legalità dei documenti parrocchiali.

§. 65. In tutte siffatte cose la legislazione e giurisdizione compete esclusivamente al Potere politico.

§. 66. In conseguenza tutti gli Ecclesiastici nelle cose di azione personale civile, in tutte le controversie emergenti da contratti civili, negli atti relativi alle eredità loro ec. sono sottoposti unicamente ai Tribunali secolari.

§. 67. Conformemente al Tit. V. §. 5. della Carta costituzionale essi godono del foro libero nelle cause civili e penali.

§. 68. In casi di morte di Cherici, si debbe aver cura, che non restino impedite le funzioni ecclesiastiche, che il defonto per avventura disimpegnava; tuttociò, che ha relazione ad esse ed appartiene al culto, come vasi sacri ec., dev' essere estratto dal luogo ove si tiene custodito, e previo inventario essere o subito consegnato al Successore nel Benefizio, ovvero affidato interinalmente ad altre mani sicure, qualora non si trovi pronto a riceverlo in consegna un deputato dall' Autorità ecclesiastica, la quale deve a questo fine essere informata dal Giudice secolare in ogni caso di morte di un Cherico beneficiato.

§. 69. La giurisdizione criminale anche sugli Ecclesiastici spetta unicamente ai R. Tribunali secolari competenti.

§. 70. Questi debbono però sempre informare la competente Autorità ecclesiastica dei risultati processuali, onde ancor Essa per la sua parte possa ordinare l'occorrente contro la persona del delinquente in ordine agli ecclesiastici suoi rapporti.

§. 71. A nissun mezzo di coazione ecclesiastico è nello Stato concessa influenza alcuna sulla vita sociale e sui civili rapporti senza l'annuenza del Potere politico.

§. 72. La procedura dei Tribunali secolari in cose appartenenti alla loro giurisdizione a forma delle precedenti disposizioni, non può essere nè interrotta nè abolita per intervento di Magistrati ecclesiastici.

§. 73. Le Chiese e gli Ecclesiastici in quanto al patrimonio loro pertinente non possono pretendere esenzione di sorta, nè dalla sudditanza politica, nè dalla giurisdizione, nè dalle pubbliche imposizioni.

§. 74. Tutte le antiche esenzioni, che siano state per avventura accordate in questo proposito, son dichiarate nulle.

§. 75. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico sta, secondo le leggi emanate su questo punto, sotto la suprema tutela e sorveglianza del Re.

Capit. III. — *In cose di natura mista.*

§. 76. Per cose od oggetti di natura mista s'intendono quelli, che in vero sono ecclesiastici, ma non concernono essenzialmente la religione, ed al tempo stesso hanno un qualche rapporto collo Stato e col bene temporale degli abitanti nel medesimo.

Appartengono a questa categoria:

a) Tutti gli ordinamenti sul culto esteriore, il luogo del di lui esercizio, il tempo, il numero delle funzioni ec.

b) La restrizione od abolizione delle solennità non appartenenti alle parti secolari del culto, processioni, devozioni accessorie, cerimonie, VIA CRUCIS e confraternite;

c) La erezione di associazioni ecclesiastiche ed altri istituti, e definizioni dei loro voti;

d) Le Organiche disposizioni relative a stabilimenti di educazione, di correzione o pena ecclesiastica;

e) La Divisione di diocesi, decanati (Pivieri) e distretti parrocchiali;

f) Tutti gli oggetti di polizia sanitaria, in quanto ella concerna stabilimenti ecclesiastici.

§. 77. In oggetti di questo genere l'Autorità ecclesiastica da se isolatamente non può emanare ordini di sorta, senza la cooperazione dell'Autorità secolare.

§. 78. Al Potere politico compete la facoltà non solamente di prendere in esame tutti gli ordinamenti relativi a cotesti oggetti, ma d'impedire ancora in ordine ad essi, per via di editti suoi proprj, tutto ciò che potrebb'essere pregiudiciale al Ben pubblico.

§. 79. Per le straordinarie solennità di Chiesa, massimamente se tali, che debbano celebrarsi in giorni di lavoro, si deve sempre impetrare una speciale permissione del Re.

SEZIONE IV.

Del Rapporto scambievole delle diverse Società ecclesiastiche.

CAPIT. I. — *Doveri politici generali delle Chiese tra loro.*

§. 80. Le Società ecclesiastiche esistenti nello Stato si debbono scambievolmente un uguale rispetto; contro la denegazione del quale può essere invocata la protezione dell'Autorità: tal protezione non può essere ricusata: al contrario non è permesso a veruna di esse farai ragione di propria autorità.

§. 81. Ogni Chiesa può esigere dai membri di tutte le altre Confessioni religiose piena sicurezza contro disturbi di qualunque genere delle sue religiose funzioni.

§. 82. Nissuna Società religiosa può essere obbligata a prender parte al culto esterno dell'altra. Nissuna Confessione religiosa è per conseguenza obbligata ad osservare le feste particolari dell'altra, ma deve esserle permesso di esercitare in siffatti giorni la propria industria o mestiere, però senza disturbo del culto dell'altra parte, e senza che nel far ciò venga offeso il rispetto, che, a forma del §. 80., ogni Società religiosa deve all'altra in ordine agli atti e pratiche religiose di lei.

§. 83. Spetta alla polizia temporale dello Stato, in quanto lo richieda il mantenimento della pubblica tranquillità e dell'ordine pubblico tra le diverse confessioni religiose, lo emanare prescrizioni intorno agli atti esteriori, che hanno un rapporto puramente accidentale collo scopo ecclesiastico.

§. 84. I correligionarj di una Chiesa pubblicamente riconosciuta, i quali non costituiscano una comunità da se, possono tenersi addetti ad una lontana comunità della loro credenza dentro i confini dello Stato.

§. 85. È pure rimesso in loro arbitrio il richiedere dal Parroco, o Pastore di un' altra confessione nel luogo del loro domicilio i servigi e funzioni officiali ch'eglino credono conciliabili coi dogmi della loro Religione, e che i Richiesti possono prestare secondo i dogmi loro.

§. 86. In casi simili debbon pagarsi al parroco, o altro ecclesiastico della confessione non propria, gli emolumenti di stola fissati dalla legge per i prestati servigi.

§. 87. A siffatti religionarj d'altra confessione incorporati a cotesto modo alla parrocchia del luogo, non deve però essere imposto nulla, che si opponga alla loro coscienza o al culto privato guarentito ad ogni abitante dello Stato.

§. 88. È in libertà dei membri delle società ecclesiastiche pubblicamente riconosciute il formare in qualunque luogo una propria comunità, semprechè possiedano il patrimonio necessario al mantenimento dei ministri ecclesiastici, alle spese del culto, e poi alla costruzione e manutenzione degli Edifizj occorrenti; ovvero semprechè siano in grado di mettere insieme, per vie permesse dalla legge, i mezzi necessarj a cotesto fine.

§. 89. Il rapporto o posizione giuridica degli abitanti nello Stato appartenenti ad una religione, ai membri della quale è permessa unicamente una devozione domestica o solamente un culto privato, dev' essere giudicato dal tenore dell'atto di concessione. Essi non debbono essere nè limitati nè pregiudicati contro lo spirito e lo scopo della confessione dai ministri del Potere ecclesiastico del luogo dov'essi dimorano. Come eglino non stanno in veruna connessione colla Chiesa del luogo, così non possono esercitarsi sopra di essi diritti parrocchiali di veruna specie; viceversa però essi non hanno parte veruna ai diritti e alla proprietà della Chiesa.

Capit. II. — *Dell' uso simultaneo delle Chiese.*

§. 90. Se due comunità di diversa Confessione hanno diritto ad una chiesa; i diritti di ciascheduna debbono giudicarsi principalmente secondo le leggi particolari, o secondo le particolari convenzioni vigenti in proposito.

§. 91. Ove manchino tali disposizioni, allora si presume, che ognuna di coteste comunità abbia diritti uguali all'altra.

§. 92. La decisione delle controversie emergenti sull'esercizio di tali diritti, qualora gl'interessati non riescano ad eliminarle per via di comune accordo, spetta al Ministero dell'Interno, il quale porterà, secondo le circostanze, l'affare al Consiglio di Stato.

§. 93. Ove poi si disputi, se l'una o l'altra Comunità abbia diritto sopra una data chiesa, la decisione compete al Giudice ordinario.

§. 94. Quando non apparisca, che ambedue le Comunità hanno diritto su quella data chiesa, si ritiene, che quella delle due, che più tardi è venuta nell'attuale compossesso dell'uso, lo abbia conseguìto per forma di comunanza temporaria e revocabile.

§. 95. Neppure il compossesso dell'uso continuato per molti anni può per se solo esser fondamento all'acquisto del diritto effettivo per prescrizione.

§. 96. Se però, oltre a cotesto compossesso dell'uso è stato dalle due Comunità sopperito in comune ancora al mantenimento della chiesa, cotesto fatto stabilisce la presunzione, che anche alla comunità pervenuta più tardi a cotesto compossesso competa un diritto effettivo sulla medesima.

§. 97. Fintantochè una comunità ha l'uso promiscuo a mo' di precario, ogni volta, che si tratti di celebrare una funzione sacra finora insolita, dee chiederne la permissione ai Rettori della Chiesa.

§. 98. È sempre in arbitrio delle Comunità comprese nel compossesso dell'uso di una chiesa scioglierlo per via di comune accordo, e dividere il comune patrimonio ecclesiastico previo il R. beneplacito, il quale dev'esser chiesto per organo del Ministero dell'Interno, e formare per ciascheduna uno stabilimento a parte per l'esercizio del culto.

§. 99. Tal divisione può ancora essere ordinata dal Potere politico per ragioni di polizia o amministrative, ovvero ad istanza degl'interessati.

§. 100. Se una delle Confessioni religiose non possiede un cimitero proprio, o nell'occasione di dividere il patrimonio ecclesiastico non ne apre uno per se, quello ch'esiste nel luogo deve considerarsi come comune a tutti gli abitanti del luogo stesso; alla costruzione e mantenimento del quale però debbono anche contribuire tutti insieme i correligionarj.

§. 101. Nissuno ecclesiastico può esser costretto a celebrare la tumulazione di un religionario d'altra confessione o credenza secondo le cerimonie della sua Chiesa.

§. 102. Ove sia di ciò richiesto e non trovi ostacolo ad assistere alla tumulazione, debbono essergli pagati i soliti emolumenti di stola.

§. 103. Ogni Comunità religiosa pubblicamente riconosciuta può fare uso delle campane dei cimiterj nelle funzioni mortuarie, contro il pagamento delle debite tasse.

Questa legge generale e fondamentale dello Stato fissa per rispetto ai rapporti di religione delle diverse società ecclesiastiche i loro diritti ed obbligazioni verso lo Stato, verso gl'inalienabili diritti majestatici del Sovrano e verso la libertà di coscienza e gli esercizj di religione guarentiti ad ogni suddito.

In quanto agli altri affari ecclesiastici interni, le ulteriori disposizioni son contenute, per rispetto alla Chiesa Cattolica, nel Concordato concluso colla Sede Pontificia nei 5 Giugno 1817, e per rispetto alla Chiesa protestante nel Nostro Editto emanato su questo punto in data di questo giorno.

Monaco, li 26 Maggio 1818.

Bulla circumscriptionis Dioecesium Regni Hannoveriani d. 26. Martii 1824.

Leo Episcopus, Servus Servorum Dei.
Ad perpetuam rei memoriam.

Impensa Romanorum Pontificum sollicitudo, qua in universae Catholicae Ecclesiae bonum advigilant, ad ea procuranda ipsos compellit, quibus Fidelis Populi commoditati consulatur, ut pro locorum, ac temporum ratione facilius ad ea pertrahatur, quae sint Divini Cultus, quaeque ad aeternam animarum salutem valeant conducere. Hinc assiduis ipsi studiis in id semper connisi sunt, ut Dominico Gregi numquam deessent Pastores, qui eum in salutaria pascua deducerent, et in iustitiae semitis retinerent.

Id sane potissimum intendit Praedecessor Noster felicis recordationis Pius Septimus pro cura, quam in Religionis utilitates, ubi maxime de ipsius discrimine metuendum videbatur, enixe impendebat, quando post teterrimas praeteritorum temporum calamitates omnibus in tota Germania Episcopalibus Sedibus opportune prospicere studuit, cogitationesque suas pariter convertit ad duas antiquitate et dignitate praestantes Ecclesias, Hildesimensem scilicet, atque Osnabrugensem, quae usque a Caroli Magni aevo suam ducunt originem, quaeque nunc intra fines Hannoveriani Regni continentur.

Re propterea collata cum serenissimo Georgio Quarto Regnorum Magnae Brittanniae, et Hiberniae unitorum, nec non Hannoverae Rege, ac Brunswicensi, et Luneburgensi Duce, laudatus pontifex, auditis etiam nonnullis ex veneralibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, de faciliori ratione deliberandum censuit, quae in tanta rerum conversione occurrebat, nnice ad binas illas Episcopales Sedes cum suis Capitulis aliquo pacto conservandas, atque ad dotem ipsis, ac Dioeceses, quo posset aptius praefiniendas.

Cumque Nos, meritis licet imparibus, ad Summi Pontificatus apicem Divina sic disponente benignitate fuerimus evocati, in id etiam sedulo incumbere debuimus, ne de illa Catholici Gregis portione minus solliciti videremur. Perspeximus quidem a Sacrorum Canonum rigore haud mediocriter temperandum fuisse, multumque locorum, temporum, ac personarum conditioni, aliisque id genus peculiaribus adiun-

ctis tribuendum: ast cum maxime congruat, Praedecessorum vestigiis inhaerere, atque ad exitum perducere, quae Pius Septimus morte praeventus nequivit Apostolicae Auctoritatis munimine roborare, novum in Hannoveriano Regno Ecclesiarum, et Capitulorum statum novosque Dioecesium limites ad eorum normam, quae laudatus Praedecessor duxerat admittenda, constitui necessarium conspeximus.

Habentes igitur pro expressis, ac de verbo ad verbum prolatis iis omnibus, quae praedictarum Ecclesiarum, et Capitulorum anteriora iura, privilegia, ac praerogativas respiciunt, et consensui supplentes eorum omnium, quorum interest, de Apostolicae potestatis plenitudine, praevia omnimoda suppressione, extinctione, et cessatione prioris status Earundem Ecclesiarum, et Capitulorum, decernimus, quod ex nunc in posterum Capitulum Cathedralis Ecclesiae Hildesimensis efformetur ab unica Decanatus Dignitate, et Sex Canonicis, ac quatuor Vicariis seu Praebendatis.

Mensae Episcopalis annui reditus erunt in Summa Quatuor mille Thalerorum monetae conventionalis, ut infra percipiendorum, ac insuper aedes pro decenti habitatione, si non adsint, noviter Episcopo erunt attribuendae.

Decanus Capituli Cathedralis annuo reditu Thaleorum mille quingentorum monetae conventionalis, duo Canonici Seniores mille quatuor centum, tertius, et quartus Canonicus mille, postremi duo Canonici octingentorum, ac quatuor Vicarii, seu Praebendati quatuorcentum ut infra percipiendorum, respective gaudebunt, atque insuper Decanus, quilibet Canonicus, et duo Vicarii in ordine priores Domos habebunt, unicuique eorum Praebendae assignandas.

Ad huiusmodi autem reditus constituendos praefatus Georgius Rex spopondit intra quadriennium a data praesentium numerandum tot fundos, ac bona stabilia, decimas, et census reales iisdem Episcopo, et Capitulo ea, qua singulis par est quantitate, se traditurum, quot praedictis annuis adsignatis reditibus ab omni cuiuscumque generis onore prorsus liberis et immunibus respondeant, ita tamen, ut antea per infrascriptum harum Litterarum Exequutorem Apostolicae Sedis iudicio subiiciantur, quo accurate perpenso necessariam ab ipsa adprobationem nanciscantur. Interea vero, donec isthaec redituum adsignatio in fundis ac bonis stabilibus, decimis, censibusque realibus locum habeat, memoratae Summae Episcopo, et Capitulo a Thesauro Regio quotannis in pecunia numerata integre, ac libere erunt persolvendae.

Quod vero spectat Ecclesiam Osnabrugensem, quoniam praesentes rerum circumstantiae utramque Ecclesiam dotari posse non sinunt, nova ipsius Osnabrugensis Episcopalis Mensae, Capituli, ac Seminarii dotatio suspensa perstet: usquedum necessaria ad id suppetant media,

quo casu in fundis, bonis stabilibus, decimis, censibusque realibus erit perficienda. Atque tunc Osnabrugensis Episcopus non secus ac Episcopus Hildesimensis annuo reditu Quatuor millium Thalerorum monetae conventionalis in supramemoratis bonis gaudebit, Capitulum eodem, ac Hildesimense Capitularium, et Vicariorum numero constabit, paresque reditus annui respective assignabuntur; nec non Episcopali Seminario ea redituum annua summa tribuetur, quae necessitatibus, et utilitati Dioecesis valeat respondere.

Quamdiu autem Episcopatus Osnabrugensis dotatio suspensa manebit, Episcopali Mensae Hildesimensi augmentum bismille Thalerorum e Bonis Ecclesiasticis in Provincia Osnabrugensi sitis percipiendorum, itemque Decano Hildesimensis Capituli augmentum tercentum Thalerorum assignabitur, ab ipsis annuatim respective percipiendorum, perdurante tantummodo praedicta dotationis Episcopatus Osnabrugensis suspensione.

Atque interea, ne Dioecesis Osnabrugensis, cui ob eas rationes designari in praesens Antistes nequit, legitimo careat Rei Sacrae regimine, mandamus, ut Venerabilis Frater Carolus de Gruben, Episcopus Parensis in partibus Infidelium, eiusdemque Osnabrugensis Ecclesia suffraganeus Dioecesim ipsam, quoad vixerit, gubernare prosequatur, eoque defuncto Hildesimensis pro tempore Episcopus Dioecesim quoque Osnabrugensem facultatibus ad id ab Apostolica Sede qualibet vice sibi speciatim delegandis administrare, suumque Vicarium in Spiritualibus Generalem, qui in Civitate Osnabrugensi resideat, debeat adsciscere. Qui quidem Vicarius, dummodo vere dignus, et idoneus iudicatus fuerit, a Romano Pontifice titulo alicuius Episcopalis Ecclesiae in partibus Infidelium, servatis omnibus servandis, decorabitur ad hoc, ut Pontificalia in ipsa Civitate, et Dioecesi Osnabrugensi exercere possit, et valeat. Eidem idcirco Vicario Generali Osnabrugensi pro sua, et Episcopalis Curiae dotatione annua persolvenda erit summa trium millium Thalerorum monetae conventionalis a praelaudati Serenissimi Regis liberali munificentia promissa, quae in ipsius Vicarii Generalis congruam, et in annuam laboribus respondentem mercedem Ecclesiasticorum, qui suam eidem in ea procuratione operam commodabunt erit impendenda.

Donec autem proprium Osnabrugense Seminarium erigi potuerit, huiusce Dioecesis Clerici alentur, atque educabuntur in Episcopali Seminario Hildesimensi, cui propterea bona, ac redditus, quibus actu gaudet, integre conservabuntur: quod idem dictum volumus de bonis ac redditibus in tuitionem Aedium Sacrarum, tam Hildesimensis, quam Osnabrugensis, atque in sumptus Divini Cultus, ac Ministrorum mercedem adsignatis.

Quotiescumque vero aliqua ex supradictis Sedibus Episcopalibus,

tam Hildesimensi, quam Osnabrugensi, quae ambae perpetuis futuris temporibus immediate subiectae erunt Apostolicae Sedi, vacaverit, illius Cathedralis Ecclesiae Capitulum intra mensem a die vacationis computandum Regios Ministros certiores fieri curabit de nominibus Candidatorum a Clero totius Regni selectorum, quorum unusquisque trigesimum suae aetatis annum ad minimum compleverit, et indigenatu praeditus sit, studia in Theologia, et Iure Canonico cum laude absolverit, curam animarum, aut munus Professoris in Seminariis egregie exercuerit, aut in administrandis negotiis Ecclesiasticis excelluerit, optima fama gaudeat, sana doctrina, et integris sit moribus. Ac si forte aliquis ex Candidatis ipsis Gubernio sit minus gratus, Capitulum e catalogo eum expunget, reliquo tamen manente sufficienti Candidatorum numero, ex quo novus Episcopus eligi valeat. Tunc vero Capitulum ad Canonicam Electionem in Episcopum unius ex Candidatis, qui supererunt, iuxta consuetas formas procedet, ac documentum electionis in forma authentica intra mensem ad Summum Pontificem perferri curabit.

Confectio autem Processus informativi super qualitatibus Promovendorum ad regimen Episcopalium Ecclesiarum Regni Hannoveriani, vel Episcopo alterius Sedis non vacantis, vel Ecclesiastico illius Regni Viro in Dignitate constituto a Romano Pontifice committetur, et ad formam Instructionis ab Apostolica Sede in singulis casibus transmittendae exarabitur, quo accepto Summus Pontifex, si compererit Promovendum instructum iis dotibus, quas Sacri Canones in Episcopo requirunt, eum, quocitius fieri poterit, iuxta statutas formas per Apostolicas Litteras confirmabit.

Si vero, aut Electio minime fuerit Canonice peracta, aut Promovendus praedictis dotibus instructus non reperiatur, ex speciali gratia indulgemus, quod Cathedrale Capitulum ad novam Electionem ut supra Canonica methodo valeat procedere.

Novus Episcopus ab altero Regni Episcopo iam consecrato, atque facultatem expresse ad id ab Apostolica Sede habente, assistentibus duobus aliis Episcopis ad hoc rogatis, et in eorum defectum duobus Praelatis Pontificalium usum Habentibus, vel his quoque deficientibus duobus Presbyteris e Regni Clero in Ecclesiastica Dignitate constitutis, consecrabitur.

In Capitularium numerum alii non admittentur, nisi qui indigenatu, et qualitatibus a Sacris Canonibus requisitis praediti sint, triginta saltem annorum aetatem habeant, et in Presbyteratus Ordine sint constituti, quique in exercenda cura Animarum, vel in alio obeundo Ecclesiastico Ministerio, vel Professoris munere in Seminario Episcopali conspicuos sese reddiderint.

Quotiescumque vero Decanatus, aut Canonicatus, vel Vicariatus

in Cathedralibus vacaverit, Episcopus, et Capitulum alternis vicibus intra sex hebdomadas a die vacationis proponent quatuor Candidatos supraenuntiatis praeditos qualitatibus. Quod si forte aliquis ex ipsis Candidatis Gubernio invisus, aut suspectus sit, id quamprimum Episcopo respective, aut Capitulo indicari poterit, ut expungatur: tunc autem Episcopus ad collationem Decanatus, Canonicatus, aut Vicariatus, vel respective Capitulum intra quatuor hebdomadas procedet ad nominationem unius ex Personis Gubernio non invisis, nec suspectis, cui Episcopus canonicam dabit Institutionem.

Ad novam nunc procedendo circumscriptionem Dioecesium Episcopatus Hildesimensis, qui actu a Venerabili Frater Francisco Egone a Fürstenberg moderno eius Episcopo gubernatur, et Osnabrugensis, qui suo a pluribus annis orbata Pastore a supramemorato Carolo Episcopo Parensi, ac eiusdem Osnabrugensis Ecclesiae suffraganeo cum Apostolicis sibi delegatis facultatibus administratur, praevia dismembratione, separatione, ac immutatione a quorumcumque Metropolitanorum, Episcoporum, seu Ordinariorum, ac Vicariorum Apostolicorum iurisdictione, superioritate, ac potestate omnium, et singularum Civitatum, Terrarum, ac Paroeciarum intra Regni Hannoveriani limites comprehensarum decernimus, prout a Pio VII. Praedecessore Nostro designatum fuerat, ut Regnum ipsum in duas omnino Dioeceses a cursu fluminis Visurgis vulgo — Weser — nuncupati tanquam suis limitibus separatas dividatur, ita ut Paroeciae ad desteram eiusdem fluminis partem sitae Dioecesi Hildesimensi, Paroeciae autem ad sinistram Visurgis ripam positae Dioecesi Osnabrugensi respective assignentur, prout sequitur, videlicet.

Dioecesis Hildesimensis efformabitur a sequentibus quinquaginta quinque Parochialibus Ecclesiis ad ipsam Hildesimensem Dioecesim iam pertinentibus, nempe — Achtum — Adlum — Ahrbergen — Gross-Algermissen — Asel — Bauenstedt — Bettmar — Bilderlah — Bokenem — Bolzum — Borsum — Dettfurt — Dingelbe — Dinklar — Dorstadt — Gross-Düngen — Emmerke — Gross-Giesen — Grasdorf — Grauhoff — Gronau — Goslar — Harsum — Heinig — Ecclesiae Cathedralis — S. Godebardi — S. Magdalenae — Sanctissimae Crucis in civitate Hildesheim sitae — Hennekenrode — Himmelsthür — Hohenhameln — Hunnesrück — Itzum — Lamspringe — Liebenburg — Marienrode — Moritzberg — Ottbergen — Peine — Poppenburg — Ringelhein — Ruthe — Schladen — Söder — Söhre — Sorsum — Sottrum — Steinbruck — Vienenburg — Gross-Vörste — Westfeld — Wiedelah — Winzenburg — Vöhle — Woldenberg —; Atque insuper a viginti Parochialibus, ac tredecim Curatis succursalibus nuncupatis Ecclesiis in Provincia Eichsfeldiae positis, et antiquae Metropolitanae Ecclesiae Moguntinae, seu Ratisbonensi olim subiectis, quae in praesentiarum a

Venerabili Fratre Carolo Friderico de Wendt Episcopo Basinopolitano in partibus Infidelium, ac Hildesiensis Ecclesiae suffraganeo uti Vicario Apostolico administrantur, videlicet Paroecia — Dunderstadt — cum tribus succursalibus Ecclesiis — Gerblingerode — Fisslingerode, et — Westerode — nuncupatis, ac Paroeciis — Breitenberg — Desingerode — cum duabus succursalibus Ecclesiis — Werxhausen, et — Espliugerode — denominatis, necnon Paroeciis — Immingerode — Nesselroeden — Seulingen — Seeburg — Bernshausen — cum succursali Germershausen — atque Paroeciis — Lindau — Bilshausen — Crebeck — cum succursali — Bodensee, et Parochialibus Ecclesiis — Wolbrandshausen — Gieboldehausen — Rolshausen — Rudenshausen — Rhumspringe — cum succursali Hilkerode: — Paroecia quoque — Fuhrbach — cum duabus succursalibus — Langenhagen —, et Brochthausen, — necnon Paroecia — Oberfeld — cum succursali — Mingerode: — Paroecia quoque — Noerthen cum duabus Ecclesiis succursalibus, ac Paroecia — Renshausen — Denique a tribus Paroeciis — Hannover — Göttingen, et — Celle — vulgo nuncupatis, quae hactenus a supradicto moderno Episcopo Hildesimensi Missionum septemptrionalium Vicario Apostolico fuerunt spiritualiter gubernatae.

Dioecesis Osnabrugensis constabit ex sequentibus Decanatibus, videlicet ex Decanatu Ecclesiae Cathedralis, et Civitatis Osnabrugensis septem continente Paroecias, quarum duae reperiuntur in Civitate ipsa Osnabrugensi, reliquae vero in ipsius Territorio, nuncupanturque — Bellm — Bissendorff — Rulle — Scheldehausen, — et Wallenhorst: — ex Decanatu — Iburg — vulgo denominato septem pariter complectente Paroecias, ut sequitur nuncupatas, id est — Borlogh — Glandorf — Glane — Hagen — Iburg — Laer, — et Oesede; — ex Decanatu — Fürstenau — qui undecim sequentes complectitur Paroecias, nempe — Berge — Fürstenau — Merzen — Neuenkirchen — Schwagstorf — Volthlage — Alfhausen — Aohum — Badbergen — Bersenbrück, — et Quakenbrück: — ex Decanatu — Vörden, — nuncupato, qui undecim sequentes complectitur Paroecias, videlicet — Lage — Malgarten — Vorden — Bomte — Hunteburg — Osterkappeln — Sanctae Annae — Gesmold — Melle — Riemsloh — Wellingholthausen; — necnon partes illas Paroeciarum — Damme, — et Neuenkirchen, — quae intra limites Regni Hannoveriani reperiuntur: ex Archipresbyteratu inferioris Comitatus — Lingen — duodecim continente Paroecias, videlicet — Bawinkel — Beesten — Freren — Lengerich — Messingen — Schapen — Thuine — Baccum — Bramsche — Lingen — Plantlünne, — et Spelle; — necnon ex viginti septem Paroeciis in Districtu de — Meppen — comprehensis, et ad Monasteriensem Dioecesim iam pertinentibus videlicet — Aschendorf — Beesen — Bokeloe — Börger — Dörpen — Emsbüren — Haren — Haselünne — Heede — Herzlake — Hesepe — Holte — Laten — Lorup —

Meppen — Papenburg — Ecclesia Principalis, ac alia eiusdem nominis — Ecclesia succursalis — Rhede — Ruttenbrock — Steinbild — Sögel — Schepsdorff — Salzbergen — Twiest — Twiestingen — Werlte, — et Vesuwe. — Tres quoque adiunguntur Paroeciae in Frisia Orientali positae, et praefatae Monasteriensi Dioecesi iam subiectae, quae — Emden — Leer, — et Norden — vulgo nuncupantur. Et postremo octo Paroeciae, quae reperiuntur in Comitatu — de Bentheim — actu a Regno Hannoveriano in temporalibus dependentes, et hactenus a praefato Monasteriensi Episcopo gubernatae, nempe — Bentheim — Brandlecht — Emblicheim — Laerwalde, — seu Wolda — Nordhorn — Neuenhaus — Schüttorff, — et Wittmarschen. —

Praedictos vero Decanatus, Paroecias, et Loca Episcopis pro tempore Hildesimensi, et Osnabrugensi pro eorum respective Dioecesibus attributa, eorumque Incolas utriusque sexus, tam Clericos, quam Laicos iisdem Ecclesiis, eorumque Praesulibus pro suis respective Territorio, Dioecesi, Clero, et Populo perpetuo assignamus, et in spiritualibus omnimodo subiicimus propterea que statim ac praesentes Litterae plenariae fuerint Exequutioni mandatae, omnis Antiquorum Metropolitanorum, Ordinariorum, Vicariorum Apostolicorum, seu Administratorum iurisdictio in supradictis locis, Decanatibus, et Paroeciis cessare debebit, omnesque tunc facultates in Locis, et Partibus ab eorum iurisdictione subtractis nullius roboris, vel momenti amplius futuras declaramus.

Ut insuper commoditati Populorum sic ut supra respectivis Episcopis subiectorum consulatur, praescribimus, ut omnia, et singula documenta respicientia Ecclesias, et Loca ut supra dismembrata, et de novo applicata a veteribus Cancellariis extrahi, et Cancellariis Dioecesium, quibus erunt incorporata, debeant opportuna forma tradi, atque in iis perpetuo asservari.

Habita modo ratione reddituum Episcopalis Mensae Hildesimensis de more taxari in Florenis septingentis quinquaginta sex auri de Camera, et huiusmodi Taxam in libris Camerae Nostrae Apostolicae describi mandamus. Quod vero spectat Episcopalem mensam Osnabrugensem, quando locus factus fuerit illius dotationi ut supra enuntiatae, Ecclesiam ipsam de more taxari in Florenis sexcentum sexaginta sex Auri de Camera cum duobus tertiis, eandemque Taxam in Libris Apostolicae Camerae similiter describi mandamus.

Denique, ut cuncta a Nobis ut supra disposita rite ad suum perducantur effectum, supradictum Franciscum Egonem Episcopum Hildesimensem in harum Litterarum Apostolicarum Exequutorem cum omnibus et singulis necessariis, et opportunis facultatibus deputamus, ut praeviis respectivis dotationibus in valida forma perficiendis ad uniuscuiusque Ecclesiae cum suo Capitulo novam Ordinationem, ac

respectivi Territorii Dioecesani Circumscriptionem procedere, aliaque omnia ut supra ordinata peragere, et statuere, delegata sibi Apostolica Auctoritate libere, ac licite possit, et valeat, atque ulterius ipso Francisco Egoni Episcopo facultatem pariter tribuimus, ut ad plenam rerum omnium in locis praesertim ab eius residentia remotis Exequutionem quamcumque Personam, seu Personas in Ecclesiastica Dignitate constitutam, vel constitutas subdelegare, ac tam ipse, quam Persona, vel Personae ab eo sic subdeleganda, vel subdelegandae super quacumque oppositione in Actu Exequutionis huiusmodi quomodolibet forsan oritura, servatis tamen de iure servandis, etiam definitive, et quacumque appellatione remota pronunciare, libere item, ac licite possint, et valeant, ac quilibet eorum respective possit, et valeat.

Eidem insuper Francisco Egoni Episcopo expresse iniungimus, ut exempla singulorum Actorum, tam per se, quam suos subdelegatos in harum litterarum Exequutionem conficiendorum, intra quadrimestrem ab ipsarum expleta Exequutione ad Apostolicam Sedem in authentica forma transmittat in Archivio Congregationis rebus Consistorialibus praepositae de more asservanda.

Praesentes autem Litteras, et in eis contenta, ac statuta quaecumque, etiam ex eo, quod quilibet in praemissis, vel in eorum aliquo ius, aut interesse habentes, vel quomodolibet etiam in futurum habere praetendentes, cuiusvis status, ordinis, conditionis, et praeeminentiae, ac etiam specifica, expressa, et individua mentione digni sint, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad praemissa minime vocati, vel etiam nullimode, aut non satis auditi fuerint, sive ex qualibet etiam laesionis, vel alia iuridica, privilegiata, ac privilegiatissima causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quamtumvis magno inexcogitato, substantiali, ac substantialissimo sive etiam ex eo, quod in praemissis solemnitates, et quaecumque alia forsan servanda, et adimplenda minime servata et adimpleta, seu causae, propter quas praesentes emanaverint, non sufficienter adductae, verificatae, et iustificatae fuerint, notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris, vel facti, aut iustitiae remedium impetrari, aut sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, modificationibus, decretis, aut declarationibus generalibus, vel specialibus quomodolibet factis minime posse comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse, et fore ac tamquam ex Pontificiae Providentiae Officio, certa scientia, et potestatis plenitu-

dine Nostris factas, et emanatas omnimodo, firmitate perpetuo validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, perpetuo et inviolabiter observari, ac supradictarum Ecclesiarum Episcopis, et Capitulis, aliisque, quorum favorem praesentes Nostrae Litterae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, eosdemque super praemissis omnibus, et singulis, vel illorum causa ab aliquibus quavis auctoritate fungentibus quomodolibet molestari, perturbari, inquietari, vel impediri, neque ad probationem, seu verificationem quorumcumque in eisdem praesentibus narratorum nullatenus unquam teneri, neque ad id in iudicio vel extra cogi, seu compelli posse; et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari, irritum, et prorsus inane esse, ac fore volumus, atque decernimus.

Non obstantibus de iure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad partes vocatis, quorum interest, aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, nec non dictarum Ecclesiarum etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, Indultis, et Concessionibus quamvis specifica, et individua mentione dignis, omnibusque, et singulis Apostolicis, ac in Synodalibus, et Universalibus Conciliis editis, specialibus, vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus: Quibus omnibus, et singulis, eorumque totis tenoribus ac formis, etiamsi specialis, specifica, et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus expressis habentes ad praemissorum effectum latissime, et plenissime, ac specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse declaramus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus item, ut harum Litterarum Nostrarum Transsumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae Suppressionis, Extinctionis, Annullationis, Dismembrationis, Separationis, Unionis, Circumscriptionis, Assignationis, Indulti, Subiectionis, Suppletionis, Declarationis, Deputationis, Commissionis, Mandati, Decreti, Derogationis, et Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare praesumpserit, Indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo quarto septimo Kalendas Aprilis, Pontificatus Nostri Anno Primo.

A. G. Card. Pro-Datarius.

Visa de Curia: *J. Card. Albanus.*

D. Testa.

Loco † Plumbi. *F. Lavizzarius.*

Bulla circumscriptionis Dioecesium Provinciae Ecclesiasticae superioris Rheni d. 16. August. 1821.

Pius Episcopus, Serv. Servor. Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Provida solersque Romanorum Pontificum sollicitudo in iis componendis, et ordinandis, quae ad aptiorem Dominici Grecis custodiam, ac procurationem ex ipsa etiam temporum, ac locorum natura magis expedire dignoscantur, eos adigit ad novas Episcopales Sedes quandoque constituendas, et quandoque illarum aliquas transferendas, ut Domino messis benedicente, aptiora exinde in Fidelis Populi spirituale bonum praesidia queant comparari. Statim ac itaque reddita fuit Germaniae tranquillitas, Nos, ad componendas res Ecclesiasticas, in praeterita temporum calamitate, perturbatas, continuo direximus curas Nostras, iisque in Bavariae Regno, quatuor abhinc annis opportune ordinatis, Nostras pariter sollicitudines absque mora convertimus ad illos omnes Orthodoxae Fidei Cultores, qui actu subsunt dominationi Serenissimorum Principum, statuumque Germaniae, nempe Regis Wirtembergiae, Magni Ducis Badensis, Electoris Hassiae, Magni Ducis Hassiae, Ducis Nassoviae, Liberae Civitatis Francofurtensis, Magni Ducis Megalopolitani, Ducum Saxoniae, Ducis Oldenburgensis, Principis Waldeccensis, ac Liberarum Civitatum Hanseaticarum, Lubeccensis, et Bremensis, qui sese paratos ostendendo ad omnem operam dandam pro Episcopatuum ab Apostolica Sede vel erigendorum, vel instaurandorum convenienti dotatione, Legatos communi nomine Romam, huius rei causa, miserunt. Ast cum res omnes Ecclesiasticae, de quibus actum fuit, conciliari minime potuerint, spe tamen non decidentes fore ut pro eorundem Principum, ac statuum sapientia valeant illae in posterum componi; ne interea Christi fideles in dictis regionibus commorantes, quos in maxima spiritualis regiminis necessitate agnoscimus constitutos, diutius propriis destituantur Pastoribus, ad nonnullarum in praecipuis ipsorum Principum, et statuum Civitatibus, ac Territoriis sedium erectionem, ac Dioecesium circumscriptionem procedendum esse decrevimus, ut celerrime Ecclesiis illis de suis Episcopis

providere valeamus: reservata nobis cura, Catholicos aliorum Principum subditos, iis Dioecesibus, quas commodiores iudicabimus, in posterum adiungendi. Audito igitur consilio nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, supprimimus, annullamus, et extinguimus titulum, denominationem, naturam, et essentiam, totumque praesentem statum vacantium tam Episcopalis Ecclesiae Constantiensis, quam Praepositurae vere nullius Sancti Viti Elvacensis una cum suis Capitulis, ad effectum libere procedendi ad infra dicendas novas Ecclesiarum erectiones, ac Dioecesium circumscriptiones, atque ulterius immutamus praesentem statum Episcopalium Ecclesiarum Moguntinae ac Fuldensis, ita ut illa a quocunque Metropolitico iure Archiepiscopi Mechliniensis omnino subtracta, et non amplius dispositioni Nostrarum Litterarum Apostolicarum incipientium: — Qui Christi Domini etc. — datarum tertio Calendas Decembris anni millesimi octingentesimi primi subiecta remaneat; atque ista a regulari statu per alias Apostolicas Litteras fel. mem. Benedicti decimi quarti Praedecessoris Nostri, quarum initium: — In Apostolicae etc. — constituto, ad statum secularem translata intelligatur, ac scientia, deliberatione et potestate similibus ad omnipotentis Dei gloriam, orthodoxae fidei exaltationem, et Catholicae Religionis incrementum, Friburgum Brisgoviae civitatem principem, studiorum Academia, aliisque fundationibus insignem, atque a novem mille et amplius Civibus inhabitatam, in civitatem Archiepiscopalem, ac celeberrimum Templum sub titulo Assumtionis Beatae Mariae Virginis in Ecclesiam Archiepiscopalem et parochialem; pariterque Rottenburgum ad Nicarum, olim caput Ducatus Hohenbergensis in medio Regni Wirtembergiae, in quo Tribunal Provinciae existit, quodque iucolae quinque mille quingenti inhabitant, in civitatem Episcopalem, in eaque peramplum templum sub invocatione Sancti Martini Episcopi et Confessoris in Ecclesiam Episcopalem; nec non Limburgum ad Lahnum, fertili solo, in medio Ducatus Nassovici situm, et bis mille septingentos continens habitatores in civitatem similiter Episcopalem, et in illa existens Templum sub invocatione Sancti Georgii in Ecclesiam item Episcopalem cum omnibus iuribus, iurisdictionibus, praeeminentiis, honoribus, et privilegiis Archiepiscopali et Episcopalibus respective sedibus legitime competentibus, perpetuo erigimus, et constituimus. Antedictae vero Metropolitanae Ecclesiae Friburgensi praefatas quatuor Episcopales Ecclesias Moguntinam, Fuldensem, Rottenburgensem, ac Limburgensem Suffraganeas assignamus. Porro quodlibet Capitulum tam Metropolitanae Friburgensis, quam Cathedralium Ecclesiarum Moguntinae, ac Rottenburgensis ex unica Decanatus dignitate, et sex Canonicatibus; Fuldense vero ex dignitate Decanatus et quatuor Canonicatibus; ac Limburgense ex De-

canatus dignitate, ac quinque Canonicatibus respective constabunt; ac insuper ad Ministrorum numerum aliquantulum augendum, sex in Friburgensi ac Rottenburgensi, quatuor in Moguntina et Fuldensi, ac duo in Limburgensi respective Ecclesiis Praebendae seu Vicariae pro totidem Praebendatis seu Vicariis erunt constabiliendae. Unicuique autem ex memoratis Capitulis, ut pro Chori servitio, pro distributionum, et aliorum quorumlibet emolumentorum divisione, pro onerum supportatione, pro rerum, ac iurium tam spiritualium quam temporalium prospero felicique regimine ac directione quaecunque statuta, Capitula et Decreta, licita tamen et honesta, et Canonicis regulis minime adversantia, sub respectivi, pro tempore existentis, Antistitis praesidentia inspectione et adprobatione condere atque edere, nec non gratiis, insignibus ac privilegiis, quibus alia Cathedralium Ecclesiarum in illis partibus Capitula legitime fruuntur et gaudent, frui et gaudere libere ac licite possint et valeant, licentiam et facultatem concedimus ac impertimur. Cuilibet profecto Antistiti supradictarum Ecclesiarum expresse iniungimus, ut, servatis servandis, deputet ex Canonicis unum, qui munus Poenitentiarii stabiliter exerceat, ac alterum a quo S. Scriptura, statis diebus, populo exponatur, vel si minus commode Canonici ad haec munera deputari possint, curabunt Episcopi, ut muneribus huiusmodi ab aliis idoneis Presbyteris satis fiat, utque media ad congruam laborum mercedem Presbiteris ipsis comparandam, opportune conquirantur. Cumque ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione, ac institutione Seminarium puerorum Ecclesiasticum ab Episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam Archiepiscopali quam Episcopalibus Ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respective Dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis iam adesse sciamus, in reliqua Ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus. Volentes nunc ad quinque supradictarum Dioecesium circumscriptionem procedere, ut, distinctis singularum finibus, nulla quaestio inter respectivos Episcopos circa Ecclesiasticae iurisdictionis exercitium exurgere possit, praevia dismembratione infra nominandorum locorum a Dioecesibus et Ecclesiis, a quibus actu dependent, de simili Apostolicae potestatis plenitudine, sequentia decernimus, praescribimus, et constituimus. Metropolitana Friburgensis Ecclesia pro Dioecesano suo territorio habebit cunctam ditionem Magni Ducatus Badensis, nempe Paroecias intra limites huiusce Ducatus positas, quae partim ad Constantiensem, partim etiam ad Argentinensem, Spirensem, Wormatiensem, Herbipolensem, Basileensem et Ratisbonensem Dioeceses vel pertinent, vel iam pertinebant; alias quatuordecim Paroecias cum sua filiali positas in Principatu Hohenzollern-Hechingen ad praefatam Dioecesim Constantiensem pertinentes, nec non viginti quatuor Paroecias in

Principatu Hohenzollern-Sigmaringen existentes eidem Constantiensi Dioecesi spectantes, atque insuper octodecim Paroecias Decanatus Vöringen, ac Paroecias septemdecim Decanatus Haigerloch in dicto sitas Principatu et ad praedictam Dioecesim pertinentes. Episcopalis Ecclesia Moguntina pro suo Territorio Dioecesano habebit universam ditionem Magni Ducatus Hassiaci, nempe Paroecias omnes Dioecesi Moguntinae reliquas post separationem locorum sub ditione Bavarica existentium, aliaque loca et Paroecias ex Ratisbonensi, ac Wormatiensi Dioecesibus, nec non unicam Paroeciam loci Herbstein ex Dioecesi Fuldensi ad Magnum Ducatum praedictum in temporabilis pertinentes, ac denique Paroecias in locis Darmstadt, Giessa et Offenbach eiusdem Magni Ducatus Hassiaci, ita tamen ut a primo futuro Episcopo in locis, quae maxima in parte ab Acatholicis inhabitantur, novae Parochiales Ecclesiae pro Catholicis fundentur, si ipsi in magno sint numero, si vero in exiguo Paroeciis Catholicis vicinioribus adscribantur. Ecclesia Episcopalis Fuldensis pro Dioecesano suo Territorio habebit totum Electoratum Hassiae, videlicet quadraginta Paroecias actu in ipsa Dioecesi comprehensas, Paroecias viginti ex antiqua Metropolitana Dioecesi olim Moguntina, postea Ratisbonensi, atque unam in loco Volkmarsen ex Dioecesi Paderbornensi, demptis illis Paroeciarum fractionibus, quae in Bavarico Regno existentes proximioribus aliis Paroeciis Dioecesium Regni Bavariae aut iam applicatae fuerunt, aut brevi ex Apostolica delegatione applicabuntur. Paroeciarum autem exterarum fractiones, in ditione Hassiaca existentes, proximiori alicui Dioecesis Fuldensis Paroeciae vel Paroeciis erunt applicandae. Eidem interea Fuldensi Dioecesi unitas relinquimus novem Paroecias in Magno Ducatu Saxonico Vimariensi sitas, de quibus aliter, si opus fuerit, disponendi Nobis, et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris facultatem libere reservamus. Rottemburgensis Episcopalis Ecclesia pro suo Territorio Dioecesano habebit integrum Regnum Wirtembergense cum Paroeciis omnibus, quae iam ab anno millesimo octingentesimo decimo sexto ab Augustana, Spirensi, Wormatiensi et Herbipolensi Dioecesibus fuerunt separatae, nec non Paroeciis ad suppressam Praeposituram Sancti Viti Elvacensis nullius Dioecesis antea pertinentibus. Episcopalis demum Ecclesia Limburgensis pro Dioecesano suo Territorio habebit totum Ducatum Nassovicum, in quo comprehenduntur quinquaginta octo Paroeciae ad antiquam Ratisbonensem, et Paroeciae quinquaginta duae ad antiquam Trevirensem olim Dioeceses Metropolitanas spectantes, nec non viginti quatuor Paroeciae in Provincia Dillenburg et Weilburg existentes, ac insuper Territorium liberae Civitatis Francofurtensis, in quo cum tribus Filialibus unica existit Parochialis Ecclesia sub invocatione Sancti Bartolomaei Apostoli, ad quam Catholici omnes dictae Civitatis ac Territorii pertinent, quaeque a su-

pradicta Ratisbonensi Dioecesi pendebat. Supradictas idcirco Civitates et Ecclesias in Archiepiscopalem, et Episcopales erectas cum praedictis locis et Paroeciis quinque supranumeratis Ecclesiis pro respectivo Dioecesano Territorio attributis, illorum incolas utriusque sexus tam Clericos quam Laicos pro Clero, et Populo, perpetuo assignamus, et cuiuslibet Antistitis iurisdictioni spirituali omnimode subiicimus, ita ut Personis iuxta Canonicas Sanctiones dignis et idoneis ad eosdem Archiepiscopalem et Episcopales Ecclesias regendas tam pro hac prima vice, quam futuris temporibus Apostolica auctoritate, praevio Inquisitionis processu, a Romano Pontifice, ad formam instructionis piae memoriae Urbani Papae octavi Praedecessoris Nostri iussu editae in singulis casibus committendo praeficiendis liceat, quemadmodum nos praecipimus et mandamus per se ipsos, vel per alios eorum nomine, postquam tamen praesentes Literae debite atque integre fuerint executae, et Praesules ipsi Apostolicae provisionis Literas consecuti fuerint, veram, realem, et corporalem possessionem regiminis, administrationis, et omnimodi iuris Dioecesani in praedictis Ecclesiis, Civitatibus, ac Dioecesibus, et bonis, aliisque reditibus pro dotatione assignatis, vel assignandis libere apprehendere, apprehensamque perpetuo retinere. Decernimus interea, ut omnia et singula loca supra memorata ab iisdem sive vicariis, sive administratoribus legitime deputatis temporarie pergant gubernari, quibus actu subduntur. Ut autem omnia, et singula superius a Nobis disposita celerem felicemque sortiantur effectum, Venerabili Fratri Ioanni Baptistae de Keller Episcopo Evariensi, quem nominamus, eligimus, ac deputamus praesentium Literarum Nostrarum Exequutorem committimus, et mandamus, ut ad supradictarum Ecclesiarum, Capitulorum, et Seminariorum in bonis, fundisque stabilibus, aliisque reditibus cum iure hypothecae specialis, et in fundos post modum ac bona stabilia convertendis, ab iis in proprietate possidendis, et administrandis respectivam dotationem procedat, modo, et forma, quibus a Serenissimis Principibus, quorum sub ditione singulae Dioeceses sunt positae, oblata et expressa fuerunt per infra memoranda instrumenta legitima forma exarata, et ad Nos transmissa, quae servantur in actis huius Congregationis rebus Consistorialibus praepositae, et quorum authentica exempla a praedicto Exequutore singulis Ecclesiis tradentur in eorum respective Archiviis asservanda. Videlicet Archiepiscopali Ecclesiae Friburgensi in Brisgovia assignabit Dominatum Lincensem, vulgo Linz, aliosque reditus, quae bona reditusque in totum septuaginta quinque millium trecentum sexaginta quatuor florenorum rhenensium annuam summam producunt, prout clare ac distincte describitur in instrumento ex speciali mandato Magni Ducis Badensis die vigesima tertia Decembris anni millesimi octingentesimi vigesimi confecto. Fundos vero dictus Ioannes Baptista Episcopus ita distribuet, ut ex iis obveniant

quotannis Archiepiscopali mensae floreni tres decim mille quatuor centum, quibus addendo eas praestationes infra enarrandas, a tribus Cathedralibus Ecclesiis annuatim persolvendas eiusdem Friburgensis mensae Archiepiscopalis annui reditus erunt florenorum quatuordecim millium septingentorum et decem; Decano Capituli floreni quatuor mille; Primo ex Canonicis floreni bismille tercentum; cuilibet ex aliis quinque Canonicis floreni mille octingenti; unicuique demum ex sex Praebendatis floreni nongenti; Seminario insuper Dioecesano floreni viginti quinque mille; Fabricae Cathedralis Ecclesiae floreni quinque mille ducenti sexaginta quatuor; Cancellariae Archiepiscopali floreni termille; domibus denique Ecclesiasticorum emeritorum et demeritorum, vel iam existentibus, vel ab Ordinario, cuius iurisdictioni subdentur, erigendis, floreni octomille. Praeterea pro Archiepiscopi habitatione assignabit Palatium in civitate Friburgensi, foro Ecclesiae Metropolitanae adiacens, antea Statibus Provincialibus Brisgoviae destinatum, cum suis adnexis pertinentiis, atque horto ante portam civitatis, et pro habitatione tam Decani quam sex Canonicorum, et sex Praebendatorum alias domos in praedicto instrumento descriptas. Episcopali Ecclesiae Moguntinae, firmis reditibus, et proventibus quibus actu gaudet, annuam tribuet summam viginti mille florenorum rhenensium percipiendam ex proventibus ac reditibus Praefecturae Moguntinae ad exigenda vectigalia reditusque Dominicos constitutae, solvendam quotannis praedictae Ecclesiae ea lege, ut memorata summa gaudeat iure hypothecae in bonis fundis et reditibus Dominicis eiusdem Praefecturae Moguntinae, utque huiusmodi dispositio firma, stabilis, et inconcussa maneat, donec ipsi Episcopo Ecclesiae Moguntinae praedia, et fundi, quorum fructus viginti millium florenorum summam annuatim producant, pleno iure ab eo possidenda, assignentur, prout expresse cavetur in instrumento ex speciali mandato Magni Ducis Hassiae et ad Rhenum die vigesima sexta Augusti anni millesimi octingentesimi vigesimi exarato. Hac autem summa viginti millium florenorum annuorum adiuncta reditibus, qui dotem modo exstantem Moguntinae Ecclesiae constituunt, tanquam supplementum dotationis, tota quantitas redituum, quae inde exsurget, ita a praefato Exequutore distribuenda erit, ut Episcopo florenorum octo millium, Vicario eius Generali florenorum bismille quingentorum, cuilibet ex sex Canonicis florenorum mille octingentorum; Primo vero ex quatuor Praebendatis nongentorum florenorum, et cuilibet ex aliis tribus octingentorum florenorum annuos reditus liberos praebeant. Haec tamen dispositio quoad Decanum, Canonicos, et Praebendatos suum non sortietur effectum, nisi cum Moguntinae Cathedralis Ecclesiae Canonicorum numerus ad senarium fuerit redactus, in quem finem decernimus, ut quatuor ex decem illius Capituli actualibus Praebendis primo quo-

modocunque vacaturae, aliis non conferantur, ad hoc ut idem Capitulum ex Decano, et sex Canonicis in posterum constet. Interea tamen decem viventes Canonici eosdem annuos reditus percipient, quos ante avulsam ac Spirensi Ecclesiae attributam portionem antiquae Moguntinae Dioecesis percipiebant, quique post novam circumscriptionem Dioecesium Territorii olim Galliarum per alias Nostras Literas sub plumbo datas tertio Calendas Decembris anni millesimi octingentesimi primi statutam illis attributi fuerunt. Quoad Praebendatos autem in Moguntina Ecclesia Cathedrali actu non existentes, quoniam eorum vice funguntur Presbyteri habentes reditus partim Praebendae ex officio fabricae minutae praesentiarum nomine nuncupatae, partim pensionum, quae a Gubernio solvuntur in praesens, hinc huiusmodi Presbyteri idem servitium cum dictis reditibus Cathedrali Ecclesiae praestare pergent, donec iis decedentibus, quatuor supra memoratae Praebendae, ex nunc pro tunc erigendae constitui possint cum supra enunciata dotatione annuorum florenorum nongentorum pro primo, et florenorum octingentorum pro quolibet ex aliis tribus Praebendatis. Pro Episcopi autem habitatione domus illa cum adiacente horto inserviet, qua hucusque gavisus fuit, idem peragendum erit tam pro praesentibus, quam pro futuris Canonicis, pro quorum habitatione iam assignatae reperiuntur decem domus, quarum quatuor hortos etiam habent adiacentes. Ad Fabricam Cathedralis Ecclesiae manutenendam, et ad sustinendos sumptus ad divinum cultum necessarios conservabuntur fundi, praedia, aliique reditus a praedicta Ecclesia ab antiquo possessa, quae ad annuam termille tercentorum triginta quinque florenorum summam pertingunt. Idem disponimus circa Seminarium Dioecesanum, quod, praevia suppressione Coenobii olim a religiosis viris Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini inhabitati, in ipso Coenobio cum adnexis Ecclesia atque horto stabiliter erigendum constituimus, ipsique assignandos decernimus annuos reditus partim ex antiquis eius fundis, anno millesimo octingentesimo sexto restitutis partim ex posterioribus donationibus et legatis provenientes, ac termillium septingentorum florenorum summam constituentes, firma etiam recentissima et uberrima donatione ipsius favore facta, nec non aliis in posterum forsan faciendis, quarum reditus eidem Seminario perpetuo erunt addicendi. Idem demum disponimus de Domo Emeritorum Pfaffenschwabenhemii existente, ac destinata fovendis, et sustentandis Clericis aut senio fessis aut morbo fractis, quam praevia suppressione Coenobii olim a Canonicis Regularibus Ordinis Sancti Augustini inhabitati, in huiusque Coenobii Fabrica constitui mandamus, et cuius dotatio annuam profert summam florenorum mille octingentorum viginti duorum, ultra ea, quae Subsidii Charitativi nomine veniunt collecta in parte antiquae Dioecesis Moguntinae, postea Ratisbonensis, quaeque solvi hucusque solita,

non exigua capient incrementa. Fuldensis Ecclesia Episcopalis habebit agros, prata, et silvas, aliosque reditus annuam summam florenorum rhenensium viginti sex millium tercentum et septuaginta constituentes, prout latius describitur in instrumento ab antedicto Electore Hassiae sub die quarta decima Martii anni millesimi octingentesimi vigesimi primi confecto. Hanc autem dotationem praefatus Exequutor ita distribuet, ut Episcopo sex mille floreni, Decano Capituli bismille sexcenti floreni, unicuique ex quatuor Canonicis mille octingenti floreni, cuilibet ex quatuor Praebendatis octingenti floreni annuatim obveniant; Fabricae Cathedralis Ecclesiae duo florenorum millia, Seminario Dioecesano septem millia florenorum, et Archiepiscopo Friburgensi, tanquam Metropolitano, centum septuaginta floreni annuatim persolvantur. Insuper pro habitatione Episcopi, proque curia Episcopali, statuimus domum Cathedrali Ecclesiae proximam ad Montem Sancti Michaelis cum duobus adiacentibus hortis et pertinentiis suis, pro habitatione Decani, quatuor Canonicorum et quatuor Praebendatorum alias domos in memorato instrumento descriptas, ac denique pro Seminario aedificium proximum Cathedrali Ecclesiae iam ad hunc usum destinatum, cum horto adiacente. Rottenburgensis Ecclesia Episcopalis gaudebit reditibus singulatim descriptis in instrumento, ex speciali mandato antedicti Regis Würtembergensis die decima Novembris anni millesimi octingentesimi vigesimi confecto, qui quidem ita a praedicto Exequutore dividendi erunt, ut Episcopali mensae decem mille floreni, Decano Capituli bismille quatuor centum floreni, unicuique ex sex Canonicis floreni mille octingenti, primo e sex Praebendatis floreni nongenti, cuilibet ex aliis quinque Praebendatis floreni octingenti, Fabricae Cathedralis Ecclesiae et manutentioni aliorum aedificiorum floreni mille quatuor centum, Seminario Dioecesano floreni octo mille nonaginta duo, Cancellariae Episcopali floreni sex mille nongenti et sexdecim, Cathedrali Ecclesiae pro divini cultus expensis floreni bismille centum et quinquaginta, pro aedituo aliisque Ecclesiae inservientibus floreni octingenti, et Archiepiscopo Friburgensi, tamquam Metropolitano, octingenti sexaginta quatuor floreni annuatim obveniant. Quod si Decanus ad munus etiam Vicarii Generalis ab Episcopo eligatur, alii floreni mille et centum ipsi erunt persolvendi: si vero simplex Canonicus Capitularis ad praedictum Vicarii Generalis munus ab Episcopo designabitur, eidem florenorum mille septingentorum augmentum attribuetur. Praeterea pro habitatione Episcopi, proque Curia Episcopali, domum in civitate Rottenburgi versus vallem Nicari sitam, Praefecturae Regiae antea destinatam, cum adiacente horto, ac pertinentiis suis, pro habitatione Decani Capituli, sex Canonicorum, et sex Praebendatorum alias domos in praedicto instrumento pariter descriptas, nec non pro Seminario Episcopali praevia suppressione Conventus olim inhabitati a Fratribus

Ordinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, domum ipsius quondam Coenobii ad Nicarum sitam in Seminarii Clericorum usum respective addici mandamus. Episcopalis Ecclesia Limburgensis gaudebit bonis, fundis, censibus, decimis, aliisque reditibus, annuam summam constituentibus viginti unius millium sexcentum sex florenorum, prout apparet ex instrumento de speciali mandato Ducis Nassoviae die tertia Ianuarii currentis anni millesimi octingentesimi vigesimi primi confecto, quos quidem reditus Exequutor praedictus ita distribuet, ut in singulos annos obveniant Episcopo floreni sex mille, Decano Capituli bismille quatuor centum floreni, primo Canonico, qui simul Parochus Limburgensis erit, floreni mille octingenti, secundo Canonico floreni pariter mille octingenti, tertio Canonico, qui simul erit Parochus Ecclesiae Dietkirchensis, floreni item mille octingenti, quarto Canonico, qui simul Parochus erit in Alta Villa, floreni bismille tercentum, et quinto Canonico, simul Parocho in Libera Civitate Francofurtensi eiusque Territorio, ea ipsa Summa, quam uti Parochus actu iam percipit; super dictarum retentione Paroeciarum cum memoratis quatuor Canonicis Apostolica delegata auctoritate dispensando, cum hoc tamen quod curae animarum Paroeciarum huiusmodi per idoneos Vicarios ab Ordinario, servatis servandis, ad formam Canonicarum Sanctionum approbandos et instituendos opportune provideatur; primo Sacellano, qui Canonicum Parochum Limburgensem in animarum cura adiuvabit, floreni octingenti, secundo Sacellano, cui Missas in Sacello Stochii Limburgensis satisfacere incumbet, floreni octingenti, Archiepiscopo Friburgensi, ut Metropolitano, pro rata augmenti eius dotationis biscentum septuaginta floreni, Seminario intra Provinciam constituto, vel constituendo pro Clericorum Limburgensis Dioecesis educatione, et instructione floreni mille quingenti, Cancellariae denique Episcopali, ac pro ceteris sumptibus administrationis tam Ecclesiasticae, quam bonorum floreni bismille centum triginta. Pro Episcopi praeterea habitatione praevia suppressione Monasterii seu Coenobii, olim a Fratribus Ordinis Sancti Francisci inhabitati, partem ipsius Monasterii, quam hucusque obtinuit Praefectus Ducalis cum finitimo horto muris septo, pro Decano vero, quinque Canonicis, et duobus Sacellanis, alias domos in praedicto instrumento descriptas, respective assignandas decernimus. Antedicto insuper Ioanni Baptistae Episcopo iniungimus, ut animarum curae in Metropolitana et Cathedralibus Ecclesiis opportune consulat, statuatque a quibus Presbyteris, praevio concursu, ad normam Canonicarum Sanctionum, a respectivo Ordinario adprobandis ac instituendis, et qua cum congrua dotatione in Ecclesiis ipsis debeat exerceri: utque designet in quod Seminarium provinciae Ecclesiasticae Friburgensis Clerici Dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua supradictorum mille quingentorum florenorum

usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur; atque ut ulterius summam determinet a respectivis Principibus Territorialibus submministrandam, qua divini cultus impensis in suppressis tam Episcopali Constantiensi, quam Praepositurali Elvacensi Ecclesiis opportune, ac stabiliter provideatur, ac demum curet, quod suppressorum Capitulorum actu existentibus Canonicis annua praestatio ad eorum vitam integre ac fideliter persolvatur. Ad consulendum praeterea respectivorum Dioecesanorum bono et commoditati praescribimus, ut omnia et singula documenta respicientia Paroecias, et loca ab antiquis Dioecesibus dismembrata, novisque applicata, a veteribus Cancellariis extrahantur, atque opportuna forma tradantur novis Archiepiscopali et Episcopalibus respective Cancellariis, in quibus perpetuo erunt asservanda. Habita vero ratione redituum, supra memoratis Archiepiscopali et Episcopalibus Ecclesiis respective assignatorum in libris Camerae Apostolicae, prout sequitur nempe Ecclesiam Friburgensem in florenis sexcentum sexaginta octo cum uno tertio, Ecclesiam Moguntinam in florenis tercentum quadraginta octo cum uno sexto, Ecclesiam Fuldensem in florenis tercentum triginta duobus, Ecclesiam Rottenburgensem in florenis quatuor centum nonaginta, et Ecclesiam Limburgensem in florenis tercentum triginta duobus taxari mandamus. Atque ut cuncta a nobis, ut supra, disposita, rite ad exitum producantur, supradicto Ioanni Baptistae Episcopi Evariensi, harum Literarum Exequutori deputato, omnes et singulas ad huiusmodi effectum necessarias et opportunas concedimus facultates, ut praeviis respectivis dotationibus, per instrumenta in valida diversorum statuum forma exaranda, ad uniuscuiusque Ecclesiae cum suo Capitulo sive erectionem, sive novam ordinationem, ac respectivi territorii Dioecesani circumscriptionem procedere, cunctaque alia, ut supra ordinata, peragere ac statuere, delegata sibi Apostolica auctoritate libere, ac licite possit, et valeat; atque ulterius ipsi Ioanni Baptistae Episcopo facultatem pariter tribuimus, ut ad plenam rerum omnium in locis praesertim ab eius residentia remotis, executionem unam, seu plures personam, vel personas in dignitate Ecclesiastica constitutam, vel constitutas subdelegare, et tam ipse Ioannes Baptista, quam persona, vel personae ab eo sic subdeleganda, vel subdelegandae super quacumque oppositione, in actu executionis huiusmodi quomodolibet forsan oritura, servatis tamen de iure servandis, etiam definitive, et quacumque appellatione remota pronuntiare libere, item ac licite possint, et valeant, ac quilibet eorum respective possit, et valeat. Eidem porro Ioanni Baptistae Episcopo expresse iniungimus, et mandamus, ut exempla singulorum actorum tam per se, quam per subdelegatos suos in harum Literarum executionem conficiendorum intra quadrimestre ab expleta ipsarum executione ad Apostolicam Sedem in authentica forma transmittat, in Ar-

chivio praedictae Congregationis Consistorialis de more asservanda. Praesentes autem Literas, et in eis contenta, ac Statuta quaecumque etiam ex eo, quod quilibet in praemissis vel in eorum aliquo ius, aut interesse habentes, vel quomodolibet etiam in futurum habere praetendentes cuiusvis status, ordinis, conditionis, et praeeminentiae, ac speciali quoque, specifica, expressa et individua mentione digni sint, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad praemissa minime vocati, vel etiam non satis, aut nullimodo auditi fuerint, sive ex alia qualibet iuridica, privilegiata, ac privilegiatissima causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quantumvis magno, et substantiali, sive etiam ex eo, quod solemnitates, et quaecunque alia forsan servanda, et adimplenda in praemissis minime servata et adimpleta, seu causae, propter quas praesentes emanaverint, non sufficienter adductae, verificatae, et iustificatae fuerint, notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, sive adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris, facti, vel iustitiae remedium impetrari, aut sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocationibus, limitationibus, modificationibus, decretis, ac declarationibus generalibus, vel specialibus quomodolibet factis minime posse comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse, et fore, ac tanquam ex Pontificiae Providentiae Officio, certa scientia, et potestatis plenitudine Nostris factas, et emanatas perpetuo validas, et efficaces existere, et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in futurum perpetuo, inviolabiliter observari, ac supradictarum Ecclesiarum Episcopis, et Capitulis, aliisque, quorum favorem praesentes Nostrae Literae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, eosdemque super praemissis omnibus, et singulis, vel illorum causa ab aliquibus quavis auctoritate fungentibus quomodolibet molestari, perturbari, inquietari, vel impediri, nec ad probationem, seu verificationem quorumcunque in iisdem praesentibus narratorum unquam teneri, neque ad id in iudicio, vel extra cogi, seu compelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum et prorsus inane esse, ac fore volumus atque decernimus. Non obstantibus de iure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad partes vocatis quorum interest, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae regulis, nec non Ecclesiarum etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, privilegiis, et indultis, quamvis specifica, et individua mentione dignis, omnibusque et singulis Apostolicis, ac in synodalibus provincialibus, et universalibus conciliis

editis specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus, quibus omnibus, et singulis, illorum tenores praesentibus pro insertis habentes, ad praemissorum effectum latissime, ac plenissime, specialiter et expresse scientia, et potestatis plenitudine pariter derogamus, caeterisque contrariis quibuscunque. Volumus insuper, ut praesentium litterarum Transsumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae suppressionis, exstinctionis, annullationis, reordinationis, erectionis, dismembrationis, unionis, aggregationis, applicationis, concessionis, indulti, circumscriptionis, assignationis, attributionis, statuti, commissionis, deputationis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo primo, decimo septimo Calendas Septembris, Pontificatus Nostri anno vigesimo secundo.

Loco † Plumbi.

Bulla erectionis Dioecesium Provinciae Ecclesiasticae superioris Rheni d. 11. April. 1827.

Leo Episcopus, Servus Servorum Dei.
Ad perpetuam rei memoriam.

Ad Dominici Gregis custodiam Pastores praeficere, qui et sacrorum procuratione et ministerio Verbi in semitis illum regant iustitiae, ac salutis maxima semper assiduaque contentione, Romani Pontifices adnisi sunt, probe gnari, id sibi ex muneris sui Officio a Pastorum Principi inprimis commendari. Hoc proinde consilio pro summo, quo in Ecclesiae bonum flagrabat studio, felicis Recordationis, Praedecessor Noster Pius septimus maxime sibi religioni duxit, intentas in eos Orthodoxae fidei cultores sollicitudines convertere, qui Serenissimorum Principum, Statuumque Germaniae, Regis nempe Würtembergiae, Magni Ducis Badensis, Electoris Hassiae, Magni Ducis Hassiae, Ducis Nassoviensis, Liberae Civitatis Francofurtensis, Magni Ducis Megalopolitani, Ducum Saxoniae, Ducis Oldenburgensis, Principis Waldeccensis, ac Liberarum Civitatum Hanseaticarum Lubecensis et Bremensis, Dominationi subsunt; ac proinde diligentissime iis omnibus per-

pensis, quae magis ex re esse visa sunt, praesides sacrorum, iisdem assignandos, curavit. Datis idcirco ad diem septimam Calendas Septembris anno millesimo octingentesimo vigesimo Apostolicis Literis, quarum initium « Provida Solersque » Archiepiscopalis Friburgensis sedes, eiusque suffraganeae quatuor, Rottenburgensis nimirum, Moguntina, Limburgensis, ac Fuldensis constitutae sunt, cunctis opportune in id operis sancitis, quae ad Antistitum Censum, ad Canonicorum Collegia, ad Seminaria, ad Paroecias, ad Cathedrales aedes erant praefinienda. Quin imo bene iuvante qui Pater est luminum et Auctor totius consolationis, in eo iam sumus, ut iis sedibus suos quam primum Pastores praeficiamus. Verum nonnulla adhuc concilianda desiderabantur, quibus in futura tempora de Antistitum praesertim electione opportuna pro locorum ratione esset consultum, ut integra in id causae perstent Apostolicae Sedis iura, et ommia quae idcirco erunt ibidem peragenda communis opinionis testimonio commendentur. Nostras in id curas impense appulimus, id unice in gravissimo hoc et difficili negotio revolventes animo, ut ea omnia adimerentur, quibus adhuc praepediuntur maxima Animarum lucra per memoratae Bullae dispositiones procurata, et optatum exitum tandem nanciscantur, quae in Religionis commodum fuerant constituta. Omni itaque negotii ratione in examen deducta, iisque susceptis consiliis, quae ex rei natura eiusque adiunctis universis occurrerunt, auditis nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine haec, quae sequuntur, decernimus, ac mandamus. Primo: Quotiescumque sedes Archiepiscopalis, vel Episcopalis vacaverit, illius Cathedralis Ecclesiae Capitulum intra mensem a die vacationis computandum Summos respectívi Territorii Principes certiores fieri curabit de nominibus Candidatorum ad Clerum Dioecesanum spectantium, quos dignos et idoneos iuxta Sacrorum Canonum praescripta iudicaverit ad Archiepiscopalem vel Episcopalem Ecclesiam sancte sapienterque regendam; si forte vero aliquis ex Candidatis ipsis summo Territorii Principi minus gratus exstiterit, Capitulum e catalogo eum delebit, reliquo tamen manente sufficienti Candidatorum numero, ex quo novus Antistes eligi valeat; tunc vero Capitulum ad canonicam electionem in Archiepiscopum, vel Episcopum unius ex Candidatis, qui supererunt, iuxta consuetas canonicas formas procedet, ac documentum electionis in forma authentica infra mensem ad Summum Pontificem perferri curabit. Secundo: Confectio Processus informativi super qualitatibus Promovendorum ad Archiepiscopalem vel Episcopales Ecclesias a Romano Pontifice ad formam instructionis piae memoriae Urbani P. P. octavi iussu editae uni Episcoporum Provinciae vel Ecclesiastico respective Dioecesis viro in Dignitate constituto committetur, quo accepto si summus Pontifex

compererit Promovendum iis dotibus instructum, quas sacri Canones in Episcopo requirunt, eum, quantocitius fieri poterit, iuxta statutas canonicas formas per Apostolicas Literas confirmabit. Tertio: Si vero aut electio minime fuerit cononice peracta, aut promovendus praedictis dotibus instructus non reperiatur, ex speciali gratia Summus Pontifex indulgebit, ut Capitulum ad novam electionem, ut supra, canonica methodo valeat procedere. Quarto: Capitula, tam Metropolitanum, quam Cathedralia pro prima vice eo, qui sequitur, modo efformabuntur. Postquam Archiepiscopus, vel Episcopus respectivae Sanctae Sedis auctoritate fuerint instituti, eis a Summo Pontifice committetur, ut eiusdem Summi Pontificis nomine ad nominationem Decani, Canonicorum, et Vicariorum Capituli procedant, iisque dent canonicam institutionem. Deinceps vero quotiescumque Decanatus, aut Canonicatus, vel Vicariatus vacaverint, Archiepiscopus, vel Episcopus cum respectivo Capitulo alternis vicibus intra sex hebdomadas a die vacationis proponent Summo Territorii Principi quatuor Candidatos in sacris ordinibus constitutos iisque praeditos qualitatibus, quas sacri Canones in Capitularibus requirunt. Quod si forte aliquis ex ipsis Candidatis Summo Territorii Principi minus sit gratus, id quamprimum Archiepiscopo, vel Episcopo vel respectivo Capitulo idem summus Princeps indicari curabit ut ab Elenco Candidatorum deleatur; tunc vero Archiepiscopus aut Episcopus ad collationem Decanatus, Canonicatus, aut Praebendae, vel Vicariae, seu respective Capitulum intra quatuor hebdomadas procedet ad nominationem unius ex reliquis Candidatis, cui Archiepiscopus, aut Episcopus canonicam dabit institutionem. Quinto: In Seminario Archiepiscopali vel Episcopali is Clericorum numerus ali, atque ad formam Decretorum Sacri Concilii Tridentini institui, ac educari debebit, qui Dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Episcopo congrue erit definiendus. Sexto: Liberum erit, cum Sancta Sede de negotiis Ecclesiasticis communicare, atque Archiepiscopus in sua Dioecesi et Provincia Ecclesiastica, uti et Episcopi in propria quisque Dioecesi pleno iure Episcopalem iurisdictionem exercebunt, quae iuxta Canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam eisdem competit. Haec porro, quae tenore praesentium Apostolicae Sanctionis robore communimus, districte mandamus, ut Antistites ac Capitula memoratarum sedium in iis, quae ad ipsos spectant, accurate ac diligenter exequantur, et servent. Id vero et ab Serenissimis Principibus certa iucundaque spe praestolamur, ut animo, quo sunt magno et excelso atque ad populorum felicitatem operandam intento animadvertentes, quonam Nostra toto hoc in negotio sese protulerit indulgentia, benevolos se in dies magis praebeant erga Catholicos subditos, quos certe et fide, et obsequio, et obediendi studio sibi quamque maxime devinctissimos

tempore quolibet nanciscentur. Decernentes easdem praesentes Litteras nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis, aut nullitatis vitio notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, non obstantibus Apostolicis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, ac nostris ac Cancellariae Apostolicae regulis praesertim de iure quaesito non tollendo caeterisque etiam speciali mentione dignis contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum duntaxat specialiter et expresse derogamus. Volumus insuper, ut praesentium Litterarum transsumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, adprobationis, derogationis, statuti, mandati, et voluntatis infringere, vel ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo septimo, tertio idus Aprilis, Pontificatus Nostri anno quarto.

Loco † Plumbi.

Notificazione di varj Governi cointeressati nella Provincia ecclesiastica dell' Alto Reno dei 30 Gennajo 1830, concernente il diritto Sovrano di protezione e sorveglianza sopra la Chiesa Cattolica.

§. 1. Alla Chiesa Cattolica compete la libera professione della sua fede ed il pubblico esercizio del suo culto, ed anche in questo rispetto ella gode di diritti uguali a quelli delle altre società ecclesiastiche cristiane pubblicamente riconosciute nello Stato.

§. 2. Il pieno godimento di cotesti diritti compete a tutte le comunità cattoliche, siccome pure ai singoli Cattolici, i quali da un tempo in poi non stavano in verun vincolo diocesano. In nissuno dei sopra mentovati Vescovadi può in avvenire aver luogo qualunque siasi maniera di esenzione ecclesiastica.

§. 3. Ogni Stato esercita nella sua piena estensione i diritti majestatici inalienabili di protezione e sorveglianza sopra la Chiesa.

§. 4. Gli ordinamenti generali, le circolari ec. dirette dall'Arcivescovo, dal Vescovo o da altre ecclesiastiche Autorità, al Clero e ai diocesani, per le quali i medesimi debbono essere obbligati a qualche cosa, come pure le disposizioni particolari di qualche importanza, soggiacciono all'approvazione dello Stato e non possono essere emanate o pubblicate che coll'espressa menzione di cotesta approvazione (*Placet*). Ancora gli Ordini generali o Mandati ecclesiastici, che concernono oggetti puramente spirituali debbono essere sottoposti all'esame delle politiche Autorità, e non se ne può fare la pubblicazione, se prima non ne è stata accordata l'approvazione dallo Stato.

§. 5. Tutte le Bolle, Brevi ed altri Decreti di Roma debbono, prima di essere pubblicati e messi in esecuzione, ottenere l'approvazione sovrana, ed anche per le Bolle accettate la loro forza obbligatoria e validità dura solamente fintantochè non sia nello Stato introdotto alcun che in contrario per via di nuovi ordini. L'approvazione dello Stato è poi necessaria non solamente per tutte le Bolle e Costituzioni Pontificie novellamente promulgate, ma sì eziandio per tutti gli Ordini pontificii anteriori, tutte le volte che se ne vuole far uso.

§. 6. Al pari dei membri secolari della Chiesa cattolica, ancora i chierici sono, come statisti, sottoposti alle leggi e alla giurisdizione dello Stato.

§. 7. I Vescovadi di Friburgo, Magonza, Fulda, Rottenburgo e Limburgo sono unite con vincolo metropolitano, e formano la provincia ecclesiastica dell'alto Reno. Poichè la dignità Arcivescovile è stata permanentemente trasferita alla sede Vescovile di Friburgo, così il Vescovo di cotesta città sta alla testa della Provincia in qualità di Arcivescovo: il quale prima di prender possesso delle sue funzioni d'uffizio deve, in qualità d'Arcivescovo, obbligarsi per giuramento verso i Governi degli Stati collegati.

§. 8. La costituzione metropolitana ripristinata a forma della sua destinazione e l'esercizio dei diritti metropolitani competenti all'Arcivescovo stanno sotto la protezione collettiva degli Stati collegati.

§. 9. I sinodi provinciali non possono convocarsi, che coll'approvazione degli Stati collegati, i quali deputano dei commissarj ai medesimi. L'Arcivescovo, come ciascun altro Vescovo, invierà con approvazione del Governo un procuratore alle conferenze sinodali da tenersi.

§. 10. In nessun caso le dispute ecclesisastiche tra i cattolici possono esser trattate fuori della provincia d'avanti a un giudice estero. Saranno quindi nella provincia prese le necessarie misure in questo rapporto.

§. 11. I cinque Vescovadi della Provincia ecclesiastica dell'alto

Reno sono, conformemente alla regola stabilita, formati in modo, che i confini delle Diogesi si estendono ai confini degli Stati, pei quali quei vescovadi sono stati eretti.

§. 12. Ciascuna Diogesi è divisa in Decanie (Pivieri), l'estensione distrettuale delle quali deve, per quanto è fattibile, coincidere con quella del distretto amministrativo.

§. 13. I cattolici, i quali da un tempo in poi non stavano in veruna connessione parrocchiale, o stavano in connessione parrocchiale con un ecclesiastico d'altra confessione, saranno addetti ad una delle Parrocchie esistenti nel vescovado.

§. 14. Le sedi vescovili nella provincia come pure i posti canonicali della cattedrale vengono tutti coperti per elezione da farsi nella forma prescritta.

§. 15. Può essere eletto in vescovo solamente un ecclesiastico, il quale sia Tedesco di nascita e cittadino dello Stato in cui si trova la sede episcopale vacante, o di uno degli Stati, che si sono riuniti a cotesta Diogesi. Oltre le prescritte qualità canoniche si richiede, che il medesimo abbia con merito e distinzione esercitata, o la cura delle anime, od una carica accademica d'insegnamento, o un altro pubblico impiego; come pure ch'egli sia istrutto ancora della patria costituzione politica ed ecclesiastica, e delle patrie leggi ed istituzioni.

§. 16. L'eletto dee subito dopo la sua elezione rivolgersi per la conferma al Capo supremo della Chiesa.

Innanzi la consacrazione il medesimo, nella sua qualità di Vescovo, presta il giuramento di fedeltà ed obbedienza nelle mani del Sovrano.

§. 17. Dopo ottenuta la consacrazione il Vescovo entra nel pieno esercizio dei diritti e doveri annessi all'Episcopato, ed i Governi non permetteranno, ch'egli venga impedito in cotesto esercizio, ma piuttosto ve lo proteggeranno energicamente.

§. 18. I Sinodi diocesani possono, ov'essi credansi necessarj, convocarsi dal Vescovo, non altrimenti però che coll'approvazione del Sovrano e coll'intervento di commissarj del Governo. I Decreti in essi emanati soggiacciono all'approvazione governativa in conformità delle disposizioni contenute nei §§. 4 e 5.

§. 19. Soltanto l'Arcivescovo, il Vescovo ed il luogotenente del Vescovado stanno in libera corrispondenza col Capo supremo della Chiesa per tutti gli oggetti concernenti l'amministrazione ecclesiastica; se non che in ogni tempo debbono i medesimi rispettare i rapporti emergenti dalla unione metropolitana. Tutti gli altri cherici metropolitani debbono, in tutti gli affari ecclesiastici, rivolgersi all'Arcivescovo o Vescovo.

§. 20. I canonicati della Cattedrale potranno conferirsi soltanto a

cherici della Diocesi, i quali siano già sacerdoti, dell'età di trent'anni e di condotta illibata, forniti specialmente di teologiche cognizioni, e che abbiano esercitato con distinzione o la cura delle anime, o un ufficio nell'accademico insegnamento, o un altro pubblico impiego e siano istrutti perfettamente della costituzione dello Stato.

§. 21. Il Capitolo di ciascuna Chiesa cattedrale entra nella piena sfera di azione dei Presbiterj, e costituisce, sotto la direzione del Vescovo, la superiore Autorità amministrativa della Diogesi: la forma dell'amministrazione è collegiale; il Decano ne ha la direzione.

§. 22. Le Autorità ecclesiastiche, sì nazionali com'estere, non possono esiger tasse ed imposizioni di qualunque genere siano, e qualunque sia il nome, che portano.

La esazione e percezione degli emolumenti di spedizione dipende in ogni stato dalla Sovrana disposizione.

§. 23. I Decanati (Pievi) verranno, di comune accordo tra le Autorità governative e vescovili, conferiti a parochi degni, i quali siano esercitati anche in affari amministrativi.

§. 24. I Decani (Pievani) sono superiori immediati degli ecclesiastici impiegati entro i limiti della loro decania. Essi debbono informare le Autorità governative e vescovili sopra gli oggetti di loro competenza, ed eseguire le risoluzioni, che da esse verranno loro comunicate.

Un'apposita istruzione prescrive loro la periferia delle loro officiali ingerenze.

§. 25. Ciascuno degli Stati collegati, ove a questo non sia già provvisto, avrà cura dell'opportuna educazione dei candidati dello stato ecclesiastico cattolico o coll'erigere una Scuola di teologia Cattolica riunita come facoltà distinta all'Università dello Stato, o col sovvenire, occorrendo, i candidati medesimi coi fondi generali ecclesiastico-cattolici della Diocesi, onde possano portarsi ad una Università della Provincia organizzata nel modo che sopra.

§. 26. I candidati del ceto ecclesiastico, dopo compiti gli studj Teologici, vengono ulteriormente formati al pratico esercizio della cura delle anime nel Seminario ecclesiastico, e di più gratuitamente fin dove arrivino le somme stabilite pel mantenimento dei Seminarj negli atti di fondazione.

§. 27. Nel Seminario sono ammessi soltanto quei candidati, i quali abbiano ben sostenuto un esame a cui saranno sottoposti dall'Autorità politica e vescovile, e sono stati trovati degni di conseguire il titolo sovrano al posto gratuito nel Convitto, il quale vien loro conferito nel concorso delle predette condizioni.

§. 28. Il titolo sovrano al posto di grazia nel Convitto conferisce l'attestato autentico, che verificandosi il caso della non colpevole incapacità al servizio, sarà dato al convittore di grazia, a maniera di

sussidio, il trattamento conveniente allo stato Clericale, per cui è stabilito un minimo da 300 a 400 Fiorini (*) annui, come pure una sovvenzione a parte per le spese di malattia e cura. Dal Graziato si può esigere un discreto rimborso soltanto allora, quando egli si riduca in migliori condizioni patrimoniali, oppure ottenga in seguito una prebenda, la quale renda più della congrua.

§. 29. In ciascheduna Diogesi s' instituirà annualmente, per mezzo d' una Commissione da crearsi dalle Autorità politiche e vescovili in comune, un esame di concorso per quelli ecclesiastici, che desiderano di esser promossi ad una parrocchia o ad un qualche altro benefizio ecclesiastico. A cotesto esame vengono ammessi soltanto quelli ecclesiastici, i quali siano stati almen due anni impiegati come coadiutori nella cura delle anime e presentino buoni attestati dei loro superiori sulla loro condotta.

§. 30. La classificazione risultante da tale esame sarà presa in considerazione in occasione di future promozioni degli esaminati.

§. 31. Parimente sarà fatta una divisione per classi delle parrocchie ed altri Benefizj, secondo il grado della loro importanza e della rendita loro, affinchè anche i Patroni — (i quali non possono presentare ecclesiastici estradiocesani) — possano regolare la loro scelta a seconda di tale classazione.

§. 32. Nissun ecclesiastico può possedere ad un tempo due Benefizj di qualunque natura siano, e sotto qualunquesiasi pretesto, ciascun dei quali rende la congrua. Ciascuno dee risedere nel suo Benefizio e solamente con un permesso può allontanarsene per qualche tempo.

§. 33. Nissun ecclesiastico può accettare dignità, pensioni, ordini o titoli onorifici da un Sovrano estero senza l'approvazione del proprio.

§. 34. Ogni ecclesiastico prima di ricevere la istituzione canonica presterà il giuramento di fedeltà al Capo supremo dello Stato; al Vescovo poi quella della obbedienza canonica.

§. 35. Lo Stato guarentisce agli ecclesiastici ogni assistenza legittima necessaria all' adempimento delle loro ingerenze d' ufizio, e li protegge nel godimento del rispetto e distinzioni dovute alla dignità del loro ministero.

§. 36. Agli ecclesiastici, come ai secolari, è aperto il ricorso alle Autorità civili e politiche tutte le volte che abbia luogo contro di essi un abuso di ecclesiastica Potestà.

§. 37. Ciascuno Stato ordinerà secondo la propria Costituzione e secondo le prescrizioni vigenti in proposito, il modo di amministra-

(*) *S'intende Fiorini del Reno, ragguaglianti ciascuno a Lire* 2. 10. *Toscane (salva una impercettibile differenza), che vuol dire una somma equivalente presso a poco a Lire* 750, *a* 1000 *di nostra moneta.* (Nota dell'Edit.)

zione delle dotazioni assegnate alla Mensa vescovile, al Capitolo cattedrale ed al Seminario, siccome pure della contribuzione stabilita all'Arcivescovo.

§. 38. I beni dei Benefizj Cattolici, come in generale tutti i fondi e capitali particolari ecclesiastici, saranno conservati nella loro integrità sotto la consorveglianza del Vescovo, e non potranno in verun modo essere impiegati altrimenti che ad uno scopo ecclesiastico-cattolico. La congrua delle prebende parrocchiali, ov'essa ammonti a meno di Fiorini 600, dev'essere via via elevata a cotesta somma. L'amministrazione dei Benefizj ecclesiastici minori è rimessa nelle mani dei rettori *pro tempore*, i quali debbono in ciò regolarsi secondo le prescrizioni vigenti in ciascuno Stato.

§. 39. In ciascuno degli Stati collegati sarà formato, appena ciò sia fattibile, un fondo o capitale ecclesiastico-cattolico, col quale si deve sopperire in via di sussidio a quei bisogni della Chiesa Cattolica, alla sodisfazione dei quali o nissuno è legalmente obbligato, o mancano i mezzi.

Breve Apostolico ai Vescovi della Provincia ecclesiastica dell'Alto Reno.

Venerabilibus Fratribus, Archiepiscopo Friburgensi, et Episcopis Moguntino, Rottemburgensi, Limburgensi et Fuldensi.

Pius P. P. VIII.
Venerabilis Fratres, Salutem etc.

Pervenerat non ita pridem tristis ad aures Nostras rumor, hostes Ecclesiae Catholicae nova non pauca contra sanam doctrinam atque ipsius Ecclesiae constitutionem calide, neque irrito conatu in istis Provinciae Rhenanae regionibus moliri. Incertis adhuc huiusmodi vocibus ut fidem adiungeremus, adduci ab initio non poteramus, praesertim, cum nihil Nobis esset per Vos indicatum, quorum omnino fuisset de tanta re ac tam gravi Nos diligenter admonere, nedum vigilare acriter ad salutem Dioecesium Vestrarum, ac non modo errores, sed omne etiam erroris periculum, ipsamque suspicionem avertere. Verum summo cum dolore, nec sane minore cum admiratione rationis vestrae frustra fuisse spem Nostram, ipsa iam re declaratum est. Quod enim privatim relatum erat, id iam publicis etiam litteris nunciatur, ac gravissimis confirmatur certissimisque testimoniis, ut persuasum habere Nobis necesse fuerit novas res, isthuc inductas falsis innixas

erroneisque principiis, utpote quae doctrinae ac legibus adversentur Ecclesiae Christi, aperteque ad perniciem spectent animarum, ferri in eadem Ecclesia nullo modo posse.

Libera est institutione divina, nullique obnoxia terrenae potestati intemerata Sponsa immaculati Agni Christi Iesu. At per profanas illas novitates in probrosam redigitur miserrimamque servitutem, dum laicae potestati libera datur facultas, Synodos dioecesanos confirmandi vel reiiciendi, Dioeceses dividendi, initiandos sacris Ordinibus Ministros et Ecclesiasticis muneribus praeficiendos seligendi; regimen praeterea illi attribuitur religiosae et moralis institutionis ac disciplinae: ipsa etiam Seminaria atque alia eiusmodi quomodocunque spirituale Ecclesiae regimen attingant, arbitrio committuntur laicorum, impeditis adeo fidelibus, ne cum summo illius capite communicare libere possint, utut ea communicatio ad ipsius Ecclesiae Catholicae constitutionis naturam, essentiamque pertineat, nec intercipi illa possit, quin fideles opportuno ac necessario animabus suis auxilio destituti in apertum aeternae salutis discrimen adducantur.

At eo saltem uti solatio Nobis liceret, quod, pro gravissimi Officii Vestri munere, omnis adhibita a Vobis fuisset diligentia, ut commissos curae Vestrae fideles de manifestis principiorum illorum erroribus edoceretis, ac de insidiis admoneretis, quae initis huiusmodi consiliis, coeptisque parabantur. Vestrum enim omnino erat, ea sedulo praestare, quae tanta verborum gravitate Paulus Apostolus Timotheo discipulo suo et ius persona Episcopis omnibus inculcat, cum ait: « Praedica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina: erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus..... Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac Evangelistae, ministerium tuum imple ». Vestrum erat, vocem tollere pastoralem, ita ut errantium castigatio esset simul fraeno ac timori vacillantibus, iuxta illud eiusdem Apostoli: Peccantes coram omnibus argue, ut et ceteri timorem habeant. Denique Vestrum erat, exemplum imitari Apostolorum, qui silentium indicentibus evangelica libertate responderunt: Obedire oportet Deo magis, quam hominibus.

Verum dissimulandum Nobis non est, Venerabiles Fratres, quantis prematur angustiis cor Nostrum, ex eo etiam, quod accepimus, fuisse aliquem e vestro numero, qui tantum abest, ut Ecclesiae Catholicae eiusque doctrinae defensor existerit repugnans novitatibus et erroribus, et concreditos curae suae fideles monitis moniens praeceptisque salutaribus, ut etiam novitatibus illis, ac falsis erroneisque principiis assensu, operaque sua auctoritatem ac robur adiungere non dubitaverit. Culpae gravitas facit, ut falsam existimemus accusationem; nimis enim abhorret animus a tam iniurioso de Vobis iudicio, ut

quemquam Vestrum credamus Ecclesiae Iesu Christi causam in re tanti momenti prodere potuisse, quanti ea sunt, in quibus constitutionis eius vis et essentia ipsa posita est. Neque enim, nisi laesa planeque perturbata Ecclesiae divinitus instituta ratione ipsa naturaque regiminis fieri potest, ut ulla in eam saeculi dominetur potestas, aut eius moderetur doctrinae, aut obsistat, ne cum prima sede communicetur, ad quam, teste C. Irenaeo propter potiorem principalitatem necesse est, omnem convenire Ecclesiam, et eos, qui sunt undique fideles, quique aliam vellet eius regiminis formam inducere, is, ut inquit sanctus Cyprianus, humanam conaretur facere Ecclesiam.

Quod Vobis, Venerabiles Fratres, Officia in memoriam revocamus Apostolici Ministerii, id eo consilio fecimus, ut Vos confirmemus, et, si quidem opus sit, excitemus, ad iura Ecclesiae summo studio asseranda, tuendamque sanam doctrinam ita, ut minime dubitetis quam rationi ac iustitiae adversentur, quae vel suscepta sunt, vel in eo est, ut suscipiantur perniciosa Ecclesiae consilia, iis ostendere, apud quos agi necesse sit. Ipsa quidem causae bonitas ac iustitia, et ovium curae vestrae commissarum sollicitudo addere Vobis animos debent, quo propriam Pastoris boni virtutem pro illarum salute proferetis; sed tamen illud etiam accedit ad Vos confirmandos, quod initis inter sanctam Sedem et Principes ipsos conventionibus causa, quam defenditis innititur; obligata quippe publice fide polliciti sunt, se plane liberam in suis regionibus Ecclesiam Catholicam praestaturos, tum, quod pertinet ad Fidelium cum summo Ecclesiae ipsius Capite de negotiis ecclesiasticis commercium, tum, quod ad plenum ius Archiepiscopi et Episcoporum omnis Episcopalis iurisdictionis ex vigentium Canonum praescripto, ex praesentis disciplinae Ecclesiasticae legibus exercendae.

Haec autem satis esse speramus, ad id assequendum, ut quaecunque de rebus adeo gravibus perperam sancita sint, detis operam, uti illico revocentur; Vosque exitum nacti studii Vestri salutarem rei bene ac feliciter gestae meritum et gloriam consequamini.

De istarum Ecclesiarum conditione ex tanto rerum novarum scandalo incredibiliter solliciti, responsum a Vobis quam citissimum exspectamus, sive illud votis Nostris consentaneum ut consolemur dolorem Nostrum, sive, quod Deus advertat, adversum, ut ea capere consilia possimus, quae a Nobis Apostolici Officii munus omnino postulat. Fiducia iure freti studii Vestri in his perficiendis, quae Vobis in Domino et suademus et mandamus, Apostolicam Benedictionem Vobis, Venerabiles Fratres, Gregibusque Vestris peramanter impertimur.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maiorem die 30. Iunii anni 1830. Pontif. Nostri anno II.

Bulla circumscriptionis Dioecesium Regni Borussici d. 16. Julii 1821.

Pius Episcopus, Servus Servorum Dei.
Ad perpetuam rei memoriam.

De salute animarum, deque Catholicae Religionis incremento pro Apostolicae servitutis officio impense solliciti Curas Nostras continuo intendimus ad ea omnia, quae Christi fidelium Spirituali regimini procurando magis apta, et utilia comparare posse dignoscamus. Hoc sane consilio iamdiu cogitationes Nostras praecipue iutendimus in regiones illas, quae actu Dominatui subsunt Serenissimi Principis Friderici Guilelmi Borussorum Regis, ut illius intercedente ope, ac liberalitate rem sacram ibidem meliori, qua fieri posset methodo componere valeremus.

Probe siquidem Nobis ante oculos versabatur praesens Regionum illarum ratio, nec unquam deplorare cessaveramus ingentia damna promanata ex praeteritis rerum perturbationibus, quae florentissimas olim, atque ditissimas Germaniae Ecclesias a veteri, quo praestabant, splendore deiectas, ac bonorum praesidio spoliatas, ad miserrimum redigerant statum, ex quo summa in Catholicam Religionem, et in Catholicos ipsos pernicies promanavit.

Cumque temporum conditio minime pateretur inclytae nationis Germanicae Ecclesias ad eplendidum antiquum statum aspicere revocatas, omne studium diligentiamque adhibuimus, ut tantis malis ea saltem pararemus remedia, quae ad conservandam illis in regionibus Catholicam fidem, et ad animarum Christi fidelium salutem procurandam imprimis necessaria, et opportuna esse viderentur.

Huius modi autem votis Nostris mirifice obsecundavit laudatus Borussorum Rex, cuius propensam admodum invenimus, et grato animo prosequimur voluntatem in Catholicos magno numero sibi subditos, praesertim ex Ei attributa grandi parte Provinciarum ad Rhenum, ita ut omnia tandem fausto, felicique exitu componere, ac pro Locorum positione, atque Incolarum commoditate novum in Borussiae Regno Ecclesiarum Statum, et Dioecesium limites nunc constituere, singulasque deinde Sedes, ubi deficiant, propriis, dignis, et idoneis Pastoribus donare valeamus.

Pro expressis igitur, ac de Verbo ad Verbum insertis habentes, omnibus iis, quae respiciunt infra dicendas, vel Ecclesiarum, et Capitulorum, eorumque peculiarium anteriorum iurium, ac praerogativarum extinctionem, aut immutationem seu reordinationem ac respectivarum Dioecesium Dismembrationem, seu novam applicationem, nec

non cuiuscumque praecedentis iuris metropolitici annullationem, et insuper quorumcumque interesse habentium consensui plenarie supplentes ex certa scientia, et matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, praevia ex nunc omnimoda suppressione extinctione, et annullatione vacantis Episcopalis Sedis Aquisgranensis cum illius Cathedrali Capitulo ad Statum simplicis Collegiatae ut infra reducendo, atque alterius Episcopalis Ecclesiae et Capituli Cathedralis Corbeiensis, nec non Monasterii Abbatiae nuncupati Neocellensis vulgo Neuenzell ex nunc, itemque alterius Monasterii Abbatiae pariter nuncupati Oliviensis ex nunc pro tunc, quando scilicet ex Persona venerabilis Fratris Iosephi de Hohenzollern Episcopi Warmiensis moderni Abbatis Oliviensis quomodocumque vacaverit; ut communia quoque Germanorum vota Regiis etiam aucta commendationibus benigno favore prosequamur, ad Omnipotentis Dei gloriam, et ad honorem Beati Petri Apostolorum Principis Coloniensem Ecclesiam, iam antea inter Germaniae Sedes nulli antiquitate ac splendore secundam, sub Invocatione laudati Principis Apostolorum ad Metropolitanae Ecclesiae gradum restituimus, ac in illo perpetuo constituendam esse decernimus, eidemque Metropolitanae suffraganeas assignamus Episcopales Ecclesias Trevirensem, Monasteriensem, atque Paderbornensem.

Episcopalem pariter ecclesiam Posnaniensem sub Invocatione Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum ad Sedis Metropolitanae gradum extollimus, ac constituimus, eamdemque alteri archiepiscopali Ecclesiae Gnesnensi sub Invocatione Sancti Adelberti per dimissionem Venerabilis Fratris Ignatii Raczinski ultimi illius Archiepiscopi in manibus Nostris libere factam, et per Nos admissam ad praesens vacanti, aeque principaliter perpetuo unimus, et aggregamus, ac Venerabili Fratri Timotheo Gorszenski moderno Episcopo Posnaniensi curam, regimen, et administrationem ipsius Ecclesiae Gnesnensis plenarie committimus, eumdemque Archiepiscopum Gnesnensem, ac Posnaniensem constituimus, et deputamus, ac Archiepiscopum Gnesnensem, ac Posnaniensem semper esse, et appellari mandamus, eiusque iuri Metropolitico Episcopalem Ecclesiam Culmensem Suffraganeam assignamus.

Episcopales vero Ecclesias Wratislaviensem, ac Warmiensem huic sanctae sedi perpetuo immediate subiectas esse, ac remanere debere declaramus.

Singulis autem Archiepiscopis et Episcopis omnia et singula iura, praeminentias, praerogativas, ac privilegia aliis illarum Partium Archiepiscopis et Episcopis legitime competentia tribuimus, et confirmamus.

Quod spectat Capitulum Metropolitanae Ecclesiae Coloniensis, in eo duas erigimus Dignitates, Praeposituram videlicet, quae Maior erit post Pontificalem, ac Decanatum secundam, decem Canonicatus Nume-

rarios, et quatuor Canonicatus Honorarios, ac praeterea, octo Vicarias, seu Praebendatus.

Archiepiscopalis Ecclesiae Gnesnensis Capitulum constabit inposterum ex unica dumtaxat Praepositi Dignitate, et ex numero sex Canonicatuum, alterius vero Posnaniensis Archiepiscopalis Ecclesiae Capitulum efformabunt duo Dignitates, Praepositi videlicet, ac Decani, octo Canonicatus Numerarii, et alii quatuor Canonicatus Honorarii, nec non octo Vicariae, seu Praebendatus.

Cathedralium Ecclesiarum Trevirensis, atque Paderbornensis respectivum Capitulum constabit ex duabus Dignitatibus, una nempe Praepositi, ac altera Decani, ex octo Canonicatibus Numerariis, et quatuor Canonicatibus Honorariis, atque e sex Vicariis, seu Praebendatis.

In Cathedrali Ecclesia Monasteriensi Capitulum constituent binae Dignitates, Maior nempe Praeposituae, ac secunda Decanatus, octo Canonicatus Numerarii, quatuor Honorarii Canonicatus, et octo Vicariae, seu Praebendatus.

Culmensis Cathedralis Ecclesiae Capitulum constabit ex binis Dignitatibus, Praeposituae videlicet, ac Decanatus, ex octo Canonicatibus Numerariis, ex quatuor Honorarii Canonicatibus, et e sex Vicariis, seu Praebendatis.

Cathedralis Ecclesiae Wratislaviensis Capitulum efformabunt duo Dignitates, una videlicet Praeposituae, et altera Decanatus, decem Canonicatus Numerarii quorum primus Scholastici Praebendam adnexam habebit, sex Canonicatus Honorarii, atque octo Vicariae, seu Praebendatus.

Demum quod attinet ad Episcopalem Ecclesiam Warmiensem, illius Cathedrale Capitulum in eo quo nunc reperitur statu consistet; reservata tam Nobis, ac Romanis Pontificibus Successoribus Nostris facultate Capitulum ipsum ad aliarum in Regno Borussico existentium Ecclesiarum normam imposterum conformandi.

Porro in qualibet ex antedictis Ecclesiis tam Archiepiscopalibus quam Episcopalibus Animarum Parochianorum cura habitualis residebit penes Capitulum, actualis vero ab uno e Capitularibus ad hoc expresse designando, et praevio examine ad formam sacrorum Canonum ab ordinario approbando cum Vicariorum auxilio exercebitur; ac in unoquoque ex iisdem Capitulis duo ab ordinario stabiliter deputandi erunt idonei Canonici, a quorum uno Poenitentiarii, ab altero vero sacram scripturam statis diebus Populo exponendo Theologi respective munera fideliter adimpleantur.

Singulis profecto ex primodictorum Capitulorum Canonicis Honorariis, quos ad personalem residentiam et ad Servitium Chori minime obligatos esse declaramus, idem cum Residentibus Canonicis aditus ad Chorum et ad caeteras Ecclesiasticas Functiones patebit; Nosque ad

maius praedictarum Ecclesiarum decus, ac splendorem omnibus antedictis Dignitatibus, et Canonicis Indultum utendi iisdem insigniis, quibus antea fruebantur, expresse confirmamus, et quatenus opus sit de novo concedimus, et elargimur.

Cuilibet similiter ex supradictis Capitulis Cathedralibus nunc, et pro tempore existentibus, ut ipsi capitulariter congregati pro novo, et circumstantiis magis accomodato earumdem Archiepiscopalium, et Episcopalium Ecclesiarum, earumque Chori quotidiano servitio, nec non rerum, ac iurium tam spiritualium, quam temporalium prospero, felicique regimine, gubernio, ac directione, onerumque iis respective incumbentium supportatione, distributionum quotidianarum, et aliorum quorumcumque emolumentorum exactione, ac divisione, et poenarum incurrendarum a non interessentibus Divinis Officiis incursu, singulorum praesentiis, et absentiis notandis, caeremoniis, ac ritibus servandis, et quibusvis aliis rebus circa praemissa necessariis, et opportunis quaecumque Statuta, Ordinationes, Capitula, et Decreta, licita tamen, atque honesta, et Sacris Canonibus, Constitutionibus Apostolicis, Decretisque Concilii Tridentini minime adversantia sub praesidentia, inspectione, et approbatione respectivorum Archiepiscoporum, et Episcoporum edere, atque edita declarare, et interpretari, ac in meliorem formam redigere, et reformare, seu alia de novo, ab illis ad quos spectat, et pro tempore spectabit inviolabiliter observanda, sub poenis in contrafacientes statuendis pariter condere, atque edere libere, ac licite valeant, facultatem perpetuo concedimus, et impertimur.

Dignitatum Canonicorum, et Vicariorum, seu Praebendatorum numero tam in Metropolitanis, quam in Cathedralibus Capitulis ut supra praefinito, ad ea tam pro hac prima vice, quam pro futuris temporibus componenda statuimus, ut imposterum quilibet ad Dignitates, et Canonicatus assequendos infrascriptis ornatus esse debeat requisitis, nempe, quod maiores sacros ordines susceperit, utilemque Ecclesiae operam saltem per quinquennium navaverit, vel in Animarum Cura exercenda, aut adiuvanda sese praestiterit, vel Theologiae, aut Sacrorum Canonum Professor exstiterit, vel alicuique in Regno Borussico existenti Episcopo in Dioecesanae administrationis munere inservierit, vel demum in sacra Theologia, aut in Iure Canonico Doctoratus Lauream rite fuerit consequutus; postremae tamen huiusce conditionis effectu ex iustis, gravibusque causis per Decennium a Data praesentium computandum in suspensum remanente. Cuiuscumque vero conditionis ecclesiasticos Viros aequali iure ad Dignitates, et Canonicatus obtinendos gaudere debere decernimus. Itemque statuimus unam in Monasteriensi, ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem Praebendam designandam, et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper, et quandocumque con-

ferendam esse uni, et alteri canonica requisita habentibus ex Professoribus Universitatum in dictis respectivis Civitatibus existentium; atque ulterius decernimus, tam Praepositum Parochialis Ecclesiae Sanctae Hedwigis Civitatis Berolinensis, quam Decanum commissarium Ecclesiasticum in comitatu Glacensi pro tempore existentes inter Honorarios Canonicos Wratislaviensis Cathedralis Capituli esse cooptandos; ita ut pari cum iis fruantur iure, locum illum, atque Ordinem tenentes, qui secundum respectivae Nominationis tempus ipsis competere dignoscatur. Quilibet autem ex Canonicis Honorariis in unumquodque ex antedictis Capitulis cooptandus sumendus erit ex numero Archipresbyterorum Animarum curam in respectiva Dioecesi laudabiliter exercentium.

Quod vero attinet ad novam Supradictorum Capitulorum pro hac prima vice ea qua convenit celeritate explendam compositionem, infra nominando harum Litterarum Nostrarum Exequutori potestatem facimus, ut in unaquaque Ecclesia tam Dignitates, et Canonicatus, quam Vicarias, seu Praebendatus actu vacantes, quae ad aequandum numerum ut supra designatum fortasse deficient, dignis et idoneis Ecclesiasticis Viris ex delegata sibi speciali Apostolica facultate, ac huius sanctae sedis nomine conferat; ita tamen ut ii dumtaxat, qui de Dignitatibus, et Canonicatibus ab ipso provisi fuerint, Apostolicas novae Provisionis, et Confirmationis Litteras infra sex menses et tunc proximos a Dataria Nostra impetrare, et expedire facere teneantur. Et si contingat, quod in aliqua ex Metropolitanis, vel Cathedralibus in Borussiae Regno existentibus Ecclesiis Dignitates, Canonici, et Vicarii, seu Praebendati legitime, et canonice instituti adhuc viventes respectivum numerum a Nobis ut supra praefinitum excedant, praedictus Exequntor Apostolicus, vocatis auditisque interesse habentibus aut per voluntarias iurium abdicationes ab illis, vel ab illorum aliquibus emittendas rem componat, proviso insimul per congruas vitalitias Pensiones, iam a Serenissimo Rege pollicitas, Dimittentium sustentationi, aut si abdicationes huiusmodi minime habeantur, vel sufficientem numerum non attingant in hoc casu, qui numerum in supradicta Nostra dispositione praefinitum excedentes Dignitatum, Canonicatuum, et Vicariatuum possessionem postremo loco adepti fuerint, si apud Ecclesias suas resideant, Capitulares quidem, et Vicarii respective esse pergent, iuribus, et praerogativis nunc iis competentibus fruentur, suosque reditus in ea quantitate percipient, qua in praesens gaudent. Sed quando beneficia ab iis obtenta quocumque modo vacaverint aliis conferri minime poterunt, atque ex nunc pro tunc suppressa, et extincta debeant intelligi, ad hoc ut deinceps praefixus ut supra numerus in respectivis Capitulis ad amussim observetur. Quod si in aliquo Capitulo Canonici minoribus in praesentiarum fruantur reditibus, quam qui futuris

eorum loco assignantur, nullum isti redituum augmentum consequentur, nisi ab Exequutore Apostolico singillatim similibus amplioribus reditibus donati fuerint.

Futuro autem tempore, ac successivis vacationibus a Nobis, et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris Praepositura, quae Maior post Pontificalem Dignitas in supramemoratis Archiepiscopalibus, et Episcopalibus Ecclesiis, nec non in ecclesia Aquisgranensi in Collegiatum ut infra erigenda, itemque Canonicatus in Mensibus Ianuarii, Martii, Maii, Iulii, Septembris, ac Novembris in praefatis Ecclesiis vacantes conferentur quemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est: quod vero ad Decanatus in praedictis Metropolitanis, et Cathedralibus Ecclesiis, et ad Canonicatus tam in ipsis, quam in dicta Aquisgranensi Ecclesia in Collegiatam erigenda, in aliis sex mensibus vacantes ab Archiepiscopis et Episcopis respective conferentur. Vicariatus autem, seu Praebendatus in praedictis Ecclesiis quocumque mense vacaverint respectivorum Archiepiscoporum et Episcoporum collationi relinquimus.

Rem denique Germaniae gratissimam, simulque praelaudato Borussiae Regi acceptissimam, Nos esse facturos iudicantes, si electionum iure in Transrhenanis Ecclesiis retento, ac confirmato, et in Cisrhenanis cessato per Apostolicas Dispositiones anni millesimi octingentesimi primi nunc in ipsis Cisrhenanis Dioecesibus praefati Regis Temporali dominio subiectis, idem ius electionis redintegretur, quoad Capitula Ecclesiarum ad Germaniam pertinentium, nempe Coloniensis, Trevirens, Wratislaviensis, Paderbornensis et Monasteriensis, decernimus, ac statuimus, quod alia quacunque ratione vel consuetudine, nec non electionis, et postulationis discrimine, nobilitatisque natalium necessitate sublatis Capitulis praedictis, postquam supradicta methodo constituta, et ordinata erunt facultatem tribuimus, ut in singulis illarum sedium vacationibus per Antistitum respectivorum obitum extra Romanam Curiam, vel per earum sedium resignationem, et abdicationem (excepto tamen praesenti casu vacationis Coloniensis, ac Treviriensis Ecclesiarum) infra consuetum Trimestris spatium Dignitates, ac Canonici capitulariter congregati, et servatis Canonicis regulis novos Antistites ex Ecclesiasticis quibuscunque viris Regni Borussici incolis, dignis tamen, et iuxta Canonicas sanctiones idoneis servatis servandis ad formam sacrorum Canonum eligere possint; Ad huiusmodi autem Electionis ius suffragii habebunt Canonici, tam Numerarii, quam Honorarii, ne exclusis quidem illis, qui ultra Capitularium numerum in hac reordinatione praefinitum, quoad vixerint in ipsis Capitulis conservabuntur.

Nihil vero in Capitulis Episcopalium Ecclesiarum Warmiensis, et Culmensis, nec non Archiepiscopalium Gnesnensis et Posnaniensis, invicem perpetuo unitarum, innovantes mandamus dumtaxat ut Gne-

snenses, et Posnanienses Capitulares ad Archiepiscopi electionem coniunctim debeant procedere. Quod autem spectat vacantem Episcopalem Ecclesiam Wratislaviensem, specialem potestatem facimus, quinque actu in illa existentibus Dignitatibus, nempe Praeposito, Decano, Archidiacono, Scholastico et Custode, octo Canonicis residentibus, et sex Canonicis Honorariis, qui nunc eius Ecclesiae Capitulares habentur, ut ad novi Episcopi electionem Canonicam modo, et forma praemissis, hac etiam prima vice procedere possint, et valeant.

Quaelibet vero electionum huiusmodi Instrumenta in authentica forma exarata, ad Sanctam Sedem de more mittentur, a qua si Electio Canonice peracta agnoscetur, et ex processu Inquisitionis deinde a Romano Pontifice in singulis casibus alicui ex Archiepiscopis, vel Episcopis intra fines Regni Borussici existentibus committendo, et ad formam instructionis iussu Sancti Mem. Octavi Praedecessoris Nostri editae diligenter exarando de electi idoneitate constiterit, electiones huiusmodi a Nobis, et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris iuxta statutum morem per Apostolicas Litteras confirmabuntur.

In singulis praeterea Civitatibus, tam Archiepiscopalibus, quam Episcopalibus unum Clericorum Seminarium, vel conservandum vel de novo quam primum erigendum esse statuimus, in quo is Clericorum numerus ali, atque ad formam Decretorum Sacri Concilii Tridentini institui, ac educari debeat, qui respectivarum Dioecesium amplitudini, et necessitati respondeat, quique ab Exequutore praesentium Litterarum congrue erit praefiniendus: Archiepiscopi tamen Gnesnensis, et Posnaniensis iudicio, et prudentiae relinquimus, vel in utraque Civitate proprium, ac distinctum, vel unum tantum in Posnaniensi Civitate, quia amplis aedibus constat, pro clericis ambarum Dioecesium Seminarium constabilire prout Ecclesiarum ipsarum utilitas postulaverit.

Volentes nunc praevia dismembratione, separatione, atque immutatione nonnullorum Locorum, et Paroeciarum a priorum Ordinariorum iurisdictione subtrahendarum ad effectum illa, et illas Dioecesibus infrascriptis noviter aggregandi, atque incorporandi, prout magis in Domino opportunum visum fuerit, et auditis etiam Venarabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationi de Propaganda Fide Praepositis ad novam Dioecesium circumscriptionem procedere, ut singularum distinctis finibus quaestiones omnes auferantur circa Spiritualis iurisdictionis exercitium, earum Distributionem, ac Divisionem de Apostolicae potestatis plenitudine decernimus, praescribimus, et constituimus iuxta eum, qui sequitur, modum, videlicet:

Metropolitanae Ecclesiae Coloniensis Dioecesis efformabitur ex Paroecis sexcentum octoginta sex partim in sinistra, partim in dextera Rheni ripa positis. Et in sinistra quidem complectetur paroecias om-

nes pridem in suppressa ad praesens Aquisgranensi Dioecesi contentas, quae ad Provincias pertinens Coloniensem, Dusseldorphinam, et Aquisgranensem, nempe ultra Paroecias Civitatum Coloniae, et Aquisgrani Ecclesias Cantonales nuncupatas — Bergheimërdorff — Bonna, vulgo Bonn — Brühl — Kerpen — Lechenich — Lessenich — Loevenich — Meckenheim — Münstereiffel — Zolbiacum, vulgo Zülpich — Crefeld — Dahlen — Dormagen — Elsen — Gladbach — Neuss — Urdingen — Viersen — Burtscheid — Marcodurum, vulgo Düren — Erkelenz — Eschweiler — Geilenkirchen — Gemünd — Heinsberg — Juliacum, vulgo Jülich — Lünich — Montjoie — et Niddeggen — una cum earum Ecclesiis succursalibus, et adnexis, quae in dictis Provinciis intra Borussici Regni fines modo inveniuntur, a Cantonalibus disiungendo Paroecias succursales, et adnexas extra Regnum positas, et viceversa succursales, et adnexas pridem pendentes a Cantonalibus positis extra Regnum aggreganda Cantonalibus in Regno existentibus. Complectetur praeterea Cantonales Ecclesias ad Leodinensem Dioecesim pertinentes, ac temporariae administrationi moderni Vicarii Capitularis Aquisgranensis ab Apostolica Sede commissas videlicet Ecclesias Cantonales nuncupatas — Cronemburg — Eupen — Malmedy — Niederkrüchten — Schleiden — et S. Vith. — una cum earum succursalibus, et adnexis in Borussica ditione sitis, ac sex Paroeciis succursalibus, nuncupatis — Afden — Alsdorff — Merkstein — Rolduc — Ubach, — et Welz — modo dependentes a Cantonali — Herckraede — posita extra Regnum Borussicum. Insuper complectetur novendecim Provinciae Aquisgranensis ad Trevirensem Dioecesim usque nunc pertinentes Paroecias nuncupatas — Allendorff — Blankenheim — Dollendorff — Hollerath — Lummersdorff — Manderfeld — Marmagen — Mülheim — Nettersheim — Reiferscheid — Rescheid — Rigsdorff — Rohr — Schmiltheim — Schönberg — Steinfeld — Tondorff — Udelhoven — et Wildenburg — cum suis adnexis Ecclesiis. In dextera autem Rheni ripa, Provinciisque Coloniensi, Dusseldorphiana, et Confluentina Paroecias complectetur Regionum — Juliensis — Dusseldorphianae — Essensis — et Siegburgensis — cum earum succursalibus, et adnexis demptis tamen Paroecia — Römershagen — Paderbornensi Dioecesi ut infra applicanda, nec non Paroeciis — Hachenburg — et Marienstadt — nuncupatis, quae in Ducatu Nassaviae reperiuntur.

Dioecesis Episcopalis Ecclesiae Trevirensis, ab omni Metropolitico iure Archiepiscopi Mechlinensis subtractae, ac Metropolitanae Coloniensis suffraganeae adsignatae, constabit infra Regni Borussici fines ex Paroeciis Sexcentum Triginta quatuor, scilicet in sinistra Rheni ripa, ex iis omnibus, quae actu ad illam Dioecesim pertinent, et provincia Trevirensi continentur. Tum vero ex ea suppressae nunc Dioecesis Aquisgranensis parte, quae in Confluentina Provincia continentur, vi-

delicet civitate ipsa Confluentiae, et Ecclesiis Cantonalibus nuncupatis — Adenau — Ahrweiler — Andernach — Boppard — Castellaun — Cochem — Creutznach — Kaysersesch — Kirchberg — Kirn — Lützerath — Mayen — Münstermayfeld — Niederzissen — Oberwesel — Polch — Pünderich — Remagen — Rübenach — Simmern — Sobernheim — Sanctus Goar — Stromberg — Treiss — Ulmen — Wanderath — et Zell — cum suis succursalibus, et adnexis. Porro autem ex centum triginta duabus Paroeciis tum Cantonalibus, tum succursalibus, cum suis adnexis quae in circumscriptione Anni millesimi octingentesimi primi Dioecesi Metensi fuerant attributae, ac deinde temporariae administrationi Vicarii Capitularis Trevirensis ab apostolica sede commissae. In dextra vero Rheni ripa ex cunctis Ecclesiis ditionis Borussicae, quae pridem ad ipsam Trevirensem Dioecesim spectabant, quaeque per Gallicanarum Dioecesium circumscriptionem anno millesimo octingentesimo primo a Nobis factam ab illa fuerant dismembratae, ac in praesens a Vicario Apostolico in oppido Ehrenbreitstein residente ad Nostrum beneplacitum administrantur. Tandem vero extra praedictum Paroeciarum sexcentum triginta quatuor numerum, Regnique Borussici fines, cunctis illis, quae in Territoriis Principum Coburgensis, Homburgensis, et Oldenburgensis inveniuntur iam ipsi Dioecesi Trevirensi pertinentibus.

Dioecesim Episcopalis Monasteriensis Ecclesiae Suffraganeae Metropolitanae Coloniensis efformabunt biscentum octoginta septem Paroeciae intra fines Regni Borussici sitae et aliae quoque extra eiusdem Regni fines in eodem Dioecesano Territorio actu comprehensae de quibus in aliud tempus disponendi Nobis, et Romanis Pontificibus successoribus Nostris prout opportunum in Domino iudicabitur facultatem reservamus. Adiungimus praeterea Regiones nuncupatas — Recklinghausem — Sterkrathensem — et Reesensem — pridem antiquae Coloniensis Dioecesis, exclusa tamen ab hac postrema Regione Paroecia Oeffelt sub Temporali Belgici regni dominio existente, nec non ex Dioecesi Aquisgranensi nunc suppressa Cantonales Ecclesias nuncupatas — Calcar — Cleve — Cranenburg — Dülken — Geldern — Goch — Kempen — Meurs — Rheinberg — Wankum — Wesel, — et Xanten — cum suis succursalibus, et adnexis, exceptis tamen iis Dominio Regis Belgarum in temporalibus subiectis. Adiungimus insuper Paroecias nuncupatas — Elten, — et Emmerich — cum sua filiali huc usque sub missionibus Hollandicis extantes, itemque Paroeciam — Damme — quam ab Osnabrugensi Dioecesi separamus, et Paroeciam — Oldenburgensem — quam seiungimus a Missionibus septemptrionalibus, quaeque pertinent ad ditionem Ducis Oldenburgensis. Denique moderno, ac pro tempore existenti Episcopo Monasteriensi perpetuo regendas, et administrandas committimus quinque paroecias nuncupatas — Bro-

chterbeck — Ibbenbühren — Mettingen — Recke, — et Halverde, quae suffraganei Osnabrugensi Administrationi ad Apostolicae sedis beneplacitum erant commissae.

Paderbornensi Episcopalis Ecclesiae, Coloaiensis Metropolitanae Suffraganeae, Dioecesis iisdem, quibus nunc reperitur, manebit circumscripta limitibus. Illi praeterea adiungimus alteram nunc suppressam Dioecesim Corbeiensem cum integro suo Territorio a venerabili Fratre Ferdinando Episcopo Monasteriensi administratam, nec non ex Transrhenano antiquae Coloniensis Dioecesis Territorio Decanatus — Mechedensem — Attendornensem — Brilonensem — Wormbachensem — Medebachensem, — et Wettenscheidensem — nuncupatos cum suis Parochialibus, et Filialibus Ecclesiis, pariterque Commissariatum — Haarensem, — et Paroeciam — Römershagen, — et ulterius — Rittbergensem — et Wiedenbrückensem — Decanatus, cum suis respective parochialibus, et Filialibus Ecclesiis ab Osnabrugensi Dioecesi separandos, nec non a Dioecesi olim Moguntina, postea Ratisbonensi disiungendas Paroecias — Siegen — et Obernetphen — nuncupatas, civitatem Heiligenstadt — cum suo Decanatu, et Decanatus — Beurensem — Bischoferodensem — Kirchworbensem — Kühlstädtensem — Lengefeldensem — Neuendorfensem — Nordhausensem — Rüstenfeldensem — Wiesenfeldensem — cum suis Parochialibus et Filialibus Ecclesiis, et Civitatem Erfurti — cum tribus Paroeciis suburbanis, atque Paroecias in Territorio Magni Ducis Saxoniae Wimarensis existentes, nec non Paroeciam Eppensem extra Borussiae Regnum in Principatu Waldeccensi ab antiqua Coloniensi Dioecesi segregandam, et demum a Missionum septemtrionalium Vicariatu Apostolico separandas, et a futuris, ac pro tempore existentibus Paderbornensibus Episcopis perpetuo administrandas Paroecias — Mindensem — scilicet in Westpfalia, et in Provincia Saxoniae — Adersleben — Althaldensleben — Ammensleben — Aschersleben — Hadmersleben — Ecclesias Sancti Andreae, et sanctae Catharinae Halberstadii — Hamersleben — Hedersleben — Huysburg — Magdeburg — Marienbeck — Marienstuhl — Meyendorf — Stendal — Halle — et Burg. — Attentis autem grandaeva aetate, ac egregiis de Ecclesia, et de Catholica Religione meritis, venerabilis Fratris Francisci Egonis a Fürstemberg praestantissimi Hildesiensis, ac Paderbornensis Praesulis, ac Missionum septemtrionalium Vicarii Apostolici, ne ipsi novae administrationis onus adiungatur decernimus, et mandamus nihil circa talem Antistitem in praesens esse innovandum, sed cuncta in eo, quo nunc reperiuntur statu interea relinquendo, antedictam Paderbornensis Dioecesis ampliationem eo dumtaxat tempore suum effectum sortiri debere, cum Episcopali sede Parderbornensi de laudati Antistitis Francisci Egonis Persona quomodocumque vacanti novus Episcopus Apostolicae sedis auctoritate instituetur. Interea vero omnia

Loca, et Paroeciae, quae a Coloniensi, et Osnabrugensi Dioecesibus ut supra dismembrantur, administrationi peculiaris Vicarii Apostolici a Nobis committentur, ut imbi usque ad Paderbornensis Episcopalis sedis vacationem, ac futuri novi Episcopi institutionem, exerceat spiritualem iurisdictionem: atque insuper alia loca, et Paroeciae a Dioecesi olim Moguntina postea Ratisbonensi disiuncta, et ab Episcopo pridem Corbeiensi, nunc Monasteriensi administrata temporaneae pariter Vicarii Apostolici Administrationi tradentur.

Archiepiscopalium Gnesnensis et Posnaniensis invicem perpetuo principaliter unitarum Dioeceses efformabunt ea ipsa loca, quae actu in iisdem continentur, post novissimam Dioecesium Regni Polonici a Nobis peractam Circumscriptionem, exceptis tamen Decanatus Schlochaviensi — Tuchelensi, et Camenensi, — Culmensi Dioecesi ut infra adiiciendis, ac praeterea Decanatus Kruszwicensis, Iunivladislaviensis, et Gniewkowensis a Dioecesi Wladislaviensi separandi, qui ad praesens a Vicario Apostolico Gedanensi administrantur nec non Decanatus Ostrszeszowensis et Kempnensis disiungendi a Dioecesi Wratislaviensi. Divisionem autem et assignationem Territorii Dioecesani pro una, et altera Dioecesi statuendam infradicendo praesentium Literarum Exequutori peragendam expresse committimus.

Dioecesis Episcopalis Ecclesiae Culmensis, suffraganeae Archiepiscopi Gnesnensis et Posnaniensis, constabit ex biscentum quindecim Paroeciis nempe cum suis respective Succursalibus, et Filialibus Ecclesiis ex Decanatibus Lessensi — Rhedensi — Neumarkano — Loebaviensi — Lautenburgensi — Strasburgensi — Gollubensi — Thorunensi — Culmensi — Culmseensi — et Gurcznensi — cum Paroecia Bialutten nuncupata: quae postremae duo olim Dioecesis Plocensis a suffraganeo Culmensi in praesens administrantur; itemque ex decanatibus — Gedanensi — Putzigensi — Mirchaviensi — Dirschaviensi — Stargardensi — Noevensi — Neuenburgensi — Schwetzensi — Lauenburgensi — Schlochaviensi — Tuchelensi — Camenensi — et Fordonensi; qui Decanatus pridem Dioecesis Wladislaviensis, nunc ab antedicto Vicario Apostolico Gedanensi administrantur, nec non ex Territorio Monasterii Abbatiae nuncupatae Olivensis ut supra suppressi ex nunc pro tunc quando ex Persona moderni Abbatis quomodocumque vacaverit. Et quoniam expositum Nobis fuit aptas Culmae deficere Domos pro Episcopi, et capituli decenti habitatione, facultatem tribuimus Apostolico harum litterarum Exequutori, ut auditis interesse habentibus, ac re mature perpensa, firmo remanente Titulo, ac denominatione Episcopatus Culmensis, et opportunis assignatis Ecclesiae atque aedibus, residentiam Episcopi et Capituli Culmensis, si ita in Domino expedire iudicaverit, Pelplinum transferre libere, ac licite possit, et valeat proviso insimul congruae Cathedralis Culmensis manutentioni.

Wratislaviensis Episcopalis Ecclesiae huic Apostolicae sedi immediate subiectae Dioecesim efformabit actualis illius Territorium, exceptis dumtaxat Decanatibus Ostrszeszowensi, Kempnensi Dioecesi Posnaniensi ut supra incorporatis, et insuper Decanatus Plessensis, et Bythomiensis a Cracoviensi Dioecesi disiuncti, nec non sequentes Paroeciae in Lusatia, videlicet Neocellensis Monasterii Nullius ut supra suppressi, et aliae nuncupatae — Wittichenau — Guntersdorf — Hennersdorf — Pfaffendorf — Ubersdorf — a Decano Collegiatae Ecclesiae Sancti Petri Oppidi Buddissinae in Lusatia superiori, hactenus administratae; quae omnes insimul intra fines Borussici Regni Parocciae ad sexcentum viginti unius numerum ascendent. Conservabit item illas, quas actu habet in Austriaca Ditione Paroecias. Futuri praeterea, ac pro tempore existentis Wratislaviensis Episcopi Administrationi perpetuo subiicimus eas, quae a Vicario Apostolico Missionum septentrionalium fuerunt hucusque administratae Paroeciae in Civitatibus Berolini, Potsdamii, Spandaviae, Francfurti ad Viadrum, Stettini, et Stralsundiae quaeque imposterum vi subdelegationis Episcopi Wratislaviensis a supramemorato Praeposito Parochialis Ecclesiae Sanctae Hedwigis dictae Civitatis Berolinensis erunt administrandae.

Denique Warmiensis Episcopalis Ecclesiae, Apostolicae sedi pariter immediate subiectae Dioecesis ex proprio attuali Dioecesano Territorio constabit, atque insuper ex Decanatibus — Fürstenwerdensi — Neuteichensi — Marienburgensi — Stumensi — et Cristburgensi — cum suis Ecclesiis tam succursalibus, quam Filialibus a Dioecesi Culmensi disiungendis, ita ut integra Dioecesis Centum novendecim Paroecias complectatur.

Praedictas itaque Civitates, et Ecclesias Archiepiscopales et Episcopales, itemque Paroecias et Loca respectivis Ecclesiis pro Dioecesi attributa, eorumque Incolas utriusque Sexus tam Clericos, quam Laicos iisdem Ecclesiis eorumque Praesulibus pro suis respectiva Civitate, Territorio, Dioecesi, Clero et Populo perpetuo assignamus, et in spiritualibus omnimodo subiicimus ad hoc ut cuilibet Antistiti vel iam promoto, vel in futurum Apostolica auctoritate promovendo liceat per se vel per alios eorum nomine (postquam tamen supramemoratus Iosephus Episcopus Warmiensis praesentes Literas debitae executioni mandaverit, et quoad nonnullas dispositiones nunc pro tunc a Nobis factas cum tempis pro illarum executione ut supra definitum advenerit) veram, realem, actualem et corporalem possessionem regiminis, administrationis, et omnimodo Iuris Dioecesani, et Ordinarii in praedictis Civitatibus, ac earum Ecclesiis, et Dioecesibus, nec non bonis, aliisque reditibus ad ipsarum dotationem, ut infra assignandis vigore literarum Apostolicarum Canonicae Institutionis libere apprehendere, apprehensamque retinere; propterea que statim, ac in locis per hanc

Nostram dispositionem singulis Dioecesibus nunc attributis possessionem sumpserint, illarumque Regimen actu consecuti fuerint, omnis antiquorum sub quocumque Ordinariorum, seu Vicariorum, vel administratorum Titulo iurisdictio cessare debebit, omnesque facultates in Partibus, et locis ab eorum iurisdictione subtractis nullius erunt amplius roboris vel momenti.

Nos enim ad respectivorum Dioecesanorum utilitati consulendum praescribimus, et iniungimus, ut omnia et singula Documenta respicientia Ecclesias, Dioeceses, Paroecias, et loca ut supra dismembrata, ac de novo applicata a veteribus Cancellariis extrahi, et Cancellarii Dioecesium quibus erunt incorporata opportuna forma tradi, atque in iis perpetuo debeant asservari.

Vicissim autem Venerabiles Fratres moderni, ac pro tempore existentes Pragensis, et Olomucensis Archiepiscopi nec non Episcopi Reginorhadecensis, et Litomericensis eamdem, quam nunc exercent, Spiritualem Iurisdictionem in Regno Borusssico etiam imposterum conservabunt.

Filiales vero, et Parochiales Ecclesias earumque Fractiones in hac Nostra Dispositione non comprehensas, et extra Regnum Borussiae existentes a Matricibus, et Parochialibus in eodem Regno positis disiungimus, et a proximioribus ordinariis aliis Matricibus, et Parochialibus Ditionum, quibus in temporalibus subiacent, applicandas esse mandamus, ac vicissim de Paroeciis, et Filialibus Ecclesiis cum suis Fractionibus intra Borussicum Regnum positis, quae a Matricibus extra idem Regnum existentibus pendent, idem observandum esse decernimus; reservata Nobis, et huic Apostolicae sedi cura de Spirituali regimine aliis Partibus, et Locis si opus fuerit providendi.

Inspectis autem Dioecesium Borussici Regni amplitudine, ac magno Dioecesanorum numero, cum difficile admodum esset Archiepiscopis, et Episcopis Confirmationis Sacramentum Christi fidelibus administrare aliaque Pontificalia munera sine alterius Episcopi opera, et auxilio exercere; hinc Nos confirmantes suffraganeatus in Dioecesibus Regni Borussiae in quibus constituti reperiuntur, eos in Coloniensi, ac Trevirensi Dioecesibus redintegramus, et de novo constituimus; atque id circo quilibet Archiepiscopus, et Episcopus Nos, et Romanos Pontifices Successores Nostros iuxta praescriptum morem supplicabit, ut aliquis Ecclesiasticus Vir opportunis praeditus requisitis, ad suffraganei munus designetur, ac praevio Canonico processu, servatisque consuetis formis de Episcopatu Titulari in Partibus Infidelium assuetae congruae adsignatione provideatur.

Quoniam vero praeclaram antiquissimam Coloniensem Sedem Archiepiscopalem duximus redintegrandam, potius quam Episcopalem Sedem Aquisgranensem illius quodammodo loco viginti dumtaxat ab

hinc annis erectam conservare; aliquam tamen Civitatis Aquisgranensis rationem habendam esse existimantes, cognita etiam in id propensa Serenissimi Borussici Regis voluntate, decernimus, ac statuimus, quod Ecclesias sub Titulo Beatae Mariae Virginis antea Cathedralis in Collegiatam immutetur, eiusque Collegiale Capitulum constet ex unica tantum Praepositi dignitate, et sex Canonicalibus cuius, et quorum Collatio semper quoad Praeposituram Apostolicae Sedi, et quoad Canonicatus eidem Sedi Apostolicae alternatim cum Coloniensi Archiepiscopo spectare debeat ac pertinere. Huiusmodi autem Capitularibus, ex peculiari gratia licentiam deferendi Cappam magnam sericam, violacei coloris cordulis sericis subsutam cum pellibus armellini hyemali, aestivo autem tempore Mozzettam supra Rocchettum concedimus et indulgemus, atque ulterius facultatem condendi statuta iisdem modo, et forma quibus de Capitulis Cathedralium Ecclesiarum supra eluculentur dictum est tribuimus, et impertimur.

In exequutorem itaque praesentium Nostrarum Literarum praedictum Venerabilem Fratrem Iosephum Episcopum Warmiensem, de cuius prudentia, doctrina, atque integritate plurimam in Domino fiduciam habemus, expresse nominamus, eligimus, constituimus, et deputamus, eidemque committimus, ut supradicta omnia, et singula a Nobis disposita ad praestitutum finem perducat, atque pariter ad effectum vacantes Ecclesias de idoneis Pastoribus, quae prima necessitas est, cito providendi, et cunctas res Ecclesiasticas ad meliorem statum, et ordinem revocandi quaslibet Ecclesias congrua, et firma dotatione muniri studeat, media ad hoc necessaria benevolentissime, ac liberaliter exhibente praelaudato Serenissimo Borussiae Rege, qui magnanimi Principis animum, et propensissimam erga Catholicos eius Imperio subiectos voluntatem pro ordinandis absque ulla mora Dioecesibus omnibus Regni Borussiae aperte declaravit, et sequentibus ratione ac modo stabilienda, et applicanda proposuit.

Super publicis Regni sylvis nominatim designandis tot census auctoritate Regia imponentur, quot erunt Dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate, ut ex iis annui fructus ab omnibus, cuiuscumque generis, oneribus prorsus libere percipi possint qui satis sint, vel ad integram ipsarum Dioecesium dotationem si nullam actu habeant vel ad Supplementum eiusdem dotationis si partem aliquam suorum Bonorum adhuc possideant, ita ut Singulae Dioeceses eos annuos reditus imposterum habeant, qui reditibus pro Archiepiscopali, vel Episcopali mensa, pro Capitulo, pro Seminario Dioecesano, proque suffraganeo statutis in quantitate singulis inferius designanda perfecte respondeant, atque huiusmodi censuum proprietas per Instrumenta in legitima, validaque Regni forma stipulanda, et a praelaudato Rege subscribenda unicuique Ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae

Sylvae, prout et publica Bona omnia Regni Borussiae, ob aes alienum a Gubernio, bellorum causa contractum, hypotheca gravata sunt, atque ob id super nulla earum parte Census imponi eorumque fructus percipi, salva fide, possunt, antequam imminuta, per solutiones a Gubernio Creditoribus hipothecariis factas, aeris alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas hypotecae vinculo liberata fuerit; cumque secundum legem, qua Serenissimus Rex Creditoribus publicis cavit, anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio a Magistratibus definiendum sit, qui agri ab eo vinculo soluti, quique adhuc nexi remanebunt, hinc decernimus praedictos Census, super sylvis supramemoratis, dicto Anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio, et citius etiam si prius antedictae sylvae ab hypoteca saltem pro rata Censuum imponendorum liberatae fuerint, esse imponendos, proptereaque a singulis Dioecesibus immediate saltem post annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium praedictorum Censuum fructus esse percipiendos ex nunc autem usque ad totum annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium, vel usque ad celeriorem dictorum Censuum impositionem, eamdem argenti summam fructibus Censuum respondentem ab Aeraris Provincialibus unicuique Dioecesi esse numerandam. Ne vero ullo modo numerationis prorogatio ultra annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium timeri possit, quum forte Magistratus intercesserint, ne Census imponantur, non satis diminuta publici aeris alieni quantitate, laudatus Rex ultro promisit, conceptisque verbis sese obligavit, si praeter omnem expectationem id accidat, se curaturum esse, ut tot agri Regiis impensis emantur pleno dominii iure singulis Ecclesiis tradendi, quod necessari sint, ut eorum reditus annuas illas summas exaequent, quae a Censibus percipiendae essent, nisi impedimentum illud intercessisset. Quae omnia cum Serenissimus Rex per Diplomata in valida Regni norma a se subscribenda in tuto ponere, sit pollicitus, ut plenum, et integrum effectum suo tempore sortiantur; hinc supradictus Iosephus Episcopus Diplomata huiusmodi singulis Ecclesiis tradet in respectivis Archivis asservanda.

Similes autem reditus ad formam promissionis Regiae, deductis oneribus, constare debebunt sequentes annuas dotationum summas, nempe pro Archiepiscopo Coloniensi, ac pro Archiepiscopo Gnesnensi, et Posnaniensi duodecim millium thalerorum Borussicorum, pro Episcopis Trevirensi, Monasteriensi, Paderbornensi et Culmensi octo millium thalerorum eiusdem monetae, pro Episcopo vero Wratislaviensi duodecim millium thalerorum dictae monetae, ultra reditus fundi Wurbeniani ad eius Episcopalem mensam spectantis pro parte Dioecesis in Regno Borussico, salvis manentibus illis reditibus, quos percepit ex reliqua Dioecesis parte temporali Dominio Charissimi in Christo Filii nostri Francisci Austriae Imperatoris, atque Hungariae, et Bohemiae Regis

Apostolici subiecta; quod vero ad Warmiensis Episcopalis mensae dotationem pertinet, firmis bonis, ac reditibus, quibus actu illa mensa gaudet, nihil in praesens innovandum esse declaramus, sed aliquando ad aliarum in Regno Borussico mensarum normam Apostolica interveniente auctoritate fore conformandam.

Pari methodo Metropolitanae Ecclesiae Coloniensis Capitulum dotabitur in annua Summa pro Praeposito thalerorum Borussicorum bismille, pro Decano thalerorum item bismille, pro quolibet ex duobus primis Canonicis numerariis thalerorum mille biscentum, pro quolibet ex sequentibus sex Canonicis thalerorum mille, pro quolibet ex duobus postremis Canonicis thalerorum octingentorum, pro quolibet ex quatuor Canonicis Honorariis thalerorum centum, pro quolibet demum ex octo Vicariis, seu Praebendatis thalerorum biscentum.

In Archiepiscopali Ecclesia Gnesnensi pro Proposito, et sex Canonicis quibus illud Capitulum imposterum constabit, ea redituum quantitas conservabitur, qua Praepositus, et sex Capitulares Seniores actu fruuntur. In Capitulo Archiepiscopalis Ecclesiae Posnaniensis reditus praedicto modo assignabuntur in annua Summa pro Praeposito thalerorum mille octingentorum, pro Decano thalerorum mille octingentorum, pro quolibet ex duobus primis Canonicis thalerorum mille biscentum, pro quolibet ex quatuor sequentibus tealerorum mille, pro quolibet ex duobus postremis thalerorum octingentorum, pro quolibet ex quatuor Canonicis Honorariis thalerorum centum, et pro quolibet ex octo Vicariis, seu Praebendatis thalerorum biscentum.

In Capitulis Cathedralium Ecclesiarum tam Trevirensis, quam Paderbornensis pro Praeposito thalerorum mille quatuor centum, item pro Decano thalerorum mille quatuor centum, pro quolibet ex duobus primis Canonicis thalerorum mille, pro duobus sequentibus thalerorum noningentorum, pro quolibet ex quatuor Canonicis Honorariis thalerorum centum, et pro quolibet e sex Vicariis, seu Praebendatis thalerorum biscentum.

In Episcopali Ecclesia Monasteriensi, pro Praeposito thalerorum mille octingentorum, ac pariter pro Decano thalerorum mille octingentorum, pro quolibet ex duobus primis Canonicis thalerorum mille biscentum, pro quolibet ex sequentibus quatuor, thalerorum mille, pro quolibet ex duobus postremis thalerorum octingentorum, pro quolibet ex quatuor Canonicis Honorariis thalerorum centum, et pro quolibet ex octo Vicariis, seu Praebendatis thalerorum biscentum.

In Ecclesia Cathedrali Culmensi pro Praeposito thalerorum mille biscentum, item pro Decano thalerorum mille biscentum, pro primo Canonico thalerorum mille, pro secundo thalerorum noningentorum, pro quolibet ex reliquis sex, thalerorum octingentorum, pro quolibet

ex quatuor Canonicis Honorariis thalerorum centum, et pro quolibet ex octo Vicariis, seu Praebendatis thalerorum biscentum.

In Cathadrali Ecclesia Wratislaviensi, pro Praeposito thalerorum bismille, pro Decano similiter thalerorum bismille, pro primo Canonico Praebendam Scholastici obtinente thalerorum mille quingentorum, pro quolibet e duobus sequentibus thalerorum mille centum, pro quolibet ex aliis septem, thalerorum mille, pro quolibet e sex Canonicis Honorariis thalerorum centum, et pro quolibet ex octo Vicariis seu Praebendatis thalerorum biscentum.

In Ecclesia vero Episcopali Warmiensi, nihil circa eius Capituli dotationem, et formam ad praesens immutandum esse declaramus, reservata tamen nobis, et Romanis Pontificibus successoribus nostris facultate illos aliquando ad reliquarum Borussici Regni Ecclesiarum normam conformandi.

Aquisgranensis praeterea Ecclesiae per nos in Collegiatam ut supra constitutae Capitulum, constans ex unica Praepositi Dignitate, et sex Canonicatibus eamdem annuorum reditnum Summam conservabit, qua actu gaudet.

Committimus pariter antedicto Iosepho Episcopo Warmiensi, ut Clericorum Seminariis in qualibet Dioecesi opportune constabiliendis firma remanente possessione Bonorum, quae ad praesens obtinent eas vel Partiales, vel integras prout necessitas, atque utilitas postulabit Bonorum dotationes attribuet, quae ab adpromissa Serenissimi Borussiae Regis liberalitate suppeditabuntur.

Mandamus quoque eidem Iosepho Episcopo, ut pro cuiuslibet Antistitis decenti residentia, vel vetera Episcopia, si commode fieri poterit, vel alias Domos ad id a praefato Rege in respectivis Civitatibus, atque etiam alteras Ruri, si facile possit concedendas; itemque Domos pro Dignitatibus Canonicis, et Vicariis, seu Praebendatis, nec non pro Curia Ecclasiastica, pro Capitulo, et Archivio tribuendas opportune statuet, atque assignet.

Ad manutentionem vero Fabricarum tam Metropolitanarum, quam Cathedralium Ecclesiarum, comprehensis quoque suppressis Cathedralibus Corbeiensi, et Aquisgranensi, atque ad divini cultus, ac Inservientium expensas ea Bona, ac reditus etiam in futurum conservabuntur, quae iis usibus iam sunt destinata, quaeque Serenissimus Rex diligentissime servaturum est pollicitus; et in casu extraordinariae necessitatis confidimus fore, ut rebus hisce de Thesauro Regio liberaliter provideatur.

Antedicto Iosepho Episcopo praeterea iniungimus, ut cuiuslibet Archiepiscopalis, et Episcopalis Ecclesiae suffraganeatus assuetae congruae Dotationi provideat, utque singulis Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum expensis Vicariorum Generalium, et Curiae eam re-

dituum tribuat quantitatem, quae a praelaudato Borussiae Rege iuxta liberalem, ac providam suam promissionem hisce titulis factam constituetur.

Et quoniam Serenissimus Borussiae Rex ultro Nobis pollicitus est se non modo Domos illas tam ad alendos emeritos senes, vel infirmos sacerdotes, quam ad coercendos Ecclesiasticos discolos, ubi existunt conservaturum, sed etiam novas, ubi desunt constabiliturum, propterea ipsi Iosepho Episcopo committimus, ut cognitis iis, quae de hac re statuerit praelaudatus Rex, auditisque respectivis Locorum Ordinariis, sub quorum iurisdictione huiusmodi Domus manere debebunt, omnia quae opus erunt circa memoratas Domos earumque congruam dotationem disponat.

Cum vero in suppressis Corbeiensi, et Aquisgranensi Chatedralibus Ecclesiis Sacra reperiantur suppellectilia ad Pontificalia in illis exercenda non amplius necessaria, facultatem praedicto Iosepho Episcopo concedimus ea in usum, et commodum Archiepiscopalis Ecclesiae Coloniensis, si opus fuerit, sin minus in usum aliarum Regni Ecclesiarum, quae iis indigeant, libere valeat convertere.

Habita nunc ratione redituum supramemoratis Archiepiscopalibus, et Episcopalibus Regni Borussiae Ecclesiis ad praesens respective adsignatorum, in Libris Camerae Apostolicae prout sequitur, nempe ecclesiam Coloniensem in Florenis mille auri de Camera, Ecclesias invicem unitas Gnesnensem, et Posnaniensem in Florenis pariter Mille, Ecclesiam Wratislaviensem in Florenis Mille centum sexaginta sex cum duobus tertiis, Ecclesiasque Trevirensem, Monasteriensem, Paderbornensem, Culmensem, et Warmiensem in Florenis sexcentum sexaginta sex cum duabus tertiis taxari mandamus.

Ut autem cuncta a Nobis ut supra disposita rite, feliciter, ac celeriter ad optatum exitum perducantur supradicto Iosepho Episcopo Warmiensi harum Literarum Exequutori deputato omnes, et singulas ad huiusmodi effectum necessarias, et opportunas concedimus facultates, ut praeviis respectivis dotationibus per Instrumenta in valida Regni forma exaranda ad uniuscuiusque Ecclesiae cum suo Capitulo, sive erectionem sive novam ordinationem, ac respectivi Territorii Dioecesani circumscriptionem procedere, aliaque omnia ut supra ordinata peragere, atque statuere delegata sibi Apostolica auctoritate libere, et licite possit et valeat; atque ulterius ipsi Iosepho Episcopo facultatem pariter tribuimus, ut ad plenam rerum omnium in Locis praesertim ab eius residentia remotis executionem unam, seu plures, personas in simili, vel alia Dignitate Ecclesiastica constitutam, vel constitutas subdelegare, et tam ipse Iosephus, quam persona, vel personae ab eo sic subdeleganda, vel subdelegandae super quacumque oppositione, in acto executionis huiusmodi quomodolibet forsan oritura,

Décret impérial concernant les fabriques. Du 30 décembre 1809.

Vu l'article 76 de la loi du 18 germinal an X;
Sur le rapport de nos ministres de l'intérieur et des cultes;
Notre conseil d'État entendu,
Nous avons decrété et décrétons ce qui suit:

CHAPITRE I. — *De l'administration des fabriques.*

Art. 1. Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et réglemens, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tout les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil, et d'un bureau de marguilliers.

SECTION I.

Du Conseil.

§. I. *De la composition du conseil.*

Art. 3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille ames ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq: ils seront pris parmi les notables; il devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

4. De plus, seront de droit membres du conseil,

1) Le curé ou desservant, qui y aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2) Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints: si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet: dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

7. Le conseil de fabrique se renouvelera partiellement tous les trois ans, savoir, à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortans, seront élus par les membres restans.

8. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel delai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortans pourront être réélus.

9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président: ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présens à l'assemblée; et tous les membres présens signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité de voix.

§. 2. *Des séances du conseil.*

Art. 10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand' messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand' messe.

Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

§. III. *Des fonctions du conseil.*

Art. 11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent réglement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

12. Seront soumis à la délibération du conseil,

1) Le budget de la fabrique;

2) Le compte annuel de son trésorier;

3) L'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi de capitaux remboursés;

4) Toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs dans les paroisses au dessous de mille ames, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population;

5) Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou a longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

SECTION II.

Du bureau des marguilliers.

§. I. *De la composition du bureau des marguilliers.*

Art. 13. Le bureau de marguilliers se composera,

1) Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit;

2) De trois membres du conseil de fabrique.

Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

14. Ne pourront être en même temps membres de bureau les parens ou alliés, jusques et compris le dégré d'oncle et de neveu.

15. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

16. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année revolue.

17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'epoque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Toutes les délibérations seront signées par les membres présens.

21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'oeuvre: il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la premiére place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§. II. *Des séances du bureau des marguilliers.*

Art. 22. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

§. III. *Fonctions du bureau.*

Art. 24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des déliberations du conseil, et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera ainsi rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la

cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires a l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornemens, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

29. Le curé ou desservant se conformera aux réglemens de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par ses bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condiction l'exigera.

30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.

Dans les paroisses où il en sera établi, il designera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfans de choeur.

Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.

31. Les annuels axquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés des préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'Autorisation de l'ordinaire.

33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédens; ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

Capitre II. — *Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.*

SECTION I.

Des revenus de la fabrique.

Art. 36. Les revenus de chaque fabrique se forment,

1) Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets;

2) Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;

3) Du produit des biens et rentes celés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession;

4) Du produit spontané des terrains servant de cimetières;

5) Du prix de la location des chaises;

6) De la concession des bancs placés dans l'église;

7) Des quêtes faites pour les frais du culte;

8) De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet;

9) Des oblations faites à la fabrique;

10) Des droits que, suivant les réglemens épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation;

11) Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

SECTION II.

Des charges de la fabrique.

§. I. *Des charges en général.*

Art. 37. Les charges de la fabrique sont,

1) De fournir aux frais nécessaires du culte; savoir, les ornemens, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristain, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux;

2) De payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême et autres solennités;

3) De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;

4) De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cime-

tières; et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe III.

§. II. *De l'établissement et du paiement des vicaires.*

ART. 38. Le nombre des prêtres et des vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être addressée au préfet; et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent a l'insuffisance des revenus des fabriques.

40. Le traitement des vicaires sera de cinq cent francs au plus, et de trois cents francs au moins.

§. III. *Des réparations.*

ART. 41. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtimens avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.

Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

42. Lorsque les réparations excéderont la somme cidessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'éleveraient pas à plus de cent francs dans les communes au-dessous de mille ames, et de deux cents francs dans celles d'une plus grande population.

Neanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de fair dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rebais ou par soumission, après trois affiches renouvellées de huitaine en huitaine.

43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisans pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une delibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent réglement: cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

44. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire,

un état de situation du presbytère et de ses dependances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayant-cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

SECTION III.

Du budget de la fabrique.

ART. 45. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses necessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornemens, meubles et ustensiles d'église.

Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant:

1) Les frais ordinaires de la célébration du culte;

2) Les frais de réparation des ornemens, meubles et ustensiles d'église;

3) Les gages des officiers et serviteurs de l'église;

4) Les frais de réparations locatives. La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée, servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excedant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoye, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque dioecésain, pour avoir sur le tout son approbation.

48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

49. Si les revenus sont insuffisans pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtimens, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'État ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.

Chapitre III.

SECTION I.

De la régie des biens de la fabrique.

Art. 50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

52. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

53. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre, par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.

54. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documens concernant les revenus et affaire de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires ou récolemens dont il est mention aux deux articles qui suivent.

55. Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un des ornemens, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignemens, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changemens: ces inventaires et récolemens seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier,

1) Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété;

2) Les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans l'une, les revenus, et dans l'autre, les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

57. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.

58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

59. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique, sera remis au trésorier qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite addressé par le trésorier, avec les observations du bureau, a l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter.

Le tout sera envoyé au ministre des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu autorisée à accepter: l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.

60. Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.

61. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.

62. Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour une terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain, et notre autorisation.

63. Les deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursemens de rentes, le prix de ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes determinées par l'avis du conseil d'État, approuvé par nous le 21 decembre 1808.

Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que dans les six mois suivans il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi: sinon, le conseil délibérra sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraitra le plus avantageux.

64. Le prix des chaises sera réglé, pour les différens offices, par

délibération du bureau, approuvée par le conseil: cette délibération sera affichée dans l'église.

65. Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir, dans l'église, plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

Il sera même réservé dans toutes les églises une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs, puissent, commodément assister au service divin, et entendre les instructions.

66. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit a la mettre en ferme.

67. Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine: les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offerant, en présence des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix de chaises.

68. Aucune concession de banc ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

69. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.

S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications.

70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.

S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.

71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'elevera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.

72. Celui qui aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque et par le ministre des cultes.

73. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monumens funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre ministre de cultes.

74. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, à fur et mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.

75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront tojours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.

76. Le trésorier portera parmi les recettes en nature, les cierges offerts sur les pains bénis, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterremens et services funèbres, appartiennent à la fabrique.

77. Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera addressée la déliberation qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.

78. Toutefois le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.

81. Les registres de fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits, ne supporteront que le droit fixe d'un franc.

SECTION II.

Des comptes.

Art. 82. Le compte à rendre chaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres, l'un de recette, et l'autre de dépense.

Le chapitre de recette sera divisé en trois sections; la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des recouvremens ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.

Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses

ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.

83. A chacun des articles de recette, soit de rentes, soit de loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

84. Lorsque, soit par le décès du debiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous le débiteurs, et sauf l'exercice de l'actiou solidaire, s'il y a lieu.

85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.

Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué, sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte: il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand-vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procés-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire a l'église.

Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires-généraux pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.

88. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.

Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des déliberations, acte de ces remises; et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

89. Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs; l'autre à la mairie.

90. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédant, sauf les poursuites ultérieures.

91. Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent réglement, et six moix au plus tard après la publication.

Chapitre IV. — *Des charges des communes relativement au culte.*

Art. 92. Les charges des communes relativement au culte, sont,

1) De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37;

2) De fournir au curé ou desservant un presbytére, ou, à défaut de presbytére, un logement, ou, à defaut de presbytére et de logement, une indemnité pécuniaire;

3) De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

93. Dans les cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis différens, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.

94. S'il s'agit de réparations des bâtimens, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisans pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu par la commune: cette délibération sera envoyé par le trésorier au préfet.

95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil muni-

cipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

96. Si le conseil municipal, est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaitrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qui prononcera.

97. Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet; et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'État ce qu'il appartiendra.

98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées, conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

99. Si les revenus communaux sont insuffisans, le conseil délibérera sur le moyens de subvenir à cette dépense, selon les régles prescrites par la loi.

100. Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitans d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fond commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'État.

101. Dans tous le cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour le frais du culte, qu'aprés l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V. — *Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.*

Art. 104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux réglemens épiscopaux qui ont été réglés par nous.

105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

106. Les départemens compris dans une diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des réconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le cheflieu de l'évêché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis à notre ministre des cultes.

110. Si les réparations sont à-la-fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'interieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur le premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96.

111. S'il y a dans le même évêché plusieurs départemens, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.

112. Dans les départemens où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédra-

les, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes.

114. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret.

Décret impérial sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire

Du 6 Novembre 1813.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Voulant pourvoir à la conservation et à l'administration des biens-fonds que possède le clergé dans plusieurs parties de notre empire;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et decrétons ce qui suit:

Titre I. — *Des biens des cures.*

SECTION I.

De l'administration des titulaires.

Art. 1. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservans possèdent à ce titre des bien-fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse, est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documens concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près de chancelleries des évêchés ou archevêchés, seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique, qui en sera délivrée par les préfectures à l'évêché.

3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du réglement des fabriques.

4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolemens et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux art. 55 et 56 du même réglement.

6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ci-après.

7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.

8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypotèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été declarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport: ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évêchés, de chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Code Napoléon.

10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin, aura la faculté de demander l'annullation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentans du titulaire, soit contre le fermier.

11. Les remboursemens des capitaux faisant partie des dotations du clergé, seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du conseil d'État du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, il seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.

12. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l'article 590 du Code Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, art. 21.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu

de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excedant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypotèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

En tout cas, il sera supplée par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leur frais et risques.

Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, sois même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.

15. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

SECTION II.

De l'administration des biens des cures pendant la vacance.

Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

18. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendante de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.

19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendans de la cure.

20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instrumens aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.

21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparations où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.

22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations.

Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.

24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance, jusqu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtimens appartenant à la dotation, conformément à l'article 13.

25. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année: ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.

26. Les contestations sur les comptes ou réparations de revenus dans les cas indiqués aux articles précédens, seront décidées par le conseil de préfecture.

27. Dans le cas où il y aurait lieu a remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou pour maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 1811.

Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le tresor impérial.

28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 15 ci-dessus.

Titre II. — *Des biens des menses épiscopales.*

Art. 29. Les archevêques et évêques auront l'administration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivans de notre présent décret.

30. Les papiers, titres, documens concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché.

31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registre-sommier, conformément à l'article 36 du réglement des fabriques.

32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.

Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.

33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'empire, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.

34. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.

35. Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.

36. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense: dans l'autre, il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.

37. Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.

38. Dans ce cas, et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

39. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présens ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.

40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense: il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite.

Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documens que sous son récépissé.

42. Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtimens dépendans de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal.

Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.

43. Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.

44. Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion, seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.

45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par sa majesté se sera mis en possession.

Les revenus de la mense sont au profit du successeur, a compter du jour de sa nomination.

46. Il sera dressé procès verbal de la prise de possession par le juge de paix: ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documens concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec le titres de la mense.

47. Les porsuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétens, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.

48. La retribution du commissaire sera réglé par le ministre des cultes: elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la

succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.

Titre III. — *Des biens des chapitres cathédraux et collégiaux.*

Art. 49. Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire des biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.

50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présens ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existans.

51. Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l'évêque nommera le trésorier. Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant le tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.

52. Le trésorier pourra tojours être changé par le chapitre.

Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.

53. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvremens.

54. Tous les titres, papiers et renseignemens concernant la propriété, seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.

Dans les chapitres cathédraux, l'une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisème entre les mains du trésorier.

Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clefs sera entre les mains du doyen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

55. Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documens, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du réglement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l'article 57 du même réglement.

56. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs

récolemens et à la formation d'un registre-sommier conformément aux articles 55 et 56 du même réglement.

57. Les maisons et biens ruraux, appartenant aux chapitres, ne pourront être loués ou affermées que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges, approuvé par la délibération du chapitre, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existans, autorisé le trésorier à traiter de gré a gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera necessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.

58. Les dépenses des réparations seront tojours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrivait de cas extraordinaires qui exigeassent à-la fois plus de la moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisées, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remborsable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité necessaire de biens, à la charge de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

59. Il sera rendu par le trésorier, chaque année au moix de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.

Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du réglement des fabriques. Il en sera adressé une copie au ministre des cultes.

60. Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendans de la qualité du titulaire.

61. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l'évêque; et l'évêque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.

Titre IV. — *Des biens des séminaires.*

Art. 62. Il sera formé, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires-généraux, qui présidera en l'absence de l'évêque, du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet.

Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.

63. Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.

64. Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.

65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignemens, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du réglement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clefs, qui seront entre les mains de trois membres du bureau.

66. Ce qui aura été ainsi déposé, ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évêque: l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

Les dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.

68. Les remboursemens et les placemens des deniers provenant des dons ou legs au séminaires ou aux écoles secondaires, seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.

69. Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.

Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.

70. Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau d'administration.

71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses: celles qui seraient extraodinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau: cette autorisation sera annexée au compte.

72. Il sera toujours pourvu aux besoins du seminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

73. Tous deniers destinés aux dépenses des seminaires, et provenant soit des revenus des bien-fonds ou de rentes, soit de remboursemens, soit des secours du Gouvernement, soit des libéralités des fidéles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse a trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire: une de ces clefs sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire-général, l'autre entre celles du directeur du seminaire, et la troisème dans celles du trésorier.

74. Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme; sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été données, il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs.

75. Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.

76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versemens à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.

77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évêque: en tête de ces mandat, seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.

78. La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en addressera les duplicata au ministre des cultes avec ses observations.

79. Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes: l'approbation donnée par l'évêque à ces sortes de dépenses, leur tiendra lieu de pièces justificatives.

80. Les comptes seront visés par l'évêque, qui les transmettra au ministre des cultes: et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation, le ministre les renverra a l'évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

Dispositions transitoires.

Art. 81. Les titres, les registres ou sommiers concernant plusieurs cures d'un diocèse, seront deposés au secretariat de l'archevêché ou

évêché de ce diocèse, pour y avoir recours et en être délivré les extraits ou expéditions dont les titulaires auraient besoin.

82. Les registres, titres et documens concernant l'administration générale des économats, seront déposés à nos archives impériales, sauf à en délivrer des expeditions aux établissemens qui s'y trouveraient intéressés.

83. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bullettin des lois.

Legge concernente l'obbligo di sopperire alle spese pei bisogni ecclesiastici delle comunità parrocchiali nei paesi della riva sinistra del Reno. Del 14 Marzo 1845.

Noi Federigo Guglielmo per la grazia di Dio Re di Prussia ec. ec. ec., sulla mozione del nostro Ministero di Stato, sentiti i nostri fedeli Stati della Provincia del Reno e sentito il parere del nostro Consiglio di Stato, ordiniamo quanto segue, relativamente all'obbligo di sopperire alle spese pei bisogni ecclesiastici delle Comunità parrocchiali nei paesi della riva sinistra del Reno:

§. 1. Le sovvenzioni per le spese occorrenti sì agli ordinarj (che ricorrono annualmente), come agli straordinarj bisogni ecclesiastici di una Comunità parrocchiale, le quali alla promulgazione della presente legge figurano già nel bilancio di previsione della Comunità civile, debbono da questa somministrarsi anche per l'avvenire nella estensione e misura della deliberazione su cui si fondano, ammenochè per cambiate circostanze non possa farsene a meno. Se la sovvenzione è repartita in più anni, debbono essere pagate anche le rate per gli anni successivi alla promulgazione della presente ordinanza.

§. 2. Le spese pei bisogni ecclesiastici ordinarj di una Comunità parrocchiale, alle quali non può essere sopperito nè dal patrimonio ecclesiastico nè dalle sovvenzioni poste a carico della comunità civile a forma del §. 1.°, debbono fornirsi da quelli abitanti e possidenti del distretto parrocchiale, i quali appartengono alla confessione della parrocchia in questione.

§. 3. Le spese pei bisogni ecclesiastici straordinarj di una Comunità parrocchiale, in quanto non possano essere fornite nè dal patrimonio ecclesiastico nè dalle sovvenzioni dovute, a forma del §. 1.°, dalla Comunità civile, debbono fornirsi dalle Comunità civili nella misura e proporzione del patrimonio comunale, che ciascuna possiede, detrazion

fatta del suo capitale passivo. I beni stabili destinati ad uso pubblico del comune non debbono considerarsi in cotesto computo.

Quest'obbligo delle Comunità civili ha luogo anche nel caso che tale erogazione del patrimonio comunale dovesse rendere necessarie più forti o nuove contribuzioni comunitative.

§. 4. Il modo di procurare i mezzi all'adempimento della obbligazione prescritta alla Comune civile nel §. 3 dee stabilirsi dal Governo sul progetto della Comunità. La provvisione di tali mezzi deve per regola effettuarsi coll'alienazione di somme disponibili, o di capitali impiegati, o con straordinarie utilizzazioni del patrimonio comunale, o mediante un imprestito fruttifero da ammortizzarsi sopra il medesimo. L'alienazione di fondi comunali può eccezionalmente essere permessa quando sia proposta dalla Comune e possa per ragioni particolari riputarsi opportuna.

§. 5. Se ad una Comunità civile appartengono parrocchiani di confessione diversa, allora, dato che la Comunità civile debba, a forma del prescritto nel §. 3, fornire contribuzioni per un bisogno ecclesiastico straordinario dell'una confessione, deve nel tempo stesso stabilirsi pei parrocchiani dell'altra confessione una somma proporzionata al numero delle anime, per essere, nel caso che in seguito insorga per essi pure un bisogno ecclesiastico straordinario (§. 3), impiegata a sodisfarlo. Fino a tanto che questo caso non si verifichi, cotesta somma o fondo costituisce un debito infruttifero sul patrimonio comunale.

§. 6. Se alla sodisfazione di un bisogno ecclesiastico straordinario non può essere provveduto nè interamente nè parzialmente nel modo prescritto ai §§. 3–5., allora i mezzi debbono essere procurati secondo la disposizione del §. 2.

§. 7. Tutte le prescrizioni generali e particolari intorno alla obbligazione di conferire le spese per i bisogni straordinarj delle Comunità parrocchiali in mancanza di un patrimonio ecclesiastico bastevole a ciò, restano colla presente abolite nella parte in cui stanno in opposizione colle precedenti disposizioni.

Autenticato colla nostra sovrana autografa sottoscrizione e colla apposizione del regio nostro sigillo.

Dato a Berlino, li 14 Marzo 1845.

(L. S.) Federigo Guglielmo.

De Rochow. Eichhorn.
Conte d'Arnim. Flottewell.

Verificato
Bode.

APPENDICE II.

In questa seconda Appendice sono compresi tutti quei Documenti d' interesse speciale all' Italia, che abbiamo aggiunti a questa nostra traduzione, e mai pubblicati dal Prof. Walter, il quale ha bene approvata tale premura come ci ha significato con sua lettera dei 7 Giugno 1847, aggiungendo, che solo ne ha citati alcuni conoscendoli per fattali relazione.

Novembre 1847.

FF. Nistri Editori.

Concordato tra Sua Santità Papa Pio VII. e Sua Maestà Ferdinando I. Re delle due Sicilie.

In Nomine Sanctissimae Trinitatis.

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII, et Maiestas Sua Ferdinandus I. regni utriusque Siciliae Rex pari studio consulere cupientes malis, quae in res ecclesiasticas in regno irrepserunt, collatis consiliis novam inire Conventionem decreverunt.

Hinc Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII in suum Plenipotentiarum nominavit Eminentissimum Dominum Herculem Consalvi S. R. E. Cardinalem, Diaconum S. Mariae ad Martyres suum a secretis Status:

Et Majestas Sua Ferdinandus I. regni utriusque Siciliae Rex Excellentissimum Dominum Aloysium de Medicis regii ordinis S. Januarii Equitem, nec non regiorum ordinum S. Ferdinandi, *del Merito,* Constantiniani S. Georgii, atque imperialis S. Stephani de Hungaria Magnae Crucis Equitem, suum Consiliarium, et a secretis Status, atque aerario regio Praepositum.

Qui post sibi mutuo tradita respectivae Plenipotentiae Instrumenta in sequentes Articulos convenerunt.

Art. 1. Religio Catholica Apostolica Romana est sola Religio regni utriusque Siciliae, atque in eo semper conservabitur cum omnibus juribus, ac praerogativis, quae ipsi competunt ex Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus.

2. Consequenter ad articulum praecedentem Institutio in regiis Universitatibus, Collegiis, et Scholis tam publicis, quam privatis, erit in omnibus conformis doctrinae ejusdem Religionis Catholicae.

3. Cum in Conventione anni 1741 unio nonnullarum Sedium episcopalium, quae angustissimis continentur limitibus, et ubi episcopalis dignitas redituum etiam modicitate vilescit, necessaria agnita fuerit, cumque unionem istam, quae tunc peracta non fuit, tum earumdem, tum aliarum Sedium deterior facta conditio nunc magis magisque postulet, ideo in ditione citra Pharum, servatis servandis, et exquisito prius interesse habentium consensu, nova fiet Dioecesium Circumscriptio. In ea constituenda Fidelium commodum, et spiritualis praeser-

tim utilitas respicientur. Ex episcopalibus Sedibus, quae ob nimiam redituum modicitatem, aut locorum obscuritatem aut, ob alias rationabiles causas conservari non poterunt, antiquiores, et insigniores conservabuntur tamquam Concathedrales.

In ditione vero trans Pharum omnes archiepiscopales, et episcopales Sedes, quae nunc existunt, conservabuntur; imo earum numerus, ut commodo, ac spirituali Fidelium utilitati melius prospiciatur, augebitur.

Territoria quarumdam Abbatiarum Nullius Dioecesis, quae aut angustis nimium continentur limitibus, aut sua bona amiserunt, aut modicis admodum dotatae sunt reditibus, collatis consiliis iis unientur Dioecesibus, intra quarum fines in nova Circumscriptione sita reperientur.

Abbatiarum Consistorialium, quarum annui reditus summam ducatorum quingentorum excedunt, nulla unio fiet. Bona aliarum Abbatiarum pariter Consistorialium (iis exceptis quae sunt juris-patronatus) quarum annui reditus supradictam summam non attingunt, aut unientur aliis Abbatiis ecclesiasticis usque ad quingentorum ducatorum summam, aut augendis dotibus Capitulorum, et Paroeciarum applicabuntur.

Haec dispositio Ordinum Militarium Commendas non respicit.

4. Quaelibet Mensa episcopalis in Regno gaudebit annuo reditu ad minus trium millium ducatorum ex bonis stabilibus, publicis deductis oneribus.

Sanctitas Sua collatis cum Regia Majestate consiliis ejusmodi dotes quam citius fieri poterit constituet pro iis Sedibus episcopalibus, quibus praesens dispositio applicanda erit.

5. Quaelibet Ecclesia tam archiepiscopalis, quam episcopalis suum habebit Capitulum, ac Seminarium, quibus si dos sufficiens erit, conservabitur, sin secus augebitur, aut si opus fuerit etiam ex integro constituetur in bonis stabilibus.

Quaelibet Dignitas Capituli archiepiscopalis Ecclesiae Neapolitanae reditu annuo ducatorum ad minus quingentorum, reliqui vero Canonicatus reditu ad minus ducatorum quadringentorum gaudebunt.

Singulae Dignitates Capitulorum caeterarum Ecclesiarum partis regni citra Pharum, quae in nova Circumscriptione constituentur, ducata ad minus centum octoginta; reliqui vero Canonicatus ducata ad minus centum pro annuo uniuscujusque reditu habebunt.

Excipiuntur Canonicatus Patronatus regii, ecclesiastici, et laicalis qui manebunt ut sunt, nisi forte eorum annui reditus a suis Patronis canonica methodo augeantur.

Seminaria dirigentur, eorumque bona administrabuntur juxta Concilium Tridentinum.

6. Bona ecclesiarum uniendarum iis Ecclesiis applicabuntur, quae in nova Circumscriptione conservabuntur, nisi forte earumdem Ecclesiarum uniendarum necessitates diversam praedictorum bonorum applicationem ecclesiasticam postulent, quae fieri debebit cum interventu auctoritatis Sanctae Sedis.

Capitula earum Ecclesiarum, quae in nova Circumscriptione non conservabuntur, exquisito prius interesse habentium consensu, commutabuntur in Capitula Collegiata cum fundis ac reditibus quae nunc possident.

7. Paroeciis, quae sufficientem congruam non habent, dos ita augebitur, ut iis Paroeciis, quae duobus hominum millibus non constant, ad minus ducata centum, iis quae numerum quinque millium animarum non attingunt, ad minus ducata centum quinquaginta, caeteris vero quae majorem animarum numerum continent, ducata ad minus biscentum pro annuo reditu constituantur.

Parochialis Ecclesiae conservatio, uti et cooperatoris Parochi stipendia, ubi reditus ad id attributi non adsint, respectivis civitatibus incumbent, et praedes dabuntur fundi, aut vectigalis privilegiata pecunia.

Haec dispositio non respicit Ecclesias parochiales juris-patronatus sive regii, sive ecclesiastici, sive laicalis canonice acquisiti, quarum onus respectivis Patronis incumbet.

Excipiuntur pariter Ecclesiae receptitiae sive numeratae, sive innumeratae, Capitula, et Collegiatae, quibus cura animarum inest, cum suam congruam in communibus bonis habeant.

8. Collatio Abbatiarum Consistorialium, quae juris-patronatus regii non sunt, perpetuo spectabit ad Sanctam Sedem, quae illas viris ecclesiasticis subditis Majestati Suae conferet.

Collatio Beneficiorum simplicium liberae collationis cum fundatione, et erectione in titulum ecclesiasticum fiet a Sancta Sede, et ab Episcopis pro diversitate mensium, quibus vacabunt; scilicet a mense Januarii usque ad mensem Junii conferentur a Santa Sede, a mense vero Julii usque ad mensem Decembris conferentur ab Episcopis, Provisio autem semper fiet in favorem subditorum Majestatis Suae.

9. Catalogus tam Abbatiarum regii patronatus, quam earum quae regii patronatus non sunt, prout apud Cappellanum majorem descriptae reperiuntur, quamprimum Sanctitati Suae exhibebitur. Catalogus iste deinceps concorditer corrigi poterit.

10. Canonicatus liberae collationis in Capitulis sive Cathedralibus, sive Collegiatis, respective conferentur a Sancta Sede, et ab Episcopis; scilicet sex primis anni mensibus a Sancta Sede, aliis vero sex mensibus ab Episcopis.

Prima Dignitas semper erit liberae collationis Sanctae Sedis.

11. Sanctitas Sua concedit Episcopis Regni jus conferendi Paroe-

cias, quae quovis anni tempore erunt vacaturae. Praevio concursu in Paroeciis libere collationis, Episcopi eas conferent iis inter approbatos, quos digniores judicabunt. In Paroeciis vero juris patronatus ecclesiastici, praevio pariter concursu, eos instituent, quos tanquam digniores inter approbatos ab Examinatoribus, Patronus ecclesiasticus praesentabit. Tandem in Paroeciis juris patronatus regii, et laicalis, Episcopi praesentatos instituent, dummodo praemisso examine idonei fuerint inventi.

Excipiuntur Paroeciae vacaturae in Curia, aut quarum Parochi fuerint a S. Sede de aliqua ecclesiastica Dignitate, aut Canonicatu provisi. Harum omnium collatio spectabit ad summum Pontificem.

12. Omnia bona Ecclesiastica non alienata a Gubernio Militari, quaeque in reditu Majestatis Suae penes administrationem vulgo *del Demanio* reperta sunt, Ecclesiae restituuntur.

Praedictorum bonorum procuratio statim post praesentis Conventionis ratificationem quatuor selectissimis Viris, quorum duo a Sanctitate Sua, duo a Regia Majestate nominabuntur, interim committetur, qui illa fideliter administrabunt, donec modo debito destinentur, et applicentur.

13. Cum in ditionibus citra Pharum sub Militari regimine haud parva pars bonorum ad Ecclesiam spectantium alienata fuerit, cumque Majestas Sua ut omni qua posset ratione hostium incursioni obsisteret, tum Neapoli antequam hostes praedictas ditiones invaderent, tum in ditionibus trans Pharum ne invaderentur, bona pariter ecclesiastica in parva quantitate alienare et Ipsa coacta fuerit, assignatis tamen possessoribus ecclesiasticis in praedicta ditione trans Pharum pro debita indemnitate totidem reditibus civilibus; hinc instante Majestate Sua, et ne publica tranquillitas perturbetur, cujus Conservatio Religioni quam maxime interest, Sanctitas Sua declarat eos omnes, qui praedicta Ecclesiae bona alienata possident, nullam molestiam habituros neque a Se, neque a Romanis Pontificibus Successoribus suis; ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus, et jura iis inhaerentia immutabilia penes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes.

14. Bonorum Patrimonii Regularis, quae a militari regimine non alienata, et in administratione vulgo *del Demanio* in reditu Majestatis suae reperta fuere, cum ea sit conditio, ut minime sufficiant restituendis omnibus utriusque sexus Religiosis Domibus, eaedem eo majori numero restituentur, quem dotationum quae supersunt modus patietur, ex iis praesertim Institutis, quae Juventuti in Religione, et Literis instituendae, curae Infirmorum, et Praedicationi verbi Dei incumbunt.

Bona Ordinum Regularium possidentium non alienata, debita proportione Religiosis Domibus reserandis assignabuntur, quin ulla

habebatur ratio de antiquae proprietatis titulis, qui tituli omnes in vim hujus articuli declarantur extincti.

Domus Religiosae non alienatae, exceptis iis, quae publicis usibus in totum addictae sunt, si ob redituum defectum restitui non poterunt, Patrimonii Regularis partem efficient. Quoties autem dicti Patrimonii utilitas id postulaverit, etiam alienari poterunt, ea tamen lege, ut pretium inde percipiendum in favorem praefati Patrimonii cedat.

Numerus existentium Conventum Religiosorum Mendicantium, quos Minores Observantes, Reformatos, Alcantarinos, et Capucinos vocant, quoties circumstantiae, et Fidelium necessitates id postulent, augebitur.

Postquam Religiosae Domus constitutae et dotatae fuerint, Ordinibus Regularibus possidentibus, nec non Sacris Virginibus, habito respectu ad ea quae ad vitam sustentandam iis suppetent, Novitios acceptare liberum erit. Eadem ratione acceptatio Novitiorum libera erit Religiosis Mendicantibus.

Puellarum, quae in posterum sese Deo mancipabunt, dotes, quas attulerint, juxta leges canonicas Monasterio cedent.

Religiosi omnes tam Mendicantes, quam Possidentes in utriusque Siciliae regno vel existentes, vel restituendi, suis Superioribus Generalibus subditi erunt.

Religiosis eorum Institutorum Regularium possidentium, quae in dominiis citra Pharum restituentur, saecularizationibus Indultum a S. Sede obtinentibus, et de aliquo ecclesiastico Beneficio non provisis, Gubernium Aerari publici sumptibus, titulo patrimonii, annuam pensionem, qua nunc gaudent, persolvet, donec de congruenti Beneficio, aut Cappellania provideantur. Religiosis autem illorum Institutorum, quae restitui non poterunt, annua pensio, qua nunc gaudent, a Gubernio indistincte persolvetur.

15. Ecclesia jus habebit novas acquirendi possessiones, et quidquid de novo acquisierit faciet suum, et censebitur eodem jure, ac veteres Fundationes Ecclesiasticae.

Hac libertate in posterum gaudebit Ecclesia, quin tamen praejudicium ullum afferatur legalibus effectibus legum vulgo *di ammortizzazione*, quae in Regno viguerunt usque ad hanc diem, earumque legum executioni etiam in posterum pro casibus nondum consummatis, et conditionibus nondum impletis.

Nulla Fundationum Ecclesiasticarum fiet suppressio, aut unio absque interventu auctoritatis Sedis Apostolicae, salvis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis.

16. Quum luctuosae temporum circumstantiae non patiantur Ecclesiasticos exemptione a publicis regiis, et Civitatis oneris gaudere,

Majestas Sua pollicetur abusum superioribus temporibus in Regno introductum, quo Ecclesiastici, eorumque bona durioribus taxis prae Laicis praegravabantur, cessaturum: quin imo cum per feliciora tempora Status conditio prosperior evadet, Regia Majestas largitionibus Clero opitulabitur.

17. Mons *Frumentarius* nuncupatus, Neapoli erectus, sive regia Procuratio spoliorum, et redituum Mensarum Episcopalium, Abbatiarum, aliorumque beneficiorum vacantium supprimitur.

Vix nova Dioecesium Circumscriptione peracta, in qualibet earum constituentur Administrationes Dioecesanae, quarum unaquaeque constabit duobus Canonicis a Capitulo seu metropolitano, seu cathedrali tertio quoque anno per suffragiorum pluralitatem eligendis, ac renovandis, et a Regio Procuratore, quem Majestas Sua nominabit.

Cuilibet Congregationi, seu Administrationi Dioecesanae praesidebit Episcopus, aut ejus Vicarius Generalis, Sede vero vacante Vicarius Capitularis.

Ordinarius, et Regia Majestas per suum Administrum, collatis consiliis, fructus ex supradictis Beneficiis vacantibus perceptos in favorem Ecclesiarum, Hospitalium, Seminariorum, in subsidia charitatis, et in alios usus pios erogabunt, servata tamen dimidia parte redituum Mensarum episcopalium vacantium pro futuro earumdem Episcopo.

Regia praescriptio adhuc vigens, vi cujus tertia pars redituum Mensarum episcopalium, et beneficiorum sub appellatione *Tertii Pensionabilis* apud supradicti Montis Frumentarii Administratorem deponebatur, per praesentem Articulum abrogatur, quin tamen praesentes pensionarii priventur pensionibus, quibus nunc gaudent.

Tempore provisionum Episcopatuum, et Beneficiorum regiae nominationis, reservatio pensionum secundum formas canonicas locum habere perget. Nominati a Majestate Sua ad praedictas pensiones a S. Sede Bullas Apostolicas obtinebunt, vi quarum pensiones ipsas quoad vixerint percipere, et suas facere poterunt. Pensionario vita functo, Episcopatus, aut Beneficium ab onere persolvendae pensionis qua gravabatur, liberum erit,

18. Sanctitas Sua super aliquas episcopales Mensas, et Abbatias Regni designandas sibi reservat in perpetuum annuas pensiones in summa ducatorum duodecim millium, quas Romanus Pontifex pro tempore suis subditis Status Ecclesiastici pro lubitu conferet.

19. Beneficia, et Abbatiae existentes in Regno utriusque Siciliae, quarum fructus aut ex toto, aut ex parte applicati reperiuntur personis ecclesiasticis, et aliquibus Ecclesiis, Collegiis, Monasteriis, et piis Domibus Urbis, aliorumque Locorum Status Ecclesiastici, suam conservabunt applicationem in favorem praedictorum. Haec dispositio non respicit Beneficia, et Abbatias regii patronatus, et illa quorum bona alienata fuerunt.

20. Archiepiscopi, et Episcopi in exercitio eorum Pastoralis Ministerii prorsus liberi erunt secundum Sacros Canones.

Causas Ecclesiasticas, atque in primis causas Matrimoniales, quae juxta Canonem 12. Sess. 24. sacri Concilii Tridentini ad Judices Ecclesiasticos spectant, in Foro eorum cognoscent, ac de iis sententiam ferent. Haec dispositio non respicit causas civiles Clericorum, exempli gratia, contractuum, debitorum, haereditatum, quas Laici Judices cognoscent, et definient.

In Clericos reprehensione dignos, aut honestum clericalem habitum eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes, poenas a sacro Concilio Tridentino statutas, aliasque quas convenientes judiverint, salvo canonico recursu, infligent, eosque in seminariis, et domibus Regularium claudent: censuris quoque animadvertent in quoscumque Fideles ecclesiasticarum legum, et sacrorum canonum transgressores.

In Sacris Visitationibus suarum Dioecesium, et ad limina Apostolorum peragendis, et in Dioecesanis Synodis convocandis liberi erunt.

Cum Clero, et Populo dioecesano pro munere officii pastoralis communicare, suasque instructiones, et ordinationes de rebus ecclesiasticis libere publicare, indicere preces publicas, aliaque pia opera, cum id bonum Ecclesiae, vel Status, aut Populi postulet, Archiepiscopis, et Episcopis Regni liberum erit.

Causae majores spectabunt ad Summum Pontificem.

21. Archiepiscopi et Episcopi, praemisso praescripto examine, Clericos de necessario patrimonio, aut alio canonico titulo provisos, quos suis dioecesibus necessarios, aut utiles judicaverint, ad Sacros Ordines promovebunt, servatis tamen cautelis, et praescriptionibus in Decreto die prima Julii anni 1623 a Sa. Me. Gregorio XV lato, nec non capite 4 Conventionis anni 1741 cujus titulus est — *Requisiti de' promovendi* — (*) contentis, quibus cautelis, et praescriptionibus per praesentem Conventionem non derogatur.

(*) Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del 1.° di Luglio 1623 furono a questo effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e che nel medesimo tempo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto che contenga in sostanza i seguenti punti:

Ne autem Ecclesiasticis ad vitam sustentandam necessaria desint, annona praesentibus temporibus arctiore facta, Archiepiscopi et Episcopi post hujus conventionis publicationem taxam sacri patrimonii promovendorum ad Sacros Ordines, quae in bonis stabilibus con-

con dichiarazione però che con questo non s'intenda in cos'alcuna derogare agli usi e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina.

Art. 1. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura: se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo.

2. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella sua Diocesi, o l'intero patrimonio; il quale, per evitar qualunque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

3. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell'intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale, dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di Precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico.

4. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine di ivi applicarsi alle scuole, ed agli studii, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno di tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe, dimorando nella propria Diocesi: con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, et moribus;* e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

5. Dal qual obbligo si debbano eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè la delazione dell'abito chericale, la frequenza delle scuole e de' Sagra-

stituenda erit, augebunt, ita tamen ut nec minor sit ducatis quinquaginta, nec ducatis octoginta major.

Quia vero experientia compertum est, in Regno per artem et fraudem Clericis ad Sacros Ordines promovendis pro sacro patrimonio

menti, ed il servizio triennale della Chiesa, e benchè non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di beneficii fondati prima del S. Concilio di Trento: con dichiarazione in oltre che dalle disposizioni sopraccennate s'intendano eccettuati coloro che sono artati nel solo caso, in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente ecclesiastica: cioè fondata coll'autorità ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito dai Sagri Canoni la nomina e presentazione ai medesimi: e con condizione finalmente, che le rendite di detti Beneficii, e Cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

6. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinarii costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità de' Cherici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirsi che ad un solo: perciò quando questo accada da ora innanzi, basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, per essere promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimento canonico per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi instituire la loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice ecclesiastico anche in concorso di Cherici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tal'effetto artato, e facendoli godere que' privilegii che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

7. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sagri, avendo l'età legittima: al qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso come sopra, nella Chiesa, loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole e gli studii, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro che debbon essere iniziati alla prima tonsura.

8. Dovranno tutti i Cherici così di prima Tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarii de' luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all'abito, e tonsura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra: e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, o Supe-

eos fundos saepe assignari, qui vel ficti sunt, vel hypothecis, aliisque vinculis obnoxii, quo fit ut pluribus Ecclesiasticis post ordinationem modus sustentandae vitae desit, ut hujusmodi abusus evitetur, ad facti veritatem adstruendam, de pertinentia, ut ajunt, atque exemptione ab omni hypothecae vinculo fundi, vel fundorum, qui a promovendis ad Sacros Ordines pro sacro patrimonio exhibentur, legaliter constare debebit: ad quem effectum Curiae ecclesiasticae documentum authen-

riore del Seminario, o Convitto ecclesiastico per quei che sono in Seminario, o in Convitto ecclesiastico; e per quei Cherici che non sono in Seminario, nè in Convitto ecclesiastico, mediante le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura chericale, frequenza de' Sagramenti, e servizio della Chiesa, e con le attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studii, ed alla delazione dell'abito, e tonsura chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarii tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nelle loro Cancellerie, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz'alcun contrasto godersi di tutt'i privilegii chericali. De' quali privilegii all'incontro non goderanno que' Cherici di prima tonsura, o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

9. I Vicarii capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a laici, benchè siano realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania; che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all'*Art. V.*, o pure a coloro che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem*; e con l'espressa condizione che così nell'uno, che nell'altro caso colui che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopr'accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiae*, senza una espressa licenza della sagra Congregazione del Concilio.

10. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sagri, contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr'accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli; e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore con l'uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi; e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'Officio, e de' suoi Ordini.

ticum de pertinentia, ut supra dictum est, et libertate fundi a Tribunali Civili Provinciae exquirent, a quo illud recusari non poterit.

Si qui vero Clerici ad sacros ordines Beneficii ecclesiastici, aut Cappellaniae titulo promovebuntur, quoties talis Beneficii, aut Cappellaniae annuus reditus ad taxam dioecesanam, ut supra, non pertingat, tantumdem sibi ex aliis liberis fundis constituent, quantum supradictae taxae integritas postulaverit.

Excipiuntur illae dioeceses in quibus ex dioecesana lege taxa sacri patrimonii in majori summa canonice constituta reperiatur, respectu quarum nulla mutatio fiet.

22. Liberum erit ad Sanctam Sedem appellare.

23. Episcoporum, Cleri, et Populi communicatio cum Sancta Sede in rebus spiritualibus, et negotiis ecclesiasticis, prorsus libera erit, ac consequenter Epistolae, ut ajunt, Circulares, Leges, et Decreta circa *Liceat Scribere* abrogantur.

24. Quoties Archiepiscopi, et Episcopi in libris introductis, vel qui introducuntur, impressis, vel qui imprimuntur in Regno, aliquid reperint Ecclesiae doctrinae, aut bonis moribus contrarium, Gubernium eorum librorum divulgationem non permittet.

25. Regii Delegati Jurisdictionis ecclesiasticae munus a Majestate Sua supprimitur.

26. Curia Cappellani Majoris, ejusque jurisdictio, iis continebitur limitibus, qui in Constitutione fel. rec. Benedicti XIV, cujus initium — *Convenit* — et sequenti ejusdem Pontificis *Motu proprio* super eadem re praescribuntur.

27. Ecclesiae proprietas in suis possessionibus, et acquisitionibus sacra et inviolabilis erit.

28. Sanctitas Sua attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in Religionem et in Ecclesiam, utque singularis benevolentiae suae testimonium Majestati Ferdinandi Regis praebeat, Eidem, atque ab Eo descendentibus catholicis in regno Successoribus, concedit in perpetuum Indultum nominandi dignos et idoneos ecclesiasticos viros iis dotibus praeditos, quas sacri canones requirunt, ad omnes illas archiepiscopales et episcopales Ecclesias regni utriusque Siciliae, ad quas Majestas Sua jure nominandi nondum gaudebat; ac propterea statim post hujus Conventionis ratificationem Literas Apostolicas, quibus hoc Indultum continebitur, expediri jubebit.

Majestas Sua tempore debito Sanctitati Suae Nominatos manifestabit, ut necessarii processus juxta canones de iis fiant, atque Canonicam Institutionem modis et formis consuetis obtineant. Priusquam vero eam obtinuerint, regimini, seu administrationi Ecclesiarum respectivarum, ad quas erunt designati, nullo modo sese immiscere poterunt.

29. Archiepiscopi et Episcopi coram Majestate Regia juramentum fidelitatis emittent sequentibus verbis expressum. — Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia obedientiam et fidelitatem Regiae Majestati, item promitto me nullam communicationem habiturum, nullique consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra, neque extra conservaturum, quae tranquillitati publicae noceat, et si tam in dioecesi mea, quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, Majestati Suae Manifestabo. —

30. Caetera vero res ecclesiasticas spectantia, quorum nulla mentio in his articulis facta est, dirigentur juxta vigentem Ecclesiae disciplinam. Si qua vero supervenerit difficultas, Sanctitas Sua, et Majestas Sua secum conferre sibi reservant.

31. Praesens Conventio substituitur omnibus Legibus, Ordinationibus, et Decretis in regno utriusque Siciliae circa res Religionis huc usque latis.

32. Cum nomine Regiae Majestatis fuerit expositum Sanctitati Suae Conventionem anni 1741, attentis praesentibus Ecclesiarum regni citra Pharum necessitatibus; nec non effectibus ab hostili invasione exortis, non satis amplius prospicere malis, quibus omnino mederi necesse est, ac praeterea Ditionibus quoque trans Pharum, quas praedicta Conventio complexa non fuerat, esse consulendum; insuper cum ex Ditionibus ultra et citra Pharum unum modo Regnum efformatum sit, uniformem omnino regulam constituendam esse in Ecclesiis universi Regni observandam, utriusque Partis consensu praesens Conventio praecedenti substituitur.

33. Utraque Contrahentium Pars spondet Se, Successoresque suos omnia de quibus in his articulis utrinque conventum est, sancte servaturos.

34. Ratificationum hujus Conventionis traditio fiet Romae non ultra quindecim dierum spatium a die his articulis apposita.

35. Post hujus Conventionis ratificationem, ejusdem executio duobus selectissimis Viris, quorum alter a Sanctitate Sua, alter a Majestate Regia nominabitur, committetur, iique a respectivis Partibus Contrahentibus necessariis, et opportunis facultatibus munientur.

In quorum fidem praefati Plenipotentiarii praesenti Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignavit.

Datum Anxure (Tarracinae) die decimasexta Februarii anni millesimi octingentesimi decimi octavi.

Loco ✠ Sigilli — Hercules Card. Consalvi.

Loco ✠ Sigilli — Cav. Luigi de Medici.

Ordinanza regia; che i diritti della Monarchia di Sicilia, quali sono contenuti nella Bolla di Benedetto XIII non sono stati aboliti per il nuovo Concordato.

Ferdinando I. etc. Visto l'articolo 22 del Concordato del dì 16 di Febbrajo 1818, fatto tra noi e la Santa Sede;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Col suddetto articolo 22 non sono aboliti i legittimi e canonici privilegii del tribunale della Monarchia di Sicilia, contenuti nella bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIII, che lo riguarda.

2. Il nostro Segretario di Stato ministro degli Affari ecclesiastici, ed il ministro di Stato residente presso il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii al di là dal Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 5 Aprile 1815.

Ferdinando.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

Marchese Tommasi.

Bolla precitata del Papa Benedetto XIII.

Benedictus Episcopus, Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Prooemium.

Fideli ac prudenti dispensatori, quem in supremo Apostolatus apice constituit Dominus super familiam suam, maxime convenit, tradita sibi coelitus uti potestate, ut, si quae sint inter pontificalem auctoritatem, et regiam potestatem contentiones, quantum fieri potest, amoveantur, utque nedum fidelium populorum pericula arceantur, sed etiam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum ratione habita, magis in Domino videbitur expedire.

§. 1. *Causae hujus Constitutionis promulgandae.*

Cum itaque felicis recordationis Clemens Papa XI praedecessor noster Apostolicam Regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam, nuncupatam, ejusque tribunal extinxerit, ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibuscumque

Romanis Pontificibus praedecessoribus quomodolibet concessa revocaverit, et abrogaverit, et certum interim modum praescripserit, quo causae ad forum Ecclesiasticum pertinentes cognosci, et in eodem Regno fine debito terminari possent, quemadmodum in ejus Apostolicis literis, expeditis anno millesimo septingentesimo decimo quarto et millesimo septingentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Christo filius noster Carolus VI in Romanorum Imperatorem electus, Siciliae ultra Pharum Rex, exponi nobis nuper fecerit, jura Apostolicae legationis in eodem Regno, sibi, ejusdem haeredi legitimo, et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II Praedecessoris nostri, competere: quae quidem jura jam olim Rogerio Comiti e Normannorum gente ejusque successoribus ob eliminatam Saracenorum tyrannidem, catholicam fidem restitutam, Ecclesiasque, Patriarchatui Constantinopolitano tunc temporis adhaerentes, Romanae Sedi iterum subjectas, concessa, anteactorum sex saeculorum decursu usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, et si compertum habeamus, hujusmodi rationibus eundem Praedecessorem nostrum, praesertim propter abusus, quos irrepsisse constabat, minime acquievisse; nosque ipsi, dum Cardinalatus honore fungebamur, eidem Constitutioni reverenter subscripserimus, omniumque circumstantiarum opportune reminiscamur; attamen cum graves inde exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum pernicie, publicaeque tranquillitatis detrimento, serio propterea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit, causas etiam talium contentionum avertere ac prorsus eliminare, itaut, abusibus e medio sublatis, jus ex aequo universis reddatur, ex voto Congregationis venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, pro hujus negotii examine specialiter deputatae, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, finem huic operoso gravissimoque negotio imponentes, nostra hac perpetuo valitura constitutione, vim, et effectum concordiae habente, haec, quae sequuntur, decernimus, et sancimus, ac inviolabiliter ab his, ad quos spectat, et in futurum spectabit, observari mandamus.

§. 2. *Ordo cognoscendi causas Ecclesiasticas in Sicilia post Majores, quae apud unam Apostolicam Sedem cognosci debent.*

Causae omnes, ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, iis exceptis, quae vere Majores sunt, quaeque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam Sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a judicibus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliae ultra Pharum Regno cognoscantur, et fine debito, quem justitia postulaverit, terminentur, ita videlicet,

ut non exemptorum causae in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum curiis avocentur, nisi per viam legitimae appellationis a sententia definitiva, aut ab interlocutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus gravamen per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel praejudiciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro biennio, a die motae litis computando, coram ipsis Ordinariis remanserint indecisae quemadmodum a Concilio Tridentino *in cap.* 20 *Causae omnes, sessione* 24 *de reformatione,* decretum est. Sique secus fiat, quaecumque appellatio, inhibitio, aut sententia, eo ipso nulla, et irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum. Respectu vero exemptorum ab Ordinariis, judex ecclesiasticus, a Rege illius Regni, ut infra dicendum, nominatus, et delegatus, et pro tempore, ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tanquam ordinarius, de causis civilibus, et criminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine providentia remaneant. A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus forma in antedicti Concilii decretis constituta.

§. 3. *Qui Judex causas appellationum a sententiis Metropolitani cognoscere debet.*

Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciaverit, vel in secunda instantia, quoad sententias suorum suffraganeorum, vel in prima, quoad causas propriae Dioecesis, possint partes, vel earum altera, provocare ad eum virum, in jure Canonico Doctorem seu Licentiatum, nobilium Universitatum more, diligenti examine praecedente, promotum, et in Ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo Filio nostro Carolo VI in Romanorum Imperatorem electo, et Siciliae Rege, ejusque in Regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de eorumdem mandato, ex concessione Sedis Apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso, ejusque in eodem Regno successoribus, aut de eorumdem mandato deputandum, et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate Sedis Apostolicae constitutum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus, ut causas Ecclesiasticas antedictarum appellationum in praedicto Regno Siciliae ultra Pharum cognoscere, aliaque inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque inferius explicandis, itaut quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contigerit, ipso jure nullum irritumque sit.

§. 4. *Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Judicis appellationum gravati sentient.*

Si vero antedictus judex gravamen inferat, vel quomodocumque partes, sive earum altera, gravatas ab ejusdem sententia seu Decreto

sese senserint, tunc, ut appellationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque legum atque Canonicarum sanctionum auxiliis Christifideles praedicti Siciliae Regni uti, et frui possint, eademque remedia, juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem charissimus in Christo Filius Siciliae Rex, ejusque successores in perpetuum, vel alter de ejusdem, aut de ipsius successorum mandato, sedulo providendum, ut apertum, atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate Ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatus seu doctor, deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis, et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat, an appellatio rejici, vel admitti debeat, et quibus clausulis causa committenda sit. Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, eam primo cognoscat, et judicet idem modo dictus judex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est, adhibito eorumdem assessorum consilio. Quod si post haec res adhuc ulteriori discussione opus habeat, nec lis finita sit, eadem coram altero idoneo Ecclesiastico judice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominandis, discutiatur, et ita deinceps, ita tamen, ut causa in quacunque instantia coram judice Ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, juris ordine servato, terminetur.

§. 5. *Appellantes in una tantum causa in reliquis appellare non censeantur.*

Appellantes in una causa, omnino subjecti remaneant, quoad alias causas, jurisdictioni suorum Ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a Delegato possint, nisi in casibus a jure Canonico praescriptis.

§. 6. *De causis Regularium.*

In causis, in quibus conservatores Regularium decretum vel sententiam tulerint; qui se ab illis gravatum existimaverit recursum similiter habere poterit ad antedictum Delegatum: qui quidem, si, inspectis utriusque partis juribus, appellationem duxerit admittendam, ipse in talis causae cognitione, prout juris fuerit, procedet: sique partes, vel earum altera, de gravamine ab ejus judicato, sibi illato, conquereretur, id servetur, quod supra de appellationibus a decreto vel sententia judicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolate servare debeant praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum Praedecessorum, necnon in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

§. 7. *Appellationes quomodo recipiendae.*

Appellationes numquam recipiantur, nisi per publica documenta, realiter exhibenda, prius constiterit, appellationem a sententia de-

finitiva, vel habente vim definitivae, aut a gravamine, quod per definitivam sententiam reparari non possit, vel quod praejudiciale sit in casibus, a jure non prohibitis, per legitimam personam, et intra statuta tempora, fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a jure permissis, dum causa coram inferioribus judicibus pendet, ante definitivam sententiam, vel vim definitivae habentem, de gravamine, quod asseratur illatum, superiores cognoscere possint, licet citra praejudicium ordinarii cursus causae, sese id facere declarent. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a jure permissis.

§. 8. *Inhibitiones post Appellationes admissas quomodo concedendae.*

Inhibitiones, post appellationes, sicut praemittitur, admissas, non concedantur, nisi cum insertione tenoris sententiae aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso jure nulla, eisque impune liceat non parere. Sed si appellans asserat, sententiae vel decretis, sive appellationis interpositae, exemplum autenticum habere se non posse culpa judicis, a quo, vel actuarii, tunc sive Metropolitanus, sive praefatus judex Ecclesiasticus delegatus, respective, injungat iis, ad quod pertinet, ut soluta actorum mercede, exemplum in forma probante tradatur appellanti, intra brevem terminum: et interim nihil novi coram judice, a quo, contra appellantem attentetur.

§. 9. *De appellatione a Decretis Ordinariorum in visitatione editis.*

A decretis Ordinariorum, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum suspensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, judicialiter processerit, et in aliis casibus a jure permissis.

§. 10. *De appellatione a gravamine per definitivam sententiam non reparando.*

Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praejudiciale fit, appellatur, nonnisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibitio vel provisio ulla concedatur.

§. 11. *De inhibitionibus expediendis.*

In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato judicis verbali, possit judex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constito, sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum, de carceratione. In causis vero comminatae injustae carcerationis,

vel torturae, vel excommunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro transmissione copiae actorum, ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adjuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim judex, a quo, ad ulteriora non procedatur: et quatenus visis actis resultet evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur coram judice, ad quem. Si vero de hujusmodi gravamine non constet, remittatur causa ad judicem a quo, cognoscenda in prima instantia.

§. 12. *De actibus originalibus primae instantiae a notario mittendis.*

Acta originalia primae instantiae notarius sive actuarius mittere ad judicem appellationis minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet, aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae judicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit: et tunc post terminationem causae statim remittant ad Ordinarium, et in ejus curiae tabolario asserventur.

§. 13. *De carcerato appellante.*

Causa appellationis pendente, appellans, in eodem, ubi reperitur carcere, permaneat, quoad judex, ad quem causae cognitio devolvenda est, visis actis, causaque cognita, aliter decreverit: et tunc quidem si a decreto secundi judicis, vim definitivae habente, appellatum fuerit, nihil ipse interim mandare, aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per judicem superiorem aliter fuerit ordinatum; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a jure statutum sit, et in quibus appellatio contra decretum excarcerationis, effectum tantum devolutivum, favore libertatis, producit.

§. 14. *De censura Ecclesiastica in appellantem prolata.*

Censura Ecclesiastica, in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per judicem appellationis, etsi is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus, et causa cognita; et tunc, si eam esse justam constiterit, ad judicem, qui excommunicationem protulit, remittatur appellans, et ab ipso juxta sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit, obtineat. Si vero injustam esse appareat, judex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur, an justa fuerit, vel injusta, quamvis honestius sit, ut ad excommunicatoriam intra brevem aliquem competentem terminum, eidem praefigendum, absolvendus remittatur, judex nihilominus appellationis, hoc casu, per se poterit eum absolvere.

§. 15. *De absolutione ad cautelam.*

Absolutio ad cautelam, nonnisi servatis de jure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae, vel

a jure inflictae, si dubium facti, vel probabile dubium juris occurrat, concedenda erit, tanquam ad breve tempus, cum reincidentia, necnon praestita per excommunicatum cautione de standо juri, et parendo mandatis Ecclesiae. Quod si, juxta formam a jure praescriptam, apparebit, aliquem ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare, necnon ob contumaciam manifestam, expensis quoque satisfacere, et cavere de judicio sisti coram excommunicatore, tenebitur, priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea hujusmodi absolutiones cum reincidentia, a judice appellationis, etiamsi sit antedictus judex, committantur ipsis Ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut *intra tres dies* absolvant, censuratos; dummodo tamen excommunicati in eodem loco sint, ubi degunt Ordinarii. Quod si in eodem loco non sint, vel si Ordinarii praesentes, et requisiti, absolvere recusaverint vel neglexerint, absolvantur a confessario juxta formam ejusdem commissionis, a judice appellationis, ut praefertur, expediendae. Ceterum commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis Ordinariis immediate, et personaliter, sed eorundem cancellariis praesentari debent, ut reverentia Episcopis debita, sarta tecta servetur, et a praesentatione, cancellario facta, praedicti *tres dies* numerari debeant. Cedulones autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat tegantur, tactique remaneant durante termino in absolutione praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorundem in nonnullis casibus amotione.

§. 16. *De appellatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.*

A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durante contumacia, concedatur.

§. 17. *De appellatione in causis criminalibus et sententiis Ordinariorum.*

Ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum processerint ex officio, si ab eorumdem sententiis appellatio vel ad Metropolitanum, vel ad praedictum judicem interposita fuerit, tunc procuratores Fiscales Curiae Metropolitanae vel tribunalis praefati Delegati, actoris vices gerant, et instantias, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum Ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit justitiae consonum, obtineant. Quod si, dictis Procuratoribus Fiscalibus non citatis vel auditis, contrariae sententias in gradu appellationis proferri contigerit, istae prorsus nullae sint, ac irritae cum omnibus actis gestis; quinimmo praecedentes Ordinariorum sententiae executioni mandentur, perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.

§. 18. *De pauperibus litigantibus.*

Pauperibus litigantibus condonentur sportulae, et emolumenta quaecumque, etiam cancellario, alioquin debita. Aliae itidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae publicorum instrumentorum sive testamentorum, necnon regesta, et copiae actorum, transmittendorum ad judicem appellationis: et haec in causis, tam civilibus, quam criminalibus. Quo vero ad probationem paupertatis, ea summarie fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio judicis.

§. 19. *De causis criminalibus Regularium.*

In criminalibus causis Regularium, quando deliquerit intra claustra, Tridentini Concilii et peculiarium illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra Monasterium degant, ab Episcopis, juxta ejusdem Concilii Tridentini, Apostolicarum Constitutionum praescriptum, judicentur, et puniantur. Qui vero ab Episcopi judicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere poterunt ad antedictum Judicem, qui, ubi appellatio admittenda de jure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si quis ab hujus etiam judicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea serventur, quae pro appellantibus a decreto judicis delegati, supra exposita sunt. Si vero Praelati exempti, alios Superiores in Regno Siciliae ultra Pharum non habentes, deliquerint, antedictus judex Ecclesiasticus, tanquam ordinarius, respectu exemptorum, contra eos, ut juris fuerit, procedat, servata semper regula circa modum praescripta.

§. 20. *De Judicis Ecclesiastici facultatibus.*

Ne autem de facultatibus antedicti Judicis Ecclesiastici disputatio unquam oriri queat, constanter declaramus, quod ille, uti supra, a Rege Siciliae ultra Pharum auctoritate Sedis Apostolicae nominatus, et delegatus, quascumque personas adversus sententias, res judicatas, ac contractus quoscumque, prout juris fuerit, in integrum restituendi plenam et liberam licentiam et potestatem exercere possit, et debeat.

§. 21. *De juramentis.*

Juramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex causa, quibuscumque relaxandi.

§. 22. *De absolutione a censuris.*

Quoscumque a quibusvis censuris, et poenis Ecclesiasticis simpliciter vel ad cautelam, si, et postquam congrue, prout debuerint,

tam partibus, quam judicibus, satisfecerint; firmis tamen manentibus, servatisque, respective, iis, quae circa modum et ordinem impertiendae absolutionis superius praescripta sunt, absolvendi.

§. 23. *De absolutione ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.*

Quoscumque itidem, qui homicidium, necnon perjurii reatum quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint, et qui adulterium, incestum, fornicationem, et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tamen usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris, et poenis Ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, injuncta cuique pro modo culpae poena salutari, et aliis, quae de jure fuerint injungenda, etiam in utroque foro absolvendi.

§. 24. *De censuris per Apostolicas constitutiones inflictis.*

Declaramus tamen, nec praedictum judicem Ecclesiasticum, nec quamcumque aliam Ecclesiasticam personam cujuscumque gradus, dignitatis, et praeminentiae sit, et quamvis de latere Legatus existat, potuisse aut posse aliquem absolvere a censuris Ecclesiasticis, per Apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cautelam, dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, justa vel injusta, cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore existenti, et Congregationi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitatis Ecclesiasticae, et controversiis jurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede Apostolica specialiter deputatae, privative quoad omnes alios, etiam de Latere Legatos competat: attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus judex Ecclesiasticus, tanquam a charissimo in Christo Filio nostro Carolo VI Siciliae ultra Pharum Rege, ejusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de jure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere, an praedictae declaratoriae censurarum Sedi Apostolicae reservatarum promulgatae ab Episcopis aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharum fuerint validae, aut nullae, justae vel injustae; ita tamen, ut, si solius nullitatis vitio laborare cognoverint, Episcopo vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservata post novam

declaratoriam absolutione plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et injustitiae, vel solius injustitiae vitio laborare cognoverit, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratoriam justam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eandem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus judex delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus se gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nullitatis, aut nullitatis et injustitiae, aut solius tantum injustitiae; tunc, ea observentur, quae supra statuta fuerunt in casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto ejusdem judicis se gravatum senserit: novusque judex Ecclesiasticus ea omnia servare teneatur, quae judex ipse delegatus juxta ea quae modo dicta sunt, servare teneatur in casu recursu ad ipsum facti a nulla, vel injusta declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum, quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respective, fuerint promulgatae.

§. 25. *De literis monitorialibus.*

Praeterea quascumque monitoriales, poenalesque literas in forma significavit consueta, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere; conscios vero relevare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini, necnon Constitutionis Pii Papae V praedecessoris nostri, super haec editae, concedendi.

§. 26. *De commutatione votorum, deque Matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pauperibus tantum, et gratiis ex speciali facultate concedendis.*

Nec non vota quaecumque, ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum de Urbe, et Sancti Jacobi in Compostella, et castitatis ac religionis votis, exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes, eidem judici, uti supra, nominato, et delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facultatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu; gratis tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt.

§. 27. *De absolutione a censuris ad effectum praemissorum consequendum.*

Et ut concessione, gratiae, et literae per antedictum judicem, sic, ut supra, concedandae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascumque personas, ad effectum dumtaxat omnium, et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis, aliisque Ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolvendi, et absolutas pronunciandi.

§. 28. *De causis in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum.*

Pro majori tamen cautela, ea, quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videlicet, non posse, nec debere praedictum judicem sese ingerere in causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum, etiam super collatione quorumcumque beneficiorum saecularium vel regularium, pro quarum executione certi sunt dati executores, quorum a decreto, seu data executione, si fuerit quoquomodo reclamatum, et de illato gravamine, vel excessu dictum; tunc idem judex in hisce causis in omnibus, et per omnia, ut supra de aliis dictum, et declamatum est, procedat.

§. 29. *De subdelegatis a Judice Ecclesiastico deputandis.*

Deputare etiam non poterit subdelegatos, in dioecesibus praedicti Regni commorantes, multoque minus eis concedere exemptionem a jurisdictione suorum Ordinariorum, praeterquam unum; qui tamen Ecclesiasticus sit, in quacumque Episcoporum residentia, et in praecipuis aliis Regni Civitatibus, ut sunt Drepanum, Therme, Mile, et Masara, seu Augusta; vulgo *Trapani, Termini, Melazzo, et Augusta,* nuncupatis.

§. 30. *De literis patentibus exemptionis.*

Praeterea nemini concedi poterunt literae patentes exemptionis a jurisdictione sui Ordinarii ex titulo inserviendi curiae vel tribunali ipsius judicis delegati; exceptis tantum ministris, et officialibus necessariis, qui tamen in toto Regno non sint ultra quinquaginta, praeter eos, qui praecipuis primae, secundae, et tertiae instantiae ecclesiasticis curiis Panormi inserviunt.

§. 31. *De disciplina, et observantia Regularium.*

Nullatenus quoque idem judex ecclesiasticus nec in prima instantia, nec in gradu appellationis aut recursus, aut per modum provisionis, sese ingerat in quomodolibet concernentibus disciplinam, et observantiam regularem personarum utriusque sexus; distributionem officiorum; collocationem regularium in uno aut altero Monasterio aut conventu; ordinationes circa chorum, et allocutorium monialium, earumque clausuram; designationes cellarum, aliaque similia; sed in his omnibus procedatur ab iis, ad quos pertinet, juxta sacros Canones, statuta singulorum ordinum, et Apostolicas Constitutiones.

§. 32. *De praesidibus capitulorum, et Superioribus, atque Officialibus in Monasteriis.*

Caveat similiter, ne deputet praesides capitulorum, Superiores vel Abbatissas, Vicarios vel Vicarias, vel qualescumque Officiales in Monasteriis vel domibus regularibus utriusque sexus ex quocumque

titulo vel colore, sive inconvenientium, sive dissidiorum, sive discrepantiae suffragiorum, etiam per viam actuum provisionalium; sed omnino liberae remaneant, juxta sacrorum Canonum praescriptum, et ipsorum ordinum regularium statuta, electiones, et deputationes omnium Praelatorum, et officiorum.

§. 33. *De Magistris praelectoribus et rectoribus studiorum.*

Itidem nequeat, etiam per modum provisionis, deputare magistros, lectores, rectores studiorum, neque in possessione munerum, vel officiorum confirmare eos, qui, finito tempore, a constitutionibus suorum ordinum praescripto, debent illa dimittere, vel qui remoti a legitimis Superioribus fuerint. In causis autem inter regulares, vere contensiosis, et in quibus esse potest de jure locus appellationi, expleto cursu judicii in unoquoque ordine regulari, a suis Constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant; tunc causae ad praedictum judicem Ecclesiasticum devolvantur, qui procedere teneatur, servatis in omnibus, et per omnia iis, quae supra, quoad alias causas statuta sunt; ita tamen, ut in causis nullitatis professionis tam ante, quam post elapsum quinquennii, nullo modo se interponat; sed illae ad normam omnino sacrorum Canonum, et Sacri Concilii Tridentini sessione XXV de *regularibus* cap. XXIX cognoscantur, et terminentur.

§. 34. *De usu jurisdictionis Episcopis a Concilio Tridentino concessae.*

Ad haec Delegatus non impediat usum jurisdictionis, a Sacro Concilio Tridentino Episcopis, uti Sedis Apostolicae Delegatis, in exemptos saeculares Clericos attributae; facultatem tamen habet idem judex Ecclesiasticus procedendi etiam in prima instantia in eorumdem clericorum saecularium exemptorum causis, tam civilibus, quam criminalibus, easdemque, juris ordine servato cognoscendi, ac judicandi: Et in casu appellationis a decretis vel sententiis ejusdem judicis delegati, in omnibus ea serventur, quae supra hac de re statuta sunt.

§. 35. *De gravioribus Episcoporum causis.*

Quoad graviores Episcoporum, et Archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum Constitutionum, et Sacri Concilii Tridentini sessione XXIV cap. V *de Reformatione.* In aliis vero minoribus, et civilibus causis, in quibus Episcopi aut Archiepiscopi Regni Siciliae ultra Pharum, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet judicandi etiam in prima instantia, si causa sit Archiepiscopi vel Episcopi exempti a jurisdictione metropolitica (et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum), et in secunda tantum instantia si causa sit Episcopi, juri Metropolitico subiecti. Tunc enim in prima instantia causa ab Archiepiscopo erit judicanda. In casu autem appellationis a judicio delegati, serventur omnia in superioribus disposita.

§. 36. *De officio Judicis Ecclesiastici erga mandata Apostolica.*

Denique, ut nos, nostrique successores Romani Pontifices, diligenter curabimus, ut supra disposita, ac statuta adamussim serventur, quae vim, et effectum habere concordiae statuimus, et decernimus: nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod eorundem observantiam, et executionem retardare vel impedire possit; ita dictus judex Ecclesiasticus nullas sibi sumat partes, etiam per modum provisionis, vel sub alio quovis praetextu, contra ordinationes, et mandata, quae vel nostra, vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum signata, et subscripta erunt: nec eorum executionem, quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare; sed eisdem debita reverentia, observantia, et executio omnino praestetur.

§. 37. *Clausulae.*

Decernentes, omnia, et singula, in Superioribus expressa per nullam Patriarcham, Archiepiscopum, Episcopum, aliasque alia auctoritate, dignitate, et praeminentia fulgentes, impugnari unquam posse, aut debere praesentesque semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, sive spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari, retractari, invalidari, inque jus, vel controversiam vocari posse; ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros Romanos Pontifices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi; sed statuimus, easdem has litteras, tanquam ad Ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quidquid secus super his, ut praefertur, per nos approbatis, a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum, et inane decernimus, non obstantibus consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemissorum alias concessis.

§. 38. *Nemo has literas infringere audeat.*

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae Constitutionis, concordiae, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo octavo, tertio Kalendas Septembris, Pontificatus nostri Anno Quinto.

29 Maggio 1727.

Convenzione firmata fra il Marchese Carlo Francesco Ferrero d'Ormea in nome di S. M. il Re di Sardegna, e il Cardinale Lercari in nome di S. S. Benedetto XIII sui Benefizii Ecclesiastici (*).

I. Che tutti i frutti di Vescovati, ed Abbazie comprese sotto l'Indulto di Nicolao V., che nel tempo della loro vacanza matureranno, debbano conservarsi per comodo delle dette Chiese vacanti, e loro successori sotto la custodia, ed economato di Sua Maestà, cioè dagli Economi da deputarsi dalle medesima nel tempo della vacanza.

II. Che rispetto ai Vescovati, ed Abbazie comprese sotto il medesimo Indulto in caso di morte dei loro Prelati, e Benefiziati, tutti i frutti maturati, e non esatti dai medèsimi nel tempo della loro morte, come pure la roba lasciata, e da essi acquistata coi frutti Ecclesiastici, debbano andare, ed applicarsi secondo la consuetudine, che si trovava legittimamente introdotta, ed osservata nel tempo precedente alle ultime discordie, e pendenze tra la Santa Sede Apostolica, e Sua Maestà.

III. Che rispetto ai Benefizj non compresi sotto l'Indulto di Nicolao V. parimente dall'una, e dall'altra parte si debba stare all'accennata consuetudine che vi era avanti le suddette ultime discordie, e pendenze, tanto ai frutti maturati, e non esatti in tempo della morte de' loro Benefiziati, come anche alla roba da loro lasciata, ed acquistata coi frutti Ecclesiastici, quanto rispetto ai frutti, che matureranno durante la vacanza fino alla nuova provvista de' successori.

IV. Avendo Sua Maestà inteso desiderarsi da Sua Santità l'imposizione di qualche pensione sopra i Benefizii compresi nell'Indulto, benchè sappia la Maestà Sua, che stante il *jus* di nominare, che in esso li vien dato, non si possono imporre pensioni senza il suo consenso; desiderando nulla di meno di dar ogni maggior riprova del suo figliale ossequio verso la persona di Sua Beatitudine, e verso la Santa Sede Apostolica, offerisce alla disposizione sua, e de' Sommi Pontefici suoi successori sopra l'Abbazia di Lucedio, che è di regio Padronato di Sua Maestà, riserva di una pensione nella somma che la Santità Sua gradirà, e sarà da essa denominata.

(*) Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères depuis la Paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours ubliées par ordre du Roi et présentés a S. M. par le comte Solar de la Maguerite. Turin, *Imprimerie Royale*, 1836. *IV. T. in* 4.° — *T. II. pp.* 440-442.

E la Santità di Nostro Signore accettando con il paterno suo affetto l'esibizione di Sua Maestà, riserva a Se, ed ai suoi Successori la facoltà d'imporre una pensione nella somma di scudi mille e cinquecento moneta Romana di dieci giulii per ciascuno scudo da assegnarsi ad una o più persone, anche non suddite della Maestà sua sopra i frutti dell'Abbazie di Lucedio.

Ed altresì non tralascierà la Santità Sua, ed i suoi successori di riservare a supplicazione di Sua Maestà, e de' suoi Successori le pensioni sopra i Vescovati, ed Abbazie comprese nell'Indulto di Nicolao V. in quella forma, e quantità che si sogliono riservare a petizione de' Supremi Principi Indultarii; quali pensioni, quanto ai Vescovadi, non eccedano la terza parte delle annue rendite. E venendo il caso, che per qualche causa non potesse aver luogo sopra la detta Abbazia di Lucedio la pensione delli scudi mille cinquecento Romani riservata alla disposizione Pontificia, si trasferirà l'imposizione sopra un altra Abbazia di Padronato di Sua Maestà, che verrà dall'una, e l'altra Parte concordata.

V. Esprimendosi nella minuta del Breve, che nelle provviste delle Chiese Cattedrali di Casale, Acqui, ed Alessandria si osservi lo stile praticato sin ora, e pretendendo la Maestà del Re di Sardegna toccare ad esso il *jus* ancora di nominare alle predette, e ciò non meno per l'Indulto di Nicolao V., che per il Breve della Santa memoria d'Innocenzo XII., non ricusa la Santa Sede di sentire le ragioni, e quando le medesime siano valide, di farli giustizia a tenore delle medesime.

N. M. Cardinale Lercari.
Ferrero di Roascio Marchese d'Ormea.

---

5 Gennajo 1741.

Concordato fra S. M. il Re di Sardegna e S. S. Benedetto XIV. sulle differenze relative ai Benefizj Ecclesiastici (*).

Essendo la Maestà di Carlo Emmanuele Re di Sardegna piena d'ogni maggior venerazione verso la Sede Apostolica, e la Sagra persona del Regnante Pontefice Benedetto XIV., e desiderando pure questo stesso Pontefice ogni congiuntura per far conoscere alla Maestà Sua il paterno tenerissimo affetto, che ha per essa, e la sua Real famiglia, e suoi felicissimi Stati; ed essendo da questa sincera vicendevole corri-

(*) Traités publiés de la Royale Maison de Savoie etc. *T. II. pp.* 525—529.

spondenza derivato il comune pensiere di torre di mezzo ogni attacco, ogni dubbietà, disputa, e controversia sopra l'intelligenza ed esecuzione d'altro accomodamento fatto nella materia benefiziale fra la Santa Sede, e la Maestà del Re di Sardegna nel tempo del Pontificato della felice memoria di Benedetto XIII, inerendo altresì all'intenzione della pure felice memoria di Clemente XII, che per questo stesso effetto deputò una Congregazione di alcuni Signori Cardinali e Prelati, nella quale, benchè fosse esaminata e discussa la materia, restò per il tutto senza esecuzione per la morte sopraggiunta del predetto Pontefice Clemente, si è finalmente di comune consenso del Regnante Pontefice Benedetto XIV e della sopradetta Maestà del Re di Sardegna venuto all'estensione, e sottoscrizione de' seguenti Capitoli che più volte Sua Beatitudine ha veduti, considerati, ed esaminati dopo aver anche inteso il parere di Cardinali, e d'uomini savi chiamati a consiglio, per la sussistenza, e validità de' quali Capitoli interpone la pienezza delle sue Apostoliche Autorità, ed i Capitoli sono li seguenti:

I. Per l'Economato dei frutti dei Vescovadi, ed Abbazie comprese sotto l'Indulto di Niccolò V, che nel tempo delle loro vacanze matureranno, Sua Maestà deputerà d'or in avvenire una persona Ecclesiastica.

II. La Camera Apostolica potrà raccogliere per mezzo de' suoi succollettori liberamente gli spogli sì dei Vescovadi, ed Abbazie, che degli altri Benefizi minori tanto di libera collazione, che di nomina Regia, e gli spogli, e vacanti di detti Benefizii minori di libera collazione della Santa Sede nelle Diocesi del Piemonte e Monferrato, eccettuate le Terre cedute nelle ultime due Paci dalla Francia.

III. Fermo restando ed illeso interamente tanto nelle prerogative del diritto di nomina, che degli effetti suoi il Breve *Dudum* della Santa memoria di Benedetto XIII, la Santa Sede darà sempre esecuzione al medesimo come è stato dichiarato da detto Pontefice, siccome pure le medesima Santa Sede darà esecuzione alla risoluzione d'una Congregazione di più Cardinali, e Prelati, emanata li giugno 1728 per le vacanze *in Curia, et apud Sedem,* ed in ordine alla riserva delle pensioni sopra li Vescovadi, o Abbazie comprese nel Breve sopradetto *Dudum,* tratterà Sua Maestà ed i suoi Successori, come tratta li Supremi Principi Indultari.

IV. Ed essendo nato dubbio sull'intelligenza dell'accennato Indulto se comprenda li Benefirj Concistoriali delle Provincie di Casale, Acqui ed Alessandria, Lomellina, e Valsesia, che si possedevano dalla gloriosa memoria del Re Vittorio Amedeo in tempo del suddetto concesso Indulto per le parole ivi espresse *Quod idem Rex Victorius Amedeus de praesenti possidet*: e le altre *excidentes tantum Cathedrales Ecclesias Casalensem, Aquensem et Alexandri-*

nam etc., si dichiara, che sono compresi li detti Benefizi Concistoriali delle suddette Provincie in detto Indulto, ferma sempre rimanendo l'eccettuazione delle tre Chiese Cattedrali d'Acqui, Casale ed Alessandria, le quali dovranno provvedersi in avvenire dalla Sede Apostolica, secondo però lo stile, e pratica di essa servata sin'ora; bensì, che siccome pretende Sua Maestà toccar ad esso il gius ancora di nominare all'ora espresse tre Chiese Cattedrali, e ciò non meno per Indulto di Nicolò V, che per il Breve della Santa memoria d'Innocenzo XII, così riserva la Santa Sede a Sua Maestà il poter dedurre le sue ragioni, e quando le medesime siino valide, renderà la dovuta giustizia.

V. Riserverà la Dataria Apostolica in tutti li paesi compresi nell'Indulto di Benedetto XIII a favore degli esteri le pensioni sopra Benefizj semplici, che secondo l'espressione dei frutti fatti nelle suppliche e Bolle eccederanno il frutto di cento scudi romani, e sopra li Benefizj residenziali eccederanno la somma di scudi cento cinquanta romani per quella somma però, che eccederà la detta quantità di scudi cento, o cento cinquanta rispettivamente, e purchè la detta pensione a favore degli esteri non ecceda la terza parte di tutti li frutti del Benefizio espressi come sopra nelle suppliche e Bolle. Restano però eccettuate le Parrocchie sopra le quali non riserverà pensione, nè a favore degli esteri, nè a favore dei sudditi, se non nei casi di rassegna, per muta, e concordia ne' quali casi naturalmente la riserva non può cadere, che a favore dei sudditi, ed eccettuati ancora li Padronati delle famiglie, sopra li quali Sua Santità non riserverà pensioni se non che a favore dei sudditi, e di consenso dei Padroni quando è necessario. Con espressa dichiarazione, qual dettaglio e quali regole s'intendino solo nel caso, che Sua Santità riservi le pensioni a favore degli esteri, e non già quando vorrà riservarle a favore de' sudditi, nel qual caso resterà in quella libertà, nella quale è stata sin'ora secondo il solito.

E con espressa dichiarazione in oltre, che la pensione di scudi mille cento moneta romana riservata secondo li concordati di Papa Benedetto XIII sopra l'Abbazia di Lucedio a libera disposizione della Santa Sede, ed anche a favore degli esteri s'intenda cassata affatto, e come se mai fosse stata riservata; ma la cassazione abbia soltanto l'effetto dopo la morte di Monsignor Millo Uditore di Sua Santità, al quale la Santità Sua che la godeva, l'ha trasferita, o per dir meglio conferita d'intelligenza, e consenso di Sua Maestà.

VI. Li respettivi Deputati promettono di riportare la ratifica di tutto quanto sopra, sì di Sua Santità, che di Sua Maestà subito, e più presto che sia possibile, e che immediatamente dopo si darà rispettivamente esecuzione nel medesimo tempo a tutti li suddetti capi,

per indi passare a discorrere senza ritardo, e chiarire gli altri punti d'immunità e giurisdizione Ecclesiastica, per li quali Sua Santità ha tutta la premura.

S. Cardinale Valenti.
Alessandro Cardinale Albani.
G. Battista Balbis Simeone Conte di Riviera.

---

1. Martii 1770.

Facultas tributa Archiepiscopo Taurinensi super cognitione causarum extractionis, et consignationis reorum minorum a Loco Immuni (*).

Venerabili fratri Francisco Archiepiscopo Taurinensi Clemens XIV.

Venerabilis frater salutem et apostolicam beneditionem.

§. 1. Alias felicis recordationis Benedictus pp. XIV praedecessor ad componendas controversias dudum ortas inter ministros hujus apostolicae sanctae Sedis, atque officiales, atque ministros clarae memorae Victorii Amedei, dum vixit, Sardiniae regis illustris super jurisdictione, et immunitate ecclesiastica, suo, et dictae Sedis apud clarissimum in Christo filium nostrum Karolum Emmanuelem ejusdem Sardiniae regem illustrem nuntio, ac commissario, quandam instructionem transmitti mandavit ab ipso nuntio, et commissario archiepiscopis, et episcopis indictionibus temporalibus eidem Karolo Emmanueli regi subjectis existentibus communicandam, in qua non solum difficultates nonnullae exortae super interpretatione concordatorum initorum tempore piae memoriae Benedicti Papae XIII praedecessoris itidem nostris submevebantur, verum etiam praescriptae erant nonnullae regulae, ad exercitium, et rectam ejusdem immunitatis, ac jurisdictionis normam pertinentes.

§. 2. Contenta itaque in dicta instructione executioni postmodum demandata fuerunt, ac praeterea in eo, quod pertinet ad immunitatem

(*) Bullarii Romani Continuatio summorum Pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. et Pii VIII; constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros et alios atque allocutiones complectens quas collegit Andreas Barberi. Romae, *ex typogr. rev. Cameras Apostolicae, in f.° p. T. IV. pp.* 142—144.

localem rec. mem. Clemens pp. XIII praedecessor quoque Noster votis ejusdem Caroli Emmanuelis inclinatus disposita quoad haec in praedicta instructione ad provincias vigore tractatuum Viennae, et Aquisgrani a statu, et ducatu Mediolanensi sejunctas, et dicto Karolo Emmanueli regi assignatas extendit, et ampliavit, et alias prout in ejusdem Clementis praedecessoris in simili forma Brevis die III septembris MDCCLXIII expeditis literis, quarum tenorem praesentibus pro plene, et sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus uberius continetur. Verum quia progressu temporis quoad immunitatem localem nonnullae inordinationes, et alia minime convenientia interea exorta erant, propter eorum frequentiam, et relevantiam idem Karolus Emmanuel rex assueta sua pietate, et zelo comtus, ut opportunum his malis remedium adhiberetur petiit, efflagitavitque. Qua de re idem Clemens praedecessor ejusdem Karoli Emmanuelis regis votis annuere, omnesque abusus, et inordinationes quoad praemissa penitus amovere desiderans, eo tempore quo super modo id efficacius, et juxta Ecclesiae regulas decernendi agebatur, mortalem vitam in immortalitatis gloriam ipse commutavit.

§. 3. In hoc itaque rerum statu Nos ad summi apostolatus apicem superna dispositione, meritis licet imparibus assumpti exemplum sectando memorati Benedicti XIV praedecessoris, et juxta ea, quae ab eodem Clemente pariter praedecessore constituta jam fuerant, instructioni ab ipso Benedicto, ut praefertur, transmissae nonnullas declarationes, et provisiones necessitati, ac peculibus circumstantiis locorum temporali dominio ejusdem Karoli Emmanuelis regis accomodatas, quibus omnis delinquendi modus, sacrique asyli abusus omnino tollerentur; simulque obsequium, et veneratio eidem asylo debita immota permanerent, superaddere decrevimus, atque statuimus. Inter caetera vero, cum pro parte ipsius Karoli Emmanuelis regis Nobis expositum fuisset, quod aliquo ab hinc tempore in locis suae jurisdictioni temporali subjectis quamplura homicidia atrocia patrabantur a minoribus in aetate viginti annorum nondum constitutis, qui postea ad sacrum asylum confugere solebant. Hinc Nos, ut enormis facinoris hujusmodi frequentia ultra non progrederetur ejusdem Karoli Emmanuelis regis votis annuere volentes, inter alias declarationes, et provisiones praedictas, id quoque statuendum esse censuimus, ut pro homicidiis atrocibus minores etiam in aetate viginti annorum nondum constituti a loco immuni extrahi, ac servatis omnibus quoad majores praescriptis a felicis recordationis Clemente pp. XII. in suis anno incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo trigesimo quinto Kalendas februarii sub plumbo expeditis literis curiae laicari consignari posse, auctoritate Nostra apostolica concessimus, et indulsimus, et quaenam ad effectum hujusmodi censeri debeant atrocia homicidia declaravimus.

§. 4. Praeterea, ut celeriter minores rei ejusmodi delictorum extrahi, et ut praefertur, consignari respective valeant, extractionem, ac consignationem ejusmodi peragendam esse, dummodo verificata, ac tam in prima, quam etiam, quatenus opus sit, in secunda instantia qualitas homicidii atrocis definita fuerit, et consignatio sequatur juxta formam praescriptam in memorata instructione ejusdem Benedicti XIV. praedecessoris in §. XI, et §. XIII. quoad declarationes super delictis exceptis statuimus, et ordinavimus, eamdemque formam in omnibus et per omnia etiam in consignatione eorum observandam esse praescripsimus, et mandavimus; ac demum, ut in peculiari hoc casu de expressa, et magis individua Nostra, et hujus sanctae Sedis delegatione tam pro prima quam pro secunda instantia constaret in ejusdem declarationibus, et provisionibus dictae instructioni superadditis, id quoque praescribendum esse censuimus, ut tam fraternitas tua, quam omnes successores tui pro tempore existentes archiepiscopi Tarrinensis facultatem procedendi modo, et forma praemissis tam pro se, quam pro aliis apostolicis delegatis petere omnino teneantur, et alias prout in dictis declarationibus, et provisionibus continetur, quarum tenor quoad praemissa est qui sequitur, videlicet.

§. 5. — 5.° Si è inoltre rilevato dalla nota esibita che da qualche tempo in qua negli stati di Sua Maestà moltissimi omicidi, ed anche atroci si vedono commessi dai minori di venti anni, ai quali la nota Bolla di Clemente XII *in supremo justitiae solio* estesa già ai medesimi stati non toglie, ma anzi prescrive il beneficio del sacro asilo. In vista pertanto della moltiplicità, e frequenza di così enormi *delitti*, e sulle traccie di quello, che nei casi particolari ha praticato più volte la Santa Sede, qualora è stata ricercata dell'opportuno provvedimento, si accorderà, che in avvenire per gli omicidi atroci anche minore di anni 20 chi ne sia reo, potrà nelle debite forme estrarsi dal luogo immune, e consegnarsi alla curia laica nel modo, e colle cautele, che detta bolla Clementina ha disposto per i maggiori di 20 anni, dichiarando, che per omicidio atroce s'intenderà il parricidio, il fratricidio, l'uxoricidio, il proditorio, il premeditato ed appensato, tanto se sia, quanto se non sia insidioso, o quello commesso per causa affatto irragionevole, e bestiale, come ancora l'omicidio, che sebbene derivato dalla rissa è stato però commesso dopo sei ore dal tempo delle medesima rissa, e quando la rissa sia stata affettata e mendicata per causa come sopra affatto irragionevole e bestiale.

§. 6. E perchè possa speditamente venirsi e questa estrazione, e consegna, senza dovere, in ogni caso che succede, ricorrere alla Santa Sede per dimandare la deroga dell'immunità, si potrà liberamente procedere alla medesima estrazione, e consegna, sol che venga verificata e decisa, non meno in prima, che occorrendo, in seconda istanza,

la surriferita qualità gravante dell' omicidio, e le respettive consegne nelle forme prescritte dalla istruzione Benedettina per le declaratorie dei delitti eccettuati, e per le successive consegne ai §§. XI. e XIII., i quali dovranno esattamente osservarsi. Ma essendo conveniente, che nel presente caso più speciale apparisca ancora in modo più individuo dell'espressa delegazione della Santa Sede, sì per la prima, sì per la la seconda istanza; perciò tanto il presente, quanto ogni futuro Arcivescovo pro tempore di Torino dovranno chiedere al sommo Pontefice per se, e per gli altri apostolici delegati la facoltà di procedere nelle forme suddette, che sarà data una volta per sempre ad ogni Arcivescovo per se, e per gli altri, a seconda della suddetta istanza, e petizione.

§. 7. Quocirca pro parte tua Nobis humiliter supplicatum fuit, ut tam tibi, quam aliis venerabilibus fratribus archiepiscopis, et episcopis spiritualem jurisdictionem in locis temporali dominio ejusdem Karoli Emmanuelis regis subjectis exercentibus, et in quorum dioecesibus in totum, vel in parte in dominio praedicto existentibus observantia viget instructionis ejusdem Benedicti XIV. praedecessoris quoad localem immunitatem, et ad quos quam primum dictae declarationes, provisiones eidem instructioni, ut praefertur, supradditae per te transmittendae erunt, facultatem causas hujusmodi quoad minores praedictos tam in prima, quam in secunda respective instantia cognoscendi, decidendi, ac terminandi apostolica auctoritate concedere, et indulgere dignaremur.

§. 8. Nos igitur te, eosdemque archiepiscopos, et episcopos specialibus gratiis, et favoribus prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis, et poenis quovis modo, et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerunt, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, tibi, ac archiepiscopis, et episcopis praedictis ut juxta disposita in paragraphis XI., et XIII. praedictae instructionis a memorato Benedicto XIV. praedecessore confectae, et, ut praefertur, transmissae, omnes quoque, et singulas causas quoad extractionem a loco immuni, et respective consignationem eorum minorum qui atrocia homicidia patraverint, tam in prima, quam in secunda respective instantia cognoscere, judicare, et terminare, servata in omnibus, et per omnia dictorum paragraphorum praefatae instructionis forma, et dispositione libere, licite, et valide possis, et valeas, ac quilibet eorum respective possit, et valeat, plenam, et amplam facultatem auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus, et indulgemus, ita tamen, ut eveniente vacatione metropolitanae ecclesiae Taurinensis, ac toties, et quoties vacatio hujusmodi evenire in posterum contigerit, is, qui ec-

clesiae metropolitanae hujusmodi praefecturas erit eamdem facultatem praedictas causas indicandi tam pro se ipso, quam pro aliis archiepiscopis, et episcopis praedictis a Nobis, et pro tempore existente Romano Pontifice petere, et obtinere omnino teneatur.

§. 9. Decernentes ipsas praesentes literas firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac omnibus ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit plenissime suffragari, ac ab eis respective inviolabiliter observari.

§. 10. Sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 11. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque conciliis, et synodalibus editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud sanctam Mariam majorem sub annulo piscatoris die prima martii millesimo septingentesimo septuagesimo, pontificatus Nostri anno primo.

---

30 Agosto 1841 (*).

Sua Santità Papa Gregorio XVI, e sua Maestà Carlo Alberto Re di Sardegna, animati dal desiderio di fissare le discipline, che dovranno regolare d'ora in poi in tutti li dominii della prefata Maestà Sua l'immunità personale degli Ecclesiastici, che avessero la disgrazia di rendersi colpevoli di qualche reato, avendo preso gli opportuni accordi, e dovendosi stipulare la relativa convenzione, hanno muniti dei loro pieni poteri:

Sua Santità, l'Eminentissimo signor Cardinale Luigi Lambruschini, suo Segretario di Stato e de' brevi, gran priore del S. Ordine Gerosolimitano in Roma, Gran Croce del S. Militar Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, ecc. ecc.

E. Sua Maestà, il signor conte Federigo Broglia suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la santa Sede, cavaliere di varii distinti ordini, ecc. ecc.

(*) Della Giurisdizione Ecclesiastica nelle cose criminali secondo le leggi, gli usi e i concordati del Piemonte per Carlo Negroni. Novara, E. Crotti, 1843, 8.° *p.* 56-62.

I quali dopo essersi scambiate le loro rispettive plenipotenze debitamente spedite, hanno convenuto ne' seguenti articoli:

Art. 1. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi, alla necessità della pronta amministrazione della giustizia, ed alla mancanza dei mezzi corrispondenti nei Tribunali vescovili, la Santa Sede non farà difficoltà che i Magistrati Laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno la qualificazione di *crimini* a termini delle leggi vigenti negli Stati di Sua Maestà.

Pei reati qualificati *delitti* dalle stesse leggi, commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli che si commetteranno in materia di Finanza, conoscerà la Curia del Vescovo.

Pei reati qualificati *contravvenzioni*, come pure di tutti i delitti in materia di Finanza commessi da ecclesiastici, conosceranno i Tribunali Laici, limitandosi però ad applicare la pena pecuniaria che fosse per quei reati stabilita, senza aggiunta di altra pena corporale sussidiaria.

Art. 2. La Santa Sede non farà neppure difficoltà, che dal Giudice Laico si giudichi qualsiasi delitto preveduto dalle leggi di Sua Maestà, allorchè sarà commesso da un ecclesiastico di complicità con un individuo laico.

Art. 3. In caso di una condanna alla pena di morte pronunciata contro di un ecclesiastico, gli atti del processo e la sentenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannato, a termini dei sacri canoni.

Il Vescovo, ove non trovi a fare osservazioni su di essi, addiverrà, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, e nel termine non più lungo di un mese, all'atto della degradazione. Nel caso poi, in cui rilevasse dal processo gravi motivi in favore del condannato, senza emanare alcun provvedimento, rassegnerà immediatamente le sue osservazioni a Sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo in un coi documenti del processo verranno, d'ordine di Sua Maestà, rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi de' Regj Stati, con facoltà Apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta che Le verrà fatta dalla Maestà Sua del doppio del numero necessario.

Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo, perchè proceda, senz'altra replica ed esitazione, all'atto della degradazione, e ne darà al tempo stesso notizia al Governo di Sua Maestà per sua norma. Da tale risoluzione non verrà in alcun caso ammesso l'appello. Qualora poi la Commissione trovasse fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà un motivato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il condannato alla Sovrana Clemenza.

Art. 4. Trattandosi di reati commessi da persone ecclesiastiche, il

titolo dei quali importi la pena dei lavori forzati, verrà ad essa surrogata nella condanna la pena della reclusione, o della relegazione, senza che vi possa essere aggiunta alcuna esemplarità, salvo però gli effetti, che in ordine alla privazione di tutti o di parte dei diritti civili avrebbe prodotto la condanna al genere di pena corrispondente al titolo del reato.

Art. 5. Per l'eminente pietà della Maestà Sua, le pene della reclusione ed anche della relegazione pronunziate contro ecclesiastici verranno da loro scontate in luoghi ad essi specialmente destinati, e separati dagli altri condannati a quelle pene.

Art. 6. Egualmente la Maestà Sua ha disposto di destinare, per quanto lo permetteranno le località, un luogo apposito per la preventiva detenzione degli ecclesiastici, e di provvedere inoltre, affinchè così nell'arresto, come nella traduzione in carcere di tali persone, si usino tutti i riguardi opportuni.

Art. 7. Nel far procedere agli arresti degli ecclesiastici inquisiti di delitti, se ne darà avviso ai Vescovi, tosto che i detti arresti sieno stati operati.

Art. 8. Colla presente convenzione non s'intenderà in alcuna parte derogato alle regole stabilite dal diritto comune e dai concordati conchiusi in addietro colla Santa Sede, riguardo alle persone alle quali competono i privilegi chiericali, ed alle condizioni a cui esse debbono uniformarsi per essere ammesse a godere di tali privilegi, come del pari i detti concordati s'intendono rimanere in pieno vigore in tutte le parti, a cui non viene derogato con questa convenzione.

Art. 9. La presente convenzione verrà ratificata da ambe le alte Parti contraenti, e le ratificazioni scambiate entro il termine di un mese a datare dal giorno della stipulazione.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii l'hanno firmata, e vi hanno apposto i sigilli dei loro stemmi.

Fatto in doppio a Roma questo dì ventisette del mese di marzo mille ottocento quarantuno.

L. Card. Lambruschini.

D. Federigo Broglia di Mombello.

Appena si trattò di eseguire questo concordato nacque un dubbio, il quale venne sciolto dalle stesse supreme Podestà per mezzo delle seguente

DICHIARAZIONE

Sua Santità il Papa Gregorio XVI, e Sua Maestà il Re di Sardegna Carlo Alberto non volendo lasciare dubbiezza alcuna sulla vera interpretazione che debbe darsi all'articolo 7. della convenzione rela-

tiva all'Immunità personale degli Ecclesiastici stata fra loro stipulata il 27 di marzo ultimo passato, hanno autorizzato i sottoscritti don Pasquale Gizzi, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine civile del Belgio, Commendatore dell'ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, per la grazia di Dio e della santa Sede Apostolica Arcivescovo di Tebe, Prelato Domestico, Assistente al solio Pontificio, e Nunzio Apostolico presso questa Real Corte, e don Clemente Solaro Conte della Margarita, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine Reale e Militare dei santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce di quello di san Gregorio Magno, del Real Ordine Americano d'Isabella la Cattolica, e di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di quello Pontificio di Cristo, Gran Croce dell'Ordine di S. Giuseppe di Toscana, Commendatore dell'Ordine della Stella Polare di Svezia, Notajo della Corona, Sovra intendente generale delle Regie Poste, e primo Segretario di Stato per gli affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna, a dichiarare che la distinzione espressa nell'articolo primo della Convenzione suddetta fra *crimini* e *delitti* non è applicabile all'articolo settimo, e perciò la denominazione ivi usata di *delitti* debbe intendersi equivalere a quella più generica di *reati,* comprensiva tanto dei *delitti* quanto dei *crimini,* per cui procedendosi dai Magistrati all'arresto di ecclesiastici nei casi contemplati in detta convenzione, e secondo il disposto dei precedenti articoli, sempre dovranno essi Magistrati darne avviso ai Vescovi tosto che l'arresto siasi operato.

In fede di che hanno firmata la presente dichiarazione, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Torino, il 30 agosto 1841.

Pasquale, Arc. di Tebe, N. Ap. (L. S).
Solaro della Margarita (L. S).

INDICE

I numeri si riferiscono ai §§.

A

Abbone di Fleury 100.
Acclamazione 225.
Accoliti 139. 205.
Adozione 311. 313.
Adriano I. e suo Codice 85.
Adulterio 308. 317.
Aegidius Fuscararius 107.
Affinità vera 312. — similitudinaria 313.
Agostiniani 141. 331.
Aimone di Chalons 100.
Aitone di Basilea 90.
Alano 105.
Alessandro Tartagno 107.
Algero di Liegi 100.
Alitgaro di Cambrai 91. 93.
Altari 268.
Ammortizzazione 252.
Anagnosti 162.
Anathema 191.
Andrea Barbazia Siciliano 107.
Angilramno di Metz 99.
Anno di grazia 263. — di servizio 263.
Anno del lutto 323.
Annate 200.
Anniversarii 284. 327.
Annus carentiæ 259. — *gratiæ* 263.
Ansaldo 104.
Ansegiso 92.
Anselmo Arcivescovo 100.
Anselmo di Lucca 100.
Antiochia (concilio di) 65.
Apocrisiario 135.
Apologia della Confess. d'Aug. 117. 178.
Apparatus 104.
Appello 19. 185. — *ab abusu* 47.
Archijereien 161.
Archimandrita 161.
Archivio (romano) 59.
Arcidiacono 144. 145.
Arciprete 144. 145.
Arcivescovo 153. — Greco 165.
Aristeno, Alessio 78 (*Synopsis* di) 78.
Armenopulo 78.
Arsenio 78.
Asilo (diritto di) 270. 345.
Assoluzione 286.
Attone 100.
Avvocatura dello Stato 47.
Audientia episcopalis 182.
Azone dei Lambertazzi 107.
Azone de' Ramenghi 107.

B

Baldo 107.
Balsamone 77.
Barath 239.
Bartolommeo da Brescia 104 107.
Basilea (concilio di) 108.
Basilici 76.
Battesimo 278. 279.
Beda 93.
Beghine 333.
Benedettini (Ordine de') 331.
Benedetto Levita 97. 99.
Benedizioni 274.
Benefizio 246. 257. — manuale 216.
Beneficium competentiae 215.
Beneficium curatum 217. — *simplex* 217. 284.
Benefit of clergy 190.
Benincasa Senese 107.
Bernardo di Compostella 105. 107.
Bernardo da Parma 107.
Bernardo da Pavia 105. 107.
Bernarditi o Bernardini 331.
Bibbia 17.
Blastares 79.
Blondel 96.
Bolla 59. — *In coena domini* 191.
Bonifazio VIII 106.
Bonizzone da Sutri 100.
Bounty of queen Anne 197.
Breve 59.
Breviario (Visigotico o Alariciano) 88.
Breviario (*ordo divini officii*) 288.
Brocarda 107.
Burcardo di Worms 100.

C

Caeremoniale episcoporum 275.
Campane 269.
Camaldolensi 331.
Camera Romana 134.
Cancelleria Romana 134.

Canone della Chiesa 1.
Canoni degli Apostoli 69.
Canonichesse 333.
Canonici 140. — del Duomo 141.
Canonici onorarj 142,
Canonizzazione 291.
Cantore 139. 144. 162. 341.
Capitolo cattedrale 140. 141.
Capitolo collegiato 141. 142.
Capitolari 92.
Capitolazione dei Vescovi 61. 226.
Capitolazioni elettorali 61. 226.
Capitoli dei Conventi 332. — cattedrali 141. 142. 145. — rurali 161.
Capitula episcoporum 90.
Cappellano 149.
Cappelle 150. 234. 248. 283. — restauro delle medesime 272.
Cappuccini 331.
Cardinali 131.
Carmelitani 331.
Case canonicali 261. 266.
Casus 107.
Catechismi 178.
Catechismo d'Eidelberga 30.
Catechizzazione 177.
Catecumeni 177.
Cathedraticum 197.
Celibato 212.
Cenobiti 331.
Censura 178.
Censure 192.
Censo 259. 351.
Chappuis 106.
Chiesa visibile 11. — invisibile 13. — greca 22. — luterana 29. — riformata 30. — russa 25. — in senso materiale di edifizio 268.
Chorepisoopi 145.
Chrisma 274.
Cimiteri 269.
Cirillo Lukaris 23.
Cisterciensi 331.
Clemente V. 106.
Clero 20.
Chiese battesimali 147. 279.
Cluniacensi 331.
Coadiutore 146.
Cognazione vera 309. — civile, spirituale 310.
Colombano 93.
Collazione dei benefizi 222.
Collezione Avellanica 85.
Collezioni dei Concilj 58.
Commeano 93.
Commenda 248. 257. 335.
Competenza dei Parrochi 258.
Compilatio prima, secunda, tertia, quarta, quinta 105.
Compromesso 225.
Computazione — Canonica, Germanica, Romana 309.
Comunione laicale 191.
Concili 156. — Ecumenici 58. — Provinciali 159.
Concistori 30. 168. — nella Chiesa Russa 163.
Concistoro dei Cardinali 132.
Conclave 228.
Concordati 60. — della Nazione Germanica 111.
Concordati dei Principi 111.
Concordato Callistino 108. 224.
Concorso alle parrocchie 241.
Concubinato 317.
Conferenze pastorali o mensuali 160.
Confessione (sacramentale) 285.
Confessione Augustana 29. 117. 178. — Belgica 32. — Anglicana 33. — Gallicana 32. — Elvetica 32. — Scozzese 33. — Tetrapolitana 30. — (Raccolte delle medesime) 64.
Confraternite 334.
Congregazione dei Cardinali 133. — dell'Oratorio 331.
Congresso di Ems 114.
Congrua 258.
Consacrazione dei Vescovi 223. 226. — delle Chiese 268.
Contratti 350.
Conventi 322.
Corporale 269.
Corporations = acte 53.
Corpus evangelicorum 51. 117.
Corpus juris canonici 121. 123.
Correttori Romani 122.
Cose consacrate, benedette 267.
Costanza (Concilio di) 110.
Costituzione Presbiteriana 37.
Costituzioni Apostoliche 69. — Pontificie 59.
Cresconio 87.
Cresima 280.
Cristianità 145.
Cristoforo 80.
Crodogango 140.
Cumulazione degli Uffici ecclesiastici 221.
Curia Vescovile 151. — Romana 133.
Custode 144.

D

Damaso 107.
Dateria 134.
Dazione dell'anello 299.
Decano 144. 145. — rurale 145.
Decanica 191. Nota *v.*
Decisiones Rotae 134.
Decime 195. 247. 248. 249. 250. 255. 261. 266.
Decretali 84. — false 95.
Decreto definitivo della Dieta Imp. 115.
Degradazione 191.

Delegazione 185.
Delitti ecclesiastici 188. 189.
Denaro di San Pietro 198.
Denunzia 194.
Denunzie 290.
Destituzione 191. 243.
Deusdedit 100.
Devotio domestica simplex, qualificata 55.
Diacono 139. 205.
Digiuni 290.
Dignità 217.
Dimissorie (lettere) 207.
Dino 107.
Diogesi 138.
Dionisio 85. 356.
Diptici 327.
Diritto consuetudinario 62.
Diritto di devoluzione 237.
Dispensa 180. — dagl' impedimenti matrimoniali 315.
Disputazioni 107.
Distribuzioni giornaliere 220. 231.
Distribuzioni (corali) 261.
Divisioni dei benefizi 219.
Divorzi 319.
Domenicani 331.
Domicellari 141. 261.
Doxapater 77.
Dottori in Teologia 340.
Durante 106. 107.

E

Economi 245. 265.
Editto di Nantes 54.
Egberto d' York 89. 93.
Elezione dei Vescovi 223—226. — del Papa 227.
Elfrico 192.
Encaeniae 268.
Enrico Ostiense 106. 107.
Eparchia 162.
Episcopato 9.
Episcopus in partibus 145.
Erardo di Tours 90.
Eribaldo di Auxerre 93.
Esaminatori 241.
Esaminatori sinodali 241.
Esarca 155. — greco 164.
Esenzione 152.
Esequie 327.
Esorcista 139. 205.
Espettative 231.
Estravaganti 105. 106.
Estrema unzione 325.
Eucaristia 281.
Eulogia 281.
Exocatacölen 165.
Exactio 197.
Exceptio Spolii 350.

F

Fabbrica ecclesiastica 266.
Facoltà Teologica 339.
Facoltà quinquennali 180.
Febronio 114.
Felino Sandeo 107.
Feriae 292.
Ferrando (Fulgenzio) 87.
Festa (giorno festivo) 292.
Filiale (chiesa) 219.
Filippo Decio 107.
Fiscale (vescovile) 193.
Foranei officiales 146.
Formule di concordia 30. 178.
Fozio 22. 73. 74. 75.
Francescani 331.
Franciscus de Accoltis 107.
Franciscus de Pavinis 106.

G

Gangra (Concilio di) 65.
Gerarchia di giurisdizione 18. — d' Ordine 16.
Gesuiti 202. 331. 337.
Gilberto 105.
Giovanni XXII. 106.
Giovanni da Imola 107.
Giovanni d' Andrea 107.
Giovanni da Torre bruciata 107.
Giovanni di Dio 104. 107.
Giovanni Faentino 104.
Giovanni Gallense 105.
Giovanni Ispano 104.
Giovanni digiunatore 70.
Giovanni Monaco Piccardo 107.
Giovanni Scolastico 70.
Giovanni Teutonico 104. 105.
Giovanniti 335.
Giubileo 287.
Giudizio di Dio 194. 346.
Giuliano 86.
Giuramento 353. — dei Vescovi 226.
Giuramento di Religione 178.
Giurisdizione ecclesiastica 181. — Vescovile 181. — delegata 185.
Glosse 104.
Goffredo Tranense 107.
Grangia 332.
Gratiae expectativae 231.
Graziano 101. 104.
Gregorio di Spagna 100.
Gregorio IX. 106.
Gualtiero d' Orleans 90.
Guardiano 332.
Guido di Baisio 107.
Guilielmus de Monte Lauduno 106.
Guilielmus de Mandagoto 107.

H

Hierologia 299.
Horae canonicae 289.

I

Iacopo d'Albenga 105.
Ildeberto di Tours 100.
Immagini 341.
Impedimenti matrimoniali 304. — dirimenti 305. — impedienti 314.
Immunità 215. 256. 270.
Impotenza 305.
Incmaro di Reims 91.
Incorporazione 219. — delle Parrocchie 148. 171. 258.
Incoronazione del Papa 228.
Index librorum prohibitorum 178.
Indulgenze 287.
Infallibilità della Chiesa 11. 17. 176.
Installazione 238.
Instituzione canonica 238.
Interdetto 191.
Internunzi 137.
Intrusione 222.
Investitura 238.
Investiture (Dispute sulle) 103. 108. 224.
Irregolarità 208.
Isacco di Langres 99.
Isidoro 88. — il falso 95.
Itio in partes 51.
Jura circa sacra 47.
Jus deportus 265.
Jus exuviaram, spolii 263.
Jus gistii, metatus 256.
Jus reformandi 39. Nota *d.* 47. 51.
Ivone di Chartres 100.

K

Kormczaia Kniga 82.

L

Laborante (il Cardinale) 102.
Laici (frati) 332.
Lascito 232., — di messe 216. 284.
Lazzaristi 335.
Legati (pontificii) 135.
Legati a favore di Causa Pia 250.
Leggi disciplinari 12.
Legittimazione 316.
Lettore 139. 162. 205.
Lettura 107.
Lex Dioecesana, jurisdictionis 152.
Liber diurnus 94. — *sextus* 106. — *septimus* 121.
Libertà Gallicane 114.
Libertà di coscienza 56. 277.
Libri parrocchiali 278.
Limosine di messe 284.
Litanie 288.
Liturgia 275. — Protestante 276. — Mozarabica 282.
Luneville (pace di) 115.

M

Madre (Chiesa) 219.
Malaxus 80.
Mandata de providendo 231.
Mansus ecclesiae 245.
Manus mortua 252.
Marculfo 94.
Martino di Braga 88.
Martyrium 269.
Matricola (registro) dei poveri 328. — dei Cherici 139
Matrimonium legitimum, ratum 319.
Matrimonio 294. — in fine di vita 300. — di coscienza 300. — consumato 299. — misto 300. 324. — putativo 317. — dalla mano sinistra o morganatico 300. — secondo 323.
Matteo Blastares 79.
Mendicanti (Ordini) 331.
Mensa pauperum, S. Spiritus 328.
Messa 283.
Metropolitano 153. — Greco 164.
Michele Cerulario 22.
Minori (ordine de') 331.
Misericordia (Fratelli della) 331.
Missioni 179.
Monache 333.
Monarchia Sicula 113.
Monastici (ordini) 330.
Monte di pietà 351.
Mortuarium 255.
Musica ecclesiastica 341.
Mutazione degli Uffici ecclesiastici 219. — dei Benefizi 259.

N

Nicolaus de Tudeschis 107.
Nominatio regia 216.
Nomocanon 73. 78. 80.
Normale (anno) 51. (giorno) 51.
Novelle (Raccolta delle) 71. 72. 86.
Noviziato 330.
Nunzii 137.

O

Oblate 281.
Oblazioni 195. 245. 255. 261. 266. 271.
Officium Divinum 288.
Omnibonus 101. 104. 107.
Oratorii 150. 234. 248. 283.
Ordinazione 15. 204.

Ordinazioni ecclesiastiche 15. 16. 204, 210.
Ordini cavallereschi 335.
Ordo Romanus 94.
Ore canoniche 289.
Orsoline 333.
Ostiario 139. 205.

P

Paci di religione 29. 113.
Pactum Calixtinum 108. 224.
Pellegrino 279.
Palea 121.
Pallium 154.
Panatiche (lettere) 259.
Pannormia 100.
Papa 10. 19. 126. (elezione del) 227.
Papale (sistema) 128.
Parrochi 147. — protestanti 167.
Parrocchie (concorso alle) 241.
Pasqua (celebrazione della) 355.
Passavia (transazione di) 29. 113.
Pastorali (conferenze) 160.
Patriarca 155. — Greco 165. — Russo 166.
Patronato 234.
Paucapalea 104. 121.
Pecalium clerici 262. 263.
Pedalion 80.
Pellegrinaggi 293.
Pene ecclesiastiche 188.
Penitenza 285.
Penitenze canoniche 188. 191.
Penitenziali (libri) 93. 100. 188. 286.
Penitenziere 144.
Pensione 242. 259.
Permuta dei Benefizj 242.
Personato 217.
Petrus Blesensis 107.
Petrus de Ancharano 107.
Petrus de Sampsone 107.
Petrus Mogilas 24.
Petrus de Benevento 105.
Petrus Hispanus 104.
Pistoja (Sinodo di) 114.
Placet (regio) 47. 176. 178.
Pluralità dei Benefizi 221.
Poenitentiaria Romana 134.
Poenitentiale Romanum 91. 93.
Pontificale Romanum 275.
Portio canonica 326.
Possesso 350.
Postulazione 225.
Potestas jurisdictionis, magisterii, ministerii s. Ordinis 14.
Prebenda 246. 257. 261.
Precaria 246. 254.
Predica 177.
Preghiera 288.
Prelature 117. — *nullius Dioeceseos* 152.
Premostratensi 331.
Presbiterio 139. 145. — protestante 167.
Presentazione del Patrono 235.
Prescrizione 350. — centenaria 256.
Preti dei Cimiterii 269.
Primae preces. 231.
Primate papale 10. 19. 126.
Primati 155.
Primicerio 144.
Primizie 193. 245. 255.
Priore 332.
Prisca 85.
Privilegio 180.
Procura 197.
Prodromus, Teodoro 77.
Professione di fede 277.
Promotore 193.
Propaganda 133.
Proposto del Duomo 144.
Proposto 144.
Protodiacono 163.
Protojerei 163.
Protonotaro 151. — nella Chiesa greca 165.
Protopopo 163.
Provincia 153.
Provisione 222. — papale 231.
Psello, Michele 76.
Purgatio, canonica 194. — *Vulgaris* 194. 346.

Q

Quartale mortuario 264.
Quarta canonica 325.
Quarta decimarum 255. — *Falcidia* 252. — *Funeraria* 326. — *legatorum* 252. — *mortuariorum* 255.
Quasi-affinità 313.
Quasi-inspirazione 225.
Questioni 107.
Quindennia 200.

R

Rabano Mauro 93.
Ranieri da Pomposi 105.
Raimondo da Pennafort 106.
Ratto 305.
Recolletti 331.
Regalia 265.
Reginone di Prum 100.
Regolari (chierici) 334. — (canonici) 141. 331.
Regole di Cancelleria 125.
Religionis exercitium privatum, publicum 55.
Reliquie 291.
Remedio da Coira 99.
Remozione dallo Stato ecclesiastico 191.
Rendite (compra di) 351.
Rescritti, papali 59.
Reservatum ecclesiasticum 31.
Residenza degl'impiegati ecclesiastici 221.

Resignatio (beneficii) 242.
Retenzione sui Benefizj 259.
Riccardo inglese 107.
Rinunzia 242.
Rinunzia ad un impiego ecclesiastico 242.
Riparazione delle Chiese 272.
Ripetizioni 107.
Riserve, papali 232.
Rituali (libri) 94. 275. 276.
Rituale Romanum 275.
Roffredus Epiphanii 107.
Roggero di Treviri 100.
Rota Romana 154.
Rufino 114.

S

Sabino d'Eraclea 66.
Sacramentali 274.
Sacramenti 273.
Sardica (Concilio di) 19. 65.
Sanzione Prammatica 111.
Scolastico 141. 144. 202. 316 339.
Scolopi 331.
Scomunica 191. 182.
Scozzese (confessione) 53.
Scuole 201. — Parrocchiali 336. — Domenicali 336.
Sebastus Michele 76.
Secolarizzazione 115. 250. 266.
Secretaria apostolica 13.
Sedis-vacantia 143.
Seminarj 202.
Separazione — *quoad vinculum, divortium* 319. — *quoad thorum et mensam* 320.
Sepoltura 226.
Servitia communia, minuta 200.
Sicardo 104. 107.
Signatura gratiae, justitiae 134.
Silvestro 104.
Simboli 178.
Simbolici (libri) 178.
Simeone Logotheta 78.
Sincelli 165.
Sinibaldo Fiesco 107.
Sinodi protestanti 168.
Sinodi diocesani 160.
Sistema collegiale 40. — Episcopale 128. — Protestante 38. — Territoriale 41.
Smalcaldia (articoli di) 29. 117. 178.
Smembramento 259.
Sopranno (*annus gratiae*) 264.
Soppressione dei benefizj 219.
Soprintendente 168.
Sospensione 191.
Stato pontificio 130.
Spada (cavalieri della) 335.
Spoglio (azione dello) 350.
Spoglio (diritto dello) 263.
Sponsali 302.
Sportule di cancelleria 196.
Status clericalis 204. — *communis* 278. — *ecclesiasticus* 216. — *religiosus* 330.
Statuta ecclesiae antiqua 83.
Stazioni 293.
Stefano d'Efeso
Stefano di Tournay 104.
Stola (emolumenti di) 196.
Subsidium charitativum 196.
Suddiacono 139. 162. 205.
Suffraganeo (Vescovo) 153.
Summae 107.
Supremato (giuramento del) 53.
Synodaticum 197.

T

Tancredo 105. 107.
Tasse Ecclesiastiche 195. 200.
Tempi chiusi 314.
Templarii 335.
Testamenti 181. 248. 252. — dei Chierici 262. 264.
Testo (atto, giuramento del) 93.
Teodoro di Cantorbery 89. 93.
Teodosio Diacono 85.
Teodolfo d'Orleans 90. 93.
Teologo 144.
Tesoriere 144.
Titoli 147. — della ordinazione 209.
Tolleranza 49—56.
Tonsura 205.
Tradizione 17. 57.
Traslocazione 244.
Tribunali sinodali 187. 188. 193. 194.
Tributi d'omaggio 198. 259.
Tridentino (concilio) 112. 124.
Trullano (concilio) 74.

U

Unione degli ufficii ecclesiastici 219.
Università 104. 338.
Unzione 274.
Usure 351.

V

Valor ecclesiasticus 197.
Vasi sacri 268.
Vescovo 9. 138.
Vescovo rurale 145.
Vescovi *in partibus* 145.
Vesta Teodoro 76.
Via crucis 293.
Viaticum 282.
Vicarj 149. — pontificj 135. 137. — vescovili 145. — pel servizio del Coro 288.
Vicarii foranei 145.
Vienna (concordato di) 111.
Vigilie 290.
Vincentius Hispanus 107.
Visita 187.

Visitatore 265.
Vitale de Thebes 106.
Volgata 178.
Voti 352.

W

Westfalia (pace di) 52. 113.
Worms (concordato di) 108.

Z

Zabarella 107.
Zakonpik 83.
Zenzelinus de Cassanis 106. 107.
Zonaras 77.

FINE DEL TOMO SECONDO ED ULTIMO

§. 251. — *Della proprietà sui beni ecclesiastici a).*

La Chiesa forma di sua natura una Unità e come tale è organizzata anche esteriormente mediante la riunione dei suoi membri sotto un visibile Capo. Questa organica unificazione non è però portata fino al segno, che ancora il patrimonio ecclesiastico costituisca una massa unica, su cui la proprietà competa all'intera Chiesa come persona morale; ché anzi il modo in cui il patrimonio ecclesiastico nacque e crebbe, portò di sua natura con se, che il medesimo rimanesse diviso in singole e separate masse, sulle quali ebbe la proprietà l'Istituto ecclesiastico locale, per cui era stato acquistato o fondato *b*). Nei tempi più antichi cotesto stabilimento ecclesiastico era la Chiesa vescovile, perocchè questa, secondo la costituzione d'allora, costituiva coi fedeli ad essa ascritti un solo e medesimo corpo. Ond'è che anche tutto intero il patrimonio della Chiesa era sottoposto all'amministrazione e alla sorveglianza del Vescovo *c*). Ma quando poi dalla divisione del patrimonio ecclesiastico nacquero parrocchie ed altri Istituti con dotazioni fisse, allora l'amministrazione prese un più stretto carattere locale, ed alla Chiesa siccome ad altri Istituti di un dato luogo fu attribuita una giuridica personalità *d*). In conseguenza di che la proprietà sui beni ecclesiastici è attualmente composta di un doppio aspetto. La Chiesa parrocchiale od altro che sia Stabilimento ecclesiastico è da considerare sicuramente come il subietto prossimo ed immediato di essa. Ma nel modo stesso che ogni

a) I. Evelt, *die Kirche und ihre Institute auf dem Gebiete des Vermögensrechts* (la Chiesa e le sue istituzioni nella provincia del Diritto patrimoniale): Soest 1845, 8.°

b) Quest'è la idea che domina nell'Editto dell'Imperatore Licinio (§. 245. not. *b*.)

c) Can. 23. caus. 12. q. 1. (*Conc. Antioch.* a. 332), can. 5. caus. X. q. 1. (Idem eod.), Can. apost. 40. (can. 22. caus. XII. q. 1), can. 7. Caus. X. q. 2. (*Conc. Martin.* c. a. 572).

d) Const. 26. Cod. *de SS. Eccles.* (I, 2), Const. 46. 49. Cod. *de episc.* (I, 3), *Nov.* 115. Cap. 3. §. 14.

singola Chiesa ed ogni Istituto singolo non sono che un membro di un Tutto più vasto, così anche il patrimonio loro riman pur sempre una parte dell'intero patrimonio ecclesiastico della Diogesi e ricade, quante volte l'Istituto cessi di esistere, alla massa, per essere erogato nel modo il più congruente alla sua destinazione. L'idea che la proprietà sul patrimonio della Chiesa appartenga alla Comunità parrocchiale come ad una corporazione, ha contro di se tanto lo spirito di questo rapporto, quanto lo andamento progressivo della formazione del patrimonio ecclesiastico *e*). Quando poi si va sino al punto di attribuire quella proprietà alla Comunità civile anzi che alla Comunità religiosa, è questa una usurpazione della Potestà civile basata sull' intendimento di spogliare il più possibile la Chiesa di ogni giuridica personalità *f*). Nel Diritto ecclesiastico protestante possono in parte occorrere le questioni medesime *g*).

e) Questa opinione propugnata da molti segnatamente dal Savigny (Sistema del Diritto Romano odierno II, §. 88) e fin'ora anche da me, è stata radicalmente confutata dal precitato Ewelt. (V. sopra not. *a*).

f) Questo inconveniente domina nel Diritto Francese, in cui gli Edifizj ecclesiastici e parrocchiali restituiti, furono dichiarati beni comunali: Parere del Consiglio di Stato del a piovoso anno XIII, (22 Gennajo 1805). Colla quale dichiarazione male però concorda la ripristinazione delle fabbriche ecclesiastiche (§. 250), ed ora la proprietà viene con buone ragioni attribuita da alcuni a coteste fabbriche, come per esempio da Mons. Affré Arcivescovo di Parigi nel suo *Traité de la proprieté des biens ecclestiastiques*, e nell' altro *Traité de l' administration temporelle des paroisses*. La stessa corte di Cassazione ha riconosciuta cotesta massima nei 6 Decembre 1835, ma poi più tardi l' ha alquanto modificata sotto dì sette Luglio 1840.

g) Eichorn, Diritto ecclesiastico II, 650, Richter, Diritto ecclesiastico §. 287.

§. 353. — G) *Sul Giuramento.* 1) *Essenza del medesimo a).*

Greg. II. 24. Sext. II. 11. Clem. II. 9. *De jurejurando.*

Dalla stessa natura morale dell' uomo emerge il dovere della veridicità e fedeltà verso degli altri, e questa obbligazione dovrebbe aversi presente in tutta la sua estensione in occasione di qualunque dichiarazione ed asserzione. Ma tra le imperfezioni di cotesta natura medesima è pur troppo anche quella, che il sentimento di questo dovere può avere diversi gradi ed essere più debole e più forte secondo la disposizione d'animo di chi assevera. Ora poichè l'animo vien posto in una disposizione più solenne mediante il vivo richiamo e la rappresentazione di oggetti venerati massimamente religiosi, nulla per ciò di più naturale, che l'attribuire ad una affermazione emessa sotto la invocazione o la imprecazione di un'oggetto siffatto maggiore credibilità. Su questa idea fondamentale si fonda l'uso del Giuramento, che trovasi presso tutti i popoli conosciuti anche già nell' antichità. Da per tuttto domina in esso il presentimento di una connessione del mondo visibile con un mondo spirituale al di sopra della terra; solo che, quanto più incompleto e imperfetto è quel sentimento presso di un dato popolo, tanto più sprecansi giuramenti senza necessità, o si riferiscono ad oggetti male adattati. Il che si mostra anche presso i Romani *b*) e presso gli antichi Germani, dove senza giuramento non si poteva assolutamente terminare una procedura. Sicchè questa istituzione ricevè per la prima volta il suo vero fondamento nel Cristianesimo mediante la credenza in un Dio giudice onnisciente e da per tutto presente. Il giuramento in senso cristiano è in conseguenza un'assicurazione, nella quale Dio viene invocato qual testimone della verità e quale vendicatore della falsità conosciuta.

a) Una bell'opera, e scritta in senso veramente cristiano, è quella che ha per titolo: *Der Eid nach seinem Principe, Begriffe und Gebrauche* (il Giuramento considerato nel suo principio, nozione ed uso) di K. F. Göschel. Berlino 1837. 8.°

b) L. 3. §. 4., L. 13. §. 6. Dig. *de jurejur.* (XII, 2).

Ch'è quanto dire esso è un atto molto serio, che unisce il terrestre col celeste, un atto a cui da un lato non ci si deve accingere con leggierezza e senza stringenti motivi, ma che da un'altro lato è nella vita civile indispensabile, ora a fortificare dei rapporti giuridici, ora per indagare la verità. Nè stà con questo in contradizione il trovare, che la santa Scrittura proibisce il giurare, perocchè cotesto divieto si riferisca evidentemente soltanto all'uso arbitrario, o piuttosto all'abuso, del giuramento in cose futili o di lieve momento *c*). E così l'hanno intesa anche i Padri della Chiesa *d*). Non v'ha dubbio però, che il valore del giuramento per la vita civile riposa unicamente nella supposizione, che quella idea sia veramente viva e presente in ogni coscienza. Sicchè in nissuna parte, quanto in questa, si mostra più chiaramente, come la Chiesa debba assistere lo Stato nella qualità di educatrice della coscienza.

§. 354. — 2) *Condizioni e forma del Giuramento.*

Il Giuramento deve servire a rinforzare o un'asserzione (*juramentum assertorium*), o una promessa fatta (*juramentum promissorium*). In ambo i casi esso esige di sua natura il concorso di quattro condizioni *e*). Primieramente per parte del giurante capacità di giudizio intorno all'atto che sta per emettere. Siffatta capacità manca in coloro, i quali per la non ancora raggiunta pubere età non han per anco maturità psicologica in generale *f*), o che per circostanze particolari, come pazzia, ubriachezza o passione non son padroni dei loro sensi. Per questa ragione è pei giuramenti

c) Matth. V. 34—37, Jacob. V, 12., Gratian ad can. 1. Caus. XXII. q. 1.

d) Can. 2. Caus. XXII. q. 1. (Augustin. c. a. 394), c. 3. 15. eod. (Idem a. 398), c. 5. 6. eod. (Idem c. a. 410), c. 4. 14. eod. (Idem c. a. 415), c. 8. eod. (Hieronym. c. a. 400).

e) Tre di coteste condizioni, *veritas, judicium, justitia* sono specificate al can. 2. Caus. XXII. q. 2, (Hieronym. c. a. 410), c. 26. X. *de jurejur.* (II, 24).

f) Cann. 14. 15. 16. Caus. XXII. q. 5. I Diritti particolari contengono frequentemente speciali disposizioni su questo punto.

giudiciali prescritto, che sian prestati a digiuno *g*), o, secondo la pratica, almeno prima del mezzogiorno, e che debba precedere al giuramento un monito intorno all'importanza e significato di esso. In secondo luogo colui che giura deve essere anche estrinsecamente padrone della interiore sua libertà, e per conseguenza non può il giuramento essere estorto per via di minacce o di violenza *h*). In terzo luogo deve il giuramento prestarsi con veracità, che vale a dire, nel giuramento assertorio coll'intenzione di manifestare la verità senza equivoco e senza riserva, nel giuramento promissorio col proposito di adempire fedelmente la promessa. La veracità deve per regola presumersi in colui che giura. Ciò soffre tuttavolta eccezione per Chi una volta sia stato convinto di spergiuro: in conseguenza un uom di tal fatta non si vuole più ammettere al giuramento *i*). Alla veracità per parte di chi giura deve poi corrispondere ancor la veracità di colui al quale il giuramento è prestato. Questi non dee pertanto avere ottenuto il giuramento per artifizio od inganno, altrimenti esso non tiene *k*). In quarto luogo finalmente deve il giuramento prestarsi per un motivo legittimo, cioè ad un fine non solamente lecito, ma rilevante ancora. Un giuramento promissorio pertanto, lo adempimento del quale sarebbe immorale o contrario ai diritti di terze persone, non solamente è invalido in se, ma si ancora punibile a causa dell'abuso del nome divino *l*). Per ciò che spetta la forma del giuramento, l'essenziale è ch'esso sia prestato sotto la invocazione di Dio *m*),

g) Can. 16. Caus. XXII, q. 5, (cap. incert.).

h) Capp. 8. 28. X. *de jurejur.* (II, 24), cap. 2. *de pact.* in VI. (I, 18).

i) Can. 14. Caus. XXII. q. 5. (*Capit. Carol.* M. a. 789), cap. 1. X. *de purgat. can.* (V, 34). I Diritti particolari fanno ancora altre eccezioni analoghe.

k) Cap. 28. X. *de jurejur.* (II, 28), cap. 2. *de pact.* in VI. (I, 18).

l) C. 2. 8. 12. (Ambros. c. a. 377), c. 3. 4. eod. (Idem c. a. 391), c. 22. eod. (Augustin. c. a. 396), c. 13. eod. (Isidor. c. a. 620), c. 1. eod. (*Cone. Tolet.* VIII. a. 653), c. 6. 7. eod. (Bedac. a. 720), c. 18. eod. (*Cone. Oecum* VII. a. 787), c. 1. 2. 13. 18. 19. 24. 27. 28. 33. X. *de jurejur.* (II, 24).

m) Can. 11. c. XXII. q. 1. (Chrysost. c. a. 400), c. 7. eod. (Julian. *Novell.*)

non di una creatura *n*). Del resto poi qualunque formula è in se bastevole, la quale esprima, che il giurante ha avuto presente la idea di un vero giuramento. Come però per mezzo di opportune solennità viene rinforzata la impressione dell'atto ed eccitato il sentimento della veracità, così sono venute in uso pei giudiciali ed altri officiali giuramenti certe formalità, tra le quali segnatamente la presentazione ed il tatto del Libro degli Evangelii *o*). Ciò che di più speciale riguarda la forma del giuramento dipende ora dalle leggi particolari di ciascun paese. Il giuramento semplice può prestarsi anche per iscritto, conciossiachè lo scopo del giuramento sia compatibile perfettamente anche con questa forma; il solenne poi nò, perocchè allora la impressione, che si ha in mira per mezzo della imponenza della forma, verrebbe a mancare. Il che soffre una eccezione soltanto pei muti e per i sordi, rispetto ai quali la natura stessa della cosa reclama tale eccezione. La prestazione del giuramento per mezzo di un procuratore ha contro di se la ragione stessa, e nel Diritto canonico si trova ammessa per eccezione soltanto pel giuramento della calunnia e per quello di una corporazione *p*). Quindi in altri casi fuori di cotesti due si vuole ammettere solamente coll'assenso dell'avversario. Le sette religiose cristiane, le quali rigettano affatto l'uso del giuramento (*) possono invocare questa loro massima soltanto allora quando le leggi civili del loro paese consentano loro questa eccezione. Rispetto alle religioni non cristiane sì l'ammissibilità, come la forma del giuramento dipendono onninamente dalle leggi civili.

n) Can. 9. Caus. XXII. q. 1. (*Statuta eccles. antiq.*), c. 10. eod. Julian. *Novell.*)

o) Cap. 7. X. *de juram. calumn.* (II. 7). A ciò si riferisce la formula in fine del cap. 4. X. *de jurejur.* (II, 24). Da cotesto toccamento è il giuramento chiamato corporale: cap. 10. *de major.* (I, 33).

p) Capp. 6. 7. X. *de juram. calumn.* (II, 7), cap. 3. *de juram. calumn.* in VI. (II, 4), cap. 2. *de testib.* in VI. (II, 10).

(*) *Per esempio i Quacqueri* (Edit.).

§. 354.bis — 3) *Effetti del Giuramento.*

L'effetto del Giuramento assertorio consiste in questo, che il fatto asserto vale per vero sino alla prova dello spergiuro, ed a questa presunzione si ricollegano poi gli effetti ulteriori del processo. In quanto al Giuramento promissorio il Diritto canonico partì dalla massima, che i Tribunali ecclesiastici dovessero considerare una promessa confermata per giuramento (semprechè solamente, come di sopra è stato notato, l'adempimento di lei sia moralmente permesso e non contrario ai diritti dei terzi) come un obbligo sacrosanto di religione e di coscienza, a causa della santità dell'atto e della intervenuta invocazione del nome di Dio, senza badare del resto se civilmente fosse esigibile o no, ed insistere sul di lei adempimento mediante l'applicazione delle pene ecclesiastiche *q*), e persino procedere alle censure ecclesiastiche contro i Tribunali civili, i quali scientemente omettessero di far caso di tali giuramenti: e ciò a motivo del favore dello spergiuro, che in cotesta non curanza si conterrebbe *r*). E secondo coteste massime ha proceduto nel medio-Evo anche la civile legislazione *s*). Nei nuovi Codici civili però il giuramento promissorio o è stato passato affatto sotto silenzio *t*), che vuol dire reso civilmente inefficace, o persino proibito come un abuso con penali sanzioni *u*). Non per questo però è abolita la efficacia del giuramento nel punto di vista del

q) Cap. 13. X. *de judic.* (II, 1), cap. 6. 20. 28. X. *de jurejur.* (II, 24), cap. 2. *de pact.* in VI. (I, 18), cap. 3. *de foro compet.* in VI. (II, 2) cap. 2. *de jurejur.* in VI. (II, 11). Il diritto canonico, come quello che unicamente agisce nella sfera della moralità, non potea disporre altrimenti che così, ed il biasimo che il Richter glie ne dà (*Diritto ecclesiastico* §. 275), manca di fondamento.

r) Cap. 2. *de jurejur.* in VI. (II, 11).

s) *Auth. Sacramenta puberum* Cod. *si adversus vendit.* (II, 28).

t) Così nel Diritto Francese, il quale non ne parla nè tra i mezzi di civile guarentigia delle obbligazioni, nè nel diritto penale.

u) Così nel Diritto Prussiano, Part. I. Tit. V. §. 199, Part. II. Tit. XX. §§. 1425. 1426.

foro interiore. Se col giuramento è stato promesso qualche cosa d'ingiusto o d'illecito, allora egli è per vero dire già di per se stesso invalido e inefficace; ciò non ostante, per non farla da giudice di se stesso in affare di coscienza, si deve chiedere la interpretazione della Chiesa su questo punto, e far penitenza dell'abuso commesso del giuramento *v*). Parimente per l'abolizione di un giuramento prestato per coazione, per dolo o per errore è sempre in ordine alla coscienza necessario lo scioglimento per mezzo della Chiesa *w*). L'autorità legittima a ciò è in ambo i casi il Vescovo *x*); però in materie di speciale difficoltà od importanza sovente si è interpellato il Papa *y*). Là dove il giuramento rende tutt'ora civilmente esigibile la promessa, è necessaria all'abolizione della obbligazione, che n'emerge anche la cooperazione dell'Autorità secolare, ed allora l'abuso che si commetta del giuramento può ancora avere per conseguenza pene civili.

v) Cap. 12. §. 1., cap. 18. X. *de jurejur.* (II, 24).
w) Cap. 2. 8. 15. X. *de jurejur.* (II, 24).
x) Su questo punto i Pastici sono d'accordo.
y) Lo mostrano le Decretali citate.

EV AWC RFm
Manuale del diritto ecclesiast
Stanford Law Library
3 6105 043 521 918